
NAZIONALE
BIBLIOTECA
FONDO
DORIA
V
193
VITTORIO EM. III
NAPOLI

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

VOLUME UNICO

PIETRO GIANNONE

OPERE POSTUME

PRECEDUTE

DALLA SUA VITA

SCRITTA

DA LIONARDO PANZINI

VOLUME UNICO

LUGANO
C. STORM, E L. ARMIENS
1857


NAPOLI

VITA

DI

PIETRO GIANNONE

SCRITTA

DA LIONARDO PANZINI.

Pietro Giannone nacque a'7 di maggio dell'anno 1676 in Ischitella villaggio del monte Gargano posto in Capitanata, provincia del regno di Napoli. Scipione ebbe nome suo padre, di professione speziale, uomo di mediocri sostanze, sì bene d'onesti costumi. Lucrezia Migaglia fu sua madre. Pretendesi che il padre traesse sua origine dalla nobile famiglia de' Giannoni-Alitto, oggidì anco risedente nella città di Bitonto. Ma non cercò giammai il nostro autore sì ridicoli vanti e sì sciocchi appoggi di animi deboli e leggieri, comechè pronti fossero i signori Giannoni-Alitto a dichiararlo per sanguinità lor congiunto. Sortì egli nascendo un ingegno ben aggiustato, uno spirito fervido e risvegliato e ad ogni maniera di scienze opportunamente disposto. Non vo' fermarmi, per non tenere a bada i miei lettori, su 'l vano racconto delle sue prime azioni e de' puerili fatti, onde sogliono altri trarre portentosi presagi del futuro riuscimento de' loro eroi. Piacemi dunque d'incominciar le presenti memorie da tal punto, che il lettore possa restarne insieme dilettato ed istrutto. Un prete nominato D. Matteo Migaglia, suo zio materno, il disciplinò negli elementali studi sino all'anno diciottesimo dell'età sua nella casa paterna, secondo che meglio comportavano e 'l mezzano saper di lui e la condizione del suo natio paese. Giunto a quell'età che nello studio delle più sublimi scienze impiegar si suole, mandato fu in Napoli con tenue mensuale assegnamento, destinatogli, per le deboli forze del padre, dal lodato suo zio; e raccomandato venne nella casa del signor Giambattista Comparelli dottor di leggi, ch' esercitava nel foro il mestier di proccuratore. Capitò il Giannone quivi verso la fine del passato secolo, allora che per buona sorte le scienze e l'arti venivano tratto tratto disnebbiandosi, quella rozzezza e quell'orror deponendo che tenute l'avean sì lungamente ingombrate. Molti valentuomini s'adoperavano in quel tempo con esquisita cura e sollecitudine a sì degna impresa; ma quegli che sopra ogni altro vi si erano segnalati, furono Francesco d'Andrea, Tommaso Cornelio e Lionardo di Capua, giureconsulto l'uno ed avvocato di rinomata eloquenza, filosofi gli altri due ed eccellentissimi medici. Tra le nobili piante formate dall'industria, ovvero dall'emulazione di sì fatti valentuomini, dee senza fallo darsi il primo luogo al famoso Domenico Aulisio, l'ornamento più splendido della Università napoletana. Era questi in ogni ragion di scienza profondamente versato, nella medicina, nella filosofia, nelle lingue dotte ed orientali, e nella erudizion romana, greca ed ebrea perfettamente istruito, e soprattutto nella giurisprudenza sommo e singolar maestro. Sotto la disciplina d'un tant'uomo il Giannone ebbe la sorte di venire, come fu in Napoli arrivato; il quale scorgendo la felicità del suo intelletto, recossi a spezial cura il ben coltivarlo, e nelle moderne filosofie e nella vera e germana giurisprudenza erudirlo. Mi affaticherei inutilmente a descrivere per minuto i suoi solleciti avanzamenti nello studio di cotali scienze così bene, come di quelle che vagliono loro di lume e d'ornamento. Non abbisogna il pub-

blico d' un sì lungo racconto, dove ancor abbia nelle sue opere luminose pruove de' suoi gran progressi. E mi basta solo di qui soggiungere, che per l' assidua e fruttuosa applicazione de' suoi talenti egli venne nell' intima grazia del suo maestro, di cui fu l'ultimo vanto quello dell' averci prodotto un sì degno allievo, di che soleva ancor esso seco stesso pregiarsi.

Poichè il Giannone formato si ebbe lo spirito ne' privati studi delle scienze, cercò di provarlo nelle pubbliche esercitazioni. Solevano in quel tempo, cioè verso il principio del corrente secolo, diversi sollevati ingegni radunarsi di tanto in tanto in accademici congressi nella casa del dottissimo Gaetano Argento avvocato allora d'insigne rinomata e di gran fortuna, e poscia per i suoi rari meriti innalzato dall'imperador Carlo VI a consigliere di S. Chiara, quindi a presidente del sagro Consiglio. Il Giannone fece opera di esser messo nel novero di sì fatti valentuomini, e vi fu senza contrasto annoverato; e poichè era costume di quell'adunanza il lasciare in piacer di ognuno di scegliere di qual scienza ch'egli volesse il tema de' suoi ragionamenti, egli, cui era principalmente a cuore lo studio della erudita giurisprudenza, tolse di tessere i suoi discorsi sulla *l. 2. § de orig. Juris*: ampio e malagevole argomento, intorno a cui sono stati di lunga stagione tenuti in opera più grand'uomini. Era in quel tempo dalle più persone ignorato in Napoli tutto quell'apparato di varia erudizione ch'è mestieri alla retta intelligenza delle romane leggi: i migliori interpreti di quelle o erano sconosciuti del tutto, o da troppo pochi solamente avuti in istima; nè gli sforzi d'alcuni dotti avvocati erano ancora sufficienti a discacciar dal foro quella rozzezza ed ignoranza ch'aveano colà messa lor propria sede; di sorte che qual miracolo compariva agli occhi di que' pochi valentuomini, i quali allora fiorivano, che un giovine s'allontanasse dal volgar sentiero, e prendesse piacere di quelle cose che sembravano inutili e dispregevoli alla vista della moltitudine. Questo è ciò ch'avvenne al Giannone nel primo comparire che fece in quella dotta adunanza. Furono presi que' valentuomini da maraviglia, come udirongli pronunziare il suo primo discorso di molta erudizion fornito e d'esatto giudizio: fu egli quindi rincorato a proseguire collo stesso impegno quell'opera che incominciato avea con sì gran lode; e seguitolla di fatto per più altre volte. Questa fu l'occasione onde se gli svegliò nell'animo il pensiero di comporre una *Storia Civile delle leggi e delle vicende della civile polizia del regno di Napoli*, non altrimenti che il giureconsulto Pomponio fatto avea per la città e l'imperio di Roma. Ed invero cotesta principal parte della Storia Napoletana troppo era stata trasandata, e dal poco accorgimento de' nazionali scrittori presso che messa in obblio pel solo ozioso fine di badare a' più minuti e meno rilevanti racconti; però ella avea mestieri di una mano industre che dalle tenebre la traesse e l'allogasse in sereno lustro. Tanto appunto il nostro autore divisò di fornire nel concetto che formò di essa; nè mal rispose al pensier l'effetto. Egli incominciò a darvi mano intorno all'anno 1703: nel qual tempo parimente pria sotto la scorta d'un famoso proccuratore di que' tempi, nominato Giovanni Musto, e quindi sotto la direzione dell'Argento, di cui s'avea nella sua accademia guadagnata la stima e 'l favore, prese a frequentare e studiare praticamente il foro, profonda voragine che assorbisce in Napoli i migliori ingegni sotto non vana speranza di avanzare ricchezze ed onori. Dotato siccom'egli era di non volgari talenti e delle vere coguizioni legali, sì fattamente apprese la ragione e lo stile forense, che se dell'arte oratoria e della maniera di ben aringare fosse stato dal ciel donato, si avrebbe di gran lunga indietro lasciato i più famosi avvocati dell'età sua. Ma comechè per questo conto il Giannone fosse da meno degli altri, gli sorpassò nondimeno nell'arte di bene e dottamente scrivere nelle cause; di sorta che se egli non ebbe nome del più facondo oratore del tempo suo, l'ebbe sì bene, per confession d'ognuno, del più erudito e giudizioso scrittore. Prima che nondimeno egli salisse in estimazione di valente avvocato, lungo tempo passò; nè per la sua infelice maniera di dire ebbe nel foro per parecchi anni, salvo che piccolo nome e troppo mezzana fortuna. Il mestier ch'esercitò da prima, fu quello di proccuratore; ed assidue e penose fatiche sostenne non già tanto per affari confidati al suo patrocinio, quanto per altre più rilevanti cause ad alcuno celebre avvocato commesse, a cui egli formava le scritture forensi

per certo convenuto prezzo, mercè di che solamente potè provvedere a' suoi bisogni, altro fondo non avendo onde potersi in Napoli mantenere, fuorchè quello della sua penna e della sua industria. Così scarsa era la ragione del suo guadagno, ch'egli non avendo potere di comprar que' libri ch'erangli mestieri per coltivare il suo squisito gusto nello studio delle scienze e della storia spezialmente, era costretto a cercargli nella pubblica libreria di S. Angelo a Nilo, e nelle private biblioteche del sig. Gaetano Argento e del sig. Giuseppe Valletta, di quelle ch'erano in quel tempo in Napoli le meglio guernite d'ottimi libri. Raccontasi parimente ch'egli non potendo altrimenti acquistare, siccome bramava, le opere del Cuiacio, che allora troppo valeano, perchè egli potesse comprarle, si mise con indicibile travaglio a trascrivere di sua propria mano i comenti di quel famoso giureconsulto a' Libri ed alle Consuetudini feudali; le quali cose egli avvisò potergli essere di più istruzione e di maggior uso. Crebbe il Giannone dappoi in fortune, siccome di giorno in giorno egli avanzava in fama. La difesa della causa delle decime del feudo di S. Pietro in Lama contro al vescovo di Lecce fu la fortunata epoca de' suoi avanzamenti, ed all'anno 1716 assegnar si può il principio della sua luminosa comparsa nel foro, e del miglioramento nelle sue familiari ragioni.

Io debbo confessare di aver letto con singolare compiacimento diverse sue forensi scritture, e tra queste, quelle che furono composte per l'anzinominata causa delle decime, tutte dettate con tant'ordine e maestria, e con sì soda ed opportuna dottrina, che e' non sarebbe se non vantaggio del pubblico, che insieme raccolte alla luce si dessero, perchè d'esemplare valessero agli avvocati di oggidì di chiarezza e sobrietà nello scrivere, due principalissime qualità che il miglior pregio costituiscono d'ogni scrittura, e che non s'incontrano fuorchè di rado. Io ne ricorderò qui soltanto, giusta l'ordine del tempo, le principali, e per erudizione più rinomate. La prima è in favore del vescovo di Capaccio contro l'abate della real badia e cappella di S. Egidio, in cui egli esamina il vario dritto de'vescovi sulle reali cappelle, e quello spezialmente del vescovo di Capaccio sopra la suddetta badia di S. Egidio. Non ho potuto giammai avere nelle mani sì fatta scrittura, ancorchè con esquisita diligenza l'avessi ricercata: sì bene me n'è stato somministrato l'argomento dal dottor Vitigliani in una sua scrittura (1) e da alcune note critiche del Giannone appiccate al margine d'un altro scritto dello stesso dottor Vitigliani.

Il secondo scritto fu composto nell'anno 1717, e porta questo titolo: *Ragioni per l'illustre principe d'Ischitella contro Ciro Gioserani*, nel quale sottilmente, ma con opportuna brevità egli discorre sulla ragion civile e canonica degli *alimenti*, ed in quali casi si debbano per l'un dritto e per l'altro a' figliuoli non nati di legittimo matrimonio. Darò del terzo, ch'è quello delle decime, un più distinto ragguaglio, siccome di quello che tra tutti gli altri menò seco più gran rumore, e che, secondo è innanzi detto, sollevò il nostro autore ad un grado più alto e luminoso. Sappiasi adunque che nel villaggio di S. Pietro in Lama i possessori degli uliveti erano da lunga stagione stati in lite col vescovo di Lecce lor barone per conto della decima dell'ulive che egli pretendea di riscuotere da' suoi vassalli, non altrimenti che tutti universalmente i baroni di quella provincia o sono nel dritto d'esigerla, o almeno pretendono di dovervi essere. Questa causa, forte intrigata per la multiplicità degli articoli di malagevole esame, ricevuto avea in diversi tempi varia sorte e successo; quando essendo presidente del sagro Consiglio il famoso Gaetano Argento, ambedue le parti litiganti risolveronò di condurla al fine. Tolsero perciò in avvocato i cittadini di S. Pietro in Lama il Giannone, e 'l vescovo di Lecce Niccolò di Afflitto, uno de' principali avvocati del tempo suo. Produsse primieramente l'Afflitto le ragioni del vescovo in una scrittura di mezzano pregio, pubblicata in data de'20 giugno 1715(2). Il Giannone risposegli con gran forza nello

(1) Questa scrittura è intitolata: *L'antico dritto de' regii cappellani d'onore della real cappella di Napoli dimostrato e sostenuto contro le nuove pretensioni de' regii cappellani stipendiati della medesima. Napoli a' 25 del mese di marzo dell'anno 1738.*

(2) Questo n'è il titolo: *Ragioni della mensa vescovile in Lecce intorno all'esazione della decima co' posseditori di oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama.*

stesso anno, mettendo a chiaro lume e con giust' ordine accoppiando que' fatti e quelle pruove ond' egli tesse la difesa dell' immunità e franchigia del suolo del feudo di S. Pietro, e validamente ribatte le ragioni che addotte si erano per dimostrarne la servitù (1); e poichè gli fu d'uopo d'entrar in esame d' alcuni articoli di storia naturale intorno alla vita ed al frutto degli ulivi, si il fece egli con somma perizia ed erudizione, giovandosi in qualche parte de' lumi che somministrati gli furono dal signor Niccolò Cirillo (2), insigne medico di que' tempi e suo intimo amico. Tennesi oltraggiato il suo contraddittore dalla maniera con cui il Giannone esposto avea la falsità de' suoi argomenti, l' insuffieienza delle sue ragioni, e 'l mal adattamento delle sue dottrine. Dette però al pubblico nell'anno 1716 una molt' ampia confutazione (3) della scrittura del Giannone, le stesse cose, che anzi detto avea, ridicendo e confermandole a suo modo con alcuni altri leggieri argomenti, ma con istile sempre aspro ed istizzito. Il Giannone non volle impegnarsi a rendergli risposta capo per capo: si contentò solo di cacciar in luce una brevissima replica (4), nella quale ridotto in poche parole lo stato della controversia, e narrate in brieve le ragioni ch' erano dalla sua parte, trapassa con gran maestria e con istile schernevole a scuoprir la debolezza e la vanità delle contrarie, facendo in ultimo osservare ad arte al lettore i grossi sbagli ed i madornali errori in cui incorso era il suo avversario. Fu questa corta scrittura con gran plauso ricevuta dal pubblico, ed operò sì fattamente, ch' egli guadagnasse la lite, la quale essendo negli anni addietro risvegliata di nuovo, fu finalmente nell' anno 1745 terminata d' accordo con un' amichevole transazione, molto vantaggiosa a' cittadini di S. Pietro in Lama (1).

Non vo' qui tralasciare di far menzione d' un' altra erudita scrittura che il Giannone compose a pro del marchese di Rofrano corrier maggiore del regno di Napoli, la quale comechè non fosse allora che dettata, fu messa alle stampe, e l'abbiam ora degna riputata della pubblica luce sì per l' importanza del suggetto, sì per la scelta erudizione di che è fornita. Ella è una ragionata memoria (2) diretta in forma di supplica all' imperatore Carlo VI, in cui egli mostra l'origine e la succcessione dell' uffizio del Corrier maggiore negli stati soggetti alla casa d'Austria e specialmente nel regno di Napoli: spiega la natura, gli obblighi e l'importanza di quella ragguardevole carica: s'ingegna di pruovar valida e legittima per le private e per le pubbliche ragioni dello Stato la concession di quell' impiego fatta al marchese di Rofrano per gli suoi meriti dall' imperatore Carlo VI, adducendo insieme le cagioni onde restato era legittimamente privo di quell' uffizio il conte d' Ognatte signore spagnuolo, a cui si sarebbe altrimenti appartenuto in vigore delle concessioni fattene da' monarchi di Spagna a' conti della Torre, a' quali succeduti erano i conti d'Ognatte. Conchiude finalmente con supplicar S. M. Imperiale a voler dare speciale istruzione a' suoi ministri plenipotenziari nominati per la pace, non saprei dire,

(1) Questo è il titolo della sua scrittura: *Per gli possessori degli oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama contro monsig. vescovo di Lecce barone di quel feudo, intorno all' esazione della decima dell' ulive. Commissario il Reg. Cons. sig. D. Costantino Grimaldi.*

(2) Tra i consulti medici del sig. Cirillo, stampati in Napoli nell' anno 1738, vi sono due picciole memorie distese dal medesimo nel 1715, a ricerca del Giannone, l'una sopra la lunga età dell' albero di olivo, e l'altra sulla quistion botanica, qual sia il natural frutto di cotesto albero, se l'oliva, ovvero l'olio che da quelle si cava. La prima può leggersi nella seconda centuria del tom. I, n. 21, e la seconda al n. 23 della stessa centuria. Dell'una e dell' altra si valse il Giannone nella sua scrittura.

(3) Eccone il titolo: *Confutazione della nuova scrittura composta a pro de' possessori di S. Pietro in Lama contra il vescovo di Lecce.*

(4) Il Giannone la intitolò: *Ristretto delle ragioni de' possessori degli oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama, contro monsig. vescovo di Lecce barone di quel feudo, dove brevemente si risponde alla lunga confutazione della nuova scrittura composta a pro de' possessori suddetti. È compresa questa scrittura in 12 carte in 4to.*

(1) *Acta Transactionis inter Episcop. Lyciensem et Naturales S. Petri in Lama.* Questi Atti sono nel tribunale del S. Consiglio in banca di .....

(2) Porta questo titolo: *Ragioni per le quali si dimostra l'uffizio del Corrier maggiore del regno di Napoli non dover esser compreso nella reciproca restituzione de' beni da stabilirsi negli articoli della futura pace.*

se d'Utrecht (a), ovvero di Vienna, affinchè a simiglianza d'altri uffizi di simile importanza, verso de' quali si è praticato in più trattati di pace lo stesso riguardo, eccettuato fosse dalla generale restituzione de' beni e reintegrazione de' dritti e privilegi de' rispettivi sudditi, che suole reciprocamente convenirsi tra' principi ne' loro trattati, l'uffizio del Corriero maggiore del regno di Napoli, siccome quello ch' egli dimostra mal potersi esercitare, e non senza pericolo della pubblica sicurezza dello Stato, da uno straniero negli altrui dominii dimorante.

Come il Giannone si fu con alcun decoro in Napoli stabilito per queste ed altre somiglianti cause, ordinò che 'l padre suo, il quale esercitava ancora nel suo paese la professione di speziale, questa lasciata, e gli arredi tutti della sua bottega venduti, presso di sè in Napoli si ritirasse, siccome poco innanzi ritirato s'era il suo minor fratello Carlo. Mi sono alquanto dilungato in sì fatti racconti, per fare a grado a grado osservare al lettore i mezzi e le occasioni onde il Giannone si produsse nel foro, e montò sull'ale del proprio valore ad un distinto posto nell'ordine degli avvocati.

Tra le incessanti cure ed i rumori del foro egli non lasciò nondimeno di proseguire l'incominciato lavoro della sua *Storia Civile*. Sottraevasi perciò agli strepiti della città ne' giorni festivi, che a ristoramento dell'animo sogliono gli altri impiegare, e nella riviera di Posilipo nel casino del principe d'Ischitella ritirato, quivi a null'altro badando, a così fatta opera volgea interamente il pensiero. Il sig. D. Onofrio Scassa suo amico solea quivi tenergli compagnia, per rilevarlo d'una piccola parte della sua fatica, quanto si era quella dello scrivere e del riscontrare i luoghi degli autori che faceangli bisogno. Con tutto ciò quest'opera fu vicina, non che a soffrire qualche interrompimento, sì bene ad essere abbandonata del tutto dal suo autore, sì per le gravi difficultà ch'egl'incontrava, tanto più ardue e malagevoli, come più innanzi procedea; sì per per le molte e necessarie occupazioni che impacciato il teneano ne' raggiri del foro. Ma la ragion potissima che lo scoraggiava di continuarla, si fu, secondo egli stesso racconta (*), che il P. Partenio Giannettasio Gesuita essendo applicato da lungo tempo e con grandi aiuti a scrivere la storia Napoletana, e però aggirandosi con esso lui intorno allo stesso suggetto; egli temette non quegli in breve il dovesse prevenire ed anche avanzare nella scoverta e novità di molte cose ch'egli notate avea intorno a quella. Tuttavolta i conforti ed i pungenti stimoli de' suoi amici nol lasciaron cedere a sì fatti intoppi. Si dispose pertanto a continuar l'opera, e continuandola prese via maggior coraggio; poichè ebbe letta la desiderata Storia Napoletana del P. Giannettasio, venuta in luce nell'anno 1713, ed ebbe scorto che tutt'altro dal suo era stato l'intendimento di quel valentuomo, il quale niun'altra cosa operò, che *in grazia di coloro che non hanno della nostra italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l'Istoria del Summonte* (1).

Mentre il Giannone era già tutto inteso in su 'l fatto di quest'opera, non lasciavano i suoi amici, che del suo senno tenevano spezial conto, d'invitarlo ad altre letterarie pruove. Nell'anno 1718 fu richiesto dal soprallodato medico Niccolò Cirillo a proporre pubblicamente il suo sentimento intorno alla cagione onde avviene che nelle due cime del Vesuvio la neve si conservi più lungamente in quella ch'è più bassa e manda fiamme, che nell'altra ch'è alquanto alta e non vomitante fuoco. In questa occasione il Giannone dette alle stampe una breve lettera (2) sotto 'l nome di *Giano Perentino*, pretto anagramma del suo nome e cognome, nella quale maestrevolmente scioglie il problema proposto; mostrando con semplici e naturali argomenti che la ragion della differenza nelle due sommità del Vesuvio vien prodotta dalla sopravvesta d'arena e di zolfo che ha diutorno all'orlo della bocca quella

(a) Se è vera la data di questa scrittura, e ciò che fassene congetturare alla pag. 7 non è verisimile ch'ella sia stata destinata per la pace di Utrecht. — *N. dell'edit.*

(*) Introduzione alla Storia Civile.

(1) Stor. Civile loc. cit.

(2) Eccone il titolo: *Lettera scritta da Giano Perentino ad un suo amico, che lo richiedea onde avvenisse che nelle due cime del Vesuvio, in quella che butta fiamme ed è più bassa, la neve lungamente si conservi, e nell'altra ch'è alquanto più alta ed intera, non vi duri che per pochi giorni. In Napoli li 26 febbraio 1718.*

cima che getta fiamme, laddove l'altra sommità non è coverta che di terreno sodo e duro sasso; di sorta che la neve caduta in sulla prima, ancorchè men alta, truova facile scolo, com'ella si vien liquefacendo, per i pori e meati del sabbione su cui si posa, senza che le resti luogo a disfar l'altra, che rimane perciò intera ed incorrotta. Tutto il rovescio dee di necessità accadere nell'altra cima, comechè più alta, nella quale la neve poggiata su 'l sasso e su 'l terren sodo cominciando a poco a poco a stemperarsi, nè trovando al di sotto niun esito, prestamente si disfà tutta; dacchè non v'è cosa più atta a discioglierla, siccome l'esperienza il manifesta, che l'esser tocca, ovvero, quel ch'è più, il riposarsi sull'acqua.

Intanto fino da'29 gennaio del 1717 avea finito di vivere l'inclito maestro del nostro autore, Domenico Aulisio, con non leggiero sospetto di esserci stato tolto da veleno, che somministrato gli avesse suo nipote Niccolò Ferrara-Aulisio, per godersi innanzi tempo l'eredità del zio. Fu quindi il Ferrara processato criminalmente, e dal presidente Argento, ch'era prefetto del tribunal delegato contro a' veneficii, che in Napoli s'appella *Giunta de' veleni*, messo in istretta prigione per vendicar la crudel morte d'un tant'uomo e suo grande amico. Egli vi stette rinchiuso intorno a due anni, e non veggendo in fine alcuno scampo alla sua salvezza, impetrò dal Giannone il suo patrocinio, il quale trovando incerte e difettose le pruove del delitto, s'adoperò talmente col presidente Argento e co'ministri suoi colleghi, che il fe' porre fuor di prigione. Il Ferrara appena messo in libertà donò al Giannone in merito della ricuperata salvezza alquanti scelti libri ch'erano dell'Aulisio, e diverse opere manoscritte ch'avea questo valentuomo dettate sopra vari argomenti, delle quali ne dà il catalogo il signor Biagio Troise nella picciola Vita dell'Aulisio preposta al libro delle *Scuole sagre* di cotesto autore, e ne fa parimenti menzione il Giannone in alcune lettere scritte a suo fratello (*). Non vennero cotesti manoscritti nelle mani del Giannone prima dell'anno 1719; e tosto ch'e' gli ebbe, per rendere alla venerata memoria del suo precettore alcun segno di riconoscenza, e per giovare insieme alla studiosa gioventù, stimò di dover dare alle stampe i dotti comenti del medesimo ad alcuni titoli delle Pandette, e le sue Istituzioni canoniche, valendosi il Giannone a tal uopo dell'opera del dottor Ottavio Ignazio Vitagliano per trascrivergli fedelmente dagli oscuri originali e di difficile intelletto (*).

Dall'acquisto che il Giannone fece de' manoscritti dell'Aulisio, ebbe origine la voce messa fuori da' suoi malevoli ed invidiosi, la quale pur ora resta fissa nell'animo di parecchi, ch'egli s'avesse tratto buona parte e la migliore della sua *Storia Civile*, ch'indi pubblicò, da uno di quegli originali in cui il suo laborioso autore radunato avea molte rare notizie appartenenti alla storia della polizia civile ed ecclesiastica del regno di Napoli. Ma io apporterò in più opportuno luogo, per non intralasciar al presente il filo della narrazione, le pruove della falsità di cotesta mal tessuta novella.

Il Giannone adunque, non ostante le forensi ed altre letterarie cure, era già nell'anno 1720 presso che al termine della sua opera; ed avendosi nel seguente anno 1721 acquistato, in premio d'una lite guadagnata ad alcuni suoi paesani, un piccolo casino situato nel contorno di Napoli nella deliziosa villa detta volgarmente di *Due-Porte*, quivi egli attese in quell'anno e nel susseguente 1722 a darle sollecito compimento. La cagione perchè il Giannone s'affrettò sull'ultimo, si fu, ch'egli avendo fermato il contratto dell'impressione de' suoi libri col dottor Vitagliano, il quale soprastava in quel tempo ad una buona stamperia, e questi cominciando a ridurre in istampa i tre primi tomi dell'opera già forniti, comechè fuori della città il facesse, e propriamente nella villa di *Due-Porte*, in un'abitazione poco discosta da quella del Giannone, pur tuttavia avutosene in città alcun sentore, si sparse la voce per tutto, forse anche oltre a quello ch'era in effetto, ch'egli non favorisse di sorta alcuna le pretensioni degli ecclesiastici, e che con infinito dispregio calpestasse i loro dritti e ragioni. Temette quin-

(*) Lettera scritta da Vienna a Carlo suo fratello in data de' 6 e 18 novembre 1723, e de' 24 febbraio 1724.

(*) Vedi il sig. Vitagliano nella dedicatoria al presidente Argento preposta a' suddetti comenti dell'Aulisio stampati nel 1719 in Napoli.

di il Giannone fortemente che costoro mossi da tale fama col loro credito e potere si adoperassero in guisa che in fine glicla facessero rimaner soppressa; si diè pertanto in fretta a compiere e mandar alle stampe gli ultimi libri della medesima, affine di pubblicarla il più sollecitamente che si potesse; e quinci è che il quarto tomo della *Storia Civile* che contiene cotesti libri non corrisponde del tutto in diligenza e squisitezza a' tre precedenti.

Com'ebbe il Giannone terminata l'opera, domandò espressamente al vicerè cardinal d'Althan ed al suo Consiglio Collaterale, giusta le leggi del regno, la facoltà di pubblicarla. Il Collaterale ne commise la revisione al sig. Niccolò Capasso primario professor di leggi nell'Università napoletana, il quale, siccom'era in istretta amicizia congiunto all'autore, una gloriosa approvazion gli fece in iscritto, la quale viene rapportata dal Giannone nella sua Apologia (1), e da me si conserva originalmente. In vista di questa egli fu autorizzato dal Consiglio Collaterale a poter esporre la sua opera alla pubblica luce, siccome fece nel mese di marzo dell'anno 1723, dopo lo spazio di 20 anni che vi si era applicato.

Non credo che il lettore da me qui richiegga un pieno e distinto estratto d'una sì voluminosa opera, conciossiacosachè non v'abbia uomo di mezzana intelligenza od in Italia, o fra le altre culte nazioni d'Europa che hanno in lor proprio linguaggio trasportata questa Storia, il quale non si sia recato ad onore di leggerla ed ancor di studiarla; senzachè mal si può una storia tal come questa ridurre in esatto compendio, senza oltrepassare i convenevoli termini della brevità. Nel rimanente chi avesse il piacer d'averla sotto gli occhi in alquanto disteso epilogo, può soddisfarsi in alcuno degli atti e de' giornali universali ch'io dinoterò in piè di questa carta (2). Contuttociò per adempire alle obbligazioni che mi sono imposto, quale scrittore storico della vita del Giannone, non vo' qui ommettere di narrare in brieve l'idea e 'l piano generale dell'opera, le parti di che ella è composta, la norma e 'l metodo che ha l'autor tenuto in compilarla.

A me pare di non poterne somministrare un'idea più precisa ed adeguata di quella ch'egli stesso ne dà nella sua introduzione. In questa l'autor ci rende ragione della qualità e natura dell'opera, della sua necessità ed utilità, e delle parti ch'entrano principalmente a comporla. Egli si dichiara in sul bel principio di non aver intendimento di tessere un minuto racconto di tutti i fatti ed azioni particolari avvenuti in tempo di guerra, ovvero di pace, ciò che più tosto sarebbe il suggetto d'una storia generale politica e militare del regno di Napoli.

« Sarà, egli dice (1), questa Istoria tutta » *Civile*, e perciò, se io non sono errato, » tutta nuova, ove della *polizia* di sì nobil » reame, delle sue *leggi* e *costumi* partitamente si tratterassi; parte, la quale veniva » desiderata per intero ornamento di questa sì illustre e preclara region d'Italia. » Conterrà nel corso poco men di quindici » secoli i vari stati ed i cambiamenti del » suo governo civile sotto tanti principi che » lo dominarono, e per quanti gradi giugnesse in fine a quello stato in cui oggi » il veggiamo: come variossi per la *polizia* » *ecclesiastica* in esso introdotta e per gli » suoi regolamenti: qual uso ed autorità » ebbonvi le leggi romane, durante l'imperio, e come poi dichinassero; le loro » obblivioni e ristoramenti, e la varia fortuna delle tante altre leggi introdotte da » varie nazioni: l'*accademie*, i *tribunali*, i » *magistrati*, i *giureconsulti*, le *signorie*, gli » *uffici*, gli *ordini*: in brieve, tutto ciò che » alla forma del suo governo *così politico e* » *temporale*, come *ecclesiastico e spiritual* » *s'appartiene* ».

E siccome egli chiama a parte della *Storia Civile* la storia della polizia ecclesiastica, ci manifesta le ragioni per cui l'una dee

(1) Opere postume part. I, cap. 8.

(2) Bibliothèque raisonnée, ann. 1743. L'estratto del primo tomo trovasi a' mesi di gennaio a marzo, art. 3. L'estratto del secondo tomo trovasi a' mesi d'aprile, maggio e giugno, art. 5. L'estratto del terzo tomo a' mesi di luglio, agosto e settembre, art. 9. L'estratto del quarto tomo a' mesi di aprile, maggio e giugno 1744. Veggasi anche il giornale universale cominciato a stampare all'Aia nel 1743 al mese di febbraio dello stesso anno all'articolo della Storia Letterar. pag. 248. Può vedersi l'estratto del primo tomo particolarmente nel supplemento degli Atti di Lipsia.

(1) Introduzione alla Stor. Civile.

di necessità entrare nella cognizion dell'altra. « *L'Istoria Civile*, egli siegue (1), secondo il presente sistema del mondo cattolico, non può certamente andar disgiunta dall'istoria ecclesiastica. Lo stato ecclesiastico, gareggiando il politico e temporale de' principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono perfettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro. Quindi era necessario vedere come e quando si fosse l'ecclesiastico introdotto nell'imperio, e che di nuovo arrecasse in questo reame: il che di vero fu una delle più grandi occasioni del cambiamento del suo stato politico e temporale; e quindi non senza stupore scorgerassi come, contro a tutte le leggi del governo, abbia potuto un imperio nell'altro stabilirsi, e come sovente il sacerdozio, abusando la divozion de' popoli e 'l suo potere spirituale, intraprendesse sopra il governo temporale di questo reame: che fu rampollo delle tante controversie giurisdizionali, delle quali sarà sempre piena la repubblica cristiana, e questo nostro regno più che ogni altro ».

Quindi procede a dimostrarne il gran vantaggio che ciascuno trarrebbe da una *Storia Civile* del regno di Napoli, tal che la sua, e per la piena notizia del suo vario governo, e per l'esatta informazione dello stato, della potenza e delle prerogative di ognuno de' suoi ordini, e per l'esquisita cognizione delle patrie leggi e costumi; le quali cose tutte non poteano, secondo l'additato piano, non riceverví luce e rischiarimento. Dopo di avere in simile guisa preparato l'animo del leggitore, trapassa all'esecuzion dell'opera. Egli divide tutta la sua Storia in 4 tomi ed in 40 libri. Nel primo libro, quasi come un apparato alla *Storia Civile del regno*, ch'egli intende d'incominciar dal tempo del Gran Costantino, ci premette in sommario la notizia della diversa forma e costituzione del romano imperio anzi di quel tempo: ei descrive le varie condizioni delle città d'Italia, e delle provincie dell'imperio: la sua disposizione ne'tempi d'Augusto e d'Adriano: la particolar polizia ch'ebbe luogo in quella stagione nelle provincie che ora compongono il regno di Napoli; quindi ci somministra un breve ragguaglio delle romane leggi con che si governavano quelle provincie, de' giureconsulti e de' loro libri, delle costituzioni de' principi e delle loro raccolte contenute ne' Codici Gregoriano ed Ermogeniano, dell'accademie d'Oriente e d'Occidente. In fine ei vien partitamente divisando quale accidental parte ancora dello stato politico dell'imperio romano, la religion cristiana surta nel mezzo di esso, la sua economia interiore e la sua esterior polizia pel corso de' tre primi secoli, il suo governo e disciplina nelle regioni d'Occidente, e spezialmente in quelle di cui egli tesse la storia, la gerarchia ecclesiastica, l'elezione de' ministri, il dritto e le cagioni delle convocazioni de' concilii, i regolamenti ed i canoni in essi stabiliti. Inoltre storicamente esamina i dritti e l'autorità conceduta dal nostro divino Redentore alla sua chiesa ed a' cherici, interamente distinta e separata dalla potestà e giurisdizione temporale de' principi, che col novello stabilimento della sua spirituale religione Gesù Cristo in niuna parte diminuita volle, ovvero ristretta. Ultimamente non tralascia nella fine di questo libro di cominciar la storia, ch'egli con esquisita diligenza a mano a mano prosiegue per l'intero corso dell'opera, de' beni temporali e delle immense ricchezze acquistate dagli ecclesiastici del regno con diverse arti e con singolari mezzi.

Dopo di avere con convenevole brevità toccati quegli argomenti, onde ben si comprende lo stato e la polizia del romano imperio, anteriore a' tempi di Costantino, e ciò affine che il lettore potesse entrare in miglior e più intera intelligenza delle seguenti narrazioni; egli dà principio nel secondo libro all'ordinato corso della sua Storia colla descrizione della nuova forma e polizia introdotta da Costantino nell'imperio, della nuova distribuzione degli uffiziali di quello, e de' loro diversi gradi e dignità; dello stato e del governo di queste provincie; della Campagna, e de' consolari che la reggevano; della Puglia e Calabria; della Lucania e de' Bruzii, e de' loro correttori; del Sannio, e de' suoi presidi. Quindi ci mette in veduta l'alterazion sofferta dalla giurisprudenza romana per la nuova disposizione dell'imperio, per esservi fortunatamente rice-

(1) Introduzione alla Stor. Civile.

vuta, qual dominante, la sagrosanta religion cristiana, e per le novelle massime e costumi introdottivi. Da questo egli passa a ragionare de' giureconsulti, e de' loro libri ed autorità: dell'accademie, e della loro fortuna nel quarto e porzione del quinto secolo: delle costituzioni de'principi cristiani raccolte in un codice dall'imperator Teodosio il giovane, del suo uso ed autorità, così nell'Oriente come nell'Occidente, e singolarmente in queste provincie. Finalmente egli entra a narrarci della polizia ecclesiastica del quarto e del quinto secolo; della esteriore, in quanto ella s'apparteneva alla cognizione degl'imperadori, ed era parte della polizia civile; dell'interiore, per quanto ci è di mestieri a far giusto concetto della disciplina e dell'intrinseco governo dell'ordine ecclesiastico, ch'era pur allora uno de'principali membri dello Stato: dell' aggrandimento di cotest'ordine derivato dall'istituzione dei monaci, e da' grandi acquisti dei beni temporali; delle sue particolari prerogative e della sua legittima giurisdizione: della giudiziale cognizione delle cause de' chierici, che cominciò in questo secolo tratto tratto a concedersi dagl'imperatori ai vescovi, e ad altri superiori ecclesiastici: della legittima autorità; e della sovrana economica podestà ciò non ostante ritenuta ed esercitata dagl'imperadori e dagli altri principi cristiani sull'ordine ecclesiastico pel mantenimento della vera disciplina e per l'osservanza dei sagri canoni, e per la difesa e custodia della purità della religione. Questo articolo è per tutta l'opera con ispeziale riguardo e diligenza maneggiato, siccome sono generalmente tutti quegli che la giustizia e la legittima osservanza ne dimostrano dei regali dritti e delle sovrane preminenze.

In questa forma, e sempre con eguale maturità di giudizio, egli vien di mano in mano adempiendo nei seguenti libri il piano della sua opera, secondo che disposto lo avea su 'l bel principio. Così s'introduce nel terzo libro a raccontar dei Goti, dell'acquisto da lor fatto dell'Italia, dell' antica polizia da essi quivi mantenuta, e della sovrana economica podestà dei re di questa nazione esercitata sui beni e sulle persone dei chierici. Quindi passa a ragionare della rovina e discacciamento dei Goti dall'Italia, seguito per opera dell'imperatore Giustiniano, e pel valore dei suoi generali Belisario e Narsete: della nuova forma data alle romane leggi da cotesto imperadore, delle sue compilazioni e dell'autorità loro in Oriente ed in Occidente: dell'accrescimento dell'ordine e della potestà ecclesiastica, parte cagionato dall'esenzioni e parte dalla giurisdizione concessagli dall'anzinominato principe. Dal quarto fino all'ottavo libro ci tesse la storia del regno dei Longobardi: della sua civile economia e disposizion politica: dei nuovi costumi e delle nuove leggi per essi apportate in Italia: dei feudi e delle usanze feudali da essoloro quivi introdotte e fermate: della varia natura e condizione dei feudi secondo le diverse qualità loro attribuite ovvero per consuetudine, ovvero per legge scritta dei novelli titoli, dignità ed uffizi stabiliti nel loro regnare in Italia. Si distende particolarmente sulla speziale polizia ch'ebbe luogo in queste provincie componenti il ducato Beneventano, mentre era in piedi il regno longobardo, a cui quello era in certa forma subordinato; e poichè si fu questo spento nel re Desiderio, egli vien divisando la nuova forma che presero sotto ai principi di Benevento, e quindi sotto ancor quei di Capua e di Salerno, che dismembrando il Beneventano, costituirono nuovi principati. Non tralascia insieme di ragionare dell'imperio ed autorità che gl'imperadori d'Oriente ritennero in Roma, ed in una considerabile porzion d'Italia, poichè la si fu occupata da' Longobardi: della varia estensione, polizia e fortuna di cotesto lor dominio mal regolato, e peggiò difeso dalle lontane loro forze: della grande alterazione che sofferse nel principio dell'ottavo secolo dall'ostinato impegno e dai violenti modi adoperati dall'imperador Lione Isaurico per abolire nell'Italia, siccome negli altri suoi Stati, il culto delle immagini: dei tumulti e delle sedizioni quindi eccitate tra' popoli, ed in qualche modo pur fomentate dai romani pontefici, che in aperta ribellione finalmente terminando, dettero all'imperio greco in Italia l'ultimo crollo, e il cominciamento al dominio temporale dei romani pontefici; i quali entrati in briga per conto delle immagini cogl'imperadori dell'Oriente e coi re longobardi per la gelosia della loro crescente potenza, invitarono al loro aiuto i re di Francia Pipino e Carlo Magno, i quali colla forza delle loro armi

togliendo agli uni l'autorità insieme colla miglior parte dello Stato che possedevano, e mettendo fine al regno degli altri, fecero d'alquanta porzione delle loro spoglie liberal dono ai romani pontefici: *prima e principal epoca del genio brigante di costoro*, e della possanza del loro favore, o disfavore, non meno che del loro temporale ingrandimento. Qui egli esamina, dietro la sicura scorta dei più assennati critici, il vero senso ed intendimento delle donazioni di Pipino, di Carlo Magno e di Lodovico Pio, oltre al dovere ampliate dai partegiani della corte di Roma: le città ed i luoghi che questi principi ebbero pensiero in quelle di comprendere: le ragioni che ci dimostrano come le provincie ora componenti il regno napoletano non vi furono giammai contenute.

La storia delle leggi e delle loro compilazioni, del loro uso ed osservanza, e delle varie vicende a cui furon soggette nelle provincie spezialmente di questo regno (ciò ch' è uno de' principali argomenti della sua opera) non è perduta di mira nelle disordinate rivoluzioni, e nel buio e rozzezza di questi secoli. E poichè l'autorità delle leggi romane si fu in buona parte adombrata dalle longobarde, il Giannone s'occupa principalmente a mettere in veduta l'ordinata serie e successione di coteste: le cagioni e la maniera di stabilirle: la loro giustizia, saviezza ed opportuna economia: le varie raccolte che ne furono fatte: il loro uso ed osservanza, mentre fiorì il principato e la potenza dei Longobardi: l'autorità che in queste provincie ritennero, e per lunga stagione si conservarono, ancor dappoi che si fu estinto il dominio longobardo. Dopo di queste egli non obblia, per quanto s'appartiene alla parte marittima del nostro regno, ch'era pur allora sottoposta all'imperio ed alle leggi romano-greche, di render conto a' suoi lettori del vario stato delle leggi romane dopo il tempo di Giustiniano: del loro decadimento nel settimo e nell'ottavo secolo, non solo in Occidente a cagione delle leggi longobarde che vi prevalsero, anzi pure in Oriente per la dappocaggine de' principi e la rilassatezza dei popoli, e per le continue turbolenze e confusioni in cui fu miseramente involto quell'imperio: del loro ristabilimento procurato dagl'imperadori Basilio il Macedone, Lione il Filosofo e Costantino Porfirogenito nel nono e decimo secolo, colle compilazioni da essi fatte de' Basilici: dell'uso ed autorità che questi ottennero in Oriente, ed in alcuna parte di queste provincie, picciolo avanzo del greco imperio in Occidente.

Egli procede per ultimo a divisarci colla stessa diligenza lo stato e le vicende della polizia ecclesiastica in questi secoli; l'alterazione ch'ella sofferse nella interiore economia e nella esteriore: lo scadimento della disciplina cagionato e per lunga pezza fecondato da' pessimi costumi degli ecclesiastici; come ciò non ostante parte per concessione, parte ancora per condiscendenza dei principi, s'accrebbe al sommo in questi tempi la loro cognizione giudiziaria e l'ordinaria loro giurisdizione: le cure e le sollecitudini che, trasandate quelle del loro mestiero, presero quindi i prelati ed i pontefici romani soprattutto delle cose temporali e secolaresche, per modo che guastando la pura disciplina e l'antica polizia, una essi ne vennero formando a tutt' altro fine diretta, fuorchè a quello che ai chierici si conveniva, e la quale si fu ad essoloro ispirata dall' interesse e dall'ambizione, ed in tutti i cristiani dominii stabilita coll'occasion favorevole della supina ignoranza e delle folte tenebre in cui si giaceano i secolari. Quindi egli viene notando con quali regole e per quali modi erano maneggiati i maggiori affari della Chiesa: come la podestà ordinaria dei vescovi rovinò in questi secoli a gran passi, fino a che restò finalmente rovesciata e depressa: qual arbitrio e signoria s'attribuirono i romani pontefici nel governo ed amministrazione delle chiese tutte dell'orbe cristiano: quali erano le favorite massime che cominciarono allora tratto tratto a prevalere intorno alla potestà e alla giurisdizione dei papi: come e per quali ragioni i monaci divenuti già ricchi e potenti, e per conseguente meno curanti delle cose spirituali che dei negozi temporali, divennero il maggior sostegno e 'l più forte appoggio dei dritti e delle pretensioni dei pontefici, e della legittima autorità loro non meno che dell'arbitraria. Non tralascia finalmente, quanto gli è possibile, di porci in chiaro lume la varia e disordinata polizia ecclesiastica di queste provincie in quei tempi che, ardendo più che mai le scisme e le discordie tra il romano pontefice e 'l patriarca di Co-

stantinopoli, ciascuno d'essi non trascurava occasione di spogliar l'altro e di reintegrare alla sua sede ciò che riputava d'esserne stato ingiustamente tolto: e poichè il romano pontefice conservò tutta l'autorità sua nei dominii longobardi, siccome dall'altra parte nei Greci il patriarca di Costantinopoli, a misura che queste nazioni, tra quali v'era di continuo viva guerra, restavano a vicenda di sopra, ovvero di sotto, così s'ampliava, ovvero si ristringeva la giurisdizione spirituale dell'un patriarca e dell'altro; di che derivarono in queste chiese tanti sconvolgimenti e sì strane trasformazioni, ch'ogni certa norma di disciplina difformarono del tutto, e presso che spensero: il che egli va passo passo ne'seguenti libri della sua storia più chiaramente dimostrando. Qui il Giannone mette fine al primo tomo ed all'ottavo libro della sua storia; e qui ancor noi ci restiamo dal proseguir più oltra la compendiosa narrazione delle parti e del generale contenuto di quella, parendomi essere bastevole l'immagine già formata del primo tomo a dare conveniente idea dei tre altri rimanenti, dappoichè egli procede in sullo stesso tenore con ordine sempre eguale, e colla medesima direzione continua verso il suo fine a narrarci nel secondo tomo la storia della polizia civile ed ecclesiastica sotto ai Normanni e Svevi, nel terzo quella dei re Angioini ed Aragonesi, e nel quarto finalmente quella degli Austriaci.

Il metodo che l'autore ha costantemente seguito in tutta la sua opera, è uno dei principali pregi di essa. Egli suole in ciaschedun libro raccontar da prima tanta porzione della storia generale, politica, o militare che ella sia, quanta ve n'ha precisamente bisogno a derivarne ed a mettere in chiaro la *Storia Civile*. Quindi ne viene a parte a parte mostrando, secondo che richiede l'occorrenza di quei tempi ch'egli ha per le mani, la storia delle leggi, dei magistrati, dei tribunali, dei grandi ufficiali della corona, dei ministri della casa reale, dei diversi ordini del regno, e dei loro dritti e prerogative, delle supreme regalie dello Stato, e delle continue ed aspre quistioni a loro cagione mosse da potenze straniere, e dai sovrani di questo regno con vario evento sostenute; in somma tutto ciò che viene compreso sotto l'appellazione di *Storia Civile*. La storia della polizia ecclesiastica abbraccia l'ultimo luogo in ciaschedun libro; e poichè ella comprende più capi ch'entrano tutti a parte della *Storia Civile*, egli, a procedere con ordine, la dispone in più paragrafi, nei quali ragiona in prima della polizia interiore ed esteriore della Chiesa accomodata all'usanza ed all'economia delle chiese del regno di Napoli, ed indi dei regolamenti ecclesiastici, delle compilazioni dei canoni, della giurisdizione e della cognizione giudiziaria acquistata a grado a grado dai chierici; dei monaci e dei beni temporali da loro procacciati.

Tanto mi è sembrato di dover dire per dare ai lettori una convenevole idea della *Storia Civile*, delle parti tutte ch'entrano a comporla, dell'ordine in che ella è disposta. Ciò facendo non è già stato il mio intendimento di ridurla sotto gli occhi altrui in intero compendio; sì bene di porla in tal lume, che ciascheduno alla prima ne scorga i pregi e ne comprenda i singolari vantaggi; per ragion di che è stata nelle più culte lingue trasportata, ed è dai forestieri non meno che dai cittadini consultata nelle più rilevanti occasioni (*).

Io non sono nondimeno sì abbagliato dalla vista di tante qualità che adornano quest'opera, che ardisca negare d'esser ella macchiata d'alcuni difetti, da cui vanno di rado esenti l'opere più illustri e compiute. Mi contenterò solo di accennarne qui i principali, che il lettore potrà agevolmente verificare alla prima lettura di essa, trasandando di fare osservazione su di quegli altri nèi che sono troppo piccioli per dover essere ricercati in un grosso libro come si è questo. Il primo difetto che vi s'incontra, e forse il maggiore, è il continuo mancamento d'una esatta cronologia, la quale poche volte vi s'incontrerà retta, e le più falsa e poco corrispondente ai particolari avvenimenti ch'egli descrive; il che ciascuno ben vede quanto grande sconcio sia in una storia. So che la scarsezza che il Giannone ebbe di molti aiuti dopo la pubblicazione della

(*) Veggansi le *Rimostranze* del Parlamento di Parigi fatte al Re a' 9 d'aprile dell'anno 1753, pag. 29, ed un'opera impressa dietro le suddette *Rimostranze* intitolata: *Tradition des faits qui manifestent le sistème d'indépendance que les Evêques ont opposé dans les différens siècles aux principes invariables de la justice souveraine du Roi*, p. 270.

sua opera somministrati al pubblico dalle immense fatiche del signor Muratori e d'altri valentuomini, può in alcun modo rendere escusato il nostro autore del notato difetto, ed egli stesso cerca in qualche luogo d'addurre ragioni (*) onde potersi probabilmente difendere da somiglianti accuse, le quali egli ben prevedea che sarebbongli apposte nel rigido tribunale dei critici. Ma se queste pur sono ragioni legittime a giustificar l'autore, non saranno egualmente valevoli a torre dalla sua opera quella macchia di che ella è realmente contaminata. In secondo luogo io non saprei non riputare per difetto in una storia il trattar, siccom'ella fa del continuo, quegli ordini di persone che sono il bersaglio del suo libro, con durezza ed acrimonia estrema, qualche volta inutile, e per lo più nocevole alla sua causa. Vi si nota per terzo una troppo frequente ripetizione di alcune principali cose e d'alquante sue favorite massime, le quali comechè gravi siano e giudiziose, non lasciano però, così spesso replicate, d'esser alcuno poco a noia ai leggitori. Io non istarò, fuor di questi che mi sembrano in una sì fatta opera reali difetti, ad annoverare quei molti altri che l'occhio livido dei suoi nimici, o 'l troppo sottile guardamento dei critici intemperanti v'incontra ad ogni passo; dacchè egli si sa bene che sì fatte genti veggono d'ordinario ciò che altri non saprebbono scorgere per niuna guisa, e che le loro riflessioni sono anzi prodotte da forza di passione e da certa vanità di censurare, che da una ingenua e ragionevole ricerca del vero e del falso. Per la qual cosa mettendo da parte il fare di ciò più parola, io mi volgerò a difendere il Giannone d'un'altra imputazione fattagli dai suoi malevoli. Fu da costoro divolgato, allora che venne in luce la sua opera, ed è tuttavia creduto da molti, ch'egli ricavata avesse la miglior parte della sua *Storia Civile* da uno di quegli originali manoscritti dell'Aulisio che per l'occasione da noi di sopra narrata gli pervennero nelle mani. Io credo che non v'abbia mestieri di troppo lunga dimostrazione per far pruova della vanità d'una tal credenza; dappoichè gli uomini del miglior senno, che lo spirito riguardano e 'l diverso stile di questi due valentuomini, trovano troppo sensibile differenza tra la vivacità e la fervida maniera di scrivere del nostro autore, e quella dell'Aulisio umile più tosto ed abbietta. In oltre si sa troppo bene che l'Aulisio era uomo intendentissimo delle romane e delle greche antichità, siccome dall'altra parte poco o nulla versato nella storia del mezzo tempo, ed in quelle civili ed ecclesiastiche cognizioni che sono più necessarie a ben intendere e via più a formare una ragionata storia delle controversie politiche e giurisdizionali. Per contrario il Giannone avea preso fin dai suoi più giovanili anni particolar diletto a rintracciare le più oscure memorie dei secoli bassi, perchè si era più volte portato in Monte Casino e nella Trinità della Cava a visitare i ricchi archivi di quei monasteri; nè fuor di questo ei s'applicò giammai ad altro studio con tanta assiduità, con quanta intese a rendersi informato delle antichità ecclesiastiche, dei sovrani dritti di questo regno, e delle contese che furono agitate, o dei trattati che furon tenuti intorno ad essi. Di vantaggio è da riflettere, che non essendovi ragione veruna da dubitare che il Giannone sia il vero e solo autore della Risposta alle Annotazioni critiche del Padre Paoli, della Professione di fede contro il P. Sanfelice, del Trattato del Concubinato e della Lettera intorno al dominio del mare Adriatico, ed ai trattati seguiti in Venezia tra papa Alessandro III e l'imperador Federico Barbarossa (tutte le quali cose egli ebbe occasione di comporre dopo la morte dell'Aulisio); non dee potere alcuno dopo di ciò stimar probabile ch'egli non sia parimente il solo autore della *Storia Civile*, dacchè troppo bene ravvisasi dagli occhi ancora meno raffinati la stretta analogia che v'ha tra questa e l'altre sue opere poco fa nominate, non meno in riguardo dello spirito che in tutte egualmente regna lo stesso, che di certa estensione di notizie, nella sfera delle quali tutte ancor del pari s'aggirano. Ma io aggiugnerò di più alle ragioni di congruenza finora addotte, positive pruove di fatto. Tra le memorie ch'ancor serba del padre il sig. Gio-

(*) Così parla nell' Introduzione alla *Storia Civile*: « Anzi alcune cose avrebbono per avventura » richiesto più pesato e sottile esaminamento; ma » non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe » stato lo stesso che non venirne a capo ». Veggasi parimenti il principio della sua Risposta alle Annotazioni critiche del P. Paoli.

vanni suo figliuolo, v' è uno zibaldone di propria mano scritto dal nostro autore, in cui egli veniva a mano a mano notando varie storiche e critiche notizie ed i più squisiti materiali onde dapoi compilò la sua Storia; nè chi il riguarda, può altrimenti crederlo che per opera della varia lettura e della continuata industria del Giannone. Inoltre posso testimoniare al pubblico quello che uniformemente mi hanno attestato i suoi più intrinseci e familiari, della onoratezza e lealtà de' quali io qui mi rendo risponditore. Essi affermano che la *Storia Civile* sia così fattamente opera del Giannone, siccom'è ciascheduu libro del suo vero autore, del quale porti il nome nella fronte: alcuno di loro gli servì solo d'aiuto a scrivere mentr' egli dettava, e qualche altro il rilevò alcuna volta delle più materiali fatiche, quali si erano il confrontare i luoghi degli autori, e 'l tradurne in italiano qualcheduno che gli facea mestieri. Vi è ancora di più per fede di costoro, i quali narrano che la *Storia Civile* non solamente era presso che condotta al suo termine nell'anno 1719 in cui il Giannone ebbe gli originali dell'Aulisio, che anzi prima dell'anno 1717 in cui trapassò quel valentuomo, il Giannone gli diè da leggere, per intenderne il di lui giudizio, buona parte già tessuta della sua opera, quanta si comprende in tutto il primo e secondo tomo, ed in alcuni libri ancora del terzo; ed approvandola quell'insigne letterato, il Giannone s' animò vie più a darle sollecito compimento, promettendosi di sicuro la stima e l'applauso del pubblico, dacchè un sì fatt'uomo l' avea riputata degna di lode. Queste pruove medesime, che ho finora addotte per difendere il Giannone rispetto all' Aulisio, vagliono egualmente a dimostrar vana l'opinione di alcuni altri, i quali pretendono che nella composizione della *Storia Civile* il presidente Argento avuta ci avesse la più gran mano. Io dietro le attestazioni de' più intimi familiari del nostro autore ardisco di affermar francamente che niuna cosa è men vera di questa, non avendo il presidente Argento avuta giammai contezza delle cose che in quest'opera si contenevano, se non poichè ella fu terminata; ed a questo proposito ho sentito raccontare a qualcheduno, che dopo che gli fu presentata dal Giannone, ed egli l'ebbe letta, n' espresse al medesimo il suo parere in tali parole: *Sig. Pietro voi vi siete posto nel capo una corona, ma di spine.*

Ho creduto di far bene, facendo qui l'apologia del Giannone, la quale se trasferita avessi altrove, niun luogo avrei saputo trovare, per non tralasciarla, più opportuno e più convenevole di questo. Tornando or di bel nuovo là dove intralasciai il filo della narrazione, dico, che pubblicata che fu la *Storia Civile* nel mese di marzo dell' anno 1723, fu incontanente da tutti gli uomini savi e sinceri ammirata ed applaudita. Le persone più intelligenti, singolarmente tra quegli ch'erano per professione applicati al foro, non poterono non accogliere favorevolmente una sì fatta opera, siccome quella ch'era di gran pro e di continuo uso nel loro mestiere per ben intendere le pubbliche e le private leggi e le varie usanze del regno. Per la qual cosa gli eccellentissimi Deputati all'interior governo della città di Napoli avendo bene considerato, per avviso del loro avvocato il sig. Vincenzo d'Ippolito, uomo savio ed erudito ed insieme grande amico del Giannone, quanto e qual profitto sarebbe per tornare al regno intero dal diligente esame fatto in cotest'opera de' suoi dritti e ragioni, ordinarono con pari deliberazione d' eleggere l' autore in avvocato ordinario della città, ed oltracciò di fargli alcun presente, per testimoniargli l'universale stima e compiacimento con cui il suo libro era stato da quel Comune ricevuto. Il tenore del loro appuntamento può leggersi qui sotto (*).

Ma quanto era più questa opera commendata dagli ordini secolari, e più distinto onore reso al suo autore, tanto si sollevarono maggiormente gli animi de' preti e de'

(*) A dì 17 marzo 1723 « Si è appuntato d'eleggersi per avvocato ordinario di questa fedelissima città il Mag. D. Pietro Giannone; ed il Mag. segretario ne stenda la conclusione. — Si è appuntato che il Mag. Razionale spedisca il mandato di ducati centotrentacinque a beneficio del Mag. Matteo Tassone, per dovergli impiegare in compra di una galanteria d'argento per regalarsi in nome di questa fedelissima città al dottor Pietro Giannone in segno di gradítudine per il libro composto dell'Istoria Civile di Napoli, che può ridondare in tanto beneficio di questo pubblico. Marchese Costanzo, Pignone, Serra, Pignatelli, De Maria », *A libro IV Appuntamentorum, fol. 39. J. Valli Secret.*

frati, e da forte rabbia accesi pel vedere posto in credito un libro che dipingeagli al pubblico con troppo neri colori, e che de' loro artifizi e raggiri scovria le fonti e gli effetti, si dettero a tutto potere, ma con calunnie ed imposture, ad avvilirne il pregio, ed a spacciarne il demerito e l'empietà presso gli sciocchi, l'infinito numero de' quali è sempre a loro divozione; nè ad altra cosa volsero tutti quasi gli sforzi loro, e nelle private conversazioni e ne' segreti tribunali di penitenza e pubblicamente d'insù i pergami stessi, che di far credere al volgo che in sì fatto libro si ragionava male de' Santi e de' loro miracoli, si metteano in ridicolo le indulgenze, le ordinazioni de' vescovi e le particolari divozioni degli ordini mendicanti, s' appellavano superstiziosi i pellegrinaggi, ed apertamente si negava il miracoloso annuale scioglimento del sangue di S. Gennaro speziale protettore de' Napoletani. Essi non miravano a nulla meno con accreditare presso al popolo minuto sì fatte imposture, e singolarmente l'ultima troppo per sè sola efficace a metterlo in furia, che a sollevare contro l'autore la cieca e furiosa ira di questo, e così perderlo e subbissarlo, e vendicarsi insieme de' torti e delle ingiurie ch' essi credevano fatte colla sua opera a tutti gli ordini ecclesiastici. Un Gesuita tra gli altri, che a sorte dava ne' primi giorni della pubblicazione di quest' opera gli esercizi spirituali al popolo basso nella sua chiesa del Mercato, dov' è questo più che in altro luogo della città in folla radunato, più non curando d' ispirare a quella gente que' santi e religiosi sentimenti che i ministri evangelici sogliono risvegliare ln que' giorni di pietà negli animi cristiani, avvisò meglio di scagliarsi nelle sue declamazioni contro la *Storia Civile*, e d'aggrandire con parole l'empietà e la scelleratezza del suo autore, cercando a questo modo di concitare quella vile turba alla rovina del Giannone; e di fatto accesi gli animi del popolaccio da cieco zelo di religione, cominciavano già a fare di quel susurro e mormorio che scoppiato sarebbe senza dubbio in qualche popolare insulto, se ad uopo riparato non avesse il vicerè cardinale d'Althan, a cui pervenne a tempo l' avviso di tanta insolenza. Il vicerè adunque ordinò di presente che il Gesuita tosto dovesse uscire dalla città, ed allo stesso tempo impose a tutti i superiori delle case religiose che sono in Napoli, ch'espressamente dovessero vietare a' Regolari loro suggetti d'avere l'ardire di più ricordare nelle prediche od in altre sagre funzioni il nome del Giannone e della sua opera, sotto pena d'essere immantinente cacciati fuor del regno (*).

Ma un sì savio ed opportuno ordinamento non potè spegnere i semi di quel fermento ch' alterati avea di già gli animi del popolo intero, di sorta che il nome del Giannone spesse volte tra loro membrato, e più ancora la vista di lui trattener non gli potea, ed in privato ed in pubblico, dallo accendersi d'ira e di mal talento. Ed in vero egli fu più d' una volta in gran pericolo di pruovare i tristi effetti della rabbia popolare. Un dì spezialmente che il Giannone traversava in carrozza la piazza volgarmente detta la *Carità*, appena che egli venne veduto da quella moltitudine di popolo che ivi sempre suol essere in calca, che tantosto da un repentino furore questa commossa, sarebbegli corsa addosso per farne scempio, s'egli accortosi del soprastante periglio non se le fosse sottratto in fretta col tramutar via. Un somigliante disastro fu per intervenire nella contrada del real palazzo ad un professore di leggi simile al Giannone della persona, e però tolto in suo cambio, se nello avventarsegli che fece la vile plebaglia, co' grida e co' strepiti non l'avesse fatta accorta dell'error preso. Mi ha in oltre narrato un amico del nostro autore, ch'essendo uno di que' giorni entrato insieme col Giannone nella chiesa dello Spirito-santo, dove per essere tempo di quaresima molta gente era occupata ad ascoltar la predica, non sì tosto fu il Giannone nella chiesa, che il popolo tutto verso di lui rivolto, un sì forte bisbiglio eccitò in quella, che obbligato fu e l' orator d' intralasciare il suo ragionamento, e il Giannone di partirsi senza indugio.

Veggendo intanto il vicerè cardinal d'Althan un sì generale commovimento nel popolo, e dubitando non sì fatta alterazione degli animi producesse al fine qualche sinistro accidente, stimò di proporre nel suo Consiglio Collaterale tutte le pericolose circostanze che accompagnavano questo fatto,

(*) Memoria di propria mano del Giannone, in cui sono registrate alcune delle notizie appartenenti alla pubblicazione della *Storia Civile*.

perchè quivi deliberato si fosse di togliere il partito migliore da recarvi compenso. V'ebbe d'alcuni reggenti in quel Consiglio, i quali furono d'avviso che per tranquillare il popolo in istante, s'avesse il Giannone a porre in arresto e tener custodito per alcun tempo (*). Ma comechè questo parere piaciuto fosse a molti di quei reggenti, non fu tuttavia messo ad esecuzione, quali che mai fossero le ragioni che io non saprei qui determinare. Si attennero in fine, per appagare la moltitudine in qualche modo, e senza recare al Giannone danno veruno, ad un più discreto consiglio, qual si fu quello che il vicerè pose in opera. Egli spedì un ordine per segreteria di guerra al tribunale della Vicaria perchè facesse inchiesta nelle botteghe dei librai e dei ligatori dei libri, ed in ciaschedun altro luogo, ove vi avesse sospetto che i corpi della *Storia Civile* stessero riposti, e senz'altro presigli, gli trasmettesse nella reale Cancelleria, cioè nel Consiglio Collaterale, affine di esaminarvisi quanto conveniva d'esaminare in quelle circostanze: ordinò al tempo stesso che il tribunale facesse intanto divieto ai librai di poter vendere questo libro, fino a che altra sovrana risoluzione non fosse presa. Era in quel tempo caporuota della gran corte della Vicaria il consigliere don Francesco Ventura nipote del presidente Argento, e però amico del Giannone, il quale sapendo bene che il fine di questo sovrano comando richiedeva solo che si eseguisse in apparenza, ne diè subito avviso al Giannone, perchè proccurasse di mettere in salvo i suoi libri, siccom' egli fece, trasportandoli di sua casa in quella di un suo vicino amico, e ripigliandosi in fretta dai librai e dai ligatori quegli esemplari ch'essi aveano nelle mani, per modo che mandato dal tribunale uno dei suoi giudici ad eseguire l'ordinata inquisizione, costui non rinvenne più che alcuni sciolti fogli avvisatamente lasciati per le botteghe dei librai, i quali messi insieme furono trasportati nella reale Cancelleria.

(*) Costa questo fatto da' libri de' notamenti del Consiglio Collaterale dell'anno 1729, fol. 518, mentre era segretario del regno il sig. marchese Fraggianni, e che s'ebbe a trattare nel Collaterale, secondo che diremo in appresso, della proibizione del libro del P. Sanfelice.

Sarebbe per avventura questo spediente stato bastevole ad ammorzare cotesto fuoco nei suoi principii, se non vi si fossero attraversati i preti ed i frati, i quali con nuovi raggiri si studiavano di via più fomentarlo. La corte arcivescovile di Napoli volle ancor ella far la sua parte in questa scena; e non veggendo impetrata, secondo il costume e giusta le pretensioni che la si aveva, la sua espressa licenza per l'impressione di questo libro, riputò cotesto un grave attentato fatto ai suoi dritti ed alla sua giurisdizione. Ella adunque volendo far vendetta del torto che le parea in ciò d'avere ricevuto, cominciò dallo stampatore, che nominavasi Niccolò Naso, il quale per aver avuto l'ardire di stampare un libro senza ottenerne pria la facoltà dall'arcivescovo, fu dal costui vicario generale solennemente scomunicato qual manifesto trasgressore, a quello che egli credeva, dei canoni contenuti nel Concilio di Laterano sotto Lione X e nel Concilio di Trento. Veggendosi quel pover uomo colpito da un tal fulmine, tanto più sensibile, quanto meno aspettato, tuttochè potuto avesse, richiamandosi di sì ingiusta censura nel Consiglio Collaterale, quivi mostrarne l'abuso e la nullità; nondimeno temendone i temporali effetti, per cui ella è dal volgo singolarmente riverita, si contentò anzi di riconoscersi per iscomunicato, e di domandare umilmente di esserne assoluto, siccome fu, dopo varie istanze e replicati prieghi, dal cardinal arcivescovo Pignatelli (*).

Reso più ardito per sì felice riuscita il vescovo di Castellaneta, che qual vicario generale del cardinal Pignatelli reggeva allora la corte arcivescovile di Napoli, pensò di procedere più oltra, e d'attaccarla a dirittura coll'autore dell'opera. Ma poichè egli volea prendere del Giannone, siccome del principale offensore dei dritti ecclesiastici, più acerba vendetta che fatto non avea dello stampatore, s'avvisò d'indugiare insino alla fine di aprile, nel qual tempo ei fece conto che il suo disegno sortir potrebbe un miglior effetto negli animi della moltitudine, più che d'ordinario commossi ed infervorati per la prossima festa di S. Gennaro,

(*) Giannone, Trattato de' Rimedii contro le scomuniche invalide, contenuto nella prima parte delle sue Opere postume, su 'l principio.

che in quell' anno 1723 ricadeva nel primo di maggio. Intanto ci convien di sapere come dopo che gli ecclesiastici ebbero veduto che i rumori da prima eccitati da loro non aveano prodotto sulla persona del Giannone quell'effetto che essi bramavano, riputarono miglior consiglio di togliere l'opportuna occasione della festa di S. Gennaro, per ispargere a bello studio tra la volgar gente, siccome i frati fecero singolarmente, che San Gennaro era forte adirato coi Napoletani, perchè soffrivano che tanta empietà, quanta ne accagionavano al Giannone, andasse tra loro franca ed impunita; che di ciò ne mostrerebbe loro aperti segni nella vicina solennità del primo di maggio, nella quale non si sarebbe degnato di far seguire il miracoloso scioglimento del suo sangue; e che rinunzierebbe perciò alla speziale protezione fin allora presa della città di Napoli. Ciascun ben vede quanto fuoco si procurava d'accendere con sì fatte voci, ed a qual furioso termine si cercava di far giugnere il cieco zelo popolare. Di che il Giannone fortemente temendo, risolvette per consiglio del presidente Argento, di aver ricorso al padre Roberto de Cillis de' Pii Operarii, direttore di coscienza del cardinal Pignatelli, perchè si fosse adoperato col cardinale a trovar mezzo e maniera di poter calmare colla sua autorità sì rea procella, e di raffrenare insieme i dubbiosi ed agitati petti della moltitudine. Ma andò presto a vôto la concepita speranza; poichè com'egli si portò al monistero di S. Nicolò della Carità per favellare a quel Padre, il quale ivi risideva, costui no 'l volle ricevere, nè anche vedere a patto veruno, via cacciandolo da sè, non pure qual uomo malvagio e scellerato, ai quali non si dinega alla fin fine l'udienza, ma qual mostro esecrabile d'empietà, che gli animi altrui offendesse colla sola veduta e col semplice favellare.

Disperando il Giannone pertanto di potere per questa via trovar riparo ai soprastanti mali, si determinò per ultimo ad implorar l'aiuto e la protezione del governo. S'indirizzò per questo al barone di Fleischman cavaliere tedesco, allora dimorante in Napoli, in somma grazia e favore del vicerè cardinal d'Althan. Tocco questo degno cavaliere dal vivo ritratto che il Giannone gli fece della sua dura condizione, e delle pericolose circostanze in cui egli si trovava per niente altro che pel merito di avere colla sua opera ben servito la patria e il principe, s'addossò volentieri il carico d'interporsi a suo favore col vicerè, e di disporre il costui animo a ben riceverlo ed a benignamente ascoltarlo in una privata udienza, ch'egli procurò che il Giannone s'avesse. Prima però che il lettore senta l'esito di questo privato congresso, è mestieri ch'egli sia informato del carattere del cardinal d'Althan. Era questi uomo di dubbio consiglio, soggetto a vani scrupoli e sospetti, e d'animo all'eseguire irresoluto e tardo; amava la pace non già per forza di ragione ovvero di prudenza civile, sì bene per naturale temperamento ed imbecillità: poco esercitato nel governo, e meno pratico ancora di sapere ai mali trovare opportuni rimedii; ed oltre a tutto ciò, assai prevenuto in favore degli ecclesiastici, tra' quali egli stesso risplendeva per una delle maggiori dignità della Chiesa. Pertanto troppo difficile cosa era ad un uomo di sì fatta tempra il prendere da sè in simile occorrenza quei pronti ed efficaci espedienti che richiedeva la gravezza dell'affare. La mediazione adunque del barone di Fleischman a nulla valse più presso di lui, se non che ad ammettere il Giannone a segreto colloquio. Ma poichè questi, sperandone presti aiuti e ripari, si fu affaticato a mettergli dinanzi gli occhi tutte le macchine e gli artifizi ch'usavano i preti ed i frati per sollevare la plebe contro la sua persona, ebbe il dispiacere di scorgere il vicerè posto in maggiore apprensione ch'egli stesso non era, e dichiararsegli apertamente che gli rincresceano si bene cotesti suoi travagli, ma ch'egli non sapea dal canto suo a qual partito appigliarsi; quindi il consigliò amichevolmente e per la privata sua sicurezza e per la tranquillità pubblica a torsi via da Napoli il più sollecitamente ch'e' si potesse, e condursi in Vienna, affine di rappresentare all'imperatore Carlo VI i gravi torti e le sediziose contrarietà che provate avea dagli ecclesiastici, per avere colla sua opera sostenute le sue sovrane preminenze e regalie: infine quasi che il pregò che durante quei popolari rumori procurasse d'usare maggior riguardo verso la propria persona, non facendosi così volentieri vedere per le strade e nelle piazze.

Alle insinuazioni del vicerè aggiugnendosi in oltre i consigli degli amici, il Giannone si deliberò finalmente di partire; perchè egli supplicò S. Eminenza, affine che spedito se gli fosse di nascosto il passaporto, in maniera che penetrare non si potesse dai suoi nimici, i quali, ciò sapendo, n'avrebbono senza dubbio menato maggiori grida e rumori. In fatti il cardinal vicerè ordinò al cavaliere D. Antonio Diaz y Guemes suo segretario di guerra, che senz'aiuto di veruno dei suoi ufiziali spedito glielo avesse di propria mano, siccome egli fece in data dei 20 aprile del 1723. In questo mentre il Giannone si teneva, quanto potea meglio, nascosto agli occhi della moltitudine, non lasciandosi vedere al giorno nei luoghi pubblici e frequenti, e non comparendo di notte se non per poco in casa del presidente Argento; la quale avvertenza egli praticò fino al di 29 aprile di quello stesso anno, giorno nel quale s'uscì di Napoli con isperanza si bene di ritornarvi, ma sempre vota d'effetto, siccome noi anderemo a mano a mano divisando.

Intanto in quegli ultimi giorni d'aprile la curia arcivescovile di Napoli colse il tempo di metter mano alle sue armi contro al Giannone. Il dì 22 di quel mese andò a casa di costui un cursore di quella corte, per fargli d'ordine del vicario generale intimazione d'una scrittura che recava in mano: ed avendo il cursore, per eseguire a dovere gli ordini ricevuti, domandato della persona del Giannone, gli fu risposto dalle genti della casa, ch'egli era già in viaggio fino dal dì precedente; conciossiachè tenendosi egli celato, secondo l'avviso del vicerè, per togliersi a quei pericoli che sono di sopra narrati, non poteva far rispondere in altra guisa, se sottrarre si volea alla notizia dei suoi nimici. Io so che nel suo *Trattato dei Rimedi contro le scomuniche invalide*, fatto espressamente in occasion di questa sua, siccome noi diremo in appresso, tra le molte e sode ragioni ond'egli si studia di provare chiaramente la nullità di essa, vi annovera anco quest'altra, cioè che si era ordinato contra di lui il processo, ed in oltre proceduto alla final sentenza, mentre il preteso reo era già assente, ed in conseguenza non giuridicamente citato, e molto meno inteso nelle sue discolpe. Ma dopo una diligente ricerca da me fatta co' più stretti amici del Giannone per quei particolari spezialmente che intervennero in questo affare della scomunica, io oso assicurare francamente i miei lettori che il Giannone in quel trattato volle unicamente servire alla sua causa: e poichè quello fu formato per fare di questa una giudiziale difesa, e' gli convenne di ragionare non altrimenti di quello che appariva d'essere, e non di ciò che in realtà era; il che in avanti si manifesterà più chiaramente coll'intero racconto di molti accidenti che sopravvennero nel corso di questa faccenda, e che non sono finora stati alla notizia del pubblico.

Tornando adunque al primiero racconto, il cursore com'ebbe sentito che il Giannone non vi era, fattosi chiamare il fratello di lui nominato Carlo, a costui lasciò nelle mani la suddetta scrittura, e subitamente se n'andò via. Questa non conteneva altro che la citazione, la quale si faceva al Giannone, perchè tra lo spazio di 24 ore si dovesse presentare personalmente nella curia arcivescovile, e quivi addurre le ragioni per cui non dovea essere dichiarato *notoriamente* scomunicato, per aver data alle stampe la sua opera senza espressa licenza del cardinal arcivescovo, ovvero del suo vicario generale, contro al divieto dei canoni stabiliti nei Concilii di Laterano e di Trento, e confermati in più Concilii diocesani di Napoli. Lettosi quindi il tenore di essa, e postosi mente alla maniera tenuta dal cursore per fare ad ogni modo rimanere quella carta in potere di qualcheduno della famiglia del Giannone, dacchè non avea potuto nelle proprie mani di costui, ci v'ebbe luogo a sospettare che vi si ascondesse in quell'andamento o qualche furberia del cursore, ovvero alcuna sottil malizia del vicario. Per la qual cosa si portarono incontanente nella corte arcivescovile Carlo Giannone insieme col dottor D. Francesco Cailò, giovine allora di grande aspettazione, e però assai caro al nostro autore, ed oggi uomo ragguardevole per la sua dottrina e per la integrità dei suoi costumi (*); i quali fecero avvertito il vicario di quanto era accaduto, ac-

(*) Io sono qui obbligato di testimoniare al pubblico che molti di que' fatti che sono in questa Vita narrati, mi sono stati cortesemente somministrati dal sig. conte..... sulla intera fede del quale può ognuno pienamente riposare.

ciocchè non restasse per avventura ingannato dalla relazione che il cursore potè aver fatta di aver *personalmente* citato il Giannone. Trovaron essi monsignor vicario non altrimenti informato di quel successo, che secondo ch'era in fatti seguito; contuttociò protestò loro che punto non rilevava se il Giannone fosse stato *personalmente* citato, ovvero no; conciossiachè egli procedendo *in vim notorii*, come i giuristi dicono, non v'era mestieri in così fatto giudizio di citazione alcuna; e che se gliel'avea spedita fino a casa, ciò fatto avea non per altro che per cortesia ed indulgenza; il che impedire non dovea ch'egli non proseguisse in quell'affare a procedere più oltra. A sì strana proposta del vicario replicò Carlo a voce ed in iscritto, che Pietro suo fratello essendo assente, e l'ordinata citazione personale, non si potea senza manifesta nota di nullità passare innanzi a verun altro atto, non essendo stato il reo citato di persona. Più altre cose fece il Giannone dire ed operare da suo fratello per trattenere il precipitoso corso di questo giudizio. Ma io non estimo d'aver qui a raccontar per minuto tutti gli atti e l'eccezioni che il Giannone fe' in quello proporre per sua difesa, ed insieme le arti ed i cavilli usati dal vicario e dal fiscale della corte arcivescovile per eluderle e renderle vane. Si può tutto ciò leggere distintamente da chi ne abbia voglia su 'l principio del sopraddetto Trattato delle scomuniche invalide. Mi pare solamente da dover dire quello che il Giannone non dice e che a notizia non è del pubblico.

Considerando adunque il vicario che colle gagliarde opposizioni che il Giannone faceva in quel giudizio, egli non sarebbe giammai venuto legittimamente a capo del suo disegno, si volse ad altro partito, il quale fu quello di dichiarare il Giannone, come i giuristi dicono, *latitante*, ed in tal forma senza bisogno di personale citazione procedere contro di lui, siccome contumace, alla fulminazione della scomunica. Non usava per verità il Giannone nella custodia di sè tutto quel riguardo che convenevol era in sì fatta occorrenza, per dare a credere a' nemici l'addotta sua partita. Costoro, che aveano gli occhi da per tutto, seppero bene, che mentre Carlo Giannone compariva in giudizio ad allegare l'assenza del suo fratello, costui si stava di giorno nascosto in casa, e di notte si faceva a qualche ora vedere in quella del presidente Argento, pochi passi discosto dalla sua. Acceso adunque il vicario della voglia di lanciargli contro la scomunica o a dritto od a traverso, si deliberò finalmente, per meglio colorare il suo disegno, di togliere una sollecita e sommaria informazione di cotesto ritiramento del Giannone, con dare a quello nel tempo stesso il titolo ed il sembiante di dolosa e frodolente *latitazione*. A questo effetto si trasportò segretamente, accompagnato solo da tali persone che servire gli doveano di testimoni, nel monistero de' Padri Conventuali di S. Francesco, detto volgarmente di S. Antonello di Tarsia, rimpetto al quale era posta l'abitazione del Giannone, e da un picciolo sporto di quel convento, che rispondeva giusto al balcone della camera del suo studio, egli osservò il nostro autore, che senz'alcun sospetto vi si stava tutto intento a scrivere, e così parimente il fe' osservare agli altri ch'erano seco. Assicurato che fu il vicario con questa ed altrettali diligenze che il Giannone non era altrimenti partito, gli parve di non avere mestieri d'altra pruova per dichiararlo incontanente scomunicato, qual contumace agli ordini suoi. Di fatto nel dì 29 d'aprile si trovarono ne' pubblici e soliti luoghi della città affissi i cartelli della scomunica, chiamati volgarmente *cedoloni*, ch'erano conceputi nella forma che può vedersi qui di sotto (*).

(*) *Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus, et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam et contentam in Concilio Lateranensi Sess.* 10, *necnon in Constitutione Eminentissimorum et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum praedecessorum, praesertim Synodo Dioeces. Eminentissimi et Reverendissimi Card. Cantelmi, tit. de Editione et usu librorum cap.* 5, *num.* 2, *et tandem latam, et confirmatam ab hodierno Eminentissimo et Reverendissimo Card. Pignatello Archiepiscopo, in Edicto ad hunc effectum lato et publicato die* 3 *mensis Augusti* 1707, *U. J. D.* Petrum Giannone *relatum, et non comparentem, et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis sacris Conciliis, Constitutionibus et Edictis, ex eo quia temere ausus fuit absque ullo examine, approbatione et licentia dicti Eminentissimi Domini Card. Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumtibus imprimi facere, seu typis edere, et publicare opus*

Intanto nel mattino di questo stesso giorno, dopo d'aver posto alla famiglia ed alle cose sue il convenevol ordine, e nulla consapevole di ciò che in quel dì era il vicario per operare, il Giannone si mise in viaggio verso Manfredonia con isperanza di trovar ivi pronto imbarco per Trieste, ovvero per Fiume. Arrivato ch'egli fu in Manfredonia, passò pericolo di soggiacere ad una delle più curiose avventure che siano giammai intervenute. Monsignor di Lerma arcivescovo di Manfredonia, uomo veramente di merito e di savio accorgimento, ed oltracciò amico e clientolo del Giannone, trovavasi per sorte a diporto fuori della città insieme col suo vicario generale. Nella loro assenza il canonico Peruzzi aveva in quella il governo e la soprantendenza delle cose spirituali in vece del vicario. Ora avvenne che il Giannone non fu tosto arrivato in Manfredonia, che a costui ne fu dato l'avviso, il quale sapendo i rumori ch' egli avea colla sua opera in Napoli sollevato, e da vero credendo che d' eresia infetto fosse, e che disegno avesse con ispargere empii sentimenti e proposizioni ereticali di contaminare altrui, s'avvisò di doverlo ad ogni modo arrestare, stimandolo fuggiasco; al qual uopo egli si riputava fornito d'ogni opportuna qualità sì dal suo carattere di provicario, sì anche dall'essere, com'ei si spacciava, ministro segreto del tribunale del S. Ufficio: e sicuramente avrebbe ciò recato ad effetto, ove alcuni preti più prudenti e certi distinti gentiluomini di quel paese non lo avessero e con prieghi e con ragioni indotto ad indugiare fino a tanto che si desse a monsignor l'arcivescovo espressa contezza del fatto, e da questo venissero gli ordini dell'arresto. Quindi fu incontanente spedito un corriere dal canonico Peruzzi, dal quale si recasse a monsignor l'arcivescovo la notizia dell'arrivo del Giannone in Manfredonia, e la facoltà insieme s'impetrasse a poterlo arrestare qual fuggitivo. Giunse questo messo a monsignor di Lerma in tempo che gli era già capitata una lettera scrittagli dal Giannone di Napoli nel punto ch'era di là per partire, nella quale gli dava avviso del suo andare verso Manfredonia, per indi passare più oltra. Gli fu pertanto cagione di grandi risa la dabbenaggine del Peruzzi, e più l'espressa spedizione d'un corriero per sì fatto accidente. Intanto perchè non avvenisse veruno sconcio, e 'l giusto onore al Giannone si rendesse, tosto ne rimandò in città il vicario, acciocchè da sua parte cortese accoglienza gli facesse, il proprio arcivescovile palagio gli offerisse in albergo, e di quanto gli facea bisogno il provedesse senza indugio. Eseguì interamente il vicario la sua commissione; ma il Giannone rese a lui ed a monsignor l'arcivescovo le dovute grazie di somiglianti profferte, dacchè avendo gran premura di torsi via dal regno, nè ritrovando in Manfredonia pronto imbarco, risoluto era di girsene in Barletta, ove avea saputo d esservi più spedita occasione d'imbarcare. Di fatto il dì appresso si condusse in Barletta; ma non trovando il padrone della nave, ch'era più vicina a sciogliere dal lido, ancor disbrigato dei suoi affari, gli fu forza ad indugiare quivi alquanti giorni nascosto sotto altro nome, poichè udito avea che male vi si favellava ancora pubblicamente dei suoi libri. Se non che la *fede della salute* (a) negli ultimi dì spedita al padrone della nave rendendo altrui manifesto il suo vero nome, mise in curiosità di conoscerlo parecchie delle principali persone della città, che a questo fine vennero nell'albergo a visitarlo. Di che egli temendo non gli avvenisse alcun sinistro, tanto maggiormente quanto e' vedea alcuni preti porsi di proposito alla spia per vederlo e denotarlo agli altri, stimò cauto consiglio l'uscire tosto della città dopo otto giorni che vi si era trattenuto, e andarsene ivi presso alle *Saline*, con impazienza aspettando che il bastimento fosse in ista-

quoddam ab ipso compositum in quatuor tomos divisum, cui titulus est: Istoria Civile, *etc. Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem Emmentissimo et Reverendissimo Domino Card. Archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Careat interim consortio, et communione Christi fidelium, et sepultura Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante, et petente Domino Fisco Curiae Archiepiscopalis Neopolis. Antonius Bottone pro Curia Actorum Magister. Ciavarelli Notarius.*

(a) Il passaporto, o attestato che si dà al padrone del bastimento per poter far vela, in cui si testifica che le genti componenti l'equipaggio o i passeggieri non sieno infermicci, nè attaccati da qualche morbo contagioso, si chiama nel regno di Napoli *fede della salute*, e il magistrato destinato a questo fine si chiama *Tribunale della salute*. — N. dell'edit.

to di far vela. In questo mezzo non mancarono persone che affettando zelo per la salvezza del padron della nave, sufiolarono a costui negli orecchi, ch' egli non potea riuscir bene di questo suo viaggio, dappoichè si contentava di tragittare nel suo legno un uomo sì scellerato e sì al ciel nimico, qual si era il Giannone. Buono fu per lui che l'animo del padrone della nave da cupidigia di guadagno vinto più tosto, che da timor di religione, non si lasciò travolgere a sì maligne insinuazioni; ond'egli affrettandosi di salire su di quella per mettersi al coperto delle insidie che gli erano tese per tutti i modi da' suoi nimici, nel dì 11 maggio dell'anno 1723 sciolse dal patrio lido, il quale nel corso della sua travagliata vita e' non rivide mai, nè dopo d'alcuna pezza sperò di più rivedere.

A capo d'un noioso ed infelice viaggio il Giannone approdò finalmente in Trieste nel dì 25 dello stesso mese; ed essendo con calde lettere raccomandato agli anziani della città, che mi pare vi si chiamino *giudici*, costoro il ricevettero con somma gentilezza ed onore, siccome quegli a' quali era pur giunta la notizia de' libri, e dei gran rumori per questi sollevati in Napoli. Egli non istette in Trieste più d'un giorno; dopo di che di buoni cavalli fornito da que' signori del magistrato, prese la via di Lubiana capitale della Carniola, dove arrivò il dì 27 di maggio. Quivi ebbe nell'albergo l'incontro d'un erudito ed onorato gentiluomo di Fiume, il quale mostrò non ordinario piacere d'aver conosciuto il Giannone, poichè era in qualche maniera ragguagliato de' pregi e dell'avventure della sua *Storia Civile*, di cui ne aspettava da Napoli una copia con somma premura. Seguitando oltre il suo viaggio il nostro autore, indi a pochi giorni arrivò in Vienna, per farvi pruova d'una migliore sorte che non era già stata quella che incontrato avea nella propria patria.

Dispensiamci intanto di seguitarlo nei primi dì del suo arrivo in quella città, e facciamci a raccontare ciò che di mano in mano succedette in Napoli in ordine a lui ed alle sue cose. Fulminata che fu dalla corte arcivescovile di Napoli la scomunica contro il Giannone, e' non si saprebbe ridire quanto ed in quali varie guise il suo nome lacerato fosse dalla volgar gente sì ne' pubblici luoghi, sì nelle private ragunanze. Ella non servì a' suoi nimici, se non per iscovrirsi con un più colorato pretesto apertamente tali appo il volgo; e giunsero a tanto le trasportate voci popolari e le macchinazioni di costoro, che secondo che egli ci narra in una lettera scritta molti anni appresso dal castello di Ceva al sig. D. Francesco Mela suo particolare amico, facendo egli per mezzo di suo fratello obbligare in giudizio una università del regno (*a*), per-

(*a*) Qui per *università* non devesi intendere un'università di studi, tal come ve n' ha in molte città cospicue dell' Europa, ma solamente una *comunità* sia di città, terra o villaggio nel regno di Napoli, detto altrimenti casale. Queste *comunità* sono ordinariamente governate da due sorti di *magistrati*. All'uno appartiene l'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale, o che ella si ristringa alla bassa ed *infima giurisdizione*, o ch' ella si dilati al *mero e misto impero*, e ad altrettali diritti dalla *ragion di stato inalienabilmente* deferiti al *sovrano*. L'esercizio di sì fatte giurisdizioni secondo le consuetudini, usi ed abusi più o meno influenti sulla costituzione politica delle comunità, può ritrovarsi unito in una sola persona, o diviso fra molte. L'elezione di un tal magistrato dipende ora dal consiglio de' ministri del re, se le comunità hanno tuttavia la felicità di trovarsi in *dominio*: ma se colla perdita di questo civile vantaggio si trovano aver subito il duro giogo del *vassallaggio*, sotto di cui con grave detrimento della corona gemono da lunga stagione la maggior parte di esse, la scelta di un tal magistrato compete allora tutta al voler dei baroni. Egli porta nell'uno e nell'altro caso il nome di *giudice* o *governatore*.

L'altro magistrato è incaricato della ripartizione delle tasse, dell'esazione delle gabelle, della imposizione dei tributi dovuti al sovrano, dell'amministrazione del danaro pubblico, della manutenzione de' dritti e della conservazione dei beni e privilegi della comunità: egli ha ispezione sull'annona, sulle strade, vie, boschi ed altri luoghi pubblici, e generalmente su tutto ciò che potrebbe passare sotto il nome di *polizia*, o, come essi il chiamano, *buongoverno*. L'elezione n' è per lo più riserbata libera ai comizi degli abitanti che a questo solo riguardo meriterebbono chiamarsi *cittadini*; e dipende principalmente, oltre all' osservanza di alcune poche formalità, dalla pluralità de' loro suffragi. Ordinariamente sono appellati *sindici*: ma il loro nome può variare secondo la varietà dei luoghi; non altrimenti che il loro numero si proporziona all' estensione della comunità ed al numero dei ceti che la compongono. Questo magistrato rappresenta dunque il *popolo*, o sia il numero degli abitanti presi *collettivamente*: ed in tal qualità di rappresentante assu-

chè il soddisfacesse dell'opera sua impiegata in difesa di essa, vi fu uno dei giudici il quale ebbe difficoltà ad accordargli la sua dimanda; conciossiachè diceva che il Giannone, quale scomunicato, avea un legittimo e canonico impedimento, che gli toglieva il potere comparire in giudizio, e 'l rappresentare que' dritti e quelle ragioni che bene se gli appartenevano innanzi della censura. A sì fatti ed a somiglianti inconvenienti che venivansi di giorno in giorno multiplicando, avendo riguardo Carlo suo fratello ed i suoi più stretti amici, deliberarono seco di togliere quei mezzi riuscissero col trattare migliori a porgere loro alcun riparo, ed a prevenire i maggiori mali che la mortale rabbia de' suoi avversari; e l'apparenza d'una scomunica già pubblicata avrebbono peravventura prodotto co' meno accorti, ch' è quanto dire, colla massima parte della gente. Essi ponderarono medesimamente che il Giannone essendo ricoverato in Vienna, ed avendo ivi bisogno della protezione di ciascheduno cortigiano per tenersi al coperto degli altrui assalti e raggiri, non era da stimare lodevole cosa il comparirvi in guisa che le persone della corte, chi per l'un fine e chi per l'altro, potessero agevolmente trovare pretesti di non riceverlo sotto al loro patrocinio. Si rivolse adunque Carlo per comune consiglio al presidente Argento, siccome a colui che fino allora mostrato avea singolare sollecitudine pel Giannone, ed il pregò che colla grande autorità sua e più colla sua sopraffina prudenza cercasse alcun modo da togliere onorevolmente di mezzo questa censura. Poteva per verità il presidente ciò fare di leggieri, non tanto per quella podestà che gli prestava la sua dignità di presidente del sagro Consiglio e di reggente della Cancelleria, quanto per la particolare cognizione che gli competeva, siccome a *Delegato*, e però vindice della regale giurisdizione, sull'abuso che i cherici fanno dell'autorità loro, e sopra i danni e i pregiudizi che non cessano d'arrecare, come meglio ne viene loro destro, ai dritti ed alle preminenze regali, le quali erano con cotesta censura sensibilmente offese. Ma troppo rare volte avviene, secondo esperienza, che uomo per altri s'interessi da vero. Dopo la partenza del Giannone, l'animo del presidente Argento s'era verso di lui alcun poco rallentato; e quindi alle preghiere ed alle calde istanze del fratello non volle, quale che la cagion se ne fosse, adoperare que' mezzi e quegli spedienti che somministrati gli erano dall'alto suo credito, e dalla immensa autorità che avea fra le mani. Egli fece sembiante di credere che il Giannone farebbe miglior senno a comporre amichevolmente quella faccenda col cardinal arcivescovo; per la qual cosa di

me il decoroso titolo di *Università*. Con una di queste università avera a fare il Giannone.

Dopo di aver fissato il genuino senso della parola *università*, il lettore non isdegnerà forse di trovarsi invitato a riflettere che da tutto ciò che si è finora rapportato, e da quel che la brevità di questa nota non permette inoltre di rapportare, e' sarebbe facile il vedere che dei suddetti due magistrati l'un sia *reale e baronale*, l'altro *municipale* e *popolare*: che le loro funzioni, quantunque di natura e di origine differenti, possono esser compatibili coll'amministrazione interiore dello Stato: che l'alleanza della *monarchia* e della *democrazia*, qualunque vantaggio ne attenda la felicità dei popoli, non sia un sistema affatto chimerico: che abbia anzi un tal sistema realmente da più secoli sussistito, e sussista tuttavia in un'ampia region d'Italia: e che, a qualche picciol divario presso, questo piano non differisca nel fondo da quello che un profondo filosofo dei nostri giorni ha nelle sue opere commendato, e che un savio ministro di Stato si è non ha guari adoperato di fare, ed ha in parte fatto adottare alla corte di Francia. Questo politico perde, egli è vero, il merito della novità del suo piano; ma egli acquista in iscambio quello di averlo proposto come il miglior mezzo da alleggerire i mali politici onde è afflitta la sua patria, d'averlo adattato ai lumi del secolo, ed esteso al bene dell'umanità in generale, purgandolo da quei difetti che nel regno di Napoli aveanvi introdotti o impedito di correggervi per lo spazio di più secoli la barbarie dei tempi, l'assenza del principe, le depredazioni dei suoi luogotenenti, e lo spirito usurpatore dei cherici; tutte cause potentissime ad istupidire l'animo dei sudditi, e il di cui maligno influsso può rendergli suscettibili di errori; di superstizione, di petulanza, e di una depravazione totale di costumi la più fatale delle malattie morali.

A queste riflessioni si può di più aggiungere, senza forse correr un evidente pericolo di errare, che l'Italia sia il solo paese in Europa il quale offre alla considerazione umana una maggiore e più utile varietà d'oggetti tanto della natura che dell'arte. Che l'ingegno umano non vi abbia soltanto prodotto dei capi d'opera nelle belle arti, ma ch'egli abbia eziandio impiegato le sue facoltà a combinare e praticare le differenti forme di governo, a dare con ciò molti bei modelli in *politica*, la massima ma la più perigliosa scienza dell'uomo. — *Nota dell'ed.*

bel nuovo indirizzò Carlo al P. Roberto de' Cillis suo confessore, egualmente che del cardinal Pignatelli. A nulla valse non pertanto in tal affare l'autorevole interposizione del presidente presso cotesto Padre, il quale tornò a mettersi in tal sopracciglio, e seppe sì ben fare il difficile e 'l ritroso, ch'e' non vi abbisognava di più per fare altrui intendere com'egli non avea voglia d'impacciarsene nè punto nè poco.

Veggendo adunque Carlo Giannone che le strade fin allora tentate non riuscivano bene, ricorse al consiglio di Francesco Santoro in quel tempo segretario del regno, e dipoi innalzato al supremo grado di reggente del Collaterale Consiglio. Era questi uomo di gran talento e di singolare abilità nel maneggio e nella pratica degli affari, perchè godea la somma grazia del vicerè cardinal d'Althan, il quale soleva bene spesso seguire i consigli di lui. A quest'uomo Carlo Giannone rappresentò l'imbarazzo in cui egli e Pietro suo fratello si ritrovavano in occasione della già nota scomunica, i mezzi che avea tenuti per procacciare di togliere cotesta larva dalle adombrate menti degli uomini, il particolare contegno ed albagia di che i preti e i frati facevano allora mostra più che mai; dopo di che addimandò il suo parere od intorno ad un miglior modo da recare costoro a ragionevole partito, ovvero a trovare misure più efficaci e risolute che ve gli costrignessero loro malgrado. Santoro avendo dinanzi agli occhi tutti i particolari riguardi che occorrevano in quell'affare, per migliore condotta il consultò particolarmente col presidente Argento, il quale con accorte ragioni egli trasse al suo parere; e quindi con pieno avviso ed accordo avuto col presidente, siccome amico del Giannone, tale consiglio dette al fratello di lui, che all'esecuzione di esso egli servire dovesse di necessario e tanto più opportuno istrumento. Insinuò adunque a Carlo ch'avesse ricorso al vicerè con un ben ragionato memoriale esprimente non meno i gravi torti che da quella sì ingiusta censura erano cagionati alla particolar persona e fama del Giannone, che ancora le rilevanti offese ed i gran pregiudizi che quindi ritornavano a' supremi dritti dell'autorità regale. Così fece Carlo, commettendo il rimanente dell'opra alla fedel cura ed industria del Santoro. Di fatto costui mettendo in vista le gravi e pregiudiziali conseguenze che gli ecclesiastici saprebbono in avvenire trarre di questa censura, valse sì fattamente nell'animo pria del vicerè e dipoi de' reggenti del Consiglio Collaterale, che fu risoluto di formarsi una straordinaria *Giunta di Giurisdizione*, cioè un ampio congresso de' principali ministri di ciascheduno tribunale da ragunarsi nel Collateral Consiglio collo speziale intervento del delegato della reale Giurisdizione, e d'ambedue gli avvocati fiscali, l'uno del reale Patrimonio, e l'altro della gran corte della Vicaria (*); ed a tale assemblea fu commesso l'esaminare, se la sovrana autorità del principe rimaneva oltraggiata, ovvero no, da cotesta scomunica; e quali spedienti più propri si dovevano pigliare a togliere sì fatto aggravio, se mai ve ne avesse, non meno per allora, che per esempio de' tempi avvenire.

Trattanto il Giannone appena giunto in Vienna, sul primo trattare che fece, trovò, per la notizia che vi era già corsa della sua scomunica, forte prevenuto contro di sè qualche signore della corte ed alcuno reggente ancora del supremo Consiglio di Spagna, ed in ispezialità il reggente Positano, che nel Consiglio tenea quel posto per lo regno di Napoli. Fu a costoro dato a credere che il Giannone avendo meritato una sì solenne scomunica, troppo più ardito avesse di fare nella sua opera, che 'l sostenere solamente con gagliardia i dritti e le preminenze del suo principe. I nimici di lui s'accorsero tuttavia che cotesta non era già la strada da preoccupare tutte le persone contro al Giannone; quindi ne venne loro pensata un'altra che assai bene rispose al loro disegno. Essi cacciarono fuora una voce che il Giannone non che impressa avea la sua opera senza licenza del suo arcivescovo, anzi senza neppure averne ottenuto la dovuta facoltà in iscritto, siccome richiedono le leggi del regno di Napoli, dal

(*) I ministri che furono invitati a questo congresso, oltre a tutti i reggenti del Collaterale Consiglio, a il delegato della reale Giurisdizione, sono i quattro caporuota del sagro Consiglio, il consulto e della curia del cappellano maggiore, e i due avvocati fiscali del real Patrimonio e della Vicaria. Libro dei notamenti del Consiglio Collaterale all'anno 1723 sotto al segretario di D. Francesco Santoro.

Collateral Consiglio; e trovarono modo da porre in credito una sì nera calunnia non pure tra le persone della corte ed i reggenti del Consiglio di Spagna, a cui la cognizione degli affari di quel reame immediatamente s' apparteneva, ma presso anche la M. dell' imperador Carlo VI ed i suoi segretari di Stato (1).

Il Giannone non ebbe a durare picciola fatica per isgombrare le occupate menti di costoro; nè gli bastò di fare osservare a ciascheduno di loro in particolare l'originale della licenza dal Collaterale Consiglio concedutagli in piè d'un suo memoriale, ed in vista dell'approvazione fatta della sua opera dal regio revisore il sig. Niccolò Capasso. E' vi bisognò, oltre a questo, che il presidente Argento scrivendo al marchese di Rialp segretario di Stato, ed a qualcheduno de' reggenti del Consiglio di Spagna, spezialmente all' arcivescovo di Valenza ch' era di quello presidente e con cui egli teneva più particolare corrispondenza, certi gli rendesse della verità di questo fatto. Il Giannone fu in questo, siccome per lo avvenire, in ciascun' altra cosa e ben consigliato e validamente assistito dal cavaliere Pio Niccolò Garelli bolognese, insigne professore di medicina e famoso letterato (2), il quale era in quella corte onorato per munificenza dell' imperadore Carlo VI delle cariche di suo principal medico e di bibliotecario della imperiale libreria. Questo gentiluomo avea volentieri presa protezione del nostro autore, dacchè avendoglielo premurosamente raccomandato il sopraflodato sig. Niccolò Cirillo, ebbe occasione ben tosto di conoscerne il merito e la singolare dottrina. Quindi pose in opera il suo maggior credito presso la persona di Carlo VI per disingannare la sua sovrana mente delle maligne informazioni di che l'aveano pregna gli avversari del Giannone, e per fare di mano in mano comprendere a quel principe ch' egli avea nella persona del Giannone uno de' più illuminati e meritevoli soggetti de' regni suoi, e nell' opera di lui una nuova e vigorosa difesa delle sue alte preminenze e regalie. Riuscì il Garelli felicemente in questo maneggio; e mettendo l' imperadore in curiosità di leggere la *Storia Civile*, con gran prestezza mandò ad esecuzione l'ordine da S. I. M. ricevuto di far cambiare all'esemplare dell' opera da lui presentatogli la ricca coperta di che era vestito, perchè il potesse più comodamente leggere nel suo soggiorno di Praga, pel qual viaggio la corte era già in su le mosse nella fine di giugno del 1723 (1).

Non giovò poco parimente a questo effetto il consiglio dato al Giannone dallo stesso cavaliere Garelli di offerire in dono a monsig. Giovanbenedetto Gentilotti un corpo de' suoi libri, e di rassegnarlo alla sua censura, conciossiacosachè costui essendo uomo savissimo e letterato di gran polso (2), fuori di più altre insigni qualità ch' adornavano la sua persona, s' avea nell' animo dell' imperadore acquistato il massimo concetto e la più intima confidenza, per modo che lo avea poco innanzi di per sè nominato, da bibliotecario della imperiale libreria, nel qual posto gli era succeduto il Garelli, ad auditore della Rota romana, e quindi in appresso all' arcivescovato di Trento sua patria. In sì fatta occasione il Giannone contrasse amicizia con quel degno prelato, e tanto più facilmente, quanto dopo la prima contezza che l' uno prese dell' altro, s' incontravano bene spesso a casa il reggente Riccardi napoletano fiscale del Consiglio di Spagna e valentuomo ancor egli di gran conto (3). Quivi il Giannone gli fece palese, mostrandogli l'originale licenza del Collaterale Consiglio, quanto infame calunnia si era quella ch'aveano i suoi malevoli fatta credere alla M. del sovrano ed a' suoi ministri. Avvenne opportunamente dopo questo, che monsig. Gentilotti essendo un dì a privata udienza dell'imperadore, affine di toglierne congedo e partirsi per Roma, S. M. I. il mise in ragionamento sull'opera del Giannone; al

(1) Lettere del Giannone scritte a suo fratello in data de' . . . . maggio 1723.

(2) Vedansi le lettere del sig. Apostolo Zeno, tomo 2, num. 43, 136 ed altri num. appresso.

(1) Lettere del Giannone scritte a suo fratello ne' mesi di maggio e di giugno dell' anno 1723.

(2) Veggansi intorno a questo dotto uomo le lettere del sig. Apostolo Zeno, tom. 2, num. 76, 84, 204 e 205.

(3) Si parla molto vantaggiosamente del reggente Riccardi dal sig. Apostolo Zeno nel tom. 2 delle sue lett. num. 15, 43, 84, 136, 207, 210.

che egli non cessò di dirne assai lode, ed esaltarne l'erudizione e l'utilità. Indi domandato dall'imperadore, s'era vero che la si fosse stampata senza prima impetrarne la facoltà del Consiglio Collaterale, e' replicò che non v'era falsità maggiore di questa; poichè avea co' suoi propri occhi osservata quella licenza ottenuta in iscritto. Di tutto ciò, secondo ch'era succeduto, monsignor Gentilotti ne dette sollecita notizia al Giannone, perchè cominciasse pure a sperar bene del favor dell'imperadore (1).

A questo modo e con sì fatti aiuti il nome e 'l valore del Giannone veniva presso la corte tratto tratto messo in giusto grado di stima e d'onore, e l'iniqua macchina dei suoi malevoli sventata restò nella mente del sovrano e dei suoi ministri. Chè anzi costoro mostrarono in prima d'essere forte scandalizzati della scomunica fulminata dalla corte arcivescovile contro il Giannone per non aver dimandata nella stampa dei suoi libri l'arcivescovile licenza: fu quella riguardata dai più illuminati reggenti del Consiglio di Spagna siccome un nuovo e grave attentato contro a' regii dritti, che ragione nè prudenza non voleva che andasse esente da opportuno e memorabile provvedimento. Ed alcuno peravventura sarebbesi preso da quel supremo Consiglio, o almeno in efficace modo rappresentato a S. M. I., ove trattenuto non lo avesse la notizia e dal Giannone comunicata a ciascheduno reggente, e dal presidente Argento scritta a qualcuno di loro, che il regio Collaterale di Napoli entrato nello stesso riguardo avea determinato a radunare una straordinaria *Giunta di Giurisdizione* per esaminarvi di proposito quello affare medesimo (2). Il Giannone prese quindi cagione di trattare familiarmente quei reggenti, e scorgere di ciascheduno l'indole ed i sentimenti, affine di potersene avvalere secondo il bisogno, quando mai avvenisse che nel loro Consiglio si avesse a prendere verun partito sulla sua censura, per difetto della suddetta *Giunta di Giurisdizione*, della quale quei reggenti s'aspettavano l'esito. Egli trovò quasi in ognuno dei reggenti togati e dei consiglieri militari di quel Consiglio ben inclinata volontà verso di lui, ed acceso zelo per gli dritti del loro sovrano. Infra i militari il conte di Cervellon spezialmente, e tra i togati i reggenti Perlongo ed Almarz (a) usarongli singolar cortesia e lo ebbero in grande onore, siccome quelli ch'erano forniti di sufficienti lumi per sapere distinguere il merito del nostro autore e della sua opera. Più ancor particolarmente egli stimato fu ed onorato dall'arcivescovo di Valenza, presidente di quel Consiglio, il quale, poichè era de' valentuomini bravo conoscitore insieme ed amico, di spessa conversazione richiedeva il Giannone e d'intima familiarità. Troppo mi distenderei nel dire, s'io narrare volessi qual favore egli ricevette, e quante particolari dimostrazioni di stima dal reggente fiscale Alessandro Riccardi, uomo, siccom'è noto, di pregevoli talenti e di sperimentato valore in più maniere d'erudizione nell'ecclesiastica spezialmente, si bene di difficile contentamento nel guardare il merito e le fatiche altrui, e d'assai facile prevenzione verso le sue (1). Egli avea, anzi che il Giannone capitasse in Vienna, ricevuto la *Storia Civile* incontanente ch'ella fu in Napoli pubblicata, e lettane qualche porzione, si ne scrisse a suo modo il proprio parere al sig. Annibale Marchese gentiluomo napoletano (2): « Del libro di » Giannone ho già qui letto intero il pri» mo volume e parte del secondo: v'ho » scontro più falli in istoria ed altro, co» me dire (lib. I, c. 5) che l'Italia fusse di» stinta in provincie da Adriano: (lib. II, » c. 1) che al tempo di Costantino lo stato » dello impero fusse quale lo rappresenta » la notizia: (lib. III, c. 6) che Teodorico » re d'Italia reggesse come signore, non » come tutore del fanciullo re di Spagna, » le terre ch'e' resse della Gallia: (lib. IV, » c. 12) che Gregorio Magno deponeva i » vescovi di Napoli: (lib. VI, c. 5) che » Carlo Magno colla corona imperiale non

(1) Lettera del Giannone al fratello in data de' 2 giugno 1723.

(2) Lettera del Giannone scritta a suo fratello in data de' 9 ottobre 1723. Lettere scritte dal Giannone al presidente Argento in data de' 15 settembre e 13 novembre 1723.

(a) Forse piuttosto Almarez.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 novembre 1725. Lettere del Zeno, vol 2, num. 207 e 210.

(2) In una lettera in data de' 13 maggio 1723.

» acquistò che un titolo; e molte sì fatte » frasche. Ma error niuno contr'alla reli- » gione, o a' buon costume o alla modestia » e discrezione, non vi scontro, se error » non vogliam dire l'attribuire tropp'au- » torità al pontefice romano, com'e' so- » vente fa. Nè ei ho scontro parola veruna » tracotata, nè considerazion alcuna con- » tr'a' chierici o a' monaci che buon fusse » stato di tacere. Solo alla fine del lib. V » sono parole, che quando le lessi non mi » fer noia, ma poi ripensando vidi che po- » tevano soggiacere a calogna, quasi no- » masse superstizione l'orare pe' defonti: » ma per tutto il resto si comprende aper- » tamente ch'e' danna solo gli abusi e 'l » fine avaro de' monaci in tali opere; sen- » zachè altrove e' danna l'error de' Greci » contr' al Purgatorio (benchè falsamente » s' attribuisce tal errore a' Greci), e quel » di Lutero contr' all' orar pe' morti. Ma » generalmente l'opera è verso di sè buo- » na ed utilissima, ed io vado poi gridan- » do che bramerei la studiassero ben be- » ne questi signori del mio Consiglio, ac- » ciocchè intendessero le materie donde » sì sovente hanno a deliberare senz'aver- » ne contezza alcuna; e già da uno di loro » ho impetrato che con cura e diletto la » legga. Non posso dunque giugnere a com- » prendere la sciocchezza o viltà così uni- » versalmente dimostrata abbandonando » alla rabbia di cotesti ghiottoni un libro » sì utile ».

Io non so, se poichè il reggente Riccardi trattò dappresso l'autore della *Storia Civile*, ed ebbe con lui intorno a quella diverse conferenze, si rimanesse ancora nell' opinione d' aver per *falli d'istoria* alcuni di quelli ch' e' chiama tali. So bene ch'egli trovando nel Giannone conformi sentimenti a quegli ch' e' nudriva, con piacere lo accolse nella sua amicizia e nella più intrinseca dimestichezza, pigliando di lui non meno che della sua opera una valida e fervorosa difesa ne' fatti e nelle parole (*). Queste sono le persone nel ragguardevole ministero impiegate del supremo Consiglio di Spagna, di cui il Giannone si procacciò in Vienna l'amicizia e la stima. È notabile che tra tutti i ministri di cotesto Consiglio, quegli ch'ebbe per lui minor riguardo, fu il reggente Positano napoletano, uomo povero d'ingegno, e però superstizioso.

Accennerò ora que' tali che in su 'l suo primo arrivo in quella città spinti da certa naturale vaghezza di conoscere personalmente quegli uomini che sono il più per fama rinomati, fecero opera a prendere seco conoscenza. Tra i Napoletani, che non ne soggiornavano pochi in Vienna, udendo ciascuno che v' era nel loro paese un uomo che avea avuto il coraggio, secondo alcuni, o l'ardimento, secondo altri, di spandere nel pubblico tali massime e sentimenti che non v' erano stati giammai prima se non che da pochi privatamente coltivati, quasi ognuno di loro ebbe curiosità di praticarlo poichè egli si fu colà arrivato. Quegli non per tanto a' quali il Giannone si strinse in amicizia, si furono D. Pietro Condegna, D. Carlo Barone, e l'abate Torques dotti preti napoletani, il sig. Giuseppe Proccurante, il sig. D. Ferdinando Porcinari e 'l sig. Gabriele Longobardo uno de' primi e più valenti medici della corte (*), il quale vi era onorato col titolo di Protomedico del regno di Napoli. De' forestieri che vennergli a prima giunta a far visita, e che a mano a mano, com' essi capitavano in Vienna, non 'l lasciavano inconosciuto, io non potrei tenerne esatto conto, dappoichè essi non furon pochi; e dalle sue lettere si scorge che non v' era persona di qualità che o in quella città dimorasse, o per essa facesse passaggio, la quale non fosse presa dal piacere di aver secolui una o più conversazioni. Mi giova di ricordare qui solamente il famoso generale conte di Bonneval, ch' era in quel tempo al servigio della casa d' Austria, e che pochi anni appresso si rese in Europa ancor più rinomato sotto il novello nome e dignità di Osman Pascià. Quest'uomo, di cui la viva e portentosa memoria si fu uno de' molti doni dalla natura sortiti, avea forte inclinazione alle scienze, e si dilettava grandemente della compagnia degli uomini scienziati. Egli avea letta la *Storia Civile*, ed ammiratala; non volle trasandare l'occasione di conoscerne l'autore, col quale avuto più lunghi ed amichevoli abboccamenti, restò di tal fatta im-

(*) Lettere del Giannone a suo fratello in data de' 9 ottobre 1723, e de' 26 novembre 1724.

(*) Vedasi l' elogio che fa del sig. Longobardi Apostolo Zeno nel t. 2 delle sue lettere, num. 138.

pegnato negl' interessi di lui, che ben si può dire d' esserne stato in quella corte, per quanto altro tempo vi fu in grazia, uno de' pochi e veraci protettori. E soggiugnerò in questo luogo, per non tornarne a ragionar di bel nuovo, quello che mi fu riferito da un degno personaggio da avernegli indubitata fede, il qual essendo in Costantinopoli in continua conversazione col conte di Bonneval, già allora in qualità di Pascià impiegato ne' servigi della Porta Ottomana, osservò il medesimo nel suo ritiro di Pera spesse volte occupato a rileggere con sommo diletto la *Storia Civile*, ed informatolo dello infelice stato in cui il Giannone si ritrovava a quel tempo nella cittadella di Torino: il Bonneval commosso da viva compassione gl' impose che come sarebbe per tornare in Italia, procurasse d' indagare e fargli sapere le vie ed i mezzi più opportuni da indurre il re di Sardegna a rilasciarlo di quella prigionia, poichè egli di là vi si sarebbe, quanto più poteva, efficacemente maneggiato. Ma non v'ebbe luogo a questo trattato, conciossiachè il conte di Bonneval poco dappoi che costui pervenne in Italia, si morì, e il Giannone il seguitò di breve.

Mentre il Giannone s'affaticava ed in Napoli ed in Vienna co' suoi maneggi a toglier via dagli occhi del volgo il velo della sua scomunica, la corte di Roma s' avvisò di dare di questa un nuovo e più fermo appoggio per mezzo della solenne proibizione che la congregazione del S. Uffizio fece della sua opera il dì 1 di luglio dell' anno 1723: il tenor della quale può vedersi qui sotto (*). Non furono con tutto ciò i suoi malevoli interamente contenti di cotesta censura: essi avrebbono desiderato che la congregazione del S. Uffizio fosse più oltra andata a dannare fin anche qual eretiche alcune proposizioni contenute nella *Storia Civile* (1); laddove que' teologi e qualificatori, dopo lungo e maturo esame impiegato sopra di un libro ch'attacca di fronte le pretensioni e gl' interessi della corte di Roma, non vi avea saputo incontrare verun motto che d'esser dichiarato ereticale meritasse. Il Giannone intanto siccome per consiglio del cavaliere Garelli e d' altri suoi amici si era applicato a comporre una scrittura, nella quale con giuridiche e teologiche ragioni procurava di difendersi dagl'ingiusti ed irregolari fulmini contro alla sua persona vibrati dalla curia arcivescovile di Napoli (2); così volle valersi di questa occasione per fare insieme in una seconda parte di quella l'apologia della sua opera, dagli errori volgarmente appostigli rivendicandola, e dalle ingiuriose qualità

(*) *Decretum. Feria 5. die 1 Julii anni 1723. In Congregatione generali S. Romanae, et universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico coram SSmo. Domino nostro Innocentio Divina Providentia Papa XIII, ac Eminentiss. et Reverendiss. Dominis Cardinalibus in tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem generalibus Inquisitoribus a S. Sede Apostolica specialiter deputatis, SSmus. Dominus noster Innocentius XIII habitis prius pluriumque insignium in S. Theologia Magistrorum, ac Professorum, nec non memoratae Congregationis S. R. E. in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum votis, libros typis editos, et in quatuor tomos divisos, quibus titulus est:* Dell'Istoria Civile del regno di Napoli libri 40, scritti da Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato napoletano. In Napoli, 1723, per lo stampatore Nicolò Naso, *prohibendos, atque damnandos censuit, prout praesenti decreto auctoritate Apostolica omnino prohibet, et damnat, uti continentes doctrinas, et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiasticae Hierarchiae, praesertim S. Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haereses ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos, et damnatos Sanctitas sua vetat, ne quis cujuscumque sit status et conditionis, ullo modo et sub quocumque praetextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque idiomate impressos apud se retinere, et legere audeat, sed eos Ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneatur, sub poenis in Indice librorum prohibitorum contentis, aliisque poenis arbitrio Sanctitatis suae infligendis.*

Antonius Lancionus S. Romanae, et universalis Inquisitionis Notarius—L. S. etc.

Die 6 Julii supradictum decretum affixum, et publicatum fuit ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, Palatii S. Officii. in Acie Campi Florae, et aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Petrum Romolatium supremae Inquisitionis Cursorem.

(1) Lettera del Giannone al presidente Argento de' 7 agosto 1723. Trattato de' Rimedi, P. III, nel principio.

(2) Lettere del Giannone al fratello de' 31 luglio e de' 7 agosto 1723. Lettera al presidente Argento de' 15 settembre 1723.

di che notata l'avea il tribunale del S. Uffizio nella sua censura; dimostrando al tempo medesimo di quanto poco conto ed autorità esser quella dovea nell' animo di ognuno, e nel regno di Napoli singolarmente, dove nè il tribunale del S. Uffizio di Roma, nè la congregazione dell' Indice non sono in alcun modo riconosciuti. Fu questa scrittura dettata a doppio fine: l' uno era di trasmetterla in Napoli per istruzione di que' ministri che convenir doveano nella *Giunta di Giurisdizione* (1), e l'altro d'informare esattamente quegli del Consiglio di Spagna di tutti i fatti e ragioni onde quella scomunica s'avea a riputar nulla ed a' regali dritti pregiudiziale; perchè costoro si disponessero, qualora la sopraddetta *Giunta di Giurisdizione* indugiasse a trovarvi riparo, a pigliar da loro que' rimedi che l'importanza dell' affare richiedeva. Non è qui da tacere ciò ch' egli scrive in una lettera a suo fratello (2), che questa sua difesa sembrò a' migliori e più illuminati uomini che erano in Vienna tra' suoi amici tessuta su' principii tanto discreti e temperati, ch' e' si credette di far bene, non facendola passare nelle mani de' più dotti e risvegliati reggenti di quel Consiglio, riserbandola solo ad uso di tali altri, cui bene si convenisse, per la mediocrità de' loro sentimenti, di leggerla. Egli ebbe pensiero, poichè la si fu compiuta ed approvata dal cavalier Garelli e dal reggente Riccardi, di mandarla alle stampe; e conciossiachè difficilmente ciò si sarebbe potuto eseguire in Vienna per diversi riguardi, egli s' avea già trovata persona che volea addossarsi il carico di farlo nel miglior modo riuscire in Tirnaw città dell' Ungheria (3). Ma fu opportunamente sconsigliato da quegli stessi ch' erano per altro approvatori della privata sua scrittura, di renderla pubblica colle stampe, per non dare nuova cagione a' suoi nimici d' inferocire via più, e così guastare del tutto i fatti suoi (4). Corse non però scritta a mano in Vienna, in Napoli ed in altre città d' Italia per le mani degli intendenti e de' curiosi, infino a che fu la prima volta insieme con altre opere del nostro autore cacciata in luce in Ginevra nell' anno 1752, sotto il titolo di *Opere postume di Pietro Giannone.*

Non è qui mestieri di dare a' leggitori un distinto ragguaglio di tutto ciò che si ragiona in questa scrittura, dacchè ella essendo più volte impressa, possono essi di leggieri averla nelle mani. Mi giova di notar solamente quello che vi si contiene di più particolare. Tra' vari argomenti, su' quali egli discorre nella seconda parte spezialmente di essa, la quale con più particolar nome appellar gli piacque *Apologia*, v'è un *Trattato storico-critico* intorno al *concubinato* (*), nel quale s' ingegna di dimostrare, in difesa di ciò ch' avea scritto nella *Storia Civile*, che il concubinato era congiunzion legittima ed onesta presso i Romani al modo stesso che lo fu medesimamente appo i Greci e gli Ebrei; ch'avea sua particolar natura, forma ed effetti civili: che fu in quella repubblica istituito e praticato per giusti e savi fini, come un matrimonio imperfetto e meno solenne, con pubbliche leggi non però stabilito ed ordinato. Quindi procede a ragionare che l' ebraica disciplina toccante simile congiunzione non fu giammai riprovata nè da Cristo, nè dagli Apostoli; e molto meno il fu la romana, la quale s'avea più convenienza colle leggi naturali e positive: che perciò non fu da' Cristiani biasimata quale illegittima, anzi tra di loro e pria di Costantino e di poi praticata e confermata in appresso dal Concilio I di Toledo e dall' autorità di S. Isidoro e di S. Agostino: quale intelligenza s' abbiano e qual fine le continue declamazioni di S. Ambrogio, di S. Giangrisostomo e d'altri Padri contro al concubinato: che non ostante le loro calde prediche e fervorose esortazioni fu in Oriente legittimamente continuato, finò a che non venne abolito nel nono e décimo secolo per le costituzioni di Basilio il Macedone e Lione il Filosofo; che più lunga durata ancor ebbe in Occidente, laddove veniva autorizzato e con frequenti esempi d' illustri per-

(1) Lettera di Carlo Giannone a Pietro suo fratello in data de' 13 agosto 1723.

(2) In data de' 31 luglio 1723.

(3) Lettera del Giannone scritta a suo fratello a' 2 di settembre 1723.

(4) Lettera al fratello de' 9 ottobre 1723. Lettera del Giannone al presidente Argento in data de' 15 settembre 1723.

(*) Opere Postume del Giannone part. 2 del capit. 6 fino al 14.

sonaggi, e con ispesse leggi de' principi temporali: che dipoi a poco a poco essendo questa congiunzione presa a riguardare siccome meno onesta da più canoni de' Concilii e decretali di sommi pontefici, si cominciò tratto tratto nel decimo e undecimo secolo e negli altri a questi conseguenti a vietare prima a' chierici la pratica delle concubine, e quindi a dannarla ancora ne' laici, fino a che ne fu finalmente interdetto ad ognuno il legittimo uso dal Concilio di Laterano sotto Lione X, e dipoi dal Concilio di Trento. Questo è l'intero ragguaglio di ciò che il Giannone ci dimostra nel suo *Trattato del concubinato*, in cui non saprei qual più mi lodare, se la esquisita erudizione di che è fornito, o la giudiziosa critica ed accuratezza con cui è dettato.

Intanto gli affari del Giannone cominciavano a prendere favorevole aspetto in Napoli così bene che in Vienna. Gli uomini più savi ed accreditati in ragione d'ingegno e di scienza ch'erano in Napoli si scossero finalmente, mostrandosi in aperto difensori della *Storia Civile*, ed opponendosi a tutta forza al torrente de' volgari schiamazzi e delle maligne voci dei suoi detrattori. L'abate Biagio Garofolo, uomo notissimo nella repubblica delle lettere per diverse sue insigni opere e per gli pubblici elogi che n'ha meritato da più gran valentuomini (1), si segnalò in questa occorrenza più di ogni altro. Egli non potea soffrire per niuna guisa che il Giannone soggiacesse a sì ingiusta oppressione: quindi adoperò tutto ciò ch'era in lui per risvegliare nel petto del presidente Argento e degli altri supremi ministri a favore del Giannone il zelo dell'interesse pubblico, ch'era in loro quasi del tutto spento (2). Il P. abate di Miro napoletano, uno dei più grandi e profondi uomini che s'abbiano avuto i monaci Cassinesi, s'impegnò egualmente a difendere il libro del Giannone dalle sciocche accuse che gli erano volgarmente accagionate, facendo nei suoi privati ragionamenti vedere altrui, quanto bene e veracemente questo autore ragionato avesse (1). Laonde i ministri della *Giunta* dall'autorità di cotesti valentuomini incoraggiati, e dalla considerazione d'altri più rilevanti riguardi erano già assai bene disposti in favore del Giannone e contro la curia arcivescovile di Napoli, non meno ch'erano in Vienna i reggenti del Consiglio di Spagna. Di che il nostro autore e i suoi amici presero speranza che prima che, terminato fosse quell'anno 1723, con solenni e vigorosi modi rimanessero disfatti i disegni dei suoi avversari e rotte le loro reti (*). Ma costoro che hanno vanto di non mancar giammai d'accortezza, sapevano bene vegghiare a più occhi sopra ogni particolare di quella faccenda; e mirando nella scomunica d'un uomo privato impegnata da vero l'autorità pubblica e la potestà del sovrano, s'avvisarono, più tosto che restarne al di sotto con iscorno, prevenirne destramente i colpi; e laddove prima il cardinal arcivescovo Pignatelli, comechè da replicate istanze del Giannone sollecitato, non volle mai dare orecchio a veruna composizione, or ch'egli guardò da vicino il tempo meno propizio e stabilito nel Consiglio Collaterale il dì 26 ottobre per dovervisi tenere la *Giunta di Giurisdizione*, non indugiò a mettere il primo in mezzo proposizioni d'accordo. Queste furono destramente comunicate per via del P. de Cillis al presidente Argento ne' primi dì di ottobre: e costui che non estimava, ovvero, per meglio dire, non volea far rumore in quella bisogna, accoltele graziosamente, fece sì che Carlo Giannone s'andasse dal nominato Padre a trattare secolui del più atto e convenevole modo da mettere le cose d'accordo. Io non saprei bene descrivere quanto da quello ch'era cangiato trovò Carlo cotesto scaltrito Padre; dirò solamente che in più abboccamenti che il Giannone ebbe con lui, egli non vestì che l'abito di cortesia e di gentilezza, non favellò che in molli e melate parole, nè verun suo partito fu mai rigettato ch'e' pronto non fosse

(1) Vedasi l'elogio che ne fa il sig. Giovanni Clerico nella sua Biblioteca scelta, tom. 20, pag. 169, ed il sig. Apostolo Zeno nel vol. 1 delle sue lettere.

(2) Lettera di Carlo Giannone a suo fratello in data degli 11 maggio 1725.

(1) Lettera di Carlo al sud. degli 11 giugno 1723. « L'abate di Miro non potete credere quanto sia » impegnato a difendere il vostro libro, mentre co- » gli amici ogni giorno che gli fanno opposizioni, si » serra nella sua cella con loro, e poi gl'illumina e » lor fa lezioni veramente apostoliche ed erudite ».

(*) Lettera del Giannone a Carlo suo fratello dei 9 ottobre, 6 e 13 novembre 1723.

e destro a proporne degli altri: infino a che fu tra di loro convenuto col parere ed approvazione del presidente Argento, che il Giannone scrivesse una privata lettera al cardinal Pignatelli, nella quale cercandogli scusa del non aver dimandata l'arcivescovile licenza per l'impressione de' suoi libri, poichè credeva che l'impetrazione di questa s'andasse a carico dello stampatore ovvero del padrone della stampa, il pregasse quindi a volerlo assolvere della censura per questa cagione contro di sè fulminata dalla sua arcivescovile corte; in vista della qual lettera il cardinale gli avrebbe accordata l'assoluzione richiesta su d'un privato foglio. E conciossiachè il cardinal Pignatelli ad altro non mirava col dare al Giannone in sì fatta guisa l'assoluzione, se non che ad ammorzare il suscitato fuoco e rattenere in qualche modo le gagliarde risoluzioni che i ministri della *Giunta* minacciavano di dover prendere tra pochi giorni, fu presto il P. Cillis a proporre per espediente, che poichè non v'era bastante tempo ad attendere di Vienna l'original lettera del Giannone, la si scrivesse da chicchessia a nome di costui; ed anzi che giugnesse il dì stabilito in Collaterale per la *Giunta*, si presentasse al cardinal arcivescovo. Di fatto la lettera fu concepita e distesa nella stanza del P. Cillis colla data de' 2 di ottobre del 1723, e 'l tenore può leggersi nella nota (*). In vista di questa lettera, fatto trascorrere, per dare all'affare qualche color verisimile, un discreto termine, dal cardinal Pignatelli ne fu dettata l'assoluzione sotto l'esemplare di essa (1) nel dì 22 d'ottobre dello stesso anno 1723.

Fu questa privata lettera d'assoluzione trasmessa incontanente in Vienna nelle mani del Giannone, il quale come l'ebbe partecipata a'reggenti del Consiglio di Spagna, costoro si mostrarono poco soddisfatti del modo che s'era in Napoli tenuto per menar quell'affare a tale conchiusione, che ben rispondeva da una parte alle mire del cardinal arcivescovo, ma loro non sembrava dall'altra atta e proporzionata a saldare i pregiudizi ed i gravi oltraggi ch'avea quella censura apportati alle supreme regalie dello Stato, le quali non altramente che in solenne ed esemplar guisa estimavano que' signori ch'esser doveano vendicate, dappoichè in violento e pubblico modo erano state offese (2). Essi consideravano la causa, perchè quella era stata fulminata, siccome una scandalosa usurpazione che gli ecclesiastici tentavano di fare su 'l dritto temporale de' principi, qual si è quello della stampa e revisione de' libri, che alla sovrana ordinazione ed economia compete del tutto, senza che i chierici abbiano alcun titolo legittimo a prenderne conoscenza. Questa considerazione e i dilicati effetti

(*) *Copia.* « Eminentissimo signore. Mi viene » scritto da Napoli d'essersi dalla Curia di V. E. » proceduto contro di me a censure, per aver io » fatto stampare la mia opera della Storia Civile » del regno di Napoli senza licenza della medesima » arcivescovile Curia, la qual opera sottopongo alla » censura della S. Madre Chiesa, se mai in quella » vi fosse errore involontariamente trascorso. Mi » dichiaro esser ciò succeduto per ignoranza, supponendo che detta licenza avesse dovuto andare » a carico dell'impressore o del padrone della stampa; onde pentito ne chiedo perdono, supplicandola umilmente a voler dare gli ordini per la mia » assoluzione, come lo spero dalla somma sua benignità e clemenza: riverentemente mi sottoscrivo »

Di V. E.

Umilissimo o Divotissimo Servitore
Pietro Giannone.

Vienna, 2 ottobre 1723

(1) *Attenta supradicta copia epistolae U. J. Doctoris Petri Giannone transcriptae a suo originali cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris, benigne procedendo secundum regulam, et viscera S. Matris Ecclesiae erga poenitentes, delegamus et committimus facultatem absolvendi praedictum Oratorem cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adjecta ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a Confessario adimpleat et satisfaciat, etc. alias etc.*

Datum Neapoli in nostro Archiepiscopali Palatio die 22 octobris 1723.

Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiepiscopus. De mandato Eminentissimi et Reverendissimi Domini mei Archiepiscopi Jacopus Collez Secretarius.

Adest Sigillum.

La soprascritta assoluzione da me si conserva originalmente.

(2) Lettere del Giannone a suo fratello de'6 e 13 novembre 1723. Lettera del Giannone al presidente Argento de' 13 novembre 1723.

di essa aveano messa spezialmente nell'animo di Carlo VI l'arcivescovo di Valenza, il reggente Perlongo e 'l reggente fiscale Riccardi; cosicchè nulla meno ch'era ad essoloro sembrato, parve ancora all'imperadore un rimedio pregiudiziale a' suoi dritti quello dell'assoluzione conceduta al Giannone. Costui ci narra nelle sue lettere (1) quanta fatica egli ebbe a durare per persuader costoro che sì fatta assoluzione, da lui non ricevuta che privatamente ed in segreto, niun danno dovea arrecare a' regali dritti, i quali non resterebbono contuttociò di non essere in pubblica e solenne guisa riparati per opera del presidente Argento dalla *Giunta di Giurisdizione*. A questo patto essi al fine s' acchetarono, fuori del solo reggente Riccardi, il quale volea in ciò, siccome in ogni altra cosa, adempiere esattamente al suo dover di fiscale (2).

Mentre sì fatte cose s'agitavano in Vienna, e mezzi e ragioni si proponevano da cavare di cotal fatto franca ed illesa la regale Giurisdizione, non si trascurava in Napoli, quanto le narrate circostanze il soffrivano, d'averla sotto alcun riguardo e considerazione. In fatti comechè ciascuno de' ministri della *Giunta* fosse informato della privata assoluzione mandata al Giannone dal cardinal Pignatelli, non si lasciò tuttavia di ragunare nel Consiglio Collaterale al dì stabilito de'26 ottobre la *Giunta di Giurisdizione*.

Intervennero in questa il vicerè cardinal d'Althan, siccome capo, i reggenti Mauleon, Mazzaccara, Ulloa, Alvarez, Giovene e Piscane, il presidente del sagro Consiglio Argento in qualità di delegato della reale Giurisdizione, i quattro capi delle Ruote del sagro Consiglio D. Francesco Solanes, D. Benedetto Valdetaro, D. Agnello Cappellari e D. Carlo Carmignano, il consultore del Cappellano maggiore D. Bartolomeo Positano, l'avvocato fiscale del real Patrimonio D. Lodovico Paternò, e 'l fiscal criminale D. Cesare Buonvicino (3). Il presidente Argento, siccome commessario di questo affare, propose in prima largamente tutte le ragioni onde la fulminazione di quella scomunica si convinceva nulla ed irragionevole; si distese con varie pruove e con abbondante erudizione a far manifesto il forte pregiudizio che quindi ridondava alla sovrana autorità del principe, ch' egli dimostrò d'essere doppiamente offesa, e pel nuovo e strano dritto del rivedere i libri che vanno alla stampa, il quale ad onta della potestà secolare pretendea d' usurpare la corte arcivescovile, e per le ragioni ed autorità onde questa si valea a confermare cotesta sua pretensione, le quali tutte altronde non nascevano che da Bolle di pontefici, da stabilimenti di Concilii e da editti d'arcivescovi non accettati giammai nel regno, anzi più e più volte rigettati espressamente, com' era la Costituzione di Lion X *de Impressione librorum* letta nel Concilio di Laterano nell'anno 1715 (*a*), la Regola 10 dell' Indice romano, il Sinodo Diocesano tenuto in Napoli dal cardinal Cantelmi, e l'Editto del 1707 del cardinal Pignatelli suo successore. Non lasciò ancora il presidente di corroborare i suoi detti ed argomenti con vari esempi di simile natura succeduti nel regno stesso di Napoli, e coll'uso e colla pratica di più altri principati cattolici di Europa. In somma dopo d' aver raccolto ed in alcuna parte ancora migliorato nel lungo suo e dotto voto quanto dal Giannone s' era scritto a difesa di sè e della real Giurisdizione dal capitolo sesto fino al decimo del *Trattato de' Rimedi contro alle scomuniche invalide*, egli conchiuse finalmente così: « Che que-

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 13 novembre 1723. Lettera al presidente Argento nella stessa data.

(2) Lettera al presidente Argento de' 13 novembre 1723.

(3) Libro de' notamenti del Consiglio Collaterale all' anno 1723 sotto al segretariato di Francesco Santoro.

(*a*) 1515. Gli anacronismi non essendo del gusto della storia, l'autore di questa Vita non ci saprà malgrado se col torre due secoli da questo calcolo cronologico noi facciamo ritornare alla tomba Leone X che il nostro copista s'era ingegnato di far rivivere ai nostri giorni. Il pubblico resterà certamente soddisfatto della nostra maniera di contare gli anni; ma egli lo sarebbe ancora stato di vantaggio della risurrezione di quel pontefice, il quale solo unendo a' lumi del secolo il suo nobile gusto per le muse, avrebbe potuto tirare dal letargo in cui piacciono di giacere in Italia l'architettura, la pittura, la scoltura, la poesia e l'eloquenza, e restituire all'antica patria degl'ingegni tutto il lustro che hanno cominciato a richiamarvi la buona politica e la sana filosofia fattevi risorgere dal gran Benedetto XIV. *N. dell'ed.*

» sta materia, sebbene minima, dovea però » sommamente riguardarsi, perchè può » portare molti inconvenienti, non potendosi dubitare che porta con sè inevitabili pregiudizî alla (reale) Giurisdizione, spezialmente che la proibizione non » si fa per qualche errore, ma per rispetto della difesa delle regalie ..... E che » perciò dovea pigliarsi ogni più forte espediente per risarcire la reale Giurisdizione. Soggiunse però d'aver inteso che il » cardinale avea scritto per l'assoluzione » del Giannone da farsi *a quolibet confessario*, e che avea fatte levar le censure; » ma siccome ciò era stato profittevole per » la persona di Giannone, non sanava la » ferita fatta alla real Giurisdizione, la » quale avea bisogno di rimedio forte; e » perciò dovea esattamente risolversi qual » espediente avesse da prendersi per decoro » del governo e di detta reale Giurisdizione (*) ».

Proposto in questa maniera l'affare dal presidente Argento, gli avvocati fiscali produssero le loro istanze; e prima il fiscale criminale ripigliando in breve le cose dette dal presidente, ed alcune altre riflessioni aggiungendovi sul vero sentimento ed autorità della Bolla di Lione X, rivolto agli altri ministri, propose loro « che essendo questa la prima volta che accade questo caso, » l'istanza sua era che si mandasse ambasciata al cardinale, acciocchè dichiarasse » nulle le censure, e nel caso contrario si » passasse al sequestro de' beni temporali, » alla carcerazione de' parenti del cardinale (*a*), ed agli altri espedienti economici soliti a pigliarsi in simili materie » dalla regale Giurisdizione ». Il fiscale del

(*) Citato libro de' notamenti una copia de' quali per quanto si appartiene a questo affare si è trovata tra le memorie del Giannone.

(*a*) Quantunque non si possa senza ingiuria astener di commendare la bontà delle intenzioni del sig. di Buonvicino, non si può nemmeno senza stupore vedere in lui quanto un errore imbevuto nella fanciullezza ci faccia talvolta trascorrere al di là de' termini. Il suo zelo per gl'interessi del suo sovrano è degno di tutti gli elogi, il suo voto è pieno di fervore contro l'ingiustizia e l'ambizione: ma e 'l suo zelo e 'l suo voto dovrebbono essere stati esposti al riflesso di maggiori lumi e di più di moderazione. Se il cardinale di Napoli si era giustamente attirato il braccio irato dello *Stato*, dovea questo perciò colpire ingiustamente i parenti del cardinale? Non bisogna solamente punire il delitto, ma punirlo ne' termini dell'equità e della ragione. Un consiglier che incolpa l'innocenza, divien così irragionevole, quanto un giudice che assolve il delinquente; e la giustizia deve dettare le sentenze, come l'imparzialità dare i suffragi. Ma quante volte si è veduto che l'influenza d'un'*opinione popolare* o ricevuta *senza criterio* abbia involontariamente fatto deviar l'uomo dal dritto sentiere, in cui egli credera non pertanto di trovarsi in cammino? Tale appunto è il caso del sig. di Buonvicino. Fascinato dall'ignoranza e dagli errori più comuni e più folti a' suoi tempi, egli era buonamente persuaso che i *cherici* non debbano quel medesimo grado di *obbedienza* al *Principe*, di *sommessione* alle sue leggi, di *aiuto* ne' suoi bisogni politici e di *zelo* pe' suoi interessi temporali; in somma che essi non siano *sudditi dello Stato* colle medesime *obbligazioni* e sotto gli medesimi *gastighi* che le altre classi componenti la *jerarchia civile*. La giusta idea che fossero i cherici ministri del regno del cielo gli avea esentati da tutti i pesi del regno della terra; e la cura destinata loro delle anime e dell'osservanza del CULTO *divino* gli ha oltre misura arricchiti di beni e privilegi in questo mondo. Non è già nostra intenzione di entrare qui in discussioni teologiche o giurisdizionali, e molto meno di diminuire in nulla la vantaggiosa opinione del *clero* presso al popolo: quai *ministri* della *religione* gli rispettiamo nel fondo del cuore, e quai depositari de' sacri misteri appena prostrati osiamo venerare le sublimi verità che vi si ascondono. La religione è una delle *prime leggi fondamentali* dello *Stato*; e 'l senso di tali leggi non dee mai fare l'oggetto delle discussioni del semplice cittadino. In questo la sua curiosità arresta i passi, e la sua lingua non dee nemmeno parlarne con indifferenza. Al consiglio del *Sovrano* appartiene il decidere delle loro inutilità o vantaggi; siccome la sola sua suprema potestà ne crea o depone i ministri, ne fissa o sospende l'esercizio, i riti, le funzioni, ne spiega o vela le dottrine, o le vendica, altera ed abroga conformemente ai lumi che su di ciò la *Divinità*, di cui egli è il rappresentante, gl'ispira. Dico la *Divinità*, perchè altrimenti che significherebbe quel DEI GRATIA REX? Ascoltare ed obbedire, ecco dunque in questo caso il dovere del suddito.

Ciò che noi ci proponiamo di far qui brevemente osservare, sono alcuni pochi rapporti ch'e' v'ha tra i ministri della religione e gli altri ordini della società o dello Stato, gli obblighi che vicendevolmente gli legano, i mali che dall'ignoranza e molto più dall'inosservanza di questi possono risultare a' cittadini in particolare ed al *buongoverno* della nazione in generale, siccome i beni che ad entrambi la lor conoscenza ed uso procura. Ad un ordine di cittadini che adempie il suo dovere è permesso l'esame de' doveri e della condotta degli

real Patrimonio venne distintamente osservando che la censura contr'al Giannone fulminata era per più capi ingiusta ed abusiva, e per più altri irregolare e nulla; ond'egli

ordini suoi colleghi; e la diffidenza su questo articolo lungi di esser un offesa dovrebbe anzi esser riguardata come il più sicuro mezzo da prevenire le sorprese e le insidie a' propri diritti. La negligenza di questo esame e l'essersi ordinariamente riposta più buona fede in un ordine di cittadini che in un altro, è forse la vera ragione d'estrema inuguaglianza di fortune e di credito che fra di essi quasi in tutti i paesi si osserva; cosicchè mentre, per esempio, l'*ordine ecclesiastico* giace oppresso dal peso de' suoi sterminati onori e ricchezze, il *militare*, pel disprezzo e miseria in cui si vede depresso, è sovente obbligato a divenir fellone, e 'l *magistrato* venale. Tali disordini seguiti, addio costumi, addio leggi, addio Stato! A prevenire dunque tanta ruina e' sarebbe d'uopo proporzionare all'indole della nazione, ed alla temperatura del suolo e del clima non solo il numero di cotali ordini, ma con una precisione inviolabile determinare di ciascuno le funzioni, l'autorità, le pene e le ricompense; non già a capriccio, ma sulla bilancia dell'imparzialità e della ragione. Il più di favore verso l'uno di questi ordini genera tra di loro l'invidia e la gelosia, e per conseguenza gli rende poco d'accordo; il proteggerli all'incontro egualmente sarebbe fargli tutti a gara armonicamente concorrere al sublime ed unico scopo della loro istituzione, la *felicità dello Stato*, SALVS POPVLI.

Il *clero* suole per sua istituzione esser destinato ad ispirar la *virtù*, il magistrato ad estirpare il *vizio*, e 'l militare prende per oggetto delle sue mire la *vera gloria* e 'l *valore*: il primo previene i peccati più coll'esempio che co' precetti, l'altro punisce i delitti senza aver umani riguardi, e il terzo combatte intrepido i nemici dello Stato al di fuori e ne mantiene le legittima autorità al di dentro: l'uno fa i cittadini *buoni*, il secondo *giusti*, e l'altro stima lieve sacrificio la vita alla salvezza della patria. Ecco presso a poco a che si riduce fra tutti i popoli associati il numero di sì fatti ordini e l'oggetto delle loro cariche. Il confidarle a più persone sarebbe veramente obbligare ciascuno di loro a divenire eccellente nel suo dipartimento: mille monumenti però attestano essersi con felicità trovati uniti in un solo uomo. Giulio Cesare fu *prete*, *giudice* e *generale*, e Giulio pontefice maneggiò con pari destrezza il codice, la spada e l'incensiere. La *genesi* non adduce altri esempi.

Il prevenire i peccati, e sopra tutto quo' che la prudenza umana deve nè può altrimenti non involare alla vigilanza del magistrato, la purità delle coscienze, in somma, è propriamente l'oggetto delle sollecitudini del *sacerdosio*. Grande oggetto al certo! e di un maneggio ancor più delicato! Ma dispensa egli il ministro d'aver la coscienza così pura quanto ogni altro cittadino? E può il *sacerdote* averla pura, se egli ricusa di compiere i suoi doveri a questo riguardo? No certamente. « La » religione, e soprattutto la vera religione ordina » agli uomini di amarsi, vuole che ciascheduno » popolo abbia le migliori leggi *politiche*, le mi» gliori leggi *civili*, affinchè elle sieno dopo di » essa il maggior bene che gli uomini possano dare » e ricevere ». Ella impone dunque a' suoi ministri l'osservanza di queste leggi con più resignazione ed amore che agli altri cittadini. Essi devono dare l'esempio: la loro condotta è la base della purità delle coscienze de' popoli.

Ma parlando a cuore aperto, hanno eglino da più secoli mai dato, o danno tuttora un tale esempio? Le loro *immunità personali*, l'esenzione de' loro beni da' tributi, le giurisdizioni usurpate, gl'immensi acquisti sorpresi, la maniera rigogliosa con cui hanno sempre sostenuto tali giurisdizioni ed acquisti, le dottrine bizzarre da loro insegnate a tal fine, e tanti altri loro pretesi privilegi, diritti e riguardi non sono eglino nel fondo tante manifeste infrazioni delle leggi *politiche* e *civili*? Essi sono troppo ragionevoli, onde volere sottrarsi all'evidenza di questo argomento. Noi non parliamo a' sacerdoti di Cibele o di Bacco, a' bonzi o agl'imani, e molto meno a' preti di Hume o di Rousseau (*Moral and political essays*, *ess.* 24. *Contrat social l.* 6, *c.* 8): noi ci lusinghiamo di ragionare co' ministri della vera religione, e fra questi sopra tutto con que' d'Italia, li quali si son quasi sempre distinti per l'affabilità e dolcezza del loro carattere, non meno che per l'abborrimento pel bigottismo e l'intolleranza. In quella bella regione d'Europa essi non han mai fatto scannare i loro concittadini per una *virgola* o *paragrafo*: contenti di annunciare la pura fede, essi han deplorato un sì strano furore ne' Francesi, Inglesi, Fiaminghi ed Alemanni. Perseguitarono, egli è vero, il Galilei, ed arsero vivo Giordano Bruno: ma il sistema del Galilei è ora insegnato nelle pubbliche scuole di Roma, e Giordano Bruno era, a ciò che si pretende, un ateo: tali ribelli della divinità devono esser puniti con maggior rigore che i ribelli dei principi che la rappresentano: egli fu d'altronde punito, dove le funzioni del sacerdote non usurpano nulla dell'autorità del principe.

Gli ecclesiastici d'Italia, perchè con esso loro vogliamo nel presente ragionamento restringerci, godono un po' a torto d'esorbitanti vantaggi, dalli quali i militari ed i magistrati si vedono forse con ingiustizia intieramente esclusi. Non vi ha una contea, baronia o altro simile feudo, non v'ha una rendita stabile e fissa, un' abitazione comoda e decorosa destinata a compensare i sudori d'un *ministro di Stato*, d'un *presidente*, d'un *consiglie-*

si conchiudeva ch'appartenendo al principe il prenderne cognizione, faceva istanza « che » si ammonisca la corte arcivescovile, ac» ciocchè dichiarasse nulle le dette censure, » e si rinnovassero le prammatiche, colle » quali sta determinato che non si stampas» sero libri, se non colla licenza del vicerè » e del Consiglio Collaterale ».

Non si procedette più oltra di questo in quel dì; poichè, *essendo l'ora tarda* (1), il cardinal vicerè ordinò che in altro giorno si radunassero i ministri della *Giunta*, affine di dare i voti loro. Vera cosa è che il cardinal Pignatelli seppe sì accortamente maneggiarsi col cardinal d'Althan e per sè stesso e per mezzo del cardinal Cienfuegos (a) gesuita e ministro cesareo in Roma (2), che non fece arrivar mai più quel giorno che pigliar si dovea nella *Giunta* la finale risoluzione. Ma questo non sembrerà

re o d'un *generale*; una semplice gratificazione accordata loro dal sovrano *amovibile* o meno estesa per lo più pe' loro indispensabili bisogni, è l'unico guiderdone di cui devono contentarsi: dovechè tanti *guardiani*, *priori*, *vescovi* ed *abati* possedono sotto questo titolo de' pingui feudi e rendite fisse intatte da' pesi de' sovrani ed intangibili, e le loro abitazioni fanno scorno a quelle de' principi. I frati, comechè *giurino solennemente* di osservare una maggiore povertà del clero secolare, sono nondimeno andati più oltre nell' accumulare ciò che dovrebbe fare l'oggetto della loro avversione: tanto egli è vero di noi altri mortali che

Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata!

Essi han tolto a' poveri secolari i mezzi da potere sussistere. In coscienza potrebbono essi occupare nelle università le catedre, nelle corti le cariche, nelle parrocchie i pulpiti e fino nelle case l' intendenza degli affari domestici? Potrebbono senza arrossire far da speziale, da mercante da vino e da banchiere? Può senza rimorso un *definitore*, un *exprovinciale* possedere centinaia di paia di calzette, mentre centinaia di migliaia de' suoi concittadini non hanno nè calzette nè scarpe?

In quanto al loro numero, egli è divenuto così eccessivo, che se i principi non vi mettono presto rimedio, il loro vortice assorbirà fra poco tutti gli altri ordini della società e con essoloro inghiottirà l' intiero Stato. Non si potrebbe veramente qui dire se sì fatto numero sia necessario al fine a cui da prima furono essi instituiti; ma se la pratica della Biscaia e della Olanda può servire di norma agli altri paesi, egli deve essere eccessivamente superfluo. In Biscaia non v' ha che 6 conventi in tutto, cinque di frati ed uno di suore, e gli abitanti non sono meno zelanti della loro religione, passano anzi per essere i più industriosi e i più fedeli sudditi della monarchia delle Spagne: negli Stati della repubblica d' Olanda gli abitanti ed i preti vi sono in una ragione maggiore di mille ad uno; e con tutto ciò quello Stato può passare per uno de' più mansueti ovili che il genere umano s'abbia. Donde viene dunque che il minimo villaggio d'Italia debba esser retto da 50 o sessanta preti senza contare gl' iniziati d'altro rango? Evvi il cuore umano così corrotto? O il clero idropico per gli agi divenuto incapace ad istruire? Contro l'uno o l'altro deve deporre il dilemma. Le città vi pullulano di campanili, ed i conventi fanno ombra al sole. V' ha in qualcheduna di esse 25 conventi di frati o suore di S. Domenico, 7 collegi di Gesuiti, altrettante case di Teatini, una ventina o trentina di monasteri di frati francescani, forse cinquanta altri di diversi ordini religiosi di ambi i sessi, e più di quattro o cinquecento altre chiese e cappelle di minor conto: ma non vi sono all' incontro che 36 simili parrocchie, veruno osservatorio astronomico, veruna accademia di pittura, di scoltura, d'architettura, di chirurgia, di agricoltura o di altre arti e scienze, veruna buona fabbrica di panni o di tele, veruna buona manifattura di seta o di cotone, veruna biblioteca appartenente al pubblico, verun orto botanico o gabinetto di curiosità naturali, o teatro anatomico, veruna scuola regolare di navigazione, o dell' arte militare, o della fabbrica de' vascelli; verun *rasphius* o *spinhuis* (*Epitres diverses t.* 1, *ep.* VI *dans le not.*), veruna cura per rendere i porti netti e sicuri, le strade comode ed agiate, gli alberghi propri e le città illuminate, il commercio più vivo. Ecco la somma de' vantaggi de' cherici in Italia, ed una parte degli svantaggi del resto de' cittadini. Pensano i primi di dover sempre sentire i comodi della società senza mai sentirne alcun peso? Che la bilancia penderà sempre a lor favore? Che non vi sarà mai da sperar l'equilibrio per gli ultimi? I popoli s'illuminano, il magistrato riprende i suoi diritti, il militare rivendica i suoi onori, l'amor della patria e del sovrano cresce, il sovrano aspira alla felicità de' sudditi, i Buonvicini sen muoiono, e la ragione e la filosofia divenute adulte non faran più decretare per un ecclesiastico colpevole l'arresto de' secolari innocenti. *N. dell'edit.*

(1) Libro de' notamenti del Consiglio Collaterale all'anno e luogo citato.

(a) Il manoscritto porta *Cinfuegos*, ma la credenza quasi certa in cui si è dell'imperizia del copista in trascriver male questo come altri cognomi, fa che contro all'uso finora nell'edizione di quest'opera tenuto si sostituisca nel testo *Cienfuegos*. L'autore scuserà questa libertà. — *N. dell'edit.*

(2) Lettera di Carlo Giannone a Pietro suo fratello in data del 1 di settembre 1724.

strano a chi voglia riflettere a' fatti narrati di sopra, onde ben si ravvisa che il rumore per occasione di così fatte censure, e la prima sessione di essa con tanta solennità tenuta nel Consiglio Collaterale, non ebbero altro fine che d'appagare in qualche modo la curiosità e 'l desiderio del pubblico, che il romoreggiante zelo d'alcuni reggenti del Consiglio di Spagna, e di qualch'altro ministro della corte imperiale, i quali siccome si mostrarono da prima mal disposti verso la curia arcivescovile di Napoli, così in appresso si dette loro a credere con pratiche ed artifizi ch'egli era sufficiente compenso de' torti ricevuti dalla real Giurisdizione il trovarsi per futuro ricordo e per certa norma de' casi avvenire registrato ne' libri de' notamenti del Collaterale lo stabilimento d'una così fatta Giunta, ed i voti di tre principali ministri di essa.

Il Giannone intanto, pria col mezzo del cavalier Garelli, ed indi coll'essere spesse volte ammesso a' loro privati ragionamenti, avea saputo interessar fortemente a suo favore ed in questo affare, ed in tutti gli altri che toccavano la sua persona, il principe Eugenio di Savoia e 'l gran cancelliere Zinzendorf, i più interi e ragguardevoli personaggi che s'avesse Carlo VI nella sua corte. Costoro insieme con qualche altro de' principali ministri tedeschi non si lasciarono in questa occorrenza travolgere così di leggieri da' segreti maneggi degli ecclesiastici. Essi volevano, e sopra fermi principii appoggiavano il lor parere presso l'imperadore « che la *Giunta di Giurisdizione* non doves- » se arrestarsi nel mezzo, senza prendere » veruna risoluzione proporzionata a ripa- » rare i danni sofferti dall'autorità regale; » ch'altrimenti la nuova e straordinaria » convocazione di quella, ch'avea mossa la » curiosità e l'aspettazione di tutti, e don- » de ognuno si prometteva una strepitosa » riuscita, non sarebbe sicuramente per » divenire se non che il soggetto dello scher- » no e delle risa non meno de' paesani e de' » forestieri, che degli ecclesiastici stessi e » della corte di Roma; il che per conse- » guenza ridonderebbe in maggiore e più » grave discapito della podestà sovrana. » Soggiungevano in oltre che i chierici col- » l'assoluzione d'una invalida censura con- » ceduta al Giannone, comechè in priva- » to, s'avevano certo appoggio e fondamen- » to, qualunque e' si fosse, onde si saprebbono ben valere in appresso per difende- » re i nuovi loro attentati, e mantenersi » nel possesso de' pretesi loro dritti avverso » della regale Giurisdizione, la quale niun » atto espresso, od autorevole esempio del » passato addurre giammai potrebbe a suo » favore per rintuzzargli con fermezza ». Per queste ragioni ed altri simiglianti avvisavano il principe Eugenio di Savoia e 'l cancelliere Zinzendorf « che la *Giunta* aves- » se a seguitare le sue sessioni, e dopo ma- » turo esame risolvere su i mezzi più propri » e regolari da fare quella volta per sem- » pre ripentire la corte arcivescovile di Na- » poli del suo soverchio ardire » (*). Confermava tuttociò il reggente fiscale Riccardi col suo sapere e colla sua autorità appresso gli altri principali ministri della corte imperiale (1). Ma prevalse questa volta nell'animo di Carlo VI, siccome per lo più solea, il contrario avviso del sig. Perlas marchese di Rialp e degli altri ministri spagnuoli, lontano da ogni strepito e rumore. Io non vo' entrare nel minuto racconto delle ragioni onde costoro si mossero a così fattamente consigliare. Dirò solo la principale, la quale si fu che il marchese Perlas volle serbare in questa occasione, siccome in molte altre, alcun riguardo cogli ecclesiastici, per fare miglior servigio alla corte di Roma, da cui egli non potea che sperarne ricompensa nella persona di suo figlio ch'era prelato in quella corte, e di suo fratello già arcivescovo di Salerno (2). Questa fu la cagione potissima da cui egli fu spinto a fare sotto altro sembiante aggradire all'imperador Carlo VI il suo sentimento, perchè fu imposto all'affar presente perpetuo silenzio ed in Vienna ed in Napoli. Nè io credo che altro impegno fuor di questo lo strignesse a tener sempre il Giannone lontano da ogni carica, di cui la corte di Vienna provvedeva giornalmente le persone d'assai minor merito del suo (a).

(*) Lettere del Giannone a Carlo suo fratello scritte ne' mesi di novembre e di dicembre 1723, e di gennaio e febbraio 1724.

(1) Citata lettera.

(2) Citata lettera, e spezialmente quella de' 25 novembre 1724.

(a) Il corto ragionamento qui sopra tenuto dal principe Eugenio mostra la saviezza che questo

Siamo già all'anno 1724, nel quale terminato che fu l'affare della scomunica nel modo poc'anzi riferito, il Giannone pensò coll'avviso e coll'efficace assistenza del cavalier Garelli di supplicare ed a voce ed in iscritto la M. dell'imperadore, perchè compiacendosi del tributo offertogli nell'opera delle sue forze e della sua persona, sotto la imperiale protezione il ricevesse, e ne' suoi servigi l'impiegasse. Il Garelli per quanto valea appresso l'imperadore, ch'era molto, avea antecedentemente piegato il costui animo inverso il Giannone; nè ciò gli riuscì malagevole, poichè spezialmente S. M. I. s'ebbe letto nel suo soggiorno di Praga la *Storia Civile*, e quindi compreso di quanto vantaggio era quest'opera a' suoi sovrani dritti, e di qual merito fosse adorno il suo autore. Confermarono via più l'animo dell'imperadore in questa favorevole disposizione il gran cancelliere Zinzendorf e 'l principe Eugenio di Savoia, ottimo conoscitore quanto mai alcun altro del valore del Giannone, ma sopra tutti il protettore più impegnato che questi s'avesse nella corte di Vienna. Dopo di aver disposto somiglianti apparecchi, il Giannone ottenne una privata udienza dall'imperadore, proccuratagli dallo stesso gran cancelliere di corte. In questa e' gli fece presenti i servigi prestati alla corona colla sua opera: lo sdegno perciò incorso e 'l furore de' frati e della corte romana: i disagi e le persecuzioni sofferte: i pericoli a' quali egli era stato esposto insieme colla sua famiglia: le circostanze della sua fuggita e del sollecito allontanamento suo dalla patria: e finalmente il suo ricovero in Vienna; quindi domandò a S. M. I. vigorosa protezione e sostegno contro a' potenti suoi nimici, ed alcun sovrano compenso alle sue fatiche ed a' suoi travagli. Egli fu ascoltato dall'imperadore in questa volta, ed in più altre che vi fu ammesso a particolare ragionamento, con molta piacevolezza e con sì fatti segni di gradimento, ch' e' concepì quasi che certa speranza di dover essere dalla imperiale munificenza onorato di qualche carica o ne' tribunali di Napoli, ove tendeano spezialmente le sue mire, ovvero in alcun altro degli Stati soggetti alla casa d'Austria (*). Per agevolare ancor più la via al sovrano favore, egli cercò di rendersi benevolo il marchese Perlas, ch'era lo strumento principale e l'assoluto dispensatore di quella mercede che chiedeva. Non l'udì questo ministro di mala voglia, siccome colui che non era interiormente mal disposto contro il nostro autore; ma le narrate circostanze, in cui allor si trovava colla corte di Roma, gli fecero tenere un discorso pieno di riguardo e di circospezione inverso gli ecclesiastici, dando al Giannone una tacita riprensione delle maniere con costoro tenute nella sua *Storia Civile*. Il Giannone non volle a questo partirsi senza giusta replica, e perciò gli soggiunse ch'egli era stato male informato da' suoi avversari de' modi e de' termini in che si conteneva la sua opera, così in ordine alle cose che alla ragione d'esprimerle; in oltre disse che per dimostrar vane le dicerie di costoro e' si contentava di mettere al confronto della sua opera le prediche del cardinal Casini recitate in corte di Roma alla presenza del papa e de' cardinali, e più volte stampate in Roma ed in Milano, sempre con licenza ed approvazione degli ecclesiastici; poichè egli si rendea certo che a chiunque volesse aver la pena di fare tal paragone, apparirebbe senz'altro ch'e'non nar-

eroe fece sempre spiccare non meno nelle sue militari imprese che nel maneggio degli affari politici: siccome all'incontro nulla degrada più la dignità e 'l dovere d'un ministro di Stato, quanto la condotta tenuta sul proposito del Giannone dal marchese Perlas. L'un impiega l'amore della verità e i sentimenti d'un'anima grande per reprimere le *pietose invasioni de' preti*, e sostenere con disinteresse i diritti del *principato* e della *ragion civile*: il secondo fa valere i pregiudizii e le basse frodi per servire il suo proprio interesse a vantaggio d'un ingiusto e sordo invasore, e a' danni della legittima autorità del sovrano. Chi non vede anche in questa picciola congiuntura la magnanimità dell'uno, e lo spirito allucinato e meschino dell'altro? . . . .

Un generale che facesse proditoriamente entrare il nemico in una piazza e provincia del suo principe, sarebbe egli più reo d'un ministro che gli facesse perdere un diritto della corona? La condotta del marchese Perlas fe' che la *potestà laicale* nel regno di Napoli soffra tuttavia neghittosa nelle mani del *potere ecclesiastico* la metà del diritto della revisione de' libri a lei unicamente spettante; ed una simile condotta ha dato luogo in tutti i paesi ed in tutti i tempi alle mostruose usurpazioni del clero. *Nota dell'ed.*

(*) Lettere del Giannone a suo fratello scritte in vari mesi dell'anno 1724.

rava degli abusi e delle corruttele degli ordini ecclesiastici, se non picciola parte di quello che un cardinale sì dotto e pio rinfacciava loro a voce ed in iscritto. Il marchese di Rialp dimostrò in qualche modo d'essere persuaso a tali detti del Giannone, e con dolci e cortesi maniere congedandolo, lo assicurò di sperar bene della imperiale beneficenza e della sua opera e favore (1).

Comechè il favellare del marchese Perlas dovesse far entrare il Giannone in forte sospetto degl'impegni e de' segreti maneggi già operati dalla corte di Roma, e perciò in diffidenza dell'animo e della buona volontà di questo ministro: egli si lusingò tuttavia che nè quella positivamente insisterebbe contra di sè appo la corte di Vienna, nè costui si opporrebbe direttamente a' suoi avanzamenti, contentandosi solo di non fargli dal canto suo veruno favorevole uffizio per gli riguardi che serbar volea colla corte romana (2). Ma tutt'altro da quello ch'egli avvisato avea andò la bisogna, e l'evento dette a divedere dopo alcun corso di tempo a lui così bene che agli altri, ch'e' s'era ingannato di gran lunga; poichè nè la corte di Roma non si restò mai per via del cardinale Cienfuegos, e per altri mezzi non meno valevoli, d'adoperare contra di lui forti e vigorosi uffizi, nè la corte di Vienna, o, per meglio dire, il marchese di Rialp riputò sano consiglio il non soddisfarla in sì leggiero impegno ad un tempo in cui questo ministro sperava di ritrarre da quella corte cose di gran momento e di sommo vantaggio pel suo sovrano e per sè egualmente. Di fatto il Giannone ebbe a replicar più volte le sue istanze e far continue sollecitazioni, perchè in fine conseguisse dalla generosità di Carlo VI una pensione di 1000 fiorini l'anno, la quale a sua elezione gli fu assegnata sulle regali entrate della segreteria di Sicilia; e forsechè nemmeno questa egli avrebbe ottenuto, ove il cavalier Garelli presso il marchese Perlas ed il principe Eugenio di Savoia appo l'imperadore adoperati non si fossero con ogni sforzo ad impetrarcela (*). Vera cosa è che l'imperial decreto de' 31 di ottobre 1724, per cui gli venne fermato cotal assegnamento, espresso era nei termini più onorevoli e decorosi ed insieme atti ad eccitare più elevati ed ambiziosi pensieri; tuttavolta non erano quelle che belle e magnifiche promesse da mantenerlo in isperanza ed in parole. Ecco l'intiero tenore di questo decreto in italiano, nel quale idioma il Giannone stesso trasportollo dallo spagnuolo... « Avendo S. M. C. » e C. presenti gl'importanti servigi fatti » dall'avvocato D. Pietro Giannone alla sua » real corona, per aver sostenuto con tanto » vigore nei suoi libri le sue regalie ed alte » preminenze, aveva risoluto S. M. che » fosse impiegato in posto conveniente alla » sua dottrina e merito; e perchè presen» temente non vi è occasione di vacanza, » ha stimato ordinare che intanto la ser» visse in questa corte presso la sua impe» rial persona, somministrandogli per suo » sostentamento fiorini 1000 l'anno, da » pagarsegli mese per mese. E perchè la » sua precisa volontà è che con effetto gli » fossero pagati, comanda a' suoi uffiziali » che dalla cassa segreta de' Spagnuoli mese » per mese se gli pagasse il contingente di » fiorini 80, ovvero a sua propria elezione » questo pagamento si assegnasse sopra i » dritti della segreteria di Sicilia incorpo» rati a S. M.; colla precisa destinazione » non però che ciò dovesse eseguirsi insino » a tanto che non sarà il medesimo prove» duto di posto onorevole e conveniente ai » suoi meriti ed eminente dottrina. Vien» na, li 31 ottobre 1724. — Il marchese » di Rialp. Al presidente del supremo Con» siglio di Spagna (1) ». Si congratularono secolui gli amici, meno per la pensione ricevuta che per l'ampie speranze da cui veniva in così fatto decreto accompagnata. Que' che ne restarono sopra ogni altro rallegrati, fu il principe Eugenio (a) e 'l ca-

(1) Lettere del Giannone a suo fratello dell'anno 1724.

(2) Lettere del Giannone a suo fratello de' 30 settembre e de' 25 novembre 1724.

(*) Lettera degli 11 novembre 1724 del Giannone al fratello.

(1) Registrata in Vienna nella segreteria del reale suggello de' dritti regali del regno di Sicilia, a' 24 novembre 1724.

(a) La storia dell'arte della guerra conterà sempre questo principe fra i più gran maestri in tal arte che vi sieno mai stati nel mondo; ma non si potrebbe determinare se gli annali delle lettere e del sapere debbano fare meno onorevole e grata memoria di lui, che i fatti militari. La generosa protezione accordata da lui al Giannone, allo sfortunato poeta Rousseau, e quel che fece inverso

valier Garelli (1), alla vigorosa protezione de' quali egli era tenuto di ciò che impetrato avea, ed era insieme appoggiato per quel che più sperava. Nè questa nondimeno, nè quello sì magnifico imperiale decreto, nè altri somiglianti che a questo conseguirono (2) durante il tempo che il Giannone dimorò in Vienna che fu fino all'anno 1734, gli apportarono fuor di questa verun'altra o maggiore o miglior mercede.

Procurato che il Giannone si ebbe a questo modo un onorevole sostentamento in Vienna, egli a null'altro badò dal 1725 in avanti, fuorchè a godersi all'aura della corte ed in compagnia di pochi scelti amici quella tranquillità d'animo che perdut'avea fino dal primo istante della pubblicazione della sua opera, ed ora in qualche maniera ricuperata. Il suo tenore di vita non fu diverso da quello d'un savio uomo e letterato. Egli impiegava il suo tempo parte nello studio della erudizione profana ed ecclesiastica, in che avea pensiero di migliorarsi, parte nella considerazione degli affari e degli avvenimenti che di mano in mano intervenivano in quella corte, e parte ancora alla condotta ed al maneggio di quelle cause o di tali altre particolari faccende che in qualità di giureconsulto e d'avvocato gli erano commesse da Napoli, ovvero d'altronde. Egli si valse opportunamente, per avanzare vie più le sue cognizioni nella storia civile ed ecclesiastica, dell'ampia imperial libreria a cui libero avea l'ingresso, mercè il favore del bibliotecario ch'era il cavalier Garelli il maggiore tra' suoi amici, e del custode il quale s'appellava il sig. Niccolò Forlosia, assai erudito gentiluomo napoletano. Il frutto di queste applicazioni fu il *Triregno*, opera di cui ragioneremo in appresso, la quale il Giannone disegnò in Vienna, ed ivi in buona parte distese, e che dipoi terminò in Ginevra.

La corte ed i tratti e gli andamenti di lei non furono meno vasto oggetto per le sue osservazioni e discorsi; e colla propria esperienza e colla guida del cavalier Garelli da lunga stagione avvezzo a conoscerne gl'intrighi, egli potè rendersene informato a dovere. I Napoletani siccome non erano da gran pezza usi a guardar da vicino un proprio principe e sua particolar corte, così secondo ch'essi capitavano in Vienna, niuna maggior curiosità recavano seco, che di rimirare sottilmente la corte imperiale, ammirarne l'esterna magnificenza, ed iscorgerne con attento viso le massime e l'interna economia. V'erano singolarmente in questa corte, su' primi anni che il Giannone giunse in Vienna, maneggi di molta considerazione e di gran conseguenza. Il Congresso di Cambrai, il trattato di pace che vi si conchiuse colla Spagna nel 1725 (a):

l'insigne Leibnitz, basterebbono a farlo annoverare tra i più benefici mecenati che abbia mai incontrato la repubblica delle scienze. Egli avrebbe esteso ancor più oltre i suoi beneficii a questo riguardo, se egli avesse potuto ispirare sentimenti più grandi all'animo del principe di cui sostenne la monarchia, come egli ne rese più dilatato e più fermo l'impero; e se quel buon sovrano avesse saputo al nome accoppiare il genio d'Augusto. Ma egli non appartiene che a' veri eroi il favorire il merito in ogni genere. *Nota dell'edit.*

(1) Lettera scritta dal Giannone a suo fratello nel mese di novembre 1724.

(2) Insorsero negli anni 1729 e 1730 vari intoppi nella segreteria del real suggello, per cui venne impedita al Giannone l'esazione del suo mensuale assegnamento. Questi ricorse alla Maestà di Carlo VI, ed ottenne, giusta le sue dimande, più dispacci che tolsero di mezzo quegl'impedimenti. Quegli spezialmente che furono spediti in data de' 14 di gennaio e de' 17 di marzo del 1730, sono quasi concepiti ne' stessi termini che il primo imperial decreto qui sopra rapportato,

(a) I forestieri che non avessero una piena conoscenza della lingua italiana, tratti d'altronde dalla rapidità ordinaria nel leggere, potrebbono credere che l'autore voglia qui indicare che la pace, di cui e' fa motto, sia stata conchiusa in Cambrai piuttosto che altrove. Il lettore si compiacerà dunque d'avvertire che l'autore versato nella storia del *dritto civile* egualmente che in quella della *giurisprudenza politica*, non avrebbe potuto prendere un simile abbaglio, essendo noto a tutta l'Europa l'esito del lungo ed infruttuoso Congresso di Cambrai, e che i plenipotenziari che lo componevano, vi passarono quattro anni non ad altro occupati *si no in banquetes y festines*, come dice il marchese di S. Filippo.

Dopo l'adesione di Filippo V re delle Spagne al trattato della *quadruplice alleanza*, colla quale dopo la morte del famoso Carlo XII ricevettero l'ultimo crollo i giganteschi progetti del cardinal Alberoni, la pace tra l'imperatore e Filippo V fu conchiusa a Vienna, e per parte della corte di Spagna ella fu negoziata dal duca di Ripperda, in cui i cortigiani hanno un esempio memorabile della rapida incostanza della fortuna, e

il trattato della restituzione di Comacchio fermato già prima col pontefice Innocenzio XIII, indi sospeso colla sua morte e poi di nuovo ricominciato con Benedetto XIII suo successore: l'accomodamento delle differenze insorte per la monarchia di Sicilia colla corte di Roma procurato dallo stesso papa Benedetto XIII, erano, ciascheduno per sè, suggetti di molto rilievo ed espettazione, e per conseguente di continuo e vario esame per gli spettatori. Senzachè non mancano giammai in corte di que' particolari casi e straordinari accidenti che occupati tengono di continuo i curiosi occhi de' riguardanti. Il Giannone, siccome uno di costoro, non gli lasciava fuori della sua considerazione, secondochè a mano a mano succedevano; e quindi è che le sue lettere sono ripiene di così fatti racconti, e di quelle più acconcie riflessioni che nascevano dalla qualità degli avvenimenti e dalle circostanze de' tempi. Io riferirò a suo luogo, per non isturbare l'ordine degli anni, il lungo e curioso carteggio ch'egli ebbe col signor Niccolò Cirillo intorno all'avventura di un cotal medico Nigris, volgarmente detto il *Medico impregnatore*, il quale fu a bella posta mandato in Vienna perchè si adoperasse colla sua arte ed industria di render feconda a maschio l'imperatrice Elisabetta allora regnante. Mi piace solo quivi rapportare qualcheduno de più singolari avvenimenti ch'egli scriveva a suo fratello, e quello spezialmente che accadde nell'anno 1724 in occasione del partorire della imperatrice, e della curiosa gara tra le genti di corte perciò suscitata. Queste sono le sue proprie parole (*): « Mercordì la sera del 5 » del corrente mese ad ore otto, secondo » l'usanza di qui, si sgravò la nostra imperatrice, e per le superstiziose e fanatiche » predizioni pose in lutto la corte e la città, » quando contro il pazzo presagio intesero » aver partorita una principessa, non un » principe. Non possiamo uscire da visioni » e fantasme, le quali ancorchè non abbiano corpo, producono effetti sensibili e » perniziosi, perchè infinita è la schiera » degli stolti. Le povere donne sono da compatire, perchè sono più acconcie a ricevere sì fatte imposture. Esse qui idolatrano S. Giovanni Nepomuceno, e lo hanno per Dio del segreto, ch'è quello che » loro più deve premere, perchè questo » buono prete di Praga ch'era confessore » della regina di Boemia moglie del re » Wincislao, il quale fu figliuolo di Carlo IV imperatore, costantemente negò al » re di rivelar la confessione della moglie, » della quale avea sospetto non adulterasse: » ed il re barbaro e crudele lo fece precipitare nel fiume, ove affogò. Non è credibile quante apparizioni si narravano di » questo Santo che assicurava un principe; e le dame della corte ne avevano già » persuasa l'imperatrice. A questo s'aggiunse la predizione d'un frate di S. Francesco, che ancorchè del Finale, si trova » ora costà nel Cilento, il quale avea scritto » al referendario delle poste Loccello, che » siccome avea indovinata la gravidanza, » così stesse certo che l'imperadrice avrebbe partorito il dì di S. Vincenzo Ferreri » un maschio. Queste lettere il Loccello le » mostrò al marchese Perlas, a tutti della » corte ed a molti suoi amici, ed arrivarono alle orecchie de' regnanti. La casualità » operò che appunto in cotesto giorno vennero i dolori alla imperatrice, tanto che » in palazzo e per tutta la città sentivano » voci di giubilo. Il savio Garelli fortemente riprendeva le dame di corte, acciocchè » non infrascassero di queste fole la credula madre, perchè temeva non succedendo » il caso contro la sua espettazione, le sopraggiugnesse qualche accidente. Ma questa principessa, siccome molto savia, soffrì il colpo con intrepidezza, e con molto » maggiore il magnanimo marito. Si spera » da' prudenti che apertasi la strada abbia a » continuare in fecondità, e ciò che ora la » Providenza divina ci ha tolto, abbiaselo

con quanta ragione un divino poeta te abbia fatto cantare:

Lieve sono al par del vento:
  Vario ho il volto, il piè fugace:
  Or mi adiro, e in un momento
  Or mi torno a serenar.
Sollevar le moli oppresse,
  Pria m'alletta; e poi mi piace
  D'atterrar le moli stesse
  Che ho sudato a sollevar.

N. dell'edit.

(*) Lettera del Giannone al fratello degli 8 aprile 1724.

» a concedere appresso, essendo i regii sposi » validi e giovani ». Soggiugne in un'altra (*): « Non bisogna sgomentarsi per non » averci Iddio voluto dare questa consolazione di vedere alla luce un maschio: » perchè se ciò fosse seguito, chi avrebbe » potuto soffrire l'alterigia e l'ambizione » de' Catalani e degli altri Spagnuoli, qui » rifuggiti, i quali già avevano fatto fra di » loro concerto che questo sarebbe stato » dono di S. Vincenzo Ferreri spagnuolo, » e dato per restituire un successore a Carlo II nella monarchia di Spagna; e giusta » i loro calcoli lo facevano già re di quei » regni e tutto Spagnuolo d'affezione, tanto che non è mancato chi ponderasse, » che se ciò avveniva, le cose di Cambrai » si sarebbero per nostra parte assai più » rallentate. Si era giunto dalle fanatiche » presunzioni di costoro sino a fare stampare un officio nuovo per detto Santo, e » fatti intagliare molti rami per uso d'immagini e ritratti del Santo in seta ed in » carta; quando l'imperatrice si pose sulla » sedia per partorire si vide tutta ingombra » e fasciata di queste immagini e di reliquie ancora di questo Santo, che non so » come (diavolo!) s'erano fatte venire di » Spagna. I Tedeschi videro posto in pericolo il loro Santo Nepomuceno, perchè » la contessa Caraffa Cardona dama spagnuola, che sostiene con vigore in corte » la nazione, in tutti i conti voleva che il » nuovo re di Spagna, ch'era per nascere, » si dovesse al Ferreri, non già al Nepomuceno. Iddio ha voluto confondere la » costoro troppa fidanza e presunzione ».

La città di Vienna, più che ogni altra città capitale, è il centro degli affari e dei negozianti di tutti gli Stati sottoposti al dominio della serenissima casa d'Austria, per ciascheduno de' quali v'è stabilito un Consiglio, ovvero un tribunal supremo cui commesso è il governo e l'amministrazione economica di quelli. La cura e 'l regolamento delle faccende di Napoli e di Sicilia s'apparteneva, allora che questi due regni erano soggetti all'imperador Carlo VI, al supremo Consiglio di Spagna, il quale non per altro avea quel nome se non perchè soprantendeva a quegli Stati ch'erano già prima provincie della monarchia di Spagna, di cui si teneva quel principe il successore, e perciò ne serbava il titolo. S'agitavano sempre in questo Consiglio gravi affari e cause di gran momento di Napoletani e di forestieri, molti de' quali raccomandavano la cura e la buona condotta di esse al Giannone, nel suo valor riposando e nella stretta amicizia ch'egli s'avea conciliata d'alcuni reggenti di quel Consiglio, e spezialmente del presidente l'arcivescovo di Valenza, del suo successore il conte di Montesanto, del reggente conte Almarz, del reggente fiscale Riccardi e del reggente Perlongo. Tra le molte sue lettere, e di coloro che si corrispondevano con esso lui, non ve n'ha poche appartenenti ad affari e controversie delle quali la direzione ed il maneggio gli era commesso, siccome ad avvocato, o in corte o ancor più frequentemente nel Consiglio di Spagna. Egli vi patrocinò spezialmente il principe di Montemiletto, il duca di Maddaloni, il principe della Riccia, il duca Provenzale, l'*Arrendamento* delle sete di Calabria, i conservatorii della città di Capua contro le sorprese di quell'arcivescovo, le città di Gaeta e d'Ostuni; ed altre somiglianti; e tenne per queste e simili faccende particolar carteggio col consiglier Grimaldi, col reggente Ventura, col consiglier Carmignano, col consiglier Maggiocco, col sig. Niccolò Capasso, col sig. Vincenzo d'Ippolito, coll'abate Garofalo, col proccuratore fiscale Arriani, coll'avvocato D. Carlo Franchi, col sig. Stefano de' Baldinotti, ed altri che non accade ora d'annoverare. Egli vi sostenne con molto calore, insieme col cavalier Garelli, così presso i reggenti di quel Consiglio che presso il marchese di Rialp, il consiglier Grimaldi suo stretto amico, e forte travagliato dal vicerè cardinal d'Althan ad istigazione de' Gesuiti e del nunzio apostolico di Napoli, per aver proccurato nell'anno 1725 di far nuova e piena ristampa delle sue *Discussioni Istoriche e Teologiche* contro le *Lettere Apologetiche* del P. de' Benedictis o sia P. Aletino gesuita (1). Quest'opera era di già stata in Roma sotto terribili censure proibita ed annoverata tra' libri dannati *di prima classe*, siccome quella che

(*) Scritta al fratello in data de' 15 aprile 1724.

(1) Lettera del consiglier Grimaldi al Giannone de' 14 marzo 1727. Lettere del Giannone al consiglier Grimaldi de' 7 e 29 dicembre 1726.

combatteva di proposito la filosofia e la teologia scolastica, e che nella persona d'un avversario gesuita poco risparmiava i sentimenti e l'onore della compagnia. Al rumore d'una nuova ristampa, questa corse alle sue usate arti e raggiri: gliene fecero far divieto al consiglier Grimaldi dal cardinal vicerè, il cui animo era a loro intera divozione; dipoi sotto sembiante che costui avesse con disprezzo contravvenuto a' supremi comandi ristampando due tomi dell'opera dopo l'inibizione fattagli, i quali in effetto erano stati impressi prima, sollicitarono il vicerè a sopprimerla e farla dal Consiglio Collaterale (1) proscrivere, prendendo insieme dell'autore un esemplar gastigo (2). Il vicerè, secondo le istanze di costoro avvalorate dal nunzio pontificio, di fatto soppresse la nuova edizione di quell'opera, usando a quel degno ministro più altre violenze che lungo sarebbe il qui narrarle. Il consigliere Grimaldi si richiamò a S. M.I. di sì violenta ed ingiusta maniera di procedere, e coll'ajuto del Giannone e colla interposizione del cavalier Garelli egli ottenne la giustizia che dimandava, ed intera riparazione del suo onore e della sua condotta.

Le cause di maggior rilievo e di più rumore che il Giannone difese in Vienna, si furono l'una della città e regno di Napoli per l'arcivescovado di Benevento, il quale pretendeva la corte di Roma, che siccome stabilito in una città soggetta al suo dominio temporale non dovesse essere compreso nella grazia dall'imperador Carlo VI conceduta a' nazionali del regno, la quale vietava che tutti i benefizi ecclesiastici in questo situati si potessero conferire a' forestieri, ammettendo solamente al godimento di quelli i regnicoli. Avverso di questa ed altre somiglianti pretensioni, il Giannone compose una dotta e famosa scrittura, di cui ci toccherà a ragionare più distesamente in appresso. L'altra causa che agitò, fu intorno alla successione della casa Barberini, quistionata in Vienna innanzi a quattro reggenti del Consiglio di Spagna per quella parte che comprendeva i feudi di detta casa nel regno di Napoli tra D. Cornelia Barberini figlia legittima dell'ultimo possessore di que' beni, e D. Maffeo Barberini marchese di Corese figliuolo naturale dello stesso. Il Giannone scrisse a favore di D. Maffeo Barberini con molta maturità ed energia, e s'ingegnò di mostrar chiaramente che costui in vigore delle disposizioni di Urbano VIII sommo pontefice, istitutore della grandezza e signoria di questa famiglia, avea per sè manifesto dritto, comechè sol naturale, d'escludere dalla successione di quella D. Cornelia ancorchè legittima e naturale; e che quindi S. M. I. non avrebbe fatto cosa che regolare non fosse, e giusta la mente del primo regolatore di questa successione, ad investire di que' feudi il marchese di Corese, spogliandone D. Cornelia, dacchè costei incorsa era nell'imperial indignazione per aversi tolto marito contro al sovrano comando di non torlo senz'espresso reale assenso. Le ragioni del marchese di Corese poste dal Giannone in sì fatto lume avrebbono peravventura sortito il desiderato effetto appresso l'imperador Carlo VI, ove il cardinal Francesco Barberini adoperato non si fosse coi suoi maneggi a placar l'irato animo di quel sovrano in favore di D. Cornelia sua nipote.

Fuor di queste il Giannone dettò in Vienna più altre scritture, delle quali non essendoci in mano pervenute, ne abbiamo sol notizia nelle sue lettere (1). Una ne compose spezialmente sulla ragione d'un fedecommesso che a sè credea d'appartenere la duchessa di Nivers (a) in Francia, ov'ella mandata fu e bene accolta (2). Si lamenta egli però al tempo stesso (3) che il mestier di avvocato poco pregiato era in Vienna, e scarso, ovvero niun frutto gli rendeva.

Intanto il rumore dei suoi libri e le comuni voci d'applauso che suonavan d'essi per ogni parte, destarono voglia ne' pri-

(1) Una porzione della difesa che il consiglier Grimaldi fece di sè stesso appresso il Consiglio Collaterale trovasi inserita, non saprei come, nelle Opere postume del Giannone, part. 2, cap. 20.

(2) Citata lettera del consiglier Grimaldi al Giannone: citate lettere del Giannone al Grimaldi. Lettera del Giannone al medesimo de' 9 febbraio 1727, de' 18 gennaio 1727.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello degli 11 novembre 1724.

(a) Forse Nevers.

(2) Citata lettera degli 11 novembre 1724, dalla quale si ha similmente ch'egli colà fece una legale scrittura per gli creditori di Dubei e Begazzi contro i sigg. Bolza, ed un'altra per lo marchese Spinola genovese.

(3) Citata lettera degli 11 novembre 1724.

mi personaggi e letterati ch'erano nella corte, o che per Vienna passavano oltre (1), di conoscerlo e praticarlo. Gl'inviati ed i ministri delle Potenze straniere che risedevano in Vienna mostrarono a gara particolar premura d'averlo nella loro amicizia e conversazione, ed infra questi più si distinsero il marchese Breglia ministro della corte di Torino; il marchese Doria della repubblica di Genova, e gl' inviati di Danimarca, di Svezia e di Prussia, i quali ebbero impegno di fornire i loro paesi di molti esemplari della sua opera (2), per cui il Giannone avea d'ogni luogo continue e premurose ricerche. Il marchese Doria singolarmente, fuori dell'ordinarie pruove di stima che al nostro autore rendette, s'interessò con raro zelo, in quanto valea la stretta sua amicizia col marchese Perlas, a promuovere vigorosamente i vantaggi e gli avanzamenti di lui (3). A richiesta di questo signore fu che il Giannone compose la scrittura di sopra detta a pro della duchessa di Nivers dama franzese, la quale incaricato avea il marchese Doria a fare ragionatamente difendere il suo dritto da uno de' migliori giureconsulti d'Italia (4). Il general Marulli similmente nazionale del Giannone e suo amico, preso dalla novità e dall'importanza delle cose ch'erano contenute nella *Storia Civile*, fece opera di spanderla in Ungheria, ov'egli si trovava col suo quartiere, tra le persone che vi professavano lettere e s'intendevano dell'idioma italiano (5).

Queste ed altrettali dimostrazioni d'onore che tanti illustri personaggi rendevano al merito ed alla dottrina del nostro autore, ed insieme l'attenta lezione de' suoi libri fecero discredere di quella cattiva opinione che ne aveano da prima per opera de' suoi malevoli concepita molti cavalieri spezialmente suoi nazionali dimoranti in Vienna. Il marchese Westerlò signor fiamingo, il duca della Castelluccia, il principe di Chiusano, D. Marzio Caraffa, ed altri cavalieri napoletani, dopo di aver letta la sua opera, cercarongli scusa di quei discorsi che mal prevenuti contra di lui tenuti aveano in suo disvantaggio (1).

Il signor Apostolo Zeno insigne storico e poeta cesareo e letterato di quella immensa e varia erudizione ch'è conto ad ognuno, comechè da principio ancor egli fosse trasportato dalle voci de' suoi avversari a credere della persona e dell'opera del Giannone tutto il male che costoro ne sparsero, siccome appare da una lettera ch'egli scrive a suo fratello in data de'22 maggio 1723 (2), non cessò tuttavia al leggere della *Storia Civile*, ed al conoscere da presso il suo autore, di torsi in buona parte dalle prime mal ricevute impressioni. Credo bene che poi ch'era il Zeno in ciascun altro, ma spezialmente nel fatto di religione più che discreto e temperato, gl'increscesse alcun poco quella soverchia asprezza e quel continuo rigore con cui il Giannone tratta la corte di Roma e l'intiero ordine ecclesiastico, nè dove parimente, siccome zelante cittadino, pôter approvare que' tratti e quelle pruove che contro alle stabilite massime ed a' pretesi dritti della repubblica di Venezia s'incontrano nella *Storia Civile* (3). Contuttociò essendo egli uomo che ben discerneva l'una cosa dall'altra, tra i veri nèi di quest'opera, o que' falsamente appresi per tali, dovette meglio che altri distinguerne i pregi, e giusta il suo ingenuo costume liberamente esaltargli. In fatti il Giannone assai si loda del Zeno per questo conto in una lettera a suo fratello (*). « Io debbo molto, » egli dice, a questo letterato, il quale ol- » tre aver fatti pubblici elogi dei miei libri » in corte presso i suoi amici, per grati- » tudine di avergli io donato un corpo della » mia opera m'ha egli fatto presente delle » opere di Fra Paolo ultimamente impresse » in Venezia in due tomi in 4 grande, colle » note d'Amelot, che io tanto desiderava.

(1) Lettera del Giannone al fratello de' 4 ottobre 1727. Lettera del medesimo al sig. Cirillo de' 6 settembre 1723.

(2) Lettera del Giannone al fratello de' 24 giugno 1724.

(3) Lettera del Giannone al fratello degli 11 novembre 1724.

(4) Citata lettera degli 11 novembre 1724.

(5) Lettera del Giannone a suo fratello de' 24 giugno 1724.

(1) Lettere del Giannone a suo fratello scritte in varie date dell' anno 1724.

(2) Lettere di Apostolo Zeno, vol. 2, num. 138.

(3) Veggasi nel tom. 2 delle Lettere del Zeno quella del 1 febbraio 1727 scritta a suo fratello il P. Pier Caterino Zeno, num. 235.

(*) Lettera del nostro autore a Carlo suo fratello in data degli 8 aprile 1724.

» Mi ha ancora estremamente consolato per
» avermi mandato l'istoria delle *Pandette*
» *del Brenemann* colle due dissertazioni ag-
» giunte della città di Amalfi: dove con in-
» dicibile mio contento, ancorchè questo
» autore non avesse veduto nè il mio secon-
» do tomo, perchè ancora non era impresso,
» nè l'opera del nostro Donatantonio d'Asti,
» conferma con maggiori autorità e più
» copiose quanto io scrissi del ritrovamen-
» to delle Pandette in Amalfi, e non sapen-
» dolo, manda a terra tutte le vane specu-
» lazioni e que' ridicoli argomenti dell'Asti».

Tali fatti e sì distinti segni di stima resi al nostro autore dagli uomini più insigni e riputati ch'erano allora nella corte, siccome addivenivano pubblici, così riempivano i suoi malevoli d'ira e di dispetto. V'eran taluni in quella che mal volentieri soffrivano pe' loro particolari disegni che il Giannone ricevesse quelle lodi e quegli applausi che gli erano dati d'ogni parte. Rincresceva a tali altri partigiani perduti della corte di Roma, e superstiziosi adoratori fin anche de' vizi degli ecclesiastici, ch'egli ottenut'avesse la narrata pensione, quegli ostacoli superando ch'essi con molto artifizio frammessi v'aveano. Poichè dunque ingannati si videro del loro avviso, risolvettero gli uni e gli altri a vegliare accortamente su i suoi passi e sulle sue parole, per cogliere quindi nuove occasioni di metterlo male agli occhi del sovrano e de' suoi ministri: e non è da dubitare che, oltre le cagioni di sopra dette, le arti di costoro e le loro diverse macchinazioni e raggiri non contribuissero di poco a tenerlo sempre lontano da quegli accrescimenti di fortuna a' quali egli aspirava. Vero è che alcuna volta a' guardi del marchese Perlas e del sovrano stesso chiaro appariva la malvagità e l'impostura delle loro trame (*); ma v'erano dei rincontri sì malagevoli e sì destramente combinati, che l'animo di questo ministro cólto vi restava e soverchiato. Ho qui riferito in uno le cure e le traversie che il Giannone ebbe a soffrire in Vienna dalla gelosia degli emoli e dal mal talento degli avversari, perchè io non sia obbligato a rompere quasi ad ogni momento il filo della narrazione, per dar luogo a certi minuti accidenti e maneggi, de' quali il sapere soltanto il fine a cui furono adoperati, giova senza più al lettore.

Fin qui ragionato abbiamo di coloro che occultamente sì bene, ma con modi tanto più rei e maligni macchinarono contro al Giannone. L'ordine del tempo ora richiede che si narri di quegli altri che se gli dichiararono contro alla scoperta. Il primo di costoro fu monsignor Filippo degli Anastagi arcivescovo di Sorrento. Questo prelato era uomo di molta erudizione, ma di spirito sì altiero ed ambizioso, che non fu sol pago d'aver nell'anno 1702 fulminata sua scomunica contro agli economi laici d'alcune chiese della sua diocesi che a lui non intendevano di render ragione dell'amministrazion loro, ed avean perciò ottenuto decreti dal delegato della real Giurisdizione, i quali vietavano all'arcivescovo di richieder lor di tali conti; ma passò ancor oltra a scomunicare il vicerè, il Consiglio Collaterale, il delegato della real Giurisdizione, ed un giudice di Vicaria, il quale mandato fu dal Collaterale ad intimargli l'uscita del regno, siccome a contumace ed orgoglioso violatore de' suoi ordini. Ciò fatto, e' si partì per Roma, e nel partire sottopose a generale interdetto l'intera sua diocesi, il che avvenne nell'anno 1703. Giunto ch'egli fu in Roma, proccurò accortamente questa corte di concordare nella miglior maniera l'affare col vicerè di Napoli; e per mezzo di tale accordo restarono disciolti dalle censure tutti coloro contro cui si erano fulminate. Tornò quindi nel regno monsignor Anastagi con animo nulla meno che pria borioso ed irrequieto; e dopo alcun tempo cercò nuove cagioni da torre briga colla podestà laicale, negando ostinatamente di volersi ricevere la nomina che i popoli d'alcune parrocchie della sua diocesi avevano dritto di fare de' propri pastori, sotto colore che i loro economi, co' quali egli avea sostenuta l'anzidetta contesa, adempito non avessero interamente all'accordo fatto. Incominciò però l'arcivescovo a soffrir di nuovo contrarietà ed opposizioni dal delegato della real Giurisdizione, per modo che si risolvette finalmente d'andarsene in Roma, dove arrivato nel 1724, dette alle stampe una sua scrittura intitolata *Apologia dell'arcivescovo di Sorrento* (1).

(*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 27 gennaio e de' 29 settembre 1725.

(1) « Apologia di quanto l'arcivescovo di Sor-

In questa pretende di giustificare così per la prima che per la seconda controversia il suo dritto e la sua condotta; e da troppo alti e rimoti principii, parte stranii e mal confacenti al suggetto, e parte falsi ed erronei, traendo sue conseguenze, s'impegna a voler dimostrare come l'esenzione la quale i chierici godono sì per le persone, sì per gli beni loro, e la giurisdizione contenziosa ch'esercitano i vescovi ed altri prelati sia stata a costoro immediatamente conceduta da Cristo, non già dall'indulgenza e liberalità de' principi temporali. Di ciò prende occasione in più capitoli della sua scrittura (1) d'attaccar contesa col Giannone, e di ribattere le pruove e le dottrine che dietro la scorta de' migliori teologi e canonisti costui avea apportate in più luoghi della *Storia Civile*, per dimostrare che non d'altronde s'abbiano gli ecclesiastici la giurisdizione e la potestà loro punitiva, che da mera concessione de' principi. Si briga in un intero capitolo a sostener per vera e legittima la legge di Costantino accordante agli ecclesiastici la giurisdizione contenziosa, e registrata nel titolo del Codice Teodosiano *de Episcopali judicio*, la quale da Iacopo Gotofredo e da più altri valentuomini s'era con molti argomenti mostrata falsa ed apocrifa, e come tale rigettata dal Giannone. Promette in oltre di cacciar in luce una dissertazione *istorico-teologica* divisa in quattro capitoli e con ordine geometrico distesa, per ritrarre il Giannone dalla falsa dottrina e dalle temerarie opinioni che, secondo egli dice, avea questi attinta da torbide fonti (2). Ma non è giammai, ch'io sappia, venuta fuori al pubblico sì fatta dissertazione.

Sì ampio scopo si propose l'arcivescovo di Sorrento nella sua scrittura. Com'egli v'abbia colpito, ciascuno il può per sè stesso immaginare, il quale sappia che da più tempo gli ecclesiastici rincalzano intorno al medesimo argomento e adducono sempre le stesse autorità e ragioni, senza che però gli uomini del miglior senno e più ben intesi delle origini e della storia ecclesiastica si sieno giammai lasciati strignere, ovvero persuadere. La maniera ch'egli tenne nello scrivere, fu assai ardita e temerària, e si studiò particolarmente di trattare il nostro autore con molti dispregi, e via più di lui Fra Paolo, Pietro di Marca, il Du-Pino, il Richerio, il Grozio, il Salmasio e 'l Gotofredo. Questo forse non era per lo Giannone leggier motivo a risolversi di rispondere a monsignor degli Anastagi, siccome avrebbe fatto in aspra e pungente forma, ove il marchese di Rialp (a cui egli commnicò, per essere abilitato a rispondervi, e 'l tenor della scrittura e 'l disegno del suo autore troppo pregiudiziale a' dritti di S. M. I.) non gli avesse ordinato di soprassedere dal rendere all'audacia di quel prelato la convenevole risposta, fino a che su gli rapporti del vicerè cardinal d'Althan non si pigliassero nell'imperial Consiglio le deliberazioni più opportune e convenienti a tal affare (1). Ma veggendo dipoi il Giannone in quanto vil conto sì fatta scrittura s'avea da' dotti, non pure in Napoli che in Vienna (2), non volle più pigliar la briga di replicarvi, e fece opera col marchese di Rialp di schivarne il carico.

Nell'anno 1725 il Giannone fu provocato a nuova contesa. Il dottor Ottavio Ignazio Vitagliani, quello stesso ch'ebbe la cura di bene stampare la *Storia Civile*, dando alla luce una sua lunga scrittura in difesa dei supremi dritti che ha il re di Napoli sulla chiesa della *Cattolica* di Reggio in Calabria (3), s'avvisò di censurare alcuni luo-

» rento ha praticato cogli economi de' beni eccle-
» siastici di sua diocesi, consagrata alla Santità
» di N. S. papa Benedetto XIII. Roma, 1725 ».

(1) Che sono l' XI e 'l XII e 'l XIII dalla pag. 130 sino alla pag. 200.

(2) Apolog. cap. II, pag. 134.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 21 luglio 1725.

(2) Si legge lo svantaggioso giudizio che fecero di questa scrittura l'abate Acampora e 'l dotto abate Garofalo, in una lettera a lui diretta da suo fratello in data degli 11 maggio 1725, e nella sua risposta de' 2 di giugno dello stesso anno. Da coteste lettere e da un'altra de' 23 giugno 1725 scritta dal Giannone a suo fratello, si rileva che l'abate Garofalo volea prendersi volentieri il carico di rispondere a monsignor Anastagi; ed il Giannone si duole che pensando costui di tornare in Roma, sarebbesi distolto da quest'opera, ch'egli si promettea non dover essere che felicemente maneggiata da sì dotte e perite mani. Anche il dottor Ottavio Ignazio Vitagliani procacciò di mescolarsi nel fare risposta alla suddetta scrittura. Ma il Giannone si ride nelle sue lettere della impresa di costui. Lettere de' 23 giugno e de' 28 luglio 1725.

(3) Eccone il titolo: *Difesa della real Giuri-*

ghi della *Storia Civile* riguardanti all'origine e all'esercizio della giurisdizione che ne'tempi de' Normanni e Svevi avea il gran cancelliere di Sicilia sopra i chierici e cappellani del real palazzo (1), il tempo e 'l modo in cui gli venne quest'autorità tolta e trasferita nel regio cappellano maggiore (2), l'estensione ed i termini della podestà e dell'uffizio (3) di che era adorno il gran cancelliere di Francia, a forma del quale i re normanni istituirono nel lor regno il gran cancelliero di Sicilia. Finalmente cercò di mostrare che il Giannone si fosse ingannato nella intelligenza d'un capitolo della investitura data nell'anno 1198 da papa Innocenzio III a Costanza imperatrice ed al suo figliuolo Federico II (4). Il Giannone, che tra le sue virtù aveva, siccome uomo, suoi gravi difetti, mal soffriva d'essere contraddetto e molto meno biasimato spezialmente da coloro ch'egli non tenea in conto di potergli far fronte. Vi si aggiunse ancora, che il dottor Vitagliani, non so per qual vile adulazione, dopo di avere in alcun luogo della scrittura detto ch'egli *venerava la dottrina dello Storico Civile, e l'incomparabile esattezza in tutta l'opera usata* (5), in sulla fine di essa si protesta alla Chiesa Romana di non approvare per sì fatte parole tutte le proposizioni ed i sentimenti di questo autore, e di rigettar quelli che erano dalla Chiesa riprovati. Questo fece sì che il Giannone esaminando la scrittura con occhio di più fina critica, vi scovrì più grossolani errori ed abbagli, ch'egli ebbe cura di notar nel margine di quella in alquante note, le quali sono impresse nel presente volume.

In quello stesso anno tra' non pochi esemplari della *Storia Civile*, che que' Fiaminghi che soggiornavano in Vienna avevano trasmessi in Olanda ed in Fiandra, ne pervenne uno al sig. Zegero-Bernardo van Espen famoso professore di canoni in Lovanio, del nome e dell'autorità del quale si vale il Giannone spesse volte nella sua opera. Costui si fece trasportare nel natio linguaggio il capitolo della proibizione de' libri ch'è il capit. IV, § I e II del lib. 27, ove il Giannone fa speziale onorata ricordanza della dottrina e de' sentimenti di sì celebre canonista; di che questi fu talmente soddisfatto, che avendo in questo anno 1725 dato alle stampe il suo Trattato *de Recursu ad Principem*, il mandò espressamente al Giannone in Vienna in merito dell'onore da costui resogli (1); e nella briga e furiosa tempesta che gli venne mossa dall' internunzio e dipoi cardinal Spinelli a cagione di questo trattato e d'un suo consulto scritto per la validità della consecrazione di Cornelio Steenhoven eletto arcivescovo d'Utrecht, fatta da un sol vescovo, il van Espen si prevalse di molto dell'autorità del Giannone a difendere la rettitudine de' suoi sentimenti e la verità della sua dottrina (2); e sappiamo in oltre da alcune lettere del nostro autore che il sig. van Espen gl' inviò tutti gli atti e le scritture ch'eransi pubblicate in Fiandra per sostegno della sua causa, invitandolo a volere prender parte nella sua difesa, per sottrarlo, se fosse possibile, all' ingiusta e violenta persecuzione che i suoi potenti nimici faceangli presso il conte di Daun governatore di Fiandra (3). Il Giannone non lasciò di cooperarsi in quanto po-

sdizione intorno a' regii dritti su la chiesa collegiata, appellata di S. Maria della Cattolica, della città di Reggio, 1727.

(1) Pag. 51 e 60 della scrittura del Vitagliani. Lettere appartenenti a questo soggetto del Giannone a suo fratello de' 23 giugno e de' 28 luglio 1725.

(2) Pag. 65 della suddetta scrittura.

(3) Pag. 61 e 62.

(4) Pag. 194.

(5) Pag. 84.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 29 giugno 1725.

(2) Ciò apparisce da un memoriale presentato sotto il dì 10 settembre 1725 in nome del van Espen al conte di Daun governator di Fiandra, del quale se n'è ritrovata copia tra le scritture del Giannone, siccome parimente di una lettera scritta a suo favore non saprei da chi, e diretta al signor Pavelier grande audienziere, in cui si leggono queste parole: « Son Excellence (il conte » di Daun) a tres-louablement suivi cette bonne » politique à Naples, comme il paroit dans *l'Isto-* » *ria Civile di Napoli*, composée par le célèbre » avocat Giannoni qui est présentement à Vien- » ne, fort allarmé, aussi bien que ses amis, au » tort que l'on voudroit faire à Mr. van Espen etc. » qui réjailliroit sur son historie de Naples, dont » toutes les marges sont farcies du nom et des » ouvrages de Mr. van Espen, qui sont cités » partout ».

(3) Lettere del Giannone a suo fratello de' 29 settembre e de' 6 ottobre 1725.

teva a suo favore ed in iscritto e ne' fatti, e mandò in Napoli al sig. Niccolò Capasso qualcheduna di quelle scritture che avea ricevute di fuori, pregando sì lui che gli altri dotti amici napoletani a voler adoperare le loro forze e la loro dottrina per la salvezza e l'aiuto del più ben costumato uomo di sua regione e del maggior canonista d'Europa (1). Io non so se il Capasso abbia corrisposto dal canto suo a sì fatto invito (2). So bene che il turbine impetuoso, il quale sopraffece il misero van Espen, non lasciò nè alla ragione nè a' maneggi luogo veruno, così che egli fu costretto a fuggire dalla patria, e ricoverarsi pria in Mastricht, poi in Amersfort, dove indi a pochi mesi terminò in esiglio i giorni suoi nell'anno 1728 (3).

In questo stesso tempo un preposito di Brusselles, del quale non ci viene dal Giannone additato il nome, credendo costui fosse chierico, si offerse a rinunziargli, stante la sua vecchiaia, la prepositura ch' e' godeva nella chiesa di Brusselles. Il Giannone gli rispose, ch'egli, siccome laico, non era in grado di poter ricevere la sua offerta, rendendogli senza fine le grazie di tanta cortesia e della singolare stima ch'avea per sè dimostrata (4).

Circa questo tempo il nostro autore, confortato dal cavalier Garelli, concepì disegno di dare al pubblico una nuova e più ampia raccolta delle Lettere di Pietro delle Vigne, cancelliere dell'imperador Federigo II, di cui rare erano divenute l'edizioni (5). Egli avea opportunità in Vienna di confrontare tutti gli esemplari di quelle già impressi, e oltra a questi due antichi testi a penna che si serbavano nella imperiale biblioteca, ed uno copioso e raro ch'era nella ricca libreria del principe Eugenio di Savoia, nel quale sopra alle Lettere già pubblicate di Pietro delle Vigne vi si trovavano registrate intorno a venti altre dello stesso scrittore, non ancora impresse (1). Oltre di ciò, v'era parimente nella biblioteca cesarea un manoscritto che comprendeva alcune lettere di un arcivescovo di Capua contemporaneo dell'imperadore Federigo II, le quali dandosi alle stampe giovavano non poco all'intelligenza della storia di que' tempi (2). Il Giannone partecipò questo pensiero all'abate Acampora napoletano, uomo di sufficiente erudizione ed esattissimo nella correzione delle stampe, perchè costui volesse prendersi la cura di far bene e correttamente seguire in Napoli sì fatta edizione, della quale si sarebbono da lui mandati i materiali (3). Accettò prontamente il partito l'abate Acampora; e tanto più volentieri, quanto ancor egli avea da più tempo nudrito lo stesso disegno. Si applicò quindi il Giannone (4) a collazionare esattamente pria tutte l'edizioni delle opere di Pietro delle Vigne, e dipoi gli esemplari scritti a penna; e secondo ch'egli veniva notando alcun errore di coloro che l'impressero la prima volta, o altra osservazione di rilievo, così ne dava avviso all'abate Acampora, siccome fa spezialmente in una lettera (5) in cui il ragguaglia d'uno sbaglio preso da Marquardo Freero, il quale credute avea dell'imperador Federigo II alcune lettere ch'erano di Federigo I Barbarossa. Non venne contuttociò a compimento sì fatta edizione, non saprei per quale preciso intoppo. Potrebbesi per avventura sospettare non ciò sia avvenuto per cagione dell'abate Acampora, il quale si fosse rimosso dall'impresa, udendo dal Giannone (6) che preparavasi similmente in Germania una nuova e più compiuta ristampa di quelle Lettere, al qual fine s'andavano da certuni riscontrando con gran diligenza gli esemplari a penna delle più famose biblioteche d'Allemagna e particolarmente di Vienna. Ma nemmeno questa si

(1) Citata lettera de' 6 ottobre 1725.

(2) In una lettera del Giannone a suo fratello de' 13 aprile 1726 si parla in generale di certa scrittura del sig. Capasso, che il Giannone attendeva con gran ansia. Ho probabili argomenti di credere che sia qualche scrittura ch'avea questo professore dettata a pro del van Espen.

(3) Moreri nel gran Dizionario, dell'edizione d'Olanda del 1740, all'articolo *Espen*.

(4) Lettera del Giannone a suo fratello de' 29 giugno 1725.

(5) Lettera del nostro autore allo stesso de' 23 giugno 1725.

(1) Citata lettera de' 23 giugno 1725.

(2) Lettera al medesimo de' 19 giugno 1728.

(3) Citate lettere.

(4) Lettera del Giannone a suo fratello de' 29 settembre, 25 novembre, e 22 dicembre 1725.

(5) Citata lettera de' 22 dicembre 1725.

(6) Lettera del Giannone al medesimo de' 19 giugno 1728.

aspettata edizione ha, per quello ch'io sappia, veduta mai la luce; dappoichè quella ch'è non ha guari venuta fuori in Basilea nel 1740 per opera di Giovan-Rodolfo Issello. non è stata confrontata che sopra le antiche stampe ed un solo manoscritto di non molta autorità della pubblica libreria di Berna (1).

Morì nell'anno 1726 sventuratamente in Verona, mentre di Napoli facea ritorno in Vienna, il reggente Alessandro Riccardi fiscale del supremo Consiglio di Spagna ed uno de' prefetti della imperiale biblioteca. Era questi uomo assai dotto ed erudito (2); e comechè singolare ne' suoi sentimenti e stratto alquanto nel suo civile portamento (3), si era tuttavia d'ottimo cuore e d'intera lealtà; per guisa che il Giannone perdette in lui un vero e per sè forte interessato amico, e quegli solo che insieme col cavalier Garelli fece fronte a' primi rumori contra di lui e della sua opera sparsi in Vienna (4), e scosse e risvegliò in suo aiuto gli animi timidi e troppo cauti di coloro che non volcano se non di lontano guardare gli altrui perigli (5). Mostra egli perciò nelle sue lettere una grata sollecitudine intorno alla persona ed alla salvezza di lui (6), ed in alcune particolarmente ne compiagne la perdita (7), facendo insieme i dovuti encomii al zelo del Marchese Maffei per l'onore fattogli rendere in Verona con pubblica orazione (8), e con via maggior lode celebrando le pompe funerali fattegli in Vienna dal cavalier Garelli intimo amico e collega del Riccardi, guernite d'una iscrizione composta dal medesimo a lode del defunto (9), la quale scolpita in marmo fu situata nella imperiale biblioteca (1).

Furono quest'anno per via di composizione terminate le famose differenze che da lungo tempo sosteneva la corte di Vienna con quella di Roma intorno al tribunale della monarchia di Sicilia, il quale tentato avea Clemente XI d'abolire con sua bolla del 1715. Non s'erano queste potute accordare nè nel lungo pontificato di costui, nè in quello assai corto d'Innocenzio XIII suo successore. Papa Benedetto XIII, che occupò nel 1724 la sede apostolica vacante per la morte d'Innocenzio, ne' primi anni del suo regnare in luogo di dar mano a racconciarle, cercò anzi di darvi maggior fomento con alcuni suoi Brevi diretti a vescovi di Sicilia, per mezzo de' quali pretendea di far ottenere quell'osservanza della bolla di Clemente, che non avea giammai ricevuta negli anni addietro per le vigorose opposizioni fattevi. Fu quindi aperta la via a' ministri dell'imperador Carlo VI di deliberare circa al partito migliore da prendere per rintuzzare sì gli antichi che i nuovi attentati della romana corte. Si proposero pertanto nel Consiglio di Spagna vari progetti; e da taluni che acquistar voleansi merito, furono composte alcune scritture, nelle quali s'ingegnavano di manifestare i gravi torti che si fa-

(1) Vedi la lettera dedicatoria di Giovan-Rodolfo Isselio al sig. Arrigo Cristiano Senckenberg preposta all'edizione di Pietro delle Vigne del 1740.

(2) Veggansi le lettere del Zeno, tom. 2, n. 15, 43, 84, 136.

(3) Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 novembre 1724. Lettere del Zeno, tom. 2, n. 207 e 210.

(4) Citata lettera de' 25 novembre 1724.

(5) Citata lettera de' 25 novembre 1724.

(6) Lettere del Giannone a suo fratello de' 28 luglio e de' 22 dicembre 1725.

(7) Lettera allo stesso de' 13 aprile 1726.

(8) Lettere al medesimo de' 4 ed 11 maggio 1726.

(9) Ecco l'iscrizione rapportata dal Giannone nella lettera citata degli 11 maggio 1726.

ALEXANDRO RICCARDO
NOBILI NEAPOLITANO
IMP. CAROLO D. LEOPOLDI F. AVG. A CONSILIIS
IN SVPR. HISPAN. CONS. REGENTI
ET FISCI PATRONO VIGILANTISSIMO
AVG. BIBLIOTHECAE PRAEFECTO
SINCERO CHRISTIANAE PIETATIS CVLTORI
ERGA PRINCIPEM FIDE
ERGA PATRIAM CARITATE
DIVINI HVMANIQVE IVRIS SCIENTIA
MVLTIPLICI ERVDIT. MORIBVS ANTIQVIS
EXIMIO VIRO
QVI NEAPOLI VINDOBONAM REDIENS
VERONAE OBIIT IV. KAL. APRIL.
CIↃIↃCCXXVI
P. N. GARELLIVS
AMICO OPT. ET COLLEGAE BENEMERENTI
H. M. P.

(1) Citata lettera del Giannone degli 11 maggio 1726. Circa l'iscrizione, quella de' 25 maggio dello stesso anno. Veggansi a questo proposito alcune curiose notizie nel 2 volume delle lettere di Apostolo Zeno, n. 217 e 218.

cevano con que' Brevi alle alte preminenze di S. M. I., ed i rimedi da lor divisati per riparargli. Dimandarono in tal occasione i ministri di quel consiglio il parere del Giannone, il quale scovrì loro la debolezza e la falsità di qualcheduno de' progetti messi loro davanti, che ad altro non erano appoggiati che a quegli argomenti ed a quelle generali massime scritte e più volte replicate da vari scrittori: quindi mostrò loro i veri principii su' quali proceder si dovea in affare sì delicato, e le ragioni ed i più convenevoli termini co' quali difendere un dritto sì luminoso che s'appartiene a' re di Sicilia, senza dar luogo alla corte di Roma di poter entrare in verun trattato; dacchè egli solea dire, che i *Preti vogliono tempo e tavolino per aggirar tutti* (1). Fu il Giannone obbligato da que' reggenti a ridurre questo suo parere in una ragionata scrittura, la quale egli compose in forma di rappresentazione a S. M. I. (2); e su 'l tenor di essa si propose dal Consiglio di Spagna all'imperador Carlo VI vigorose risoluzioni e partiti circa questo affare (3). Ma la corte di Roma, cogliendo destramente il vantaggio de' suoi maneggi, ne distolse col suo trattar l'effetto; e per mezzo del cardinal Cienfuegos e di due altri ministri imperiali fece accettar di nuovo in Vienna le sue proposizioni d'accordo, le quali non tornarono ad intero suo svantaggio, siccom'è da vedere nella finale bolla che in conseguenza del trattato già conchiuso dette fuora in quest'anno Benedetto XIII. Fu quindi il Giannone impedito di pubblicar allora la sua scrittura; ed ancorchè negli anni appresso ridotta l'avesse in forma di trattato per doverla dare alle stampe in Lipsia, con avervi aggiunto in fine alcune osservazioni sulla bolla di Benedetto XIII, siccom'egli ne scrive al sig. Friderico Ottone Mencke-nio (1); tuttavia non ebbe effetto cotesto suo disegno, dacchè i pubblici revisori di Lipsia, secondo che diremo in avanti, non vollero accordargli la licenza di poter prima stampare cert'altra sua operetta. N'è però il pubblico restato privo, nè noi possiamo ragguagliarlo della sorte a cui questo manoscritto sia stato soggetto, non avendone, fuori delle qui narrate, incontrata nelle carte del nostro autore verun'altra notizia.

Capitò in quest'anno in Vienna un abate italiano, del quale il Giannone ci tace il nome, ma che io stimo, dal confronto delle date tra le sue lettere e quelle di Apostolo Zeno, che sia quell'abate Pellegrini fiorentino già lettor di leggi in Pisa e dipoi gran viaggiatore, di cui parla il Zeno in una lettera al P. Pier Caterino suo fratello (2). Costui avea fatto il viaggio di gran parte d'Europa, ed attestò al Giannone, il quale volle conoscere famigliarmente, siccome gli altri letterati che erano alla corte imperiale, la generale riputazione che avea conseguita la sua opera spezialmente in Francia, donde se ne facevano in Italia continue ricerche. Gli dette ancor novella che un avvocato del Parlamento di Parigi impiegavasi attualmente a trasportarla in franzese. Al che il Giannone il pregò scrivesse a questo avvocato di non cacciar in luce la sua traduzione, prima che da lui mandato non gli fosse un foglio di varie correzioni e di alcune osservazioni ommesse nella edizione italiana, e necessarie a soggiugnersi nella franzese (3), il quale glielo trasmise in appresso (4). Ma non è giammai venuta fuori ne

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 27 marzo 1726.

(2) Tutto questo racconto, secondo che qui è scritto, mi è stato riferito dal sig. D. Giovanni Giannone figlio del nostro autore, a cui fu narrato dal padre; ed è in oltre autorizzato da ciò che dice l'autore della *informazione intorno alla vita ed all'opere di Pietro Giannone*, preposta all'edizione dell'Aia della *Storia Civile* dell'anno 1753, pag. 9 e 10.

(3) Lettera del cavalier Garelli scritta da Gratz al nostro autore agli 8 agosto 1726.

(1) Sbozzi di lettere del Giannone al sig. Friderico Ottone Menckenio colle date de' 24 giugno e de' 12 agosto 1733.

(2) Lettere del Zeno, tom. 2, num. 219.

(3) Lettera del Giannone a suo fratello de' 7 di settembre 1726.

(4) Lettera del Giannone al sig. Capasso de' 26 febbraio 1729. Questo foglio d'emendazioni fu parte riempito dal Giannone in rileggendo la sua opera, e parte dal reggente Riccardi, dal sig. Niccolò Capasso, dal sig. Vincenzo d'Ippolito, e da qualcheduno altro de' suoi dotti amici, i quali egli pregò espressamente a volersi prendere la pena di correggere la sua opera in quello ch'essi riputavanla degna di emenda. Lettere del Giannone a suo fratello de' 23 luglio e de' 25 novembre 1724, e de' 25 maggio e de' 6 ottobre 1725.

sì fatta versione in Francia, nè la latina, la quale nell' istesso tempo si preparava in Germania (1); sì bene un'altra traduzione franzese ed una inglese, di cui faremo parola in appresso. Non saprei dire pur anche se sia ora alle stampe la traduzione tedesca della sua opera, della quale gli scrisse il sig. Menckenio nel 1732 (2) ch'era per veder ben tosto la luce.

Nell'anno 1728 cominciò il Giannone ad avere letterario carteggio col sig. Friderico Ottone Menckenio di Lipsia, il quale egli continuò per più anni non meno con esso sig. Ottone che con Giovanni-Burcardo suo padre. Gli scrisse primieramente il Menckenio una lunga ed officiosa lettera sotto il dì 21 d'aprile 1728, e con essa richiese il Giannone, siccome italiano, ad aiutarlo nella Vita che impreso avea a compilare d'Angelo Poliziano, ed a somministrargli que' lumi e quelle notizie che o il Giannone raccolte avesse intorno a quel valentuomo, o che trar potesse d'altri letterati d'Italia. Risposegli il Giannone con altrettanta umanità e cortesia, che sendo egli napoletano, non potea fornirlo di sì rare e peregrine novelle circa al Poliziano che fu toscano, siccome bene il poteano fare i Fiorentini; che tuttavia per coadiuvarlo a sì degna impresa avrebbe procacciato co' letterati napoletani che intesi fossero della storia letteraria, o che avessero corrispondenza co' Toscani, di scovrir tutte le notizie ed i monumenti più singolari che toccassero la vita e le opere del Poliziano. Di fatto il Giannone ne richiese il sig. Capasso, l'abate Garofalo, e con ispezieltà l'abate Acampora (3), e per mezzo di costui, e del sig. Bartolomeo Intieri gentiluomo fiorentino dimorante in Napoli, l'eruditissimo sig. abate Giovanni Bottari or degno prelato in corte di Roma (4). Egli stesso il Giannone non risparmiò veruna ricerca, così nella vasta e numerosa biblioteca imperiale, che nel ricco museo altresì, nel quale coll'aiuto dell'abate Giovambattista Panagia suo nazionale ed antiquario cesareo egli trovò due singolari medaglie del Poliziano, che furono dipoi impresse nel fronte della sua opera dal Menckenio, a cui le trasmise effigiate in esattissimo rame, insieme colle più rare notizie che d'ogni parte raccolte avea intorno a quel valentuomo. Il Menckenio di ciò gli rese particolari grazie nelle sue private lettere (1); e nella prefazione che mise davanti alla Vita del suo Poliziano, non tralasciò con pubblica ed onorevole testimonianza di chiamare a parte della composizione della sua opera il Giannone, il Panagia, il Bottari e l'Acampora (2). Durò il carteggio che il Giannone ebbe co' Menckenii sino all'anno 1735, ch'egli si partì di Venezia. Le lettere di costoro ci fanno fede dell'alta stima in cui tenevano il Giannone, e del vantaggioso concetto che facevano delle sue opere. Quelle del Giannone, i cui abbozzi da me si serbano, ci manifestano qual venerazione costui avesse del Menckenio padre, e qual conto facesse della dottrina di Ottone suo figlio. Siccome le prime sono degne della pubblica luce per l'eleganza dello stile, così nol meritano le seconde assai male scritte in latino, dacchè il Giannone occupato sempre in istudi più serii e rilevanti non si era giammai esercitato a scrivere in cotesto linguaggio.

In quest'anno 1728 fu mossa al Giannone una novella ed aspra guerra dal P. Sanfelice gesuita. Questi era figliuolo bastardo di D. Alfonso Sanfelice cavaliere napoletano; ed entrato nella Compagnia, ricca sempremai di bravi ingegni e di dotti uomini, non vi ottenne gran fatto nome per conto di scienza e d'erudizione. Venne a costui nell'animo di farsi applauso particolarmente in corte di Roma col prendere a confutare

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 28 settembre 1728.

(2) Lettera del Menckenio al Giannone de' 22 novembre 1732. Risposta del Giannone al medesimo degli 11 gennaio 1733. Lettera del Giannone al sig. Capasso de' 26 febbraio 1729. Lettera dello stesso al sig. Cirillo de' 21 febbraio 1733.

(3) Lettera del Giannone a suo fratello de' 26 giugno 1728.

(4) Lettere del Giannone a suo fratello de' 7 agosto 1728 e de' 25 febbraio 1730. Lettera di Carlo Giannone al nostro autore de' 13 agosto 1728. Lettera dell'abate Bottari all'abate Acampora de' 12 agosto 1728. Altra lettera del medesimo al sig. Bartolomeo Intieri de' .... 1729.

(1) Lettera del Menckenio al Giannone de' 26 settembre 1728. Lettera del Menckenio al medesimo de' 12 ottobre 1729, de' 15 luglio 1730 e degli 8 gennaio 1732.

(2) *Friderici Ottonis Menckenii Historia Vitae, et in litteras meritorum Angeli Politiani Lipsiae*, 1736. Veggasene la prefazione.

la *Storia Civile* del regno di Napoli; ma avendo verso l'anno 1725 presentato gli scritti di cotesta sua confutazione a quella corte per impetrarne la licenza di stampargli, questa si guardò bene d'accordarcela, veggendo il debole e sciocco modo con cui egli pretendea di ribattere una storia la quale e gran rumore cagionato avea e sommo credito acquistato. Senza che ebbe riguardo allora la corte di Roma, la quale meglio d'altri discerneva il poco valor dell'opera, che lasciandola pubblicar per le stampe sarebbesi dato al Giannone largo campo di malmenar di nuovo l'onore e le pretensioni di essa corte con armi più vantaggiose e con ardire più franco e risoluto, siccome costui s'era dichiarato con più persone in Vienna, allora ch'ebbe il primo sentore dell'impresa del P. Sanfelice (1). Non s'arrestò tuttavia il Gesuita a' primi intoppi: egli tanto disse e s'adoprò tanto, che tutte le difficoltà vincendo, ebbe finalmente indi a due anni il permesso di cacciar in luce la sua opera, il che egli fece in quest'anno 1728, stampandola in Roma col finto nome di *Eusebio Filopatro*, e colla falsa data di Colonia. Eccone il titolo: *Riflessioni morali e teologiche sopra l'Istoria Civile del regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro, e divise in due tomi. In Colonia*, 1728. Il primo tomo contiene 19 lettere, e 16 il secondo: e fuori delle tre ultime, son tutte dirette, quali da un Campano ad un Vestino, e quali dal Vestino al Campano, finti nomi usati ad arbitrio. L'autore si dichiara su 'l principio (2) « che » egli non intende di mostrar falso ciò che » si dice nella *Storia Civile*; sì bene di » mettere in buona luce quanto vi si dice, » e renderlo a chiunque legge così chiaro, » che comprenda, senza lasciarsi luogo a » verun dubbio, qual sia la vera idea di » una tanto famosa storia. Quindi soggiu» gne (3) che a seguire (l'autore della *Sto*» *ria Civile*) di passo in passo per tutti que' » suoi grossi volumi, era un perdere opera » e tempo col lungo rispondere a ben 40 » libri di stucchevolissime dicerie. Conve» niva rispondere a' soli empii sentimenti, » agli errori e a' detti or temerari or av» velenati, li quali si trovano dispersi di » tratto in tratto in luoghi vari e di diverso » argomento ». Di fatto egli altro non fa nelle sue lettere che mettere insieme ed in veduta, senza pigliarsi la menoma briga di confutare i fatti e le pruove, onde sorgono tutti i motti e le proposizioni riguardanti gli ordini ecclesiastici ed i frati spezialmente, che sono qua e là sparse nella *Storia Civile*, dove non intendendole, e dove troncandole, ed a diverso proposito di quello del Giannone riducendole; e tutto ciò sempre accompagnato da un forte biasimo e strapazzo non meno della persona e del nome del Giannone (1), che di tutti gli altri letterati napoletani. Forma perciò di queste proposizioni sette classi (2), e prima di entrare a ragionare distesamente ne compone un lungo catalogo, che presta il soggetto ad ogni lettera. In fine dell'opera vi sono tre lettere da Eusebio Filopatro dirette al Giannone, nelle quali s'adducono varie ragioni ed argomenti per rimovere costui da' sentimenti della filosofia epicurea, in cui egli crede che il Giannone sia caduto; del quale avviso non entrò mai in testa a veruno o il più strano o il più sciocco. Questo è tutto quello che contengono i due volumi delle *Riflessioni morali e teologiche* pubblicati in Roma in risposta dell'opera del Giannone. Essi sortirono nondimeno tutt'altro effetto che quello che il P. Sanfelice ne sperava, dacchè appena posti in luce, furono dal pubblico ricevuti con risa e con disprezzo, siccome quegli che accrescevano anzi che no credito ed autorità alla *Storia Civile*. La corte di Roma fu in questa occasione tacciata dagli uomini savi di poco accorgimento e di sconsigliata condotta (3); e quel ch'è più, da alcuni ancora de' più assennati cardinali e prelati che in quella corte risede-

(1) Lettere del Giannone a suo fratello in data de' 25 novembre 1725 e de' 4 ottobre 1727.

(2) Avviso a' lettori, pag. v.

(3) Avviso a' lettori, pag. xv.

(1) Osservazioni critiche dell'abate Garofalo sulle Lettere di Eusebio Filopatro, su 'l principio.

(2) Ecco come sono disposte queste classi. I. Proposizioni empie. II. Proposizioni eretiche, o che sentono d'eresia. III. Proposizioni temerarie. IV. Proposizioni scandalose. V. Proposizioni offensive delle orecchie pie. VI. Proposizioni sediziose. VII. Proposizioni ingiuriose. Euseb. Filopat. tom. I a pag. II al pag. XVII.

(3) Lettere del sig. Niccolò Capasso al Giannone in data de' 4 febbraio 1729.

vano, i quali non seppero nascondere al marchese d'Almenara, mentre dal governo di Sicilia faceva per Roma ritorno in Vienna, il loro rincrescimento d'essersi lasciata così sconsigliatamente uscire in luce l'opera del Sanfelice (1). Giunto che fu in Napoli il libro delle *Riflessioni morali e teologiche*, fu dagli amici del Giannone avidamente letto, e da ogni uomo di senno ben tosto disprezzato. Il sig. Niccolò Capasso, di cui apprezzava il Giannone sopra ogni altro la cordiale amicizia e l'esatto giudizio, gli scrisse una bella e grave lettera (2), nella quale resegli conto di ciò che si conteneva nell'opera del suo avversario, e del maligno fine a che era stata dall'autor diretta, il quale niente era meno che metterlo in discredito de' suoi nazionali ed in disgrazia della corte: gli dà in oltre alcun saggio sì dello sciocco modo col quale il P. Sanfelice avea preso a confutare la *Storia Civile*, sì de' gravi e sconci errori che risaltano d'ogni parte del costui libro; perchè egli consigliò al Giannone di non volersi pigliar l'impaccio di rispondervi, lasciandolo più tosto negletto e dispregiato agli scherni ed alle beffe del pubblico. Il Giannone il ringraziò di sì amichevoli avvisi (3), a' quali veduta ch'egli ebbe l'opera del Sanfelice, se non interamente, almeno in parte stimò di conformarsi, siccome diremo di qui a poco.

Il nostro autore non restò meno obbligato all'abate Garófalo, il quale in leggendo l'opera del P. Sanfelice notò sopra 18 delle sue lettere alquante *osservazioni critiche* in difesa del Giannone, le quali trovatesi tra manoscritti di costui, ora per la prima volta si mandano in luce.

Intanto nel generale disprezzo che di cotesto libro facevano le persone del miglior senno, non mancavano i pochi partigiani del P. Sanfelice, ed in ispezieltà i Gesuiti, che quasi recansi a dovere d'entrare in tutti gl'impegni d'ogni loro confratello, di andarne esaltando il merito e la dottrina in Napoli, in Vienna ed in ogni altro luogo, ov'era più tenuta in pregio la *Storia Civile*. Essi tentarono vie più e tennero tutti i modi per fare che il loro Eusebio Filopatro riuscisse in effetto a quel disegno a che avea drizzata la sua opera, ch'è quanto dire a rendere sospetti appo le persone di credito e d'autorità i sentimenti ed i costumi del Giannone, e per sì fatto mezzo perderlo e rovinarlo (1). Venne nondimeno questa volta fallito il colpo ad essoloro in Vienna, e meglio ancora in Napoli, dacchè ivi furono scorti di leggiere e 'l malizioso intento del Sanfelice, e l'arti prave ed insidiose de' suoi ministri e fautori (2); e quivi niente altro riportarono da' loro raggiri, che pubblico scorno ed onta; conciossiachè avendo egli fatto entrar nel regno di soppiatto più esemplari di quest'opera, senza pria sottoporla, com'è il costume, alla revisione di un regio ufiziale spezialmente deputato in Napoli sulla 'ntroduzione de' libri esteri, e quegli segretamente vendendo in su 'l principio alla porta del collegio de' Gesuiti, e dipoi palesemente nelle botteghe di due librai; tanto rumore si sparse di loro nella città tra' dotti e tra gl'ignoranti, che agli orecchi pervenne del conte di Harrach, il quale succeduto era al cardinal d'Althan nel governo del regno di Napoli. Fu dagli uomini più onesti e spassionati fatto avvertire questo vicerè, che troppo reo e pernizioso libro si era quello delle *Riflessioni morali e teologiche*, nel quale niun'altra cosa quasi si conteneva che una continua e velenosa satira non meno del Giannone e d'altre particolari persone, che degli ordini più cospicui delle più illustri Comunità e de' magistrati più ragguardevoli del regno, oltra lo scandaloso oltraggio che vi si faceva da per tutto alle supreme regalie dello Stato ed a' sovrani dritti di S. M. I. Gli vennero parimenti forti sollecitazioni da Vienna, ove le stesse informazioni produssero lo stesso effetto, perchè mandasse cotesto libro ad esame ed a censura, attendendo l'imperadore le risoluzioni che il Consiglio Collaterale sarebbe per prendere in questo affare (3). Rimise perciò il conte di Harrach ambo i

(1) Risposta del Giannone alla citata lettera del Capasso scritta a' 26 febbraio 1729.
(2) In data de' 4 febbraio 1729.
(3) Lettera del Giannone al sig. Capasso de' 26 febbraio 1729.

(1) Lettere poc' anzi citate del Capasso e del Giannone.
(2) Citata lettera del Giannone al Capasso de' 26 febbraio 1729.
(3) Voto del vicerè conte di Harrach nella giornata de' 4 aprile 1729, registrato ne' libri de' notamenti del Collaterale, f. 518.

tomi delle *Riflessioni morali e teologiche* al presidente Argento, siccome al delegato della real Giurisdizione, affinchè diligentemente gli esaminasse, ed il suo parere ne gli proponesse o in una particolar consulta, o nel Collaterale Consiglio. Gli esaminò in fatti il presidente, e nel dì 4 aprile 1729 ne fece rapporto in Collaterale, dove al vicerè ed agli altri reggenti (1) mise prima in prospetto colla maggior distinzione e colle parole stesse dell'autore i motti più pungenti e mordaci lanciati dal P. Sanfelice contro all'onore ed alla religione del Giannone e di altri cospicui personaggi della città e del regno: annoverò molte delle costui massime e sentimenti temerari per la più parte e sediziosi, e non ad altro fine diretti che a distruggere da' suoi principii la legittima potestà de' sovrani, e spogliargli delle più alte e sublimi prerogative di cui gli adorna la ragione dell'impero. Quindi soggiunse che questo libro avrebbe ben meritato di essere con solenne decreto del Collaterale proscritto e pubblicamente bruciato per mano del carnefice, nella maniera appunto la quale si tenne dal Collaterale medesimo sotto il regno di Filippo III coll'undecimo tomo degli Annali del Baronio, e che avea similmente praticato in Toscana il Granduca Cosimo III verso di un tomo della *Scansia volante* del Cirelli, e dell'opera del P. Capassi contro il P. Laderchi intitolata *Nugae Laderchianae*: ma ch'egli facendo miglior considerazione, era d'avviso di non doversi pigliare questo spediente in quella occasione, sì per non dar dote a sì dispregevole libro, sì per non porgere altrui cagione di credere che si volesse far vendetta sopra il libro del Sanfelice di ciò ch'aveva oprato la corte di Roma con quello del Giannone; ovvero che il Collaterale ordinasse sì fatta proscrizione per solo fine di favorire costui, laddove in casi somiglianti ed ancora maggiori nè questa, nè altra risoluzione preso avea giammai: ch'era sua opinione di mostrare sott'altro colore alcun risentimento della pubblicazione di sì fatto libro col carcerare e punire que' librai ch'aveano ardito, contra l'ordinazione delle *prammatiche 5 e 7 de impressione librorum*, d'introdurlo nel regno, e senza licenza del suo Collaterale Consiglio farne liberamente mercato; col sequestrarne ancora tutti gli esemplari che si trovassero appresso di loro, e col rinnovare nel tempo stesso il tenore e l'osservanza di quelle *prammatiche* per poca avvertenza del passato andate in disuso.

Non convennero in questo parere del presidente il reggente Ulloa e 'l reggente Castelli, co' quali si unì il reggente Mazzaccara, comechè da prima egli più inclinasse alla opinione del presidente. Si accordarono costoro in ordinare che oltra alla carcerazione de' librai, al sequestro degli esemplari ed al rinnovamento delle *prammatiche*, si dannasse il libro e si sopprimesse quale ingiurioso alla sovrana podestà de' principi, e detrattore della fama e della religione del pubblico e de' privati: si rendesse in oltre a tutti noto questo decreto in forma di bando, prescrivendosi sotto alcune pene che fra certo spazio tutti i corpi di questo libro si depositassero da chi gli avesse nella regal cancelleria, e si usassero in avvenire nelle dogane le più esatte diligenze per impedire l'occulta introduzione de' libri forestieri: si vietasse che 'l P. Sanfelice potesse giammai ritornare nel regno, e però si avvertisse il cardinal Cienfuegos ministro imperiale in Roma a non dargli passaporto per veruno degli Stati di S. M. I., siccome da questi bandito, ed a farne forti doglianze col generale de' Gesuiti, insinuandogli al tempo stesso di astenersi di dar licenza al suddetto Padre di venir nel regno: si facesse ordine al provinciale de' Gesuiti di Napoli, che qualora nascostamente egli vi capitasse, no 'l dovesse ricevere e ne desse subito avviso al vicerè; e finalmente si mandasse in Vienna relazione di tutto ciò alla Maestà dell'imperadore. Il vicerè si uniformò a sì fatte risoluzioni (1); ondè ne fu formato il decreto di quel tenore che può leggersi qui sotto (2).

(1) I ministri che intervennero in quel giorno nel Collaterale, furono, oltra del vicerè, il reggente Ulloa, il reggente Mazzaccara, il reggente Castelli ed il presidente del sagro Consiglio Argento, cit. fol. 518 de' notamenti.

(1) Libro de' notamenti dell'anno 1729, fol. 518 e seguenti.

(2) *In Causa prohibitionis libri infrascripti... Die 4 aprilis 1729. Neapoli.... Facta de contentis in libro praedicto relatione coram Excellentissimo Domino in Regio Collaterali Consilio*

In vigore di questo decreto il conte di Harrach promulgò nel dì 16 d'aprile di quello stesso anno il bando contenente la censura e la proibizione del libro delle *Riflessioni morali e teologiche*; e nel giorno medesimo ristabilì con una nuova *prammatica* l'esatta osservanza de' precedenti sovrani ordini intorno all'impressione de' nuovi libri, ed alla introduzione nel regno de' libri stranieri, i quali sono registrati in più *prammatiche* sotto il titolo *de Impressione librorum* (1). Sì il bando che la *prammatica* furono dettati dal signor Niccolò Fragianni amico del Giannone, allora segretario del regno, e dipoi per l'eminente dottrina e per i rari talenti e virtù innalzato dalla saviezza del re Carlo Borbone, ora cattolico re delle Spagne, a' supremi gradi del magistrato, ed al geloso carico di delegato della reale Giurisdizione. Scrisse questo ministro al Giannone, siccom'egli soleva non di rado, dandogli conto di ciò che si era operato e dal Collaterale e dal vicerè in suo favore; e trasmettendogli le copie sì del decreto che del bando, si rallegrò con essolui del giusto impegno che preso avea il vicerè e 'l suo Consiglio in far vendetta della persona e dell'opera sua contro le indegne ingiurie e le inique imposture del P. Sanfelice. Gli altri suoi amici fecero lo stesso, ed in ispezielta il signor Vincenzo d'Ippolito (1) e 'l reggente Castelli (2), il quale si era nel Collaterale adoperato più d'ogni altro pel felice riuscimento di questo affare (3). Il vicerè fece rapporto di tutto ciò alla corte di Vienna, ove mandò un esemplare delle *Riflessioni morali e teologiche*, per giustificare quanto si era in Napoli e risoluto ed eseguito. Fu dall'imperadore e da'suoi ministri commendato il zelo e l'opportuno provvedimento del vicerè e del Consiglio Collaterale. Il principe Eugenio di Savoia sopra ogni altro con ispeziali lettere dette al conte di Harrach quella lode ch'aveasi la sua condotta meritata in questa bisogna (4).

La deputazione del S. Uffizio altresì costituita nel reggimento della città di Napoli ad invigilare che quell'*orribile tribunale* non metta piede nel regno, ragunata il dì 7 di maggio di questo stesso anno, deliberò di portarsi in corpo dal vicerè a rendergli le dovute grazie per la proibizione sì solennemente ordinata del libro delle *Riflessioni morali e teologiche*, siccome ingiurioso all'onore de'privati e del pubblico della città di Napoli (5). In effetto ella si condusse nel dì 27 di giugno nel palazzo del vicerè a compiere questo dovere, e vi favellò in nome degli altri il principe di Valle Piccolomini. Ecco qual vergognosa riuscita ebbero

per Illustrem Ducem Spectabilem Regentem D. Cajetanum Argento Praesidem Sacri Regii Consilii ac Regalis Jurisdictionis Delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis... Illustrissimus et Excellentissimus Dominus Vicerex Locum tenens et Capitaneus Generalis providet, decernit atque mandat, damnari, ac proscribi, prout praesenti decreto proscribit et damnat librum italico sermone impressum, in duos tomos bipartitum, sub titulo: Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro In Colonia, 1728. Con licenza de' Superiori, *tanquam contra bonos mores, laicae potestati injuriosum, conviciis et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos et publicum agentem. Jubetque ne quis in posterum cujuscumque gradus et conditionis librum praedictum, vel quocumque idiomate et inscriptione imprimat, vel sic, aut aliter ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat sub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo et retinentibus praecepit sub eisdem poenis, eum in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper praesens decretum ad formam bandi redactum, per loca solita publicari; lapsoque triduo post ejusdem promulgationem, Magnam Curiam Vicariae, Regiasque Provinciales Audientias contra secus facientes ad poenarum exsequutionem procedere. Hoc suum etc. Massaccarà Regens... Ulloa Regens... Castelli Regens... Caeteri Illustres Regentes non interfuerunt... Mastellonus Regius a Mandatis Scriba.*

(1) *Pragmat. Regni Neapolit.* tom. 2, tit. 67. Vegansi spezialmente le *prammatiche* del vicerè conte di Benavente dell'anno 1603, del conte di Villamediana del 1648, e del cardinal d'Althan del 1725.

(1) Lettera del sig. Ippolito al Giannone degli 8 aprile 1729.

(2) Lettere del reggente Castelli al Giannone degli 8 aprile 1729.

(3) Citata lettera del sig. Vincenzo d'Ippolito.

(4) Lettera del Giannone a suo fratello de' 7 maggio 1729.

(5) Registro del libro dell'anno 1729 della deputazione del S. Uffizio, che si conserva nella segreteria delle Deputazioni ordinarie e straordinarie della città di Napoli.

le *Riflessioni morali e teologiche;* libro o che niuna considerazione valeva, o se pure alcuna, nessun'altra per vero se non quella che in Napoli conseguì; dappoichè fuori di una sciocca maldicenza e d'una malignità patente, altro quasi non conteneva. Pensò il Giannone, per render più universalmente conta la storia e lo sfortunatô evento di questo libro, di farne inserire il racconto dal sig. Menckenio negli Atti di Lipsia. Quindi pregò il sig. Capasso di comporre in latino, ch'assai bene si scriveva da questo valentuomo, una novella letteraria di tutto ciò ch'era avvenuto in occasione del libro del Sanfelice, per farla stampare in Lipsia tra le novelle letterarie d'Italia. Il Capasso la distese con molta eleganza e giusta il suo costume condita di vario sale; ed avendola il Giannone trasmessa in Lipsia, fu dal sig. Menckenio quasi colle stesse parole epilogata negli Atti del mese di settembre del 1729 (1).

Tutto ciò nondimeno non fece argine alla presuntuosa arroganza del frate: egli era di cotal tempra dura e resistente, come la più parte di sì fatti uomini sono, che non si smarrì così di leggieri a cotesto mal incontro. Stimò di difendersi dalla censura fatta dal Collaterale del suo libro, e ciò fece in una scrittura di quattro fogli di stampa, nella quale vi maltrattò oltre ogni misura, giusta suo stile, quel supremo magistrato, perchè avea condannata la sua opera siccome spezialmente contraria a' buoni costumi (2). Egli la mandò in Vienna tra le mani de'suoi parziali per farne colà mostra e rumore. Ma avutone avviso il nunzio apostolico, proccurò di sopprimerla, per toglier forse da nuovi impacci la sua corte, e per risparmiare a questa altri affronti ed oltraggi a cui potea dar cagione la temeraria imprudenza del Sanfelice (3). Contuttociò un esemplare ne venne in mano del Giannone, la lettura del quale fece a costui sorgere nell'animo il pensiero di comporre qualche scrittura di nuova specie ardita insieme, spiritosa e mordente, la quale in alcun modo valesse a frenar l'orgoglio del frate. Di fatto egli la fece, e la intitolò *Professione di fede*, togliendone l'idea e qualcheduna delle cose che in essa si leggono, da un libro franzese impresso in Parigi nell'anno 1676 sotto questo titolo: *Les nouvelles lumières politiques pour le gouvernement de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du Cardinal Pallavicin, revélé par lui dans son histoire du Concile de Trente* (1), e dalla *Confessione Cattolica* di Mr. de Sancy (2), libro pieno di satira e di maldicenza pubblicato in Francia a'tempi di Arrigo IV, e diretto al cardinal du Perron vescovo d'Evreux dal sig. d'Aubignè ugonotto, per porre in beffe quel cardinale ed altri insigni personaggi della comunione cattolica, tra'quali specialmente il signor Niccolò d'Harlay sig. di Sancy, consigliere di Stato del re Arrigo IV, ch'avea più volte cambiato di religione secondo i suoi interessi, e'l quale finalmente per opera del card. du Perron si rese cattolico nel tempo stesso che vi si fece il re Arrigo il Grande (3). Il Giannone dirige la sua Profession di fede, a forma della *Confessione cattolica* di Mr. de Sancy, al P. Sanfelice, pel cui ardente zelo ed alto sapere egli simulando d'essere rimosso dagli empii e scandalosi sentimenti pria manifestati e sostenuti nella sua *Storia Civile*, e d'essere convertito a quella credenza che il detto Padre avea proposta ed inculcata nelle *Riflessioni morali e teologiche*, gl'invia in segno del suo ravvedimento una solenne *Protesta di fede*, distribuita in vari articoli ed in diverse classi, in cui il Giannone gli promette di credere d'allora in avanti, quali cattolici dogmi di fede, le più stravaganti e smoderate proposizioni, ed i racconti più popolari e favolosi che molti teologi e canonisti ed altri scrittori ecclesiastici affermati avevano intorno alla illimitata potestà del papa sì nello spirituale che nel tempo-

(1) *Acta Erudit. Lipsiens. mens. septembr. anni* 1729, pag. 423.

(2) Lettera del Giannone a suo fratello de' 9 luglio 1729.

(3) Citata lettera de' 9 luglio 1729.

(1) *Professione di fede* del Giannone; artic. primar. num. 12.

(2) Veggansi i tre primi capitoli della *Confession Cattolica*, ove si ragiona dell'autorità della Chiesa, e del suo Capo, cap. 1. Della tradizione, cap. 2. Dell intercessione de Santi, cap. 3.

(3) *Confession Catholique du Sieur de Sancy, et Declaration des causes tant d'état, que de religion, qui l'ont mené à se remettre au giron de l'Eglise Romaine.* Ouvrage inséré dans le Recueil de diverses Pièces servant à l'Histoire de Henry III Roi de France. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1693.

rale, alla eminente e reale dignità de' cardinali e della lor corte, alla santità ed eccellenza di tutti gli ordini religiosi e de' loro particolari istituti e divozioni, ed alla singolarità de' miracoli da coteste operati. Dietro a questa *Professione di fede* e vi aggiugne alcuni dubbi diretti pur anche al P. Sanfelice sopra la morale da essolui praticata nel suo libro; ed in essi viene scovrendo con maestria e con frizzante dicitura l'animo maligno e l'iniquo fine a cui quel Gesuita ordinato avea la pubblicazione della sua opera, le gravi calunnie e contumelie addossategli, e finalmente gli spessi e maliziosi stravolgimenti adoperati su 'l senso e sulle parole della *Storia Civile*. Questo è tutto quello che contengono e la *Professione di fede*, e i *dubbi intorno alla morale del P. Sanfelice*: opera composta dal Giannone in istile schernevole, ed asperso quanto mai alcun altro di molto sale, anzi d'amaro fiele, ed in cui è spezialmente notabile la ricercata affettazione de' termini più ampollosi e de' più metaforici epiteti, de' quali egli si vale per far eco, e si mettere in burla la gonfia dettatura del suo avversario. Il Giannone la mandò in Napoli a' suoi amici e particolarmente al sig. Capasso, il quale in una giudiziosa lettera (*) gliene dà approvazione, esortando però nel tempo stesso a non darla alle stampe, siccome quella che trafiggendo nel vivo e la corte di Roma e la Compagnia e gli ordini tutti dei frati, avrebbegli potuto suscitar nuovi imbarazzi e più perigliosa tempesta. Il Giannone seguì il consiglio del più savio e sincero tra' suoi amici, e si contentò di farla girare per le mani de' curiosi scritta a penna, fino a che capitata in Venezia vi fu, non saprei da chi, stampata in un picciolo volume in 8, senza data nè d'anno nè di luogo, e dipoi venne inserita nelle sue Opere postume pubblicate in Ginevra la prima volta nell'anno 1753.

In quest'anno 1729 uscì alla luce il primo tomo della traduzione inglese della *Storia Civile*, fatta dal capitano Jacopo Ogilvie, e stampata in Londra in due tomi in fol. (1). Fu questa traduzione mandata d'Inghilterra in Lipsia al sig. Burcardo Menckenio, il quale non intendendo l'idioma inglese, cambiolla volentieri col Giannone per alcuni esemplari italiani dell'opera medesima; dappoichè sebbene non avesse neppure il Giannone contezza alcuna di quel linguaggio, contuttociò dovea interessare assai più costui che il sig. Menckenio l'avere d'una propria opera la versione inglese; la quale egli studiosamente confrontando col suo originale, venne acquistando tratto tratto alcuna perizia di quella lingua, ch'egli scrive al sig. Cirillo (1) d'aver già cominciato ad intendere meglio della tedesca. Per mezzo d'un tal confronto egli osservò che il traduttore inglese avea fedelmente seguito i sensi e le parole della sua opera (2). Dispiacque al Giannone di non esserne stato avvertito dal traduttore innanzi che pubblicata si fosse cotesta versione, poichè e' gli avrebbe fatto capitare lo stesso foglio di emendazioni ch'avea alcuni anni addietro mandato al traduttor franzese in Parigi. Scrisse perciò al sig. Burcardo Menckenio, invian-

(*) Lettera del Capasso al Giannone senza data, che comincia: *Ho letto i vostri fogli.*

(1) Eccone il titolo in inglese: *The Civil History of the Kingdom of Naples in two volumes-vol I. wherein is contain'd the History of that Kingdom (comprinsing also the general affairs of Europe) under the Romans, Goths, Greeks, Longobards, Northmans, and the Princes of the House of Svevia, till the death of the Emperor Frederic II in the year 1250. With the History of the Civil, Canon, and Feodal Laws: the Ecclesiastical Policy: the succession of the Popes, and by what subtile arts the Pontificate gain'd upon the Regale.*

Where the Author clearly demostrates that the temporal dominion, and power exercis'd by the Popes, has been altogether owing to the ignorance, and connivance of concessions extorted from secular princes duringt the darck ages etc.

Written in italian by Pietro Giannone Civilian and Advocate in Naples, and publish'd in the year 1723. Translated into english by Captain James Ogilvie. London, 1729. Printed for W. Innys etc.: and sold by the Booksellers of London and Westminster: and at Edimburg by A. Symmer,

Vol. II.

The second volume of this work contains the histor of the Kingdom of Naples; I may say of all Italy, and even of all Europe, so far as the Princes thereof found themselves oblig'd to be concern'd in the many wars, and revolutions of that Kingdom, during the reigns of the Houses of Anjou, Aragon, and Austria, down to the year 1722.

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 10 gingno 1730.

(2) Lettera citata de' 10 gingno 1730.

dogli cotesto foglio, ch'avesse la cura di farlo pervenire in Londra in mano del capitan Ogilvie, acciocchè costui lo stampasse in fondo almeno del secondo tomo (1).

Il Giannone dette a' suoi amici di Napoli l'avviso di questa traduzione (2), e spezialmente al sig. Niccolò Cirillo, all'abate Garofalo ed al reggente Ventura, i quali s'intendevano dell'idioma inglese. Il Cirillo più d'ogni altro ebbe di ciò piacere, siccome colui che sentiva bene di quanta gloria fosse al suo amico l'essere in così singolar riputazione di quella illuminata nazione, presso di cui era egli stesso in tanto pregio e stima (3). Quindi gli venne volontà d'avere un esemplare di cotesta versione, ed avendola significata al Giannone (4), costui ne pregò espressamente i sigg. Menckenii, perchè glielo facessero venire d'Inghilterra. Con questa occasione, o con altra ch'io non saprei additar di certo, non facendosene parola alcuna nel carteggio de' Menckenii e del Giannone, avvenne che il suo traduttore gli scrisse una cortese lettera, nella quale lo informava de' motivi dell'opera da lui intrapresa di trasportare nel natio linguaggio la Storia Civile del regno di Napoli, la quale egli vedeva d'essere tenuta in grande stima dagli uomini più dotti e rinomati non meno dell'altre nazioni che della sua propria: ch'egli perciò vi si era applicato con moll'assiduità nell'oziodi un viaggio che in qualità di capitano di vascello aveva fatto alla *Nuova Zembla*; che avendola dipoi, tornato in Inghilterra, compita ed emendata, la dette alle stampe preceduta da un grandissimo numero di soscrizioni, che glie ne fecero acquistare singolare applauso e straordinario smaltimento: per la qual cosa avea cercata l'opportunità di fargli capitare questa sua lettera in cui gli dava di tutto ciò distinto ragguaglio, ed insieme gli rimetteva in contrassegno della sua osservanza 10 esemplari della sua traduzione, per comodo di lui e dei suoi amici, ed una cambiale di 500, o 600 fiorini di Germania, da torsene qualche singolar cosa in sua memoria. Io ho prestato volentieri credenza a questo racconto, tuttochè in niuna delle sue lettere se ne faccia menzione, essendomi attestato da persona degna di fede, la quale ritrovavasi allora in Vienna nella maggior confidenza del Giannone, quando la narrata lettera venne a costui dal suo traduttore inglese.

In questo stesso anno cominciò a mettersi in campo la novella del *Medico Impregnatore*, che fece tanto rumore nelle gazzette, spezialmente in quelle di Alemagna e di Olanda. Io credo che non sarà discaro a' leggitori di averne qui narrata la storia alquanto per disteso, sì perchè in essa il Giannone vi fu in certa maniera mescolato per mezzo del cavalier Garelli, sì ancora perchè ella occupa gran parte delle sue lettere scritte al sig. Niccolò Cirillo, in cui quest'avventura è descritta colla più minuta ed esquisita diligenza. Sappiasi adunque com'era da più anni che la sterilità dell'imperatrice Elisabetta spigneva al cielo i voti non meno de' più ben affetti alla signoria della casa d'Austria che di tutta l'Europa, perchè donato avesse all'imperador Carlo VI un maschio, il quale seco apportasse l'universal quiete, e 'l pacifico erede addivenisse de' suoi vasti Stati. Non si trascurava però nell'imperial corte dalla perizia de' primarii medici alcuna umana industria per fare che i comuni desiderii sortito avessero l'effetto. S'avvisarono i Gesuiti di cogliere una occasione sì propizia per vantaggiare via più i loro interessi e l'autorità loro in corte (*). Essi avevano in quel tempo due cause di gran rilievo, nelle quali con non molta ragione dal canto loro comparivano rei: l'una trattavasi in Napoli, e l'altra in Roma sull'eredità del fu loro cardinal Salerno col costui fratello ed erede. Avea nell'istesso tempo fama di medico curatore della sterilità nelle donne un tal sacerdote, nominato Giuseppe Domenico de Nigris, il quale avendo per più anni esercitato il suo mestiere in Barletta ed in altri luoghi della provincia di Bari, era di colà stato chiamato in Napoli dal reggente Crivelli per aver la cura e la direzione del corpo suo mal sano ed infermiccio. Di fatto il Nigris adoperando sua ragione di medicare,

(1) Lettera del Giannone a Burcardo Menckenio de' 23 febbraio 1730.

(2) Lettere del Giannone a suo fratello de' 25 febbraio e de' 22 aprile 1730.

(3) Il sig. Cirillo fu aggregato alla Società reale di Londra.

(4) Lettera del Giannone al Cirillo de' 10 giugno 1730.

(*) Lettera del Giannone scritta a suo fratello de' 10 dicembre 1729.

comechè da prima condotto avesse il reggente presso a morte, nondimeno o per l'efficacia de' rimedi o per naturale risoluzione del male indi riavutosi, ebbe il contento di vedere incinta sua moglie (1). Fu questo effetto attribuito dal volgo alla virtù ed alla savia condotta del Nigris; e questi ne acquistò per la città sì gran nome, che oltre ch'egli era tenuto per l'oracolo de' rimedi da fecondar le donne, non vi ebbe in que' primi tempi alcun infermo che no 'l richiedesse al suo governo, nè medica malagevole cura ove adoperato non fosse il suo consiglio. Preso dalla virtù di costui un colonnello tedesco dimorante in Napoli, appellato Urges (2), non saprei dire, se di per sè, ovvero a spinta de' Gesuiti, i quali, secondo si vedrà di qui a poco, entrarono dipoi palesemente in questa scena, scrisse in Vienna ad una dama principale di corte, che in Napoli v'era un prete medico di sì fino discernimento che sapeva distinguere nelle donne le cause ed i difetti onde in loro s'impedisce il concepire: che conosciutigli vi adoperava tali rimedi, che toglievangli del tutto e rendevanle feconde: che avea di questa sua virtù fatto vari esperimenti con felice successo in più dame napoletane; e ch'egli, il colonnello, se la maestà dell'imperadrice gliene avesse dato permesso, lo avrebbe spedito in Vienna a sue spese per tentare in lei que' rimedi ch'eransi in altre sperimentati sì efficaci (3). Questa lettera del colonnello Urges fu da quella dama, a cui era scritta, mostrata alla maggiordoma delle imperiali arciduchesse, e da costei presentata alla imperadrice (4). L'imperadrice richiese in ciò il parere del cavalier Garelli, il quale ancorchè prendesse a riso la millantata virtù di cotesto medico, tuttavia diè per consiglio agli augusti suoi sovrani, che trattandosi di cosa sì rilevante e sì vivamente da ognuno sospirata, non era bene di trasandare, e per soddisfare se stessi e per appagare la voglia del pubblico, ogni umana opera e diligenza, e specialmente quegli argomenti ch'erano più pubblici e popolari. L'imperadore Carlo VI si lasciò piegare a sì fatto ragionamento, tutto che ancor egli fosse persuaso della vanità di tali rimedi e della impostura, che più che altra cosa regnar vi doveva in questo affare. Pertanto seguendo l'avviso del cavalier Garelli, per non esporre a cimento ed a derisione il decoro della corte, stimò miglior partito, anzi che per l'ordinario mezzo de' segretari di Stato, di far più tosto condurre privatamente questo maneggio dalla maggiordoma delle imperiali arciduchesse in Vienna, ed in Napoli dalla contessa di Harrach moglie del vicerè. Si aprì quindi un particolar carteggio tra queste due dame, affinchè la viceregina tenesse modo di sapere dal medico Nigris (1) i vantati suoi rimedi, e ne desse distinto avviso alla maggiordoma. Fu però il Nigris chiamato a corte dal vicerè e dalla viceregina, e domandato de' suoi specifici più efficaci a quel mestiere, replicò di non averne affatto; sì bene, ch'egli era più volte riuscito a togliere la sterilità dalle donne, con istudiare attentamente i temperamenti e le disposizioni naturali d'essoloro, ed i mali a' quali erano più soggette; con iscovrire le immediate cagioni onde in loro s'impediva il concepire, e con ordinare tali regole di vitto e tali altri rimedi, secondo la qualità e natura di esse, che avevano forza di levar quegli impedimenti, e così render atte le donne a potere agevolmente restare incinte. Questa sì generale risposta, mandata in Vienna dalla contessa di Harrach, fu non meno da' più sensati medici, che da' sovrani stessi udita insieme e disprezzata, per modo che non s'ebbe più avanti pensiero di far venire in corte il Nigris (2). Entrarono in questo mezzo i Gesuiti in iscena, e mettendo grandi speranze sul valore di quest'uomo agl'interessi della Compagnia interamente divoto, e sul buon successo che aver potrebbe peravventura in Vienna la spedizion di lui, tolsero di farla a conto loro, e sì accortamente si seppero adoperare, che tirarono pure il vicerè e la viceregina nella lor rete, i quali, comechè niuna commessione ne avessero dalla corte, il lascia-

(1) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de' 12 agosto 1729.

(2) Citata lettera del sig. Cirillo de' 12 agosto 1729.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 16 luglio 1729.

(4) Lettera del Giannone allo stesso de' 3 settembre 1729.

(1) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 3 settembre 1729.

(2) Lettera del Giannone al Cirillo de' 3 settembre e de' 3 dicembre 1729.

rono nondimeno partire per quella con grandi raccomandazioni. Furono direttori di questo maneggio due uomini consumatissimi negli affari della lor Compagnia, cioè il P. Cesare de Bernardis in Napoli, ed il P. Castellana in Roma, il quale non ebbe a durar molto per farvi entrare ancora il cardinal Cienfuegos. Il P. Bernardis volle di persona menar in trionfo sino a Vienna il medico Nigris nello assunto carattere di suo direttore di coscienza, e passando per Roma il fece ricevere dal cardinal Cienfuegos con un trattamento miglior di quello che sarebbesi fatto ad un attuale ministro dell'imperadore (*): oltracciò gli procurò molte lettere di raccomandazione a' più distinti personaggi della corte imperiale, ripiene di onorevoli e magnifiche testimonianze rese alla virtù ed alla persona di lui. Giunsero finalmente in Vienna sulla fine dell'anno 1729, aspettati colà con grand'ansia da' loro partigiani. Il P. Bernardis vi fece tosto partito col P. Cito e col P. Cavaniglia suoi confratelli, per promuovere non meno nella città che nella corte la singolar virtù del nuovo medico. Io non istarò a raccontare per minuto tutti i curiosi avvenimenti che seguirono a quel tempo in Vienna, e che dettero per più d'un anno cagione da ridere e da novellare all'assemblee di quella città e delle altre di Germania. Troppo lungo e tedioso sarebbe un sì fatto racconto, s'io qui narrar volessi tutto ciò che il nostro autore viene scrivendo di settimana in settimana al sig. Cirillo per lo spazio di due anni: oltrachè ciò facendo, non potrei non uscire dal mio istituto, che altro non è che di raccontare quanto s'appartiene al Giannone, ed alle occupazioni da costui avute in Vienna. Per non lasciare nondimeno dimezzata questa storia, soggiungo in breve che i Gesuiti posero in pratica varie macchine e raggiri per far aggradire sì alla corte che a' più insigni personaggi di quella l'opera del Nigris: che i loro artifizi v'ebbero infelice evento, e per conseguente le lor mire ed i loro disegni andarono a vôto: che il Nigris non v'incontrò che un generale disprezzo, e spezialmente dagli augusti sovrani e da tutta la corte; e perciò il meschino ridotto in istato di dolore e di disperazione cadde in manifesta pazzia, per guisa che fu d'uopo agli autori della sua venuta in Vienna di tenergli guida e compagnia alla tornata, non senza grave lor biasimo e vergogna: la quale crebbe ancora più, allora che il Nigris acceso di rabbia e di furore contro a' Gesuiti, siccome cagione delle sue sciagure, non volle più per istrada aver l'accompagnamento loro, e molto meno il lor promesso favore, e via da sè cacciandogli, prese altro cammino per tornare in Napoli, ed in diversa compagnia si mise (*).

Nell'anno 1730 morì il famoso Gaetano Argento presidente del sagro real Consiglio, reggente del Consiglio Collaterale e delegato della real Giurisdizione. Era questi uomo di vasta lettura ed erudizione, di pronta e strabocchevole memoria, e di molta intelligenza nella ragion civile e ne' suoi migliori interpreti; quindi è che assai prevaleva la sua autorità in Napoli in que' tribunali di cui era membro, ed in Vienna presso i reggenti del Consiglio di Spagna e 'l marchese di Rialp segretario di Stato. Abbiamo di sopra narrato che all'erudita ragunanza, la quale costui manteneva in sua propria casa, siamo noi e 'l pubblico debitori del disegno dal Giannone formato di comporre la *Storia Civile*, con tanta felicità dipoi eseguito. Increbbe sì fatta morte a più ordini di persone e singolarmente al Giannone, il quale stimava sopra modo la dottrina e l'amicizia dell'Argento, nè sì ingrato era e sconoscente, che non serbasse la memoria d'essergli colui stato maestro e direttore nella disciplina e nella pratica del foro, e d'aver sè più che ogni altro e distinto e favorito. Pertanto egli procurò per mezzo di suo fratello e del sig. Cirillo d'aggiugnere stimoli al buon volere del reggente Ventura suo nipote, acciocchè innalzato avesse alla gloriosa memoria di suo zio un magnifico monumento ornato del simulacro di lui, e d'una inscrizione che le sue virtù ed i meritati onori descrivesse (1): il che fu con molta sontuosità messo ad effetto dal reggente Ventura nella chiesa di S. Gio-

(*) Lettera del Giannone al Cirillo de' 10 dicembre 1729.

(*) Lettere del Giannone al sig. Cirillo scritte nel 1730.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 5 giugno 1730. Lettera dello stesso al sig. Cirillo del 1 luglio 1730.

vanni a Carbonara, dove il presidente era stato seppellito. Il Giannone si adoperò di vantaggio in ciò che egli potette appo la corte di Vienna, per promuovere e spalleggiare le domande di D. Costanza Mirelli moglie del presidente, la quale chiedeva dalla imperiale munificenza d'essere compensata con qualche assegnamento della perdita fatta di suo marito (1).

In quest'anno 1730 il reggente del Collaterale Castelli, uomo fornito d'assai buone cognizioni e forte sostenitore de' sovrani dritti e della real Giurisdizione, e però amico del Giannone, richiese il nostro autore perchè avuta s'avesse la pena di dargli un distinto ragguaglio del numero, dell'autorità e dell'economia de' tanti e sì diversi tribunali e consigli ch' erano allora stabiliti nella città di Vienna. La moltiplicità di essi, la loro varia costituzione e i differenti loro oggetti facevano spesso difficoltà a' ministri ed agli avvocati napoletani nel dirigere ed ordinare il corso degli affari che colà riportare si dovevano. Essi aveano però mestieri d'una somigliante informazione che valer potesse loro al bisogno di certa e sicura norma. Condiscese volentieri il Giannone alle richieste del reggente Castelli; e fatte le convenevoli ricerche sopra di quei tribunali, e riscontrati anche di ciascheduno di essi i scrittori pratici e gli storici, egli ne acquistò la notizia migliore che potette, la quale mettendo in giusto ordine secondo i suoi principii, ne compose un'operetta a cui diè questo titolo: *Breve Relazione de' Consigli e Dicasteri della città di Vienna*. Fu questa terminata nel dì 19 di gennaio del 1731 (2), e poco dopo trasmessa in Napoli al reggente Castelli. Il Giannone la divide in quattro parti ed in più capitoli. Nella prima egli ragiona di quelle corti e di que' supremi imperiali consigli che sono tenuti nella città di Vienna, come attuale luogo di residenza dell'imperadore. Nella seconda favella di que' tribunali che ricevono autorità e giurisdizione da quel sovrano, in quanto egli è re di Boemia, d'Ungheria, di Croazia, di Schiavonia e di Servia, e principe di Transilvania. Nella terza trattasi delle corti e de' giudizi che s'appartengono, in quanto quella città è sede degli arciduchi d'Austria, al governo dell'Austria superiore ed inferiore, della Stiria, della Carintia, della Carniola, del Tirolo, del Littorale Austriaco, e di tutti quegli Stati e provincie che sono ereditari della casa d'Austria. Nella quarta finalmente si discorre di que' consigli e tribunali che ivi sono eretti a correggimento ed amministrazione di quegli Stati d'Italia e di Fiandra ch'erano prima compresi nella vasta monarchia di Spagna, e ch'essendone dipoi smembrati per lo trattato di Utrecht, furono ceduti all'imperador Carlo VI. Nel fine di quest'ultima parte vi è soggiunto un paragrafo in cui si dà una breve contezza degli avvocati di Vienna, della loro mediocre fortuna ed universale ignoranza, della poca stima ed onore con cui vi son essi riguardati, e de' modi e trattamenti che serbano con essoloro sì i clientoli ed i giudici, sì ancora i nobili ed i baroni. Questo è tutto quello che contiene la Relazione fatta dal Giannone dei consigli e dicasteri della città di Vienna; la quale dopo ch'egli ebbe mandata in Napoli al reggente Castelli, essendo letta parimente e lodata da alcuni de' suoi amici ch'erangli dappresso, fu egli indotto dagli stimoli di costoro a renderla pubblica per le stampe; ed affinchè ella tornasse meglio ad uso dei Tedeschi, a' quali più che ad altri s'appartiene l'argomento in essa trattato, e la fece trasportare in un latino di mezzana eleganza (*); e siccome io avviso per non improbabili congetture, ciò fu eseguito dal signor Niccolò Forlosia custode della biblioteca imperiale, uomo assai versato nelle belle lettere e nella erudizione greca, latina ed italiana, sotto la disciplina del reggente Riccardi (1). Egli mandò scritta a penna questa versione latina del suo libro al signor Ottone Menckenio (2), acciocchè costui, che se gli era profferto di mandarla in istampa a sue spese (3), avesse il pensiero di farne

(1) Lettera di D. Costanza Mirelli al Giannone de' 20 ottobre 1730.

(2) Secondo apparisce dal suo originale, in piè di cui vi sta notato il suddetto giorno.

(*) Lettera del Giannone al sig. Menckenio de' 3 giugno 1733.

(1) Il sig. Apostolo Zeno ne fa onorata menzione in qualcheduna delle sue Lettere. Veggasi al tom. 2, num. 172 e 212.

(2) Lettere del Giannone al sig. Menckenio de' 3 e 24 giugno, de' 12 agosto e de' 16 settembre 1733.

(3) Lettere del Menckenio al Giannone de' 9 giugno e de' 22 agosto 1733.

riuscire in Lipsia una bella ed accurata edizione in 12. Nel tempo stesso fece avvertito il sig. Menckenio a non preporre al suo libro il vero nome dell'autore, nè altrimenti palesarlo o a voce od in istampa; conciosiachè avendo a spiacere necessariamente a quegli Spagnuoli e Catalani ch'erano esuli in Vienna, e ch'avevano nelle loro mani il cuor dell'imperador Carlo VI, alcuni luoghi di quel libro ove parlasi spezialmente de' Consigli ivi eretti pel governo di quegli Stati i quali prima s'appartenevano alla monarchia di Spagna, egli sarebbe di leggieri esposto al loro sdegno, ed a' vendicativi fulmini di quel sovrano potere ch'essi maneggiavano a loro arbitrio.

Ricevette il Menckenio di buona voglia le commessioni del Giannone, ed ordinò quanto si conveniva pel buon esito della stampa. Ma e' sopravvenne tale accidente che impedì del tutto che la si recasse ad effetto in Lipsia. Il pubblico revisore di quei libri che ivi sono destinati alle stampe, credette di notare in questo alcune proposizioni pregiudiziali alla religion protestante ed all'Elettore di Sassonia, all'onore dei Spagnuoli che dimoravano in Vienna, ed a' dritti dell'imperio e dell'imperadore; e non lasciandosi piegare nè da ragioni, nè da prieghi, negò ostinatamente al sig. Menckenio la facoltà di poterlo pubblicare, se non se tolti pria e risecati del tutto i luoghi da lui segnati, che formavano una considerabile parte e forse la migliore dell'opera. Avvisato di tutto ciò il Giannone (1), si deliberò, seguendo i consigli del Menckenio, di proccurar altrove l'edizione del suo libro. Di fatto e' lo fece stampare nell'anno 1734 o in su' principii del 1735 da Francesco Pitteri in Venezia, mentre egli dimorò quivi, colla data del 1732 (2), e sotto il nome di *Giano Perontino* anagramma altra volta da lui usato (3). Il Giannone ebbe però sempre l'accortezza, ancora dappoi che fu partito di Vienna, di nascondere altrui ch'egli ne fosse l'autore, o almeno ch'avesse contribuito alla traduzione ed all'impressione di questo libro. Leggasi la sua *Abbiura* fatta nell'anno 1738 nella cittadella di Torino (1), la lettera a lui diretta dal sig. Niccolò Forlosia in data de' 9 aprile 1735, e quella da lui scritta di Venezia a' 15 di marzo dello stesso anno 1735 al conte Ferdinando di Harrach figliuolo del vicerè di Napoli, cavaliere versato nelle belle lettere e nelle migliori discipline, colla quale gl'indirizza a Vienna alcuni esemplari di questo suo libro per servigio di lui, e de' suoi amici. Si ravviserà da esse quanta cura si adoperava in Vienna per non palesarne l'autore (2); ed a quelli che il sapevano, altro non si diceva, se non che capitato in mano d'alcuni Tedeschi il suo manoscritto italiano, aveanlo costoro fatto trasportare in latino, e dato alle stampe (3). Dispiacque la pubblicazione di questo libro ai Tedeschi, e molto più agli Spagnuoli dimoranti in Vienna. I Tedeschi comechè bene s'avvedessero che la si era opera d'un uomo di polso, desideravano tuttavia nell'autore maggior esattezza e più intera notizia dei tribunali del paese, sì perchè non fosse incorso in verun fallo nella descrizione di essi, sì ancora perchè non avrebbe tralasciato di annoverarne qualcheduno altro che non era stato a sua conoscenza (4). In oltre essi non seppero, non meno che gli Spagnuoli, dissimulare il dispiacere d'essere in più luoghi di quel libro biasimati, per guisa che in su 'l primo comparir di esso il cardinal arcivescovo di Vienna e 'l nunzio apostolico, i quali credevano d'essere più d'ogni altro offesi ne' loro dritti e nella loro giurisdizio-

(1) Lettera del sig. Ottone Menckenio al Giannone de' 3 ottobre 1733.

(2) Da una lettera del Giannone al sig. Menckenio in data de' 12 agosto 1733, si ricava ch'egli quantunque avesse fatto stampare questo libro nel 1734 o nel 1735, tuttavia volle mettervi in fronte l'anno 1732, per non trovarsi errato colle persone che sono in quello nominate, intorno alle quali erano dopo quell'anno succeduti in Vienna vari cambiamenti.

(3) Eccone l'intero titolo: *Jani Perontini Jurisconsulti de Consiliis, ac Dicasteriis, quae in Urbe Vindobona habentur, liber singularis. Halae Magdeburgicae*, 1732, in 12.

(1) Num. 3 dell'*Abbiura*.

(2) Citata lettera del sig. Niccolò Forlosia al Giannone de' 9 aprile 1735.

(3) Citata lettera del Giannone al conte Ferdinando di Harrach de' 15 marzo 1735. *Abbiura* del Giannone, num. 3.

(4) Gli sbagli che i Tedeschi notavano in questo libro, riguardavano spezialmente il Consiglio imperiale Aulico, il tribunale della Conferenza e il tribunale della Reggenza. Tra le cose che vi si osservavano manchevoli, vi era particolarmente un tribunale chiamato lo *Statrichter*. Vedi la citata lettera del Forlosia.

ne, voleano domandarne all'imperadore la proibizione (1), la quale io non saprei dire se avessero dipoi ottenuta (2).

Il Giannone intanto godeva verso l'anno 1730 in Vienna il maggior riposo e tranquillità d'animo che meglio poteva tra' suoi nimici. Costoro poichè ebbero conseguito il loro intento di non farlo impiegare presso la corte di Vienna in posti di onore, non si brigarono allora più oltra di molestarlo. Egli dopo di aver tentate tutte le vie e adoperati tutti i mezzi, erasi infine persuaso che ozioso pensiero ed opera vana sarebbe stata il nutrir di vantaggio speranze di miglior fortuna, e 'l disporre più i mezzi da conseguirla (3). Le passate traversie, le contraddizioni sofferte, e quel ch'è più, la pratica della corte, e le vantaggiose circostanze in cui si trovava allora la corte di Roma con quella di Vienna per riguardo de' suoi ministri, lo aveano finalmente reso accorto che nulla più vi era per lui da sperare, si bene da temere la continua prepotenza dei suoi nimici. Vera cosa è ch'egli ebbe motivo ancora di lusingarsi per essere stato mandato in qualità di vicerè al governo del regno di Napoli il conte di Harrach. Ma ebbe tosto occasione di deporre dal suo animo ogni lusinga. Questo vicerè avea avuto, innanzi di partire di Vienna, le più premurose sollecitazioni dal principe Eugenio di Savoia, cui deferiva non poco, perchè adoperato si fosse a collocare il Giannone in qualche carica conveniente alla sua dottrina ed al suo merito (4). Non v'era quasi persona nella corte che mostrasse verso di lui animo più ben disposto e meglio intenzionato del conte di Harrach; e ciò non tanto per le raccomandazioni del principe Eugenio, quanto pel grande ed alto concetto che gliene avea formato suo figliuolo il conte Ferdinando, giovine, siccom'è detto di sopra, di rara erudizione e d'esatto discernimento (5). Erasi ancora, giunto in Napoli, via più confermato in sì alta opinione da'discorsi tenuti sopra la persona e 'l valor del Giannone col consiglier Grimaldi (1), coll'abate Garofalo (2) e col segretario del regno dipoi sig. marchese Fraggianni. Tutte coteste favorevoli disposizioni furono nondimeno attraversate da' suoi malevoli, i quali non so per quali vie seppero artifiziosamente rappresentare al vicerè, che dopo i rumori ed i tumulti che avea il libro della *Storia Civile* eccitati fra il popolo, pericolosa cosa sarebbe il promuoverne a qualche dignità l'autore, del quale non era il pubblico se non se malcontento. Queste maligne considerazioni operarono nell'animo del vicerè tanto più agevolmente il designato colpo, quanto che erano si sapute ben covrire sotto l'orpello della civile prudenza e del pubblico contentamento. Perciò alle istanze del Giannone ed alle raccomandazioni che per essolui facevano i suoi amici si appo il vicerè che presso il suo segretario, altro non fu dato per risposta, se non che il vicerè era ben pronto a porlo in nomina nel provvedere le cariche e dignità convenienti al suo merito, sol che gliene dessero anticipatamente l'approvazione o il marchese di Rialp segretario di Stato, o il marchese di Villasor Montesanto presidente del Consiglio di Spagna, per lo qual mezzo egli potesse essere sicuro del gradimento di S. M. I. (3). Ma nè questi, tuttochè si dimostrasse amico del Giannone, volle mettere in cimento il suo nome e la sua autorità; nè quegli, volea perciò guastare i fatti suoi colla corte di Roma, alla quale, secondochè si è narrato di sopra, avea per privati interessi gran deferenza. Pertanto il Giannone veggendo rotte per ogni verso le sue misure, e sempre più prevalere l'opera e gli artifizi de' suoi avversari, si risolvè a cacciar dell'animo interamente ogni speranza di miglior fortuna, a null'altro in avvenire badando ch'a serbare in privato la sua pace e tranquillità, fatto da vicino spettatore de' mali e de' disordini che allora più

(1) Citata lettera del Forlosia al Giannone.

(2) Essendosi trovato tra' manoscritti del Giannone il suo originale italiano *de' Consigli e Dicasteri*, si è stimato bene di cacciarlo in luce, come può vedersi dietro alla presente Vita.

(3) Lettere del Giannone a suo fratello del 1730 e 1731.

(4) Lettera del vicerè conte di Harrach al Giannone in data de' 15 di settembre 1730.

(5) Lettere dell' abate Garofalo al Giannone de' 5 gennaio e de' 22 febbraio 1732.

(1) Lettera del consiglier Grimaldi al Giannone de' 27 ottobre 1730.

(2) Lettera dell' abate Garofalo al Giannone de' 3 novembre 1730.

(3) Citata lettera del conte di Harrach al Giannone de' 15 dicembre 1730. Citata lettera del consiglier Grimaldi de' 27 ottobre 1730.

che mai regnavano nella corte di Vienna (1).

Erano già scorsi ben due anni dacchè egli non era stato con pubbliche scritture provocato da'suoi avversari. Nell'anno 1731, mentr'egli già persuaso della sua avversa sorte cominciava a provare i piaceri del suo privato stato, uscì fuori in campo un nuovo avversario, il quale e' non si sarebbe giammai avvisato che tale si fosse in pubblico manifestato. Questi fu il P. Sebastiano Paoli lucchese della Congregazione della Madre di Dio, famoso oratore del suo tempo, e cesareo predicatore ed istoriografo, uomo mezzanamente perito nella erudizione sagra e profana, ed amico più tosto del Giannone, nella compagnia del quale volentieri si tratteneva, siccom'egli capitar solea in Vienna (2). Or costui essendo venuto nel 1730 in cotesta città per predicarvi in corte la quaresima, disse al Giannone d'avergli a dare alcune osservazioni critiche da lui fatte sulla storia de'Normanni, secondo ch'è rapportata nel nono libro della *Storia Civile*. Il Giannone che con istanti preghiere invitati avea alla revisione ed alla emendazione del suo libro i migliori e i più dotti tra'suoi amici, ringraziò vivamente il P. Paoli del travaglio ch'egli s'era compiaciuto di sostener volontariamente per fargli un amichevole servigio. Aspettava adunque il Giannone con ansia che il Padre Paoli, terminato il suo uffizio quaresimale e ritornato in Napoli, quinci gli facesse pervenire scritte a penna coteste osservazioni critiche colla stessa amistà con cui gliene avea comunicata la notizia. Ma il P. Paoli stimando di non trovare il suo conto ad inviargliele così amichevolmente, giunto in Italia le pubblicò in istampa, credendo di trarne perciò dalla corte di Roma, in cui molti esemplari ne sparse, lode e profitto (3). Egli le intitolò così: *Annotazioni critiche sopra il IX libro del tomo II della Storia Civile di Napoli del sig. Pietro Giannone*, senza data nè di tempo nè di luogo; ed in 47 pagine, in quant'è compreso tutto il suo libro, egli crede di avere scoverti intorno alla storia ed alla cronologia de'primi Normanni 68 grossolani sbagli ed errori tolti dal Giannone nel nono libro della sua *Storia Civile*, in cui descrive la venuta nel regno e le prime imprese degli uomini di quella nazione. Il Giannone, uomo per natura poco indulgente cogli amici, ed aspro e risentito con quegli che cercavano di farsi gloria dichiarandosegli nimici, mosso da sì villano tratto a ragionevole sdegno, si risolvette, col parere de'suoi amici e spezialmente del cavalier Garelli (1), di dare al P. Paoli ancor per le stampe una così fatta risposta su quelle annotazioni critiche, che'l fratesco artifizio di lui e la somma imperizia di ciò ch'erasi a trattar messo, chiaramente svelasse, e così biasimo anzi che onor gli ritornasse dalla sua vana impresa. Compose pertanto in istile schernevole, ma aspro insieme ed oltremisura frizzante, una *risposta* diretta allo stesso P. Paoli (2), in cui viene difendendosi uno per uno dagli abbagli che cotesto Padre notati gli avea, ed al tempo stesso colla più tersa e mordace italiana locuzione viene tratto tratto palesando i madornali errori e le imperite e sciocche osservazioni che il suo avversario s'avea dato il vanto di pubblicare. E in questa scrittura spesse volte nominato e malamente concio sotto il nome del *comune amico* qualcheduno che il Giannone credette avesse tutte o almeno parte di quelle critiche annotazioni fornite al Padre Paoli. Egli ebbe qualche sospetto che il sig. Apostolo Zeno, il più intrinseco amico che s'avea il Padre Paoli, prestata gli avesse in questo l'opera sua (3). Ma troppo illuminato uomo ed onesto era il sig. Apostolo, perchè fare se gli potesse ancora in opinione un così fatto torto. Più tosto egli sospettò con maggiore probabilità che il P. Paoli sia stato assistito dal sig. Matteo Egizio letterato napoletano (4), del quale avea il Giannone fatto inserire negli Atti di Lipsia il comento sul famoso senatusconsulto de'Baccanali (5). Ma

(1) Lettera del Giannone a suo fratello del 1730.

(2) Lettera del Giannone al consiglier Grimaldi de' 29 dicembre 1725.

(3) Risposta alle Annotaz. crit. pag. 2.

(1) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de'15 dicembre 1731, de' 26 gennaio, de' 22 marzo e de'3 maggio 1732.

(2) Eccone il titolo: *Risposta alle Annotazioni critiche sul nono libro della Storia Civile del regno di Napoli*, 1731.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'17 maggio 1732.

(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo degli 8 settembre 1731.

(5) Lettera del signor Burcardo Menckenio al Giannone del 1 di settembre 1730. Lettera del

questi e col signor Vincenzo d'Ippolito (1) e col cavalier Garelli (2) se ne scusò sempre, assicurando loro che quelle annotazioni erano opera di nessun altro se non che del solo P. Paoli, il quale allora scrivendo la storia di Malta, e però riandando la storia de' Normanni, avea creduto di notar nel Giannone quegli errori co' quali riputò di farsi gloria esponendogli al pubblico. Che che se ne fosse di ciò, non potendosi sopra di questo affermar cosa veruna di certo, altro non so dire se non che nè il Giannone nè i suoi amici poteronsi giammai torre dal capo che il signore Egizio vi avesse almeno avuta alcuna parte (3).

Formata ch'egli ebbe così fatta risposta, mandolla in Napoli a suo fratello, perchè facessela esaminare e correggere, ove uopo ve ne fosse, dal sig. Capasso e dal sig. Cirillo (4), ed indi senz'altro proccurasse di metterla segretamente in istampa. Così fu fatto: la rividero questi due valentuomini ed approvaronla. Il sig. Capasso sì bene ne tolse alcuni pochi versi che troppo acuti sembraronglì e pungenti (5), ed in fine della scrittura dopo un motto di S. Girolamo, col quale il Giannone terminata l'avea, egli v'aggiunse per conchiusione poche altre cose ben adatte al suggetto, e sullo stesso stile su 'l quale drizzata era la scrittura (6). Fu indi colla maggiore segretezza mandata in Napoli alle stampe nel 1731 da Niccolò Naso, quello stesso stampatore che impresso aveva la *Storia Civile* (7). Appena che ella fu pubblicata, venne dagli uomini dotti volentieri letta e lodata (1); e siccome il cavalier Garelli preso avea grand'impegno alla pubblicazione di essa, e perciò adoperato si era di spanderla per Italia e per altri luoghi (2), così il Giannone ricevette d'ogni parte universale applauso (3), e non poco biasimo e scorno il P. Paoli. Increbbe così fatta risposta alcun poco al signor Lodovicantonio Muratori (4), non perchè nella più parte delle cose non stesse la ragione così come il Giannone dimostrato l'avea; sì bene per avervici veduto aspramente trattato il P. Paoli, col quale egli era congiunto in amicizia: del resto seppe bene quel valentuomo in essa riconoscere l'uomo di polso che l'avea formata. Odasi la sua lettera sopra ciò scritta al consiglier Grimaldi:

Illustriss. Sig. mio e Padrone Colendiss.

« La risposta al Padre Paoli di cui mi ha
» favorito V.S.Illma, mi è felicemente giun-
» ta. Mi son posto immediatamente a leg-
» gerla, e non me la ho potuto staccar dagli
» occhi, se non dopo aver letto l'ultime pa-
» role. L'autore ha adoperato non il petti-
» ne ma la striglia; e probabilmente il po-
» vero religioso non tornerà al secondo as-
» salto. Vero è ch'egli con termini civili
» aveva fatta la sua critica, e pareva che
» meritasse miglior trattamento, ma quel
» benedetto Vesuvio mette un gran fuoco
» in voi altri signori. Mi scrive ella che il
» signor Giannone n'è l'autore. Non l'avrei
» creduto, chè lo stile mi pare assai diver-
» so. Forse la collera l'avrà mutato. Certo
» è che chiunque ne sia il campione, uomo
» è di polso e che sa maneggiar l'erudizio-
» ne. Però quantunque si tratti d'un amico
» mio, il quale m'incresce che sia stato sì
» ruvidamente accolto, tuttavia la prego di
» ringraziar il sig. D. Carlo (5) e l'autore,

Giannone al signor Burcardo Menckenio de'13 di settembre 1730.

(1) Lettera del sig. Vincenzo d'Ippolito al Giannone de'26 ottobre 1731.

(2) Lettera del Giannone al signor Cirillo de'26 gennaio 1732.

(3) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de'7 e 14 giugno e de'26 luglio 1732.

(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'15 dicembre 1731. Lettera del Giannone a suo fratello de' 19 gennaio 1732. Lettera di Carlo Giannone al nostro autore de' 4 gennaio 1732.

(5) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de'29 febbraio 1732. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'22 marzo 1732. Lettera di Carlo Giannone a suo fratello de'7 marzo 1732.

(6) Lettere di Carlo Giannone a suo fratello de' 7 marzo e de' 9 maggio 1732.

(7) Lettera del Giannone a suo fratello de'19 gennaio 1732. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 3 maggio 1732.

(1) Lettera del sig. Ippolito al Giannone de'9 maggio 1732. Il vantaggioso giudizio che ne dette il sig. Contegna, leggesi in una lettera di Carlo Giannone a suo fratello de' 9 maggio 1732.

(2) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de'22 marzo e de'3 maggio 1732. Lettera dello stesso al sig. Cirillo de' 17 maggio 1732.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'17 giugno 1732.

(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732.

(5) Forse intende di Carlo Giannone.

» perchè m'abbiano voluto spettatore di
» questa zuffa, ec.

Modena, 7 settembre 1732.

Devotiss. Obbligatiss. Servid.
Lodovico Ant. Muratori.

Il Giannone fu sollecitato da'suoi amici, e spezialmente dal sig. Cirillo (1), a farla trasportare in franzese dal suo traduttore di Losanna, di cui farem parola di qui a poco, per rendere più conto ed universale il biasimo e l'imperizia del P. Paoli. Ma egli non istimò d'impegnarsi a sì fatta traduzione, dacchè ella avrebbe senza dubbio assai perduto dell'originale spirito e vigore (2). Si contentò solamente di farne inserire un ragguaglio dal sig. Menckenio (3) tra gli Atti di Lipsia, siccome costui fece nelle novelle letterarie de' mesi di giugno e di ottobre dell'anno 1732; ed in questa maniera, senza più oltra procedersi, fu terminata sì fatta briga.

Intorno a questo tempo il nostro autore ricevette varie e singolari attestazioni di stima da parecchi dotti ed illuminati uomini della sua nazione, e delle straniere parimente. Comechè costoro da lui rimoti fossero e lontani dalla sua erudita conversazione, lo avevano tuttora presente nella *Storia Civile*, la quale se incorsa era nell'odio e nell'abominazione del volgo sciocco ed ignorante, aveasi per contraccambio acquistata la più distinta lode e la più alta ammirazione di coloro che erano esenti da' volgari pregiudizi. Io non saprei ben qui ridire in quanto pregio fosse perciò avuto il suo nome da' letterati napoletani, ed in quanta considerazione il suo giudizio. Non vi fu in questo tempo presso che alcuno di loro che desse qualche opera in luce, il quale non ebbe particolar premura ad inviargliela in Vienna, soggettandola alla sua censura ed all'autorevole suo giudizio. Il cavaliere D. Francesco Vargas Macciuca giovine avvocato allora di rara erudizione e di grande aspettativa, ora uno de' più savi ed eminenti personaggi che S. M. Siciliana abbia preposto al governo de' più gelosi affari del suo regno, dando alla luce certa sua dotta scrittura, la mandò espressamente al Giannone in Vienna accompagnata da una elegante ed officiosa lettera (1), la quale sarà d'un perpetuo ornamento alla memoria del Giannone, così come la costui risposta ci varrà, tra le molte altre, qual indubitata prova della singolare abilità e dottrina del cavalier Vargas Macciuca. Il sig. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, uno de' più vaghi ed ameni ingegni napoletani, sublimato dal suo merito e virtù agli onori del magistrato, impressa ch'ebbe la sua applaudita opera della *Repubblica de' Giureconsulti*, usò col Giannone lo stesso riguardo (2) che usato avea il cavalier Vargas Macciuca. Piacque sopra modo al Giannone la nuova e bella idea e 'l leggiadro stile di quest'opera, e ne lodò lo squisito gusto dell'autore sì nel fatto della giurisprudenza, sì in quello della storia, della poesia e delle altre vaghe discipline. Egli la mandò in Lipsia al signor Menckenio, siccome mandar vi solea ogni nuovo libro che gli capitasse d'Italia, per rendere a costui sempre più grata e pregevole la letteratura napoletana. Questo valentuomo fu ancor egli sì fattamente preso dalle singolari qualità che concorrono ad adornare quell'opera del consigliere di Gennaro, che a' conforti del Giannone ne procurò in Lipsia una ristampa, la quale per lo costui mezzo fece capitare in Napoli in mano dell'autore (3). Simile maniera tenne ancora col Giannone il signor Stefano di Stefano nel dare, siccome egli fece, alla luce la sua *Ragion Pastorale* (4). Lo stesso operò il principe della Scalea, il quale presentò in Vienna al Giannone una sua opera filosofica contro il sig. Paolo Mattia

(1) Lettere del sig. Cirillo al Giannone de'29 agosto e de'5 settembre 1732.

(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'20 settembre 1732.

(3) Lettera di Ottone Menckenio al Giannone de'23 luglio 1732. Lettere del Giannone al Menckenio de'13 agosto e de' 26 novembre 1732.

(1) In data de'23 marzo 1732.

(2) Lettera del signor Giuseppe Aurelio di Gennaro al Giannone de'12 dicembre 1732. Lettera del Giannone al signor Ottone Menckenio de'20 gennaio 1734.

(3) Lettera del Giannone al sig. Ottone Menckenio de'20 gennaio 1734. Lettere del consigliere di Gennaro al Giannone de'12 febbraio e de'29 marzo 1734.

(4) Lettera del signor Stefano di Stefano al Giannone de'25 aprile 1732.

Doria (1), di cui procurò il Giannone che si facesse onorata menzione negli Atti di Lipsia (2). Il signor Gregorio Grimaldi figliuolo del consiglier Grimaldi, giovine nutrito ne' buoni studi sotto la direzione di suo padre e la guida del Giannone, stampato avendo nell'anno 1732 il primo tomo della sua *Storia delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, il mandò in Vienna al giudizio ed alla correzione del nostro autore (3). Il Giannone gliene scrisse liberamente il suo parere, il qual si fu ch'egli non approvava del tutto la sua opera, si perchè v'avea incontrati più grossolani falli in istoria, si parimente perchè esso il Grimaldi vi avea senza discernimento alcuno seguite nella storia delle leggi de' Normanni le correzioni sulla *Storia Civile* di recente pubblicate dal P. Peoli (4).

Il Giannone prese in questo tempo molta parte in una controversia ch'ebbe il signor Niccolò Cirillo co' compilatori degli Atti di Lipsia. Avea il sig. Cirillo nell'anno 1728 ristampate in Napoli con sue note ed osservazioni critiche le opere mediche dell' Ettmullero, ed aveale intitolate al cavalier Garelli, da cui il Giannone gliene ottenne il beneplacito (5). Nel dare al pubblico l'estratto di questa nuova edizione i compilatori degli Atti di Lipsia, ed in particolare il sig. Michele Ernesto Ettmullero figliuolo dell'autore, il quale nella compilazione di quegli Atti era preposto alla revisione de' libri medici, lanciarono contro al sig. Cirillo ed all'opera da lui impiegata aspri tratti d'una severa e risentita critica (6). Il Giannone fu il primo che desse di ciò l'avviso al signor Cirillo, siccome colui ch'avea la cura di provvedersi di cotali Atti per trasmettergli in Napoli al medesimo sig. Cirillo, uomo per la curiosità delle novelle letterarie vago quanto mai alcun altro di quasi tutti i giornali ed effemeridi d'Europa (1). Osservata ch'ebbe costui la sua censura e scortala di leggier momento, si volse alla propria difesa per consiglio del cavalier Garelli e del Giannone (2), stampando nell'anno 1732 la sua apologia diretta a' collettori degli Atti di Lipsia. Egli ne mandò più esemplari in Vienna al cavalier Garelli ed al nostro autore, si perchè, impegnati com'erano costoro alla sua difesa, quell'uso ne facessero che sarebbe per riuscir migliore in pro della sua causa (3); si ancora perchè il Giannone adoperato si fosse col signor Menckenio di farla inserire per intero in quegli stessi Atti, per mezzo de' quali s'era resa pubblica la censura (4). Di fatto il Giannone fece ogni opera col sig. Ottone Menckenio perchè la si fosse inserita negli Atti di Lipsia (5); ed ancorchè costui gliele avesse da prima promesso (6), veduto ch'ebbe dipoi il tenore dell'apologia inviatagli dal Giannone, egli non volle a patto veruno inserirvela (7). Per la qual cosa il Cirillo, volgendosi ad altro partito, la fece tradurre in franzese e stampare in Ginevra nel tomo 18 della Biblioteca Italica (8).

Molti dotti uomini di diverse nazioni non resero al Giannone minor onore di quello che gli facessero i suoi paesani. Senza ricordar di nuovo l'espressione di stima che con lui usarono il dottor van Espen, il traduttore inglese della *Storia Civile* ed i signo-

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo degli 8 agosto 1733.

(2) Lettere del Giannone al signor Ottone Menckenio de' 20 gennaio e de' 7 luglio 1734.

(3) Lettere del signor Gregorio Grimaldi al Giannone de' 28 marzo e de' 7 novembre 1732.

(4) Lettera del Giannone al sig. Gregorio Grimaldi senza data. Lettere dell'abate Garofalo al Giannone de' 18 e 25 gennaio e de' 22 febbraio 1732.

(5) Lettere del Giannone al signor Cirillo degli anni 1727 e 1732.

(6) *Acta Eruditor. Lipsiens. mens. maii anni* 1731.

(1) Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 15 dicembre 1731. Lettera del signor Cirillo al Giannone de' 4 gennaio 1732.

(2) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de' 26 gennaio, de' 22 marzo e de' 3 maggio 1732.

(3) Lettere del signor Cirillo al Giannone de' 29 agosto e de' 5 settembre 1732.

(4) Lettere testè citate.

(5) Lettere del Giannone al signor Menckenio de' 26 novembre 1732 e degli 11 gennaio 1733. Lettera del Menckenio al Giannone de' 9 giugno 1733.

(6) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de' 5 settembre e de' 12 dicembre 1732. Lettera del Giannone a suo fratello de' 10 maggio 1732.

(7) Lettera del sig. Ottone Menckenio al Giannone de' 9 giugno 1733.

(8) Veggasi per tutta questa controversia la Vita del signor Cirillo elegantemente scritta dal sig. D. Francesco Serao suo discepolo, e preposta a' *Consulti Medici* del Cirillo.

ri Burcardo ed Ottone Menckenio, e da quest'ultimo ancor pubblicate in istampa nella prefazione alla Vita del Poliziano, io soggiugnerò in questo luogo, per non avere a tornare un'altra volta sullo stesso argomento, che il sig. Giovanni Erardo Kappio da Lipsia, amico del sig. Ottone Menckenio, uomo dotto ed assai parziale del merito e della dottrina del Giannone, avendo impreso intorno all'anno 1729 a scrivere la Storia dell'ultimo Concilio di Laterano tenuto nel 1726 da papa Benedetto XIII, ed insieme con essa un'ampia descrizione dello stato presente dell'Italia in ordine alla polizia ed alla disciplina ecclesiastica, e' si rivolse al Giannone, siccome a colui il cui particolare conoscimento in così fatte materie era in Lipsia più che in altro luogo della Germania ben conto ed apprezzato; e facendogli parte del suo disegno e del piano dell'opera (1), richiese al nostro autore, prima per mezzo del sig. Ottone Menckenio, indi credo ancora a dirittura (2), d'essere istruito di varie cose e di esatte notizie concernenti a quel suggetto: al che il Giannone volentieri si offerse, ed in ciò che potette soddisfece (3). Si faceva in quest'opera, ad istanza del sig. Menckenio, onorevole menzione della persona e dell'opere del Giannone, siccome disonorevole e vergognosa del P. Sanfelice e de'costui vani sforzi adoperati contro alla *Storia Civile* (4). Io non so se sia giammai uscito alla pubblica luce questo libro del sig. Kappio, non essendomi riuscito di poterlo vedere almeno citato. So però bene che ad aprile dell'anno 1732 era quello vicino ad essere pubblicato, secondo che il sig. Menckenio ne avvisò il Giannone (5).

Il sig. Antonio Benevoli fiorentino avendo messo alle stampe una scrittura in forma di manifesto per sua giustificazione contro il sig. Pietro Paoli cerusico in Lucca, ebbe particolar cura di farla capitare in Vienna nelle mani del Giannone (1). Il sig. Samuele Buckley avendo impreso a fare in Londra una nuova ed accurata edizione della Storia del presidente Tuano, e raccogliervi nell'ultimo tomo tutto ciò che poteva servire a rischiararla o ad emendarla, richiese il sentimento del Giannone (il cui nome era ben noto in Inghilterra dopo pubblicata spezialmente la versione inglese della sua *Storia Civile*) intorno alla spiegazione fatta dal P. Arduino d'una medaglia d'oro del re Lodovico XII di Francia, la quale avea nel suo rovescio questa iscrizione: *Perdam Babilonis Nomen*. Il Giannone compose sopra ciò una dotta dissertazione in volgare italiano, la quale fece dipoi trasportare d'altra mano nel latino linguaggio (2); ed in essa con varie storiche e critiche ragioni s'impegna a dimostrar vera e salda l'interpetrazione data a quelle parole del profeta Isaia adoperate dal re Lodovico XII nella sua medaglia, dal Tuano, dall'Ottomanno, dal Piteo e da tutti i più dotti scrittori franzesi, i quali sopra non leggieri fondamenti aveano affermato che quella medaglia coniata fosse in Francia, e quel motto riguardasse papa Giulio II, col quale ebbe Lodovico XII aspra e lunga guerra. Provò in oltre vana e ripugnante alla storia di quel tempo la nuova spiegazione di quelle parole immaginata dal P. Arduino, il quale per evitare la prima da' scrittori franzesi comunemente ricevuta, pretese che quella medaglia era stata coniata in Napoli dopo che Lodovico XII acquistò quel regno, e che però l'additato motto fosse stato da quel principe diretto contro il Soldano di Egitto possessore allora di Gerusalemme e della Palestina, sopra la quale i re di Napoli ritengono da Federico II imperadore i dritti del principato. Fu questa dissertazione approvata dal sig. Buckley, e con attestazione di lode (3) inserita nel VII tomo

(1) Lettera del signor Ottone Menckenio al Giannone de' 12 ottobre 1729. Lettera del Giannone al Menckenio de' 23 febbraio 1730.

(2) Lettera del Menckenio al Giannone de' 15 luglio 1730.

(3) Lettera del Giannone ad Ottone Menckenio de' 23 febbraio 1730.

(4) Citata lettera del sig. Menckenio de' 12 ottobre 1729.

(5) Lettera del Menckenio al Giannone de' 18 aprile 1732.

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 23 gennaio 1734.

(2) Vedi l'addizione del Giannone al lib. XXX, tom. 3, pag. 534, della nuova edizione della *Storia Civile*.

(3) Queste sono le parole del signor Buckley preposte alla dissertazione del Giannone: *Haec sequens refutatio nunc primum ex m. s. vulgata, Joannis Harduini S. I. explicationis nummi sub Ludovico XII Francorum Rege cusi inscriptique* Perdam Babilonis Nomen, *perbenigne nobis trans-*

del Triano stampato in Londra nel 1733 (1).

Circa lo stesso tempo scrisse al Giannone da Losanna il nuovo traduttor franzese della *Storia Civile*, dandogli ragguaglio delle cagioni ond'egli fin dall'anno 1730 si era occupato a così fatta traduzione. Il Giannone ne avea già prima avuta notizia tra le novelle letterarie stampate in Ginevra dal sig. Bousquet nella Biblioteca Italica, e senza indugio avea fatto sentire a costui, che prima che il suo traduttore mandato avesse alla luce la sua traduzione, il pregava a trattener tanto ch'egli potesse fargli capitare alcune giunte e correzioni che volea s'inserissero nella edizione franzese. Di fatto poco dappoi gli mandò quella parte delle addizioni che veniva collocata nel primo e nel secondo tomo; ed indugiando a mandar l'altra che cadeva nel terzo e quarto tomo, il suo traduttore, ch'avea nome Bochat, gli scrisse una lettera in data de' 22 luglio 1732, facendogli un distinto racconto del modo col quale pervenuta era in suo potere la *Storia Civile*, e delle occasioni ond'egli fu spinto a darsi al travaglio della traduzione di essa, non ostante che fosse in una età molto avanzata, e dovesse per ciò fare solamente apprendere l'italiano, ch'egli prima non intendeva; al che fare si risolse per i conforti d'un abate franzese giansenista di sentimenti, e ricoverato negli Svizzeri per isfuggire la persecuzione che i Molinisti aveangli mossa in Francia. Quindi prende cagione d'informare il Giannone chi egli si fosse, e qual mestiere esercitato avesse. Egli era il nipote della sorella di Claudio Salmasio, ed era stato per 45 anni impiegato in uno de' primi posti del magistrato di Losanna, al quale avendo per un male sopravvenutogli rinunziato, erasi consegrato nel suo gabinetto allo studio ed alla lettura, ed in quegli ultimi anni dell'età sua alla traduzione della *Storia Civile*. Conchiude con rendergli conto della disposizione da lui fatta nel primo e nel secondo tomo delle giunte inviategli, e dell'aspettazione in cui era di ricever tosto le altre che venivano messe ne' due tomi, nella versione de' quali nel punto che scriveva era tant'oltre proceduto, che toccava presso che alla fine (1). Il Giannone non durò molto ad inviargli queste ultime giunte; ma il sig. Bochat pochi mesi dopo ch'ebbe terminata la traduzione dell'opera, anzi che far potesse la convenevole distribuzione di coteste giunte, se ne morì (2), lasciando al figlio nominato pure Luigi Bochat, e pubblico professore di storia e di leggi nell'Accademia di Losanna, il carico e la cura di rivedere la sua traduzione e di emendarla sull'originale, acciocchè non comparisse al pubblico in menoma parte manchevole, e da' sentimenti dell'autore discordante. Questo insigne professor di Losanna non potè adempire al preso impegno sì sollecitamente che il Giannone bramava; vari accidenti in una sua lettera al nostro autore narrati (3) glie lo fecero menare in lungo, fino a che il Giannone ricoverato, come diremo in appresso, in Ginevra, tolse sopra di sè il pensiero di far succedere in Ginevra sotto ai suoi occhi l'impression di questa traduzione, dopo ch'ella spedita fu e ricorretta dal professor Bochat. Il Giannone avea disegno d'accrescerla d'un altro tomo, nel quale raccolto avrebbe, fattigli prima trasportare in franzese, tutti que' trattati ch'egli compose in Vienna ed in Venezia per giustificazione di sè e rischiaramento della sua opera, i quali furono dipoi molti anni appresso pubblicati in italiano, siccome erano scritti, sotto il nome di *Opere postume* di Pietro Giannone. Io rilevo da una lettera del signor professore Bochat (4) che il Giannone incontrò qualche difficoltà col libraio Bousquet per l'impressione di cotesta traduzione della sua opera, non sapendovi più costui, siccome prima, trovare il suo conto e 'l gran vantaggio che gliene sarebbe per venire dall'intraprenderla. S'impegnarono a persuadere sopra ciò il libraio due cospicui ed accreditati valentuomini di Ginevra, quali era-

missa fuit a viro nobili extero; quem minime dubitamus quin omnes melioris notae eruditi, lecto hoc ejus scripto, multijuga doctrina ornatum et exquisito judicio feliciter esse praeditum, facile pronunciaturi sint.

(1) *Tom. VII in Sylloge Scriptorum sect. VIII, pag.* 33, 84.

(1) Lettera del sig. Bochat padre scritta da Losanna al Giannone in data de' 22 luglio 1732.

(2) Lettera del sig. Bochat figlio al Giannone de' 21 marzo 1734.

(3) Citata lettera del sig. Bochat figlio.

(4) Lettera del professor Bochat al Giannone de' 26 febbraio 1736.

no il signor Giovanni Alfonso Turretino e 'l signor Isacco Vernet. Il sig. Bochat favoriva ancor di Losanna gli sforzi di costoro, co' quali tutti il Giannone comunicò un piano di pubblica soscrizione, in caso che il libraio non volesse di per sè solo intraprendere quest'opera (1). Ma non v'ebbe luogo a porre in pratica l'uno o l'altro partito, per far veder la luce a questa versione franzese, conciossiachè pochi giorni dopo che egli ricevè risposta dal signor Bochat (2) intorno alla condotta di questo affare, sortì presso a Ginevra lo sventurato caso della sua prigionia. Dopo più anni, non so per quali vie, venne finalmente in luce questa versione franzese in 4 tomi in-4, colla data dell'Aia del 1743, mancante però del quinto tomo che dovea comprendere le Opere postume. Precede a questa edizione un ben disegnato ritratto del Giannone fatto fare da lui medesimo in Vienna per commessione del signor Bousquet (3), allora che costui avea pensiero di prendere a suo carico l'impressione di cotesta traduzione. Questo ritratto fu delineato in Vienna ed inciso in rame dal sig. Sedelmayr, un di coloro che intendevano meglio a quel tempo così fatto mestiere (4). Vi è di sotto espresso un bell'emblema fornitogli dal sig. Capasso, il quale assai bene allude alla materia ed al disegno della *Storia Civile*. Esso ci rappresenta una spada ed un pastorale co' manichi in giù e colle punte in su, l'una rasente l'altra; di sopra vi è una mano che sostiene un archipenzolo, il quale scende perpendicolarmente per mezzo delle due punte; ed intorno vi è il seguente motto: *Tentat in angustis medium prudentia callem* (5). Poi che questo ritratto fu intagliato in rame, pria d'inviarlo in Ginevra al signor Bousquet, egli ne fece ritrarre in carta più esemplari, i quali mandò in diverse parti a' suoi amici, e spezialmente in Napoli a' signori Cirillo e Capasso (1), ed in Lipsia al signor Menckenio (2), il quale fatto ridurre in più picciola forma la sua effigie, volle pretiggerla ad un tomo degli Atti di Lipsia, di quegli cioè che, fuori de' latini, si stampavano colà ciaschedun anno in volgare tedesco, in-8 (3), che credo si fosse quello dell'anno 1732, o 1733.

Io mi sono in questa narrazione alquanto uscito dall'ordine de' tempi, per non avere a tornar di nuovo sullo stesso argomento, ed affine di non interrompere, volendo strettamente seguire l'annual corso della vita del nostro autore, un medesimo racconto. Tornando ora a que' fatti ed avvenimenti che riempirono gli anni 1732 e 1733 della vita di costui, narrerò le occupazioni che il Giannone ebbe in Vienna per la famosa causa dell'arcivescovado di Benevento. Godeva il regno di Napoli per munificenza dell'imperador Carlo VI, siccome oggi gode per beneficenza del re Ferdinando IV, il privilegio del non doversi conferire benefizi ed ogni sorta d'offizi ecclesiastici in altre persone di qual luogo e condizione che elleno mai si fossero, fuorchè nelle naturali del regno stesso, alle quali invero si debbono per ragione naturale e canonica; ed ancorchè dalla corte di Roma in dispregio di questa *grazia* conferiti quelli si fossero agli stranieri, di non doversi ammettere una collazione sì ingiusta ed irregolare. S'era ancora nella custodia e difesa de' dritti del regno avuta sempre da' sovrani e da' loro ministri spezial cura, acciocchè non entrassero, nè si eseguissero nel regno senza real placito le carte e gli ordini di potenze straniere, e spezialmente le bolle, i brevi, le collazioni de' beneficii ed altri atti giurisdizionali che venissero dalla corte di Roma. La gelosia con cui questo dritto è sempre stato nel regno di Napoli mantenuto, e la fresca confermazione che ricevuto avea da più reali carte dell'imperador Carlo VI, fecero sì che non indugiasse a risentirsi vi-

(1) Citata lettera del professor Bochat de' 26 febbraio 1736.

(2) Citata lettera de' 26 febbraio 1736.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo degli 8 settembre 1731.

(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 3 novembre 1731. Il signor Sedelmayr fecesi pagare questo ritratto dal signor Bousquet 200 fiorini di Germania. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 7 giugno 1732.

(5) Vedi la lettera del sig. Capasso al Giannone senza data che comincia: *Ho letto i vostri fogli*.

(1) Lettere del Giannone al signor Cirillo de' 7 giugno 1732 e de' 21 febbraio 1733.

(2) Lettere del Giannone al Menckenio de' 13 agosto e de' 26 novembre 1732.

(3) Lettera del Menckenio al Giannone de' 9 giugno 1733.

gorosamente la città di Napoli ed i suoi deputati particolarmente eletti ad invigilar sull'osservanza di cotesti dritti, in occasione della elezione fatta da Clemente XII nel 1731 di monsignor Doria genovese in arcivescovo di Benevento, dopo la rinunzia la quale fu obbligato di farne il cardinal Coscia. Credeva la corte di Roma, la quale mal volentieri e non senza gravi contrasti era stata finalmente costretta d'uniformarsi all'osservanza di cotesti privilegi, ch'essere non dovessero in essoloro comprese nè la collazione nè le bolle dell'arcivescovado di Benevento, la quale città trovasi immediatamente soggetta al dominio temporale del papa. Per tanto spedite che queste furono a monsignor Doria, costui se n'entrò di soppiatto nel regno, e senza domandare sopra di esse il regio *exsequatur*, prese possesso in Benevento del suo arcivescovado, e tosto incominciò ad esercitare la sua autorità e giurisdizione non meno nella sua arcivescovil sede, che sopra le chiese ed i chierici della vasta sua diocesi, la quale non è altrimenti nel dominio del papa, sì bene costituisce una considerabile porzione del regno di Napoli. Restò con ciò delusa l'accortezza e vigilanza de' deputati della città di Napoli, i quali com'ebbero avviso di sì fatta elezione, a prevenire le sorprese che si sarebbono potuto fare dalla corte di Roma, ricorsero al viceré ed al suo Consiglio Collaterale, ed ottennero che nella spedizione dell'*exsequatur*, il quale sarebbe per cercare sulle sue bolle d'istituzione il nuovo arcivescovo di Benevento, si accordasse loro la facoltà di proporre contra di esse le ragioni del regno procedenti dall' accennata grazia dell'imperador Carlo VI. Ma la corte di Roma non istimò di porre i suoi dritti a sì pericolosa pruova nel Collaterale di Napoli, e però fece sì che monsignor Doria si trovasse nel possesso dell'arcivescovado di Benevento anzi che altri s'accorgesse di essere nel regno entrato. Veggendo i deputati con qual modo e per quali fini avea così operato il nuovo arcivescovo di Benevento, ricorsero in Vienna all' imperador Carlo VI, un particolar agente a quest'uopo deputandovi, acciocchè con sua sovrana risoluzione facesse emendare dal suo Consiglio di Spagna, ovvero dal Consiglio Collaterale di Napoli, il pernizioso attentato commesso contro le leggi del regno da monsignor Doria, mentre non avea domandato, siccom'era il suo dovere, il regio placito sulle bolle della sua istituzione, e messo si era illegittimamente in possesso di quella cattedra, di cui era incapace per disposizione delle sovrane leggi di S. M. I. I deputati, ad insinuazione del sig. Vincenzo d'Ippolito, invitarono il Giannone con loro lettera de' 7 settembre 1731, perchè avesse patrocinato presso la corte di Vienna non già le lor private ragioni, sì bene i dritti ed i privilegi della città e del regno di Napoli. Il Giannone tenne l'invito, ed in prima formò una ragionata supplica all'Imperador Carlo VI in nome de' deputati per la collazione de' benefizi, nella quale chiaramente espose i gravi oltraggi e pregiudizi che alle sue sovrane preminenze ed alla bene stabilita polizia del regno s'erano apportati dalla corte di Roma, col non aversi verun conto nella elezione fatta dell'arcivescovo di Benevento, nè della *grazia* del 1714, nè dell'antico ed inviolabile dritto del regio *exsequatur*. Indi per comando del marchese di Rialp segretario di Stato (*) corroborò questo memoriale con una breve e giudiziosa scrittura, la quale intitolò: *Ragioni, per le quali si dimostra che l' arcivescovo beneventano, non ostante che il dominio temporale della città di Benevento fosse passato a' romani pontefici, sia compreso nella grazia conceduta da S. M. C. C. a' nazionali, e sottoposta al regio* exseqnatur, *come tutti gli altri arcivescovadi del regno.*

Egli mostra nel primo capitolo di questa scrittura che la collazione dell'arcivescovado di Benevento, in quanto alla sua vasta diocesi, la quale abbraccia non meno l'immediata diocesi di Benevento che l'estensione di tre altri vescovadi già da lungo tempo soppressi ed uniti alla sede beneventana, non può non essere compresa nel tenore della *grazia* conceduta nel 1714 da Carlo VI a' regnicoli, dappoichè l'arcivescovo di Benevento è ancor vescovo di tutte coteste diocesi situate interamente nel regno di Napoli; e perciò giusta l'ordinazione di quella *grazia* sendo egli forestiero, è legittimamente incapace d'esercitare giurisdizione alcuna o ordinaria o straordinaria fuori le mura della città di Benevento, oltre le quali non si estende il dominio temporale che

(*) Lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizii de' 31 maggio 1732.

ha il pontefice romano nel regno di Napoli. Quindi s' ingegna di provare che comechè la città di Benevento or sia in altrui signoria, è nondimeno nel territorio del regno di Napoli, del quale, passando in istraniere mani, non ne ha cambiata la civile polizia e molto meno l'ecclesiastica. Soggiugne finalmente, che ove questo arcivescovado non si voglia compreso nel tenore della *grazia* del 1714, si ne segue per forza che inutile e vano si renderebbe in fine e 'l provvedimento di essa, almeno per lo terzo di tutta quant'è l'estensione del regno, in cui un forestiero dovrebbe esercitare quella giurisdizione, ch'è per sì fatta legge inabilitato a poter esercitare, ed oltracciò potrebbe agevolmente promuovere ancora stranieri alle cariche ed alle dignità ecclesiastiche di sua collazione. Queste sono le ragioni con cui egli cerca di provare il primo punto della sua scrittura. Passa dipoi nel secondo capitolo a dimostrare colle stesse e con altre somiglianti ragioni, che le bolle della corte di Roma, di qual natura ch'esse si siano, non possono nè debbono aver giammai esecuzione veruna nel regno, senza che, precedente esame de' ministri regii, conceduto sia loro il regio *exsequatur*, il quale ne autorizzi l'esecuzione; che però illegittimo ed invalido riputar si deve qualunque atto o possesso che si faccia, ovvero si tenga in vigore delle carte spedite solo in corte di Roma, e dalla reale autorità non corroborate; anzi egli soggiugne che degni ancora si rendono di gastigo coloro che su questo fondamentale articolo rompono e trasgrediscono la ragion pubblica del regno, siccome avea fatto monsignor Doria, il quale di nascosto entrato se n'era nel regno e di fatto messosi in possesso dell'arcivescovado di Benevento. Siegue il Giannone a giustificare le ulteriori domande della città di Napoli, la quale cercava che s'impedisse a monsig. Doria il libero esercizio della sua giurisdizione illecitamente spiegata: che sequestrati gli fossero i frutti e le rendite che la mensa arcivescovile di Benevento ritrae dalla sua diocesi, e che destinate fossero a miglior uso, fuorchè a quello dell'essere da un forestiero riscosse ed amministrate. Conchiude finalmente col proporre a S. M. Cesarea un miglior modo da tenere in freno ed in perpetua soggezione il nuovo arcivescovo, ove presentar non volesse in Collaterale le sue bolle d'istituzione per lo regio *exsequatur*. Il modo è questo che si rilasci a monsignor l'arcivescovo l'esercizio della sua giurisdizione: si bene che ciascheduna collazione di beneficio, ogni ordine o decreto della sua curia e qualunque altro ordinario o straordinario atto che spiegar dovesse fuori le mura di Benevento, non possa sortire esecuzione veruna, senza domandarne espressamente la licenza dal Consiglio Collaterale, e senza che i provveduti presentino in questo tribunale, per ottenerne l'*exsequatur*, le lor bolle d'istituzione, ancorchè spedite lor fossero dall'arcivescovil curia di Benevento. Questo è ciò che contiene la scrittura composta dal Giannone in favore della città e del regno di Napoli per l'arcivescovado di Benevento, la quale mandata da lui in istampa, fu in Vienna (1) ed in Napoli molto lodata ed applaudita. Il Giannone avvalorò con assidue pratiche e con efficaci maneggi presso il marchese di Rialp segretario di Stato, il conte di Montesanto presidente del Consiglio di Spagna e tutti i reggenti di questo Consiglio, le ragioni medesime che avea di lor ordine messe in iscritto (2). Ma dalla insuperabile tiepidezza e tardità con cui gli affari d'Italia spedivansi nella corte di Vienna, non potè ottenersi altro fuorchè un nuovo e lungo ordine espresso in un dispaccio (3) al vicerè conte di Harrach, col quale l'imperadore cercava d'essere pienamente informato dal Consiglio Collaterale della giustizia e ragione di que' capi su' quali fondato aveano il dritto e la prerogativa del regno di Napoli sì il Giannone, di cui si fa nel dispaccio onorata menzione, nella sua supplica e scrittura, sì il reggente Smandia avvocato fiscale del Consiglio di Spagna in una particolar memoria o sia voto fiscale per questo affare formata colla direzione del nostro autore (4). Non si trattò più in appresso, ch'io sappia, questa causa, e suppongo verisimilmente per i maneggi adoprati dalla corte di Roma. Rimase pertanto senza effetto

(1) Lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.

(2) Citata lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.

(3) In data del primo di marzo 1732.

(4) Citata lettera del Giannone alla Deputazione.

la scrittura del Giannone: ed egli non ebbe a durar poca fatica per essere dalla città di Napoli soddisfatto dell' opera d'avvocato a lei prestata a voce ed in iscritto (1).

In quest'anno 1732 il Giannone si adoperò molto insieme col cavalier Garelli e coll'abate Lama per spalleggiare presso la corte di Vienna un progetto di riforma della università degli studi di Napoli, con gran senno ed avvedimento formato da monsignor Galiani cappellano maggiore e prefetto di quella università. Questi era uomo chiarissimo e rinomato in Italia per la intelligenza ch'avea delle scienze filosofiche e matematiche: ed essendo prima per le sue virtù innalzato dall'imperador Carlo VI all'arcivescovado di Taranto, fu dipoi con più avveduta scelta promosso alla dignità di cappellano maggiore del regno di Napoli, la quale con seco insieme porta quella di prefetto e soprantendente de' regii studi. Non potea si in vero scegliere miglior uomo nè più atto a reggere sì fatta carica, dacchè entrato appena nell'esercizio del suo impiego si occupò quasi sempre a trovar de' mezzi da promuovere e far via più fiorire in Napoli le scienze e le bell'arti: egli istituì insieme col sig. Cirillo ed altri valentuomini un'accademia delle scienze (2) a forma di quelle che più risplendono nelle principali città di Europa: procurò ad essa stabilimenti e fautori, e col mezzo del Giannone e del cavalier Garelli, non meno impegnati di quello ch'egli si fosse all'avanzamento delle scienze, ottenne dall'imperador Carlo VI un imperiale diploma (3) il quale ne autorizzava l'istituzione ed i regolamenti. Veggendo similmente monsignor Galiani che i pubblici studi aveano mestieri d'essere riordinati ed in nuova e miglior forma ridotti, egli ne formò un piano di riforma col consiglio de' signori Capasso e Cirillo, e lo mandò in Vienna per mezzo dell'abate Garofalo al marchese di Rialp, perchè questo ministro, il quale fortunatamente era ben intenzionato per questo affare, il facesse aggradire al sovrano, e quindi ne impetrasse gli ordini da mandarlo puntualmente in esecuzione. Il cappellano maggiore e 'l sig. Cirillo raccomandarono al cavalier Garelli ed al Giannone (1) il prospero successo di cotesto progetto appo quella corte; e per conciliargli particolarmente il favore del Marchese di Rialp, monsignor Galiani ne scrisse al signor abate Lama (2), il quale era molto innanzi nella grazia di questo ministro. Era cotesto abate gentiluomo napoletano, e fino da' suoi più giovanili anni sendo dimorato in Francia sotto la disciplina del P. Malebranche e d'altri grand'uomini, nutrito fu ed esercitato nelle più sublimi scienze e nello scrivere più terso ed elegante: cosicchè per la fama della sua abilità e dottrina invitato pria dal re Giovanni V di Portogallo, ritornò a migliore stato per ordine di questo principe l'università di Coimbra; indi chiamato a Torino dal re di Sardegna, fu in quella università eletto dal medesimo professor di storia e di eloquenza, e per ordine di quel savio principe ritornò in essa a migliore stato gli studi e le discipline e 'l metodo d'insegnarle: indi dopo più viaggi e decorosi impieghi in varie parti sostenuti, capitato in Vienna, ebbe il merito di entrar nella grazia del marchese di Rialp (3), per mezzo del quale conseguì dalla imperiale munificenza larghe pensioni ed assegnamenti. Egli fece appena giunto in Vienna stretta amicizia col Giannone (4); e costui nelle sue lettere scritte al signor Cirillo non lascia di rendere spesso la dovuta lode alla virtù e dottrina di lui (5).

Fatte adunque ed al cavalier Garelli ed all'abate Lama sollecite istanze da monsignor Galiani, perchè adoperati si fossero col loro mezzo ed autorità a promuovere un'opera sì utile e gloriosa, quale si era la riformazione degli studi nell'università di

(1) Lettere del signor Vincenzo d'Ippolito al Giannone de' 2 e 9 maggio, de' 18 luglio e de' 3 ottobre 1732. Citata lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.

(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 2 maggio 1732.

(1) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de' 5 settembre 1732. Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 27 settembre 1732.

(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 29 settembre 1732.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 13 dicembre 1732.

(4) Citata lettera del Giannone de' 13 dicembre 1732, ed altre lettere susseguenti.

(5) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732. Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 aprile 1733.

Napoli, costoro ne assunsero volentieri l'impegno, e l'uno presso al sovrano, e l'altro presso il ministro efficacemente sostennero il progetto che inviato n'avea monsignor cappellano maggiore; anzi fecero sì che il decisivo esame di cotesto progetto commesso fosse dall'imperadore ad essoloro, perchè guasto non restasse e difformato dagli strani pareri e risoluzioni d'alcuni de' reggenti del Consiglio di Spagna (1), la consulta del quale sopra questo soggetto rimessa fu di sovrano ordine alla considerazione del cavalier Garelli (2). Il Garelli invitò a queste sessioni oltre l'abate Lama anche il Giannone, perchè tra loro tre solamente si ponderasse co'dovuti riguardi non meno ciascuno de' capi del progetto di monsignor Galiani, che il voto ovvero la consulta del Consiglio di Spagna (3). Essi trovarono assai giudiziosamente formati tutti gli articoli della riforma proposta dal cappellano maggiore; e siccome il primo articolo conteneva che i regii studi sloggiar dovessero dal convento di S. Domenico maggiore ove si reggevano, ed al proprio loro albergo si trasportassero, fabbricato dal vicerè conte di Lemos con larga spesa e con esquisito disegno; così prima di togliere risoluzione veruna sopra gli articoli, il cavalier Garelli e l'abate Lama operarono sì fattamente che dati fossero dall'imperadore ordini precisi e premurosi al nuovo vicerè Visconti, che nel 1733 fu destinato al governo del regno di Napoli in luogo del conte di Harrach, acciocchè prontamente facesse eseguire, rotti tutti gli ostacoli, questo sì vantaggioso e desiderato passaggio (4). Il vicerè incontrò nell'esecuzione aperte contrarietà ed intoppi (5), li quali avrebbe pur tuttavia superati, se la guerra indi a poco sopravvenuta rivolti non avesse a più interessanti oggetti le sue cure ed i suoi provvedimenti. Quello nondimeno che le assidue istanze di monsignor Galiani non potettero conseguire a vantaggio della università degli studi negli ultimi anni del governo alemanno, fu agevolmente da lui ottenuto in su i primi anni del saggio e glorioso regno del re Carlo Borbone oggi invitto monarca delle Spagne, il quale nel secondo anno di quella guerra, cioè nel 1734, discacciò gli Austriaci da' regni di Napoli e di Sicilia, rendendogli conquiste delle sue vincitrici armi.

Eccoci già arrivati all'anno 1734, epoca senza dubbio quanto funesta e sventurata per la persona del Giannone, altrettanto fortunata e memorabile per lo regno di Napoli, dacchè questo lasciando la dura condizione di provincia, alla quale per più secoli era infelicemente soggiaciuto, ebbe di nuovo la sorte di aver proprio e particolar principe, e di godere i vantaggi di una monarchia divisa ed indipendente da o gni altra. Il Giannone comperò tuttavia a troppo caro costo il mirare a' dì suoi adempiti i voti e i desiderii che insieme co' migliori de' suoi cittadini avea sempre nudrito nell'animo di veder la sua patria libera da straniero giogo, e da proprio sovrano dominata e retta (1). L'armi spagnuole, alla testa delle quali era l'infante D. Carlo, essendosi con incredibile rapidità impadronite dei regni di Napoli e di Sicilia, il Giannone restò privo della sua pensione assegnatagli dalla corte di Vienna sulli dritti e sulla tesoreria di Sicilia. Gli mancò pertanto l'ordinario sostentamento in quella corte, col quale fatto avea conto di menar tranquillamente il resto de' giorni suoi, dappoichè egli fu disperato per la prepotenza de' suoi nimici di montare a più alto stato. Trovandosi egli adunque per sì gran cambiamento a stretto partito, e veggendo l' imperador Carlo VI intrigato in una grave e dispendiosa guerra, e, quel ch'è più, tutti i cortegiani e favoriti, tra' quali erano distribuite le rendite de' due perduti regni, domandar pensioni ed assegnamenti su gli Stati ereditari di casa d'Austria, risolvette seco stesso col parere del cavalier Garelli (2) di abbandonar Vienna, dove insino allora sperimentato avea avversa sorte, per tentarne una mi-

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'3 gennaio e de'4 luglio 1733.

(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732.

(3) Citata lettera del 1 di novembre 1732.

(4) Lettera del Giannone a suo fratello de'18 aprile 1733. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'2 maggio 1733.

(5) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'4 luglio 1733.

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'26 giugno 1734.

(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de'26 giugno 1734. Lettera del sig. Niccolò Forlosia al Giannone de'21 gennaio 1734.

gliore o almeno più tranquilla appo la nuova corte stabilita in Napoli dal re Carlo Borbone. Il Giannone s'indusse tanto più volentieri ad abbracciar cotesto partito, quanto che fatte le dovute diligenze difficilmente potea trovare tra le imperiali rendite al sostentamento d'un gran numero di cortegiani quasi che tutte obbligate, alcun vôto ove impetrar potesse di far situare la sua pensione (1). Vi si aggiunse che il signor Vincenzo d'Ippolito suo grande amico, godendo il favore della corte di Napoli, da cui fu innalzato prima a consigliere di S. Chiara, indi a presidente del sagro Consiglio, lo invitò con pressanti lettere a far ritorno nella patria, sperando di potergli far ottenere qualche ragguardevole posto. Il Giannone da ciò si dispose a partirsi di Vienna; e com'egli ebbe presa questa risoluzione, ne dette incontanente l'avviso a suo fratello, al signor Ippolito ed al sig. Cirillo (2), perchè cooperati si fossero con coloro che tenevano le redini del nuovo governo, a togliere di mezzo tutti gli ostacoli che frapporre si potessero al suo ritorno. Egli intanto disposte le sue cose per lo viaggio, partì di Vienna il dì 29 d'agosto dell'anno 1734, e giunse in Trieste a' 10 di settembre; e qui fermatosi per due giorni, indi s'imbarcò per Venezia, dove arrivò ai 14 dello stesso mese (3). In Venezia dopo di essersi per alcuni giorni trattenuto in una locanda, egli fu in sul principio di ottobre albergato nella casa del sig. Antonio Mazzoleni al ponte di S. Angelo, e nel mese di marzo del seguente anno 1735 si trasportò ad abitare in casa Pisani al campo di S. Angelo, avendovelo con sopraffina gentilezza invitato il senatore Angelo Pisani (4).

Appena che il Giannone fu partito di Vienna, s'avvisarono i suoi nimici di tessergli tale impostura che destasse contra di lui lo sdegno dell'imperador Carlo VI e di tutta la sua corte. Un tale abate Ruelin che era in Roma, scrisse in Vienna d'aver saputo da persona di conto che il Giannone involato avesse dalla biblioteca cesarea un manoscritto che conteneva le lettere dell'imperador Federigo II, e che portandolo seco in Venezia lo avea quivi mostrato a qualcheduno (1). Avuto di ciò avviso il cavalier Garelli prefetto di quella biblioteca, tuttochè fosse ben persuaso della onestà ed integrità del Giannone, non lasciò di adoperare tutte le diligenze per rendere manifesta agli occhi del sovrano e del pubblico la malvagità d'una sì fatta calunnia. Egli ne fece fare la ricerca nella biblioteca, in cui non si trovò che mancasse nulla. Non contento di ciò, ne scrisse in Venezia ad un tale sig. Ratgeb ed al sig. Apostolo Zeno, perchè costoro gli dessero notizia se aveano giammai veduto cotesto manoscritto nelle mani del Giannone, ovvero se gliene aveano udito far parola (2). Questi due onesti uomini risposero con ingenuità che il Giannone nè con essi nè con altre persone avea mai tenuto discorso d'un tale manoscritto (3): e 'l signor Zeno attesta in oltre nella sua lettera scritta al cavalier Garelli (4) di non essere quello stato da alcuno veduto nè trovato tra le carte ed i libri dal Giannone lasciati in Venezia, siccome trovare vi si dovea per l'improvvisa disgrazia qui accadutagli, che dare non gli pote luogo a trafugarlo altrove. Con sì fatte ricerche e con tali testimonianze il cavalier Garelli mise in chiaro quest'impostura presso di chi dovea, e per mezzo del sig. Niccolò Forlosia ne dette l'avviso al Giannone per sua quiete e conforto (5).

Il Giannone intanto arrivato a Venezia vi fece tosto le sue pratiche col conte di Fuenclara ambasciadore di Spagna, perchè agevolato gli avesse presso la corte del re Carlo il suo ritorno in Napoli (6). Egli fu a grande onore ricevuto non meno dall'ambasciadore di Spagna che da quello di Francia, i quali si erano presto resi informati del suo merito e della cagione delle sue tra-

(1) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 26 giugno 1734.
(2) Citata lettera de' 26 giugno 1734.
(3) Itinerario di propria mano del Giannone.
(4) Citato Itinerario.

(1) Lettera del sig. Niccolò Forlosia al Giannone de' 26 novembre 1735.
(2) Citata lettera del sig. Forlosia.
(3) Ivi.
(4) Lettere del Zeno, vol. 3, num. 53.
(5) Citata lettera del Forlosia de' 26 novembre 1735 scritta al Giannone a nome del cavalier Garelli.
(6) Lettera del Giannone a suo fratello de' 18 settembre 1734.

versie. E' si dichiara nelle sue lettere (1) assai tenuto alla cordialità e cortesia del marchese Valignani suo nazionale dimorante in quel tempo in Venezia, il quale tolse non solo la cura d'introdurlo presso i suddetti ambasciadori e di caldamente raccomandarvelo, ma il fece ancora conoscere a molti di que' nobili e letterati, da cui egli ricevette singolari testimonianze di stima e di benevolenza. In questo mentre il conte di Fuenclara scrisse in Napoli al conte di S. Stefano aio e direttore del re D. Carlo, notiziandolo dell'arrivo del Giannone in Venezia, e del pensiero ch'avea di ripatriare. S' adoperarono vigorosamente appo il conte di S. Stefano gli amici del Giannone, ed in ispezieltà il sig. Vincenzo d'Ippolito, il sig. Niccolò Cirillo, il sig. D. Francesco Buonocore primo medico del re, monsignor Galiani cappellano maggiore e 'l sig. D. Carlo Mauri, affine di ottenere una favorevole condiscendenza a' desiderii di lui. Ma la prudenza del conte di S. Stefano ed i riguardi di Stato che usare gli conveniva in su' principii di quel governo colla corte di Roma e con tutto l'ordine ecclesiastico, il quale troppo malvolentieri sofferto avrebbe nel regno il ritorno del Giannone, fecero sì ch'e' non istimasse di accordare a costui quella facoltà ch'egli era per altro ben disposto a concedergli. Si aggiunse in oltre che la corte di Roma informata dal suo nunzio risedente in Vienna della partenza del Giannone di colà, e del disegno con cui s'era messo in viaggio di far de' maneggi per tornare in Napoli, avea per mezzo di monsig. Ratto vescovo di Cordova, ministro in Roma del re di Spagna, fatte positive parti colla corte di Napoli per impedirlo (2). Per le quali cose fu risposto dal conte di S. Stefano all'ambasciadore di Spagna in Venezia, che non ispedisse al Giannone il passaporto per Napoli, e che costui si dispensasse per allora di entrare nel regno; e comechè l'ambasciador di Francia, il quale più di ogni altro avea in gran pregio l'abilità e 'l merito del Giannone, scritto avesse in suo favore a monsieur di Bissy ministro pure del Cristianissimo appo il re di Napoli, e fatto avessegli ancora scrivere dalla sua corte (1); la corte di Napoli ebbe nondimeno tali e sì efficaci ragioni da non deferire in questo alle altrui istanze, che ancor colle premure della corte di Francia non fu conceduta al Giannone la libertà di tornar nel regno. Il Giannone fece ancora le sue pratiche colla corte di Spagna per consiglio e per mezzo dello stesso conte di Fuenclara, affinchè quella interposta si fosse a suo favore colla corte di Napoli (2). Ma le stesse ragioni di Stato e di quiete che sono di sopra dette non permisero al conte di S. Stefano di poter condiscendere alle replicate domande di lui. Stimò il Giannone pertanto di trattenersi in Venezia, siccome in luogo più opportuno a cogliere pel suo disegno que'mezzi e quelle favorevoli occasioni che il tempo e 'l vario corso delle umane cose offrir gli potessero, ed insieme più sicuro per essere al coperto delle insidie de' suoi nimici (3). Dette quindi ordine che il venisse a trovare in Venezia suo figliuolo Giovanni, il quale, egli partendo di Napoli, era quivi restato fanciullo sotto la cura e l'educazione del suo fratello Carlo; siccome questo giovine v'andò, e tennegli compagnia nelle sue seguenti disavventure.

Intanto i signori Veneziani avendo da vicino scorto il valore del Giannone, non lasciarono di colmarlo di grandi cortesie e di più singolari segni di stima. Essi vollero tirarlo a' servigi della serenissima repubblica, e perciò gli offrirono la primaria cattedra delle Pandette nella università di Padova, e 'l futuro posto di consultore della repubblica nel caso venisse a mancare l' ordinario possessore di quell' impiego (4). Ma egli ch'avea la mira dopo tanti anni di lontananza di rivedere la patria, e credeva che i maneggi da lui adoperati non dovessero sortire contrario esito, rifiutò co' convenevoli termini di ringraziamento sì

(1) Citata lettera de' 18 settembre 1734. Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 23 ottobre 1734.

(2) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de'23 e de'30 ottobre 1734.

(1) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo.

(2) Lettere del Giannone a suo fratello scritte nel mese di ottobre 1734.

(3) Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 30 ottobre 1734. Lettera del Giannone a suo fratello de' 6 novembre 1734.

(4) Lettere al signor Cirillo de' 2 e de' 30 ottobre 1734. Lettera del Giannone a suo fratello de' 6 novembre 1734.

larga offerta. I Veneziani non si ritrassero dal loro impegno al suo primo rifiuto. Tornarono di bel nuovo a fargli la medesima proposizione, poichè egli uscito fu di speranza di potere ritornare nella patria (1). Ma il Giannone tuttavia stimò di non dover accettare sì onorevoli profferte, sì perchè il titolo di onorario consultore della repubblica, e la rimota speranza di doverne in avvenire conseguire il posto, valer non gli potevan di sostentamento in quella città: sì perchè non era il suo mestiere quello dello spiegare in cattedra le leggi, siccom'egli non ebbe difficoltà di rispondere a' Riformatori dello Studio di Padova (2): e tanto ancor meno quanto ch'era costume di quella università di farvi le spiegazioni in latino: linguaggio, il quale comechè egli avesse coltivato negli anni della sua giovanezza, distratto dipoi in occupazioni più gravi ed in istudi più seri, non vi si era giammai esercitato nello scriverlo bene ed assai meno in favellarlo.

Il Giannone acquistò in Venezia l'amicizia di più persone e per nascita e per dignità ragguardevoli, ovvero per iscienza. Tra' primi sono d'annoverarsi l'ambasciador di Francia, il principe Trivulzi milanese, il quale mentre era lo Stato di Milano travagliato da quella guerra trattenevasi in Venezia, i senatori Angelo Pisani ed Antonio Cornaro, ed altri somiglianti. Tra' secondi vi sono il marchese Valignani, il signor Domenico Lalli napoletano poeta drammatico (1), il sig. Giuseppe Smith console d'Inghilterra, il conte Giuseppe Terzi avvocato di gran fama e di egual merito, D. Maria Riva monaca in S. Lorenzo Giustiniano, donna di molto spirito ed ornata d'una erudizione non volgare, perchè s'attirava al giorno nel suo monistero la conversazione de' migliori uomini e de' più distinti personaggi ch'erano in Venezia. Soprattutto egli fu onorato ed in grande stima avuto dall'abate Conti nobile veneto, filosofo di sublimi talenti e di saper profondo, e però di rispettabile autorità nella repubblica letteraria.

Mentr'egli credeva di poter col favore del saggio veneziano governo tenere da sè lontani gli acuti guardi e le maligne macchinazioni degli ecclesiastici, eccolo provocato per le loro segrete pratiche a nuove brighe ed a pericolosi impegni. I Gesuiti erano fortemente contro di lui adirati pel poco cortese trattamento da esso fatto al Padre Sanfelice ed a tutta la Compagnia nella *Profession di fede*, e via più montarono in isdegno poichè ebbero veduto che il Giannone volentieri spargendola manoscritta per Venezia, e dando ancor altrui la facoltà di ricavarne copia, tirata ella s'avea prima le curiosità e dipoi l'approvazione de' più accorti ed intelligenti suoi lettori. Gli altri ordini de' frati, che in qual luogo che il Giannone mai si trovasse, il riguardavano qual lor nimico, e credevansi però interessati a traversarlo in ogni cosa, troppo male soffrivano che il Giannone fosse in Venezia dalle più ragguardevoli persone riverito ed onorato; e perciò da vie maggior dispetto commossi e spinti unironsi a suo danno insieme co' Gesuiti, e tali mezzi adoprarono e tali insidie tesero, ch'essi alfine restarono paghi del loro maltalento.

(1) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 2 ottobre 1734. Leggasi il seguente biglietto scritto al Giannone dal sig. Domenico Pasqualigo:

Illustriss. Signor mio Signor Colendiss.

« Quando i Riformatori dello Studio di Padova » mi avevano incaricato con pieno godere del grato uffizio di persuadere V. S. Illustriss. ad accettare la Lettura delle Pandette io già sin da' primi momenti ebbi a cuore l'onorifico di V. S. Illustriss., e ad essa confidai gli emergenti. Se avessi a consigliare un tal soggetto dotto al pari che sperimentato, direi che fosse di suo decoro prevenire le operazioni col dichiararmi in iscritto subito il suo animo alieno da leggere in cattedra, come altre volte me ne ha comandato, per sincerare la volontà di que' signori che lo desiderano. Nel mentre col suo senno risolve, aggradirà la mia ingenuità e gl' interessi mi prendo in servirla, che sempre saranmi, come gli ebbi, a cuore. Di V. S. Illustriss.

Casa or ora.

Divotiss. ed Obbligatiss. Servit.
Domenico Pasqualigo.

(2) Veggasi il qui sopra rapportato biglietto del sig. Pasqualigo. Lettere del Giannone al signor Cirillo de' 2 e de' 30 ottobre 1734. Lettera del Giannone a suo fratello de' 24 novembre 1734.

(1) Il Lalli compose quattro capitoli burleschi che presso di me si conservano, e gl'indirizzò al Giannone.

Cominciarono da prima dal divolgare tra la gente sciocca ed idiota, che il Giannone fosse un empio, e ch'egli altro procacciato non avesse di fare si nella *Storia Civile*, si nella *Professione di fede*, che di mettere il sagro ministero, anzi l'intera religione nella vista la più svantaggiosa e nell'universale discredito (1). Ma siccome in Venezia poco ovvero nulla influiscono sugli affari di Stato le voci popolari ed i sentimenti del volgo, essi rivolsero le loro reti verso i nobili ed i senatori, che hanno nelle mani l'intero governo di quella repubblica. Poco potevano far essi colpo negli animi di costoro con quelle voci ch'erano dirette a sorprendere solo la credenza e 'l falso zelo degl'ignoranti. S'avvisarono però di susurrare negli orecchi di que' nobili tali detti e si fatti sentimenti, che in apparenza almeno coperti fossero dal manto della ragion di Stato e dell'interesse della repubblica. Dissero adunque che non era bene nè decoro della repubblica il dare albergo, non che far grata accoglienza ad un uomo che risparmiato non avea ne' suoi libri l'onore e l'interesse di quella, anzi impiegato avea di proposito un capitolo della sua opera (2) a dimostrar vana ed insussistente l'antica ragion di dominio de' Veneziani sull'Adriatico. Soggiugnevano inoltre, che uno ch'avea reso all'imperador Carlo VI importanti servigi, come il Giannone avea fatto colla sua opera e nel corso di più anni che trattenuto si era nella corte imperiale, ottenuto non avea dalla liberalità di quel sovrano un premio corrispondente al suo merito, doveva ad ogni ragione credersi che fosse uomo di troppo mal talento e di sì perverso costume, che meritato non s'avesse la grazia e la benevolenza di Carlo VI e de' suoi ministri. Con queste ed altrettali apparenze di ragioni i nimici del Giannone pensarono di mettere negli animi dei nobili veneziani tali sospetti e riguardi, che costoro si risolvessero in fine a rimovere da lui la loro stima e protezione. Infatti il Giannone vedendo che presso alcuni prevaleva il primo capo, per così dire, della loro accusa, stimò di comporre in sua difesa una picciola scrittura e farla girare manoscritta in Venezia per le mani del pubblico. Egli la intitolò: *Risposta di Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato napoletano ad una lettera scrittagli da un suo amico, nella quale gli avvisava la poca soddisfazione d'alcuni in leggendo nel libro XIII della di lui Storia Civile del regno di Napoli al cap. 1 la pretensione de' Napoletani intorno al dominio del mare Adriatico: e l'istoria de' trattati seguiti in Venezia con Federico I imperadore e l'atto di papa Alessandro III.*

Nella prima parte di questa lettera propone in prima in sua scusa la qualità ch'egli vestiva di cittadino e di storico del regno di Napoli e di suddito dell'imperador Carlo VI, padrone non meno di quel regno che del littorale Austriaco; le quali circostanze non doveano potergli permettere di scrivere intorno al dominio del mare Adriatico altrimenti di quello ch'avea scritto. Indi s'ingegna a far vedere che nè i fatti da esso narrati, nè i principii stabiliti in quel capitolo siano opposti e ripugnanti alle ragioni della serenissima repubblica sul mare Adriatico, dappoichè prendendovisi per regola di cotesto dominio l'antica e continua possessione di quel mare, e la moltiplicità degli atti possessivi in quel golfo esercitati, i Veneziani potevano più che ogni altra nazione adiacente meglio e più sicuramente confermare il loro dritto secondo così fatti principii. Nella seconda parte egli mette a minuto esame la storia dell'aggiustamento e de' trattati seguiti in Venezia tra il pontefice Alessandro III e l'imperador Federigo I Barbarossa; e poichè alcuni troppo tenacemente addetti alle loro antiche e favolose memorie s'erano di leggieri adombrati che il Giannone trattati avesse per favolosi tutti que' racconti ond'era stata ornata ne' secoli appresso quella storia, e spezialmente la concessione del dominio del mare Adriatico, che vuolsi per tradizione da' Veneziani che in quella occasione fosse stata lor fatta da papa Alessandro, egli imprende con ragioni storiche e con invincibili autorità a giustificare il suo sentimento, ed a mostrar loro che i più saggi ed accorti scrittori veneziani e singolarmente Fra Paolo, disprezzando ancora coteste fole nella oscurità degli andati secoli inventate a capriccio, hanno giudicato di fare miglior senno col dedurre da più limpide fonti il dritto della repubblica, ed a più

(1) Lettera del senator Angelo Pisani al Giannone de' 21 settembre 1735.

(2) Storia Civile, tom I, lib. XIII, cap. 1.

saldi fondamenti appoggiarlo. Fu questa lettera del Giannone lodata dagli uomini di senno, e valse presso i più per sufficiente difesa di lui. Fu in appresso data alle stampe ed inserita tra le sue Opere postume (1).

Veggendo con ciò i frati e spezialmente i Gesuiti che non era ben riuscita la macchina da lor prima divisata per perdere il Giannone, essi pensarono di adoperarne più altre opportune al loro disegno. Temevano di veder tra breve ristampata in Venezia e di nuove giunte accresciuta la sua *Storia Civile* e la *Professione di fede* (2), siccome il Giannone era già in trattato di fare col libraio Pitteri; ed a questa, ch'era per loro sufficiente ragione di risolvere la sua rovina, si aggiunsero gli stimoli e le segrete commissioni della corte di Roma, la quale soffriva di mal animo che il Giannone fosse sì onorato da' primi personaggi di quella repubblica (3). Per la qual cosa i Gesuiti si dettero sollecitamente attorno, e tali sospetti e gelosie destarono dappertutto con dicerie ed accuse di loro capo, che presa fu la risoluzione di far uscire il Giannone di Venezia, donde giunse per lo fiume Po a Grespino a dì 14 di settembre, il primo luogo oltra i confini dello Stato della repubblica situato nel Ferrarese sotto al dominio del papa.

Rimase il Giannone per sì inaspettato accidente sbalordito e tra sè combattuto da vari pensieri e sospetti; e fra gli altri preso da ragionevole paura che scoverto non fosse in quel luogo di tanto maggior pericolo alla sua salvezza, quanto che s'apparteneva alla corte di Roma, dall'avversa e vendicativa disposizione della quale verso la sua persona egli ben conosceva che fossero derivati ed attualmente venissero tutti i suoi malanni e disavventure. Si cambiò per tanto nome, e senza riposarsi in Crespino che poche ore, fatta per que' contorni sollecita ricerca d'alcuna sorte di trasporto per Modena, trovò per fortuna un leggier calesso tirato da due giumente, che la mattina de' 17 settembre partì da Crespino e 'l condusse la sera a Cento, e 'l giorno appresso de' 18 a Modena, dove egli trovandosi più in sicuro si trattenne sotto il mentito nome di Antonio Rinaldo sino a' 28 di ottobre, alloggiato in casa del signor Giovanni Gaddi nella parrocchia di S. Agata (1).

Rimasero il senatore Angelo Pisani e gli altri amici del Giannone sensibilmente dolenti dell'aspro caso avvenuto a costui, e del crudel destino ch' ancor seguitava a travagliarlo; e più vivamante increbbe a coloro ch'avean con esso maggior dimestichezza, e tenevanlo nel più alto grado di stima e per la sua dottrina e pel suo costume. Tali furono oltra il signor Pisani, il sig. Antonio Cornaro, il principe Trivulzi, il signor Domenico Lalli, il signor avvocato Terzi, l'abate Conti ed altri somiglianti (2).

Intanto il Giannone trattenevasi in Modena nascosto sotto il nome di Antonio Rinaldo, e quivi per i suoi più urgenti bisogni raccomandato dal senator Pisani ad un tale signor Antonio Guidetti (3). Il Pisani gli fece immediatamente capitare qualche denaro per le sue necessità (4), ed a mano a mano gli rimise tutto quello ch'avea di conto del Giannone in suo potere, e ciò che potè ritrarre dalla vendita d'alcuni esemplari delle sue opere e d'altre sue robe (5). Fece ancora di più: espose a tutti gli amici del Giannone lo stato miserabile e bisognoso in cui questi si ritrovava, e 'l fece da lui medesimo rappresentare nelle particolari lettere a ciascheduno di loro dirette, pregandogli nel tempo stesso a volergli donare alcun soccorso (6), affinchè non restasse oppresso dall'estrema miseria. Fu tocco qualchedun di loro alla viva descrizione delle angustie del Giannone, dacchè non è sperabile in somiglianti casi di trovar presso tutti facile ascolto, o almeno pronta ed efficace compassione. Il console d'Inghilterra Smith, l'avvocato Terzi e 'l

(1) Opere post., part. 2, cap. 21.
(2) Lettera del senator Pisani al Giannone de' 30 settembre 1735.
(3) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 21 settembre e de' 19 novembre 1735.

(1) Citato Itinerario.
(2) Citate lettere del Pisani. Lettere dei signori principe Trivulzi ed Antonio Cornaro al Giannone.
(3) Lettere del Pisani al Giannone de' 21 e de' 30 settembre e de' 6 ottobre 1735.
(4) Lettere poc' anzi citate.
(5) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 5 e 14 ottobre, degli 11, 17, 23, 26 novembre, de' 2 e 10 dicembre 1735.
(6) Lettere poc'anzi citate.

libraio Pitteri somministrarono per suo sussidio al signor Pisani, i primi due sei zecchini per ciaschedluno, e 'l terzo tre zecchini (1). Il principe Trivulzi mostra nelle sue lettere gran sollecitudine per la persona del Giannone, e credo ancor bene che mostrata gliel'avesse ne' fatti (2). Il sig. Domenico Lalli o 'l senator Pisani, i quali erano per vero i più interessati a suo favore, non si trovavano, per maggior sua sciagura, in istato di prestargli larghe sovvenzioni, poichè il primo non avea tanta possanza, il secondo sofferto avea e soffriva in quel tempo dalle truppe tedesche gran guasti e rovine su' suoi poderi situati in Terraferma (3). Lascio considerare al lettore senza più in quale angustia ed istrettezza il Giannone videsi in questa occasione, e da quanta maggior miseria egli sarebbe stato oppresso, se la sua ventura non gli avesse serbati questi piccioli aiuti. Il Pisani dopo di aver ricuperata e la sua roba ed i suoi libri, messo il tutto in ordine, verso Modena gli spedì al Giannone insieme col costui figlio Giovanni (4); ed essendosi il nostro autore fermato in Modena quasi un mese e mezzo, subito che furongli di Venezia capitate le sue robe, alle continue premure del senator Pisani e del principe Trivulzi (5), e' ne partì finalmente a' 29 ottobre di quello stesso anno (6) per cercare altrove più sicura e vantaggiosa dimora. Egli s' indirizzò verso Milano, dov'era sicuro di trovare più onorevole ricovero presso la principessa Trivulzi, donna del principe Trivulzi; e veggendo per via la città di Parma e di Piacenza giunse in Milano il primo di di novembre (7). In questa città albergò ne' primi 5 giorni in casa Bigatti nella contrada Visconti, e quindi si trasportò ad abitare nella casa del signor Pietro Cattaneo (1). Egli ricevette gran cortesie e singolari testimonianze di stima e di affetto dalla principessa Trivulzi, femmina di molto spirito e prudenza, ed ornata dei più luminosi pregi che risplender possono in animo donnesco, alla quale egli venne accompagnato dalle più calde raccomandazioni del principe suo marito. E' si loda molto nelle sue lettere al senator Pisani (2) non meno della benevolenza seco usata da cotesta dama, che della dottrina e del raro merito del di lei segretario, col quale il Giannone ebbe continua conversazione, ed in cui ravvisò parimente pronta ed efficace volontà di vantaggiare i suoi interessi a promuovere i suoi avanzamenti.

Il Giannone cercò in Milano (il cui stato era in quel tempo occupato dall'armi spagnuole, francesi e savoiarde, e governato dal re di Sardegna) d'ottenere qualche onorevole impiego presso la corte di Torino. Questo sol partito restavagli in Italia d'abbracciare, se stato gli fosse possibile d'avere il desiderato effetto; ed i suoi amici e spezialmente il senator Pisani (3) il confortavano ad ogni potere di tentarlo. La principessa Trivulzi vi si adoperò con tutto l'impegno e l'autorità sua: il fece conoscere e il raccomandò caldamente al marchese Olivazzi gran cancelliere allora dello Stato di Milano (4), il quale scrisse al marchese d'Ormea primo ministro del re di Sardegna, per impetrare da quella corte alcun onorevole stabilimento al Giannone; e volendo costui partire per Torino affine di sollecitarvi in persona le sue speranze, e' gli fece colà efficaci raccomandazioni e più che amichevoli uffizi. Il generale delle finanze di quello Stato, ch'era torinese, gli offrì anche volentieri la sua opera ed assistenza nella corte di Torino. La principessa Trivulzi non mancò pure di fare a dirittura le sue pratiche coi principali personaggi di quella corte, per ottenervi al Giannone alcun onorifico impiego. Egli intanto lusingato da sì promettitrici speranze partì di Milano a'24 di no-

(1) Lettere citate del senator Pisani de'2 e 10 dicembre 1735

(2) Lettera del principe Trivulzi al Giannone del 1 ottobre e de'12 novembre 1735, e de'9 febbraio 1736. Citate lettere del senator Pisani.

(3) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 16 dicembre 1735, degli 11 marzo 1736.

(4) Citata lettera del Pisani al Giannone de' 13 ottobre 1735.

(5) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 21 e 30 settembre, de' 6 e 14 ottobre 1735.

(6) Citato Itinerario del Giannone.

(7) Citato Itinerario.

(1) Citato Itinerario.

(2) Lettere del senator Pisani al Giannone degli 11 e 17 novembre 1735.

(3) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 14 ottobre, degli 11 e 23 novembre 1735.

(4) Lettere del senator Pisani al Giannone degli 11 e 23 novembre 1735.

vembre 1735, e passato il fiume Tesino e vedute le città di Novara, Vercelli e le altre che sono in su quel cammino, giunse in Torino la mattina de' 27 di novembre (1). Quivi mentr'egli si disponeva di fare i suoi maneggi, seppe l'ordine mandato già in Milano dal re di Sardegna in risposta delle premure quindi fatte a suo favore, per mezzo del quale era al Giannone intimato lo sfratto da tutti gli Stati di quel sovrano tra lo spazio di due giorni (2), avendo la corte di Torino sufficienti ragioni di così operare, dappoichè nè interrompere, nè guastar volea, col prendere la protezione di lui, il trattato di aggiustamento che allora maneggiava colla corte di Roma intorno a' vescovadi e prelature del Piemonte e del Monferrato. Veggendo adunque il Giannone che non v'era in Italia luogo che reggere il potesse, e dove di continuo no'l seguisse la sua avversa sorte, si risolvè in fine di cedere agl'inviti che gli faceva il libraio Bousquet di ritirarsi in Ginevra (3), e di attendere ivi alla ristampa ed alla correzione delle sue opere per un convenevole assegnamento che e' gli somministrerebbe. Pertanto egli s'affrettò a partir di Torino il giorno appresso che v'era giunto, che fu il dì 28 novembre, ed arrivò a Sciamberì il dì 3 di decembre (4). Da Sciamberì si trasportò in Ginevra, ove capitò il giorno 5 di dicembre (5), e vi alloggiò per un dì nell'osteria de' tre Re, donde convenutosi col signor Bousquet per 18 fiorini di Germania al mese che formano circa 100 fiorini di Ginevra (6), si condusse a casa il signor Carlo Chenevé, per impiegar la sua opera nella revisione ed accrescimento de' suoi libri, che il Bousquet intendeva di stampare di nuovo arricchiti di molte ed interessanti giunte.

In Ginevra egli dette l'ultima mano ad una considerabile opera, intorno alla quale travagliato avea per dodici anni in Vienna in que' momenti d'ozio e di riposo ch'egli o sottraeva a' suoi propri affari, o ch'erangli conceduti da' suoi nimici. Il titolo di quest'opera è il *Triregno*, detto così perchè diviso in tre libri, ciascuno de' quali tratta d'un particolar *Regno* (1). Ha per argomento nel primo libro il *Regno Terreno*, nel secondo il *Celeste*, nel terzo il *Papale*. Il primo libro, che ragiona del *Regno Terreno*, è distinto in tre parti. Nella prima si espone succintamente la dottrina degli Ebrei palesataci ne' libri del *Vecchio Testamento*: si tratta della creazione del mondo, e della formazione dell'uomo giusta i sentimenti di Mosè e degli altri antichi patriarchi; si ragiona della natura dell'uomo, del grado che questi occupa nel general sistema dell'universo, e del limitato fine che prescritto gli fu dal Creatore e si vuol dimostrare che secondo i detti di Mosè, e la credenza de' patriarchi e de' profeti nelle prime età del mondo, l'umana specie non fu animata che da uno *Spirito universale*, corporeo sì bene, ma assai leggiero e sottilissimo, chiamato dagli antichi *Anima del mondo*; che dopo lo scioglimento de' corpi lo spirito animante e vivificante di ciascuno ritornava ad unirsi alla gran *Massa* dello *Spirito universale*, donde per volontà di Dio era partito ad informare i corpi umani: che l'uomo non fu chiamato, secondo i principii della religione ebrea, ad un *Regno* soprannaturale ed eterno, dacchè lo scopo, il quale gli fu prefisso, furono i comodi e le felicità temporali, senza che nè si credesse nè si sperasse dopo morte un venturo stato di beatitudine spirituale ed eterna. Da ciò egli cerca di provare che nè la religione naturale e primitiva innanzi del diluvio, nè la religione Noetica dipoi succeduta, nè in fine la Mosaica ammettessero la credenza dell'immortalità e spiritualità dell'anima, nè per conseguenza dopo morte uno sta-

(1) Itinerario del Giannone.
(2) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 16 dicembre 1735 e de' 5 gennaio 1736.
(3) Lettera del signor Bousquet al Giannone de' 29 gennaio 1735.
(4) Citato Itinerario.
(5) Citato Itinerario.
(6) Citato Itinerario.

(1) L'autor di questa Vita non ci saprà malgrado, se avendo noi in questa seconda edizione avuta la sorte di aver sotto gli occhi un intero esemplare del *Triregno*, ci siamo presi la libertà di dare un più distinto ragguaglio, ch'egli non fu in istato di poter fare, di ciò che si contiene in tutti tre i *Regni*, aggiungendo anche in fine della presente Vita per intiero l'Indice de' Capitoli ovvero il *Piano generale del regno Terreno* e del *Papale*, che insieme colla Tavola già da lui publicata de' Capitoli del *Regno Celeste* daranno, ci lusinghiamo, una più compita idea ed un più giusto concetto di tutta l'Opera

to di premio e di pena. Quindi è ch'egli chiama il regno degli Ebrei *Regno Terreno*, dove il sistema del governo da Moisè ordinato, la sua interiore economia, l'oggetto della religione stabilitavi, il fine delle sagre leggi a quel popolo promulgate non era altrimenti che *Terreno*, siccome i premii e le pene per quelle imposte erano materiali e sensibili, riguardanti solo la vita presente; non essendo quel popolo chiamato al godimento d'un *Regno* soprannaturale, sì bene al possesso della *Terra promessa* e di altri beni sensibili e presenti, i quali potevano solamente far impressione nel loro grossolano intendimento, e nel loro cuore sempre disposto a vanità e superstizioni. Nella *seconda* parte si tratta dell'origine del mondo e della creazione dell'uomo, e della di lui natura e fine, secondo le opinioni de' principali filosofi dell'antichità; e si esamina in che la dottrina di Moisè sopra sì fatti articoli discordasse da quella insegnata da' filosofi e da' dottori delle altre nazioni, ed in che parimente convenisse. Egli qui cerca di far vedere che gli Egiziani, i Fenicii, gli antichi Greci e le altre più rimote nazioni tennero la stessa credenza ch'ebbe Moisè, e da lui gli Ebrei, intorno all'essenza dell'uomo ed alla natura non spirituale nè eterna delle anime umane. Quindi racconta come fu dipoi questa general dottrina alterata e cambiata del tutto per gli ragionamenti de' filosofi greci, e molto più per le splendide e ardite fantasie de' lor poeti. Da ciò discende a ragionar de' sistemi de' filosofi moderni, e spezialmente del Cartesio, intorno alla creazione del mondo, alla formazione dell'uomo ed alla natura dell'anima, ossia della sostanza pensante che giusta la lor opinione informa il corpo umano; e con ciò argomenta quanto dalla comune credenza degli antichi Ebrei e degli altri primi popoli allontanati si fossero a grado a grado le opinioni ed i ragionamenti de' posteriori dottori ebrei, de' filosofi delle nazioni più moderne, sull'esempio e sulla scorta de' filosofi e de' poeti greci. La terza parte di questo libro contiene una storia de' sentimenti e de' dogmi abbracciati dagli ultimi Ebrei intorno alla natura delle anime umane ed alla resurrezione de' morti. S'investigano le cause ed i fonti onde derivò ed acquistò credenza tra' molti di loro il dogma della risurrezione pria loro sconosciuto, e si dichiarano le varie opinioni intorno a quello avute, e le limitazioni che ad esso furon date. Si dice come secondo la credenza degli ultimi Ebrei a' morti dopo la risurrezione era serbata un'altra vita in un nuovo *Regno*, non già spirituale e *celeste*, sì bene materiale e *terreno*; e che i Farisei ch' eran quelli che sostenevano tra gli Ebrei sì fatto dogma, per lungo tempo non riconobbero innanzi della risurrezione stato veruno di premio e di pena per le anime separate da' corpi, siccome ne' tempi posteriori cominciarono a riconoscerlo in vari alberghi, dove secondo le buone o ree qualità delle anime assegnarono la lor dimora. Conchiude col provare che la credenza della risurrezione abbracciata da' Farisei non fu tenuta che in conto d'una opinione, ovvero d'un particolar sentimento di setta, senza che alterasse in menoma parte il sistema della religione ebrea povera di dogmi, ed assai ricca in esterni riti e cirimonie sagre. Quindi è che i Sadducei non solamente non la credevano, ma liberamente la contrastavano, e la lor dottrina era ammessa ed insegnata senza scandalo nelle sinagoghe. Questa è la somma del primo libro del *Triregno*, in cui il Giannone fa opera di spiegare la forma e'l fine della religione, e la natura e l'estensione del *Regno Terreno* degli Ebrei, già finito e distrutto colla venuta di Gesù Cristo, collo stabilimento della nuova legge e colla promessa d'un nuovo regno.

Dopo di aver nel primo libro ragionato del *Regno Terreno* e materiale degli Ebrei, entra nel secondo a trattar del *Celeste*, che il Messia venne a stabilire non presso d'un solo popolo, ma appo tutte le genti e nazioni della terra. Nella introduzione ch'egli premette a questo libro, vien narrando in breve i semplici e principali cardini di questa nuova e santa religione: il sovrano oggetto e'l fine soprannaturale de' cristiani precetti: la ordinazione de' premi e delle pene non già presenti e temporali, sì bene future e spirituali: la religiosa perfezione dello spirito e del cuore da Gesù Cristo ordinata a' *suoi* fedeli, dalle sue divine promesse vivificata e sostenuta. Quindi passando alla partizione del libro, il divide in quattro parti. Nella prima si propone di trattare *della natura del Regno Celeste*, *del tempo quando avverrà*, *del luogo ove sia*, *e che debba farsi per pos-*

sederlo. Nella seconda egli ragiona *della generale risurrezione de' morti, come punto assai più importante di quello che comunemente si crede*. Nella terza parte *de' vari alberghi* in quel mentre inventati *per le anime infino alla risurrezione de' loro corpi*, e *delle nuove dottrine sopra ciò surte ne' secoli inculti e barbari*. Nella quarta finalmente tratta *del Regno Infernale, come opposto al Celeste*, e *quanto si fosse da' teologi sopra il medesimo favoleggiato, onde la religion cristiana si vide poi trasformata in pagana*. Nella prima parte egli dimostra che la natura del *Regno Celeste*, promesso da Cristo a' suoi fedeli dopo la general risurrezione de' morti, sia eterna ed incorruttibile; ch'ella consiste nella contemplazione e visiòn beatifica di Dio, nello scoprimento della verità, e di tutte le cose visibili ed invisibili, e nella chiara conoscenza delle sue eterne leggi fisiche e morali, ciò che non sapevano comprendere gli Ebrei ed i Gentili, nutriti gli uni dalle espressioni de' lor libri sagri, e gli altri dalle descrizioni de' lor poeti nella idea d'un regno materiale e terreno. Quindi discende ad esaminar le varie e capricciose opinioni sul luogo e sulla fede di cotesto *Regno*, e vuol che vana ed oziosa ne sia la ricerca, ed inutile ogni impegno di saperlo in questa Vita. Da ciò passa a ragionare che i mezzi da Cristo proposti per meritare ed entrare quando che sia nel possesso di tal *Regno*, sono proporzionati al conseguimento di questo sommo ed eterno bene: nè consistono già nella multiplicità de' riti e delle cirimonie esterne, o nella diversità de' sagrifizi ed olocausti, com'eran quelli dell'antica legge, diretti per altro all'acquisto d'un *Regno Terreno*; ma sì bene nell'amor di Dio, nella credenza in Gesù Cristo, e nella carità verso del prossimo, nel che si comprende l'esercizio di tutte le virtù umane, ed a che si riducono tutti i precetti e gl'insegnamenti del Vangelo. Caddero dunque da sè collo stabilimento della religion cristiana tutte le sagre cirimonie e solennità giudaiche, ed in lor vece, dacchè è mestieri ch'ogni religione abbia le sue, Cristo non sostituì che due semplici riti secondo l'Autore, quali sono il Battesimo e l'Eucaristia, appellati in appresso con militar nome Sagramenti, de' quali il Giannone si briga di spiegarne l'essenza e'l fine. In ultimo egli tratta del tempo nel quale dovrà arrivare questo *Regno Celeste*, e de' segni che dovranno precedere a questo arrivo, e c'informa delle diverse opinioni che sursero nella Chiesa ne' tempi degli Apostoli, e dopo la lor morte, dalla incertezza in cui Cristo lasciò i fedeli intorno a questo tempo, e dalle interpetrazioni che furon date alle sue parole, onde nacque e si propagò ne' tre primi secoli la credenza del *Regno Millenario*. Siccome uno de' segni che devono precorrere all'arrivo del *Regno Celeste*, è la resurrezione de' morti, perciò esamina a lungo nella seconda parte di questo libro l'essenza e la natura di questo dogma, secondo che fu da Cristo proposto e dagli Apostoli insegnato. Egli si studia di dimostrare che la resurrezione de' morti fu da Cristo promessa ed intesa non già in senso allegorico e spirituale, sì bene reale e fisico, e così creduta dagli Apostoli e da' primi Padri della Chiesa; che da alquante parole oscure e misteriose di S. Paolo, e dall'innesto fatto della sofistica filosofia de' Gentili nella religion cristiana presero argomento diversi eretici ed alcuni Padri del secondo e terzo secolo d'insegnare che la risurrezione non debba nè possa succedere co' corpi organici e materiali, ma con nuovi corpi spirituali, da cui a sentimento loro debbono essere vestite le anime all'entrar che faranno nel *Regno Celeste*; che falso è questo particolar sentimento di cotesti Padri, e quindi riprovato dal maggior numero de' sagri dottori e dalla credenza universale della primitiva Chiesa, non meno perchè è contrario all'espresse parole di Cristo e degli Apostoli, quanto che non v'è mestieri, per salvar il dogma della resurrezione, di ricorrere a questa strana invenzione di *Corpi Spirituali*, dacchè il Giannone s'impegna di mostrare che non vi sia alcuna ripugnanza in fisica al poter gli uomini ripigliare i medesimi corpi ch'ebbero in vita. Ciò stabilito, egli passa a dire che la risurrezione della carne è da Cristo proposta come necessario mezzo a poter gli uomini entrare nel *Regno Celeste*, e che prima che quella succeda, fien essi dopo morte incapaci di veruna felicità, o infelicità. Da ciò deriva per conseguenza ch' egli esclude ogni stato separato ed intermedio delle anime umane, siccome quelle che non essendo unite a' lor corpi, secondo dipoi lo saranno nel dì della resurrezione, non possono da sè aver alcuna parte al premio o

al gastigo; e pretende che questa sia stata la dottrina contenuta ne' simboli e professioni di fede delle particolari chiese de' tre primi secoli, ed insegnata dagli Apostoli e da' Padri di que' tempi, e che costoro tennero per eretici i partegiani della contraria. Quindi s'impugna la dottrina del *Purgatorio* e della *Resurrezione particolare*, dogmi dipoi stabiliti ed oggi particolarmente riconosciuti dalla Chiesa Romana. Nella terza parte di questo libro il Giannone ci dichiara le cagioni per le quali ne' secoli susseguenti egli crede alterata la dottrina della Chiesa sopra l'articolo dell' unica e general resurrezione de' morti, e fa anticipato l'arrivo del *Regno celeste* per le sole anime separate dai corpi. Egli cerca di provare che ciò sia avvenuto per aver i Padri del IV secolo, imbevuti ed esercitati ne' dettami de' Platonico-Pittagorici, cominciato ad assegnar certo e spezial luogo alle anime umane nella cavità della terra, dove queste soggiornassero aspettando la general resurrezione dei morti, e quindi ad inventar separati alberghi per le anime de' giusti e per quelle degli empii, descrivendo con modi figurati ed enfatici i ricettacoli de' giusti per luoghi perfettamente beati, nominati perciò *atrii* e *porte della città celeste*, e quegli degli empii per dimore infelici e dispiacevoli, credute similmente *atrii* e *porte dell' Inferno*. Da ciò esser nato che le preghiere le quali a simiglianza degli Ebrei si facevano da' primi Cristiani indistintamente per tutti i morti, furono per l'immaginata differenza di cotesti alberghi ristrette per le sole anime de' giusti, riputandosi incapaci i rei ed i Gentili di ricevere da esse alcun giovamento. Quindi esser derivata la distinzione che nel VII ed VIII secolo e più oltra ancora fecero i dottori e i teologi di beatitudine e dannazione piena e perfetta, che fu riserbata dopo la general risurrezione de' morti, e della semipiena ed imperfetta a cui soggiacciono le anime umane appena che sono disbrigate dai lor corpi: e da ciò esser venuta a poco a poco a stabilirsi la credenza di una particolar risurrezione per le sole anime, anzi che succedesse alla fine del mondo la general resurrezione delle medesime a' lor corpi congiunte. A ridurre in dogma questo particolar sentimento di alcuni dottori aver contribuito non poco l'onor fatto da' fedeli alle tombe de' martiri, e le feste ed anniversari sopra di esse istituite, l' introduzione nelle chiese delle Immagini e delle statue de' Santi, e 'l culto e l'adorazione resa loro, l'invenzione finalmente delle feste in onor della Vergine Maria e degli altri Santi. Introdotti e ricevuti nella Chiesa tanti riti, solennità e feste, e quindi generalmente propagato il dogma dello stato separato delle anime, si venne finalmente nel XV secolo a stabilir per articolo di fede nel Concilio di Firenze la vision beatifica delle anime dei Santi, subito che sono disgiunte da' lor corpi, e innanzi d'aspettare la general resurrezione de' morti. Donde fu introdotto in Roma il rito delle beatificazioni e canonizzazioni, ed istituiti vari gradi di Venerabili, Beati e Santi, secondo le lor diverse gerarchie. Egli s'ingegna di far vedere che una conseguenza delle stesse dottrine è stato il dogma del Purgatorio e delle indulgenze, il quale non è che parte dello stesso sistema già descritto, e che per interesse essendo da' chierici a' fedeli inculcato, fu per meglio stabilirlo in fine ridotto anche in articolo di fede. Nella quarta parte per ultimo egli tratta dell' *Inferno*; e da' principii innanzi stabiliti vuol che sia, secondo la dottrina di Cristo, un penoso luogo dove saranno rinchiusi i rei dopo la general resurrezione de' morti, e poi che sarà fatto l'esame delle loro azioni nell' universal giudizio; pretende che quanto fuor di questo han detto ed aggiunto sopra di esso i nostri teologi, sia preso dalle descrizioni che i poeti greci e latini han fatto del *Tartaro*, che i dottori della Chiesa sedotti dalle splendide fantasie di Omero e degli altri poeti, e trascinati dalla credenza già ricevuta nella Chiesa dello stato dell' anime separate dai corpi, e della risurrezione particolare che siegue immediatamente dopo morte, hanno immaginato nel centro della terra un *Inferno* materiale da Dio ordinato per pena e tormento delle anime ree uscite da' lor corpi, siccome hanno assegnato nell' Empireo alle anime buone un luogo di piacere e di godimento, che chiamano *Paradiso*. E siccome i medesimi teologi si sono posti eziandio a librar le azioni umane, e a qualificarle mortali o veniali, e più o meno maliziose; così hanno destinato secondo questa misura alle anime dell' Inferno diversi luoghi, e vari gradi e generi di tormenti; la credenza delle quali cose essendo pria la-

sciata all'arbitrio di ciascuno, pensa che sia a grado a grado convertita in dogma e stabilita nella Chiesa dal Concilio di Firenze, il qual di vantaggio, colta sì fatta occasione, abbia ridotto sull'autorità di S. Agostino ad articolo di fede l'opinione dell'eternità delle pene nell'inferno, checchè s'abbiano detto e creduto in contrario molti degli antichi Padri della Chiesa, ed in ispezieltà Origene, S. Gregorio Nazianzeno, S. Gregorio Nisseno e S. Girolamo. Finalmente da tutto quello che il Giannone ragiona in questo libro, conchiude che la religion di Cristo anzi di render cristiani l'imperio romano, e i differenti regni e Stati che nacquero dalla division di esso, si rese ella stessa ed a lungo andare si trasformò in pagana, abbracciando non meno sopra alcuni articoli la dottrina, che i riti, la polizia e i costumi de' Gentili: da che surse, crebbe e si stabilì un nuovo *Regno*, da lui nominato *Papale*

Questi sono gli argomenti che il Giannone tratta nel secondo libro del *Triregno*. Io non ho creduto di dover minutamente narrare, descrivendo la Vita di quell'autore, tutte le ragioni, le vere e le false dottrine, e le sagre e profane autorità ch'egli bene o mal a proposito adopera in ciascheduna di queste quattro Parti del *Regno celeste*, per sostenere e confermare le sue proposizioni. Questa sarebbe lunga e tediosa opera, la quale sorpasserebbe que' limiti ch'io, qual storico scrittore della di lui Vita, mi son proposto. Aggiungerò sì bene qui dietro a più piena informazione de' leggitori il catalogo de' capitoli del *Regno celeste* e altri due *Regni*, dal qual essi bastantemente rileveranno qual fosse il disegno ch'egli ebbe in comporre questa opera, e quali siano i mezzi ed esser possano le ragioni e gli argomenti con cui e' si propone di adempirlo. Il Giannone manifesta in questo libro una totale avversione a' dogmi della Chiesa Cattolica Romana, ed intorno a quegli spezialmente dell'Eucaristia, della Penitenza, del Purgatorio, del culto delle immagini e delle reliquie: dell'autorità ed infallibilità della Chiesa egli si accorda co' Calvinisti e Sagramentarii: circa alla resurrezione de' morti si appiglia al sistema che il dottor Burnet pubblicò nel suo trattato *de Statu mortuorum et resurgentium*, in alcune particolarità solamente discordando da' sentimenti di quel teologo inglese: rispetto alla natura dell'anima egli più tosto inclina alla sentenza di Tertulliano e degli antichi Padri, che pensarono ch'ella sia una sostanza corporea, invisibile però e sottilissima: intorno all'eternità delle pene e' non stima improbabile l'opinione già riferita di Origene e di S. Girolamo. Sostiene nondimeno l'arbitraria credenza di cotesti articoli e di altri sì fatti, i quali siccome non rivelati espressamente, egli non crede necessari alla salute eterna; ed in questa parte seconda i principii degli Arminiani, de' quali pare che per tutto approvi l'indifferenza e l'ecclesiastica tolleranza in fatto di dogmi e di disciplina. Io non so se il Giannone cominciasse fino da che era in Napoli, e scrisse la sua *Storia Civile*, ad aggradire così fatti sentimenti, non avendo io di ciò veruna prova. Certo è però ch'egli giunse a sì biasimevole segno a grado a grado, studiando nell'ozio di Vienna coteste materie, per fine, siccom'egli stesso scrive in una lettera al principe Trivulzi (*), di mettere in

(*) Lettera del Giannone al principe Trivulzi scritta da Ginevra nel 1736 senza data. In questa si sono le seguenti parole. « Forse per divina providenza sarà disposto che que' miei scritti, sopra i quali ho travagliato in compogli per lo spazio di dodici anni che sono dimorato ozioso in Vienna (poichè la corte di Roma non potendo ottenere altro, impedì sempre che io fossi impiegato nelle pubbliche cariche de' magistrati), ne' quali sono dimostrate verità di gran momento ed importanti non meno a' principi cattolici, perchè si accorgano delle tante usurpazioni e sorprese fattegli sopra i loro principati, togliendosi loro più della metà dell'imperio che Iddio sopra i medesimi ha loro conceduto; che a' loro sudditi, prosciogliendogli da tante e sì dure catene, nelle quali la vana superstizione, l'altrui ambizione, avarizia e fasto gli tiene miseramente avvinti e legati; le quali mie fatiche aveva io già destinate a' tarli ed alle tignuole, poichè sotto cielo ed in terreno italico non avrebbono potuto certamente allignare: forse, dico, avverrà che in altro clima potranno vedere la chiara luce del sole, nascere, farsi grandi e valere da per tutto. Iddio difenda me e questi miei travagli, che non furono impiegati se non che per la ricerca del vero, cioè per la conoscenza di lui stesso. Curerò poco le altrui insidie, proscrizioni e maledizioni, purchè egli gli protegga e benedica, sicchè possa con verità e sicurezza replicare ciò che il santo re Davide solea dire (salmo 108): *Maledicent illi, et tu benedices* »

chiaro e vero aspetto in tutte le sue parti l'autorità dei principi, e le sorprese e le illegittime occupazioni che gli ecclesiastici avevano fatto di tempo in tempo su i loro dritti e sulla sovrana podestà loro. Ed in fatti questo si era lo scopo della terza parte di quest'opera che s'intitolava *Regno Papale*. Il Giannone avvisò che la esatta e precisa cognizione del *Regno terreno e del celeste* dovesse assai condurre alla perfetta intelligenza dell'ultimo *Regno* che egli appellò *Papale*. Si studiò pertanto di premettere a cotesto, ch'egli avea principalmente in mira, un ordinato e diffuso ragionamento de' primi due *Regni*, perchè tanto più gli venisse in acconcio di porre il *Regno Papale* in quell'odiosa veduta in che egli intendeva di porlo.

Divide questo terzo libro in dieci periodi, ch'egli riguarda come altrettante principali epoche del *Regno Papale*. Il primo periodo si estende dalla predicazione del Vangelo insino alla conversione di Costantino M., e contiene lo spazio de' tre primi secoli. Il secondo dalla conversione di Costantino M. insino alla morte dell'imperador Giustiniano ed al pontificato di Gregorio M., e comprende i tre susseguenti secoli IV, V e VI. Il terzo dal pontificato di Gregorio M. fino al risorgimento dell'imperio d'Occidente nella persona di Carlo Magno, e abbraccia i secoli VII e VIII. Il quarto da Carlo Magno sino al papato di Gregorio VII racchiude i secoli IX, X e XI. Il quinto periodo da Gregorio VII insino ad Innocenzio III comprende il secolo XII, e poco più. Il sesto comincia da Innocenzio III e termina col papato di Bonifazio VIII, e contiene il secolo XIII. Il settimo da Bonifazio VIII arriva sino al pontificato di Martino V, e vi si descrivono gli avvenimenti del *Regno Papale* nel secolo XIV e porzione del XV. L'ottavo da Martino V continua fino a Lione X, e vi si narrano i successi politico-ecclesiastici del secolo XV e parte del XVI. Nel nono periodo, che si estende da Lione X sino a Sisto V, si siegue a narrare i fatti interessanti del *Regno Papale* accaduti al secolo XVI fra lo spazio di 70 anni quanti ne corsero fra que'due pontefici. Il decimo ed ultimo periodo comincia da Sisto V e termina nel pontificato di Clemente XII, ed abbraccia il secolo XVII e porzione del corrente insino all'anno 1730 in circa, in cui il Giannone compose quest'opera.

Molti degli argomenti che il Giannone tratta a lungo in questo terzo libro del *Triregno*, erano da lui stati leggiermente maneggiati nella *Storia Civile*. Ma non comportando la natura di quell'opera e le circostanze in cui allor trovavasi l'autore, che e' ne ragionasse più diffusamente di quel che ha fatto, ha impiegato in questa ogni suo studio e diligenza per porre in chiaro lume con proprio metodo e con una non interrotta serie di autentici fatti tutto il sistema del *Regno Ecclesiastico e Papale*, surto colla religion cristiana nel cuor dei dominii de' principi secolari, e formato a grado a grado col favor di quella e coll'aiuto di varie macchine e raggiri da'chierici adoperati secondo le occasioni ed a proporzione delle occorrenti circostanze. Lo sviluppo ch'egli fa di questi, e de'principii e delle massime giusta la condizion de' tempi da lor seguite ed inculcate, è curioso insieme ed interessante. L'oggetto di tutto il libro è di mostrare che la grande autorità e l'esteso potere di cui i chierici godono da più secoli, e per lo quale si trovano avere stabilita una vasta e possente monarchia radicata in diversi Stati d'Europa, o è stato usurpato, o con sottil artifizio estorto dalle concessioni de' principi malaccorti e delusi. A questo fine egli descrive nel primo periodo la forma della disciplina e 'l piano della polizia ecclesiastica interiore ed esteriore de' tre primi secoli della Chiesa, e vi osserva i semi allor piantati della futura grandezza ecclesiastica, le porte allor lasciatevi aperte, onde potesse in avvenire entrare nell'ordine sacerdotale il potere e la dominazione. Nel secondo periodo ci fa vedere come colla conversione di Costantino Magno e col favor degl'imperadori cristiani suoi successori, e spezialmente di Giustiniano, cominciò la Chiesa ad acquistare a poco a poco autorità e potere per mezzo di privilegi ed immunità. Nel terzo periodo si dimostra come per opera di S. Gregorio Magno e de' pontefici posteriori s'ingrandì lo stato e la dignità dell'ordine ecclesiastico, e si gettarono i fondamenti del *Regno Papale*, il quale fu dipoi ne' periodi seguenti stabilito ed ampliato. Quindi si descrive l'ordine del dominio temporale acquistato in Italia da' romani pontefici per le brighe e gli artifizi de' due Gregorii II e III, di Zaccaria, di Stefano III e di Adriano I, e pel favore di

Pipino e Carlo Magno re di Francia. Si prosiegue nel quarto periodo a notar diverse altre cagioni ed avvenimenti onde l'ordine ecclesiastico dilatò la sua influenza negli affari politici e temporali de' diversi principati d'Europa, ed il *Regno Papale* acquistò nelle provincie di quella maggior forza e vigore, e ciò massimamente per la mancanza della real linea di Carlo M., per le discordie e turbolenze indi nate in Italia, in Francia ed in Allemagna, di cui i papi seppero ben profittare, pel favore accordato da Ottone il Grande a' pontefici romani ed a tutto l'ordine ecclesiastico, e soprattutto per le grandi intraprese di papa Gregorio VII in tempo ch'era già declinata l'autorità de' principi nell'opinione de' popoli per la costoro ignoranza e credulità. Il quinto e sesto periodo sono le epoche più segnalate della grandezza del *Regno Papale*, dacchè gli accorti ed ambiziosi successori di Gregorio VII traendo vantaggio dalla debolezza de' sovrani e dalla supertizione de' loro sudditi, ne dilatarono maravigliosamente i confini, e 'l portarono a tale stato di maestà e di potere, ch'ecclissò quasi la potenza e la dignità de' principi secolari. Urbano II, Lucio III, Gregorio VIII, Clemente III e Celestino III incoraggiando le crociate ed animando i principi ed i popoli a quelle sagre e disperate spedizioni in Terra Santa, fecero sì che costoro rivolgessero in Oriente le lor principali cure, e lasciassero in abbandono le lor provincie e Stati sotto il governo de' vescovi e la cura del papa. Innocenzio III e IV, due de' più grandi eroi che novera il *Regno Papale*, Onorio III, Gregorio IX e Clemente IV con render le loro scomuniche, interdetti e deposizioni formidabili a' principi, coll'istituzione ed ingrandimento degli ordini de' frati, coll'erezione del tribunal dell'Inquisizione, collo stabilimento di nuove ed esorbitanti epistole decretali e colla collezione delle antiche portarono il papato al più eminente grado che giugner potea, ed obbligarono i maggiori principi d'Europa, per sottrarsi a' papali spaventevoli fulmini, di porre sotto la protezion di S. Pietro i loro regni e dominii, e di riconoscere la sovranità del *Regno Papale*, come feudatarii, ovvero come tributarii. Bonifazio VIII finalmente fu quegli che, trovando le cose ben preparate, ardì di cavarsi apertamente la maschera, dichiarandosi sovrano non meno dello spirituale che del temporale de' principi, vestendo manto imperiale, ed innalzando per propria divisa due spade col motto: *Ecce duo gladii hic*. Egli portò il papato alla maggior altezza, oltre la quale non potè più arrivare, togliendo e dando i regni e l'investiture di essi a suo arbitrio, e dichiarando suo capitan generale in tutto l'universo qualche principe secolare per le spedizioni e le guerre che gli conveniva di muovere, ovvero di sostenere. Nel settimo e ottavo periodo il Giannone ci descrive le cause della decadenza del *Regno Papale*, dacchè questo giunto al colmo nel pontificato di Bonifazio VIII non durò molto in questo stato, ma cominciò negli ultimi anni dello stesso pontefice a declinare. Le contese che papa Bonifazio infelicemente sostenne con Filippo il Bello re di Francia, le discordie che regnarono tra i papi suoi successori e gl'imperadori di Germania, e spezialmente tra Giovanni XXII e l'imperador Lodovico il Bavaro, la traslazione fatta da Clemente V della sede pontificia in Avignone, il lungo e rabbioso scisma nato tra i papi di Roma e quegli d'Avignone dopo ridotto in Italia il trono papale per opera di Gregorio XI, furon tutte potentissime cagioni del declinamento del *Regno Papale*. L'elezione di Martino V fatta dal Concilio di Costanza portò qualche rimedio a sì gravi disordini; ma non potendo metter riparo alle disfavorevoli conseguenze da quegli prodotte, i pontefici successori di Martino furono obbligati di seguire un altro piano di condotta differente da quello pria tenuto, e proporzionato alle circostanze in cui si trovarono. Quindi non potendo esercitar gli effetti del lor antico potere negli Stati de' principi cristiani, cercarono di mantenerne almeno il concetto nell'animo de' popoli, e d'ingrandire il lor dominio temporale in Italia coll'occupazione di vari piccoli Stati che aggiunsero al Patrimonio di S. Pietro, siccome spezialmente fece papa Giulio II. Il periodo nono, che comincia dal pontificato di Lione X, fu l'infausta epoca in cui il *Regno Papale* soffrì gran tracollo e soggiacque ad irreparabili perdite e ruine. Il ristabilimento delle lettere e delle scienze, l'eresie di Lutero e di Calvino, e la sorprendente rapidità con cui queste si diffusero per l'Europa, furono mortali colpi pel pontificato romano, alla di cui ubbi-

dienza non solo si sottrassero molte provincie, ma quelle poche ancora che gli restaron soggette, cominciarono a poco a poco a scuotere il giogo dell'assoluto papale imperio. Paolo III cercò col mezzo del Concilio di Trento, ch'egli convocò, di por compenso a sì gravi danni. Ma non essendo questo riuscito a seconda del disegno, Paolo IV e Pio V presero una strada del tutto contraria, qual si fu quella del rinvigorire i rigori del tribunal dell'Inquisizione e di accrescerne il potere e l'autorità. Ma avendo un sì violento modo sortito contrario effetto, i pontefici successori si rivolsero ad altro miglior partito, ch'è quello che i papi del decimo periodo hanno abbracciato, e si siegue tuttavia a praticare dalla corte di Roma. Eglino cominciarono da prima ad impacciarsi ne' trattati di pace che si conchiudevano tra i principi cristiani, offerendosi in quelli mediatori; ma dopo Alessandro VII e Clemente IX i principi non si trovarono ben disposti a ricevere la lor mediazione, nè l'ammisero mai più. Essi allor cercarono di mantener la loro influenza nelle corti e negli Stati d'Europa co' maneggi, colle segrete pratiche e con sottili artifizi: proccurarono di tenersi ben affetti i ministri delle principali corti col conferir loro cardinalati ed altre prelature, coll' accordar dispense, grazie e privilegi, e colla concessione soprattutto di pensioni e di benefizi ecclesiastici, e di tutto ciò che può dare la Dataria e cancelleria di Roma. Tra queste cure ed occupazioni continue non hanno nondimeno trascurato d'innalzar le loro particolari famiglie; e non potendo più stabilire in quelle assoluti dominii e principati, come fece Clemente VII ne'Medici, e Paolo II ne' Farnesi, cercarono d'ingrandirle con nobili parentadi, con dignità ed onori, con ricchezze e con feudi; da che derivano il lor lustro e le loro fortune i Borghesi, i Barberini, i Panfilii, i Rospigliosi, i Chigi, gli Altieri, gli Albani, ed altre non meno illustri famiglie romane. Questo è il piano di condotta che da circa due secoli siegue la corte di Roma, siccome il più proprio e adattato alle occorrenti circostanze.

Questo è il contenuto del terzo e più ampio libro del *Triregno*, intitolato *Regno Papale*, il quale nella maniera ch'è condotto, si può ben riguardare quale una storia politica del pontificato romano, onde possa ognun ravvisare nella lunga e continua serie de' fatti che vi sono descritti, l'origine, il progresso, il colmo e la gradual decadenza del regno ecclesiastico. Mi lusingo che non avrà a disgrado il lettore, non potendo finora leggerla intera in istampa, di aver qui sotto gli occhi un diffuso ragguaglio di questa interessante opera del Giannone, intorno alla quale egli s'affaticò per lo spazio di 12 anni che ebbe a trattenersi in Vienna, ed a cui pose l'ultima mano in Ginevra per fine di darla alle stampe. Ma fu interrotto sì fatto disegno da cotal accidente che noi descriveremo in appresso.

Nel mentre che il Giannone s'impiegava ad emendare ed apparecchiare per la stampa la sua nuova opera del *Triregno*, non trasandava dall'altra parte di sollecitare l'impressione della sua *Storia Civile* già tradotta in franzese dal sig. Bochat il vecchio, e con ogni diligenza riveduta e corretta dal sig. Bochat il giovane. Ho di sopra narrate le difficoltà ch'egli incontrò col libraio Bousquet per cacciare in luce questa nuova edizione della *Storia Civile*, e le premure ch'ebbero il sig. professore Turretino, il signor Isacco Vernet e 'l professor Bochat per rimovere ogni intoppo alla pubblicazione di quella, e per disporvi coll'autorità loro l'animo del libraio; ciò che nondimeno non ebbe per allora veruno effetto per quegli avvenimenti che saremo or ora per narrare.

Tra queste ed altre somiglianti occupazioni il Giannone dimorando in Ginevra non lasciava di far le sue premure co' più autorevoli personaggi ch'egli s'avea tra'suoi amici, perchè adoperati si fossero a trarlo di quello miserabile stato in cui gittato lo avea la sua sorte. Egli s'indirizzò per questo spezialmente al principe Trivulzi, il quale sapeva bene d'essere forte per sè interessato, e da' maneggi di cui poteva per avventura sperare alcun sollievo a' suoi mali. Vi ha nelle lettere di questo signore scritte al Giannone (1) continue attestazioni della sua sincera e leale amicizia, ed efficaci promesse della sua opera ed industria a cavar-

(1) Lettera del principe Trivulzi al Giannone del 1 di ottobre, de' 12 novembre 1735, de' 9 e 22 febbraio 1736. Lettera del Pisani allo stesso de' 21 settembre 1735.

lo di quella volontaria relegazione, e collocarlo in più vantaggioso ed onorevole stato, com'egli aver ne potesse i mezzi, e subito che posti fossero in quiete gli affari d'Italia, e sottratta insieme dagli occhi del mondo la considerazione degli strepitosi accidenti ch'erano in ogni parte succeduti al nostro autore. Intanto il principe Trivulzi si maneggiò coll'ambasciador di Francia in Venezia, acciocchè facesse raccomandato il Giannone al residente di Francia commorante in Ginevra (1). Procurò in oltre di ottenere sicurtà dall'ambasciator di Spagna che niun male sarebbe per succedere in Napoli alla famiglia del Giannone (2).

Il Giannone sendo adunque raccomandato al residente di Francia in Ginevra, frequentava spesso l'abitazione di costui, nella cui privata cappella egli stimò a proposito di far pubblico esercizio della religione cattolica. In questo suo soggiorno egli s'acquistò la stima e l'amicizia del famoso Giovanni Alfonso Turretino, uno dei più valenti uomini e de' più perfetti esemplari di bontà e di letteratura che avuto mai s'abbia e la città e l'Accademia di Ginevra (3). Contrasse ancora amistà col signor Isacco Vernet ministro in Ginevra della religion riformata, discepolo del professor Turretino ed uomo egregiamente fornito delle parti più principali dell'umano sapere. Qual impegno costoro presero a far riuscire in Ginevra l'edizione dell'opere del Giannone, è qui sopra narrato, e può leggersi parimente nella citata lettera del professor Bochat (4). Erano in quel tempo a studiare in Ginevra due principi ereditari di due sovrane famiglie della Germania; l'uno si era il principe di Sasse-Gota, e l'altro il principe di Assia-Cassel. Solevansi radunare nelle loro abitazioni i migliori uomini che allora fossero in Ginevra. Il Giannone fu volentieri ammesso in quest'erudite assemblee, siccome uomo che sostener vi potea una delle principali e più luminose figure; ed in fatti in tutto il tempo ch'egli si tratteune in Ginevra, continuò d'andare ora presso l'uno, ora presso l'altro di que' principi, da'quali riceveva di continuo singolari tratti di cortesia e benevolenza. Ma già si avvicinava il giorno in cui la sua avversa sorte non contenta ancora de' travagli e delle sventure fattegli provare pel corso di tredici anni, riserbato avea in fine l'ultimo e fatal colpo, onde non sarebbe mai più per rilevarsi fuorchè colla morte.

Essendo il Giannone albergato in casa Carlo Chenevé, un Piemontese creduto uffiziale del re di Sardegna, ed in effetto suo aiutante di camera, ch'avea nome Giuseppe Guastaldi, e 'l quale espressamente da Torino mandato faceva sua dimora in Vesnà villaggio della Savoia sul lago Lemano, non più che tre miglia lontano da Ginevra, avendo fatta a disegno conoscenza col Chenevé, seppe da costui quale si fosse l'ospite ch'ei teneva in sua casa. Il Guastaldi mostrò a questa notizia gran premura di voler conoscere il Giannone, al quale introdotto dal padrone della casa, appena io dire potrei le varie e magnifiche espressioni di stima e d'affetto ch'egli usò col Giannone, chiamandosi l'uomo più avventurato che fosse al mondo, dacchè avuto avea la sorte di conoscere e di poter coltivar l'amicizia di un sì grand'uomo, qual diceva d'essere il Giannone nella sua propria opinione ed in quella di tutte le persone intelligenti (*). Gli offrì in oltre la sua propria abitazione in Vesnà, e lo invitò espressamente di andarvi a diporto per alquanti giorni, essendo ameno luogo e delizioso. Il Giannone per allora rifiutò la sua profferta, non permettendo di potervi andare la stagione d'inverno che correva. Preso tuttavia incautamente da sì affettati segni di benevolenza, gli promise di condurvisi com'entrata fosse la stagione

(1) Lettere del principe Trivulzi al Giannone de' 5 gennaio e de' 9 febbraio 1736.

(2) Citata lettera del principe Trivulzi de' 9 febbraio 1736.

(3) Può vedersene l'elogio composto dopo la sua morte dal signor Isacco Vernet nel tom. 21 della Biblioteca Ragionata. Veggasi anche nel supplemento al Dizionario di Bayle l'artic. *Jean Alphonse Turretin.*

(4) Lettera del sig. Bochat figlio al Giannone in data de' 26 febbraio 1736.

(*) Tutto questo racconto mi è stato somministrato dal signor Giovanni Giannone, figliuolo del nostro autore, il quale stava allora in compagnia del padre; ed è confermato dalla breve Vita del Giannone preposta all'edizione di Ginevra della *Storia Civile*, fatta nell'anno 1753 colla data dell'Aia, e dall'autore *des Anecdotes Ecclésiastiques*, nella prefazione preposta a questo libro stampato in Amsterdam nel 1738, del quale noi parleremo in appresso.

più florida e propizia di primavera. Non mancò intanto il Guastaldi di fare spesse visite al Giannone, tenendogli sempre lusinghieri discorsi, e compassionandolo delle sue sciagure con simulati accesi trasporti d'amorevolezza. Mostrò fin anche di entrare con finta cordialità negli interessi della sua persona e della sua stima, e perciò gli venne dolcemente persuadendo che per non somministrare a' suoi nimici maggior ragione di discreditarlo, il Giannone farebbe gran senno ad uscire di Ginevra in tempo del precetto pasquale, e adempier questo giusta il rito e l'ordinazione della Chiesa in luogo cattolico, al che egli avrebbe potuto valersi del suo villaggio e della sua casa di Vesnà; ed appressandosi il dì 19 di marzo, giorno consegrato dalla Chiesa a S. Giuseppe, il Guastaldi, che portava cotesto nome, lo invitò segnatamente per quel giorno nella sua casa in Vesnà, dov'egli disse che solea passare quel dì in festa ed in allegria, affin di solennizzare giusta il costume il suo proprio nome. Il Giannone da sì replicate ed importune istanze sollicitato, non tenendo, nè avendo ragion di temere (sì piano e naturale compariva l'artifizio del Guastaldi) d'alcun male che sovrastar gli potea, gli promise volentieri di andarvi, ma una dirotta pioggia che sopravvenne glielo impedì in quel giorno. Non per questo si arrestò il Guastaldi di sollecitarlo sempre più al venire a ricevere i suoi complimenti in Vesnà, colorando bene le sue premure sotto l'amichevole consiglio già dato al Giannone di dover soddisfare in quel villaggio, ch'è cattolico, al precetto pasquale allora già che si approssimava il tempo di doverlo compiere. Si stabilì quindi tra di loro il dì delle Palme, nel quale il Giannone dovea trasferirsi in Vesnà. Ma il Guastaldi anticipò ancora d'un giorno, e sen venne il sabbato innanzi con una feluca già preparata a trasportar il Giannone per lo lago Lemano, dicendo a costui, che offrendogli in quel giorno la sorte un tempo propizio, era bene di coglierlo col mettersi sollecitamente in barca, più tosto ch'esporsi all'incertezza del tempo del dì appresso. Il Giannone lasciatosi persuader di leggieri dalle parole del Guastaldi, verso le ore 22 d'Italia del sabbato stesso si pose insieme con costui e col figlio e col Chenevé padrone della sua casa nella feluca già pronta, la quale per lo lago Lemano gli condusse in picciol' ora a Vesnà. Il Guastaldi appena giunto si affaccendò a fare a'suoi ospiti un lauto ricevimento ed a preparar loro una magnifica cena, la quale fu tale, che cominciò, comechè troppo tardi, a far entrare il Giannone in sospetto di qualche artifizio che vi potesse essere di nascosto. I discorsi ch'erano nella cena tramezzati dal Guastaldi, non si aggiravano quasi in altro che in esprimere in diverse foggie il contento e l'onore che egli diceva d'aver ricevuto in quel giorno, albergando in sua propria casa un sì grand'uomo qual egli magnificava d'essere il Giannone. Prese quindi costui maggior motivo di dubitar della persona del Guastaldi. Ma non era più tempo di pensare a mettersi in sicuro: altro non restava in quella occasione al Giannone, avvezzo già da più tempo agli avversi colpi della fortuna, che armarsi interiormente di coraggio e di fortezza, di che era solito l'animo suo munirsi nelle maggiori angustie.

Terminata la cena, il Giannone insieme col figlio fu introdotto in una stanza di letto dal Guastaldi, il quale fermatosi in compagnia d'essoloro pareva che non volesse lasciargli porre a dormire; talchè il Giannone figlio fu obbligato a dirgli che avesse la pazienza d'uscirsi fuora, poichè essi voleansi mettere a letto e chiudere la porta della stanza, giusta il costume che avevano sempre serbato ne'loro viaggi. Il Guastaldi gli assicurò che niente v'era a temere nella sua casa, perchè usare dovesse sì fatta cautela; e questo detto, se ne andò via. Essi fermarono ciò non ostante la porta della camera, ed indi posersi nel letto agitati da vari sospetti e timori. Cominciavano già a leggiermente addormentarsi, allora che sentirono un forte rumore alla porta della loro stanza, e questa sbattuta da più gagliardi colpi: da che essi spaventati gridarono: Chi batte? Ma nessuno rispondendo, e seguitandosi tuttavia a far forza a quell'uscio, fu questo spalancato e gittato a terra.

Ciascuno può immaginare di qual sorpresa fu al Giannone il vedersi entrare alla testa di molta gente armata il Guastaldi non più accompagnato da quel dolce ed amichevol viso che sino a quell'ora a bello studio affettato aveva, ma in aria di fierezza ed in altiero contegno. Costui accostato-

si al letto con una lanterna in mano intimò loro con aspro sopracciglio l'arresto per ordine di S. M. Sarda; indi fattogli levare in fretta, ordinò alla sua gente che tenessero ben guardati ambedue i Giannoni ed il Ginevrino ch'era venuto in lor compagnia, il quale dormendo in un'altra stanza, lo avea similmente in quella soprappreso ed arrestato, e che sopra di loro si facesse ricerca di carte, scritture o altro che mai si trovasse, fino a che egli si trasferisse in Ginevra per provvedersi d'alcuna comodità da trasportargli nel luogo lor destinato. Il Giannone non potè a questo trattenersi che non prorompesse contro del Guastaldi in aspri rimproveri, chiamandolo perfido e traditore, ed uno de'più indegni mostri che si nascondevano sotto la spezie umana. Ma il Guastaldi con intrepido viso nulla curando le oltraggiose parole onde il Giannone lo colmava, condusse lui insieme col figlio nella camera ov'era trattenuto il Ginevrino. Appena che il Giannone ebbe veduto costui, il ringraziò dell'amicizia che contrarre gli avea fatto col Guastaldi, il peggior uomo che vivea sulla terra. Quel pover uomo dolente e lagrimando per la sua disavventura, non meno che per quella del Giannone, mostrò col fatto la sua innocenza, e si scusò dicendo ch'e' non si sarebbe giammai aspettato un sì infame tradimento da un uomo, del quale per più tempo coltivato avea l'amicizia. Inteso dal Guastaldi con volto sereno cotesto loro ragionamento, cavò fuora l'ordine del loro arresto venutogli dalla corte di Torino, e ad essoloro lo lesse. V'era in quello denotato il Giannone sotto altro nome e cognome, sì bene con tali circostanze che convenivano perfettamente in lui, siccome la sua età, la statura e le fattezze. Dopo di ciò il Guastaldi rinnovò alla sua gente d'arme l'ordine d'una sollecita custodia di tutti e tre loro, e partì immediatamente per Ginevra. Non fu speso in altro quel picciolo intervallo, ch'essi ben guardati aspettar dovettero il ritorno del Guastaldi, se non che in amare doglianze ed in funesti presagi che un sì fatto accidente inducea di leggieri nell'animo del Giannone, ed in teneri e dirotti pianti che cavava dal petto del figlio la disavventura del padre.

Intanto il Guastaldi tornò di Ginevra sul far del giorno con un calesso ed un cavallo da sella, e lasciato in libertà il Ginevrino, mise i Giannoni in calesso e sè a cavallo, e facendo da condottiero prese la via di Sciamberì città principale della Savoia, seguito da tutta la sua gente d'arme che circondava i prigionieri. Egli portava in mano un ritratto del Giannone, del quale questi gliene avea fatto un presente in Ginevra, e veniva di passo in passo gridando per via: *un grand'uomo, un grand'uomo*; cosicchè tutta la gente ch'udiva sì fatte parole, credeva di sicuro, non essendo ancor fatta la pace di quella guerra che fin dal 1733 erasi accesa, che qualche generale o altro gran personaggio del partito austriaco fosse condotto prigioniero. Arrivato a Sciamberì il Guastaldi, ne diè subito parte al conte Picon governatore del castello. Costui spedì in fretta un corriero con questo avviso alla corte di Torino, dalla quale ritornò ordine che i Giannoni fossero trasportati nel castello di Miolans, dodici miglia discosto da Sciamberì. In quel mentre il Giannone ricevette dal conte Picon continui complimenti e cortesie fino al momento della sua partenza, in cui il Giannone padre ebbe nel suo calesso per guardia l'aiutante reale del suddetto governator della piazza, il qual era fratello del Guastaldi, e 'l Giannone figlio fu in un altro calesso accompagnato dal Guastaldi medesimo sino a Miolans, dove giunti, furono ambedue i prigionieri consegnati in poter del cavalier le Blanc castellano di quel castello, il quale assegnò loro due camere nel castello, ed a spese del suo sovrano loro somministrò gli alimenti.

Il Giannone non si perdè d'animo a sì fatta sciagura, dacchè egli acquistato avea nel corso di tanti anni, in cui le cose erano per lo più gite a rovescio, una tempra tale che i mali non abbattevano del tutto il suo spirito, sicchè subito non si risolvesse a pensare al rimedio. Per la qual cosa appena ch'e' fu rimesso dalle prime e gravi agitazioni del suo animo, ed in qualche modo assicurato di non esser eletto a più crudel destino, si rivolse a pensare i modi onde sciogliere si potessero que'lacci da cui si vedea avvinto. Ricorse con più memoriali alla clemenza del re di Sardegna, e fece più suppliche al marchese d'Ormea primo e gran ministro di quello incomparabile sovrano, per muovere a suo favore l'animo compassionevole dell'uno e 'l zelo e la virtù dell'al-

tro. La corte di Torino il lusingò per allora e per qualche tempo in appresso, che come rassettati fossero gli affari d'Italia ancor incerti e mal sicuri, avrebbe avuto il debito riguardo per la persona di lui, e procurato un convenevole compenso al suo merito. Ma siccome noi non sappiamo le ragioni onde il re di Sardegna potè esser mosso a far arrestare il Giannone, così vano mi sembra il ricercare perchè sì fatte promesse non vennero giammai ad effetto.

Intanto il senato di Ginevra avuta notizia col ritorno dello Chenevé dell' arresto del Giannone, deliberò con saggia precauzione di porre in salvo le robe e le scritture di costui. Furono queste adunque dalla casa dello Chenevé rimosse e messe in potere del signor Isacco Vernet onesto e discreto uomo ed oltracciò amico del Giannone, di cui abbiam fatto onorata menzione poco innanzi, affinchè costui gli avesse in custodia ad ogni ordine e disposizione del Giannone (1). In fatti col permesso del governatore del castello di Miolans il Giannone mandò a togliere di Ginevra la maggior parte delle sue robe e de' suoi libri e manoscritti, che furono presso di lui trasportati in quel castello (2). Frattanto il Giannone per isfuggir la noia che l' ozio della prigione recavagli, proccurò di darsi a qualche letteraria occupazione, avendo quivi libera facoltà di farlo. Trovò per sorte a comprare in quel castello per pochi quattrini un T. Livio, alla lezione del quale e' si volse intieramente, e quindi alla traduzione di esso in volgare italiano. L'impegno ch' egli prese di tradurre quest'istorico, il condusse a mano a mano nella meditazione di quelle cose che uno spirito riflessivo suole in un sì fatto libro trovar degne del suo riguardo ed osservazione. Quindi dopo di avere trasportato in italiano alquanti libri di quell' istoria, ne interruppe il proseguimento affine di radunare in alcuni discorsi le considerazioni ch'egli fatte avea studiando quell' istorico. Divise cotesti suoi ragionamenti in due parti. Nella prima egli prese per argomento la religione de' Romani ed i suoi riti; nella seconda la civile prudenza di quel popolo, la ragione delle sue conquiste e del dilatamento del suo imperio su tante e sì varie provincie e regni del mondo: e finalmente la sapienza e l'ammirabile politica di cui si valse in reggere e governare tante diverse nazioni di genio differenti e di costumi. Terminata quest'opera si dette a scrivere distintamente la sua propria vita, e dopo di questa tradusse dal franzese alcuni libri, siccome *il racconto del congresso del Diavolo con Lutero sopra le Messe private e l'unzione de' preti, colle riflessioni fatte da' nostri dottori cattolici*; e la IV parte della Storia generale del signor di Sainte Marthe, la quale comprende lo stato d'Italia e d'alcune famiglie del regno di Napoli e di Sicilia. Stando in quel castello gli venne alle mani la storia del Piemonte e della Savoia, dalla lezione della quale egli ricavò le ragioni onde potersi meglio avvalorare il dritto del re di Sardegna di dare la nomina a' vescovadi di que' due principati, per cui questo sovrano era a quel tempo in contrasto colla corte di Roma. Distese perciò su di questo suggetto un trattato a pro del re di Sardegna, a cui il fece presentare sotto speranza di esserne colla libertà rimeritato (*). Ma non per questo stimò quel sovrano di rilasciarlo della sua prigionia, sì bene di migliorare alcun poco la condizione di essa. Era il Giannone stato rinchiuso nel castello di Miolans dal mese d'aprile dell'anno 1736 sino a'13 di settembre del seguente anno 1737. Vera cosa è che la umanità e 'l favore del cavalier le Blanc governatore di quel castello non permisero già che a tutto rigore eseguito fosse l'ordine della sua prigionia. E' gli accordò la libertà di passeggiare ne' termini del castello, almeno per un pajo d'ore al giorno in sua compagnia: volle che le stanze che il Giannone colà teneva potessero restar aperte per tutto il giorno, e si chiudessero solo di notte, ed altre somiglianti cortesie gli usò, che resero al Giannone men grave la noia e 'l dispiacere della prigione. Essendo quindi piaciuto nel mese di settembre del 1737 alla Maestà del re di Sardegna di far trasportare

(1) Lettera del signor Isacco Vernet al signor Giovanni Giannone de' 5 agosto 1740.

(2) Citata lettera del signor Vernet.

(*) Tutte le notizie qui sopra riferite sono autenticate dalla testimonianza del figliuolo del Giannone, il quale fu insieme col padre nel castello di Miolans, e scrisse, mentre costui dettava, tutto ciò che il nostro autore compose in quel castello.

il Giannone nella cittadella di Torino, affin di averlo più dappresso al suo real soggiorno, fu questo sovrano ordine eseguito in maniera che quantunque da prima dispiacesse al Giannone, ebbe dipoi cagione di esserne ben contento. Adunque il dì 14 di settembre del denotato anno il Giannone padre fu fatto chiamare dal cavalier le Blanc nel suo appartamento, dal quale comunicatogli il nuovo ordine di S. M. Sarda, con cui se gl'imponeva di doverlo far trasferire nella cittadella di Torino, il Giannone fu su quell'istante costretto a partire. Rimase ivi il Giannone figlio afflitto e dolente si per essere repentinamente scompagnato dal padre, sì per l'incertezza in cui era del nuovo destino di lui. Ma otto dì dopo la partenza del padre accordata gli fu la grazia dal re di Sardegna di esser messo in libertà e fornito d'alcun denaro, con cui far potesse quel viaggio che più gli fosse a grado. Giunse al cavalier le Blanc cotesto grazioso ordine di S. M. Sarda la notte de' 22 di settembre, e sull'istesso punto andò nella stanza ov'era trattenuto il giovine Giannone, a svegliarlo e farcelo noto. Il fe' quindi levare in fretta e gli numerò 20 doppie di Savoia e 30 lire in argento per le spese del suo viaggio, intimandogli al tempo stesso che si disponesse a partire immediatamente, e non fermarsi in verun luogo soggetto al dominio del re di Sardegna più d'una sola notte. Il Giannone cercò alcuna guida che di là il conducesse su 'l pubblico cammino d'Italia, e gli fu dato un sergente. Volea partendo portar seco il suo piccolo bagaglio, e que'libri e manoscritti che il padre suo lasciati avea in quel castello: ma gli fu questo vietato dal suddetto cavalier le Blanc; così che egli partì quella stessa notte dal castello di Miolans in compagnia d'un sergente, senza portare indosso che i soli suoi vestimenti. La sua guida il condusse fino ad un villaggio che menava dritto nel pubblico cammino d'Italia, e quivi lasciatolo tornò indietro. Il giovine Giannone seguitò il suo viaggio per Napoli, e quindi si trasferì in Ungheria a servire da volontario nelle truppe austriache e propriamente nel reggimento Marulli, in cui militò per alcuni anni.

Il Giannone padre intanto trasportato nella cittadella di Torino, non fu quivi per verità tenuto su'l principio in tanta libertà, quanta goduta n'avea nel castello di Miolans; contuttociò la clemenza del re di Sardegna non lasciò ch'egli trattato fosse in altra forma, fuorchè in quella in che lo sono tutti i prigionieri di qualità. Egli ebbe la facoltà di potersi occupare negli studi e nelle applicazioni che più gli erano a grado, e la licenza di passeggiare nel distretto della cittadella. Gli fu solamente vietato di potersi impiegare al travaglio d'ogni sorta di composizioni (1). Quindi può rendersi ognuno sicuro quanto vane già fossero le voci sparse in Italia intorno al rigido e severo trattamento che il Giannone ricevette nel castello di Torino.

Nell'anno 1738 mentre il Giannone era trattenuto nella cittadella di Torino, uscì in Amsterdam da' torchi di Giovanni Catuffe un picciolo libro franzese intitolato *Anecdotes Ecclésiastiques* (2), di cui si crede sia l'autore lo stesso signor Isacco Vernet, di cui abbiam più volte fatta onorevole ricordanza. Nella prefazione di questo libro si fa del Giannone un grande e giudizioso elogio, ed insieme si dà un piccolo ragguaglio delle sue disavventure. Indi l'autore di esso, esaltando il pregio e l'utilità della *Storia Civile*, prende a trasportare in franzese per vantaggio de' suoi nazionali tutti i capitoli del primo tomo di quella Storia che riguardano la disciplina e la polizia ecclesiastica, dando loro il titolo di *Aneddoti ecclesiastici*, siccome quegli che messi l'uno dietro l'altro ei mostrano in breve un vivo ritratto di quella grandezza ed illimitata podestà a cui giunse con vari modi ed artifizi la corte di Roma nel corso di dieci secoli.

In questo stesso anno 1738 la corte di Torino entrò nell'impegno di ridurre il Giannone a più rimessi e cristiani sentimenti, che non erano quelli ch'egli avea nudrito infino allora. Fu perciò dal marchese d'Ormea dato il carico di questa conversione al P. Giovambattista Prever dell'Oratorio, il quale ci rende testimonianza

(1) Lettera del duca Fallet di Cannalonga al sig. Giovanni Giannone in data de' 12 giugno 1748.

(2) Eccone l'intero titolo: « *Anecdotes Ecclésiastiques* contenant la police et la discipline » de l'Église Chrétienne depuis son établissement jusqu'au XI siècle; les intrigues des Évêques de Rome, et leurs usurpations sur le » temporel des souverains. Tirées de l' Histoire » du Royaume de Naples de Giannone, brulée à » Rome. A Amsterdam, chez Jean Catuffe, 1738 ».

in suo autentico attestato, stampato la prima volta da monsignor Tria arcivescovo di Tiro (1), d'averlo in poche conferenze condotto a detestare sinceramente gli errori ed i trascorsi in cui era inciampato negli anni addietro. Quindi il Giannone s'indusse a fare dinanzi al S. Uffizio di Torino nel mese di marzo del 1738 la sua ritrattazione o sia *abbiura*, la quale fu da esso stesso espressa in que' termini in cui si legge dietro questa Vita *; in conseguenza di che egli ottenne formalmente l'assoluzione dal vicario generale di quel tribunale nel dì 4 di aprile dello stesso anno. Da questo tempo in avanti egli si occupò sempre, secondo ne fa fede il P. Prever suo direttore di coscienza, nella lezione di libri sagri, di qualche opera di S. Agostino e de' migliori espositori della Bibbia. La guerra accesa nel 1741 in Europa ed in Italia spezialmente fece risolvere la corte di Torino, fortemente in quella impegnata, a porre il Giannone in luogo di maggior sicurezza che allora non era la cittadella di Torino. Fu quindi condotto nella fortezza di Ceva, ove dimorò sino all'anno 1745. Quivi fece pensiero di comporre qualche opera morale, della quale si parla in una lettera di là scritta dal Giannone al P. Prever, che dovrebbe essere inserita nel costui attestato, se non fosse per negligenza stata trascurata da coloro che si sono presi la briga di trascrivere l'intiero tenore di quello.

Nel 1745 il Giannone fu dalla fortezza di Ceva ricondotto nella cittadella di Torino, e posto di nuovo sotto la direzione del P. Prever. Costui il trovò fermo e costante nel suo ravvedimento, e ne' sentimenti di religiosa pietà cristiana co' quali n'era partito (2). Egli avea lo spirito rimesso e l'animo tranquillo, nè in lui fu osservato giammai alcun segno di noia o di dispiacere per essere tuttavia tenuto in custodia ed in prigione. Per verità non è che degno di maraviglia il generoso coraggio e la continua prontezza d'animo ch'egli serbò sempre nelle sue traversie, e massimamente nell'ultima, la quale fu niente meno che una continua prigione di dodici anni. Merita ancor lode la confession fatta sull'ultimo della sua vita de' suoi falli ed errori, ove noi avessimo, fuori della testimonianza del suo direttore, la quale ci si rende da persona sospetta ed interessata, altre indubitate pruove che la si fosse stata spontanea e sincera: dappoichè non è da credere, per le circostanze che accompagnano questo fatto, che egli si risolvesse da se stesso e per mero impulso della sua coscienza a fare dinanzi al tribunale del S. Uffizio una sì solenne ritrattazione delle sue azioni e de' suoi sentimenti. Troppo era egli illuminato per riconoscere ingenuamente di questo tribunale i fulmini e l'autorità. Quindi io suppongo, nè senza ragionevole motivo, che egli indotto vi si ci fosse o per le insinuazioni del suo direttore di coscienza segreto messo del vicario generale del S. Uffizio di Torino, o forse ancor da se stesso, affin di rendere per questo mezzo più piana ed agevole la via al suo desiderato scampo. Mi conferma via più in questo pensiero il tenore della ritrattazione (*) da essolui scritta sì bene, ma giusta l'ordinarie formole di quel tribunale. In questa egli s'incolpa non solo delle sue ree passioni, ma eziandio di quelle che non compariscono agli occhi di tutto il mondo, fuorchè ai soli ministri di quel tribunale, se non che indifferenti ovvero lodevoli: mostra di disapprovare generalmente la stampa ed i sentimenti sparsi nei suoi libri, ancora imparziali ed innocenti, quali sono il *trattato storico intorno al Concubinato* e 'l libro *de Consiliis et Dicasteriis urbis Vindobonae*; e questo con un tenor tale, che ognuno al primo guardo il riconosce per lo consueto stile del S. Uffizio. Non lascia egli però accortamente di soggiugnere in ciaschedun capo della sua ritrattazione poche parole, per cui cerca di dare al lettore alcuna scusa di quel fatto stesso del quale mostra di chiamarsi reo. In oltre (ciò che deve fare maggior peso nell'animo d'ognuno) egli tace d'alcun fatto le vere circostanze, anzi altre ve ne aggiugne lontane dal vero, per comparire meno col-

(1) Monsignor Giannandrea Tria stampò in Roma le sue *Osservazioni critiche intorno la polizia della Chiesa* contro il Giannone in un tomo in 4 sotto il nome di Pietro di Paolo prete; di poi lo ristampò nell'anno 1752 in Roma sotto il proprio nome. Nella prefazione vi è inserito il citato attestato.

* Nella presente edizione si troverà fra le Opere postume.

(2) Citato attestato del P. Prever.

(*) Ritrattazione del Giannone in su 'l principio.

pevole dinanzi al tribunale cui era costretto a fare la sua *abbiura*. Confronti il lettore il veridico racconto tratto dalle sue proprie e da altre autentiche memorie, che noi abbiamo di sopra fatto del suo trattato *dei Consigli e Dicasteri della città di Vienna*, e delle circostanze che occorsero nella stampa di questo, con ciò ch'egli ne dice nel numero 3 della sua ritrattazione, e si avvederà senz'altro che non era già il cuore che il movea a così dire, ma o la prigionia, o altro potente motivo. Si scusa nel num. 5 dicendo: « Per ciò che riguarda gli altri manoscritti » e note che teneva meco, e ritrovati, non » sono che cartucce e picciole memorie che » secondo andava leggendo alcuni autori io » notava, ed ancorchè avessero relazione fra » loro e portassero seco un gruppo di diver- » si errori, non furono da me abbracciati, » ma unicamente per notare gli altrui sen- » timenti: ed in ciò confesso d'aver erra- » to, perchè non doveva nè leggere tali li- » bri, nè trascrivere da essi tali errori » (*). Ma quello ch'egli qui dice, è tanto lontano dal vero, che sussiste ancor oggi la seconda parte del suo *Triregno* intitolato il *Regno celeste*, in cui s' ingegna di proposito con molte ragioni ed autorità, alla maniera dei Protestanti, di abbattere i principali dogmi ed i religiosi riti della Chiesa Romana, e di piantare in lor vece quelli di altre sette, o le dannate opinioni di particolari teologi. Leggasi finalmente per intero la sua ritrattazione, e non vi si vedrà altro che le solite formole e le ordinarie protestazioni che il *Formolario* del tribunale dell' Inquisizione mette in bocca di ciascheduno che ovvero per mera forza ovvero per indiretto costringimento si risolve a fare simili *abbiure*, dalle quali non può giammai uom prendere sicura norma del vero ravvedimento e della sincera ritrattazione de' sentimenti di colui, sotto al nome del quale compariscono di esser fatte.

D'altra parte non è la relazione fattaci dal suo direttore di coscienza di tanta autorità che possa da noi ammettersi senza eccezion veruna. Questi era un religioso della Congregazione dell'Oratorio, e però per istituto e per i sentimenti ligio della corte di Roma; la quale non potendo ottenere da quella di Torino, troppo saggia ne' suoi consigli ed azioni, una simile vendetta sulla persona del Giannone a quella che in altro tempo procacciato s'aveva colle sue proprie mani sulla vita di Ferrante Pallavicini (1), si rivolse accortamente ad altro partito e ad altri mezzi. Proccurò per sostegno della sua causa di far comparire il Giannone dinanzi al tribunale del S. Uffizio, ed ivi far fare spontaneamente, com'ella vuole che si dica, una ritrattazione solenne de' suoi passati sentimenti ed operazioni, affinchè giovar si potesse in avvenire di sì fatto scudo contro di chi mai pretendesse d'avvalersi delle ragioni e dell'autorità di lui, e per affievolire a questo modo la forza dell'une e dell'altra. Quindi si vede che lo stesso P. Prever, di cui la corte di Roma (2) si opportunamente si valse per indurre il Giannone a fare una sì fatta *abbiura*, fu negli atti di essa assunto per attuario dal vicario generale del S. Uffizio di Torino (3), affinchè più autentico e credibile comparisse agli occhi del pubblico tutto quello ch'egli afferma nel suo attestato; ed io non credo che alcuno sarà per riputar vana ovvero temeraria questa opinione, ove voglia avere il debito riguardo alla special cura ed avvertenza che han presa coloro che si sono brigati a rispondere alla *Storia Civile*, e altri partegiani della corte di Roma di situare per intero ne' loro libri cotesta ritrattazione, siccome hanno fatto spezialmente monsignor Tria nelle sue *Osservazioni critiche* contra il Giannone, il Novellista Fiorentino nelle Novelle dell'anno 1753 (4) e il Padre Zaccaria nella Storia Letteraria d'Italia (5); avvisando essi per avventura, che ove arrivar non potesse la forza degli argomenti contra il Giannone adoperati, sarebbe per giugnere probabilmente l'autorità di un atto sì autentico e solenne.

Ma tempo è ormai di ritornare alla intermessa narrazione di que' fatti che si appartengono all'ultimo periodo della vita del

(*) Si unisca al num. 5 della sua *comparizione* ciò ch'egli dice nel suo *costituto* intorno al *Triregno*.

(1) Vedi il Dizionario di Moreri all' artic. di *Ferrante Pallavicini*.

(2) *Acta Retractationis Petri Giannone*, in su 'l principio.

(3) Ibid.

(4) Novelle letter. dell' anno 1753, col. 710 e seg.

(5) Storia letteraria d' Italia dell' anno 1755, tom. IX, cap. II.

Giannone. Dopo ch'egli ebbe fatta la sua *abbiura* nel S. Uffizio di Torino, e ricevutane l'assoluzione, fu tenuto in maggior libertà che non avea prima goduto. Potette a piacer suo passeggiar ne' termini di quella cittadella, ed aver in essa, siccom'ebbe, le visite e la conversazione de' migliori uomini di quella città e de' più distinti personaggi della corte, fino del re istesso, che tenne con lui diverse conferenze sopra soggetti interessanti e concernenti allo Stato. Il cotidiano assegnamento che gli fece il re di Sardegna fu sempre lo stesso. Per questo conto e per altri ancora egli fu liberalmente trattato dalla munificenza di quel sovrano, il qual ebbe spezial cura a farlo restare ben servito e per lo suo vitto e per lo suo vestire in tutti i luoghi ove tenuto fu in arresto. Il suo tenore di vita fu sempre il medesimo dopo il mese di aprile dell'anno 1738; e ricondotto ch'egli fu nell'anno 1745 dal castello di Ceva nella cittadella di Torino, niuno accidente intervenne che lo alterò in menoma parte sino al dì della sua morte. Narra il P. Prever nel mentovato attestato che il Giannone persistendo tuttavia in que' religiosi sentimenti e costumi in cui egli lo avea confermato colla sua direzione, ebbe disegno di comporre un' opera, nella quale trattar voleva delle vere massime del Vangelo in contrapposizione di quelle del mondo false ed erronee. Ma sopraggiunto dall'ultimo fatal malore che dalla presente vita il sottrasse, restò cotesto disegno vuoto d'effetto. La sua morte fu occasionata da una forte costipazione contratta col passeggiar continuo, siccome era suo costume di fare all'aere freddo, la quale avendogli prodotta una interna infiammazione, questa il condusse al sepolcro tra lo spazio di otto giorni (*). Egli prese in uno di que' giorni estremi della sua vita i sagramenti della Chiesa cattolica, ed a' 17 di marzo dell'anno 1748 cessò di vivere in età di anni 72, e colla stessa tranquillità che sofferto s'avea la lunga sua prigionia (1). Fu seppellito nel cimiterio della parrocchia di S. Barbara nel recinto della cittadella di Torino, con quegli onori che ivi costuman farsi alle persone della sua qualità (1). Egli non fece in quegli ultimi momenti del viver suo alcuna disposizione testamentaria o a voce o in iscritto di que' beni che in Napoli possedeva (2), avendo già prima, siccome diremo di qui a poco, dichiarata la sua volontà intorno ad essi in una lettera scritta al sig. Francesco Mela suo intimo amico. Furono dopo la sua morte per ordine della corte di Torino compartiti i suoi pochi abiti e biancherie a quegli che aveanlo servito nell'ultima malattia (3). I suoi libri ed alcune antiche medaglie di qualche pregio, che egli avea acquistate in Vienna ed in Venezia, e le quali ancor serbava nella sua prigione, furono comprate dalla regia università degli studi di Torino per lo prezzo di lire 369 1/2 di Piemonte, le quali essendo sborsate dal tesoriere di quella università al sig. D. Lodovico Giuseppe Fava con condizione che fossero rimesse in Napoli a' legittimi eredi del Giannone, furono quivi trasmesse per mezzo del sig. duca di Cannalonga e colla stessa condizione depositate in pubblico banco nella corrispondente somma di ducati 87 e grana 35 di regno, e quindi per ordine del sagro Consiglio esatte dal sig. Giovanni Giannone, siccome figlio e da quel tribunale dichiarato erede del fu Pietro suo padre (4).

I propri manoscritti del Giannone, che parte trasportati da Ginevra e parte composti nel castello di Miolans egli ebbe presso di sè sino all'anno 1738, furono nell'atto della sua *abbiura* presentati dinanzi al tribunale del S. Uffizio di Torino, e quindi per ordine del re di Sardegna mandati in Roma (*) e quivi probabilmente riposti nell'archivio del tribunale dell'Inquisizione.

(*) Lettera del conte Giovambatista Caramelli, aiutante maggiore della cittadella di Torino, scritta al signor Giovanni Giannone in data de' 2 settembre 1748.

(1) Citato attestato del P. Prever. Attestato di Giovampietro Fornerio curato della parrocchia di S. Barbara, inserito nel secondo volume de' processi compilati nella lite che sostenne ne' tribunali di Napoli il signor Giovanni Giannone con Carlo Giannone suo zio, fol. 31.

(1) Citato attestato del curato Fornerio.

(2) Lettera del duca di Cannalonga al sig. Giovanni Giannone in data de' 12 giugno 1748.

(3) Citata lettera del duca di Cannalonga.

(4) Partita del banco di S. Giacomo notata sotto il dì 27 di gennaio 1749, estratta da' libri di quel banco ed inserita al fol. 192 del primo volume de' processi compilati per la sopraddetta lite agitata in Napoli tra i signori Giovanni e Carlo Giannone.

(*) Ritrattazione del Giannone, n. 4 e 5.

Non saprei però dire di sicuro se tutti cotesti manoscritti, i quali, secondo quello che appare dalle interrogazioni al Giannone fatte dal S. Uffizio nell'atto del suo *costituto*, potevano formare più di 20 volumi, fossero lasciati trasportarsi in Roma dalla corte di Torino. Sembra più tosto ragionevole di credere che i migliori tra essi siano stati collocati nella real libreria di Torino, e ciò conferma la pubblica voce sparsa in Italia. V'erano tra questi manoscritti due libri del suo *Triregno*, che vengono così notati nella sua ritrattazione: *Del Regno celeste e terreno libri due*. Deve supporsi che questi siano autografi, dappoichè l'intero esemplare del *Triregno*, scritto in Ginevra di mano del suo figlio Giovanni per doversi colà dare alle stampe, soggiacque ad altre vicende, siccome tra poco noi diremo. Posto adunque che siano questi stati gli autografi del Giannone; semprechè non fossero rimasti in Ginevra due esemplari del *Regno celeste* scritti di sua propria mano, de' quali l'uno insieme cogli altri manoscritti siagli stato mandato nel castello di Miolans, e l'altro trasmesso in Napoli dopo la morte del Giannone dal sig. Isacco Vernet, ch' è quello che noi abbiamo avuto nelle mani; probabile congettura sarebbe che scritto sia per abbaglio negli atti della sua ritrattazione: *Del Regno celeste e terreno libri due*, laddove più tosto dovea esservi registrato: *Del Regno terreno e papale libri due*; poichè a questo modo facile cosa è il concepire che nella confusione in cui erano in Ginevra i suoi manoscritti, questi due *regni* solamente siano stati dal sig. Vernet ad essolui inviati nel castello di Miolans, e che il *Regno celeste* dipoi trovato insieme con più altre lettere e scritture del Giannone sia stato in Napoli trasmesso dallo stesso signor Vernet.

Ad intera informazione de' leggitori convien in oltre di soggiugnere, che mentre il Giannone dimorava in Ginevra contrattò col libraio Barillot di dovergli fornire alcune *annotazioni* sulla *Storia Civile*, e sufficienti materiali per aggiugnere a' 4 volumi di quella un quinto volume, e ciò per lo prezzo o di 50 zecchini e 50 copie del suddetto tomo, ovvero di 100 copie assolutamente di quello. Seguì l'arresto del Giannone innanzi che mandar si potesse in esecuzione cotesto contratto; e quindi essendo le sue scritture per ordine del senato di Ginevra date in custodia del signor Isacco Vernet, restò in potere di costui alcuna porzion di esse, dopo che la maggior parte, siccom'è di sopra narrato, ne fu fatta pervenire al Giannone nel castello di Miolans. Tra que' manoscritti che restarongli in mano, vi furono spezialmente le *annotazioni* alla *Storia Civile*, alcuni di que' trattati che occupar dovevano il quinto tomo, ed un esemplare del *Triregno* scritto di mano del Giannone figlio, e di poco mancante verso l'ultimo, ove trattasi del *Regno papale*. Trovandosi il signor Giovanni Giannone in Ungheria al militar servigio della casa d'Austria, ed avendo ivi necessità di danaro, scrisse nell'anno 1740 al sig. Vernet (1) perchè procurasse a convenevole ragione di far negozio de' manoscritti del padre. Il signor Vernet vendè a certo libraio olandese, che a sorte trovavasi in Ginevra, per lo prezzo di 23 doppie le *annotazioni* alla *Storia Civile*, il quinto volume manoscritto di essa e qualche altra opera ancora (2), tra cui vi fu compreso l'esemplar suddetto del *Triregno*, dal Giannone medesimo riveduto e corretto sul suo originale, e fece capitare al sig. Giovanni Giannone parte del prezzo in Ungheria ed altra porzione dipoi in Napoli (3). Mentre era il libraio olandese per fare ritorno nella sua patria, s'infermò gravemente in Ginevra e si morì. A sì fatto accidente ebbe opportunità un tale abate Bentivoglio, che allora si ritrovava in Ginevra, di comprare, e forse a vil prezzo, cotesto esemplare del *Triregno*. Con sì bello acquisto se n'andò in corte di Roma, alla quale fece progetto di dargliele in potere per lo prezzo di 800 scudi romani e d'un benefizio ecclesiastico per la persona d'un suo figlio ch'era in Francia. Non gli fu già dalla corte romana accordato tutto quello ch'egli dimandò: si bene buona parte del richiesto prezzo. Furono ad essolui pagati 500 scudi o circa quel torno, e fu conferito a suo figlio un benefizio ecclesiastico di mezzana rendita. A questo modo la corte di Roma ebbe il suddetto esemplare del *Triregno*, il quale insieme cogli altri manoscritti del Giannone ricevuti

(1) Risposta del sig. Vernet al sig. Giovanni Giannone in data de' 5 agosto 1740.

(2) Lettera del signor Vernet al signor Giovanni Giannone de' 27 giugno 1743.

(3) Citata lettera del sig. Vernet.

da Torino fu riposto nell'archivio del tribunale dell'Inquisizione, affine di esservi seppellito per sempre in profondo obblio. Tutto questo racconto fu fatto dal cardinal Portocarrero, uno de' generali Inquisitori della romana Inquisizione, a persona degna di fede, dalla di cui propria bocca io l'ho udito narrare. Senzachè negli stessi termini è riferito in più lettere del sig. Isacco Vernet al sig. Giovanni Giannone (1). L'altre carte e scritture del Giannone, che fuori di quelle da noi or divisate rimasero nelle mani del signor Vernet, sono state dal medesimo trasmesse in Napoli dopo la morte del nostro autore, parte al costui figlio e parte ad altro ragguardevole personaggio, e tra queste ultime si è per sorte rinvenuto l'originale del *Regno celeste*, che noi abbiamo avuto dinanzi gli occhi nella composizione di questa Vita insieme con molte altre autentiche memorie appartenenti al Giannone: di che io e 'l pubblico siamo tenuti alla singolar cortesia de' possessori di quelle.

In tutto il tempo che il Giannone fu tenuto in arresto non gli venne giammai vietato, siccom'è detto di sopra, l'uso del leggere e dello scrivere. Gli fu solamente fatto ordine, arrivando nella cittadella di Torino, di non metter mano alla composizione di veruna opera (2): ciò ch'io credo il ritenne dal distendere quelle morali operricciuole ch'egli ebbe disegno di comporre nel castello di Ceva ed in quello di Torino (3). Nel resto e dall'una e dall'altra prigione egli scrisse più lettere al fratello, al figlio ed agli amici. Ve n'ha una diretta al fratello e scritta dal castello di Ceva a'13 di novembre dell'anno 1741, in cui col solito suo stile schernevole mostra la vanità delle ragioni che pretendeva il fratello di avere sui beni ch'avea il Giannone acquistati in Napoli ed ivi lasciati, de' quali il di lui figlio Giovanni tornato in Napoli da' militari servigi prestati in Ungheria domandato avea in giudizio il possesso contro del zio, che a nome del Giannone avealo tenuto infino allora. Ve ne ha un' altra scritta dal luogo medesimo in data de' 25 settembre 1741 al sig. D. Francesco Mela napoletano suo grandissimo amico, nella quale largamente ragiona intorno allo stesso argomento, e vi manifesta quasi che in un testamento la sua ultima volontà, secondo la quale desiderava che impiegati fossero e distribuiti i suoi beni tra il suo figlio Giovanni, la sua figlia Fortunata e la sua donna Elisabetta Angela Castelli. Vi sono altre somiglianti lettere scritte dal castello di Ceva sull'affare medesimo al fu consigliere D. Onorio Scassa ministro di somma avvedutezza ed integrità, allora commesso a trattare nel tribunale del sagro Consiglio questa causa che nata era tra Carlo e Giovanni Giannone, siccome colui ch'era stato uno de' più cari e degni allievi del Giannone, ed inseparabile compagno delle sue domestiche cure e delle sue forensi e letterarie occupazioni. Molte lettere scrisse ancora a suo figlio dalla cittadella di Torino, in cui gli somministra quale affettuoso padre più savi consigli ed avvertimenti: e l'ultima di esse è in data degli 8 giugno 1746.

Questi sono i fatti e le avventure del famoso *Storico Civile* del regno di Napoli Pietro Giannone, descritte colla maggiore esattezza ed imparzialità ch'è stata possibile. Per terminare del tutto una sì fatta narrazione soggiugnerò alcuna cosa intorno al suo personal carattere e costume. Egli era di mezzana statura, di color bruno, di viso lungo, d'occhio vivo, grave nel portamento e piacevole nel tratto; non amava nè larghe nè frequenti conversazioni, contento solo di stare per qualche ora del giorno in compagnia di pochi e dotti amici. Non avea naturalmente che poche parole, ed in quelle era guardingo e circospetto, se non che cogli amici più sperimentati piacevagli d'essere franco ed aperto, niuna cosa meno comportando nell'amicizia, quanto la simulazione e la doppiezza. Sfuggì sempre l'ozio, e fuorchè in poche ore del giorno, in cui col passeggiare e col conversare co' suoi più confidenti cercava di dare ristoro al suo affaticato corpo, tenne sempre impiegata la maggior parte del suo tempo o in forensi o in letterarie occupazioni. Pativa di malinconia e d'asma, e per-

(1) Lettere del sig. Vernet al sig. Giovanni Giannone scritte in vari anni, e spezialmente l'ultima dell'anno 1763.

(2) Citata lettera del duca di Cannalonga al sig. Giovanni Giannone de' 12 giugno 1758. Lettera dell'aiutante maggiore della cittadella di Torino il conte Giovambattista Caramelli allo stesso in data de' 2 settembre 1758.

(3) Citato attestato del P. Prever

ciò non tralasciò mai finchè potette di cercare alcun sollievo a questi mali coll' andare tutte le mattine a diporto in compagnia di qualche amico per deliziose verdure e colline. Godeva di ritirarsi spesso in qualche amena solitudine, lontano da' rumori della città e dal consorzio degli uomini, per ivi attendere tranquillamente e di proposito a'suoi studi ed alle sue opere. Era sobrio e temperato nel vitto, pulito, ma non affettato ne' suoi vestimenti. Fu savio e prudente ne' suoi consigli, pronto ed efficace nella esecuzione di essi. Avea un ingegno chiaro ed aggiustato, per cui meritò d'essere più volte consultato da' migliori uomini della sua e delle straniere nazioni, e spezialmente dal consiglier Grimaldi, dal presidente Argento, e da' reggenti del supremo Consiglio di Spagna. Odiò sempre le falsità e le imposture, e non poteva trattenersi d' acremente biasimare, secondo se gli presentava l'occasione, gli abusi e le corruttele che si erano o per malizia ovvero per negligenza introdotte nella polizia civile e nell' ordine ecclesiastico. Fu rigoroso mantenitore della sua parola e della buona fede, ed esatto osservatore de' suoi obblighi e doveri. Mantenne verso suo padre un più che filiale rispetto, e pronta dispostezza d'animo a servire e giovare i suoi amici. Fu sempre contento del poco, nè aspirò giammai a strabocchevoli ricchezze. Era più che altro uomo interessato per gli reali vantaggi della sua patria, e pel rischiaramento de' suoi cittadini. Fu finalmente singolare e degna di maraviglia la costanza con cui sopportò i suoi mali, e 'l coraggio che serbò nelle lunghe sue traversie.

Queste sono le virtù : odansi ora i suoi difetti. Ebbe di se stesso troppo vantaggioso concetto, il che bene spesso facevagli stimar per nulla l'altrui merito, ed alcuna volta per vizi le altrui virtù. Era di occhio livido, e di temperamento acre e mordace, e però guardava volentieri ne' difetti delle persone ; e tuttochè queste ornate fossero sovente di laudevoli qualità, egli correva coll'animo ad osservarne l'imperfezioni ancorchè minime, ed intorno a queste trattenevasi con piacere ne'suoi ragionamenti, poco o niun conto facendo di que'pregi da cui venivano oscurate. E qui è bene di notare ch'effetto fu di sua naturale indole tutta la maldicenza e 'l disprezzo ch' e' cercò di spargere nelle sue opere contra l'ordine ecclesiastico e la corte di Roma, avverso di cui egli manifesta tanta stizza, quanta concepir ne solea contro ognuno che a' suoi occhi appariva degno di biasimo e di vitupero. Egli soffriva mal volentieri d'esser contraddetto, e contro di chi osava farlo, avventava facilmente i dardi della sua collera ed accesa bile. Fu il suo cuore tocco alcun poco dall'invidia, e niuna cosa meno sopportava che il veder innalzato un uomo che fosse, o ch'egli credeva d'essere da meno di se stesso. Nell'ambizione bisogna confessare ch' e' non fu smoderato. Vero è che sino a certo tempo egli nutrì la brama, e non lasciò i mezzi d'essere in qualche onorevole posto impiegato dall'Imperador Carlo VI, a cui reso avea colla sua *Storia Civile* importanti servigi. Ma ne depose facilmente le speranze e cessò di farne le premure, allora che si accorse che la corte di Roma rendeva vani tutti i suoi sforzi. Nacque nella religione cattolica-romana, ed i sentimenti di questa coltivò per molti anni. Si allontanò dipoi da quegli privatamente, siccome costa dal suo *Regno celeste*, ma non mai si divise pubblicamente da quella *comunione*.

Egli ebbe l'amicizia di molti gran personaggi e letterati di varie parti dell'Italia e della Germania e della Fiandra ; ma quegli spezialmente co' quali tenne carteggio, o ebbe più stretta corrispondenza, si furono in Napoli il presidente Argento, il consiglier Grimaldi, il presidente Contegna, l'abate Garofalo, l' abate Acampora, il sig. Vincenzo d'Ippolito dipoi presidente del sagro Consiglio, il signor Niccolò Capasso, il signor Niccolò Cirillo, il marchese Fraggianni ed altri sì fatti : in Vienna il reggente fiscale Riccardi, il cavalier Garelli, il signor Niccolò Forlosía, il signor Gabriello Longobardi, l'abate Gonfalonieri, l'abate Lama, l'abate Giovambatista Panagià antiquario dell' imperador Carlo VI, il reggente Almarez, e 'l conte di Montesanto presidente del supremo Consiglio di Spagna. Meritò ancora in Vienna la protezione del principe Eugenio di Savoia e del gran cancelliere Zinzendorf, e l'amicizia del conte di Bonneval, dipoi Osman Pascià. In Lipsia egli si scrisse continuamente col signor Burcardo Menckenio e col signor Ottone Friderico di lui figlio. In Lovanio si carteggiò col famoso professore Van-Espen.

In Venezia godè l'amicizia dell'abate Conti, del senator Pisani, del senator Cornaro, del principe Trivulzi, dell'avvocato Terzi, del console d'Inghilterra Smith, del signor Domenico Lalli, e di più altri suggetti o per nobiltà illustri, ovvero per dottrina, con alcuno de' quali egli tenne carteggio. * In Losanna ebbe corrispondenza co'signori Bochat padre e figlio. In Ginevra finalmente si legò in amicizia col professor Turretino e col ministro Vernet, i due principali ornamenti di quella Accademia.

I libri più favoriti ch'egli s'avea di continuo fra mani, sono le opere di Plutarco, del cancellier Bacone da Verulamio, le Storie del presidente Tuano e i Saggi di Michele di Montagna. Ultimamente debbo qui soggiugnere che ognuno che conobbe il Giannone, il trattò con istima e con riguardo: che a tutti si rese ragguardevole la sua dottrina, ed a pochi dispiacevole il suo costume; per guisa che possiamo ben noi terminare il racconto della sua vita col seguente memorabile motto: *Hujus si virtuti par data esset fortuna, non ille quidem major fuisset, sed multo illustrior atque etiam honoratior* (*).

* Riferisce il Giustiniani nelle sue *Memorie istoriche degli Scrittori legali del regno di Napoli* all'articolo GIANNONE il seguente onorevole dispaccio, con cui il regnante sovrano Ferdinando IV nel dare una pensione di 300 ducati a Giovanni Giannone, figlio di Pietro, onora grandemente la memoria del padre. — « Informato il Re delle » strettezze in cui ritrovasi D. Giovanni Giannone, figlio ed erede del fu D. Pietro autore della » Storia Civile di quel regno; e considerando non » convenire alla felicità del suo governo e al decoro della sovranità il permettere che resti nel» la miseria il figlio del più grande, più utile allo » Stato e più ingiustamente perseguitato uomo che » il regno abbia prodotto in questo secolo, è la » M. S. venuta a dare a D. Giovanni Giannone » ducati 300 annui di pensione su li suoi allo» diali. Lo partecipo nel Real nome a V. S. ill. » per l'adempimento. — Portici, 8 maggio 1769 — » Bernardo Tanucci ».

Nota degli Editori.

(*) *Cornelius Nepos in Eumene.*

PREFAZIONE

DEL VOLUME XVII DELLE OPERE DEL GIANNONE, NAPOLI 1770 1777 IN 8.° PRESSO GIOVANNI GRAVIER, EDIZIONE FATTA PER CURA DI LIONARDO PANZINI.

Se trovasi alcun Istorico che abbia meritato il preclaro titolo di Veridico, egli è senza dubbio il dottor Pietro Giannone. *Questi essendosi proposto d' impiegare i suoi talenti a pro del pubblico, si mise a scrivere la non meno saggia, che erudita* Storia Civile del Regno di Napoli, *nella quale seppe sì ben investigare le passate cose, e disotterrare la verità nascosta, e quasi soffocata dall' ignoranza de' Secoli barbari, e dalla malizia degli uomini, che ove erasi prefisso di giovare soltanto a' Giureconsulti suoi concittadini, venne poscia la' di lui Opera in tal pregio, che trovasi a quest' ora fra le mani della maggior parte de' Letterati, essendo dal comune consentimento stimata una delle migliori produzioni, che in tal genere sia comparsa alla luce; anzi non men da quelle persone che trovansi per professione dediti allo studio delle Leggi, ma altresì da coloro a' quali sembra dovesse riuscire superflua una tal applicazione, leggesi tuttavia con diletto, e se ne trae profitto. Avvegnachè questo celebre Scrittore abbia saputo sì ben unire alla sterilità della materia da esso trattata, quell' aggradevole erudizione che sa sì ben istruire piacendo, e che diviene sempre più gradita, perchè fassi conoscere sgombra da ogni passione; altro non avendo per scopo, se non che di render palese la verità, e di ammaestrare gli uomini ad andarla a rintracciare, qualora trovasi sepolta sotto le vaste rovine dell' ignoranza e della superstizione. E non v' ha dubbio essere la* Storia Civile del Regno di Napoli *dotata delle accennate celebri prerogative, e però ogni savio Leggitore di essa darassi a credere, che l' ingenuità dell' Autore sarà stata, non che dal comune degli Uomini, ma da ciascuno in particolare ammirata con applauso, e stimata meritevole di ogni lode. Se tutti gli Uomini andassero in traccia del vero, ed altro interesse non avessero, se non che quello di giovare al prossimo, giusta gl' insegnamenti della vera Religione, la cosa sarebbe andata così; ma trovansi pur troppo fra l' Umanità degli individui, che paiono nati soltanto per distruggerla, e che fan tutto di professione, e studiansi ad ogni possa di abbattere ed anche annichilar, se potessero, chiunque cerca di far conoscere agli Uomini l' inganno in cui si sforzano essi di ritenerli, e qualora costoro s' accorgono esservi alcuno che ambisca di tor lor di mano la preda, s' uniscono subito alla rovina dell' innocente, e per colmo dell' umana calamità, tutto che sempre disgiunti ed anzi rivali in ogni altra cosa, fanno un sol corpo, e vengono governati da un solo spirito, quando si tratta di mandar a male, chi amante del vero, e mosso da compassione di veder l'uman genere oltraggiato, e messo in dura schiavitù dall' avarizia ed insaziabile avidità di questi lupi rapaci, tenta di rischiararlo, affinchè scosso il di loro giogo, passi a godere di quella ragionevole libertà, che dal Supremo Facitore gli fu sì benignamente accordata. Costoro, dico, tutti s' unirono alla rovina del povero dottor* Pietro Giannone, *e tanti furono gli agguati, tante l'insidie che gli tesero, che alla fine ebbe il meschino a soccombere; e se la loro rabbia non*

fu interamente saziata colla strage crudele, che già s'eran prefisso nell'animo di fare di quel meschino, ciò avvenne, perchè la Divina provvidenza non mai, o ben di rado permette che l'innocenza divenga intieramente vittima de' malvagi, e però sa inspirare al cuore de' giusti sentimenti di pietà, e fa che questi si diffidino talvolta di coloro, sulla fede de' quali ordinariamente si riposano. Prima però che fosse tolta al nostro Autore la libertà di difendersi dalle calunnie inventate per perderlo, cercò egli di abbatterle con savi ragionamenti, e con rischiarare maggiormente que' passi, che l' altrui malizia aveva cercato d' adombrare, male interpretandoli, e spiegandoli al volgo tutto diversi da quello che erano in fatti. La maggior parte di queste sue fatiche restò inedita, e siccome rinchiudono una profonda Erudizione, accompagnata dal solito distintivo del celebre nostro Autore, cioè dalla Verità non disgiunta da Cristiana sommissione, si è creduto di far cosa grata agli amatori della medesima, di darle alla luce, tal quali si trovarono consegnate da esso, mentre viveva, ad un suo amico, il quale spera che il Pubblico gli saprà grado di avergli restituito quest' Opere, che dalla necessità de' tempi era stato costretto di lasciare fino a quest' ora in oblio. Accoglile dunque, Lettor cortese, con animo gentile, e vivi felice.

APOLOGIA

DELLA

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

PARTE PRIMA

CAPO I.

Dell'invalidità delle censure fulminate dal Vicario di Napoli, e de'rimedi contro di quelle.

La Storia Civile del regno di Napoli, la quale presi io a scivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di xv secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia si appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalie e preminenze de'nostri re, non meritava, per mio avviso, che fosse presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all'intenzione dell'autore, massimamente in cose riguardanti la nostra religione. Credeva certamente, che essendo io cattolico, e scrivendola a'miei compatriotti parimente cattolici, si fosse nel censurarla praticata quella carità, che la legge evangelica a noi Cristiani cotanto inculca; cioè si fosse considerato il mio fine ed instituto, si fossero ben esaminati li passi oscuri, o che forse sembravan dubbi, e conferitili con le cose precedenti e susseguenti, donde ricevevano lume e rischiaramento, si fosse loro dato quel buon sentimento che la carità ci detta; non imputando a miscredenza dell'autore ciò che forse avrà potuto provenire o dalla sua ignoranza, o dalla poca felicità nello spiegarsi. Ma contro ogni mia aspettazione appena uscì alla luce del mondo, che alcuni con lividi occhi riguardandola, cominciarono con animo poco cristiano a malmenarla, e leggendola a pezzi senza por mente alle cose precedentemente trattate, e ne'seguenti libri esposte, di stranissime e false accuse la caricarono. Altri, favellando io degli acquisti de'beni temporali dell'Ordine Ecclesiastico, credettero, che non fosse stato altro il mio intendimento, che chiudere e seccare i fonti e le sorgenti, onde tante ricchezze sono ad essi provenute, con toglier loro, e spezialmente a'Frati e monaci gli emolumenti che essi ritraggono dalle particolari divozioni de'santi nelle loro chiese introdotte; non avvertendo, che de'loro acquisti vengo io a parlare, tirato dall'istituto dell'opera, la quale trattando della polizia del regno, e l'Ordine Ecclesiastico facendo presso di noi un corpo considerabilissimo, così per ciò che riguarda l'infi-

nito numero delle loro persone, come per gl'immensi acquisti delle loro robe, non poteva senza taccia di una gravissima mancanza ciò trascurarsi: tanto maggiormente che le ultime preghiere umiliate dal regno al nostro augustissimo Principe a ciò riguardavano, cioè di porsi freno a sì smisurati acquisti, ed a cotanti e sì notorii abusi darsi compenso.

Costoro dunque da ciò amaramente punti si scagliarono rabbiosamente contro i miei libri, e celando la vera cagione de'loro sdegni, per dare un colore apparente di pietà e di zelo a'loro sediziosi tumulti, corsero sino ad insultarmi nella religione, e con imputazioni pur troppo livide, e mal convenienti a coloro, che si pregiano essere nel numero de'figliuoli di Dio e della sua Chiesa, e che professano la legge Evangelica, la quale altro non è che la carità, andarono predicando i miei libri per empi ed ereticali. Essi non si ritennero ne'circoli e nelle piazze, e sino sopra i pulpiti, e dentro i confessionari stessi dal calunniarmi, d'aver io negata ne'vescovi l'ordinazione col fargli semplici capi de'preti; d'aver parlato de'santi, de'loro martirii e beatificazioni senza la debita venerazione; ch'io avessi dalla Chiesa tolta l'orazione, derise le particolari divozioni degli ordini mendicanti; che fosse lecito il concubinato, superstiziosi li pellegrinaggi; ed anche con esecrande bestemmie, che fossero inutili le orazioni e suffragi per le anime de'defonti; e per potermi opporre cosa, che fosse in Napoli più acconcia a concitarmi l'odio del volgo, diabolicamente inventarono che da me si negasse l'evidentissimo semestral miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per effetto della singolare protezione che di noi tiene. Quelle esecrande bestemmie si posero in campo, non già con ispirito di carità, perchè ciò dovesse servire per mia emendazione, in caso forse di qualche involontario trascorso; ma con intendimento di muovere a furore la plebe, sicchè con sediziosi tumulti corresse contro di me al ferro ed alle fiamme. Ma Iddio che scorge il cuore degli uomini, e non abbandona mai chi in lui tiene riposte le sue speranze, hammi in quest'occasione dato aiuto da poter confondere le loro false imputazioni, perchè non avendo io delle cose accagionate fatto alcun sermone o discorso, e non rimanendone alcun vestigio, onde avessero potuto cavillare le mie parole; ma la mia opera essendo impressa, e correndo per le mani di ciaschedumo in più esemplari, son sicuro, che sedati li tumultuosi discorsi del volgo, non leggendosi a pezzi, ma posatamente e seguitamente tutta intiera, sicchè le cose che di tempo in tempo si narrano, potessero ricever lume dalle altre precedentemente trattate, da se sola sia bastante a dileguare non solo le false accuse sin qui addossatemi, ma che quindi li giusti estimatori delle cose potranno prender documento, con quale animo furono immaginate, e qual fede debbano meritare le altre, che l'invidiosa maldicenza potesse mai in decorso di tempo inventare.

Sperimentai ancora per le medesime cagioni pur troppo contro di me animosi ed avversi i curiali dell'arcivescovil corte di Napoli, che si reggeva allora dal vescovo di Castellaneta, come vicario dell'arcivescovo, li quali spinti dalle costoro insinuazioni e da'popolari rumori, niente riflettendo alla qualità della mia opera, la quale trattando per la maggior parte di cose giurisdizionali, non era sottoposta alle consuete regole dell'Indice, credettero in questo caso poter anche procedere a censure contro lo stampatore, sul vano appoggio di averla stampata in Napoli senza prima richiederne licenza dall'Ordinario, ed ancorchè si fosse egli validamente difeso con dimostrare, che non si apparteneva a lui il domandarla, contuttociò furono ributtate le di lui difese e dichiarato scomunicato, con affiggerne pubblici cedoloni. Si credette, che tanto dovesse bastare per soddisfare la loro collera, maggiormente che potendo lo stampatore richiamarsi di tal censura come abusiva, non pur si tacque, ma di vantaggio umiliato ne chiese perdono, e con divote preci dimandò di esserne assoluto; ed ancorchè non trovasse chi volesse ascoltarlo, ed in vano tentasse le più umili vie, contuttociò pazientemente soffrì la sua disgrazia, mostrando avere dell'ingiusta censura ogni rispetto e riverenza; sicchè finalmente per benignità dal cardinale Pignatelli arcivescovo ne fu assoluto.

Intanto crescevano per le continue istigazioni de' Frati i rumori e le minacce, che si facevano contro la mia persona, nel caso che approssimandosi il primo sabbato di maggio (che in quell'anno 1723 venne a

cadere nel primo del mese suddetto) non seguisse il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, poichè avevano costoro dato a sentire a' semplici ed ignoranti, che se ciò avveniva, era perchè io nella mia opera negava questo miracolo; onde fui da'fidi amici consigliato, che dovessi non pur usar cautela in conversando, nè, come faceva, lasciarmi così spesso vedere nelle pubbliche piazze, ma che dovessi allontanarmi da questa città, e portarmi a Vienna a piedi del nostro clementissimo principe, perchè vendicasse i torti che si facevano così a'suoi regali dritti, come alla mia opera a lui consecrata e dedicata. Chiesi pertanto il permesso di questa mia partenza al signor cardinale Althan nostro vicerè, il quale compassionando i miei travagli benignamente me'l concedette; e sotto li 20 aprile di quell'anno, per mezzo del suo segretario di guerra mi concedette il passaporto, avendolo pregato che questa mia risoluzione fosse tenuta, quanto più si potesse, occulta, ad effetto di evitare gli agguati, e qualunque insidiosa traccia. Il passaporto fu spedito a dirittura dal segretario, senza che passasse per le mani degli uffiziali della sua segreteria; talchè di questa mia partenza, salvo i miei più fidi e famigliari, altri non furono consapevoli. Uscii fuori delle porte della città il giorno seguente 21 mercoledì, e mentre a corte giornate proseguiva il mio viaggio verso Manfredonia, ove si credeva esser pronto l'imbarco per Fiumi o per Trieste, mi sopraggiunse colà l'avviso, che dalla corte arcivescovile di Napoli si era la sera del giovedì 22 mandato un cursore alla mia casa per dovermi intimare una scrittura, ed essendogli stato risposto, che io non era in casa, ma fuori di Napoli, fattosi il cursore chiamare mio fratello, ancorchè questi ripugnasse di riceverla, gli volle in tutti i conti lasciar in mano la scrittura, e ciò fatto, scappò via senza voler sentir altro; la quale, come fu dopo osservato, era del seguente tenore.

De mandato Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae, et ad instantiam admodum Reverendi Domini Procuratoris Fiscalis ejusdem Curiae.

Citetur, moneatur, ac requiratur J. V. D. Petrus Giannone, quatenus infra spatium 24 horarum, quarum pro prima 8, pro secunda totidem, et reliquas horas 8 pro tertio et ultimo peremptorio termino, et rammica monitione eidem assignamus; personaliter compareat, et ut rompurere habeat, et debeat in Curia Archiepiscopali Neapolitana, et coram nobis ad dicendam causam quare non debeat declarari in vim notorii *excommunicatus, et incursus in excommunicationem majorem latam in Concilio Lateranensi Sessione X. Tit. de Impressione librorum, et confirmatam in Sacrosancto Concilio Tridentino Tit. de librorum prohibitione Reg. X, necnon ab eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus Archiepiscopis Neapolitanis Praedecessoribus in suis Synodalibus Constitutionibus: praesertim in Synod. Dioeces. Eminentissimi et Reverendissimi Cardinalis Cantelmi Tit. de editione et usu librorum c. 5, n. 2 et tandem latam, et confirmatam ab hodierno Eminentissimo et Reverendissimo Cardinale Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato et publicato die 13 mensis Augusti 1707, ex eo quia temere praesumpsit absque ullo examine, approbatione, et licentia, sive dicti Eminentissimi Domini Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli imprimi facere, sive Typis edere opus quoddam ab eo factum, et compositum in IV Tomos divisum, cui Titulus:* Istoria civile del regno di Napoli, lib. XL scritti da Pietro Giannone G. C. e avvocato napoletano in Napoli 1723. Per lo stampatore Niccolò Naso. *Quo termino elapso, et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendum definitivam sententiam excommunicationis praedictae, reduloneque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito neque citato, nisi si et quatenus .... Datum Neapoli in Curia Archiepiscopali hac die 20 mensis Aprilis 1723. Onufrius Episcopus Castellanetae Vicarius Archiepiscopalis ... Vidit Fisrus .. Antonius Bottone pro Curia .. Artor. Magister. Ciavarelli Notarius.*

La stravaganza della cagione, onde si mosse l'arcivescovil curia a spedire questa citazione, adattando agli autori ciò, che le allegate costituzioni prescrivono contro gli stampatori; e più il modo tenuto dal cursore, che non ostante che io fossi assente, volle lasciare la copia in mano di mio fratello, e presto tornare alla curia, fece concepire sospetti che egli non facesse relazione all'originale di avermi personalmente noti-

ficato, affinchè almeno potessero appoggiarsi le censure, quando tutt'altro mancasse, alla sola contumacia; onde il suddetto mio fratello insieme con D. Francesco Cailò nello stesso tempo portossi da monsignor vicario, ed avanti il cursore che era già nella curia, gli disse: che da colui che era presente, gli era stata lasciata a viva forza tale scrittura, e dubitando che il cursore non prendesse abbaglio, e che in vece di far la relazione di aver notificato lui, non riferisse di aver notificato suo fratello, che era assente, era venuto a restituire in mano di monsignor vicario la scrittura, perchè stasse inteso di quanto occorreva. Ma in ciò trovò il vicario ed il cursore conformi; perchè il vicario gli rispose, che per sua equità ed indulgenza s'era mandato il cursore alla casa con quella citazione, la quale egli credeva che non fosse necessaria, e che poco importava, che il cursore facesse la relazione *Domi*, o non la facesse affatto, non bisognando citazione alcuna personale contro di me; e se avesse fatta osservazione alla citazione stessa, avrebbe scorto che egli procedeva *in vim notorii*, nel qual caso non vi era bisogno di citazione alcuna: e perciò che replicasse quel che volesse in dorso della scrittura, che non perciò si sarebbe arrestato di procedere innanzi. Il cursore parimente rispose, che non dovea dubitare della sua buona fede, perchè egli aveva detto a monsignor vicario di non aver trovato suo fratello in casa, e che faceva la relazione di aver lasciata la citazione in casa nelle sue mani. In effetto dopo aver mio fratello in dorso della scrittura allegata la mia assenza, facendo istanza, che io fossi personalmente notificato, stante che egli non stava inteso se vi era, o non vi era licenza per l'impressione de' libri, dimandò che frattanto non si procedesse ad atto veruno, protestandosi altrimenti di nullità; ed il cursore fece la relazione nella maniera già detta di aver lasciata la copia in casa. La risposta del vicario diede assai più meraviglia che la citazione stessa, poichè oltre della nuova dottrina non mai da' pratici intesa, che ne' delitti notorii non vi fosse bisogno di citazione alcuna, ripugnava il detto a' suoi fatti stessi: poichè se non bisognava citazione alcuna, perchè spedirla con prefiggere in quella 24 ore di tempo, perchè io mi fossi personalmente conferito avanti di lui a dir la cagione, perchè non dovessi essere scomunicato. Se dunque stimò citarmi, doveva credere, che veramente la citazione fosse necessaria: essendo notissimo, particolarmente a' curiali, che la citazione è di ragione naturale, e non si fa per gentilezza o cortesia. E se voleva da me sapere la cagione, perchè ho creduto che non si dovesse domandar licenza da lui per l'impressione de' miei libri, doveva aspettar la mia risposta: giacchè egli stesso ordinava, che personalmente a voce, non in iscritto, o per procuratore si facesse. *Personaliter compareat coram nobis ad dicendum* ec. Scorgendosi pertanto la propensione del vicario, che precipitosamente voleva venire alle censure, fu d'uopo, che mio fratello non contento della replica fatta, la quale sola avrebbe potuto bastare, comparisse fra lo spazio delle 24 ore prefisse nella citazione, in essa arcivescovil corte, come mio escusatore allegando con particolare istanza la mia assenza, ed esponendo in essa la mia partenza già seguita per la corte di Vienna: per documento della quale presentò parimente copia del passaporto spedito dal vicerè, dimandò darsegli competente termine per denunziarmi ciò che passava, e frattanto non si procedesse ad atto alcuno, siccome espose in detta istanza, che sarà bene per più spezial notizia di trascriverla qui interamente.

Nell'arcivescovile corte di Napoli comparisce il dottor Carlo Giannone, come escusatore del dottor Pietro Giannone suo fratello, e dice, come ieri giovedì 22 del corrente mese di aprile a ore 23 e mezza il capo cursore di essa arcivescovil corte lasciò in mano del comparente una citazione spedita contro il suddetto suo fratello assente, nella quale se gli prefiggevano ore 24 di tempo a dover personalmente comparire in essa arcivescovil corte, ed allegare la causa, perchè non dovesse dichiararsi incorso nella scomunica maggiore, per aver fatto imprimere un'opera intitolata *Storia Civile del Regno di Napoli*, senza licenza dell'eminentissimo odierno arcivescovo, ovvero dell'illustrissimo vicario; e quantunque avesse il comparente risposto al suddetto capo cursore, che detto suo fratello era assente da più giorni da Napoli, contuttociò volle lasciargliela; onde ha obbli-

gato il comparente a portarsi immediatamente da esso monsignor illustrissimo vicario, ed allegar detta sua assenza, con replicare in dorso della citazione lasciatagli, che si protestava espressamente di nullità d'ogni altro atto che si sarebbe fatto, nel caso che non si fosse personalmente notificato detto suo fratello assente: così perchè esso comparente non era istrutto di questo fatto, essendogli ignoto, se si fosse ottenuta o no detta licenza, come anco perchè la citazione suddetta è indirizzata al suddetto suo fratello, di dover personalmente comparire a dire ed allegare le sue ragioni contro ciò che se gl'imputa. Ma perchè essa arcivescovil corte resti pienamente intesa di detta assenza seguita fin dal mercoledì 21 del corrente mese, viene obbligato, come suo fratello ed escusatore, a rappresentare alla medesima, come detto suo fratello per chiarire la sua integrità, e rappresentare a viva voce alla maestà del nostro augustissimo imperadore li gran torti ed oltraggi, che si sono usati non meno ad esso suo fratello, che alla sua opera, consegrata e dedicata alla predetta Maestà C. C. e posta sotto la sua alta protezione, s'incamminò fin dal detto giorno per la volta di Vienna con permesso e licenza dell'Eminentissimo cardinale vicerè; il quale per mezzo del suo segretario di guerra ne gli spedì passaporto il giorno precedente 20 aprile, come può costare ad essa arcivescovil corte dalla copia estratta dal suddetto originale passaporto, immediatamente che s'ebbe e che si presenta. Essendosi pertanto detto suo fratello portato a piedi dell'augustissimo padrone, avanti il quale renderà ragione della sua opera, e conto delle persecuzioni patite, unicamente perchè in quella si difendono le sue alte e supreme regalie, che tiene nel regno, e farà conoscere quanto livorosamente sia stato calunniato, e quanto sia grande il suo zelo e divozione verso la chiesa Cattolica Romana, nel grembo della quale è nato: ricorre però il comparente in essa arcivescovil corte, e come fratello ed escusatore del medesimo fa istanza, che stante la sua assenza, e d'essersi portato a' piedi dell'augustissimo imperadore, non procedasi contro del medesimo ad atto alcuno, protestandosi espressamente di nullità di qualunque atto, che mai si facesse come notoriamente nullo ed ingiusto; di che ne farebbe portare il comparente anche la querela appresso l'augustissimo padrone; e così dice e fa istanza, protestandosi non una, ma più volte *contra quos decet*, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore.

Per dubbio che il vicario non volesse ricevere la suddetta istanza con la copia del passaporto, a fine che rimanesse di quest'atto documento, si accompagnò mio fratello con un pubblico notaio, col quale portossi nell'arcivescovil curia il venerdì 23 fra le 24 ore prefisse nella citazione. Quello che ne avvenne sarà meglio sentirsi dall'atto che ne fece il notaio suddetto, che è quello che segue.

Fo fede io notaio Domenico di Falco di Napoli come venerdì il giorno 23 del corrente mese di aprile ci portammo unitamente col dottor Carlo Giannone, e dottor signor Francesco Cailò nella corte arcivescovile di questa città, ove ritrovammo il reverendo signor D. Michele Ciavarelli scrivano di detta corte, ed al medesimo il detto D. Carlo presentò un'istanza, ove si allegava l'assenza del sig. Pietro Giannone suo fratello, che antecedentemente il giorno di mercoledì 21 di detto mese d'aprile era partito per l'imperial corte di Vienna; ed assieme gli presentò una copia di passaporto spedito a' 20 di detto mese dalla segretaria di guerra di questo regno: il qual signor D. Michele avendosi ricevuta detta istanza e copia di passaporto entrò nel quarto di monsignor illustrissimo vicario per farcela leggere; da dove poi di là a mezz'ora essendo uscito ci disse, che detto monsignor illustrissimo aveva letto dette scritture, e che non avea riparo di ammetterle; che dovessimo andare dal signor promotor fiscale di detto tribunale per presentarglielе. Quindi portatici noi nel tenimento della Montagnola in casa di detto sig. promotor fiscale, presentassimo in sue mani la suddetta istanza e copia di detto passaporto, ed avendole lette, ci rispose: Che si poteva allegar l'assenza, ma che non essendo egli giudice, ci fossimo portati la mattina seguente in detta corte arcivescovile, dove avrebbe parlato con detto monsignor illustrissimo vicario per vedere se dette scritture si potessero ricevere. La mattina poi del sabbato 24 del corrente aprile di nuovo ci portammo in detta corte arcivescovi-

le, ed avendo parlato a detto signor promotor fiscale, non volle ricevere dette scritture, ma ei ordinò che fossimo ritornati il giorno di lunedì 26 del corrente, la di cui mattina essendo noi ritornati con detti signor Carlo e signor Francesco in detta corte, e fatta di nuovo istanza per la ricezione di dette scritture avanti l'istesso promotor fiscale, nè tampoco volle quelle ricevere; ed avendo replicato detto signor Francesco Cailò che avrebbe fatto una nota per maggiormente fondare la sua intenzione dell' allegata assenza, e monizione che doveva farsi *personaliter* al detto signor Pietro; egli rispose che avesse fatta la nota, come in effetto questa mattina giorno di martedì 27 del presente mese di aprile, essendo ritornati in detta arcivescovil corte, siamo stati introdotti nel quarto di monsignor illustrissimo vicario in presenza di detto signor promotor fiscale, avanti de' quali detto sig. Francesco Cailò ha lungamente discorso su tal causa, e finito detto discorso, il detto monsignor illustrissimo vicario si ha solamente ricevuta la suddetta nota, ma non hanno voluto ricevere nè la suddetta istanza, nè la suddetta copia del passaporto, dicendoci detto signor promotor fiscale, che dimani mattina giorno di mercoledì, fossimo di nuovo ritornati in detta corte, *et in praemissorum omnium fidem signavi requisitus. Datum Neapoli die 27 mensis aprilis 1723. Adest signum: de Falco. Nos infrascripti publici, et Regii Notarii hujus fidelissimae Civitatis Neapolis, fidem facimus et attestamur supradictum Magnificum Dominicum de Falco de praemissis rogatum fuisse, et esse publicum, Regium, legalem ac fide dignum Notarium, ac talem quidem se fecit, scripturisque suis omnibus tam publicis, quam privatis per eum confectis semper adhibitam fuisse, et de praesenti magis indubiam adhiberi fidem in judicio et extra. Datum Neapoli die 7 Maji 1723 et in testimonium veritatis, ego Notarius Petrus Pellegrinus de Neapoli requisitus signavi. Adest signum: et in testimonium veritatis, et ego Notarius Didacus Lumma de Neapoli hic me subscripsi, et signavi rogatus. Adest signum.*

Ma nello stesso tempo che si davan parole e tiravasi in lungo la disputa, se si dovevano ricevere o no le riferite scritture, il vicario che era già risoluto di dare a torto, o a diritto la sentenza della scomunica, si andava studiando come potesse meglio saldare la nullità insanabile del difetto della citazione; e quando prima pareva bastargli il procedere *in vim notorii*, riputato forse ciò inutil termine, si rivolse ad un altro non men vano che ingegnoso spediente, cioè di fingermi latitante, e che perciò senza citazione personale potesse venire alla fulminazione delle censure. Onde quando s' attendeva l'ultimo appuntamento del mercoledì 28 di detta providenza sopra l' istanza prodotta, si videro inaspettatamente il giovedì 29 affissi ne' pubblici luoghi di Napoli i cedoloni che in tal maniera furono concepiti.

Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus, et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam et contentam in Concilio Lateranensi sess. x *tit. de Impressione librorum; in Sacrosancto Concil. Trident. Reg.* x *necnon in Constitution. Eminentissimorum, et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum Praedecessorum, praesertim Synod. Dioeces. Eminentissimi Domini Cardinalis Cantelmi tit. de Edit. et usu librorum c. 5 n. 2 et tandem latam et confirmatam ab hodierno Eminentissimo, et Reverendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato, et publicato die 13 mensis augusti 1707 J. V. D. Petrum Giannone citatum ex abundanti domi suae habitationis, stante ejus dolosa latitatione, relatum et non comparentem, et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis sacris conciliis, constitut., et edicto, ex eo quia temere ausus fuit, absque ullo examine, approbatione et licentia dicti eminentissimi domini Cardinalis Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, seu typis edere, et publicare opus quoddam ab ipso compositum in 4 tomos divisum, cui titulus est:* Istoria civile del regno di Napoli libri XL scritti da Pietro Giannone G. ed avvocato Napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Niccolò Naso. *Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem eminentissimo et reverendissimo D. Cardinali Archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Careat interim consortio, et*

communione Christi fidelium, et sepultura Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante et petente domino fisco curiae Archiepiscopalis. Napoli.

Onofrius episcopus Castellanetae vicarius generalis.
Antonius Bottonus pro curia actorum magister,
Ciavarella notarius.

Mentre queste cose in Napoli accadevano, io verso l'imperial corte proseguiva il mio viaggio, il quale, essendomi convenuto navigare per l'Adriatico, mi riuscì per le continue calme quanto sicuro, altrettanto noioso e tardo, non avendo potuto prender porto in Trieste se non li 25 di maggio; donde per cagione dei sofferti disagi fu d'uopo per mio ristoro, a cortissime giornate seguire il viaggio per Vienna, ove giunsi gli otto del seguente mese di giugno. Era affatto ignaro di quanto era accaduto in Napoli intorno a questa censura; ma poichè per farla nota s'era procurato che si mettesse sino nelle gazzette, le prime notizie che io n'ebbi, furono da' fogli d'Olanda. Stupii leggendo un tal fatto, anzi credetti che fossero le solite fole de' gazzettieri, sembrandomi strano, che queste notizie potessi averle sapute prima dalle gazzette d'Olanda, che dalla mia casa di Napoli; non potendo comprendere, come contro di un assente non citato, nè monito, potesse venirsi a promulgazione di sentenza di scomunica, per cagion poi sì leggiera ed ingiusta. Ma non guari dopo ne fui per mezzo di private notizie da Napoli informato, donde ebbi le copie delle scritture rapportate. Essendosi pertanto costoro ingegnati per via di gazzette far nota questa censura, emmi paruto convenevole cosa, che si pubblicasse ancora per mezzo di questa scrittura la nullità ed ingiustizia di quella, affinchè non si recasse scandalo a coloro che non sono informati della cagione, e del modo tenuto in fulminarla, e non se ne abbia quello spavento e timore che i buoni cattolici devono avere delle giuste e ragionevoli censure. Dimostrerò pertanto in primo luogo la nullità di quella per ciò che riguarda l'ordine; indi farò passaggio alla sua ingiustizia notoria, ed a' pregiudizi gravissimi che per la stessa si sono inferiti alla regal giurisdizione; donde e per l'uno e per l'altro conoscendosi la sua insussistenza, veggasi altresì, qual sia il debito del magistrato secolare nell'emendare il torto fatto alle reali preminenze; e cessi ancora ogni maraviglia, se presso gli uomini saggi e da bene, che sanno le censure nulle ed ingiuste non ledere nè offendere, nè dover esser temute, si reputi ella come se mai stata non fosse, avendomi ora più che mai nel grembo di S. Chiesa, dalla quale il fedele se non per empia eresia, o per peccato grave o scandaloso da' canoni diffinito, nel quale voglia perseverare anche dopo esserne dalla Chiesa ammonito, non già per capriccio dell'uomo può esser diviso.

In secondo luogo renderò manifesta la falsità delle imputazioni, delle quali la mia opera della Storia civile del regno di Napoli è stata accagionata, e per le quali è stata da Roma proibita; e finalmente qual forza e vigore debbano avere simiglianti proibizioni, e spezialmente nel regno di Napoli.

CAPO II.

Si dimostra la nullità della censura stante li difetti gravissimi riguardanti l'ordine giudiziario.

Non vi è chi non sappia, che in tutti li giudizi il difetto della citazione sia così grave e rovinoso, che renda il giudizio nullo di una così insanabile nullità che nemmeno il principe possa rimediarvi; e la ragione è manifesta, poichè essendo la citazione il principio del processo giudiziario, quando quella manca, viene a rovinare tutto l'edifizio che vi si soprappone. Niun meglio che i canonisti, e spezialmente i curiali di Roma hanno inculcata questa massima, per altro certa ed indubitata; essi dicono che la citazione sia *de jure naturae*, ed hanno sempre in bocca: *Adam ubi es? Ubi est Abel frater tuus?* Ma se mai in alcun giudizio fu riputata la citazione necessaria, in quello spezialmente che s'istituisce, affin di venire a sentenza di scomunica, fu sempre per ragioni più particolari e proprie stimata necessarissima ed indispensabile; poichè la legge evangelica precisamente obbliga coloro, a' quali fu data la potestà di proferirla, di usare, prima di venirvi, ogni maniera dolce e soave, e con carità cristiana ammonire, non una o due volte, ma bensì

tre e quattro bisognando, il traviato, perchè riducendosi in via, non sia percosso da fulmine sì spaventoso e terribile. Nè vi è cosa, per la quale lo spirito della Chiesa, che è tutto carità e mansuetudine, abbia tanto abborrimento, che di venire a separare da se un suo fedele, la cui unione ha costato un tesoro inestimabile.

Ripugna ancora alla natura stessa delle scomuniche di potersi quelle fulminare, senza che prima precedano le necessarie monizioni: poichè le scomuniche furono poste dalla Chiesa in uso, non già per li falli commessi, ma per la contumacia in non volersene emendare; talchè i Padri, propriamente parlando, chiamano la scomunica, pena non già, ma rimedio; e quindi per potersi validamente scagliare richiedono, come necessario requisito, la contumacia, la quale non può considerarsi giammai, se non precedono le monizioni: niuno potendo dirsi contumace, se non costi prima della citazione e disubbidienza. Ciò che, come vedrassi innanzi, ha luogo eziandio nelle scomuniche, che noi diciamo *latae sententiae*, nelle quali al prelato non rimane di far altro che dichiarare, il tale esser già incorso nelle censure in tal canone o costituzione prescritte, alla qual dichiarazione non può venire se non precedenti le monizioni, o la contumacia; e la ragione è manifesta, perchè se colui, ammonito, offerisce emendarsi, e, confessando la sua colpa, è pronto a ricevere quella penitenza che giudicherà il prelato d'imporgli, non può scomunicarsi; e molto più, se avendo trasgredito il canone prima d'esser citato, ricorrerà al prelato ed offerirà di dare soddisfazione e di ricevere la penitenza.

Dice Gio. Gersone, gran teologo e cancelliere dell'università di Parigi, e per santità di vita, e per eminente dottrina degno di eterna memoria, nella considerazione 1, 2, 3, che la pena della scomunica è cagionata quasi formalmente, e principalmente dalla contumacia, cioè dal disprezzo delle chiavi: poichè la legge evangelica (1) dichiara espressamente, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per pagano e pubblicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa. E questo disprezzo potrà intervenire in più modi; uno de'quali sarà, quando taluno sia pertinace a non ubbidire, ma non pecchi contro il precetto del prelato per inubbidienza, ovvero avendo per fine il non ubbidire, ma vi sia spinto da qualche sua dilettazione o utilità; ed in questo caso il disprezzo delle chiavi non merita la scomunica, se non quando vi sia congiunta la contumacia: poichè se colui, ammonito, sarà pronto ad emendarsi, o pure di soddisfare e ricevere la penitenza, e sia apparecchiato ad ubbidire alla Chiesa, perchè dovrà aversi come etnico e pubblicano? È quest'istesso scrittore *de vita spirituali* sect. 4, coroll. 14 pur ripete lo stesso dicendo: *Dum semper est paratus audire Ecclesiam, cur habebitur sicut ethnicus et publicanus? Cur ab ea abscindetur?* (1)

Dall'avere espressamente la legge evangelica comandato, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per etnico o pubblicano, quando, più volte ammonito, non vorrà ubbidire alla Chiesa, nacque fin da' primi secoli il costume, che dura sin oggi, di premettere le tre monizioni; ond'è, che li Padri del concilio Efesino, facendo relazione agl'imperadori della deposizione che essi avevano fatta di Nestorio, gli esposero di non esser venuti a quest'atto, se non dopo averlo più volte ammonito; e dopo aver detto: *eum secundo vocatum renuisse synodo se sistere*, soggiunsero: *Porro autem cum canones praescribant, tertio quoque contumacem esse admonendum, missis iterum ad illum aliis episcopis, durum et immorigerum eundem invenimus* (*).

Così parimente praticarono li Padri del concilio di Calcedonia, li quali prima che scomunicassero Dioscoro, tre volte secondo il prescritto de'canoni lo chiamarono. Quindi il concilio lateranense sotto Innocenzio III conformandosi a' canoni antichi, ed a questa irrepugnabile pratica della Chiesa, non solo premurosamente impose a' prelati di non dover venire a sentenza di scomunica, se non saranno premesse le debite monizioni; ma di vantaggio contro di essi stabilì gravi pene, se la trascurassero. *Sacro approbante concilio prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti admonitione praemissa, et prae-*

(1) Matth. cap. 18.

(1) Vid. Dupin de Antiq. Eccl. Disc. Diss. 3. cap. 2. Van-Espen Eccl. par. 3. tit. 11. cap. 6.

(*) Labbè t. 3. Concil. Van-Espen loc. cit.

sentibus personis idoneis, per quas si necesse fuerit possit probari monitio, promulgare praesumat. Il qual canone si legge ancora inserito nel lib. 5 *delle decretali* cap. 48 *de sent. excom.* Ed il concilio di Trento per ristabilire la disciplina della Chiesa in questa parte decaduta rinnovò nella sess. 25 *de reformatione* cap. 3 l'osservanza degli antichi canoni, premurosamente inculcando a' prelati che senza le debite monizioni non procedessero a censure di qualsisia sorte si fossero. Da ciò ne nacque, che in tutte le scomuniche passasse per formola il premettere le monizioni; e nel medesimo Pontificale romano si legge la formola che debbe usare il prelato scomunicante, la quale è in tal maniera concepita. *Monuimus enim excommunicandum canonice primo secundo et tertio, et etiam quarto ad ejus malitiam convincendam, ipsum ad emendationem, satisfactionem, et poenitentiam invitantes, et paterno affectu corripientes* (1).

Dalle quali parole si convince eziandio che le monizioni sono necessarie anche nelle scomuniche che ora diciamo *latae sententiae*, cioè in quelle che *ipso facto*, e per la sola commissione del delitto senz'altra sentenza del giudice, ma per la legge stessa sono stabilite. La Chiesa prima non conobbe questa scomunica *latae sententiae:* il diritto pontificio le introdusse; onde tra canonisti spesso s'incontra questa diversità tra le scomuniche *latae et ferendae sententiae;* la quale diversità era ignota nell'antica disciplina della Chiesa che non conosceva se non quella che diciamo ora *ferendae sententiae*, come ha ben dimostrato Van-Espen (2). Insorse perciò fra essi dubbio, se anche nelle scomuniche *latae sententiae*, nelle quali il giudice non debbe far altro che dichiarare e pubblicare il tale scomunicato, come incorso nella censura già dal canone stabilita, sia necessaria la monizione o citazione: ed in ciò pure tutti convengono che sia necessaria non men nell'una che nell'altra, siccome manifestamente si ricava dal cap. 46. *In praesentia de sent. excommunicat.* massimamente quando vi sia mistura di fatto; sicchè oltre di esaminarsi l'intelligenza del canone, e quali casi comprenda, e che interpetrazione abbia ricevuto dalla pratica e dall'uso ne' tribunali, sia anche da vedersi, se concorrono nel caso particolare tutti i requisiti, ovvero costi del disprezzo delle chiavi e della contumacia. Per la qual cosa per qualunque formola che siasi usata, cioè se si fosse detto che s'intende *ipso facto* incorso il trasgressore nella censura, ovvero che *excommunicatus existat*, e cose simiglianti, sempre però debba colui ammonirsi e citarsi, essendo la citazione anche in questi casi indispensabile, e di ragione divina e naturale, la quale ancorchè non espressa, dee sempre intendersi che si richiegga. E la ragione è manifesta, e si ricava da quanto di sopra s'è detto; poichè se colui ammonito, oltre della necessità che nasce dalla pruova del fatto, è pronto ad emendarsi, vuol dar soddisfazione, ed offerisce farne penitenza: non può dirsi che non voglia ubbidire alla Chiesa, e perciò come non contumace non può scomunicarsi.

Nè giova il dire che chi non ubbidisce alla legge proibente, particolarmente se quella sia nota, sicchè non possa allegarsi causa d'ignoranza, debba dirsi sufficientemente contumace e ribelle, poichè la trasgressione può venire non dal disprezzo, ma sovente da umana fragilità o debolezza: e nella fulminazione delle scomuniche ciò non basta, potendo il trasgressore pentirsi, ed offerendo soddisfazione soddisfare alla penitenza, e sottomettersi all'ubbidienza della Chiesa. Onde Van-Espen loc. cit. n. 15 e 16 in sentenza di Gersone, e di tutti li più gravi canonisti scrisse. *Sola legis transgressio non constituit aliquem ad mentem Christi et Ecclesiae contumacem et rebellem, ita ut tamquam talis ab Ecclesiae corpore rescindi possit. Videtur enim quod Christus voluerit, ut peccator seu transgressor legis, primo de suo peccato moneatur, et si iterato monitus Ecclesiam non audierit; tunc demum, tamquam putridum membrum, abscindatur a corpore Ecclesiae.* Soggiugnendo nel num. 16. *Hanc quoque fuisse mentem Ecclesiae non obscure innuunt canones, quibus praescribitur, ut trina monitio excommunicationi praemittatur, dum inter ipsas monitiones etiam temporum intervalla servanda mandentur; quod clare supponit, canones illos intelligi non posse de monitione, quae sola legis et poenae denunciatione fieri dicitur, quandoquidem haec nulla temporis intervalla admittat.*

Per la qual cosa Gio. Gersone, loco cita-

(1) Van-Espen loc. cit.
(2) Dupin et Van-Espen loc. cit.

to, ebbe a dire. *Caeterum dum aliquis ex ignorantia quamquam culpabili, aut ex infirmitate et passione vitiosa, tamen non contumaci, facit aliquem actum, pro quo est statuta sententia excommunicationis* Latae sententiae *ab aliquo praelatorum; videant juristae et judices, si talis possit dici excommunicatus ipso facto, cum semper sit, et fuerit promptus stare correctioni super suo delicto, prout supponitur: quia non ex contemptu clavium et jurisdictionis Ecclesiasticae, sed aliunde motus, malum fecit. Non enim quaelibet inobedientia contumacia reputatur.* Onde questo gravissimo scrittore soggiugne che la differenza fra le scomuniche *latae sententiae*, e quelle *ferendae sententiae* consiste in ciò che nelle scomuniche *latae sententiae* il giudice, senza nuovo processo, e nuova costituzione, ammonito il trasgressore, e provato il fatto o per sua confessione, o per altre prove legittime, persistendo nella contumacia, può proferire la sentenza e pubblicarla: ma nelle scomuniche *ferendae sententiae* vi si richiedono più atti e monizioni, *processus secundum terminos juris praerequirerentur multiplices* (*).

Quindi comunemente insegnano i canonisti che la citazione sia necessaria non solo quando la sentenza della scomunica sia declaratoria, ma anche per potersi lo scomunicato pubblicamente denunciare, e contro di lui affiggersi i cedoloni, come scrissero Covarruvia *in cap. Alma, prima par.* § *9, n. 6. Suarez de censuris disp. 3, sect. 12, n. 3. Victoria in summa de excommunic. n. 6. Soto in 4 distinct. 22, quaest. 2, art. 2, conclus. 3*; ed infiniti altri rapportati da Agostino Barbosa, il quale così nella *collect. ad cap. 48, n. 5, de sent. excommunication.* come nella *collect. ad cap. reprehens. 26, de appellat. a n. 22. cum sequentibus*, ed altrove, dice esser questa la più vera e comune sentenza de' più classici dottori.

Nè fa al caso il passo di S. Paolo I *ad Corint.* 5, donde alcuni non intendendolo credettero che si potesse qualche volta scomunicare un assente senza sentirlo: poichè S. Paolo avendo ricevuta la denuncia contro un incestuoso di Corinto, trovandosi egli in Filippi, non mica scrisse per un suo breve: io scomunico il tale, ma scrisse alla Chiesa di Corinto, che, congregata, col suo spirito lo scomunicasse; perchè ancorchè egli col corpo fosse assente, con lo spirito però era presente, e già l'aveva giudicato. *Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu, jam judicavi ut praesens eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini Nostri Jesu tradere hujusmodi hominem Satanae.* Non v' era da dubitare che in quel fatto S. Paolo prima di denunciarlo alla chiesa di Corinto, non avesse secondo la legge Evangelica ammonito, e più volte caritatevolmente ripreso l'incestuoso, e non si venisse a darlo a Satana, se non dopo una sua grande ostinazione, e somma contumacia; tanto maggiormente che qui non si trattava di scomunica, come ora diciamo *latae*, ma di quella *ferendae sententiae*, nella quale tutti concordano che la monizione fosse necessarissima, ond'è che Covar. riprendendo l'errore di costoro scrisse loco cit. num. 6. *Non obstat quod Apostolus Corinthium illum absentem et irrequisitum excommunicavit, ut meminit tex. in dic. par. ult. nam licet eo tempore, quo illum Apostolus excommunicavit, minime admonuerit, prius tamen et saepissime illum per frequentes admonitiones ad poenitentiam agendam ducere conatus fuerat; qua ratione evidenter constitit ejus contumaciam notoriam esse, quo casu absque ulla monitione potest quis excommunicari: sic sane in contumacem notorium fieri potest excommunicatio absque ulla alia monitione.* Oltre che per quelle parole, *tradere hujusmodi hominem Satanae*, i critici sacri non intendono della scomunica, ma di valersi della potestà conceduta da Cristo agli Apostoli, *ut eum tradat in potestate Satanae, nempe ut per eum morbis vexaretur*, di che Paolino diacono nella vita di S. Ambrogio ce ne somministra un portentoso esempio in persona di un uomo reo di gravissimo peccato, il quale portato innanzi al santo vescovo: *Cum interrogasset Ambrosius, et deprehendisset auctorem tanti flagitii, ait: oportet illum tradi Satanae ad interitum carnis, ne talia aliquis in posterum audeat committere: quem eodem momento, cum adhuc sermo esset in ore sacerdotis sancti, spiritus immundus arreptum coepit discerpere; quo viso, non minimo timore repleti sumus et admiratione.*

Si aggiugne a tutto ciò, che, insegnando li canonisti che la citazione non può pre-

(*) Van-Espen loc. cit. n. 17; 18.

termettersi nemmeno ne' giudizi di cose minime, molto maggiore sarà la necessità di usarla nella scomunica, che è la pena più grave e formidabile che dar possa la Chiesa, dicendo alcuni che non si dovrebbe usare se non per quegli enormi delitti ne' quali la legge civile impone pena di morte; come fra gli altri scrisse Marta *de jurisdict.* p. 3, cap. 2, num. 17 (*).

Ed in sentenza de' medesimi è così vero che nelle scomuniche la citazione è un requisito sostanzialissimo, che nemmeno a quello può rinunciarsi dallo scomunicato stesso che si fosse obbligato di voler adempiere la promessa sotto pena di scomunica, nella quale ancorchè non citato s'intendesse essere incorso, e per tale dichiarato; siccome tutto dì il veggiamo nelle obbligazioni che i tribunali ecclesiastici hanno introdotte, che chiamano in forma *reverendae camerae apostolicae*, dove sebbene vi sia il consenso dell'obbligato, e la sua promissione giurata di volersi sottoporre alle scomuniche, ancorchè non citato, nè ammonito, se non adempie la promessa, contuttociò non può scomunicarsi se non sarà prima citato; e se si farà altrimenti, tutti insegnano che la scomunica è nulla, perchè quell'obbligo e quella rinunzia niente vale, nè ha sussistenza alcuna: come insegnò Scaccia *de sent. et re judic.* gl. 13, num. 21; e così essere lo stile di giudicare nella curia stessa arcivescovile di Napoli lo testifica a noi M. Antonio Genovese *in praxi archiepiscopali cap.* 117, *sub num.* 5.

CAPO III.

La citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici e notorii.

Ma il vescovo di Castellaneta, da cui come vicario si reggeva la curia arcivescovile napoletana, credette in prima che nel mio caso potesse egli procedere senza citazione alcuna, perchè procedeva *in vim notorii.* Egli, a' ricorsi che si fecero di avere il cursore, non ostante la mia assenza, lasciata la copia della citazione in mano di mio fratello, rispose che non occorreva su di ciò far proteste, perchè quella citazione l'aveva spedita *ex abundanti*, e per usare di sua benignità e cortesia, non già che fosse necessaria; del che se ne avrebbero potuto accorgere dal tenore stesso della citazione, dove si leggevano quelle parole *in vim notorii*, che importava l'istesso, che di poter procedere senza citazione alcuna; e che perciò facesse pure il cursore quella relazione che volesse, che ciò niente importava. Stranissima in vero ed altre volte non intesa fu questa pretensione del vicario, il quale pretendeva contro me procedere *in vim notorii*, nello stesso tempo che dimandava che dovessi personalmente comparire avanti di lui a dirgli la cagione, perchè non avendo chiesta da lui la licenza per l'impressione de' miei libri, non doveva essere scomunicato. Se con profitto avesse egli letto i miei libri, particolarmente il lib. 28, cap. 4, per tutto il num. 1 e 2, avrebbe egli letta la cagione perchè io ho creduto non doverne dimandar da lui licenza, e perciò di non avere contravvenuto a veruna legge, come si dimostrerà più innanzi. Se dunque il *notorio* lo voleva egli appoggiare sopra l'impressione de' miei libri che erano resi già pubblici, gli poteva essere da' libri stessi ancor nota e palese la cagione perchè non doveva essere scomunicato; ma avendo egli creduto che ciò non bastasse, e comandato che io personalmente, non in iscritto, ma con solenne e giudiziaria deposizione avessi a lui esposta la cagione di questo, doveva per necessaria conseguenza citarmi personalmente; perchè se forse niente aveva giovato quello che aveva potuto leggere in istampa, mi sarei ingegnato a voce renderlo persuaso della cagione che voleva sapere da me di questa pretesa omissione.

Ma tanto più si conosce mostruosa la pretensione, quantochè in ciò mancava al vicario non meno la legge che il fatto; mentre nel caso presente non vi era niente di notorio; anzi, per le circostanze che l'accompagnavano, era mestieri di esaminar più cose di fatto, per potersi venire alla sentenza, la quale senza la personale citazione era impossibile potersi proferire.

Mancava al vicario la legge, perchè ne' delitti notorii, per potersi procedere alla condannagione, è sempre necessaria almeno la contumacia, la quale non può intendersi senza precedente citazione. Niuno può dirsi contumace, se prima non sarà monito e citato. La notorietà del fatto farà che non

(*) Vid. Van-Espen par. 3 tit. 11, cap. 7.

vi sia bisogno d'altre prove o di testimoni, o di scrittura o d'altro, ma non già di citazione. Questi sono termini notissimi a tutti i pratici; ond'è gran meraviglia, che siano ignoti a'nostri arcivescovili curiali.

Ma nelle scomuniche non vi è su di ciò da por dubbio alcuno, non solo perchè richiedono la contumacia, la quale senza citazione non può considerarsi, ma per una ragione non men forte, che particolare e propria di questi giudizi. Secondo la vera dottrina della Chiesa le scomuniche non possono fulminarsi se non o per eresia, ovvero per pubblici e scandalosi peccati; non basta il solo peccato mortale, ma è di mestieri che quello sia quanto grave, altrettanto notorio e pubblico, sicchè cagioni lo scandalo (*). Se dunque li peccati devono esser pubblici e notorii, in sentenza del vicario, niuna sentenza di scomunica richiederebbe citazione, perchè sempre potrebbe dirsi che si proceda *in vim notorii*.

Ma la bisogna andava tutto al contrario di quel che credette il vicario, perchè anche ne'notorii occorre molto da esaminare, non pur sopra la legge che definisce o determina i casi onde la censura s'incorre, ma molto più sopra il fatto accaduto. Sovente accade disputare dell'intelligenza della legge, del suo uso, dell'interpetrazione datale, de'casi che comprende, a quali estesa ed in quali ristretta; ed intorno al fatto sono infiniti gli esami e le discussioni per potersi determinare se quel che è occorso, ancorchè notorio, sia compreso dalla legge, ovvero per interpetrazione o desuetudine escluso; le quali discussioni è assurdo il dire che senza citare il reo possano legittimamente farsi. Quindi i più gravi canonisti siccome insegnarono che anche nella sentenza di scomunic' e declaratorie sia necessaria la citazione, così parimente ne'delitti notorii e pubblici; poichè occorrendo esaminarsi molte cose di fatto, della cagione del delitto, delle pruove, e molte altre circostanze, senza la citazione della parte nullamente ed invalidamente gli atti si faranno. Così scrisse Covarruvia *in cap. Alma mater*, par. 1, sec. 9, n. 5. *Oportet de facto et crimine, cujus causa excommunicatio indicta est, citata parte prius constare. Glos. in Clem. praesenti, in verbo constiterit de censibus, et in Clem. de poenis. Notanter Roman. cons.* 482 *col. ult. Decius in dicto capit. reprehens. Panormitanus in cap. parochianos de sentent. excommunic.* Soggiugnendo nel n. 6 un'altra fortissima ragione che la desume dalla contumacia, dicendo: *et haec quidem adeo vera sunt, ut etiam in notoriis excommunicationis sententia non sit aliter ferenda, quam monitione canonica praemissa: cum enim ob contumaciam haec censura feratur, constat prius monendum fore ipsum delinquentem, ut inde appareat an vere contumax sit, et Alexandri III ad archiepiscopum Toletanum rescripto in cap. consuluit, tit. de appellat. Caveatur, ne notoria dicamus, quae non sunt, et ne dubia pro notoriis habeamus. Vix enim quidquam ita notorium est, quin praesumatur, adversus id competere aliqua defensio, vel excusatio. Itaque si aliqua defensio conjici, vel fingi potest, quam reus ad sui tuitionem adducere queat, saltem levis et apparens, citari et audiri debet; cum nullum maleficium tam notorium sit, quod non possit regulariter aliquas excusationes, seu circumstantias occultas excusantes habere; imo vix dici possit, quod constet, nullam reo competere defensionem, nisi eo monito, et audito. Ita Rudevicus in continuatione Otthonis Frising. de gestis Friderici I, l. 3, c. 7; et Sigonius lib.* 12 *de regno Italiae, ubi Mediolanenses vulgata rebellione contra Fridericum I, Judicis tamen officio per legitimas inducias citandos esse asserunt; ne violentia iis illata, vel contra jus in absentes prolata sententia videretur. Nec sufficit, quod judex notorium esse dicat, quia in hoc non creditur nequidem imperatori aut papae uti scribit Jason cons.* 88 *in principio tertii voluminis; uti sentit etiam cum Andrea de Zaruinia Decius cons.* 606, *n.* 7 *et seq.*

Lo stesso, come cosa fuori d'ogni dubbio, insegnò Niccolò de Milis *in repertorio juris civilis vers. citatio n.* 27, *ibi: citatio etiam in notoriis requiritur ad audiendam sententiam*; ed altri moltissimi.

E ciò tanto più ha luogo nelle citazioni che nelle monizioni, perchè nelle monizioni si comanda che si ubbidisca, ma nelle citazioni si chiama a discutere se siasi ubbidito o no: se vi era obbligo di ubbidire o no: se il caso era compreso nella legge, e se il delitto del quale il reo è imputato, abbia seco tali circostanze, sicchè meriti

(*) Vid. Dupin de antiq. Eccles. Disc. Diss. 3. c. 2. Van-Espen Jus Eccles. par. 3. tit. 11. cap. 5.

scusa; per la qual cosa anche ne' notorii, come, per tralasciar altri, insegnò pure Van-Espen tom. 1, p. 3, tit. 7, c. 2, et tit. 11, c. 6, non può proferirsi sentenza di scomunica, *nisi citata, et monita parte*.

Ma oltre a ciò mancava al vicario notoriamente il fatto, cioè che nemmeno potevasi nel mio caso fingersi notorio alcuno. Dove fondava egli questo notorio? Non gli mancava un requisito sostanzialissimo, cioè che non vi era legge nè costituzione alcuna che contro gli autori minacciasse pena di scomunica, se stampassero le loro opere senza licenza dell'ordinario? poichè quelle che vi sono, parlano (come dimostreremo nel cap. della giustizia) de' maestri impressori, e loro ministri dell'arte impressoria; e se pure volesse il vicario porre ciò in disputa per aver stranamente stese quelle costituzioni anche agli autori, questo stesso farà che il caso averà bisogno d'esame e di discussione. Non era dunque notorio d'aver io contravvenuto alla legge, la quale certamente non parla degli autori: nè mi ostavano le sue parole, e molto meno la mente, come si dimostrerà a suo luogo.

Era ancora da esaminarsi se le costituzioni che si allegano nella citazione, fossero fra noi mai state ricevute, sicchè potessero aver forza e vigore di obbligare alcuno. Eppure quando quelle comprendessero il caso presente (che non lo comprendono), si dimostrerà che non hanno avuto nè possono avere fra noi alcun vigore, perchè se mai lo potessero avere, sarebbe lo stesso che metter a terra la potestà temporale de' nostri principi, ed i loro sovrani diritti e preminenze che hanno nel regno.

Ma fingasi pure che le allegate costituzioni comprendessero gli autori, e fossero fra noi ricevute; come potrà dirsi essere notorio aver io, e non altri, a quelle contravvenuto?

Dirà il vicario, perchè io leggo nel frontispizio dell'opera il vostro nome impresso, ed esser notorio voi esserne stato l'autore; leggo ancora essersi impressa in Napoli per lo stampatore Nicolò Naso, ma non vi veggo impressa la licenza dell'ordinario, come è costume di farsi in tutti i libri. Ma tutto ciò non solo non farà il notorio, ma nemmeno debbe aversi per pruova concludente, poichè ben potrebbe essere che altri dovesse imputarsi della trasgressione, e non io; e potrebbe pure accadere che la licenza si fosse ottenuta, ancorchè non si vedesse impressa; talchè tutte queste cose non solo non possono fare il notorio, ma come leggieri indizi e deboli congetture nemmeno basterebbono a fare una semiprova del delitto, e molto meno del delinquente.

Il vedersi nell'opera impresso il mio nome non fa il notorio d'esserne io stato l'autore, perchè sovente è accaduto che taluno siasi servito sotto altrui nome mandar fuori qualche sua opera senza che colui ne sappia cosa alcuna. Sovente è anche avvenuto che l'autore non abbia avuta mai volontà di darla alla stampa, e che qualche suo amico o nemico avendone proccurata copia, l'avesse, o per recargli onore o biasimo, o per interesse, voluto stamparla. Può avvenire ancora che l'autore ancorchè avesse acconsentito che qualche sua opera si stampasse, e che degli stampatori, come è il costume, fosse stato il peso di ricercarne la licenza dall'ordinario e non suo, siccome appunto è avvenuto nell'impressione di questi libri, nella quale non andava a mio carico il ricercarla, ma del dottor Ottavio Vitagliano e Nicolò Naso stampatore, i quali in un pubblico istromento presentato negli atti, e stipulato per mano del notaro Pietro Pellegrino sin da' 13 maggio 1714, e che era sotto gli occhi del vicario, e da lui ben osservato, fra di loro convennero che fosse a carico del suddetto D. Ottavio di ottenere quelle licenze, e di dare a' superiori così regii come ecclesiastici, a' quali spetta, li soliti libri secondo l'uso e costume degli stampatori. Nè io, nella convenzione che ebbi col suddetto Vitagliano, mi addossai questo peso, ma solamente convenni con lui del prezzo della stampa, e di pagargli il danaro pattuito; doveva egli darmi i fogli stampati settimana per settimana, tutto il rimanente restando a suo carico, secondo l'istromento che aveva egli già stipulato con Nicolò Naso negli anni precedenti.

E tanto dunque lontano che in questo fatto vi si possa considerare notorio, che poteva anche accadere che la licenza che richiedeva il vicario si fosse ottenuta, e per giusti motivi non si fosse impressa ne' libri. Come il vicario sapeva non essersi ottenuta licenza tale? Certamente lo stile dell'arcivescovil curia in dare simili licenze a chi

le ricerca, è di darle originali in un foglio volante, senza che si registrino: siccome parimente si costuma presso di noi nel consiglio collaterale, non conservandosi di ciò in quella curia registro veruno, sicchè con fede negativa avesse potuto convincersi di non esservi. Come poteva dirsi notoria la contravvenzione, quando non poteva altronde costare, se non, citato il preteso delinquente, e ricercatagli la licenza, non avesse quegli potuto esibirla? Eppure in questo caso se allegava di averla ottenuta e poi dispersa, ben doveva ammettersi a far di ciò le sue prove: nè poteva dirsi aver contravvenuto, finchè, ammesso a quelle, niente avesse fatto costare di quanto aveva allegato. Nè questo è buono argomento: perchè non si vede ne' libri stampata la licenza, dunque non vi è; perchè ciò dipende dall'arbitrio degli stampatori e degli autori di farla ivi imprimere. Vi sono infinite edizioni di libri senza che si leggano ivi impresse licenze; e quanto più si anderà in dietro ne' tempi passati, tanto meno se ne troveranno; e potrebbe di ciò essere chiarissimo esempio l'impressione di questi medesimi miei libri. Non avendo alcuni in questi veduto impressa quella licenza che ottenni dal consiglio collaterale, credettero che non vi fosse nemmeno tale licenza, e con sommo mio pregiudizio questa voce sparsero dappertutto: talchè pure in sentenza del vicario averebbe potuto dirsi che era notorio non esservi tampoco licenza del collaterale; ma la verità fu poi tosto scoperta, quando alcuni co' propri occhi originalmente la videro, e molti dell'esemplare a tal fine se ne fecero copia. Se vi siano o non vi siano queste licenze, non dipende dal vedersi o non vedersi impresse ne' libri; non costerebbe niente, se ciò bastasse agli stampatori e agli autori di fingersele a loro modo, e farle poi imprimere. Bisogna che di ciò costi dalle originali licenze, le quali perchè rimanga di esse documento, si concedono non a voce, ma in iscritto, e poco importa che s'imprimano o no ne' libri. Le nostre prammatiche 3, 4, 5 *de impressione librorum* comandano che niuno possa stampar libri senza prenderne licenza dal collaterale consiglio, e prescrivono altresì che queste licenze s'abbiano ad ottenere *in scriptis*, senza che s'imponga agli stampatori o agli autori obbligo alcuno di doverle far stampare ne' libri.

Non solo dunque il non vedersi quelle stampate non induce *notorio* di non esservi, ma nemmeno piccolo indizio e presunzione, non dipendendo ciò dallo stamparsi, ma citandosi il preteso trasgressore per l'esibizione o non esibizione della originale licenza, che debbono perciò spedirsi in iscritto, e non a voce.

Ma il vescovo di Castellaneta dovrebbe molto bene guardarsi di stender tanto questa nuova dottrina del *notorio*, sicchè ogni cosa potesse bastare a dedurlo; e di vantaggio che si potesse perciò procedere senza citazione personale, e senza sentire prima l'indiziato o accusato per reo, e scomunicarlo *in vim notorii*. Non farebbero alla sua causa, e molto gioverebbero queste massime alla mia, perchè per altre vie non pur la censura contro di me scagliata, ma tutti li suoi atti che per il corso di tanti anni, dacchè egli, come vicario, regge l'arcivescovil curia di Napoli, ha fabbricati, sarebbero notoriamente nulli ed invalidi. Qual maggiore notorietà, o se si riguarda gli antichi canoni, o l'ultimo generale concilio celebrato in Trento, evvi, degli vescovi non residenti nelle proprie chiese, sendo eglino incorsi in tutte quelle censure e pene che da tanti canoni furono stabilite e fulminate? Qual cosa è più notoria e manifesta, che la disposizione del can. *Pervenit*, del can. *Placuit*, del can. *Si quis vero*, con tanti altri seguenti che si leggono nel decreto di Graziano *caus.* 7, *quaest.* 1; del cap. 2, lib. 3 *decretal. de clericis non residentibus*, del capit. *Cum ex eo de elect. in* 6; e di tanti altri, dove contro i non residenti è statuita pena di sospensione e di scomunica, e finalmente durando nella contumacia, d'essere affatto spogliati e privati del benefizio?

Il concilio di Trento, che nella sess. 24, *de ref.* c. 1, di precetto divino stabilisce la residenza nelle proprie chiese de' vescovi, e di tutti coloro che hanno cura d'anime, confermando gli antichi canoni, e ciò che sotto Paolo III s'era stabilito nella sessione 6 *de reformatione*, cap. 1, rinnova le medesime pene, anzi più severamente procedendo ne stabilisce altre maggiori; prima di privazione di parte de' frutti, poi di tutti gli emolumenti, e finalmente delle Chiese stesse, provedendo quelle d'altri pastori. E quel che rende il vescovo di Castellaneta

notorio trasgressore di tanti canoni e del concilio stesso, e contro il quale non può avere schermo o difesa alcuna, è che nel medesimo concilio si stabilisce il tempo e si definiscono le cause per potersi dal sommo pontefice dispensare dalla residenza. Il tempo si prefigge molto breve: le cause debbono esser molto gravi e pubbliche. Ecco le parole del concilio: *Neque abesse posse, nisi ex causis et modis infrascriptis*. Le cause sono come soggiunge: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae vel reipublicae utilitas*. Il tempo: *Sacrosancta synodus vult illud absentiae spatium singulis annis, sive interruptum, extra praedictas causas nullo pacto debere duos; aut ad summum tres menses excedere*. Quindi li più famosi canonisti hanno comunemente insegnato che non possano i vescovi scusarsi di non risedere, se non per pubblica utilità, o della Chiesa universale, o della repubblica, siccome, per tralasciare altri, scrisse Fagnano al cap. *Ex parte de cler. non resid.* e Van-Espen *in jure ecclesiast.* par. prima, tit. 16. c. 5.

Hanno pure i canonisti disputato, se contro i vescovi non residenti, come notorii scomunicati e trasgressori de' sagri canoni, senza citazione possa procedersi alla dichiarazione della scomunica, e alla privazione del vescovado. Alcuni che tennero l'opinione del nostro vescovo di Castellaneta, sostennero di sì, per quelle ragioni che Gonzalez rapporta nel cap. *In Eccles.11, de cler. non resid. In notoriis*, essi dicono, *juris ordo est ordinem juris non servare*, c. *quoniam 10 de filiis presbyterorum*, c. *ad nostram 17 de jurejurando. Sed cum clericus abest a propria Ecclesia, notum est nolle in ea residere; ergo necessaria non est citatio, seu similis monitio*. Più forza lor fa il cap. *Extirpandae 30*, § *qui vero*, per quelle parole, *alioquin ille sciat auctoritate hujus Decreti privatum*; per le quali manifestamente è stabilito che il non residente è privato del beneficio *ipso jure*, e per conseguenza non è necessaria monizione alcuna. Aggiungono, che essendo stabilito dalli canoni certo tempo, ed aggiunta certa pena di privazione, facendosi il contrario, non può ammettersi alcuna purgazione di mora, secondo la l. *Trajectitiae 23 vers. de illo, de oblig. et act.*, e perciò essi dicono: *elapso legitimo tempore, etiam post monitionem rediens ad propriam Ecclesiam non potest beneficium recuperare*.

Ma li più moderati per lo cap. 11, *de cler. non resid.* insegnarono che la citazione sia sempre necessaria, stabilendo ivi Innocenzio III che si abbiano in questo ad usare le tre monizioni; e resosi il non residente contumace, allora si debba prima procedere alla dichiarazione della scomunica, o della sospensione, e poi non emendandosi, alla privazione del benefizio; onde Gonzalez nel citato cap. questa dice esser la pratica, che si osserva nelli tribunali ecclesiastici. *Contra praelatos*, dice egli, *vel beneficiarios absentes, jure communi attento, hoc modo proceditur, ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus edictis citabitur ex praesenti textu: nec sufficit una citatio peremptoria, cum agatur de poena privationis beneficii juxta textum* in cap. constitutionum 9, de sent. excomm. l. 6. *Si autem notum sit ubi degat, citatio personalis desideratur*. cap. ex parte 13, cap. fin. hoc tit. *Hodie tamen haec citatio non est necessaria, sed sufficit absentem citari per edictum, juxta formam praescriptam in concil. Trident.* sess. 23 de reform. cap. 1: *et si ita citatus venerit, justamque absentiae causam allegaverit, privari beneficio non debet*. cap. inter 10, hoc tit. *quia ubi non datur contemptus, non datur poena. L. Pater 101, tit. de condit. et demonstrat.* Risolve ancora il Gonzalez gli argomenti contrarii, dicendo in sentenza dell'abate Panormitano, che sebbene la pena ordinaria del non residente sia la privazione del benefizio, nulladimeno si può tralasciare, o darsi principio *ab excommunicatione vel suspensione*, come sta disposto dal cap. *Placuit 21*, num. 2. *Et si adhuc contumax fuerit in non residendo, privari debet ipso beneficio*. Risponde eziandio all'allegata notorietà, dicendo: *nam licet notoria sit absentia praelati, desideratur adhuc citatio seu monitio, quia non ita notoria est ejus contumacia, siquidem ex justis causis, et a jure approbatis potest abesse a propria Ecclesia, unde moneatur ut veniat intra certum tempus, easque proponat, ne si forte ex justa aliqua causa absit, inauditus proprio beneficio spolietur*.

Ma per sciogliere l'argomento che gli contrarii deducono dal cap. *extirpandae*, sudano più interpreti. Garzia *de benef. 3 part. c. 2, n. 138*, disse in quel capitolo riferirsi una nuova costituzione del concilio

Lateranense non ricevuta, e perciò non far ostacolo; la qual risposta, per le ragioni che rapporta Gonzalez, non soddisfa. Lotterio *l. 3 de re benef. q.* 2-, *n.* 47 distingue la privazione del beneficio dall'esecuzione; e dice che il non residente *ipso jure* senza monizione è decaduto dal benefizio; ma per eseguire la disposizione de' canoni, sia la citazione necessaria. Ciò che nemmeno soddisfa al Gonzalez, il quale alla perfine si appoggia al parere di Germonio l. 1. *animad.* e. 17, che distingue, quando il non residente sia assente, e quando sia presente; all'assente richiede la monizione, al presente non già; *ita ut*, ei soggiugne, *praesentes et non residentes ipso jure beneficiis privantur absque ulla monitione*, *absentes vero prius monendi sunt*, *quia possunt abesse ex justa causa*.

Nel nostro caso però molte di queste considerazioni, che fanno li canonisti a favore de' non residenti, non potrebbero aver luogo; poichè qual causa più notoria può essere mai, che il vescovo di Castellaneta da molti anni ha abbandonata la sua Chiesa, dimora in Napoli, non già per cagione di pubblica ed evidente utilità della chiesa universale, o della Repubblica cristiana, nè per urgente necessità, o per forza di debita ubbidienza? Egli dimora in Napoli unicamente per soprastare alla formazione degli processi che riguardano la maggior parte la temporalità, e mondana utilità, a soprantendere a' curiali, ed alle altre faccende di quella curia, che niente hanno che fare coll' esercizio pastorale di predicare, esortare, pregare, aver cura della greggia a sè commessa, correggere li loro costumi, ed a far tutte le altre funzioni che principalmente si appartengono a' vescovi. E se si riguarda il tempo dal concilio di Trento stabilito, sono scorsi non già mesi, ma più anni che dimora in Napoli, lontano dalla sua Chiesa. Qual cosa è più evidente d'aver esso preso questa carica di vicario, non già per breve tempo, ma con animo di fermarsi in Napoli, e stante la sua vecchiaia di finir quivi i suoi giorni, senza mai far più ritorno alla abbandonata sua Chiesa? Potrà considerarsi contravvenzione più chiara e manifesta a' canoni antichi ed al concilio di Trento, che ha dichiarato le cause, prescritto il tempo, e regolata la necessità di risedere? Qualunque dispensa che mai potesse allegare, qualunque permesso, non occorrendo le cause prescritte dal concilio, gli sarà inutile e vano; ovvero le prove dovranno riputarsi orrettizie o surrettizie; ovvero conceduta la licenza a certo e determinato tempo, e per tanti anni d'assenza sarà certamente quella spirata e estinta. Conobbe questo vescovo che non poteva più prevalersi dell'ottenute licenze, e pensò di rassegnare il vescovado; ma molto tardi fu accettata la rassegna, e datogli successore, sicchè intanto gli atti da lui fabbricati rimasero senza forza e valore alcuno.

Ora essendo tutto ciò pubblico e palese, dovremo riputare il vescovo di Castellaneta notorio trasgressore de' sagri canoni e del concilio di Trento, e perciò incorso nelle censure e pene da quelli costituite? dovremo perciò riputarlo pubblico e notorio scomunicato? riputare tutti gli atti suoi nulli ed invalidi? che non possa godere de'frutti ed emolumenti della chiesa? che sia caduto dalla cattedra, sicchè senza citarlo, senza ammonirlo, o chiamarlo in giudizio si fosse potuto senza sua risegnazione provedere la di lui Chiesa d altro pastore? Somma ingiustizia certamente se gli sarebbe fatta, se col solo appoggio del notorio si fosse voluto procedere contro di lui, come pubblico trasgressore de' sagri cannoni, e dichiararlo incorso nelle pene in quelli stabilite, senza prima personalmente citarlo. Forse avrebbe potuto egli addurre ragioni tali, che meritasse scusa: forse per qualche circostanza di fatto potrebbe giovarsi della dispensa che avesse per avventura ottenuta da Roma, e farsela valere, ancorchè le cagioni, onde appoggiasi, non fossero di quelle che il concilio di Trento prescrisse, nè utilità pubblica della Chiesa universale potesse scusarlo di non risedere. Or se nel fatto suo il vescovo di Castellaneta, dove vi concorre un sì palese notorio, stimerebbe somma ingiustizia, se contro di lui senza sentirlo si volesse *in vim notorii* procedere a sentenza, con dichiurarlo scomunicato, privarlo dalla sua abbandonata chiesa, e provederla d'altro pastore; quanto più doveva riputar necessaria nel mio la personale citazione, dove non vi concorre notorio alcuno, così per ciò che riguarda la legge, non essendovi canone o costituzione che parli degli autori, sicchè possa dirsi, aver io a quelli contravvenuto; come per ciò che ri-

guarda il fatto, o le qualità e le circostanze che a quelle concorrono. E se egli vorrà dar tanta forza ed efficacia al *notorio*, guardisi pure che la sua censura contro me scagliata non sia per un altro verso affatto nulla ed invalida, come quella che deriva da uno scomunicato, o da un pubblico e notorio trasgressore de' sagri canoni, il quale non può certamente secondo il prescritto de' canoni stessi scomunicare alcuno, nè sospenderlo, nè interdirlo.

CAPO IV.

La citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve essere personale, non in casa; e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitazione.

Il vicario conoscendo finalmente che era vano il pretesto della notorietà per poter procedere senza citazione personale, quando vide che il cursore, per la mia assenza, non potè far relazione di avermi personalmente citato, ma solamente *domi*, e che il mio escusatore con istanza formale avendo allegata la mia assenza, dimandava non doversi procedere avanti, senza personalmente sentirmi, siccome egli stesso aveva ordinato in quella citazione, per deludere questa dimanda, con un sottile ritrovato finse che io stessi nascosto, e che perciò potesse bastare la citazione in casa.

Non era forse a lui noto (siccome deve essere notissimo a tutti i curiali) che precisamente nelle scomuniche la citazione deve esser personale, non bastando quella fatta in casa? Dovevasi prima cercare la persona dal cursore, e personalmente citarsi; in guisa che, se la citazione alla prima si fa in casa, niuno perciò come contumace può scomunicarsi. Così dopo Innocenzio, Baldo, Paolo di Castro, Romano, Alessandro, Felino e moltissimi altri rapportati da Salgado *de Supplic. ad SS.* pag. 371, num. 12, scrisse Tiraquello *de Retractu* lib. 1, § 9, glos. 2, n. 4, dicendo che per la citazione fatta in casa, *aliquis non potest excommunicari tanquam contumax, sed debet personaliter apprehendi.*

La Rota romana in più sue decisioni quest'istesso, e come pratica inconcussa ed invecchiato stile di suo procedere, ce lo dimostra, *Decis. 271 in Noviss. et Decis. 367*, col. 2. Rebuffo in *Tract. de Citat.* ci testifica che quella è comune usanza di tutti i tribunali d'Europa. E Van-Espen part. 3, tit. 7, cap. 2, n. 12 e 13, lo stesso dice praticarsi in Fiandra per uno speciale ordinamento di Alberto ed Isabella, art. 1, dove si stabilisce non potersi tali citazioni farsi in casa, *nisi prius persona quaesita;* e specialmente nell'art. 8. *Ordinat. Cur. Lovan.* sta ciò disposto nelle scomuniche. *In litteris Excommunicat. ut non dentur, nisi prius citatione facta in personam* (*). Lo stesso dice praticarsi in Francia per ordinamento di Lodovico XII. *Quaeratur prius persona per nuncium*, dice Van-Espen; *si quaesita non reperiatur, nuncius relationem facit, cui standum: qua facta, potest fieri ad domicilium.* Questa è dottrina, quanto comune, altrettanto indubitata presso tutti li nostri pratici. Oltre Rebuffo l'insegna Merula in *Praxi* lib. 4, tit. 24, c. 15. Zipeo *Notitia Juris Belgici* lib. 1, tit. *de in Jus vocando* n. 2 ivi: *In personam facienda est citatio, etsi reus non inveniatur ad domum.* E il medesimo Van-Espen *loc. cit.* n. 13, in sentenza di Rebuffo soggiugne: *ordinem citationis servandum esse, ut nimirum primo persona inquiratur, antequam fiat citatio ad domicilium, monetque id in Hispania et in Italia servari.*

Nel nostro caso il vicario, quando mandò il cursore in mia casa colla citazione, certamente non lo mandò per notificarmi personalmente, perchè era nel supposto che, procedendo *in vim notorii*, non solo bastasse la citazione in casa, ma che non fosse necessaria citazione alcuna; ed il cursore ingenuamente dichiarò a voce che non venne per intimarmi personalmente, e che poco importava che io fossi assente, perchè gli bastava solamente di lasciarla in casa, e così ne fece relazione, nè da lui altro si richiese. E lo stile di tutti li tribunali, che, non trovandosi la persona, si soglia dal nunzio far relazione di non potersi trovare; la qual relazione fatta, rimane nella disposizione del giudice, secondo che dalle leggi se gli prescrive, di spedire altra citazione, o *per edictum*, o in casa. Ma il nostro vicario, perchè credeva non esservi necessaria citazione alcuna, non richiese altro dal cursore, se non che avesse fatta quella relazione che gli fosse

(*) Van-Espen par. 3. tit. 7. cap. 2. num. 28

piaciuta, nè si curò d'altro. Quando poi seriamente pensò che, se anche s'intendesse di procedere *in vim notorii*, era necessaria la citazione personale, non potendovi questa essere, stante la mia assenza, mi finse *latitante*; ma la favola non fu così ben tessuta, sicchè non apparissero le inverisimilitudini o le sconcezze. Era già stata dal mio escusatore allegata la mia assenza con formale istanza, e di vantaggio esposto che io era partito per Vienna, in documento di che ne presentò copia del passaporto spedito due giorni avanti.

Quando dunque, per non perdere l'invenzione, voleva legittimamente valersi di questo sutterfugio, avrebbe dovuto in ciò sentire il mio escusatore, e se voleva sopra la finta *latitazione* far prove, per convincerlo di falso, ciò che erasi allegato della mia partenza, doveva sentirlo; e molto più se questo mio preteso nascondimento voleva provarlo per via di procurati testimoni: perchè in questi casi non gli sarebbe bastata la semplice deposizione d'alcuni che avessero forse deposto il mio nascondimento, ma anche era necessario di costar il fine per cui io mi era celato.

Egli è vero che alcuni dottori han detto che potrebbe bastare la citazione *domi*, quando il reo fraudolentemente si nasconde, sicchè non si possa aver la persona: però più cose si richiedono perchè possa ciò bastare. Egli è primieramente necessario che il nunzio, come s'è detto, ricerchi prima la persona: *quaeratur prius persona per nuncium*, dicono tutti li riferiti dottori. Fatta da costui la relazione di non averla, per tutte le diligenze usate, potuta rinvenire, deve vedersi se sia da citarsi *domi*, o per *edictum*, ciò che fu tralasciato nel mio caso, sul supposto d'essere superflua ogni citazione. Il diritto pontificio però in simili casi inclina più alla citazione per *edictum*, che *domi*. Così Innocenzio III nel cap. 11 *de Cler. non resid.* dice: *In Ecclesiis eorum, qui se fraudolenter absentant, nec ad ipsos valet citatio pervenire, trinae Citationis Edictum facias publicari*; e Gonzalez in questo luogo dice così essere lo stile de' tribunali ecclesiastici: *Ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus Edictis citabitur*.

Di vantaggio, quando la citazione *domi* vuol appoggiarsi ad un fraudolente nascondimento, deve al giudice costare che il reo per lungo tratto di tempo sia stato nascosto a quel fine di non farsi citare personalmente per quella causa che s' intende citare. Niuno, quanto il nostro giurisconsulto nella legge *Fulcinius § quid sit autem latitare, D. quibus ex causis in possess. eatur*, insegnò meglio che cosa sia il *latitare*, e quando possa giovare al creditore per mettersi in possesso della roba del debitore. *Latitare autem*, ei dice, *est cum tractu aliquo latere, quemadmodum factitare est, frequenter facere*. Non basta il semplicemente nascondersi, ma bisogna che in lungo ciò si faccia, e con tratto di tempo. Io prima della spedizione del passaporto per Vienna, che fu a' 20 aprile, non pur era esposto alla vista di tutti, e ne' tribunali di Napoli, e nelle pubbliche piazze, ma di questa mia franchezza ne fui da' buoni amici avvertito per la sedizione che i Frati proccuravano movermi dalla plebe; talchè maggior riserba convennemi poscia usare, ma non già ch'io mi nascondessi mai: nascosi bensì la mia partenza, sicchè non potesse essere nota al vescovo e' suoi curiali.

Non basta ancora il nascondersi a distesa e con tratto di tempo, ma è necessario il provare che il *latitare* si faccia frandolentemente per fine di non essere per quella causa intimato. Non basta, dice il giureconsulto, al creditore che il suo debitore semplicemente latiti, ma bisogna che latiti per quel fine di frandarlo. *Non sufficit latitare, sed est necesse fraudationis causa id fieri*; e di vantaggio non basta che latiti per frandare, ma che costi l'animo del debitore essere stato di frandare per quella cagione il tal credito, che pretende alla possessione delle sue robe, come elegantemente soggiugne il giureconsulto: *Potest enim quis latitare non turpi de causâ, veluti qui Tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones: sed et is qui fraudationis causa latitat, non tamen propter creditores, etsi haec latitatio creditores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc possidere ejus bona possint, quia non hoc animo latitat, ut fraudet creditores. Animus enim latitantis quaeritur, quo animo latitet, ut fraudet creditores, an alia causa.*

Certamente se mai io avessi voluto nascondermi, non poteva venirmi nell'animo che lo dovessi fare per timore di questa scomunica. Qual sospetto mai ne poteva io

avere, quando aveva veduto già che l'arcivescovil curia di Napoli molti giorni avanti fece sopra ciò rigoroso esame contro lo stampatore Naso, e perchè le costava non essere suo carico di dimandare la pretesa licenza, bisognò, per poterlo scomunicare, togliergli le difese, ed usare contro di costui non più uditi rigori ed acerbità?

Chi mai avrebbe potuto sognarsi che potessero trovarsi cervelli così strani e portentosi, che le costituzioni, in cui si pretese fondare la scomunica, che tutte parlano degli stampatori, avessero potuto così sconciamente tirarsi anche contro gli autori? Trovino costoro un solo esempio che contro gli autori siasi mai proceduto a scomunica in vigore delle costituzioni che si allegano, le quali parlano, e così furono sempre intese, de' soli stampatori. E molto meno poteva entrare questo sospetto nella mia persona, che oltre a ciò ho sempre avuto per fermo, e l'ho dimostrato ne' miei libri, *Stor. Civil.* l. 17, c. 4, che non furono mai quelle presso di noi ricevute, e che anche se potessero comprendere gli autori, non debbono avervi alcun vigore, per modo che potessero obbligare alcuno all'osservanza.

Ma quelle parole del giureconsulto, *aut domesticas seditiones*, mi rammentano una cagione assai amara, donde (se mai avessi io pensato di nascondermi) avrebbe potuto procedere il mio *latitare*. Avevo ben io forte cagione di farlo, e ne fui bene ammonito ed acremente ripreso di questa mia non curanza dagli zelanti della salvezza della mia persona. Essi, meglio che io, erano intesi delle sedizioni che i preti e i frati e nelle case e nelle piazze e ne' confessionarii e sin sopra i pulpiti andavano fomentando presso la bassa plebe napoletana, alla quale per rendermi già odioso (ricorrendo ad una scellerata ed empia calunnia) diedero a credere che io ne' miei libri negassi il miracolo di S. Gennaro: calunnia che essi stimarono, com'era, la più acconcia ed adattata, perchè furiosamente ed in diluvio raccolta corresse ad inondarmi di crudeltà e di stragi; siccome già se ne udivano le pubbliche minacce, e si aspettava solo che nell'imminente primo sabbato di maggio, giorno destinato al miracolo, quello non si facesse.

Quanti voti si porsero da costoro, perchè non seguisse? Con quanta impazienza essi aspettavano una sì fiera e crudele tragedia? Ne fui io testimonio di veduta, ed insieme d'udito; perchè essendomi rincontrato per cammino con due frati da Zoccoli che in calesso viaggiavano verso Napoli, mentre io proseguiva il mio viaggio verso Manfredonia, costoro non conoscendomi, nè sapendo che il primo sabbato di maggio celebravasi la festività del confronto del Sangue col sacro Teschio, e non nel mese di aprile, con ansia grandissima dimandarono se il Santo aveva fatto il miracolo; e rispondendo loro l'uomo di mia compagnia di no, non dandogli tempo di soggiugnere, poichè non era ancora venuto il giorno, uno di loro tutto acceso d'ira e di sdegno, con occhi di bragia, e con una voce terribile gridò: e di Pietro Giannone che s'è fatto? Ed avendo colui risposto; niente: bestemmiando e mormorando non so quali parole, che, essendosi già li calessi allontanati, non si poterono udire, ci sparirono dinanzi. Or se io, eziandio che il vicario mi volesse in Napoli, e non partito già, aveva cagione bastante di *latitare*, per le sedizioni che s'andavano fomentando, doveva egli con manifeste prove fondare non solo il mio nascondimento, ma che io mi fossi nascosto per questa cagione appunto di sfuggire la personale citazione. Ed in queste prove non doveva egli sentire il mio escusatore, che era in giudizio e con solenne istanza aveva allegata la mia assenza, e dato documento della mia partita, coll'esibizione del passaporto spedito fino da' 20 aprile? Non costerebbe niente il fingere e il dire: Colui s'è nascosto, e perciò possiamo fare di meno di personalmente citarlo: e che ci vuole a dire, *stante ejus dolosa latitatione*? Bella invenzione certamente per mandare a terra una parte così importante e sostanziale, anzi il principal fondamento del giudicio, quanto è la citazione; e poi in una causa di così gran momento e pregiudicio, quanto è quello di una scomunica, riputata da' sagri canoni la più terribile pena della Chiesa.

Dice Tiraquello *de Retractu* § 9, n. 6 che la citazione *domi* non può mai praticarsi in cosa di gran momento, *sed tantum in his quae sunt levioris cujuspiam praejudicii*, ed allega Pietro Ancherano *in Clem. I, in ult. not. de Judic.* Innoc. *in cap. ult. de eo qui mitt. in possess.* e moltissimi altri. Ma li nostri curiali han ragione di trattar così le loro scomuniche, e di averle in così poco conto, sicchè con prontezza mirabile per ogni leg-

giera e minima cagione tosto vi ricorrono. E perciò non debbono dolersi, se, trattandole essi come cose minime, di quelle non si tenga più il minimo conto.

CAPO V.

Si additano gli altri difetti riguardanti l' ordine, per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla.

Non meno rende chiara ed evidente la nullità di quella scomunica il vedersi fulminata contro di un assente, che l'essere stata eseguita con tanto precipitamento, e con atti cotanto conculcati, quando non vi era questa necessità d' affrettarli. Erasi la mia opera sin da' principii di marzo gia pubblicata: verso gli ultimi giorni di aprile venne voglia al vicario di procedere contro il suo autore con intento di scomunicarlo, perchè nell' impressione non aveva ricercata la di lui licenza; gli spedisce una citazione a dover personalmente comparire avanti di lui a dir la cagione, perchè per tal omissione non doveva dichiararsi scomunicato. Ma quanto tempo se gli prefigge a dover comparire? Non più che 24 ore. *Quatenus infra spatium 24 horarum, quarum octo pro prima, octo pro secunda, et reliquas horas octo pro tertio et ultimo peremptorio termino et Canonica monitione eidem assignamus, personaliter compareat.* E che si farà, se a rompicollo non corre subito fra le ore stabilite a personalmente presentarsi avanti di lui? Ecco: *Quo termino elapso et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae; cedulonesque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito, neque citato.* Che cosa mai poteva movere il vicario, e' suoi curiali ad affrettarsi cotanto, sicchè con l' orologio alla mano dovessero contar le ore? Essi certamente non sapevano la mia deliberazione di dovermi portare a Vienna, siccome in effetto non seppero la mia partenza, e credettero che mi stessi in Napoli nascosto. Voglio credere che sapessero almeno ciò, che comunemente i nostri pratici insegnano, che nel proferire le scomuniche bisogna che precedano tre monizioni; e sebbene la medesima pratica le restrigne in una, contuttociò quando il caso non richiede tanta sollecitudine, debbono prefiggersi per ogni termine più giorni. Non si trova in alcuno scrittore, che si abbiano a contar l'ore; anzi le decretali stesse pur a' giudici prescrivono, che debbano osservare intervalli di giorni, e non di ore, come si legge nella *Constit. 9 de Sentent. Excomm. in 6: Judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Onde la Rota in questo caso notò: *Nec possunt fieri continuo, et ad minus inter quamlibet monitionem debent esse duo dies: ex quo Textus loquitur in plurali.* E il Gonzalez nel *Cap. Sacro. 48, lib. 5. Decret.* tit. 39, *de Sentent. Excomm. num. 7*, ebbe a dire: *Haec autem trina monitio fieri debet per distincta intervalla aliquot dierum; non est tamen necessario realiter trina; imo satis est si formaliter multiplex sit, et realiter una, quae simul plura intervalla assignet, veluti si quindecim dies praescriberentur, quinque pro prima monitione, totidem pro secunda, et residui pro tertia et peremptoria.*

Qual necessità cotanto urgente vi era nel mio caso di prefiggere per intervalli ore, non giorni? E non essendo potuta seguire la citazione personale, per trovarmi io già partito, perchè non sentire il mio escusatore, che, allegando la mia assenza, dimandava un competente termine per potermi denunziare la pretensione mossa dal procurator fiscale? In tutti li giudicii, anche di cose minime, non che di sì grande importanza, si pratica, e si è introdotto stile in tutti li tribunali, di concedersi per ciò termine, che chiamano *ad denunciandum*. Come dunque per me ruppe il vicario tutte le leggi, e gli stili di rettamente giudicare? Donde deriva tanta fretta, e tanta precipitosa sollecitudine? Per questo sì rovinoso modo di procedere, non potendosene assegnar altra cagione, nacque la credenza in alcuni (ciò che io non ardisco di affermare) che siasi affrettata la scomunica, perchè era imminente il primo sabbato di maggio, giorno della festività di S. Gennaro, che in quell' anno cadde nel primo giorno dello stesso mese.

Importava assai, essi dicono, e poteva questa scomunica contribuire molto ad ac-

ccnder gli animi della scomposta plebe, nel caso che il Signor Iddio non si fosse compiaciuto di concorrere al solito miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di questo gran Santo. Furono perciò ben solleciti a fulminarla il dì 29 aprile.

Si vagliono ancora di un'altra ragione, e ciò per li motivi sopra ricordati, a'quali pretendono di aggiugnere forza con un altro argomento ancora, cioè d'essersi nell'affiggere de'cedoloni osservata una cosa insolita, qual è di essersi veduti affissi in alcuni luoghi più popolari, e più frequentati dal popolo più minuto ed incolto, come nelle piazze del mercato, e della conciaria, dove a memoria d'uomini vecchi giammai si videro cartoni di scomuniche affissi.

Ma che che sia di questo, di che ne dovranno aver per giudice colui che scorge il cuore, ed i più interni pensieri degli uomini, egli è evidente che per essersi proceduto a sentenza contro di un assente, per essersi ommessa la citazione personale, per essersi usata tanta conculcazione di atti e di tempo, la sentenza che sopra quelli appoggiossi, è notoriamente invalida e nulla.

Tutto ciò che si fa contro a' canoni, e contro quello che i canoni espressamente comandano, e senza serbarsi l'ordine giudiziario, deve riputarsi non pure ingiusto, ma assolutamente nullo ed irrito. Nel caso presente non solo abbiamo canoni espressi, che comandano non potersi scomunicare un assente non monito nè citato, ma espressamente eziandio dichiarato nullo ed irrito tutto quello che si fa contro qualunque assente. Ecco ciò che essi prescrivono *C. 3. qu. 9. Can. 2. Caveant Judices Ecclesiae, ne absente eo, cujus causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo etiam et causam in Sinodo pro facto dabunt.* E nel canone *Omnia 4. Omnia quae versus absentes in omni negotio aut loco aguntur, aut judicantur, omnino evacuentur; quoniam absentem nullus addicit, nec ulla lex damnat.*

È ancora indubitato appresso i più celebri e rinomati canonisti, che le scomuniche, che procedono senza serbarsi l'ordine giudiziario, debbono riputarsi non pure ingiuste, ma assolutamente nulle, particolarmente quando manchi la personale citazione; essendo ciò una nullità insanabile: perchè, essendo la citazione personale il fondamento del giudizio, se viene quello a mancare, ruina e cade a terra tutto ciò che vi si è soprapposto. E lo stesso è appresso de' nostri dottori, citare alcuno nullamente, che non citarlo affatto. Onde per ciò non può in questi casi considerarsi contumacia alcuna, siccome in sentenza d'infiniti autori scrisse Salgado *de Sup. ad SS.* 2, c. 24, p. 299, n. 32 e 33.

Ed ancorchè alcuni parlando delle monizioni abbiano creduto, che le scomuniche fulminate senza essersi premessa alcuna canonica monizione, particolarmente quando siano declaratorie, *et latae sententiae*, abbiano da riputarsi ingiuste, ma non nulle; nientedimeno la sentenza contraria di Felino fu riputata sempre la più vera e la più comune, essendo indubitato che tutto ciò che si fa contro il preciso stabilimento delle leggi, sia non solamente ingiusto, ma anche nullo; e stabilendo i canoni precisamente, che non possa fulminarsi scomunica senza le debite monizioni, non vi è motivo di dubitare, che, proferita contro a'canoni suddetti, non debba riputarsi nulla: siccome, oltre di Felino *in Cap. Sacro approbante Concilio col. 1*, dicono la Rota Romana *in Antiquis 139*, Nicolò de Milis *in verbo Citatio*, il quale sostiene essere la scomunica nulla, *etiamsi nihil de facto, sed tantum de declaratione in jure tractetur.*

Lo stesso insegnano Vittoria *in Summ. de Excomm.* Soto *in 4, dist. 22, part. 2, art. 2, concl. 3*, Suarez *de Censuris, Disp. 13. Sect. 12, n. 3*, ed altri infiniti rapportati da Agostino Barbosa *in Collect. ad Cap. Sacro 48, n. 5 et ad Cap. Reprehensibilis 26, a num. 10*, ove ebbe a dire: *Cum simus in actis judicialibus, et in sententia excommunicationis etiam declaratoria, eam debet necessario praecedere trina monitio, alias excommunicatio nulla erit.* Or se ciò procede nelle monizioni, e nelle sentenze declaratorie; nelle citazioni, dove debbe molto esaminarsi sopra la questione di fatto, non vi è stato chi non abbia detto, che, omessa in questi casi la citazione, non si renda la scomunica nulla ed invalida.

Nelle citazioni si chiama il reo per esaminare, se abbia ubbidito o no, se era o no obbligato di ubbidire, ed a porsi in scrutinio molte circostanze di fatto, che possono o mostrarlo reo, o pure innocente: onde tutto ciò che si farà senza prima citarlo, sog-

giace ad una evidente e notoria nullità; e nel caso presente si è veduto, quanto occorreva sopra ciò esaminare, e si vedrà meglio al capo seguente; ove tralasciando le nullità di ordine, esamineremo le altre più insanabili riguardanti la giustizia.

CAPO VI.

La Scomunica è nulla per non esservi canone o costituzione alcuna, dove possa appoggiarsi; e le costituzioni allegate non comprendono gli autori; e quando gli comprendessero, non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state nè pubblicate, nè accettate.

Non deve alcuno maravigliarsi, se questa volta vedrà fulminata una scomunica senza verun appoggio o di canone, o di costituzione alcuna pontificia, poichè coloro che l'hanno scagliata, niente si sono curati di leggere la bolla di Leone X letta nel concilio di Laterano, e molto meno il concilio di Trento, che nella citazione, e ne' cedoloni si vedono allegati. Essi non han veduto altro, senza nemmeno intenderle, che alcune costituzioni sinodali del cardinal Cantelmo arcivescovo di Napoli, nel margine delle quali si veggono additati quei concilî, dove ancora si allega la regola x dell'Indice. Ciò si fa chiaro non solo (come si dimostrerà più innanzi) perchè quelli non fanno al caso presente, di che con la sola e semplice lettura potevano accorgersene; ma dal modo di citargli, poichè si cita il concilio di Trento sotto il tit. *de Libris prohibitis Reg.* x, come se questa regola fosse qualche canone o decreto del concilio. Il decreto del concilio è sotto il titolo *de editione et usu librorum*, e niente ha che fare con la regola x dell'Indice. Le regole dell'Indice non sono parte, o forse decreti dello stesso concilio, ma si ordinarono per commissione del pontefice Pio IV dopo terminato il concilio, e poi da persone private si fecero molto tempo appresso nel pontificato di Clemente VIII, confermate poi per bolla del pontefice stesso. Ciò che potevano apprendere almeno dall'opera ora cotanto diffusa del *Jus Ecclesiasticum* del Van-Espen, che va per le mani di ognuno, il quale nella parte I, tit. 22, cap. 4, num. 21, parlando di queste regole dell'Indice, avvertì che non debbonsi confondere con gli decreti del concilio, nè appartengono alla commissione che il concilio diede a' Padri, la quale fu ristretta alla sola compilazione dell'Indice, non già a queste regole che furono aggiunte dopo. *Cum enim, ut supra monui*, dice Van-Espen, *Synodus Patribus ad Indicem delectis nullam de componendis hisce regulis curam dederit, atque de solo Indice librorum perniciosorum in Synodo actum fuerit: patet non posse has regulas hoc ex capite Tridentinas nuncupari, sed eas solis illis delectis patribus, qui illas citra ullum synodi mandatum composuerunt, esse adscribendas.*

Quel che però deve recare stupore, si è, che non avendo essi letti i concilii che allegano, nè sapendo che cosa sopra ciò prescrivono, si mettono a dire ne' cedoloni, *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis sacrosanctis conciliis.* Ma si condoni pure ciò alla fretta, che si avea di dar presto fuori questa scomunica. Veniamo ora ad esaminare questi concilii, per far indi passaggio alle costituzioni sinodali che si allegano.

CAPO VII.

La Bolla di Leone letta nel concilio v di Laterano, siccome il concilio di Trento, e la regola x dell'Indice non parlano degli autori ma de' soli maestri impressori, e' loro ministri dell'arte impressoria.

Ancorchè ne' primi secoli della Chiesa la censura solamente de' libri s'appartenesse ai vescovi, e la proibizione a' principi, siccome ha bene dimostrato Fevret, e da noi fu lungamente esaminato nel lib. 27, c. 3 della Storia Civile, nondimeno a' tempi di Leone gli ecclesiastici si avevano arrogato molto più d'autorità intorno all'approvazione o condannagione de' libri che prima non ebbero; ma pure si mantenne ristretta a' libri che trattavano di religione, a' libri sacri, non già profani. Nel principio del secolo XVI essendosi per le novità, che cominciavano ad insorgere nella Germania, conceputo qualche timore di non doversi alterare le cose della nostra religione, e trovandosi nel medesimo tempo l'arte della stampa ripulita assai, ed aver posto gran piede in tutti li dominii d'Europa, sicchè con facilità per

mezzo di quella non pur si disseminavano false dottrine, ma con nuove edizioni si trasportavano dal greco ed arabico in latino e volgare sermone molti libri pieni d'errori, e di perniciosi dogmi; Leone considerando, che tutto il male veniva da' maestri di quest'arte, volle darvi rimedio con prescrivere alcune leggi intorno all'edizione de' libri onde a' dì 4 maggio dell'anno 1515 distese una sua bolla, la quale fece leggere in Roma nella chiesa Lateranese nell'assemblea di alcuni vescovi che la componevano (poichè per sentimento di tutti i dotti non fu quello general concilio), dalla quale la fece ancora approvare. E siccome non vi è alcun dubbio, che la bolla parla de' libri sacri, non già profani, così è ancora evidente, che con quella volle Leone por freno a' maestri impressori, affinchè nell'avvenire non stampassero più libri senza approvazione e licenza degli ordinari de' luoghi: non potendo venirgli in mente di parlare degli autori, poichè contro a costoro prima che s'introducesse la stampa s'era provveduto abbastanza, nel caso traviassero dal diritto sentiero, ancorchè i loro codici fossero manoscritti, come erano tutti prima d'introdursi quest'arte. La bolla perciò doveva unicamente risguardare l'arte della stampa co' suoi maestri impressori, donde veniva il male, cioè difendersi le perniciose dottrine, non già gli autori. Ciò che manifestamente si convince non men dalla mente, che dalle parole stesse della bolla, che si legge nel Bollario romano, e nel tomo XIV. Concil. Labbei p. 257.

Tutti li nostri autori dicono, che dal proemio della legge si può facilmente conoscere qual sia stata la mente del legislatore, e si vede chiaro dal proemio della bolla, che Leone non volle far altro che rimediare agl'inconvenienti che nascevano dall'arte impressoria. Egli commendando nel principio l'arte dell'imprimere a' suoi tempi accresciuta, e ridotta a perfezione, per la quale con poca spesa si poteva aver gran copia di libri, sicchè con questo mezzo le lettere dappertutto si diffondevano, dice, che alcuni maestri impressori abusando d'un'arte cotanto utile, s'erano dati ad imprimere libri perniciosi, ove non solo si malmenava la fama d'eminenti personaggi, ma le cose più sante della nostra religione. Ecco le sue parole. *Quia tamen multorum querelae nostrum, et Sedis Apostolicae pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi Magistri in diversis Mundi partibus libros, tam Graecae, Hebraicae, et Chaldaeae Linguarum in Latinum translatos, quam alios Latino ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam Religioni Christianae contrarios, ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes, imprimere, aut publice vendere praesumunt, ex quorum lectura etc..... Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam, et fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur... super librorum impressionem curam nostram habendam fore duximus... Volentes igitur, ut negotium impressionis librorum hujusmodi eo prosperet felicius, statuimus et ordinamus, quod de caetero perpetuis futuris temporibus nullus librum etc. tam in urbe nostra, quam aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus imprimere, seu imprimi facere praesumat, nisi etc.* Dalle quali parole due cose si vedono chiare, cioè che si ragioni di libri riguardanti la religione, non già de' profani, siccome ancora fu avvertito dal Gonzalez, e da altri canonisti e teologi rapportati dallo stesso *in Comment. ad cap. 4. Decret. de Haereticis*; e che si parli de' maestri impressori, per li quali fu mosso Leone a far la bolla, li quali abusando di quest'arte eran cagione che si diffondessero perniciose dottrine. Nè debbe muovere la parola *seu imprimi facere;* quasi che volesse anche abbracciare coloro che non sono impressori, ma che avessero solo comandata l'impressione; poichè questo appunto conviene a' maestri impressori, li quali non essi imprimono con le lor mani la stampa, ma sostituiscono per tal effetto i loro ministri, che ora chiamiamo compositori o torcolieri, i quali hanno cura della stampa. E fu necessario aggiugnervi la parola *seu imprimi facere*, perchè altrimenti i maestri impressori, se semplicemente si fosse detto *imprimere*, avrebbero potuto con facilità sfuggire le pene imposte contro di loro nella bolla, la quale trattando di pene e di scomuniche, chiamate materie odiose, tutti li canonisti dicono, che le parole debbano essere strettissimamente interpretate; nè s'intende che alcuno v'incorra, quando le parole del canone o della bolla sono ambigue o generali; e per con-

seguenza i maestri avrebbero potuto dire: queste pene non convengono a noi, perchè mai non imprimiamo, ma facciamo imprimere.

Ciò maggiormente si fa chiaro, se si riguarda il costume de' tempi che precedettero, e susseguirono la bolla di Leone, nei quali alle stamperie presedevano maestri non pur esperti nell'arte impressoria, ma di molte lettere adorni; e sono celebri ancora presso di noi gli Stefani ed i Manuzi, i quali certamente non essi imprimevano, ma reggevano le loro famose stamperie, soprastando a molti loro ministri, sicchè l'edizioni venivano cotanto ben corrette ed emendate. Nè gli autori delle opere che essi stampavano, s'ingerivano in ciò a cosa alcuna, per modo che avessero potuto essere compresi nella bolla di Leone, poichè davano essi solamente gli originali, ed ogni altra cura era de' maestri di stamperia; ed il male, al quale Leone volle rimediare, cioè d'impedire che per mezzo della stampa si disseminassero perniciose dottrine, non veniva dagli autori, ma da' maestri impressori, tanto che la bolla fu stimata necessaria, da poi che si vide l'arte impressoria cotanto diffusa, e l'abuso che se ne faceva da' loro maestri.

Il mondo prima di ciò fu sempre pieno di autori, ma non essendovi la stampa, picciol danno potevano cagionare, girando le loro opere manoscritte, cioè quelle sole che erano di autori eccellenti, perchè degli altri scrittori ignobili non tenendosenè conto, niuno si prendeva il pensiero (occorrendovi della molta spesa) di cavarne molti esemplari.

Questo costume, se al buon volere avessero corrisposto le forze, volle rinnovare in Napoli il dottor Ottavio Vitagliano, il quale tenendo in sua casa una stamperia, si diede a far imprimere molti libri, valendosi del ministerio di molti giovani, a'quali egli soprastava; il primo di costoro era Niccolò Naso, sotto il di cui nome uscivano l'edizioni. Io volendo stampare la mia opera convenni con lui, non già col Naso, del prezzo e modo; nè secondo il convenuto m'obbligai ad altro che a dargli l'originale, e pagargli il convenuto prezzo de'fogli tirati. Il dottor Vitagliano certamente non imprimeva egli, ma faceva imprimere. Per la qual cosa Leone volendo occorrere a' mali che cagionava la stampa, bisognò che nella sua bolla, affine che si comprendessero ancora i maestri impressori, i quali non imprimevano colle proprie mani, vi aggiugnesse queste parole, *seu imprimi facere*.

Ma qual maggior evidenza potrà aversi, che la bolla di Leone parli solamente dei maestri impressori, e loro ministri dell'arte impressoria, non già degli autori, quando le pene che quivi s'impongonò, non possono adattarsi se non agl' impressori, e a tutti quelli che da' loro maestri sono destinati a tal mestiere? Ecco le parole di Leone. *Qui autem secus praesumpserit, ultra librorum impressorum amissionem, et illorum publicam combustionem, ac centum ducatorum fabricae Principis Apostolorum de urbe, sine spe remissionis solutionem, ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ut demum ingravescente contumacia taliter per episcopum suum, vel vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod alii ejus exemplo similia minime attentare praesumant.* Se tra le pene Leone v'involve anche questa, cioè *anni continui exercitii impressionis suspensionem*, la quale non può convenire ad altri che agli uomini di tal mestiere, autori del male che egli voleva togliere; come la bolla può comprendere altri, e spezialmente gli autori, che in ciò non entrano, e di che non essi, ma gl'impressori delle stampe ne sono cagione? E se tra queste pene vi è anche la scomunica, riputata comunemente la più grave e formidabile che possa dar la Chiesa, talchè l'istesso dottor Marta *de Jurisdict.* par. 3, c. 2, n. 17 ebbe a dire, che non converrebbe nè dovrebbe fulminarsi, se non in quelli casi che la legge civile impone pena di morte naturale, come può farsi questa estensione, ed ampliarsi perciò la bolla anche agli autori, quando in essi casi trattandosi di scomuniche, materia odiosa, tutti li canonisti insegnano, *che strictissime sit interpretanda?* Martino Navarro t. 3, cap. 12 *de Absolut. Excomm.* in sentenza di tutti, e come cosa che non ammette controversia, insegnò che la scomunica come pena gravissima ed odiosa debbe restringersi, e non estendersi mai *contra consulentem, mandantem etc. quia*, sono sue parole, *secundum omnes excommunicatio non debet extendi de uno casu*

ad alium, eo quod poenae sunt restringendae. E perciò non si troverà esempio alcuno, che in vigore di questa bolla siasi proceduto a scomuniche contro gli autori, perchè da quella non compresi.

Il concilio di Trento, che chiaramente parla di tali impressori, e de' libri sacri, appoggiandosi alla bolla di Leone maggiormente fa vedere, che così egli, come la bolla non possono a patto veruno comprendere gli autori. Ecco le parole del suo decreto sotto il titolo *de Editione et usu librorum Sess. IV. Sed et impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens, qui jam sine modo, hoc est putantes sibi licere quidquid libet, sine licentia superiorum ecclesiasticorum, ipsos Sacrae Scripturae libros, et super illis adnotationes et expositiones quorumlibet indifferenter, saepe tacito, saepe etiam ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impressos libros hujusmodi temere venales habent; decernit et statuit ut posthac Sacra Scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris; neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario sub poena anathematis et pecuniae, in canone concilii novissimi Lateranensis apposita.*

Il decreto è indirizzato *impressoribus*, a' quali il concilio volle por freno, *modum in hac parte, ut par est, imponere volentes etc.* perchè essi, non già gli autori per mezzo delle stampe corrompevano i libri sacri, ed eran cagione che si diffondessero dappertutto perniciose dottrine.

Ma la regola x *de Lib. prohibit.* fu troppo sconcia cosa allegarla nel caso presente, poichè quella parla più chiaramente de' soli impressori, anzi nemmeno vi si leggono quelle parole *imprimi facere*, e tutto si rimette alla bolla di Leone. Ecco le sue parole. *In librorum, aliarumve scripturarum impressione servetur, quod in concilio Lateranensi sub Leone X Sess. X statutum est.* Or dove sono i concilii e le pontificie costituzioni, che sì chiaramente dispongono degli autori, sicchè io non curandogli avessi potuto essere chiamato *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis sacris conciliis?*

CAPO VIII.

La bolla di Leone, il decreto del concilio, e le regole dell' Indice non sono state nel regno di Napoli ricevute.

Ma il fatto sta, che se anche la bolla di Leone, il decreto del concilio di Trento, e la regola x dell' Indice parlassero degli autori, neppure nel regno nostro potrebbero allegarsi, non essendo state tali ordinazioni quivi pubblicate, e molto meno ricevute; e chi presume nel regno valersene, e dar loro vigore, sicchè dovessero osservarsi, commetterebbe gravissimi attentati contro i diritti supremi del nostro augustissimo monarca, e le sue alte preminenze, talchè contro costui come perturbatore della regale giurisdizione, dovrebbe procedersi a severi castighi.

A chi è ignoto, questa bolla di Leone non essere stata ricevuta da niun principe del mondo cattolico, e molto meno nel nostro regno aver avuto forza e vigore alcuno, sicchè altri potesse esser obbligato ad osservarla? Far valere questa bolla ne' dominii d'altri principi fuor dello stato romano, sarebbe lo stesso che sottrarre i vassalli del re dalla sua giurisdizione, e sottoporgli a quella de' vescovi e degl' inquisitori, per modo che in casa d'altri potessero costoro con pene temporali punire gli altrui sudditi con bruciamento delle loro robe, con multe pecuniarie, e con sospensione dalle loro arti, ed altre pene a loro arbitrio. Ecco ciò che Leone per questa sua bolla voleva attentare *in diversis mundi partibus, et tam in urbe nostra, quam in aliis quibusvis civitatibus et diaecesibus.* A' maestri dell' arte impressoria, a' loro ministri, ed a' venditori de' libri, di non poter quelli vendere, nè stampare senza licenza degli ordinari, e degl' inquisitori: questo non si apparteneva a lui di ordinarlo negli altrui regni. De' soli principi è ne' loro stati il dar licenza di stampar libri, e proibirne le vendite; e se in alcuni regni e repubbliche si veggono anche in ciò intrigati gli ecclesiastici, questo è in vigor di qualche concordato, non già per disposizione di legge comune, come si mostrerà più innanzi.

Un più enorme sfregio della potestà dei principi tentava egli per questa bolla negli altrui stati, quanto è quello d'arrogarsi so-

pra gli stampatori e librari autorità di metter mano nelle loro robe, bruciare i loro libri, impor la pena pecuniaria di cento ducati da applicarsi in Roma alla fabbrica di S. Pietro, e quel che è più, di privarsi per un anno dell'esercizio della loro arte. Nè si rimane qui. Dà inoltre facoltà a' vescovi, se coloro saranno contumaci, di castigarli con altre più severe pene, affine che gli altri da tal esempio atterriti non presumano di attentare cose simili. Quai altri castighi doveranno esser questi, se non di pene temporali, giacchè non si può intendere delle spirituali, delle scomuniche che erano già imposte? Se dunque piacerà a'vescovi d'imprigionarli, di mandarli in esilio e in galera, rimarrà tutto in loro arbitrio e potere. Essendo pertanto riputata questa bolla sì ingiuriosa a'supremi diritti de'principi, non fu ella ricevuta in altri dominii, fuorchè nel solo stato romano, talchè negli altri principati non ebbe forza nè vigore alcuno: ed in molti regni, come in Francia, in Castiglia, ed altrove basta solo la licenza dei ministri regii; e se vediamo in alcuni luoghi essersi pure in ciò ingeriti gli ecclesiastici, ciò è seguito in vigore di particolari concordati. Anzi soggiungono oltre a ciò molti autori ecclesiastici, e tra gli altri i più rinomati Gesuiti e Domenicani, che nemmeno nello stato della Chiesa furono mai in uso le scomuniche, e le pene spirituali stabilite da Leone in questo concilio Lateranense, come scrissero Agostino Barbosa *Collect. DD. in Concil. Trident. ad Sess. 4, vers. Sed et Impressoribus*; Bartol. Carranza Domenicano *in Summa Concil. in fine, Concilium Lateranense sub Iulio II et Leone X.* Vincenzo Figliuccio Gesuita *Quaest. Moral. tom. 2, tract. 15 et seq. cap. 7, quaest. 6, n. 177.* Franc. Suarez *de Censuris in communi, tom. 5, disp. 22, sect. 6, n. 13 et disp. 24, sect. 7, n. 1.*

E nel nostro reame è fuori d'ogni dubbio, che questa bolla non sia stata mai ricevuta, così perchè a quella non si concedette l'*Exsequatur regium*, come ancora perchè avendo alcune volte i vescovi voluto eseguire le pene in quella contenute contro gli stampatori; dal collaterale consiglio si è loro fatta sempre resistenza, e proibita l'osservanza, siccome è manifesto da molti esempi, che rapporta Bartolomeo Chioccarello tomo 17 *de Typographis et impressoribus.*

Donde si manifesta, che sia un errore pur troppo insoffribile ciò, che gli scrittori ecclesiastici forestieri, credendo falsamente che alle bolle pontificie debba darsi cieca esecuzione, perchè pubblicate in Roma, hanno ne' loro volumi mentito, che la bolla di Leone intorno all' impressione de' libri sia stata ricevuta negli altri dominii, e nel nostro regno ancora. E molti e grossi sono gli abbagli, che in ciò prese il nostro Riccio, così nella sua *Collectanea* come nelle *Decisioni*, dove nella 77 rapporta, che dalla curia arcivescovile di Napoli fosse stato, in esecuzione di questa bolla, sospeso uno stampatore dall'esercizio di stampare: quasi che bastasse per prova della recezione della bolla ciò, che facevano li tribunali ecclesiastici ne' loro processi occulti e clandestini. Ma il caso occorso in Napoli, dal quale compilò Riccio quella sua *Decisione 77*, mostra tutto il contrario; poichè ancorchè questo scrittore taccia il nome dello stampatore, quello avvenne ad un tal Lazzaro Scorrigio, quell' istesso di cui Chioccarelli parla tit. 17 *de Typographis et impressoribus*, il quale fu condannato da quella curia in esecuzione della bolla a pagare ducati 200, e non già, come dice Riccio, che fu sospeso per due anni dall'esercizio della stampa. Questo attentato però fu subito riparato dal consiglio collaterale, il quale ordinò che non si molestasse lo stampatore, tosto perciò liberato da sì scandalosa ed ingiusta pretensione.

Non meno che la bolla di Leone, non fu ricevuto presso di noi il decreto rapportato dal concilio di Trento sotto il *tit. de editione et usu librorum*, come quello che si rapporta alla suddetta bolla, e la conferma, non meno per ciò che riguarda le pene spirituali da quella stabilite, che per le pecuniarie e temporali.

Ciascun sa, che Filippo II ancorchè avesse scritto al duca d'Alcalà nostro vicerè, che avesse fatto pubblicare i decreti di questo concilio a Napoli, nientedimeno con altra privata sua real carta lo fece avvertito, che facesse esaminare il concilio, e trovati alcuni decreti, co' quali si venisse a pregiudicare la sua real giurisdizione, non gli facesse eseguire, nè facesse innovare cosa alcuna. Ne fu dato il carico al reggente Villani, il quale, coma fu da noi diffusamente narrato al lib. 33, cap. 3, § 1 della Istoria

Civile, formò due relazioni de' decreti, che non dovevano accettarsi, fra' quali fu anche questo dell'impressione de' libri, che si leggeva sotto quel titolo. Ed ancorchè molte cose fossero scappate dagli occhi del reggente in facendo que' cataloghi, che contengono non minori pregiudizi de' notati, contuttociò non isfuggì dalla sua penna questo, per contenere un evidente pregiudizio della real giurisdizione, vedendosi per quello confermata la bolla di Leone cotanto rovinosa a' supremi regali diritti, sicchè non fu tal decreto fatto valere nel regno: e gli esempi rapportati dal Chioccarelli che seguirono molto tempo dopo del concilio, rendon chiaro che quel decreto non fu mai ricevuto, nè osservato.

Ma pur troppo rovinosi e gravi sarebbero gli affronti alle regalie e preminenze de' nostri monarchi, se si volessero fra noi far valere le regole dell'Indice, le quali, oltre di confermare la bolla di Leone, contengono infiniti pregiudizi della real giurisdizione; ed ora si presume allegarle nel Regno, quasi che non fosse noto, che non ci legano, per non essere state ricevute, nè a quelle essere stato interposto l'*Exsequatur regium*, onde avessero potuto acquistar forza e vigore per poterci obbligare. Tutte le determinazioni, siano decreti, regole, bolle, od altro, che si fanno e si faranno in Roma dal papa stesso, o dalla congregazione dell' Indice, e molto più dal S. Uffizio, non ci obbligano, se non a quelle siasi interposto l'*Exsequatur regium*.

Questa verità negli altri regni e provincie l' hanno dimostrata gravissimi ed insigni scrittori; e nel nostro, se non mi lusingo, fu abbastanza, e sino all'ultima evidenza dimostrata ne' miei libri della Storia Civile l. 33, c. 5. Questa è legge fondamentale di tutti li principati, e fra noi è legge scritta dal principe, ripetuta ed inculcata più volte, e molto fortemente negli ultimi nostri tempi dal nostro religiosissimo monarca, che con tanta clemenza ci regge, in più suoi regali diplomi comandata. Questa è una legge inviolabile, ed obbliga noi anche in coscienza ad osservarla, siccome obbligano le leggi del monarca, perchè Iddio ci comanda di dover loro ubbidire non solo per timor della pena temporale, ma anche in coscienza, perchè facendo altrimenti si contravviene al suo divino volere: e S. Paolo con più precetti ciò inculcando, con chiare parole ci dice: Che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Or se questo solo basterebbe, perchè a ciò che vien da Roma non siamo tenuti ad ubbidire, se il principe non assente col suo regio placito, quanto più doverà ciò aver luogo per le regole dell'Indice, che contengono più attentati sopra la regal giurisdizione? Sarebbe veramente un imperio pur troppo impotente e vergognoso, se si permettesse che in casa propria uno di fuori venisse a prescriver leggi agli stampatori, di non stampar libri senza licenza degli ordinari, a' librari di non venderli, a' compratori di non comprarli, punirli se saran contumaci con pene temporali, con bruciamento de' libri, con pene pecuniarie, con sospensione dalle loro arti, ed altre pene più rigorose che si rimettono a loro arbitrio.

Quale stupidezza sarebbe questa di permettere che altri nel proprio regno stabilisse ispettori nelle dogane, nelle librerie, e nelle proprie case per far ricerca de' libri, e a viva forza, e con famigli armati involargli? Prescriver leggi non solo contro i detentori, ma anche contro i leggitori? Chè tutto questo si fa dagli autori delle regole dell'Indice, i quali non si contentano della sola scomunica, la quale pure in questo caso è abusiva e nulla, perchè non può cadervi, quando si comandano cose che non sono del loro imperio e giurisdizione, ma di vantaggio a tutte queste cose impongono pene temporali. Ecco ciò che in queste frequentemente s' incontra. *In his autem omnibus et singulis quae statuuntur, vel omissimis librorum, vel alia arbitrio eorundem Episcoporum, vel Inquisitorum pro qualitate contumaciae, vel delicti*; ed altrove, *sub poena amissionis librorum, et aliis arbitrio Episcoporum, vel Inquisitorum imponendis emptores vero librorum, lectores, vel impressores eorundem arbitrio puniantur*. Noi, come si è detto, abbiamo leggi espresse, che alle provisioni di Roma, di qualunque sorte fossero allora, ordinano che si debba prestare ubbidienza, quando saranno state avvalorate col beneplacito regio: e se questo mancherà, saranno come se non vi fossero. Da Roma all'incontro tutt'i dì escono decreti e regole, che toccano la temporalità de' principi. Noi non solamente per timor

della pena, ma in coscienza dobbiamo ubbidire più tosto al principe, al quale dà Iddio la podestà con le sue leggi di governare, che ad altri. Quando alcuno comanda cosa, sopra la quale non ha da Dio autorità di commandare, allora che non s'ubbidisce, non si offende S. D. M. ma disubbidendo in ciò a colui, il quale tiene l'autorità da Dio, lo stesso Dio ne viene disubbidito ed offeso. Se il prelato ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo. Iddio ha dato al principe questi due mezzi da essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale, e per coscienza, e così S. Paolo predica. È gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar introdurre l'opposto contro quanto prescrive la dottrina Cattolica.

Per questa cagione, impresse che furono in Roma sotto il pontificato di Clemente VIII le regole dell'Indice, non fu nel nostro regno variato il costume, che prima serbavasi fra noi intorno l'impressione de' libri; ed ancorchè sovente gli ecclesiastici avessero voluto eseguirle con pretendere di mandare ispettori nelle dogane, punire con pene temporali i librari e gli stampatori, e far dell'altre sorprese intorno a questa materia, a tali attentati si è sempre dal Consiglio Collaterale, e da'delegati della real giurisdizione fatta valevole resistenza; ed intorno alla stampa de'libri, ancorchè per queste regole si fosse comandato agli stampatori di chiedere licenza agli ordinari, contuttociò il magistrato secolare non ha mai riconosciuta necessaria per l'impressione, se non quella licenza che le nostre leggi comandano che si prendesse dal signor vicerè, e suo Collaterale Consiglio. Il poter imprimere libri, e non poterlo fare, è tutta cosa che riguarda il fatto e la temporalità, non il diritto o spiritualità alcuna, e perciò non è della potestà spirituale il vietarlo. La censura de'libri sempre appartiene alla Chiesa, ma non indistintamente ogni censura, se non solamente quella de'libri sacri, e riguardanti la nostra religione.

Prima del concilio di Trento, e di queste regole la legge che presso noi regolava le stampe, era la *Prammatica 1* e 2 di D. Pietro di Toledo, e la *Prammatica* di D. Pietro Giron duca d'Ossuna, che leggiamo ancora nel volume delle nostre *prammatiche* sotto il titolo *de Impressione librorum*, le quali solamente richiedono doversi ottener licenza *in scriptis* dal Collaterale.

Dopo queste regole non si variarono le nostre leggi, ma da'vicerè successori, come dal conte d'Olivares, e dal conte di Benavente, dal duca d'Alva, e dal conte di Villamediana si rinnovarono, e si aggiunsero altri requisiti, come di dar gli esemplari, e come dovesse regolarsi la pubblicazione; sicchè presso di noi, per istampare un libro, non vi si richiede altro che la licenza *in scriptis* del Collaterale, siccome prima di queste regole e del concilio si praticava: nè dopo queste regole, come da noi non ricevute, per non essere stato con alcun placito regio approvate, si richiese cosa di più.

Questo si rende manifesto dallo stile introdotto, e dalla formola, con la quale il Collateral Consiglio suol dare tali licenze di stampare. Dassi da colui, che vuol far imprimere qualche opera, memoriale al signor vicerè, chiedendo la licenza di poterla stampare. Il signor vicerè per mezzo del suo Consiglio Collaterale destina persona dotta che riveda il libro, e ne faccia a lui relazione in iscritto. Il revisore gliela fa. Dopo fatta ed osservata, se non occorre cosa nell'opera, per la quale si offendano i buoni costumi e la real giurisdizione, il vicerè e suo Collaterale Consiglio in cotal guisa, e con queste parole appunto provvede: *Visa relatione, imprimatur, et in publicatione servetur Regia Pragmatica*; cioè che s'imprima, e si osservi quanto per pubblicarsi sta in quella disposto, riguardo ancora agli esemplari che debbono a'regii ministri presentarsi.

Giova qui (non solo per cagion d'esempio, ma anche perchè si vegga aver io adempito nell'impressione de'miei libri a ciò che le nostre patrie leggi prescrivono) di trascrivere la licenza che io ebbi dal Consiglio Collaterale, la quale fu adempiuta interamente, con essersi dati gli esemplari non solo a'regii ministri, che compongono il Collaterale di Napoli, ed a'capi de'tribunali, ma anche a'supremi reggenti che compongono il consiglio di Spagna in Vienna. Ella è in cotal maniera concepita.

Eminentissimo Signore.

» Il Dottor *Pietro Giannone* supplicando
» espone a V. Eminenza, come avendo composta la *Storia Civile del Regno di Napoli*,
» desidera quella dare alle stampe, pertanto
» ricorre da V.E. e la supplica, commettendo la Revisione dell'Opera suddetta a
» chi meglio le parerà, concedere al supplicante di poterla stampare e pubblicare,
» che lo riceverà a grazia ».

Rev. J. U. D. Nicolaus Capasso videat, et in scriptis referat. Mazzacara Regens, Ulloa R. Alvarez R. Jovene R. Pisacane R. Provisum per S. C. C. Neap. 17 Decembris 1722.

Mastellonus.

Eminentissime Princeps.

» Parui mandatis tuis, atque Historiam
» Civilem Neapolitanam a Viro Clariss.
» *Petro Giannone* J.C. et Causarum Patrono XL Libris descriptam legi, neque in
» ea quidquam obvium fuit, quo vel in speciem Regium Jus imminuatur; imo vero
» in hoc unice contendere videtur, ut quae
» Caesaris sunt in aperto ponat, eiusque
» rationes, quantum historico permittitur,
» pugnacissime defendat. E re igitur publica eam excudi ac in lucem prodire esse
» censeo; nisi aliter tibi visum fuerit, cui
» firmam valetudinem, hoc est ipsam Regni
» felicitatem a Deo venerabundus precor ».

Neapoli IV. Nonas Febr. Anno 1723.

Eminentiae Tuae.

» Omni obsequio affectuque addictissimus *Nicolaus Capassus* Professor Regius.

» Visa relatione imprimatur, et in publicatione servetur Regia Pragmatica.
» *Mauleon Regens, Mazzacara R. Ulloa*
» *R. Alvarez R. Jovene R. Pisacane R. Provisum Neap. per S. C. C. die 11. Febr.*
» *1723* ».

Mastellonus.

Più di questo non bisogna fra noi, perchè un libro si possa imprimere e pubblicare. Se per fare ciò vi fosse bisogno di altra cosa estrinseca, che non dipendesse dall'imperio, che ciascun principe tiene ne' suoi stati, sarebbe un imperio certamente difettoso; e dir questo sarebbe una bestemmia contro il potere de' principi, che in se stesso è tutto perfetto, nè ha bisogno di cosa che dipenda dall'arbitrio e volere altrui. Dicesi schiettamente *Imprimatur*, perchè questo solo basta, non essendo state appresso di noi ricevute quelle condizioni, che la bolla di Leone, il decreto del Concilio, e le regole dell'Indice prescrivono; cioè nell'impressione de' libri doversi anche ricercare la licenza degli ordinari e degli inquisitori.

Questa verità si mette in più chiara luce, se si farà riflessione alle formole delle licenze, che si danno in que' principati e repubbliche, dove per particolari concordati siasi agli ecclesiastici accordato d'intromettersi anche in cose appartenenti alla licenza di stampare, spezialmente in quegli stati dove a tal affare presiede l'offizio dell'Inquisizione. La repubblica di Venezia, ciascun sa, ritiene nel suo dominio l'Inquisizione, temperata però e molto repressa per mezzo di 39 capitoli, che ne regolano il modo e la maniera del procedimento. E poichè ne' luoghi dell'Inquisizione all'affare dell'edizione e proibizione de' libri sovrastano gl'inquisitori, non già gli ordinari, fu tra la sede apostolica e la repubblica sopra ciò a' 24 agosto 1596 con particolar concordato provveduto, che all'inquisitore non si aspetti altro intorno a' libri, se non di vedere se possano quegli stamparsi o proibirsi, non per altra cagione che d'eresia; ma che per tutti gli altri rispetti ciò si appartenga al principe, ed al magistrato secolare. Di più che non sia pubblicata o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsisia autorità dopo il 1595, se non osservate le condizioni del concordato suddetto, fatto nel detto anno 1596. Questo concordato, come narra il P. Paolo Servita nella storia dell'Inquisizione di Venezia, fu fatto con tanto esame e maturità così dal canto della sede apostolica, come dalla parte della repubblica, che durò quella negoziazione quattro mesi: intervenendovi dalla parte del pontefice il cardinale, il nunzio, e l'inquisitore, e dalla parte della repubblica li primi senatori; e con tutto che si fosse ciò determinato col consenso comune, pure gli ecclesiastici allora trattarono, che del concordato suddetto non se ne stampassero se non sessanta copie, e ciò non per altro, se non che essendo innumerabili gli esem-

plari degl'Indici proibitorii de' libri, che vanno per le mani di tutti, ognuno vedesse solamente que' documenti che danno l'autorità sopra i libri agli ecclesiastici, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. Onde questo scrittore ammoniva, che uscendo tuttavia da Roma nuove proibizioni, affine che la virtù del concordato non fosse delusa, quando si stampava l'Indice del 1595 si facesse anche stampare dopo di quello questo concordato. Ciò che abbiamo veduto ora eseguito nell'ultima ristampa fatta in Venezia delle sue opere, dove dopo l'Indice del 1595 si legge anche impresso il concordato. Da ciò è nato, che in quella repubblica per le licenze di stampare che si danno unicamente dalli riformatori dello Studio di Padova, non già dagli ordinari ed inquisitori, prima di darsi essi riformatori richiedono solamente fede della revisione ed approvazione dell'inquisitore, di non essere nel libro cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, ed attestato del loro segretario, di non esservi niente contro a' principi e buoni costumi, e ciò fatto, essi danno la licenza d'imprimere; imperocchè unicamente s'appartiene al principe, ed al magistrato secolare di darla, e solamente dall'inquisitore vogliono una censura, ovvero attestato di non esservi cosa che sia contraria alla religione. Ecco la consueta formola della licenza che essi danno.

Noi Riformatori dello studio di Padova.

» Avendo veduto per la fede di Revisio-
» ne ed Approvazione del P. Fra N. N. In-
» quisitore, nel libro intitolato N. N. non
» vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede
» Cattolica; e parimente per attestato del
» Segretario nostro niente contro a' Principi
» e buoni costumi; concediamo licenza a
» N. N. Stampatore, che possa essere stam-
» pato, osservando gli ordini in materia di
» stampe, e presentando le solite Copie alle
» pubbliche Librerie di Venezia e di Pa-
» dova. Datum ec. ».

Noi Riformatori. N. N. Segretario.

Degli ecclesiastici è solo la censura, se nel libro vi sieno eresie, o altra cosa contro la Fede, e niente più. Del principe e del suo imperio solo è di comandare, che si stampi o no ne' suoi stati libro o scrittura alcuna, siccome di esaminare anche se i libri contengano motti o facezie, o altra cosa contro la fama del prossimo, se massime perniciose e sediziose, se lascivie o altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Agli ecclesiastici ciò non tocca, ed usurpano ciò che è del principe, al quale Dio ha commesso la quiete pubblica, e la cura dell'onestà de' suoi sudditi. Ma nel nostro regno, che ha sempre abborrito l'uffizio dell'Inquisizione, dove non mai ha potuto allignare, i nostri monarchi per non aver dato alle regole dell'Indice placito alcuno reale, non han voluto assoggettarci all'osservanza di ciò che in quelle si prescrive, e spezialmente di dover da altri che dal principe ottener licenza di stampare. Dopo la bolla di Leone, del decreto del Concilio, e di questa regola s'è continuato l'antico costume, di concedersi dal Collaterale Consiglio la licenza di stampare, senza nemmeno ricercar prima di darla approvazione alcuna dagli ordinari, bastandogli la sola approvazione della persona da lui destinata per la revisione, la quale egualmente poteva ragguagliarlo, se nell'opera vi fosse cosa contraria alla nostra Santa Fede, perchè non si tratta in questi casi del diritto, cioè di dar giudizio se una tal dottrina contenga eresia o no, ma del fatto civile, se nel tal libro, che si vuole imprimere, vi siano o no proposizioni ereticali: ciò che i teologi, che per sè il re destina, posson molto ben vedere. Ed in effetto prima queste revisioni si solevano commettere a teologi, come si soleva fare a' tempi del vicerè D. Pietro di Toledo; e poi fu introdotto, che si destinasse per la revisione de' libri un regio ministro, siccome fu da noi rapportato nel lib. 27 della Storia Civile al cap. 4, § 1. Ed in cotal guisa il libro per sola commessione del vicerè riveduto, senza ricercar altro; se non che nella pubblicazione si osservasse il prescritto della prammatica riguardo al presentarsi le solite copie all'Escurial di Spagna, ed a' ministri in quella disegnati, si ordinava che si stampasse.

Si dice senz'altro: *Imprimatur*; perchè il magistrato secolare presso di noi non riconosce in tal affare altra potestà, la quale si mischi a dar licenze, e pretender revisioni; e percio chi vuol stampare, dopo d'aver ottenuta la licenza del vicerè, e suo

Collateral Consiglio, e d'aver adempito alle condizioni a quella aggiunte, non viene obbligato ad altro.

E se si dirà, che gli stampatori oltre a ciò sogliono eziandio ricorrere agli ordinarii, ed ottengono da essi licenza di stampare, secondo ciò che viene prescritto dalla bolla di Leone, dal decreto del Concilio, e dalle regole dell'Indice; la risposta è in pronto, ed a chi considererà il costume tenuto dagli Spagnuoli che per dugent'anni ci governarono, non gli parrà tal connivenza cosa molto strana ed impropria. Gli Spagnuoli, che come fra gli altri saviamente avverte Pietro di Marca arcivescovo di Parigi, volevano medicare le ferite, che si davano alla real giurisdizione, con unguenti e con empiastri, non già con ferro e fuoco, come si faceva in Francia, (la qual arte appresero da Filippo II) nello stesso tempo ch'erano costanti a resistere agli sforzi di Roma, che pretendeva abolire affatto l'*Exsequatur regium* a tutti li decreti e bolle, sicchè non era data esecuzione alcuna a quelle senza il placito regio, non si curavano poi dall'altro canto (usando una pregiudizialissima connivenza) che purchè essi non ne fossero consapevoli, e vi dassero aperto consenso, gli stampatori da se lo facessero; siccome non ostante le valide resistenze fatte di non accettar la bolla *in Coena Domini*, pure usavano connivenza, che quella si affiggesse ne' confessionari, e si leggesse sopra i pulpiti da'parochi; non la facevano poi valere ne' casi particolari, quando volendo i vescovi servirsene si dava occasione di ricorso a' ministri regii.

Chi dubita che questo lor modo di lenire con unguenti e con empiastri, non pur non abbia guarite le piaghe della ferita giurisdizione, ma le abbia ridotte più gravi ed insanabili? Il non aver voluto col ferro e col fuoco estirpare da principio questi abusi, e punire severamente gli stampatori, che si vollero soggettare a questo; e solo occorrere a'disordini che poi ne seguivano ne' casi particolari, ha partorito questo gravissimo pregiudizio, nel quale ora si trova il Regno con danno inestimabile non meno della real giurisdizione, che delle discipline e delle lettere che fiorirebbero molto più in esso, se si togliesse affatto questa miserabile servitù.

Veggasi in breve quanti pregiudizialissimi abusi siano nati da questa dannosa connivenza. Primieramente, quando nella repubblica di Venezia, e negli altri dominii la facoltà di dare queste licenze è del magistrato solo secolare, ed agl'inquisitori, ovvero ordinarii non s'appartiene altro se non di vedere, se nel libro che vuole imprimersi vi siano eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e farne dopo ciò una semplice fede ed attestato, non altrimenti che suole ordinarsi da' magistrati, quando per le loro decisioni abbian bisogno della perizia de' maestri o dottori di qualche arte o scienza, atto niente dinotante giurisdizione: all'incontro ora in Napoli non si contengono in far attestati semplicemente, ma ricercano dagli stampatori memoriali, ove questi supplichevolmente espongano le loro dimande, e li preghino a dar licenza di stampare: ed essi poi per via di decreti commettono le revisioni, e da poi interpongono ancora decreti d'*Imprimatur*. Donde loro è venuta questa giurisdizione, non avendo altro che la semplice perizia e censura? Se presso di noi non si permette, non dico a' periti, ma nemmeno agli arbitri di far decreti, e valersi di simili atti denotanti giurisdizione, come ciò soffrirsi negli ecclesiastici verso gli stampatori, sopra li quali non hanno giurisdizione alcuna?

Secondo, da ciò n'è nato ancora, che non contenti di vedere se il libro contenga eresie o cose contrarie alla nostra Santa Fede, si sono avanzati a voler eziandio esaminarlo e giudicarlo, se contenga cose contro la fama del prossimo, lascivie ed altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Questa parte non s'appartiene ad essi, ma al principe che solo può provvedere e far leggi sopra ciò che Dio ha raccomandato al suo governo. È vero che alla Chiesa si appartiene ancora la censura de' costumi, e li peccatori sono sotto il suo giudizio; però sono li costumi e li peccati sotto il giudizio ecclesiastico nel solo foro penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza delle nostre anime, non già che sopra i costumi possano usare autorità alcuna temporale nel foro mondano, e con atti denotanti giurisdizione o imperio proibire o concedere, che alcun libro si stampi o non si stampi. Gli esempi di Cristo e degli Apostoli, e de' Padri della Chiesa dimostrano qual sia la loro parte intorno a' depravati costumi, cioè di esortare, pregare, increpare i fedeli che se ne astengano,

e nel foro penitenziale giudicarli; ma per quel che riguarda il foro secolare, il principe è il protettore dell'onore delle persone, ed egli ha a difenderlo e vendicarlo contro chi l'offende co' fatti, o con parole, o con iscritture. Veggano essi come più esperti, se ne' libri che si vogliono stampare vi sia seminata dottrina contro la Fede, poichè del rimanente Iddio ci ha provveduti di magistrati per dar rimedio, se con opere, parole e libri è offesa la fama di alcuno. Se i libri contengono motti mordaci, che dirittamente o obliquamente offendano alcuno, e se insegnano cattivi costumi, lascivie e crapule che offendano la publica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia. E se S. Paolo dice, che la publica quiete e l'onestà de' sudditi furono date in guardia alla potestà del principe, a cui tocca giudicare e punire l'opere, le parole e le scritture di una maniera medesima; poichè nessuno può mettere in dubbio, che l'offendere l'altrui fama ed onestà, così ne' fatti, come nelle parole, non siano delitti soggetti al magistrato secolare, e per conseguenza ancora li commessi in iscrittura appartengono allo stesso: con che ragione dunque può pretendere di censurare li libri per alcuna delle ragioni suddette, colui che non ha potestà di giudicare e punire le parole ed i fatti di coloro, sopra li quali non tiene giurisdizione alcuna?

Terzo, si sono avanzati ancora a voler giudicare, se nel libro da imprimersi si contenga cosa alcuna contro la libertà, immunità e giurisdizione ecclesiastica. Questi nomi, che secondo l'osservazione di molti furono ignoti e per dodici secoli non intesi nella Chiesa, ora occupano tanto, che sono divenuti un mare che non han fondo nè riva. Per la loro sterminata estensione non si è potuto ancora fra' canonisti medesimi convenire, per assegnare loro termine e confini. In tutta la legge canonica non si trova definita la libertà ecclesiastica: non è stato ancora dichiarato, quali cose sotto essa si comprendano; nè si è potuto ancora dar regola come giudicarle. Per la qual cosa gli stessi canonisti non s'accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia o non sia contro la libertà ed immunità ecclesiastica. Alcuni sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli ecclesiastici convengono per privilegi concessi loro da Dio, o dal papa nelle cose spirituali, e dalli principi nelle temporali, talmente che non vogliono altro dire che privilegio d'esenzione conceduto alla Chiesa universale, così nelle cose spirituali come temporali. Ma altri di ciò non contenti chiamano libertà ecclesiastica ogni cosa fatta a benefizio de' cherici ed a loro favore; e dicono essere contro a quella tutti gli statuti, per li quali i cherici si rendono più timidi, ed i laici più audaci: vogliono perciò, che così le loro persone, come le loro robe non siano a quelli sottoposti. In breve una libertà che li rende *exleges*, e sottratti totalmente dall'imperio e giurisdizione del principe. Sotto il nome poi di giurisdizione ecclesiastica non vi è cosa che non si comprenda. Se si dovessero attendere le loro massime intorno a ciò, particolarmente quelle che hanno disseminate ne' libri stampati negli ultimi tempi, tutto si apparterrebbe alla giurisdizione ecclesiastica, e molto poco rimarrebbe alla temporale.

Or si commetta la censura de' libri intorno a ciò agli ecclesiastici, e veggasi se mai permetteranno che si stampi libro alcuno, quando non si vada a lor voglia: tutti i libri sembreranno contrarii alla cotanto straordinariamente distesa loro libertà e giurisdizione ecclesiastica. Anzi a' giorni presenti lo scrutinio maggiore che essi fanno dei libri, non è già se contengono eresia, o altra cosa contraria alla nostra Santa Fede, e buoni costumi, ma unicamente se vi siano cose contrarie alla loro giurisdizione presa in quel senso che essi l'hanno stesa.

E se ogni libro, ove non già di proposito, ma occasionalmente si tocchi qualche punto giurisdizionale, e da essi rifiutato, non vogliono permettere che si stampi; che mai avrebbe potuto aspettarsi de' miei libri, dove la più abbondante loro materia è questa, e dove sono trattate tutte le controversie giurisdizionali, che i nostri principi ebbero a sostenere colla corte di Roma, perchè la loro giurisdizione non fosse assorbita dalle stravaganti pretensioni degli ecclesiastici, che incessantemente con varie sorprese attentavano di conculcarla ed atterrarla?

Qual cosa più impertinente può mai sognarsi della pretensione del vicario dell'arcivescovil curia di Napoli, che voleva che io prima di stampare i miei libri andassi da lui a cercarne licenza? E qual cosa più degna di riso averci io commessa in preten-

dere, che dovesse egli darmela, e lusingarmi che potessi io indurlo a concedermela? Nè io era costretto a ricercarla, nè egli era obbligato a darmela; anzi secondo le loro leggi che s'hanno prescritte, non poteva a verun patto concederla. Tutti li miei libri, non già alcuna parte d'essi, poichè in tutti si sostengono le giurisdizioni e le supreme regalie del nostro principe, sono contrari alla loro pretesa giurisdizione. Non era io obbligato a cercarla, perchè trattando i miei libri di cose giurisdizionali non doveva io commettergli alla censura della parte avversa, e dipendere dal suo arbitrio. Qual maggior follia sarebbe di un litigante, che di commettere la decisione della sua causa alla parte contraria, con chi verte il litigio? Oltre di che non s'appartiene ciò per la censura de'libri agli ecclesiastici, ma più tosto questa sarebbe parte del principe, e de' suoi magistrati di esaminarla, e da lui aspettarne la provvisione, se alcuna cosa è scritta contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, poichè è cosa certa che tutta la giurisdizione, che oggi è nell' ordine ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende da' privilegi del principe: al principe dunque tocca mantenergliela, quanto il pubblico servizio il permette. Sarebbe cosa molto strana ed impertinente, che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i privilegi suoi. Piacesse a Dio che vi fossero libri che meritassero di non essere stampati, per esser contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, più tosto che tanti libri i quali non meritano di essere impressi per estenderla tanto, che confonde ogni governo, usurpa ciò che appartiene al secolar magistrato, e fa vergogna al ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse ad altri.

E se ora la giurisdizione ecclesiastica si è studiato di stenderla tanto fuori i suoi termini, sicchè l' hanno resa spaventevole per l'esorbitanza, come possono gli ecclesiastici lusingarsi di poter essi medesimi in ciò farsi ragione, e pretendere di censurare i libri, che trattano della giurisdizione de' principi, e dal loro arbitrio dipendere, se debbano o no imprimersi, e vietare o concedere a lor posta le licenze di stampargli?

Quindi, siccome in Francia e negli altri principati bene istituiti non si è mai tollerata proibizione alcuna di libro, se non per cagione d'eresia, ma non già per trattare di cose giurisdizionali, così se veniva da Roma proibito un libro di tal soggetto, non era la proibizione curata nemmeno in Napoli; ciò che si vide praticato presso di noi nelle proibizioni de' libri del reggente De-Curtis, e di D. Pietro De Uries sotto il governo del conte di Benavente, e del duca d'Alba, vicerè di Napoli. Quindi per la medesima ragione quando s' abbiano voluto stampare libri di consimil natura, non è passato ad alcun per pensiere chiederne licenza agli ecclesiastici, non solo per le generali ragioni sopraccennate, ma perchè cosa pur troppo sciocca e degna di riso sarebbe pretenderla da chi per niun rispetto poteva darla.

E se si dirà, che in simili casi l'edizioni debbano farsi apparire altrove, e non in Napoli, questa è una risposta non pur indegna di uomini probi, e conveniente solo a'raggiratori, ma molto ingiuriosa alla potestà de' nostri principi. Pure alcuni che mostravano aver de' miei travagli qualche compatimento, nell'edizione di questi miei libri mi accagionarono, perchè non mi fossi valso di questa menzogna, della quale gli ecclesiastici stessi sogliono spesso valersi; essendo oramai fatta cosa usuale, che per uscire da tali intrighi comunemente si mentisca nell' edizione de'libri il luogo ove si stampano. Questo mentire appunto, e questa debolezza non ho voluto io che si vedesse ne' miei libri. Ho creduto mal convenirsi a uomini da bene simili tranelli, e molto più ad un Cristiano, il quale dalla propria bocca del suo maestro deve aver appreso, che il suo sermone deve esser semplice e schietto: *Est est, non non*, e senza menzogna alcuna.

Ed il concilio di Trento nell'allegato decreto sotto il tit. *de Editione et usu librorum*, non tanto aborrisce l'edizione de' libri sacri senza licenza dell'ordinario, quanto di stamparsi *saepe tacito, saepe etiam ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine Auctoris*.

Le nostre prammatiche ricercano ancora il permesso del Collaterale, non meno se alcuno stampi in Napoli, che se faccia apparire l'opera essersi impressa fuori del regno, come sta disposto nella prammatica 4 *de Impressione librorum*.

E veramente è cosa di maraviglia, che

gli ecclesiastici piuttosto soffrono, anzi non si fanno scrupolo, che si contravvenga all'espresso divieto del nostro buon Redentore, al concilio di Trento, ed alle nostre patrie leggi, che si offenda in ciò alla pretesa giurisdizione, che essi si hanno usurpata intorno all'impressione de' libri.

Non meno rea di grave colpa, che ingiuriosa alla potestà de' nostri principi è la frode che si addita, quasichè non si possano imprimere libri giurisdizionali nel proprio regno, se non si ricorre alla menzogna. Troppo impotente e vergognoso sarebbe il loro imperio, se per poterlo far valere ne' loro stati fossero costretti a ricorrere alle frodi ed alle bugie, quando il governo, che è stato ad essi da Dio conceduto, è in sè stesso tutto perfetto e compiuto; sicchè non solo non han bisogno di ricorrere alle frodi per esercitarlo, ma a niun'altra cosa estrinseca, che non dipenda dal loro arbitrio e volere. All' incontro gli ecclesiastici imprimono senza ritegno libri ingiuriosi alla potestà de' principi: niuno è che loro si opponga, e li fanno poi correre liberi e franchi negli altrui stati, sicchè non è chi ne interrompa il corso e lo spargimento.

Questo, siccome si è dimostrato nel lib. 27 della mia Storia cap. 4, è un danno notabilissimo che si fa a' diritti e supreme regalie de' nostri re, che non merita essere dissimulato, ma che se gli resista con tutto vigore e fortezza.

Al principe solo, particolarmente nel nostro reame, s'appartiene la cura dell'impressione de' libri, e di lui solo è, o darne o negarne la licenza, spezialmente quando nei libri, che si vogliano imprimere, si sostengano le alte sue preminenze e reale giurisdizione. Per forti ragioni dunque ho io creduto, che nell'impressione de' miei libri non vi fosse bisogno di altra licenza, se non che del Consiglio Collaterale, e che fosse un pregiudizialissimo abuso il domandarla ad altri, che al principe. E doveva bastare agli ecclesiastici la mia moderazione in ciò usata; che non obbligandoci le nostre prammatiche a stampar le licenze ne' libri, non volli che ne' miei si stampasse questa ottenuta dal Collaterale, perchè non leggendosi quivi quella che suol dare l'ordinario, non si vedesse un manifesto documento di non curanza, ed una più evidente dimostrazione di non esser quella necessaria. Ma ciò nemmeno è bastato, ed hanno voluto che io finalmente loro dichiarassi a più chiare note, perchè ho creduto di non doverne da essi dimandar la licenza.

Ma per ultimo, qual follia sarebbe stata richiederla ad essi, se in Napoli la loro impertinenza si è ridotta a tale estremità, che non si contentano solo di esaminare, se ne' libri vi siano cose contrarie a' buoni costumi, ed alla giurisdizione ecclesiastica, ma eziandio si sono fatti censori delle scienze e delle arti? Non si passa un libro di filosofia, se non si sostengono in quello gli errori della scolastica. Si rifiuta un libro di medicina, o di matematica, se l'autore mostra in quello aver seguitato la filosofia di Cartesio. Li revisori, a' quali sogliono commettersi li libri, e più coloro che vi sovrastano, sono così delicati e scrupolosi, che si offendono d'ogni minima paroletta, alle volte da essi nemmeno intesa. Obbligano sovente gli autori per cose leggiere a storpiare il più bello delle loro speculazioni. In breve si è ridotta la cosa a tale, che non fu possibile far ristampare in Napoli lo Specchio della Penitenza del Passavanti. Si passò gran pericolo di negarsi la licenza all'impressione delle opere del Cujacio. Talchè niuno è, che più ad essi ricorra per licenze, e sotto mentito nome fansi apparire altrove i libri stampati; ed ancorchè sia notorio, che siansi stampati in Napoli, contuttociò essi, perchè in ciò non si offende la loro pretesa giurisdizione, non si curano che si usi fraude, e si contravvenga alle nostre leggi ed al decreto del Concilio.

Se dunque le costituzioni allegate non parlano degli autori, e quando si volesse fingere che gli comprendessero, non ci obbligano all'osservanza per non essere state presso di noi ricevute, come ruinose e pregiudizialissime a' reali diritti, come sopra di quelle poteva appoggiarsi nel caso presente scomunica alcuna? Non è questo un attentato manifesto della real giurisdizione, pretendendosi far valere nel regno costituzioni destitute di regio placito, e cotanto pregiudiziali alle supreme regalie de' nostri principi? Tutti gli autori concordano, eziandio i più rinomati teologi e canonisti, che le leggi umane, così civili come pontificie, non obbligano negli altrui dominii, se non saranno state da' principi co' loro placiti, e da' popoli almeno con

l'uso accettate e ricevute. Nè basta la sola pubblicazione che di esse si fa in Roma, ma vi si richiede il beneplacito del principe, e l'accettazione de' popoli, siccome scrissero Navarro *Concl.* 1 *de Constit. quaest.*5. *Azorio Instit. Moral. lib.* 5, *cap.* 4, *p.* 4. *Suarez de Legibus lib.*4, *cap.*16, *n.*11. *Joan. Marjo* 124, *dist.*15, *q.*5. *Sales in part.*2.21, *Tract.* 8. *Disp. Unica sect.*10, *n.*169. *Layman. in Summ. Theol. Mor. Tract.*4; *de Legibus cap.* 2. *n.*4. *Hieron. Gonzalez Gloss.*16 *a nu.*21. *Azevedo in tit.*1 *de las Leges n.*8. *Villalobos in Summa, tit. de Legibus, D.*1, *f.*6. *August. Barbosa in Collect. ad cap.*1 *de Tregua et Pace n.* 9; *Diana Moral. Resolut. Tract.*18: *de Legibus*; *Mastrillus de Magistrat. lib.* 3, *cap.* 3, *n.* 100 *et seq.* e tanti altri: ed a' di nostri sino all'ultima evidenza fu dimostrato da Van-Espen *in Tract. de Promulgat. Legum Eccles.*

Quindi si vede che in molti regni e provincie non obbligano le costituzioni pontificie, ed i loro moti propri, perchè non ricevuti. Così la Chiesa orientale non viene obbligata dal Jus pontificio, e sue decretali, per non esser ivi ricevute. Molti decreti del concilio di Trento riguardanti la disciplina non sono osservati in molte parti d'Europa, e nel nostro regno parimente, siccome fu da noi dimostrato nel lib. 33, cap. 3 della Storia Civile.. La costituzione Paolina, che proibendo l'alienazione de' beni ecclesiastici, impone nuova forma alle alienazioni, non fu osservata nel regno di Scozia. Nella Spagna non fu ricevuta la costituzione di Pio, che prescrive i casi ne' quali gli ordinari possono ammettere le rassegnazioni; siccome non furono ricevute le costituzioni di Gregorio XIII riguardanti lo stesso; e la costituzione di Pio V intorno all'abito e tonsura de' benefiziati. Presso di noi nel regno di Napoli non furono ricevuti li moti propri di Pio V siccome testificano Molfesio *in Sum. Tract.* 2 *et* 12, *c.*6, *n.*87, *tom.*2; e Gaito *de Credito c.* 2, *p.*7, *num.*321. Siccome nemmeno in Sicilia per la testimonianza che ne fa Mastrillo *Decis.*252, *part.*3. Parimente quelle di Clemente VIII *de Largitione Munerum*; ed intorno a' conservatorii, la bolla di Gregorio XIV intorno alle immunità delle chiese, la bolla *in Coena Domini*, le regole della cancelleria, e tante altre, delle quali appresso li riferiti scrittori, spezialmente presso Van-Espen *loc. cit.* e Salgado *de Supplic. ad SS.* 1, *p. c.*2, 8, *n.*131, se ne leggono copiosi cataloghi, non hanno vigore alcuno in quasi tutte le parti d'Europa.

Per la qual cosa chi in vigore di quelle volesse procedere a censure, se gli fa da' magistrati secolari resistenza, e l'obbligano a rivocarle, essendo ciò un grave attentato, non meno che si fa alla giustizia, (perchè niuno è obbligato ad osservare quelle leggi che non siano state ricevute) che alla giurisdizione del principe, ed a' dritti delle nazioni. Quindi Van-Espen *part.*3, *tit.*11 *de Poenis et Censuris Ecclesiasticis cap.*6, *n.*25, come di cosa certa e fuor d'ogni dubbio, parlando ne' precisi termini di scomuniche ebbe a dire: *Illud quoque certum est, quod cum Excommunicationes latae sententiae dependeant a virtute, et efficacia Canonis eas infligentis; debeant quoque, non secus ac Leges, a quibus dependent, et ad quarum observantiam feruntur, legitime et juxta singularum Provinciarum receptos mores promulgari et publicari, ut iis in locis obligare queant.*

Anzi i migliori teologi e canonisti insegnano che basta il solo dubbio, se sia ricevuta o no una costituzione pontificia che impone pena di scomunica, perchè non si possa contra colui, che ne dubita, procedere a censure. E la ragione è in pronto, perchè se l'unico appoggio della scomunica è il dispregio delle chiavi, e la contumacia, come potrà colui dirsi contumace e sprezzante, se ha probabilità di credere di non venire per quella legato, e per conseguenza non esser tenuto ad osservarla? Così Azorio, Salas, Castro-Palao, Rubellio, e tanti altri scrittori sostengono, che in tal dubbio potendo ciascuno seguitare l'opinione, che nega d'essersi ricevuta, non incorre nelle censure.

Ciò che non si dimenticò di notarlo Salgado *de Supplic. ad. SS.* p. 1, c. 2, n. 122, dicendo: *Adeo ut dubitans, an Constitutio excommunicationem imponens sit usu recepta, tuto potest existimare, et sequi opinionem negantem receptam fuisse, ita ut nullatenus ligatus maneat Constitutionis Censura; et pro tuta opinione in utroque Foro tenetur.* Azor. *Instit. Moral. l.* 2, *c.* 19, *q.* 12. Salas *in Part.*2, 11. *Tract.*8. *Disp. unica Sect.*10, *n.*169. Castro-Palao *tom.*2, *Disp.*3, *part.*6, *n.*4. Ant. Diana *Resol. Moral. Part.*4. *Tract.* 3. *Resol.*14. Rubellius *part.*2, *lib.*1 *de Contract. in genere, quaest.* 2, *sect.* 1, *n.* 4, § 2. Ecco dunque le leggi che io ho trasgredite: ecco il

notorio trasgressore de'canoni, e delle costituzioni pontificie, che non parlano degli autori, e quando gli comprendessero, non ci obbligavano ad osservarle.

CAPO IX.

Si dimostra vano il ricorso a' Sinodi e molto più all'editto del 1707 del cardinal Pignatelli.

Ma dice il vicario: almeno se non sarete compreso nelle ordinazioni contenute ne'riferiti concilii Lateranense Trentino, e nelle regole dell'Indice, voi certamente avete trasgredito a'sinodi del cardinal Cantelmi, ed all' editto del cardinal Pignatelli, ne' quali, particolarmente nel sinodo diocesano sotto il tit. *de Editione et usu librorum, c. 5, n.* 2 sta sotto pena di scomunica proibito di potersi imprimere libri senza l'approvazione e licenza dell'ordinario.

È gran maraviglia, come non s'abbia rossore di allegar questi sinodi nel caso mio, e come l'audacia sia giunta a tanto, sicchè niente gli rincresca sopra attentati aggiungerne altri più manifesti e scandalosi contro la real giurisdizione. Primieramente, i sinodi e l'editto che si allegano, non contengono più di quanto nella bolla di Leone, nel decreto del Concilio e nelle regole dell'Indice si prescrive intorno all'edizione de' libri, anzi a tutte queste ordinazioni si rapportano, siccome sta notato nel margine, donde i nostri curiali n'ebbero notizia. E se, come si è mostrato, quelle non comprendono gli autori, ma i soli maestri dell' arte impressoria e' loro ministri, molto meno possono comprendergli questi sinodi, i quali in materia odiosa, quanto è quella di pena di scomunica, debbono strettamente interpretarsi, tanto maggiormente che si tratterebbe, secondo la loro intelligenza, di doversi ampliare le costituzioni generali per un particolar statuto ad un caso in quelle non più compreso; ciò che secondo tutti li dottori si avrebbe dovuto espressamente spiegare, come induttivo di cosa nuova, non come si vede dal fatto, di rimettersi alle precedenti generali costituzioni che si citano.

Ma come non si prendono rossore di voler far valere appresso di noi li sinodi del cardinal Cantelmo, sicchè pretendono che debbano esser osservati da'laici, quando quelli impongono una misera servitù a' diocesani, e contengono innumerabili oltraggi della real giurisdizione? Oltre d'essere stati impressi in Napoli senza essersi chiesta licenza dal Collaterale consiglio, e per frande ed inganno fatto apparire essersi stampati in Roma, è forse cosa nuova, che tali sinodi non obbligano se non gli ecclesiastici che li fanno ed accettano, e non già il popolo, quando non siasi ricercata da esso l'accettazione ed il consenso? E qual macchina più insidiosa vi sarebbe di questa per abbattere tutti i dritti e preminenze de' nostri principi, e di metter i popoli in una servitù miserabile? Non si legge altro in quelli, che una infinità di canoni presi per la maggior parte dalla bolla *Coenae*, dalla bolla di Gregorio XIV per le immunità delle chiese, da'decreti presso noi rifiutati del concilio di Trento, e da tant'altre bolle e *Moti propri* de' romani pontefici da noi non accettati.

E che avrebbe giovato a'nostri principi d'aver sostenuto tante aspre e dure contese con la corte di Roma, negando a quelle il loro placito regio nel nostro regno, se poi fosse stato in balia degli ordinarii ne' loro sinodi quelle medesime cose stabilire, e farle osservare? quanta servitù soffrirebbero i popoli, di quante catene si vedrebbero avvinti, se potessero questi sinodi obbligarli all'osservanza? Essi stendono la loro imperiosa mano sopra i notai, sopra i maestri di scuola, sopra i lettori, sopra i macellari, sopra i commedianti, sopra i lavoratori, sopra gli artigiani, sopra i marinari, sopra i librari, sopra i stampatori, e nelle librerie, e dentro le dogane pretendono mandare ispettori, perchè non si vendano, e non s'immettano o si estraggano libri, che a loro piacere e talento. Nè si contentano di minacciare pene spirituali, ma ad ogni passo non si legge altro, che multe pecuniarie, sospensioni dall'esercizio delle loro arti, sorprese di robe, e per librari e stampatori anche cattura de' libri e bruciamento. Qual principe potrebbe mai soffrire ne'suoi stati veder tanta strage non meno de'suoi diritti che de'suoi popoli? Chi potrebbe mai soffrire l'abuso intollerabile, che essi fanno della più terribile e spaventosa pena che tiene la Chiesa, cioè della scomunica, che l'hanno resa il ludibrio della gente? Non vi è colpa per leggerissima che sia, di cui

non si cerchi l'emenda con una scomunica maggiore *latae sententiae*. I loro debitori morosi, eziandio di tenuissime somme, vengono costretti sotto pena di scomunica a pagare; e ciò anche fanno, perchè isdegnano di aver ricorso a' magistrati, e perchè essi vogliono coo le proprie mani a se medesimi render giustizia; ed affine che non mancasse chi presto le potesse scagliare, hao dato la facoltà di scomunicare sino a' secolari, anche bisognando contro di un vescovo. E però il numero di queste scomuoiche *latae sententiae* si è a' tempi nostri reso innumerabile, nè di esse ora si può tener più conto o misura.

E osservazione de' più gravi teologi e canonisti, che alla Chiesa per dieci secoli furono incognite certe sorti di scomuniche, ora chiamate *latae sententiae*. Negli antichi canoni non si legge mai, che chi non fa tal cosa, *sit ipso facto excommunicatus;* ovvero chi la fa, *ipso jure excommunicationem incurrat*, ma semplicemente *excommunicetur, deponatur;* poichè fondandosi la scomunica nella contumacia, e nel dispregio delle chiavi, volevano prima sentire il preteso trasgressore, e secondo i termini che prescrivono i canoni, non condannarlo, se non dopo una ostinata contumacia, e quando si disperava dell'emendazione. *Si Decretum Gratiani revolvatur*, (dice Van-Espen *part. 3, tit. 11 de Poenis et Censuris Ecclesiast. cap. 6, n. 20 et seq.*) *atque formulae, quibus excommunicatio exprimitur, rite expendantur, nescio utrum vel una reperietur excommunicatio latae sententiae.*

Ne' tempi che seguirono, incominciarono le decretali ad introdurla, ma contuttociò non erano così frequenti; e Martino Navarro nel suo Maouale c. 27, n. 49 fa il cooto che fino all'anno 1398 (nel quale fu promulgato il sesto delle decretali) appena arrivavano a 36 casi, ne' quali era imposta pena di scomunica *latae sententiae*, li quali dice potersi ridurre a 26 soli. Promulgato dipoi in quell'anno 1398 il sesto, questo solo volume ne aggiunse 32, e poco dopo le sole *Clementine* ne accrebbero 50. Sopravvennero poi le *Stravaganti*, le bolle *in Coena Domini*, e tant'altre costituzioni pontificie, le quali moltiplicando le scomuniche ed interdetti così frequentemente, e quasi in ogni caso, diedero in tali estremità ed eccessi, che conoscendone alcuni pontefici gli abusi e le mostruose sconcezze, pensarono essi medesimi a darvi riparo. Ma al tempo di Leone X si ritornò a' disordini di prima, non solo per la grao frequenza delle scomuniche che tuttavia si moltiplicavano, ma anche perchè si dava senza discernimento la potestà di scomunicare sino a' secolari: e quando prima la Chiesa scomunicava, cioè il vescovo col consiglio e partecipazione del presbiterio, s'introdusse la medesima pratica che dura al presente, che il vescovo o il suo vicario scomunicano senza consiglio nè partecipazione d'alcuno, anzi molte volte anche il notaio solamente; e quel che è più, un chierico di prima tonsura, deputato per autorità delegata per commesso in qualche causa particolare ben leggiera, scomunica un sacerdote. E Leone X nel concilio Lateranense alla sess. 2 per una sua costituzione diede facoltà ad un secolare di scomunicare anche li vescovi; dicendo i canonisti, che questa potestà deriva dalla giurisdizione, non già dall'ordine.

Contuttociò essi medesimi non haono potuto negare, che Leone in questo concilio per cause leggierissime moltiplicò cotanto le scomuniche, che il mondo non potè non scandalizzarsene, talchè non furono poste mai in uso, nemmeno nello stato della Chiesa di Roma: come scrissero Agost. Barbosa *Collect. 88 in concil. Trident. ad sess. 4.* Bartol. Carranza *Sum. Concil. in fine, Concilium Lateranense sub Julio II et Leone X.* Vincenzo Figliucio *Quaest. Moral. t. 1, Tract. 15, cap. 7, quaest. 6, n. 17;* et Suarez *de Censuris in Communi tom. 5, disp. 22, sect. 6 et Disp. 24, sect. 7, n. 1.*

Fu iotrodotto ancora d'impetrare da' prelati le scomuniche, per valersene per riscossione de' crediti, per qualunque altro bisogno, infino per servire di formole a' notai ne' contratti, ove le parti si obbligano sotto pena di scomunica all'osservanza de' patti in quelli contenuti; onde ne' tribunali ecclesiastici sursero le obbligazioni che chiamano in forma *Rev. Camerae Apostolicae*, la cui efficacia dipendeva dall'intenzione dell'impetrante, o del creditore. Talchè insegnò Martino Navarro nel detto *cap. 27, num. 11*, che se alcuno impetrerà la scomunica da qualche prelato, in caso che l'impetrante non avesse intenzione che il debitore sia scomunicato, non sarà scomunicato. Anzi questo medesimo autore nel *cap. 23, n. 104*

dice, che la scomunica *lata ipso jure* contro colui che non paga la pensione, per cagione di esempio, la vigilia di Natale, non s'incorre da chi non la paga anche dopo molti mesi ed anni, se quegli che è creditore, non vuole che s'incorra; ma se anche più mesi, ovvero anni dopo vorrà che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale, e così attesta essere lo stile delle corti ecclesiastiche. Il concilio di Trento nella *Sess. 25*, *de Reform. cap. 3* procurò di togliere questi abusi, ed i vergognosi eccessi di tante scomuniche, ed ammonì li prelati per l'avvenire di essere più moderati; ma si vede di non aver fatto il concilio alcun frutto, perchè in decorso di tempo non pur in Roma, ma in tutti li sinodi provinciali e diocesani, particolarmente nel nostro regno di Napoli, non vi ha canone, dove per leggerissima occasione non si fulmini una scomunica *latae sententiae*. Dice l'istesso Navarro *cap.* 27, *tom. 3 de Absol. Excom. num.* 49 che sin dai suoi tempi erano tante le scomuniche fulminate da'sinodi provinciali e diocesani, e così portentoso il loro eccesso, che non se ne poteva più tener conto o misura; talchè egli desiderava che ormai il sommo pontefice vi badasse, e ponesse freno a tante sregolatezze. *Postea*, ei dice, *per Bullam Coenae, per extravagantes impressas, per Constitutiones Synodales, et Provinciales, per Visitationes et Reservationes Secularium et Religiosorum pene innumeras, quarum multitudinis diminutio desiderata fuit a nobis olim, cum primum Manuale Confessariorum Hispano sermone composuimus, imo et cum illud Latinum Romae fecimus; nunc autem postquam Bullarium quamplurimorum Extravagantium Antiquarum Max. Pontificum prodiit impressum, videtur valde utilis, imo et necessaria limitatio earum aliqua.* Ma egli rimase con questo buon desiderio, perche i tempi che a lui seguirono furono peggiori; e si è finalmente arrivato a tale estremità, che se si volesse tener conto delle tante scomuniche, che o per le bolle pontificie si scagliano da Roma, o da sinodi provinciali o diocesani da' vescovi, niuno è esente dalle scomuniche, tutti siamo scomunicati di scomunica maggiore *latae sententiae*, poichè non vi è fallo anche leggiero, che non ci sia vietato sotto pena di scomunica; ed all' incontro essendo, come diceva la nobile gioventù romana presso Livio *lib. 1*, *impossibile in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*, tutti saremmo scomunicati. E si vede chiaro, che il papa non concede benefizio, indulgenza, o grazia alcuna, se prima al bene non fa precedere l'assoluzione da tutte le scomuniche, dalle quali crede colui essere avvinto; e se accadesse, che dopo picciol tempo a questo stesso si spedisse altro Breve, pure si premette l'assoluzione, essendosi già ora ciò ridotto a formolario; poichè alla giornata o dalle costituzioni pontificie, o da' sinodi de' vescovi piovono sopra il capo d'ognuno incessantemente scomuniche ed interdetti.

A tali eccessi e perniciosi abusi i principi, a' quali da Dio sta raccomandata la protezione della sua Chiesa, sono obbligati a dar riparo, ed in molte provincie d'Europa essi fanno in ciò valere le loro preminenze, non permettendo che si fulmini scomunica alcuna, se non ne' casi stabiliti da'sacri canoni, e costringono a ritrattare le fulminate per cagioni leggierissime, e che non hanno altro sostegno, che le ordinazioni di qualche sinodo particolare. Tutti li teologi condannano ancora un così scandaloso abuso, che fanno i vescovi ne' loro sinodi delle scomuniche, e Godescalco Rosemondo gran teologo di Lovanio nel suo *Confessionale* esclama presso Van-Espen *part. 3, tit. 11, c. 6, n. 22. Valde inconsultum et periculosum est, quod episcopi in suis statutis, caeteri quoque judices tam faciles sint in multiplicando censuras; unde expediens esset, ut etiam inquit Gersonius, ut omnes constitutiones sententiae excommunicationis latae sententiae in jure vel statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in provinciis, et dioecesibus, et in Ecclesia universali. Expediens etiam esset, ut nulla excommunicationis sententia ferretur de facto a jure, vel judice, neque pro praesenti, neque pro futuro, nisi pro manifesta contumacia, qua quis ostendit se non paratum audire Ecclesiam. Quomodo aliter haberi debet sicut ethnicus et publicanus, si Ecclesiam audire paratus est?*

Nel nostro reame, finchè durò il governo degli Spagnuoli, inclinati a curar le piaghe della ferita giurisdizione con unguenti ed empiastri, non si accorreva, tosto che i vescovi pubblicavano questi sinodi, col ferro

e col fuoco, per fargli immantinente abolire e supprimere, ma usando connivenza gli lasciavano correre, usando poi ne'casi particolari i rimedi economici di obbligare i vescovi a ritrattare le scomuniche, che secondo il prescritto de'loro sinodi avevano scagliate. Ma questo non era dar alla radice, ed era perciò sovente cagione d' infiniti contrasti giurisdizionali; e spessissime volte gli scomunicati non potendo per la loro povertà ricorrere al delegato della real giurisdizione, rimanevano oppressi dalla loro tirannia. Solo sotto l'imperio del nostro augustissimo principe si è veduto un esempio, che avendo monsignor Trapani vescovo d' Ischia pubblicato un sinodo, dove aveva raccolte insieme tante esorbitanze, e seguendo il costume degli altri vescovi aveva fulminato da per tutto scomuniche, con non risparmiare nemmeno le multe pecuniarie, a ricorso di quegl' isolani fu dal Collaterale Consiglio il sinodo abolito, e reso irrito e casso.

Non era sotto il regno del re Carlo II da sperar ciò dagli Spagnuoli, riguardo a' sinodi del cardinale Cantelmo arcivescovo di Napoli, che non sono nelle esorbitanze inferiori a quelli di monsignor Trapani vescovo d'Ischia, anzi da' costui sinodi compilò egli il suo, a' quali sempre si rapporta. Essi usarono una perniciosa connivenza di non impedirne il corso, e sol ne' casi particolari accorrevano a' pregiudizi, che da quelli s'inferivano non meno a' sudditi del re, che alla sua reale giurisdizione.

Si soffrì allora nell' edizione di questi sinodi un altro attentato alle preminenze regali, che non merita ora d' essere dissimulato. Le nostre patrie leggi espressamente comandano, che non si possa stampar libro o scrittura alcuna senza espressa licenza *in scriptis* del regio collaterale consiglio, così dentro come fuori del regno. Queste leggi non escludevano gli ecclesiastici, a' quali non si permette mai d'esserne esenti. I vescovi stessi conobbero la necessità di dover a quelli ubbidire, e perciò quando volevano stampare non pure i loro sinodi, ma anche i loro editti, sino i calendari intorno all'osservanza delle feste nelle loro diocesi, e le bolle dell' indulgenze concedute dal papa alle loro chiese, ricorrevano in collaterale per la licenza. Così leggiamo che volendo l' arcivescovo di Napoli Annibale di Capua stampare un concilio provinciale nel 1580 ne richiese licenza al collaterale, la quale gli fu conceduta, ma molto limitata. Così fece l'arcivescovo di Capua, ed il vescovo di Avellino, siccome fu da noi rapportato nella nostra Storia Civile lib. 27, c. 4, § 1.

Ma negli ultimi tempi li vescovi del regno, e spezialmente il cardinal Cantelmo arrivarono a tale baldanza, di stampare li loro sinodi nel regno senza richiederne licenza alcuna dal collaterale, e con una frode pur troppo nota e sfacciata credevano sfuggir la legge, con far apparire l'impressione in Roma o in Benevento, come appunto si fece nell'impressione di questi sinodi del Cantelmo, li quali, ancorchè stampati in Napoli, portano nella fronte la data di Roma. Ma questa è una frode, che niente può loro giovare, per due fortissime ragioni, che non ammetton risposta alcuna. Primieramente le nostre prammatiche sotto il tit. *de impressione librorum*, particolarmente la 3, 4, 5 e 7 impongono la necessità di questa licenza, non solo a coloro che intendono stampare scrittura alcuna nel regno, ma ancora a quegli, che volessero stamparla fuori di esso, proibendo che non si possano imprimere, se non siasi ottenuta questa licenza, come espressamente si legge nella citata prammatica 3 ivi: « Ordiniamo che » di qua avanti niuno del regno, ovvero » abitante presuma far stampare qualsi- » voglia opera, o dentro, o fuori del regno, » in qualsivoglia luogo senza nostra licen- » za *in scriptis obtenta*; riveduta prima per » nostro ordine la suddetta opera ». Anzi il conte d'Olivarez pram. 4, per evitare appunto queste frodi, che alcuni stampavano nel regno con annotare (sono parole della prammatica) che i libri siano stampati fuori di questo regno, proibì d'aprirsi stamperia senza sua licenza. Ed il conte di Benavente nella prammatica 5, impone gravissime pene a coloro, li quali fanno stampar libri fuori del regno, e poi senza sua licenza l'introducono in quello. Il conte di Villamediana con altra sua prammatica, che è la settima, promulgata nel 1648 rinnovò le antiche, ed ordinò agli autori, che se avessero stampate le lor opere fuori del regno, non potessero in quello più introdurle, se non averanno prima ottenuta sua licenza, e non saranno quelle rivedute d'ordine suo. Per evitare ap-

punto queste frodi provvidero le nostre leggi, che in tutti questi casi fosse necessaria la licenza, altrimenti non si averà di quelle edizioni conto alcuno. Da quanto si è detto, o si confessi il libro essersi stampato in Napoli, e siamo fuori d'ogni dubbio; o si nieghi, e si dica non essersi usata frode alcuna, ma che veramente siasi impresso in Roma; ed in ciò entra un'altra necessità indispensabile, che è quella dell'*Exsequatur*. Se questi sinodi si vorranno avere come libri privati, sicchè non obblighino alcuno all'osservanza, allor vi è bisogno, come si è detto, della licenza per introdurli e pubblicarli nel regno; ma se si voglia in vigor di quelli obbligare i sudditi, con allegare i canoni in essi contenuti, e sopra d'essi fondar censure e scomuniche, non è questo un altro attentato gravissimo della real giurisdizione, che s'abbia a dar forza e vigor di legge ad una scrittura, che viene da fuori, impressa senza l'indispensabile requisito del regio *Exsequatur?* Un' ingegnosa pubblicazione de' sinodi veramente sarebbe questa, mandarli a Roma a stampare, e poi spargerli per il regno, sicchè in quello senza *Exsequatur* siano osservati, e che incorra nelle scomuniche chi non gli ubbidisce.

Come dunque i nostri curiali non si sono arrossiti, nello stesso tempo che intendevano scomunicarmi, perchè io non aveva dimandata da essi licenza per l'impressione de' miei libri, allegare contro di me quei sinodi che presso di noi non hanno veruna forza, per quest'istesso che furono impressi senza licenza del collateral consiglio, contro il prescritto delle nostre patrie leggi? Sono essi così *Exleges*, che credano non esservi al mondo freno alcuno che gli possa contenere ne' loro limiti, o di fronte così dura che non si vergognano, per mostrare le mie trasgressioni, valersi di mezzi tali, che in se stessi contengono appunto quel medesimo difetto che essi vogliono in me riprendere? Bisognerebbe dunque, che essi anche fossero scomunicati. Ma chi scomunicherà loro? I principi, che ben possono farlo, come si dimostrerà nel seguente capitolo. Hanno anch'essi altra sorte di scomuniche, le quali non meno appresso gl' imperadori gentili che cristiani furono in uso ed hanno molta analogia con le nostre. I principi, se i chierici hanno potere di separare il fedele dal comune della Chiesa, hanno essi la potestà di separar loro dalla comunione civile del loro stato: possono interdir loro *aqua et igni*, ed esiliarli da' loro regni: ed in cotal maniera, come vedremo nel capitolo seguente, in simili casi, si sono serviti della loro potestà di separarli dalla comunione de' loro sudditi. Non essendo adunque questi sinodi stati fra noi legittimamente pubblicati, nè dal popolo accettati, come ora si pretende la loro osservanza, sicchè colui che contravviene a quelli, incorra nelle scomuniche ivi statuite? Gli statuti particolari, come sono i sinodi provinciali o diocesani, non legano, quando non sono legittimamente pubblicati, perchè si presume che non siano noti, e per conseguenza di non poter legare gl' ignoranti. Questa è la differenza che comunemente mettono i nostri dottori fra il *Jus commune*, e lo statuto particolare. L'ignoranza del primo non si presume, nè scusa alcuno: all' incontro l' ignoranza dello statuto, essendo cosa di fatto, si presume, e non lega gl'ignoranti. Così appunto ne' proprii termini di scomunica stabilita da' sinodi insegnò Diego Covarruvias *in cap. Alma Mater* § 10, *n.* 7 dicendo: *Excommunicationem latam per statutum alicujus provinciae non ligare ignorantes. Et Text. in cap.* 2 *de Constit. in* 6 *decrevit non ligari ea excommunicatione ignorantes. Statutum enim est quid facti, cujus ignorantia praesumitur, et regulariter absque ulla culpa contingit. Sic enim obtentum est in dicto c.* 2 *et in ultimo tit. de Decret. ab ord. fac. L. generali C. de Tabul. L.*10 *qua de re optime in pulchro casu tractat* Matthaeus de Afflict. *in Constit. Neap. rubr.* 10, *n.* 8, *l.*1, et Henricus Botthaeus *in Tract. de Synodo, part.* 3, *art.* 2, *n.* 25.

Ed in vero il caso riferito dal nostro Matteo degli Afflitti ne' Commentari sopra le costituzioni del regno fa molto a proposito del fatto presente. Parla ivi quest'autore delle costituzioni sinodali de' nostri arcivescovi di Napoli, e dice che presumendosi l' ignoranza di quelle, non possono i trasgressori punirsi con la pena di scomunica in esse prescritta; e tal ignoranza scusa non pur la gente volgare, ma eziandio i dottori. *Quia* (ei soggiugne *loc. cit. al num.* 15) *non omnes doctores Neapoli habent dictas synodales.* E nel seguente con l'autorità di S. Tommaso lo prova conchiudentissimamente, dicendo: *Nam*

dicit B. Thomas *in 1ma parte, quaest. 76, art. 2, quod quis tenetur scire illa, sine quorum scientia non potest debitum actum exercere unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalia juris praecepta, et ea quae ad suum officium spectant. Quaedam sunt, quae quis tenetur scire sicut contingentia particularia; unde non imputatur ad negligentiam, si nesciat ea quae scire non potest. Et ideo dicebat Philosophus 5 Ethicorum, quod peccans per ignorantiam facti particularis meretur veniam; secus, si ignorat quae sunt juris, ut dicit* B. Thomas *in 2da quaest. 59, art. 4 in resp. ad prim.*

Item illa ignorantia est punibilis, quae est causa peccati, atque tollit scientiam prohibendi actum peccati, secundum Thomam in dicta quaest. 76, art. 2 seq. Sed si ignorantia dictae constit. non causat aliquod peccatum secundum legem naturae, nec secundum legem Divinam, vel civilem, vel canonicam, merito ejus ignorantia non causat peccatum, ut incurratur excommunicatio et irregularitas.

Or se Matteo degli Afflitti, parlando delle costituzioni sinodali degli antichi nostri arcivescovi, le quali erano legittimamente pubblicate e, secondo il prescritto delle nostre leggi, impresse, ebbe a dir questo; che dovremo dir noi de' sinodi del cardinal Cantelmo, i quali (oltre che ne' luoghi allegati non si comprendono gli autori, ma i soli maestri stampatori e loro ministri) non sono stati legittimamente pubblicati, nè impressi con licenza del collateral consiglio? Anzi usandosi frode alle nostre leggi patrie, fingendosi essersi stampati a Roma, con più enorme attentato si è procurato introdurli e spargerli nel regno senza alcun placito regio.

Per le medesime cagioni non meritava esser allegato l'editto del cardinal Pignatelli, in cui non si sa che contenga; e molto meno per essersi nella citazione e ne'cedoloni asserito l'anno nel quale fu emanato, cioè nel 1707 che vuol dire 16 anni già sono. Essendo a tutti notissimo, che simili editti, perchè possano obbligare, è di bisogno che in ogni anno si rinnovino; altrimenti scorso l'anno perdono ogni forza e vigore. Se dunque non vi è sostegno alcuno, onde possa appoggiarsi la censura scagliata, cade per se stessa, e come notoriamente nulla ed ingiusta, non può, nè debbe partorire alcun effetto. Tanto maggiormente che tutti i nostri autori insegnano, che una notoria ingiustizia (quando anche nel caso presente mancassero le altre nullità d'ordine) s'uguaglia alla nullità. Ond'è che frequentemente s'incontra ne' loro volumi. *Notoria injustitia aequiparatur nullitati*, come scrissero il nostro de Afflictis *Decis. 6, num. 5.* Veratti *Decis. 248, p. 2*, la Rota Romana *Decis. 644 in princip. p. 1 diversorum*, e tutti gli altri più rinomati e celebri dottori.

CAPO X.

Qual sia il debito de' magistrati secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.

Essendosi per li capitoli precedenti dimostrato abbastanza l'ingiustizia, e la notoria nullità di questa scomunica, come pronunziata senza cognizione di causa, e con tanto strapazzo della real giurisdizione; senza appoggio di canone o di costituzione alcuna pontificia, senza citazione, è senza essersi osservati i termini essenziali del giudizio; senza la debita maturità, e contra li sacri canoni, la dottrina de' padri, e dei più gravi teologi e canonisti stessi: rimane ora a vedere qual sia l'uffizio del magistrato secolare nell'emendare i trascorsi de' prelati, quando s'abusano delle scomuniche, e quale il mio debito, e di tutte l'altre divote o religiose coscienze, quando il prelato fulmina scomuniche contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro, da S. Paolo e da' sacri canoni.

Il concilio di Trento, ancorchè nella *Sess. 25 de Reform. c. 3*, avesse prescritte alcune regole a' vescovi sopra la fulminazione delle scomuniche intorno alle rivelazioni per le cose perdute o sottratte, ed in alcuni altri casi particolari avesse loro generalmente ammonito di adoperarle sobriamente, e con gran circospezione, dicendo che la sperienza aveva insegnato, che se si fulminano temerariamente, e per cose leggiere, piuttosto sono sprezzate che temute, e partoriscono più malore che salute: contuttociò alcuni non lasciarono di notare in questo decreto alquanti pregiudizi, che venivano ad inferirsi alla giurisdizione de' principi e loro magistrati;

ed altri non lasciarono di desiderare, che siccome que' Padri avevano prescritto alli prelati la regola che debbono osservare per usare una tal medicina a salute, così all'incontro avessero insegnato qual fosse il debito delle divote e religiose coscienze, quando il prelato fulmina scomuniche, non meno non osservando le regole prescritte da questo decreto, ma contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro, da S. Paolo e dalli sacri canoni antichi. Nè per questo loro desiderio debbesi incolpare il Concilio d'insufficienza, particolarmente per non avere niente detto intorno al debito delle divote coscienze, poichè non ogni cosa dovevano que' Padri definire, quando altronde potevano aversi certe e determinate regole, donde non meno i magistrati, che le private persone possono prendere norma per regolare le loro coscienze. Non perchè ogni cosa non si trovi nella Scrittura Sacra, non il segnarsi col segno della croce, non gli ordini minori, non la consecrazione delle chiese e degli altari; adunque abbiamo perciò a riputare la Scrittura per insufficiente, poichè ella è sufficiente in quanto contiene quello che si trova scritto, ed il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva. Così in questo proposito non debbe trattarsi per insufficiente il Concilio per non aver detto tutto quello che si debbe sapere delle scomuniche. Molte cose bisognava rimettere alla dottrina de' scrittori cattolici, al prescritto degli antichi canoni, ed alle costituzioni ancora de' principi cristiani. È cosa molto nota ad ognuno, con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V in materia della cognazione spirituale, dell'affinità fornicaria e della pubblica onestà; e la congregazione de' cardinali ogni giorno ad altre supplisce sotto nome di dichiarazione. Forse se il Concilio si fosse continuato più, avrebbe ancora più cose dichiarate. Forse se come si sono stampati i suoi decreti, si fossero stampati gli atti, molte difficoltà avrebbero potuto risolversi, per la cui soluzione bisogna ora altrove aver ricorso.

CAPO XI.

Dell'uffizio del Magistrato secolare.

Ma venendo a ragionare di quella parte che tocca a' magistrati, il Concilio in questo luogo solamente vieta a' magistrati secolari di proibire al giudice ecclesiastico di fulminare scomunica, o comandare che rivochi la già proferita, sotto pretesto che le cose contenute in questo suo decreto non siano state osservate. Ecco le sue parole. *Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui, prohibere ecclesiastico judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet sub praetextu, quod contenta in praesenti decreto non sint observata; cum non ad saeculares, sed ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat.* In questo decreto il Concilio più cose aveva prescritte a' giudici ecclesiastici da osservare intorno alla fulminazione delle scomuniche, che erano loro richieste per le rivelazioni delle cose perdute o rubate. Prescrive ancora a' giudici ecclesiastici, come debbano portarsi nelle cause civili al loro foro appartenenti, cioè che debbano astenersi dalle scomuniche; sempre che *Executio realis vel personalis fieri poterit, erit a censuris abstinendum.* Ma se non potrà darsi luogo all'esecuzione, allora così nelle cause civili, come criminali rimarrà a loro arbitrio valersi delle scomuniche. Soggiugne appresso, che non sia della potestà del magistrato secolare di proibire o comandare la rivocazione delle scomuniche, sotto pretesto, che i giudici ecclesiastici in questi casi non abbiano osservate le cose contenute nel presente decreto. Riputò il Concilio, che trattandosi di regolare il provvedimento de' giudizi così civili come criminali al foro ecclesiastico appartenenti, e dell'esecuzione o interpretazione di un decreto da quello proferito, fosse della potestà ecclesiastica, e non secolare il vederlo, per la massima volgare e trita, che di colui che la stabilì, fosse l'eseguire o interpetrare la legge. Ma non tolse il Concilio a' magistrati quella potestà, che le leggi ed i canoni stessi, e l'uso invecchiato loro concede, di poter emendare i trascorsi de' giudici ecclesiastici, quando s'abusano delle chiavi, non osservando molti altri ordini debiti, che non sono contenuti in questo decreto, ma si leggono nella Scrittura Santa, in S. Matteo, in S. Paolo, ne' sagri canoni, in S. Agostino, e negli altri Padri della Chiesa, e nelle costituzioni di principi religiosissimi.

Non volle il Concilio togliere a' principi ed a' loro magistrati quella potestà, della quale

per lungo uso ne stavano in possesso, e che loro proveniva dalla ragione dell'imperio, e de' canoni stessi, delli quali debbono esser protettori e sostenitori. A' principi appartiene ancora emendare gli abusi de' giudici ecclesiastici, non meno nelle altre cose che nella scomunica; poichè la potestà che hanno gli ecclesiastici non fu da Cristo Nostro Signore loro conceduta sregolata, e senza i debiti e convenevoli limiti e confini, ma con discrezione, e che servisse in edificazione, non già in distruzione. *Non enim*, dice S. Paolo II *ad Cor. 13*, *possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate* ... *quia potestas data est in aedificationem, non in destructionem*. E S. Girolamo *in Comment. ad c. 6 Matthaei* spiegando quelle parole: *Et tibi dabo claves regni Caelorum*, dice: *Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnet innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur*. Quindi a' vescovi fu prescritto che non dovessero procedere a fulminazion di scomuniche, se non serbando il prescritto da' sacri canoni stabilito; e facendo altrimenti, non solo *causam in synodo pro facto dabunt*, come dice il *Can. 2, cap. 3, qu. 9*, ma anche il principe, per cagione della potestà che tiene nell'esterior polizia della Chiesa come custode e vendicatore dell'osservanza dei canoni, può procurarne l'emenda. E ciò è così chiaro ed evidente, che per emendare questi trascorsi, leggiamo essersi stabiliti non meno canoni per parte della Chiesa, che leggi per parte de' principi; perchè non meno il sacerdozio che l'imperio debbono con perfetta concordia ed armonia invigilare alla custodia de' sacri canoni.

E se nelle altre cose appartenenti all'esterior polizia della Chiesa riconosciamo noi nel principe questa potestà, molto più dobbiamo riconoscerla nelle scomuniche, in quanto le consideriamo come esteriori pene ed atti forensi; non potendosi dubitare anche in sentenza de' teologi e canonisti più appassionati per la corte di Roma, come del card. Baronio *tom. 1. Annalium an. 52*, § 11; dello Spondano *de Coemet. Sacris l. 4, p. 1, c. 2, § 5*; di Polidoro Vergilio *de Invent. Rer. l. 4, c. 2*; di Anastasio Germonio *de Sacrorum Immunit. l. 3, c. 14*; e di tanti altri, che le scomuniche che s'introdussero nel Cristianesimo, non furono che propagini di quelle, che usavano li Giudei, particolarmente gli Essenii nelle loro sinagoghe, e che ad imitazione di quelle gli Apostoli e la primitiva Chiesa le praticasse, come semplici censure, non già come dinotanti atto alcuno d'imperio e di giurisdizione, insino al tempo di Costantino Magno. E siccome presso coloro non vi era imperio, così anche presso i primi Cristiani, che parimente non avevano imperio, non potevano partorire altro effetto, che d'astenersi essi di comunicare con lo scomunicato, non ammetterlo alle comuni preghiere nei sacrificii e nelle altre cose che erano loro proprie, senza però che questi loro regolamenti, formati per la custodia della disciplina della Chiesa, avessero assistenza alcuna dalle leggi civili. Per la qual cosa si commetteva contro le leggi Giulie *de vi publica aut privata*, se volevano usar forza a' censurati, ovvero se di ciò volevano imputar colui, che non voleva ubbidirgli. Poichè prima di Costantino reputandosi le nostre chiese collegi illeciti e proibiti, niente valevano i regolamenti che formavano per custodia della loro disciplina, nè potevano eseguire le pene che prescrivevano a' Fedeli associati a quelle; non avendo la Chiesa a que' tempi imperio o giurisdizione alcuna. Quindi opportunamente notò Ugon Grozio *ad Lucam VI 22* parlando delle varie spezie delle scomuniche de' Giudei: *Apparet ex his, quae diximus, in disciplinae custodia secutos Christianos exemplum Judaeorum; sed Essenorum praesertim, ut qui essent mere privati, sine ullo imperio, quemadmodum et Christiani.*

Ma quando per la conversione di Costantino Magno il Cristianesimo si congiunse all'imperio, allora gl'imperadori cristiani (ritenendo la potestà ed il titolo di pontefici massimi) presero anch'essi a regolare l'esterior disciplina della Chiesa, della quale, come posta dentro la repubblica, siccome saggiamente avvisò Ottato Milevitano, non potevano non averne cura e pensiero. Quindi in amendue i codici, così in quello di Teodosio, come nell'altro di Giustiniano, leggiamo tante costituzioni appartenenti non meno alle cose che alle persone sacrate, regolando la loro conoscenza, e restringendola alle sole cose di religione; stabilendo eziandio vari altri editti riguardanti l'este-

rior disciplina ecclesiastica: siccome è manifesto dall'intiero *lib.* 16 del Codice Teodosiano, e da molti titoli che si leggono in quello di Giustiniano, *de Ecclesiis, Episcopis, Episcopali audientia*, e tant'altri, onde è ripieno quel codice.

Una delle cose, che riguardava la custodia della disciplina della Chiesa, era, come s'è detto, la scomunica, la quale, congiunto il Cristianesimo con l'imperio, per la costui forza prese maggior vigore, e di semplice censura, che prima era, divenne atto legittimo e forense. Il sacerdozio in questa mistura ritenne la censura, l'imperio il regolarla e farla valere o non valere, quando si fosse fulminata contro la prescrizione degli antichi Canoni, di rimetterla ancora quando giudicava essersi soddisfatto a'Canoni.

Non altrimente di ciò che praticavasi nelle scomuniche de' libri degli eretici, la Chiesa proferiva la censura, ma la proibizione e 'l bruciamento s'apparteneva all'imperio. Quindi leggiamo, che i Padri del concilio di Nicea, dopo aver proferita la censura de' libri d'Ario, ebbero ricorso all'imperador Costantino, il quale con sua legge gli proibì, e li condannò ad esser bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio dagl'imperadori Teodosio e Valentiniano, *L. 3 de Summa Trinit. et Fide Catholica.*

I Padri del concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e gli stessi imperadori gli proibirono, e comandarono che fossero bruciati, *L. 6. C. de Haereticis.*

Quando dunque la Chiesa scomunicava, non così subitamente la censura sortiva il suo effetto legittimo e forense; ma solamente quando il principe, approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. E la ragione era manifesta, poichè avendo gl'imperadori ristretta la conoscenza de' vescovi alle sole cause di religione, come è chiaro dalla costituzione di Valente, di Graziano e di Valentiniano imperadori, indirizzata nell'anno 376 ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasino, ed agli altri vescovi, e che si legge nel codice Teodosiano, *L. 16, Tit. 2, l. 23*, ed avendo espressamente quivi stabilito, che ne' giudizi criminali si dovesse ricorrere a' magistrati; quindi non potevano scomunicare, se non per delitti di eresia, e per sole quelle cagioni riguardanti la religione, ch'erano da' sacri canoni stabilite, non già per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno per altri minori delitti; non in breve, per tutte l'altre cause che non s'appartenevano alla religione.

E sebbene per questi delitti, comechè venivano violati i precetti del Decalogo, la Chiesa praticava anche di scomunicare i delinquenti, con privargli della participazione de'sacramenti, dell'ingresso nelle chiese, e dell'intervenire nelle pubbliche liturgie e preghiere; ciò non riguardava altro che l'interna disciplina ed il foro penitenziale, niente avendo di forza nell'esterno. E se alcuni canoni si avanzavano anche nell'esterno, non era per propria autorità, ma derivava ciò dalla conferma degl'imperadori e principi, che davano a'canoni stabiliti ne' concilii o sinodi, a' quali dando forza di legge, facevangli eseguire nel loro imperio e dominii. Quindi gl'imperadori Arcadio e Onorio, siccome nell'anno 398 per loro costituzione, che si legge nel codice Teodosiano *Lib. 2, Tit. 1, L. 10*, ristrinsero a' primati ed agli archisinagoghi de' sinedrii de' Giudei la giurisdizione alle sole cause appartenenti alla loro religione, in guisa che per altre cagioni non potevano valersi delle loro scomuniche; così nel seguente anno 399 per altra loro costituzione diretta ad Apollodoro proconsole dell'Africa, che pur si legge in quel codice *L. 16, Tit. 11, l. 1*, prescrissero a' vescovi cristiani di non dover usare delle scomuniche, che per sole cagioni spirituali appartenenti alla religione, e contenute ne' sacri canoni.

Le costoro orme furono seguite di poi dagli altri imperadori. Nelle Novelle costituzioni di Giustiniano leggiamo la Novella 123 dove (secondo la versione di Giuliano) il cap. 11 ha questo titolo: *de his qui sine causa excommunicantur*, intendendo per iscomunicare senza cagione, quando non sia per una di quelle dagli antichi canoni stabilite. Quivi Giustiniano proibisce espressamente a' vescovi ed a' preti di poter scomunicare per altre cagioni. *Omnibus autem episcopis et presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam causa monstretur, propter quam sanctae regulae hoc fieri jubent.* Qui non v'è dubbio, secondo l'interpetrazione di tutti i dotti, e per tacer degli altri, di Gio. Seldeno *de Synedriis l. 1, c. 10, p. 352* che per *Sanctae Regulae* s'intendano i canoni ecclesiastici contenuti nei quattro Concilii generali che

precedettero a Giustiniano, e che da lui furono anche confermati, dandogli forza di legge, siccome statuì nella Novella 131 dicendo: *Statuimus vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quae a sanctis quatuor Conciliis expositae sunt;* siccome bene a proposito, e saviamente notò Seldeno *loc. cit.* dicendo: *Sanctae regulae, Canones ecclesiatici generalium quatuor Conciliorum, quos ipse etiam confirmaverat;* e così parimenti l'intese Rittersusio *in Expos. Novell. p.13, c. 7*, ed altri moltissimi. Questa Novella di Giustiniano, oltre d'esser stata osservata per tutto l'Oriente, e confermata, come ora vedremo, dagli altri imperadori suoi successori, fu anche ricevuta in Occidente, e commendata fin da Graziano che l'ha inserita nel suo decreto *c. 24, q. 3 Can. de illicita.* Nel Corpo de' Basilici leggiamo delle leggi consimili, siccome nel *lib.* 1 sotto il *tit. de Summa Trinit.* e nel *lib. 3 tit. de Episcopis* § 20, nel Nomocanone di Fozio *tit. 9*, § *9*. Negli altri libri giuridici de' Greci, come nella Sinopsi di Michele Attaliota *tit. 3*, e nell'Egloga degl'imperadori Leone e Costantino *tit. 9 § 5* che imperarono in Oriente intorno all'anno 890 si leggono molt'altre costituzioni imperiali, per le quali è manifesto, che gl'imperadori non facevano affatto valere le scomuniche, ch'erano state fulminate per altre cagioni, che per quelle da' sacri canoni prescritte, non pur comandando espressamente a' vescovi d'astenersene, anzi facendo altrimenti, ordinarono che non già coloro, ma che essi rimanessero scomunicati.

Ma ciò che è notabile a questo proposito, e che fa maggiormente conoscere, quanta parte vi avessero gl'imperadori nelle scomuniche, e quanto facessero valere in ciò la loro potestà, egli è che sovente (per quanto s'apparteneva alla ragione del loro imperio) essi scomunicavano, ed essi ancora spesse volte si arrogavano la potestà di assolvere: talchè colui che era stato ammesso nella grazia del principe, tutti gli altri erano obbligati a riceverlo ed ammetterlo nella loro comunione.

E per quel che s'appartiene alla potestà di scomunicare, famosa è la costituzione dell'imperadore Leone, che nel codice Teodosiano (secondo l'edizione di Gotofredo) si legge sotto il *tit. de Episcopis l. 30.* Dice Leone: *Episcopis interdicimus, ne quem a sacrosancta Ecclesia seu communione segregent, nisi justa causa probata sit. Qui vero citra probationem hunc segregat, is sacra communione quoddam ad tempus arceatur.* Giacomo Gotofredo riputò autore di questa legge Leone il Trace, che imperò con Antemio molti anni prima di Giustiniano. Ma il vedersi essere stata racchiusa nella sinopsi de'Basilici al *tit. 3*, che Michele Attaliota compilò nell'anno 1071 ed indirizzò a Michele Duca imperadore d'Oriente mostra che quella non fosse di Leone il Trace, ma di Leone il Filosofo autore de' Basilici, che imperò nell'Oriente più di 300 anni dopo Giustiniano, intorno all'anno 890, siccome contro l'opinione di Gotofredo credette Giovanni Seldeno *de Synedriis l. 1, c.10, p. 353.*

Che che ne sia, non vi è cosa che occorra tanto frequentemente ne' codici di Teodosio e di Giustiniano, quanto la memoria di queste loro scomuniche, non già delle semplici comminatorie, delle quali si servirono anche i principi ne' loro precetti, o sia *Mundiburdii*, ma anche delle giudiciarie e forensi. E siccome nelle scomuniche de' libri degli eretici alla censura de' Padri del Concilio seguiva la proibizione degli imperadori, così, dichiarata che essi avevano la dottrina ereticale e gli autori, o coloro che la professavano, i Padri gli scomunicavano per quanto apparteneva ad essi, cioè di non averli più nel numero de' fedeli, cassare i loro nomi da' diptici delle chiese, non ammetterli alle comuni preci, nè a' divini uffizi, in breve li riputavano come ogni altro pagano che era fuori della Chiesa.

Dall'altra parte gl'imperadori, conosciuta prima la giustizia della censura, scomunicavano anch'essi gli eretici, e siccome la censura della Chiesa, che non aveva imperio, non poteva partorire effetto sensibile, riguardando solamente la separazione dalle cose spirituali, così la scomunica degl'imperadori, come atto legittimo e giudiziario, privava gli scomunicati del commercio di quelle cose sensibili che al principe piaceva, secondo la gravità o leggerezza del delitto, stabilire. Così gl'imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio scomunicarono tutti quegli eretici, che non vollero ricevere la fede di Nicea, e le loro scomuniche furono così terribili, che non pure per mezzo di una loro costituzione dirizzata

nell'anno 381 ad Eutropio prefetto del pretorio, che si legge nel codice Teodosiano *L. 16, tit. 5, l. 6*, comandarono che si discacciassero dal liminare delle chiese, *ab omnium summoti ecclesiarum limine arceantur*, non permettendosi loro *in ecclesiam ullam convenire*, come si legge in altri loro editti *l. 10, 11 eodem tit.*: ma di vantaggio che si scacciassero *a moenibus urbium, congressibus bonorum et honestorum, l. 13 et 14. Ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia, a coetibus honestis, et a conventu publico segregandi, l. 40, l. 54 cit. tit.* Le quali costituzioni furono poi da Giustiniano inserite anche nel suo codice *tit. de summa Trinit. et tit. de Apostatis, et tit. de Haereticis.* Parimente gl'imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio drizzarono una simile costituzione a Taziano prefetto al pretorio: siccome fecero Arcadio ed Onorio ad Eutichiano *L. 6. Cod. Theodos. L. 16, tit. 4*, e di somiglianti costituzioni è pieno non meno il codice Teodosiano *L. 16, tit. 7, l. 4, et tit. de Episcopali Judicio l. 2*, che quello di Giustiniano *l. 3, Cod. Justin. tit. de Haereticis, et l. 3, tit. de Apostatis.* Quindi è, che Giustiniano spessissime volte in suo nome contro gli eretici si vale delle parole *anathematizamus, et anathematizentur, anathemate damnamus*; ovvero *sub excommunicatione fiet*, e finalmente *Anathema sit*, come si legge ne' suoi editti *L. 3, 5, 6. Cod. de summa Trinit. edict. de fide*, e notò anche il Baronio *tom. 7, annal. ad an. 538, § 9, et an. 546, § 18.*

Per questa cagione, avendo Carlo Magno fatto risorgere l'imperio già caduto nell'Occidente, riassumendo in se le medesime ragioni, stabilì un editto, per lo quale, non meno di quello che fece Giustiniano, si valse della parola *anathematizamus*, che si legge presso Goldasto *Constit. imper. T. 2, p. 1.*

Parimente l'imperadore Corrado I si valse delle medesime formole contra Erchingero e Bertoldo duchi di Svevia, *Goldast. const. imp. t. 1, p. 210, an. 916.* Così fecero gli altri imperadori, li quali restituirono in Occidente questo costume: siccome è manifesto da molti esempi, che si leggono presso Anselgiso ne' Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico imperadori *L. 7, c. 142* e *L. 5, c. 42* e nell'Add. *Ludovici 3, c. 23 e 35.* All'imitazione di costoro lo stesso fecero i re di Spagna Ervigio, Egica; ed altri principi, come è noto dalle loro leggi; *Ervigii p. 604 et Egicae p. 741. Statutum Gnesnense apud Jacob. Prilusium stat. Polon. lib. 1, cap. 4, fol. 135. et Joh. Herbort. tit. Spiritualia fol. 253.* Nè mancano altri esempi de' re d'Inghilterra, prima che quel regno si fosse separato dalla Chiesa di Roma, *Stat. 4 et 5. Eduar. 6, c. 4. de synedriis l. 1, c. 10.*

Dal medesimo fonte nasceva la potestà, della quale sovente valevansi d'assolvere gli scomunicati: ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, in vigor della quale dovevano i vescovi parimente ammettergli nella loro comunione. Chiarissimo esempio è quello, che ci somministra Eutichio patriarca Alessandrino dell'assoluzione data da Costantino M. ad Eusebio vescovo di Nicomedia, ed a Teogni di Nicea. Erano stati costoro scomunicati ed esiliati per l'eresia Ariana: ma essendo essi ricorsi all'imperadoro Costantino, e detestando la dottrina di Ario, e confessando la fede di Nicea, furono dall'imperatore assoluti, e restituiti nelle loro sedi: anzi Eusebio fu costituito patriarca di Costantinopoli. Sozomeno *L. 2, c. 15* e *L. 3, C. 4*, Niceforo *L. 9, C. 4* ed il card. Baronio *An. 330, § 57* narrano semplicemente la loro restituzione; ma più a minuto la rapporta Eutichio, le di cui parole (secondo che vengono trascritte dal Seldeno *de synedriis l. 1, c. 10, p. 343*) sarà a proposito qui di rapportare. *Et venerunt Eusebius episcopus Nicomediensis, et socius ejus Theognis Nicaenus, quos Patres 318 (Nicaeni) excommunicarunt, ad Constantinum imp. opem ejus implorantes, desiderantesque ut eos reciperet ipse, atque solveret excommunicatione, seu anathemate, profitentes insuper se in maledictis seu excommunicatis habere Arium, et doctrinam ejus, et fidem Patrum 318 amplexari. Inde recepit eos imperator, et solvit eos excommunicatione, et cepit Eusebium Nicomediae, et constituit eum patriarcham Constantinopolitanum.*

Da ciò nacque il costume confermato da più antichi canoni, e che lo vediamo praticato appresso più nazioni e principati, che sursero dopo la decadenza dell'imperio, che qualunque scomunicato, quando era ammesso alla grazia del principe, s'intendeva assoluto, sicchè tutti dovevano ammetterlo alla loro comunione. Famoso è perciò il canone 3 del concilio Toletano XII celebrato nell'anno

680, sottoscritto da 35 vescovi, 4 abati, e da molti altri vicarii de' vescovi che v'intervennero; dove, per definizione di più antichi canoni, stabilirono, che si dovessero ricevere nella comunione de' sacerdoti coloro, che erano stati ammessi nella grazia del principe. Il titolo del canone è tale: *De culpatorum receptione, vel communione apud Ecclesiam*; e le parole sono le seguenti: *Vidimus quosdam, et flevimus, ex numero culpatorum receptos in gratiam principum, extorres extitisse a collegio sacerdotum. Et ideo quia remissio talium, qui contra regem, gentem vel patriam agunt, per definitiones canonum antiquorum, in potestate solum regia ponitur, cui et peccasse noscuntur; adeo nulla se deinceps a talibus abstinebit sacerdotum communio, sed quos regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiasticam communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

Pochi anni dopo nel 683 fu celebrato in Toledo un altro concilio, che è il XIII, dove nel can. 9 si confermano li canoni del XII, ed espressamente il can. 3, ove si parla degli scommunicati ammessi alla grazia del principe; anzi si minaccia pena di scomunica a' sacerdoti, se non gli ricevano nella loro comunione. Il titolo del canone presso Bartol. Carranza e Francesco Longo epitomatori del concilio, è tale: *Ut quos regia admittet potestas, clerus non evitet.* V'intervennero in questo concilio 48 vescovi, 8 abati, e 27 vicarii de' vescovi. Non meno di quel che vediamo essersi osservato in Ispagna, si praticava in Germania ed in Francia, siccome è chiaro dalla raccolta de' canoni fatta da Ivone vescovo di Chartres. Leggesi nel suo decreto *p. 16, c. 344 et epist. 171*, una consimil legge, il cui titolo è il seguente: *Ut quos regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores potestates communicent.* E le parole della legge sono tali: *Si quos culpatorum regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensae suae participes effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiastica communione debebit, ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.* Questo medesimo autore rapporta altrove, che in Francia era questa legge in osservanza; e perciò egli sovente si scusava con gli altri vescovi, se comunicava con scomunicati ammessi nella grazia del principe: *Pro regia*, dice egli, *honorificentia hoc feci, fretus auctoritate legis jam allatae. Ivo Carnut. epist. 61 et 171. Preuv. des libertés de l'Egl. gallic. pag. 26.* Ne' Capitolari impressi non si vede questa legge, onde Francesco Jureto nelle osservazioni riputò, che Ivone si fosse servito in quella sua raccolta di più ampi codici. Questo medesimo autore nell'osservazione all'epist. 62 d'Ivone rapporta, lo stesso essersi praticato in Inghilterra, ciò che manifestamente si vede da un'epistola di Anselmo arcivescovo Cantuariense sotto il re Errico I che si legge nel *lib. 3, ep. 93.*

Da tutto ciò che sin ora si è detto, si conosce manifestamente, che nelle scomuniche, per ciò che importano atto legittimo e forense, grande fu riputata sempre la parte che v'ebbero i principi; e perciò per doppia cagione, e come custodi e protettori de' canoni, e come cosa appartenente al loro imperio, ad essi appartenevasi prenderne cura e conoscenza. Ma da un'altra non meno forte ragione dipendeva questa loro autorità, poichè la scomunica era riputata una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione ed istituto divino, ma d'istituto umano e positivo. Intorno a che varia e difforme fu l'opinione de' nostri giureconsulti, e de' teologi e canonisti, e tra quest'ultimi nemmeno fu di tutti conforme il sentimento.

Alcuni credettero, che le scomuniche ecclesiastiche, non escludendo nemmeno quella fulminata per cagione d'eresia, fossero introdotte nella Chiesa, non già immediatamente e singolarmente per precetto alcuno Divino, ma per istituto umano, e che fosse cosa non già appartenente al dogma, ma alla disciplina della Chiesa. Concedono, che la potestà delle chiavi, e di legare o sciogliere, fu alla Chiesa da Cristo Signor Nostro conceduta; ma che la scomunica, in quanto si considera come pena, che per diritto positivo ha ricevute varie forme, ancorchè proveniente da tal potestà, sia stata ad imitazione delle scomuniche de' Giudei introdotta nel cristianesimo di ragione positiva, e per singolare determinazione della Chiesa; non altrimenti di ciò che si dice della prestazione delle decime, le quali sono dovute nella nuova legge per diritto divino, in quanto suona il diritto naturale, cioè che

ogni operaio sia degno della sua mercede, ma sono *de jure positivo*, per quel che concerne la quantità, il modo, la necessità e non necessità di prestarle, se altronde ha l'operaio donde sostenersi, ed in questo hanno ricevuto dal *jus canonico* varii regolamenti, restrizioni ed ampliazioni. E non altrimenti ancora che i Sagramentali, ovvero le Appendici de' Sacramenti, e tutti gli altri riti e cerimonie, le quali secondo la prudenza ed arbitrio degli uomini hanno ricevuto varie mutazioni, varii usi e varii regolamenti, ora rilasciando il loro vigore, ora accrescendolo secondo l'esenzioni, reservazioni, e finalmente secondo le varie circostanze de' casi singolari. Di questa opinione furono Domenico Soto *Sent. 4, Dist. 22, q. 1, art. 1*, § 13. Ferd. Vellosillo vescovo di Lucca, *in Advertentiis Theol. in tom. 4, Chrysost. ad quaesit. 15*. Franc. Suárez *de Censuris Disp. 2; Sect. 1 et lib. de triplici Verit. Theol. Tract. 1 disp. 21*, § 1.

Altri non solo sentono con costoro; ma aggiungono di più, che la pena della scomunica sia cosa cotanto umana, che fu quella usata non solo fra' Giudei, ma presso quasi tutte le nazioni del mondo pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione, e secondo i riti e costumi di molte nazioni, che l'usarono prima che quello fra gli uomini si stabilisse; e siccome il loro uso era vario e difforme secondo i varii costumi, e' varii regolamenti, così presso di noi acquistò la medesima forma.

Molti scrittori sono andati perciò ravvisando in varie nazioni questa pena, chi in Grecia, chi in Lacedemonia, chi nel Lazio, chi presso gli antichi Romani, chi nella Gallia presso i Druidi (di che è famoso il passo di Giulio Cesare de Bello Gallico *l. 6, c. 13*), chi nella Brettagna, chi nella Germania, e chi in altre più remote parti. Intorno a che è da vedersi Gio. Seldeno *de synedriis l. 1, c. 10* che ben a minuto tratta di questo soggetto. Donde autori gravissimi, e spezialmente i nostri giureconsulti hanno sostenuto, che la scomunica fra noi abbia origine non già dal *jus canonico*, ma da' riti e dalle leggi d'altre nazioni, non escludendo perciò i Giudei, li quali veramente ne furono a noi i più prossimi ed immediati autori; ond'è che Andrea Tiraquello (che intorno all'anno 1560 fu uno de' più celebri senatori del parlamento di Parigi) insegnò nel suo trattato *de retractu lignagier* § 1, *gloss. 9, n. 176 e 285*: *Excommunicationem, quam vocamus, ab antiquorum et Graecorum et aliorum ritibus legibusque ortum habuisse videri potest, non a D. Paulo, ut theologi et canonistae opinantur*. Lo stesso tennero Guglielmo Budeo *in notis poster. ad pand. ad l. 2, tit. de poenis*, Stef. Forcatolo *in feudorum jura c. 10*, § 14, Edm. Merillio presso Gabr. Albaspin. *l. 1, obs. 3*, ed altri. Del medesimo sentimento furono Leandro Galganeto cittadino romano, e giudice delle appellazioni in Roma, il quale nel suo trattato *de jure publ. l. 1, tit. 15*, § 1 impresso in Venezia l'anno 1623, parlando della scomunica lasciò scritto: *Ortum habuit ab antiquorum Graecorum, Latinorum et aliorum ritibus atque legibus, non a D. Paulo, ut canonistae et theologi opinantur, ut luculenter probat* Tiraquellus; e Nic. Ant. Gravazio, il quale nelle annotazioni all' introduzione di Ottaviano Vestrio *ad L. 2, c. 4* stampate in Roma l'anno 1579 pur disse: *Cum excommunicationis sermo inciderit, sciendum est, haudquaquam inventum Christianorum fuisse, ut theologi pontificiique juris interpretes autumant*. E coloro che fra tante nazioni riputarono la Giudaica averla a noi tramandata, siccome è più verisimile, confessano, che non debba dirsi dipendere dal jus canonico, o da legge alcuna evangelica, ma dall'uso giudaico, nel che non vogliamo miglior testimonio, che l'istesso card. Baronio, il quale ne' suoi Annali *tom. 1, ann. 57*, § 12, parlando della scomunica, pur disse: *Non quidem a Paulo primitus esse institutam: nam Judaeis in observatione erat*, ec.

Riputandosi pertanto la scomunica di ragione umana positiva, non già divina, quindi li stessi nostri giureconsulti insegnarono, che non debba recarci maraviglia, se la veggiamo trattata e regolata da tante costituzioni imperiali, e che possa esser soggetto a materia non meno del foro ecclesiastico, che de' tribunali secolari. *Ideo*, dice Tiraquello *loc. cit.*, *cum excommunicatio non sit juris canonici inventum, non mirum videri debet, si et in foro quoque saeculari, nedum ecclesiastico, sive canonico, ea proponi et allegari possit*.

Nè a questa diritta e legittima conseguenza fa punto ostacolo l'altra opinione di alcuni teologi, come di Giacomo Almaino *in*

sent. 4, dist. 18, quaest. 1, di Gio. Driedo *de libertate Christiana lib. 1, c. 8*, di Echio *in Enchirid. c. 27*, di Enriquez *in Summa L. 13, c. 2*, e di molti altri da costui rapportati, li quali eccettuarono dall'istituto umano la scomunica, che procede dall'eresia; giacchè per questo abbiamo nel N. Testamento l'espresso comando di Cristo S. N. *Matth. 18* di dover avere gli eretici come etnici e pubblicani; siccome negli altri libri canonici della separazione dagli eretici si fa espressa menzione; onde essi dicono, che negli altri delitti poteva ben dirsi la scomunica dipendere da ragione umana positiva, ma non già nell'eresia. Questa opinione tanto è lontano, che distrugga quanto sinora si è detto, che più tosto l'avvalora e lo conferma; poichè tralasciando, che Ugon Grozio *in annot. ad Lucam VI 22 e Matth. XVIII 17*. Seldeno *de synedriis vet. Heb. l. 1, c. 10* ed altri, siccome quel *tradere Satanae* non l'intesero che S. Paolo parlasse della scomunica: così in quelle parole del Salvatore appresso Matteo dell'etnico e pubblicano, non vogliono che esso intendesse dello scomunicato, e che altri teologi avessero sostenuto il contrario; almeno nelle scomuniche speciali, come scrisse in sentenza di costoro Ricciullo *tract. de personis extra gremium Ecclesiae existentibus l. 5, c. 13, § 7* dicendo: *excommunicationes speciales etiam in casu haeresis esse de jure Ecclesiastico positivo*, con soggiugnere: *et haec sententia sicuti est receptior, ita est verior*. Questo stesso maggiormente fa vedere, che fuor dell'eresia in tutto il rimanente, come appartenente ad istituto umano, possa entrar benissimo l'imperio del principe, e la giurisdizione di tutti i suoi magistrati, e a maggiormente vedere con quanta prudenza e saviezza le riferite costituzioni imperiali abbiano ridotte le cagioni della scomunica alle sole cose di religione, contenute negli antichi canoni, talchè non possa, quando siasi giustificata la causa, impedirsi l'effetto della scomunica, ma non già quando altrimenti da' vescovi si faccia.

Quindi gli scrittori più saggi e prudenti non tralasciarono di raccomandare ed insinuare a' principi, come cosa appartenente al loro imperio, che per metter quiete a' loro stati, rinnovando la legge dell'imperador Giustiniano, stabilissero certe e determinate cagioni, quelle appunto che negli antichi canoni sono espresse, per le quali solamente potessero li prelati scomunicare; e togliere ed annullare tutte le altre, che nelle tante bolle de' romani pontefici, e più ne' sinodi provinciali o diocesani de' vescovi sono state inventate; e stabilire ancora, che avendo oggi gli ecclesiastici ridotta la scomunica (la quale prima per essi non era che una semplice censura) ad un atto giudiziario e forense, non potessero usarla se non per cose appartenenti alla religione: e se mai volessero allargarsi in cose a quella non appartenenti, non potessero comprendere, se non quelle persone sopra le quali, o per concessione de' principi, o per lunga prescrizione hanno acquistata giurisdizione. Ed in effetto questo appunto i principi ed i magistrati dell'imperio nella dieta di Norimberga convocata nell'anno 1522 nel principio dell'imperio di Carlo V istantemente pretesero. E fra i cento gravami che furono proposti al nunzio pontificio, e che si leggono presso Goldasto *Constit. imper. tomo I, p. 457, 465 et seq. cap. 23, 24 et 41*, uno dei principali era questo, e per ciò domandavasi che si dovesse togliere, e per l'innanzi stabilire, *neminem* (come sono le parole del cap. 22) *nisi ob convictum haereseos crimen, excommunicationis gladio feriendum, aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesia, sacris litteris testantibus, reputandum esse.* E nel regno d'Inghilterra, anche prima che si fosse sottratto dall'ubbidienza della Chiesa romana, erasi perciò introdotto il costume di spedirsi lettere regie a' vescovi, ed a tutto l'ordine ecclesiastico, non già ortatorie, ma comminatorie, per le quali s'imponeva loro, che ne' sinodi non attentassero di aggiugner nuove scomuniche, ma di contentarsi di quelle sole, che dalle consuetudini del regno erano state ricevute. *Adeoque inde* (scrive Seldeno *de synedriis l. 1, c. 10, p. 283*) *nec excommunicare quemquam contra ejusmodi jura quibat Ordo ille, nec canonem aliquem impune edere, cujus vi aliqui foret excommunicandus.*

Quindi Gio. Gersona non altro inculcava, che di doversi togliere dalla Chiesa abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' sinodi tante scomuniche; e perciò Godescalco Rosemondo gran teologo di Lovanio, in sentenza dello stesso ci lasciò scritto: *Expediens esset, ut etiam inquit Gerson, ut omnes Constitutiones sententiae excommunicationis latae*

sententiae, in Jure vel Statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in Provinciis et dioecesibus, et in Ecclesia universali. Van-Espen *Jus eccl. par. 3, tit. 11, c. 6, n.* 22.

Essendo dunque indubitato, che nell'imperio sia questa potestà intorno alle scomuniche, la quale da tanti fonti gli deriva: risorto che quello fu in Occidente nella persona di Carlo M. non meno quest'augusto imperadore, e gli altri suoi successori, che tutti gli altri sovrani monarchi ne'loro dominii, che si stabilirono indipendenti dall'imperio, s'ingegnarono di non interromperne il corso e l'uso. Ma poichè per la decadenza dell'imperio surse, come ciascheduno sa, quella sì sterminata potenza de' pontefici romani, i principi che procuravano di non perderla affatto, usarono varii modi per mantenerla; onde le maniere d'usarla, ed i vocaboli stessi, secondo che più o meno ebbero coraggio di resistere a quelli, divennero varie e difformi in più nazioni e regni: *Hispani*, dice Grozio *de imp. summ. potest. c. 9, n. 23, intercedendi sive opponendi voce utentes, Belgae mandatorum poenalium, id proprie respiciunt, quod libertatis est, non jurisdictionis: nam cuivis privatim illatae injuriae talibus remediis occurritur. Galli, qui appellationem vocant, id magis respiciunt quod jurisdictionis est. Appellari autem in Gallia ad curiam Parlamenti solet, non modo si quid ecclesiastici homines in fraudem fecerint regii juris, sed et si quid contra canones in Gallia receptos commiserint.* Nella Germania, dove si vide dipoi ristretto l'imperio d'Occidente, gl'imperadori fecero valere questa loro preminenza con molto vigore, e non inferiore a quella, che praticarono gli altri imperadori loro predecessori. Li Capitolari di Carlo M. e di Lodovico (presso Ansegiso *L. 1, c.* 142 *et L. 5, c.* 42), ed il costume da essi restituito di scomunicare e di assolvere, ricevendo gli scomunicati nella loro grazia, (*Addit. Ludovici 3, cap. 23 e 35*), fanno conoscere, quanta fosse la loro cura di mantenersi in questi loro diritti. Lo dimostrarono ancora gli articoli stabiliti nell'anno 835 nella dieta dell'Imperio, per confermare la libertà Germanica contro le macchinazioni di Lotario e di Gregorio IV, avverso Lodovico Pio imperatore, dove apertissimamente da' principi si assume l'arbitrio e l'autorità di regolar le scomuniche, e por freno all'altrui sregolatezza in fulminarla; siccome si vede presso Agobardo *Epist. de comparatione utriusque regiminis*, e dalla *Sinopsi* di Papirio Massone nel fine d'Agobardo, e presso Goldasto *Constit. imper. t. 1, p. 188*; ed i capitoli di Carlo il Calvo stabiliti nell'anno 846 che si leggono presso il medesimo autore *Constit. imper. tomo 3, p. 272, art. 7*, pur dimostrano lo stesso. Seldeno *l. 1 de synedr. c. 10*.

Ma niun più rimarchevole documento pone in maggior evidenza questa verità, che i comizi tenuti in Confluenza l'anno 860 per la pace pubblica stabilita fra Lodovico II re di Germania e di Schiavonia, Carlo II re delle Gallie, Lodovico imperadore de'Romani, e re de' Longobardi, Lotario re di Lotaringia, e Carlo re della Borgogna e di Provenza; dove furono ancora presenti dieci vescovi, fra' quali il celebre Hincmaro, due abati, oltre un gran numero di consiglieri laici. In questi fu stabilito un articolo, che è il 6 (e si legge presso Goldasto tomo 2, p. 192) nel quale si restringe all'ordine ecclesiastico la potestà di scomunicare, nè si permette loro di farlo, se non osservate le regole in esso prescritte. Le parole dell'articolo sono: *Ut nemo episcoporum hominem peccantem ab Ecclesia Christiana alienet, donec illum, secundum Evangelicum praeceptum, ut ad emendationem et poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans, si commonitus inobediens et incorrigibilis permanserit, et ad emendationem redire noluerit, regiam et reipublicae potestatem per seipsos et per ministros suos adeant, ut constringatur, et ad emendationem et poenitentiam peccator redeat; qui etiamsi ita ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione communionis Ecclesiasticae segregetur.*

Parimente i principi della Germania nei riferiti cento gravami proposti nell'anno 1522 ne' pubblici comizi di Norimberga si mantennero questo diritto, e nell'ordinazione del giudizio della Camera imperiale stabilita dall' imperadore Carlo V nell'anno 1548 fu comandato, che in pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel giudizio camerale, non si potesse se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcu-

na Ecclesiastica. Seldenus *de Syned. l.* 1, *c.* 10.

Quindi solevano gl'imperadori di Alemagna, convocati in Francfort o altrove, nelle diete degli elettori o degli altri principi, baroni, conti e signori di Germania, esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' canoni, e dichiararle nulle ed invalide, con ordinare che nè gli scomunicati si avessero per tali, nè si cessasse ne' luoghi interdetti la celebrazione de' divini uffizii.

Avanti l'imperadore Lotario II mentre egli calò in Italia, fu lungamente disputato sopra la validità delle scomuniche, che Innocenzio II imputava a' seguaci di Anacleto, ed il papa stesso non rifiutò averlo per giudice, mandandovi suoi legati a sostenere le sue parti, siccome è manifesto dagli atti di quella disputa rapportati da Pietro Diacono nella continuazione della Cronica cassinese, li quali, sebbene il Baronio reputa finti ed apocrifi, l'abate della Noce però, *in Excursu hist. ad l. 4 chron. cassin. c.* 8 gli difende per veri ed autentici. Così ancora nell'anno 1338, essendosi in Francfort uniti gli elettori, ed altri principi della Germania, con pubblico decreto dichiararono nulle le scomuniche, che Giovanni XXII aveva fulminate contro l'imperador Lodovico Bavaro e suoi fautori; e che ne' luoghi interdetti si continuasse la celebrazione de' divini uffizi. Il qual decreto oltre infiniti scrittori tedeschi, che possono vedersi presso Struvio *Syntagm. Hist. Germ. dissert.* 26, § 24, *fol.* 808 lo rapporta anche Alberico de Rosate *in l. 3 de quadrienn. praescript.* e Rebdorff. *ad an.* 1339 riferendo dice: *Haec definitio principum solemniter publicata est eodem anno, mense augusto in Francfort, et definitum est per principes ibi tunc existentes, quod quicumque de caetero ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a Divinis propter sententias papales, proscriptus sit corpore et in rebus.* Ed a' nostri tempi con gran vigore ha sostenuto le sue imperiali prerogative l'imperadore Giuseppe I nelle contese insorte col papa Clemente XI sopra le convenzioni fatte col duca di Parma, per le contribuzioni che furono accordate alle truppe imperiali sopra i suoi stati dipendenti dall'imperio. Ebbe quel pontefice a' 27 luglio 1707 ardimento di dichiararle nulle, e mescolando le cose sacre con le profane, osò di fulminare scomunica contro coloro che l'osservassero, e che sopra quegli stati di fatto l'esigevano, pretendendo, che, stante il dominio eminente della sede apostolica, non fossero soggetti a prestarle. Giuseppe nel dì 26 giugno del seguente anno 1708 con un suo terribile e risoluto manifesto che fece pubblicare, e che ora si vede impresso presso Lunig *vol.* 2 *Cent. III fores. p.* 682 dichiarò nulle ed invalide le dichiarazioni e scomuniche suddette con tali notabilissime parole. *Declaramus supra insertam sic dictae nullitatem declarationis inanem et nullam, simulque excommunicationem in ea expressam, aut si quae alia hujusmodi pretenditur aut pretendi potest, omnino pro invalido reputandam esse; eoque minus hanc subsistere, quo evidentius patet ejusdem requisita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore, praevia personarum citatione) defecisse ac deficere; scriptumque Romanae curiae non ad defendendam haereditatem Domini, sed ad jura imperialia super ducatibus Parmae et Placentiae porro usurpanda tendere.* Soggiugnendo queste savissime parole: *Cum juxta SS. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis quibus, sed his a quibus injuste infligantur, timendae sint censurae.* Nè fu osservata minor diligenza in ritenere questa preminenza negli altri vicini regni, come nell'Ungheria e nella Polonia. Fra le leggi del regno d'Ungheria si legge un decreto del re Lodovico, proferito nell'anno 1350, per lo quale fu vietato a' vescovi senza permesso del re di fulminare scomuniche contro i nobili di quel regno, per occasione di lite che avessero co' medesimi. Ecco le parole del decreto, che si leggono presso Niccolò Telegdino nell'*Enchirid. juris Hung. p.* 33 dato fuori da Gio. Sambuco: *Excommunicationis, aut interdicti sententiam in nobilis episcopi non ferant sine scitu regis, occasione litium ipsis cum illis habitarum.* Nel regno di Polonia hanno i Polacchi particolari statuti, per li quali sono definiti i casi, per cui si può scomunicare, ed è ristretta l'autorità de' vescovi di poterle fulminare a loro talento. Sono rapportati da Giacomo Prilusio *Stat. Polon. lib.* 1, *c.* 4, *fol.* 135 e da Giovanni Herbort. *Tit. Spiritualia fol.* 255. Ma in ciò niuno altro reame si distinse sopra tutti gli altri, quanto quello di Francia. Quivi, o si

riguardano i modi, o le cause delle scomuniche, o i rei stessi, tutto è regolato, ammesso, prescritto e temperato dal re, o da' suoi magistrati. Sovente s'appella a' loro parlamenti, li quali dichiarano nulle ed abusive le scomuniche, ed altre volte comandano che quelle si rivochino. Infiniti esempi ce ne somministrano il volume *des Droits et Libertes de l'Eglise Gallicane*, ove si veggono in difesa della potestà regia unite le fatiche di Pietro Piteo, Giac. Capello, Niccola Brulart, Gio. du Tillet, e di molti altri: e l'altro volume delle *Preuves des Libertes de l'Eglise Gallicane*, dove si leggono testimoni perenni tratti dalle storie, dagli archivi, e da' più antichi monumenti di questa regia potestà, e del costume de' tempi antichi quivi introdotto di comandarsi la rivocazione delle censure, quando contro le ragioni e libertà del regno si fossero fulminate; ed espressamente nel volume 2, c. 5, 6, 7, 8, 9 si prescrive, che senza permesso del re non possa scomunicarsi alcuno de' consiglieri e altri ministri del re, siccome nelle persone de' re, delle regine e de' loro figliuoli ninno può avere quest'ardimento: tanto che Marino Mersenno *Quaest. et Comment. in Genesim cap. 1. p. 666* scrisse, che tali persone, *ab ipsorum Episcoporum potestate exemptos esse in ordine ad Excommunicationem*. Ciò maggiormente si dimostra dal libro di Gio. Feraldo *de Privilegiis Liliorum*, e dagli atti pubblicati di questo regno. Nè Ugon Grozio tralasciò nel suo trattato *de Imperio summarum Potest. circa Sacra* di particolarmente notarlo. Quindi appresso i Francesi è nata quella pratica inconcussa, della quale ne fanno piena testimonianza i tanti libri delle loro decisioni ed atti giuridici, delle appellazioni come d'abuso al foro regio, che essi chiamano *des Appels comme d'abus*, per le quali quotidianamente si ricorre al foro regio per impedir le scomuniche che si temono, ovvero si appella alli parlamenti dalle sentenze ecclesiastiche già proferite, come d'abuso. Leggasi Lorenzo Bochello *in Decretis Ecclesiae Gallic. lib. 2, tit. 14, c. 146 et tit. 16*. Stef. Pasquier *Recherches de la France l. 3, c. 33*. Pierre de Brosses *Code des Decisions Forenses lib. 7, tit. 2* e Renato Choppino *de Sacra Politia l. 2, tit. 3, § 3*.

Nella Spagna, anche se si riguardano le antiche sue leggi, specialmente le Alfonsine, nella *Primera Partida tit. 9, de las Descomuniones*, si conosce chiaramente, che la potestà regia regolava i modi delle scomuniche, emendava gli trascorsi degli ecclesiastici, e non men riparava i pregiudizi del pubblico bene, che de' privati; e le nuove leggi che si stabilirono dipoi, furono alle antiche conformi; di che è da vedersi Alfonso de Azevedo *in Regias Constit. l. 8, tit. 5, de los Descomulgados*. I più insigni giureconsulti di quei regni sostennero nelle loro opere queste regie preminenze, siccome il famoso Diego Covarruvias *Pract. Quaest. cap. 35*, Bovadilla *de la Politica l. 2, c. 18* e tanti altri. Ma l'opera di Girolamo de Cevallos giureconsulto toletano, che precedente l'approvazione e commendazione de' primi giureconsulti della Spagna fu impressa in Toledo l'anno 1618 sotto questo titolo: *Tractatus de cognitione per viam violentiae in Causis Ecclesiasticis*, con più forti ragioni e numerosi esempi dimostrò, esser proprio della potestà regia di accorrere a tali violenze, e non aspettato il giudizio del metropolitano, nè del nunzio stesso apostolico ricorrere al tribunale regio, il quale sovente, ricusando gli ecclesiastici di ubbidire a quanto viene ad essi prescritto, o lor toglie la temporalità delle loro Chiese, ovvero gli discaccia dal regno, come può vedersi presso Cevallos *gl. 6, § 63*. Bovadilla *Polit. l. 2, c. 18, § 62*.

All'ordine ecclesiastico riuscì molto spiacevole quest'opera di Cevallos, talchè procurarono la soppressione di quasi tutti gli esemplari stampati in Toledo; ma fu tosto da poi riparato alla rarità dell'opera con una nuova edizione, che se ne fece fare in Colonia, o altrove sotto nome di quella città; sicchè si resero i nuovi esemplari dappertutto noti e frequenti.

Pochi anni dopo Franc. Salgado de Somoza professore di legge, ed avvocato nel senato di Galizia, diede fuori un trattato sotto il titolo: *de Regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et Judicibus Ecclesiasticis*, che, siccome appare, fu stampato in Lione nell'anno 1626. Ancorchè questo autore fosse alquanto indulgente all'ordine ecclesiastico, non tralascia però per quel che s'appartiene alla presente materia delle scomuniche, di sostenere con Cevallos le regali preminenze, come può vedersi nella parte 1, c. 2, § 1 ed altrove. Nell'altra sua opera *de Retentione Bullarum* sostiene ancora il costume praticato in Ispagna di rite-

nere le bolle scommunicatrici, anche se fossero papali, con impedirne la pubblicazione, e molto più l'esecuzione, quando, esaminata la causa dal magistrato regio, costi della loro ingiustizia e violenza.

Nel regno d'Inghilterra, avanti che si fosse sottratto dall'obbedienza della Chiesa romana, si vide la potestà regia esercitare sopra le scomuniche le sue ragioni, così nel diffinire le cause, come nell'emendare gli abusi. Abbondantissimi esempi ce ne somministrano le sue storie ed i suoi annali. Narra Eadmero monaco cantuariense *Hist. Novor. l. 1, p. 6*, che il re Guglielmo I con consenso degli ordini di quel regno stabilì, che niuno de' suoi vescovi, *aliquem*, come sono le sue parole, *de Baronibus suis, sive Ministris, sive incesto, sive adulterio, sive aliquo capitali crimine denotatum, publice, nisi ejus praecepto, implacitaret, aut excommunicaret, aut ulla Ecclesiastici rigoris poena constringeret.* Quest'autore fu contemporaneo a' successi che narra, che appartengono intorno all'anno 1070.

Ne' comizii Clarendonensi tenuti nell'anno 1163 sotto il re Errico II e ne' quali oltre il re intervennero gli arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti, baroni ed i magistrati del regno, fu stabilito nel *c. 7*, che *nullus qui de Rege teneat in capite, nec aliquis Dominicorum Ministrorum ejus excommunicetur, nec Terrae alicujus illorum sub interdicto ponantur, nisi prius Dominus Rex, si in Terra fuerit, conveniatur; vel Justiciarius ejus, si extra Regnum fuerit.* Ond'è che Gio. Sarisberiense nell'*Epist. 159* scrisse, *quod non liceat Episcopo excommunicare aliquem, qui de Rege teneat, sine licentia ipsius;* siccome si legge ancora nell'Epistole di Tommaso allora arcivescovo Cantuariense scritte a' suoi suffraganei. Parimente nel *c. 10* fu prescritto il modo intorno alle scomuniche degl'ignobili. *Qui de Civitate,* sono parole del capit. *vel Castello, vel Burgo, vel Dominico Manerio Domini Regis fuerit, si ab Archidiacono, vel Episcopo de aliquo delicto citatus fuerit, unde debeat eis respondere, et ad citationes eorum noluerit satisfacere, bene licet eum sub interdicto ponere: sed non debet excommunicari priusquam Capitalis Minister Regis Villae illius conveniatur, ut justitiet eum ad satisfactionem venire.* Si prescrivono ancora le appellazioni di tutte le cause ecclesiastiche, stabilendosi che possono i sudditi del regno dall'ingiuste scomuniche dell'arcivescovo appellare al tribunale regio. Si leggono questi capitoli (ancorchè alquanto corrotti) presso Matteo Paris, presso Baronio *tom. 12, an.* 1164, § 37 che gli ebbe da un codice vaticano, e presso Goldasto *Constit. imper. tom. 3, p. 348*. Possono ancora vedersi presso Claudio Rangolio *in 1 Reg. c. 4, p. 638*, nella vita di *S. Tommaso Cantuariense* scritta in inglese *p. 60* nelle note a Eadmero *p. 160*, e Fox *Hist. Ecclesiast. tom. 1, p.* 268.

Furono ancora in questo regno prescritte le cause delle scomuniche, fuori delle quali non era lecito a' vescovi scomunicare se non per eresia, bestemmia, apostasia, o per consimili cagioni, che possono leggersi presso Seldeno *de Synedriis l. 1, c. 10, p. 367*. Non si poteva scomunicare per omicidio, furto, ratto, violenza, sia pubblica, o sia privata, non per dolo, o altri delitti minori, anzi nemmeno per altri gravissimi che fossero, eziandio di maestà lesa. E ne' casi permessi doveva serbarsi un esatto ordine giudiciario, cioè precedente personale citazione; nè, se non per contumacia, o per delitto già provato potea scomunicarsi. E sempre che, o non s'era serbato l'ordine debito, o si scomunicava per altre cagioni, che per quelle prescritte, o contro le persone eccettuate, il magistrato regio, se era in tempo, proibiva di fulminarla; e se era fulminata, o ne ordinava la rivocazione, ovvero, secondo le circostanze de' casi particolari, comandava a' prelati l'assoluzione. Presso Seldeno *loc. cit.* si leggono molti esempi di questa pratica. In tempo del re Errico III il vescovo erfordiense aveva scomunicato il contestabile di S. Brianello, ed alcuni altri, e posto interdetto a' loro stati per alcuni beni sottratti ad una badia. Il re ordinò la restituzione de' beni, e nello stesso tempo *mandatum est eidem episcopo, quod sententiam occasione praedicta latam relaxet. Rot. Claus. 18. Henr. III. (seu anno 1234) membran. 37 in Arce Londinensi.* Sotto questo re furono costretti i vescovi Covetriense e Lichfeldense a ritrattare le loro scomuniche, ancorchè proferite secondo il prescritto de' canoni; ma perchè s'erano fulminate contro le riferite consuetudini del regno, senza beneplacito e mandato regio, fu scritto dal re a' suoi ufficiali che facessero rivocarle. Riguardo al vescovo covetriense fu

dal re rescritto al conte di Warwich, *ut dictam sententiam quamocius studeat revocare. Quod si noluerit facere, sciat ipse, et hoc sibi dicas, quod ad ipsius Baroniam manum nostram, quam cito nos super hoc certificaveris, extendemus.* Al vescovo lincoluiense fu parimente scritto, che per le censure fulminate dal vescovo lichfieldense, impedisca: *ut nec publicari illam sententiam faciatis, praesertim cum minus juste sit lata, et non de jure, licet de facto contra defensionem libertatis Ecclesiasticae, quod ex praemissis apparet, et etiam in praejudicium Regiae dignitatis.* Queste carte del re Errico III vengono rapportate del Seldeno, *loc. cit.* Consimili esempi si leggono presso questo medesimo scrittore nel regno di Odoardo I, il quale arrivò sino a mandare in esilio li prelati, che contro le leggi del regno avessero ardito di fulminar censure; ed illustre è quello che accadde coll'arcivescovo cantuariense, il quale, avendo scomunicato il priore e li canonici della cappella regia, fu mandato in esilio, ed ordinato dal re al decano, e capitolo cantuariense, che, non volendole l'arcivescovo rivocare, le rivocassero essi, come sono le parole del diploma, che si leggono presso Seldeno: *Propter quod per nos sibi injunctum fuit, quod sententias excommunicationis praedictas sine dilatione revocaret, et de quo idem Archiepiscopus nihil adhuc facit, prout ex gravi querela ipsorum Prioris et Canonicorum accepimus: vobis mandamus quod sententias praedictas in praefatos Priorem et Canonicos per praedictum Archiep. et suos ea occasione latas, ut praedictum est, publice et solemniter in singulis locis, ubi latae fuerunt, integrè et de plano revocare faciatis, irritas et inanes pronunciantes easdem.* E così fu esattamente eseguito. *Praesens mandatum Regis in omnibus est exsequutum.*

Sotto Odoardo II pur si legge praticato lo stesso con Guglielmo arcivescovo eboracense, e con Waltero Reinoldo arcivescovo cantuariense, a cui il re comandò che *sine dilatione* assolvesse Ugone le Despensier, scomunicato da Waltero, perchè per ordine reale avesse carcerato un monaco vagabondo: *Nolentes*, dice Odoardo, *quod aliquis de Dominio nostro super iis, quae ad mandatum nostrum rite fecerit, occasionetur, seu inquietetur quovis modo.*

Occorrono ancora nel regno di Odoardo III altri consimili esempi, fra' quali illustre è quello del sequestro della temporalità del suo vescovado, della restituzione di tutti li danni allo scomunicato, e d'assoluzione comandata a Guglielmo vescovo norwicense, che aveva scomunicato Riccardo di Freysell, per cui ordinò il re dopo un lungo esame, e dopo essersi discussa la causa nel suo concistoro: *Quod idem Episcopus dictam sententiam excommunicationis in ipsum Richardum occasione liberationis Brevium praedictorum eidem Episcopo pro conservatione Juris Regii, ut praedictum est, in contemptum Domini Regis, et ad inobedientiam Domini sui Regii inobedienter latam et pronunciatam revocet, et relaxet, dictumque Richardum inde absolvat. Et quod dicta Temporalia dicti Episcopi Episcopatus praedicti, quousque idem Episcopus Domino Regi pro contemptu et offensis praedictis satisfecerit, et sententiam excommunicationis in ipsum Richardum causa praedicta latam et pronunciatam revocaverit, et ipsum Richardum inde absolverit, in manibus Domini Regis remaneant, et quod idem Richardus recuperet damna sua* ec. Ed è notabile, che secondo la consuetudine di quel regno solevansi anche per tali cagioni i vescovi arrestare, e che ciò non si praticò con Guglielmo per usargli rispetto. Ma fu egli costretto ad assolvere Riccardo, ed a pagargli mille libre per emenda de' danni sofferti; *et damna assessata sunt dicto Richardo ad decem millia librarum.* E quel che è ancora notabile, ciò si praticava in Inghilterra *per saecula illa* (come dice Seldeno *loc. cit.*) *quibus pauci satisfuere in praefecturis nostris Juridicis, sive Judices, sive Ministri, ex alio Ordine quam Ecclesiastico.* Narra ancora quest'istesso autore, che questa pratica anche prima che il regno si sottraesse all'ubbidienza della Chiesa romana, fu così salda presso tutti quegli re fino ad Errico VIII, che fu introdotto stile di spedirsi perciò lettere proibitive a' vescovi, col minacciare loro multe e gravi pene, *quoties de re aliqua extra cancellos Jurisdictionis eis sic permissae cognoscere, adeoque excommunicare tentarent; uti et illud item, imperandam etiam a Rege, ejusque Tribunalibus absolutionem, velut excommunicationis omnino non legitimae, si quis extra cancellos illos excommunicaretur.* Tanti e così vari furono i mezzi e le maniere praticate in questi regni per mantenere al

principe un tal diritto, che è inseparabile dalla loro corona.

Nel nostro regno di Napoli due modi furono da' nostri maggiori praticati, che durano sino al presente. L'uno, usando atto di giurisdizione sopra lo scomunicante, col comandargli che non iscomunichi, o che rivochi la scomunica fulminata. L'altro, usando atto di natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non meno a' magistrati, che a' privati ancora; cioè che senza proibire che uno sia scomunicato, e senza comandare che sia rivocata la scomunica, impedire la pubblicazione o l'esecuzione, per modo che quella rimanga inutile e senza effetto. Dell'uno e dell'altro conviene qui far parola.

PRIMO MODO.

Convenendo i nostri scrittori, che qualora il prelato s'abusa delle scomuniche, fulminandole contro il prescritto de' sacri canoni, faccia violenza, poichè violenza manifesta è l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare contro le costituzioni di lui medesimo; fu sempre in balìa del principe di ripararla, quando aiasi fatta a' suoi sudditi, non men come custode de' sacri canoni, che in vigor della sovrana sua potestà, che Dio gli ha conceduta, acciocchè da' popoli commessi al suo governo ogni violenza sia lontana. Quindi fra noi il savio re Roberto prescrisse a' suoi magistrati certi modi, per li quali avessero a reprimersi tali violenze, comandando che s'emendassero con ridurre le cose nel pristino atato, non meno se la violenza s'usasse dall'ecclesiastico contro un altro ecclesiastico, o ancora contro un secolare, come da un laico contro un ecclesiastico. Questi sono tra noi i cotanto rinomati Conservatorii regii, detti altrimenti Capitoli del Regno, de' quali, e della loro giustizia e lungo uso fu da noi diffusamente trattato nella nostra Storia Civile, lib. 22, c. 4.

Mentre durò il regno degli Angioini la gran corte della Vicaria, allora il magistrato più eminente degli altri giustizieri delle provincie, e magistrati del regno, per commissione regia emendava i violenti trascorsi degli ecclesiastici. Ma surto a tempo di Alfonso I ed innalzato cotanto dagli altri re Aragonesi suoi successori il consiglio di S. Chiara, che oscurò tutti gli altri magistrati, divenne sua propria incombenza il dar rimedio a' loro eccessi, non restando di procedere, se non quando la violenza con la restituzione delle cose al pristino stato si fosse emendata.

Nel regno poi degli Spagnuoli, incominciando da Ferdinando il Cattolico insino all'ultimo re Carlo II, avendo il collateral consiglio, sublimato da Ferdinando al massimo grado d'autorità, assorbite a se tutte le preminenze degli altri magistrati ed uffiziali del regno, si variò alquanto questo procedimento, poichè sebbene ora intorno all'emenda dell'altre violenze commesse dagli ecclesiastici, costuma il collaterale di deputare il Consiglio di S. Chiara per farle riparare; per le violenze però che dagli stessi sono commesse, abusandosi delle scomuniche, ha voluto sempre egli prenderne la conoscenza così in esaminare l'ingiustizia o qualità della censura, come in valersi de' rimedi economici, per impedire di farla pubblicare, ovvero, fulminata, ritrattare. Questo è un costume, che può dirsi non meno antico che nuovo, e che ha durato anche dopo la pubblicazione del concilio di Trento per tutt' il regno degli Spagnuoli, ed ora sotto l'imperio del nostro augustissimo principe dura vie più vigoroso che mai. Nè il concilio di Trento, per quel che dispose nel riferito suo decreto, potè togliere a' principi e' suoi magistrati questo potere. Non solo, come fu già avvertito, perchè ivi si parla di alcuni casi particolari, ma anche perchè quel decreto, come contenente notorii pregiudizi alla potestà temporale de' principi, fu notato per uno de' capi pregiudiziali dal Reggente Villani; onde presso di noi non fu ricevuto, nè fatto valere. Ed in vero è intollerabile, come eccedente della potestà spirituale, quel che ivi si prescrive, che eziandio contro i laici possa il giudice ecclesiastico, prima di venire alla scomunica, *per mulctas pecuniarias, seu per captionem pignorum personarumque districtionem* costringerli ad ubbidire a' suoi precetti.

Non fu nemmeno presso di noi ricevuto ciò che nella fine del decreto si stabilisce, che, passato l'anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l'uffizio dell' Inquisizione, come sospetto d'eresia. Ciò si pretese da Roma ne' tempi

di Filippo III, governando il regno il duca d'Alcalà il giovane, verso l'auditor Figueroa, contro il quale da Roma s'erano spediti ordini diretti a monsignor Petronio vescovo di Molfetta, che dimorava in Napoli con carattere di ministro del S.Uffizio, di doverlo carcerare, perchè passato l'anno della scomunica, citato a dire ciò che sentiva della religione cattolica, non curò la citazione. Tentò quel ministro con la famiglia armata dell'arcivescovo e del nunzio d'arrestarlo, ma fu dal vicerè cotanto ardire fortemente represso: fece egli riporre in libertà il Figueroa, e fece disarmare tutta la famiglia dell'arcivescovo, del nunzio e dell'inquisitore, siccome fu da noi rapportato nel lib. 36, c. 2 della nostra Storia Civile.

Non mai s'interruppe per questo decreto del concilio un tal costume, nè si verrebbe mai a capo se si volessero annoverare qui li molti esempi, che per il corso di tanti anni sono fra noi accaduti, d'esser stati prima con ortatorie, poi con esecuzioni di fatto costretti i vescovi a ritrattare le loro ingiuste scomuniche, o loro proibito che le fulminassero. Ne sono pieni gli archivi della regal Cancellaria, e negli ultimi nostri tempi sono pur troppo note l'esecuzioni fatte contro prelati contumaci, o col sequestro della temporalità delle loro Chiese, ovvero con esiliarli dal regno. Questi rimedi sono fondati non meno su la potestà economica de' principi, che sopra un'evidente giustizia, come il reggente de Curtis nella seconda parte del suo Diversorio Feudale l'ha ben a lungo dimostrato. Ciò che non piacendo a Roma, fece sì, che la congregazione dell'Indice proibisse il suo libro; ma non fu fatta valere la proibizione, siccome da noi fu narrato nel lib. 27 della nostra Storia Civile c. 4, § 2. Anzi nel nostro reame da tempi antichissimi sono stati tali rimedi praticati da principi religiosissimi, e per tutto il tempo che lo ressero i re della non men illustre che pia casa Austriaca, sotto il governo de' rispettosi Spagnuoli furono spessissime volte adoperati; siccome può vedersi presso il Chioccarello, che ne rapporta moltissimi esempi. E già ora se ne trova introdotto stile, e stabilito certo modo di procedimento: poichè si spedisce in prima dal collaterale lettera ortatoria al vescovo o suo vicario, che non proceda alla fulminazione della minacciata scomunica, ovvero se l'ha già fulminata, che la rivochi ed abolisca: se non ubbidisce gli vien spedita la seconda con termini più pressanti e forti, minacciandosegli, che, facendo altrimenti, si metteranno in opera contro di lui quegli espedienti, che la potestà economica del principe suol praticare in casi consimili; e durando ciò non ostante la di lui contumacia, se gli spedisce la terza che è comminatoria, e non obbedendo, nello stesso tempo o si chiama il prelato in Napoli, con imporsegli che non mai più faccia ritorno alla sua diocesi, fino che non ubbidisca, ovvero si procede alla carcerazione de'suoi più stretti congiunti; e se pure anche questo riuscisse inutile, si sequestrano tutte le sue rendite; e finalmente permanendo nell'ostinazione vien discacciato dal regno, con ordine di non dover mai più in quello far ritorno.

SECONDO MODO.

L'altro modo di emendare tali abusi, non ricercando atto di giurisdizione alcuna, ma consistendo nella natural difesa, egli è comune non meno a'magistrati che a' privati. Questo è di resistere alla violenza, non già con proibire che uno non sia scomunicato, o con comandare che sia rivocata la scomunica, ma con impedire la pubblicazione o l'esecuzione, e far sì che quella rimanga inutile e vana, e senza alcun effetto. Questo modo usò la repubblica di Venezia nelle scomuniche di Paolo V, e così ancora senza rumori e strepito d'arme si praticò in Francia, quando nel 1468 Paolo II sottopose all'interdetto la città di Nevers; avendo il parlamento di Parigi per decreto fatto sotto li 2 dicembre del suddetto anno, ordinato che il servizio divino fosse continuato e gli ecclesiastici costretti a non interromperlo. E nel 1488 Innocenzio VIII avendo interdetto Gand e Bruges, il parlamento dichiarò l'interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' divini uffizi. E lo stesso fecero Filippo il Bello re di Francia, quando il regno suo fu interdetto da Bonifazio VIII, e Lodovico XII quando da papa Giulio II. E Lodovico Richeomo provinciale che fu de'Gesuiti, nella sua apologia al re di Francia, loda e commenda il fatto del re Lodovico XII e lo propone ad ogni re da imitare. Questa maniera la confessano per legittima, non pure i nostri giureconsulti,

ma i migliori teologi e canonisti. Si può vedere il Gaetano, Soto e Vittoria, che tutti a lungo trattano della resistenza che possono fare non pur i magistrati secolari, ma anche i privati alli mandati indebiti non pur de'vescovi, ma del papa stesso; ed il cardinale Bellarmino nel trattato *de Romano pontifice* non s'allontana dalla loro dottrina.

Non vi è cosa che così frequentemente s'incontri nelle storie, che d'aver sovente principi, per altro religiosissimi, impedito che ne'loro reami si pubblicasse scomunica o interdetto, contro al prescritto de'sacri canoni fulminato, ovvero di averne impedita l'esecuzione, sicchè niente s'innovasse, e si continuassero ne'loro Stati come prima i divini uffizi, ed a'censurati non si vietasse d'esserne partecipi, nè s'impedisse loro con gli altri fedeli la comunione della Chiesa. Tralasciando gli esempi della Francia e della Germania e dell'altre straniere nazioni di sopra rapportati, le nostre storie stesse ce ne somministrano abbondantissimi esempi. I nostri principi Normanni si burlarono sempre delle scomuniche di Gregorio VII e le prendevano a gioco, facendole rimaner vane ed inutili. Niente dico dell'imperador Federico II che non fece valere nel nostro regno quante scomuniche mai, o interdetti potessero lanciare Gregorio IX ed Innocenzio IV. Anzi per impedirne ogni pubblicazione, sovente faceva prendere ed impiccare i portatori di tali scomuniche. Ed il re Manfredi si faceva celebrare avanti di lui ne'luoghi interdetti i divini uffizi nè curò le scomuniche di Urbano IV, nè d'Alessandro suo predecessore. Il re Pietro d'Aragona per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a papa Martino IV di scomunicarlo, ed interdire quel regno. Insino una femina, come fu la regina Giovanna I, disprezzò le scomuniche di Urbano VI, ed il nostro re Carlo III di Durazzo non si portò di lei men risoluto e forte nell'impedire, che nel nostro regno di Napoli le scomuniche di costui avessero alcuna esecuzione ed effetto. Il re Ladislao niente curossi de' fulmini di papa Alessandro V, nè gli fece valere nel regno; e da molti altri nostri principi troverà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiunque vorrà prendersi la pena di leggere la Storia Civile del regno di Napoli.

Sotto il regno de're Austriaci ne'governi di tanti viceré, e particolarmente del duca d'Alcalà, quante scomuniche furono, e da' vescovi del regno, e da Roma lanciate, intorno alle note contese per l'accettazione della bolla *Coenae*, per l'*Exsequatur regium*, e per le tant'altre controversie giurisdizionali accese in que'tempi lagrimevoli, che non si fecero valere, impedendosi o la pubblicazione, o l'esecuzione, per modo che rimasero vane e senza effetto alcuno? Leggasi il tomo 4.° della Storia Civile, spezialmente il lib. 33, dove ciascheduno troverà esempi innumerabili, per li quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre questa pratica, di far resistenza alle scomuniche indebite non meno de'vescovi del regno, che de' papi stessi, e far sì che quelle non fossero osservate, e rimanessero inutili e vane, e senza effetto alcuno.

Ma qui, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciar di notare i pregiudizi, ne'quali i nostri maggiori vissero, per la forza che loro facevano le decretali de'romani pontefici, e le nuove dottrine de'canonisti; poichè attribuivano alle scomuniche effetti, che i canoni stessi non osarono di lor dare, sicchè sovente nelle scomuniche vi avevano maggior parte i magistrati secolari, che gli stessi giudici ecclesiastici che le fulminavano; e con sommo disordine e pregiudizio non meno de'sovrani diritti del principe, che delle ragioni de'popoli rendevano più formidabili o terribili questi fulmini, che non erano in sè stessi. Essi riputavano, che scomunicati ingiustamente i magistrati, o gli avvocati, o altre persone pubbliche, particolarmente per aver i primi sostenute co'loro voti, ed i secondi per aver difese le ragioni e preminenze reali in materia giurisdizionale, volendo continuare l'esercizio delle loro cariche, fosse bisogno di prender lettere di permissione dal collateral consiglio, che chiamarono *Dispense* ovvero *Licenze;* il quale, conosciuta l'ingiustizia e nullità della censura, suole concederle, perchè loro non s'impedisca non men l'esercizio delle loro cariche che tutti gli atti civili, ed il corso de'loro giudizii ed azioni. Questa pratica s'introdusse per quietar le coscienze de'deboli e degl'ignoranti, e per un documento più manifesto della ingiustizia e nullità della scomunica, affinchè gli scrupolosi levassero da'loro ani-

mi ogni sospetto di non comunicare co'censurati, non già che fosse precisamente necessario.

Le scomuniche presso di noi, unito che fu il cristianesimo coll'imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del principe, non possono partorire quest'effetto di separare i censurati dalla società civile della repubblica, toglier loro que' diritti che la ragion delle genti, la potestà del principe, e la ragione civile loro concede. Il primo effetto della scomunica, considerandola come semplice censura, non è altro che separare il fedele dal corpo della Chiesa avendolo come Etnico e Pubblicano: effetto per altro il più spaventoso e terribile, e da temersi più di qualunque altra disavventura, che possa mai ad alcuno intervenire. Non vi è infortunio più calamitoso ad un fedele, che di vedersi separato dal numero de' figliuoli della Chiesa. Questo assorbisce tutti gli altri, e di questo solo, che non è piccolo male, intese Cristo S. N., S. Paolo, e tutti i Padri della Chiesa. E la ragione è manifesta, perchè non essendo altro la Chiesa, che un'adunanza di fedeli, siccome nelle società umane coloro che non custodiscono i regolamenti dalla società prescritti per loro governo, come indegni di vivere in quella comunione sono da essa separati, e questa separazione non importa altro che d'essere esclusi da tutto ciò che la società loro concedeva; così colui che viene separato da questa unione de' fedeli, perde tutto ciò che la Chiesa lor dava. Nè l'effetto della scomunica, come censura può esser altro, non potendo togliere allo scomunicato ciò che non dalla Chiesa, ma o dal jus delle genti, o dalla società civile egli riceve. Dice Ottato Milevitano, che la Chiesa è nella repubblica, non già la repubblica nella Chiesa, e per conseguenza chi non è dentro la Chiesa può ben esser nella repubblica; nè colui che è separato dalla Chiesa deve riputarsi anche fuori della repubblica. Se la Chiesa siccome a' suoi fedeli dispensa i beni spirituali, i sacramenti, gli ordini, e tutto ciò che concerne alla salute delle loro anime, dasse ancora ciò che gli uomini hanno dal jus delle genti, dalla repubblica e dal commercio civile, certamente chi è separato dalla Chiesa, dovrebbe riputarsi ancora fuori della repubblica. Ma la Chiesa tutt'altro pretende, anzi ne' suoi inni altamente grida: *Non eripit mortalia qui regna dat Caelestia.* Nè Cristo S. N. altro pretese, che di doversi avere lo scomunicato come un pagano; e per quest'istesso c'insegna, che non volle che si separasse dal commercio civile, e dalla repubblica, ma solamente dalla Chiesa, e non dovesse entrare a parte ne'beni spirituali, che quella dispensa a'suoi fedeli.

Quando il nostro buon Redentore disse: (Matth. 18.) ***Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus***, tutto il mondo era gentile. Gentili erano i magistrati, gentili le comunità, gentili tutti gli uomini, co' quali gli Apostoli stessi dovevano conversare. Se separato il fedele dalla Chiesa, avendosi come pagano, avesse dovuto ancora separarsi dal commercio civile, era bisogno agli Apostoli stessi uscire dal mondo per non conversare più con gl'infedeli. Ma se essi conversavano co' pagani, mantenevano con loro il commercio civile, anzi non ripugnavano d'esser giudicati da' magistrati civili, (riconoscendo in essi la loro potestà proveniente da Dio) non dovevano aver ripugnanza di trattare con lo scomunicato, per ciò che concerne la società civile, giacchè Cristo volle che dovessero averlo come ogni altro etnico e pubblicano.

Niun meglio che S. Paolo con la sua propria bocca e co' suoi proprii esempi c'insegnò questa verità. Egli ammonisce i suoi discepoli (*Corinth. I. 5*) che non debbano conversare cogl'incestuosi e ribaldi, per timore che non si contaminassero da'loro rei costumi. Egli aveva gli scomunicati, come tutti gli altri etnici e pubblicani, e non miglior era la vita corrotta de'gentili, che de' mal convertiti. Dice pertanto, che non perciò dovevano evitare la loro società civile; ***alioquin***, ei dice, ***debueratis de hoc mundo exiisse.*** Bisogna dunque distinguere il commercio, che proviene dallo stato civile e politico, dalla conversazione cogli empi e seduttori. Il primo come puro ed incontaminato o che dipende dalla ragion delle genti, o dalle leggi del principe, alle quali chi vive nella repubblica è tenuto ubbidire anche in coscienza (siccome l'esempio degli Apostoli stessi ce lo dimostra, che ubbidivano a' magistrati secolari, ancorchè gentili, ed alle loro leggi), questo non si toglie nè si proibisce ad alcuno.

Tertulliano, rispondendo nel suo Apolo-

getico alla calunnia che i gentili imputavano a'Cristiani, che questi fossero inutili alla repubblica, dice che i Cristiani non meno che i Gentili mantenevano il commercio e la società civile, ed erano non meno che essi alla repubblica utili e fruttuosi: *Nullum fructum operum ejus*, dice egli, *repudiamus; plane temperamus, ne ultra modum aut perperam utamur. Itaque non sine foro, non sine balneis, non sine tabernis, officinis, stabulis, nundinis, vestris caeterisque commerciis cohabitabimus in hoc saeculo. Navigamus et nos vobiscum, et militamus, et rusticamur, et mercatu proinde miscemus artes, operam nostram publicamus usui vestro. Quomodo infructuosi videmur negotiis vestris, cum quibus, et de quibus vivimus, non scio.*

La conversazione con gli uomini rei e scellerati s'inculca da Cristo e dagli Apostoli a fuggire, e ciò con savio e prudente consiglio, per timor di non essere infettati, dicendo Cristo altrove, che dalla mala pianta non può sperarsene frutto buono, e che una pecora morbosa corrompe sovente tutto l'ovile; e questa conversazione deve l'uomo fuggire, non per effetto della scomunica, ma come di uomini reprobi e ribaldi, li quali o colle loro false e perverse dottrine, o co' loro empi costumi possono corrompere gli altri. Così S. Paolo stesso quando per quelle parole ci ammonisce, *(I. Cr. V et XI)* co' peccatori *non commisceri*, *non comedere, communes non habere epulas*, ovvero *cibum non sumere*, non parla degli scomunicati, ma come opportunamente notò Seldeno *de Synedr. l. 1, c. 8, p. 219; cibum cum hujusmodi non capere, non commisceri, uti et haereticum vitare, ad Tit. III. 10, et id genus alia in N. Testamento, non magis mihi videntur Excommunicationem, quo trahi saepius solent, innuere aut spectare, quam in Veteri: Psalm. I. 1. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum; aut ibid.* XXV. 4. *Non sedi cum concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo; et id genus complura.*

Di questa rea consuetudine parlò ancora San Giovanni *Epist. II, v. 10*, ammonendo i suoi, che più di ogni altra cosa rea se ne guardassero, dicendo: *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec* Ave *ei dixeritis: qui enim dicit illi* Ave, *communicat operibus ejus malignis.* Non parla qui S. Giovanni degli scomunicati, ma dei seduttori, e rei uomini, de' quali si vieta ogni consorzio per lo timore che si deve avere, che non si comunicassero insieme con loro le loro opere maligne e perverse: ond'è che i critici sacri sopra questo luogo di S. Giovanni, e fra gli altri Grozio, notarono, che quivi si parla dei seduttori, la cui familiarità debbe evitarsi. *Et mos erat*, soggiugne Grozio, *multis Gentibus, ne quidem alloqui, quos aversarentur;* il quale a tal proposito rapporta questo passo dell'interprete d'Ireneo: *Joannes Domini Discipulus in Epheso iens lavari, cum vidisset intus Cerinthum, exsiliit de balneo non lotus, dicens, quod timeat ne balneum concidat, cum intus esset Cerinthus inimicus veritatis.* E Clario sopra quelle parole, *qui dicit ei Ave*, notò: *Reddit causam cur id prohibeat, non odio solius alicujus hominis, sed ne videare malefactorum ejus esse particeps, et per familiarem consuetudinem, quam per illud, Ave, intelligit, abducaris a veritate:* essendo saggio consiglio aver sempre innanzi agli occhi questa cautela, e sfuggir ogni occasione di peccare.

Ma ciò, come si è detto, non dipende dalla scomunica, nè è suo effetto, come è egli effetto de' contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i buoni. L'effetto della scomunica è di separare il fedele dal corpo della Chiesa, e da tutte le cose spirituali, che a colui come a membro della Chiesa prima si appartenevano: perdita riputata in ogni tempo, ed allora massimamente gravissima. Quindi gli scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci ed a' divini uffizi. Quindi erano rasi i loro nomi *e Dipticis Ecclesiarum, eo quod*, come dice Du Cange nel suo *Glossario Mediae et Infimae latinitatis*, verbo Diptica, *habere nomen in Dypticis, et inter missarum solemnia ex iis nomen alicujus recitari, judicium esset, illum esse de Communione et Corpore Ecclesiae.* Quindi negavansi agli scomunicati gli ordini, ed ogni altro benefizio ecclesiastico: in breve erano esclusi da tutti gli spirituali aiuti e suffragi, che la Chiesa suol dispensare a coloro, che sono nella sua comunione.

E ciò è così vero che li canonisti stessi avendoci voluto dare la definizione della scomunica dissero, che è una pena spirituale e medicinale, la quale priva il fedele dell'uso di alcuni beni spirituali, siccome la

definisce Suarez *de Censuris Disp. I. Sec. I.* La qual definizione viene seguita dal Vallense *tit. de Sent. Excom.* § *1*, *n.* 2 e da tutti gli altri moderni teologi. *Vid.* Van-Espen *par. 3, tit. 11, c.* 2. Anche coloro, che credettero la scomunica, per quanto riguarda la privazione de' beni spirituali, essere *de jure Divino*, insegnarono che la separazione del commercio civile non dipendeva dalla ragion divina, ma da ragione umana, procedente dalle tante costituzioni umane, le quali in ciò furono sempre varie e difformi, secondo i luoghi, tempi, persone, costumi e l'infinite circostanze de' casi particolari; dipendendo tutto ciò dall'arbitrio dell'uomo, non già dall'istituto divino, che è sempre conforme ed invariabile, nè è sottoposto a mutazione alcuna, siccome notò Almaino *in Tract. de Potestate Ecclesiae quaest. I.* dicendo: *Tertium Corollarium quod sequitur est, quod vitare excommunicatum quantum ad collocutionem, et illa quae sunt mere civilia, non videtur esse de jure Divino;* ond'è che Gio. Driedo *de libertate Christiana cap. 14.* insegnò: *Constitutione juris Divini non prohiberi cum Haereticis edere et bibere.* E tal sentenza tanto più la riputarono vera i nostri canonisti ed i teologi stessi scolastici, come Covarruvias *ad Cap. Alma mater p. 1*, § 2, *n. 7.* Navarro *in Manuali c. 27*, § 35. Canisio *in Summa l. 3, tit. 23;* ed Antonio Ricciullo *de personis extra Ecclesiae gremium lib. 4, c. 43;* quanto che per ciò che riguarda la privazione di tal civil commercio cogli scomunicati, vi notarono di tempo in tempo una varietà ed incostanza grandissima. Nel IX e X secolo fu praticato tanto rigore, che fu di poi bisogno di rimetterlo in questa parte. *Vid.* Christ. Lupum *tom. 5. Schol. p. 130. 132.* Van-Espen *par. 3 tit. 11, c. 4.* Dupin *de antiq. Eccl. Discipl. Dissert. 3, c. 3*, § 3. Gregorio IX intorno all'anno 1230 concedè a' frati minori, che dovevano viaggiare per diverse terre e paesi, che potessero liberamente praticare cogli scomunicati, come rapporta Emanuel Roderico *in Collectione Privilegiorum Apostolic. Regular. in Gregorio IX Bulla 6.*

Questo medesimo scrittore *Quaest. Regular. t. 2 q. 61* rapporta alcune altre Bolle di antichi pontefici romani, li quali secondo il loro arbitrio permettevano ad alcune spezie di persone di comunicare con gli scomunicati. E quindi nelle istruzioni che la Congregazione di *Propaganda* dà a' suoi missionari, lor concede di poter aver qualunque commercio cogli eretici e scomunicati, che sono in *Germania et Gallia, in Ungaria et Transylvania, in Polonia, et Svecia, in Dania et Anglia in Saxonia et Norvegia, et caeteris aliis partibus, ubi grassantur Haereses Lutheranae et Calvinianae; sicut et cum schismaticis, cum quibus Catholici sunt mixti potest haberi commercium cum ipsis, juxta Constitutionem Martini V. Pontificis in Concil. Constantiensi, et in Lateranensi recepta: non obstante quod dicti Haeretici sunt manifesti, et publice excommunicati tamquam membra abscissa a S. R. Ecclesia;* come si legge nel Missionario apostolico di Andrea di Castellana, che fu prefetto de' missionari, stampato in Bologna l'anno 1644. *P. 4, q.* 1 e 2. Parimente Raimondo di Pennafort compilatore delle decretali, e penitenziere di Gregorio IX, il quale di poi fu ascritto nel catalogo de'Santi, insegnò: Che tutti i sudditi possono comunicare col principe scomunicato; siccome si legge in que' versi della di lui Summola, estratta dalla sua somma, impressa a Parigi l'anno 1511 ed in Colonia l'anno 1588, *p. 120. Princeps, vel Rex populorum in Banno si sit, sua gens communicet illi:* dove la glossa aggiugne: *subditi propter hoc sequuntur Dominum, qui bona, et dona a Domino recipiunt, ut ipsi serviant.* Siccome parimente è osservato in Francia. *Dominum Regem participatione cum excommunicatis non incurrere sententiam; quod de Regina et ejus familia postea confirmatur,* come sono le parole di Marino Mersenno *Quaest. et Com. in Genesim c. 1, p. 666;* ed in moltissimi altri casi così permettono i canonisti il comunicare con gli scomunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro verso: *Utile, Lex, Humile, Res ignorata, Necesse.*

Non potendo dunque negare i canonisti stessi, che tanta varietà deriva, perchè tal privazione del commercio civile non dipende da ragion divina, ma umana, hanno ascritto alla ragion umana canonica, e non alla civile questa potestà, di maniera che dicono, come fra gli altri scrisse Cristiano Lupo *tom. 5 Schol. p. 132: Omnis haec res non est Dogmatis, sed Disciplinae, ideoque per Ecclesiam potest ex causis disponi varie,*

atque mutari. E quindi nel *l. c. p.* 130 avendo rapportate alcune lettere d'Innocenzio III scritte a' Crocesignati, per le quali come di materia appartenente alla disciplina della Chiesa, quel pontefice a suo arbitrio mutava, variava e disponeva di quell'affare, soggiunge: *Et hinc lucet, Catholicos Galliae, Germaniae, et Angliae, ac Belgii incolas cum habitantibus istic Haereticis posse libere in Civilibus tractare*. Van-Espen *Jus Eccles. part.* 3, *tit.* 11, *cap.* 4. Ma in ciò gli scrittori ecclesiastici, facendo la loro causa, si sono grossamente ingannati, essendo pur troppo chiaro e manifesto l'attentato, che essi fanno alla potestà civile del principe, attribuendo alla disciplina della Chiesa ciò che è del governo civile, e dello stato temporale e politico.

Durante il romano imperio s'è veduto dalle cose precedenti, che gl'imperadori dopo la censura della Chiesa per le loro leggi comandavano, che lo scomunicato per cagion d'eresia si discacciasse *a moenibus urbium, a congressibus bonorum et honestorum; ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia a coetibus honestis, et conventu publico segregandi*. Siccome stabilirono gl'imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio nella *l.* 6, 10, 11, 13, 14 e 40, *lib.* 16, *tit.* 5.

S'apparteneva a' principi privare gli scomunicati del commercio civile, spogliarli del favor delle leggi, segregarli dal pubblico commercio; ed essi secondo la gravità de' delitti, per li quali venivano i rei scomunicati, regolavano ora con moderazione, ora con rigore questi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio.

Nell'imperio germanico avevano i Tentonici una legge, con la quale era stabilito, che se lo scomunicato passato l'anno non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizi; tanto che Paolo Benriedense scrittore della vita di Gregorio VII data in luce da Giacomo Gretsero gesuita, scrisse che Errico VI ed i suoi seguaci intanto si affrettarono con tanta ignominia in Canossa a ricevere l'assoluzione da Gregorio, perchè non restava loro che un mese dell'anno, e che per tema di non perdere i loro beni la sollecitarono. *Ipse vero* (sono le parole di Paolo *p.* 208) *ejusque complices communionem utcumque idcirco festinaverunt recipere, quia juxta Legem Teutonicorum, se praediis et beneficiis privandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione integrum annum permanerent, cujus unus adhuc mensis superfuit, dum ad reconciliationem redirent*. Consimile legge ne' loro dominii stabilirono gli antichi re di Francia, per rendere non meno formidabili, che a sè profittevoli le scomuniche; e questa pena che loro piacque alle spirituali aggiugnere, come temporali, non potevano se non da' principi derivare non già dalla Chiesa.

L'imperdaor Federico II fra gli statuti che concedè in favore della Chiesa, registrati nel corpo del Jus civile, stabilì che eziandio passato l'anno s'intendeva lo scomunicato soggetto ancora al bando imperiale, siccome si legge nel *tit. de Statutis et Consuetudinibus contra Libertatem Eccles.* § 5. *Quaecumque Communitas vel persona per annum in excommunicatione facta propter Libertatem Ecclesiae persliterit, ipso jure Imperiali Banno subjaceat, a quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia absolutus fuerit*.

Di questo medesimo imperadore ancora leggiamo fra gli altri privilegi, che concedette agli ecclesiastici, in breve annoverati da Schattenio *Annal. Paderbon. l.* 10, *p.* 988 *ex Galeny Vita Engelberti*, esser ancora questo. *Excommunicati ab Episcopis, postquam rite denunciati fuerint, non recipiantur, nec locus eis dabitur consistendi in judicio, priusquam intra sex septimanas se absolvi curent*. *Struvii Syntagma Hist. Germ. dissert.* 20, *p.* 633.

I nostri re Angioini favorirono pure in questa parte le scomuniche, e fecero valere il divieto di non potere gli scomunicati comparire in giudizio; e Carlo II d'Angiò condannava in certa quantità di danari le concubine scomunicate, se passato l'anno duravano nella scomunica, ancorchè i chierici pretendessero che le loro concubine non dovessero soggiacere a questa pena. V. Chioccarello *MS. Giurisd. t.* 10.

S'apparteneva a' principi, come cosa appartenente al loro imperio, di togliere agli scomunicati ciò, che le leggi, la comunione civile, ed il jus delle genti lor dava, d'impor loro multe, ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla disciplina della Chiesa, la cui censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scomunicato dal consorzio de' fe-

deli, non averlo più per figliuolo della Chiesa, non ammetterlo alle pubbliche preci, agli uffizi divini, in breve, escluderlo da tutti que' beni spirituali, che la Chiesa dispensa a coloro che sono nella sua comunione. Pena in se stessa la più grave e terribile di qualunque altra, che nell' imperio solevano gl' imperadori infligere agli scomunicati; la di cui differenza è infinita, poichè quanto più l'anima ed i beni spirituali sono stimabili, e da tenersi più cari del corpo e de' beni temporali, tanto più la gravezza dell'una sopravanza l'altra. Per questa cagione gli antichi Padri esclamavano, che non si dovesse se non per pura necessità, per gravi eresie, e per pubblici e scandalosi peccati, dopo un'ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio. E S. Gio. Grisostomo, non men che tutti li Padri di quel secolo, non inculcano altro, siccome è chiaro dalle sue omelie. *Hom. 18 in cap. 8, II ad Corinth. Hom. 4 in Epist. ad Hebraeos. Hom. 70 ad populum Antiochenum, lib. de Babyla Martire, et alibi.* E se è sua quell'orazione, che si legge fra le sue opere dell'edizione Duceana *t. 5. Homil. p. 599. G. L. tom.* 1. *Homil. 76, p. 90.* Saviliana, *tom. 6. Homil. 37, p. 439* di Basilea *t. 3, p. 724*, di Anversa *in 8* del 1553, *p. 252*, esclamò egli tanto contro l'uso delle scomuniche, che per enfasi venne a dire, che niuno dovesse scomunicarsi: *Quod non debet quis*, (sono le tradotte parole del titolo della sua orazione) *vel vivos vel mortuos anathematizare, aut anathema in eorum quempiam pronunciare.*

Dubitarono alcuni, come Domenico Soto *in Sent. 4, dist. 22, quaest. 1, art. 1* ed altri che possono vedersi in *Catal. Haeschel. in Not. ad tom. 5 Edit. Savilianae p. 708*, se mai quest' orazione fosse di S. Gio. Grisostomo; ma altri non ne dubitarono punto, siccome si vede nelle note in *Edit. Savilianam tom. 6 col. 802. Vide Seldenum de Synedriis l. 1, c. 10.* Che che ne sia, la Chiesa riputava la scomunica tremendissimo flagello, perchè separava il fedele dal consorzio de' figliuoli di Dio, coll' escluderlo da tutti i beni spirituali, che era la perdita più grave di tutte le altre, niente impacciandosi, e niente curando della privazione degli altri beni temporali, che non s'appartengono a lei, perchè siccome ella non può darli, perchè non gli ha, come dice S. Bernardo *lib. 2 de Consider. c. 6*, così nemmeno può torgli.

Quando dunque si riguarda la scomunica come separazione dal commercio civile, e privazione de' beni temporali; e quando si dice, che tutto ciò dipende non da ragione divina, ma da ragione umana: per ragione umana non debbe intendersi che la legge del principe o delle genti, non già la ragione canonica, o l'economia della disciplina della Chiesa.

Che lo scomunicato non sia assistito dalle leggi, sia escluso dagli atti civili e legittimi, da' giudizi, da' magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e testamenti, e cose simili, che entra in ciò la Chiesa? Ch' entrano i romani pontefici a vietarlo, o a definirlo? Questo solo s'appartiene a' principi, la cui potestà è di regolare e dar norma a' testamenti, a' contratti, a' giudizi, ed a tutti gli atti civili e pubblici. Non è ciò della potestà spirituale del sacerdozio, ma della potestà spirituale dell' imperio, come è per se stesso chiarissimo.

L'essersi confuse queste due potestà, che hanno fra di loro ben fermi e stabili confini, ed attribuito all' una ciò che si appartiene all' altra, nacque dalla decadenza del romano imperio, e dalla sterminata potenza che perciò si arrogarono i romani pontefici, li quali, abusandosi delle scomuniche, se ne servivano, non per cagione di religione, e secondo il prescritto degli antichi canoni, ma per cagioni leggerissime, e per cose temporali e mondane; e scorgendo che quelle non legavano l'animo degli scomunicati, e che costoro, consapevoli della loro coscienza, non avevano alcun rimorso, ed ancorchè essi scomunicassero e maledicessero avanti Dio ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi fedeli e benedetti: per render per l'opposta via più terribili e spaventose le scomuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane; e quando prima il terrore della scomunica era, perchè privava il fedele de' beni spirituali della Chiesa, dipoi ne' secoli incolti e barbari, ne' quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi, dava loro la scomunica maggiore terrore e spavento, perchè si credevano infelici e

malavventurosi; riputando che perciò i loro campi non dovessero più fruttificare, non che abbondare, i loro traffichi sortir inutile successo, le loro intraprese andar tutte a vuoto, la morte loro, de'fratelli, de' figliuoli e della loro famiglia essere imminente, ricolme d'infermità e di miserie le loro case, essere da tutti fuggiti e maledetti, renduti spettacolo infelice ed odiosi a tutto il genere umano. Perciò s'inculcava tanto che agli scomunicati era la morte vicina, sicchè i nostri canonisti non hanno avuto rossore di porlo anche in istampa ne'loro insipidi volumi, ed in oltre dare a sentire agli sciocchi e creduli loro devoti, che i cadaveri degli scomunicati non si sarebbero corrotti e ridotti in cenere, ma che a guisa di timpani gonfi e tesi sarebbero così rimasti sino al giorno del giudizio universale, e che perciò, come cani morti, non meritavano ecclesiastica sepoltura, ma che gettati ne'fossi ed esposti sopra la nuda terra, bagnati dalla pioggia, e mossi dal vento, fossero agli altri d'esempio e di spavento. A questo fine le formole scomunicatrici s'inventarono le più terribili e spaventose, le anime degli scomunicati si condannarono a perpetui infernali incendi ne'più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore; che i loro corpi fossero da furia agitati, mangiando, dormendo, bevendo, ed ogni altra cosa operando. Si valsero perciò in fulminarle di strepitosi suoni di campane, di orribili e spaventose voci, di torchi neri di pece, e di altri lugubri apparati. Tutte cose sensibili per muovere nella fantasia degli uomini l'idee più funeste ed orribili, acciocchè avessero il maggiore e più terribile spavento.

E tale fu lo spavento, che per queste vie sparsero in que'secoli barbari, e quasi privi di umanità, che uomini per altro scelleratissimi, i quali senza alcun timore di Dio turbavano il prossimo; ed i capitani ed i soldati stessi avvezzi alle rapine, a'saccheggiamenti, agli stupri e ad altre scelleratezze che commettevano senza alcun riguardo di offendere S.D.M., si atterrivano poi delle scomuniche, e abbandonando sovente l'imprese, e mettendo in iscompiglio i loro eserciti, guardavano con gran rispetto i beni della Chiesa, ed i comandi de' loro prelati.

Era consueta formola di Gregorio VII nelle tante scomuniche che fulminò e contro i nostri principi e contro Errico IV di aggiugnervi non meno la privazione de' beni spirituali, che de' temporali e di ogni mondana prosperità, e che in vigore delle sue scomuniche fosse tolta alle armi di quei principi ogni vittoria. Ecco le consuete sue formole, che si leggono presso Paolo Benriedense nella di lui vita p. 22 e 223. *Anathematis vinculo ligamus, et non solum in spiritu, verum etiam in corpore, et in omni prosperitate hujus vitae Apostolica auctoritate innodamus, et victoriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, et duplici confusione, et contritione conterantur.* E nella *pag.* 236 scomunicando e maledicendo Errico: *Praedictum Henricum, quem dicunt Regem, omnesque fautores ejus excommunicationi subjicio, et anathematis vinculo alligo, et iterum Regnum Teutonicum, et Italiae, ex parte omnipotentis Dei, et nostra: interdicens ei omnem dignitatem et potestatem Regiam illi et illo, et ut nullus ei Christianus, sicuti Regi obediat, interdico; omnesque qui ei juraverunt, vel jurabunt de Regni Dominatione, a juramenti promissione absolvo. Ipse autem Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat.*

Ma se si fossero contenute in queste espressioni, ed in tali forme ed imprecazioni per atterrire i popoli, sarebbe stato comportabile; ma poi vennero a stabilire nelle loro decretali ciò che era dell'alta e suprema potestà de'principi, mettendo la falce nell'altrui messe. I principi, come s'è veduto, toglievano agli scomunicati il presidio delle leggi, gli separavano dal commercio civile, gli privavano di tutti gli atti legittimi e forensi, che non potessero comparire in giudizio, e sovente gli dichiaravano infami, poichè della loro potestà era di stabilire tali e consimili pene temporali.

Che entravano dunque le decretali d' Innocenzio III, di Gregorio IX, di Bonifacio VIII, di Clemente V e degli altri romani pontefici, a stabilire contro gli scomunicati consimili pene, di esser intestabili, di non poter comparire in giudizio, i loro contratti esser invalidi, ed esser incapaci d'ogni atto legittimo e forense? I principi non molto si curavano di queste sorprese sopra la loro potestà, poichè avendo essi stabilite consimili leggi, si credettero che queste decretali più tosto aiutassero, e des-

sero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s' ingannarono, poichè col correr degli anni si vide, che gli stessi magistrati secolari, avendo le decretali per lungo uso acquistata molta autorità ne' tribunali ed accademie d'Europa, particolarmente intorno alla fabbrica de' processi ed all'ordine giudiziario, si credettero obbligati di non ammettere lo scomunicato in giudizio, o in altri atti legittimi, più per le decretali de' romani pontefici, che per le leggi del principe.

Peggiori furono li pregiudizi, che s'imbevettero di poi per le false dottrine dei nostri dottori, e spezialmente de'canonisti, i quali diedero in maggiori stravaganze; poichè tutta questa materia la vollero regolare con le decretali de' romani pontefici, niente attribuendo sopra di ciò alle leggi de' principi, ed introdussero perciò nuove massime, stabilendo, come s'è detto, che unicamente ciò appartenesse alla ragione canonica ed alla disciplina della Chiesa; sicchè dando alle scomuniche effetti diversi da quelli, che la Chiesa aveva loro dati, cioè non solo la privazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili e temporali, e facendo maggior forza sopra ciò, perchè conduceva questa via a render le scomuniche, per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero che la scomunica, la quale prima era un'arme spirituale, si riputasse per temporale e politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti perniciosissimi, perchè, attribuendo alla scomunica, indipendentemente dalle leggi del principe, questi effetti materiali e sensibili, sicchè per quella gli uomini fossero separati non pur dalla Chiesa, ma dalla repubblica e dal consorzio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i popoli solamente, ma eziandio ardirono sopra i principi stessi e suoi magistrati stendere la loro imperiosa mano. Poichè s'arrivò poi finalmente a dire, che il principe scomunicato per solo effetto della scomunica perda la potestà di far leggi: tanto che i nostri dottori stessi non ebbero rossore di porre in disputa, se le costituzioni di Federico II, stabilite dopo che fu scomunicato da Gregorio X, avessero fra noi forza di legge, sicchè potessero obbligare i suoi sudditi, siccome fra gli altri fece il nostro Afflitto *in Comm. Const. Regni in Prael. q.* 1, *n.* 2. Quando le scomuniche considerate in se medesime come semplici censure, e spogliate dalle leggi e dal favore de' principi, non hanno altro effetto che di separare il fedele dalla comunione della Chiesa, nè han niente che fare con la potestà che tengono i principi in istabilire le leggi, che è una delle loro supreme regalie inseparabilmente attaccata ed annessa alla loro corona, che non può torsi dalla scomunica.

Parimente insegnarono, che i magistrati scomunicati per effetto della scomunica non possono più giudicare, e rimangon privi dell' amministrazione e governo della repubblica, e così gli ufficiali de' loro uffizi. Cose, che non dovrebbero sentirsi senza orrore ed indignazione, come se la potestà di giudicare e governare la repubblica potesse dipendere da altri, che dal principe, e che la Chiesa, la quale *non eripit mortalia*, potesse alla sua censura, che si raggira nelle cose puramente spirituali, attribuire effetti temporali e sensibili. Non debbe non apportare meno stupore il sentirsi da' canonisti regolare per mezzo delle decretali e de' loro dettami i contratti degli scomunicati, i loro testamenti, e tutti gli altri atti legittimi e forensi. Condannano sempre il loro partito, e per renderli più esosi, gli escludono da ogni giudizio, hanno i loro contratti e testamenti per nulli ed invalidi, ed in fine, rompendo tutte le leggi dell'equità e della giustizia, sono arrivati sino ad insegnare, che il contratto celebrato da uno scomunicato avrà forza e vigore solamente per le obbligazioni, che riguardano la sua persona, sicchè sarà obbligato all'adempimento; ma per ciò che si appartiene all'altra parte, sarà ella sciolta da ogni legame, nè obbligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento, promesso. Come se regolare i giudizi, dar norma a' contratti, dichiarar quelli validi o invalidi, giusti o ingiusti, non si appartenesse unicamente alla potestà del principe, ed alla forza e vigore delle sue leggi, per mezzo delle quali debbono regolarsi le azioni umane.

A' principi della terra unicamente, e non a' sacerdoti diede Iddio in mano la giustizia ed il giudizio: *Deus, judicium tuum Regi da*, dice David; ed il popolo d'Israello dimandando a Dio un re, disse I. *Reg.* 8: *Constitue nobis regem, ut judicet nos, sicut et universae nationes habent*. E quando Dio diede al re

Salomone la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: ***Cor sapiens et intelligens, ut populum suum judicare posset.*** III. ***Reg. 3.*** Dimanda che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse ***(in Jerem. II. 17)*** che ***Regum proprium officium est facere judicium et justitiam.***

Tutti questi effetti adunque, che consideriamo ora come provenienti dalla scomunica, non debbono riputarsi come appendici e dipendenze di quella, come semplice censura, ma come appartenenze della potestà de' principi, li quali, come protettori della Chiesa, presero a favorirla, unendo le loro temporali pene alle spirituali; la quale censura come separava coloro, che riputava indegni, dalla sua comunione, così il principe, quando la scomunica era scagliata secondo il prescritto de' canoni, separava lo scomunicato dal commercio civile, e lo privava del favore delle sue leggi e di tutti gli atti legittimi e forensi. Ma di poi, siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello che era favore de' principi con somma ingratitudine si è procurato di attribuirlo a propria virtù ed autorità; e con ciò non solo non hanno gli ecclesiastici voluto riconoscere da quelli questo beneficio, ma voltandosi contro questa medesima potestà, han preteso di sottomettervi gli stessi principi, e stendere gli effetti della scomunica a cose non appartenenti al loro potere spirituale, cioè che quella per se stessa, senza la protezione ed il favore del principe, fosse bastante a privare lo scomunicato non solo della comunione della Chiesa, ma della repubblica, del commercio civile e politico degli uomini, e di tutti i favori delle leggi del principe, o delle genti; e perchè non adoperandosi per il più oggi le scomuniche, che per leggiere occasioni, e per cose temporali e profane, non potevano avanti Dio, e la sua Chiesa produrre effetto alcuno spirituale, pensarono di voltarsi, per renderle spaventose e tremende, alle cose mondane e sensibili. Dond'è, che le scomuniche siano ora riputate piuttosto armi temporali e politiche, che spirituali; e si faccia più forza per renderle incomode e moleste per questa via, che per quella dello spirito.

Nè si creda, che così oggi la reputino gli eretici e gli politici solamente, ma i teologi e canonisti stessi alla svelata lo dicono, ed in più loro volumi l'hanno impresso. Il cardinale Pallavicino nella Storia del Concilio di Trento *l.* 1, *c.* 8, 16 *e* 25, *l.* 2, *c.* 6 ed altrove, fa la Chiesa corpo politico, ed il papa supremo principe e monarca, e che a somiglianza degli altri principi può valersi di tutti i mezzi, che possono condurre per mantenere una reggia universale, così in provvedersi di danaro, perchè rimanga sempre pieno il suo erario, come nell' impor pene temporali; perchè altrimenti facendosi, sarebbe lo stesso che allentar la disciplina.

Ed oggimai a tutti è manifesto, che sovente si adoprano le scomuniche per cose temporali, e per costringere i magistrati a viva forza a metter sotto i loro piedi la giurisdizione de' principi e cedere ne' punti di giurisdizione; e perchè ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti, preminenze e regalie, e sovente sopra i beni temporali non men del principe, che de' sudditi.

L'uso degl'interdetti generali oggi si sostiene, tuttochè l'esperienza abbia dimostrato, che ne' luoghi interdetti, oltre al rilasciamento della disciplina, e che vadano in perdizione molt'anime, si corra pericolo di perdersi affatto la religione; anzi sovente è avvenuto, che restituiti poi i divini uffizi, la gente malamente poi vi si sia accomodata, e con rincrescimento abbia ripigliate le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante e religiose della nostra fede. Ma contuttociò si sostengono, perchè siccome chiaramente dice la glosa canonica, in questa maniera i popoli attediati, con istanze e mormorazioni, o se così piace, anche con sedizioni costringono finalmente il principe a concedere tutto quello, che dalla corte di Roma si pretende.

Avendo dunque gli ecclesiastici stessi ridotta la scomunica ad arme temporale e politica, come se ne pregiano, questa lor dottrina tanto è lontano, che dobbiamo lor contrastarla, che più tosto conviene favorirla ed accreditarla. Essi han creduto finora cavarne profitto, siccome in verità ne han ricavato moltissimo. Ma nello stesso tempo avrebbero dovuto perciò non così tardi far avvertiti i principi ed i loro magistrati, che non potevano far loro cosa più grata. Ridotte ora le scomuniche ad armi temporali, rendute assai moleste ed incomode, per gli effetti sensibili e mondani, che si è procurato attaccar a quelle; viene per conseguenza a rimettersi in balia del principe e

de' suoi magistrati di potervi con facilità darvi pronto ed efficace rimedio.

I principi sono gli unici moderatori del politico de' loro stati, ed essendosi dimostrato, che sia della loro potestà togliere o aggiugnere alle scomuniche quelle pene sensibili che lor piace: quando vedranno che si siano scagliate non per cagion di religione, ma per cose temporali e profane, contro il prescritto de' sacri canoni, non prestando ad esse veruna assistenza, caderanno da se medesime, e si renderanno vane ed inutili, nè saranno temute. Quando i magistrati non si asterranno di fare il debito loro, ma proseguendo nelle loro cariche, mostreranno non farne conto, quando agli scomunicati di questa sorte non proibiranno d'istituire le loro azioni o accusazioni in giudizio; quando a' loro contratti, anche a' matrimoni e testamenti daranno tutto il vigore; quando con pene rigorosissime si comanderà a tutti i sudditi, che abbiano con gl'ingiustamente scomunicati quell'istesso commercio che si aveva prima, ed in tutte le azioni, cariche ed uffizii saranno trattati, come se la scomunica non vi fosse affatto: quando in fine si conserveranno loro tutti i diritti, che non meno per lo gius delle genti, che per le leggi del principe, per la consuetudine, e per le ragioni de' popoli, come posti nella società civile, loro spettano ed appartengono, senza permettersi novità alcuna: cesseranno tutti i timori, che uomo mai possa avere di simili scomuniche. Avendoci la sperienza dimostrato, che molte volte non li prelati, ma i magistrati per non adempire il loro debito, anzi noi stessi per un imbecille timore ci scomunichiamo; e le armi loro riuscirebbero inutili e senza effetto, se noi medesimi non dessimo a quelle corpo e vigore, trattando sovente l'ombre come cose salde.

Questo secondo modo per riparare a tali abusi fu riputato sempre da' savi il più efficace e proprio, non già il primo, che deve dipendere dall'altrui volere. La potestà del principe per governare i popoli a se commessi è in se stessa perfetta, nè ha bisogno per reggerli dell'altrui soccorso. Molto debole e vacillante sarebbe l'imperio de' principi, se dovesse dipendere dall'altrui arbitrio, e bene potrebbe dirsegli:

Scettro impotente, e vergognoso impero:
Se con tal legge è dato, io più no 'l chero.

Ritratti pure, o no il prelato le sue ingiuste scomuniche, sempre che a quelle il principe torrà tutti gli effetti temporali e sensibili, non saranno più curate, e molto meno temute. I popoli son ora già persuasi de' fini e delle cagioni, onde quelle si lanciano, che non toccano le loro anime, e solo ne hanno spavento per la temporalità, e per gli comodi di questa vita che si è procurato per cotal via di toglier loro.

Ma se pure si trovera qualche timorosa coscienza che desidera, per ciò che riguarda questa parte, aver qualche conforto, ben i Padri della Chiesa, ed i più dotti e savi teologi ne han somministrato il rimedio. Ciò che sarà esaminato nel capitolo seguente.

CAPO XII.

Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta.

È da notare in questa materia, che abbiamo ora per le mani, la diligenza ed accortezza degli scrittori più addetti alla corte di Roma, i quali per maggiormente render timidi e paurosi gli animi de' deboli e semplici, sicchè avessero spavento d'ogni censura, ancorchè fulminata temerariamente, e per leggierissime cagioni contro al prescritto de' sacri canoni, e con notoria ingiustizia e nullità, s'han posto cotanto ad esagerare alcune parole di S. Gregorio dette da quel sommo pontefice di passaggio, intorno al doversi temere le scomuniche ingiuste, che non vi è libro di teologo o di canonista, nel quale perpetuamente non s'inculchino, e ben mille volte si replichino e commendino: non sentendosi altro nelle bocche loro, che quel *sive justa, sive injusta est timenda*: ed all'incontro un canone di papa Gelasio anteriore a S. Gregorio, che sembra a quelle contrario ed opposto, si mette in profondo silenzio, e si vorrebbe che se ne perdesse ogni vestigio.

A S. Gregorio nell'omilia 26 *super Evangelia t. 1, p.* 1156 di passaggio, e per maniera di digressione gli scapparono di penna queste parole appunto: *Is qui sub manu Pastoris est, timeat ligari vel injuste, nec Pa*

storis sui judicium temere reprehendat: ne si injuste ligatus est, ex ipsa timidae reprehensionis superbia, culpa, quae non erat, fiat. Eppure egli stesso confessò nel medesimo luogo, che ciò lo diceva per *excessum*, e fuor del suo proposito: *Sed quia haec breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* Tanto bastò per fare che quel detto fosse posto per un canone nel decreto di Graziano *c.* 11. *Quaest.* 3. *Can.* 1. *Sententia*, con un altro tuono di parole: *Sententia Pastoris sive justa, sive injusta fuerit, timenda est.* All'incontro papa Gelasio in una sua lettera scritta a' vescovi di Oriente sopra la condannazione di Dioscoro, e nel suo trattato sopra l'anatema, che si legge ne' Concili del Labbeo *tom.* IV donde fu formato il canone: *Cui illata, c.* 11, *qu.* 3, *can.* 46 e che fu inserito nel Gius canonico secondo la compilazione del Piteo, *al prim. vol. p.* 226, ben a lungo c'insegna, qual sia il debito dello scomunicato ingiustamente. E' dice: *Cui est illata sententia . . . si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia. Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non è contrario il detto di questo pontefice a ciò che S. Gregorio di passaggio dice nella citata omilia 26: poichè, siccome Gio. Gersone *tom.* 2, *p.*3, avvertì, il detto di S. Gregorio non dee, come si fa, intendersi assolutamente, ma tien bisogno di chiosa e d'esser spiegato: *Patet*, dice Gersone *loc. cit. quod hoc commune dictum, (Sententia Praelati, vel Judicis etiam injusta timenda est) indiget glossa.* Anzi altrove *(Consil.* 12 *)* dice questo insigne teologo, che preso così generalmente, rende l'uomo sospetto in fede: *Haec assertio reddit assertorem suum in Fide suspectum, et ita consequenter ad judicium Fidei rationabiliter evocandum.*

Perciò i più rinomati teologi, seguendo la traccia degli antichi Padri della Chiesa, hanno in due considerazioni distinta questa materia, ed insegnano: che a riguardo di Dio sia proposizione falsa, erronea, sospetta in fede ed empia; ma che riguardandosi il rispetto della Chiesa esteriore e sensibile, abbia bisogno di altro temperamento. In questo caso il *timenda* significa *non per contemptum spernenda*, non dovendo colui superbamente disprezzarla, ma dovrà temerla, massimamente se il disprezzo delle chiavi sia contumelioso, e possa cagionare scandalo e confusione. Non dovera a patto alcuno temerla, sempre che con pazienza e moderazione la riceva, e con modi onesti e rispettosi renda poi notoria a tutti la sua ingiustizia e nullità; sicchè non si dia più occasione alcuna agli uomini volgari e deboli di scandalezzarsi, se lo scomunicato prosegua a far il suo dovere, come prima. Van-Espen *par.* 3, *tit.* 11, *c.* 5, *n.* 19 *et seqq.* E per ciò che riguarda il rispetto verso Dio, l'ingiustamente scomunicato non deve temere di ciò che si facciano gli uomini, poichè Dio a costoro, spezialmente a' pastori della sua greggia, non diede potestà assoluta e sregolata, e senza i debiti e convenevoli termini o confini, ma con discrezione, e che servisse non già in distruzione, ma in edificazione. *Non enim*, dice S. Paolo II. *Cor.* 13, *possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate; quia potestas data est in aedificationem, non ad destructionem.* Quel che è giusto appresso Iddio, gli uomini non possono renderlo ingiusto, siccome ciò che è presso lui ingiusto, essi non possono farlo giusto; anzi essi ciò facendo si rendono abominevoli alla Divina Maestà, come dice Isaia: *Si quis dixerit injustum justum, abominabilis est apud Deum. Can.* 11. *Qu.* 3. *Can.* 57. Quindi S. Girolamo ne' Commentari *(ad cap.* 6. *Matth. tom.* 4. *p.* 75. *)* spiegando quelle parole: *Et tibi dabo claves regni Caelorum*, dice: *Istum locum Episcopi et Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita quaeratur.* Ciò che questo santo Padre ripete nel *c.* 1. *Comm. Ep. ad Titum t.*4. *p.*417. Origene *Omilia* 14. sopra il *Levit. t.* 1. *p.* 107, e Tertulliano *de Praescript. c.* 4, insegnarono perciò, che le scomuniche tollerate con pazienza siano meritevoli di gran premio presso sua Divina Maestà; e S. Agostino nel libro *de vera Religione c.* 6 aggiugne: *Hos coronat in occulto Pater, in occulto videns.* Questo stesso gran Padre della Chiesa in un frammento di una sua epistola scritta a Classiciano, che si legge al *t.* 2. *p.* 819, mostra positivamente, che le scomuniche ingiuste cadono più tosto sopra colui che le lancia, che sopra di chi sono lanciate. Ed altrove *(Epist.* 78.

n. 4. ad Hipponenses t. 2. p. 184). Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam Fidelium fuerit anathematizatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patitur iniuriam. Il qual luogo di S. Agostino si trova anche nel decreto di Graziano *C.* 11. *Q.* 3. *Can.* 87.

I canonisti dicono, che la potestà di legare e di sciogliere s' intende *clave non errante*, perchè Cristo Signor Nostro diede a S. Pietro non una chiave sola, ma due; e che se anche non sono usate insieme, non siegue l'effetto del legare e dello sciogliere. Una è della potestà, l'altra della scienza e discrezione, la quale se manca, per la potestà sola non ne siegue verun effetto; siccome espressamente lo dichiara S. Leone papa, parlando di questo privilegio dato a San Pietro nel *Serm.* 3. sopra l'anniversario della sua ordinazione *c.* 3. *p.* 53. donde se n'è formato un canone, che si legge nel decreto di Graziano *C.* 24. *Qu.* 1. *Can.* 5. *Manet Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate judicium.* E quindi papa Gelasio ne' luoghi di sopra allegati disse, che se la scomunica è ingiusta, il fedele tanto *eam curare non debet, quanto apud Deum, et Ecclesiam eius nemo poterit iniqua gravari sententia;* e che perciò non potendo quella legare, e rimanendo senza effetto, non debba desiderare d' esser da quella disciolto.

L' istesso S. Gregorio Magno nel luogo medesimo (*Homilia* 26, *tom.* 1), dove favella così di passaggio delle scomuniche ingiuste, spiega il suo sentimento, che quelle non legano, anzi ricadono sopra colui, che temerariamente le lancia; e che si debbano temere in quel senso, che sarà da noi più innanzi spiegato, cioè non a riguardo ed innanzi a Dio, ma rispetto alla Chiesa visibile, se ne possa seguire scandalo alcuno. Egli si spiega con questi termini *p.* 1553. *C. loc. cit. Unde fit, ut ipsa hac ligandi, solvendique potestate se privet, qui hanc pro suis voluntatibus, et non pro subjectorum moribus exercet.* Il qual passo è rapportato da Graziano *C.* 11. *Qu.* 3. *Can.* 60. Perciò questo stesso pontefice scrivendo a Magno prete di Milano, gli dice; « Noi » abbiamo saputo, che Lorenzo vostro fra» tello vi abbia ingiustamente scomunica» to; il perchè noi vi scriviamo di non » curarvi di questa scomunica, e di con» tinuare, come innanzi, ad aver parte » nella comunione de' fedeli ». *T.* 2, *pag.* 642. *B. Ep.* 26, *l.* 3.

Il celebre S. Nicone in una delle sue lettere, della quale si legge un frammento nella *Biblioth. Patrum*, *T.* 25, *p.* 327. *H.* dice ancora che le scomuniche lanciate inconsideratamente per niente percuotono il fedele, ma bensì al contrario colui, che le scaglia. *Qui itaque inconsiderata sententia, et intemperanti animo aliquem a Fidelibus separavit, eum non solum non attingit, sed in ejus caput recurrit. Et ipse eam debet observare, sicut Divini et Sacri Canones decernunt. Deus enim eum, qui injuste alligatus est, defendit, et ulciscitur.*

Ed Ausilio *l.* 1, *c.* 34 riferito dal P. Morino nel suo *Comment. sopra le Ordinazioni p.* 292, *par.* 2; parlando del luogo di S. Gregorio, nell'*Omilia* 26 dice, che la parola *injuste*, della quale si valse ivi S. Gregorio, *non ita intelligenda, ut illud quod dicitur*, injuste, *sic accipiendum sit, tanquam in illis, quae manifesta ratione Deo esse inimica probantur, cuilibet Pastori obtemperandum sit; in his causis nullis excommunicatio est metuenda, vel observanda;* ma in altro senso, del quale parleremo più innanzi. S. Lorenzo Giustiniano nel suo trattato intitolato: *Il Casto Matrimonio del Verbo e dell'Anima c.* 10, *p.* 163, ec. disse perciò: *Magna denique Praesidenti aequitatis censura tenenda, ne reum absolvendo se liget, aut insontem judicando se damnet. Utroque in modo se privat authoritate sua, suoque mucrone se percutit. Non est injustus Deus* soggiugne questo patriarca, *ut flagitiosum liberet, neque iniquus, ut innocentem damnet.*

Quindi tollerate con pazienza le scomuniche ingiuste, avanti Dio sono di tanto merito a chi le tollera, che la storia narra, ch'essendo accaduto a taluni in tale stato morire, la loro morte fu preziosa nel cospetto di Dio, e come morti in martirio si resero chiari per molti miracoli, che operarono. Narra Palladio vescovo di Hellenopoli, nel dialogo che compose degli atti di S. Gio. Crisostomo, con Teodoro diacono della Chiesa romana, ch'avendo Teofilo patriarca d'Alessandria ingiustamente scomunicati alcuni vescovi e monaci, costoro morti scomunicati, risplendettero vie più chiari e luminosi per

molti miracoli. Ciò che non si dimenticò rapportare Cristiano Lupo in *Scholiis et Notis ad Tertullianum de Praescript. c.* 4 dicendo: *Venerabiles quosdam Episcopos et Monachos, quos inique damnarat Theophilus Alexandriae Patriarcha, miraculis post mortem co uscasse affirmat in Dialogo, quem de Actis S. Joannis Chrisostomi habuit cum Theodoro Ecclesiae Romanae Diacono, Palladius Episcopus Hellenopolitanus.*

E S. Edmondo arcivescovo cantuariense, questa pazienza in tollerare le ingiuste scomuniche la chiamò vero martirio, perchè mentre ch'egli era professore di teologia nell'università Oxoniense, spesso soleva dire a Servolo suo caro discepolo, che egli doveva morir martire a cagione dell'ingiuste scomuniche, che avrebbe dovuto soffrire da papa Alessandro IV, siccome gli avvenne. Poichè non avendo voluto quel pontefice assolverlo, se ne morì scomunicato, ma non perciò non si rese chiaro per i molti miracoli che operò morendo, siccome narra Matteo Paris *ad an.* 1258 rapportato ancora da Cristiano Lupo nel luogo citato con tali parole: *S. Edmundus Cantuariensis Archiepiscopus istam patientiam docuit esse verum martyrium. Etenim in Oxoniensi Universitate Doctor Sacrae Theologiae, et Professor dilecto suo Discipulo Servulo passim dixit: O Servule, Servule, martyr ab hoc saeculo transmigrabis; ferro, vel saltem gravibus, et irreparabilibus in mundo tribulationibus impeditus, et trucidatus. Hae tribulationes fuerunt iniqua excommunicatio, qua postmodum Servulum Episcopum Eboracensem, incognitis Ecclesiasticorum Beneficiorum reservationibus adversantem, Alexander IV. Pontifex percussit, et permisit in ipsa mori. Ita testatur Matthaeus Paris Anno* 1258, *et addit Servulum in mortis lecto coruscasse miraculis.*

Non obbligano dunque a verun patto queste scomuniche ingiuste appresso Dio, nè si deve temere innanzi la Maestà Divina, ma vivere secondo che la sua innocenza ricerca; nè debbe perciò ritenersi lo scomunicato di adempire al suo dovere, ma con pazienza raccomandare la sua causa a Dio, il quale *hos coronat in occulto videns.*

Ma venendo ora a ragionare del secondo punto, cioè come debba portarsi lo scomunicato ingiustamente dinanzi al mondo ed alla Chiesa visibile che lo stima colpevole, e se debba non curarla, nè temerla, nè astenersi d'adempire, come prima, al suo dovere: in ciò non men i canonisti, che i gravi teologi insegnano, che debba procedersi con temperamento. Se la cagione della scomunica sarà ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, come se si fosse errato nel fatto, onde sovente accade, che un innocente sarà condannato senza sua colpa, ed alcune volte nemmeno del giudice; in questo caso, poichè nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, bisogna che lo scomunicato per non scandalezzare il prossimo, che lo stima colpevole, ed ha la sentenza per giusta, mostri di temerla, e vivere con pazienza: del qual caso parla S. Gregorio nell'omilia 26. Ma se l'errore sarà *in jure*, sicchè si possa manifestamente mostrare, la cagione essere stata ingiusta; ovvero il modo tenuto in proferirla esser soggetto a chiare ed evidenti nullità, onde a tutti si renda palese, la sentenza essere ingiusta e nulla non solo in verità, ma anche in apparenza; talchè non ubbedendo non si cagioni scandalo veruno: in questo caso non solo non si deve temere nè osservare, ma conviene opporsegli con tutto il potere. Manifestata l'ingiustizia o la nullità, non dovrà lo scomunicato temerla, nè osservarla, non solo avanti Dio, ma nemmeno avanti la sua Chiesa, perchè in realtà tali censure non legano, ma perdono nello stesso tempo coloro che adoprano la potestà di fulminarla; ond'è, che papa Gelasio disse, che *tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia;* e perciò manifestata l'ingiustizia, non debbe osservarla, nè temerla anche al cospetto degli uomini, e per conseguenza non dimandarne assoluzione alcuna, come soggiugne questo pontefice: *et ea absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Ond'è, che Van-Espen *part.* 3, *tit.* 11, *c.* 5, *n.* 21 e 22 dice: *Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum, . . . nec exterior illa ab Ecclesiae communione, et Sacramentorum perceptione separatio nocebit.*

Quindi Ausilio nel luogo citato insegnò, che S. Gregorio non si deve intendere nel caso, quando cessa lo scandalo, e quando la censura non sia superbamente dispregiata, e con modi contumeliosi vilipesa: ma se

con modi rispettosi sia manifestata la sua ingiustizia, e fattosi conoscere che quella sia contraria ed inimica a Dio ed alla sua santa legge: *in his*, ei dice, *nullius excommunicatio est metuenda, vel observanda.*

Manifestata dunque la censura per ingiusta, ovvero nulla, massimamente quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza osservarsi alcun ordine giudiziario, senza le debite monizioni, e temerariamente; talchè nè in verità, nè in apparenza appaia reo il preteso colpevole, e per conseguenza non si tema occasione di poterne nascere scandalo alcuno: in questo caso non solo non si deve temere, ma conviene opporsegli con tutto potere. Lo stesso Graziano nella *C. 11, Q. 3* dopo aver nel *Can.* 64 riportate queste parole di S. Gregorio: *Non debet is poenam sustinere canonicam, in cujus damnatione non est canonica prolata sententia;* soggiugne del suo: *Ex his datur intelligi, quod injusta sententia nullum alligat apud Deum, nec apud Ecclesiam ejus aliquis gravatur iniqua sententia, sicut ex Gelasii capite habetur. Non ergo ab ejus communione abstinendum est, nec ei ab officio cessandum, in quem cognoscitur iniqua prolata sententia.*

Questa dottrina è stabilita da più canoni, che si leggono nel decreto stesso di Graziano *Causa* 11.*q.*3 e nel corpo del gius canonico, secondo l'edizione di Piteo *Can. quis* 57, 58, 59, 60, *p.* 230, *t.* 1, *Can. illud plane*, 87, *p.* 232, *t.* 1, *Can. Cui est* 46, *p*, 226, *t.* 1 ed altrove. È dottrina ancora insegnata da' più gravi teologi e canonisti, come dal Maestro delle sentenze *L.* 4. *Dist.* 18, da Ugone da S. Vittore *L.* 1, *de Sacram. c.* 26, *p.* 259. *II. T.* 3, da Alessandro de Ales *pag.* 22, *mem.* 2, *art.* 1, *in resol. pag.* 633, dal famoso Gersone *t.* 2, *pag.* 425, e da tanti altri, i quali sono d'accordo, che non possa esser scomunicato alcuno, salvo che per peccato mortale notorio e scandaloso, nel quale voglia perseverare anche da poi, che dalla Chiesa sarà stato avvertito ed ammonito ad emendarsi. Talchè non solo le scomuniche inique non si debbono temere nè stimarsi, ma ciascheduno deve a quelle opporsi con tutto il suo potere, e sarà obbligato in coscienza di non osservarle. Anzi in questo caso il Cristiano, osservandole, scandalizzerà il prossimo; e Gio. Gersone dice che il soffrirle pazientemente, si debba tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo e leporino*: *imo in hoc casu pati illam, esset asinina patientia, et timor leporinus et fatuus.* E Pietro di Palude consigliando il Cristiano come debba portarsi, se sarà stato ingiustamente e nullamente scomunicato, dice così in 4, *dist.* 18, *q.* 1. *Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur; ita ex adverso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisaeorum, unde contemnendum.*

S. Antonino arcivescovo di Firenze segue la stessa dottrina, siccome Navarro *ad cap. Cum contingat* 35 *de offic. et potest. Deleg*, ed altri moltissimi. E la ragione è manifesta, perchè in tal caso non può esservi timore di scandalo, quando la sentenza sia manifestata ingiusta non solo in verità, ma anche in apparenza. Se l'errore consistesse in fatto, sicchè non potesse lo scomunicato per le varie specie e circostanze che sogliono accompagnarlo, manifestare la sua intenzione, e sarà agevole al giudice redarguirlo d'errore, e convincerlo di colpa: in questo caso il disprezzare superbamente la sua sentenza sarebbe temerità; onde per evitare lo scandalo doverà avanti il mondo, che stima colui colpevole, o almeno è in dubbio, pazientemente soffrirla, ma innanzi a Dio non dovrà temere, poichè a colui, che è la verità, e che sa i cuori degli uomini, niente è nascosto: *hos coronat in occulto videns.*

Ma sempre che l'errore sia occorso *in jure*, che da ciascheduno può sapersi, e facilmente dimostrarsi, il giudice, che in quello s'inganna e falla in discernere il giusto, è in manifesta colpa, nè può scusarlo qualunque ignoranza; e perciò la sentenza che proferirà per manifesto errore *in jure*, o come nulla, o come ingiusta non ha verun vigore, nè può produrre effetto alcuno, e per conseguenza non obbligherà nè presso Dio, nè presso il mondo: e siccome l'innocente per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo è obbligato a sopportar con pazienza la censura così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, ciascuno è obbligato a resistere ed opporsi all'ingiuria.

Ma alcuno dirà, che ciò sarebbe di pessimo esempio, che senza autorità del supe-

riore potesse ciascuno, facendo giustizia a se medesimo, giudicare delle scomuniche, riputandole giuste, o ingiuste, secondo il suo capriccio ed arbitrio, ed a quelle opporsi, o resistere a sua possa. Non permettono certamente i principi, nè i loro magistrati, che il reo possa scusarsi dall'ubbidire ad una loro sentenza, perchè un giureconsulto, o teologo in sua coscienza gli abbia detto, che quella non si debba osservare: e che molto meno dovrà ciò tollerarsi nell'ubbidienza dovuta a'giudici e pastori della Chiesa.

Facilissima sarà la risoluzione di questo argomento, se si porrà mente alla gran differenza che trovasi fra la potestà de'principi e de'loro magistrati, e quella data da Dio alla sua Chiesa e suoi pastori: poichè la Scrittura divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue. L'ubbidienza che Dio ci comanda che si presti a' superiori ecclesiastici, non è una soggezione stolida, o insensata, e la potestà de' prelati non è un arbitrario giudizio, ma l'una e l'altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel Deuteronomio c. 17 ordinò l'ubbidienza al sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina: *Facies*, ei dice, *quodcumque dixerint qui praesunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem ejus.*

Solo Dio è regola infallibile: a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione. Chi la professa tale verso altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca; e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alle creature le proprietà divine. A Dio si renda assoluta ubbidienza: a' prelati una limitata fra i termini delle leggi divine: e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli Atti Apostolici scritti da S. Luca, c. 11, che i Fedeli sentivano in contrario di S. Pietro, e contrastavano con lui intorno alla vocazione delle Genti, nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti, o minacciati da lui, e fatti tacere, ma bensì con ragioni ed autorità delle rivelazioni divine e delle parole del Salvatore ammaestrati e persuasi. La carità cristiana dice S. Paolo (*I. Cor.* 13) *patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irritatur.* Non minaccia, non rovina, ma tratta tutti come fratelli. Ecco come S. Pietro loro ammonisce (*I. Pet.* 5): *Pascite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti Gregis ex animo.* E S. Paolo (*II. Cor.* 1): *Non quia dominamur fidei vestrae, sed adjutores sumus gaudii vestri.* E deve la carità del prelato esser così pronta all'insegnare, come ad imparare da altri: imperocchè quando S. Pietro fallò in Antiochia, non ebbe rispetto S. Paolo (*Gal.* 2) di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. Nè sia alcuno che dica, chi è come S. Paolo, che possa prender tanto ardire? quasichè S. Paolo per l'eccellenza sua avesse avuto ardire di opporsi a chi non fosse lecito di resistere. Anzi bisogna al contrario fermamente dire: chi è come S. Paolo, che se gli possa comparare in umiltà e cognizione di se stesso, e della riverenza debita al sommo pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo, siccome in tutte le virtù ha ecceduto quanto non sapremo far noi, così nella riverenza dovuta al Capo della Chiesa abbia osservato quello che ogni minimo di noi è obbligato ad osservare. La Scrittura divina dice (*Rom.* XV): *Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt.* Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa storia, se non fosse a nostro esempio, acciocchè fosse imitata da noi. E si vede che tutti i dottori, trattando come ciascuno debba opporsi al papa quando fa errore, e indebitamente governa, ricorrono a quest' esempio, e c'insegnano di fare come fece S. Paolo verso S. Pietro. Non si spaventi dunque alcuno riguardando la sola autorità del prelato, poichè questa non è assoluta nè arbitraria, ma prescritta secondo la legge divina.

Ma l'ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio principe, ed ai suoi magistrati, dee essere cieca: a' quali è necessario star soggetti non solo per l'ira, ma anche per la coscienza. Dice la Scrittura santa, che bisogna ubbidire a' magistrati *etiam discolis*, e bisogna ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*.

Il mio prelato non ha da comandarmi se non quelle cose che appartengono alla salute dell'anima mia, poichè per ciò vigila. Ma sebbene uno vigili per l'anima mia non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, chè

Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il prelato non vigili sopra altro che sopra l'anima mia, e non dorma ovvero creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilare meco insieme, sicchè quando dubiterò se il mio prelato vigili, o dorma, ricorrerò al suo consiglio.

Ma il principe vigila per amministrare la giustizia come ministro di Dio: laonde non tratterà delle cose che spettano all'anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penserò, ma doverò ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*. Vero è, che se il principe, mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle appartenenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse comandare di credere, o non credere alcun articolo, io ci penserei, l'esaminerei secondo la legge di Dio; e se dubitassi che fosse pregiudiziale all'anima mia, anderei a' teologi per consiglio, ed il principe me lo dovrebbe permettere; e se non lo facesse, direi: *obedire oportet Deo magis quam hominibus*.

Ma se mi comandasse, che io introducessi nella città, o non portassi fuora alcuna sorta di robe, o merci; che io pagassi una contribuzione, o un dazio; che guardassi le mura della città; ed in somma quando mi comandasse cosa che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete e sicurezza dello stato, che impedisca i tumulti ed altre novità che possono portare scandalo, o perturbazione (cose che alla cura pubblica sono commesse, dove il privato non deve interporre il suo giudizio, ma eseguire quello del suo principe), poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non doverò pensarvi sopra, ma ubbidirgli, *et propter iram et propter conscientiam*. La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al principe: il privato non v' ha dentro cosa alcuna se non l'esecuzione, e però non ho a pensarci. La cura dell'anima di ciascheduno non tocca al solo prelato: il suddito v'ha dentro la parte principalissima, perlochè a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' principi e de' prelati, perchè a quelli bisogna ubbidire, quantunque non si vegga la cagione; in questi bisogna avvertir bene, e adoperare il proprio giudizio. Quando il principe comanda, ordina cosa che tocca a lui, e a lui solo Dio l' ha commessa, e niente a me, se non passivamente. Quando il prelato comanda, trattasi di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Ma al principe sono obbligato d' ubbidire assolutamente, quando trattasi di cose temporali, senza considerare se siano contra la mia utilità temporale privata: imperocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato. Ma non doverò già ubbidire al prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio prelato.

Tutto l'errore sta nel voler dare al prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense: perchè al ministro secolare Dio ha commessa la cura della tranquillità pubblica, e gli ha dato potestà d'imporre pene temporali, per timor delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram*; oltre al precetto di Dio che comanda di ubbidirgli, che costituisce il *propter conscientiam*. Ma al ministro ecclesiastico Dio ha commessa la cura delle anime, la quale non ha che fare con pene temporali direttamente: e perciò non ha comandato che si ubbidisca *propter iram*. Della potestà temporale dice S. Paolo: *Non enim sine causa gladium portat*; ma del ministerio ecclesiastico dice: *Exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei*. La qual differenza fu da noi ampiamente dimostrata nel primo e secondo libro della nostra *Storia Civile, Cap. ult.* della *Polizia Ecclesiastica*.

Non si spaventi dunque alcuno per sì fatte censure, e molto meno ne debbono temere gli uomini pii e di timorata coscienza, perchè questa stessa obbliga a resistere in faccia al loro prelato, quando s'abusa della potestà delle chiavi. Anzi confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, debbono imbrandire lo scudo della fede, ed opporlo a sì indiscreti fulmini; e dando di piglio alla spada dello spirito, che è la parola di Dio, con animo pio e moderato, cristiano insieme ed eroico, difenderanno intrepidamente la libertà cristiana, affinchè non adempiendo il loro dovere, non s' imputi a debolezza e pusillanimità, e col santo re David non si possa loro rinfacciare: *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor.*

Pubblicate queste cagioni, dalle quali manifestamente apparirà l'invalidità della censura, poichè l'arcivescovo Pignatelli, che nel fulminarla non v'ebbe alcuna parte, ma sorpreso dagli alterati rapporti del Vicario e suoi Curiali non fece altro che non impedire la pubblicazione, informato dipoi su quali vani e deboli fondamenti era appoggiata, non fece passar molti mesi, che dimorando il censurato nell'imperial corte di Vienna, gli mandò l'assoluzione, e nella forma più onesta che mai potesse concepirsi, dettata nelle seguenti parole.

Attenta suprascripta Copia Epistolae J. V. D. Petri Giannone, transcriptae a suo Originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris, benigne procedendo, secundum regulam, et viscera S. M. Ecclesiae erga poenitentes, delegamus et concedimus facultatem absolvendi praedictum Oratorem, cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adjecta, ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a Confessario adimpleat, et satisfaciat, etc. alias etc.

Datum Neapoli in nostro Archiepisc. Palatio, die 22 Oct. 1723.

Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiep.

De mandato Illustrissimi et Reverendissimi Domini mei Archiep.

Jacobus Colles Secretarius.

APOLOGIA

DELLA

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

PARTE SECONDA

CAPO I.

Delle false imputazioni che da alcuni ecclesiastici, e spezialmente da' frati, furono inventate contro a' libri della Storia Civile del Regno di Napoli, *donde fu mossa Roma a proibirgli; e qual forza e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni.*

Chi avrebbe potuto mai credere che la *Storia Civile del Regno di Napoli*, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di quindeci secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia s'appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalie e preminenze de'nostri principi, avesse dovuto meritare un tanto strapazzo, quanto fu quello che col fomento di alcuni invidiosi e maligni ne fecero i Frati; e che perciò dovesse esser presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all'intenzione dell'autore, massimamente in cose riguardanti la nostra cattolica religione? Dalle subite e stranissime imputazioni, cotanto da ogni mia aspettazione lontane, vennemi pensato, che fosse ciò principalmente potuto avvenire a cagione d'essersi l'opera letta a pezzi: per lo qual modo non potendo le cose, che di tempo in tempo si trattano, ricever lume dall'altre precedentemente trattate, oscurità e dubbiezza ne fosse proceduta, accresciuta peravventura talora da poca felicità nello spiegarmi. Ma tante e sì strane eran le cose delle quali si è preteso caricarmi, la maggior parte delle quali non che dalla penna mi siano uscite, ma nè mai per la mente passate, ed altre di reità accagionate che pure innocentissime sono, come che delle pretese più importanti neppur parola siasi da me detta che in altri cattolici ed insigni scrittori non si trovi registrata, e quivi senza niuna ammirazione, o rincrescimento, e forse con plauso tuttodì lette vengono ed osservate; che involto nella loro confusione ne ho lungamente desiderato, che più specialmente i luoghi particolari della mia opera additati mi fossero in modo che, o correggendo gl' involontari trascorsi, o i luoghi oscuri e dubbi rischiarando, o gli altrui abbagli manifestando, avessi potuto da quelle velenose macchie purgarmi colle quali la mia limpidissima credenza di contami-

nar s'è tentato. Ma non avendo, dopo un lungo aspettare, potuto ciò ottenere, mi sono studiato con somma diligenza raccorre ciò che di veleno nelle piazze, negli angoli e ne'ridotti costoro andavano contro la mia opera vomitando, per far avvertiti gl'incauti, acciò non fossero da quello contaminati.

Certo è, che se in qualsivoglia altra parte fosse stata la mia Storia attaccata, avrei potuto, o almeno dovuto con cristiana sofferenza i di lei affronti sopportare; ma trattandosi di materia di religione, m'insegna non men col proprio esempio che col consiglio S.Girolamo, che non si può, nè si deve tacere. Da cotal desiderio dunque, da tali consigli ed esempi essendo io stimolato, ho nel raccogliere le imputazioni contro la mia opera l'animo di angoscia gravissima caricato, in veggendomi fatto reo di colpe la cui sola rimembranza mi è d'orrore e spavento. E molto più quando mi avvidi che costoro s'erano appigliati a tal partito, non già per zelo ed impulso di carità, affinchè io potessi emendarmi dagli errori, forse in quella involontariamente trascorsi, ma per astio e vendetta, e con intendimento di concitarmi l'odio della plebe, perchè, furiosamente contra me procedendo, non rimanessi salvo dalle loro pazze e furiose mani. Poichè qual cosa più adattata potea in Napoli più diabolicamente inventarsi per potermi inabissare, che dar ad intendere alla gente volgare che io negassi l'evidentissimo annual miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per effetto della singolar protezione che di noi tiene? Qual cosa più acconcia potea pensarsi per farmi credere al mondo per miscredente ed eretico, che disseminare, che io negassi ne'vescovi l'ordinazione con fargli semplici capi de'preti? Che avessi parlato de'Santi, e de'loro martirii e beatificazioni, senza la debita venerazione? Derise le particolari divozioni delle religioni mendicanti? Che fosse lecito il concubinato? Superstiziosi i pellegrinaggi; ed anche l'esecranda bestemmia, che fossero inutili l'orazioni e'suffragi per l'anime de'defonti? E qual macchina più insidiosa potean costoro adoperare per rendermi più odioso alla corte di Roma, che ciò che comportava la materia della quale trattano i miei libri, cioè d'esagerare e declamare cotanto, che io con troppa libertà e licenza, e rotto ogni freno di rossore e di vergogna, mi sia burlato de'miracoli, abbia parlato con molta acerbità degli abusi introdotti nell'ordine ecclesiastico, e trattati i sommi pontefici con ischerno e derisione? Ma Dio, che scorge i cuori degli uomini, ed a cui niente è nascosto, e che non abbandona mai chi in lui ripone le sue speranze, hammi in questa occasione dato aiuto da poter confondere le costoro false accuse: poichè, non avendo io recitato qualche sermone, o fatta qualche aringa, sicchè non rimanendone vestigio, si avesse potuto cavillare su i miei detti e sulle mie parole, ma essendo la mia opera impressa, e correndo in mille esemplari per le mani di ciascuno, ho potuto facilmente, con raccomandarne solo a'dotti e disinteressati la seguita loro lezione, convincerli per solenni impostori. Mi ha rincorato anche il considerare, che manifestate per aperte calunnie queste false imputazioni, potranno quindi i giusti estimatori delle cose prender argomento con qual animo fossero inventate, e qual fede dovranno meritar l'altre che l'invidiosa maldicenza potesse mai in alcun tempo inventare. Documento che servirà eziandio per far credere al mondo, non esservi cosa che più amaramente trafigga i costoro petti, e che, rotto ogni freno di rossore e di vergogna, gli faccia trascorrere all'estreme scelleratezze ed all'ultime prove della loro impudenza, quanto che, per i Frati spezialmente, scoprire gl'indegni modi de'loro immensi ed eccessivi acquisti, per tema che i popoli non siano scossi dal profondo letargo nel quale studiano tenergli tuffati, e quanto rincresca agli altri ecclesiastici di cordoglio d'esser manifestati i loro attentati e le scandalose sorprese che alla giornata si fanno sopra la giurisdizione de' principi, affinchè i magistrati secolari, ravveduti, non frappongano alla loro ambizione di sottoporre intieramente l'imperio al sacerdozio ostacolo alcuno, o impedimento, e non si oppongano all'ardentissima sete di stendere la loro imperiosa mano, non solo sopra le coscienze degli uomini, ma sopra le supreme regalie e preminenze de'principi, e sopra i diritti e prerogative de'suoi sudditi.

CAPO II.

Delle false accuse inventate per concitar sedizione nella plebe, appoggiate sopra la calunnia, che io negassi il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, negassi i santi, e loro martirii e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle religioni mendicanti.

Non v'è che non sappia con quanta religione i Napoletani adorino il loro protettore San Gennaro, e quanto meritamente si vantino della special cura e pensiero che di loro tiene, dandone segni sensibili per lo miracoloso scioglimento del suo sangue, che al confronto del sacro teschio manifestamente agli occhi di tutti si vede apparire. Ciascun sa ancora, che non può recarsi loro offesa ed onta maggiore che metter in dubbio un così evidentissimo miracolo, e che, rotto ogni freno, a guisa d'impetuoso torrente sarebbero per farne aspra e dolorosa vendetta contro chi ardisse negarlo.

Questa macchina appunto adoperarono contro di me cotesti uomini pii e religiosi. Si declamava per ogni angolo, che io negassi un sì evidente miracolo; e di vantaggio, che ne' miei libri avessi scritto, che quel discioglimento avveniva per cagion naturale, facendomi dire, che non il cranio del santo, ma quello del tiranno che lo fece decapitare era rinchiuso in quel capo d'argento indorato, e che per questa cagione il sangue del martire bolliva quando si vedeva al cospetto del suo uccisore. Per chi sapeva almeno l'A B C bastava leggere solamente i miei libri per iscoprirli per solenni calunniatori: ma come poteva ciò ripararsi colle vili feminette e colla gente semplice e plebea, che è la più numerosa, e la più adatta a sollevazione, côlta ancora ne' confessionari e nelle chiese, dove s'andava la calunnia per lo più disseminando. Questi rumori furono sparsi nel mese di aprile, poco dopo della pubblicazione della mia Opera. Era perciò imminente il primo sabbato di maggio, giorno nel quale dovea celebrarsi nel Seggio di Portanova la festività del Santo. Si spacciava però, che per i miei empii ed ereticali libri, ne' quali si negava un tal miracolo, il Santo adirato non l'avrebbe giammai più fatto e, tolta a' Napoletani ogni sua protezione, gli avrebbe lasciati nelle proprie miserie e desolazioni: che se ciò avveniva, per placare il suo sdegno bisognava sacrificare un sì reo e sì malvagio uomo, segarlo per mezzo, e dividerlo in minuti pezzi, ovvero bruciarlo vivo; ma prima al cospetto di tutto il popolo esporlo a mille strazi e tormenti. Venne in fine il dì della festa, ed i più empi e perversi desideravano che il miracolo non seguisse per essere spettatori d'una sì fiera e crudel tragedia. Ma il Santo confuse e disperse i malvagi loro pensieri: il miracolo siccome al solito si fece; la plebe, ravveduta de' falsi pronostici e dell'imposture, rimase consolata, ed i maligni, pieni di rossore e di scorno attoniti e delusi.

Or dove mai cotesti impostori avevano letto nella mia opera che io negassi un tal miracolo, e che il discioglimento seguisse per cagion naturale, perchè, approssimandosi al teschio dell'uccisore, per virtù d'antipatia doveva di necessità liquefarsi? Non men pazzo che infelice filosofo doveva io essere se avessi creduto a tali scempiezze, le quali devono lasciarsi tutte ad essi, a cui bene stanno. A me non è occorso in tutta la mia Opera far menzione di questo miracolo, se non una sola volta, quando, descrivendo la guerra di Lautrech, parlando della costernazione nella quale erano entrati i Napoletani per lo stretto assedio posto alla loro città, di passaggio ed incidentemente si venne a narrare, che la costernazione si accrebbe maggiormente quando in quell'anno non si vide secondo il solito liquefare il sangue del Santo. Poichè il mio istituto non era di trattar di miracoli che accadevano in Napoli e nel Regno, di cui forse si trova da altri scritto tanto, che vi sarebbe piuttosto bisogno di scemare che di aggiugnere; ma il principale mio intendimento era di scrivere della sua polizia e governo, così temporale come spirituale. Eppure in tale occasione parlando di questo miracolo tanto è lontano che io il negassi, che lo confesso come indubitato, e come solito ad accadere ogni anno al confronto del sacro teschio.

Si narra nel IV tomo della mia Storia, *l.* 31, *c.* 4, che i Napoletani, avendogli Lautrech cinti di stretto assedio, si erano posti in tale spavento e costernazione, che per non fare più crescere il terrore, fu bisogno al Marchese del Vasto di fargli cessare dalle pubbliche preci che in numero-

se processioni facevano per le piazze, ed ordinare: che le orazioni si facessero privatamente nelle chiese e ne' monasteri; ma tutte queste insinuazioni niente giovarono, quando il primo sabbato di maggio, che in quell'anno fu alli 2 di quel mese, non si vide secondo il solito liquefarsi il sangue alla vista del corpo di S. Gennaro loro protettore. Allora si che s'ebbero per perduti, e la città fu nell' ultima costernazione. Ma, come più innanzi diremo, furono vani gl'infausti pronostici e seguirono effetti tutto contrarii.

Per queste parole io non solamente confesso il miracoloso scioglimento del sangue, ma di vantaggio dico esser solito liquefarsi alla vista del capo di S. Gennaro, non già del tiranno. Per non essersi liquefatto in quell'anno, i Napoletani maggiormente si costernarono, pronosticando doversi perdere la città in quell'assedio. Nè ho voluto, che in ciò si dovessè credere alla sola mia narrazione, ma ho additato nel margine un autore contemporaneo che la scrive, maggiore d'ogni eccezione.

E questi Gregorio Rosso, che fu eletto del popolo di Napoli, il quale compose la Storia delle cose di Napoli sotto l'imperio di Carlo V, cominciando dall'anno 1537 (*), la quale fu impressa in Napoli nel 1635. Questo scrittore come testimonio di veduta narra tal avvenimento con queste parole appunto, che si leggono nel fol. 18. « Il pri- » mo sabbato di maggio, che fu alli due » di quell'anno, cioè nel 1528, si fece la pro- » cessione del sangue di S. Gennaro con- » forme al solito per la città, ed il catafalco » si fece nel seggio di Nido, dove non es- » sendosi liquefatto il sangue alla vista » della testa, fu tenuto per malissimo segna- » le, e per la città si parlava, che il sangue » del Santo pronosticava, Napoli doversi » perdere in quell'assedio ». Prosiegue dipoi il Rosso la storia di questo assedio, ed a narrare gl'infausti successi, che poi avvennero al campo francese, come per avere Lautrech fatti tagliare gli acquedotti di Poggio Reale, l'acqua che si sparse per quel piano corruppe l'aria, ed empì di malattie quel campo: come la peste ivi penetrata attaccatasi a' Francesi, da assedianti divennero assediati; e come per ultimo infermatosi ancora Lautrech per l'infezione dell'aria, e per il dispiacere di vedere quasi tutta la sua gente perduta, rimanesse ancor egli estinto. Narra ancora gli avvenimenti felici del campo spagnuolo che si rese più vigoroso per la venuta di Andrea Doria, il quale mal soddisfatto del re di Francia, a persuasione del marchese del Vasto, lasciati gli stipendi di quel re, passò a servire l'imperadore; sicchè morto Lautrech, e rimasi i Francesi quasi senza gente e senza governo, levarono l'assedio di Napoli, e si ritirarono in Aversa, donde furono costretti uscire, e per ultimo d'abbandonare tutte le piazze del regno. Onde i contrari effetti che seguirono, renderono vani i pronostici fatti, che il sangue del Santo non liquefatto indicasse, Napoli doversi perdere in quell'assedio. Di che colpa dunque siam rei noi ed il Rosso in questo fatto?

Anzi di che sarà reo il padre Girolamo Maria di S. Anna carmelitano scalzo, che nella Storia della vita di S. Gennaro *L. III, c.* 2, valendosi pure dell'autorità del Rosso scrisse: « Nel 1528 in quello di Nido, ove » non si fece il solito miracolo della lique- » fazione del sangue in presenza della sa- » cra testa del Santo martire, secondo che » riferisce Gregorio Rosso ne' suoi Giorna- » li, che in que' medesimi tempi viveva ».

Forse averà dispiaciuto ad alcuni, che riuscissero vani quegl'infausti pronostici, ed averebbero voluto che Napoli con effetto si fosse perduto in quell'assedio, affine che di tanti presagi che con gran temerità si fanno sopra questo discioglimento, non ne fallasse pur uno. Ma non hanno essi di sopra a' pulpiti spesse volte inteso declamare da zelanti e sacri oratori, che questa sia una molto dannosa, non meno pusillanimità che temerità attendere come inevitabili le calamità e le miserie, quando non succeda il miracolo, ed all'incontro, quando si faccia, promettersi sicurezza e prosperità, per modo che o ne segua costernazione ne' popoli, o (ciò che è più pernicioso) una dissolutezza di vivere, ed un total rilasciamento di costumi? Imperocchè l'ingannata gente venendo assicurata, che per quell'anno sarebbe esente da ogni incontro, che scamperebbe tutti i perigli, non ha freno che più la ritenga a non lasciarsi impetuosamente trascorrere ne' vizi e nelle dissolutezze. Doverebb-

(*) Si trova ristampato nel t. 8 della Raccolta degli Storici Napoletani.

bero costoro almeno ricordarsi, che il P. Francesco di Girolamo gesuita, tanto pio e zelante della salute de' Napoletani, che non risparmiava nè travagli, nè angoscie per ridurli nel sentiero della salute, ne' tempii e nelle pubbliche piazze non inculcava loro altro, e con terribile e spaventevole voce, che dovrebbe sempre risuonare nelle loro orecchie, procurava toglierli da questo pregiudizialissimo inganno; e sovente loro rinfacciava che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto loro amoroso Protettore essi facendone mal uso, volevano obbrobriosamente ridurlo a fare il mestiere di spione.

Avremo dunque a credere, che non piacendo a sua Divina Maestà per l'intercessione di questo Santo di consolarci, siano perciò inevitabili i mali e le presagite rovine? E non s'offenderebbe la Divina Sapienza, che sovente minaccia desolazioni e calamità per indurci a vera penitenza, acciocchè con questo valevol mezzo veniamo a scampare da' temuti mali?

Gravissimo a tal proposito è il sentimento del nostro Padre Antonio Caracciolo teatino, non men pio, che accurato investigatore de' nostri sacri monumenti, il quale, favellando appunto di questi pronostici, che si fanno da' Napoletani sopra questo miracoloso scioglimento, dice che l'osservazioni fatte per i molti esempi seguiti, o di scioglimento, o di durezza, ci debbono regolarmente indurre a presagire o buoni, o rei successi; ma accadendo talora, che Dio non si compiaccia di far il miracolo, debba ciò ascriversi a' nostri peccati, secondo che ci ammonì pure S. Odone Cluniacense: *Quamquam* (dice il P. Caracciolo *Hist. S. Januarii p.* 208) *peccatis quoque populorum id esse adscribendum, dicit S. Odo Cluniacensis, Sermone de S. Benedicto Abbate, in Bibliotheca Floriacensi his verbis. Cessare divina miracula nostrorum enormitas peccaminum facit, qui post revelatam Christi gratiam retro sumus conversi.*

Il Padre Girolamo Maria di S. Anna carmelitano scalzo nell'Aggiunta alla Storia della vita di S. Gennaro, cap. 5 pur disse, che il miracolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro è un fatto appartenente alle cose non solo spettanti alla città e regno di Napoli, del quale egli è il principal protettore, ma anche a quelle di tutto il mondo cattolico; per la qual cosa non perchè alle volte non siegua nella città o il bene o il male, non potrà ciò verificarsi nell'altre parti del mondo cattolico. Ed è certo, che in questa maniera i pronostici non falleranno mai. Ma creda chi vuole il sentimento di costui, quello che seriamente sopra tali vaticinii dovrebbe avvertirsi, come cosa di sommo momento si è, che per queste osservazioni non venga a pregiudicarsi al governo; essendosi quindi ad alcuni data ansa di far presagi secondo le loro proprie passioni e propri fini, adattandoli anche ad avvenimenti particolari, non che a' pubblici ed universali; ciò che potrebbe esser cagione di gravissimi disordini nello stato: siccome fecero alcuni i quali (al riferir del P. Gio. Rhò, rapportato dal mentovato P. Girolamo) per non essersi liquefatto il sangue alcuni anni ne' principii del passato secolo, ciò attribuirono ad un'offesa, che diceasi essere stata fatta all'immunità della Chiesa di Benevento; e che il Santo martire con ciò avesse voluto dar chiari segni, quanto quel fatto fosse dispiaciuto non men a lui, che al gran monarca de' cieli. Non è negl'immensi e impenetrabili divini arcani a noi mortali conceduto di portar lo sguardo, sicchè con sicurezza ne potessimo dar certi giudizi; ed il presagio più accertato sarà che a cagione de' nostri falli non segue alle volte il miracoloso scioglimento. Laonde in cotal guisa ammoniti, rivolti ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della divina vendicatrice mano.

CAPO III.

Nega i Santi, i loro Martirii e Miracoli.

Questa imputazione è vero, che presso ai dotti qualificò i miei calunniatori per ignoranti, e degni non meno di riso, che di compassione; ma a che ciò giovava presso alla schiera infinita della gente volgare e sciocca, dalla quale solamente essi si potevan promettere rivoluzioni e tumulti? Fu quella appoggiata, secondo che io m'immagino, al leggersi talora ne' libri della mia Storia il nome di alcun santo, senza essersegli fatto precedere sempre un cotal glorioso attributo: tacendolo essi per malignità, o per somma ignoranza; e non avvertendo, che, proseguendo io il mio istituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni intro-

dotte nel nostro regno, e dovendo parlare de' loro istituti, nel tempo che come uomini tra noi conversarono, e che quelle fondarono, non poteva io certamente dar loro quel titolo di Santo, che allora non avevano, come è succeduto, parlando di S. Domenico e di S. Francesco. Era cosa da movere riso insieme e compassione, sentire da costoro in ogni angolo dire: Nega i santi, nega i miracoli, chiama i martirii assassinamenti; ed alcuni che per me mostravano avere qualche spirito di pietà e di moderazione, vedendo nella mia opera che nominando i santi, non sempre a' loro propri nomi aveva preposto un tal aggiunto; tutto zelanti dicevano: oh Dio, che importava metterci avanti un S. puntato? Da ciò manifestamente ciascuno s'avvede, che non essendosi la mia opera seguitamente letta, ma taluni scontratisi a caso in qualche pagina, ove si vedeva nominato un qualche santo così in secco, nè comprendendo il mio istituto, la malignità ed invidia di alcuni potè dar facilmente fomento alle imposture. Io, proseguendo il mio istituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro regno, parlo de' loro istitutori nel tempo, che, come uomini conversarono fra noi, e quando le fandarono, nè certamente poteva dargli io il titolo di santo.

Ecco come di S. Domenico e di S. Francesco si parla nel *lib.* 14, *cap. ult.* « Ma all' incontro in questi medesimi tempi » (cioè intorno all'anno 1215 nel pontificato d' Innocenzio III) » a favor della Chiesa romana sursero que' due gran lumi Domenico e Francesco, i quali colla loro santità resisi chiari dappertutto, fondarono le Religioni de' Predicatori e de' Frati Minori ». Ed altrove *l.* 9, *cap. ult.*, § 5, parlandosi pure de' principii della fondazione delle loro religioni, dico: » De' primi, come s'è veduto, fu autore Domenico Gusmano, il quale avendo gran tempo predicato contro gli Albigesi, prese nell'anno 1215 la risoluzione con nove suoi compagni di fondare un Ordine di Frati Predicatori ». E passando poi a' Frati Minori, ivi appresso scrivo così. » Essi riconoscono per loro istitutore S. Francesco d'Assisi; e sursero ne' medesimi tempi, che i Valdesi »; e facendo confronto fra gli errori de' Valdesi e la vita tutta apostolica di S. Francesco, soggiungo, che « Papa Innocenzio III siccome rigettò l'Istituto de' Valdesi, avendolo conosciuto pieno di superstizioni ed errori, così nell'anno 1215 approvò la regola di S. Francesco, e l'Ordine de' Frati Minori; i quali ancorchè non lasciassero di andare a piedi ignudi, e di far voto di una povertà volontaria » (anche i Valdesi facevano voto di povertà, ed andavano a piedi ignudi con sandali, onde furono detti Insabattati), « non aveano quelle tante superstizioni de' Valdesi ». Qui io escludo da' frati minori tutte le superstizioni che aveano i Valdesi, non ch'essi ne ritenessero alcuna, perchè in altra maniera non sarebbe stato il loro Istituto approvato da papa Innocenzio. Anzi nel *l.* 32, *c.* 5 tornandomi occasione di parlare di nuovo di questi due santi e de' loro ordini, scrivo così. « Sursero opportunamente in questi medesimi tempi a favore della Chiesa Romana que' due grand' uomini, Domenico e Francesco, i quali per la loro santità resisi chiari da per tutto, fondarono, come si disse, le Religioni de' Predicatori e de' Frati Minori; ed in vero assai opportuni vi vennero per resistere a sì contrari venti, onde la navicella di Pietro era combattuta; ma tennero diverse strade. Francesco per opporsi a' Patareni, volle mostrare col suo esempio, qual fosse la vera vita Apostolica, ed il vero imitare Cristo, fondando la sua Religione in una rigida povertà, nell'umiltà, e ne' puri ed incorrotti costumi; acciocchè coll'esempio e coll'opere riducesse i traviati in via. Domenico di nazione Spagnuolo, e del nobil lignaggio de' Gusmani, fu rivolto co' suoi frati ad abbattere gli altri, e principalmente gli Albigesi, contro i quali, armato di forte zelo, disputò, orò, declamò, e colle sue prediche e concioni cercava convincergli de' loro errori, e far accorta la gente a non lasciarsi ingannare »

Puossi parlare con maggior lode e rispetto di questi due gran Santi? Occorrendo di poi nominar questi due fondatori di ordini ne' seguenti tempi, per tutto il corso della mia Storia si vedranno chiamati Santi. Così nel tempo d'Innocenzio IV nel medesimo *l.* 15, *cap. ult.* si legge. » E considerate l'opere che per l'addietro avevano fatto in questo servizio i Frati di

» S. Domenico e di S. Francesco ». Ciò che si ripete p. 560, 561, 564, 566, 567, ed infinite volte nelle altre pagine de' seguenti libri, che troppo noiosa cosa sarebbe il volerli quivi rapportare. Oltrechè, ancorchè io non presuma cotanto, lo stile di una Storia grave non comporta, che sempre in nominargli lo scrittore abbia a servirsi di quell'aggiunto, così per isfuggire la spessezza di una medesima voce, che cagiona soverchia sazietà, come per non iscemare la gravità dello stile; siccome ne possono essere a noi d'esempio tutti i buoni storici, che han creduto scrivere con eleganza, e fra gli altri i latini, ed il presidente Tuano sopra ogni altro, i quali si sono contentati del solo nome senz'altro aggiunto, particolarmente quando si tratta di santi cospicui, e per fama assai rinomati e celebri. Così osservasi nella vita di S. Ignazio Loyola scritta dal P. Maffei, ed in tanti altri scrittori; ond'è che io favellando di questo santo ne' tempi che fra noi visse, non poteva chiamarlo, come feci nel *l.* 32, *cap. ult.* § 2 se non che Ignazio Loyola.

Parimente favellando al *l.* 19, *cap. ult.* § 4 di S. Pietro Martire domenicano, quando era Inquisitore di Milano a' tempi d'Innocenzio IV, non poteva chiamarlo se non col suo nome di Fra Pietro da Verona, come lo chiamano il Pansa, il Leontino e tutti gli storici che scrivono del suo martirio. Nel che io mi son valso delle parole stesse di Paolo Pansa Genovese, che scrisse la vita d'Innocenzio IV stampata in Napoli l'anno 1598, che sono queste apunto. « Costui » per estirpar da quella città (cioè Milano) alcuni infettati d'eresia, che si facevano chiamare Credenti, non trascurava » diligenza per punirgli: onde alcuni incarcerava, ad altri dava bando, e gli ostinati in balìa della Corte Secolare faceva » coll'ultimo supplizio del fuoco punire; » ed aveva già fatte molte esecuzioni, ed » ordinato di farne delle altre dopo Pasqua » di Resurrezione; di che attimoriti alcuni principali Milanesi, dubitando della » lor vita per li Processi, che avevan presentito aver loro fatti fabbricare l'Inquisitore, si congiurarono insieme, e risolvettero di prevenir l'Inquisitore con farlo morire; onde accordati gli assassini, » questi postisi in agguato in una solitudine fra Milano e Como, dove all'inquisitore occorreva passare, quando lo videro, gli corsero subito colle spade nude » addosso, e l'uccisero ».

Soggiungo, che Innocenzio per questo martirio sofferto volle canonizzarlo per santo: siccome la prima domenica di quaresima del seguente anno 1253 con molta solennità fu celebrata la canonizzazione, ed ascritto nel catalogo de' santi Pietro martire da Verona. Nel che pure volli valermi dell'autorità d'un altro scrittore sincero e cattolico, il quale fu Tommaso da Leontino patriarca di Gerusalemme, che scrisse la di lui Vita. Questi parlando di tal martirio e canonizzazione, scrisse così. « Fu poi » dato ragguaglio di questo caso a papa Innocenzio IV il quale avendo avuta sufficiente informazione della vita e martirio » del sopraddetto, gli parve giusto di fargli l'onore che meritava, cioè di metterlo » nel Catalogo de' santi martiri, ed il fece » il giorno dell'Annunziazione di M. V. non » essendo ancora passato un anno intiero » dopo la sua morte ».

Questa morte data da' sicari al S. martire, io la chiamo martirio, non assassinamento. Credevan forse, che costui avesse patito martirio ne' tempi di Diocleziano, o di qualch'altro imperatore gentile nelle antiche persecuzioni della Chiesa? e par a loro cotanto strano un martire per mano d'assassini?

Nè agl'intendenti de' riti, che la Chiesa romana suol praticare nelle canonizzazioni de' martiri, deve parer cosa strana, che in così breve intervallo di tempo Innocenzio l'avesse ascritto nel catalogo de' Santi romani; perchè oltre (al riferire dello stesso Pansa) della squisita diligenza praticata nell'informazione presa da Leone allora arcivescovo di Milano, nella canonizzazione de' martiri molto minor diligenza vi si richiede, che in quella de' confessori; come per tralasciar altri scrisse Gonzalez *lib.* 3, *Decret. tit.* 45 *de Reliquiis et Veneratione Sanctorum c.* 1, *n.* 5. *In Martyribus autem non fit miraculorum inquisitio, et multo minor diligentia adhibetur. Tantum inquiritur fortitudo et charitas, qua mortem subiere, quam intulit Tyrannus in odium Fidei.*

Che cosa dunque di male avvi in questa mia narrazione, rapportata coll'occasione di favellarsi in quel luogo del tribunale dell'Inquisizione sotto a que' tempi in Lom-

badia? Forse altrove parlando io di questo Santo, del suo martirio, e del monasterio eretto in Napoli in suo nome, non ne parlo in appresso con tutto il rispetto e venerazione? Leggasi nel medesimo capitolo il § 5 ove favellando de' monasteri, eretti da' re Angioini, di quest'ordine in Napoli, dico che « Carlo II nell'anno 1274 ne costrusse » un altro in onore di S. Pietro Martire da » Verona, che, come si disse, nell'anno 1253 » era stato da Innocenzio IV ascritto nel ca- » talogo de' Santi ». E così troveranno infiniti altri luoghi, ove m'è occorso di nominarlo in tempi meno a noi lontani dopo la sua santificazione.

I Domenicani pure si dolgono, s'è vero, che io di S. Pio V parli con strapazzo, e pure a gran torto di ciò m'accagionano; poichè sebbene questo pontefice in tempo del governo del duca d'Alcalà nostro vicerè avesse procurato mandar a terra la potestà de' nostri principi, e fosse stato il più impegnato per far valere negli altrui dominii la cotanto famosa bolla *in Coena Domini*, che distrugge il principato; contuttociò io dico, che s'acquistò riputazione di santità, siccome a dì nostri è stato dichiarato per santo da Clemente XI perchè « quel che » operava, non era per lui indirizzato ad » altro fine, che ad un puro zelo di religio- » ne e di disciplina; soggiungendo, che per » la sua severità di costumi, e per aver som- » ministrate grosse somme nelle guerre » contro a' Turchi, s'acquistò riputazione » di Santità », come sono le mie parole al lib. 33, c. 4.

Più insoffribile è l'altra accusa, che mi fanno alcuni di aver parlato di S. Francesco di Paola con poca venerazione, quando credo, che niun altro più di me abbia favellato della sua santità con dimostrazioni più certe ed indubitate; appoggiandosi la mia narrazione al testimonio d'un uomo sincero e pio, quanto fu Filippo di Comines signor d'Argentone, che trattò con quel Santo in Francia, e ci diede della sua santità sicure prove. Leggasi il *lib.* 30, *c. ult.* §. 1 *in fine* dove si dice « che un uomo » idiota e senza lettere era impossibile, che » senza divina ispirazione potesse discor- » rere di cose sì alte e sublimi con tanta sa- » viezza e prudenza ». Avrebbero forse costoro voluto, che io gli avessi trattenuti, e dato diporto con i favolosi racconti della trota fritta e risuscitata, o dell'agnello arrostito, e poi fatto correre nella caldaia, e pure risuscitato, e con cento altre fole che di lui narrano, stando al fuoco a filar le vecchiarelle? Trovinsi costoro altri, che non ne mancano, non me; perchè io non ho preteso scrivere la mia Storia a gente sì sciocca che si diletta cotanto andar dietro a queste frasche pascendosi di vento; ed ho riputato, che la nostra religione sia così ben ferma e stabilita, e fregiata cotanto di veri miracoli, che non abbia bisogno per suo sostegno ricorrere a' finti e favolosi: essendo ormai a tutti noto e palese, che per lo più con falsa ed apparente pietà s'inventano per fini terreni, e per via più arricchire e accumular tesori, ed altre mondane grandezze. Ma di ciò sia detto abbastanza.

CAPO IV.

Deride le particolari divozioni delle Religioni mendicanti.

Non sono credibili i schiamazzi ed i susurri che i frati accaniti fecero, per aver io (nel *lib.* 19, *c. ult.* §. 5 della mia Storia) posto per una delle cagioni dell'accrescimento delle loro ricchezze, le loro particolari divozioni. Si sentirono toccati nel più vivo de' loro petti; e, per vendicarsene, declamavano come baccanti per ogni angolo, che io, senza che l'istituto della mia opera lo ricercasse (nel luogo additato) aveva voluto con brutti scherni burlarmi delle particolari divozioni delle Religioni mendicanti, valendomi di vocaboli, che essi credono nuovi, e da me inventati per loro derisione. Questa imputazione in gran parte nacque dal non aver essi letta la mia opera, se non a pezzi, e perciò ignari del mio istituto, e, non intendendo il fine perchè io faccia memoria di tali divozioni, si sono scagliati come tante tigri, quasi che io volessi toglier loro gli emolumenti che da esse ritraggono. L'istituto della mia opera, (parlando io della polizia ecclesiastica, per ciò che riguarda gli acquisti de' beni temporali) non è stato altro, come è palese a chi seguitamente la legge, che di far vedere come di tempo in tempo, ora per un verso, ora per un altro siansi gli ecclesiastici cotanto fra noi arricchiti, sicchè essendosi ora ridotti i loro sterminati acquisti a tanta grandezza, che as-

sorbiscono il regno, abbian dato occasione alla città e regno di Napoli di ricorrere alla maestà del nostro augustissimo imperadore, perchè ponesse freno a tanti acquisti, con proibir loro d'acquistare stabili, siccome si osserva in Milano e negli altri dominii de' principi cristiani. Questi acquisti non si sono fatti tutti in un secolo, ma sono nati da varie fonti in diversi tempi. In un secolo crebbero per i pellegrinaggi e per i santuari; in un altro per le Crociate; in altri tempi per le decime, che da volontarie si renderono necessarie: in altri per l'uso introdotto di lasciare alle chiese *pro redemptione animarum*; ed in altri per le particolari divozioni a' santi. Le quali istituzioni non si biasimano ne'loro principii, quando furono con somma pietà e zelo introdotte; ma si detestano gli abusi che poi ne vennero per maneggiarsi da'Frati col solo fine di arricchirsi. Perciò, favellando io del secolo XIII, nel quale sursero la maggior parte di queste particolari divozioni, e degli acquisti che in decorso di tempo fecero perciò le religioni mendicanti, dico che s'inventarono molte di queste particolari divozioni, non biasimando l'istituzione, ma l'abuso che se ne faceva. Nè dovranno offendersi della parola inventare, la quale non denota altro che instituire, siccome i primi ritrovatori delle cose chiamiamo primi inventori ed istitutori. Non si biasima l'avere i domenicani introdotta la divozione del rosario, i francescani quella del cordone, gli agostiniani quella della coreggia, i carmelitani l'altra degli abitini, ma gli abusi che da ciò nacquero per arricchirsi con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un Ordine non si valesse della divozione dell'altr'Ordine suo competitore, esagerando ciascuno la propria in depressione dell'altra; con far quivi insorgere fra loro gravi contese sino ad istituirne liti in Roma con formali processi. Onde a tal fine i domenicani impetrarono, che di loro soltanto fosse il rosariare, e che fosse vietato a tutti gli altri Ordini di poterlo fare. E di questi abusi, per fine di accrescere i beni temporali delle loro chiese, si parla, non già dell'istituzione, che non si negò essere molto pia, quando viene discompagnata dall'interesse. Nè io sono il primo, ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi.

Il mondo già n'è ricreduto, e non mancano speciali libri che li detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni, quando non siano praticate con moderazione, e con una vera pietà, diano agio agli uomini di menar una vita tutta libera e licenziosa; poichè non è mancato chi per infiammare la gente volgare a valersene, abbia loro dato ad intendere, che non possono pericolar mai, nè dannarsi, sempre che siano muniti di quest'armi.

Il P. Francesco di Mendoza gesuita, nel suo *Viridarium Sacrae et Profanae Eruditionis l. 2 de Floribus Sacris, Probl. 9, n. 52*, propone questo problema: *Utrum B. Virginis cultores in aeternum damnari impossibile omnino sit?* E lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare dice, *periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem, impossibile est damnari eum, qui B. Virginem colit.* Per quel che poi riguarda ciò che sia in realtà, soggiugne al *num.* 53: *Dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, B. M. Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.*

E la sperienza ci fa vedere, che perciò gli uomini più scellerati sono i più armati di sì fatta divozione, perchè credono in cotal guisa esser sicuri della loro salute, non ponendo perciò alcun freno a' loro rilasciati costumi; e tirando così la lor vita insino all'ultime agonie di morte, si lusingano che in questi ultimi periodi gli abbiano tali divozioni a metter in salvo.

Mostrano costoro esser poco pratici de'vocaboli della curia romana, e del linguaggio delle bolle stesse de'sommi pontefici, se credono che fossero da me per derisione inventati questi vocaboli di Coreggiati, Cordonati, e le derivazioni de' Rosariati ed Abitinati; poichè di queste voci è pieno il bollario romano, e ne sono pieni i libri stessi de' canonisti; ed il cardinale De Luca, che essendo avvocato in Roma ebbe a difendere sovente liti di tal sorte, istituite in quella curia, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora Tamburino *de Jure Abbatiss. disp. 7, q. 2, n.* 3, ove apporta più bolle de' sommi pontefici che così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiama-

no coreggiate, *quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*. È lo stesso ripete nella *disp.* 1, *q.* 10.

Il cardinale De Luca *de regular. part.* 1, *disc.*50,*n.* 4 fa un catalogo di questi nomi, che non altronde derivano che da simili istituti: *Et quae appellari solent* (sono le sue parole) *Conversae, Tertiariae, Beguinae, Corrigiariae, Mantellatae, Pinzocherae, Canonissae, Jesuitissae etc.* Ciò che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de Jurisd. part.* 1, *disc.* 45, *n.* 3 ed altrove. Non dovevano perciò cotanto rabbiosamente contro me scagliarsi, e se in loro fosse alcun senso di pietà e di moderazione, dovevano riguardare, che io per mostrare questi abusi mi sono contentato di rapportare solamente ciò, che si raccoglie dalle bolle stesse de' pontefici romani, senza andar più a minuto descrivendo gli altri modi indegni che si praticano in Napoli e nel nostro regno, di farne pubblico traffico e mercato, con vedersi aperte botteghe, eretti pubblici telonii, ed insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigere in ciascun mese dazi da coloro, che sono ascritti ne' loro libri, oltre di far girare attorno tanti pubblicani, i quali per menar fuori de' chiostri una vita libera e licenziosa, non si curano di sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto, non si liberano, se non a' più offerenti; onde poi per poter supplire a' gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v'è cosa scellerata ed empia che non commettano per riscuoter danari; e sovente alle genti semplici minacciano sterminii e calamità; incutono timore d'esser dannate, di non aver più la protezione del Santo, sicchè periranno in miserie: talchè col premer tanto riducono, specialmente le semplici e timorose feminette, o a rubare a' propri mariti e fratelli, ovvero per non sentirgli debaccar tanto, contentargli ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire il proprio onore.

Prima di terminare questo capitolo, non voglio dimenticarmi di un'altra accusa posta in campo per consimile fine. Non contenti costoro per sì indegni modi di sedurre la gente volgare, col fomento di alcuni invidi e maligni procurarono eziandio concitarmi l'odio de' baroni, dando a sentir loro che io ne' miei libri insegnava la maniera come il re dovesse tor loro la giurisdizione; e già ne aveano persuasi alquanti semplici, i quali senza neppur leggere una facciata della mia Opera, la detestavano per questo solo rispetto. Eppure se avessero voluto prendere la pena di leggere ciò, che in due luoghi mi occorse di favellare di questa materia, avrebbero trovato, che io non solo non isdegno tal cosa, ma di vantaggio dico, che senza metter in iscompiglio e disordine il regno, non si può a' tempi presenti venire a tale risoluzione. Leggasi il *lib.* 3, *c.* 2, § 3, ove dico, che non potè praticarsi il disegno che Carlo VIII re di Francia, in que' pochi mesi che tenne il regno di Napoli, aveva concepito di togliere a' baroni ogni giurisdizione, e con ciò ridurli a simiglianza di quelli di Francia. Gli antichi nostri baroni non si dolsero certamente di Matteo d'Afflitto, che allego in conferma di questo fatto, il quale ne' Preludii alle costituzioni del regno scrisse lo stesso; anzi questo scrittore fu da essi cotanto ben veduto e carezzato, che di buona voglia lo aggregarono ad un de' loro seggi: nè dice quel che io soggiungo, che ciò senza scompiglio non poteva praticarsi.

Per testimonianza dello stesso Afflitto rapportò il medesimo Renato Choppino *de Domanio Franciae l.* 2, *tit.* 1, *n.* 10, dicendo: *Omnimodo certe lex Regnorum vetat, non dicam remitti summum Jus Imperii, sed vel ullam quoque Sacri Dominii partem alienari. Imo vero successori cuivis liberum est, bona a decessore distracta pristinum in statum reducere, ut ad jus Regis solidum revertantur. Id quod de Neapoleos Rege scriptis mandavit Afflictus in Constitutionibus Neapolitanis q.* 24. *Proinde Advocatus Fisci Neapolitanus monuit Carolum VIII. Galliae Regem, qui Neapoli morabatur, ut jure suo a Baronibus reposceret merum, mixtumque in subditos Imperium, quo ipsos donarat Alphonsus Rex, suprema Neapolitani Senatus jurisdictione solutum: quippe cum jus Coronae individuum misere discerperetur ea plenissimae Jurisdictionis concessione, anno* 1494, *ut Afflictus notat in Constitutione supra relata, et in Praelud. Const. Neap. q.* 24.

Di vantaggio occorrendomi di nuovo parlare di questa materia nel *lib.* 26, *cap. ult.* nel regno di Alfonso I che fu quegli,

che diede a tutti i baroni il mero e misto imperio con non picciolo detrimento delle supreme regalie della sua corona, scrivo, che sebbene Carlo VIII pensasse di toglierlo loro, contuttociò per le difficoltà che s'incontravano non potè metter in esecuzione questo suo disegno. E tanto è lontano, che io mostrassi la maniera di toglierlo, che anzi soggiungo queste parole appunto: « Molto meno oggi è ciò da sperare, che il male è antico, e che senza grandi sconvolgimenti e scompigli non potrebbe ridursi ad effetto ». Che avrebbero detto questi calunniatori, se io avessi nella mia storia rapportato ciò, che i nostri più moderni giureconsulti scrissero sopra questa materia, i quali compassionando le miserie e le oppressioni, che da ciò sono nate nel regno a' poveri sudditi del re, chi declamando contro Alfonso e gli altri re aragonesi suoi successori, che ne furono autori, e chi inculcando che un tal abuso si togliesse affatto, chiamano *deploranda dies* quel giorno, nel quale fu ciò introdotto? Leggansi i reggenti Tappia, e più nostri autori, dove troveransi consimili espressioni e querele.

Non doveano pertanto costoro lasciarsi ingannare da questi impostori, i cui perversi fini doveano loro esser ben noti; poichè tanto è lontano, che io dovessi esser di ciò calunniato, che più tosto conosceranno aver io usato somma moderazione, e di non aver in ciò trasgredito quelle leggi, che ad istorico si convengono, contro a' quali debbono essere queste accuse affatto lontane: considerando, che chi assume questo carattere, sua eterna vergogna ed infamia sarebbe tradire la verità, la quale, posposto ogni mondano rispetto, dee essere l'unico loro scopo ed intendimento. Nè dee perciò offendersene alcuno, poichè essendo suo preciso obbligo di narrare le cose, siccome avvennero, saggiamente scrisse Luciano nel suo dotto trattato: *Quomodo conscribenda sit Historia; che nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, ut gesta sunt, narrabit, siquidem talium non est author, sed nunciator.*

CAPO V.

Delle false accuse addossatemi per farmi riputar eretico e miscredente, e spezialmente che negata avessi l'ordinazione ne' vescovi.

Egli è pur troppo vero quel che scrisse S. Gregorio Nazianzeno, che il molesto si fa passar subito per miscredente, *de laudibus Basilii* 20, *n.* 84. Detto nato da lunga esperienza, e confermato sensibilmente nel mio fatto. Essi credettero, che pur troppo dovesse loro esser molesto e dannoso l'aver io scoperto i fonti delle loro ricchezze, ed i loro modi di cumularle. Per discreditarmi, affine che la gente ingannata non si ravvedesse, mi dipinsero per eretico e miscredente. Ma poichè non è della loro capacità e talento di saper distinguere il miscredente dal fedele, e separare il loglio dal frumento, accagionandomi di alcuni errori, si mostrarono non meno maligni che ignoranti. Essi m'imputarono in prima, che io negassi ne' vescovi de' tre primi secoli l'ordinazione, con farli semplici capi de' preti. Ma la calunnia si manifesterà tantosto, perchè non avendo letto seguitamente nemmeno il primo libro della mia opera, saran convinti per impostori. Nè in ciò voglio valermi d'altro, che delle mie stesse parole per manifestarli per tali. Leggasi al *tom.* 1, *l.* 1, il *c. ult.* § 1, dove narro la polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente, nel qual luogo fa mestieri avvertire, che io quivi tratto della polizia ovvero governo della Chiesa, non già dell'elezione o ordinazione de' suoi ministri. Narro, che gli Apostoli riconoscenti per loro capo S. Pietro, stabilirono in molte città di quelle provincie più Chiese, le quali, fondate che l'ebbero, come dice S. Girolamo, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in aristocrazia. Di poi cresciuto il numero de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, si pensò dagli Apostoli, per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al presbiterio, ma di darne la soprantendenza ad uno de' preti, il quale fosse lor capo, che chiamarono Vescovo cioè a dire Ispettore, il quale collocato in più sublime grado, aveva la soprantendenza di tutti i preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col presbite-

rio, tanto che il governo delle Chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico.

. Ed affine che nelle mie parole, anche per ciò che riguarda il governo, non potesse occorrere qualche minimo equivoco, volli confutare espressamente l'opinione de' presbiteriani, che niente più danno a' vescovi, che a'preti, soggiugnendo queste parole. « Alcuni han voluto sostenere, che in » questi primi tempi il governo e polizia » delle Chiese fosse stato semplice e puro » aristocratico presso a' preti solamente, » niente di più concedendo a'vescovi, che » a'preti, non riputandoli di maggior pote» re ed eminenza sopra gli altri; ma ben » a lungo fu tal errore confutato dall' in» comparabile Ugon Grozio, ed il contra» rio ci dimostrano i tanti cataloghi de've» scovi, che abbiamo presso Ireneo, Euse» bio, Socrate, Teodoreto, ed altri; da'qua» li è manifesto, che sin dal tempo degli » Apostoli ebbero i vescovi la soprinten» denza della Chiesa, e collocati in più emi» nente grado soprastavano a' preti, come » loro capi ». E volli in ciò valermi dell'autorità di Grozio, per maggiormente far vedere, che l'errore de'presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo l'istesso Grozio, di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuto sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Prosieguo in appresso la mia narrazione, e quindi soggiungo. « Così col correr » degli anni disseminata la Religione Cri» stiana per tutte le provincie dell' impe» rio, ancorchè mancassero gli Apostoli, » succedettero in loro luogo i vescovi, i » quali soprastando al presbiterio, ressero » le Chiese ». Dico inoltre in appresso, che » gli Apostoli non in ogni Chiesa istitui» rono i vescovi, ma molte ne lasciarono » al solo governo del presbiterio, quando » fra essi non vi era alcuno, che fosse de» gno del Vescovado »: ciò comprovandolo colle parole di S. Epifanio, con soggiugnere, tal esser stata la Polizia di questi primi secoli dello stato ecclesiastico; e per autorità del medesimo Epifanio in questi primi tempi non ravvisarsi nella Chiesa altra gerarchia, se non de' vescovi, preti e diaconi riconoscenti per loro capi i vescovi, i quali erano succeduti in luogo degli Apostoli, e siccome questi riconobbero per loro capo S. Pietro, così essi riconoscevano per loro capi coloro, che succederono in luogo, e nella sede di S. Pietro in Roma. Ciò dico del governo e polizia de' primi tempi, nei quali non era stata ancora dichiarata dai canoni la ragion de' metropolitani sopra i vescovi delle loro provincie, come fu fatto di poi nel IV secolo, siccome (seguendo l'opinione del famoso teologo di Parigi Du Pin) dimostro nel *lib.* 2, *cap. ult.*

Sin qui si è parlato del governo e polizia delle Chiese, non già dell'ordinazione dei suoi ministri; onde siccome non s'era niente detto dell'ordinazione de' preti e diaconi, così parimente non toccava parlarsi dell' ordinazione e consacrazione de' vescovi. Di ciò se ne parla più innanzi nel medesimo *cap.* al § 7, ove con molta chiarezza si discorre dell'ordinazione de' vescovi fatta dagli Apostoli, mentre vissero, e poi, quelli mancati, da' vescovi più vicini della medesima provincia. Ecco le mie parole: « Es» sere stata da Cristo conceduta anche que» sta potestà agli Apostoli di sostituire nel» le Chiese i loro successori, cioè i vescovi, » i preti ed altri ministri. Ed in vero gli » Apostoli, come si raccoglie dalle storie sa» cre, in molti luoghi ordinarono i vesco» vi, e gli lasciarono al governo delle Chie» se, che essi avevano fondate; ma di poi, » mancati gli Apostoli, quando per la mor» te di alcun vescovo rimaneva la Chiesa » vacante, si procedeva all'elezione del suc» cessore; ed allora si chiamavano i vesco» vi più vicini della medesima provincia, » almeno al numero di due o di tre: e » quelli unendosi insieme col presbiterio e » col popolo fedele della città, procedeva» no all'elezione. Il popolo proponeva le » persone, che desiderava s'eleggessero, e » rendeva testimonianza della vita e costu» mi di ciascheduno; e finalmente, unito » col clero e vescovi presenti, acconsentiva » all'elezione, onde tosto il nuovo Eletto » era da' vescovi consecrato ». Soggiungo di poi, che alle volte il popolo solo s'avanzava ad eleggere: « il che quando accade» va, ed i vescovi lo stimavano convenien» te, era da essi l'elezione approvata, ed or» dinato l'eletto, e nello stesso tempo si fa» ceva l'elezione e la consecrazione; e i me» desimi vescovi erano gli elettori e gli or» dinatori ». Puossi parlare con maggior chiarezza delle ordinazioni de'vescovi? Intorno a'preti e diaconi, s'apparteneva al ve-

scovo, al quale unicamente toccava l'ordinazione.

CAPO VI.

Del concubinato de' Romani ritenuto nell' imperio dopo la sua conversione alla fede di Cristo, ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi dominii da' principi cristiani in Europa stabiliti: come dipoi tolto si fosse in Oriente, e finalmente ne' secoli seguenti anche in Occidente.

Tra le altre accuse che, pubblicata la Storia civile del regno di Napoli, s' intesero contro il suo autore, la più strepitosa fu quella, che in due luoghi di quella Storia si riputasse lecito, non che tollerato il concubinato. In alcuni, che erano i più, ben si conobbe che l' imputazione procedeva da ignoranza, poichè, confondendo i costumi presenti co' passati, nè sapendo che cosa prima si fosse il concubinato, parlandosene ivi secondo l'antica sua istituzione, quando era riputato una congiunzione legittima, credettero che lo stesso fosse da dirsi dei concubinati de' nostri tempi, sicchè fortemente n'erano scandalezzati. Altri, i quali non erano cotanto ignari dell'antico concubinato, non potendo non confessare per vero quanto ivi erasi scritto, riprendevano lo storico, dicendo che poteva far di manco di favellarne; che ciò non era del suo istituto, e che a disegno, ovvero per ostentare erudizione vi si era indotto, e che perciò ben mi stanno le calunnie addossatemi; giacchè con poca prudenza aveva voluto con le mie proprie mani fabbricarmi tali accuse, e dar occasione e fomento maggiore a' miei calunniatori per appoggiar l' impostura. Questi che si mostravano cotanto amorevoli, e che avrebbero desiderato in me maggior accortezza, mostrando di rincrescer loro, che per cose leggiere, le quali si avrebbero potuto facilmente evitare, mi si fosse mossa una guerra sì crudele, io reputai più dannevoli nemici; perchè simulando compatimento non tralasciavano vomitare occultamente il loro veleno; ed erano essi molto più nocivi per la loro occulta malignità, che i primi per la loro aperta ignoranza. Ho inteso spesso simili accuse da uomini, che si credono savi e prudenti, i quali non potendo in altra maniera, almeno cercavano di accagionarmi d' inconsiderato e d' imprudente. Io le sentiva più amaramente nel mio cuore che tutte l'altre, perchè conosceva che procedevano o da malignità, o dal non aver avuta la mia opera questa fortuna di meritar la loro protezione, e la pena di essere seguitamente letta; perchè se ciò fosse, sarei stato certamente libero da tali imputazioni. Si sarebbero accorti, che io non a disegno, ma necessitato dal mio istituto vengo a favellare del concubinato, e di altre cose tali, che essi come odiose avrebbero voluto che si fossero taciute. Io non poteva tradire la verità; sempre che compariva al mondo con questo carattere di storico, nè abbandonare il mio istituto di scrivere la Storia civile del regno, delle sue leggi e polizia. E questo stesso soggetto appunto che abbiamo ora per le mani potrà loro far ricredere, che così in questo, come negli altri punti che essi credono pericolosi, non ci sono venuto se non costretto dal mio istituto, affine che si avesse una compita e perfetta cognizione del soggetto che io tratto, il quale altrimenti esposto, sarebbe l'opera riuscita difettosa e manca.

A me in due luoghi è occorso favellare del concubinato, e si vedrà ora, se fu dura necessità di trattarne, e se poteva tacerne. Il primo è al *t.* 1, *lib.* 5, *c.* 5. In questo capitolo io tratto delle leggi de' Longobardi, le quali non ostante il loro discacciamento dall' Italia, furono da noi ricevute come reputate le più saggie e prudenti. Dico nel principio, che se queste leggi vorranno conferirsi colle leggi romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo paragonarle con quelle delle altre nazioni, che dopo lo scadimento dell' imperio signoreggiarono in Europa, sopra le altre tutte si renderanno riguardevoli, così se si considera la prudenza e i modi che usavano in istabilirle, come la loro utilità e giustizia; e finalmente il giudizio de' più gravi e saggi scrittori che le commendarono. Provo, con esaminarle alquanto, la loro giustizia ed equità, e finalmente coll' autorità di Paolo Warnefrido, di Guntero e di Grozio confermo lo stesso. Vengo nello stesso tempo a difenderne alcune, che si credettero dal volgo barbare e ferine, come quelle de' duelli,

della prova del ferro rovente, dell'acqua fervente ovvero agghiacciata, del costume di render schiavi i prigionieri di guerra, e consimili.

Ora fra le altre leggi, che al primo aspetto, non meno che queste, poterono dar negli occhi, se ne vede registrata una nel secondo libro delle leggi longobarde, che permette il concubinato. Ella è la 7 sotto il *t.* 13, *lib.* 2 dove viene quello permesso, vietandosi solamente, che in uno stesso tempo si possa tener moglie e concubina, non altrimenti che due mogli; perchè (sono parole della legge) anche presso i Longobardi era vietata ogni poligamia. *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et concubinam.* Porta ancora la legge l'iscrizione di Lotario, e quel che è più notabile, contiene l'istessa sentenza d'un canone del concilio Toletano I rapportato anche da Graziano nel suo decreto. Doveva passarsi sotto silenzio una tal creduta esorbitanza, doveansi lasciare i lettori così sorpresi, e mancando al mio istituto non illustrarla, e non farla vedere conforme alle leggi de' Romani, e degli altri principi cristiani ed a' canoni stessi, sicchè alcuno ingannato dalle cose presenti la riputasse licenziosa e poco onesta? Fui perciò costretto a favellare brevemente, e per quanto comportava il mio istituto, d'un tal concubinato che questa legge permette.

Il secondo luogo, dove mi è occorso di nuovamente favellarne, è nel *l.* 11, *c. ult. in fin.* Quivi si parla del famoso re Ruggiero che fondò la monarchia: principe veramente grande e glorioso, che le sue magnanime imprese lo innalzarono ad essere uno de' più potenti e grandi re della terra. Si celebrano le sue virtù ond'era adorno, il suo valore, la sua prudenza, la sua pietà, e l'arte del governo in un regno nuovo da se stabilito. Si difende dalle accuse, onde fu da alcuni scrittori malmenato, d'usurpatore, di tiranno e di scismatico, per aver seguito le parti di Anacleto falso pontefice, e rifiutato Innocenzio, e si fa vedere che a torto fu di ciò imputato. Bisognava ancora difenderlo da un'altra accusa fattagli d'incontinente e libidinoso, per aver lasciati più figliuoli da quattro concubine che successivamente tenne nel suo palazzo. Era mestieri discolparlo da questa falsa imputazione, nata dal non sapersi che cosa fosse il concubinato di que' tempi. E fui messo a ciò fare dall'esempio di alcuni valenti scrittori francesi, i quali furono costretti a difendere Carlo M. di consimile accusa, che Eginardo ed altri scrittori gli addossarono, per questo stesso d'aver avute più concubine, ed aver con quelle procreati più figliuoli. Essi fecero avvertire a' detrattori della fama di questo gran principe, che Carlo M. ebbe, quando non avea moglie, successivamente più concubine, le quali secondo i suoi Capitolari stessi era permesso d'avere. Era presso i Francesi nel suo vigore quella stessa legge, che abbiamo rapportato di sopra, e che oggi giorno ancora si vede registrata nel secondo libro delle leggi longobarde. Pure in questi Capitolari di Francia, particolarmente *l.* 7, *c.* 366 si legge: *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinae.* Avere nello stesso tempo e moglie e concubina non era permesso, siccome nè tampoco avere insieme due mogli, o due concubine. Queste concubine erano molto alle mogli somiglianti, e perciò si chiamavano *semimogli*, ed il concubinato *semimatrimonio*, ed era una congiunzione legittima e permessa, siccome si dimostrerà appresso; onde avere in que'tempi tali concubine non era vergognoso, sicchè colui che le tenesse, dovesse riputarsi incontinente o licenzioso. Con molta ragione dunque que' due gran teologi della Sorbona Bournes e Polet nel libro 2 delle Conferenze ecclesiastiche di Parigi sopra il matrimonio, compilate e distese colla loro direzione, nella Conferenza 4, § 5 difendendo Carlo M. dissero: « Parlasi di coteste » concubine ne' Capitolari di Carlo M. E se » Eginardo, il quale ha sì fortemente biasimato questo principe per averne avute, » ed ha trattato di bastardi i figliuoli, che » da quelle nacquero, perchè non ebbero » parte alcuna ne' suoi Stati, avesse saputo quel che significava allora il termine » di concubina, non avrebbe egli punto » offeso, come egli ha preteso di fare, la » memoria di questo imperadore Carlo M. » che ha solamente usato prudentemente » della permissione della Chiesa, e secondo » i principii di S. Agostino egli era veramente maritato con queste concubine ».

Or se i Francesi difesero Carlo M. da

questa falsa accusa, non doveva io difendere il nostro Ruggiero, che fu uno de'nostri più savi e valorosi principi, talchè queste provincie meritamente si vantano averlo avuto per loro re? Fu dunque a disegno, ovvero conforme al mio istituto di parlare questa seconda volta del concubinato? E se non m'è venuto fatto di sgombrar l'ignoranza di molti affatto nudi di queste cose, fu, perchè non ne ho potuto, se non di passaggio favellare, tanto appunto, e non più comportando il mio istituto; e perciò io dissi nella prima occasione che n'ebbi di parlare (*l.* 5, *cap.*5) che vi bisognava sopra ciò un discorso a parte. Ma chi si mette a censurare, ha obbligo, se non sa quello che vuol decidere, d'informarsene da' savi e dotti, e poi proporre le accuse; poichè in altra maniera le imputazioni diverranno manifeste calunnie, siccome è avvenuto appunto nel caso mio, nel quale, tralasciando le declamazioni degli sciocchi ed idioti che non meritano riflessione alcuna, ciò che ha recato maggior meraviglia, è stato che degli uomini anche dotti e saggi si è pur inteso averne parecchi ricevuto anche scandalo; in alcuni nato dalla loro precipitanza, i quali senza leggere gli additati passi, nè riscontrar le leggi, i canoni e gli autori che si allegano nel margine, si sono lasciati tirar dietro alla turba; in altri da pregiudizii imbevuti sin dalla loro giovanezza, e da molti errori che tengono ancora ingombrate le loro menti, per rischiarare le quali principalmente mi sono indotto a spiegar loro questa materia, per toglierli da sì dannosa e perniciosa ignoranza. Ed affinchè possano ben capirla, ho voluto prendermi la pena di distendere questo piccolo trattato, dove spiegherò loro qual fosse stato il concubinato presso i Romani, e se dipoi che fu abbracciata la nostra religione da Costantino M. fosse stato da lui e dagli altri imperadori e principi cristiani ritenuto nell'imperio, e ne' loro dominii nuovamente in Europa stabiliti.

CAPO VII.

Del concubinato de' Romani. Si prova e si dimostra che i Romani fra il matrimonio ed il celibato ebbero per legittimo questo terzo stato di concubinato.

I prudentissimi Romani, di cui fu tanto eccellente l'arte del governare, che per questo solo pregio s'innalzarono sopra tutte le altre nazioni del mondo, nel governo de' popoli a loro commessi non solo invigilavano, perchè fra di loro non fosse violata la giustizia e l'osservanza delle leggi, ma ancora che in tutte le loro azioni rilucessero le altre virtù morali, e sopra tutte l'onestà. Per mantenere un'esatta giustizia li costrinsero col freno delle leggi: per mantenere l'onestà non parve impor loro legame alcuno; e ciò fecero con savio e prudente consiglio, affinchè si lasciasse questa cosa al loro arbitrio, per poter esercitare spontaneamente, e non isforzati atti di virtù, e rendersi perciò più commendabili ed illustri. Questa ancora fu la ragione, siccome savissimamente ponderò Seneca, perchè a' nudi patti non diedero forza alcuna, sicchè presso di loro non partorivano obbligazione, e molto meno azione alcuna, siccome era ne' contratti. Vollero lasciare in loro arbitrio d'osservarli, affinchè avessero campo di esercitare la loro virtù, e perchè non isforzati dalle leggi, ma spontaneamente per propria virtù l'adempissero. E fin tanto che nella loro repubblica fiorirono nel più eminente grado i buoni costumi, non fu mestieri d'altro freno.

Ma traviando essi, come suole avvenire, da' primi istituti, e cominciando a cadere la loro disciplina, fu da poi bisogno, che ciò che si era rimesso alla loro virtù, si commettesse alla vigilanza del pretore; sicchè fu d'uopo che costui ne comandasse l'osservanza con quel *Pacta servato.*

Non istimarono per cagion simile i Romani proibire i lupanari; permettevano le meretrici, e non si vietava ad alcuno dilettarsi di Venere vaga. Ma nel medesimo tempo volevano, che l'astenersene dovesse tutto dipendere dalla loro virtù, e perciò riputavano non essere cosa tanto contraria a' buoni costumi ed all'onestà, quanto che imbrattarsi di simili lordure; e ad un uomo serio era di non leggier suo biasimo, se si lasciasse cadere in tali dissolutezze, e si contaminasse in laidezze e sozze libidini. Se non vi era legge che ciò proibiva, lo vietava però l'onestà e la buona morale. *Lex enim Civilis* (diceva Porfirio *de abstinentia ab usu carnium lib.*14) *ad amicas accedere non vetat: sed cum tales praestare faciat, tamen honestis viris indignum judicat ex Lupanari*

quaestum, et turpem talem concubitum. All'incontro conoscendo anche essi, *periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere* (siccome se ne dichiararono presso Livio *Dec.* 1, *l.* 1), consideravano la fragilità umana esser tale, che era difficile potersi prometter una perpetua continenza. Noi, istruiti in migliore scuola, abbiamo appreso ancora, che senza la Divina grazia ci riuscirebbe pure malagevole; ma essi che non conobbero questo soccorso, e che privi di un tanto lume, non consideravano lo stato dell'uomo, che nel suo essere di natura, assolutamente l'ebbero per impossibile.

Non credettero che i soli matrimoni potessero a ciò dar rimedio; poichè quantunque i matrimoni fossero sufficienti per mantenere la perpetuità della repubblica, e perchè quella s'empisse di uomini liberi, nulladimeno portando seco grandi molestie, incomodi e gravi dispendi, non potevano esser da tutti sopportati; e dovevano trovarsi molti, i quali non erano acconci a sostenerne il peso. Essi a'matrimoni non ascrissero altro fine, che la procreazione della legittima prole, non il rimediare all'incontinenza. A questo fine, come diremo, era necessario ne' *Matrimonj usu* la protestazione, che si congiungevano *liberorum procreandorum causa*, per non confondere le mogli *usu* colle concubine. Perciò colla quinquagenaria eran proibite le nozze, ma non già il concubinato. In fine l'uso de' matrimoni non era per soccorrere a coloro, che non potevano vivere nel celibato, ma per empire la repubblica d'uomini liberi, per mantenere le famiglie, e perchè nella repubblica vi fosse una miglior distinzione, e si evitassero le confusioni; e perciò furono a' matrimoni conceduti tanti favori e privilegi. Riputando dunque i Romani da un canto esser impossibile serbare una perpetua continenza, e che dall'altro il dilettarsi di una Venere vaga, o il mescolarsi con meretrici era contrario all'onestà; ed all'incontro il peso del matrimonio esser pur troppo grave, o almeno in modo, sicchè non era da tutti il poterlo soffrire: ad esempio degli Ebrei e dei Greci ricevettero nella loro repubblica il concubinato. Era questa una congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta, approvata dalle leggi e pattuita non a fine di aver prole, ma per soccorrere alla fragilità umana ed alle cure domestiche. Perchè era regolato dalle leggi civili, le quali le diedero forma e stabilimento, perciò era riputato non meno lecito e permesso, che legittimo ed onesto. Perchè aveva gran simiglianza col matrimonio, era chiamato Semimatrimonio, siccome la concubina Semimoglie.

Così essi approvarono quest'altra società di vita, e l'ebbero per legittima ed onesta, affinchè quelli che volevano vivere liberi dalle tante molestie e sollecitudini del matrimonio, e non offendere le santissime leggi dell'onestà, avessero quest'altro modo onesto per riparare all'incontinenza, e soccorrere al bisogno delle cose domestiche, e senza molte cure e sollecitudini menare una vita più comoda ed agiata. Si aggiugneva, che in cotal guisa non sarebbe insidiata la pudicizia delle donne oneste, non delle maritate, non delle vergini: si toglieva in fine in gran parte l'occasione di commettere adulterii, stupri ed incesti; potendo ciascuno esser contento o della sua moglie, o non potendola avere, della concubina. A questo fine, perchè non s'insidiasse all'altrui pudicizia, si permetteva al preside o altro uffiziale aver per concubina la provinciale, ancorchè se gli proibisse averla per moglie. *L.* 38, *D. de Ritu Nupt. l. ult. D. de Concub.* Ed in effetto finchè durò la repubblica romana in piena libertà, e non perdette l'antica disciplina, non vi fu bisogno di stabilire legge alcuna, nè certa pena per punir gli adulterii, tanto erano rari; e quando accadevano, davasi potestà a' mariti di vendicargli colla morte degli adulteri. Ottaviano Augusto fu il primo che vedendo la città di Roma già ne' lussi abbandonata, e resa proclive ad ogni stupro e adulterio: *Leges retractive*, dice Svetonio, *et quasdam de integro sanxit, ut sumptuariam, et de adulteriis, et pudicitia*. Questa cagione ancora fece passare fra' Greci per legittimo, e quasichè necessario il concubinato, siccome ne rende a noi testimonianza Demostene *in Oratione adv. Necr.* il quale dice: *Concubinas propter quotidiana ministeria, et curationem corporis alicujus*. Quindi Eustatio *Iliad.* 9, *v.* 340, parlando de' Greci ebbe a dire: *Concubinas habere legibus permissum erat, et concubinae nomen probrosum non erat*. Il qual costume durò lungo tempo; e nel IV secolo leggiamo in Eunapio nella Vita di Libanio, che costui *conjugium nespuit, et domi Concubina usu*:

fuit. Quindi fu da' savi giureconsulti commendato un tale istituto presso i Romani, siccome fra gli altri dal dottissimo Connano *L.* 8. *Commentar. Jur. Civil. cap.* 13. *Certe enim*, egli dice, *eorum, qui in Coelibatu degere, et uxoria, sicut dixerim cum Metello Numidio, molestia carere vellent, maxime autem publicae honestatis gratia concubinatus adinventus, ac quibusdam legibus adstrictus est*.

E se si riguarderanno i non men savi, che grandi personaggi che lo costumarono, dovrà un tal istituto più tosto essere commendato, che biasimato. Di Vespasiano ci dice Svetonio *Vespas.* c. 3, che *post uxoris excessum Caenidem Antoniae libertam, et dilectam quondam sibi, revocasse in contubernium, et habuisse, etiam Imperatorem, pene justae uxoris loco*. Antonino Pio, essendo morta la sua moglie, ebbe ancora la concubina. *Capitolin. In Antonino Pio* c. 8. *Vid. etiam Lamprid. in Alex. Severo* c. 42. Presso Capitolino leggiamo di Marco Aurelio il filosofo, il quale, morta Faustina sua moglie, per sottrarsi alle cure e sollecitudini del matrimonio, ed affinchè a'figliuoli da quella nati non si recasse matrigna, prese per concubina la figliuola di un procuratore di sua moglie. *Enisa est*, dice Capitolino *in M. Antonin.* c. 29, *Fabia ut Faustina mortua, in ejus matrimonium coiret; sed ille concubinam sibi adscivit, procuratoris uxoris suae filiam, ne tot liberis superduceret Novercam;* ciò che anche notò Brissonio *in lib. de Ritu Nuptiar. Exemplum appo itum suppeditat Capitolinus in M. Antonino Philosopho, qui, Faustina uxore mortua, a secundis Nuptiis eum Imperatorem abstinuisse scribit. Enisam tamen esse quandam Fabiam, ut in ejus matrimonium coiret: sed illum ne tot liberis superduceret novercam, concubinam duntaxat sibi adscivisse*. Erodiano pur rapporta, che Commodo ebbe per la stessa cagione per concubina Marzia; per autorità di cui Arnisco *de jure Connub. p.* 207 scrisse: *Habebat Commodus Martiam non secus ac uxorem et diligebat et honorabat, sed intra terminos tamen Concubinatus*. Leggiamo una cosa simile presso Papiniano nella *L.* 16, *§* 1 *de his quae ut indignis*. Nè si verrebbe mai a capo, se io volessi qui tenere di moltissimi altri un più lungo catalogo. In fine anche S. Girolamo nell'Epist. *ad Oceanum* fa memoria di un tal costume presso i Romani per questa cagione frequentissimo, i quali, come ei dice, *affectione maritali retinebant Concubinas ad evitanda onera et minuendas impensas, quas tamen ad ampliores evecti divitias, etiam uxoris non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur*.

Ma affinchè, stando noi pregiudicati molto dall'idea che si ha oggidì del concubinato, non si creda, che i Romani riputati cotanto savi ed onesti avessero ammesso nella loro repubblica una cosa obbrobriosa, e nello stesso tempo che tanto commendavano l'onestà, avessero introdotto nella loro repubblica una società di vita scandalosa e disonesta: sarà di mestieri, che si faccia conoscere la gran somiglianza, che presso di loro era tra il concubinato ed il matrimonio, poichè facendo paragone tra la moglie e la concubina, si conosceranno due cose, che meritano in questo soggetto di essere ben considerate, le quali faranno cessare ogni stranezza e meraviglia. Per la prima conosceranno i tanti pesi e legami, i tanti riti e celebrità, le tante contemplazioni e rispetti che accompagnano il matrimonio, onde si rese il peso non così leggiero, sicchè si avesse potuto da tutti soffrire. Per la seconda si conoscerà, che il concubinato era ristretto pure a certe e determinate leggi, che questa società era pressochè matrimoniale, di cui riteneva molte essenziali qualità ed apparenze, che meritamente fu riputata legittima ed onesta, e perciò chiamata Semimatrimonio, e perciò la concubina Semimoglie.

Si vedrà in breve, che questo terzo stato del concubinato posto in mezzo fra il matrimonio ed il celibato, siccome differiva dal matrimonio, anche da quello che i Romani chiamavano *usu*, così era tutt'altro e differentissimo dall'altre congiunzioni illecite, per cui era distinta la concubina dalla moglie ingiusta, dall'amica, dalla pellice ovvero *scorto*, dall'adultera, dall'incestuosa e dalle altre persone disoneste.

CAPO VIII.

Della differenza e convenienza presso i Romani fra la moglie e la concubina.

Non comporta il mio istituto, che io dovessi lungamente trattenermi in ragionare de' tre generi di matrimoni da'Romani pre-

ticati, cioè del primo chiamato per *Coemptionem*, dell'altro detto per *Confarreationem*, che era proprio de' pontefici, e del terzo appellato *Usu*; de' quali (oltre Cicerone *in Topicis*, e Boezio *ad Cicer. Topic. III*) dottamente scrissero Sigonio *de antiq. jur. Civ. Rom. l.* 1, *c.* 9. Conzio 2. *Lect.* 10. Reverardo 4. *Variar.* 16, e Brissonio *de Ritu Nupt.* Solamente di quest'ultimo detto *usu* è d'uopo fare alquante parole; poichè avendolo alcuni confuso col concubinato, mostrandosi che cosa quello fosse, e come era da' Romani praticato, si conoscerà manifestamente la differenza, che intercede fra l'uno e l'altro.

Era cosa molto facile di confondere la moglie *usu* colla concubina, perchè con quella non si richiedevano tante solennità e riti, quante ne ricercavano i matrimoni *Farre* e *Coemptione*. Bastava, che la donna usasse con un uomo, come con un suo giusto marito, senza che precedesse alcuna celebrità, senza che vi fosse necessità di costituirsi dote, nè tampoco confermarsi con tavole nuziali. Se per un anno continuo non era tal uso interrotto, già si aveva la donna usucatta per giusta moglie, e passava per legittima non altrimenti che quelle, che per *coemptionem* o *farreationem* divenivano tali, e veniva onorata del titolo di *Materfamilias*. Gell. *Noct. Act. l.* 18. *c.* 6. Ma se non essendo ancora compito l'anno, la donna per tre notti si allontanava dall'uomo, si diceva l'uso essersi interrotto, e perciò non potea dirsi essere stata usucatta per moglie, nè altro nome gli conveniva, se non quello di *Matrona*. Gell. *loc. cit.*; siccome per le leggi decemvirali riferisce lo stesso Aulo Gellio *l.* 3. *Noct. Attic. c.* 2.

Ma poichè non richiedevasi per tal matrimonio celebrità alcuna, e consistendo nel solo uso, non ricercandosi neppure alcun requisito di dignità nelle donne, che in cotal guisa si maritavano: ond'è che da Ulpiano nella *L.* 13 § 2. *ad L. Juliam de adult.* queste mogli si chiamano volgari: affine che si distinguessero dalle concubine, era necessaria la contestazione ovvero protestazione, per la quale era mestieri dichiarare il loro animo, che si congiungevano insieme *non propter incontinentiam*, ma *liberorum procreandorum*, *vel quaerendorum causa*: della quale contestazione fanno menzione Varrone presso Macrobio *I. Saturn* 12. Valerio Massimo *VII. Hist.* 7. e più giureconsulti. Quando in tali matrimoni occorreva farsi le tavole nuziali, in queste era solito inserirsi tal protesta, siccome è chiaro da quel luogo di S. Agostino *II. de moribus Manichaeorum* per quelle parole: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam id etiam tabulae indicant ubi scribitur liberorum procreandorum causa. Vid. Domin. Aulisium in Comment. ad tit. solut. Matrimon.*

Ma non pertanto era di precisa necessità, che v'intervenissero tavole nuziali, o scrittura. Per provare tale contestazione bastava pure, che si fosse fatta a voce, e che i vicini, o qualsivoglia altra persona il sapesse per renderne testimonianza; siccome ce ne accerta Cajo nella *l.* 4. *ff. de fide Instrument. Sicut et nuptiae sunt, licet testatio sine scriptis habita est*; ed è chiaro dalla *L. si vicinis C. de Nupt.* dove l'imperadore Probo dice: *Si vicinis, vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti, et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae, neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii, aut susceptae filiae, suam habet potestatem.*

Era precisamente necessaria ancora una tal protesta, affinchè quella consuetudine di vita non facesse piuttosto presumere concubinato, che matrimonio; poichè erano tanto somiglianti queste congiunzioni, che dalla sola destinazione dell'animo dipendeva, se dovesse riputarsi matrimonio, ovvero concubinato, siccome dottamente notò Brissonio *de Ritu nupt. p.* 493. *Ex earum vero mulierum, quae vel in matrimonio, vel in concubinatu promiscue haberi poterant, consuetudine, utrum matrimonium, an concubinatus induceretur ex destinatione animi eorum qui ea habebant, pendebat.* Soggiungendo poco appresso: *quamobrem obscurum jam nemini esse puto quod Concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportere, Paulus scribit l. penult. ff. de Concubinis.* Era ancor necessaria la contestazione, perchè si conoscesse, che a questo sol fine era contratto il matrimonio, cioè: *liberorum procreandorum causa*; nè produceva altri effetti, in guisa che la figliuola di famiglia passando ad esser moglie altrui *per usum*, rimaneva in potestà del padre come prima, *et in sacris patris manebat*, nè passava in potestà del marito, siccome era nelle mogli *farre et coem-*

ptione, semprechè non fosse stata per l'uso non interrotto di un anno continuo *usucapta* dal marito, e quindi passata nella potestà del medesimo; come dottamente osservò Domenico Aulisio *in Comment. ad Tit. soluto matrimonio*.

Queste mogli, dette *usu*, erano eziandio distinte dalle mogli ingiuste, non men che dalle concubine. Le mogli ingiuste eran quelle, che, senza osservarsi il prescritto delle leggi, si maritavano. Così ingiuste eran le nozze, se il senatore prendea per moglie la libertina, ed il preside la provinciale, se la donna era minore di 12 anni, se peregrina, se fosse seguito il matrimonio senza il consenso del padrone, ed in certi altri somiglianti casi, rapportati, ed esposti dottamente dal Reverardo *Variar. l.4.* ne' quali ancorchè le leggi proibissero tali nozze, non perciò contratte si dissolvevano; per la qual cagione anche potevano accusarsi di adulterio, siccome dice Ulpiano nella *l.13. D. ad L. Juliam de Adult.*

Bisogna dunque distinguere non men queste mogli ingiuste, che le mogli *usu* dalle concubine; e vi sono più marche differentissime che le separano. Noi ne addurremo alcune altre, e poi faremo vedere, in che le concubine alle mogli fossero somiglianti, affinchè si conosca, che l'una e l'altra era riputata una congiunzione legittima, e che siccome la concubina non bisogna confonderla colla moglie *usu*, così l'averla non era in que' tempi riputata cosa meno lecita ed onesta.

Non bisogna fare il sol paragone tra le concubine e le mogli *Farre*, ovvero *Coemptione*, ma bensì tra la concubina e la moglie *Usu*; e però mal fece D. Ferdinando Mendoza ne' suoi Commentari al Concilio Illiberitano *l. 2, c.* 8 che tessendo un ben lungo catalogo di queste differenze miseramente le confuse. La prima differenza che costui reca, ancorchè fosse comune a tutti gli tre generi de' matrimonii, nulladimeno non consisteva, come egli crede, che nelle mogli solamente possa cadere adulterio, non già nelle concubine. Non meno nelle mogli che nelle concubine potea considerarsi adulterio; ma la differenza consisteva nel modo di accusare.

Trovata la moglie in adulterio, eziandio la volgare, poteva accusarsi d'adulterio *jure mariti*; la concubina poteva però accusarsi *jure extranei*, come dice Ulpiano nella *l. si uxor.* 13, *ff. ad L. Jul. de Adult.* Qual sia la differenza tra l'una e l'altra accusazione non è questo il luogo opportuno di esporlo; possonsi vedere Brissonio *Lib. Sing. ad L. Jul. de Adult.* Cuiacio nella *l.* 3 *de Concubinis, et l.* 6 *observ. c.* 16, Arias de Mesa *l.* 3. *Variarum c.* 38, *n.* 18 ed altri.

Questa differenza che si considera tra la concubina e la moglie, che nasce dal modo di accusare, siccome distingue la concubina dalla moglie, così parimente convince, che il concubinato fosse presso i Romani una congiunzione non tollerata, ma legittima ed onesta, e che il violarla era commettere adulterio; e sebbene (perchè le concubine non erano mogli) non potesse il concubinario valersi dell'accusazione *jure mariti*, non essendo egli tale, nè avendo il Foro che è proprio de' mariti, nulladimeno violandosi un tal consorzio non si commetteva adulterio, sicchè almeno *jure extranei* non si potesse contro di lei istituire accusazione di adulterio.

Questo nasceva, perchè il concubinato non era una società licenziosa e libera, ma regolata dalle leggi, le quali le diedero forma e stabilimento; e quindi presso il nostro giureconsulto Marciano nella *l.3, ff. de Concubinis* si legge: *Concubinatus per leges nomen assumpsit*, e da Giustiniano nella *l. si qua illustris C. ad S. C. Orficianum*, si chiama *licita consuetudo*. Quindi presso Zonara *in Michaele Paphlagone, et in Constantino Monom.* chiamasi la concubina semimoglie, e presso Giuliano professore nell'accademia di Costantinopoli imagine di moglie; ond'è, che nelle antiche iscrizioni sovente appellasi la concubina *Viceconjux*. Dion. Gotofr. *ad l.* 3. *D. de Concub.*

Il famoso giureconsulto Giacomo Cuiacio sovente avvertì questa gran somiglianza tra la moglie e la concubina, chiamando ambedue queste congiunzioni lecite ed oneste. Ecco le sue parole ne' *Paratitli ad Tit. de Concubinis: Concubinatus matrimonium imitatur et est utraque legitima conjunctio. Et eleganter Julianus Antecessor Constantinopolitanus ait, Concubinam imitari legitimam uxorem: qua ratione in antiquis inscriptionibus Viceconjux appellatur.* E ne' Commentarii al Codice sotto lo stesso titolo *de Concubinis* dice, che il concubinato *non erat infamis vel turpis, immo honestus et legitimus.*

Perciò non dee parer strano ciò che Ulpiano nella citata *l. si uxor* dice, che nella concubina possa considerarsi adulterio, perchè essendo il concubinato congiunzione legittima, e sì al matrimonio somigliante, violandola, potrà ella esser accusata d'adulterio; siccome soggiunse l'istesso Cuiacio ne' Paratitli al Codice sotto questo titolo: *et ut l.Julia de Adult. tenetur Uxor, ita Concubina l. si uxor ff. eodem.* E più diffusamente ciò insegnò nelle sue opere postume al *Tit. del Codice de Concubinis: Et vis nosse amplius*, ei dice, *quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, Concubina patris est quasi noverca, ut eam uxorem ducere non possit l. liberi supra de Nuptiis. Item si Concubina in adulterio fuerit deprehensa, accusari potest adulterii ex L. Julia, quasi Uxor l. si uxor ff. ad l. Jul. de adult.* Ciò che opportunamente conferma coll' esempio dell'uccisore d'Eratostene rapportato da Lisia. Presso i Greci, come s'è detto, il concubinato era eziandio riputato una congiunzione legittima, onde Eustatio sponendo quell'istesso verso d'Omero *Iliad.* 9, *vers.* 340, allegato da Sesto Cecilio, e rapportato da Ulpiano nella *l. si Uxor. ff. ad L. Jul. de Adult.* disse: *Concubinas habere legibus permissum erat, et Concubinae nomen probrosum non erat*; e perciò violandosi si commetteva adulterio. Anzi presso questa nazione, siccome era lecito toglier di vita l'adultero della moglie, così parimente per legge degli Ateniesi era permesso di uccidere l'adultero della concubina. Così difese Lisia l'uccisore di Eratostene dicendo, che avendolo ucciso mentre adulterava colla sua concubina, non doveva esser punito. *Et Lisias*, soggiunge Cuiacio ne'Commentarii al Codice *hoc tit. de caede Eratostenis in adulterio deprehensi, reum caedis non esse eum, qui deprehensum in adulterio Concubinae occiderit lege Atheniensium, et tantum abesse, ut eum jure non occiderit, quem deprehendit in adulterio Uxoris, ut et jure occidatur deprehensus in adulterio Concubinae.*

Non poteva bensì il concubinario accusare *jure Mariti*, perchè questa accusazione competeva unicamente a'mariti, di cui solo era aver foro, di vendicare l'ingiuria per la violazione di quello; di maniera che chi non era marito per la legge Giulia non poteva essere ammesso a proporla, e per questa ragione affinchè gli sposi potessero esser ammessi ad accusar di adulterio le loro spose *jure Mariti*, vi fu d'uopo del rescritto di Severo e Antonino, i quali non per altro, che per quella cagione che rapporta Ulpiano nella detta *l. si Uxor* 13, gli ammisero: *Divi Severus, et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur.* Ma nelle congiunzioni illecite, e dalle leggi disapprovate, anzi nelle nozze celebrate senza essersi serbato il prescritto delle leggi civili, se saranno violate, cade l'adulterio, ed ha luogo l'accusazione *jure extranei cit. l. si uxor D. ad l. Jul. de adult.* Proibisce la legge Giulia al senatore aver in moglie la libertina, al tutore la sua pupilla, al preside la provinciale, al figliuolo, che è in potestà, contrarre matrimonio contro il consenso del padre o dell'avo, e cose simili. Queste congiunzioni nemmeno meritano nome di matrimonio, e per conseguenza i congiunti non si possono chiamare nè mariti, nè mogli, nè parimenti può in quello considerarsi dote, come dice Giustiniano nelle *Inst. Tit.* 10, § 12. *Si adversus ea quae diximus, aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur.* E contuttociò perchè, contratte che erano, non potevano dissolversi, se durando in questo stato ancorchè illegittimo venivano violate, cadeva in quelle adulterio, e poteva aver luogo l'accusazione almeno *jure extranei*, come soggiunse Ulpiano in questa stessa *l. si Uxor* § 4. *Sed etsi ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quae quamvis uxoris animo habeatur, uxor tamen esse non potest*, (ciò che Brissonio *in Comment. ad l. Jul. de adult.* a proposito esemplifica del senatore, che prese la moglie libertina, e puossi ancora adattare negli altri casi da noi riferiti) *dicendum est jure mariti accusari eam non posse, jure extranei posse.* Se adunque anche nelle congiunzioni non approvate dalle leggi può considerarsi adulterio, quando siano violate, quanto più dovrà ciò dirsi della violazione del concubinato, che fu una congiunzione legittima e permessa, e per conseguenza che potesse istituirsi accusazione contro la concubina adultera, se non *jure mariti* almeno *jure extranei*? Tanto maggiormente che non sono mancati autori gravissimi, tra' quali

non è da tralasciarsi l'istesso Cuiacio nei luoghi allegati, che insegnarono, che la concubina del Patrono possa accusarsi d'adulterio anche *jure mariti*, perchè costei dandosi nel concubinato del patrono, non perde il nome di madrona, ed anche in dignità e nel grado d'onore è eguale alla moglie; e per questa cagione Ulpiano nell'accusazione di adulterio distinse le altre concubine, (le quali regolarmente o erano nate di oscuro luogo, ovvero avean fatta prima copia di se stesse) da quella del patrono: *quae in Concubinatu se dando, Matronae nomen non amisit*; ma di ciò sia detto abbastanza.

L'altre differenze considerate dal Mendoza tra la moglie e la concubina, siccome dimostrano che non bisogna confondere l'una coll'altra congiunzione, così convincono che non meno l'una che l'altra appresso i Romani era legittima ed onesta. Nelle concubine (toltone quelle che si davano nel concubinato del Patrono) non si richiedevano certamente tante qualità e condizioni, come nelle mogli. Per questo appunto fu il concubinato introdotto, perchè sciolto l'uomo da tanti legami e contemplazioni, avendosi in tal congiunzione il solo fine di soccorrere alla fragilità ed alle cure delle cose domestiche, potesse trovare un più pronto e spedito soccorso. Perciò proibiva la legge Giulia colla condannata di adulterio potersi contrarre, o ritenere matrimonio, siccome parimente rescrissero gl' imperadori Severo ed Antonino nella *l. Crimen* 2. *C. de Adult.* ed anche l' imperadore Alessandro nella *l. Castitati* 9. *C. eodem;* ma era permesso poterla avere per concubina *l.* 1, § *qui autem ff. de Concubinis.*

Colle mogli bisognava avere maggior rispetto, per essere decorate del nome di madrone, ed erano riputate compagne del marito così nelle cose umane, come nelle divine e sacre. Ma colle concubine, che si prendevano sovente da' lupanari e da luoghi oscuri ove erano nate non vi erano tali riguardi. Non avevano coteste parte alcuna nelle robe, o nelle cose sacre de' loro concubinarii; ma si avevano in ciò come estranee. Per questa cagione poteva istituirsi contro di esse accusazione di furto, se involassero le robe de' concubinarii, come dice Ulpiano nella *l. si concubina* 17. *ff. de action. rerum amotarum;* ma colle mogli non poteva istituirsi accusazione alcuna di furto. ma solamente l'azione *rerum amotarum*, siccome praticavasi co' figliuoli di famiglia; considerandosi ancora *esse quodam modo Dominae* delle robe de' loro mariti, come per sentenza di Nerva e di Cassio rapporta Paolo nella *l.* 1 *de act. rerum amotarum.* Ciò che non dee parer strano, perchè per le mogli ingiuste disse Ulpiano pure lo stesso nella citata *l.* 17, e siccome le concubine non potevano accusarsi di adulterio *jure mariti*, ma bensì *jure extranei*: così ad esempio delle medesime contro di loro poteva istituirsi eziandio accusazione di furto. *Si Concubina*, dice Ulpiano, *res amoverit, hoc jure utimur ut furti teneatur. Consequenter dicemus, ubicumque cessat matrimonium, ut puta in ea, quae Tutori suo nupsit, contra mandata convenit, vel sicubi alibi cessat matrimonium, cessare rerum amotarum actionem.*

Dallo stesso principio nasceva che le donazioni che erano proibite tra i mariti e le mogli, non erano vietate colle concubine, *L. Donationes* 31 *de donat.* Parimente la moglie doveva seguitare il foro ed il domicilio del marito, ma non già la concubina, che riteneva il proprio foro *l.* 22, § 1, *l. de jure* 37 § 2, *ff. ad municipal.* Ne' matrimoni si costituiva la dote, la quale non aveva luogo nel concubinato; il divorzio era proprio de' matrimoni, non già del concubinato, e perciò volendosi disciorre il concubinato, non aveva bisogno di quelle cause, solennità e requisiti che era d'uopo praticare nel discioglimento de' matrimoni.

Perchè il fine del concubinato non era la procreazione della prole, ma il soccorrere alle nostre debolezze, perciò con colei che aveva passato i cinquant'anni, poteva esservi concubinato *L.* 1, § *cujusdam ff. de Concub.* ma non già matrimonio, *L. Sancimus* 27. *C. de Nupt.* E se era vietato prender per concubina una minore di dodici anni, come insegna Ulpiano nella *L.* 1 *cit. de Concub.* ciò fu perchè usando con fanciulla di sì acerba ed immatura età, era più tosto guastarle, che farne quel buon uso, per lo quale la Natura le ha prodotte.

Le nozze eran proibite non solo colla quinquagenaria e colla condannata di adulterio, ma eziandio colla serva e colla provinciale, ma non già il concubinato. E ciò pure per la stessa cagione, perchè ne' matrimoni no' quali doveva riguardarsi la procreazione de' liberi figliuoli, e che questi

fossero giusti e legittimi, per la distinzione e conservazione delle famiglie e delle schiatte, e per la successione ne' beni del padre e della madre, bisognava attendere a tutte queste circostanze; ma nel concubinato nel quale, come s'è detto, non si aveva altro fine, che di soccorrere all'umana fragilità, e di riparare come si potesse meglio, e senza molti dispendi all'economia delle cose domestiche, non era mestieri osservare tante condizioni e riguardi; onde non dee ciò parere cotanto strano e nuovo, siccome assai a proposito notò Cuiacio *L.5, obs.* 6, dicendo: *Non est novum hoc, ut cum qua non est Connubium sit Concubinatus; nam et cum ancilla, cum adulterii damnata, cum quinquagenaria, cum muliere ejus Provinciae, in qua quis officium admini trat, est Concubinatus, non etiam Connubium.*

Ma tutto ciò non fa, che perchè il concubinato non era lo stesso che il matrimonio, dovesse perciò riputarsi una congiunzione illegittima e dalle leggi riprovata. Non era certamente il concubinato matrimonio; ma per la somiglianza, che aveva con quello, era perciò chiamato *semimatrimonio*. Non era la concubina moglie, ma per la poca differenza, che era fra loro, era perciò appellata *Viceconiux*. E sebbene Edmondo Merillio *observ. l.*3, *c.*15 dubitì della verità di questa appellazione presso i Romani, non è però, che non sia vero il valore e l'importanza della medesima parola per riguardo al trattamento, e l'uso che i Romani facevano delle concubine. Tutte due queste congiunzioni erano approvate e legittime. Le leggi civili ad ambedue diedero certi e determinati regolamenti. Siccome a chi aveva moglie non era lecito prenderne altra, *L. eum qui* 18 *C. ad L. Jul. de Adult. L.* 2. *C. de incest. Nupt.* così chi aveva concubina, non poteva prenderne altra, *Novel.* 18, *c.* 5. *Novel.* 89, *c.* 12, § 5. E siccome all'ammogliato non era permesso tener insieme e moglie e concubina, *L. ex ea* 121. § *mulier ff. de Verb. Oblig. l. unica C. de Concub. L.* 3. *C. Comm. de manum.* così parimente al concubinario. Era presso i Romani, che la dannarono, riputata poligamia, non meno l'avere due mogli, che due concubine, ovvero una moglie insieme ed una concubina. Così Arnobio *lib.* 4. *adversus Gentes;* così Cassiodoro *L.* 9. *Var. c.* 18. Merill. *Observ. l.* 3, *c.* 16. E gl'intieri titoli *de Concubinis*, che leggiamo così nelle Pandette, come nel Codice di Giustiniano dimostrano, che tal congiunzione fu riputata non meno lecita, che dalle leggi regolata, e con certi regolamenti stabilita. Quindi Cuiacio ne' commentarii al *cit. tit.* del Codice *de Concubinis* ebbe a dire: *Uxoribus igitur proximae sunt Concubinae. Et merito igitur post Uxores dantur Concubinae in hoc tit. Concubinae nomen non est infame et turpe, immo honestum et legitimum, ut explicabitur infra. Et hoc est, quod illo loco ait Concubinam imitari uxorem. Et ut uxori uxorem superducere non licet L.* 2. *supra de incestis Nupt. vel sponsae sponsam L.* 5. *supra de donatione ante Nuptias; ita nec Concubinam ex constitutione hujus Tituli. Et rectissime Ignatius in Epistola ad Antiochenos: Una uni, non multae uni datae sunt in creatione. Et Hermione apud Euripidem: Non est honestum unum virum duarum mulierum regere habenas, sed contentum quemque una esse debere; siquidem bene et beate vivere, remque suam tueri velit. Concubina igitur uxorem imitatur, et ut uxorem uxori, ita Concubinam uxori non licet superducere.*

Fu tal congiunzione dalle leggi regolata eziandio per ciò che riguarda a'figliuoli, che dalle concubine nascevano. Prima delle costituzioni di Costantino Magno e di Giustiniano, e più di Lione il filosofo, come diremo appresso, siccome presso gli Ebrei li figliuoli nati dalla concubina erano ammessi alla successione, come dimostra Gio. Seldeno *de successionibus ad Leges Hebraeorum c.* 3, così ancora presso a'Romani vi avran parte, nè altrimenti che se fossero nati da giuste nozze. Per le costituzioni posteriori fu ciò mutato, ma prima non era così, come notò Cuiacio *ad cit. tit. Cod. de Concub. Constitutiones Tituli sequentis damnant magis, quam probant Concubinatum, cum liberos ex Concubinatu susceptos in bonis Patris noluit habere solidi capacitatem, sed portionis tantum certae capiendae jus: qui tamen olim habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis, quia olim, idest ante Constitutiones Tituli sequentis, Concubinatus erat prorsus legitima conjunctio, perinde atque Matrimonium.*

Parimente fu dalle leggi civili approvata tanto questa congiunzione, che al figliuolo nato da legittime nozze la concubina del padre era quasi matrigna, in guisa che non

poteva averla per moglie, onde l'istesso Cuiacio nel luogo citato, dopo aver mostrato non essere il concubinato una furtiva ed illegittima congiunzione, nè commettersi per quello stupro alcuno, volendo dare a divedere quanta era grande la somiglianza fra la moglie e la concubina, soggiugne: *Et vis nosse amplius, quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis Concubina patris est quasi Noverca, ut eam ducere uxorem non possit, L. Liberi supr. de Nuptiis.* E siccome era riputata giusta ragione nel padre di diseredare il figliuolo, se si fosse mescolato colla moglie e sua matrigna, così parimente potea diseredarlo, se lo stesso avesse commesso colla di lui concubina. *Novell.* 115, *c. aliud quoque* 3, § *Novercae* 6.

Era riputato ancora breve passo dal concubinato al matrimonio, e non era cosa cotanto dura e malagevole la concubina farla passare per moglie, tanto erano consimili queste congiunzioni. La solennità de' riti e la dote erano le note più dell'altre apparenti, che le distinguevano; onde la sola costituzione della dote bastava per trasformare la concubina in moglie. Così coloro i quali, come disse S. Girolamo nel luogo citato, *affectione maritali retinebant concubinas ad vitanda onera, et minuendas impensas, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur.* E di questi passaggi ne abbiamo due esempi nelle pandette, uno nella *L. Donationes* 31, *ff. de donat.* l'altro nella *L.* 13, § 8, *ff. ad L. Jul. de Adult.* Costituita la dote era un manifesto segno, che si riteneva poi per moglie e non già per concubina: *Dos*, come dice Cuiacio nella *Novella* 22, *Concubinatus abolitio, et nuptiarum argumentum est.* Ciò che questo scrittore conferma per un luogo di Plauto *in Trinum. Act.* 3, *Sc.* 2, *v.* 63, dove siccome la dote dinota matrimonio, così il non essersi costituita è un chiaro argomento del concubinato: *Me germanam meam sororem in Concubinatum tibi: Sic sine dote dedisse magis, quam in Matrimonium.* Il che vien parimente osservato e ripetuto da Brissonio *de Ritu Nupt.* Il qual costume, se vogliamo prestar fede a Busbequio *Epist. prima*, si osserva ancora appresso gl'imperadori de' Turchi, i quali rendono mogli le loro concubine per la costituzione della dote; siccome parimente rapporta Arnisco *de Poligamia*, dicendo: *Sicut Turcarum Imperatores, qui a tempore capti Bajazethis concubinis potius uti, quam uxoribus consueverunt, ex concubinis efficiunt matres familiarum, si dotem eis constituunt.*

Da quanto finora si è detto, ben si conosce in quanti gravissimi errori inciampasse il Mendoza, il quale perchè vide appresso i Romani sotto nome di moglie non esservi certamente comprese le concubine, essendo l'une dall'altre distinte, si lasciò scappar dalla penna, che perciò il concubinato: *nec a veteribus Jurisprudentiae consultis, nec ab Historicis (ut hos non taceamus) receptam unquam fuisse memoriae teneo. quinimo Concubinae nomen semper in turpem partem ab omnibus accipi (Rempublicam Hebraeorum excipio) mihi persuadeo.* E quel che è più degno di riso, perchè Lione il filosofo intorno all'anno 887, e poi Costantino Porfirogenito proibirono affatto in Oriente il concubinato, da ciò ne deduce, che nell'imperio non fu mai avuto per una congiunzione legittima e permessa; perchè se ciò fosse stato, ei dice, non l'avrebbero questi imperadori proibito: quasi fosse cosa nuova, che ciò che un tempo si stimò permettere, non si possa dipoi per nuovi motivi e circostanze proibire e vietare.

Ma perchè ciò meglio s'intenda, è d'uopo far vedere, che il concubinato nella maniera di sopra esposta fu ritenuto non solo nell'età de' nostri giureconsulti, mentre gl'imperadori ed i magistrati furono tutti gentili, ma ancora nell'imperio divenuto cristiano, da poi che Costantino Magno abbracciò la nostra religione, e quel che è più fu approvato da tutti gli altri imperadori e principi cristiani d'Occidente; ed anche coloro, che furono nella pietà eminente, lo stimarono una congiunzione legittima, sicchè non riputarono vietarlo nell'imperio, e ne' loro dominii, siccome negli ultimi tempi fece Lione in Oriente, al di cui esempio più concilii e leggi de' principi lo vietarono poi in Occidente.

CAPO IX.

Il concubinato de' Romani fu ritenuto nell'imperio, dopo che per la conversione di Costantino Magno, e degli altri imperadori suoi successori divenne cristiano.

Non dee sembrar cosa strana, se abbracciata da Costantino M. la religione cristiana, si fosse contuttociò ritenuto nell'imperio il concubinato; poichè siccome è vero, che la nuova legge evangelica tolse e abolì molti riti e costumi, che erano nell'antica legge dagli Ebrei praticati, così è ancora verissimo, che molti se ne ritennero; anzi non sono mancati scrittori gravissimi, che con molta apparenza di vero sostennero, che la polizia ed il governo delle nostre chiese si fosse ad imitazione delle sinagoghe degli Ebrei ne' suoi principii regolato, siccome fu da noi rapportato nel lib. 1 della nostra Storia civile al cap. ultimo.

Or non v'è dubbio, che presso gli Ebrei fu praticato un concubinato molto consimile a quello de' Romani e de' Greci, ed ugualmente lecito e permesso, essendo stata tal congiunzione non men che presso i Romani riputata da essi per legittima ed onesta, siccome quella che aveva molta conformità col matrimonio. Non vi è cosa, che occorra tanto frequentemente nella Scrittura Santa, quanto il nome di concubina, che non era riputato infame nè vergognoso. Sono pur troppo note le concubine ritenute da Salomone che arrivarono a 300, quelle di Roboam al numero di 60, le altre di David, che non furono meno pur di 10, e quelle di Nachor, Giacobbe, Eliphas, Esau, Ezechiel, Manasse, e di tanti altri: e sono ancora famosi i nomi di Cetura e di Agar data da Sara per concubina ad Abramo, e di Bala e di Zelfa concubine di Giacobbe. *Genesi* 16, 22, 25, 29, 30, 33, 35, 36. *II. Reg.* 5, 15, 16, 19, 24. *I. Paralip.* 32. *III. Regum* 2. *II. Paralip.* 1. E questo solo divario era tra' Romani e gli Ebrei, che siccome presso costoro era permessa la pluralità delle mogli, così ancora non era vietata quella delle concubine; siccome eziandio notarono Giuseppe Ebreo *l.* 17. *Antiq. c.* 1, e Tertulliano *lib. de exhortatione ad Castit. c.* 6. *Vid.* Selden. *de success. ad leg. Hebraeor. c.* 3. Ma perchè presso a' Romani la poligamia era riputata una cosa infame, così volevano che ciascheduno fosse contento o di una moglie, o di una concubina; e non meno presso loro era riputata poligamia, aver due o più mogli, che due o più concubine, ovvero nello stesso tempo aver moglie e concubina insieme. Ciò che fu parimente, per tralasciar altri, avvertito da Arnisco *de jure Connub.* il quale perciò scrisse: *Nam cum Poligamia infamis esset jure Romano, impune non licebat, nisi unam, vel Uxorem, vel Concubinam cuiquam habere; sed cum usu recepta esset apud Judaeos, ut impune licebat plures Uxores, ita et Concubinas una cum Uxoribus habere.*

La nota più rimarchevole ed apparente, che presso gli Ebrei faceva distinguere la moglie dalla concubina, era la medesima che presso i Romani, cioè la solennità de' riti e la costituzione della dote. In tutto il rimanente presso queste due nazioni era il concubinato così somigliante al matrimonio, che se non per la destinazione dell'animo, era cosa molto malagevole a potergli separare. Questo solo faceva distinguere le concubine dalle giuste e legittime mogli. Ecco ciò che ne scrisse Gio. Seldeno sopra questo soggetto nel suo Trattato *de succession. in bona defuncti ad leges Hebraeor. c.* 3. *Concubinae primi generis non aliae habebantur a justis uxoribus, excepto quod sine Nuptiarum ritu, pactisque dotalibus justa uxor non fiebat, quae in Concubinatu praetermissa. Unde ad illud II. Samuelis V* 13. *David etiam duxit Uxores, et Concubinas Hierosolymis; Gemara Babilonia Tit. Sanhedrin, seu de Tribunalibus, et Judiciorum formulis: quid uxores? inquit, quid Concubinae? Ait Rab Jehuda: Uxores fieri pactis dotalibus, et ritibus Nuptiarum; Concubinis neque hos, neque illa adhibita. Adde Gemaram Hierosolymitanam, tit. . . . . et Rab. Bechai ad Genes. XXV,* 1. *Sic Magistri nostri piae memoriae: Uxores cum instrumento, seu pacto dotali, Concubinas sine hoc fieri.* Parimente siccome presso i Romani prima della costituzioni di Costantino Magno, di Valentiniano I e di Giustiniano i figliuoli nati dalle concubine *habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis*, come disse Cuiacio; così appresso gli Ebrei erano ammessi alla successione, siccome è chiaro dal *Genesi c.* 35, dove tra i figliuoli di Giacobbe si noverano non meno quelli procreati da Lia

e da Rachele sue mogli, che da Bala e da Zelfa sue concubine; ed osservarono ancora Arnisco *loc. cit.* e Gio. Seldeno *de successione Hebraeorum c.* 3. E siccome appresso i Romani la concubina era riputata cotanto simile alla moglie *Usu*, che alcuni le confusero, riputandole le medesime; così presso gli Ebrei vi era tanta conformità tra le loro mogli e concubine, che sovente dalla Sagra Scrittura sono confuse, siccome notò lo stesso Seldeno *loc. cit. Concubinae hujusmodi* (ei dice) *ingenuae, et Israeliticae tantum non justae uxores erant, et sane uxorum nomine interdum etiam in Sacris Litteris eas designari volunt Magistri.*

Quindi i nostri teologi riputarono che avanti Dio, che solo attende il nostro animo, una tal congiunzione non fu abborrita, poichè appresso di lui tali concubine erano in vece di mogli: siccome appresso i Romani erano perciò chiamate *Vice-conjuges*. Ond'è che S. Tommaso ebbe somma ragione di dire *4. Sent. dist.* 33, *q.* 1, *art.* 3. *Et cur id genus Concubinae non appellantur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Ed il dottissimo Luigi Lipomano *super Genes. c.* 22, dice: *Concubinae olim erant non illegitimae, et fornicariae, sed uxores minime principales.* Il che fu eziandio da altri nostri teologi e giureconsulti osservato, come da Antonio Couvar', dal cardinal Paleotto, ed altri rapportati da Arnisco *de Poligamia c.* 4.

Ritrovandosi adunque introdotto nell'imperio romano il concubinato non dissimile da quello degli Ebrei, non leggiamo che il nostro buon Redentore, siccome abolì molti loro costumi, come la poligamia, la facilità de' ripudii e l'esorbitanti usure, condannasse ancora il concubinato. Non era questa congiunzione riputata cosa per se stessa cattiva, ed intrinsecamente mala, poichè Dio l'aveva già permessa agli Ebrei, i quali lungo tempo la ritennero. All'incontro leggiamo avere per la nuova sua legge tolta la poligamia, poichè avendo innalzato il matrimonio a sacramento, ed al dir di S. Paolo, fattolo simbolo della unione di se stesso colla Chiesa e della natura divina coll'umana, siccome non possiamo considerare che una Chiesa, colla quale Cristo sposossi, così non bisogna avere che una sola moglie, oltre la quale non è per la stessa cagione permesso aggiugnere, non pure altra moglie, ma nemmeno altra concubina, come disse ro Tertulliano *l. de Monog. c.* 4, Cipriano, Agostino, Girolamo, Crisostomo ed Innocenzio III *in cap. Gaudemus de Divortiis.*

Ma non perchè S. Paolo assomigliasse il matrimonio alla congiunzione di Cristo colla sua Chiesa, dovrà dirsi essersi perciò tolto il concubinato, siccome fu tolta la poligamia. Era ben di dovere, che facendosi un tal paragone e' parlasse del solo matrimonio, che era una congiunzione più perfetta, più solenne e legittima, e si lasciasse stare il concubinato, così com'era, nello stato di semplice contratto. Quindi l'Apostolo *ad Ephes. V*, 32, del solo matrimonio disse: *Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo, et in Ecclesia.* Ed essendosi la Chiesa fondata nell'imperio, non già l'imperio nella Chiesa, come dice Ottato Milevitano *L.* 3, *de Schismate Donatistarum*, e dichiarandosi la Chiesa stessa, che Cristo N. S. non venne a togliere alcun diritto all'imperio, nè a sconvolgerlo, anzi a conformarsi al suo governo politico e temporale, non perchè si voglia essersi innalzato il matrimonio a sacramento, vennesi per conseguenza a togliere il concubinato, che era nella repubblica non meno romana, che in quella degli Ebrei un contratto lecito e permesso; siccome più diffusamente sarà dimostrato a suo luogo, quando verremo a rispondere alle fantastiche opinioni degli ultimi nostri teologi scolastici, ed alle stravolte opinioni de' moderni canonisti. Il nostro stesso buon Redentore di sua propria bocca ei dichiarò, che egli non fu mandato dal Padre, salvo che per salvar l'uman genere, ed invitarlo all'acquisto di un regno celeste, non mondano, e per questo si protestò che il suo regno non era di questo mondo; ed in conseguenza che egli niente avrebbe innovato intorno alla forma del governo e reggimento della repubblica. Perciò comandò, che quello che era di Cesare, si rendesse a Cesare, si pagassero a lui i tributi siccome col suo esempio, e de' suoi discepoli lo confermò, si ubbidissero i suoi magistrati, ed in nulla si alterasse la forma del governo politico e temporale degl'imperadori; ma rimanessero intatte le loro leggi, la civile amministrazione della repubblica, e come prima si mantenessero i commercii, le negoziazioni, i contratti,

e tutto ciò che al governo politico si apparteneva: *non eripit mortalia, qui Regna dat caelestia.*

Quando Cristo S. N. volle mutare qualche antico costume, o degli Ebrei, o de' Gentili, che non ben si conformava alla sua divina legge, espressamente lo riprese, e si dichiarò che non sarebbe per tollerarlo nella nuova legge; ma del concubinato, che era a' suoi tempi tanto frequente non meno presso gli uni, che gli altri, non ne fece alcun motto. Due esempi chiaramente mostrano, e maggiormente confermano quanto sia vero ciò, che fin ora abbiamo detto del concubinato; l'uno del divorzio, l'altro delle usure.

Certamente Cristo S. N. non poteva spiegarsi più chiaramente di non voler ammettere fra' Cristiani il divorzio, siccome già fu fra gli Ebrei, di quel che fece quando espressamente disse, *(Matth. 19)* che Mosè loro permise, volendo lasciare le mogli, di poter mandare ad esse il libello del repudio; ma che ciò fece *propter duritiem cordis eorum.* Di vantaggio precisamente comandò: *quod Deus conjunxit, homo non separet.* Ma non per questo non fu fra gli antichi PP. della Chiesa gran contrasto su quelle parole, *homo non separet*, se dovessero intendersi assolutamente, anche quando vi fosse legittima causa di divertire. Alcuni l'interpretarono, che dovessero sentirsi per coloro i quali per solo impeto d'una sfrenata passione senza legittima cagione volessero divertire; ma se avendone giusta cagione, e quella, secondo che prescrive il concilio Agatense *C.* 25 riferito da Graziano *C.* 33. *Qu.* 2. *Can.* 1, la giustificassero avanti il consesso de' vescovi della provincia per una di quelle dalle leggi civili prescritte, e ne aspettassero il giudicio de' vescovi, certamente che in questo caso non già l'uomo verrebbe a separarli, ma Iddio stesso. *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas, legitimasque causas authoritate publica divertiunt*: e il sentimento del *Can. quos Deus C.* 33, *quaest.* 2, e certamente che S. Ambrogio *in* 1. *Pauli ad Corinth. c.* 7, fu di questo sentimento. Anzi se dovesse attendersi ciò che Innocenzio III apertamente dichiarò *L.* 1, *Epist.* 326, 355, 447, 491, 503, 532 *et Cap.* 2, 3, 4, *de Translat. Episcoporum*, il papa solo, che si crede Vice Dio in Terra, potrebbe farlo; poichè non per altra ragione, dice questo pontefice, può egli disciorre il matrimonio rato già e consumato fra il vescovo e la Chiesa, e trasferire il vescovo in un'altra, se non perchè in tal caso, *quos Deus conjunxit homo non potest separare* ma sì bene Iddio, o il suo vicario in terra: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare.*

Ma lasciando da parte tali dispute insorte fra' PP. antichi della Chiesa intorno all'altre cagioni del divorzio dalle leggi civili prescritte, che finalmente furono dalla Chiesa sopite con quella distinzione della separazione in quanto al toro, e coabitazione, non già in quanto al vincolo del matrimonio; certamente che fra i PP. stessi fu maggiore il contrasto, se almeno fosse da praticarsi il divorzio per cagione dell'adulterio della moglie.

I Padri antichi greci sostennero acremente, che per la stessa legge Evangelica ciò fosse permesso, allegando quel passo stesso dell'Evangelio, *Matth.* 19, *v.* 9, dove Cristo S. N. dice: *quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur*; onde per contrario senso essi inferivano, che chi repudia la sua moglie adultera, e si congiunge con un'altra, *non moechatur*. E sebbene tal sentenza de' PP. greci non fosse ricevuta da' latini, e specialmente da S. Agostino, il quale ne' due libri contro Pollenzio, *et L.* 1 *de adult. Conjug. c.* 9, si studia a tutto potere impugnarla; non sono mancanti nella Chiesa stessa latina altri PP. che l'hanno abbracciata, siccome infra gli altri, Tertulliano *in libr. de Monogamia c.* 9, 10, 11, *L.* 2 *ad Uxor.* c. 34. Lattanzio *L.* 6. *Divinarum Institut. c.* 23 e S. Ambrogio *in* *I. Pauli ad Corinth.* 7. Ancorchè il Mendoza, come al solito si sforzasse non meno infelicemente, che stranamente di tirare ad altro senso le loro parole ne' suoi commentari al concilio Illiberitano *L.* 2, *c.* 20, *p.* 171 *et seq. Edit. Lugdunens. ann.* 1665.

E quel che dovrà notarsi, le leggi longobarde medesime seguitarono la sentenza de' PP. greci, vedendosi che la legge 4, *tit.* 13, *lib.* 2, e che porta ancora l'iscrizione di Lotario, prescrive lo stesso. Ecco le sue parole: *Nulli liceat, excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare, alioquin transgressori, priori conveniat sociare conjugio.* Ed una tal dottrina fu tenuta per sana nella Chiesa latina

per più secoli, non già per eretica; talchè da' nostri moderni teologi fu disputata, i quali perciò furono divisi in fazioni. I sostenitori dell'opinione di S. Agostino furono S. Anselmo, S. Tommaso, Primatio, Beda, Rabano, Ugo di S. Vittore, S. Bonaventura, Alberto Magno, Pietro Lombardo, S. Antonino, il Cartusiano ed altri. All'incontro sostennero con valore la sentenza de' PP. greci, di Lattanzio e di S. Ambrogio, Graziano, il Catarino *in opusc. de Matrim. quaest. ultima*, Giovanni Alberto *L.* 1, *Theosoph. c.* 35, Roberto Cenale vescovo Abrincense in una sua particolare opericciuola composta sopra tal questione, il cardinale Gaetano *in Comment. ad Matth. c.* 19, ed altri moltissimi; finchè finalmente rimase affatto decisa e terminata dal concilio di Trento, il quale nella *Sess.* 24. *Can.* 7 calcando le pedate di due concili provinciali, cioè dell'Illiberitano *can.* 9 e del Milevitano *can.* 17, generalmente stabilì: *moecarique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam quae dimisso adultero alii nupserit. Vid. Seldenum in Uxore Hebraic. l.* 3, *c.* 31.

Per questa ragione Costantino M. siccome tutti gli altri imperadori cristiani suoi successori, ancorchè dassero nuovo sistema a' ripudi, riprendessero la leggerezza de' divorzi, e stabilissero con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze, contuttociò non ripittarono abolire affatto i divorzi dall'imperio, ancorchè nella nuova legge Cristo S. N. n'avesse espressamente favellato: poichè gli antichi PP. della Chiesa variamente interpretavano quell'*Homo non separet*; ed alcuni credettero, che almeno per adulterio della moglie potesse il divorzio, anche serbandosi la legge Evangelica, praticarsi. Quindi fu ancora, che l'imperadore Teodosio il giovane, principe non meno pio e cattolico, che Costantino, nella compilazione del suo Codice non tralasciò d'inserire le costituzioni degli altri imperadori cristiani suoi predecessori, che sopra i divorzi promulgarono, non togliendogli affatto, ma dandovi nuovo sistema e regola. *Cod. Thod. l.* 3, *tit.* 16 *et ibi Gothofred.* E quindi ancora avvenne che da Giustiniano principe cotanto della Fede Cattolica benemerito, che fu tutto intento ad estirpare affatto dall'imperio tutti i riti e costumi del paganesimo, e che prese con sommo zelo la protezione de' sacri canoni, e la cura dell'esterior polizia della Chiesa, siccome lo dimostrano il titolo del suo codice *de summa Trinitate, et fide Catholica*, l'altro *de Judaeis*, quello *de Paganis*, e tanti altri consimili; furono parimente inserite nel suo codice non solo molte costituzioni de' principi cattolici suoi predecessori, che regolavano i divorzi, ma ancora molt'altre costituzioni da lui medesimo sopra questo soggetto stabilite, per le quali prescrisse le vere cagioni a' divorzi, abolì le leggiere, e diede nuova forma a' repudi, *Cod. Justin. l.* 5, *tit.* 17 *de Repud.* Ad esempio de' quali gli altri imperadori, risorto che fu l'imperio in Occidente, fecero lo stesso, confermando anch'essi le medesime cagioni, e prescrivendo nuove leggi per i divorzi, siccome è chiaro da' Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico e di Lotario, principi religiosissimi e della Fede Cattolica benemeriti e zelantissimi. E quindi è, che fra le nostre costituzioni stesse leggiamo, che Ruggiero I re di Sicilia sopra i repudii stabilisse leggi, che si leggono sotto il *tit. de Repudiis concedendis*; e non meno gli antichi Annali di Germania, che di Francia sono pieni d'esempi, per cui giustificata la cagion legittima nell'assemblea de' vescovi della provincia, per giudicio de' medesimi si permettevano i repudii, e si concedeva di prender altra per moglie.

Donde si conosce chiaramente, che l'avere questi principi ne' loro codici e ne' loro capitolari trattato de' divorzi, non fu come credette Gudelino *de jure Novissimo l.* 1, *c.* 10, *de Divortiis*, perchè essi per dura necessità furono costretti a tollerargli, non comportando allora lo stato della repubblica di sterminargli affatto; siccome veggiamo oggi tollerati i postriboli e i banchi de' feneratori, non altrimenti che Moisè permise il ripudio agli Ebrei per evitare mali peggiori. Ciò è falsissimo, ed il paragone è indegno da proporsi; poichè tutti quelli principi non gli tollerarono solamente, ma credendogli anche per legge Evangelica permessi, li riordinarono, diedero loro nuova forma, e vi costituirono certe e determinate leggi; ciò che non fassi sopra cosa che solamente si tollera, e per la quale si ha una semplice connivenza. *Vide Seldenum in Uxore Hebraica lib.* 3, *cap.* 28 *et seqq.*

La cagion vera è quella che s'è detta, e che insegnarono ancora due gravissimi nostri giureconsulti, Andrea Alciato *l.* 6. *Pa-*

verg. 20, il quale dice, che intanto Giustiniano non s'astenne di trattar de' divorzi, perchè a' suoi tempi era quell'*Homo non separet* variamente da' PP. interpretato; e Francesco Duareno, il quale ne' suoi commentari *Tit. de Divortiis* ebbe a dire: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas legitimasque causas authoritate publica divertunt, Can. quos Deus* 33, *q.* 2. *Nec verisimile est tempore Justiniani, qui haec nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno Pontifices nituntur, aliter a Theologis intellectum fuisse, cum is se Christianum ubique profiteatur. Ac memini me aliquando Constitutiones quasdam Caroli M., Ludovici, et Clotarii Christianorum Principum evolvisse, in quibus eaedem fere Divortiorum causae continebantur, quae legibus Justiniani expressae sunt.*

Quanto poi all'usure erano queste certamente fra gli Ebrei proibite, ancorchè cogli stranieri le praticassero. Ma per la nuova legge Evangelica, che non era ristretta ad un sol popolo, ma *omni Nationi*, e per conseguenza tutti dovevano riputarsi come fratelli, non che un popolo, dovevano in conseguenza esser fra Cristiani proibite. Anzi Cristo Signor nostro *Lucae VI.* 35, aveva delle usure espressamente favellato, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes.* E S. Ambrogio nel libro *de Tobia c.* 14. rapportato da Graziano *C.* 4, *qu.* 4, *Can.* 12, declamò tanto sopra le usure, che non si ritenne di dire: *Cui jure inferuntur arma, huic legitimae indicantur usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. Ergo ubi jus belli, ibi etiam jus usurae.* Somiglianti declamazioni si leggono in San Giovanni Crisostomo *Homil.* 57 *in Matth. et* 14 *in Genes.* in S. Basilio *Homil.* 4 *in Psal.* XIV, in S. Girolamo *Commentar. in Ezech. c.* 18, in S. Agostino *l.* 4 *contra Donatist. num.* 12. Ma perchè queste parole dell'Evangelio furono dagli antichi variamente interpretate, alcuni, come rapporta Alciato *l.* 6. *Parer.* 20, prendendole per consiglio, non per precetto; altri, che Cristo volle inculcare la carità, che dovevano i suoi fedeli praticare col prossimo, che siccome dovevano amare i loro nemici, a chi rubava il mantello, dargli ancora la tonaca, a chi gli aveva percossi nella guancia offerirgli l'altra: così colui che dava in prestanza, niente doveva sperare, non pur usura, ma nemmeno il capitale stesso, e per effetto di carità lasciar ad arbitrio del debitore bisognoso la restituzione: siccome per sentenza di Tertulliano e di Basilio interpretò Salmasio *de Usuris c.* 20 *in fine, et* 21. Altri, che niente per patto e convenzione fuor della sorte si possa ricevere, ma non già per ragion di mora o d'interesse, come interpretò Balsamone *ad Nomocanon. Photii* 9, *q.* 27. Ed altri, che fosse ciò solamente proibito a' chierici, da' quali era ricercata una maggior modestia, ed esemplarità di vita e mondezza di costumi, non già a' laici; tanto che nel concilio Niceno *Can.* 17, nel concilio Illiberitano *Can.* 20, in quello d'Arles 1. *Can.* 12, e nel secondo *Can.* 14, nel Cartaginese *I. Can.* 13 *e III. Can.* 16, ed in quello di Laodicea *Can.* 4, si proibisce l'usura a' chierici, nè si parla de' laici. *Vid. Gratiani Decret. par.* 1, *Dist.* 47 *et par.* 2, *C.* 14, *qu.* 4; siccome a questi non si vieta nel *Can.* 43 fra quelli chiamati apostolici, siccome non si proibisce nel concilio Trullano *Can.* 10, e Salmasio *de Usuris, cap.* 21, ciò acremente sostiene dicendo, che siccome a' chierici era proibita ogni mercanzia e negoziazione, così era di dovere, che si proibisse loro di dar denari ad usura, ancorchè moderata e tenue.

Tanto bastò, che gl' imperadori cristiani non riputassero far cosa contraria alla legge Evangelica, la quale non parlava che della maggior perfezione cristiana, di trattar delle usure, e per mezzo delle loro costituzioni darle forma e stabilimento, darle legge e misura, prescrivere i loro modi legittimi, reprimere l'eccessive esazioni, e regolare la giustizia de' contratti, e diffinire, quali debbano riputarsi usurarii, e quali legittimi. Altre sono le leggi della carità cristiana, altre quelle del principe, colle quali deve governare la sua repubblica. A' principi della terra Dio stesso diede in mano la giustizia. *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista; ond'è, che S. Girolamo dice, che *Regum officium est proprium facere judicium, et justitiam. Can. Regum* 23, *C.* 23, *quaest.* 5.

Non riputò Costantino Magno, quest'istesso piissimo imperadore, che intervenne nel concilio di Nicea, offender la legge dell'Evangelio, prescrivendo a' laici certa e determinata norma di esigere moderate e legittime usure. Nel codice di Teodosio leg-

giamo una sua legge, che è la prima sotto il titolo *de usuris*, dove stabilì, che *quicumque fruges humidas, vel arentes indigentibus mutuas dederit, usurae nomine tertiam partem superfluam consequatur*. Intorno la quale è da vedersi Jacopo Gotofredo, il quale notò, che questa legge Costantino la stabilì *eodem anno*, cioè nel 325, *unico tantum mense ante Concilium Nicaenum*. Nè perchè questo concilio avesse proibito a' chierici ogni usura, riputò Costantino per la cagione di sopra rapportata proibirla anche a' laici.

Non riputarono gli altri imperadori parimente cattolici suoi successori, e fra gli altri Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, far cosa illecita, anzi di essere del loro proprio uffizio di regolare la giustizia di tali contratti da Dio ad essi raccomandata, e di seguitare le pedate di Costantino. Nè Teodosio il giovane, principe religiosissimo, nella compilazione del suo codice si astenne perciò d' inserire tutte le costituzioni degl' imperadori suoi predecessori, che sopra questo regolamento delle usure stabilirono; come è chiaro dall' intiero *tit. de usuris*, che si legge al *l.* 2, *tit.* 33.

Ma l'imperadore Giustiniano tanto è lontano che sopra ciò vi avesse avuto il minimo scrupolo, che contuttochè l'imperio fosse a suo tempo già divenuto cristiano, talchè non potea meritare quella scusa, della quale forse era meritevole l'imperadore Costantino, che non potè in un tratto abolire tutti i costumi e riti del gentilesimo, e perciò bisognò tollerarne alcuni; non tralasciò sopra l'usura stabilire varie sue leggi, e darvi forma e regolamento; siccome è manifesto dal *L.* 4 del suo Codice *tit.* 32, *l.* 26; e non pure nel medesimo v' inserì molte costituzioni de' principi suoi predecessori, ma nella compilazione delle Pandette vi fece inserire ancora le Sentenze ed i Responsi di molti giureconsulti, che regolarono questa materia sotto gl' imperadori gentili, e volle che fossero osservate come sue leggi. Non meno dalle sue Novelle si scorge quanto gli sia stato a cuore il regolamento delle usure ne' contratti, e quali perciò debbano riputarsi lecite, quali illecite; talchè insopportabile è l'errore di coloro fra' quali oltre Gudelino *de jure Novissimo L.* 2, *c.* 10, non dee tralasciarsi Gibelino *L.* 1, *de usuris c.* 7, *art.* 3, i quali pure per quella insulsa ragione di sopra riferita de' divorzii vogliono difendere quest' imperadori cristiani, perchè tollerassero nell' imperio l'usure, quasichè non l'approvassero, ma per dura necessità fossero stati costretti di tollerarle, non comportando lo stato della repubblica per tema di maggiori mali e disordini di toglierle affatto; non si accorgendo, che quest' imperadori gli eccessi delle usure riputarono illeciti e peccaminosi, non già quando fossero sobrie e moderate. Che bisognava stabilir tante leggi e regolamenti per esse, se per sola connivenza si fossero tollerate? Meglio era non parlarne, siccome si fa delle cose che si dissimulano.

E qual timore vi poteva mai essere, specialmente nell' imperio di Giustiniano, di toglierle affatto? Doveva forse aspettarsi più, quando l' imperio era già divenuto cristiano vecchio? Non credettero certamente quest' imperadori offendere la legge Evangelica, che parla d'una maggiore perfezione cristiana, prescrivendo al mutuo ed agli altri contratti moderate e sobrie usure; per la qual cagione, siccome notò eziandio Alciato *L.* 6. *Parerg. c.* 20, Giustiniano e gli altri imperadori cristiani suoi predecessori riputarono proprio del loro debito di darvi norma e legge.

Ma niuna prova più manifesta convince l'error di costoro, quanto le costituzioni seguenti di due imperadori parimente cattolici, i quali furono gl'imperadori Basilio il Macedone, e l' imperadore Lione il filosofo suo figliuolo. L' imperador Basilio, che fu gridato imperador d'Oriente nell'anno 866, fu di sentimento, che si dovesse dall' imperio togliere affatto ogni usura, riputando che il permetterla fosse cosa contraria al Jus Divino; e perciò riprovando quello che gli altri imperadori cristiani suoi predecessori avevano fatto, promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo *L.* 3, *tit.* 7, § 27, per la quale la tolse affatto: *Etsi majorum nostrorum* (sono le sue parole) *plerisque visum est tolerandam esse usurarum praestationem, forte propter Creditorum duritiem, et inhumanitatem: nos tamen, ut nostra Christianorum Republica plane indignam, et adversantem censuimus, et tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat Serenitas, ne cuiquam liceat omnino in nullo negotio usuras accipere; ut ne dum juri servando studiosius addicti sumus, legem Dei violemus. Sed et si quis vel tantillum*

caeperit, sorti debebit imputare. Ma appena fu promulgata questa legge, che si vide di mali maggiori e di maggiori sconvolgimenti essere stata alla repubblica cagione, e fu a tutti di documento, che promettersi dal genere umano quella maggiore perfezione, che la legge Evangelica esagera ed inculca, è cosa piuttosto da desiderare, che da ottenere; poichè tutti si ritennero di giovare a' bisognosi coll' imprestanza, e fu cagione di molti spergiuri: tanto che l'imperadore Lione suo figlio fu costretto di rivocarla, e di ridurre le cose nel primiero stato. Ecco le parole della sua savissima costituzione, che si legge tra le Novelle di Lione *Const.* 83, e che porta questo titolo: *Ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur. Si a Spiritus legibus ita se mortale genus regi sineret, ut humanis praeceptis nihil indigeret, id vero et decorum et salutare es et: at quoniam se ad Spiritus sublimitatem elevare, divinaeque legis vocem amplecti non cujusque est, ac vero quos huc virtus ducat, numero valde pauci sunt, bene se.e adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quae vocantur pecuniae creditae usurae, a Spiritus decreto condemnantur; idcirco Pater noster aeternaê memoriae Princeps usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit. Atqui propter paupertatem res illa non in melius (quem tamen finem Legislator proposuerat) sed contra in pejus vertit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandam pecuniam prompti fuerant, post latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos, qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id fere consequitur, ad jusjurandum abnegandum id occasionem praebuit:breviter,propter redundantem in humana vita perversitatem,non modo non profuit legis virtus, verum etiam obfuit. Quamquam igitur ex se legem culpare (quod quidem etiam absit) nequeamus, propterea tamen quod humana natura (quomodo diximus) ad illius sublimitatem non perveniat, egregium illud praescriptum abrogamus, ac in contrarium statuimus, ut aeris alieni usus ad usuras procedat, idque quomodo veteribus Legislatoribus placuit, ad trientes centesimae, nempe quae quotannis in singulos solidos singulas foeneratoribus siliquas pariunt.*

Ecco come fu riputata propria appartenenza degl'imperadori regolare ne'contratti l'usure. Al di cui esempio, caduto l'imperio romano, non mancarono gli altri principi ne' nuovi dominii in Europa stabiliti fare il medesimo, siccome lo convincono le tante loro costituzioni e capitolari sopra ciò stabiliti; e senza andar molto lontano, nel nostro regno di Sicilia ne abbiamo più costituzioni non meno de're Normanni e Svevi, che più capitoli de're Angioini. Egli è vero, che ne' secoli più incolti, e quando quel poco che si sapeva di lettere e di discipline, era ristretto nell'ordine ecclesiastico, i principi non molto si curavano di questa loro appartenenza. E nello stesso tempo travagliando in più concili l'ordine ecclesiastico di stabilire, e dar nuova forma a questa materia delle usure per varii canoni, che perciò stabilirono, e sopra tutto sempre più innalzandosi la potenza de' romani pontefici sopra i canoni stessi, in decorso di tempo venne a succedere, che costoro per varie bolle, costituzioni e decretali le dassero altro sistema; ed i principi si contentavano secondo i modi da essi prescritti regolare sopra ciò i loro stati, senza che volessero prendersi essi la cura ed il pensiero di farlo,mal imitando gli altri principi loro predecessori. Così leggiamo, che il nostro re Guglielmo II promulgò una sua costituzione, che si legge sotto il *tit. de usurariis puniendis*, per la quale stabilì, che tutte le questioni, che si agiteranno nella sua corte, appartenenti all' usure, si abbiano nella medesima a definire e terminare secondo il decreto novellamente pubblicato in Roma, intendendo Guglielmo del decreto che nel concilio Lateranense celebrato in Roma l'anno 1179 dal pontefice Alessandro III fu stabilito contro gli usurarii, che fu inserito anche da Gregorio IX nel suo Decretale *lib.* 5, *tit.* 19, *c.* 3, siccome fu da noi avvertito nel *L.* 11 della Storia Civile *cap.* 5, *et l.* 13, *c.* 2, § 1.

Alfonso I d'Aragona per regolare i contratti di censo nel nostro regno fece inserire in una sua Prammatica, che leggiamo sotto il *Tit. de Censibus*, la bolla di papa Niccolò V a sua richiesta pubblicata in Roma nel 1451, la qual bolla egli confermò, e volle che ne' suoi reami avesse egual forza e vigore, che le altre sue leggi, aggiugnendo altri suoi ordinamenti intorno alla

validità, e modo da tenersi nella costituzione de' censi suddetti.

Egli è ancor vero, che non perchè piacque a questi principi di regolare questa materia secondo le bolle de' pontefici romani, si tolse loro la potestà di poterlo fare per se medesimi, senza aver bisogno, che altri in ciò s'impacciasse ne' propri stati; ed in effetto niente nel nostro regno avrebbero valuto i decreti di papa Alessandro, nè la bolla di Niccolò, se Guglielmo ed Alfonso non avessero comandato per loro leggi che si osservassero; siccome la bolla di Pio V, che pretese in altra maniera di regolare i censi, non fu da' nostri principi ricevuta, nè ha nel nostro regno forza, nè vigore alcuno. Ma non per questo una tal imprudente condotta non recò loro fastidiose conseguenze; poichè da ciò nacque, che riputando gli ecclesiastici l'usura esser delitto ecclesiastico, pretesero che la cognizione di questo delitto si appartenesse a loro, e così potessero essi punire non meno gli usurai ecclesiastici, che i laici, o almeno che tal giudizio fosse di foro misto, cioè che contro il laico potesse procedere così il vescovo, come il magistrato, dandosi luogo alla prevenzione; nel che sovente veniva a rimaner deluso il magistrato secolare, perchè gli ecclesiastici per l'esquisita loro diligenza e sollecitudine quasi sempre erano i primi a prevenire, onde non lasciando mai luogo al magistrato, si appropriavano essi la cognizione. Per togliere il qual abuso presso di noi ebbe il duca d'Alcalà nostro vicerè a sostenere col pontefice Pio V gravi contrasti, perchè la cognizione contro gli usurai laici si mantenesse privativamente a' giudici regii, e non a' prelati, senza dar prevenzione, come i vescovi pretendevano, siccome fu da noi rapportato nel *Lib.* 33 della Storia Civile al Cap. 7.

Or riducendo quanto insino ad ora s'è detto de'divorzi e dell'usure al nostro proposito, Cristo S. N. de' divorzi espressamente disse, che Moisè per la loro malizia e durezza gli permise agli Ebrei; ma che egli non sarebbe per tollerargli nella nuova legge dicendo, che ciò che Iddio aveva congiunto, l'uomo non poteva separare. E pure si è veduto quante interpretazioni e quante varie sentenze nacquero nella Chiesa intorno questo punto, che per terminarlo fu d'uopo, che finalmente dopo il corso di tanti secoli non meno la Chiesa, che i principi, quella per i suoi canoni, questi per le loro leggi sterminassero affatto il divorzio in qualunque caso, anche per adulterio, per ciò che concerne il vincolo del matrimonio.

L'usure nell'antica legge erano espressamente vietate agli Ebrei fra loro, ancorchè le permettessero con altri, come si legge nella S. Scrittura; e Cristo S. N. nella nuova legge confermò la proibizione, anzi proibì indistintamente poterle con tutti praticare, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes*. Eppure si è veduto come fossero state interpretate queste sue parole, sicchè non fu stimato offendere la sua santa legge col permettere moderate usure nell'imperio, e ne' regni degl' imperadori e principi cattolici.

Or che diremo del concubinato, di cui il nostro buon Redentore non fece alcun motto, ancorchè e presso gli Ebrei, ed in tutto l'imperio romano lo vedesse pubblicamente praticato, e riputato una congiunzione legittima e permessa, approvata non men dalle loro leggi, che dagli esempi di uomini savissimi, di gran probità, e di vita esemplare ed incorrotta? Non faceva mestieri, se una tal congiunzione la riputava illecita, ch'espressamente la vietasse e proibisse? Se ciò fece per i divorzi tollerati solamente da Moisè, e per l'usure vietate già nell'antica legge, quanto più doveva farlo per il concubinato, che lo vedeva da tutti praticato e permesso.

CAPO X.

Non men le leggi degl'imperadori cristiani, che i canoni della Chiesa ritennero nell'imperio il concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi Padri.

Egli è cosa molto chiara ed evidente, che ne' primi tempi della Chiesa nè gli antichi suoi canoni stabiliti ne' tre primi secoli avanti il concilio Niceno, nè le leggi degl'imperadori Cristiani, cominciando da Costantino Magno insino all' imperadore Lione il filosofo, condannarono il concubinato, anzi come una congiunzione legittima lo ritennero nell'imperio divenuto già Cristiano.

Que' medesimi canoni, che, sebben fal-

samente, si attribuiscono agli Apostoli, non può dubitarsi che siano antichissimi, tanto è lontano che dannino il concubinato, come con manifesto errore credette il Mendoza ne' Commentari al concilio Illiberitano, che più tosto lo permettono. Questi regolamenti (che al numero di 85 ora si veggono raccolti sotto il tit. di *Canones Apostolorum*) ancorchè alcuni abbiano creduto che sin dal principio del nascente cristianesimo fossero stati stabiliti dagli Apostoli, nulladimeno nè l'opinione di Francesco Turriano *Lib. sing. adv. Magdeb. Cent.* che stimò tutti essere stati opera degli Apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero che cinquanta solamente fossero Apostolici, sono state da' savi critici abbracciate; i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta di antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti da' concili congregati prima del Niceno, come prova Guglielmo Beveregio *Cod. Canon. Eccles. Primit. Vind.* Gabr. d'Aubespine, Lud. El. Du Pin, ed altri; e quel che è più notabile, papa Gelasio gli dichiara apocrifi nel *Can. Sancta Romana dist.* 15. Storia Civile *tom.* 1, *l.* 2, *c. ult.* § 2. Comunque sia, questi stessi, e specialmente il *Can.* 16 e 17, fanno conoscere, che la Chiesa in que' primi tempi non abborrì il concubinato. L'ebbe egli, è vero, per una congiunzione non cotanto perfetta, legittima e solenne, come il matrimonio, ma non per questo la riputò illecita e vergognosa. Così nel *Can.* 16 si stabilì, che siccome il bigamo non poteva essere assunto al vescovado, e ricevuto nel consorzio sacerdotale, così nemmeno colui che ebbe la concubina. *Qui post Baptismum duabus implicitus fuit nuptiis* (che per lo *bigamo* si spiega nella *L.* 3, § 4. *Codic. de Summa Trinit.* e nella *Dist.* 33, *Can.* 1 *si quis post*) *aut concubinam habuit, is Episcopus aut Presbyter aut Diaconus, aut denique in Consortio Sacerdotali esse non potest.* Parimente colui che aveva presa in moglie una vedova, ovvero una che per divorzio era separata dal suo primo marito, ovvero una meretrice, una serva, od una scenica, non poteva essere ascritto al consorzio sacerdotale; nè tampoco chi s'era ammogliato con due sorelle, o colla consobrina. *Qui viduam duxit*, dice il *Can.* 17, *aut divortio separatam a viro, aut meretricem, aut ancillam, aut aliquam, quae publicis mancipata sit spectaculis, Episcopus, aut Praesbyter, aut Diaconus, aut denique ex Consortio Sacerdotali esse non potest.* Soggiugne il *Can.* 18. *Qui duas sorores duxit, aut consobrinam, Clericus esse non potest.* Donde chiaramente si scorge, che richiedendosi in colui che aspirava d'esser ammesso al consorzio sacerdotale, una maggior perfezione, e che non fosse contaminato di tali congiunzioni, le quali ancorchè permesse, non perciò non lasciavano d'essere (a riguardo del matrimonio con una vergine, o con una donna onesta) contrarie almeno alla pubblica onestà: perciò ad uno che aspirava ad una vita tutta monda e pura, dovevano essere di ostacolo e d'impedimento; ma non perciò tali congiunzioni si dannano e si vietano agli altri. Che mal fa, chi due o più volte prende moglie? chi si marita con una vedova, con una meretrice o con una scenica, ed in que' tempi (quando le nozze tra questi gradi non erano proibite) con una sua consobrina? E se al pari di queste congiunzioni andava unito il concubinato, ben si vede, che a que' tempi l'aver avuta la concubina era ben d'ostacolo al sacerdozio, siccome l'aver avuto in moglie una vedova, ma non per questo era riputata cosa illecita ed obbrobriosa.

Non vi è dubbio, che sin da que' tempi si cominciò ad esortare i Cristiani, che potendo aver moglie, che era uno stato di maggior perfezione, lasciassero stare le concubine. Siccome sin dagli stessi tempi s'inculcava ancora a' preti di astenersi non men dalle concubine, che dalle mogli stesse, ed il celibato era grandemente innalzato e commendato. S. Paolo pure esortava ed inculcava a tutti i fedeli, che rimanessero nel celibato, il quale stato era pure anteposto al coniugale. Le massime di questa nuova religione erano certamente opposte non men a quelle degli antichi Romani, che degli Ebrei stessi, li quali non pure anteponevano lo stato coniugale al celibato, ma stabilirono ancora gravi pene e castighi a' celibi.

Ma non perchè il concubinato era pospostо allo stato coniugale, e questo al celibato, e tutte due queste congiunzioni si opponevano ad una maggiore perfezione cristiana, quanta era quella di una perfetta verginità, perciò erano riputate illecite e dannabili nella repubblica.

Niuno meglio che l'imperador Costantino

Magno co'suoi propri esempi dimostrò questa verità. Questo piissimo principe, abbracciata che ebbe la veneranda religione cristiana, fu tutto inclinato e desideroso di riformare l'imperio con nuove leggi, ed adattarle alle regole di questa nuova religione, e mutare perciò i costumi de' Romani, e la loro antica religione; onde da Giuliano Apostata ne acquistò il nome di Novatore e perturbatore delle antiche leggi e costumi, come rapporta Ammiano Marcellino *L.* 16 *e* 21, *p.* 203. A questo fine promulgò molti editti indirizzati al popolo romano, ed a'prefetti di quella città, ed in que'quattro anni, che dimorò in Roma, (cioè dall'anno 319 sino all'anno 322) non ad altro attese; proibì perciò molte superstizioni dell'antica gentilità, alle quali era Roma tanto attaccata.

Adattandosi alle massime della cristiana religione, ed esagerando i Padri della Chiesa (fra' quali era Lattanzio) che li servi dovessero trattarsi da' loro signori come fratelli, non per questo riputò doversi togliere affatto dall'imperio la servile condizione, e che tutti dovessero esser liberi, ma prescrisse a' padroni, che non potessero valersi della potestà, che avevano sopra i servi senza freno, ma con sobrietà e con moderazione (*L.* 1, *Cod. Theod. de emend. serv.*). A questo medesimo fine introdusse nuovi modi di manumissione, perchè a' servi fosse più agevole e pronto l'acquisto della libertà (*L. un. Cod. Theod. de his qui a non domino*): e volle che per qualunque formola o parole, che nelle Chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà (*L. unic. Cod. Theod. de manumiss. in Eccles.*).

Esortavano ancora li Padri della Chiesa la santità delle nozze e degli sponsali, e dannavano la facilità de'divorzi e la leggerezza de'repudii. Perciò egli, sebbene non gli avesse proibiti affatto, gli represse, stabilì con più tenace nodo la indissolubilità de' matrimoni (*l.* 2. *Cod. Theod. de Sponsal.*) e fu terribile con coloro che disprezzando la santità delle nozze, si dilettavano di venere vaga. Commendavano i Padri il celibato, e lo stato verginale l'anteponevano al coniugale, e perciò egli punì severamente i rapitori delle vergini, *L.* 1. *Cod. Theod. de Raptu Virg.* ed abolì le pene del Celibato, *L. unic. Cod. Theod. de infirm. poen. caelibat.* Vedi la *Stor. Civil. tom.* 1, *l.* 2, *c.* 5. Inculcavano ancora doversi i fedeli astenere dall'usure, ed i Padri del concilio di Nicea le proibirono affatto a'chierici, siccome era loro proibita ogni mercatura, poichè da essi era ricercata una vita più esemplare ed incorrotta; e Costantino proibì eziandio a'laici le usure immoderate, e le ridusse, come abbiamo detto di sopra, ad un ragionevole modo e misura.

Pure alcuni Padri della Chiesa, siccome commendavano il celibato sopra lo stato conjugale, così esortavano i fedeli, che lasciando stare le concubine fossero contenti delle mogli, che era uno stato di maggior perfezione, siccome diremo più innanzi. E Costantino, ancorchè non riputasse togliere dall'imperio il concubinato, che era stimata una congiunzione lecita e permessa, ed alla quale non si opponeva alcuna legge Evangelica, contuttociò per disporre l'uman genere ad un più perfetto stato, come era quello del matrimonio, stabilì il primo la legittimazione de'figliuoli naturali per il susseguente matrimonio. Pensò, che in tal maniera potessero agevolmente indursi gli uomini di passare dal concubinato al matrimonio, poichè prima i figliuoli nati dal concubinato non si legittimavano per le nozze susseguenti, onde per allettare i padri per amor de'propri figliuoli a mutare il concubinato in matrimonio, stabilì che i figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze fossero ugualmente legittimi, che quelli nati di poi in costanza di matrimonio. Della quale costituzione ecco come ne parla l'imperadore Zenone, che la confermò, nella *L.* 5. *C. de natural. lib. Divi Constantini, qui veneranda Christianorum fide Romanorum munivit Imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem, vel ante matrimonium, vel postea progenitis, suis ac legitimis habendis, Sacratissimam Constitutionem renovantes, jubemus* ec. Nè altro fu l'intendimento di questo piissimo imperadore, che in cotal maniera (secondo il desiderio di S. Gio. Crisostomo, di Lattanzio e degli altri Padri della Chiesa) mutar pian piano il concubinato nelle nozze, come savissimamente ponderò Jacopo Gotofredo nel *Comment.* alla *L.* 1. *C. Theod. de natural. Filiis. Constantinus*, ei dice, *qui veneranda Christianorum fide munivit Imperium, hac proposita legitimandorum liberorum ratione, pa-*

triaeque potestatis in liberos acquirendae modo, Concubinatum in Nuptias paulatim vertere, sategit; ut ita, si non concubinatum omnino tollere e Republica Christiana posset, saltem post susceptos jam liberos arctiorem et sanctiorem conjunctionem legitimo connubio mutare discerent; ut fermè alioquin solet liberorum contemplatio chariorem et sanctiorem copulam facere, et ad matrimonium contrahendum invitare. Videndus insignis hanc in sententiam Chrysostomi locus l. 2. de Providentia Dei, de Abrahamo et Ismaele.

E sebbene Costantino Magno non avesse in questi principii uguagliato in tutto la condizione de' figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze co' figliuoli nati di poi, intorno alla successione de' beni; nulladimeno tanto bastò di avergli cominciati a favorire, perchè di poi l'imperadore Valentiniano il vecchio concedè loro anche in ciò maggior favore, come è chiaro da una sua costituzione, che si legge nella *l. 1. C. Th. de Natural. Filiis*, la quale credette Giacomo Gotofredo, che Valentiniano l'avesse prima stabilita, e poi Valente confermata ed approvata a richiesta di Libanio, cotanto da lui favorito; il quale avendo rifiutato come gravoso e pieno di cure il matrimonio, e da una sua concubina procreati più figliuoli, non volendo cambiare il concubinato in matrimonio, per potergli maggiormente giovare s'interpose con Valente, e l'indusse a confermare quella legge di Valentiniano, che prima aveva disapprovata. Il di cui esempio seguirono da poi gli altri imperadori suoi successori, come l'imperadore Zenone nella citata legge 5. *C. Just. de natur. lib.* e più d'ogni altro Giustiniano, il quale gli uguagliò in tutto a' figliuoli nati dopo le nozze: siccome non men dal suo codice (*L. 10. et 11. de Natural. Liber.*) che dalle sue Novelle 18. c. 5, e 89. c. 12 è manifesto.

Non men da quanto abbiam detto, che da un'altra legge di Costantino, della quale fa menzione Sozomeno *Lib. 1. Hist.* 8. e che fu tanto commendata da Porfirio nel suo Panegirico a Costantino *Carm.* 6. e che Giustiniano inserì nel suo codice sotto il *Tit. de Concubinis*, si conosce, che questo piissimo imperatore siccome ritenne il legittimo concubinato nell'imperio, così volle affatto sterminare l'illegittimo ed obbrobrioso. Ciascuno, come abbiam detto, doveva esser contento o di una moglie, o di una concubina, ed era affatto proibito all'ammogliato appresso di se avere la concubina. Ecco ciò che Paolo giureconsulto ne dice nel *Lib. 2. Recept. Sentent. Tit.* 20. § 1. *Eo tempore quo quis uxorem habet, Concubinam habere non potest*. Lo stesso si deduce da ciò che rispose Papiniano nella *L. 121. § 1. de Verb. oblig.* e da ciò che dice Ulpiano nella *L. ult. in fine ff. de Divortiis et Repudiis*. Contuttociò alcuni si prendevano questa libertà di aver insieme moglie e concubina. Questa veramente i Romani non la chiamarono concubina, ma *Pellex*. E questo con differenza tra Greci, e Latini. I Greci sempre chiamarono παλλακη quella, che i Romani dicevano concubina, cioè colei, che essendo libera si accoppiava con uno parimente sciolto senza la celebrità delle nozze, ed era tenuta in sua casa come moglie, come è manifesto dall'*Egloga de' Basilici* 2. *c.* 144. e dal Nomocanone di Fozio 9. *c.* 29; ond'è che Giustiniano nella sua Novella greca 89. *c.* 12. chiama *Pellex* quella che così nelle costituzioni di altri imperadori suoi predecessori, come nelle sue che furono dettate in latino, e che furono inserite nel suo codice sotto il *Tit. de Natural. Liber.* si chiama concubina. Gli antichi Romani pure un tempo chiamarono la concubina *Pellex*, come per l'autorità di Massurio ne rende a noi testimonianza Paolo nostro giureconsulto nella *L. 144. ff. de Verb. signif.* ove dice: *Libro Memoralium Massurius scribit, Pellicem apud antiquos eam habitam, quae cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam nunc vero nomine Amicam, paulo honestiore Concubinam appellari Granius Flaccus scribit*; nel che sono da vedersi Suetonio *in Vespasiano c.* 21. Festo *l.* 4. Gellio *l.* 4. *c.* 3. Ma dipoi comunemente i Romani chiamarono Pellice colei, la quale s'accoppiava non con uno sciolto, ma con chi avea moglie. E in cotal guisa distinguevano la Pellice dalla concubina, come per l'autorità di Granio Flacco soggiunse Paolo nella citata *L.* 144. *Granius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit, Pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat. Festus, et Gellius loc. cit.* appresso Brissonio *de Verb. signif. ver. Pellex*. Or Costantino in questa sua legge rinnovò le proibizioni, e comandò che af-

fatto mentre durava il matrimonio, non si potesse avere concubina. *Nemini*, egli dice, *licentia concedatur, constante Matrimonio Concubinam penes se habere*. Ciò poichè da Giustiniano fu confermato nella *L. ult. in fine C. Commun. de manumiss.* e nella Novella 18. *c.* 5. § *Si autem*, e nella Novella 89. *c.* 12. § 5.

Questa legge di Costantino conformandosi a ciò, che Papiniano, Paolo, e gli altri nostri giureconsulti avevano insegnato, convince, che questo imperadore niente stabilì di nuovo intorno al concubinato, lasciandolo come prima nell'imperio, e lo vietò solamente agli ammogliati, siccome era già; onde mal da questa legge argomentò Jacopo Gotofredo ne' suoi commentarii *ad Leg.* 1. *Cod. Theodos. de Natural. Liber.* che Costantino in qualche maniera per questo lo togliesse, come sono le sue parole: *Ut ita si non Concubinatum omnino tollere e Republica Christiana posset, (quem sane etiam quadamtenus lege sustulit, puta L. unica C. Just. de Concub.) saltem post susceptos jam liberos* ec.

Ritenuto pertanto nell'imperio cristiano il concubinato non meno da Costantino Magno e da' suoi figliuoli, che dagli altri imperadori cristiani suoi successori, fu da tutti riputato una congiunzione lecita ed onesta; e coloro, che amavano piuttosto viver concubinati che ammogliati, non erano perciò puniti. Non fu certamente Libanio accusato all'imperador Valente, nè ripreso da S. Basilio, di cui era tant'amico, perchè rifiutò sempre lo stato coniugale, ed ebbe in casa la concubina; anzi impetrò da Valente molti favori e prerogative per i figliuoli naturali, che erano procreati dalle concubine, come si è veduto di sopra.

Egli è ben vero de' sentimenti, ch'ebbero i Padri della Chiesa intorno al concubinato, che alcuni Padri della Chiesa, che fiorirono in questi tempi, cioè nel IV. secolo, commendando ne' cristiani una maggior perfezione, e riputando, com'era in verità, lo stato coniugale più perfetto, esageravano, che lasciando stare le concubine s'attenessero alle mogli. Fra gli altri S. Ambrogio *lib.* 1. *de Patriarch. c.* 4 e 7. *et Serm. de S. Joanne Baptista num.* 65 rapportato da Graziano nel suo Decreto *C.* 32. *Qu.* 4. *Can.* 3. 4. 9. diceva: «Perchè la tua donna, » che non ti grava averla per concubina, » non la puoi mutare in moglie? » *Si talibus moribus praedita est, ut mereatur consortium, mereatur et nomen uxoris.* S. Gio. Crisostomo *in Serm. de Concubin. in princ.* esclamò pure lo stesso; e così fecero S. Girolamo ed alcuni altri, che ne parlarono in gergo, e con molta esitazione ed oscurità.

Ma non può negarsi, che commendando essi ed esagerando questa maggior perfezione, spinti dal loro zelo e fervore non dassero sovente in qualche eccesso, usando parole veramente enfatiche o declamatorie. S. Ambrogio pure, come abbiamo veduto, declamando contro l'usure diede in tali eccessi, che non si ritenne di dire: *Ubi jus belli, ibi etiam jus usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Così aringando contro il concubinato, non ebbero ritegno chiamar adultero il concubinario, ed il concubinato adulterio. Tertulliano *Lib. de Monogamia c.* 6, e S. Leone Magno *Epist. ad Rusticum Narbonens. Episc. c.* 4, riferito anche da Graziano *C.* 32, *q.* 2, *Can.* 12, chiamano Agar concubina d'Abramo, e semplice concubinato approvato dagli Ebrei quel congiungimento che fra loro era. E pure S. Ambrogio *Lib.* 1 *de Abrahamo c.* 4, chiama adultero il concubinario, e perciò condanna il concubinato d'Abramo con Agar, e lo chiama adulterio; e lo scusa non per altro, se non perchè allora non era stato ancora da legge alcuna proibito l'adulterio. Anzi quest'istesso Padre nel *Lib. de Paradiso c.* 13, parla di quest'azione d'Abramo, come d'un vero peccato. Ma S. Agostino parlando senza iperboli e seriamente nel *lib.* 16 *de Civit. Dei c.* 25, dice queste parole: *Nullo modo est inurendum de hac Concubina crimen Abrahae: usus est ea quippe ad generandam prolem non ad explendam libidinem.* Il che ripete nel *lib.* 2, *c.* 9. *Contra Adversar. Leg. et Prophet.* S. Gio. Crisostomo non ebbe difficoltà di dire, che il concubinato era stato introdotto da' diavoli dell'inferno, come se i diavoli l'avessero introdotto presso gli Ebrei, e questi tutti usando colle loro concubine, avessero commesso tanti adulterii. Anche S. Cirillo declamando contro le nozze de' Cristiani co' Gentili, scrisse: *Mulieres Christianas, quae nubunt infidelibus, copias fieri Diaboli.*

Non è cosa nuova, ed a chi è pratico del linguaggio de' Padri, non debbono sembrare insolite formole queste loro iperboli e de-

clamazioni. S. Basilio nell'*Epist. ad Amphilochium c. 4*, parlando delle terze nozze, che e per divina, e per natural legge furono sempre lecite, le chiama *Poligamiam, seu potius castigatam fornicationem*. Lo stesso enfatico e stravagante tenore di esprimersi tennero Tertulliano ne' suoi libri *de Monogamia*, e *ad Uxorem*; Minuzio Felice *in Ottav. c. 24*, Origene *in Luc. Homil. 17*, S. Girolamo *contra Jovinian. l. 1 et alibi passim*, e diversi altri Padri della Chiesa.

Fu perciò savio ammonimento di S. Girolamo istesso *in Apolog. pro libris suis adversus Jovinianum*, che dovrebbero aver sempre innanzi agli occhi coloro, che volgono e rivolgono i libri de' Padri, che bisogna attender bene, quando essi disputano contro gli avversarii, ovvero aringano o declamano contro i vizi, oppure quando scrivono seriamente, insegnano e spiegano qualche dogma. Ne' primi *vagam esse disputationem*, *et adversario respondentem nunc haec*, *nunc illa proponere: argumentari ut libet*, *aliud loqui*, *aliud agere*, *panem*, *ut dicitur*, *ostendere*, *lapidem tenere*. E poco dopo soggiugne: *Tu me stantem in praelio, et de vita periclitantem studiosus Magister doceas?* Ciò che comprova coll' esempio di Origene, Metodio, Eusebio ed Apollinare nelle disputo contro Celso e Porfirio, nelle quali, come ei dice, *et quia interdum coguntur loqui, non quod sentiunt, sed quod necesse est dicunt adversus ea, quae dicunt Gentiles. Taceo de Latinis Scriptoribus*, *Tertulliano*, *Cypriano*, *Minutio*, *Victorino*, *Lactantio*, *Hilario*, *ne non tam me defendisse, quam alios videar accusasse. Paulum Apostolum proferam, quem quotiescumque lego, videor non verba audire, sed tonitrua. Legite Epistolas ejus*, *et maxime ad Romanos*, *ad Galatas*, *ad Ephesios*, *in quibus totus in certamine positus est: et videbitis eum in testimoniis*, *quae sumit de Veteri Testamento*, *quam artifex*, *quam prudens*, *quam dissimulator sit ejus*, *quod agit. Videntur quaedam verba simplicia, et quasi innocentis hominis rusticani, et qui nec facere, nec declinare noverit insidias: sed quocumque respexeris, fulmina sunt. Haeret in causa; capit omne quod tetigerit; tergum vertit*, *ut superet; fugam simulat*, *ut occidat*. Verita, che oltre moltissimi teologi, conobbe e consegui l' istesso P. Petavio *in Notis ad Epiphanium Haeres.* 59, *pag* 244. dicendo: *Multa sunt a sanctissimis Patribus aspersa, quae si ad exactae veritatis regulam accommodare volueris*, *boni sensus inania videbuntur*. Ma ne' loro sermoni e declamazioni molto più deve l'uomo essere accorto; poichè l'esperienza ha dimostrato, che sovente ciò che fu in loro ardita espressione ed eccesso, i tempi posteriori l'han veduto passare in canone e decreto. Essi ancora esageravano il celibato nell'ordine ecclesiastico, e declamavano contro i preti ammogliati, e non inculcavano altro, che dovessero astenersi affatto dalle mogli; tanto che nell'anno 418 in un concilio particolare tenuto in Cartagine stimarono que' Padri che v'intervennero, ciò che gli altri nelle loro omelie e sermoni avevano inculcato per una maggior perfezione, di stabilirlo per un canone, che si legge nel codice de' canoni della Chiesa d'Africa con queste parole. *Omnibus placet ut Episcopi, et Presbyteri, et Diaconi, et omnes qui Sacramenta contrectant pudicitiae custodes*, *etiam ab uxoribus se abstineant. Ab omnibus dictum est: Placet, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia custodiatur, qui altari deserviunt*: il qual canone è riferito da Graziano *Distin.* 84. *C.* 3, confermando quello ch'altri concilii d'Africa aveano stabilito, e rinnovarono da poi. *Dist.* 31, *Can.* 2, *Dist.* 32, *Can.* 13, *Distin.* 84. *Can.* 4. E pure non era cosa vietata, anzi lecita ed onesta agli ammogliati, purchè non fossero bigami, di passare al sacerdozio, e ritenere le loro mogli. Il qual istituto ha sempre ritenuto la Chiesa greca e la latina; se non che nel pontificato di Gregorio VII l'ha affatto tralasciato, come diremo più innanzi.

Non vi era cosa più certa ne' tre primi secoli della Chiesa, che le primizie e le decime fossero volontarie, non necessarie. Non vi era cosa alcuna di forzato in quelle offerte, *nam*, come dice Tertulliano, *nemo compellitur*, *sed sponte confert*. Ciò che fu ben dimostrato da Dupino *ad Censor. in Biblioth. tom.* 6 *in fine c.* 3, § 13. Ma in questo IV secolo vedendo i Padri della Chiesa, che i fedeli si erano raffreddati in prestarle, cominciarono per via di sermoni ad inculcarle, e nell' esagerare che essi facevano a' fedeli, perchè non le tralasciassero, diedero in qualche eccesso, paragonandole alle decime e primizie degli Ebrei nell'antico testamento, le quali erano tutt'altro. Tanto bastò,

che poi ne' secoli seguenti più incolti e barbari, vedendosi che niente giovavano le prediche e l'esortazioni, fu mestieri ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Per la qual cosa nel VI secolo molti concilii d'Occidente, e ne'secoli seguenti più Decretali de' romani pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle, e da volontarie divennero debite e necessarie; e quando non si pagavano, erano per via di scomuniche con molto rigore esatte.

Non è dunque cosa nuova, che per queste vie ciò che prima fu riputato lecito e permesso, dipoi col correr degli anni si fosse riputato illecito e proibito. Prima si cominciava coll'esortazioni e co' sermoni dai Padri, dipoi si veniva a decretarlo per via di canoni, ed in fine al costringimento per via di censure e scomuniche. Ma egli è ben da notare in questo soggetto, che abbiamo per le mani, del concubinato, che sebbene era da' Padri della Chiesa posposto allo stato coniugale, e si esagerava perciò a tralasciarlo, non venne se non negli ultimi tempi la Chiesa ad espressamente proibirlo, ed i principi a condannarlo. Sono più antichi i canoni riguardanti le usure, i divorzii e le decime, che quelli appartenenti al concubinato. Fu tal congiunzione riputata da non più permettersi nello stesso tempo, che si stimò vietarsi a' preti l'aver moglie. E la ragione può esser manifesta a chi avrà innanzi agli occhi la storia de' passati secoli della Chiesa, ed i diversi modi e mezzi praticati sì nell'uno, che negli altri casi. Perchè ebbero i Padri della Chiesa in più abominazione l'usure ed i divorzii, che il concubinato; e con molta ragione, poichè i primi nella nuova legge vedevano che Cristo N.S. l'aveva espressamente proibito; ma del concubinato che era così presso gli Ebrei, che presso i Gentili lecito e permesso, neppure leggevano fattane parola.

Ma niun meglio, che l'incomparabile Agostino mette in più chiara luce questa verità. Aveva egli in più luoghi delle sue Opere declamato contro il concubinato, come nell'Omelia 49, nel Sermone 243 *de Castitate Conjug. et Serm.* 2. *Domin.* 22 *post Pentecostem*, ed altrove. Ma siccome egli stesso si dichiara *lib. de Fide et Operibus c.* 19, e molto più nel *lib. de Bono Conjugali*, egli declamò contro le concubine prese *ad tempus*, e contro quel concubinato, che dalle leggi stesse civili fu riputato obbrobrioso ed illecito, e che non meritava nome di concubinato, quando chi aveva moglie voleva tener anche la concubina. Pur Costantino Magno detestò, come s'è veduto, il concubinato negli ammogliati. Altro è aver l'amica, ovvero la Pellice, altro la concubina. *Amica* (dice Cuiacio *ad Rubr.. C. de Concubinis*) *turpitudinis nomen*, *Concubinam vere nonnihil dignitatis.* Balsamo *ad Can.* 26. *Epist. S. Basil. ad Amphiloch.* Nel vero e legittimo concubinato bisognava, come s'è veduto, serbar le leggi ed i modi prescritti, perchè si riputasse una legittima congiunzione; bisognava, che uno sciolto si accoppiasse con una parimente sciolta; bisognava non violar la fede data, mescolandosi con altri, perchè anche nel legittimo concubinato si commetteva adulterio; bisognava in fine ritener in propria casa la concubina con affezione maritale, e *non ad tempus*, in guisa che si riputasse come moglie: perciò il concubinato era chiamato semi-matrimonio, e la concubina semi-moglie. Questo concubinato, che è appunto quello che non meno gli Ebrei, che i Romani riconoscevano per legittimo e permesso, non biasimò, siccome certamente non poteva, S. Agostino: ma nel citato *lib. de Bono Conjugali c.* 6, espressamente lo commendò. Giova qui rapportare le sue parole, che descrivono appunto il concubinato degli Ebrei e de' Romani, secondo che sono rapportate da Graziano, che ne formò un Canone nel suo Decreto, il quale si ritrova *C.* 32. *Qu.* 2. *Can.* 6. *Solet quaeri*, egli dice, *cum masculus et foemina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius, sibimet non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulatur, ea fide media, ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat; utrum nuptiae sint vocandae. Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari Connubium, si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit, et prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sint, non tamen vitaverint, vel nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur. Caeterum si vel utrumque, vel unum horum desit, non. Etenim si aliquam sibi vir ad tempus adhibuerit, donec aliam dignam honoribus, vel facultatibus suis inveniat, quam comparem ducat, animo ipso adulter est; nec*

cum illa, quam cupit invenire, sed cum ista, cum qua sic cubat, ut cum ea non habeat maritale consortium.

Questo appunto era, come s'è detto, il concubinato degli Ebrei e de' Romani: si distingueva solamente dal matrimonio per la solennità de' riti e per la costituzione della dote. E perchè ne' matrimoni, anche in quello *usu*, si ricercava la contestazione e d'accoppiarsi *liberorum procreandorum causa*. S. Agostino stesso nel *lib.* 2 *de Moribus Manichaeorum*, per dinotar questa stessa differenza tra il matrimonio ed il concubinato, dice ancora: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam et id etiam tabulae indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa;* e nel *lib.* delle *Confessioni* replicò lo stesso: *Et hoc tabulae nuptiales indicant, nos jungi in matrimonio liberorum procreandorum causa.* All' incontro nel concubinato, come s'è già detto, e conferma questo Dottore nel *loc. cit. de Bono Conjugali, non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur.* Perciò S. Agostino medesimo nel *lib. unico de Fide et Operibus c.* 19, ancorchè commendasse il costume della Chiesa praticato a' suoi tempi, di non doversi tosto battezzare gl'infedeli peccatori, ma prima con digiuni, pianti e rigorose penitenze fargli nettare dalle passate lordure; contuttociò ei fortemente dubitò, se lo stesso dovesse praticarsi con una infedele concubina, alla quale il preceduto concubinato, perchè era permesso, non poteva imputarsi a peccato.

I Romani approvarono il concubinato per soccorrere la debolezza umana, e per evitare le maggiori spese ed incomodi, che porta seco il matrimonio, ritenendo le concubine con affezione maritale, e come fossero lor mogli. Quindi S. Girolamo disse *(Epist. ad Oceanum)*, parlando di questo loro istituto: *Affectione maritali retinebant Concubinas, ad evitanda onera, et minuendas expensas, quas tamen, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine et dignitate, sed etiam jure dignabantur.*

Che vi era dunque di male in questa congiunzione cotanto al matrimonio somigliante? Se Dio la permise agli Ebrei, che difficoltà vi poteva essere, lasciandola continuare fra' Cristiani? Se innanzi a Dio, che non ricerca da noi riti, o celebrità estrinseche, ma l'affezione con una sincerità d'animo, le concubine degli Ebrei erano in luogo delle mogli, perchè l'accoppiamento con una donna sciolta, che si ritiene da uno ugualmente libero con affezione maritale, e con proponimento di serbar la fede promessa, *ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat*, come dice S. Agostino, non dee avanti Dio riputarsi lecito, e quella concubina non aversi in luogo di moglie? *Et cur id genus Concubinae*, dice S. Tommaso, *non appellantur merito uxores, cum revera eorum Deo uxorum loco fuerint?* Chi niega, che volendosi essere stato da Cristo S. N. il matrimonio innalzato a Sacramento, non sia più tosto da abbracciarsi lo stato conjugale, come di maggior perfezione, e lasciar il concubinato, come una congiunzione non tanto legittima e perfetta? Ma che perciò? Dovremo dunque, perchè il celibato è di maggior perfezione che il matrimonio, riputare illecite le nozze, ed attenerci al solo celibato? Cristo S. N. nella sua santa legge c'insegnò bensì la via della maggior perfezione, ma non per questo pretese di turbar la repubblica; e sconvolgere il suo governo politico e temporale. *Manete in ea vocatione, in qua vocati estis* dice S. Paolo, perchè per tutti, in qualunque stato e condizione che essi siano, sono aperte più vie alla loro salute, e la bontà Divina ha sì grandi e misericordiose braccia, che prende volentieri tutto ciò che a lei si rivolge.

Per questa ragione, ancorchè da' Padri si esagerasse cotanto il lasciare il concubinato, potendosi mutare in matrimonio, non pertanto stimò la Chiesa in questo IV secolo di dover abolirlo e condannarlo. Anzi non meno di ciò che fecero gl' imperadori cristiani, che lo ritennero nell' imperio, così si ritenne e si permise dalla Chiesa stessa.

CAPO XI.

Il concilio Toletano I e S. Isidoro riputarono lecito il concubinato de' Romani.

Chiarissima prova ne dà a noi il cotanto famoso concilio Toletano I celebrato nel fine dell'anno 400 sotto il pontificato di Anastasio I. I Padri di questo concilio stabilirono per il concubinato un canone, che nel numero è il 17 tutto conforme alle leggi civili, ed alla riferita costituzione di Costantino Magno rapportata da Giustiniano

nel suo codice sotto il *tit. de Concubinis*. Le leggi civili, come abbiamo di sopra notato, comandavano, che ciascuno dovesse esser contento di una moglie, o di una concubina : era riputata non meno poligamia aver nello stesso tempo moglie e concubina, che due mogli insieme. Perciò a chi aveva moglie non era permesso aver ancora la concubina. *Nemini licentia concedatur*, dice Costantino, *constante matrimonio Concubinam penes se habere*. Legge conforme a quanto Paolo giureconsulto aveva scritto *l. 2 sentent. tit.* 20, § 1. *Eo tempore, quo quis uxorem habet, Concubinam habere non potest*. Ecco le parole del canone, che non si discostano punto dalla disposizione della legge: *Si qui habens uxorem Fidelis, Concubinam habeat, non communicet. Caeterum is, qui non habet Uxorem, et pro uxore Concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut Uxoris, aut Concubinae (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus: alias vero vivens abjiciatur donec desinat, et ad poenitentiam revertatur*. Si potrà desiderare un più illustre documento di questo, per il qual si conferma, che la Chiesa si uniformò alla legge degl' imperadori, i quali ritennero nell'imperio il concubinato, ancorchè divenuto Cristiano?

Non era separato dalla comunione de' fedeli chi era contento dell'una, o dell'altra congiunzione. Camminavano di ugual passo colui che aveva la sua moglie, e quel che era contento della sola concubina, perchè non meno l'una, che l'altra congiunzione era riputata nell'imperio legittima e permessa. La Chiesa come fondata in quello, non pretese guastare le sue ordinanze ed il suo governo. Era ben da desiderare, che il concubinato si mutasse in matrimonio, essendo uno stato di maggior perfezione, siccome inculcavano i Padri; ma la Chiesa commendava bensì il farlo, ma non s'arrogò in questi tempi per suoi canoni di abolirlo, e conformandosi alla legge civile, ancor ella l'approvò e ritenne: riputò non s'offendere perciò la legge Evangelica, che non l'aveva vietato, dacchè se fu lecito nell'antica legge presso gli Ebrei, doveva credersi, che nella nuova legge fosse ancora da permettersi.

E perchè il canone di questo concilio non paia strano a coloro, i quali non bene informati del costume di que' tempi, reputano ogni cosa che si discosta dal nostro, stravagante e mostruosa : ecco ciò che S. Isidoro ne scrisse nel *lib. de distantia Novi et Vet. Test. c.* 5, il quale ci assicura eziandio, che per due secoli appresso durasse ancora presso i Cristiani il concubinato. Egli fiorì nel fine del VI secolo e nel principio del VII, e seguendo i dettami di questo concilio declamava contro coloro, che non si contentavano di una sola moglie, o di una sola concubina. Questa, egli dice, è la differenza tra l'antica e la nuova legge, che presso gli Ebrei, a'quali non era vietata la poligamia si potevano ritenere più mogli e più concubine; ma fra noi Cristiani una solamente, o sia moglie, o sia concubina : *Christiano*, ei dice, *non dicam plurimas. sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxoris, (si conjux deest) Concubinam*.

Nè si creda, che così il canone del concilio Toletano, come il detto di S. Isidoro e la sentenza di S. Agostino di sopra rapportata, fossero stati ne'tempi meno a noi lontani dalla Chiesa riputati cotanto rancidi ed invecchiati, che non meritassero altra rimembranza. Tutto al rovescio di ciò, che costoro credono, ci dimostra il Decreto di Graziano, nella di cui compilazione non si dimenticò questo insigne dottore inserirvi non meno la sentenza del canone del concilio Toletano, con quelle parole: *Is qui non habet uxorem, et pro uxore Concubinam habet, a Communione non repellatur, tamen ut unius mulieris, aut Uxoris, aut Concubinae, sit conjunctione contentus*, come si legge nella *Dist.* 34. *C.* 4, che le riferite parole di S. Agostino nel *Can. Solet* 6. *C.* 32, *q.* 2, e l'altre di S. Isidoro *cit. Dist.* 34. *C.* 5. Donde si convince ancora, come diremo più innanzi, che a'tempi di Graziano il concubinato era ritenuto; nè, se non molti anni in appresso, fu affatto tolto ed abolito nell'Occidente non meno da più canoni di varii concilj tenuti nel X, XI e XII secolo, che per più leggi de' principi.

Alcuni ancora misurando i costumi passati co'presenti, e vedendo che per le parole di S. Agostino, di S. Isidoro, e del canone di questo concilio era pur troppo chiaro, che non meno dalla legge civile che dal gius canonico si permetteva il concubinato (ciò che ad essi sembrava stranissimo), s'inge-

gnarono dare a queste parole assai più stravaganti interpretazioni. Il nostro famoso cattedratico Domenico Aulisio ne'Commentari *ad tit. ff. soluto Matrimonio, part.* 1, *rubr.* 1, *n.* 2, *p.* 403, credette che la concubina, della quale parlano il concilio, e S. Isidoro, dovesse intendersi della moglie *usu*, la di cui congiunzione consistendo nel solo uso, e non richiedendo tanti riti e solennità, quanti erano ricercati ne'matrimonii *farre, et coemptione*, possa eziandio chiamarsi concubinato, ed una tal moglie appellarsi ancora concubina. Ma da quanto si è detto di sopra, e da ciò che S. Agostino stesso insegnò, ben si conosce quanto sforzata e vana sia questa interpretazione. Era ben rimarchevole e distinta la differenza tra la moglie *usu* e la concubina. Nel matrimonio *usu* era necessaria la contestazione, che il congiungimento si faceva *liberorum procreandorum causa. Ad hoc enim ducitur uxor, et hoc tabulae ipsae nuptiales indicant*, disse S. Agostino ne' luoghi di sopra rapportati. Ma nel concubinato, che fu introdotto per soccorrere all' incontinenza, S. Agostino istesso c' insegna, che non bisognava tal protestazione, poichè, ei dice, *non filiorum procreandorum causa, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur*. Nel matrimonio *usu* interveniva la dote, la solennità delle nozze, ed era colei vera moglie, siccome colui vero marito, talchè aveva luogo nell'adulterio commesso l'accusazione *jure mariti*, come s' è detto; ciò che non potea dirsi del concubinato. Quindi saviamente Brissonio *ad l. Jul. de adult.* riprese coloro, che confondevano queste due congiunzioni, dicendo: *Equidem assentiri iis non possum, qui solo usu uxores cum concubinis confundere conantur; aliud enim semper fuit uxorum, aliud concubinarum nomen.* Ed in effetto, nè in tutti i responsi de' nostri giureconsulti, de' quali l' imperador Giustiniano compilò le Pandette, nè in tutte le costituzioni de' principi, dei quali così l' imperadore Teodosio, come Giustiniano stesso compilarono i loro codici; nè in tutte le Novelle, così sue come degli altri imperadori suoi successori, nè in fine presso scrittore alcuno si troverà che la moglie *usu* siasi appellata giammai concubina, o che questo nome potesse a quella convenire per la gran differenza, che fra loro intercede; e molto meno potea ciò dirsi in tempo del concilio Toletano, ed assai più ne' tempi di S. Isidoro e di Graziano, quando non v'era rimaso vestigio alcuno di que' tre generi di matrimoni praticati dai Romani; nè si sapeva in que' secoli incolti, che cosa si fossero le mogli *usu*; ma all' incontro ben si sapeva che cosa fossero le concubine; poichè il codice di Giustiniano, e le Novelle degl'imperadori Greci suoi successori, ed i capitolari de' principi d'Occidente ne trattarono bene spesso ed ampiamente, come diremo più innanzi.

Ma assai più strana e mostruosa è l'altra interpretazione, che Ferdinando di Mendoza ne' suoi Commentari al concilio Illiberitano *l.* 2, *c.* 8, dà alle parole del concilio, ed a quelle di S. Isidoro; non può negare, che quivi si parli della vera concubina, che era differente dalla moglie, ma dice che il concilio e S. Isidoro intendono che ciascuno debba esser contento o di una moglie o di una concubina, riguardando le leggi del mondo non quelle dello spirito; erano permesse le concubine *jure fori, non jure poli*; e poichè, permettendole le leggi civili, il numero era grandissimo, perciò non istimò il concilio separare dalla comunione de' fedeli tanti che le ritenevano, tollerandoli per tema di un male peggiore, siccome si fa ne' peccati che da molti si commettono, per l'estirpazione de' quali la Chiesa per la moltitudine non può valersi de' rimedii forti e vigorosi per non cagionare maggiori disordini e turbolenze. Gran torto veramente fa questo scrittore alla santità e dottrina di que' venerandi Padri che intervennero in quel concilio, ed alla pietà e religione di quel Santo. Questa interpretazione appunto gli danno i più rabbiosi eretici della Chiesa, ch'essi dicono riformata, come Amelmanno e Teodoro Beza, per declamare come fanno contro il concilio, che permettesse una tanta empietà. Come ammettere nella comunione della Chiesa pubblici peccatori, e fargli partecipi de'suoi beni spirituali, de' sacramenti e delle cose più religiose e sante? L'istesso Mendoza confessa, che per quelle parole del concilio non potendosi scacciare i concubinarii dalla comunione, ma dovendo in quella conservarsi e mantenersi come erano prima, dovevano per conseguenza essere ammessi alla par-

tecipazione di tutti i sacramenti eziandio di quello dell'Eucaristia; e per un passo di S. Agostino malamente inteso (che niente fa al proposito) crede giustificar nella Chiesa questo, che sarebbe stato uno scandaloso e biasimevole abuso, cioè di ammettersi i pubblici e certi peccatori al sacramento dell'Altare: *Constat igitur* (ei dice) *aetate Augustini Ecclesiae fuisse consuetudinem, de antiqua et recepta ecclesiasticae disciplinae severitate non nihil remittendi, et concubinarios ad communionem dominicam impurissime accedentes ab ea non arcendi, quod peccantium multitudo ad tempus accepta ipse Augustinus refert.* Non si aveva certamente ai tempi di S. Agostino difficoltà alcuna di ammettere i concubinari al sacramento dell'Altare, perchè avendosi il concubinato per una congiunzione lecita e permessa, i concubinari non erano avuti per peccatori. E ciò tanto è vero che S. Agostino stesso nel l. unico *de Fide et operibus* c. 19, separa e distingue le concubine dagli altri infedeli peccatori: questi vuole, che non debbano subito ammettersi al battesimo, se prima non si saranno purgati da'loro peccati con digiuni e lagrime, e non avranno fatto una vera penitenza de' loro passati falli, ma della concubina non si assicura dire lo stesso. E poi questo medesimo Santo nel *l. de Bono conjugali* si spiega, che se le concubine avranno quelle tre qualità di sopra accennate, che le distinguevano anche presso ai Romani dalle amiche, dalle pellici, e dalle altre persone inoneste, non vi era dubbio che dovranno stimarsi come mogli, e perciò non reputarsi illecita e peccaminosa una tal congiunzione. Di questo concubinato appunto parlano il concilio e S. Isidoro, e perciò non è da riputarsi cosa strana che l'avessero permesso; ed è ciò sì vero che non parlassero se non di cosa permessa, non tanto *jure fori* ma eziandio *jure poli*, che espressamente chiamarono lecita ed egualmente permessa la concubina che la moglie: *Unius mulieris* (dice il concilio), *aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit), sit conjunctione contentus.* Si agguaglia in ciò la moglie con la concubina; se gli piacerà, potrà esser contento o dell'una o dell'altra; e siccome colui che si contenta di una sola moglie dee comunicare, così parimente quello che si contenta di una sola concubina. S. Isidoro più chiaramente dice che non sarà lecito al cristiano aver due o più donne, ma bensì lo sarà, contentandosi di una solamente, o sia moglie, o se questa manca, concubina. Leggasi ora Natale d'Alessandro *Hist. Eccles. t.* 3. *Dissert.* 29. *Saeculi* 1. *Art. unic.* e chi non sarà sorpreso di tanti paralogismi e strane interpretazioni sognate sopra questo detto di S. Isidoro e 'l canone del concilio Toletano, bisognerà confessare, che non abbia non pure affinato discorso, ma nemmeno un buon senso comune. Ma qual dubbio vi potea cadere, che il concilio di Toledo e S. Isidoro non intendessero, se non di una congiunzione per ogni diritto lecita, ammettendo perciò i concubinari alla partecipazione de' sacramenti, eziandio a quello dell'Altare, se ne' loro tempi tal era comunemente riputato il concubinato in tutto l'imperio? Nel v secolo leggasi l'intiero Codice di Teodosio il Giovane, le Costituzioni degl'imperadori onde fu compilato, e le novelle di Leone, di Marziano, e degli altri imperadori d'Oriente, che troveranno il concubinato ritenuto nell'imperio, come una congiunzione lecita e permessa. Nel vi secolo, nel quale visse S. Isidoro, come costui poteva dubitare di ciò, quando vedeva che Giustiniano imperadore, principe cotanto pio e religioso, così nella compilazione delle Pandette come del suo Codice, tanto era chiaro ed evidente che era ritenuto per lecito il concubinato, che prescrisse sopra quello molte leggi, e sopra i figliuoli che nascevano dalle concubine, dandovi forma e regolamento? Anzi nella *L. si qua illustris* 5. *C. ad S. C. Orficianum* espressamente lo chiama *licita consuetudo.* Niente dico delle sue Novelle, specialmente nella *Novella* 18, *c.* 5. *Novell.* 89, c. 12, ed altrove, dove lo stesso s'inculca e si ripete; e ben si conosce, che tutti gli altri imperadori d'Oriente suoi successori lo riputarono tale, giacchè non, se non ai tempi di Basilio Macedone, e di Lione il filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito fu vietato, e quel che prima era lecito, si riputò non più permettere, anzi abolirlo, come diremo più innanzi.

A ragione dunque furono da' più gravi teologi e canonisti riputate sforzate e stravaganti le interpretazioni del Mendoza, che dà a quelle parole del concilio e di S. Isidoro, le quali per esser chiare e manifeste, non poterono negare, che ivi si parla delle

concubine dalle leggi civili e da' sacri canoni permesse, le quali erano come mogli, e delle quali parla S. Agostino nel *L. de Bono Conjug.* e che non meno i Romani che gli Ebrei ritennero nelle loro repubbliche, chiamate semimogli, siccome il concubinato semimatrimonio, permesse nell'antica legge agli Ebrei, e non proibite a' Cristiani. Così intesero il concilio i correttori romani destinati all'emendazione del Decreto di Graziano da Pio IV e Pio V al *Can.* 4, *Dist.* 34. Germonio *L.* 1 *animad. C.* 11. Coqueo *in notis ad D. Augustinum de Civit. Dei L.* 16. *c.* 33. Antonio Perez *ad tit. Codicis de Concub. concl.* 3. Cironio *ad tit. de Donat. inter in fine*, Arias de Mesa *l.* 3, *variar. c.* 38. Choppino *l.* 1 *de Jurisd. c.* 41, *n.* 8. Rittersusio *in notis ad Salviani de Guber. fol.* 177. Ugon Grozio *de jure Belli et Pacis l.* 2, *c.* 5, *n.* 15. Basilio *l.* 7 *de Matrimonio*, Lovisa *in notis ad illum Canonem*, e moltissimi altri teologi rapportati dal P. Scherlog *tom.* 3, *in Cantica Vestig.* 34, *c.* 6, *sect.* 1, *fol.* 405. Insino il cardinale Bellarmino *tom.* 2. *Controv. l.* 2 *de Conciliis c.* 8, fu dello stesso sentimento, il quale a ragione si scaglia contro Ermanno Amelmanno, che malmena questo concilio, quasi che avesse approvata una congiunzione nefanda ed obbrobriosa, confondendo miseramente la pellice e l'amica colla vera e dalle leggi approvata concubina, della quale parla il concilio. Quindi Gonzalez ne' nuovi commentari che aggiunse a quelli del Mendoza, sopra il concilio Illiberitano, riprovò la costui interpretazione, e si attenne alla comune e più vera sentenza de' riferiti scrittori; parendogli troppo duro a credere, che quei gravissimi PP. che intervennero in Toledo in quel concilio, avessero dovuto permettere con una pubblica legge, che i pubblici peccatori, quali il Mendoza credette che fossero i concubinari, potessero comunicar co' fedeli, ed ammettersi alla partecipazione de' sacramenti, anche di quello venerando dell'Altare.

Donde parimente si convince la calunnia, che i teologi della Chiesa da essi pretesa Riformata, fra' quali il celebratissimo fra di loro Teodoro Beza *l.* 2. *de repud. et divort.* addossarono a' PP. di quel concilio, ed a Graziano, che inserì nel suo Decreto le parole di quello, quasi che avessero permesso una cotanto scandalosa e disonesta congiunzione, confondendo le amiche, delle quali parla S. Agostino nel *Can.* 5. *c.*32. *qu.*2. e nella *Distin.* 34. *Can.* 6. ed in diversi luoghi delle sue Opere raccolti da Claudio Espenceo *de Digam. l.* 2. *c.* 8. colle vere concubine. Errore, che non potè nemmeno sopportarlo Arniseo istesso, il quale nel trattato *de Poligamia* non si ritenne di aspramente riprendere il Beza ed i suoi scrittori, che da ciò si mossero a declamare ingiustamente contro il concilio, ed il Decreto di Graziano. Quindi i più dotti e savi nostri giureconsulti, come Duareno, Ottomano, Alberico Gentile, e molti altri avvertirono, non dover sembrar cosa strana, se a' tempi di Giustiniano imperadore le concubine erano dalla Chiesa permesse, e perciò non doversi imputare a poca religione di questo per altro piissimo principe, se nelle compilazioni delle Pandette e del Codice, e nelle sue Novelle non avesse tralasciato di parlarne, ed inserirvi il *Tit. de Concubinis*. Del qual sentimento fu anche Arniseo *l. c.* dicendo: *Qua ratione Concubinas a jure Civili concessas excusant etiam Duarenus, Albericus Gentilis, et Hoctoman de Nuptiis; et non impie putandum toleratas fuisse etiam in Ecclesia tempore Justiniani l. Unica C. de Concubinis.* Il quale nel medesimo luogo risponde al Alessandro; che ne' suoi Consigli ingannato da' volgari errori, e misurando da' suoi tempi i passati, altrimente credette. Il famoso, e delle ecclesiastiche e profane antichità peritissimo, Antonio Agostino arcivescovo di Tarragona in Ispagna diede pure l'istessa interpretazione al citato Canone del concilio Toletano I. Ecco le sue parole nel *lib.* 1. *de Emendat. Gratiani Dial.* 15. *Non ignoro duplex esse Concubinarum genus, duplex etiam uxorum: uxores quae sine dotalibus instrumentis acciperentur, eas Concubinas dictas fuisse. De his possumus Toletani Concilii verba interpretari.* Carlo du Fresne *in Glossar. Latin. voc. Concubina* sostenne parimente lo stesso sentimento, comprovandolo con infinite prove di fatto, come fecero ancora Cristiano Tomasio *de Concubinatu* § 27. *et seq.* e Bingamo *Orig. Eccles. tom.* 4. *lib.* 11. *c.* 5. § 11. il quale sopra di questo soggetto scrive del seguente tenore. *Jam differentia inter istiusmodi Concubinam, et veram uxorem, uti viris doctis observatur, non in eo sita erat, quod altera vere ducta esset, altera autem non, sed in*

diversa ducendi ratione. Quae enim Uxor appellabatur, eam quis cum solemnibus ritibus, cum ususfructus certae partis bonorum post mortem suam superstiti concedendi adsignatione, aliisque caeremoniis, in lege civili et canonica praescriptis duxerat; quae autem Concubina vocabatur, ea privatim sine solemnibus ritibus in lege requisitis viro erat juncta. Ambae autem in hisce tribus rebus conveniebant: I. Quod essent antea personae caelibes. II. Quod maritis suis ad castitatem conjugalem custodiendam, procreandos liberos, omnemque cum aliis maribus consuetudinem fugiendam sese obligarent. III. Quod per totam vitam suam in hoc statu suo se fideliter perseveraturas promitterent. Jam vero istiusmodi Concubinae, quum essent natura sua uxores, sine solemnibus, et in lege requisitis caeremoniis ductae, fornicationis reae haud habebantur, ut ut privilegiis, juribus et honoribus, quos lex legitime vocatis uxoribus adjudicabat, destitutae: adeoque ad baptismum sine ulla nova obligatione admittebantur, si maritu esset ethnicus (*).

CAPO XII.

Il concubinato ritenuto ne'nuovi dominii da' principi cristiani stabiliti in Europa dopo la rovina dell'Imperio.

Essendo tutto ciò vero, come è verissimo, si conosce ora chiaramente che i Longobardi, i quali tolsero a' Greci l'Italia, e seguendo l'esempio de'Goti ritennero le leggi de' Romani, permettendo a'Provinciali di potersene valere, siccome fu da noi dimostrato nel 3, 4 e 5 libro della nostra Storia Civile, quando permisero il concubinato, non fecero cosa nuova, o strana, ma conformandosi alle leggi romane, ed a ciò che il concilio di Toledo aveva approvato, e S. Isidoro commendato, niente di nuovo stabilirono quando nella *l.* 7, *tit.* 13 al *l.* 2 delle leggi loro comandarono, che non si potesse in un medesimo tempo aver moglie e concubina, perchè ciò sarebbe stata poligamia, la quale presso a'Longobardi, non men che presso i Romani era abborrita, dovendosi ciascuno contentare o di una moglie, ovvero questa mancando, di una sola concubina; e se non ci dee parere cosa strana, che nella legge precedente si permetta il divorzio *causa fornicationis*, molto men la ei dovrà sembrare, se nella susseguente si permette il concubinato: *Nulli liceat*, dice la *l.* 6, *excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare. Nulli liceat*, segue la *l.* 7, *in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et Concubinam.*

Nè discacciati d'Italia i Longobardi da' Francesi, Carlo M., Pipino, Lotario e gli altri imperadori d'Occidente, che come re d'Italia governarono queste nostre provincie, mutarono niente sopra ciò, ritenendo il concubinato come prima; siccome è chiaro da' Capitolari stessi di Carlo Magno, e degli altri imperadori d'Occidente, ove al *lib.* 7, *c.* 366, *tom.* 1. *Edit. Baluz.* pure si legge: *Qui uxorem habet, eodem tempore Concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet Concubinae.* Anzi questa legge stessa, che tra le longobarde leggiamo, si vede aver l'iscrizione di Lotario che la confermò, e tra le longobarde fu unita. Nè può dubitarsi, che avesse in Italia avuta forza e vigore anche dopo che da quella ne furono scacciati i Longobardi, eziandio quando da' Normanni furono conquistate queste nostre provincie, che ora compongono il regno di Napoli: perchè la compilazione, che fu poi fatta di queste leggi de'Longobardi, seguì ne'tempi de'Normanni, i quali parimente ritennero il concubinato, e perciò non riputarono cancellarla da quel volume.

Quanto i Normanni fossero stati osservantissimi delle leggi longobarde, già fu da noi diffusamente dimostrato nel x libro della nostra Storia Civile *C.* 11. Le leggi allora dominanti erano le longobarde, e ciascun tribunale secondo quelle diffiniva le sue cause. Quindi i nostri professori tutti s'applicavano allo studio delle medesime; e non essendo state sin allora raccolte in un solo volume, nel quale e gli editti de' re longobardi, e quegli che dagl'imperadori d'Occidente, come re d'Italia erano stati promulgati, fossero stati uniti insieme per uso de'tribunali, finalmente in tempo de' Normanni se ne fece la prima compilazione. La più antica è

(*) *Vedi largamente trattato questo argomento dal Boemero* Jus Eccles. Protest. tom. 2. l. 3. tit. 2. § 9 et seqq. *e dall'Eineccio* in Elem. Jur. German. l. 1. tit. 13. § 307 e seqq.

quella, che ancor si conserva nell'archivio del monasterio della Trinità della Cava, la quale secondo le congetture del giudiciosissimo Camillo Pellegrino *in Appendice l. 1. Hist. Princ. Longob.* fu fatta da un Capuano nell'entrar dell'xi secolo, intorno all'anno 1001, o poco dopo. L'altra più vulgata, che ora in alcune edizioni si vede aggiunta al volume delle Novelle di Giustiniano, ed anche in un picciolo volume a parte, divisa in tre libri, e distinta in più titoli, si crede esser stata fatta ne' tempi dell'imperadore Lotario II e del nostro Ruggiero I re di Sicilia nel xii secolo intorno all'anno 1136 da Pietro Diacono monaco cassinese; ed ancorchè alcuni dubitano se ne fosse stato egli l'autore, e ciò per gli argomenti, che furono da noi rapportati nel *cit. c.* 11, *n.* 1, non può però dubitarsi, che fosse fatta intorno a questi tempi, perchè alcune leggi, che ella racchiude, si vedono allegate ne' libri de' Feudi nel *l.* 1, *tit.* 10, e nel *lib.* 2, *tit.* 21 e 28, siccome avvertì Burcardo Struvio *Hist. Juris Gothici, et Longob.* §. 2.

In tutte due queste compilazioni fatte nell'xi e xii secolo, nè l'autor della prima, che fu un dottor capuano, nè l'autore della seconda, o fosse stato Pietro Diacono monaco cassinese, o qualunque altro d'ignoto nome, ebbero difficoltà ovvero scrupolo d'inserire nelle compilazioni suddette quella legge che permetteva il concubinato; nè potevano averlo, giacchè una consimile la vedevano registrata ne'Capitolari di Francia, che il concubinato a questi tempi, almeno a riguardo de' laici, non era stato ancora in Occidente proibito per legge espressa di alcun principe. E quindi non dovevano cotanto maravigliarsi Almemanno, Teodoro Beza, ed i loro settari, e biasimare cotanto il monaco Graziano, che nel suo Decreto ci avesse inserito il canone del concilio di Toledo, e la sentenza di S. Isidoro, quasi che permettendosi ivi il concubinato, si parlasse di una congiunzione illecita e disonesta, com'era riputata ne' tempi, ne' quali essi scrissero. Graziano fece quella sua Raccolta in Bologna nel monasterio di S. Felice nel pontificato di Eugenio III durando ancora il regno del nostro Ruggiero I re di Sicilia intorno all'anno 1151, e c'inserì que' luoghi, che parlavano del concubinato de' Romani dalle leggi sin allora approvato, e non ancora condannato in Occidente per legge di alcun principe.

In questi medesimi tempi erasi fatta la compilazione da Pietro Diacono, o qual altro si fosse, delle leggi Longobarde, dalla quale non escluse o cancellò quella legge, che parimente lo permetteva, e conteneva l'istessa sentenza del canone del concilio, e di S. Isidoro.

Or riducendo quanto abbiamo finora detto al nostro proposito, si conosce da ciò più chiaramente con quanta verità fosse stato da noi narrato nella nostra Storia Civile *l.* 11, *c. ult. in fine*, occorrendomi parlare de' figliuoli, che Ruggiero I re di Sicilia procreò da quattro sue concubine, che non doveva sembrar strano, se questo principe cotanto pio e religioso avesse nel suo palazzo, quando non aveva moglie, tenuto successivamente più concubine. Non era certamente a' suoi tempi avuto il concubinato per una congiunzione affatto illecita e vergognosa, come poi divenne. Le leggi longobarde, di cui i Normanni furono esatti osservatori, lo permettevano. Graziano nel suo Decreto, ch'ebbe tanta autorità, che trasse i migliori canonisti di que' tempi a farvi glosse e comenti, e non meno nel foro per le decisioni delle cause, che nell'accademia di Bologna e nell'altre scuole d'Italia era pubblicamente esposto, non ebbe scrupolo d'inserirvi il canone del concilio Toletano, che lo permetteva. I Capitolari de' re francesi, e più l'esempio di Carlo Magno, e degli altri principi d'Occidente lo qualificavano per tale, quale i Romani, i Greci e gli Ebrei lo reputarono. Non doveva dunque a que' tempi riputarsi in Occidente un tal costume cotanto biasimevole e vergognoso, quanto ora si sente, sicchè Ruggiero dovesse perciò aversi per effeminato e molle; siccome per tale non ebbero certamente i Francesi il loro Carlo Magno, che pure da più concubine lasciò vestigi dell'umana fragilità e debolezza, per soccorrere alla quale fu da' prudentissimi Romani il concubinato istituito, e nella loro repubblica introdotto (*).

(*) Vid. Coint. Annal. Eccl. Franc. ann. 773. n. 2. seq. Du-Fresne in Glossar. Lat. voc. Concubina. Thomas. de Concubin. Bohemer. Jus Eccl. Protest. t. 2, l. 3, tit. 2. § 16 et seqq.

CAPO XIII.

Come il concubinato cominciò a proibirsi per le loro Novelle dagl'imperadori d'Oriente, le quali in Occidente non ebbero forza, nè autorità alcuna.

Le Novelle degli altri imperadori d'Oriente, di Basilio il Macedone, di Lione il filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito suo nipote, che nel IX e X secolo proibirono in Oriente il concubinato, non ebbero nelle provincie d'Occidente alcun vigore, come quelle che erano state sottratte dal loro imperio, ed ubbidivano a' proprii principi, che se n'erano resi assoluti signori e veri monarchi, siccome deve essere a tutti noto, e fu da noi diffusamente dimostrato nel 6 e 7 libro della nostra Storia Civile.

Basilio il Macedone essendo stato con istrano esempio di fortuna nell'anno 866 acclamato imperadore d'Oriente, ed avendo associato all'imperio Costantino, e nominati Cesari Lione ed Alessandro suoi figliuoli, diede poi nell'anno 879 il titolo d'imperadore a Lione, il quale per lo studio e somma perizia delle leggi, della storia e della filosofia acquistossi ad imitazione di Antonino il cognome di filosofo. Questi imperadori emoli della gloria di Giustiniano, siccome nella loro nuova compilazione de'Basilici cercarono di oscurare la di lui fama, così furono tutti intesi per le loro Novelle e Costituzioni a mutare e variare quanto avea quel principe nel suo Codice e nelle sue Novelle stabilito.

Basilio riputò, che dovesse dagl'imperadori abolirsi il concubinato, non meno che credette di non doversi soffrire più in quello usura alcuna; e siccome riprovando ciò, che gli altri imperadori suoi predecessori avevano permesso promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo, per la quale condannò l'usure, così per l'altra sua Novella, che si legge presso Leunclavio *in Jure Graeco Romano l.* 2, *n.*2, *Tit.*1, tolse in Oriente il concubinato, dichiarandosi ch'egli non conoscerebbe per l'avvenire altra congiunzione per legittima, che il matrimonio.

Lione suo figliuolo sebbene, come si disse, rivocasse la costituzione riguardante l'usure, stimò nondimeno confermare quella riguardante il concubinato; poichè credette contro ciò, che gli altri savissimi imperadori anche Cristiani avevano riputato, che potendosi aver per moglie quella che si teneva per concubina, non fosse da permettersi altra congiunzione per legittima, che il matrimonio, e perciò a niun patto volle ammettere questo terzo stato tra il celibato, ed il matrimonio. *Nihil enim* (dice egli nella Novella 89) *inter Caelibatum, et Matrimonium, quod reprehendi non debeat, medium invenias. Conjugalis vitae desiderio teneris? Conjugii leges serves necesse est. Displicent matrimonii molestiae? Caelebs vivas, neque matrimonium adulteres, neque falso Caelibatus nomine culpam praetexas.* Rivocò pertanto la legge de' suoi predecessori, che permetteva il concubinato, e seguendo i dettami di S. Ambrogio e di Salviano promulgò una sua Novella, che si legge fra le sue costituzioni al n. 91, dove imputando ad errore ciò che i suoi predecessori aveano sopra ciò stabilito, così dice. *Ne ergo hoc Legislatoris erratum dedecore nostram Rempublicam afficere sinamus; itaque lex illa in aeternum sileto. Ab illa enim non modo Religionis verum etiam naturae injuria, secundum divina, Christianisque convenientia praecepta prohibemur. Et quidem si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino praecepto moneare; qua ratione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tametsi fontem non habeas, rebus tamen vetitis uti non potes. Caeterum vitae consortem invenire difficile non est.*

Costantino Porfirogenito suo figliuolo fu pure del medesimo sentimento, e per una simile costituzione rapportata da Armenopulo *in Epitome juris L.* 4, *tit.* 6 *in fin.* confermò quanto suo padre aveva stabilito. *Quoniam autem*, ei dice, *apud majores nostros permissam fuisse Concubinarum communionem reperimus, cuicumque cum ea familiariter, ac domestice degere vellet; non absurde nos facturos putavimus, si hujus quoque sanctionis mentionem faceremus, nè nobis commissa Respublica defaedaretur nuptiis inhonestis, ac non decentibus: qua causa moti jubemus, ne cui exinde in suis aedibus Concubinam habere liceat, quando perexiguum, aut nullum omnino discrimen inter Concubinatum, et fornicationem statuimus. Sed si cum ea communionem aliquam habere gestiat, contractum matri-*

monialem cum ea inito, observata legis solemnitate. Si vero eam legitimae uxoris appellatione indignam existimat, nullam per Concubinatum communionem cum ea exercito, sed eam repellito, et uxorem accipiat quam judicarit sibi e re fore.

Queste costituzioni poterono in Oriente abolire il concubinato, ed ebbero quivi il loro sperato successo; poichè ammettendosi i mariti al sacerdozio, nè obbligando la Chiesa greca i preti a lasciare le loro mogli, non fu difficile cosa, che potendo così i laici, come gli ecclesiastici aver le mogli, che si astenessero dalle concubine.

Ma in Occidente tutto al rovescio andò la bisogna. Le Novelle di questi imperadori greci non ebbero forza e vigore alcuno. Anzi i capitolari di Carlo Magno, e degli altri imperadori d'Occidente suoi successori, le leggi de' Longobardi, che in Italia erano le dominanti, massimamente appresso di noi nel regno de' Normanni, permettevano il concubinato; ed i molti concilii tenuti nel x ed xi secolo, che procurarono estirparlo da' preti, ebbero inutili successi. Poichè trattandosi nella Chiesa latina nello stesso tempo di togliere a' preti non men le concubine, che le mogli, volendo esigere da essi un'esatta continenza; questo appunto fece, che resistendo essi, non si potesse così facilmente aterminare in Occidente il concubinato, come s'era fatto in Oriente. Gli ecclesiastici furono quelli, che ostinatamente si opposero, resistendo col fatto a tanti concilii che il detestavano; perchè non si volendo loro permettere nemmeno le mogli, non volevano abbandonare le concubine.

CAPO XIV.

Come finalmente fosse stato il concubinato proibito anche in Occidente.

Avevano già in questi tempi varii concilii adunati in Occidente, ciò che gli altri Padri della Chiesa avevano ne' loro sermoni esortato, incominciato per mezzo de' canoni a proibire a' preti il concubinato. Non altrimenti che fu fatto dell'usure, che le proibizioni, specialmente quelle fatte nel concilio Niceno, Illiberitano, d'Arles e di Laodicea, riguardavano l'ordine ecclesiastico solamente, dal quale con molta ragione se ne pretendea una vita più esemplare e monda, si fece del concubinato. Prima si parlava de' chierici, poi siccome cresceva l'accortezza e potenza ne' pontefici romani a pari della negligenza de' principi e loro magistrati, si stese anche la proibizione a' laici, e perciò si vede, che nel concilio di Trento s'usarono nella sessione 24, c. 8, quelle parole. *Concubinarios tam solutos, quam uxoratos cujuscumque status, dignitatis, et conditionis existant.* Non vi era concilio, che non si ragunava in questo x ed xi secolo in Occidente, in Roma, o altrove, in cui non si declamasse contro a' chierici concubinari, perchè lasciassero ed avessero in orrore il concubinato. Lo dipinsero perciò al mondo per la più nefanda ed obbrobriosa congiunzione, peggiore dello stupro, dell'adulterio e dell'incesto. Ma poichè nel tempo stesso s'inculcava che dovessero lasciare le mogli, e non potessero esser assunti agli ordini sacri, se non professavano voto di castità, tutti que' concilii ebbero in questi tempi inutile successo. Non vi era vescovo, nè prete, nè diacono, nè minimo chierico, che non avesse la propria concubina, e tolto ogni rossore non facevano difficoltà tenerle pubblicamente nelle proprie case, e quivi nudrire ed allevare i figliuoli nati da quelle. Pier Damiano può essere di tal costume a noi buon testimonio, il quale cotanto lo biasima e detesta nelle sue opere.

Assunto al pontificato Niccolò II, pose costui ogni studio per abolirlo affatto, e tenne perciò un concilio in Roma contro tali concubinari, minacciando loro severe pene e gravi castighi; e poichè in queste nostre provincie, ond'ora si compone il regno di Napoli, il concubinato si praticava più, che in ogni altra parte d'Italia, ed era pubblicamente da' preti ritenuto, per estirparlo gli piacque nell'anno 1059 tenere un altro concilio in Puglia nella città di Melfi, dove più severamente condannò e ne detestò l'abuso, imponendo severissime pene a' concubinari; e depose perciò il vescovo di Trani. Ma che pro? Tutti questi suoi sforzi ebbero inutil successo: non potè svellersi la mala radice, e parea quasi che impossibile che i preti potessero distaccarsene. *Stor. Civil. tom. 1, l. 10, in princ.*

Ma innalzato poi al trono pontificale il famoso e terribile Ildebrando, che sotto nome di Gregorio VII resse la Chiesa di Roma, costui impiegò tutti i suoi talenti per estirpare affatto dall'ordine ecclesiastico non meno il concubinato, che le mogli. Fu perciò fiero ed inesorabile, nè per il suo zelo risparmiò fatica e travaglio, nè curò esporsi a' più perigliosi casi, purchè venisse a capo del suo intento.

Non curò l'implacabil odio, il biasimo, le bestemmie, le calunnie, l'invidia e la maldicenza di tutto l'ordine ecclesiastico, che perciò pubblicamente lo malediceva, esecrava ed aborriva. Chi legge la sua vita scritta da Paolo Bernriedense data in luce da Gretsero gesuita, non trova che spesse imprecazioni, anatemi e terribili minaccie contro tali concubinari, e contro coloro, che assunti al sacerdozio volessero ritenere le mogli. Severamente comandò, rinnovando gl'istituti degli antichi canoni della Chiesa latina, che i preti non potessero aver mogli, e quelli che l'avessero, dovessero tosto lasciarle, ovvero esser deposti dal sacerdozio; nè potesse per l'avvenire ammettersi alcuno al sacerdozio, se non faceva voto di una perpetua continenza. Fremeva perciò tutto l'ordine ecclesiastico, chiamandolo eretico, perturbatore e novatore. Ecco ciò che ne scrive Lamberto Scafnaburgense *ad ann.* 1074, *p.* 212. *Hildebrandus Papa cum Episcopis Italiae conveniens, jam frequentibus Synodis decretaverat, ut secundum instituta antiquorum Canonum Presbyteri uxores non haberent; habentes, aut dimittant; aut deponantur. Nec quisquam omnino ad Sacerdotium admittatur, qui non in perpetuam continentiam, vitamque caelibem profiteatur. Hoc Decreto per totam Italiam promulgato, crebras Litteras ad Episcopos Galliarum transmittebat, praecipiens, ut ipsi quoque in suis Ecclesiis similiter facerent, atque a contubernio Sacerdotum omnes omnino faeminas perpetuo anathemate resecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio Clericorum, hominem plane haereticum, et vesani dogmatis esse clamitans, qui oblitus sermonis Domini, quo ait: non omnes capiunt hoc verbum, qui potest capere capiat; et Apostolus: qui se non continet, nubat, melius est enim nubere, quam uri; violenta exactione homines vivere cogeret ritu Angelorum, et dum consuetum cursum naturae negaret, fornicationi, et immunditiae frena laxaret: quod si pergeret sententiam confirmare, malle se Sacerdotium, quam Conjugium deserere; et tunc visurum eum, cui homines sorderent, unde gubernandis per Ecclesiam Dei Plebibus Angelos comparaturus esset. Nihilominus ille instabat, et assiduis legationibus Episcopos omnes socordiae et desidiae arguebat; et nisi ocyus injunctum sibi negotium exequerentur, se censura in eos animadversurum minabatur.*

Lo stesso scrissero Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Alberico e 'l monaco Herveldense *anno* 1074. Golochero *de gestis Treving. n.* 39. Goffredo di Viterbo *part.* 17, *p.* 499. Giorgio Calisto *de Conjugio Clericorum*, e Gasparo Zieglero *de Diaconis veteris Ecclesiae c.* 14. E furono compilati speciali trattati sopra questo soggetto, contanto commendandosi la sentenza del vescovo Pafnutio, il quale come narrano Socrate *L.* 1. *c.* 11. Sozomeno *L.* 1. *c.* 23. *Histor. Tripartita l.* 2, *c.* 14, rapportata anche da Graziano *Distin.* 31, *Can.* 12. Niceforo *L.* 8, *c.* 19, fortemente s'oppose ad alcuni Padri del concilio di Nicea, che avevano ciò proposto, e persuase al concilio non doversi impor legge alcuna di celibato a' preti, e che assunti al sacerdozio non dovessero lasciar le mogli, siccome fu fatto. Infra gli altri Alboino prete scrisse, *de Conjugio Sacerdotum per Hildebrandum Papam damnato*, contro l'Epistola di Bertoldo di Costanza *de Caelibatu Clericorum.*

Giacomo Cuiacio nel *L.* 3. *Decretalium ad tit. de Cler. Conjug.* riprende Lamberto, che scrisse aver Ildebrando ciò comandato *secundum instituta antiquorum Canonum*, dicendo non esser ciò vero. *Idque*, ei dice, *Lambertus Schafnaburgensis Monachus Herveldensis in lib. de rebus gestis Germanorum scribit: Gregorium VII fecisse secundum instituta antiquorum Canonum, quod non est verum.* Ma in ciò viene a torto ripreso Lamberto, poichè la Chiesa, specialmente Latina, prima di Gregorio per più suoi canoni stabiliti in varii concilii, che vengono rapportati da Gonzalez *in Comm.* al *l.* 3. *Decret. tit. de Cleric. Conjug. c.* 1, aveva sempre inculcato a' preti il celibato, e che i maritati ascesi al sacerdozio si astenessero di usare colle loro mogli; ma questi canoni non ebbero nelle provincie di Europa uniforme osservanza e vigore.

In Ispagna, come scrissero Mendoza e Gonzalez ne' commentarii sopra il concilio Illiberitano *Can.* 33, se non a' tempi di Gregorio VII non si tolse affatto a' maritati di poter ritenere la moglie passando al sacerdozio. Questo pontefice avendo tratto colle minacce e col rigore al suo partito i vescovi nazionali, in tutte le maniere volle torre dal clero le mogli, e coll'effetto l'ottenne in questa provincia, come rapporta Cuiacio nel luogo citato. *Jus vero illud Occidentale* (ei dice) *non admittendi maritos in clerum, nisi ab uxoribus diverterint*, *in Italia fertur introduxisse Gregorius VII.* Quindi ne fu cotanto da' preti odiato, e con brutti scherni da essi proverbiato e motteggiato, e quando ramingo e profugo gli convenne in Salerno ricovrarsi, e quivi sotto la protezione de'nostri principi normanni menare una vita tutta oscura e privata, talchè di cordoglio morissene in quella città, non tralasciarono i preti motteggiarlo con distici e altri versi lionini ove a que' tempi era riposto tutto l'acume e perizia dell'arte, e fra gli altri con quello rapportato dall' istesso Cuiacio, che diceva così:

Nudipes Antistes, non curat Clerus ubi stes.
Dum non incedis, stes ubicumque velis.

Egli è però da notare, che sebbene in Italia a questi tempi fosse stato il concubinato e 'l matrimonio interdetto a' preti, in alcune chiese della nostra Puglia e Calabria, ove era in questi tempi ritenuto ancora il rito greco, (poichè prima erano sottoposte al trono Costantinopolitano) gli stessi pontefici romani, restituite che furono al trono romano, non osarono far novità alcuna, e insino a'tempi d' Innocenzio III si legge, che questo pontefice prescrisse all' arcivescovo d'Acerenza, che non facesse difficoltà di consecrare il vescovo eletto d'Anglona suo suffraganeo, ancorchè figliuolo d'un sacerdote greco. *Nos igitur* (gli dice Innocenzio *in cap. Cum olim* 6 *de Cler. Conjug.*) *attendentes, quod Orientalis Ecclesia votum continentiae non admisit, quoniam Orientales in minoribus ordinibus contrahunt, et in superioribus utuntur matrimonio jam contracto; mandamus quatenus, nisi pro eo quod inter Latinos Graeci hujusmodi conversantur, regionis consuetudo repugnet; si aliud canonicum non obsistat ad confirmationem, et consecrationem ejusdem sine dubitatione procedas.*

Cuiacio nel luogo allegato riputò cosa degna da notarsi questa Decretale d' Innocenzio; ma non si maraviglierà chi leggendo la nostra Storia Civile, vedrà nel *L.* 8, *c. ult.* che la chiesa di Acerenza, innalzata poi a metropolitana, ed alla quale furono attribuiti per suffraganei i vescovadi d'Anglona e di Tricarico, era prima sottoposta al trono di Costantinopoli.

Travagliò ancora Ildebrando d'introdurre lo stesso in Germania ed in Francia. Ma in Germania i suoi decreti e proibizioni non ebbero alcun effetto, e si sa quanto siasi travagliato in questa provincia per introdurre il celibato ne' preti, ed insino all'ultimo concilio di Trento fu questo un punto, che tenne esercitate le penne e gl' ingegni dei più valenti teologi di quei tempi, per rintuzzare le fervorose domande de' Germani, che pretendevano doversi permettere non meno la comunione *sub utraque specie*, che il sacerdozio a' maritati. In Francia ed in Germania scrisse Gregorio spesse e pressanti lettere a' vescovi di quelle provincie, che nelle loro chiese sforzassero i preti a lasciar le mogli. Ma non ebbe nel suo pontificato gran successo, siccome è manifesto dall'epistola di Udalrico vescovo di Angusta scritta al pontefice Niccolò III *de Caelibatu Cleri*, e da ciò che il Battista poeta mantuano cantò del matrimonio di S. Ilario, e di alcuni vescovi della Francia, i versi del quale sono rapportati dal Cujacio *l. c.* che soggiunge: *Galliam, et Germaniam jus illud non recepisse, aut certe tardius, et quam aegre recepisse, ut constat ex Epistola ad Nicolaum III Udalrici Episcopi Augustani de Caelibatu Cleri, et ex eo etiam, quod de S. Ilarii, et Episcoporum Gallorum Matrimonio Baptista Mantuanus, alter Poeta Mantuanus, cecinit.* E narra questo medesimo scrittore che non si perfezionò quest'opera in Francia, se non nel pontificato di Calisto II. Questi nato di regal stirpe, come quegli che era figliuolo del conte di Borgogna, ai re di Francia per sangue cotanto vicino, essendo arciduca di Vienna, e cardinale, fu assunto al trono pontificio l'anno 1119, e fra le sue cure più principali pose ogni studio di fare osservare in Francia i divieti di Gregorio VII, e per la sua autorità e gran clientela finalmente l'ottenne, non senza

perchè affatto il concubinato si togliesse a' laici ed a' chierici. Per questo istesso che Gregorio VII volle in tutti i modi togliere a' preti le mogli, non potè mai ridurgli a lasciar le conoubine. Declamava Gregorio contro i preti concubinari, e con anatemi terribili e pene rigorosissime procurava estirpare da essi un così pernicioso costume. Ma i prelati audacemente resistevano col fatto, e niente curavano tanti divieti e scongiuri, anzi perciò pubblicamente lo maledicevano, lo chiamavano eretico, novatore, ambizioso, crudele, e senza fede, altiero, perturbatore de' regni e delle provincie, autor di sedizioni e di guerre crudeli, e che voleva co' suoi imperiosi modi stabilire un dominio insoffribile nella Chiesa e nel sacerdozio; e per discreditarlo anche fra' Cristiani, ed incolparlo di quell'istesso, per cui mostrava tanto abborrimento, non si ritennero di calunniarlo, che si contaminasse con sozze libidini colla contessa Matilde, e che nello stesso tempo che voleva che gli altri si astenessero dal concubinato, non perciò egli lasciava gl'impudici amori di questa principessa, ritenendola nel suo proprio palazzo di giorno e di notte. Procuravano di render verisimile l'impostura con fare avvertire a molti, che questa contessa, mentre visse Gozelone duca di Lorena suo marito, non si curò mai di seguirlo, e di tenergli compagnia, ma lasciandolo in Lorena, non volle uscir mai d'Italia; e morto il marito, con tutto che subito avesse potuto rimaritarsi con uno de' più potenti principi d'Europa per gli stati floridissimi che ella possedeva in Italia, con gran parte del Genovesato, il Marchesato di Toscana, la Marca d'Ancona, e altre buone terre e città, contuttociò per non lasciare gl'impudici amori del papa, differì quanto più potè il rimaritarsi la seconda volta con Azone marchese Estense: nè con questo secondo marito ella vi durò lungo tempo, chè sotto pretesto che Azone era a lei congiunto in quarto grado, volle poi separarsi da lui, tanto che sebbene dopo contratto e consumato il matrimonio si fosse trovata questa parentela, Gregorio col quale Matilde consultò il caso, la consigliò che dovesse affatto astenersi dal consorzio del nuovo marito, siccome narra Enea Silvio *Lib.* 3. *in decade* 2. *Blondi* con queste parole: *Quae mulier* (parlando di Matilde) *mortuo primo viro, Azonem Marchionem Estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat sibi quarto gradu conjunctus, ignorans accepit maritum; et cum per aliquot menses illi concubuisset, re cognita Gregorium consuluit, quod agere deberet. Ille mulieri imperavit, ut a consortio novi viri abstineret.* Da ciò, e non altronde nacque la favola, che Gregorio avesse avuto la contessa Matilde per sua concubina, e che nel sinodo tenuto in Wormazia nel 1076 fosse stato questo pontefice accusato non meno di negromanzia, che di adulterio, come riferisce Hoffman *in Lexico verbo Mathildis.* Ecco come appunto narra questo fatto Lamberto Scafnaburgense *ad An.* 1077. *p.* 247. *Mathilda derelicta Ducis Lotharingorum Gozolonis, filia Bonifacii Marchionis, et Beatricis Comitissae. Haec vivente adhuc viro suo quandam viduitatis speciem longissimis ab eo spatiis exclusa praetendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingiam extra natale solum sequi vellet, et ille Ducatus, quem in Lotharingia administrabat, negotiis implicitus, vix post tertium, vel quartum annum semel Marcham Italicam inviseret: post cujus mortem Romani pontificis lateri pene comes individua adhaerebat, cumque miro colebat affectu. Cumque magna pars Italiae ejus pareret Imperio, et omnibus quae prima mortales ducunt, supra caeteros Terrae illius principes abundaret; ubicumque opera ejus Papae indiguisset, ocyus aderat, et tanquam patri, vel Domino sedulum exhibebat officium. Unde nec evadere potuit incesti amoris suspicionem; passim jactantibus Regis fautoribus, et praecipue Clerici, quibus illicita, et contra scita Canonum Conjugia prohibebat, quod die ac nocte impudenter Papa in ejus voluptaretur amplexibus; et illa furtivis Papae amoribus praeoccupata, post amissum Conjugem, retro secundas contrahere nuptias detrectaret. Sed apud omnes sanum aliquod sapientes luce clarius constabat falsa esse quae dicebantur. Nam et Papa eximie, tamque Apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri amoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret; et illa in Urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia, obscaena perpetrans latere nequaquam potuisset.*

Fu veramente cosa da stupire, che nel nostro regno ancorchè passato poi agli Svevi ed agli Angioini, e che questi principi conformandosi a tanti e sì innumerabili ca-

meno che pretesero dell'usure, delitto ecclesiastico, e di pretendere perciò la cognizione anche sopra i laici, o almeno che si dovesse stimare di foro misto, e perciò darsi luogo alla prevenzione. Ma presso di noi questa pretensione non fu fatta loro valere, nè si è mai permesso, fuori della scomunica, di procedere contro a'laici con pene temporali, siccome da noi fu rapportato nel *L.* 33 della nostra Storia Civile *cap.* 7.

Parimente l'istesso *cap.* 8 *de Reformatione Sess.* 24 del concilio Tridentino di sopra riferito non fu presso di noi ricevuto, per quanto concerne le pene temporali, che si procurano stendere anco a'laici; e fu uno de'notati dal reggente Villani nella relazione che fece al re Filippo II de'capi di quel concilio, che non si dovevano accettare nel regno, perchè in quello, oltre della scomunica, di che non si muove agli ecclesiastici alcun dubbio, si vuole che i vescovi possano cacciare dalle terre delle loro diocesi le concubine, che passato l'anno durando nella scomunica non lasciassero il concubinato, e di vantaggio si riserba a'prelati d'infligere loro que'maggiori castighi, che stimeranno convenienti, e per maggior disprezzo dell'autorità secolare si soggiunge, che se vi sarà bisogno, si permette loro d'invocar l'aiuto del braccio secolare: quasi che se lor verrà in acconcio di farlo coll'opera de'propri esecutori, bene starà. Ciò che nel nostro regno non s'è giammai permesso; ed avendo alcuni vescovi ardito di farlo, e proceduto alla carcerazione de'laici per cagion di concubinato, ne furono ben ripresi da' nostri vicerè, siccome fu praticato col vescovo di Gravina, col vescovo di Boiano, coll'arcivescovo di Cosenza, e con altri prelati, i di cui esempi potranno vedersi nella nostra Storia Civile al *L.* 33, *c.* 3, § 1.

Cotanto s'ebbe a travagliare nel nostro regno per estirpare affatto il concubinato dei laici, e molto più de'chierici. Cospirando insieme non meno le leggi de'principi, che i canoni della Chiesa a severamente proibirlo, quindi il concubinato, che a' tempi antichi era riputata una congiunzione legittima e permessa, divenne illecita e obbrobriosa; e se ora chiamiamo pure queste congiunzioni, concubinati e concubine, *abutitur vulgus eo nomine*, come ben disse Cuiacio, poichè tali congiunzioni non meritano il nome di concubinato, ma di furtive congiunzioni, si fanno di soppiatto e celatamente, perchè contro il prescritto non meno de' canoni, che delle leggi civili, e non possono dirsi come prima legittime, perchè non hanno al giorno d'oggi veruna assistenza di legge, anzi sono da quelle riprovate ed abborrite. E le concubine presenti dovrebbero dirsi piuttosto amiche o pellici, che concubine. Non si tengono palesemente in casa, nè si commette loro l'economia e la cura delle cose domestiche, come già si costumava, quando erano riputate Semimogli. Non si attende ora a vedere, se quelle siano sciolte o maritate, ovvero se si congiungono con un altro parimente sciolto; non si cura più, se in tal congiunzione sia serbata la dovuta fede, o violata; anzi elle regolarmente si mischiano con altri, nè con maritale affetto si ritengono.

E se ora si ritenessero pubblicamente in casa, tanto maggiore sarebbe lo scandalo e la vergogna, perchè essendo state severamente proibite da'canoni e dalle leggi, e non ammettendosi verun altro stato, che il coniugale o il celibato, quel terzo stato, che posto in mezzo fra questi due prima era riputato un congiungimento legittimo, perchè dalle leggi approvato, ora meritamente dovrà stimarsi per illegittimo ed obbrobrioso; e perciò non doveva alcuno offendersi di quello, che io soggiunsi nella mia Storia Civile nel fine del lib. 11 quando dissi: « Così il tempo muta le cose, e fa che quel che prima era onesto, rendasi poi biasimevole e vergognoso ». E forse cosa nuova, che le cose, le quali non sono intrinsecamente cattive, e che secondo i varii costumi delle nazioni, secondo i tempi, e le tant'altre circostanze possono ricevere varii cambiamenti, ora abbiano una sembianza, ed ora un'altra ne acquistano varia e difforme? Ciò che s'appartiene al governo politico dell'imperio, o alla disciplina della Chiesa, sta sottoposto a tali cambiamenti. Quante volte le nostre leggi, ciò che prima stimarono legittimo riputarono poi proibirlo e condannarlo; quant'altre la Chiesa stessa ciò che prima approvò, stimò dipoi riprovare ed abolire? Non si verrebbe mai a capo, se si volessero qui annoverare i tanti esempi, che confermano questa verità, essendo innumerabili. Le purgazioni per mezzo de' ferri infocati, o delle acque ferventi o gelate, furono non men da' principi che da' sommi

cilii per mezzo de' loro canoni, che i principi co' loro capitolari vi dassero freno e riparo, perchè i disordini non arrivassero all' ultima estremità; assai moderate e sobrie avrebbe dovuto riputare quelle mie quattro parole.

Chi può dubitare che il pellegrinaggio non sia un'opera pia e meritoria, e che quando s' intraprende come un'opera laboriosa e di penitenza, non sia una cosa gratissima a Dio ed alla sua Chiesa? Nè io aveva potuto dar sospetto alcuno, che di ciò ne dubitassi, poichè in questa stessa mia opera al *lib.* 9, *in princ.* vengono da me cotanto commendati i pellegrinaggi de' nostri primi Normanni, intrapresi veramente con ispirito di vera pietà e religione: siccome i tanti altri pellegrinaggi, che fra noi si costumavano ne' santuarii di Monte Cassino, e del Monte Gargano per esercizio di penitenza e di somma pietà, e per lo zelo che si aveva della nostra religione.

Ma l' ignoranza profonda di que' secoli, e specialmente dell'ottavo, la quale siccome gli uomini malvagi precipita nell'ultime scelleratezze, così gli uomini religiosi gli fa passare in superstiziosi, aveva corrotta un' opera sì pia e meritoria, facendo divenire superstizioso un atto sì religioso. Non vi è altro più efficace mezzo, che l' ignoranza per far più speditamente questo per altro breve passaggio, cioè da religione a superstizione, non essendo altro la superstizione, come la definisce S. Tommaso 2. 2. *q.* 93, *art.* 2. ed i più gravi teologi, che *superfluus cultus*, cioè quel culto sregolato ed eccessivo, che da se non porta l'uomo a Dio, nè raffrena la concupiscenza della carne, ma per un certo fanatismo, ovvero credendo, che altrimenti facendosi le divozioni non abb'ano tanta forza ed efficacia, gl' ignoranti per lo più s'inducono ad oprarlo. Così il famoso Gio. Gersone *lib. de directione cordis*, *Considerat.* 16. mette fra le superstizioni quella credenza, *quod Sanctus Antonius plus habeat virtutis in curando sacrum, ut ajunt, ignem, quam alii Sancti.* Parimente, *quod in hac Ecclesia dedicata Beatissimae Virgini ipsius virtus sit potentior, quam in alia ad facienda miracula, et succurrendum invocantibus se; et hoc praesertim ratione talis, vel talis imaginationis suae, vel ratione solitae peregrinationis illic continuatae.* Nella stessa classe mette quest' insigne teologo il culto de' Santi piuttosto per novena, che per settimana, o quintana. Il padre Jacopo Passavanti nel suo Specchio della vera penitenza novera molte di consimili superstizioni, e le condanna nel Cap.5 dove tratta della terza scienza diabolica *p.* 255. *Edit. Flor. A.* 1725. « E quello, » ch' è detto delle parole, si dice del di» giuno, del silenzio, delle messe, delle » venie e dell'andate fatte sotto certe osser» vanze di tempo o di novero, credendo » che altrimenti non fossero valevoli, co» me si dice de' 12 lunedì di S. Catterina, » del venerdì di S. Niccola, delle messe di » S. Gregorio, del mercoldì di S. Lorenzo, » del silenzio di dodici mila martiri, e di » tutte simili cose. E non si dica però, che » le messe, il digiuno, l'orazione, e gli altri » beni non sia bene a fare, ma quelle osser» vanze di tempo, del novero e di certi » modi non sono nè lecite, nè buone. E che » la vanità e la cupidità delle genti mor» tali voglia porre leggi alla Divina Giusti» zia, che per loro opere, o loro parole, » o loro andate, o loro offerte si traggano » infra certo tempo anime di Purgatorio, » questa è grande presunzione, e perico» loso errore a credere, o a dire ». Il dottor Navarro *in Enchiridio C.* 11, *n.* 24 ne porta altri esempi: *Qualis est* (come ei dice) *Caeremonia quaedam orandi ante solis ortum, vel audiendi sacrum a Sacerdote, qui vocetur Joannes, vel dicendi bis Alleluja, vel Pater Noster, quando semel est dicendum.* E moltissimi altri possono vedersi presso Genetto *in primum praeceptum Decalogi quaest.* 9.

Ora i pellegrinaggi in questi secoli incolti si resero frequenti, non perchè erano regolati dallo spirito di Dio, a cui non piacciono, se non quando s'intraprendono come un'opera laboriosa e di penitenza, ma per una superstiziosa credenza, che adorar Dio e' Santi in una chiesa più che in un'altra, fosse cosa più santa, e di maggior perfezione; o perchè credeano, che prendere i sacramenti, o le indulgenze in una chiesa, fosse assai meglio, che prenderle nella propria parocchia, o in altre chiese di sua patria, dove potevano ugualmente guadagnarsi. Ma se la superstizione si fosse contenuta sin qui, sarebbe stata comporta-

gno della contrizione de' peccati, della penitenza ed assoluzione de' propri sacerdoti; e questa perniciosa superstizione si dilatò tanto nella moltitudine del volgo stolto ed ignorante, che fu d'uopo per toglierla dalla mente degli sciocchi, che il concilio di Selingstad tenuto nell'anno 1022 nel canone 18 espressamente lo condannasse. Ecco le parole del citato canone. *Quia multi tanta mentis suae falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, poenitentiam a Sacerdotibus suis accipere nolint, in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat peccata; Sancto visum est Concilio, ut talis Indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti Poenitentiam sibi datam a suis Sacerdotibus impleant et tunc Romam ire si velint, ab Episcopo proprio licentiam, et litteras ad Apostolicum deferendas accipiant.*

S' intraprendevano ancora tali pellegrinaggi specialmente in Gerusalemme, e nella spedizione di Terra Santa in Palestina, da giovanetti e da femine, le quali mescolandosi insieme ne' lunghi e disastrosi viaggi, non vi era laidezza che non commettessero, e non si contaminassero di abbominevoli libidini. Si tralasciavano le arti ed i mestieri, non senza gravissimo danno della repubblica, e sovente intraprendendosi dai capi di casa, questo portava l'abbandonamento delle famiglie; cosa che S. Paolo I *ad Thimot.* 5, disse esser peggiore dell'apostasia e dell' infedeltà. Non si teneva conto delle robe, delle mogli e de' figliuoli; ma i mariti ed i padri abbandonando le loro case, non si curavano esporre a pericolo l'onore delle loro mogli e figliuole. Memorabili sono però le parole di Guglielmo arcivescovo di Tiro nel *l.* 1, *c.* 6 della sua Storia, che compilò di questa Guerra Sacra: *Dividebatur*, ei dice, *maritus ab uxore, uxor a marito, patres a filiis, filii a parentibus, nec erat charitatis vinculum, quod huic fervori posset facere praejudicium, ita ut e claustris multi egrediebantur Monachi, et inclusi de Carceribus; nec tamen apud omnes erat in causa Deus, sed quidam ne amicos desererent, quidamque de[illegible] haberentur, quidam sola l[illegible]a, aut ut suos declinantes debito[illegible]djungebant. Omnes ergo ex ea[illegible]erabant. Non erat in Regnis O[illegible] qui aut aetatis, aut sexus vel[illegible], aut aliquibus persua-* *sionibus deterritus ab incepto desisteret. Sed omnes indifferenter manus dabant; omnes unanimiter corde et ore votum profitebantur.*

Sin da' tempi di S. Girolamo un'opera cotanto pia, quanto era il pellegrinaggio, cominciò a contaminarsi; ond' egli lodò tanto S. Ilarione, che essendo nato in Palestina, ed ivi dimorando, non avesse visitato Gerusalemme, se non una volta per la vicinanza del luogo, e per non mostrar far poco conto de' luoghi sacri. Or se a ragione viene lodato S. Ilarione, che tutto vicino che fosse a Gerusalemme sia stato così ritenuto ad andarvi, per non parere di rinchiuder Dio in un luogo angusto; come non potrà dirsi, che da ignoranza e superstizione non procedesse in que' secoli barbari tanta frequenza di pellegrinaggi intrapresi da una turba infinita di gente, che abbandonavano le proprie case e' figliuoli, e tutti coloro di cui dovevano aver maggior cura e pensiero? Perciò esclamava S. Girolamo *Epist. ad Paulin. de Institut. Monachi. Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. Can.* 71. *Gloria C.*12, *q.* 2.

La malvagità, che negli uomini è più comune e connaturale, che la probità secondo che Dio stesso nel Gen. VIII 21 ce ne fece accorti dicendo: *sensus enim, et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua*, ci sforza a credere che quando ad un'azione possono concorrere più fini, uno legittimo, ma laborioso ed arduo, l'altro pravo, ma comodo e vantaggioso; i più, donde nasce la frequenza di quell'azione, sian mossi dall'utile, anzi che dall'onesto. Ciò posto, noi ravvisiamo nelle storie de' secoli andati, che tali pellegrinaggi godevano varie franchigie e privilegi, onde ci si fa credere, che la moltitudine piuttosto da questo spinta fosse, che da altro, e per conseguenza si può ben giudicare, che sia stata la loro più superstizione che religione. De' loro privilegi fa lunga menzione il Du-Cange *in Glossar. voce Crucis Privilegium num.* 2 e 'l gesuita Giacomo Gretsero ne' suoi libri *de Sacris Peregrinationibus, et Religionis causa Peregrinantibus*, il quale nel *lib.* 2, *c.* 12, afferma: *Haec Peregrinorum Romam concurrentium multitudo causam dedit nonnullis abusibus.*

Ma quel che poteva più adescare l'umana debolezza, era il beneficio della tregua, di

cui si fa menzione al *tit. delle Decretali*, *de Tregua et pace*, in vigor della quale credevasi, che in certe stagioni dell'anno dovessero cessare tutte le ostilità private; accordandosi quindi sicurezza e favore a' pellegrini, i quali durante il lor pellegrinaggio non potevano esser molestati da'loro creditori, come se fossero *Legati causa Reipublicae*, come dice Giò. Andrea, secondo il testo nella *l.* 2, § 3, *legatis ff. de Judiciis*; ed il cardinale Ostiense appresso il Panormitano in *c.* 1, *n.* 6 *de Clericis peregrinant.* insegna che non si possa procedere contro di un pellegrino da un giudice ordinario, o delegato, se prima non sia fatta la prevenzione. *Vid.* Du-Cange *in Glossar. voc. Crucis Privilegium et voc. Tregua.* Grande incentivo in vero era questo per la gente rovinata e decotta.

L'altro stimolo per l'umana cupidità era, il non essere obbligati a pagar dazi ed altre gravezze. Dal concilio Vernense celebrato sotto Pipino nell'anno 755 fu ciò stabilito nel canone 22 con tali parole: *Peregrini, qui propter Deum vadunt, telonium non solvant.* E che questo sia il significato della voce *telonium*, può vedersi presso il Du-Cange nel suo Glossario. Il medesimo si ha dal canone *Si quis Romipetas* 23, *caus.* 24, *q.* 3.

La storia ancora ci assicura, che in quei secoli per tali fini mondani s' intraprendevano i pellegrinaggi. Alcuni sotto abito mentito di pellegrini andavano tramando congiure; altri per isfuggire le pene dovute a' loro delitti. E questo abuso era sì allargato e pernicioso, che bisognò reprimerlo anche con leggi de' principi; siccome fece Carlo Magno col famoso Capitolare d'Aquisgrana dell'anno 789, *c.* 77 (*apud* Balut. *Capitul. Regum Franc. tom.* 1, *p.* 239) il quale per estirparlo stabilì questa legge: *Item ut isti mangones, et cocciones, qui sine omni lege vagabundi vadunt, per istam terram non sinantur vagari, et deceptiones hominibus agere. Nec isti nudi cum ferro, qui dicunt se data sibi poenitentia ire vagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum, et capitale crimen commiserint, ut in uno loco permaneant laborantes, et servientes, et poenitentiam agentes, secundum quod sibi canonice impositum sit.*

Moltissimi altri erano mossi, o da curiosità di veder paesi, o da voglia di procacciarsi da vivere, o da spirito di libertinaggio e d'allegria per andare così in tresca, ch' è quello che dicesi dal nostro volgo, *far la birba;* e bene allo spesso si azzuffavano, e facevano questioni e risse nelle stesse chiese che andavano a visitare, siccome della chiesa di S. Giacomo di Compostella ci attesta Gonzalez *ad tit. de Cleric. Peregrin.* Quindi in tutti li concilii tenuti in questi medesimi secoli, de' quali io parlo, furono tali pellegrinaggi qualificati per superstiziosi, e di pernicioso scandalo; e sopra tutto il concilio Cabilonese II celebrato nell' anno 813 stabilì un canone, che è il 45, le di cui parole rapportate anche dal Baronio a quell' anno, sono le seguenti. *Nam et a quibusdam, qui Romam, Turonumve, et alia quaedam loca sub praetextu orationis inconsulte peragrant, plurimum erratur. Sunt Presbyteri, et Diaconi, et caeteri in Clero constituti, qui negligenter viventes, in eo se purgari a peccatis putant, et ministerio suo fungi debere, si praefata loca attingunt. Sunt nihilominus Laici, qui putant se impune aut peccare, aut peccasse, quia haec loca oraturi frequentant. Sunt quidam potentum, qui acquirendi census gratia, sub praetextu Romani, seu Turonici itineris multa acquirunt, multosque pauperum opprimunt, et quod sola cupiditate faciunt, orationum, sive sanctorum locorum visitationis causa se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui vel ideo hoc faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi; de quorum numero sunt illi, qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentiuntur, vel quia tantum sunt vecordes, ut putent, se sanctorum locorum sola visione a peccatis purgari: non attendentes quod ait B. Hieronymus: Non Hierosolimam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. De quibus omnibus Domini Imperatoris, qualiter sint emendanda, sententia expectetur.*

Quindi leggiamo ancora ne' trapassati secoli, essendo la moltitudine di tali pellegrinaggi veramente prodigiosa, come suole accadere quando simili frenesie ingombrano la plebe ignorante, che Roma stessa fu costretta sotto pena di scomunica a proibirgli, vietando che niuno più andasse in pellegrinaggio a Gerusalemme [illegible] come si legge nell'Appendice di Ottone Frisingense c. 40 e presso Alteserra [illegible] Innocentii III in c. 3 de Cler. [illegible] sebbene il divieto si appoggiasse [illegible] ragione,

perchè si pagava perciò un certo dazio a' Saraceni, contuttociò bisognava credere, che oltre il profitto che ne veniva a' Saraceni per quel numero infinito di pellegrini, dovette conoscere il papa, che quelle gran caravane di pellegrini erano piuttosto menate da ignoranza e superstizione, che da spirito di vera religione; imperciocchè se avesse ravvisato, esser quelle dirette da lodevol fine, non avrebbe sì aspramente vietato a' Cristiani opera cotanto fruttuosa, per quel solo motivo che si pagasse un dazio agl'infedeli, poichè veggiamo che oggi per il mantenimento de' luoghi sacri permette, che col danaro *ad redimendam vexationem* si appaghi l'ingordigia de'Turchi.

E qual maraviglia poteva nascere da quelle mie poche parole, che gli abusi introdotti ne' pellegrinaggi avessero tanto deformato la loro frequenza, che da atti di penitenza e di religione gli avesse trasformati in vane opere di superstizione ed ignoranza, se lo stesso abbiamo veduto intervenire nelle spedizioni delle crociate? Egli è certo appresso tutti li Cattolici, che prender la croce, e con essa le armi per la liberazione di Terra Santa, sia opera grandemente accetta a Dio. Ma chi dicesse che la frequenza delle crociate avesse avuto fomento più dall'ignoranza e dalla superstizione, che dalla prudenza e dallo spirito di Dio, per avventura non sarebbe errato, nè altro direbbe che quel che confermano tutte le storie, e quel che dimostra il disuso, in cui sono ite, e l'infelice fine a cui, toltone la prima, che si fece sotto Gotofredo Buglione, quasi tutte l'altre mal capitate terminarono; anche quella che s'intraprese dal re Luigi di Francia, e l'altra predicata da S. Bernardo, ove promise glorioso evento, che poi non riuscì e non solo gran mortificazione recò al Santo, ma lo costrinse fare di se stesso l'apologia a papa Eugenio nel *lib. 2 de Consideratione cap. 1.*

Nè ad altra cagione comunemente si attribuiscono tali sventurati eventi, se non che alla corruttela, dissolutezza e ribalderia de'crociati, che credevano, presa quella croce e la spada per causa di Dio, esser loro lecita ogni brutalità, rapina e crudeltà; onde dobbiamo persuaderci, che l'infinita giustizia di Dio avesse in abominazione di benedire quell'armi, che benchè prese per giusta causa, erano però maneggiate da gente così scellerata e rea, siccome ne fanno testimonianza Ottone Frisingense *de gestis Friderici l.1, c. 60*, Ruggiero Hovedeno ne'suoi Annali, Giacomo de Vitriaco *cap. 82*, e da essi il P. Maimbourg *Hist. de Croisades lib. 4*, nell'anno 1149.

Ma finalmente che direbbero costoro, se negli ultimi nostri tempi un cardinale, qual fu il P. Francesco Maria d'Arezzo, nelle sue prediche recitate nel palazzo apostolico, impresse prima in Roma, e poi ristampate in Milano, condannasse per le ragioni stesse, come dannevoli piuttosto che salutari, i pellegrinaggi che con tanta frequenza s'intraprendono per visitare i santuarii di Roma istessa? Egli nella predica 4 al *tom. 1, § 12, p. 44* secondo l'edizione di Milano, scongiura e declama contro coloro che si portano a Roma a questo fine, i quali credendosi migliorare nello spirito, miseramente vanno in perdizione; e si vale delle parole stesse di cui S. Girolamo si valse per dissuadere S. Paolino suo grand'amico, che sospirava di visitare i santi luoghi di Gerusalemme, di andarvi. Ecco le sue parole: « Lesse l'eruditissimo vecchio, (intendendo di S. Girolamo) che » Paolino suo grand'amico sospirava di visitare Gerusalemme. Egli non approvò tal » pensiero: però riscrisse all'infervorato collega con sentimenti sì liberi, che cagionano meraviglia. Uditeli. Che vuoi tu fare a Gerusalemme? Santificarti? Più facile ti sarà farlo, ove sei, che ove pensi » venire. Nella santa città vi sono innumerabili santi morti, ma i vivi non vi» vono tutti da santi. Vi sono l'ossa de'profeti defonti, ma tra'successori de'profeti » vi sono ossa, e vi è carne; vi è la croce » di Cristo, ma taluno della croce non vuole altro che il titolo. V'è l'Agnello di » Sion, ma vi sono a tendergli insidie lupi e lupe. Qui sono molte indulgenze, » ma vi sono moltissimi peccati; e non si » sa, se tutte l'indulgenze si guadagnano; » si sa, che si commettono tutt'i peccati ». E dopo aver rapportate consimili espressioni, soggiunse le parole stesse di S. Girolamo, le quali sono: *De toto Orbe huc concurritur: plena est Civitas universi generis hominum, et tanta utriusque sexus constipatio, ut quod alibi ex parte fugiebas, totum hic sustinere cogaris in Urbe celeberrima, in qua Curia, scorta, mimi, scurrae, et omnia*

sunt, quae solent esse in caeteris Urbibus. Summae ergo stultitiae est dimittere Patriam, et inter majores Populos periculosiu vivere, quam eras victurus in Patria. Poi il savio oratore apostolico si rivolge a Roma, e sì gli dice: « Roma, per amor di Dio vivi in » maniera, che il livore e l'eresia con ma- » schere di zelo non abbiano da strappar » la penna dalla mano di S. Girolamo e » scrivere di te a'popoli lontani, quanto egli » scrisse di Gierosolima a Paolino. Quanti » vengono a Roma per migliorare lo spiri- » to, se vedessero in Roma non solamente » vivere, ma passeggiare con baldanza, *et* » *scorta et scurras, et mimos*, ritornati a'lo- » ro regni, o fedeli, o infedeli, anderebbe- » ro vociferando per le piazze e per li cir- » coli, che il concorrere a Roma non è or- » mai divozione, ma frenesia ». *Summae stultitiae est dimittere Patriam, et inter majores Populos periculosius vivere.*

Che diranno dunque ora li miei censori? Che pure S. Girolamo, il concilio Cabilonese, e l'altro di Selingstad, le leggi de'principi, le costituzioni de'sommi pontefici, tutti i gravi canonisti e teologi, ed il cardinale Arezzo stesso, riputassero perciò tutti i pellegrinaggi inutili e superstiziosi?

Est modus in rebus, disse colui, *sunt certi denique fines,*
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Non perchè alcuno rapporti gli abusi e le corruttele, e ponderi in que' secoli barbari ed incolti la frequenza di tali sregolati pellegrinaggi esser derivata da superstizione ed ignoranza, può da ciò inferirsi, che assolutamente condanni il pellegrinaggio. Quanti autori cattolici hanno condannato la frequenza della comunione stessa dell'altare? Sarebbe pur troppo ingiusta conseguenza inferire da ciò, che abbiano condannata la comunione medesima. Molto più ingiusti, iniqui e maligni saranno coloro, che da quelle mie poche parole vorranno inferire, che io perciò riputassi inutili e superstiziosi tutti i pellegrinaggi, che s'intraprendono da' fedeli ne' più famosi e celebri santuari delle provincie del mondo cattolico.

CAPO XVI.

Reputa inutili e superstiziose le orazioni e' sagrifizi, affine di liberar l'anime de'defunti dal Purgatorio.

Più sfacciata e nera calunnia non si è giammai intesa di questa, che ora si propone, così se si riguardano le mie parole, che tutt' altro contengono, come l'animo maligno e perverso di avermi voluto attaccare in cosa così grave, quanto si è un articolo stabilito di fede. Se si riguardano le mie parole, la calunnia è chiara; poichè io dopo aver parlato de'pellegrinaggi, (nella medesima *p.* del *t.* 1) non soggiunsi altro, « che in questi medesimi tempi, cioè nel- » l'VIII secolo, le orazioni, ed i sacrifizi affi- » ne di liberar l'anime de'loro defonti dal » Purgatorio, erano vie più raccomandati, » e molto più praticati ». Si parla quivi dell'orazioni e suffragi per i morti, non come cosa allora introdotta per superstizione, ovvero per ignoranza, come lividamente mi s'imputa; ma che in questi tempi tali suffragi erano più che prima raccomandati, e molto più praticati, poichè si videro con frequenza moltiplicare le private messe in più cappelle, che si erigevano nelle chiese, quando prima in un altare, che era il maggiore, al cospetto di tutto il popolo una, o al più due solenni se ne celebravano, e nulla più, come ne possono esser a noi testimoni le nostre antichissime chiese, le quali secondo la loro antica architettura mostrano ancora, che un altare solamente, che era il maggiore, era collocato in mezzo nella parte più alta delle chiese, e non vi erano picciole cappellette, le quali si veggono aggiunte di poi, secondo che la frequenza de'sagrifizii in appresso più raccomandata, e molto più praticata ricercava. Ne dee sembrare cosa strana, che in un secolo ora siensi rese più frequenti alcune particolari divozioni, ora meno in un altro, dando sovente le antiche alle nuove luogo, siccome tutto dì veggiamo intervenire in moltissimi altri riti ed usanze. La prudenza però e lo spirito di Dio dee regolare tutte queste cose; altrimenti se la regola del proprio comodo, qualche mondano interesse ne è il direttore, il passaggio è molto corto e spedito, che un'opera di pietà e di religione passi in superstizione, o in empietà.

Qual cosa più santa e meritoria può riputarsi giammai, che pregare per l'anime de' defonti, e per mezzo del sacrifizio delle messe intercedere per la loro liberazione dalle pene, nelle quali gemono nel Purgatorio? Eppure in ciò vi può essere superstizione e perniciosa lusinga, che in cambio di recar suffragio all'anime de' morti, si cagioni la perdizione dell'anime de' vivi. Quanti ripongono il presidio della salvezza della loro anima, non già allo studio di tenerla monda dalla contagione del secolo, ed a procurar in vita di sollevar le vedove e gli oppressi, ma credendo di saldare ogni conto con Dio, sono tutti intesi a fabbricar cappelle sontuose, moltiplicare i sagrifizi, e far celebrare delle messe in tutti gli altari? Quanti rubano in vita alle chiese vive, cioè a' fedeli, che sono nella comunione della chiesa, per lasciare alle chiese morte, ampliandole, ed erigendovi cappelle, ed altari luminosi e risplendenti di agate e di topazi? Leggasi il famoso teologo Bossuet vescovo di Meaux, il quale nella sua Politica estratta dalla Scrittura Sacra al *lib.* 7, *part.* 2, *propos.* 11, fa vedere quanto pernicioso sia quest'abuso introdotto nel cristianesimo.

Del rimanente il volere da ciò dedurre, che io riputassi inutile il pregare per i morti, ovvero negassi il Purgatorio, è una calunnia pur troppo sfacciata. Io in più luoghi della mia storia detesto, come errore gravissimo, una tale bestemmia; anzi riputando, che i Greci scismatici fossero in questa credenza, parlando (al *t.* 1, *l.* 8, *c.* 3.) della diocesi di Cattaro, la quale era tutta sottoposta al metropolitano di Bari, dico, presentemente in buona parte è occupata da' Turchi, e che il rimanente ritiene ancora il rito greco scismatico, e con esso molti perniciosi errori, e fra gli altri di negare il primato al pontefice romano, di negare il Purgatorio, e la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Ancora rapportando io al *tom.* 4, *lib.* 32, *cap.* 5, § 1, l'empie eresie di Lutero, fra le altre sue follie reputo quella di negare il Purgatorio.

Parimente nello stesso *t.* 4, *p.* 82 narrando l'insidiose maniere, che praticava in Napoli Pietro Martire Vermiglio per insinuare in quella città di soppiatto la perniciosa dottrina di Lutero sopra questo punto del Purgatorio, dico, che costui spiegando quel passo di S. Paolo *Epist. I ad Corinth. c.* 3. *Si quis autem superaedificat*, diede gran sospetto, che non ben sentisse del Purgatorio, talchè dal vicerè D. Pietro di Toledo gli fu fatto proibire l'esposizione, che egli faceva in S. Pietro ad Ara sopra l'epistole di S. Paolo. Dunque non vi è uomo, per quanto maligno e velenoso sia, che possa sopra di ciò sospettare della mia sana dottrina; donde parimente si convince, che i miei detrattori hanno contro di me usate le armi più ree ed infernali, che potesse loro somministrare l'astio ed il livore, ed una malignità pur troppo sfacciata e detestabile.

CAPO XVII.

Qual forza e vigore debbano avere le proibizioni de' libri fatte in Roma, e massime nel regno di Napoli.

Dalle animose imputazioni, che io con troppa libertà e livore abbia favellato della corte di Roma, e delle sue sorprese, che tutto dì per istabilirsi nella pretesa monarchia tenta sopra la giurisdizione ed imperio de' principi, e che avessi perciò disseminate nella mia Opera dottrine false, temerarie, scandalose e scismatiche, e pur troppo ingiuriose alla gerarchia ecclesiastica ed a tutti gli ordini della Chiesa, fu mossa Roma nel dì 1 luglio 1723 con suo decreto a proibirla.

Il decreto della proibizione de' miei libri interposto in Roma dalla congregazione del S. Uffizio il dì 1 luglio del 1723, fa conoscere con molta chiarezza ed evidenza, che i qualificatori che furono deputati ad esaminargli, con tutto che premuti e stretti da un inondamento di frati e monaci, che innalzarono i loro gridi e schiamazzi, tanto che insino a Roma se ne sentì il fremito ed il rumore, con tutto che il nunzio di Napoli Vicentini, che si credette offeso da questa Storia, avendo io per dura necessità del mio istituto dovuto narrare ciò che accadde a lui in Napoli, ed al suo tribunale della nunziatura in tempo del governo del conte di Daun, avesse fatte in quella corte pur troppo animose relazioni contro tali libri, rappresentandogli per empii ed ereticali, e che bisognava usar rimedi forti ed esem-

plari non men contro di essi, che contro l'autore; nulladimeno i qualificatori stessi così agitati e scossi da tanti e sì furiosi venti non poterono stender tanto il loro vigore ed animosità, sicchè potessero qualificare i miei libri per ereticali, che contenessero proposizioni d'eresia, come esageravano i miei detrattori, cioè che io negassi il Purgatorio, l'ordinazione ne' vescovi, essere inutili le orazioni per i morti, e molti altri consimili errori, falsamente attribuitimi, secondo che s'è potuto vedere dalle imputazioni, che sinora si sono intese.

Eppure essi sono così proclivi a ciò fare nella censura de' libri che loro si commette, che nelle più ordinarie proibizioni si leggono quasi sempre queste parole: *Continentes doctrinas, et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, haeresim sapientes, imo etiam haereticas.* Il decreto fu in cotal forma concepito.

Decretum Feria quinta, die 1. *Julii* 1723.

In Congregatione Generali S. Romanae, et Universalis Inquisitionis, etc. Habita in Palatio Apostolico coram SS. Domino Nostro Innocentio Divina Providentia Papa XIII. ac Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus in tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a S. Sede Apostolica specialiter deputatis; SS. Dominus Noster Innocentius XIII. habitis prius, pluriumque insignium in S. Theologia Magistrorum ac Professorum, necnon Venerandae Congregationis S. R. E. et Venerabilis Inquisitionis Qualificatorum consultationibus, ac auditis votis Dominorum Eminentiss. et Reverendiss. DD. S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum libros typis editos, et in 4. *Tomos divisos, quibus Titulus est:* Dell'Istoria Civile del Regno di Napoli libri 40. scritti da Pietro Giannone Giureconsulto ed Avvocato Napoletano in Napoli 1723. Per lo Stampatore Niccolò Naso: *prohibendos atque damnandos censuit, prout praesenti Decreto, authoritate Apostolica omnino prohibet et damnat, uti continentes doctrinas et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiae Hierarchiae, presertim S. Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haeresim ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos et damnatos Sanctitas Sua vetat, ne quis, cujuscumque sit status et conditionis, ullo modo, et sub quocumque praetextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, et quocumque idiomate impressos apud se retinere, et legere audeat, sed eos Ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneatur sub in Indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque poenis arbitrio Sanctitatis suae infligendis.*

Antonius Lancionus S. R. et Universalis Inquisitionis Notarius.

L. S.

Die 6. *Julii supradictum Decretum affixum et publicatum fuit ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, Palatii S. Officii in acie Campi Florae, ac aliis locis, et consuetis Urbis, per me Petrum Remolatium Sanctissimae Inquisitionis Cursorem. Romae typis Reverendiss. Camerae Apostolicae* 1723.

Questo decreto smentì i miei calunniatori, che declamavano in ogni angolo i miei libri per ereticali, poichè per appoggiare il divieto bisognò ricorrere ad altri mezzi. Il concilio di Costanza distinse negli autori vari gradi d'errori, che bisogna rapportargli colle parole di Melchior Cano, il quale nel suo famoso trattato *de Locis Theol. l.* 12, *c.* 6 *in fine*, intorno a ciò si distinse sopra tutti gli altri teologi. *Accepimus enim*, ei dice, *e Concilio praesertim Constantiensi alias propositiones haereticas esse* (e di queste i censori romani non ne poterono qualificare neppur una ne' miei libri), *alias erroneas, alias sapientes haeresim, alias temerarias, alias scandalosas, alias piarum aurium offensivas.*

Hanno i curiali di Roma stabiliti pure certi gradi in queste proibizioni, che furono accuratamente osservati da valenti teologi, ed ultimamente dal P. Martino Harney Domenicano teologo di Lovanio, il quale nel libro che compose contro Antonio Arnaldo *de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda* (al *Lib.* 1, *cap.* 20, *n.* 3, *p.* 275) dice: *Habent Librorum condemnationes gradus suos; nam inter communiter usitatas aliud est* e. g.

Decretum quod edit Sacra Congregatio ad Indicem aliud est, quod Congregatio S. R. Inquisitionis; item an Sanctissimus annuat tantum, an etiam mandet; rusus an Pontifex Maximus in tertia persona loquens inducatur, et an in prima, et peculiari Diplomate, sive Brevi (nam hoc est multo gravius) librum damnet, praesertim si poena excommunicationis latae sententiae cum derogantibus, ut ajunt, clausulis apponatur. Così credevano questi miei accusatori, che la proibizione de' miei libri dovesse farsi con particolar diploma e breve, e non per via di semplice decreto. Credevano, che dovessero alcune proposizioni dichiararsi non solo scandalose e temerarie, ma anche ereticali; ma poi videro, che quanto si potè a duri stenti arrivare, i qualificatori non poterono far altro (senza però disegnarle) che di dire, *haeresim ut minimum sapientes.* Si credevano, che la proibizione dovesse stendersi anco a' MSti, ma si vide poi ristretta a' soli impressi, o da imprimersi; che il papa dovesse introdursi a parlare in persona prima, e non in terza, con quel *prohibet et damnat;* che dovessero fulminarsi scomuniche terribili contro i detentori e lettori, l'assoluzione delle quali fosse riserbata al solo sommo pontefice: e non dirsi semplicemente, *sub poenis in Indice Librorum contentis,* che niente ha di positivo; poichè al proposito notò Van-Espen *Juris Eccles. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4. *n.* 19: *Poenae variae sunt pro varietate Librorum prohibitorum; neque juxta hodiernum Congregationis stylum solet exprimi, quo ex capite liber proscribatur; incerta quoque manet poena, quam contravenientes incurrunt.*

Credettero, che premurosamente dovesse comandarsi, che i libri dovessero consegnarsi agl'inquisitori, ovvero agli ordinari de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent;* siccome suol ordinarsi nelle proibizioni de' perniciosi libri. Ma poi videro, che niente di questo si leggeva nel decreto, ma usandosi le consuete formole, solamente si dice: *sed eos Ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneantur.* Si maravigliavano ancora, che non si leggessero nel decreto quelle presenti e gravi formole *etiam de motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione nostra, denique Apostolicae potestatis plenitudine;* ed altre simili spaventose e terribili clausole.

Questa istessa proibizione dunque così semplice ed ordinaria, e fuori d'ogni loro aspettazione, avrà dovuto smentirgli di tante ree calunnie, che imputarono a' miei libri; ed avrà potuto ancora bastantemente chiarirgli, che Roma stessa non gli ha riputati cotanto scellerati, empi e sacrileghi, quanto essi gli andavano per le piazze, ne' confessionarii, e sin sopra i pulpiti declamando; e tanto maggiormente avranno potuto di ciò ricredersi, se della mia proibizione avranno fatto confronto colle proibizioni, che gli anni scorsi nel pontificato di Clemente XI uscirono per i libri stampati in Napoli in difesa dell'editto del nostro augusto monarca, col quale si vietava potersi conferire benefizi del regno a forestieri. Uscirono, come ciascun sa, nell'anno 1709 tre nobili scritture, dettate sopra questo soggetto da tre insigni giureconsulti napoletani, nelle quali non fu altro lo scopo di questi celebri scrittori, se non che di mostrare, che l'editto del re di doversi conferire tutti i benefizi del regno a'suoi nazionali, fosse conforme non meno alle consuetudini e statuti dell'altre nazioni del mondo cattolico, ma a' canoni stessi in più concilii stabiliti, alle costituzioni medesime de' sommi pontefici, alla dottrina de' Padri antichi della Chiesa, ed alla comune sentenza de' più gravi teologi e canonisti.

Tanto bastò a Clemente XI per proibirle tutte e tre, non già per via di decreti, ma con due suoi terribili brevi, uno sotto la data de' 17 febbraio dell'anno 1710, l'altro sotto i 24 marzo dell'anno stesso, co' quali le dichiarò false, temerarie, sediziose, erronee ed ingiuriose alla sede apostolica, eversive dell'unità e primato della Chiesa romana, distruttive della libertà ed umanità ecclesiastica, sospette d'eresia, *imo etiam haereticas.* Di più, *motu proprio, ex certa scientia, et matura deliberatione deque Apostolicae potestatis plenitudine* le condanna, proibisce, le riprova anche MS. e che debbano tosto consegnarsi agl' inquisitori, ovvero ordinarii de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent.* E coloro che contravverranno, siano scomunicati *ipso facto, absque alia declaratione,* dalla quale scomunica *nemo per quemlibet, nisi per nos, sive Romanum Pontificem pro tem-*

pore existentem absolvi possit. Perchè chiaramente si comprenda, non meno quanto perversi ed iniqui fossero stati gli empii giudizi, che sopra i miei libri fecero costoro, che di quanto peso debbano a noi essere simili proibizioni; non ci rincresce di trascrivere qui in grazia di coloro, che non gli hanno letti, le copie di questi due brevi, a fine che ciascuno maggiormente conosca al loro confronto il gran divario, che vi è fra l'una e l'altra proibizione; e che se della prima non si tenne fra noi conto alcuno, molto meno debba tenersi di quest'ultima.

COPIA DEL PRIMO BREVE.

« *Sanctissimi D. N. Clementis, Divina*
» *Providentia Papae XI damnatio et prohi-*
» *bitio nonnullorum librorum sub titulis :*
» Ragioni del regno di Napoli nella Causa
» de' suoi Benefizi Ecclesiastici, che si trat-
» ta nel Real Consiglio della Maestà del
» Re nuovamente a tal affare ordinato *etc.*
» *De re Beneficiaria Dissertationes tres,*
» *ubi Caroli Austrii, Hispaniarum Regis,*
» *Pii, Felicis, Victoris P. P. Augusti Edi-*
» *ctum, quo fructuum capionem in Sacer-*
» *dotiis externorum, et vacantium Clerico-*
» *rum jubet, tum summo, tum optimo jure*
» *recte, atque ordine factum demonstratur*
» *etc.* Considerazioni Teologico-Politiche
» fatte a pro degli Editti di S. M. Cattoli-
» ca intorno alle rendite Ecclesiastiche del
» regno di Napoli *etc. Clemens papa XI ad*
» *perpetuam rei memoriam. Cum, sicut no-*
» *bis innotuit, in lucem prodierint nonnulli*
» *libri sub titulis infrascriptis etc.* Ragioni
» del regno di Napoli nella Causa de' suoi
» Benefizi Ecclesiastici, che si tratta nel
» Real Consiglio della Maestà del Re nuo-
» vamente a tal affare ordinato 17. Giu-
» gno 1708. *De re Beneficiaria Dissertatio-*
» *nes, ubi Caroli III Austrii, Hispania-*
» *rum Regis Felicis, Victoris, P. P. Au-*
» *gusti Edictum quo fructuum capionem in*
» *Sacerdotiis externorum, et vacantium Cle-*
» *ricorum jubet, tum summo tum optimo*
» *Jure, recte atque ordine factum demon-*
» *stratur. Rex qui sedet in solio judicii dis-*
» *sipat omne malum intuitu suo. Prov. 20.*
» *An. Domini* 1708. Considerazioni Teo-
» logico-Politiche fatte a pro degli Editti
» di S. M. C. intorno alle rendite Eccle-
» siastiche del regno di Napoli; parte pri-
» ma nell' anno 1708. *Venerabiles Fratres*
» *nostri S. R. E. Cardinales, in tota Re-*
» *publica Christiana contra haereticam pra-*
» *vitatem Generales Inquisitores, a Sede*
» *Apostolica specialiter deputati, auditis li-*
» *brorum hujusmodi censuris sibi relatis,*
» *illos tanquam continentes propositiones*
» *falsas, male sonantes, temerarias, sedi-*
» *tiosas, erroneas, Sedi Apostolicae injurio-*
» *sas, Unitatis et Primatus ejusdem S. R. E.*
» *eversivas, libertatis et immunitatis Ec-*
» *clesiasticae penitus destructivas, suspectas*
» *de haeresi, schismati et haeresi proxi-*
» *mas : immo etiam haereticas respective,*
» *omnino damnandos et prohibendos esse*
» *censuerint. Hinc est, quod nos pro com-*
» *missa nobis divinitus Gregis Dominici cu-*
» *ra, Animarum pretioso Salvatoris, et*
» *D. N. J. C. sanguine redemptarum peri-*
» *culis atque detrimentis, quae ex illorum*
» *librorum lectione et usu provenire pos-*
» *sent, pastorali sollicitudine, quantum in*
» *Domino possumus, occurrere volentes, de*
» *memoratorum Cardinalium consilio, ac*
» *etiam motu proprio, ac etiam ex certa*
» *scientia, et matura deliberatione nostri,*
» *deque Apostolicae Potestatis plenitudine*
» *libros supradictos, et eorum quemlibet,*
» *ubicumque alio idiomate, seu quavis Edi-*
» *tione, et versione huc usque impressos, ac*
» *manu descriptos, aut in posterum impri-*
» *mendos et describendos, tenore praesen-*
» *tium damnamus et reprobamus, ac legi*
» *et retineri prohibemus; ipsorumque li-*
» *brorum, et eorum cujuslibet impressio-*
» *nem, descriptionem, retentionem, lectio-*
» *nem et usum omnibus, et singulis Christi*
» *fidelibus, etiam specifica et individua men-*
» *tione et expressione dignis, sub poena ex-*
» *communicationis per contrafacientes ipso*
» *facto, absque alia declaratione incurren-*
» *da, a qua nemo per quemquam, nisi per*
» *nos, seu R. Pontificem pro tempore exi-*
» *stentem, praeter quam in mortis articulo*
» *constitutus absolvi possit, omnino inter-*
» *dicimus. Volentes, et Apostolica authori-*
» *tate praecipientes, ut quicumque libros*
» *praedictos, vel aliquem eorum penes se*
» *habuerint, illos, seu illum statim ac prae-*
» *sentes litterae ad eorum notiam pervene-*
» *rint, teneantur tradere atque consignare*
» *locorum Ordinariis, vel haereticae pra-*
» *vitatis Inquisitoribus, qui exemplaria sibi*
» *tradita illico flammis aboleri curent. In*

» *contrarium facientibus, non obstantibus* » *quibuscumque etc. Ut ipsae praesentes litterae omnibus facilius innotescant, nec* » *quisquam illarum ignorantiam valeat allegare, volumus pariter, et auctoritate* » *praefata decernimus, ut illae ad Valvas* » *Basilicae Principis Apostolorum, et Cancellariae Apostolicae, nec non Curiae Generalis in Monte Citorio, et in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex Cursoribus nostris, ut moris est, publicentur,* » *illarumque exempla ibidem affixa relinquantur. Sic vero publicatae, omnes et* » *singulos, quos concernunt, perinde afficiant et arctent, ut si unicuique illorum* » *personaliter intimatae et notificatae fuissent, utque earum praesentium litterarum* » *transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eaque prorsus fides ubique locorum, tam in judicio,* » *quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae,* » *vel ostensae.*

» *Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 27 Februarii 1710.* » *Pontificatus Nostri Anno X. F. Oliverius.*

» *Anno a nativitate D. N. J. C. 1710.* » *Februarii Indictione 3.ª Pontificatus summi in Christo Patris, et D. N. D. Clementis Divina Providentia Papae XI. Anno X. supradictae literae Apostolicae affixae et publicatae fuerunt ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, Cancellariae Apostolicae, et aliis locis solitis et* » *consuetis Curiae Generalis, in Monte Citorio, et in acie Campi Florae per me* » *Andream Graecum Apostolicum Cursorem.*

» *Joseph Bertioli Promagister Cursorum.*

» Romae ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae 1710.

COPIA DEL SECONDO BREVE.

» *Sanctissimi D. N. D. Clementis divina* » *Providentia Papae XI Nova damnatio ac* » *prohibitio libri sub Titulo:* Considerazioni Teologico-Politiche fatte a pro degli » Editti di S. M. C. intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli, *damnavimus et reprobavimus, ac legi, seu retineri prohibuimus, et alias prout in praedictis nostris litteris die 17 Februarii proxime praeteriti expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene, et sufficienter* » *expresso, ac de verbo od verbum inserto* » *haberi volumus, uberius continetur. Cum* » *autem in nostris litteris praefatis titulo libri hujusmodi ex priori ejus pagina transcripto, praeter superius relata legantur* » *etiam haec verba, Part. 1 nell' Anno 1708,* » *atque exinde, sicut ad Apostolatus nostri* » *notitiam pervenit, a nonnullis dubitatum* » *fuerit, num ejusdem libri damnatio ac* » *prohibitio etiam ad secundam ejus partem* » *Anno 1709, ut accepimus in lucem editam, extendatur, seu potius ad primam* » *ejus partem dumtaxat Anno 1708, ut* » *praefertur, typis impressam, restricta* » *sit. Hinc est, quod nos ex injuncto nobis caelitus Apostolicae servitutis munere quamcumque dubitandi ansam, hac in* » *re penitus praecidere, animarumque periculis parare, utpote continentem propositiones falsas, temerarias, seditiosas,* » *erroneas, Sedi Apostolicae praefatae injuriosas, Jurisdictionis et Libertatis Ecclesiasticae destructivas, usque etiam in* » *schisma manifeste tendentes, et haeresi* » *proximas, damnandas et prohibendas esse* » *censuimus, consilio, ac etiam motu proprio, ex certa scientia, et matura deliberatione nostri, deque Apostolicae potestatis plenitudine, librum praedictum quoad* » *utramque ejus partem ubicumque, et quocumque alio idiomate, seu quavis editione* » *et versione huc usque impressum vel manu descriptum, aut, quod absit, in posterum imprimendum, et describendum,* » *tenore praesentium denuo damnamus et* » *reprobamus, ac legi, seu retineri prohibemus, ipsiusque libri, ac cujuslibet ejus* » *partis impressionem, descriptionem, retentionem, lectionem, et usum omnibus,* » *et singulis Christi fidelibus, etiam specifica et individua mentione et expressione* » *dignis, sub poena excommunicationis per* » *contrafacientes ipso facto, absque ulla* » *alia declaratione incurrenda, a qua nemo a quoquam, praeterquam a nobis, seu* » *Romano Pontifice pro tempore existente,* » *nisi in mortis articulo constitutus absolutionis beneficium obtinere valeat, omnino interdicimus. Volentes, et authoritate* » *Apostolica mandantes, ut quicumque li-*

» brum supradictum, vel aliquam ejus partem penes se habuerit, illum, seu illam, » statim atque praesentes litterae ei innotuerint, locorum Ordinariis, vel haereticae » pravitatis Inquisitoribus tradere atque consignare teneatur. Haec vero exemplaria » sibi sic tradita illico flammis aboleri curent. In contrariam facientibus, non obstantibus quibuscumque etc.

» Ut autem eaedem praesentes litterae ad » omnium notitiam facilius perducantur, nec » quisquam illarum ignorantiam allegare » possit, volumus. et anthoritate praefata » decernimus, illas ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, nec non Curiae Generalis in Monte Citorio, et in acie Campi Florae de » Urbe ab aliquo ex Cursoribus nostris, ut » moris est, publicari, illarumque exempla » ibidem affixa relinqui; ita ut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt. » perinde afficiant, ac si unicuique illorum » personaliter notificatae et intimatae fuissent. Ipsarum vero litterarum transumptis, » seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo » personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eandem prorsus fidem, tam » in judicio, quam extra, ubique locorum » haberi, quae haberetur eisdem praesentibus, si exhibitae forent, vel ostensae.

» Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 24. Martii 1710. Pontificatus nostri Anno X. F. Oliverius.

» Anno a nativitate SS. D. N. D. in » Christo Patris, et D. N. D. Clementis » Papae XI. Anno X. supradictae litterae » Apostolicae affixae et publicatae fuerunt » ad Valvas. Basilicae Principis Apostolorum, Curiae Generalis in Monte Citorio, » et in acie Campi Florae, et aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Ludovicum » Capelli Apostolicum Cursorem. Joseph » Bertioli Magnus Cursor.

» Romae ex Typographia Reverendae Camerae » Apostolicae 1710.

Ora se queste proibizioni non isgomentarono anche le coscienze timorose e pavide, sicchè non proseguissero di leggere quelle scritture, le quali non contengono, che una valida difesa delle ragioni del regno, e de' diritti di sua Maestà intorno a' suoi benefizi; molto meno dovrà sgomentare quest'ultima non cotanto rigorosa e terribile, sicchè tralascino la lezione di questi libri, i quali non trattano, che delle cose accadute nel regno nel corso di xv. secoli, per ciò che si appartiene alla temporale ecclesiastica polizia di quello, e ne' quali vengono sostenute le supreme regalie ed altre preminenze de' nostri principi contro gli attentati ed abusi dell'ecclesiastica giurisdizione.

Non si sgomenti dunque alcuno di questa proibizione perchè i curiali romani dovevan farla, ed avrebbero mancato al loro debito, se gli avessero lasciati correre liberi e franchi; ed avrebbero gravemente offeso le leggi, onde la corte di Roma regola ora quest' importante affare della proibizione de' libri, se avessero fatto altrimenti. Essi credono, che qualunque libro, che non vada a seconda delle loro stravaganti massime, specialmente in cose giurisdizionali, debba subito proibirsi; affinchè poi se venisse nelle occasioni di qualche contesa alleg.to in contrario, si possa tosto rispondere, che non fa autorità, perchè proibito dalla sede apostolica.

Nè dee alcuno sorprendersi, quando legge in simili proibizioni quelle spaventose parole: *propositiones quamplurimas, falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiasticae Hierarchiae, praesertim Sanctae Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haereses ut minimum sapientes*; poichè queste parole, che ora si sono introdotte in Roma per formolario in quasi tutte le proibizioni, non hanno più quel senso, del quale parla il concilio di Costanza e dottamente espose Melchior Cano *loc. cit. l.* 12. *c.* 10; ma hanno significazione tutto diversa e lontana dal comune parlare e dal comune scrivere de' più savi teologi, e dinotano tutt' altro secondo l'applicazione ed il nuovo vocabolario di Roma.

Tutto ciò che si scrive contro l'intraprese, che fa la corte di Roma sopra la giurisdizione ed imperio de' principi, e perciò che debbano questi procurare di contenerla ne' suoi limiti con opporsi a' di lei attentati. si chiama dottrina sediziosa ed eversiva della loro pretesa monarchia, che essi cuoprono sotto il manto di primato: quello che si scrive per porre argine alla loro pretesa libertà e licenza, si chiama dottrina de-

struttiva dell'immunità ecclesiastica si chiamano proposizioni false, e temerarie ed ingiuriose quelle, che si raggirano sopra la rilasciata disciplina, ed i corrotti ed abominevoli loro costumi. Se si vogliono scoprire le molte superstizioni, dalle quali essi ricavano profitto, e mantengono per rispetti mondani, si dice, che siano sentimenti scandalosi, empi e che pizzicano d'eresia, o che offendono le pie orecchie. Se si detestano i rilasciati costumi de' frati e de' monaci, e le loro empietà e scelleraggini, si qualificano per espressioni ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa; e se del clero ancora, si aggiunge a tutta l'ecclesiastica gerarchia. E con nuovo vocabolario si chiamano gli Ordini religiosi de' frati e de' monaci, ordini della Chiesa, e la corte di Roma si cuopre sotto il nome di gerarchia ecclesiastica e di sede apostolica. Tutto ciò che abbatte la loro pretesa monarchia, si chiama dottrina erronea, scismatica, e sediziosa; per sediziosi e scismatici essi intendono tutti coloro, che non riconoscono il papa per supremo monarca non meno dello spirituale, che del temporale.

Or se vorranno esaminarsi le proposizioni notate ne' miei libri per temerarie, sediziose, false, erronee, scismatiche, con questo nuovo vocabolario, certamente che molte ve ne saranno; ma se si vogliono ridurre a' veri e propri sensi, secondo che dottamente ne scrisse Melchior Cano nel citato *cap.* 10 del *l.* 12, non se ne troverà pur una falsa, temeraria, ingiuriosa, ovvero empia, o erronea, e molto meno sediziosa e scismatica.

Non si potrà certamente ritrovar ne' miei libri proposizione alcuna falsa, perchè io contro il costume degli altri storici ho voluto astringermi a leggi pur troppo dure e strette; cioè di non doversi credere alla sola mia narrazione, ma con ogni studio ho procurato additare nel margine gli scrittori contemporanei, o almeno, i più esatti, per prova di quanto io veniva di rapportare. Saranno costoro falsi e non io. Forse vi saranno delle proposizioni erronee, avendo io facilmente potuto prendere degli abbagli, onde in alcuna parte averò potuto errare; ma non sarà certamente stato l'errore volontario, ma cagionato dalla debolezza de' miei pochi talenti, ovvero dal tempo, del quale io non abbondava per esaminare più esattamente le cose; e di ciò nella prefazione ne ho dimandato a' miei lettori scusa e perdono, dicendo loro che alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esame, ma che non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. Gli errori involontari meritano scusa e compatimento, e sempre che mi saranno manifestati, non solo renderò le dovute grazie a chiunque con carità cristiana me ne avvertirà, ma sarò prontissimo ad emendargli, e rimarrò contento, che scoperti non daranno occasione agli altri di errar meco.

Molto meno potranno riputarsi alcune mie proposizioni ingiuriose, ovvero temerarie e scandalose, perchè io da semplice storico abbia rapportato del clero e degli Ordini religiosi ciò, che nelle antiche loro cronache ed annali trovasi notato, ed in che di poi l'umana fragilità gli ha fatti cadere. E molto meno, se della loro rilasciata disciplina e de' pravi costumi della corte di Roma avessi io alcune volte favellato. Non debbono queste cose più riputarsi scandalose, o temerarie; pur troppo si sono rese familiari e comuni, nè ora fanno più ingiuria, nè per la loro notorietà apportano più nota di temerità a chi è costretto rapportarle. Il mondo già n'è pieno, e sta persuaso, che molto più si fa di quello si dice.

Ma se mai alcuni libri potranno imputarsi di licenziosi e temerari, certamente non potranno questa taccia meritare i miei; poichè io in quelli non assumo di proprio arbitrio il carattere di declamatore, o che avessi forse a disagio, e senza che il mio uffizio ed istituto il ricercasse, voluto, come hanno fatto moltissimi, entrare a biasimare i loro corrotti costumi e la deformità, nella quale hanno ridotta la Chiesa di Dio. Ma cotali miei censori doveano riguardare, che io aveva assunto in quest opera il carattere di storico, ed agli storici non è raccomandato altro, che di scrivere le cose come avvennero senza adulazione o detrazione, ma con nettezza e verità. Non dee lo storico essere commosso nè dal timore, nè dall'amore, non dee esser corrotto da doni, nè atterrito da minaccie: dee esser libero, ed amante non men della verità, che della libertà. Gravissimo in ciò è l'ammonimento del famoso Luciano, conforme per altro agli ammaestramenti de' più antichi savi della

Grecia, il quale nel suo Trattato, *Quomodo Historia conscribenda sit*, dice quelle memorande parole nel § 41: *Talis igitur mihi sit historicus, metus expers, incorruptus, liber, fiduciae et veritatis amicus, qui Comici verbo, Ficum vocet ficum, Scapham dicet scapham: non odio, neque amicitia tribuens cuiquam quidquam, non parcens, non misericordia, aut pudore vel verecundia tactus, judex aequus, benevolus omnibus eatenus, ne quid alteri justo plus tribuat, hospes in libris suis, nullius Civitatis, suis ipse legibus vivens, regem agnoscens nullum, non quid hic vel ille existimaturus sit reputans, sed dicens quid factum sit*. Ricercando dunque l'istituto della mia Storia Civile del regno di Napoli di dover favellare non men della polizia e stato civile di questo regno, che dell'ecclesiastica e spirituale, non dovevo badare ad altro che alla verità, e dovevo posporre ogni altro interesse, o contemplazione: *Unum enim hoc*, dice l'istesso Luciano § 39. *Historiae est proprium, et soli litandum veritati, si quis ad scribendam historiam accedat; reliquorum vero omnium cura abjicienda*.

Nè io poteva sfuggire, trattando della polizia del regno, di rapportare ancora la polizia dell'Ordine ecclesiastico in quello stabilita. Poichè, siccome si è potuto osservare da ciò che si legge nella mia introduzione, il sistema presente del mondo cattolico non può comportare, che la storia civile di ciascheduna regione possa andare disgiunta dalla storia ecclesiastica; poichè lo stato ecclesiastico gareggiando col politico e temporale de' principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono esattamente ravvisarsi i cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro. E se ciò ha luogo in tutte le provincie cristiane, molto più nel regno di Napoli, che è il più assorbito dall'Ordine ecclesiastico di tutti gli altri regni della cristianità. Sicchè rapportando io nella mia storia i principii, i progressi e gl'incrementi di quest'Ordine, e come siasi, così se si riguarda l'infinito numero e qualità delle loro persone, come gl'immensi loro acquisti e ricchezze, cotanto innalzato per modo che poco gli resta per assorbire tutte le robe de' privati e l'imperio stesso temporale de' suoi regi, e le sue più alte e supreme regalie: non dee ciò sembrare ad altri temerario ed ingiurioso; perchè siccome l'istorico viene astretto da tante leggi e legami di sopra rapportati, così all'incontro non si dee offendere alcuno, se scrivendo il vero, venga forse l'istorico ad altrui esser molesto, nè dee incolparsi colui, non essendo egli l'autore, ma un semplice rapportatore, siccome dice l' istesso Luciano *loc. cit. Nam quod est justissimum, nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse, si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, narrabit: siquidem talium non est auctor, sed nunciator.*

Oltre che somma calunnia fu quella, che tra que' popolari rumori sparsero i frati, che io del pontefice romano e della sua autorità parlassi con molto strapazzo, quando sebbene io non acconsenta con gli adulatori della corte romana di farlo monarca, e di aver la Chiesa di Dio per sua serva, non ho negato però nella sua persona il primato, ed avutolo, se non per principe, per capo certamente della Chiesa universale: anzi ho pur troppo stesi i confini delle regioni suburbicarie, e la sua potestà patriarcale sopra di quelle, la quale altri in troppo angusti termini aveano ristretta; ed ho condannate come attentati le sorprese, che li patriarchi di Costantinopoli col favore degl'imperadori d'Oriente fecero sopra le chiese, che appartenevano al trono romano, e commendati i nostri principi normanni, che sottrattele poi dal costantinopolitano l'ebbero restituite al romano.

Si aggiugne ancora, che scoprendo io, secondo che il filo della storia portava, i molti attentati, che si andavano commettendo di tempo in tempo dagli ecclesiastici in quel regno sopra la giurisdizione e l'imperio de' nostri principi, era mancare al mio debito, se avessi taciuto i torti manifesti che usavano, ovvero con istile languido e servile avessi voluto scusare le loro intraprese contro le regalie e preminenze reali, che si vedeano così miseramente oltraggiate. E pretendendo io non solo di soddisfare all'altrui curiosità, ma che i leggitori de' miei libri dovessero ricevere qualche frutto dalla loro lezione, ho creduto, che non in altra maniera potessi loro giovare, se non palesando le cagioni de' mali, affinchè potessero quindi con facilità trovar efficaci rimedi per guarire le piaghe della ferita giurisdizione de' loro principi.

Non poteva ancora tradire la mia patria,

dissimulando i torti che tutto dì da Roma si ricevono, in defraudare i suoi nazionali de' propri benefizii, ed in permettere un così eccessivo acquisto de' beni temporali all'Ordine ecclesiastico; e perciò ho creduto potermi valere della stessa libertà, della quale i nostri eletti in più memoriali dati alla maestà del nostro augusto monarca, che si leggono nel secondo volume de' Capitoli e Grazie della città e regno, si sono valuti come per propria difesa, perchè si sottraesse il regno da' tanti aggravi ed abusi introdotti dagli ecclesiastici, specialmente ponendo freno a' loro smoderati ed eccessivi acquisti. E se senza nota di temerità e di scandalo si leggono ivi tante giuste querele, molto meno dovranno perciò i miei libri riputarsi per temerari e scandalosi.

Il voler poi riputare alcune proposizioni in quelli contenute per ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa, a tutta l'ecclesiastica gerarchia, e spezialmente alla sede apostolica, sol perchè de' frati e de' monaci (che nel decreto s'appellano Ordini della Chiesa) si sia parlato, e forse molto meno di quanto si avrebbe potuto; ovvero perchè della corte di Roma (cui si dà il nome di sede apostolica) e de' suoi corrotti costumi siasi sovente ragionato per occasione dei suoi attentati sopra la giurisdizione de' nostri principi, ovvero sopra i diritti e ragioni de' popoli oppressi: questo è una pur troppo animosa censura de' nostri qualificatori. Tralasciando, che io non assunsi mai il carattere di declamatore, siccome hanno fatto moltissimi, quando è loro convenuto parlare degli abusi di quella corte, ma contenendomi nel mio istituto non ho fatto altro, che rapportare istoricamente ciò che a noi è accaduto; nè debbono cotali rapporti riputarsi ingiuriosi, sempre che sono fondati in una fedele e vera storia, ed appoggiati ad autori gravi e d'intiera probità e dottrina.

E che direbbero dunque questi qualificatori, se sotto la loro censura cadessero l'opere di S. Bernardo, il quale perpetuamente declama contro tanti e sì abominevoli costumi della corte di Roma, e contro i tanti abusi che vedeva introdotti, i quali col suo zelo procurava togliere ed estirpare? Che delle opere di Gio. Gersone e di tanti altri insigni PP. della Chiesa, e di tanti dotti e rinomati teologi? Saranno pur costoro riputati ingiuriosi alla S. Sede ed a tutta la gerarchia ecclesiastica?

Ma intorno a ciò io voglio esporrni ad un cimento, il quale sarà forse da molti stimato pericoloso, cioè d'esporre i miei libri al confronto delle prediche del cardinale d'Arezzo cappuccino ed oratore apostolico. Che se ne faccia il paragone con conferire i miei luoghi, che forse costoro reputano ingiuriosi, cogl' innumerabili che troveranno in quelle prediche, e dopo fattone il paragone, non altro giudice voglio, che essi stessi a determinare, se l'opera mia al confronto di quelle possa notarsi di temeraria ed ingiuriosa. Io sono sicuro, che a tal confronto qualificheranno la mia per modesta e sobria.

Se alcune volte sono stato tirato dalla necessità del mio istituto a favellare della palese ed a tutti nota dissolutezza e deformità di Roma, odasi quel che sopra ciò ne scrisse il cardinale d'Arezzo nella predica 4 del primo tomo *p.* 44 dell'edizione di Milano, dove scongiura e declama, che debbano divertirsi i popoli ed ammonirsi che non vadano a Roma, per migliorare forse nello spirito, perchè per gli esempi perniciosi e mali costumi degli ecclesiastici ne riceveranno detrimento e corruzione. Si vale però delle riferite parole di S. Girolamo, che dissuadeva S. Paolino di andare in Gerusalemme; e rivolgendo ed adattando quel, che il S. Padre diceva di quella città, a Roma, ecco come egli esclama. « Roma, per l'amor » di Dio vivi in maniera, che il livore, e » l'eresia con maschera di zelo non abbiano » a strappar la penna dalla mano di S. Girolamo, e scrivere di te a' popoli lontani, quanto egli scrisse di Gerosolima a » Paolino. Quanti, che vengono a Roma » per migliorare lo spirito, se vedessero in » Roma non solamente vivere, ma passeggiare con baldanza *et scorta*, *et scurras*, » *et mimos*, ritornati a' loro regni, o fedeli, » o infedeli, anderebbero vociferando per » le piazze e per i circoli, che il concorrere a Roma non è ormai divozione, ma frenesia! *Summae stultitiae est dimittere Patriam*, *et inter majores populos periculosius vivere*. Quanti venuti a Roma per abbracciare la fede, accomodando la loro » credenza non a' suoi dogmi, ma a' suoi » costumi, direbbero, *non credam!* Però » ti supplico a vivere sì santamente, che

» come il mondo crede per le leggi, che da » te ode, creda altresì per gli esempi che » in te rimira, affinchè i suoi nemici non » abbiano occasione di corrompere l'Evangelio e farne satira, e dove Cristo dice » a Tommaso, *quia vidisti, credidisti;* essi » non possano mai dire de' popoli, che ti » credono e non ti vedono, *crediderunt,* » *quia non viderunt* ».

Io certamente dell'ambizione ed ingordigia, che hanno gli ecclesiastici d'arricchirsi, e de' ruinosi danni che all'ordine ecclesiastico hanno apportato le ricchezze, non ne parlo con tanta abominazione, facendo paragone tra Roma chiamata la città santa e Roma idolatra, come fa questo cardinale nel *t.* 1 nella predica 12, *p.* 139, dove dopo di aver rapportato, che in Roma idolatra per salire al delubro della Concordia, che era fabbricato sul Campidoglio, vi era una scala di cento gradini, e che quel tempio nella più elevata parte racchiudeva la cassa della moneta, per lo che non poteva ben divisarsi, se chi andava al tempio, andasse per fermarsi a piè dell'altare, o per avanzarsi all'erario, soggiunge di Roma cattolica queste parole. « Iddio guardi la Chiesa, che la » superstizione di Roma idolatra fosse stata ereditata con altri riti poco religiosi » da Roma cattolica, e che fosse anco a' di » nostri il tempio di sotto e l'erario di sopra, l'altare nell'infimo luogo e nel supremo il gazofilacio, però che in cotal » guisa si potrebbe restare in dubbio, se » chi entra nel servizio della Chiesa aspiri » a' misterii del tabernacolo, o al profitto » che si ritrae dall'erario. Io credo costantemente, che lo spirito degli ecclesiastici » sia sincero: ad ogni modo questo vedere » tanta calca su per le scale del tempio, e » tanti sforzi per salire più alto, e tanti urti » per respingere in dietro i competitori, può » fare, che si sospetti da chi non penetra i » santissimi fini della prelatura romana; » che sopra il tabernacolo ci sia l'erario, » ove si aspiri ».

E parlando nella predica 56 al *tom.* II *p.* 152 de' danni, che apportano agli ecclesiastici le ricchezze, dice così: « Roma, » questi tuoi tanti tesori a te fanno sperare, a me fanno temere. Vengono Babilonii a Roma rapiti dallo strepito de' miracoli del Vangelo, e trovano che in vece di parlare si ostentano tesori. Tu speri, che i tuoi tesori ti conciliino riverenza, ed io temo, che stuzzichino l'invidia » de' tuoi nemici, *ut auferant omnia in Babylonem.* Temo che Iddio, il quale ha fondato la Chiesa sopra i miracoli, non sopra i tesori, vedendo che a' miracoli siano succeduti i tesori, e che, come piangeva Salviano, *quantum tibi copia accessit,* » *tantum disciplina recessit,* per addurti agli » antichi miracoli non ti abbia un giorno » a spogliare degli accumulati tesori ».

E nella predica 79 al § 20, *p.* 433, proseguendo il favellare della stessa materia, pur dice: « Che la Chiesa cresciuta in grandezza, » in favore, in opulenza, cominciarono a » temersi i scapiti, perchè l'amore fu da taluno trasferito dalla Chiesa agli emolumenti ed agli onori che dalla Chiesa sperava: e perchè si cominciò a prezzare più » la manna delle prebende, e la verga del » dominio, che le Tavole della Legge, però » si videro rinnovati nella Chiesa i rigori » dell'Arca, e si provocò la pesante mano » di Dio con ribellioni, con laceramenti, » con scismi, con eresie ».

Leggasi ancora la predica 22 del *t.* 1, *p.* 273, dove dice, che lodevolmente la potestà secolare dee prender la cura di correggere le dissolutezze degli ecclesiastici; e lo comprova coll'autorità di S. Isidoro Pelusiota, il quale narra, che ne'suoi tempi la licenza de' chierici per la dissimulazione da' prelati era passata sì oltre, che i principi secolari si prendevano la libertà di correggerli, e di far argine con la loro autorità ad inondazione così perniciosa; e perchè un tal vescovo per nome Cirillo si doleva con Isidoro, che i laici si arrogassero tanta autorità sopra i ministri dell'altare, esenti per privilegio divino dalla loro giurisdizione, rispose il Santo all'accorato pastore: « Monsignore non vi dolete, imperocchè: » *Bene consulunt, aguntque Reges; non enim* » *sacerdotium laedere propositum est iis, sed* » *laesam dignitatem ab iis, qui non debite* » *administrant, satagunt vindicare* ».

Si faccia ancora confronto di quello, che io dico degli spogli crudeli, che soffrono i vescovi nella loro morte, anzi di quello che scrissero gli stessi Chumazzero ed il vescovo di Cordova nel loro celebre Memoriale dato a Filippo IV con quel che ne declamò questo insigne oratore apostolico nella predica 31 del *tom.* 1, § 9, *p.* 383. « Posti questi

» infelici prelati nell'ultima agonia di morte (dice questo cardinale), i parenti, i famigliari, gli amici, i collettori delle spoglie a che pensano? All'anima del vescovo? No. Al conforto del moribondo? No. Ad assistergli da prelati cristiani? No. Altri pensano a succedergli nella dignità, altri ne' titoli, altri a conseguire parte di sue pensioni, di sue badie, prima ancora che vachino, e pensano tutti assieme allo spoglio. Girano, s'aggirano, scorrono da per tutto. Incatenano i cellai ed i granai; chiudono e segnano con più sigilli, che non aveva il libro veduto da S. Giovanni, sì le casse, come i scrigni. Registrano quanto racchindono le credenze e le guardarobe. Si assicurano dei libri de' conti dell'entrate e de' crediti (che quanto a' debiti non pensano soddisfarli); fanno esatti inventarii e rigorosi sequestri, e tutto ciò talora sugli occhi per anche non chiusi dell'agonizzante prelato, *et antequam mortuus sit Aaron, expoliant eum vestibus suis*. Tutti si affannano, tutti contendono, e tutti dicono con voci tumultuanti, *velocius spolia detrahe, cito praedare*. E se trovano, che questi moribondi Leviti non abbiano consegnate, come già S. Lorenzo, nelle mani de' poveri le facoltà delle loro chiese, affinchè fossero trasportati da essi ne'tesori del cielo: se trovano *horrea impleta saturitate, et torcularia redundantia vino*: se trovano *quod argentum thesaurizaverint, et aurum, et non fuerit finis acquisitionibus eorum*, e se lo spoglio sia dovizioso, *laetantur coram eis, sicut exultant victores, capta praeda, quando dividunt spolia, quia omnis violenta praedatio cum tumultu*. E l'anima del vescovo, amareggiata dalla memoria delle negligenze passate, tormentata dalle angustie e dalle trafitture de' rimordimenti presenti, e spaventata dall'imminenza del Giudizio futuro, e dall'eternità vicina, prova doppia agonia. Chi ci pensa, diciamo il vero, o signori, chi ci pensa, chi? Nessuno ».

Odasi ancora questo cardinale, quando nella predica 12 del *Tom. I*, § 10, *p.* 142, declama contro l'abuso di darsi facoltà a' vescovi di testare, e de' loro ambiziosi testamenti, per aver posto costoro nel fango ogni loro cura. « Se taluno assunto al vescovado (dice questo insigne oratore) si dolesse con incessanti querele di non esser provveduto a sufficienza, di non poter mantenere con decoro i suoi familiari, imbandire modestamente le tavole, e sovvenire opportunamente alla necessità del suo popolo e della sua Chiesa; se appena nominato ad un vescovado, invece d'informarsi dello stato delle anime e di meditare la riforma de' costumi, si ponesse ad esaminare accuratamente i registri delle rendite, delle vigne, degli oliveti, e ciò che spremerebbe dagli occhi e da' cuori di tutti i buoni, gemiti d'alto dolore, e lagrime di vivo sangue: che sarebbe, se dopo tante amare doglianze di scarsi provvedimenti, facesse poi alla morte a favore de' nipoti testamenti sì alieni della moderazione Evangelica, che lasciasse un ragionevole timore di sua eterna salute? Io non dico, vedete, che de' beni paterni e delle facoltà acquistate con lodevoli industrie fuori del santuario non si possa testare dagli ecclesiastici a favore de' loro congiunti. Si può, chi non lo sa? Lo permettono i sacri canoni: non vi è legge umana o divina che lo vieti. Ma che un ministro del sacro altare, che è mero dispensatore de' beni della sua Chiesa, dopo avere spremuto dentro i scrigni e dentro gli erarii quanto sangue di Cristo è avanzato a' suoi calici, lo faccia poi colare alla morte dentro i pozzi di casa; che con la penna destinata a commentar gli Evangeli, da' quali è tanto commendata la povertà, scriva testamenti e codicilli, che paiano copiati da quello del riccone descritto da S. Luca, e condannato da Dio; che un sacerdote, il quale quanto tempo ha servito all'altare, altrettanto si è doluto di non poter mantenersi con decoro convenevole al suo grado, smentisca tra le agonie quelle querimonie, con lasciare monti d'oro per feudi, per maggioraschi, per principati: Che sappia, che qualunque superfluità ritenuta da' sacerdoti, singolarmente se proviene dal gazofilacio del tempio, è un furto solenne fatto agli altari, a' seminari, a' poveri, a chi marcisce nelle prigioni, ed a chi pericola, o nell'onestà fra le insidie de' licenziosi, o nella fede fra le catene de' Barbari. Che non possa negare essergli superfluo tutto ciò, che gli

» avanza all'onesto sostentamento, e che » avanzandogli tanto, quanto forse non lasciano alle loro illustri famiglie i senatori del secolo; ad ogni modo viva quieto, » e muoia senza temere condennagioni » sempiterne. Sacri prelati, non so che dire. *Ego non judico quemquam;* ma non » oso neppure oppormi a S. Bernardo, che » dice: *Ministri Ecclesiae qui stipendiorum superflua, quibus egeni substentandi forent, impie sacrilegeque sibi retinent, duplici profecto peccant iniquitate, quod et aliena diripiant, et sacris in suis vanitatibus abutantur.* Non oso oppormi » a' sacri canoni, i quali detestano somiglianti disposizioni, e le danno per nulle, e francamente risolvono: *Ut generaliter bona quaelibet per Ecclesiam acquisita, ad eam in Clericorum obitu deferantur* ».

In ciascheduna quasi delle sue prediche sono molti altri luoghi, che fanno vedere non doversi attribuire a temerità o licenza, favellare in sì fatta guisa della caduta della disciplina della Chiesa. Dovranno dunque le prediche di costui riputarsi ingiuriose agli Ordini della Chiesa ed alla gerarchia ecclesiastica? Dovranno forse riputarsi perciò temerarie, scandalose, ovvero offensive delle pie orecchie? E se si dirà, che a costui era lecito, come oratore apostolico, dentro le pareti del sacro palazzo declamare contro i depravati costumi della corte di Roma, e l'ambizione de' suoi prelati; ma non sarà lecito ciò fare ad altri, che non sono deputati a questo sacro ministerio di predicare la parola di Dio. Si risponde, che tutto andava bene, se la cosa si fosse finita nella sola declamazione, che si faceva a viva voce sopra il pulpito a porte chiuse; ma il papa poi permise, che queste medesime prediche si fossero impresse in Roma, e pubblicate per tutta l'Italia in lingua popolare, sicchè sino il volgo l'intendesse; anzi ne fu permessa una seconda edizione in Milano, tanto che ora quest'opera corre per le mani di tutti, nè però è riputata scandalosa, temeraria ed ingiuriosa agli Ordini della Chiesa, ma è tutto dì letta e commendata da uomini pii e religiosi, poichè si declama contro abusi già palesi e noti. Nè si fa perciò ingiuria ad alcuno, ovvero si cagiona scandalo, nè meno alla minuta gente ed a' pusilli, i quali ne sono pure abbastanza intesi, e consimili detti corrono già come proverbi per le loro bocche.

Anzi, come saviamente avverte il famoso teologo Melchior Cano *l. 12 de locis Theolog. c. 10*, non debbono i teologi prudenti qualificare le proposizioni, che leggono in alcun libro, per male sonanti, per ingiuriose, per offensive delle pie orecchie, ovvero empie, perchè il volgo sciocco ed imperito se ne scandalizza, e le sente con orrore; sarà questo scandalo farisaico, e perciò da non curarsene. I Farisei trovarono anche di che scandalezzarsi nelle parole istesse di Cristo S. N. e perciò la stolida e superstiziosa moltitudine imbevuta di false opinioni intorno agli abusi delle particolari divozioni a'Santi, delle idolatrie che fanno alle immagini, e di tante altre loro superstizioni, non dee dar regola e norma alla condannagione de' libri. Costoro subito ti qualificheranno per Luterano, se non consenti alle vane loro superstizioni. Non è questo giudizio da commettersi all'ottuso e grossolano ingegno del volgo, ma dee in ciò avere la maggior parte più la prudenza, che la teologia stessa. Ecco come prudentemente sopra ciò discorre il savio Melchior Cano *l. c.*

Pharisaei, audito Christi verbo, scandalizabantur: plerisque discipulis durus erat illius sermo: turbis habere Daemonium videbatur. Nec est ambiguum hoc tempore esse Pharisaeos quosdam, esse stolidam turbam, et multitudinem falsis opinionibus obtusam, certos demum esse discipulos, quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendas, qui in imaginibus et colendis, et ornandis in Sacellis, templis, monasteriis, sepulcrorum monumentis sempiternisque memoriis condendis, sunt plurimi: si affirmes in hujuscemodi interdum, vel potius nimium saepe plus vanitatem valere, quam Religionem, Diabolum, quam Christum; hi, inquam, fortasse dicent, te Lutheranis opinionibus occupatum intolerabiles sonos fundere. Non est igitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecilli, perturbati, imprudentis, sed prudentis, sinceri, pii, incorrupti. Nec Theologia modo requirenda est, sed pietas ac prudentia, sine qua nullae aures possunt consentaneos sonos, abhorrentesque discernere.

Non dovevano dunque, e per gli esempi e per le ragioni addotte riputare i miei qualificatori niuna proposizione de'miei libri

per temeraria scandalosa ed ingiuriosa agli ordini della Chiesa, e potevano certamente risparmiare quell'espressione animosa, che vi fossero delle proposizioni per somma calunnia ingiuriose; e non attribuire ad altri quello,che è proprio de'frati e de'monaci loro compagni, poichè in calunniare essi ne tengono il vanto; onde non è di ragione, che altri usurpi questa, che è lor dovuta parte. Egli è vero, che secondo il loro linguaggio, e pur troppo loro familiare ed ordinario, non suona tanto disonorata questa voce calunnia,perchè si vede che il cardinale Bellarmino istesso non fece difficoltà di dire nella risposta all'Apologia di Gio. Gersone, che questo insigne teologo aveva calunniato sopra il senso e l'intelligenza, che si potrebbe dare ancora alle parole di S. Gregorio. È una frase troppo lor pronta e familiare, che l'usano spessamente senza consolazione alcuna di parole. S'è potuto scorgere dalle calunnie di sopra riferite, inventate contro la mia opera, quanto in quest'arte fossero eccellenti. Oltre che non si sa vedere, qual calunnia si possa imputare ai miei scritti, quando io non rapporto se non la pura storia de'successi, così come avvennero; nè ho voluto che si credesse alla mia sola narrazione, ma ho sempre additato nel margine gravissimi autori, e per lo più contemporanei che gli rapportano. Saranno dunque essi calunniatori, e non io. Ma che ci vuole per dire così a caso due parolette? Costa ciò poca fatica. Bisogna provarle, e non fare come il cieco irato e furioso che a torto ed a dritto fracassa e calca ciò che gli è fra piedi, e gli si para avanti.

Qualificar poi proposizioni, che sappiano d'eresia, è una cosa molto pericolosa. Ci vuole molta prudenza, ed un animo assai pacato e placito, per darne diritto giudizio; ciò che non era da sperare da'miei censori cotanto agitati e scossi da tumultuosi stuoli di frati e di monaci. Non dipende dalla sola teologia, specialmente da quella che è professata ne'chiostri, dar sopra ciò esatto parere; ma si richiede un fino discernimento ed una consumata prudenza. Non bastano le definizioni scolastiche, e gli argomenti di una specolativa disciplina; ma bisogna riguardar più cose, ed attentamente osservare le più minute circostanze. Alcune proposizioni che si leggono nell'Evangelio stesso, lette ne' libri degli Ariani daranno altro sapore; e come dice Melchior Cano *loc. cit.* di S. Attanasio: *Quae in Evangelio Christi dulcis erat super mel et favum, eadem propositio in Arii libros transfusa sapiebat haeresim, eratque ejus gustui vel amarissima. Atque ut idem vinum ex vase uno sapit picem, ex altero non sapit, et res eadem illud olet, unde sit, e caeno male, ex arcula muliebri bene; sic una et eadem oratio ex uno corde et ore odorem spirat jucundissimum, ex altero teterrimum; ex uno saporem suavem servat, ex altero insuavem. Quemadmodum, etiam videmus aquam e radicibus, et canalibus per quos transit, aliud atque aliud olere et sapere. Non itaque e rerum ipsarum orationumque natura sapor, odorve omnis existimandus est, sed tum res tum orationes ipsae e venis aliquando, et viis, per quas permeant, saporem et odorem accipiunt. Saporem igitur propositionum, ut dixi, non tam scientia, quam prudentia dijudicat. Quocirca quae propositio haeresim sapiat, quae contra non sapiat; non Theologi quivis, sed prudentes solum, atque experientes poterunt judicare.*

I miei libri non potevano dar sapore alcuno che offendesse l'altrui palato, nè odor molesto che lo fastidisse, nè di ciò alcun sospetto. Erano scritti da un cattolico in una città, che passa piuttosto per superstiziosa, che per miscredente; stampati con permissione pubblica del consiglio supremo del principe; pubblicati non di soppiatto, ma palesemente, e che portano in fronte il nome proprio dell'autore, dedicati al più pio e religioso principe del mondo cattolico. Furono esposti nelle più frequenti librerie, e palesati al mondo con tutta la buona fede, e con confidenza che non vi fossero cose, che offendessero la nostra santa religione; e quel che è più, scritti da me,assumendo il carattere di un semplice storico, e con unico intendimento di scrivere la storia civile di un regno e di non intrigarmi in questioni di dogma, ed in controversie di religione, non essendo ciò nè del mio istituto, nè della mia professione, ma di tessere una storia, che fosse di profitto a'nostri compatrioti, e specialmente a'magistrati, agli avvocati, ed a coloro che fossero curiosi delle nostre memorie. Non ho preteso di riformare li rilasciati costumi dell'ordine ecclesiastico, nè i loro abusi, ma semplicemente, portando così l'istituto di una storia

civile, far avvertiti i nostri magistrati e coloro che hanno in mano le redini del governo, a non farsi sorprendere da'continui attentati, che si commettono sopra la giurisdizione del principe, e sopra le ragioni e prerogative de'popoli e della nazione. Non era perciò da dar io sospetto alcuno di miscredenza, nè le mie proposizioni dovevano prendersi, se non in senso cattolico e pio lontano affatto da ogni mal odore e sapore.

Non ho insegnata alcuna nuova dottrina che fosse sospetta, nè mi sono avanzato ad asserire proposizione, che fosse pure poco lontana dalla sana dottrina, e dal sincero sermone della Chiesa. Alcuni non si sono arrischiati nè meno qualificar per sospette d'eresia e male sonanti queste proposizioni, cioè: *Graduationes, et Magisteria Universitatum esse vana gentilitate introducta, et tantum prodesse Ecclesiae, quantum Diabolum. Silvestrum, et Constantinum errasse Ecclesiam dotando. Ecclesiam Romanam esse Synagogam Satanae. Electionem Papae a Cardinalibus per Diabolum fuisse introductam. Item Papam non debere dici sanctissimum propter officium; alioquin Diabolus diceretur sanctus, quia est officialis Dei. Item plures Romae nunc salvari ex conjugatis, quam ex Clericis. Item Monachatum non esse pietatem. Item Romani Episcopi Monarchiam post D. Hieronymi tempus exortam esse. Item Phocam instituisse, Romanam Ecclesiam omnium esse Ecclesiarum caput.*

Di queste e consimili ne fece catalogo Melchior Cano nel *cit. lib.* 12 *de locis Theologicis* c. 10, il quale dice che giudicare, che queste proposizioni abbiano sapore d'eresia, sia d'un palato pur troppo dilicato.

Or dove mai ne' miei libri si potranno trovare proposizioni a queste consimili, sicchè si possano qualificare per male sonanti, e che sappiano d'eresia? Ne mostrino pur una, che volentieri emenderemo l'involontario errore, e cambieremo le nostre parole conformandole a'veri e cattolici sensi, affinchè ogni equivoco o dissonanza sia da quelle lontana.

Ma il fatto sta, che non pur non potrà additarsene una, che abbia sapore d'eresia, ma nemmeno che sia scandalosa. Dice Melchior Cano *loc. cit.* che quella propriamente sia scandalosa proposizione, *in qua scandalum notari potest*: E quali sono gli esempi, che questo insigne teologo adduce di queste proposizioni scandalose? Eccogli. *Qualis illa fuit enumeratio incommodorum auricularis confessionis; in qua incommodorum enumeratione tanto cum Germaniae scandalo Erasmus versatus est. Tales illae sunt sive commentitiae fabulae, seu narrationes etiam verae, quibus Monachorum occulta vitia vel finguntur, vel deteguntur. Sic propositiones illae scandalosae sunt. Praelatus malus vere est fur et latro. Per censuras Ecclesiasticas Clerus Populum suppeditat, et avaritiam multiplicat. Sacerdotes criminose viventes Sacerdotii polluunt potestatem. Clerici Epistolis Decretalibus studentes stulti sunt. Dantes eleemosynam Fratribus Mendicantibus sunt excommunicati. Confirmatio Juvenum, Clericorum ordinatio, locorum consecratio, reservantur Episcopis propter cupiditatem lucri temporalis, et honoris. Universitates, et Collegia vanitate hominum sunt inducta. Leguminibus, et piscibus venter inflatur, et turget, atque adeo ad concubitum, et venereas voluptates aptissimus redditur.*

Mostrino pur una i miei qualificatori di queste, o consimili proposizioni ne'miei libri, e poi con ragione le qualificheranno per scandalose.

È un gravissimo errore, come saviamente avvertì Melchior Cano, confonder lo scandalo del volgo ignorante, che si dice farisaico, e lo scandalo che produce il mal esempio, talchè i deboli ed imbecilli siano spinti ad imitarlo ed a precipitarsi negli stessi vizi e dissolutezze.

Scandalose certamente saranno (o siano favole, ovvero storie) quelle tante novellette, che manifestano gli occulti vizi de'monaci, le loro laidezze, le nefande libidini, e gli altri loro impudici costumi; perchè la gente volgare e semplice dal di loro esempio si rende più proclive ad imitarli. Ma se si riprendono gli abusi, che fanno delle loro particolari divozioni, le tante superstizioni introdotte per tirar dal volgo non men la riverenza e l'ossequio, che danari; i tanti traffichi indegni, che sopra ciò commettono; i tanti miracoli finti per fini mondani; e le tante cabale e negoziati per arricchire; se si riprende nell'ordine ecclesiastico l'ambizione, l'ardente sete dell'oro e dell'argento, di dominare e distendere la loro giurisdizione sopra quella de' principi: non è questo recar scandalo,

ma rimedio e salute. Scandalose certamente, se fosse così, sarebbero l'opere tutte dei PP. antichi della Chiesa, di S. Bernardo, di Gio. Gersone e di tanti altri, e sopra tutte, come s'è veduto, le prediche del cardinale d'Arezzo. Non bisogna dunque dall'animosità farci bendar gli occhi, e ciò, che sembra molesto e dispiacente, qualificarlo per temerario, scandaloso, malsonante ed ingiurioso. Non basta per saldar queste piaghe un rimedio cotanto facile e pronto: ci vuole emendazione e riforma, e ritirarsi indietro ne' primi istituti, che furono incorrotti e puri, ed in cotal guisa si sottrarranno da questi rimproveri; altrimenti sin tanto che durerà la loro corruttela, non ostante le proibizioni e divieti, saranno sempre rinfacciati e ripresi de' loro scandalosi vizi. E che ci vuole a fare un decreto proibitorio, senza sentire l'autore del libro, che si pretende condannare, senza additare le proposizioni, nè specificare, quali siano le scandalose, quali le offensive, le temerarie, le sediziose, o scismatiche? A ragione dunque di cousimili decreti nel nostro regno di Napoli, specialmente quando siano proferiti della congregazione del S. uffizio, non si tiene conto, e molto più quando non sia a quelli conceduto regio *Exsequatur*, senza di cui qualunque decreto o scrittura che vien da Roma, non ha presso di noi forza o vigore alcuno; ciò che dimostreremo nel capitolo seguente.

CAPO XVIII.

Che consimili decreti nel regno di Napoli non possono aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbano obbligare le coscienze degli uomini ad osservargli.

Non accade qui ripetere quanto degli abusi di questi decreti proibitorii fu da noi lungamente rapportato *l.* 27 della Storia Civile al *c.* 4, § 2. Chi avrà dinanzi agli occhi quel capitolo, conoscerà manifestamente, che è un abuso intollerabile ciò, che si pretende da Roma, di far valere questi suoi decreti proibitorii in tutte le provincie della cristianità, senza che i principi gli approvino, e senza che i popoli gli accettino. Conoscerà ancora, che tutti i principi non hanno mai voluto soffrire, che ne' loro dominii un tal abuso s'introducesse, ma hanno comandato a' loro vescovi nazionali, ed alle università de' loro regni, che prima tali decreti esaminassero; e quelli esaminati e corretti si presentassero ad essi, per interporvi il regio placito, e se ne comandasse poi l'osservanza, secondo il loro *Exsequatur* e la loro censura, non già per quella di Roma. E ciò eziandio quando le proibizioni si sieno fatte con particolar bolla o breve del papa stesso. Anzi l'istesso Indice proibitorio, che chiamano Tridentino, non ostante la bolla del pontefice Pio IV che voleva che da tutti fosse osservato, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame; e dal re Filippo II fu commesso a' collegi ed università di ciascun regno, che attentamente lo rivedessero. Fu ciò eseguito con molta prontezza; ed alcuni libri, fra gli altri l'opere di Carlo Molineo, che nell'Indice tridentino era arrolato fra gli autori di prima classe, non furono vietati; alcuni furon permessi, altri con picciole espurgazioni parimente concessi. Quindi sursero in Ispagna ed altrove gl'Indici Espurgatorii; perchè i prelati, e l'università ed i collegi di ciascuna provincia vollero in ciò avervi anche la loro parte, e credettero che la loro censura fosse più esatta per le provincie ove dimoravano, e che il principe sa meglio ciò, che nel suo stato possa apportar quiete, incomodo, o disordine, che non si sa di fuori. Così in Ispagna s'introdusse lo stile di farsi questi indici; e dall'indice espurgatorio fatto compilare per comandamento del cardinale Gasparo di Quiroga arcivescovo di Toledo, e generale inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601 manifestamente si vede, che in Ispagna l'Indice tridentino istesso non fu giammai in tutto e secondo il suo rigore ricevuto, come rapporta Van-Espen de *Usu placiti Regii par.* 4, *c.* 2, § 3. Questo scrittore istesso rapporta essersi fatta osservare in Fiandra dal medesimo re Filippo II l'istessa vigilanza, poichè divolgato che fu quell'Indice in quelle provincie, non fu perciò ciecamente ricevuto, ma per autorità regia fu dato anche quivi ad esaminare; ed essendosi osservato che in quello si proscrivevano molti libri d'ogni facoltà e scienza, di alcuni de' quali castigati e purgati da alcuni errori, o false opinioni poteva aversi buon uso, e leggersi con utilità e profitto, il duca d'Alva allora governatore di quelle provincie, in nome del re

Filippo II comandò, che si fossero conservati que' libri proscritti dall'Indice romano, e solamente fece bruciare le opere degli eresiarchi: ed affinchè da quei riserbati non si cagionasse danno, commise a' prelati, alle università, ed alle persone letterate di quelle provincie che esaminassero tali libri, notassero gli errori e gli espurgassero, con farne particolari indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito, e presentati poi al duca gl' indici, istituì egli in Anversa un collegio di censori, al quale per l'ordine ecclesiastico presedè un vescovo, ed in nome del re vi fu preposto il famoso teologo Arias Montano, ch'era intervenuto al concilio di Trento.

Questi censori esaminarono di nuovo i libri contenuti in questi cataloghi. Conferirono i luoghi notati da' primi censori con gli esemplari, e ne formarono un'esatta censura: dando di poi fuori un libro, al quale diedero questo titolo: *Index expurgatorius*. Questo indice poi nel 1570 per ispezial diploma del re Filippo II fu approvato, e per sua regia autorità fu comandato che s'imprimesse, come fu fatto; e di quello si servirono di poi tutte quelle provincie, non già del romano. Erano questi due indici fra di loro differenti. In questo espurgatorio di Fiandra più libri, che per l'Indice romano erano assolutamente proscritti, furono ritenuti, e permessa la loro lezione; essendosi solo in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione, siccome, per tralasciarne molti, fu fatto nell'opere istesse di Carlo Molineo, affatto proscritte, e totalmente condannate dall'Indice romano. Il commentario alle Consuetudini di Parigi fu senza alcuna correzione ritenuto, dicendosi: *In hoc opere nihil est quod haeresim sapiat, quapropter illud admittitur.* De' suoi Trattati *de Donatione, et inofficioso Testamento*, pur si disse: *Nihil habent, quod Religioni adversetur, aut pias aures offendere possit, quapropter admittitur.* Scrisse ancora questo giureconsulto un'esposizione sopra alcune leggi, e questi espurgatori pur dissero: *Nihil continent, quod repurgari debeat, quapropter admittantur.* Di più scrisse un nuovo ed analitico commentario sopra alcune altre leggi, e pur dissero: *Nihil repurgatione dignum habet, quapropter admittatur.* Van-Espen *Jus Eccles. Univ. par.* 1, *t.* 22, *c.* 4, *n.* 35.

Lo stesso fu praticato in Francia, in Germania e nell'altre provincie de'principi cattolici. Van-Espen *de usu Placiti Regii par.* 4, *c.* 6. E la ragione era evidente, non solo perchè per legge fondamentale nata col principato stesso non dee ammettersi scrittura alcuna, che viene di fuori, senza il debito esame e beneplacito de' principi, nei di cui dominii si vuole introdurre e far ubbidire, siccome da noi ampiamente s'è dimostrato nel *l.* 33, *c.* 5 della Storia Civile; ma anche perchè in questa materia di proibizione di libri è la più parte che tocca ai principi del secolo, che a' prelati della Chiesa. Poichè se si riguarda l'antica disciplina della Chiesa stessa, solamente la censura de' libri, non già la proibizione s'apparteneva a' vescovi, la quale era unicamente riserbata al principe. Così osserviamo per molti esempi, che ci suggeriscono i Codici di Teodosio e di Giustiniano ed i più gravi e rinomati autori, che gl'imperadori dopo la censura de' vescovi e del concilio essi proibivano i libri degli eretici, e gli condannavano al fuoco. Il proibire, il bruciare, e molto più il vietarne la vendita e la stampa, il farne inquisizione o ricerca, il comandare, che si portino i libri al vescovo, o all'inquisizione, sospendere i stampatori dal loro uffizio, impor loro sovente pene pecuniarie, come si pretende, anzi si comanda ora, erano riputati atti di giurisdizione sopra cosa temporale, non semplice censura. I PP. del concilio Niceno I dannarono semplicemente i codici di Ario, e poi Costantino M. fece editto proibendogli e condannandogli ad esser bruciati: e l'istesso fu fatto de'libri di Porfirio, siccome rapporta Filesaco *de Sac. Episcop. Auctor. c.* 1, § 7, *fol.* 14. I PP. del concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e l'imperadore promulgò legge, proibendone la lezione e la difesa, come può vedersi presso Liberato *Breviar. cap.* 10 e nella *l.* 6. *C. Just. de Haeret.* Il concilio di Calcedonia condannò gli scritti di Eutiche, e gl'imperadori Valentiniano e Marciano fecero legge, dannandogli ad essere bruciati; come si legge nel Codice di Giustiniano *L. quicumque* § *nulli, et* § *omnes C. de Haereticis*, e presso Evagrio *l.* 1, *c.* 2, e Socrate *l.* 1, *c.* 6. Tanto che fu stimato un grave attentato sopra la potestà de' principi quello di papa Lione, quando nell'anno 443 fece bruciare in Ro-

ma molti libri de' Manichei; non appartenendo alla Chiesa se non la censura, ma la proibizione e bruciamento al principe, siccome avvertì Fevret *de l'Abus l.* 8, *c.* 2, *n.*7. Lo stesso, restituito l'imperio in Occidente da Carlo M., vediamo essersi praticato da questo savio imperadore, come è chiaro dai suoi Capitolari *l.* 1, *c.* 78; e così fecero tutti gli altri principi ne' nuovi dominii, che si stabilirono in Europa; e senza andar lontano, Carlo V nel 1550 pubblicò in Brusselles un terribile editto contro i Luterani, nel quale fra l'altre cose proibì rigorosamente i libri di Lutero, di Gio. Ecolompadio, di Zuinglio, di Bucero e di Gio. Calvino, i quali da 30 anni erano stati impressi; ed avendo commesse a' teologi di Lovanio, che gli facessero un indice di tutti i libri di eretici ed altri sospetti d'eresia, l'università de' teologi di Lovanio, al primo che fecero, ne aggiunse un più diffuso; e l'imperadore con suo speciale editto emanato nel 1556 fece pubblicare quest' Indice, ed insieme la proibizione da esso fatta de'libri in quello contenuti, come rapporta Tuano *Hist. l.* 6, e si legge l'editto nella compilazione fatta degli editti di Fiandra *part.* 1, *l.* 1, *rubr.* 7, di che fece anche menzione Van-Espen *in Jure Eccles. Univers. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *n.* 5.

E cosa manifesta, che a' principi debba ciò appartenere, poichè ad essi importa, che lo stato non solamente da'libri satirici, sediziosi, scostumati e pieni di falsa dottrina non venga perturbato, ma anche da perniciose eresie. E siccome a'vescovi s'appartiene perciò la censura, perchè la disciplina e la dottrina della Chiesa non sia corrotta: così a' Principi importa, che lo stato non si corrompa, e che i suoi sudditi non s'imbevano d'opinioni, che ripugnano al buon governo.

La Chiesa oltre la censura non si attribuì per più secoli questa autorità di proibire, o far bruciar libri. E sebbene si legga un decreto sotto nome del concilio romano convocato nell'anno 494 sotto il pontificato di Gelasio I, nel quale si dichiara di quali libri debba la Chiesa romana valersi, e di quali non debba permetterne la lezione, nulladimeno, siccome fu osservato da' savi teologi, ed è chiaro dalle parole del decreto istesso, quivi si parla della pubblica lezione, che si faceva de' libri nella Chiesa, in tempo de' divini uffizi, ad istruzione ed edificazione del popolo; poichè crescendo in que' tempi tuttavia gli Atti de' martiri compilati da ignoti autori, e pieni di falsi rapporti, la Chiesa romana fu sempre vigilante di non ammettere senza maturo esame la di loro lezione negli ecclesiastici uffizi, siccome dicono le parole del Canone rapportato da Graziano nel suo decreto *Distin.* 15. *Can.* 3. *Sancta Romana. Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in Sancta Romana Ecclesia non leguntur, quia et eorum, qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, et ab Infidelibus, aut Idiotis superflua, aut minus apta, quam rei ordo fuerit, scripta esse putantur.* Donde chiaramente si convince, che quivi si parla della proibizione de' libri deputati alla pubblica lezione della Chiesa in tempo degli uffizi divini: siccome notò assai a proposito Van-Espen *l. cit. n.* 2. *Haec satis ostendunt*, ei dice, *hoc unum voluisse Synodum, a publica lectione, et divino officio amovere quidquid, vel speciem falsitatis, aut aliquam fabulae mixturam habere videbatur, quod adhuc manifestius circa finem Decreti indicatur his verbis: Caeterum qui libri in Ecclesiasticis Officiis per anni circulum a nonnullis legantur pro fidelium aedificatione, adnotandum censuimus. Itaque* (soggiunge questo insigne teologo al *n.* 3.) *Catalogus, sive Index ille librorum nequaquam dici potest Index librorum prohibitorum, juxta usitatam modernam phrasim; nimirum Index exhibens libros, omnibus tam privatim, quam publice legi prohibitos: qui librorum Index ante proxime elapsum saeculum extitisse non reperitur.*

Non prima che nella metà del secolo XVI. incominciossi da' romani pontefici a francar questo passo, i quali volendo emulare in ciò gl'imperadori e' principi d'Europa si posero ancora essi a far indici proibitorii; e se la cosa si fosse fermata qui, sarebbe stata comportabile, ma in decorso di tempo fu preteso anche, come senza rossore volle sostenere il cardinal Baronio, che non a' principi, ma a' soli pontefici romani s'appartenesse il proibire i libri di qualunque sorte che fossero. Il primo dunque che osò di farlo, fu il nostro Paolo IV romano pontefice, il quale mentre fu cardinale, essendo di grande autorità presso il pontefice Paolo III per la sua severità di costumi ed au-

sterità di vita, si adoprò tanto con questo pontefice, che gli fece innalzare cotanto il tribunale dell'inquisizione di Roma, e lo rese così spaventoso per tante rigorose leggi e nuove forme introdotte, che assunto poi egli al pontificato, agli già stabiliti rigori aggiungendovene altri nuovi più terribili, rese questo tribunale d'orrore e di spavento non solo presso le nazioni straniere, ma all'istessa Italia ed a Roma medesima; tanto che, lui morto, i Romani la prima cosa che fecero, bruciarono il tribunale, e le carceri, ed a quanti prigioni vi erano, diedero la libertà. Egli credendo che non vi fosse mezzo più efficace per estinguere tanti novelli errori sorti nella Germania, che il tribunale dell'Inquisizione, che lo credeva un forte ariete contro l'eresia, e la più valida difesa della sede apostolica, fu tutto applicato a porlo con rigorose costituzioni in maggior vigore. E vedendo che l'imperadore Carlo V secondo la censura de' teologi di Lovanio aveva pubblicato in un suo editto il di loro Indice de' libri, che riputavano doversi vietare, e con severe pene ne aveva proibita la lezione; comandò ancor egli nell'anno 1557 a' suoi inquisitori di Roma, che formassero ancor essi un indice de' libri, che stimavano doversi proibire. Questi ne fecero uno pur troppo numeroso e terribile, poichè avendolo distinto in tre classi; nella prima vi posero i nomi di coloro, i libri de' quali volevano, che tutti ed in tutto si proibissero, di qualunque argomento si fossero, anche se fossero profani, e che niente appartenessero alla dottrina e disciplina della Chiesa, o a' buoni costumi; ancorchè molti di quelli nomi fossero di autori veri cattolici. Nella seconda classe si contenevano i libri uno per uno dannati, non proibendosi gli altri scritti de' medesimi autori. La terza abbracciava tutti gli scritti senza nome d'autore con aggiugnervi una clausola generale, colla quale si proibivano tutti gli anonimi stampati dall'anno 1519 in poi, e finalmente si aggiungeva un catalogo di 60 stampatori colla proibizione di tutti libri, che si fossero nelle loro stamperie impressi, di qualunque autore ed in qualunque idioma.

Questo Indice fu nell'anno 1559, dagl'inquisitori di Roma terminato, e da Paolo IV nel medesimo anno fu fatto pubblicare, e comandato che si ubbidisse in tutta la repubblica cristiana. Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par.* 1. *tit.* 22. *c.* 4. *num.* 6. 7.

Questa fu la prima proibizione de' libri generale, che uscì da Roma, ed il primo indice generale de' libri proibiti, che si pretendeva da Paolo IV, doversi ciecamente ubbidire. Ma quest'istessa sua intemperanza e sommo rigore usato, il manifesto attentato ancora praticato di voler proibir libri d'ogni professione, per solo odio che si ha coll'autore, ancorchè non contenessero falsa dottrina, o timore di corruzione di costumi, e il metter mano all'autorità de' principi, fece che di questo indice, e di questa proibizione non se ne tenesse conto alcuno nemmeno dall'istesso pontefice Pio IV suo successore. E l'istesso Spondano all'anno 1557, § 5, narra, che Paolo IV fu il primo che non contento della proibizione de' libri degli eretici volle promulgarne una universale, con mettervi pene non pure spaventevoli, ma eccedenti anche la sua potestà spirituale. Di questo pontefice egli scrive: *Quod primus extiterit, qui universalem omnium perniciosorum librorum cujuscumque argumenti, etiamque prophani, a quibuscumque etiamque Religione Catholicis scriptorum, vel etiam a suspectis Typographis de quacumque arte editorum indicem contexere studuerit; cum ad eum usque diem librorum prohibitiones, tam a Pontificibus, quam ab Imperatoribus factae nunquam excessissent terminos librorum haereticorum, aliive pestilentes lege prohibiti fuissent, nisi quorum authores etiam damnati extitissent.*

Notò ancora questo scrittore il sommo rigore usato da Paolo, soggiungendo: *Illud in hoc Indice Pauli rigidius visum, quod poena legentibus libros eo Catalogo comprehensos, ac prohibitos denunciata erat excommunicatio latae sententiae Pontifici reservata, privatio, et incapacitas quorumcumque munerum, ac Sacerdotiorum, perpetua infamia cum aliis poenis arbitrariis. Quo factum est, ut Pius IV. Pauli Successor rigorem hunc temperans, totum illud librorum negotium ad Concilium Tridentinum retulerit.*

Non tenutosi pertanto alcun conto dell'indice di questo pontefice, e rimessosi questo affare da Pio IV al concilio di Trento, fu dato il carico, come s'è già rapportato, ad alcuni PP. di esaminarlo, e non avendo il concilio potuto terminarlo per la fretta che s'ebbe di finirlo, Pio IV vi diede com-

pimento, ed uscì fuori un nuovo Indice colle sue regole, delle quali abbastanza è stato da noi favellato. Questo nuovo indice riuscì tutto difforme da quello del pontefice Paolo IV, ma con tutto che avesse emendato in gran parte il rigore di quello, non fu però, come s'è detto, ricevuto senza precedente esame e beneplacito regio negli stati d'altri principi. Per la qual cosa scorgendosi dal pontefice Sisto V che ne' dominii de' principi cristiani, nello stesso tempo che da Roma si cominciò a fare indici proibitorii de' libri, si badava molto alla promulgazione ed accettazione di quelli, credendo questo affare di somma importanza, e che la congregazione del S. uffizio occupata in più gravi affari di religione non potesse con quella vigilanza,che si richiede, attendervi, istituì una nuova congregazione di cardinali, la quale perciò fu chiamata dell'Indice, composta di cardinali, che si eleggono a beneplacito del papa, di un secretario dell'ordine di S. Domenico, e di un perpetuo e fisso consultore, il quale è il maestro del sacro palazzo, parimente domenicano, oltre di molti altri religiosi teologi, che si chiamano consultori.

Questa nuova congregazione, dice il cardinal de Luca *in Relatione Romanae Curiae Disc.*19, fu eretta come vicaria, e coadiutrice della congregazione del S. uffizio, di maniera che rimase presso questa prima la potestà di attendere anch'ella alla revisione e proibizione de' libri; anzi sovente è accaduto, che un libro proibito con decreto della congregazione dell'Indice, sia stato poi con altro special decreto proibito da quella del S. uffizio, e di poi anche con particolar breve del pontefice; siccome si praticò nella proibizione del libro di Amadeo Guimenio, il quale a' 5 d'aprile dell'anno 1666 fu proibito dalla congregazione dell'indice, e posto nell'indice de' libri proibiti, dipoi a' 12 settembre dell'anno 1675 fu di nuovo proibito con ispecial decreto della congregazione del S. uffizio, e finalmente a'16 settembre 1680 con particolar breve di papa Innocenzio XI. *Vid.* Van-Espen *Jus Eccl. Univ. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4. E perchè prima che sotto Paolo III si fosse eretta la congregazione del S. uffizio, il maestro del sacro palazzo aveva il pensiero e la cura dell'impressione, e di rivedere ed espurgare i libri, perciò anche da poi fu introdotto, che il maestro del sacro palazzo nella proibizione vi avesse anche la sua parte; di maniera che si veggono in Roma aperte quattro sorgenti, ond'escono tante proibizioni: il papa stesso con li suoi brevi, la congregazione del S. uffizio, la congregazione dell'Indice, e il maestro del sacro palazzo.

Si procurò dalla corte di Roma per questo, che i vescovi non s'ingerissero più nella proibizione o espurgazione de'libri che uscivano nelle loro diocesi; ed in effetto gli riuscì in Italia, e specialmente nel nostro regno, dove niun vescovo ardisce ora da se proibire o correggere alcun libro, e Roma ciò lo stimerebbe per grande attentato, attribuendo a se questa potestà, e spogliandone tutti li vescovi di questa provincia. Ma non così felicemente potè profittare nell'altre provincie d'Europa, dove non pure i vescovi, ma anche le università ne hanno la loro parte, e molto più i principi, i quali non hanno mai sofferto ne'loro dominii un simile attentato; e quantunque in Italia avesse ella fatto delle sorprese, ed a'vescovi per dura necessità fosse convenuto cedere, per non essere riputati sediziosi, contrastando la sua monarchia, che per via di queste congregazioni si finì di stabilire, contuttociò per quel che s'appartiene a'principi, nè in Venezia, nè in Napoli stessa, quando s'abbia voluto usare la debita vigilanza, si sono fatti valere simili indici, o decreti proibitorii di Roma, ad esempio degli altri principati oltre i monti.

Si è veduto, che con tutto il rigoroso esame fatto sopra l'Indice chiamato Tridentino, e la bolla di Pio IV indi emanata, non fu quella esente da ulteriori esami in Ispagna, Francia, Germania e Fiandra. Quanta poi dovett'essere la loro vigilanza, quando si accorsero, che in Roma si badava troppo sopra questa materia, e che oltre il papa vi erano due congregazioni, ed il maestro del sacro palazzo che tutto giorno non facevan altro che proibir libri, e che tuttavia l'Indice romano per le giunte di Sisto V e di Clemente VIII e di tanti decreti d'ambe queste congregazioni, e per tanti editti del maestro del sacro palazzo cresceva in immenso, proibendosi qualunque libro che usciva, nel quale si difendevano le regalie di qualche principe, e si facevano vedere le intraprese della corte di Roma sopra la loro autorità e giurisdizione,

e' diritti delle nazioni! Van-Espen *Jus Eccl. Univ. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *et de Usu Placiti Regii part.* 4, *c.* 2, 3 *et seqq.*

Conobbero i principi e queste nazioni, che il modo che si teneva in Roma in queste due congregazioni non poteva essere, che loro pregiudiziale e ruinoso, e che erano inevitabili le proibizioni di qualunque libro, che non andasse a seconda delle stravaganti massime di quella corte; poichè i cardinali che compongono queste due congregazioni, ond'escono tali decreti, non esaminano essi i libri, ma si commette l'esame ad alcuni teologi, i quali se sono impiegati nella congregazione del S. uffizio, sono chiamati qualificatori, se in quella dell'Indice, consultori. Questi sono per lo più frati, i quali secondo i pregiudizii delle loro scuole regolano le censure; ciò che non si accorda colle loro massime, riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I casuisti, che si hanno fatto una morale a lor modo, giudicano pure secondo que'loro principii. Ma il maggior pregiudizio nasce, quando si commette l'affare a' curiali stessi, ed agli uffiziali e prelati di quella corte per esaminare libri attinenti a cose giurisdizionali. Può da se ciascuno comprendere, quanto in ciò prevalgano i loro pregiudizi, del gran concetto che hanno dell'ecclesiastica, e del poco della temporale giurisdizione. Si sa quanto da costoro s'innalzi sopra modo l'autorità del romano pontefice sopra tutti li principi della terra, sino a dire, che il papa può tutto, e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose; che i principi ed i magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contraffare le loro leggi, il fraudar le gabelle e le pubbliche entrate non sia cosa peccaminosa, ma solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga, o colla frode non soddisfacendosi, non perciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per contrario, che ogni cenno degli ecclesiastici senza pensar altro, debba esser preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Sono tanti Arghi, e molto solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga sperienza noto, che la corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente, che a proscrivere tutti i libri, che sostenendo le ragioni de'principi, le loro prerogative e preminenze, gli statuti e consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime e perniciose dottrine. *Vid.* Ant. Arnaldo *dans les Difficultés proposées à M. Steyaert par.* 9, *Diffic.* 93. Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *et de Usu Placiti Regii par.* 4, *c.* 1.

Fatte che hanno questi qualificatori, o siano consultori, le loro censure, le riferiscono a'cardinali, i quali senza esaminarle, in conformità di quelle condannano i libri. E lo stile d'oggi in formare tali decreti è pur troppo curioso. Si condanna semplicemente il libro, senza esprimersi e disegnarsi niuno particolare errore, che avrebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, ma generalmente come contenente proposizioni scismatiche, sediziose, erronee, scandalose, eretiche, false, empie, che sanno d'eresia, e cose simili; senza impegnarsi però a spiegare quali siano l'ereticali, le scismatiche, ec. ma sovente si liberano da questo, che per essi sarebbe un grand'intrigo, con una parola *respective*, lasciando l'autore ed i leggitori nella stessa incertezza ed oscurità di prima: talchè se l'autore vorrà emendarsi di qualunque errore, che forse involontariamente sarà trascorso nella sua opera, non ha modo di farlo. Van-Espen *de Usu Plac. Regii par.* 4, *cap.* 1, § 1, 2, 3, *et in Jure Eccles. par.* 1, *tit.* 22, *c.* 4.

Parimente a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausole penali contro i lettori e detentori de' vietati libri, che sovente toccano la temporalità de' sudditi, e conturbano i privilegi ed i costumi delle provincie. Sovente per alcuni errori, che si trovano sparsi in un libro, che a'professori ed alla repubblica sarà utilissimo, si proibisce intieramente il libro, onde lo stato viene a riceverne incomodo e danno. Ed in fine tante e sì spesse proibizioni, che tutto giorno escono da queste congregazioni, se si facessero a cicchi occhi da' principi ubbidire, ne'loro stati si cagionerebbe gran danno a' suoi sudditi, specialmente a coloro, che vivono colla mercanzia de' libri o coll'arte della stampa. Si è sovente veduto, che libri in altre provincie cattoliche stampati colle debite licenze, perchè poi in Roma si è trovata in quelli qualche cosa contraria per qualche rispetto a quella corte, si sono

subito proibiti. I poveri autori restano delusi, e molto più il libraio ed i mercadanti, che si vedono proibiti di poter vendere le loro merci con loro notabile rovina e danno.

Più pernicioso ancora sarebbe il non resistere alla presunzione che si ha, che tali decreti che si pubblichino e s'affiggano in Roma, obblighino tutti all'osservanza; niente curando, che siano pubblicati ed intimati secondo che prescrivono i canoni; cioè, che siano mandati a'vescovi, i quali debbano notificargli a' parochi, e questi alla plebe, perchè lor siano noti, come insegnano i più gravi scrittori, e per tralasciare altri l'autore *de Libertatibus Ecclesiae Gallicanae l.* 2, *c.* 3, *n.* 20, il quale dice: *Decreta Ecclesiastica primum quidem Episcopis, ab istis deinde inferioribus Sacerdotibus, et a Sacerdotibus Plebi sunt intimanda, adeo ut si alia via proferantur, in suspicionem merito veniant, nec satis sit, ut fidelibus quoquo modo innotescant.* Marca *de Concord. Sacerd. et Imper. lib.* 2, *cap.* 15. Van-Espen *de Promulg. LL. Eccles. par.* 1 *et* 2.

Per queste ragioni ne'principati d'Europa fu introdotta inconcussa pratica di non ammettere qualunque decreto, che venga da Roma per mezzo di queste congregazioni, ovvero editti proibitorii, che si facciano dal maestro del sacro palazzo; onde senza un rigoroso esame e senza il beneplacito regio simili decreti proibitorii non hanno avuto forza, nè vigore alcuno. E molto meno lo hanno i decreti che si fanno dalla congregazione del sant'uffizio, in que'paesi, dove questo tribunale non è conosciuto. Sarebbe veramente un grande attentato, e specialmente nel regno di Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro augusto monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi decreti. Non si potrebbe ammettere cosa più perniciosa e rovinosa di questa. Sarebbe mandar a terra tutti gli sforzi e'sudori de'nostri maggiori, che ce ne liberarono, e le tante benignissime grazie concedute perciò da'nostri re a questo loro fedelissimo regno. A tali decreti non può mai darsi *Exsequatur Regium*, perchè sarebbe offendere e contravvenire all'ultime grazie del nostro invittissimo principe.

Sin dall'anno 1695 questa congregazione de'cardinali del sant'uffizio per mezzo di un suo editto, che pubblicò in Roma, nel quale secondo il procedere di quel tribunale si prescrivevano a' vescovi ed inquisitori varii regolamenti, come dovessero nelle loro diocesi esercitare il loro uffizio santissimo, aveva tentato occultamente, che un tal editto si pubblicasse in una diocesi del regno, e si ubbidisse, poichè essi pretendono, che senza esame e senza regio assenso, o *Exsequatur* i loro editti o decreti pubblicati solamente in Roma dovessero obbligare tutte le nazioni. Ma nel regno di Napoli vi si fece valida resistenza, e l'editto non fu fatto valere. E per simili attentati s'ebbero poi a' nostri tempi fervorosi ricorsi al nostro principe, che teneva allora collocata la sua sede regia in Barcellona, il quale con una regal carta spedita a' 28 agosto dell'anno 1709 ed indirizzata al cardinale Grimani allora vicerè in questo regno, precisamente comandò, che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve, o altra provisione, che venisse da Roma dalla congregazione del sant'uffizio, concernente affare d'inquisizione, o che avessero a quella minima, anzi la più remota connessione: come si legge nel dispaccio regale al *tom.* 2 de' Capitoli e Grazie di Carlo VI *p.* 231. Stor. Civil. *l.* 32, *c.* 5, § 3.

Questa sola ragione sarebbe sufficiente, perchè del decreto proibitorio de'miei libri, come proferito dalla congregazione del sant'ufficio, non si debba tener conto alcuno, e grave attentato sarebbe, e pur troppo ruinoso l'ubbidirlo. Deve a noi esser incognita questa congregazione del sant'ufficio di Roma, e che niente a noi si appartenga. Promulghi ella editti e decreti a sua posta, che niente toccano a noi. Avranno presso i Napolitani l'istessa forza e vigore, che i decreti del regno della Cina o del Mogol. Dobbiamo di tali decreti mostrarci affatto ignari, e come non pervenuti a nostra notizia, non solo perchè non esecutoriati con placito regio, ma anche perchè non sono stati pubblicati nemmeno secondo il prescritto de' canoni stessi. Non si veggono dal papa fatti in un concilio, o almeno in concistoro. Sono tali decreti di congregazioni incogniti alla Chiesa: e questi tribunali appartengono più allo stato politico della corte di Roma, che alla gerarchia, ovvero alla santa sede. I gesuiti medesimi conoscono questa gran differenza fra i decreti di queste congregazioni, e quelli della sede apostolica:

ed i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Ecco ciò che ne scrisse il padre Fabri gesuita nel suo *Prodromus veritatis p.* 22, che sebbene porta il nome del padre Neuser francescano, non si può metter in dubbio, che non sia del Fabri, il quale acremente rimproverò ad Errico, che aveva detto il libro di Pietro Halloix essere stato condannato dalla Chiesa: *Falsum est, Henrice*, ei dice, *in Petrum Hallox ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber a Sacra Congregatione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, et Sede Apostolica ex Cathedra.* Perciò tali decreti, come di tribunali secolari, non hanno, nè possono tenere forza alcuna oltre i confini dello stato del papa. Nè gli altri principi, senza precedente esame e loro beneplacito gli fanno valere ne'loro stati, spezialmente in materia di proibizione di libri.

Non riconoscono le altre nazioni queste congregazioni, o sia del sant'ufficio, o sia dell' Indice, per loro legittimi e competenti tribunali, a' cui decreti proibitorii dovessero ubbidire. La Francia è a tutti noto, che non riconosce queste due congregazioni nuove di Paolo III e Sisto V erette per rendere l'autorità del papa più assoluta, e per reprimere quella de' cardinali; ed Antonio Arnaldo *dans les Difficultés propos'es à M. Steyaert par.* 9, *diffic.* 100, ha ben dimostrato, che non men la Francia, che tutti gli altri stati, che non riconoscono i tribunali dell' Inquisizione e dell' Indice, non sono meno cattolici degli altri.

In Ispagna, narra Salgado *de Supp. ad S. S. part.* 2, *c.* 33 che que' re avendo avvertito, che in Roma in queste due congregazioni non si faceva altro, che proibir libri, solo perchè in quelli si difendevano le regalie e la giurisdizione regia, e le ragioni della nazione e de'loro sudditi, ordinarono che simili decreti o editti del maestro del sacro palazzo fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' regni fossero ritenuti, e non permessa la loro pubblicazione, e molto meno l'esecuzione; affinchè non si allacciassero le coscienze de'sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine decretate, che per annientare le ragioni de'principi e delle nazioni. Nè l' inquisizione di Spagna permette, che si promulghi l'Indice proibitorio emanato dalla congregazione dell'Indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi indici e nuovi espurgatorii, niente attendendo a ciò che si faccia in Roma la congregazione dell'Indice; e non solo ciò pratica ne' regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel regno di Sicilia, come ne rende a noi testimonianza l' istesso Salgado *loc. cit. C.* 33, *n.* 145. *Nec in Sicilia*, ei dice parlando dell' Inquisizione spagnuola, *permittit expurgationem, et prohibitionem emanatam a Congregatione de Indice Romae existente publicari, nisi prius per Consilium ipsum supremum Sanctae Inquisitionis Hispan. illi libri prohibiti expurgati noviter, et accurate examinentur, et expurgentur, ita ut si quid prohibitionis, aut expurgationis dignum reperiat sub Censura dumtaxat sua, non attenta quae a Congregatione de Indice emittitur, publicantur. Super quo*, ei soggiugne, *plurima exempla prae manibus habui ex registris hujus Supremi Consilii, quae facile hic potuissem inserere, nisi defessus calamus tam ingentem laborem recusaret.* Vedi la Storia Civile *l.* 27, *c.* 4, § 1 *et* 2.

Non pur nella Sicilia, ma molto meno nelle provincie di Fiandra, che ubbidivano al loro imperio, non fecero i re di Spagna valere cotali decreti o indici proibitorii, che tutto dì escono da queste congregazioni di Roma. Non si fecero valere in Fiandra le tante proscrizioni de' libri, che per più bolle de' romani pontefici, per più decreti della congregazione del S. uffizio e di quella dell'Indice si emanarono in tutto il XVI secolo. Non si tenne conto della bolla di Urbano VIII emanata nel 1643 che comincia *In Eminenti*, per la quale era proscritto il libro di Cornelio Giansenio vescovo d'Ipres, intitolato *Augustinus*. Non de' tanti decreti proferiti in Roma dalla congregazione del S. uffizio sotto i 6 settembre 1657 per i quali fra le altre opere furono proibite le lettere di Lodovico Montalto, ovvero dell'incomparabile Pascale, volgarmente dette le Provinciali. Anzi in quel medesimo anno dal consiglio di Brabante fu avvertito l'arciduca Leopoldo, che governava quelle provincie, che vigilasse sopra queste tante proibizioni di libri, che uscivano da Roma; e que'consiglieri gli dirizzarono una loro

consulta nella quale l'ammonivano, che trascurare questo punto sarebbe lo stesso che rovinar l'imperio del principe, perchè già con lunga sperienza s'era veduto, che Roma non fa altro che proscrivere que' libri che difendono la regia autorità: tanto che ricevere que' decreti senza esame, e senza placito regio era lo stesso che permettere che il papa possa proscrivere ed interdire al re di far editti e di far imprimere libri o scritti, per i quali siano difese le ragioni sue regali e de' suoi vassalli. E confermando tutto ciò con esempi di fresco accaduti, gli ricordarono che d'intorno a quattro anni erano stati in Fiandra impressi due scritti; uno sotto il titolo: *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem;* l'altro intitolato: *Defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina judicia.* In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma unicamente si difendevano le ragioni di sua maestà, di non voler ammettere bolla senza il placito regio. Ciò non ostante erano stati da Roma con decreto pontificio proscritti; tanto che bisognò, che il consiglio del Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione; e l'arresto si legge presso Van-Espen nel suo trattato *de Placito Regio in Appendice lit. Q.*

Parimente avendo papa Alessandro VII nel 1665 proscritto per sua bolla molte opere, e fra l'altre due censure della Facoltà di Parigi, la bolla non solo in Francia, ma nemmeno in Fiandra fu fatta valere; e così parimente fu fatto di altre proibizioni de' libri, de' quali Van-Espen *cit. Tract. par.* 4, *c.* 3, 4, 5 e 6 fa lungo catalogo. Ciò che fu fatto sempre con gran saviezza e maturità, perchè non è conveniente, che l'uso e le costumanze di una provincia abbiano a ricevere alterazione e sconvolgimento per simili decreti che escono da Roma; e meglio fanno i principi ed i vescovi di ciascheduna nazione ciò che conviene ne' proprii stati e diocesi, che chi ne vive lontano. Quindi Van-Espen nel *Jus Eccles. part.* 1, *tit.* 22, *c.* 4, *n.* 35 dopo aver rapportato, che in Ispagna non ha veruna forza, nè vigore l'Indice proibitorio romano, dice, che lo stesso per notoria ed inconcussa pratica si osserva nella provincia di Fiandra, dove molti autori sono tutto dì senza scrupolo alcuno letti e citati, ancorchè fossero stati con simili decreti proibiti da Roma. *Sed neque hisce in Provinciis*, ei dice, *Indicem librorum prohibitorum in omnibus receptum esse notoria Belgii praxis evincit. Quis enim inter Jurisconsultos, aut Juris studiosos scrupolo angitur, aut cui scrupulus movetur, dum passim legunt Commentaria Joannis Schneidwini ad Institutiones Justiniani: Commentaria Francisci de Amaya in tres posteriores libros Codicis; Commentaria Donelli Enucleati, Opera Andreae Corvini, Matthei Wesembecii, aliosque libros quamplurimos Decreto Romano in Indicem librorum prohibitorum relatos.*

Chi mai in Fiandra, non meno che in Francia, ha avuto scrupolo di leggere le opere di Carlo Molineo, secondo l'espurgazione che essi ne fecero, non ostante le rigorose proibizioni di Roma? Se ne offese di ciò papa Clemente VIII, vedendo che non ostante l'Indice romano, per cui erano state queste affatto proibite, venivano lette particolarmente in Francia e nelle provincie di Fiandra, le cui università e censori avendole solamente espurgate di alcuni errori, le permettevano; tanto che giravano per le mani di tutti i giureconsulti ed altri professori di lettere, e tenute in sommo pregio. Clemente riputando ciò a gran dispregio della sede apostolica, a' 21 agosto dell'anno 1602 cavò fuori una terribile bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gli espurgati, dicendo che *non aliter quam igne expurgari possint.* Rivocò pertanto tutte le licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero; e quindi nacque lo stile, che nelle licenze che danno in Roma, quantunque siano ampissime, con permettere anche la lezione de' libri laidissimi e perniciosi, si soggiunge sempre: *Exceptis Operibus Caroli Molinei.* Fu pubblicata questa bolla secondo il solito in Roma a' 26 agosto 1602 ed affissa *ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, et in Acie campi Florae*, soggiungendosi, che a tutti *ita arctent ac afficiant, perinde ac si omnibus et singulis intimatae fuissent.* Ma che pro? Niente valse questa bolla nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè in Germania, nè altrove. Le opere di questo insigne giureconsulto niente perderono di pregio, nè venivano meno citate da' professori allora che prima. Tutti i giureconsulti, ed ogni pratico le aveva per le mani,

ed era più studiato quest'autore, e più frequentemente allegato nel foro che Bartolo e Baldo; e si rese così necessario, che, come dice Bertrando Loth *in Resolut. Belg. Tract.* 13, *quaest.* 2, *art.* 7, in Francia e nelle Fiandre niuno insigne pratico ed avvocato può starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le consuetudini di quella provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest'autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità hanno ottenuta ne' loro tribunali. I prammatici francesi le hanno così familiari, che non vi è aringa o scrittura che si faccia che non sia piena di allegazioni tratte da quelle in qualunque materia, sia di ragione civile o canonica; e l'ultima edizione fatta in Parigi di tutte le opere di quest'autore, procurata per opera ed industria di Giovanni Pinson il giovane, celebre avvocato di Parigi, fa maggiormente vedere, qual conto si fosse tenuto della proscrizione di Roma. Fu divulgata questa nuova edizione in Parigi in cinque volumi in foglio, con espresso privilegio del re, dove non si è risparmiata spesa, perchè l'impressione riuscisse magnifica ed esatta. Nè dalla Francia poteva altrimenti sperarsi, essendosi sempre in quel regno usata sopra ciò la debita vigilanza: leggendosi tra le prove delle libertà Gallicane *C.* 10, *n.* 11 un'aringa fatta dall'avvocato del re Dionisio Talon nel parlamento di Parigi per occasione di un consimile decreto proibitorio emanato dalla congregazione del S. uffizio di Roma, dove fa vedere, che simili decreti non debbano pubblicarsi, nè farsi valere, come pregiudisialissimi alla corona ed allo stato; ed avverte, che fare il contrario cagionerebbe gravi disordini, poichè da queste congregazioni tuttavia l'Indice romano proibitorio ed espurgatorio de' libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento, e si proscrivono libri in diminuzione delle regalie del re e delle libertà della Chiesa gallicana; siccome eransi avanzati a proibire sino gli arresti del parlamento contro Giovanni Chastel, l'opere dell'illustre presidente Tuano, le libertà della Chiesa gallicana ed altri libri concernenti la persona del re e la sua regal giurisdizione. *Vid.* Van-Espen *de Usu placiti Regii par.* 4, *c.* 2, § 4 *et c.* 6, § 1.

Nè si creda, che in Italia con tutto che piena di pregiudizi, e conculcata ed oppressa dalla vicina Roma, si fosse affatto in alcune provincie trascurata una tal vigilanza. Non la trascurò certamente la repubblica di Venezia; nè i nostri vicerè istessi di Napoli, quando hanno voluto adempire le proprie obbligazioni, ed invigilare al servigio del loro signore, hanno mancato nelle occasioni di mostrare il loro vigore e fortezza, col non far valere nel regno simili decreti.

In Venezia fu sopra la pubblicazione di un nuovo Indice fatto compilare da Clemente VIII nel 1595 molto dibattuto. Durò questa negoziazione, come narra il P. Paolo servita nella storia dell'Inquisizione al *c.* 29, quattro mesi. Dalla parte pontifizia v'intervennero il cardinale Priuli patriarca di Venezia, il vescovo d'Amelia nunzio apostolico, e fra Vincenzo da Brescia inquisitor generale di Venezia, e dalla parte della repubblica i primi senatori di quella. Dopo un rigoroso esame fatto sopra quell'Indice, fu per ispezial concordato formato a' 24 agosto 1596, quello accettato con molte dichiarazioni e riserve; stabilendosi sopra ciò nuove capitolazioni, e fra le altre la settima contenente che dandosi libertà a' vescovi ed inquisitori di poter nell'avvenire proibir altri libri non espressi nell'Indice, si dichiara che s'intende de' libri contrari alla religione per ragion d'eresia, o forestieri, o con finte licenze stampati: nè si faccia in avvenire proibizione alcuna senza giustissima causa, e con partecipazione del S. uffizio, ed intervento de' chiarissimi signori assistenti, tanto in Venezia come nello stato. E nell'ottava fu stabilito, che la regola ivi prescritta del giuramento da darsi a' librari e stampatori, non si dovesse eseguire nel dominio veneto. Con tali e simili limitazioni fu accettato quell'Indice tanto che fra le ordinazioni stabilite dal consiglio di quella repubblica spettanti all'ufficio dell'inquisizione raccolte in 39 capitoli dal medesimo padre servita loro teologo, dopo essersi nel vigesimottavo comandato, che non si pubblicasse in Venezia bolla pontificia, ovvero ordine alcuno delle congregazioni di Roma nè nuovo, nè vecchio senza darne conto prima al principe, si aggiunge nel 29 che parimente non si permetta in quel dominio essere pubblicata, o stampata niuna proibi-

zione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità dopo il 1595, se non osservate le condizioni del concordato fra la sede apostolica, e la serenissima repubblica conchiuso l'anno 1596 a' 24 agosto. Ma con tutto che questo concordato fosse stato fatto con comune e libero consenso d'ambe le parti, non fu però per una sottil malizia tralasciato dagli ecclesiastici di mandarlo in obblivione e desuetudine, poichè non potendo altro trattarono che del concordato suddetto non si stampassero se non 60 copie; e ciò non per altro, se non perchè essendo innumerabili gli esemplari degl' indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse quei documenti che danno l'autorità sopra a' libri agli ecclesiastici solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse.

E camminandosi con questi passi in Roma, si osservò che non era anno, che sotto nome del maestro del sacro palazzo non uscisse un catalogo di nuove proibizioni con clausole, che debba aver luogo in qualsivoglia città, terre e luoghi di qualsivoglia regno, nazione e popolo, e che obblighi ciascheduno eziandio senza pubblicazione, in qualsivoglia modo e maniera che verrà a notizia l' editto. Fu notato ancora che questi nuovi indici si mandavano agl'inquisitori, affinchè per mezzo de' confessori gli facessero mettere in esecuzione, ed in tal maniera si procurava deludere il concordato. E di vantaggio facendo stampare di nuovo l'indice del 1595 in Venezia, procuravano di farci inserir dentro tutte le altre nuove proibizioni, ed in questa maniera distruggere il concordato.

A questo fine il padre servita adempiendo le parti di consultore e di teologo di quella repubblica, non inculcava altro se non che si dovesse sopra materia sì grave ed importante usar di continuo la debita vigilanza a non permettere, anzi resistere a tali sorprese, e consigliava che ristampandosi l'indice del 1595 si avvertisse a non farvi inserire altri nomi di autori nuovi, e che insieme col suddetto Indice fosse stampato il concordato. Ed in effetto secondo questo suo savio consiglio, essendosi ultimamente ristampate in Venezia le sue opere in due volumi in quarto, ed in fine di quelle al secondo tomo essendosi stampato l'Indice del 1595, vi fu fatto ancora imprimere il concordato suddetto, che si legge alla pag. 481. Ciò che fu la cagione, perchè Roma pose tanti ostacoli, affine che questa edizione non seguisse, perchè gli premeva molto, che tal concordato non fosse saputo, e finalmente se ne perdesse affatto ogni memoria.

Così in Venezia secondo i loro capitolari e concordati non si ricevono decreti proibitorii de' libri, che escono dalle congregazioni di Roma, nè si riceve condanna alcuna di libri, se ciò non si faccia con giustissima causa, e con participazione dell'uffizio dell' inquisizione della repubblica, ed intervento de' chiarissimi signori assistenti, tanto in Venezia, quanto nello stato.

I nostri re non meno di quello, che si praticava in Ispagna, in Sicilia e nelle Fiandre, volevano, che lo stesso si osservasse ancora nel regno di Napoli intorno a questa materia della proibizione de' libri; e quando i vicerè spagnuoli vollero adempire le loro parti con somma attenzione e vigilanza, ei lasciarono sopra ciò non meno chiari ed illustri esempi. Quando il pontefice Clemente VIII dopo l'aggiunta di Sisto V accrebbe l' Indice romano, facendolo di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo pontificato tenne così esercitate queste due congregazioni ed il maestro del sacro palazzo, che non vi fu anno, che da Roma non uscissero decreti ed editti proibitorii. Dal primo anno del nuovo secolo 1601 e per i seguenti anni sino alla sua morte non uscivan altro da Roma, che questi decreti e questi editti, per i quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le professioni e scienze, sol perchè o gli autori eran separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le regalie e altre ragioni de' principi, o delle nazioni, ovvero perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proscritti molti libri legali, fra i quali, come si è detto, con molto rigore l'opere del Molineo, i trattati di Alberico Gentile, di Gio. Corasio, di Scipione Gentile e di tanti altri. Intra questi il nostro reggente Camillo de Curtis, uno de' più rinomati nostri giureconsulti di que' tempi, diede in Napoli nel 1605 alle stampe una sua opera, intitolata *Diversorii Juris Feudalis prima et secunda Pars*, nella seconda

parte della quale trattò de' rimedi, che sogliono praticarsi nel regno per difesa della giurisdizione regale, affinchè nè i regali diritti ricevano oltraggio, nè tutti i vassalli siano oppressi da' prelati, usurpando la regal giurisdizione. Dichiara in questo libro il solito stile, e per lunga usanza già stabilito di resister ad essi, cioè nel principio di farsi loro una, due o tre lettere ortatoriali; quando queste non bastano, di chiamarli in Napoli; non obbedendo alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità; e finalmente persistendo nella contumacia, di cacciarli dal regno. Modi legittimi, permessi ed approvati da una inveterata pratica in tutti i regni de' principi cattolici. Ma il libro appena fu dato alla luce, che ecco si vide nel medesimo anno uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars Diversorii sive Comprensorii Juris Feudalis. Neapoli apud Constantinum Vitalem* 1605 *omninodo, et sub anathemate prohibetur*, come si legge nell'editto del 1605 sotto Clemente VIII nell' Indice dei libri proibiti.

Il conte di Benavente, che trovavasi allora vicerè di Napoli, intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere *Exsequatur* all'editto; anzi a 14 decembre del medesimo anno mandò una grave consulta al re Filippo III, nella quale fra l'altre cose occorsegli in materia di giurisdizione, gli diede ragguaglio di questa proibizione fatta del libro del reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano que' rimedii e diritti di S. M. che ha in simili occorrenze, rappresentando al re, che contro questi abusi bisognava prendere risoluti e forti spedienti; perchè altrimenti ciò sofferendosi, non vi sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione, come si vede dalla consulta, che si legge fra' MS. del Chioccarello al *tom.* 17 *de Tipograph.*

Parimente nell'anno 1627 sotto il pontificato di Urbano VIII dalla congregazione dell' Indice uscì un decreto de' 4 febbraio di quell'anno, dove oltre la proibizione dell'opere legali di Treutlero, di Ugon Grozio e della storia della giurisdizione pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro, che D. Pietro Urries aveva allora pubblicato in Napoli in difesa del rito 235 della nostra G. C. della vicaria intorno ai requisiti del chericato, da riconoscersi da quel tribunale; e perchè quel rito ancorchè antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della corte di Roma, fu tosto il libro proibito. *Petri de Urries liber inscriptus: Æstivum otium ad repetitionem Ritus* 235. *M. C. Vicariae Neapolitanae*, come si legge nell' *Indice librorum prohibitorum sub Urbano VIII. Anno* 1627. 4. *Februarii.* Ma il duca d'Alba vicerè non fece valere nel regno quel decreto, e ne scrisse al re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10 agosto del medesimo anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma di quel libro, dove non si difendeva che un rito antichissimo della vicaria del regno, siccome leggesi nella lettera del re tra' MS. del Chioccarelli *tom.* 17.

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri diritti, le nostre patrie leggi ed instituti; poichè noi, affinchè non riceviamo bolle, brevi, decreti, editti, ed in fine ogni altra provisione che viene da Roma, senza *Exsequatur Regium*, ne siamo comandati da legge scritta, stabilita sin dall'anno 1561 quando in qualità di vicerè governava il regno il duca d'Alcalà; e l'abbiamo impressa ne' volumi delle nostre Prammatiche, e si legge sotto il titolo *de Citationibus Pragm.* 5, requisito che in conformità della legge è sostanziale e necessario, anche ne' decreti che vengono da Roma, per i quali si proibiscono libri. E molto più quando tali decreti non siano pubblicati secondo il prescritto de' canoni stessi. E tanto più quando escono dalla Congregazione del sant'uffizio, tribunale a noi non pur incognito, ma odioso e detestabile, a cui ancora per altra nuova legge del nostro monarca, stabilita in Barcellona nel 1709, non può darsi *Exsequatur* alcuno, premurosamente ordinandosi, che a quelli nel nostro regno non sia data forza, nè esecuzione alcuna. Ed in ciò il regno di Napoli, quando si voglia usare il dovuto vigore e vigilanza, non ha che invidiare nè alla Francia, nè alla Spagna, nè alla Fiandra, nè a Venezia, nè a qualunque altro principato ben istituito e regolato del mondo cattolico. Noi ancora *legem habemus*, per la quale questi decreti, quando non siano avvalorati di regio placito,

si riputano nulli e di niun vigore ed effetto, e come se non vi fossero. Noi dobbiamo ubbidire alla legge del principe, che ci obbliga all'osservanza non solo per timore della pena, ma anche in coscienza; e perciò per compimento di quanto s'è proposto, bisogna togliere quest'altro pregiudizio dalle coscienze scrupolose e timide di alcuni semplici, i quali sono in un gravissimo errore, credendo, che in ciò siano obbligati in coscienza ad ubbidire piuttosto a' precetti degli ecclesiastici, che alle leggi del principe. *Ved.* la nostra *Storia Civile l.* 27, *c.* 4, § 2.

CAPO XIX.

Non obbligano tali decreti in coscienza, ma si bene la legge del principe.

È un errore troppo pernicioso all'autorità del principe quello, che s'è procurato di seminare in questa materia di proibizione de'libri, che si debba ubbidire piuttosto al precetto del prelato che obbliga in coscienza, che alla legge del principe, che non obbliga se non per la pena temporale. Si è veduto nella prima parte al capo ultimo, che questa è una dottrina contraria alla Scrittura santa, a S. Paolo ed a tutti i PP. della Chiesa; poichè dice S. Paolo con chiare parole che ognuno è obbligato ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza. Quando alcuno comanda, non avendone autorità da Dio, allora chi non gli ubbidisce, non offende S. D. M. ma disubbidendo in quelle cose, in cui l'autorità viene da Dio, egli stesso viene disubbidito ed offeso. L'autorità di proibire i libri prima unicamente s'apparteneva a'principi, e la sola censura in materia di fede agli ecclesiastici. Ed essendosi ora trasformata questa dottrina, che non si bada più agli articoli di Fede, ma alla giurisdizione e temporalità de' beni mondani, essendo questa appartenenza del principe, il suddito è obbligato piuttosto di ubbidire al principe che a'precetti degli ecclesiastici, che comandano nelle cose temporali. Non avendo essi in quelle autorità alcuna da Dio, non è peccato il disubbidirgli.

È ormai a tutti noto, che non tanto si curano in Roma gli errori della religione, quanto se sia scritta cosa in diminuzione dell'autorità ecclesiastica; e perciò sono tutti intesi a proibirne tosto la lezione, e procurano che i libri permessi siano solo quelli, che si scrivono in diminuzione dell'autorità secolare, ed in esaltazione dell'ecclesiastica; e tali libri non vanno più a numero, ma a migliaia. Quel del popolo che intendono lettere, non possono legger altro. I confessori parimente altra dottrina non sanno; nè per approvargli si ricerca saper altro che questo. Onde regna una perversa opinione universale, che il principe ed i magistrati siano invenzioni umane, anzi tiranniche: che convenga ubbidir loro per la forza solamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudar le pubbliche entrate non obbliga a peccato, ma solo alla pena, la quale chi non paga, opera sì, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Divina. E per lo contrario che ogni cenno degli ecclesiastici, senza pensare ad altro, debba essere preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Non mancano in Italia persone pie e dotte, che tengono la verità; ma questi non possono nè scrivere, nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita: anzi poco si pensa ai libri d'eretici, massimamente se trattano degli articoli della religione. Ma se alcuno viene che difenda l'autorità temporale del principe, e dica che anche gli ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquillità, questi sono libri dannati e perseguitati più degli altri. Ed oltre a ciò sono arrivati sino a corrompere i libri degli autori antichi, levando nel ristampargli tutto ciò, che poteva servire all'autorità temporale de'principi.

Or qual coscienza sì scrupolosa e timida potrà esservi al mondo giammai, che conoscendo il fine di queste proibizioni si atterrisca ora, quando le vede uscir di Roma, sicchè debba osservarle ed ubbidirle? Ed ubbidirle contro la legge del principe, che comanda che a tali decreti non si presti ubbidienza alcuna, se non saranno avvalorati dal suo placito regio? Uomo perciò non è obbligato di credere, come ben a lungo ha dimostrato l'incomparabile Arnaldo nelle *Difficultes propos'es à Mr. Steyaert part.* 9, *diffic.* 93, *q.* 1, che tutte le proibizioni de' libri che si sono fatte e si faranno in

Roma, siano fatte con giustizia e con ragione. Poichè se si trattasse di una semplice censura o proibizione di una dottrina o dogma in generale, che non ha alcuna mistura di fatto, ma che si raggirasse al puro diritto, certamente la Chiesa unita in un concilio definendola, non potendo in ciò errare, tutti i fedeli a ciechi occhi sono obbligati di credere che la deliberazione siasi fatta con giustizia e con ragione. Ma quando si tratta di materia di fatto, sempre che non vi sia rivelazione, niuno può avere questa presunzione che non possa fallare; anzi non solo il papa, ma la Chiesa stessa in un concilio può nel fatto errare. E molto più sono soggetti ad errare in questa materia di proibizione di libri, che dipende dall'esame che si commette ad altri, da'sempliei rapporti de'quali, o errando essi, o non intendendo il senso dell'autore, ovvero pregiudicati da contrarie massime, qualificheranno proposizioni per altro innocentissime per eretiche e scismatiche. Le opere di Teodoreto furono condannate nel v concilio Generale, le lettere di papa Onorio furono nel vi concilio eziandio condannate. Ma scoperti gli errori di fatto commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni, le quali niuno ebbe per infallibili, sicchè non s'avessero potuto ritrattare.

Il modo stesso e le regole stabilite in Roma intorno a queste proibizioni convincono, che non tutte debbonsi credere fatte con ragione, sicchè abbiano ad obbligare le nostre coscienze ad osservarle. Il fine di queste proibizioni ed il suo buon uso è, che si facciano, perchè i lettori, e spezialmente gl'incauti e gl'ignoranti non siano contaminati da perniciosi errori, e false credenze, che possono corrompere non meno la loro fede, che i loro costumi. Ma tali congregazioni e le regole stesse dell'Indice niente a ciò riguardano. Sarà un libro puro ed innocente, senza alcun errore, se non porterà in fronte il nome dell'autore, il luogo ove siasi stampato, e da chi, per le regole dell'Indice rimane *ipso facto* proibito, e sotto pena di scomunica vietata a tutti la lezione. Il libro conterrà dottrine contrarie a quelle de'qualificatori e de'consultori, che non toccano la religione, e non meno sarà cattolico l'autore che le difende, che i contrarii che l'impugnano; e contuttociò il libro come erroneo sarà proibito. Tratterà un altro libro *de Gratia*, ovvero *de Auxiliis*, ma perchè vi è generale proibizione, che tutti i libri stampati, o che si stamperanno sopra questo soggetto, siano *ipso facto* proibiti, perciò se ne vieta a tutti la loro lezione, ancorchè nel libro non vi sia errore alcuno.

Molti altri libri saranno innocentissimi, anzi pieni di carità e di zelo; ma perchè forse scritti con fervore, tosto si proibiscono, non per altro se non *ob acerbitatem styli*. Moltissimi altri se ne vietano per l'odio che si ha al solo nome dell'autore, con tutto che i libri siano utili ed innocenti. Or qual teologo o confessore sarà cotanto spigolistro, che ponga scrupolo a'suoi penitenti, o proibisca loro di leggere cotai libri, ove non è timore alcuno di contaminarsi nella credenza e ne'costumi?

I moltissimi esempi accaduti sopra questa materia di proibizioni erronee ed imprudenti, convincono eziandio, che non debbano riputarsi tutte fatte con giustizia e con ragione, sicchè dovessero obbligar tutti a chiusi occhi ad osservarle. Fu vietato il libro di Gio. Tritemio *de Steganographia* come creduto magico, ma tosto si scoprì l'inganno, e se ne permise poi a tutti la lezione.

Il libro del cardinal Bellarmino *de Romano Pontifice* fu proibito da Sisto V, il quale non si contentava, che costui avesse data al papa la potestà indiretta sopra le cose temporali, perchè la voleva diretta: e durò la proibizione sin tanto che quel papa visse: ma dopo la sua morte fu riputato savio consiglio de'cardinali di cancellarlo *ex Indice probrosorum Scriptorum*. L'opere del P. Natale d'Alessandro, ancorchè innocentissime, e sol perchè secondando la dottrina della Chiesa gallicana, si sostenevano in quelle i quattro articoli, furono eziandio proibite: ed a'tempi nostri da Clemente XI con tanto rigore che gli eccettuava sino nelle licenze. Contuttociò da' savi non fu tenuto conto di tal proibizione, ed ora si sente che il presente pontefice Benedetto XIII gli abbia fatto cassare *ex Indice librorum prohibitorum*.

Molti altri libri è evidente che non contengono errore alcuno, anzi sono utilissimi per le scienze e per le arti liberali e meccaniche, e pure ci vengono proibiti da Roma. Che vi è di male in Grozio *de Jure Bel-*

lii et Pacis? Nelle storie del presidente Tuano, nell'opere del Galileo e di tant'altri di cui Arnaldo al luogo citato fece numeroso catalogo, difendendole per sane ed innocenti, e che piuttosto recano all'uman genere utilità grandissima, tanto è lontano, che dalla loro lezione possa alcuno contaminarsi nella fede e ne' costumi? Anzi questo ammirabile scrittore avverte, che sovente Roma vigila, ove non dee, ed è sonnacchiosa ove dovrebbe vigilare. E narra, che da Napoli eragli stato avvisato, che l'opere di Pietro Gassendo avevano cagionato perniciosi effetti in alcuni, i quali troppo innamorati della filosofia d'Epicuro, restituita da colui nel suo antico lustro, e de' libri di Lucrezio a pochi prima noti, non ben sentivano dell'immortalità delle nostre anime. Eppur da Roma non s'intese uscire proibizione alcuna delle medesime. All'incontro l'opere di Renato Des-Cartes, che abbatte sino all'ultima evidenza una dottrina cotanto pestilenziale, e che con valide prove, dimostrate nelle sue meditazioni, fa conoscere, che il nostro corpo, sottilissimo che sia, organizzato pure e posto nella maggior armonia che si voglia, non può produrre il nostro pensare, e che la mente ed il corpo siano due sostanze per se distintissime, e che perciò l'una non dipenda dalla corruzione e scomponimento dell'altra, sono state da Roma rigorosamente proibite; anzi soggiacque agli stessi fulmini l'opera insigne di questo ammirabile filosofo, per la quale aveva dimostrato per falsa l'opinione di coloro che dicevano, l'immortalità dell'anima doversi credere per la sola fede, e che non vi fosse ragione alcuna fisica, metafisica e morale, per la quale si potesse provare che le nostre anime insieme non muoiano co' nostri corpi. Dunque soggiugne Arnaldo, (dopo aver recati moltissimi altri simili esempi) come dovremo riputare tutte le proibizioni de' libri che escono da Roma per giuste e fatte con ragione, quando l'evidenza delle cose seguite sopra questo soggetto ci dimostra il contrario? Dovranno dunque senza esame ed a chiusi occhi riceversi, e senza farne prima scrutinio allacciare le nostre coscienze, e renderle timorose e pavide dove non vi deve essere timore alcuno? Se i tribunali ond'escono non sono infallibili; se i giudici possono ingannarsi, anzi se a' giudici stessi che le proferiscono non siamo obbligati ubbidire, come dice la Scrittura santa, S. Paolo, S. Bernardo, e tutti i PP. della Chiesa, se non quando comandano cose, che sono conformi alla legge di Dio, come con una soggezione stolida ed insensata dovremo osservarle e metterci in una miserabile ed indegna schiavitudine? Nè per un'altra incontrastabile ragione possono tali proibizioni obbligare le nostre coscienze, e specialmente nel regno di Napoli quando siano emanate dalla congregazione del S. uffizio, tribunale a noi incognito, i cui decreti debbono riputarsi, come se non vi fossero, o se venissero dalla Cina, i quali perciò non ci devono per rispetto alcuno obbligare.

Ed anche se venissero dalla congregazione dell'Indice, non meno potranno obbligarci nel foro interno, poichè ambedue queste congregazioni non sono Chiesa, nè i loro decreti sono conciliari, ma piuttosto di tribunali laicali, i quali potranno aver forza nello stato temporale di Roma, non già in tutta la cristianità.

Il cardinale stesso De Luca nella relazione che fa de' tribunali di Roma, qualifica queste congregazioni per tribunali della corte di Roma, non già della sede apostolica. *Ejus tantum liber* (diceva il cardinal Fabris del libro di Pietro Halloix) *a Sacra Congregatione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, a Sede Apostolica, et ex Cathedra.*

Quindi da quasi tutte le nazioni d'Europa non sono riconosciuti, e gli hanno come tribunali incompetenti ed estranei, e che perciò non possano obbligare niuno; ond'è, che si rivocano a nuovo esame e si riformano, e sovente le proibizioni d'intieri libri si ributtano affatto senza nemmeno obbligare ad espargargli, ma si permette distesamente la loro lezione.

E molto meno qui vale quell'argomento, che siccome non è in nostra facoltà esaminare i decreti del magistrato e del principe, così non è a noi concesso esaminare quelli, che escono da tali congregazioni, non essendo altra in ciò la nostra parte, che di ubbidire. Sarebbe troppa presunzione questa, alcuni altri dicono, volersi un privato costituir giudice, e molto più in causa propria. E perchè egli non si può an-

cora ingannare? Pure Martino Steyaert s'era avanzato a dire: *Profecto si Ecclesiae judicium in libro prohibendo errare potuit, quomodo non potius timet, ne erret suum? Et quomodo hoc non est se in Judicem erigere supra ipsos Judices a Deo constitutos?* Ma l'incomparabile Arnaldo *loc. cit. diff.* 95. *quaest.* 11, fa vedere quanti paralogismi contenga questa espressione rettorica di Steyaert. Primieramente qui non si tratta di giudizio della Chiesa, o della sede apostolica, la quale pure in tali proibizioni, per contenere mistura di fatto se non siano rivelati, sta, come s'è detto, soggetta a falli ed errori. Questi, che compongono le due congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice, non sono giudici costituiti da Dio, non sono nostri vescovi, o nostri parochi destinati da Dio per il ministerio spirituale. Sono giudici mondani, che compongono tribunali secolari, niente riguardando la condotta delle nostre anime, di cui i vescovi sono i più immediati ispettori. Le deliberazioni che escono da tali tribunali, non sono decreti conciliari, che potessero obbligare i fedeli all'osservanza, o almeno concistoriali, che fossero fatti dal papa nel suo concistoro, coll'intervento ed approvazione de' cardinali, ma di congregazioni particolari, e per conseguenza non hanno forza alcuna per obbligare quelle nazioni, che non le riconoscono per tribunali loro competenti; e perciò non solo sono rimessi a nuovo esame, ma sovente si rifiutano affatto, nè si fanno valere.

Ma anche se fossero del papa e del proprio vescovo, se intieramente esaminati non si conosceranno sussistenti, forse perchè non comandassero cose conformi alle leggi di Dio, bisognerà alle volte ubbidirle, per non recare scandalo, ma in coscienza non obbligheranno. E qui bisogna ricordar di nuovo la gran differenza che frammezza tra l'ubbidienza che si dee al principe ed a'suoi magistrati, e quella che si dee al papa, ed a'prelati. La Scrittura Divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue: dell'ubbidienza a'prelati ha detto, *ad Hebr.* XIII. « Ubbidite » a' prepositi vostri, perchè vigilano per » l'anime vostre, per renderne conto »; ma dell'ubbidienza dovuta a'principi, dice: *ad Rom.* XIII. « È necessario star soggetti » non solo per l'ira ma per la coscienza».

Non ha da comandarmi il mio prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell'anima mia, perchè per ciò vigila; ma sebbene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il prelato non vigili sopra altro, che sopra l'anima, e non dorma, ovvero non creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilare insieme meco, sicchè quando dubiterò, se il mio prelato vigili o dorma, ricorrerò all'altrui consiglio.

Se io conoscerò dunque, che tante e sì incessanti proibizioni di libri, che escono tutto giorno da Roma con tanta vigilanza e sollecitudine, sia un vigilare sopra altro, che sopra la salute dell'anima mia, sia perchè non si scuoprano le sorprese, che tutto dì si fanno sopra la giurisdizione de' principi, e per maggiormente stabilire una potenza tutta mondana e temporale, non perchè a' lettori vi sia timore di portar nocumento la lezione di qualche innocente libro, allora io mi consiglierò con me stesso, e non ubbidirò in coscienza al precetto del prelato, e se il mio consiglio non basta, ricorrerò a que' teologi e giureconsulti, che avrò per i più dotti, buoni e prudenti; da' quali appieno informato e chiarito, la mia coscienza sarà quieta, seguitando il loro consiglio. Ed in effetto quanti savi teologi e confessori hanno liberato da questi timori panici le coscienze de' loro penitenti, con permetter loro la lezione di alcuni libri proibiti da Roma per mondani rispetti, non già perchè vi sia in essi timore alcuno di potersi contaminare di qualche errore, massimamente se i lettori saranno dotti, discreti e prudenti!

E se conoscerò, che il mio prelato dorma, o creda di vigilare, e sogni, io certamente non debbo dormire e sognare con lui, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda.

È ormai a tutti palese, che colla medesima facilità, colla quale Roma proibisce i libri, colla stessa suol poi conceder licenza di poterli leggere, senza precedente esame, senz'altra cognizione e senz'altro documento, fuor di quello ch'espone colui che la cerca. Essi dicono: la sua coscienza ci pen-

serà; se espone il falso, ovvero se non avrà forze bastanti, o dottrina, o probità per non lasciarsi ingannare o corrompere, non gli gioverà la licenza che ottiene. Or se il mio prelato dorme in concedere così a ciechi occhi queste licenze, doverò io perciò anche dormire, e leggere libri perniciosi, pieni di false dottrine, scostumatissimi e ricolmi di mille laidezze, sicchè possa contaminarsi non meno il costume, che la mia credenza? Certo, che no; debbo astenermene, ancorchè io avessi ottenuto da Roma mille licenze. Queste non tolgono il pericolo, nè niente mettono di nuovo, o infondono vigore, o fortezza alcuna, sicchè io possa scampare dagli agguati del demonio, del mondo e della carne. Dovrò consigliarmi con me stesso, e bilanciare le proprie forze, se saranno tali e sì efficaci, che possano resistere alle tentazioni del demonio e della carne, ed al pericolo, nel quale lo potrò inciampare con tale lezione.

Non soddisfacciamo noi al nostro dovere, con mostrar una cieca ubbidienza a'precetti del prelato, ed abbandonanduci unicamente alla sua discrezione o indiscrezione, poichè, come s'è detto, l'ubbidienza che Dio comanda che si presti a' superiori ecclesiastici non è una soggezione stolida ed insensata, e la potestà del prelato non è un arbitrario giudizio: ma l'una e l'altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel Deuteronomio c. 17, ordinò l'ubbidienza al sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge Divina: *Facies*, ci dice, *quodcumque dixerint qui praesunt loco, quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta Legem ejus*. Solo Dio è regola infallibile. A Dio solo si rende assoluta ubbidienza: a' prelati una limitata tra i termini della legge Divina, perchè questi non debbono comandare con imperio, ma con esempi e correzioni di pietà e di zelo.

Non dee pertanto riputarsi strano, se ad un privato, per ciò che riguarda la sua coscienza, sia lecito esaminare per se medesimo, qual forza e vigore debba avere il precetto del suo prelato, sicchè si disponga ad osservarlo, o non ubbidirlo. Or quanto più si dee ciò fare verso questi decreti proibitorii, che escono dalle congregazioni di Roma, che non sono certamente precetti del mio prelato, ma decreti di tribunali del tutto secolari e mondani, e che non si appartengono punto alla polizia, ovvero gerarchia della Chiesa? Può ciascuno, se si crede bastante, da se stesso esaminarli, e se no, chiami l'aiuto o il consiglio de'giureconsulti e de' teologi, affine di sciogliersi ogni scrupolo per maggior sicurezza della sua coscienza. Non sarà sacrilegio il ciò fare, nè presunzione il rivocargli in dubbio, e mettergli di nuovo in un più esatto scrutinio.

Non è così de' decreti del principe e dei suoi magistrati, a' quali, scorsi i termini prescritti al domandar ritrattazione, siamo tenuti in coscienza ad una cieca ubbidienza, nè lice più rivocargli ad un nuovo privato esame.

L'ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio principe ed a' suoi magistrati, a'quali è necessario ubbidire non solo *propter iram*, ma ancora in coscienza, deve essere tutta cieca e sommessa, perchè la Scrittura sacra c' impone che dobbiamo ubbidire a' magistrati *etiam Discolis*. Il principe vigila per noi, per amministrare la giustizia, come ministro di Dio; laonde non tratterà delle cose che spettano all'anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirlo, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*; siccome per contrario, se mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se volesse comandare di credere o non credere alcun articolo, io vi penserei, l'esaminerei secondo la legge di Dio, e se dubitassi che fosse pregiudiciale all'anima mia, anderei da'teologi per consiglio, ed il principe me lo dovrebbe permettere, e se non lo facesse, direi, *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*. Ma se mi comandasse, che io introducessi nella città, o non portassi fuori alcuna sorte di robe o merci, che io pagassi una contribuzione o un dazio, che guardassi le mura della città, ed in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantener la tranquillità, la quiete e la sicurezza dello stato, che impedisse i tumulti ed altre novità che possono portar scandalo o perturbazione; in tutte queste cose, poichè sono commesse alla sua pubblica cura, non dee il privato interporvi il suo giudizio, ma seguire quello del suo principe, poichè in quelle non si tratta

dell'anima mia, ma di cose temporali, e non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidire, *et propter iram, et propter conscientiam.* Così quando il principe per quiete del suo stato, o perchè non s' inducano novità che possono portar scandalo o perturbazione, mi comanda, che io non debba ubbidire qualunque decreto che viene da Roma, senza il suo placito regio, e quando con suo spezial rescritto impone rigorosamente, che non eseguiamo nel suo stato decreti della congregazione del S. uffizio di Roma, io debbo non solo *propter iram*, ma in coscienza ubbidirlo poichè la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al principe: il privato non vi ha dentro parte alcuna, se non l'esecuzione, e però non ha da pensarvi.

Ma la cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo prelato; il suddito vi ha dentro la parte principalissima, per lo che a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' prelati, e' decreti del principe e de' suoi magistrati, perchè a questi bisogna ubbidire, sebbene non si vede la cagione, in questi bisogna avvertir bene,se quando il principe comanda, ordini cosa che tocca al suddito, per prontamente eseguirla, poichè avendo Dio a lui solo commesso di ciò la cura, e niente a me,devo ciecamente ubbidirlo; ma quando il prelato comanda, tratta di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Al principe sarò obbligato ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità temporale privata, imperciocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato; ma non dovrò già ubbidire al prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio prelato. Tutto l'errore sta nel voler dare al prelato potestà sopra le cose temporali,e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense. Non hanno che fare i decreti che escono dalle congregazioni e da' tribunali della corte di Roma, colla salute dell'anima mia: sono questi giudizii forensi che si appartengono più tosto al ministerio secolare che all'ecclesiastico.

E percio, siccome tutti i Cristiani sono obbligati ad esser soggetti ed ubbidienti a' loro prelati nelle cose spirituali e pertinenti alla salute delle loro anime nel foro divino, e quando comandano secondo la sua divina legge, così nelle cose temporali, non essendo i principi ad altri soggetti che a Dio, dal quale immediatamente viene la loro potestà, debbono in coscienza tutti i loro sudditi assolutamente ubbidirgli, poichè Dio ha dato al principe questi due mezzi di esser ubbidito, cioè per timor della pena temporale, e per coscienza, siccome S. Paolo ha tante volte inculcato; ed è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciare disseminare l'opposto contro la dottrina cattolica professata da' PP. antichi della Chiesa, ed insegnata da' più savii e rinomati teologi della cristianità. Dovrà pertanto in questi casi più tosto morder la loro coscienza lo scrupolo di non ubbidirsi alle leggi del principe, la cui autorità venendo da Dio, egli stesso vien disubbidito ed offeso, che qualunque altro rispetto, che non può essere se non mondano, e che più tosto è ruinoso alla loro salute: tanto è lontano che possa recar sollievo, e metter le loro anime in istato di quiete e di tranquillità.

CAPO XX.

Motivi che supplica il regio Collateral Consiglio ad aversi presenti nella deliberazione da prendersi intorno a' libri proibiti del consiglier Grimaldi.

In prima deve considerarsi, che monsignor nunzio non ha chiesto che si dia l'*exsequatur* al decreto proibitivo di Roma de' 30 ottobre 1726, come dovrebbe farlo per quello che s' insegna da Van-Espen *De Promulg. Leg. Eccles. part.* 4, *c.* 1, §. 2 e c. 4, § 1 e c. 6, § 1 e 2, riferendo Salgado e Talon, *et in Jure Eccles. Univers. part.* 1, *tit.* 22, *c.*4, *n.* 35. Ed oltre a questo, l'autore dello Sconvolgimento della libertà della Chiesa di Francia *par.* 1, *c.* 21; Stochmans *De Jure Belgarum circa recept. Bullar. c.* 1, *n.* 10, e, per tralasciare gli altri, il famoso Graziano gesuita *De Jure et more prohibendi libros c.* 28; dice: *Illud tamen in hac tota de libris disputatione observandum moneo, fieri posse, ut aliter se*

res habeat, quoad lectionem librorum prohibitorum in locis, ubi vel Bulla Coenae, vel Index librorum prohibitorum receptus non est, vel certe quoad omnia receptus non est. E, dopo aver allegato Navarro, così segue a dire: *Haec Navarrus: quae diligenter notanda sunt pro remedio multorum scrupulorum.*

Verità conosciuta dalla stessa corte romana, poichè nella prefazione dell' Indice stampato in Venezia nel 1586, dice in questa guisa: *Quoniam vero iidem Patres intelligebant propterea quod in aliquibus Provinciis libri prohiberentur, quorum lectione viri privati docti magno incommodo afficerentur.* Dunque essa stessa confessa, che in alcuni luoghi non sia punto ricevuto l' Indice, come è in Napoli, sicchè non sarebbe strano se si domandasse l'*Exsequatur* di detto decreto. Ma la corte romana stando ora nella più alta pretensione che niun decreto, breve e bolla, che da essa dimana, abbia mestieri del regio *Exsequatur*, ben si conosce, che le sue pressanti premure sono affin che il regio Collaterale per secondare il genio di essa corte debba di pianta fare una novella proibizione più severa ed atroce di quella fatta dal papa, così de' libri già cacciati alla luce, come de' due libri *addendi* promessi nell'avviso al lettore, con che vuole che i contravenienti siano tenuti non solamente alle pene imposte dal papa, ma anche a quelle che s' imponeranno dal regio Collaterale: di modo che quella proibizione de' libri fatta dal magistrato secolare, che sin ora Roma ha stimata pregiudiziale a' suoi diritti, quando da se il principe s' ingerisca in quella, siccome espressamente sostenne il cardinale Baronio nel *tom.* 12 degli Annali nell'anno 1188, ora stima, che si possa fare dal principe, a richiesta nondimeno solamente del papa; stimando che a quella debba venire il principe, non come giudice della dottrina, e come conoscitor degli errori, ma che ciecamente debba aggiugner quella nuova e severa proibizione, seguendo a chiusi occhi in tutto e per tutto i dettami di Roma. Or che questa sia una cosa pregiudicialissima alla regal giurisdizione ed al buon governo de' vassalli di S. M. C. costa dalle seguenti ragioni. Egli è prima d'ogni altra cosa da considerare, esser questa una novità non mai intesa, e una pretensione assai strana della corte romana: poichè sebbene prima era costume degli ecclesiastici di ricorrere agl' imperadori per la proibizione de' libri degli eretici solamente, ad ogni modo ciò era, quando gli ecclesiastici non vietavano detti libri, nè gli proibivano di leggersi sotto censure ed altre pene ecclesiastiche, ma solamente gli dannavano, cioè gli detestavano e proscrivevano; e di più ciò facevano de' libri esaminati, palesamente uditi i loro autori, come dice Bouchel nel Dizionario Canonico, nella parola *libri*, e lungamente Graziano nel *Tratt. cit.* Ma oggidì precisamente si è introdotto da Paolo IV a questa parte di proibire tutta sorte di libri, senza sentir nessuno, e senza palesare a niuno sotto giuramento gli errori che contengono. Dal che ne segue, che non possono, nè devono i magistrati secolari seguire il giudizio che la corte romana ne forma al buio. Onde quando ad esempio di Roma il magistrato secolare dovesse proibire il libro, ciò sarebbe certamente farlo ciecamente su l' autorità, e fondare il suo giudizio sul cenno di Roma: cosa, la quale è una novità senza esempio.

Ma per scendere più al particolare, noi ci faremo a dire in questa maniera. O dovrà il principe secolare proibire i libri vietati da Roma senza cognizione della loro malvagità, o bontà, e della loro condizione, seguendo come cieco la condotta di quella senza porre in uso la facoltà, che Dio gli ha dato per far quella condanna, oppure dovrà ciò fare con piena cognizione e ad occhi veggenti. Se il primo, ne seguiranno grossi inconvenienti, perchè, dato una volta questo esempio, converrà sempre seguirlo in tutti i libri proibiti da Roma, specialmente ne' libri che son fatti per difesa de' diritti di S. M., i quali non lascia la corte di Roma di aspramente censurare; e in tal guisa il magistrato secolare sarebbe fabro di tal proibizione, onde resteremmo noi privi della nostra difesa e della nostra ragione. Una volta che saranno proibiti i libri del Grimaldi, solamente perchè sono stati proibiti da Roma, non si potrà vietare di proibire i libri fatti per la regalia del nostro augustissimo padrone dallo spettabile duca presidente Argento, dalla F. M. del reggente Riccardi, e dallo stesso consigliere Grimaldi, perchè furono proibiti da Clemente XI con

una bolla nella forma più orrida che mai. Che si potrà rispondere per non farlo, quando sia richiesto di farsi dal nunzio? Se si pretende dalla corte romana, che non altro, se non che la sola autorità del papa si debba seguire, ed in etrambe le sorte de' libri quella ha il suo vigore; anzi con maggior forza si ritrova espressa in questi, che in quelli: dunque ugualmente debbonsi trattare.

Ma supponiamo pure che possa farsi distinzione tra le due sorte de' libri, cioè tra quelli che non appartengono alla regal giurisdizione, e tra quelli che le spettano; che quelli possano proibirsi, e a rispetto di questi si debba resistere alle premure che ne darebbe il papa: chi ci assicurerà, che in quei libri, che par che contengano materie non spettanti al principe, in effetto non vi siano punti giurisdizionali, per cui singolarmente gli abbia Roma vietati? Come accade ne' presenti libri del Grimaldi, poichè, oltrechè nell'avviso al lettore del primo tomo si rivolge a' principi, al cui incarico pone la riforma de' teologi per il bene della repubblica cristiana, vi è dove tratta della recezione de' decreti e bolle della corte romana, tomo 1, pag. 236, ove disamina se si debbano ammettere: il che in sostanza è buttare i fondamenti del regio *Exsequatur*. Ed in effetto il censore il crivella dicendo: « Queste sono proposizioni » non che scandalose e temerarie, ed a' » sommi pontefici ingiuriosissime, ma so- » spette altresì d'eresia, se non che ereti- » che ». Nel terzo tomo poi più svelatamente si tratta e disamina l'*Exsequatur* regio, e che le bolle devono pubblicarsi ne' luoghi ove s'indirizzano. Questi punti quivi si trattano con fortezza, non ostante che l'argomento principale di questi libri è di teologia e di filosofia.

In oltre è cosa d'aversi in somma considerazione, che si tratta di denigrare la fama e l'onore, non dico di un pubblico e supremo ministro, ma almeno di un uomo probo e chiaro, con un severo decreto del Collaterale, il quale dovrà spargersi per i cantoni della città di Napoli, allorchè si facesse il preteso divieto de' libri; quando per altro si sa, che questa sorta di decreti proibitivi de' libri di Roma non sono stabili, ma revocabili e modificabili, essendo di materia di disciplina; imperocchè S. Bernardo epist. 180 scrivendo ad Innocenzio II ebbe ad affermare: *Hoc solet habere praecipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum.* Di ciò ne abbiamo l'esempio in tempo di papa Benedetto II, il quale riprovò le opere di Giuliano arcivescovo di Toledo; ma il XV Concilio della medesima città non lasciò di sostenere che fossero ortodosse: a'quali sentimenti si rese il successore di Benedetto II. L'istesso avvenne ad Eugenio IV a riguardo di alcune proposizioni di Tostato vescovo d'Avila. Egli è nobile l'esempio di Gio. Pico della Mirandola, il quale essendo condannato da Innocenzio VIII come dal breve che sta in fronte delle sue opere dell'edizione di Basilea, fu da Alessandro VI assoluto. L'istesso si praticò nel libro del padre Stefano Fagundez gesuita, intitolato *Quaestiones de Christianis Officiis:* il qual libro fu prima vietato; ma dopo intesasi l'Apologia del Fagundez, si permise con decreto de' 18 aprile 1630. Che diremo del libro *De Romano Pontifice* del cardinale Bellarmino, il quale, secondo attesta Foligati nella sua Vita, prima fu proibito da Sisto V, ma poi da altri pontefici permesso, come propugnacolo della Fede? Così ultimamente la Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, e l'esercitazioni del P. Giacomo Serry, che erano dannate in prima classe, ora ne sono tolte. Questo stesso può sperare il Grimaldi delle sue opere, perchè avendo la singolar fortuna d'aver in mano la censura fatta in Roma, crede con evidenza mostrare, siccome ne ha dato un saggio attorno, che *obreptum et subreptum fuit Pontifici;* onde non è dovere, che per un tale decreto del regio Collaterale s'abbia ad adombrare perpetuamente la sua fama, con rimanere le vestigia stabili di cose con altri non praticate.

E finalmente quando nel decreto del regio Collaterale si dovrebbero vietare i libri futuri, come pretende il nunzio, conterrebbe cose strabocchevoli per due capi. Il primo si è, perchè a qual fine servirebbe vietar ciò all'autore, se il signor vicerè il costrinse a portare in segreteria gli originali MS.? Sempre che quegli saranno in sue mani, come fia possibile tentarne l'impressione? Che serve dar questo sfregio,

qualora è cosa impossibile a succederne la stampa? Ma potrebbe essere, che altri ne tenessero copie, onde di leggieri stampar si potrebbono. Ma se stanno in poter d'altri, come può l'autore saperlo, e sapendolo come potrà togliere che non s'imprimano?

Il secondo capo si è, perchè pare troppo ardita la pretensione del nunzio: perchè quando mai si è veduto, che si proibiscono stamparsi libri che non si sa cosa contengano? Possono contenere sentimenti probi, possono contenere spiegazioni e ritrattazioni delle stesse materie che si comprendono ne' libri già impressi, come ottimamente considera monsignor Cappellan maggiore. Dunque a che ingiungere sì fatto ordine all'autore, tanto indiscreto ed irragionevole, cosa a che il mondo non consente, nè può l'equità del supremo senato del Collaterale permetterla? Ma si dirà forse da parte di monsignor nunzio, che sempre che nel presente decreto si è detto dal papa, che gli dannava in prima classe, s'intendono dannati non solo i libri espressi nel decreto, ma anche tutt'i libri passati e futuri, cioè editi ed edendi, come si dichiara nella prefazione dell'Indice, Venezia 1586, ove si spiega la forza di tal proposizione in prima classe. *In prima* (cioè classe) *non tam libri, quam librorum Scriptores, qui aut haeretici vel non, haeresis suspecti fuerunt. Horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant eorum scripta, non edita solum sed edenda etiam, prohibita esse.*

Ciò conferma Van-Espen *De Placito Regio* part. 4, cap. 2, § 2. Dunque sarà anco secondare il decreto del papa, se il Collaterale danna e vieta anche i libri futuri.

Ecco scoperta l'astuzia usata e l'arte, perchè tanto si preme per avere il decreto del Collaterale nel presente caso. Non è per altro, se non perchè dal Collaterale si venga a confermare ed approvare il decreto del papa, il quale condanna non solo i libri espressi nel suo decreto, ma i libri editi prima, che sono i libri fatti per difesa dell'augustissimo padrone. Questi sono, e non altri i libri editi, e che come tali si tornano a condannare col presente decreto. Or sarà cosa tollerabile, che il regio Collaterale abbia a condannare que' libri che sono in difesa de'diritti di S. M. C., que'libri, dico, per cui S. M. ha fatto degno l'autore dell'onor della toga? Questo è lo scopo, questo il fine dove vanno a terminare tutt'i disegni della corte romana.

Ora è tempo di vedere la seconda parte del nostro discorso. Però dobbiamo vedere, se il Collaterale deve procedere all'interposizione di tal proibizione ad occhi veggenti, e con cognizione de'meriti della causa. Ed in vero pare, che sia indifficultabile questa previa cognizione, perchè dove appoggerebbe, e sopra quali basi formerebbe il suo giudizio proibitorio? Quella facoltà che gli ha dato il principe di esaminar prima di formare il giudizio, è cosa necessaria alla sostanza del giudizio; altrimenti non giudizio sarà, ma una cieca voglia di condannare alla peggio i libri del Grimaldi. Se di questa facoltà voglia servirsene, non avrà bisogno il Collaterale prima di far esaminare i detti libri, e vederne il fondo, e scandagliarne la dottrina, e poi proferire il giudizio, particolarmente quando si tratta di condannar con più acerbe pene i libri da lui approvati colla debita disamina del trascelto revisore? Quando mai si è veduto, che queste cose siansi fatte senza rivolger minutamente i libri? Quando mai si è fatta una tal proibizione alla sola insinuazione di un personaggio il quale conserva verso l'autore tutta la malevolenza del mondo per poter cantare trionfo contro di uno scrittore che ha impiegata la penna contro di lui, ed a favore del suo principe? Non si esamineranno que' libri nella revisione de' quali esclama il Grimaldi essere stata in Roma oppressa la verità e soffocata? Non si crivelleranno que' libri i quali mandati da prima alla sacra congregazione del S. uffizio, da quella poichè si conobbe non esservi quelle cagioni, per cui ella è costituita, cioè, *in omnibus causis tam haeresim manifestam. quam schismata, apostasiam a fide, magiam, sacrilegia, divinationes, Sacramentorum abusus, et quaecumque alia, quae praesumptam haeresim sapere videntur, concernentibus*, come si ha nella bolla di Sisto V *Immensa aeterna Dei*, con cui diè forma a questo tribunale: non ravvisandosi, dico, nessuna di queste cause, gli rimise alla congregazione dell' Indice, ove per altre cagioni più leggiere, e minori delle suddette è solito censurarsi? Ma che pro! se

si trovò il P. Gozzi relatore il quale gli procurò denigrare colle più alte censure che potesse. Non dovranno discutersi i libri i quali non dall' intiero corpo di qualche università sono stati esaminati, come suol farsi? Come dicono i gesuiti nel cap. 22 del Voto di Platone, ove affermano: *Primo si volumina continent plura quae expurgari debeant, committitur alicui Academiae Catholicae, ut juxta illius censuram libere possint legi, audito vel Authore ipso, vel Authoris aliquo vindice et defensore.* E di tal gravezzza si reputò tal affare, che Sisto V, principale istitutore della Congregazione dell' Indice, spezialmente raccomanda simigliante cura alle università con lettere apostoliche del 1587 ove dice: *Ut Universitatum Parisiensis, Bononiensis, Salmanticensis, aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem, et correctionem excitent, eorumque diligentiam et industriam requirant.* O almeno si solevano rimettere da Sisto V le revisioni a' cardinali, secondo si dice nel *Votum Platonis c. 22.* Ma questi libri sono stati revisti da un fraticello, il quale nell' esame di essi aveva fisso nell'animo, che era nata la sentenza prima di censurargli, poichè prima che fossero nelle sue mani per rivedergli, o, per dir meglio, per trovar modo di proscrivergli, eran già condannati dalla corte romana, stante la soppressione della stampa di quelli fatta per sua insinuazione. Sarebbe stata vanità lo sperare, che tanto amore per la verità fosse stato in petto d'un fraticello che ne avesse proferito giudizio esente da passioni.

Si dannano senza esame quei libri, sol perchè si veggono vietati in vigor di un decreto fatto con passi avanzati, che ben denotano l'artifizio con cui è concepito; perchè lasciando in disparte di essere il decreto spogliato di tutte quelle clausole censorie in globo, che sogliono apponersi in ogni decreto condannatorio, dalle quali almen si odora, se non si sa, la cagione della proibizione, in questo solo decreto si fa lecito la corte romana di non pubblicare le censure in globo. Indi vedesi quella difformità tra il parere della sacra congregazione, la quale gli condanna in forme comuni, e quello del papa, che in sentire la sola relazione del segretario sovrimpone la proibizione in prima classe. Ma ciò pur sarebbe poco, se di vantaggio non ci fosse. Si pongono sotto la medesima condanna così i libri stampati recentemente nel 1725, come le risposte stampate circa il cominciamento di questo secolo: libri che per lo spazio di 26 anni sono stati immuni da ogni fulmine: libri che erano stati tre volte revisti nel S. uffizio: libri che ogni uno gli sapeva e gli vedeva applauditi dal comune degli uomini, e dalli stessi prelati della corte romana, ed ora si veggono fatti rei di somme colpe. Segno evidente che i malevoli del Grimaldi han fatto giocare degli artifizi ed inganni per sorprenderne la mente santissima del papa. E questi libri si dovranno condannare senza remissione? Se Roma appoggia le sue determinazioni in una semplice e nuda relazione di un frate, il quale è facile che abbia l'animo di mille prevenzioni e passioni ripieno, e sopra la medesima relazione ha la confidenza di denigrare la fama altrui, e di pregiudicarlo negl'interessi e nella stima, e oltra ciò appoggia le più ardite risoluzioni contro la persona dell'autore: il regio Collaterale, che è uso praticare altre massime di giustizia, assistito dalla legge naturale e civile, non sa, nè può appoggiarsi su di quella relazione a se ignota, ma bensì revisti e considerati i libri, potrà aggiugner la condanna più severa che desidera monsignor nunzio.

Ma quando debba ciò fare, egli ha da essere revisore trascelto, costituito in dignità independente dagli ecclesiastici e parrochi; altrimenti sarà difficile trovare un semplice prete o monaco, il quale abbia tanto spirito e zelo per la verità, che voglia contrastare ciò che è fatto a nome di S. Santità. Parimente dovendo ciò fare, non vorrà pregiudicare a ciò che il diritto divino, naturale, canonico e civile han determinato, che sia l'autor di quel libro ascoltato ed abilitato a proponer sua ragione. Ciò l'ha conosciuto necessario a farsi (per non partirsi da' giudizi medesimamente ecclesiastici) non dico già negli antichi concilii, ove sempre gli autori, o i suoi discepoli sono stati intesi, ma ne' secoli posteriori nel celebre concilio di Laterano IV sotto Innocenzio III, ove si dannò il libro dell'abbate Giovacchino, non si procedette a condanna, se non furono prima intesi i monaci del suo Ordine, per esser

egli morto. Nel concilio di Basilea, ove si vietò il libro di Agostino di Roma arcivescovo di Nazaret, si ebbe avvedimento di avvisare l'autore, avvegnachè egli non volle intervenirvi, dicendosi in quello (*Sess.* 22.): *Nec hac sententia personae praefati auctoris praejudicare intendit haec eadem Sancta Synodus, quia, etsi debite vocatus fuerit, causam tamen absentiae allegavit, et in aliquibus suis scriptis, et alias doctrinam suam determinationi Ecclesiae submisit.* Che forse si appartarono i PP. del concilio di Trento da questo sentimento? Certamente che no. Poichè la congregazione istituita dal concilio per l'esame de' libri, prima esaminò questo punto, se dovevano intendersi gli autori; e benchè fossero vari i sentimenti, come suole accadere ne' pubblici congressi, al dire del Pallavicino nella Storia del concilio di Trento *l.* 15, *c.* 18 e 19, ad ogni modo la maggior parte aderì al doversi sentire. E perchè ciò riusciva malagevole per la distanza del luogo, ove stavano gli autori, e per non sapersi ove fossero, perciò deliberarono (nella *Sess.* 18.): *Haec autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta esse vult, prout etiam praesenti Decreto deducit, ut si quis ad se pertinere aliquomodo putaverit, quae vel de hoc librorum, et censurarum negotio, vel de aliis quae in hoc generali Concilio tractanda praedixit, non dubitet a Sancta Synodo se benigne auditum iri.*

Non dissimile condotta tenne Leone X, quando, volendo dannare le proposizioni contenute ne' libri di Lutero, volle invitarlo a dir prima le sue ragioni. Così in sostanza praticarono le congregazioni di Roma stessa, quando si trattò di proibire il Talmud degli Ebrei; quando si agitò la causa della proibizione del libro della frequente Comunione d'Antonio Arnaldo, le cui veci sostenne il signor de Bourgion; quando si trattò di poner nell'Indice il libro de' nuovi Cristiani del P. Tellier. Onde l'inquisizione di Spagna ha nelle sue istruzioni di non preceder prima alla condanna di un libro, se non una, o più volte si sia inteso l'autore, per sentire le sue difese. Onde dicono i gesuiti compilatori del libro intitolato *Votum Platonis* (*c.* 22.): *Tertio justissime se gerit Inquisitio Hispanica, cum Ecclesiasticis Doctoribus capita accusationum exhibet, nam cum ex Cap. De quibus ab Innoc. I. et Cap. De libell. a Leone IV. gravissime praecipiatur omnibus Judicibus, et Tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum Generalium in judicando recedant; necesse est eam audientiam ipsis praestare.* Quindi è, che più gravi autori hanno insegnato, che nella condanna de' libri è secondo il diritto ascoltar gli autori. Così sostengono i gesuiti in quel loro *Votum Platonis c.* 22. Così anche il Rainaudo *De bonis et malis libris n.* 502, ed il P. Bagozio altresì gesuita *lib.* 4, *Disp.* 3, *cap.* 2, *Sec.* 1; Muratori *de moderam. Ingeniorum l.* 2, *c.* 5; Giacomo Boileau nella Considerazione rispettosa, Considerazione 2; Fleury nel Mercurio Storico-Politico del mese d'aprile 1710, e l'autore dello Sconvolgimento della libertà delle Chiese di Francia *c.* 7, *n.* 3. Laonde Tostato vescovo abulense, autore celebre, si querela de' censori romani, perchè gli occultavano i capi delle accuse, dicendo così nella sua apologia all'arcivescovo di Toledo: *Ecce quanta iniquitas, et quanta divini et humani juris confusio; en ipsius naturae jura violata, ut constituto Justitiae Tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen saepe clamosis atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, tota Ecclesia exposueram.*

Dal che conchiudono i PP. gesuiti nel Voto di Platone *cap.* 22, in questa maniera. *Primo, ex generalibus principiis juris de audientia praestanda iis qui se gravatos arbitrantur. Secundo, ex mente Conciliorum, praesertim Tridentini, et Basileensis nuper allegatorum, et ex communi sensu Doctorum, praesertim S. Cypriani, S. Basilii, Abulensis, et aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare. Tertio, ex praxi perpetua Ecclesiae Dei, quam inviolate universa Hispania observavit, praesertim post erectionem Supremae Inquisitionis, quae licet nulli Authori tribuat censuras Qualificatorum, et earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositiones, quae a Censoribus condemnatae sunt, ut eas tueatur. Quarto, ex jure naturali, et divino, cum praedictis circumstantiis debita est audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quae ex prohibitione, et expurgatione librorum emergit in Authores, Ordines, Academias, Provincias naturales: non leves etiam sunt impensae, quae fiunt in impressione librorum. Necesse*

igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia, et pro culpa certa poena certa adhibeatur. Quinto, quia Disciplina Ecclesiastica gravissime laeditur, si propositiones probabiles condemnentur.

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre, che si considerano da'difetti, che possono avvenire ne' relatori de' libri, i quali va minutamente notando Van-Espen *de usu placiti Regii part. 4, C. 1, §. 1*, ed i gesuiti *in Voto Platonis C. 22*, dicendo: *Tandem ante conclusionem supponendum est, cum judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, praecipue cum multae sint propositiones Censura Theologica notatae, nonnullas fraudes intercedere posse. Primo: Si cursim legant Examinatores, et mentem Auctoris non calleant, aut ejus phrasim non percipiant. Secundo: Si Examinatores viri docti videantur, nec tamen sint, aut quibusdam rebus excellant, unde gloriam nominis acquisierant, et alias sibi traditas prorsus ignorent. Tertio: Si conspirent, et odio paciscantur. Quarto: Ex defectu partis, vel patroni, aut elevata, aut depressa narratio proponatur Judicibus. Quinto: Si ingenium habeant atrox, et indolem crudelem, de quibus saepe conqueritur S. Hieronimus, nominatim in Praefatione in Esdram, et Nehemiam, taxans hoc genus obtrectatorum suae doctrinae. Tandem: Si aliis modis tenebrae offundantur, quas Hostiensis in Procemio Summae compilavit, ad novem capita reducens.*

Quando dunque vorrà il regio Collaterale procedere cogli occhi aperti in questo affare, dovrà attendere a considerare le suddette cose, le quali sono indifficoltabili, che tutte si ripongono sotto la sua alta considerazione. Non avendo il Grimaldi altro in veduta, se non che non si pregiudichi a'diritti ed al decoro del suo sovrano, nel mentre che si tratta la causa di lui particolare.

Si dee aggiugnere una cosa, che si deve tenere in gran considerazione, ed è ciò che accenna il grande Antonio Arnaldo nelle risposte a Steyaert *part. 9, diff. 93, n. 5*; ove annoverando le cagioni per cui sogliono proibire i libri in Roma senza ragione, considera in questa guisa. Quando un autore si è reso odioso alla corte romana scrivendo contro le sue pretensioni, non si contenta proibire i libri che aveva fatti su quella materia, ma passa sovente a proibire tutte quelle opere, che non contengono cosa alcuna di male. Ciò ha fatto a riguardo di Carlo Molineo savissimo giurisconsulto, il quale aveva avuto la sfortuna di esser impegnato nell'eresia per qualche tempo, ma poi ebbe da Dio la grazia di entrare nella Chiesa e di morire da buon cattolico; perciocchè egli aveva scritto contro l'abuso delle picciole date, ciò che fu in seguito di un regolamento di Arrigo II, e che egli aveva fatte altre opere, essendo eretico, che potevan meritare d'essere censurate. Si sono proibite tutte le opere generalmente, ed ancora quelle di giurisprudenza, ove non vi ha niente se non di molto utile per il foro e per gli giudizii; e si è tant'oltre trasportata l'avversione, che hanno a' suoi libri, che si eccettuano sempre nelle licenze, che si danno a Roma di leggere libri proibiti, a coloro che le domandano.

CAPO XXI.

Risposta di Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato napolitano ad una lettera scritta ad un amico nella quale l'avvisava della poca soddisfazione d'alcuni in leggendo nel l. 13 della di lui Storia Civile del Regno di Napoli al cap. 1 la pretensione de' Napolitani intorno al dominio del mare Adriatico, e la storia de' trattati seguiti in Venezia con Federico I imperatore, ed Atto di papa Alessandro III.

Gentilissimo signor mio.

A pari della sua cordialità ed affezione, che non tralascia in tutte le occasioni di ricolmarmi de' suoi favori, crescono le mie obbligazioni verso la degnissima sua persona; ma sopra ogni altro devo riputar segnalatissimo questo, che ora ricevo, cioè l'avviso che si è compiaciuta di darmi della poca soddisfazione, che ha scorta in alcuni, in leggendo il *cap. 1*, del *lib. 13* della mia Storia, ove tratto del Dominio del mare Adriatico, e narro la lite di papa Alessandro III in Venezia, e ciò che coll'imperatore Federico I si trattasse; poichè mi dà occasione colle richieste fattemi, e le difficoltà propostemi, di mostrarmi non men fedele Storico, che buono e leale cittadino. Son persuaso, che alcuni non bene informati delle nostre napolitane memorie, e molto meno di quelle, che sono più riposte,

e non cotanto divolgate, avran creduto, che avessi deviato dal mio istituto nel trattar del Dominio di quel mare e di ciò che in Venezia accadde tra quel pontefice e l'imperatore. Ma coloro che avranno attentamente lette, non dico le accurate storie di quel regno, ma le opere dottissime del P. Paolo Sarpi, e spezialmente la continuazione della Storia degli Uscocchi aggiunta a quella di Minucio Minuci arcivescovo di Zara, ed i suoi prudenti e savi discorsi fatti d'ordine pubblico sopra il Dominio del mare Adriatico, anzi l'Allegazione stessa del Frangipane, che va impressa tra le di lui opere, non avranno certamente riputato, che fosse il trattarne fuori del mio istituto, e molto meno si daranno a credere, che fosse ciò una nuova intrapresa de' Napoletani. Per soddisfare adunque non meno agli uni, che agli altri, ed informarla di quanto mi richiede sopra questi due punti di storia, affinchè possa nel tempo stesso sincerar se medesima, e dileguar qualche nebbia, che si fosse sparsa negli occhi di que' pochi, che m'accenna, volentieri prendo l'occasione di mostrarle, che non poteva io scusarmi senza grave mancanza di trattarne, e dovendone per necessità trattare, non poteva, come buon cittadino napoletano, che scriveva la Storia di Napoli e la dedicava a Cesare, non men arciduca d'Austria e signore delle provincie adiacenti, che re di Napoli e d'Ungheria, d'altra maniera parlarne, ed avrei mancato al mio dovere, se con tale opportunità non avessi abbracciato le massime de' miei maggiori.

I. Intorno al Dominio del mare Adriatico.

Non potrà sapersi il motivo, col quale io fui forzato a trattarne quasi di necessità, se non si porrà attenzione a' tempi passati, con ridursi a memoria quanto da' nostri maggiori fosse stato contrastato questo Dominio a' Veneziani, per ciò che riguarda la libera navigazione in quel Golfo, spezialmente dal Capo d'Otranto al fiume Pescara, e sin dove il regno confina collo Stato della Chiesa romana, e che secondo il più o meno potere delle classi marittime, che scorrevano in quel mare ciascheduno rinvigoriva, o rallentava la vicendevole pretensione. Io non ebbi ardimento in quel libro della mia Storia di decidere la gran lite tra il *Mare liberum* di Ugone Grozio, ed il *Mare clausum* di Gio. Seldeno; ma ciascheduno può accorgersi che il mio sentimento sia, che sempre che i Golfi si possano custodire con armate navali, le quali scorrano da per tutto, e gli tengan purgati e netti da corsari e altri predoni di mare, se ne possa acquistar dominio per quanto quell'elemento sarà idoneo di soffrirlo. Niun è, che non conosca la gran differenza, che intercede tra il dominare e 'l possedere il mare, gli ampii spazi della terra ferma ed immobile, la quale dalla natura stessa sovente o da monti, o da fiumi, o da valli vien circondata e divisa; ond'è, che l'Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa, ed i Romani nella divisione delle provincie dell'imperio non si valsero che di questi termini naturali. E quando pur questi mancassero, ben la terra per umano potere ed industria può esser terminata da confini stabili e manufatti, che possono essere custoditi da piazze di frontiera, validi presidii e barriere. Ma i seni o golfi del mare non potendo essere da confini terminati, non si possono dominare se non con la custodia e difesa (che è lo stesso che possederli) per mezzo di poderose armate navali, che spesso gli scorrano e riandino. Difficile sarà l'occupazione, ma più difficile sarà la possessione; e l' una e l'altra è necessaria per acquistare dominio. Ma non perchè ciò sia molto difficile, sarà impossibile l'ottenerlo, quasi che ripugnasse alla natura ed alle leggi delle genti. Dopo Ugone Grozio e Seldeno si sono impegnati valenti giureconsulti di mostrare, che non meno la terra che il mare per diritto di natura possa occuparsi, e che il mare dalla sua prima origine non si fosse acquistato per altro titolo che per l'occupazione, e possessione indi ritenuta; siccome per tacer d'altri, fino all'ultima evidenza ha dimostrato a' di nostri Cornelio Bynkershoek, famoso giureconsulto olandese in quella sua dottissima dissertazione *de Dominio Maris cap.* 1. e 3. il quale per non urtare nell'opposte sentenze di Grozio e di Seldeno, s'uniformò al Seldeno intorno al potersi occupare il mare, ma non disprezzò la dottrina del Grozio intorno alla possessione, che la richiede perpetua, e che si conserva per

la navigazione e custodia perenne. *Dominium Maris* (egli dice nel c. 3.) *prima ab origine non fuisse quaesitum, nisi occupatione, hoc est navigatione eo animo instituta ut qui libera per vacuum ponit vestigia Princeps, ejus quod navigat Maris velit esse Dominus: certum est et porro consequi, non aliter id Dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quae perpetuo exercetur ad custodiam maris, si exterum, est habendum: ea namque remissa remittitur dominium, et redit mare in causam pristinam, atque ita rursus occupanti primum cedit.* Richiede in breve che l'animo di colui, che l'occupò, sia tale che, *post occupationem mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est, Dominium.*

E non pur non ripugnano a questa occupazione le leggi di natura e delle genti, ma di fatto le storie c'istruiscono, che più nazioni ebbero dominio di mare, non pur di seno, o di golfo. Per tralasciarne moltissime, illustre è l'esempio del mare Mediterraneo occupato da' Romani, che ne ritennero il dominio per tutto il tempo, che il loro imperio si mantenne florido e possente: poichè possedendo essi l'Europa, l'Asia e l'Africa, dalle quali il Mediterraneo è chiuso e circondato, ed essendo padroni di tutti i porti, e de'due stretti Erculeo e Tracio, per i quali devono passare i navigli per potervi navigare, chi può dubitare, che non si rendessero eziandio padroni di quel mare?

A tutto ciò si aggiunga, che i Romani per conservare la possessione, e per conseguenza il dominio vi mantenevano quattro classi marittime, le quali perpetuamente lo scorrevano. La prima era a Miseno, la seconda presso Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese e la quarta in Bisanzio. Quindi l'imperadore Antonio nella *L. Deprecatio D. ad L. Rhodiam de Jactu* rispondendo ad Eudemone, gli disse: *Ego quidem mundi Dominus, lex autem maris;* poichè colui, che domina tutta la terra intorno, ond' è il mare rinchiuso, può dar legge al mare stesso ed a tutti coloro che vi navigano. Ma bisogna che il mare sia custodito, poichè altrimenti la possessione si perde per l'istabilità dell'elemento, facile a ricevere armate straniere, che possano da per tutto scorrerlo ed occuparlo. Per la qual ragione Gio. Seldeno per prova del dominio del Mare Britannico preteso dal re d'Inghilterra, non potè portare miglior argomento che la perpetua custodia, che il re Edgaro ne faceva fare dalle sue armate: *qui omni aestate*, (come sono le sue parole *Lib.* 2. *Maris clausi C.* 10. trascritte dal monaco Malmesburiense) *emensa statim Paschali Festivitate, Naves per omnia littora coadunari praecipiebat, et Insulam circumvectus mare explorabat, ne quid Piratae turbarent, viriliter hoc agens ad defensionem contra exteros Regni sui.* Or tale essendo la condizione del dominio del mare, mobile e vacillante, che se non sarà perpetuamente custodito e guardato, riesce cosa molto difficile e malagevole poterne avere una non interrotta possessione: quindi se o sarà trascurata la custodia, ovvero mancate le forze marittime di un principe sorgerà altra potenza in mare più potente, e di numerosi navigli più florida e formidabile, d'uopo è, che la forza minore ceda alla maggiore, ed il vincitore in guerra n'acquisterà il dominio, non altrimenti che la vittoria dà in mano del vincitore tutte le terre, dalle quali averà scacciato il vinto. Così i Romani sotto Scipione avendo vinti in mare i Cartaginesi, e toltogli le loro navi, dice Polibio *lib.* 3: *Devictis hostibus, Imperio maris potiti sunt;* e gli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina contro i Persiani, dice Erodoto, che conseguirono l'imperio del mare. Così secondo le mondane vicende soggiacciono i mari a più spesse mutazioni e cangiamenti; onde sovente colui che dava prima le leggi al mare, le riceve poi da altro più poderoso e possente. Dopo la decadenza del Romano Imperio non vi è dubbio che gl'imperadori greci, finchè le loro forze marittime ebbero vigore e sussistenza, conservarono il dominio del seno Adriatico; ma quelle poi mancando, ed avendone perduta la custodia, e per conseguenza la possessione, e dall'altra parte la serenissima Repubblica veneta sempre più rendendosi potente in mare, a proporzione delle forze sue marittime, che andavano aumentando, stendeva l'occupazione più oltre degli ultimi recessi di quel Golfo, che furono i primi suoi acquisti: siccome opponendosi al favoloso, con non minor sincerità che dottrina scrisse il Padre Sarpi, tanto più da commendarsi, quantochè rifiutati i

favolosi titoli de' suoi compatrioti stessi, s'attenne a questo titolo, come il più fondato e plausibile.

Quindi i nostri autori riguardando la qualità del mare, uguagliano l'istabilità degli acquisti e delle perdite a quello, che gli antichi giureconsulti romani nella *l.* 5, § 1, e *l.* 6 *in princ. D. de rerum divis.* e nella *l.* 14 § 1 *D. de acquir. rer. dom.* scrissero di coloro, i quali ne' lidi del mare, che sono a tutti comuni, fabbricano le loro case per la pescagione, i quali per tali edifizi si rendono padroni del suolo; ma se dirute le case ed abbandonate cesseranno di possederle, ritorna il luogo occupato in *pristinam causam*, sicchè altri che l'occuperà poi, se ne renderà padrone, non meno che il primo. Nel tempo che i Veneziani non meno contro gl' imperatori greci, che contro Carlo Magno e' suoi figliuoli difendevano colle loro armate la possessione del Golfo, non potevano certamente i Napolitani trarre alcun vantaggio in questa pretensione, come di forze marittime assai deboli ed impotenti.

I Longobardi, come a tutti è noto, si resero formidabili per gli eserciti terrestri, ma non avendo armate marittime, non poterono toglier a' Greci non pur la Sicilia, ma nemmeno le piazze marittime della Puglia e della Calabria, che lungamente si mantennero sotto l'imperio greco, ancorchè fossero padroni di tutte le provincie mediterranee, ond'ora il regno di Napoli si compone.

I Napolitani cominciarono ad entrare in questa pretensione a' tempi de' valorosi Normanni, quando resisi (sono le parole del cap. 1, § 1, lib. 13 della Storia Civile) « questi potenti in mare, avendo discacciati i Greci dalla Sicilia, dalla Puglia » e dalla Calabria, non può dubitarsi, che » scorrevano a lor posta con poderose armate l'Adriatico, e tralasciando cento altre occasioni, ch'ebbero di navigarvi con » armate, nell'anno 1071, quando il famoso » duca Roberto Guiscardo fu chiamato in » ajuto da Ruggiero suo fratello, mentre » era nell' assedio di Palermo, v' accorse » egli con poderosa armata di 58 navi, tra- » versando l'Adriatico, come scrisse Lupo » Protospata ad ann. 1071. *Mense Julii, » Dux transmeavit Adriatici Maris Pelagum, perrexitque Sicilium cum 58 Navibus.* E ne' tempi che seguirono, essendo » passate sotto la dominazione di essi Nor- » manni tutte queste nostre provincie, il » famoso Ruggiero I re, non contento di- » tanti e sì sterminati acquisti, resosi po- » tente in mare assai più che non erano » gl' imperadori stessi d'Oriente, portò le » sue vittoriose insegne non pur in Dalmazia, nella Tracia e sino alle porte di Costantinopoli, ma corsero le sue poderose armate insino all'Africa, ove fece notabili conquiste di città e di provincie. Nè » vi fu principe al mondo in questi tem- » pi, che lo superasse per forze marittime, » ed armate navali; le quali sovente com- » battendo con quelle dell' imperadore » d'Oriente, anche potente in mare, ne riportò sempre trionfi e piene vittorie. Ciò » si è potuto anche conoscere dalle tante armate che manteneva, tanto che non bastando un ammiraglio per averne cura, fu d'uopo crearne molti, a' quali prepose un solo, che perciò fu chiamato » *admiratus admiratorum;* siccome era appellato Giorgio Antiocheno G. ammiraglio ne' tempi di Ruggiero, e Majone ne' tempi di Guglielmo suo figliuolo. E fu ne' tempi di questi re normanni così grande la loro potenza in mare, che non vi era lido, o porto ne' loro dominii, che » (oltre d'esser provvista ciascheduna pro- » vincia d'ammiraglio) non avessero que- » sti ancora altri uffiziali minori a loro subordinati, alla cura de' quali s'apparteneva la costruzione de' vascelli e delle » navi, di ripararglì e disporgli per mantenere libero il commercio, e tener i porti in sicurezza, e ciò in tutta l'estensione de' loro reami, ed in tutti i lati marittimi. Ed avendo l'Adriatico » molti porti nella Puglia, e per tutta » quell' estensione, che è la più grande di quel Golfo (ne' quali sovente anche le armate che venivano da Sicilia solevano ricovrarsi), nel regno di Ruggiero, de' due Guglielmi e degli altri re suoi successori fu quel Golfo sempre » guardato, e ripieno di navi ed armate » de're di Sicilia. Anzi in congiuntura di » viaggi e di spedizioni navali i porti più » frequentati e scelti a tal fine erano que' » di Vesti, Barletta, Trani, Bisceglia, Molfetta, Giovenazzo, Bari, Mola e di Monopoli, oltre a quelli di Brindisi, d'Otran-

» to, di Gallipoli e di Taranto, posti tutti
» quasi nell'Adriatico; ed i pellegrinaggi
» per Terra Santa in Soria sovente per
» l'Adriatico si facevano. L'armate di Federico ed Errico imperadori indifferentemente ne' porti dell'Adriatico si fermavano: per l'Adriatico si trasportava
» l'oste per Soria; ed in fine tutte l'altre
» imprese della Grecia, e di Levante per
» questo golfo si disponevano. E sebbene
» nel regno degli Angioini non fosse stata
» tanta la potenza in mare de' re di Sicilia, nulladimeno non è, che i due Carli
» d'Angiò, e gli altri re di quella stirpe
» non avessero mantenute poderose armate di mare, tanto che non avessero potuto disporre di quel golfo a loro arbitrio e piacere; siccome quando dall'occasione si richiedeva, il facevano ».

Ne' tempi posteriori, e particolarmente sotto gli Aragonesi di Napoli, dopo che Alfonso d'Aragona staccò il regno di Napoli dagli altri regni suoi ereditarii, e lo lasciò a Ferdinando suo natural figliuolo, non possedendo questi, siccome i suoi discendenti, altri regni, che il solo di Napoli, cominciarono a mancare a' nostri re le forze di mare, ed all'incontro cresciute quelle di Venezia, nacque, che navigando essi nel golfo senza timore di armata di principe vicino, ne ripresero con vigore la custodia con impor legge a coloro, che vi navigavano, non permettendo che entrassero in quello armate navali. Nè fra Paolo Sarpi si dimenticò nella sua prima scrittura composta d'ordine pubblico sopra il dominio del mare Adriatico, di valersi contro de' Napolitani della sommissione, che il re Ferdinando usò colla repubblica, scrivendo, che essendo fuggite due galee di questo re da' porti di Napoli, ed entrate nel golfo Adriatico, a quel re, egli dice: «Non gli fosse lecito il seguitarle, ma mandò a pregare il
» serenissimo dominio, ch'essendo entrate
» nel mar suo, volesse perseguitarle e prenderle ». Ma non si dimenticò pure questo accurato scrittore nell'ultima sua scrittura di rapportare il passo di Sabellico, e la pugna navale accaduta a' tempi di Federico figlio del re Ferdinando, il quale con 43 galere e fuste passò tutto l'Adriatico, e fugò la numerosa armata de' Veneziani sino a vista del loro generale Marcello, e ponendo Lissa a ferro e fuoco andò ad assalire Corfù, ponendo tanto terrore a' Veneziani, che scrive il Sabellico, *Decad.* 4. *lib.* 3. *Existimantes actum esse de Imperio Maris.* Fra Paolo contraddice al detto di Sabellico, cioè che la repubblica avrebbe perduto l'imperio del mare, ma non lo perde, perchè nelle battaglie navali si attende l'ultimo successo, che fu a' Veneziani favorevole, i quali finalmente fugarono l'armata nemica, obbligandola a ritirarsi: non dubitando questo scrittore, che si perde il dominio del mare, quando non sia custodito, e che nelle pugne navali, cacciati i possessori e vinti, la vittoria dia in mano al vincitore tutte le cose, e si trasferisca la giurisdizione sopra il mare a chi ne resta padrone, allegando perciò gli esempi de' Romani, che sotto Scipione vinsero i Cartaginesi, e degli Ateniesi, che conseguirono l'imperio del mare dopo la vittoria di Salamina. Sempre dunque, che con perpetua custodia il principe saprà conservarsi la possessione, sarà padrone del golfo, e siccome li vinti lo perdono, così se riacquistando forze maggiori sapranno discacciarne i vincitori, tornerà il mare *in pristinam causam*, d'esser di colui che l'occupa e custodisce. I Napoletani cederono al tempo, ed alla forza maggiore de' Veneziani, i quali e per la debolezza de' principi vicini, e perchè sempre più resi potenti e formidabili in mare, aumentarono in guisa le loro classi, che giunsero nella declinazione della monarchia di Spagna sino a non permettere, che l'armate stesse degli Spagnuoli potessero navigare in quel Golfo. Ma nel regno di Filippo III sursero tra la corte di Spagna e la Repubblica brighe tali, che fecero rinnovare a' Napoletani la pretensione, e metterla io campo con maniere più strepitose che mai, poichè per sostenerla con vigore dieder fuori i loro giureconsulti più scritture legali, alle quali i Veneziani non tralasciarono nel medesimo tempo da' loro giureconsulti far dar ampie e volominose risposte. La cui storia forse ad altri ignota, o non avvertita, oppure uscita di mente a coloro, che riputarono esser fuori del mio istituto trattarne, sarà ben a proposito qui rammentare, per toglier affatto qualunque nebbia, che si fosse potuta spargere negli occhi di que', che mostravano poca soddisfazione d'aver io trattato del dominio di questo mare.

Ne' principii del secolo scorso nacquero fra la serenissima Repubblica, e le corti dell'imperadore, dell'arciduca d'Austria e quella di Spagna varii disgusti, che poco mancò, che non prorompessero in una aperta e dichiarata guerra. Per ciò che riguarda le corti d'Alemagna, vi diedero occasione le scorrerie e depredazioni degli Uscochi, che infestavano il Golfo, la storia delle quali fu tanto esattamente scritta dall'arcivescovo di Zara, e continuata poi fino a' suoi tempi dal P. Paolo Sarpi. Dopo varii avvenimenti si pensò di finire ogni contesa per via d'amichevole composizione. I ministri arciducali della corte di Gratz, che celatamente favorivano gli Uscochi, perchè delle loro prede avevano parte, per differire l'adempimento della promessa fatta di tenergli a freno, proposero di terminar ogni contesa per via d'accordo; e per dar ingresso a questa trattazione, oltre il presentaneo affare degli Uscochi, posero in campo di doversi anche trattare di comporre la controversia della libera navigazione del Golfo, che cominciata fin da' tempi dell'imperador Massimiliano I e continuata sotto Carlo V e Ferdinando suo fratello, di Massimiliano II e Ridolfo, era ancora pendente. Ed ancorchè per parte de'Veneziani si dicesse, che bisognava prima finire il negozio degli Uscochi che era in piedi, e poi venire alla discussione di quell'altro affare spinoso, che non poteva servire ad altro che a portar in lungo l'esecuzione delle cose promesse, nulladimeno i consiglieri di Gratz non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che non occorreva parlare degli Uscochi, se insieme non si parlava di quest'altro punto della libera navigazione.

Con questa occasione ripugnando i Veneziani di venire a tal discussione, e tornandosi alle discordie di prima, sino a farsi vicendevoli rappresaglie, facevan le parti querele alle corti degli altri principi d'Europa, e gli Austriaci rinnovando la controversia della libera navigazione, mettevan fuori le allegazioni ed i discorsi, che al tempo dell'imperadore Ferdinando fece il loro avvocato Andrea Rapizio nella raunanza istituita in Friuli nel 1565 di cinque commissari, un procuratore e tre avvocati per parte, dove inculcava la libera navigazione nel mare Adriatico, essendo il mare libero ed a tutti comune: aggiugnendo, che sebbene alcuni dottori dicessero aver la Repubblica prescritto il dominio del mare Adriatico col lungo possesso, però che non lo provavano, ed a' dottori che affermavano una cosa di fatto, non si dee credere senza evidenza e chiara prova. Dall'altro canto per parte dei Veneziani si rinnovavano le risposte che fece il loro avvocato Giacopo Chizzola; ed il P. Paolo Sarpi nella Storia degli Uscochi, interrompendone il filo, non mancò con una lunga digressione rammentarle minutamente: aggiugnendo gli atti possessivi per prova della prescrizione, ed i salvocondotti e licenze date dalla Repubblica a' re d'Ungheria, agli arciduchi d'Austria, ed agl' imperadori Federico III e Massimiliano I per navigare nel Golfo. Infra gli altri si esagerava il salvocondotto concesso a richiesta di Rodolfo conte di Sala per nome di Ladislao re di Napoli, e di Guglielmo d'Austria nel 1399 in decembre, acciocchè la sorella del predetto sposata al sopranominato arciduca si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con galee ed altri legni al numero circa di dodici, con condizione, che sopra quelli non fosse ricevuto alcun bandito da Venezia. Si allegavano le lettere di Federico II al doge Gio. Mocenigo dell'anno 1478 e del 1479 in data di Gratz, nelle quali richiede al doge, che avendo ordinato che fosse portato di Puglia e d'Abruzzo a' suoi castelli del Carso e dell' Istria certa quantità di fromento, desse permissione d'essere liberamente portata. Si rammentava la lettera di Beatrice regina d'Ungheria scritta nel 1481 allo stesso doge, pregandolo di dar permissione che diverse cose ch'ella faceva venire da luoghi d'Italia, le fossero liberamente portate; siccome altre consimili del re Mattia d'Ungheria, di Anna regina d'Ungheria del 1502, e per ultimo una lettera del 1504 di Gio. da Dura ministro dell' imperadore Massimiliano scritta al doge Leonardo Loredano. De' quali esempi e di tutti gli altri atti possessivi addotti allora dall'avvocato della repubblica Chizzola, si valse poi il P. Paolo nella prima scrittura del dominio del mare Adriatico, come si vedrà più innanzi.

Con tal occasione ne' principii del secolo scorso sino all'anno 1616, sin dove fra Paolo continuò la Storia degli Uscochi, si rin-

novò fra le corti austriache dell' imperadore e dell'arciduca, e la repubblica di Venezia la controversia della libera navigazione del Golfo, e diedesi motivo a nuove scritture e nuovi discorsi sopra questa materia.

Dall'altra parte nel medesimo tempo si rinnovarono più fervorose che mai le contese per lo stesso soggetto tra la corte di Spagna e la repubblica di Venezia per cagione di D. Pietro Giron duca d'Ossuna, mandato da Filippo III vicerè in Napoli nel 1616. Essendosi, come si è detto, il senato veneto per cagion degli Uscochi disgustato coll'arciduca Ferdinando, fu d'uopo assistere all'arciduca cotanto a lui stretto di parentela e di sovvenirlo. Si aggiunse ancora, che per la morte di Francesco Gonzaga duca di Mantova, per le cagioni rapportate da Batista Nani storico veneto *lib.* 1. Filippo III fu indotto ad entrare in questa nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al duca di Savoia, ed i Veneziani all'incontro favorivano il duca con forze e danari; onde maggiormente s'inasprirono i disgusti fra la corte di Spagna e la repubblica. Contuttociò nè s'era fra la medesima e il re dichiarata guerra aperta, nè licenziati dalle loro corti gli ambasciadori. Ma il vicerè Ossuna per l'odio ed avversione che aveva co'Veneziani, non solamente aderiva alla parte dell'arciduca, ma fomentava gli Uscochi alle prede, favorendogli, dandogli ricetto, se erano da' Veneziani perseguitati, gli allettava a ricovrarsi nel regno con porto franco e co' premii, quelli più accarezzando. E persuaso il vicerè, che fosse una pretensione pur troppo insoffribile quella de' Veneziani di riputarsi signori del Golfo, ed impedire in quello la libera navigazione, era tutto inteso col pretesto della guerra, che per cagion degli Uscochi si faceva dalla repubblica agli Stati dell'arciduca, ad armar vascelli per infestar l'Adriatico e molestar i Veneziani, minacciando di sorprendere i porti dell'Istria, saccheggiar isole e penetrare ne' recessi medesimi della città dominante. Spinse però dodici ben armati vascelli nell'Adriatico sotto il comando di Francesco Rivera; ed ancorchè la Repubblica avendo comandato al Belegno d'accorrere colla sua armata per resistergli, obbligasse il Rivera a ritirarsi a Brindisi, non però l'Ossuna si ritenne d' inviare sotto Pietro di Leyva 19 galere ad unirsi al Rivera, il quale passato con questo nuovo soccorso a S. Croce, e trovati in Lesina i Veneziani inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere, ma costoro fermi alla difesa sfuggirono il cimento: e quantunque i Veneziani seriamente pensando all'importanza dell'affare ingrossassero la loro armata, dall'altra parte non mancò l'Ossuna di accrescere la sua a diciotto navi e trentatrè galere, la quale comparse sopra Lesina con animo di provocar la veneta alla battaglia. Le due armate però intorno a Lesina, ancorchè la spagnuola avesse provocato la veneta, non vennero mai a battaglia; sicchè il Leyva vedendo, che i Veneziani s'erano posti sulla difesa del porto, allargandosi si diede ad altre imprese, i successi delle quali, e ciò che ne avvenisse sino alla pace, che finalmente trattata a Parigi si distese a Madrid, dove si conchiusero le condizioni di essa, accettate dalla Repubblica, per esser stati accuratamente descritti dal Nani, possono leggersi nella di lui Storia Veneta *ad an.* 1617, *lib.* 3, a cui volentieri ci rimettiamo. Vedi anche la nostra Storia Civile *l.* 35, *c.* 4.

Con tal occasione disputandosi dal duca d'Ossuna a' Veneziani il dominio del golfo con cannoni ed armate navali, non si mancò per parte del medesimo di farlo disputare anche da' giureconsulti con scritture ed allegazioni, le quali non meno da' Napoletani, che da' giureconsulti di altre nazioni, come Gio. Batista Valenzuela e Lorenzo Motino romano, si fecero uscir in campo. Scrissero per la libera navigazione, e che piuttosto il dominio di quella parte del golfo, che riguarda il regno, fosse del re di Napoli, che de' Veneziani, dottissimi avvocati e ministri napolitani, e fra gli altri il famoso Gio. Francesco da Ponte, celebre per le molte opere legali, che ci lasciò. Tutte queste scritture furono unite insieme da Bartolomeo Chioccarelli, celebre ed accurato investigatore delle napolitane memorie, il quale ne compilò una raccolta, che si legge nel tomo XXI. *Varior.* 5, dei manoscritti della regal giurisdizione, sotto la rubrica del Dominio del mare Adriatico, se sia de' Veneziani, o più tosto dei re di Napoli.

Londorpio ne' suoi Atti pubblici *t.* 1, *lib.* 2, *c.* 15, fece pure raccolta delle scritture, che uscirono a questi tempi con tal occasione, non meno di quelle date fuori

per parte degli Spagnuoli e Napolitani, che per parte dell'arciduca d'Austria Ferdinando, affastellandoci ancora la scrittura composta in difesa della repubblica da Francesco de Ingenuis *de Jurisdictione Venetae Reipublicae in Mare Adriaticum*, impressa in Genova in 4.° nel 1619, la quale ultimamente si prese a confutare Gio. Augusto de Berger *de Imperio Maris Adriatici*, stampato in Lipsia nel 1723. Per rispondere alle scritture de' Napolitani la repubblica riputò, che non se gli potesse opporre altri con maggior vigore, che il rinomatissimo fra Paolo Sarpi; quindi per ordine pubblico gli fu data l'incombenza di farlo, siccome esattamente adempì al comando con quei due trattati, l'uno del dominio del mare Adriatico della serenissima repubblica di Venezia, e l'altro dello stesso dominio, e sue ragioni pel *jus Belli*. In amendue queste scritture il principale intento dell'Autore fu di rispondere a' dottori napolitani, allegando contro a'medesimi quei medesimi atti possessivi dalla repubblica esercitati co' re di Napoli che furono rapportati dal Chizzola. Non trascurò gli esempi accaduti col re Ferdinando per le riviere della Puglia e per le due galee fuggitegli, mandando a pregare il senato, che essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle e prenderle, siccome si legge alla *p.* 421 dell'edizione ultima in quarto; colla sorella di Ladislao re di Napoli sposata con Guglielmo arciduca d'Austria, la quale volendo il fratello ed il marito condurre per il mare di Puglia alla riviera di Dalmazia con dodici vascelli, tre galere e altri navigli, domandarono salvocondotto per i legni e per le persone *pag.* 422, e con Manfredi, come tutore di Corrado re delle due Sicilie, ed anche poi fattosi re dopo la morte di Corrado *p.* 431. Ma nella seconda scrittura, ove si studia di provare il dominio del mare pel *jus Belli*, si scaglia apertamente contro i dottori napolitani, lagnandosi, che a bella posta andassero « a incontrar briga per » essere adoperati, e metter da se medesimi » necessità a' principi loro in tali maneggi, » massimamente nel regno di Napoli, do- » ve è fama, che le contenzioni sono state » maggiormente nutricate per consenti- » mento de' re ». Sono le sue parole che si leggono alla *p.* 446. Risponde nelle seguenti pagine a' loro argomenti; e nella *pag.* 456, si prende ad impugnare Gio. Francesco da Ponte, che lo chiama uno de' dottori avversari, valendosi per prova del suo assunto, e per maggiormente convincerlo, d'un passo del Ponte *de potestate Proregis*, trascrivendone sino le parole, che sono queste: *Ubi Rex fertur contra hostem cum exercitu, ibi est Territorium Regis, et tale Territorium dicitur a potestate tenentis, et sicut dicitur Gen. I. Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super mare potestas habentis Jurisdictionem.* Risponde al caso allegato da' Napoletani della fuga data dall'armata di Federico a quella de' Veneziani, ed all'autorità del Sabellico allegata da' medesimi, e ritorce contro di loro il successo, dicendo che in quell'azione i Veneziani furono vincitori, e che l'armata di Federico si ritirò, ed i legni nemici sparvero come ombra, e che vi lasciarono il più bello da narrare, e del perdere nella guerra si fa conto in fine, e siccome nelle battaglie terrestri il vincitore si rende *Jure Belli* padrone del territorio, così nelle navali della giurisdizione del mare, allegando l'esempio de' Romani dopo ch'ebbero vinto i Cartaginesi, e degli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina. Gli rimprovera, che essi aveano lasciato di dire, che l'armata veneziana andò a prendere a forza Gallipoli, e che il re vedendo sì grande rotta in casa sua, pensò alla pace. In fine allegando altri esempi tratti dalla Storia di Napoli del Costanzo, e dando risposta agli altri argomenti, de' quali si erano valsi gli avversarii nelle loro scritture, ch'egli aveva prese a confutare, terminò dottamente la sua difesa.

Nel medesimo tempo non si sa, se per privato studio, o per pubblico ordine, Cornelio Frangipane diede fuori alle stampe in Venezia quella sua Allegazione in difesa del dominio della Repubblica di Venezia sopra il suo Golfo, sulla quale a giudizio di uomini saggi s'innalzano tanto le dotte scritture di F. Paolo, *quantum inter viburna Cupressus*. Comunque ella sia, non vi è dubbio, che Frangipane la compilò in risposta delle scritture date fuori da' Napoletani, siccome oltre di ciò che si legge nel corpo della medesima manifestamente si conosce dal frontispizio, portando in fronte (così quella stampata in Venezia in 4.° nell'anno 1618, come l'ultima ristampa fatta apparire in Almestad) questo titolo: « Allegazione,

» o Consiglio in jure pel Dominio della Se-
» renissima Repubblica di Venezia sopra
» il suo Golfo, contro alcune Scritture de'
» Napoletani ».

Uscirono intorno a questi medesimi tempi altre scritture in difesa della Serenissima Repubblica, come quella di Angelo Manocci *de Jure Venetorum*, *et jurisdictione Maris Adriatici* stampata in 4.° in Venezia l'anno 1617, l'altra del famoso giureconsulto Giulio Pacio *de Dominio Maris Adriatici pro Republica Veneta* in 4.° impressa in Lione nel 1619, quella di Francesco de Ingenuis pure impressa l'anno medesimo, della quale s'è fatta memoria, l'altra di Gio. Palazzi, ed altre di minor conto, che non fa d'uopo qui rammentare.

Or chi avendo innanzi gli occhi tutte queste brighe passate tra' Veneziani e' Napolitani, intorno alla libera navigazione del mare Adriatico, si maraviglierà, se ultimamente uscita fuori una nuova Storia Civile del Regno di Napoli, l'autore che era un giureconsulto ed avvocato napolitano, il quale scriveva la sua storia in Napoli e che la dedicava a Cesare, nella cui augustissima persona s'univano le qualità di re di Napoli e d'Ungheria, d'arciduca d'Austria, e signore di tutte le altre adiacenti provincie ereditarie, avendo dovuto in più occasioni favellare del mare Adriatico, che bagna per la maggior parte uno de'suoi più distesi lati, dove ha ampii porti e spaziose marine, ne abbia trattato colle medesime massime e sentimenti de' suoi maggiori? Chi non conosce, che il far altrimenti non sarebbe stato altro, che esporsi all'ignominiosa taccia di aver mancato al dovere di buono e leale cittadino, ed alla fedeltà che ciascuno dee al suo proprio e natural signore? E tanto maggiormente dovea così fare, quanto che adempiendo a queste sue dovute parti, adempì anche a quella di fedele storico; poichè non venne punto a decidere la controversia, nè in minima parte ad offendere la verità; ma la lasciò nel suo essere di prima illibata ed intatta. Anzi a chiunque attentamente considererà il suo sentimento intorno al dominio del mare, che non lo disgiunge dalla perpetua custodia e possessione, i signori Veneziani potranno ben contentarsi, che nella Storia Civile si riduca la controversia più tosto a questione di fatto, che di diritto. E certamente che nella possessione la Serenissima Repubblica sarà sempre a tutti gli altri preposta, poichè avendola ella sempre conservata colla perpetua custodia che ha tenuto, e tiene del Golfo, avendo perciò sino da antichissimi tempi eretta una perpetua carica di Capitan di Golfo per invigilarvi, saranno riputati ora certamente invasori coloro, che oseranno sturbargliela. Nè più chiaramente poteva l'autore della Storia Civile ciò denotare, quando in fine del suo discorso non tace, che negli ultimi tempi della decadenza della monarchia spagnuola la Repubblica non permetteva, che entrassero in quello armate navali, che imponeva leggi a coloro che vi navigavano, che vendicava le prede, che in esso si facevano, e che con sua licenza si permise il trasporto della sposa regina d'Ungheria, sorella del re Filippo IV, di cui fra poco favelleremo, e dopo tutto questo conchiude: « In tanta declinazione si videro le no-
» stre forze marittime al tempo degli ulti-
» mi re di Spagna. Ma se si voglia aver ri-
» guardo a' secoli andati, e spezialmente a'
» tempi de' re normanni, con maggior ra-
» gione potean vantare il dominio di quel
» mare i re di Sicilia, che i Veneziani. Quin-
» di è che presso di noi fra' manoscritti
» della real giurisdizione rapportati dal
» Chiocchiarello si trovi notato per uno de'
» punti controvertiti, se il dominio del
» mare Adriatico sia de' Veneziani, o piut-
» tosto de' re di Napoli ».

Mette dunque dinanzi agli occhi lo stato delle cose, in che si ridussero nel regno di Filippo IV, rapportando molto indietro la pretensione de' Napolitani, cioè volendosi aver riguardo a' secoli andati, quando i re normanni eran potenti in mare non meno che ora lo sono i Veneziani. E se senza custodia di mare non si concede dominio, e molto meno possessione, ben da quello stesso, che si legge nella Storia Civile, potrà comprendersi qual sia la conseguenza, che da ciò se ne deduce.

Potrà in fine ciascheduno dedurla dal leggere nella medesima Storia Civile (che in ciò l'autore volle, che non discordasse da quella di Batista Nani), che gli sforzi del duca d'Ossuna riuscirono tutti vani, e che nella pace che si conchiuse dipoi a Madrid sotto Filippo III, come prima si lasciò alla Repubblica la custodia del Golfo, la quale sotto Filippo IV maggiormente rinvigorì le

sue preminenze in quel mare, sino a non permettere, che la sorella stessa del re con sue galere potesse passarlo; e questo successo non si dissimula, ma schiettamente si narra nel paragrafo stesso del dominio del mare Adriatico con tali parole.

« Giunsero i Veneziani insino a non permettere, che altre armate potessero navigare il Golfo; siccome con non picciolo scorno degli Spagnuoli avvenne, quando essendosi casata Maria con Ferdinando re d'Ungheria figliuolo di Cesare, sorella del re Filippo IV, e con numeroso stuolo di galee, e con pompa degna di tanti principi giunta a Napoli, per passare per l'Adriatico a Trieste coll'istessa armata spagnuola, i Veneziani per non pregiudicare al loro preteso dominio di quel mare si opposero con tale ostinazione, che si dichiararono, che se gli Spagnuoli non accettavano la loro offerta di condurla essi colla loro armata, stessero sicuri che converrebbe alla regina tra le battaglie ed i cannoni passare alle nozze tantochè bisognò vergognosamente cedere, e la regina per la strada d'Abruzzo giunta in Ancona, fu ricevuta da Antonio Pisani con tredici galee sottili, che la sbarcò a Trieste ». Nani *lib.* 8, *An.* 1630.

Questo fatto a chi ben lo considera è il più sorprendente, nuovo e di più chiaro documento, di quanti mai ne siano stati ne' passati tempi accaduti, e che supera di lunga mano quanti atti possessivi abbian mai e l'avvocato della Repubblica Chizzola a' tempi dell'imperadore Ferdinando I, e F. Paolo a' tempi di Filippo III affastellati insieme per difesa del dominio del Golfo poichè in quel consimile, che narrano del salvocondotto chiesto alla Repubblica in nome del re Ladislao, perchè sua sorella sposata coll'arciduca Guglielmo d'Austria si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con dodici galere ed altri legni, almanco i navigli eran propri, e non somministrati dalla Repubblica. Oltre che il caso non avvenne, poichè sebbene Fra Paolo nella scrittura sopra il dominio del mare Adriatico taccia questa circostanza, nulladimeno nella Storia degli Uscochi non manca di soggiugnerla con queste parole. « Non fu però la sposa condotta, perchè avendo il re differito alquanto tempo la partenza della sorella, in quel mentre ella s' infermò, e passò all'altra vita ». Il caso, che narra Tuano degl'Inglesi, è interpretato, come un grand'atto possessivo del dominio del mar Britannico che pretendono i re d'Inghilterra; eppure a riguardo di ciò, che i Veneziani ottennero in quest'incontro colla sorella di Filippo IV e moglie di Ferdinando re d'Ungheria, figliuolo di Cesare, è nulla, e sparisce come nebbia al vento. La regina Elisabetta avendo inteso, che Anna d'Austria figlia di Massimiliano Cesare, sposata con Filippo suo zio, dovea imbarcarsi ne' porti di Zelanda, e navigar nel mare Britannico per passare in Ispagna a suo marito, poichè s'arrogava l'imperio di quel mare, mandò ordine al suo ammiraglio Carlo Howard che colla sua armata, sopra la quale aveva mandata la più eletta nobiltà Inglese, andasse ad incontrare la sposa, e l'accompagnasse per tutto quel tratto di mare con quella uffiziosità, maggior fasto e pompa che si conveniva a sì gran principessa, siccome fu prontamente eseguito. Gl'Inglesi cotanto magnificano questo fatto, adattando alla loro regina l'ambasciata, che Nettuno mandò ad Eolo, espressa da Virgilio ne' suoi versi. Ma non devono di ciò molto gloriarsi, poichè finalmente la regina non pretese, che la sposa dovesse lasciare i suoi navigli, ed esser condotta pel mar Britannico sopra l'armata inglese, se intendeva passare in Ispagna; ma si contentò con termini uffiziosi ed urbani, che fosse solamente accompagnata e servita dalla sua armata, di che i Veneziani non furono contenti colla regina Maria. Ciò che s'interpretò ad uffizio di vicendevole amicizia, cercando allora la regina Elisabetta con tali apparenti colori coprire l'odio, che internamente covava contro Filippo, siccome saviamente ponderò Tuano gravissimo storico, scrivendo *l.* 47. *Eodem tempore Anna Austria Maximiliani Caesaris filia Filippo avunculo desponsata, ad maritum in Hispaniam tendens a Zelandia solvit, ad quam per Mare Britannicum deducendam, Elisabeth, quae sibi illius Imperium rebus apud nos turbatis arrogabat, officiose Carolum Howardum Bellica classe, et selecta nobilitate misit, nondum renudato prorsus contra Philippum odio, et constantibus adhuc inter ipsam, et familiam Austriacam mutuis amicitiae officiis.*

Or trattando in cotal guisa l'autore della

Storia Civile del dominio del mare Adriatico, il quale ancorchè napolitano, non tralasciò per l'uffizio che aveva assunto di storico, di rapportare un documento sì illustre, per il quale veniva secondo l'ultimo stato delle cose maggiormente a confermarsi la possessione del Golfo a' Veneziani, qual savio, prudente e giusto estimatore delle cose potrà imputarlo d'averne fuor del suo istituto, e con pregiudizio della serenissima Repubblica favellato e scritto? Sempre che ella persevererà nella perpetua custodia di quel mare, ed agli auspizii suoi felici seconderanno per l'avvenire, siccome per lo passato, avventurosi successi, niuno potrà contenderle questa sì insigne prerogativa, e sarà riputato invasore colui che oserà turbarla da una sì perenne possessione e custodia. Onde con maggior ragione i Veneziani della loro Repubblica che gl'Inglesi del loro re potranno valersi ed opporre a chiunque volesse contrastargliela, i rammentati versi di Virgilio, e dire:

Non illi imperium Pelagi saevumque Tridentem,
Sed mihi sorte datum.

Virgil. *Æneid. lib.* 1.

Intorno poi a' trattati dell'imperador Federico Barbarossa, ed Atto di papa Alessandro III seguiti a Venezia, s'imputa da alcuni, come cosa di pregiudizio alla serenissima Repubblica, il non aver l'autore della Storia Civile seguitata l'opinione volgare, che crede esser papa Alessandro gito a Venezia sotto mentito abito di pellegrino, e che quivi per molto tempo si fosse trattenuto, o nascosto, con fare il mestier di cuoco; che mentre l'imperadore Federico fu ad inchinarsegli, vedendolo prostrato a terra, il papa superbamente recitando le parole del salmo LXVIII gli avesse calcata co'suoi piedi la cervice; che i Veneziani avendo vinto Ottone figlio di Federico in una battaglia navale, portatolo questi in trionfo al papa, egli per gratitudine di aver debellato sì fiero nemico della Chiesa, avesse lor conceduto il dominio del golfo, e perciò si fosse istituito il dì dell'Ascensione la festa dello sposalizio del mare; ed altre particolarità, e cose vane, le quali in altri tempi per l'ignoranza della storia, e della critica erano condonabili, e dirò di vantaggio, che furono compor tabili a Cornelio Frangipane stesso, che volle affastellarle tutte in quella sua allegazione, poichè scrivendo egli più di un secolo addietro, quando non essendo state date alle stampe le cronache vecchie, e gli autori contemporanei, anzi l'epistole stesse di papa Alessandro, nè la critica sopra la storia erasi cotanto ben raffinata come ora, non fu meraviglia, se impegnato per quella causa seguitasse i comuni errori.

Fra Paolo Sarpi per la profonda sua dottrina, e gran penetrazione del suo spirito, non si fece in tutto abbagliare, e scoprì alcuni di tali errori, specialmente intorno al titolo, che si supponeva del dominio del mare per privilegio di Alessandro, e dell'atto superbo del medesimo, che credeasi aver usato coll'imperadore Federico: ma per la stessa cagione della mancanza di codici antichi ora in varie raccolte già tutti impressi, che metton in manifesta luce tutta questa storia, non potè intieramente ricredersi di tutti gli errori: e niun dubita, se, vivendo a' dì nostri, avesse osservati i tanti monumenti, che la rendono chiara, che non gli avrebbe intieramente confutati, siccome han fatto gli accurati e prudenti storici, che scrissero dopo di lui sino al presente. Anzi i documenti ritolti al tempo edace sono così evidenti, che insino gli scrittori siciliani, che erano più degli altri invasi di queste opinioni, se ne sono resi accorti, e l'istesso Agostino Inveges di Palermo non potè prestar fede alcuna a quo' siciliani scrittori, che avevano di tali rapporti riempiti i loro volumi.

Nè dubitano ancora i dotti, che fra Paolo stesso non gli rifiuterebbe anch' egli di buona voglia, perchè tutto il favoloso, che al vero si è sovrimposto, niente giova alla Repubblica, anzi in qualche maniera l'offende; e siccome fra Paolo fece ben avvertiti i suoi compatriotti della favola, che si avevano inghiottita del privilegio di papa Alessandro, presentemente in tanta luce di storia devono i signori Veneziani riguardare, che non sarebbe verun decoro della Repubblica, che durasse ancora nelle menti degli uomini quella credenza di aver un pontefice, come Alessandro III, così indegnamente trattato l'imperadore Federico, il quale tutto umile e riverente si prostrò a terra a' suoi piedi in faccia al doge, al patriarca, alla primaria nobiltà veneta, ed a tutto il popolo ivi concorso, ed avessero

permesso di fargli usare un tale oltraggio. Oltre che essendo stati i Veneziani i più efficaci e valevoli mediatori a comporre le contese, che tra il papa e l'imperatore erano accese, ed essi avendo condotto Federico, certamente non avrebbero permesso, che fosse stato dal papa sì indegnamente accolto. Nè all' incontro di Alessandro doveva ciò supporsi, il quale nelle stesse sue lettere scritte al capitolo cisterciense, ed a' vescovi Ruggiero eboracense ed Ugone dunelmense, che ora si leggono impresse sin nel Bollario romano, e delle quali si dirà più innanzi, smentisce l'impostura ed il gran torto, che si è fatto alla memoria di quel gran pontefice.

Non credesi dunque, che possa spiacere a'signori Veneziani quel che l'autore della Storia Civile nell' istesso capitolo del Dominio del Mare Adriatico, scrisse sopra queste vane credenze, essendo tali le sue parole. » Ma non meno deve riputarsi vano » quel che parimente scrissero, che in que» st' incontro papa Alessandro avesse con» ceduto a' Veneziani ampissimi privilegi » della superiorità e custodia del mare A» driatico, e che quindi sia nata quella » celebrità, che ogni anno costumasi in » quella città nel dì dell' Ascensione di spo» sare il mare; quasi che ad Alessandro » appartenesse concedere il dominio de' ma» ri, siccome gli altri pontefici lo prete» sero della terra. Della moderazione di » Alessandro tali esorbitanze non dovevano » credersi, e gran torto si è fatto alla me» moria di quel pontefice ».

La superiorità e la custodia di quel mare molto tempo prima i Veneziani se l'avevano acquistata sopra gl' imperatori greci, che l' abbandonarono, e per conseguenza non gli venne da alcun privilegio pontificio. Quindi nel Bucentoro, costrutto nell'anno 1605, i savi Veneziani d'allora fecero nella poppa del medesimo intagliare a lettere cubitali quel motto: *Sanguine partum*, per dinotare il vero e legittimo titolo del loro dominio; e la celebrità istituita nello sposalizio del mare è un atto consecutivo al dominio che si presuppone, la quale se si fosse istituita a'tempi di Alessandro, o dopo, nulla rileva. Egli è certo, che Pietro Giustiniano nella sua Storia Veneta lib. 2. c. 27 per non entrar mallevadore del preciso tempo, si riporta alla tradizione col valersi della parola *ferunt*.

Molto meno dovrà dispiacere a' signori Veneziani, se siasi scoperta sopra il vero qualche altra menzogna, poichè la verità della storia, che ora non si può nascondere è quella, che rende i medesimi degni di eterna lode e di eterna memoria, non già il favoloso sovrimposto. Chi può negare, che quelle contese che ebbe il pontefice Alessandro III con Federico, si terminassero per gli patenti uffizi ed efficace mediazione de' Veneziani, i quali furono cagione, che si dasse pace alla Chiesa, fosse Alessandro riconosciuto da tutti per vero pontefice, e si dasse fine ad uno scisma, che per 17 anni continui era durato? Ecco ciò, che di vero si narra sopra la concordia seguita fra il papa e Federico per la mediazione de' Veneziani, mentre il papa era a Venezia e l' imperadore a Chiozza.

Essendosi pubblicata una grida a Rialto d'ordine della Repubblica; che niuno avesse più ardito di favellare dell'entrata dell' imperatore nella città, se prima non l'avesse comandato il pontefice, quest'ordine del senato ridusse Federico a parlare più benignamente degli affari della pace; ciò che riferirò colle parole stesse dell'autore della Storia Civile, il quale a ragione seguì la fede di Romualdo arcivescovo di Salerno, testimonio di veduta, affine che si conosca quanto in questo gravissimo affare abbia egli attribuito alla mediazione de' Veneziani.

« Pervenuta, egli scrive, a Federico in » Chiozza questa novella (cioè la grida pub» blicata in Rialto d'ordine della Repub» blica), vedendosi fallita ogni speranza, » cominciò a parlare benignamente co' car» dinali, che colà dimoravano, degli af» fari della pace; ed essendogli altresì » apertamente detto dal suo cancelliere, e » dagli altri baroni tedeschi, che bisogna» va finirla con Alessandro, e riconoscer» lo per legittimo pontefice, finalmente » alle persuasioni de' medesimi s' indusse » d'inviar addietro a Venezia co' cardinali » il conte Errico da Diessa a promettere » con giuramento, che tosto che egli vi » fosse entrato, avrebbe giurata e confer» mata la tregua colla Chiesa, col re di » Sicilia e co' Lombardi, nella stessa guisa » appunto, che era stata trattata per i de» putati d'ambe le parti. La qual cosa po-

» sta ad effetto dal conte, ne girono d'or» dine del pontefice i Veneziani con sei » galere a levar l'imperatore, e 'l condus» sero insino al monastero di S. Niccolò, » e nel seguente giorno, avendo Alessan» dro udita la sua venuta, se n'andò con » tutti i cardinali, con gli ambasciadori » del re e co' deputati de' Lombardi alla » chiesa di S. Marco, ed inviò tre cardi» nali con alcuni altri a Federico, i quali » assolvettero lui e tutti i suoi baroni dalle » censure della Chiesa. Dopo questo an» darono il doge ed il patriarca accom» pagnati co' primi nobili di Venezia a » S. Niccolò, e fatto salir l'imperatore so» pra i loro legni, con molta pompa il » condussero insino a S. Marco, ove per » vedere sì famoso spettacolo, era radu» nata immensa moltitudine di popolo. E » Federico, disceso dalla nave, n'andò to» sto a' piedi di Alessandro, il quale co' » cardinali e molt'altri prelati era ponti» ficalmente assiso nel portico della Chie» sa, e deposta l'alterigia della maestà im» periale, levatosi il mantello, si prostrò » dinanzi a lui col corpo disteso in terra, » umilmente adorandolo. Dal qual atto » commosso il pontefice, lagrimando, da » terra il sollevò, e baciandolo il benedisse; » e poi, cantando i Tedeschi il *Te Deum*, » entrarono ambedue in S. Marco, donde » l'imperadore, ricevuta la benedizione dal » papa, ne andò ad albergare al palagio » del doge, ed il papa con tutti i suoi ri» tornò al solito ostello ».

Questo solo basta alla Repubblica di Venezia per farla riputare benefica insieme, e benemerente della sede apostolica, e che ben se le convengano quegli elogi, d'essersi restituita per suo benefizio la dignità al pontefice romano. Furono i Veneziani quelli, che saputa la venuta di Alessandro a Venezia, a grand'onore lo ricevettero, facendolo albergare nel monastero di S. Niccolò del Lido, e nel seguente giorno dal doge, dal patriarca, e da numeroso stuolo di vescovi con gran concorso di popolo fu condotto nella chiesa di S. Marco, e di là si fece passare al palagio del patriarca ch'era stato apprestato con gran pompa per suo alloggiamento. Nel portico della chiesa di S. Marco, per la mediazione de' Veneziani, fu veduto l'imperadore, deposta l'alterigia della maestà imperiale, e spogliato di tutti gli ornamenti imperiali, prostrato a terra col corpo tutto disteso a' piedi di Alessandro, umilmente adorandolo. Tutto il favoloso, che i pittori, o i poeti vi hanno aggiunto di loro capriccio, non merita alcuna attenzione; nè deroga punto alla sua gloria, anzi l'accresce, se tolte via le loro fantasie, rimanga il serio ed il vero per lei, sopra di cui saran meglio appoggiate le sue veraci lodi ed i ben dovuti e meritati encomi.

La vera pittura di questo famoso atto è quella, che ci viene delineata dall' epistole stesse di Alessandro e da tutti gli antichi scrittori, e tanto ci deve bastare, togliendo il favoloso, che vi è sovrimposto, il quale è ingiurioso non meno a quel pontefice, che alla Repubblica stessa. Ecco come Alessandro stesso, descrivendo tutto il successo a due vescovi, Ruggiero eboracense ed Ugone Dunelmense, glielo rappresenta. *Nono vero Kal. Augusti* (egli dice) *praefatus Imperator, sicut tractatum fuerat et dispositum, venit ad Ecclesiam B. Nicolai, quae per unum miliare distat a Venetiis, et ibi tam ipse, quam Archiepiscopi, Episcopi, et alii Principes Teutonici Regni abrenunciantes schismati, per fratres nostros Episcopos, et Cardinales de mandato Nostro, praesentibus quibusdam aliis, absolutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, et ibi ante Ecclesiam B. Marci praedictus Imperator, innumera multitudine virorum et mulierum praesente, et alta voce reddente gratias et laudes Altissimo, nobis, sicuti Summo Pontifici, obedientiam et reverentiam humiliter et reverenter exhibuit, et recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit, et cum reverentia, qua decuit, et devotione usque ad altare in Ecclesiam introduxit. Sequenti vero die, in festo B. Jacobi, ab eodem Imperatore rogati, ad praedictam Ecclesiam S. Marci solemnia celebraturi Missarum accessimus. Et nobis illuc venientibus praefatus Imperator extra Ecclesiam obviam venit, et dextero latere nostro devote suscepto, nos in Ecclesiam introduxit, et peractis Missarum solemniis, nos usque ad ipsius Ecclesiae portam dextravit, et cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum, stapham tenuit, et omnem honorem et reverentiam nobis exhibuit, quam Praedecessores ejus nostris consuevuerunt Antecessoribus.*

Questo insigne monumento si legge non meno presso Ruggiero Hovedeno negli Annali d'Inghilterra *part.* 32, *pag.* 569, che presso Cherubino nel Bollario Romano *tom. I, pag.* 72 e 73, ed è trascritto da Burcardo Struvio *Syntag. Hist. Germ. Dissert.* 17, §. 47. L'istesso pontefice Alessandro nell'epistola *ad Capitulum Generale Cisterciense*, che si legge nella raccolta di Martene e Durand *tom. I, pag.* 1848, parlando di Federico dice: *Venit Venetiam ad praesentiam nostram, et nobis sicut Summo Pontifici reverentiam et subjectionem impendit;* soggiugnendo: *Imperator recepto pacis osculo in Ecclesiam B. Marci usque ad altare humiliter et devote nos dextravit.* Spiegando poi più minutamente il successo con queste parole: *In festo B. Jacobi ab Imperatore rogati ad Ecclesiam S. Marci ivimus, ibi celebraturi Missarum solemnia, et cum audiret nos advenire, continuo nobis occurrit, et nos a dextro latere cum ea, qua decuit reverentia et humilitate suscipiens, in praescriptam Ecclesiam introduxit, et finita Missa, quam a nobis indignis audivit, nos usque ad portam Ecclesiae dextravit, et omnem honorem et reverentiam exhibuit, quam Praedecessores ejus ec.*

Alla testimonianza d'Alessandro concordano tutte le antiche cronache e gli autori quasi che contemporanei, che si leggono ora in varie raccolte a' di nostri impresse.

Nel principio del secolo passato allegandosi da'dottori napolitani e dal Baronio negli Annali Ecclesiastici la cronaca, che allora correva MS. di Romualdo arcivescovo di Salerno, e gli Atti di papa Alessandro di uno scrittore anonimo, fra Paolo gli disprezzò, e così ne ragiona. « Han prodotto » per apparenza di testimonio uno straccio » scritto a penna d'un altro regnicolo, ed » un altro apocrifo senza nome, tornati so- » lamente a questo tempo tutti due a farsi » leggere de'successi di quattrocento anni ».

Ma che direbbe ora, se oltre ciò vedesse impresse tante altre cronache e scrittori, che concordano con Romualdo? Non pur negli Atti di questo congresso, ma nel cronografo sassone *ad ann.* 1177, si legge lo stesso. *Alexander Papa Venetias adveniens, Imperatorem in classe manentem expectat. In vigilia S. Jacobi Imperator Venetiam venit, ubi diu expectatus et optatus a Cardinalibus, et Episcopis, et Nobilibus, et populi infinita multitudine honestissime suscipitur, et ante Monasterium S. Marci cum Papa in osculo pacis in concordiam et pacem firmam rediit.*

Nella cronaca di Fossanova di Gio. di Ceccano *ad ann.* 1177 pur si legge: *Nono Kal. Augusti venit Imperator ad Papam Alexandrum ad Venetias, et receptus est honorifice a Papa.*

Goffredo vorscicuse nella sua cronaca c. 70, p. 324, scrisse lo stesso. *IX. Kal. Augusti venit Fridericus coram Papa Alexandro apud Venetiam, et incredibili honore receptus est. Fridericus ante Alexandrum prostratus, et elevatus a Pontifice, et deosculatus est.*

Il cronista di Monte-Sereno *ad ann.* 1177, dice il medesimo. *Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem devecta est, ut in condemnationem erroris sui coram Summi Pontificis pedibus prosterneretur. Fertur autem, quod cum sublevandi eum Papa morom faceret, Tidericus Orientalis Marchio, qui cum imperatore aderat, quasi cum querela et redargutione exclamavit: Cum Imperialem auctoritatem tantae injuriae subjecisset? Papa vero Idioma Teutonicum non intelligens, inquisivit, quid diceret Alemanus? quod cum didicisset, festinus accedens Imperatorem sublevavit, et ad osculum suum erexit.*

Nell'*Auctarium Aquicinctinum ad Ann.* 1177 si legge pure: *Primatus Regni cum Episcopis convenientes, Fridericum Imperatorem ad Dominum Papam Alexandrum discalceatum, et Regiis ornamentis nudatum in Venetia, in loco, qui Altus Rivus nuncupatur, adduxerunt. Ipse vero cum tanta humilitate, quod illi fuerat indictum implevit, ut illius extitisse opus sine dubio credatur, de quo dicitur. Cor Regis in manu Dei. Sane quam timoratum Deo, et obedientem Ecclesiae, et Domino Papae se curaverit exhibere, lachrymis pedes ejus deosculando, et regiis muneribus honorando, magnifice demonstravit.*

Quindi Gervasio tilberiense nella *Dec.* 7 *Otiorum Imperialium C.* 19, *p.* 942, ebbe a dire: *Fridericum, quem atrocissimis morsibus in Gregem Dominicum saevientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catenis Regni caelestis. In concilio siquidem Veneto poenitentem Imperatorem ad sinum Matris Ecclesiae regressum intuiti sumus, cum sum-*

ma humilitate stolam per manus Sanctissimi Papae Alexandri, quam dedit pater poenitenti filio, recepisse.

Nè d'altra maniera rapporta questo fatto Matteo Paris *ad Ann.* 1177 dicendo. *Eodem anno Fridericus Imperator venit ad pedes Alexandri Papae, humiliatus satisfecit illi per omnia, et sic cessavit schisma.* Nel che sono conformi Arnaldo lubecense *lib.* 2, *c.* 17. Roberto del Monte. Corrado Uspergense *ad Ann.* 1177. Alberico *ad Ann.* 1179. Ottone di S. Blasio *c.* 23. Guglielmo Neubrigense *c.* 2, e tutti gli altri scrittori prossimi, o almeno non cotanto lontani a que' tempi.

Or in tanta luce non bisogna riputar affatto ciechi coloro, che vogliono più tosto andar dietro alle fantasie de' pittori, ed in cotal guisa pascersi di favole, che riguardar la faccia del vero, che non meno manifesta la moderazione del pontefice Alessandro che purga la Repubblica di Venezia dalla taccia di aver sofferto un tal affronto in casa propria, che veniva a farsi ad un imperatore da essi caramente accolto e favorito?

Ma è di mestieri, che qui si scuopra l'origine, onde si diede la spinta alla fantasia ed alle penne degli scrittori del 15 e 16 secolo, ne'quali era poco nota la storia de'trapassati tempi, di prestar facile credenza a questi rapporti. Fu cosa molto facile a' pittori ed agli scrittori, rappresentando Federico con tanta sommissione essersi prostrato a terra con tutto il suo corpo avanti i piedi del pontefice, di aggiugnervi ancora qualche cosa che gli paresse ben propria di lor capriccio, e fosse acconcia all'atto. Non mancò chi sovvenutogli quel versetto del Salmo: *super Aspidem, et Basiliscum ambulabis, et conculcabis Leonem, et Draconem*, riputasse, che in quella positura di Federico che aveva il capo a' piedi di Alessandro, questi calcandogli la cervice avesse citato quel motto, come sommamente a proposito e ben proprio; onde quel che fu forse argutezza d'ingegno, passò poi per storia vera. Molto meno di questo avrebbe bastato alla feconda fantasia de' pittori, i quali ben si sa, quanto in ciò fossero veraci. A chi sono ignote le capricciose fantasie de'pittori nelle dipinture de' pellicani, del serpente che tentò Eva, del sacrifizio d'Abramo e di Jefte, d'Aman appeso ad un'altissima forca, di S. Giorgio, di S. Girolamo e di S. Luca medico, fattolo divenir pittore? S'aggiunge che la favola prese tosto incremento a que' secoli incolti, perchè molto piaceva alla corte di Roma, che si credesse un imperatore essere stato così aspramente trattato da un pontefice: perchè deprimendosi la maestà imperiale maggiormente s'innalzava la papale; onde non dee sembrar cosa strana, se nel pontificato di Pio IV dopo scorsi tre secoli dal pontificato di Alessandro nel palazzo lateranense se ne fosse comandata la pittura (secondo ciò che ne testifica il Frangipane) a Giuseppe Salviati celebre pittore, e che da Venezia fosse stato chiamato. Nè si sapeva in altra città d'Europa, che in Roma si faceva questa gran pompa d'un sì solenne strapazzo usato all'imperadore Federico, facendosi passare per cosa certa e indubitata, sicchè fra poco tempo si cominciò a registrar dagli scrittori. Il primo fu Ermanno Schedelio, il quale da un supposto MS. veneto lo registrò nel Cronico witembergense *fol.* 202. Costui diede poi la spinta a Gio. Nauclero, il quale nel *vol.* 2. *Chronici memorabilium omnium Gentium*, non si ritenne di scrivere: *Pontifex universo adstante populo Imperatori jussit, ut se humi prosterneret, et veniam denuo postularet. At Summus Pontifex Caesaris collum pede comprimens, ait: Scriptum est, super aspidem, et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem, et draconem. At Fridericus, non tibi, inquit, sed Petro, cui successor es, pareo. Et Pontifex respondit: Et mihi, et Petro.*

Seguitarono poi gli altri sulla fede di costoro a scrivere il medesimo, come Antonio Sabellico *lib.* 7. *Rerum Venet. Dec.* 1, *p.* 200, il Muzioli *lib.* 18, *ad Ann.* 1177. Fortunato Elmo Cassinese, e tanti altri.

Ma Roma che fomentò l'errore e diede corpo a quest'ombra, ben presto ne riceve la ricompensa, poichè sorta in Germania ne' principii del 16 secolo l'eresia di Lutero, e sempre più diffondendosi, si diede a' novatori opportunità tra le marche di tirannia ch'essi andavano notando nel papato romano, di metter questa usata coll'imperadore Federico, come creduta vera: sicchè nell'anno 1545 diedero fuori un libro con una prefazione di Lutero, con questo titolo: della Tirannia di Alessandro III praticata coll'imperadore Federico Barbarossa. Dipoi Geremia Hofmanno diede fuori una disputazione storica *De tyrannica ignominia*,

quam Fridrerico OEnobarbo Imperatori intulit Alexander III. E non guari dopo Gio. Artopeo diede alla luce un'altra dissertazione: *Num Alexander III. Fridericum Barbarossam conculcaverit pedibus?* Con tale occasione ne' tempi a noi più vicini vennesi a disputare più seriamente sopra di questo punto, e col soccorso delle nuove raccolte fatte degli antichi documenti e della critica facilmente la favola fu scoperta. Quindi si posero a confutarla di proposito Gio. Wagenseil *in Disputatione circulari*, Lehmanno *Chron. Spiren. l.* 5, *C.* 56. Giorgio Remo nella dissertazione, *qua commentum esse putidum demonstratur conculcasse Fridericum I Alexandrum III Papam.* Gio. Burcardo Maio in un'altra dissertazione: *Imperatorem Fridericum OEnobarbum ab Alexandro III Pontifice pede non esse conculcatum.* Cristoforo Augusto Heumanno che diede alla luce altra dissertazione istorico-critica, *fabulam de Federico I Imperatore a Pontifice Romano pedibus conculcato refellens.* Schiltero *de libertate Ecclesiastica l.* 5, *c.* 4, §. 16 ed altri rapportati da Burcardo Struvio *Syntag. Hist. Germ. Dissert.* 17, § 47. Donde avvenne, che gli scrittori romani cominciassero anch'essi a cangiar stile, ed il cardinal Baronio nell'ultimo tomo de' suoi Annali Ecclesiastici *ad Ann.* 1177, § 124, la rifiutò pure come favola, siccome fece seguitandolo Giacomo Gretsero *in Appendice ad Tractatum de munificentia Principum in Sedem Apostolicam.*

Si cominciò pure a dubitare della vittoria navale, che Nauclero *vol.* 2, *Gen.* 45, *p.* 846 la narra, come seguita in quest'anno 1177 con Ottone figlio di Federico, sopra la cui fede si appoggiarono poi Kranzio, Pietro Giustiniani, Historia Veneta *lib.* 2, *p.* 26 ed altri moderni, non avvertendo che ben avrebbe potuto succedere una tal pugna tra l'armata veneziana e quella di Federico comandata da Ottone suo figlio, ma in tempi posteriori, e non in quest'anno 1177 ed in questi trattati pacifici, ne' quali i Veneziani entrarono come mediatori, non come nemici dell'imperatore Federico, e quando non vi era bisogno di combattimento navale, non avendo allora Federico armata, che avesse potuto contrastare a quella de' Veneziani, ed alle galere che aveva mandato a Venezia il nostro re Guglielmo per difesa anche del papa. Non avvertendo eziandio, che ripugna alla cronologia de' tempi, di essersi dato il comando di quest'armata ad Ottone, che era figlio quartogenito di Federico, e d'età allora infantile, non potendo avere nell'anno 1177 che cinque in sei anni (e peggio sarà, se si voglia riportare nell'anno precedente, come alcuni pur dissero), essendo indubitato dalla storia, che Ottone fu quartogenito di Federico natogli da Beatrice figliuola di Rinaldo conte di Borgogna, colla quale Federico si sposò nell'anno 1156, ed è ancor certo, che Errico figliuolo di Federico che gli successe all'imperio, come nato nell'anno 1166 non aveva nel 1177 più che dodici anni; ed Ottone che era suo fratello quartogenito, certamente che non poteva allora essere che di cinque in sei anni. Nel che, oltre il Sigonio, concordano tutti i più accurati storici germani, e fra gli altri Struvio *Hist. Germ.* e Simon Federico Hahn *in Friderico I.* Per questa cagione, perchè gli scrittori antichi tacciono di questa pugna navale, alcuni dubitarono, che fusse accaduta in quell'anno o nel precedente, ed in quello stato di cose, nel quale, secondo le circostanze che l'accompagnavano, non vi fu d'uopo, nè occasione di venire a fatto d'arme. Se ne posero adunque meritamente in dubbio Lehman *Chron. Spiren. Lib.* 5, *c.* 56. Conringio *de finibus Imperii L.* 1, *c.* 11, *p.* 139. Struvio *Syntag. Hist. Germ. dissert.* 17, § 54, ed altri molti, fra' quali bisogna pure annoverare il cardinale Baronio, il quale rapportandola nel *tom.* 12 *ad Ann.* 1177, non tralascia *ad* §. 13 di porla in dubbio.

Ma non perchè si fosse scoperto in alcuni scrittori e ne' pittori qualche eccesso nel rapportare, e nel dipingere questi successi, non doveva riputarsi ingiuria quella, che papa Urbano VIII tentò nel tempo del suo pontificato, di far sopprimere nella sala regia del Vaticano l'elogio, che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine, che la sede apostolica doveva alla repubblica, per avere per la sua mediazione restituita la dignità al pontefice, e data la pace alla Chiesa in tempi sì confusi e torbidi. Non era forse vero, che la repubblica onorificamente ricevè papa Alessandro? Che a piedi del medesimo nel portico di S. Marco l'imperadore Federico prostrato tutto a terra l'adorò e gli promise fede e ubbidienza? Non era forse vero, che fu restituita per

benefizio della repubblica la sua dignità al pontefice romano? Che importava, se alcuni scrittori e pittori di que' tempi seguendo o il proprio capriccio, o i comuni errori, avessero, dove nulla rilevava, dato in qualche trascorso, ben sapendosi quanto stretta congiunzione sia fra' pittori e' poeti? A ragione dunque il senato veneto dell'ingiuria fattagli ne mostrò risentimento, facendo rifiutare l'ubbidienza al nunzio di papa Urbano, sicchè fu obbligata la corte di Roma di riporre le cose nello stato, in cui prima erano poste, non essendo questa la maniera per correggere qualche error leggiero, con un pubblico attentato far cessare ed abolire tutta la memoria riserbata a' posteri d'un sì chiaro ed illustre monumento.

Merita perciò ogni lode e commendazione la gran prudenza del senato veneto, il quale, non potendosi negare che ne' tempi incolti si fosse permessa molta licenza a' pittori e scultori di secondare i loro capricci, non con altro mezzo che col tempo edace, che tutto consuma, abbia in luogo dell'antico e favoloso surrogato il vero. Chiarissimo documento sarà quello, che ora tutti vedono nel portico di S. Marco, in quel luogo appunto dove l'imperadore Federico prostrato tutto a terra adorò il pontefice romano.

O sian vere, o false le memorie che ci restano in alcuni scrittori, egli è certo che nell'Itinerario Italico, del quale, oltre il Frangipane, fa menzione Gio. Fabricio *in Oratione de utilitate Itineris Italici pag.* 598, fra le cose più memorabili della città di Venezia, così era descritto questo monumento. *Ante principem Portam Templi, inter angiporti ostia, lapis magnus rubeus quadratus est, in quo aeris quadrata itidem lamina infixa, foliis vestita in qua Alexander III. Friderici Imperatoris collo pedem imposuit: ubi propterea litterae incisae leguntur: Super aspidem, et basiliscum ambulabis.* O sia falso o vero, che a' tempi antichi si fosse ivi collocata quella pietra quadrata con lamina di bronzo, ove eran scritte quelle parole, siccome lo crede il Frangipane, che dice per l'ingiuria del tempo esser stata abolita, certa cosa è, che il senato volentieri fece perire quella memoria, ed in suo luogo fecene riporre un'altra che si vede oggi, la qual non è, che un segno di una figura romboide, lavorata di tarsia di marmo senza motto alcuno, siccome pure e forse meglio la descrive il Fabrizio dicendo: *Exiguum esse lapidem, solum pedis humani vix superantem, operis tesellati, et varii coloris.* Questo solo bastando per mostrare a' cittadini e forestieri il luogo, ove seguì quel grande e memorabil atto.

L' istesso Frangipane scrive, che a' tempi antichi sul muro della porta della chiesa di S. Marco era una pittura antica a fresco di Tiziano, dove era dipinto papa Alessandro, che metteva il piede sulla gola dell'imperadore Federico, e che quantunque oggi più non si veda per un incendio successo, con tutto ciò vien quella descritta in una lettera da Giorgio Vasari nelle Vite de' Pittori, e ne trascrive sino le parole, che sono: « Federico Barbarossa alla porta della » Chiesa di S. Marco sta ginocchione di» nanzi a papa Alessandro III, che gli met» te il piè su la gola ». Ma fosse ciò stato vero o falso, ora è evidente che non vi è, ed il senato non curò certamente farla più rifare, e fu contento che se ne cancellasse la memoria.

Rimane per ultimo la pittura della sala del maggior Consiglio di Venezia, e questa, dice il Frangipane, che era pur dipinta per mano di Tiziano dove il papa si vedeva metter il piè su la spalla presso il collo dell'imperadore, ma che rimase pur arsa per l' incendio succeduto nel Palazzo pubblico. Questa fu rifatta dal senato, ma non fu avvertito il nuovo pittore di aggiustare il sito delle gambe al papa, con farlo a piedi ritti, e' si fece correre, come ora si vede. Il Fabrizio, che la vide, la descrisse così: *Ipsa autem Pictura, ut curiositati vestrae satisfaciam, ita se habet. Papa stans, brachiisque a Venetorum Duce, et Cardinali quodam suffultus, pede sinistro cervicem Imperatoris, gradibus solii Pontificii incumbentis, comprimit, in eumque quasi hoc ipsi agendum esset, superbos oculos intendit, maxima hominum multitudine Sacram Tragoediam pariter spectante.*

Jacopo Spigelio nelle note al Ligurino di Guntero *pag.* 434 narra aver anche veduta questa pittura a Venezia insieme con Giorgio Merula, ma soggiugne: *Quod autem Fridericus apud Venetias sub pedibus Alexandri succubuerit, veniam praeteritorum petendo, dicens: Non tibi, sed Petro, ut exprimit Pictura, quam ego ipse vidi in Comitio (locus*

est in Palatio Veneti Ducis, in quo novi Magistratus creari solent) cum ipso Merula, poeticum magis argumentum quam fidelem Historiam crediderim.

Non essendosi ciò avvertito allora, poco importa al senato di farla mutare ora, ancorchè il cangiamento fosse leggiero, non essendo riposta in queste minuzie *Opes Graeciae*; ma non è da diffidare della somma prudenza de' gravissimi senatori, che imitando l'esempio de' loro maggiori, i quali volentieri fecero perdere le due precedenti memorie, che venendo l'opportunità non abbiano a far ridurre la pittura alla sua giusta positura, la quale per le cose già dette recherà alla Repubblica maggior onore e la renderà assai più degna di gloria e di eterna commendazione.

APOLOGIA

DELLA

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

PARTE TERZA

CONTENENTE LA PROFESSIONE DI FEDE CONTRO IL P. SANFELICE E LA RISPOSTA ALLE ANNOTAZIONI CRITICHE DEL P. PAOLI.

PROFESSIONE DI FEDE

Scritta da Pietro Giannone al P. Giuseppe Sanfelice gesuita dimorante in Roma, per la cui santità, fervoroso zelo, e calde esortazioni si è il medesimo convertito a quella credenza, che egli inculca nelle sue Riflessioni Morali e Teologiche, co' dubbi propostigli intorno alla sua morale.

MOLTO RIVERENDO PADRE.

Chi avrebbe potuto resistere, Padre santo, a' vostri pungentissimi coltelli, ed a quelle ardenti spade, onde tutte le vostre lettere sono infiammate e cinte? Chi, qualsifosse più audace e robusto, non si sarebbe dato per vinto agli invincibili ed irrefragabili vostri argomenti? Ogni vostro detto è sì forte e penetrante, che non che il mio cuore, ma qualunque altro si fosse vie più duro ed impenetrabile, che lo scudo stesso d'Aiace, si sarebbe intenerito, ed in mille parti infranto. Vi siete adoperato tanto per la salute dell'anima mia, che certamente sarete per ciò al mondo unico e raro mostro. Non era però mestieri votar tante faretre e consumar tante munizioni. Bastavano quelle tre ultime Lettere Filosofiche, che con tanta cordialità vi degnaste svelatamente indrizzarmi, affinchè fra noi due soli soli, ed a quattr'occhi, come dite, si tenesse ragione del fatto mio, per potermi toglier da ogni errore e da ogni inganno. Sebbene non so donde V. P. prendesse argomento di credere, che io fossi seguace della filosofia d'Epicuro, e non più tosto della Cartesiana: ancorchè a confessarvi il vero, io seguito la dottrina di Cartesio, per quanto insegnò, e disse vero, che in filosofia niuno dee militare sotto gli altrui stipendi, dietro particolar bandiera, nè giurar fedeltà ad alcun capitano, ma il suo solo duce e condottiere dee esser la sola ragione e la sola sperienza. Non so ancora, come sia avvenuto, che io non potessi leggere quelle vostre amorevolissime lettere, se non in istampa, dopo che doveano esser passate sotto gli occhi di molti. Ma che potea riparare in ciò la vostra bontà e modestia, se prima di man-

datmele foste importunato a darle alle stampe in mezzo a Roma, perchè fossero da tutti lette? Oltrechè la vostra carità non dovea essere ristretta da sì angusti confini, nè doveva ammettere alcuno umano rispetto. Ella mi voleva convertito, ed importava poco della maniera, pubblica, contumeliosa, o incivile che si fosse. O inudito e memorando esempio d'amore e di carità! Purchè si salvasse un reo e scellerato uomo, non si è curata la P. V. apparire al mondo per un conviziatore, per un falsario, per un calunniatore, per un maligno e per un prodigioso ignorante, anzi per un frenetico e matto da catene. Ah quanto bene vi stanno impressi i sentimenti di S.Paolo, che non si curò d'essere riputato stolto in Atene, e altrove, purchè adempisse bene la sua missione, alla quale era stato da Dio eletto! A voi era stata destinata questa grand'opera della mia conversione, poichè ad un altro della vostra Società, che si pose in Napoli su i pulpiti a tentar lo stesso, gli riuscì l'impresa senza successo, e pur troppo infelice, essendo stato costretto a tacere ed a scappar tosto via; onde per conseguirla non dovevate curar punto nè lode nè infamia, nè qualunque altra cosa, che il mondo stima ed onora. Egli è vero che se non il vostro, almeno dovea un poco toccarvi l'onore della compagnia, a cui siete ascritto, la quale, se pur vi ha tenuta parte, ciò che gli uomini savi non possono affatto credere, non potrà farvi altra comparsa, che d'una madre che abbia nudrito in seno parto sì gentile, e così bene accostumato, che limatolo poi co'ferri della sua morale, abbialo dato in fine alla luce del mondo per un più ben fatto e perfetto modello della medesima. Se più d'appresso aveste voi bene scorti i miei andamenti e la mia indole, come vantate, non avreste avuto bisogno di ricorrere, come il cane, o il villano dopo la percossa, a' digrigni, agli urli, ed alle contumelie: avreste trovato un cuor docile e mansueto,ed un sol vostro argomento addirizzato con quella fina logica, della quale vi mostrate espertissimo, avrebbe fatto in me più forza, che non fece quello di frate Rinaldo a madonna Agnesa. Immantinente avreste da me udito quelle stesse parole, che colui a suo prò s'intese: Chi saprebbe rispondere alle vostre savie parole? E pari sarebbe stato il vostro contento, anzi incomparabilmente maggiore. Colui non ottenne che un fragila e caduco mondano piacere; voi all'incontro ne conseguite un eterno ed inestimabile, qual è quello d'aver posto in cammin dritto, che conduce all'eterna salute, un traviato e perduto.

Dal concetto che si ha delle vostre Riflessioni Morali e Teologiche, ben si vede chiaramente, che per la mia conversione non sarebbe stato niente sufficiente, come già fu a' tempi antichi, se io vi avessi mandato la professione della Fede contenuta nel Simbolo chiamato Apostolico. L'avreste riputata molto difettosa e mancante. So, che ne chiedete un'altra, che mi costerà non picciola fatica; perchè io intendo soddisfarvi in tutto, e pretendo non tralasciar alcuno degli articoli da voi creduti, e che credete esser necessarii per la salute delle nostre anime. E se pure ne scapperà qualcuno, perchè è ora quasi impossibile farne un esatto e compiuto catalogo, vi dò ampia facoltà di aggiungervelo; anzi prego Voi ed i vostri amici, che chi più ne ha, più ne metta, poichè, oltrachè, così facendo, meglio le converrà il nome di Simbolo, io son disposto, trattandosi della salute dell'anima mia, di piegar il capo a quanto mi sarà suggerito dal vostro zelo e dalla vostra carità.

ARTICOLI PRIMARII E FONDAMENTALI.

I.

Primieramente io credo il pontefice romano esser signore di tutto il mondo, non meno nello spirituale che nel temporale, e che non solo indirettamente, ma direttamente abbia autorità sopra tutta la terra, e quanto in quella si move ed intende; e di potersi valere di tutti i mezzi, sieno spirituali, sieno temporali, di multe, carceri, esilii, relegazioni, ergastoli, fiamme infine e fuoco, perchè non sono adoperati, se non per fine della salute eterna del genere umano.

II.

Che perciò tutti i principi e somme potestà anche nel temporale sien a lui sottoposti, siccome fra i vostri Moralisti m'insegna il gesuita Azorio nelle sue Istituzioni

Morali *lib.* 10, *cap.* 6, e che reggano i loro regni e provincie non per immediata autorità che Iddio gli abbia concessa, poichè questo è un pregio, del quale sol può vantarsi il pontefice romano, siccome m'insegnate nella vostra Lettera 24 alla pag. 79; ma per autorità mediata conferitagli dal vicario di colui, il quale disse: *per me Reges regnant*; e che quindi sia nato quel costume, del quale ce ne rende testimonianza il Cerimonial Pontificale *lib.* 1. *tit.* 7, di benedir il papa nella notte di Natale una spada, *quem postea*, sono sue parole, *donat alicui Principi*, *in signum infinitae potentiae Pontifici collatae, juxta illud: Data est mihi potestas in Caelo, et in Terra.*

III.

Che da ciò ne deriva il diritto che ha il romano pontefice di spiantare i regni, e fargli risorgere a suo arbitrio, e che a questo proposito ben se gli adatti quell' *Evellet*, *et Plantet. Eccl.* Possa perciò deporre imperadori, re, e qualunque altro principe da' suoi regni e stati: prosciogliere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà, ed assolvergli dal pagare i tributi: che possan questi resistere in faccia a' loro sovrani, se imporranno nuovi dazi e gabelle senza papale assenso. Possa in fine trasferire gl'imperi ed i regni da una famiglia in un'altra, e di gente in gente, investire delle terre e isole discoperte, e da discoprirsi a chi sarà di suo grado, e renderle a sè tributarie. L'imperio romano germanico essere suo beneficio, e perciò l'imperadore sia obbligato prestar giuramento al papa di fedeltà e d' ubbidienza; e perchè non si facesse errore in concepirlo, dico essersi saviamente fatto d'inserirne la formola nel Decreto che si legge nel *Canone* 33, *dist.* 63, che incomincia *Tibi Domino.* Essere suoi uomini ligi i re di Germania, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, di Scozia, d' Aragona, di Sicilia, di Napoli, d'Ungheria, di Polonia, della Russia, di Danimarca, della Croazia e Dalmazia, e di chi no? La sua dominazione stendersi non solo sopra la superficie della terra continente, ma sopra il mare e sopra tutte le sue isole: talchè niente fu improprio a Bonifacio VIII di potere investire altri delle iscoperte nel Mediterraneo, e ad Alessandro VI nell' Oceano Occidentale, tirando a sua posta linee da un Polo all'altro, e ripartendo le terre del nuovo mondo discoperto a' re di Castiglia e d' Aragona. E che molto meglio possa adattarsi a lui quel titolo: *Ego quidem Mundi Dominus, lex autem maris*, che non fece l'imperador Antonino, poichè del papa fu detto: *Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.* Quindi non posso per tenerezza contener le lagrime dagli occhi, quando io leggo nella quarta Lezione del secondo Notturno dell' Officio di S. Gregorio VII, che essendo egli figliuolo di un carpentiere, scherzando, come i fanciulli sogliono, colle schegge di legno che cadeano da' lavori del fabro, senza che sapesse lettere, formò di quelle a caso quel vaticinio di Davide: *Dominabitur a mari usque ad mare. Manum pueri*, così leggo nel Breviario, *ductante Numine, quo significaretur ejus fore amplissimam in Mundo auctoritatem.* Con ragione adunque Giulio III in una sua medaglia impressa non men dal Luckio, che dal vostro gesuita Bonanni, e che si conserva nel Museo Cesareo di Vienna, fece intorno alla sua immagine mettere questa iscrizione: *D. Julius III Reipubl. Christianae Rex, ac Pater.*

IV.

Che questa sua potestà non si restringa nella sola superficie della terra e del mare, ma si approfondi più in giù ne' due altri sotterranei mondi, nel Purgatorio e nell'Inferno. Seguitando perciò le pedate di Clemente VI confesso con S. Antonino arcivescovo di Firenze *part.* 3, *tit.* 22. *Papam tantam habere, tum in Purgatorio, tum in Inferis potestatem, ut quantum velit animarum numerum; quae in illis locis cruciantur, per suas Indulgentias liberare, et confestim in Caelis, et Beatorum sedibus collocare possit.* E quella disputa che verte fra' vostri teologi scolastici: *An Papa possit universum Purgatorium tollere*, io brevemente la risolvo, e dico di sì. Anzi se me ne darete permissione, io colla stessa prontezza risolverò quell' altra: *An clementior sit Papa, quam fuerit Christus, cum is non legatur quemquam a Purgatorii poenis revocasse*; e dirò che l' esperienza ci ha dimostrato esser assai più clemente, anzi clementissimo il papa per le tante liberazioni, che da più se-

coli in qua sono seguite, e tuttavia seguono di tante e sì innumerabili anime da quelle pene per le sue indulgenze. Per la qual cosa non ho più dubbio alcuno di credere la liberazione dell' anima di Falconilla e di tante altre, e spezialmente di quella dell' imperador Traiano dalle pene infernali per le preghiere di papa Gregorio Magno, gentili che stati si fossero; anzi ho per temerarii que' presuntuosi ed impertinenti critici, i quali ultimamente hanno avuto ardimento di metter in dubbio una sì verace, fedele ed autentica storia, siccome non dubito, che per tale la crediate ancor voi, e che se mai aveste avuta opportunità di prenderne perciò briga col P. Natale di Alessandro, colla vostra finissima logica e nerboruto stile l'avereste ben battuto e confuso per tanta temerità ed audacia ch'ebbe di riputarla finta e favolosa. Ammetto perciò per vera la dottrina di Felino nel C. *Si Papa dist.* 40, che siccome può liberare quante anime vorrà dalle pene infernali, così possa mandarvi a migliaia dell'altre a farle ivi eternamente penare. *Si Papa*, dice quell'insigne decretista, *catervas animarum in Inferos detruderet, non tamen cuiquam liceret ex illo quaerere: Cur ita facis?*

V.

Confesso questa potestà non esser circoscritta dal nostro terraqueo globo, ma che sorvoli più in alto in tutta l'ampiezza del cielo, sicchè non pur possa esercitarla sopra i maligni spiriti, che hanno il lor soggiorno nell' aria, che col vostro Marchetti (perchè non mi fido nominarvi Lucrezio) chiamiamo cielo; ma vie più alto, e nell' Empireo stesso può correggere, e comandare agli Angioli del Paradiso. Sicchè a quell' altra disputa fra i vostri pur agitata: *Utrum Papa possit praecipere Angelis*, io risolutivamente rispondo di sì, poichè fu data a lui potestà *in Caelo et in Terra;* siccome ebbe diritto di fare, e di fatto fece Clemente VI in quella sua bolla, la quale io credo, che co' migliori critici la crediate per vera, poichè sebbene nella vostra lettera 19, tomo 1, pag. 404 francamente dite, che non fu parto della penna di Clemente, però, secondo il costante vostro tenore, non apportandone prova, o almen congettura alcuna in contrario, crederò, che si rimanga nel suo essere come prima, e per vera la teniate ancor voi, non potendo io supporre dalla vostra discretezza, che abbiate tale presunzione, che si debba credere alla vostra sola asserzione. In conseguenza di che tengo con voi, che il papa può collocare e mettere nella possessione di quel regno celeste chi vuole, ed assegnargli quelle sedi e graduazioni che gli aggrada, nè possa essere a niuno impedita l'entrata in quello, sempre che ne l'abbia egli spedito diploma, ancorchè vi repugnassero i vescovi, i cardinali e tutto il mondo. Mi conformo perciò alla sana dottrina di Troilo Malvito *in Tract. de Canoniz. Sanctorum* 3. *Dub.* che m' insegna: *Papam habere tantam in Caelo potestatem, ut quem velit hominem defunctum canonizare, et in Divorum numerum referre, possit etiam invitis Episcopis, et Cardinalibus.* E perciò confesso la mia ignoranza di non aver saputo tanti papi santi, de' quali voi nella lettera 19, tomo 5, pag. 80 e 86 mi date notizia, e ch' io prima non leggeva nel mio Calendario, e detesto i temerarii, sediziosi ed impertinenti rumori, che si sono fatti in tutta l'Europa per aver voluto il presente pontefice far adorare per santo da tutto il mondo cattolico papa Gregorio VII, non conosciuto in molte provincie e regni, che sotto il famoso nome di Ildebrando. Non reputo più perniciose alla potestà de' principi, e per sorgive di sediziose conseguenze quelle lezioni del suo Uffizio, nelle quali si celebrano come virtù eroiche, ed ispirate da Divin Nume l'aver deposto l'imperadore Errico dal regno, e prosciolti dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi; anzi che fu ben fatto di farle passare ne' breviarii, affinchè i popoli fra' divini uffizi, e nelle pubbliche preci s' imbevano di quelle salutari e religiose massime. Egli è però vero, che se il vostro libro delle Riflessioni, appena nato dopo la pubblicazione di quest' Uficio Gregoriano, non fosse stato bandito e proscritto, sicchè avessero potuto leggerlo que' temerarii, vi sarebbe corso gran pericolo di non fargli maggiormente ostinare ne' loro errori, poichè il vostro zelo suole talmente accendersi per la salute delle nostre anime, che allo spesso vi fa dare in frenesie e deliri tali, che fanno a tutti compassione, siccome vi è

intervenuto anche sopra questo soggetto, lasciandovi scappar dalla penna tomo 1, pag. 265 che quell'infame autore della Istoria Civile mentisce quando scrive, che Gregorio lasciasse appresso alcuni scrittori suoi contemporanei fama diversa; e come se fosse universale e comune il sentimento di tutti gli scrittori di averlo per santo, pio, misericordioso e giusto, stupite di tanta imprudenza e temerità, ed esclamate: « E » chi sono per vita vostra questi scrittori » contemporanei, presso i quali lasciò Gre» gorio sì mala fama? » Come (avrebbero detto que' temerari) così ignorante d'istoria è l'autor di queste Riflessioni, che non sappia quanto di Gregorio variamente si è scritto e pubblicato? Non sa egli dunque ciò che ne scrisse a suo pro Bertoldo Costanziense ad ann. 1073, Gerobo Reichersbergense ed alcuni altri; ed al rovescio i più numerosi esser quei, che scrissero il contrario? Non ha egli letto, oltre il cardinal Benno, Alboino prete, Lamberto Scafnaburgense, e il suo Continuatore, Alberto Stadense, Brunone, Goffredo Viterbiense, il Monaco Helveldense, il Cronografo Sassone, Corrado Wespergense, gli Annali Hildeshemensi, la Cronaca Spangenbergense, Golschero *de gestis Trevirorum*, Sigisberto Gemblacense, Alberico, Giorgio Calisto, Schiltero, Reichembergio, e tanti e tanti altri? Non ha egli dunque mai letti i Dettati di Gregorio stesso, ed i tanti proprii monumenti che ci lasciò, i quali soli basterebbero a qualificarlo per un ambizioso, e che avesse voluto stabilire nella Chiesa un dominio insoffribile, tanto sopra lo spirituale, quanto sopra il temporale? Ed il fatto sta, che non vi manderebbero a quegl' istorici che hanno ultimamente scritto delle cose di Germania più accuratamente e sopra autentici documenti, come ad uno Struvio *Syntagm. Historiae Germ. in Henrico IV*, a Weltramo, allo scrittore della Vita d'Errico presso Urstisio, ed a Simone Hans *Historia German.*, perchè, dopo esservene informato, subito gridereste: eretici eretici; ma agli scrittori cattolici romani, siccome sono quasi tutti que' di sopra rammentati. Sicchè, se tanto è permesso ad un vostro umil discepolo, io vi consiglierei a non entrar in briga co' medesimi sopra punti d'istoria, perchè il concetto che si ha di voi è che non ne sappiate verbo, e che, stante la vostra ritiratezza in speculare e riflettere sopra la vostra morale e teologia del mondo materiale e sensibile, e di quanto in quello sia accaduto, non ne sapete nulla; e ci state dentro sol per lasciarci letame. E questa è la ragione che vi ha fatto credere di potere impugnare un'istoria senza libri, come se aveste dovuto comporre un poema. Sicchè fate una volta a mio senno, e non v' impacciate di queste cose; ed abbiate a grado la proscrizione delle vostre Riflessioni, perchè se si fossero lette, si sarebbe molto scemata la divozione ad un sì chiaro e rinomato Santo. Ma, rimettendoci in cammino, dico:

VI.

Che riconoscendosi nel papa sì alta, indefinita, sovrana ed illimitata potestà, ben gli stia il nome di Vice Dio, che non pur nelle pubbliche tesi, ma ne' libri stampati che se gli dedicano in Roma ed altrove, tutto dì leggiamo. Talchè tengo essersi oggi già decisa la questione, che pur si vide posta in campo: *Utrum Papa simplex homo sit, an quasi Deus participet utramque naturam cum Christo*. Gli antichi chiosatori delle Decretali ci si confusero, e la *Glos. in praefat. Clem.* reputò, che fosse non Dio, non uomo, ma un neutro tra queste due nature, *Papa nec Deus est, nec homo, sed neuter est inter utrumque*. Altri, riguardando sì alta ed illimitata potestà, e che non era sottoposto ad alcuno, lo credettero non uomo, ma vicario di Dio, siccome c' insegnò la *Gloss. nel C. fundamenta de elect. in* 6 dicendo: *Et in hac parte Papa non est homo, sed Dei Vicarius*; sicchè a ragione fugli attribuito il nome di Vice Dio. E se V. P. non la stimasse bestemmia, io m'avanzerei con Agostino Steuco Eugubino, bibliotecario del papa, a chiamarlo anche Dio: poichè, se secondo questo scrittore, alla cui fede io m'attengo, così lo chiamava quel grande imperadore del mondo Costantino, anzi come Dio l'adorava, perchè non debbo anch' io così chiamarlo e adorarlo, che sono un verme della terra? *Audis* (mi sgrida quel bibliotecario *in lib. de Donat. Constant. pag.* 141 *edit. Lugduni anno* 1547.) *summum Pontificem a Constantino Deum ap-*

pellatum, et habitum pro Deo? Hoc videlicet factum est, cum eum praeclaro illo edicto decoravit, adoravit uti Deum, ut Christi, ac Petri successorem: divinos honores ei, quod ejus potuit, contulit, velut vivam Christi Imaginem veneratus est.

VII.

Che difficoltà adunque posso aver io ora che a tutto ciò s'accoppiano le vostre esortazioni, anzi dimostrazioni, in credere che possa tutto tutto tutto? Non ho difficoltà da ora avanti di confessare con Baldo nella *l. ult. C. de sent. rescind.* che *Papa est Deus in terris*; con Decio *in cap. 1 de Constit.* e con Felin. *in C. ego N. de jurejur.* che *Papa et Christus faciunt unum Consistorium: ita quod excepto peccato, potest Papa quasi omnia facere quae potest Deus, et a nemine potest judicari*; coll'Abate *in cap. licet. de elect.* che ciò che *Papa facit, facit ut Deus, non ut homo*; col cardinal Parisio *consil. 63, n. 162, vol. 4* che *Papa est quoddam numen, et quasi visibilem quemdam prae se ferens*; con Baldo stesso *in C. Ecclesia, ut lite pend.* che *Papa est causa causarum: unde non est de ejus potestate inquirendum, quum primae causae nulla sit causa*; collo Speculatore *in tit. de leg. § nunc ostendendum vers. 89* e con Giasone *in cons. 145, vol. 1, n. 3 et vol. 4 cons. 95 col. pen.* che *nemo potest dicere Papae, cur ita facis?* E finalmente con tutti i Decretisti, che *de potentia Papae dubitare sacrilegium est.* Non deve imputare V. P. a poco mio rispetto se io vengo in questi articoli ad annoiarla con citazioni di curiali, perchè alla pag. 78 del tomo 2 delle vostre Riflessioni mi sgridate ch'io siegua il costume degli eretici in spacciare queste odiose esagerazioni, che il papa possa tutto, senza additare que' curiali che così scrissero. Ecco per qual fine io ora gli addito, che non è altro che per soddisfare in tutto al vostro zelo e cristiana carità, ed adempire al desiderio che avete di vedermi purgato da questa macchia di aver in ciò seguito il costume degli eretici.

VIII.

Qual difficoltà potrò ora avere di confessare, che possa tramutare il male in bene, l'ingiustizia farla giustizia, ed i vizii virtù; ed al rovescio il bene in male, la giustizia in ingiustizia, e le virtù in vizii, il quadrato in rotondo, ed il rotondo in quadrato? In fine che sia sopra, contro e fuori d'ogni legge e d'ogni dritto anco naturale ed apostolico. Confesso colla Glossa di Graziano *c. 15 qu. 6, ex authoritatem*, e dico, *quod Papa potest dispensare contra jus naturale et apostolicum.* Confesso con Lodovico Gomes *in Reg. Cancell.* che *Papa potest de injustitia facere justitiam.* Confesso con Baldo *in l. Barbarius de Officio Praet.* che *Papa est omnia, et super omnia*; e col medesimo *in cap. cum super, de caus. propriet. et possess.* che *Papa supra jus, contra jus et extra jus omnia potest*; con Ostiense *in C. cum venissent de judic.* che *Papa potest mutare quadrata rotundis.* Sicchè non mi sembra più bestemmia quella che al rapporto del Varchi nella sua Storia di Fiorenza solea spesso aver in bocca il cardinal Lorenzo Pucci, che al Papa, che tutto può, non si disdice cosa alcuna; anzi che tutte, ancorchè ingiustissime, gli fossero lecite. Posso ancora con franchezza decidere tutte quelle questioni che tennero lungamente esercitati i vostri ingegni e le vostre scuole. *An Papa possit abrogare id quod scriptis Apostolicis decretum est. An possit novum Articulum condere in fidei symbolo. An possit aliquid statuere, quod pugnet cum doctrina Evangelica. Utrum majorem habeat potestatem quam Petrus, an parem. An solus omnium non possit errare*, e mille e mille altre, delle quali i vostri Religiosi d'ogni ordine, che vi sono tanto a cuore, ne hanno empiti più volumi: ch'io a tutte resolutivamente rispondo e dico di sì. Onde ammetto per veri e legittimi i dettami di papa Gregorio VII, e per niente stravagante la bolla *Unam sanctam* di papa Bonifacio VIII, l'altra *in Coena Domini*, e quante di simil farina se ne leggono nel Bollario Romano; anche in quello di Clemente XI, date ultimamente alle stampe *pro regimine Urbis et Orbis.* Confesso ora col vostro Padre Bellarmino, *tom. 1, lib. 4 de Rom. Pont. c. 5*, che se il papa errasse, *praecipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse bona, et virtutes malas, nisi vellet contra conscientiam peccare. Tenetur enim in rebus dubiis Ecclesia acquiescere judicio Summi Pontificis, et facere*

quod ille praecipit, non facere quod ille prohibet; ac ne forte contra conscientiam agat, tenetur credere bonum esse quod ille praecipit, malum quod ille prohibet.

IX.

Ora conosco e detesto il mio errore d'aver creduto che il pontefice romano fosse un pastore a cui fu commessa la cura di una greggia non sua, ma di Cristo, e che questi fosse il solo sposo e il signore della sua Chiesa. E perciò chiedo perdono se tali sentimenti voi avrete scorti ne' primi miei libri dell' Istoria Civile, e che a ragione gli avete altamente sgridati sì, ma non giammai convinti per falsi ed erronei. Contuttociò io ora li detesto, e quando prima S. Paolo ed i Padri vecchi diceano, che lo sposo della Chiesa era Cristo, io ora dico meglio, che sia il papa, e m'uniformo al detto di Bonifacio VIII, il quale nel *cap. quoniam de Immunit. in* 6, se stesso così chiamò, dicendo: *nos justitiam nostram et Ecclesiae Sponsae nostrae nolentes negligere.* Anzi non la dirò più sposa del papa, ma sua serva; e non tanto m'induce a crederlo dall' insegnamento del vostro P. Bellarmino, ma da quello che leggo ancora nel Decreto di Graziano, che so che per voi passa per libro canonico, dove *c.* 1, *dist.* 93, a chiare note si legge *Papa is est cui tota parere debet Ecclesia.* È la ragione mi vien additata nel *cap. inter corporalia de translat. Episcop.* poichè essendo un Dio in terra, deve in conseguenza la Chiesa tutta soggettarsi e dipendere da' suoi comandi: e così, *quando Papa*, come ivi si legge, *dissolvit matrimonium, videtur quod solus Deus dissolvit, quia Papa canonice electus est Deus in terris*; e da Felin. nel *cap. Ego N. de jurejur.* che pur m' intuona all' orecchio: *Papa gerit vicem in terris non puri hominis, sed veri Dei.* Sicchè, avendomi voi messo in questa buona strada, che per dritto cammino mi conduce alla vita eterna, non avete più da sgridarmi, ed a disputar meco se il papa possa errare, o no; se sia sopra la Chiesa rappresentata in general Concilio; se abbia solo egli il diritto di convocarlo; se gl' imperadori abbian alcuna ragione di convocargli, o di esserne solamente intesi e consapevoli. Non avrete più occasione di contender meco del suo assoluto imperio sopra tutti i vescovi, arcivescovi e patriarchi, che non sono finalmente che suoi uffiziali e ministri, poichè egli lor dà tutta quella giurisdizione che esercitano nelle loro diocesi, ed i metropolitani, se non se gli mandasse il Pallio, *in quo est plenitudo Pontificalis Officii,* non varerebbero un fico, nè potrebbero esercitare funzione alcuna pontificale nelle loro provincie; e perciò, come suoi uffiziali, meritamente vengon costretti a prestar giuramento di fedeltà al papa, siccome glielo prestano. Non mi fa ora più maraviglia che possa crear tanti vescovi quanti ne vuole ed in Asia ed in Africa, ed in tutta quanta è lata e grande la terra; che possa abbassargli ed ingrandirgli a sua posta; denudargli degli antichi lor diritti e prerogative, e ridurgli ad esser servi vilissimi, non pur suoi, ma dei cardinali, che sono oggi i primi ed i grandi della sua corte, e al dire del vostro P. Pallavicino, suoi grandi senatori, che formano la reggia universale di sì gran principe.

X.

Non mi sorprendono più ora le cerimonie e le celebrità ch' io leggo nel libro del cerimoniale pontificale, quando vien eletto e incoronato un sì gran principe, ch' è il signore de' signori e il re de're, e protesto essergli ben dovute. Eletto ch' egli è in Roma, s' incammina a San Pietro, e i cardinali diaconi, che gli sono al lato, gli sostengono le fimbrie del pluviale. Ma chi gli alzerà la coda dietro? Se si troverà in corte l' imperadore, avrà egli quest' onore; se no, un re che per sua ventura vi si trovasse; altrimenti l'alzerà un laico più nobile; ed otto altri nobili, ovvero ambasciadori di principi sosterranno le otto aste del suo baldacchino. *Caudam autem Pluvialis*, sono le parole del cerimoniale, *portabit nobilior Laicus qui erit in Curia, etiamsi esset Imperator, vel Rex; supra eum octo Nobiles, sive Oratores portant umbrellam hastilibus octo sustentatam, quam hodie baldacchinum appellant.* Le acclamazioni devono essere concepite dal popolo consimili a quelle che si usarono quando fu eletto imperadore in Roma Carlo Magno, *Carolo Augusto, a Deo coronato, Magno et pacifico Romanorum Imperatori, vita.* Così pure il cerimoniale fa gridare al popolo: *Domino nostro Innocen-*

tio, a Deo decreto summo Pontifici et universali Papae, vita. Finita la consegrazione, vien elevato al soglio un'eminente sede, e deposta la mitra se gli adatta sul capo il triregno, detto così perchè è ornato non di una, ma di tre corone. Queste tre corone, secondo m'insegna Angelo Rocca *in Bibliotheca Vaticana Commentario illustrata, pag.* 5, (Libro impresso in Roma l'anno 1591 nella stamperia Vaticana) rappresentano nel papa *tres potestates, hoc est Imperatoriam, Regiam, et Sacerdotalem, plenariam scilicet et universalem totius Orbis auctoritatem repraesentantes.* Si dispone di poi una solenne cavalcata, nella quale cavalca il papa sopra un cavallo bianco ben corredato, sotto il baldacchino sostenuto da otto nobili, ovvero ambasciadori. Ma chi, mentre cavalca, gli terrà la staffa, e guiderà il freno? Se si troverà l' imperadore, o un re, avrà egli quest'onore; se vi si troveranno presenti l' imperadore ed il re, ovvero due re, il più degno guiderà il cavallo alla man destra, e l'altro alla sinistra per un poco; da poi saranno sostituiti in lor luogo due grandi nobili. *Cum Papa ascendit equum, major Princeps, qui praesens adest, etiamsi Rex esset, aut Imperator, stapham equi Papalis tenet, et deinde ducit equum per frenum aliquantulum. Si Imperator, aut rex soli essent, idest non esset alius Rex, soli equum ducerent cum dextera manu; sin vero esset alius Rex, dignior a dextera, alius a sinistra frenum tenerent; si non sint Reges, digniores ducant equum. Et postquam Imperator, Rex, sive alius magnus Princeps aliquantulum equum duxerit, substituantur alii duo magni Nobiles eorum loco, et mutentur.* Ma se o per vecchiaia, o per qualche altra indisposizione, il papa non può cavalcare, sicchè sia d'uopo mettersi in sedia da mano, chi dovrà collarla su le sue spalle almeno per breve cammino? In questo caso devono scegliersi quattro gran principi, e se fra questi vi si troverà l' imperadore, o uno, o più re, devono questi in onore di Gesù Cristo collare sotto l'incarco, e colle proprie spalle sostenerlo e portarlo per picciolo tratto. Indi saranno sostituiti altri quattro familiari del pontefice più validi e robusti. *Si vero Pontifex non equo, sed sella veheretur, quatuor majores Principes, etiamsi inter eos Imperator, aut quivis maximus Princeps adesset, in honorem Salvatoris Jesu Christi, sellam ipsam cum Pontifice humeris suis portare aliquantulum debent.* In questa cavalcata, siccome in tutt'i viaggi che dal papa si fanno, si vuole per cerimoniale che sia accompagnato anche dall'Eucaristia, che dentro una valigia vien adattata sopra un cavallo bianco, mansueto e ben ornato, che deve aver nel collo una campanella ben sonante, guidato da un famigliare del sagrestano vestito di rosso: *Vehitur etiam super equo albo, mansueto, ornato, habente ad collum tintinnabulum bene tinniens, Sacramentum Corporis Christi.* Protesto ancora essergli ben meritati consimili onori, che il cerimonial pontificale vuole che se gli rendano ne'solenni conviti co' cardinali e prelati. Sorgerà in capo della sala un talamo quadrato, sopra il quale sarà collocata la mensa papale, ed al muro si porrà una ornata sede del papa, che avrà un panno d'oro pendente sopra il suo capo. Se nel convito interverrà l'imperadore, *paratur pro eo sedes ad dexteram Pontificis, et mensa super plano suggesta, super quam solus comedet Imperator. Sedes habebit scabellum parvum viride, et erit ornata panno aureo, non tamen habebit pendentem supra caput.* Se per sua sorte vi si troverà qualche re, non avrà sede a parte, perchè gli converrà sedere nella mensa de' cardinali dopo il primo vescovo cardinale, preparandosegli solo una credenza poco da quella lontana. *Si vero adesset Rex aliquis, paratur credentia pro eo paulo remotior ab ea; Sedes vero nulla paratur, quia sedet in mensa post primum Episcopum Cardinalem.* Se vi saranno più re, *mixti erunt cum primis Cardinalibus: primo Cardinali, deinde Rex successive. Si erunt mixtim Principes, aut Filii, vel Fratres Regum, si non serviunt Papae, debent sedere inter Diaconos Cardinales, vel post eos, pro eorum dignitate et conditione. Primogenitus autem Regis, quia Rex futurus putatur, post primum Presbyterum Cardinalem erit; sed nullo modo inter Episcopos. Et hoc tam in conviviis quam in aliis publicis actibus.* Qui fa una chiosa l'autor del cerimoniale, e dice: *Quod autem de Imperatore dicimus, intelligimus de Imperatore Romanorum, non autem Graecorum; nam ille ut Rex tractatur.* Ma chi sarà il primo che avrà l'onore di portar l'acqua a lavar le mani al papa? *Nobilior laicus*, ci risponde colui, *etiam Imperator, aut Rex, aquam ad lavan-*

das Pontificis manus primo ferat. Et dum Papa lavat manus, Praelati et laici omnes genuflectunt, Cardinales et Praelati stant capite detecto. Chi sarà il primo a portargli da mangiare? Eccolo: *Primum ferculum portabit nobilior Princeps, sive Imperator, sive Rex sit; secundum alius dignior post eum, et sic successive.* Quali saranno que' favoriti che avran l'onore di servirlo a tavola, fin che quella duri? Eccoli: *Pontifici servire volent Nobiliores, qui sunt in Curia, Laici, etiamsi sint Fratres, aut Filii Regum, praesertim in illorum praesentia.* Ora sì che confesso e chiedo a V. P. perdono de' miei trascorsi, se ne' miei libri dell'Istoria Civile non ho tenuto del pontificato romano que' concetti che voi e queste pandette mi suggeriscono ed inculcano. Gli detesto ora e gli abbomino, e dirò per l'avvenire che in onore di Gesù Cristo tutto se gli dee.

XI.

Confesso ancora doversi a' suoi cardinali, che sono i grandi senatori di questa reggia universale, maggiori o almeno uguali onori di quelli che si danno a' re della terra. Non solo che ne' papali conviti debbano sedere prima i cardinali vescovi, e poi i re; ma ch'essi sieno, siccome sembrarono all'ambasciadore del re Pirro i senatori romani, tanti re, e che formano il senato ed il concistoro a sì gran principe: che sieno, quando gli sarà data qualche legazione, tanti proconsoli, siccome gli chiamava Clemente V; e che siccome a' proconsoli erano proprie divise ed insegne, così questi legati, quando gli toccherà uscire dalla città di Roma, avranno proprie insegne, come le vesti di porpora, la mazza, il cavallo bianco, il freno e gli sproni d'oro.

XII.

Confesso col vostro cardinal Pallavicino, che per mantenere con decoro e pompa conveniente a' re questi grandi senatori, e per conservar con splendore questa reggia universale del cristianesimo, abbia ben fatto il papa, principe supremo, di tirare a sè tutte le grazie, le dispense, le collazioni de' beneficii, e tanti altri emolumenti per le rassegnazioni, regressi, annate, pensioni e spogli; e siensi a questo fine introdotti con molta sapienza infiniti altri modi per tirar danaro in Roma. Ammetto per veri e ben proprii que' paragoni che in conferma di ciò mi suggerisce lo stesso cardinale, dicendo, che siccome qualunque principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie e per le dispensazioni che egli concede, secondo le tasse del governo, così non debba biasimarsi il papa, principe supremo e monarca, per ciò che esige per le concessioni e dispense nel cristianesimo: e che i mezzi più proprii per conservar con isplendore questa reggia sien la copia e l'unione di più beneficii in una persona senza obbligarla a residenza. E che siccome l'erario del principe, per ben governarsi lo Stato, bisogna che sia sempre pieno, così tenere il papa, principe supremo, voto erario, è lo stesso « che allentare la disciplina: » onde il riformar la dataria, proibire a' giudici ecclesiastici d'impor pene pecuniarie, ed il levar i diritti delle dispensazioni, è lo stesso che rallentar la disciplina ecclesiastica. E per non annoiarvi con un più tedioso catalogo di consimili articoli che si leggono sparsi nelle opere di questo vostro insigne dottore, spezialmente nella sua Istoria del Concilio di Trento, essendosene già fatta raccolta, che fu impressa in Parigi l'anno 1676 sotto questo titolo: *Les nouvelles Lumières Politiques pour le Gouvernement de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du Cardinal Palavicin, revelé par lui dans son Histoire du Concile de Trente*, e che dopo il disegno e divisione dell'opera comincia: *Chapitre premier. La necessité, utilité, nature et excellence de la politique religieuse, art.* 1, e prosegue per più capitoli divisi in più articoli, e termina alla pag. 264, fine anche della conchiusione del libro: voglio che di parola in parola questo nuovo Vangelo si abbia qui per inserito *juxta sui seriem, continentiam et tenorem*, secondo il quale intendo di fare la presente professione di fede, per ciò che riguarda questi primarii e principali articoli, colle cose a' medesimi annesse, connesse, dipendenti ed emergenti. Scusi la P. V. se queste frasi le sembrassero un poco goffe, perchè essendo io un misero curialotto, non so allontanarmi dalle consuete formole nostre forensi.

ARTICOLI SECONDARJ.

Comprendo ancora dalle vostre riflessioni morali e teologiche, che poco ci debba calere de' vescovi, preti, diaconi, ed altri ordini, i quali prima formavano l'ecclesiastica gerarchia. Tutti questi ora spariscono all'apparire di quel gran principe e di que' gran senatori, e non devono riputarsi che suoi ufficiali e servitori. Conosco bene, che per ordini di Chiesa che oggi formano questa nuova gerarchia, voi intendete gli ordini regolari de' religiosi e le nuove congregazioni di tanti monaci e frati, e che a ragione le chiamate alla pag. 148 del tomo I lumi e sostegni del cristianesimo. Queste veramente chi può negare, che riuscirono tante legioni per conservare e mantenere la monarchia romana? I pontefici romani non essendo stati mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da costoro i quali han militato sempre con ogni fervore, per innalzare all'infinito, e sostenere anche per proprio interesse la loro autorità, a dovere di tanti privilegi e prerogative gli cumularono. Chi può negare ancora, che il lor credito, e più le loro ricchezze importava molto a Roma di accrescerle perchè finalmente ivi doveano andare a terminare i loro acquisti? Le tante ricche commende, i tanti doviziosi benefizi, i tributi e le decime, onde di quando in quando sono tassati gli emolumenti delle liti, che spesso fra di loro sorgono; i diritti de'privilegi e brevi e bolle, che a gara sono richieste e con danaro concedute; l'esenzioni, elezioni, e tante altre preminenze ambite forniscono questa reggia e di stipendi e di soldati. Perciò detesto i miei primi sentimenti e per l'avvenire avrò le loro istituzioni e particolari divozioni da essi inventate per pie e sante, come quelle che son indirizzate ad un fine sì giusto e commendabile qual è l'ingrandimento della papale autorità, e lo splendore e la pompa d'una reggia universale del cristianesimo.

Egli è però vero, che io non posso darmi in colpa per aver nominati i loro divoti, rosariati, coreggiati, abitinati e cordonati, come se mi fossi valuto di questi vocaboli per derisione. Io gli ho chiamati così, perchè così gli leggevo nominati nelle bolle stesse papali, ne'canonisti e ne'curiali stessi di Roma. Il bollario Romano è pieno di questi nomi; e il cardinal de Luca, che essendo avvocato in Roma ebbe a difender sovente liti istituite in quella curia o dagli uni, o dagli altri, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggansi ancora Tamburino *de jure Abbatissarum disp. 7. qu. 3, n. 3.* ove rapporta più bolle de' sommi pontefici, che così li chiamano con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano *Corrigiatae quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*, e lo stesso ripete nella *disp. 7, qu. 10.* Il cardinal de Luca *de Regularibus p. 2. disc. 50, n. 4*, fa un catalogo di questi nomi; che non altronde derivano che da somiglianti ragioni. *Quae appellari solent*, ei dice, *Conversae, Tertiariae, Beguinae, Corrigiariae, Mantellatae, Pinzocheriae, Canonissae, Jesuitissae.* Ciò che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de Jurisdict. p. 1. disc. 45, n. 3*, ed altrove. Sicchè non dovevate tanto sgridarmi, che ancor me ne duole il capo. E non vorrei che sotto il coreggiare intendeste qualche altra cosa, che forse solo in Napoli potrà fare equivocazione, siccome avete fatto del pronome *costui*, forse da'soli Lombardi preso per indicativo sprezzante, poichè questo sarebbe, in uno che si picca di lingua toscana, un solenne sproposito. E gli scrittori che danno alla pubblica luce le loro opere, non devono guardare agl'idiotismi di particolari nazioni, che sono infiniti, e tutti varii e difformi, ma solamente alla forza e proprietà de'vocaboli secondo la propria significazione di quella lingua generale e dominante, colla quale si mettono a scrivere, affinchè sieno da tutti intesi. Sicchè non doveano tanti papi e i canonisti e' curiali di Roma astenersi di chiamar coloro, coreggiati e coreggiate, come fecero, perchè questa voce forse in Napoli poteva esser cagione di qualche equivoco.

Non posso ancora darmi in colpa d'aver io biasimato le istituzioni di queste particolari divozioni, che ne' loro principii poterono esser pure ed innocenti, ma gli abusi che poi cominciarono i frati a farne, indirizzandole a fine di guadagno, esagerando perciò in esse una prodigiosa virtù ed efficacia, e fingendo per accreditarle innumerabili miracoli, sicchè si vede stabilito un nuovo fondo per i loro acquisti. Ed in-

tanto venni a parlarne nell' Istoria Civile del Regno, perchè trattandosi dello stato ecclesiastico, che per questi eccessivi acquisti deformò il civile; e narrandosi l'origine donde sorgessero, poichè non vennero tutt' insieme, e per una cagione, ma in vari tempi, e per varie occasioni: siccome in un secolo crebbero per i pellegrinaggi e per i santuarii, in un altro per le crociate, in altri tempi per le decime, che da volontarie si fecero necessarie, in altri per l' uso introdotto di lasciar alle Chiese *pro redemptione animarum*, ed in altri per le particolari divozioni a' Santi: ricercava l' istituto dell' opera che si trattasse ancor di queste; onde nel XIII secolo, nel quale elle per la maggior parte furon introdotte, se ne parla additandosi i fonti, donde poi i frati derivarono i loro emolumenti con maniere pur troppo sordide e scandalose. Non si biasima l'aver i domenicani introdotta la divozione del rosario, i francescani quella del cordone, gli agostiniani quella della coreggia, i carmelitani l'altra degli abitini; ma gli abusi che essi ne fecero per arricchire con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi che un ordine non si valesse della divozione dell' altro suo emulo, esagerando ciascuno la propria in depressione dell' altra: con far quindi insorgere gravi contese fra loro, sino ad istituirne liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i domenicani impetrarono che di lor soli fosse il rosariare. E di questi abusi per fine di accrescere beni temporali alle loro chiese, si parla, non già dell'istituzione, la quale quando sia discompagnata dall'interesse può rimanersi pietosa ed innocente. Nè io sono il primo ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi. Il mondo n' è già ricreduto, e non mancano speciali libri che gli detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni, quando non sieno praticate con moderazione e con vera pietà, dieno agio agli uomini di menare una vita tutta libera e licenziosa. Poichè non è mancato chi, anche de' vostri gesuiti, per infiammare la gente semplice e volgare a valersene, abbia lor dato ad intendere, che non possono pericolar mai nè dannarsi, sempre che sieno muniti di queste armi. Quindi son surte in Napoli e nel regno quelle abominazioni di essersene fatto pubblico traffico e mercato, con vedersi aperte tante botteghe, eretti pubblici telonii ed insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigersi in ciascun mese dazi dagl' insigniti, che sono scritti ne' loro libri. Quindi il far girare attorno tanti pubblicani, i quali per menar fuori de' chiostri una vita libera e licenziosa, non si curano sottoporsi a gravissimi incarchi con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto non si liberano se non a' più offerenti; onde poi per poter supplire a' gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro disolutezza, non v' è cosa scellerata ed empia che non commettano per riscuoter denari; e sovente alla gente semplice minacciano sterminii e calamità, incutono timore d'esser dannati di non aver più la protezione del Santo, sicchè moriranno in miserie; talchè col premere tanto gli riducono, spezialmente le semplici e timorose feminette, o a rubare a' propri mariti e fratelli, ovvero per non sentirgli debaccar tanto contentargli, ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituirsi o con essi, o con altri il proprio onore.

Queste cose mi mossero, Padre santo, a scrivere in quella guisa, spinto da ciò, che co'proprii occhi vedea, e colle proprie orecchie sentiva. Ma se ora V. P. riputasse che io feci male, sono pronto a chiedervene perdono. E confesso la mia ignoranza, che, siccome non ho saputo, che S. Raimondo scorto dal lume celeste fosse stato l' istitutore del tribunale del S. uffizio, come m'insegnate nel tomo 2, pag. 102, così non sapeva, che di queste particolari divozioni ne fossero stati gl' istitutori gli stessi fondatori delle religioni. Ho creduto, che quella del cordone, non S. Francesco, ma i suoi frati lungo tempo dapoi l' inventassero; poichè nelle bolle d'Innocenzio III ed Onorio III che furono suoi contemporanei, per le quali fu ammesso e confermato allora questo nascente ordine, di regole, sue istituzioni e forme si parla, non già di cordone e della sua virtù ed efficacia: dell'altra del rosario, non S. Domenico, ma i suoi frati l'introducessero, e così dell' altre. Ora che nel tomo 1, pag. 155 e 165, m'insegnate il contrario, e che furono ispirate da Dio medesimo a que' loro patriarchi (sebbene al solito senza dirmene il come e il quando, e senza allegarmi legittimo documento di scrittore

alcuno contemporaneo), io terrò delle medesime altro concetto, ed avrò in maggior credito la lor vantata forza ed efficacia, e che chi n'è armato, sia pur sicuro di non potersi dannare unquemai. Crederò per veri tutti i miracoli che per darle maggior credito si contano nelle loro cronache; e per maggiormente soddisfarvi, mi prenderò la pena di dettarne sopra questo soggetto un particolar simbolo co'seguenti articoli, che intendo che si abbiano ad avere, non per primarii per la nostra salute, ma almeno per secondarii.

I.

Primieramente scorgendo dalle vostre Riflessioni, che vi stieno più a cuore i francescani, che i domenicani e i carmelitani (ed io potrei bene scoprirvene la ragione), comincerò da quei; giacchè cotanto mi sgridate alla pag. 145, tomo 1, che io gli abbia paragonati a'Valdesi, quando io de' medesimi ho maggior venerazione e stima di quel che forse crede la P. V. Ed a torto m'incolpaste, sia detto con vostra buona pace, ch' io non li distinguessi da'Valdesi, poichè se ben leggeste la pag. 567 del tomo 2 dell'Istoria Civile, io scrivo di loro così. «Essi riconoscono per lor istitutore S. Francesco d'Assisi, e sursero ne'medesimi tempi de'Valdesi». E facendo confronto tra gli errori de'Valdesi colla vita tutta apostolica di S. Francesco, soggiungo pag. 568: «che papa Innocenzio III siccome rigettò l'istituto de'Valdesi, avendolo conosciuto pieno di superstizioni e d'errori, così nell'anno 1215 approvò la regola di S. Francesco, e l'ordine de' frati minori, i quali ancorchè non lasciassero di andare a piedi nudi, e di far voto di una povertà volontaria (anche i Valdesi facean voto di povertà, e andavano a piedi nudi con sandali, onde furono detti Insabattati), non aveano quelle tante superstizioni de' Valdesi». Qui io escludo da'frati minori tutte quelle superstizioni che aveano i Valdesi: non ch'essi ne ritenessero alcuna; poichè dico, ch' esaminato il loro istituto dal papa, fu da Innocenzio come puro e semplice approvato.

Io di S. Francesco prima delle vostre prediche, siccome avrete potuto notare in più luoghi dell'Istoria Civile, tomo 2, pag. 365 e tomo 4, pag. 73, ne avea quel concetto, che si dee di un uomo veramente apostolico, e che più coll'esemplarità di una vita tutt'austera ed innocente, che con dispute e concioni procurava ridurre la religione cristiana a' suoi primi principii. De' francescani, che secondo porta la condizione dell'umana debolezza, deviarono in decorso di tempo da' suoi istituti ed innocenti regole, certamente che non sentiva tanto, quanto ora me ne fate accorto; ed a voi devo l'occasione di avermi spinto a far di loro più diligenti ricerche, e di scorgere più d'appresso i prodigiosi miracoli da essi registrati nelle loro cronache, non solo intorno all'infinito valore ed efficacia del cordone, ma ad altri punti più importanti, l'ignoranza de' quali potea farmi passare per Eretico, e così *actum erat* della mia salute. Ora m'avveggo del pericolo, nel quale io era, e lo ripenso appunto, come voi nel chiuder delle vostre lettere mi consigliate,

« Qual chi campò dall'onda, e all'onda mira ».

Delle cinque piaghe, colle quali si narrava che fosse stato S. Francesco in sua vita punto da Cristo S. N. in quelle medesime parti, dove fu trafitto in croce, talchè perciò lo sentivo chiamare Gesù Tipico e immagine di Cristo; io solea dire, che ben era pieta di crederle. Ma ora che m'assicurate alla pag. 148, tom. 1, che visibilmente Gesù crocifisso impresse in lui le sue sembianze, e che leggo nelle Conformità francescane, libro autenticato ed autorizzato da più romani pontefici, non pur questa verace Istoria, ma tutte le sue più minute ed individuali circostanze, che non possono farmene più dubitare, e che chi tiene il contrario, come eretico da tutti debba riputarsi: *Quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum, et oppositum tenentem, ut haereticum ab omnibus despiciendum* (m'intuona quel libro); lo pongo per primo articolo fra i secondarii di questa mia professione, ed ho per vera non solo la stigmatizzazione, ma tutte quelle minute circostanze e maniere, colle quali mi viene al vivo dipinta in quel libro pag. 228. Tengo pertanto in prima, che non solo le mani ed i piedi furono perforati, *sed conclavati, ita quod clavi in eis apparuerunt*. 2. Che le teste di questi chiodi erano di color negro,

cum tamen carni, vel nervis similes esse deberent.. ex quibus facti erant. 3. *Capita clavorum erant oblonga, et repercussa, cum tamen martellus, nec ictus affuerit.* 4. *In loco ossuso, et non molli stigmata sunt impressa.* 5. *Licet clavi essent carnei, vel nervei, ad instar tamen ferri erant duri, fortes, et solidi.* 6. *Ipsi clavi non erant breves, solum acumina habentes, et capita, sed erant longi ad partem aliam resultantes.* 7. *Clavi non stabant ex parte alia longi, sed recurvati, sic ut digitus intra recurvationem arcualem ipsorum immitti valeret.* 8. *Cum clavi essent facti ex carne, vel nervis, et ex utraque parte pedum, et manuum resultarent, et excederent, profecto non erant nec pedes, nec manus deformatae, vel contractae.* 9. *Clavi erant circumquaque a carne alia reparati, ut peciae circumcirca ponerentur propter sanguinis restrictionem.* 10. *Clavi movebantur, et tamen a manibus, nec a pedibus removeri poterant, cum B. Clara, et alii hoc facere attentassent.* 11. *Cicatrices clavorum et lateris per tantum tempus non sunt putrefactae, scilicet per duos annos, et ultra.* 12. *Vulnus laterale erat ad instar vulneris lateris Christi. Insuper miraculum erat, quomodo Beatus Franciscus, cum maximum haberet dolorem ex apertione corporis in quinque locis, videlicet manibus, pedibus, et latere, et sanguis jugiter a locis praedictis emanaret, potuerit per tantum tempus vivere, scilicet post biennium, quod supervixerit a stigmatum susceptione.* Di tutto ciò ora non ne dubito punto; poichè oltre della testimonianza che me ne date, e che lasciarono i maligni spiriti in questo stesso libro, dove si legge, che un demonio scongiurato da un sacerdote in Ravenna a deporre la verità su questo fatto, costretto a forza d'esorcismi, per bocca di una femmina chiamata Zantese così depose. *In Caelo sunt tantum duo signati, scilicet Christus, et stomachosus Franciscus. Sciens igitur Christus se daturum illi stomachoso Bullam suorum Stigmatum, non permisit illi accipere a Papa Bullam manu hominis fabricatam. Haec Diabolus.* Vi sono anche le disposizioni e testimonianze di più papi, i quali, ed alcuni come testimonii di veduta, per più loro bolle così m'impongono di dover credere. *Papa Gregorius IX*, così leggo nel medesimo libro *p.* 234, *col.* 3, *de sanctitate B. Francisci, et ejus stigmatibus plures Bullas fecit, in quibus asserit B. Franciscum stigmata D. Jesu veraciter in suo corpore impressa a Christo habuisse. Et hoc tenendum mandat fidelibus, et credendum, et sub nota haeresis puniendum oppositum sapientem. Dominus Alexander IV, stigmata vidit propriis oculis B. Francisci, ipso B. Francisco adhuc vivente, qui in Bulla sic loquitur: Stigmata in ejusdem Sancti corpore, dum adhuc vitali spiritu foveretur, viderunt oculi fideliter intuentes, et certissimi contrectantium digiti palpaverunt. Tertio, D. Papa Nicolaus III dedit similem Bullam. Quarto, D. Papa Benedictus XII*, il quale per testimonianza di questo medesimo autore nell'esordio del suddetto libro *pag.* 3. *Festum de stigmatibus colendum concessit Ordini. Et cum S. Romanae Ecclesiae determinatio* (prosegue *cit. pag.* 234) *sit certissima, et verissima, et ipsa Ecclesia Romana declaravit Beatum Franciscum stigmatizatum a Christo, ut patet ex Bullis praefatis; quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum et oppositum tenentem, ut haereticum ab omnibus dispiciendum, et praesertim cum dicti duo Summi Pontifices Gregorius, et Alexander non solum oculis propriis viderint, sed fide dignis testibus hoc esse attestatum dicant expresse.* E come volete che io più ne dubiti, quando a tutto ciò concorda la testimonianza che me ne dà pure S. Antonino arcivescovo di Fiorenza? Questi nel *lib. Historial.* 3, *tit.* 24, § 10, narra che papa Alessandro IV nell'anno 1254 sottopose il Monte Alverno, dove accadde la stigmatizzazione, all'immediata protezione della Chiesa Romana; e nello stesso anno, *Anagniae existens*, sono sue parole, *misit unum servum Christi fidelibus literas deferentem, juxta seriem literarum Gregorii IX de sacris stigmatibus B. Francisci, in quibus innuit, se illa propriis oculis vidisse. Item alias literas misit Archiepiscopo Genuensi praecipiendo, ut illos qui de imagine S. Francisci in Ecclesia Sanctae Mariae, et Monasterio S. Xisti malitiose deleverant stigmata, citaret personaliter coram ipso, pro meritis recepturos ultionem; inhibendo sub interminatione anathematis, ne quis de caetero similia attentaret. Nicolaus III Papa circa annum 1280 misit literas universis Christi fidelibus de sacris Francisci stigmatibus certum testimonium continentes.*

II.

Tengo ora per veri tutti i miracoli che si contano di tanti salvati, perchè sol cingevano i loro lombi di quella corda, poichè che non si possono promettere i cordonati dall'intercessione di questo Santo, quando il suo domicilio in cielo co' suoi frati non è, come gli altri, fra i cori degli Angeli e degli altri Santi del Paradiso? Hanno colà i francescani il loro nido dentro il torace stesso di Cristo. Narra questo stesso scrittore delle Conformità Francescane pag. 66, ch'essendo stato rapito in cielo un lor divoto, vide Gesù Cristo colla Vergine Maria e gli altri Santi, i quali processionalmente andavano a prestar riverenza a Cristo ed alla sua Madre. Non vide fra tanti Francesco co'suoi monaci; domandò perciò all'Angelo che lo guidava: *ubi est B. Franciscus cum suis in isto loco?* L'Angelo gli rispose: *Expecta, et videbis B. Franciscum, et quem statum habet. Et ecce Christus elevavit brachium dexterum, et de ipsius vulnere laterali exivit B. Franciscus cum vexillo crucis explicito in manibus; et post ipsum maxima multitudo Fratrum, et aliorum. Tunc civis ille bona sua dedit Fratribus, et factus est Frater Minor.* Cessate dunque ora di sgridarmi, come fate ad alta voce alla p. 149, tom. 1 e di chiamarmi empio, villano, e che non abbia credenza della Croce. Come volete; che io da ora innanzi non abbia viva la divozione verso la santità di un tant'Ordine, quando io lo veggo uscire dalla costa di Gesù Cristo? Come volete che io non creda que'miracoli, che ivi aggiungete, se mi fate vedere co' proprii occhi i conventi tramutati in fiamme, e sentire colle proprie orecchie tuoni di spaventose voci, che mi sembra udirle, non altrimenti che se io stessi, come Moisè, nel Monte Sinai?

III.

E se non vi sembrassero esecrande bestemmie quelle, che si leggono in questo medesimo libro autorizzato da tanti sommi pontefici, e spezialmente da' due Sisti IV e V, io, perchè conosciate quanto sia grande la mia mansuetudine e docilità, non avrò ripugnanza alcuna di approvare, e conformarmi a que' paragoni che ivi si leggono pag. 18 tra S. Francesco e S. Gio. Battista. *Franciscus plus fuit, quam Joannes Baptista, quia Joannes Baptista tantum fuit poenitentiae predicator, Franciscus fuit praedicator, et Ordinis poenitentiae Institutor. Ille fuit praecursor Christi; hic praedicator, et signifer Christi, qua in re ipsum Joannem excedit. Item Joannem Franciscus praecedit, quia plures ad Dominum convertit, et pluribus in locis, videlicet in toto mundo. Joannes duos annos, et parum plus praedicavit; Franciscus XVIII annos Joannes verbum de poenitentia accepit a Domino: Franciscus a Domino, et a Papa, quod plus est. Joannes Baptista, qualis esset futurus per Angelum patri, per Spiritum Sanctum, et Prophetas fuit declaratus: S. Franciscus vero a Prophetis, et a Domino Jesu Christo, item per Angelum matri, et famulis in specie peregrini declaratus. S. Joannes in utero, et extra prophetavit: Beatus Franciscus in utero, idest in carcere apud Perusium captus, cum gaudio se magnum futurum praedixit. S. Joannes amicus sponsi; Beatus Franciscus similis Domino Jesu Christo. Joannes mundo singularissimus fuit sanctitate; Franciscus excellentissimus fuit ad Christum prae aliis stigmatizationis conformitate: S. Joannes in Ordine Seraphico sublimatus. B. Franciscus in ipso Ordine Seraphico sublimatus: Beatus Franciscus in ipso Ordine in sede Luciferi collocatus.* E se ciò non vi basta, aggiugnerò quegli altri encomii che si leggono alla pag. 39. *Franciscus est melior Apostolis, quia illi navem tantum, et alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in dorso habebant. Beatus vero Franciscus non solum omnium terrenorum facultati abrenunciavit, sed etiam pannos, et foemoralia rejecit, atque mundum corpore, et mente se obtulit brachiis Crucifixi, quod de nullo alio legimus; unde bene poterat Christo dicere: Reliqui omnia, et secutus sum te.*

IV.

Non essendovi voi dimenticato de' domenicani, nè pur voglio scordarmene io; tanto più che pure li trovo collocati in Paradiso in sede a parte; e sebbene non così degna come i francescani, contuttociò assai più onorevole e distinta degli altri Santi, poichè mi assicura un testimonio

degnissimo di fede, quale e quanto è un S. Antonino arcivescovo di Fiorenza; *Hist. part.* 3, *tit.* 23 *et* 24 *pag.* 190, che rapito una notte S. Domenico in cielo, vide ivi Gesù, e a destra la sua madre Maria, la qual era ammantata di una gran cappa *coloris saphyrini*, e girando gli occhi intorno, vide una innumerabile moltitudine di religiosi di tutti gli ordini e d'ogni nazione; ma ancorchè diligentemente fissasse il guardo da per tutto, non vide in alcun luogo i suoi figliuoli domenicani; onde tutto contristato e dolente, prostrato a terra si pose amaramente a piangere. Ma il Signore sentendo questo piagnisteo, fecelo alzare, e lo chiamò a se interrogandolo: *Cur sic amarissime ploras?* Domenico gli rispose: Come volete che io non versi lagrime, se io guardo nel cospetto della tua gloria gli uomini di tutte le religioni: *de mei vero Ordinis filiis hic proh dolor! nullum aspicio?* Il Signor gli disse: *vis videre Ordinem tuum?* Ed egli: *Hoc desidero, Domine.* Allora Gesù stese la sua mano, e postala sotto lo scapulare di sua Madre, voltatosi a lui gli disse: *Ordinem tuum Matri commisi.* Ma non rimanendo di ciò Domenico niente soddisfatto, e sempre più mostrando l'ardentissimo desiderio di vedere i frati del suo ordine, di nuovo il Signore gli disse: *omnino vis eum videre;* ed Egli: *Hoc affecto, mi Domine.* Ed ecco allora: *Mater Domini complacuit filio, cappamque decoratam, qua operiri videbatur, evidenter patefaciens aperuit, et expandit coram lacrymoso Dominico servo suo; eratque hoc tantae capacitatis, et immensitatis vestimentum, quod totam caelestem patriam amplexando dulciter continebat. Sub hoc securitatis tegmento, in hoc pietatis gremio, vidit ille contemplator sublimium, et perspector Domini secretorum, Dominicus, Fratrum sui Ordinis innumeram multitudinem. Conversus est ergo luctus in gaudium, et lamentum in jubilum.*

V.

Come potrò ora più dubitare di quel che mi dite alla pag. 166, tom. 1, che S. Domenico ricevè dalle mani proprie della Vergine il S. Rosario, in vigor del quale, armandone i soldati del conte di Monfort, furono sconfitti cento e più mila Albigesi combattenti? Come posso ora metter in dubbio l'infinito valore ed efficacia dei Rosarii, e di tutte quelle particolari divozioni che si dispensano a' divoti di quest'Ordine, per la cui virtù niuno che l'adopera può dannarsi giammai, quando mi assicura ancora questo Santo ed insieme arcivescovo, che dal Signore fu comunicata a Domenico quella stessa potestà che diede al suo figliuolo Gesù Cristo, quando lo mandò in terra per salvar l'uman genere? Ecco ciò che io leggo ne' *cit. tit. cap. seq. pag.* 187. *Dominus ait: Data est mihi potestas in Caelo, et in Terra. Haec potestas non parum est communicata Dominico, caelestium, terrestrium, et infernorum. Nam Angelos Sanctos in sui ministerium habebat, sed et ipsi Angeli accedentes in humana specie ad Fratres, panes ad escam ministrabant eis. Si de elementis loquimur, vim virtutis suae oblitus est Ignis, etc. Aqua fluminis, etc. Terra quoque, etc. Signo crucis obedivit pluvia ex aere, etc. Quid de Infernalibus dicam? Certe ad nutum ejus daemones contremiscebant, nec imperium ejus recusare valebant. Quod patet, quando apparentem ipsum in forma Fratris secum duxit per Conventus officinas, scilicet dormitorii, chori, refectorii, locutorii, et postea capituli, et interrogavit de singulis locis, quid cum Fratribus ibi lucraretur? quae omnia coactus est explicare.* Come posso dubitare di questa efficacia, quando io leggo pure in questo scrittore, che più facilmente conduce al cielo la via additata da S. Domenico che quella di S. Paolo? Narra S. Antonino, verace in questo luogo, che prima di nascere al mondo S. Domenico, si vedeano in Venezia nella chiesa di S. Marco dipinte due immagini; in una si rappresentava un religioso vestito coll'abito dell'Ordine de' Predicatori che avea in mano un giglio: nell'altra era dipinto, come si suole, l'apostolo Paolo, sopra la quale era scritto così: *Agios Paulus;* e sotto i piedi della figura si leggeva, *per istum itur ad Christum.* Nella prima era scritto pure, *Agios Dominicus*; e sotto i piedi *facilius itur per ipsum.* Qui fa una chiosa l'istorico, e dice: *Nec mireris de scriptura hujusmodi, quia doctrina Pauli, sicut et caeterorum Apostolorum, erat doctrina inducens ad fidem. Doctrina Dominici ad observationem consiliorum, et ideo faci-*

lius per ipsum itur ad Christum. E se non vi sembrassero eziandio bestemmie quei paragoni assai più alti, che fa quest'arcivescovo tra S. Domenico, non già con San Gio. Batista o S. Paolo, ma con Gesù Cristo stesso, avvisatemelo, poichè tanto io confesserò che sieno ben tirati e proprii, e che di valore fra di loro poca sia o nulla differenza. Lunga e noiosa cosa sarebbe, se io volessi qui trascrivere quell'infinibile catalogo ch'ei ne tessè. Ben merita la pena ed il travaglio di leggerlo alla terza parte negl'intieri tit. 23 e 24, perchè son sicuro che ne riceverete un gran contento, ed una celeste consolazione degna del vostro spirito.

VI.

E giacchè nella pag. 157 del tom. 1, vi mettete a parlare anche de'carmelitani, come posso dubitare io ora di quanto mi narrate dell'istituzione ed infinito valore ed efficacia de'loro scapulari, quando mi assicurate che per autentici documenti (de'quali ancorchè non ne portiate alcuno, io contuttociò mi rimango sulla vostra fede) costa che la gran Madre di Dio visibilmente collo scapulare in mano fisico e reale apparve a San Simeone Stocco, e colle sue proprie mani glielo pose addosso, dicendogli queste notabilissime e memorande parole: *Dilectissime fili, recipe tui Ordinis Scapulare, meae Confraternitatis signum, tibi, et cunctis Carmelitis, privilegium, in quo quis moriens, aeternum non patietur incendium. Ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis, et pacti sempiterni.* Come dunque posso più temere ch'io mi abbia a dannare, portando addosso questo scapulare, quando per osservanza di questo contratto irrevocabile ed eterno, la Vergine Maria, che so che con lealtà attende le sue promesse ed i suoi patti, non permetterà che l'anima mia, grave di colpe che fosse, sia assorbita dal Tartaro, a penare ivi eternamente in perpetui incendii? È vero che il patto si restringe alle sole pene infernali ed eterne, e non può abbracciare quelle del Purgatorio che sono temporanee. Ma chi promette il più, son sicuro che darà il meno: ed i nostri curiali sogliono dire che la somma minore è contenuta nella maggiore: e quando ciò mi si contrastasse, io potrei ben dimostrarlo con una allegazione a parte, e mi farei far giustizia. E che m'importa che il signore Launoi, anzi lo stesso vostro P. gesuita Papebrochio reputi questa apparizione e questo scapulare dello Stocco per favolosi, quando voi, oltre di un sì legittimo documento, mi aggiungete anco de'miracoli, per quel che accadde nell'esercito di Lodovico XIII re di Francia ad un soldato abitinato? E solo stupisco della trascuraggine di quel re a non fare abitinare all'istante tutti i suoi soldati, i quali forniti di tali impenetrabili armature gli avrebbero in poco tempo conquistato tutto il mondo. E poi qual difficoltà posso io più avere, quando voi mi aggiungete eziandio la testimonianza di un papa, quanto e quale fu Giovanni XXII, il quale depone che la Vergine stessa per sua viva voce avea pronunciato il riferito decreto, con ingiungergli che non differisse punto di confermare e promover cotal divozione nella Chiesa; onde egli incontanente promulgò la sua prima famosa bolla, che di poi confermarono ben altri sette sommi pontefici, siccome leggo alla pag. 159 del tom. 1 delle vostre Riflessioni? Ora comprendo che possono pur gridare e il Launoi e il Papebrochio, e cento altri loro pari, e l'esperienza stessa, ed i fatti perenni, ancorchè chiari e manifesti, che convincono per favolosa non men l'origine de'Carmelitani da Elia, che lo scapulare Stocchiano, che in queste materie devo io credere più al detto di un papa, che a mille riprove ed esperienze in contrario; e conosco che in casi simili bisogna aver sempre in bocca quella risposta che diede colui a chi li fece toccar con mano l'origine de'nervi procedenti dal cerebro e non dal cuore, dicendogli che così confesserebbe, se Aristotile non avesse scritto il contrario.

VII.

Poichè osservo nelle vostre Riflessioni, che de'religiosi degli altri ordini poco o nulla vi cale, e sol di passaggio fate d'alcuni pochi motto, perciò di questi anch'io in un passo men varco, e non già perchè non potessi darvi consimili documenti del profitto che mercè delle vostre lettere ho fatto sopra le loro cronache, e non sia ora ben istrutto

per tanti prodigiosi miracoli, che vi hò letti in loro confermazione, dell'infinito valore ed efficacia delle proprie insegne di ciascun ordine. Piacevi solo accennarmi i Teatini e gli Olivetani; ed in ciò, con vostra buona pace, avete il torto d'incolparmi di poca stima ch'io d'essi abbia fatto, quando de' primi io non condanno il loro istituto di vivere abbandonati unicamente alla divina providenza, senza poter nemmeno cercar limosina, ma ammiro la semplicità e dabbenaggine de'nostri Napoletani che gli corsero dietro ad arricchirgli per forza ed a loro dispetto. E noto in ciò l'equità del vostro animo apassionato, che con tutto che tra i Teatini e que' della vostra Compagnia vi sieno passate non meno antiche che nuove emulazioni, contuttociò mostrate che vi sieno molto a cuore. De'secondi, a torto pure m'accagionate di poco rispetto, quando io non ho tralasciato di commendare la gratitudine che gli Olivetani usarono a'loro benefattori, i re Aragonesi, come avrete già osservato nella p.564 del t.3 dell'Istoria Civile, virtù che di rado si legge esercitata dagli altri religiosi nelle loro cronache, e molto meno negli annali della vostra Compagnia. Ed infino che non mi risolverete que'dubbi che mi occorrono intorno alla vostra morale, che vi proporrò più innanzi, io crederò che fosse una afacciata calunnia quella che leggo alla p. 95 del t. 1 delle vostre Riflessioni, e che leggo ancora nel vostro Indice tra le proposizioni ingiuriose, dove m'imputate che io gli accagionassi di costumi superstiziosi. Se con animo pacato e non agitato da tanto zelo, che sovente vi fa travedere, aveste ben letto quel che io scrivo nella pag. 359 del tomo 3, intorno all'istituzione di quest'ordine, avreste scorto che que' tre Sanesi i quali si ritirarono a menar vita solitaria nel monte Oliveto, furono accusati al pontefice Giovanni XXII come inventori di nuove superstizioni; onde furono costretti giustificare il loro istituto a quel pontefice, il quale diede commissione al vescovo d'Arezzo che prescrivesse loro la regola colla quale dovessero vivere, siccome il vescovo fece dando loro la regola di S. Benedetto, e facendogli vestire di un abito bianco. Il qual nuovo ordine fu poi approvato nel 1372 da Gregorio XII, e da Martino V anche confermato. Dove sono dunque i costumi superstiziosi degli Olivetani, quando fu istituito il loro ordine sopra la regola di S. Benedetto, dopo che i Sanesi si purgarono delle accuse fattegli d'essere inventori di nuove superstizioni, e giustificarono a papa Giovanni il loro istituto per molto pietoso ed innocente?

VIII.

I vostri Gesuiti sì, che vi muovono a parlarne in più luoghi; ed ancorchè non potete negare i fatti, ricorrete da valente avvocato alla legge per legittimare i loro prodigiosi acquisti; onde, scovrendomi i nuovi titoli, io ora gli reputerò non pure non ambiti e procurati, ma miracolosi. E qual maggiore e più stupendo miracolo può essere di questo, che non ostante un sì solenne decreto diffinito da' vostri Padri in una congregazione generale, per lo quale, siccome me ne assicurate alla pag. 141, tom. 1, *Placuit magno consensu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti, et juxta nostras Constitutiones, et vota, quae post professionem emittuntur, paupertatem in Professis, ac ipsorum domibus retineremus. Et ita cesserunt totius Societatis nomine*; e non ostante che il P. Vincenzo Carafa vostro generale perpetuamente, e sempre che sedette a mensa, vi ricordasse ciò che dagli altri generali era stato ordinato e proibito, che di niuna maniera trattino, o ascoltino chi proponesse di fondar nuovi collegi, se non fosse di fondare qualche nuova casa professa; contuttociò repugnando i vostri superiori per adempimento delle regole a non fondarne, pure miracolosamente se ne vedono eretti tanti, che le case professe, come che poche si possono numerare, ma de' collegi, come che innumerabili, non se ne può ora tener più conto, nè ridursi a quinterno? Confesso ora che non già l'eccellente lor condotta in procurare di rendersi padroni non men delle coscienze, che delle case de' nobili e de'popolari, nè le loro congregazioni istituite per tutta sorte e condizion di persone, nè la loro morale adattata alle inclinazioni di tutti i penitenti di qualunque umore, costume o sentimenti che si fossero, produssero tanti e sì prodigiosi acquisti; nè l'aver aperta pubblica scuola di traffico e di mercanzia, siccome tanto in Napoli, non tralasciando di far la

mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio e di vino, per cui tengono aperto un pubblico magazzino; nè finalmente per aver in Napoli ed in Roma aperto banco da rimettere in ogni angolo del mondo ogni gran quantità di danaro, talchè non mancò il P. Rainaudo per questa cagione di trattargli da trapeziti e nummularii, gli vennero tante ricchezze: ma piovvero da alto per vie soprannaturali e miracolose. E che sebbene il P. Ribadeneira, il quale per essere stato compagno di S. Ignazio, scrivendo la sua Vita, dice che S. Ignazio in vita non facesse alcun miracolo, molti però ne fece dopo la sua morte, e spezialmente quello di arricchire la sua Compagnia di tanti beni, non ostante che per adempimento delle regole si facessero da' superiori tutti gli sforzi di rifiutargli.

IX.

Che sebbene que' della vostra Compagnia non inclinassero a foggiar nuovi scapulari, e non molto badassero ad istituire particolari divozioni, poichè la loro morale gli ha posti in istato di non aver bisogno di aprire consimili botteghini, contuttociò scorgendo che pur essi spediscono patenti di sicurtà e franchigia a coloro che prendono per loro signora e particolar protettrice la gran Vergine Maria, recitandole alcune particolari divozioni, in virtù delle quali è impossibile che possano dannarsi; ammetto ora e mi conformo alla sana dottrina del vostro P. Francesco di Mendozza gesuita, il quale nel suo *Viridarium sacrae et profanae eruditionis* al lib. 2 *de floribus sacris, Problema* IX, *n.* 52, proponendosi questo problema: *Utrum Beatae Virginis cultorem in aeternum damnari impossibile omnino sit?* lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, *dico periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem. Impossibile est damnari eum, qui Beatam Virginem colit;* se poi si riguarda a ciò che sia in lealtà, pure, ei soggiunge al *n.* 53, *dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, Beata Maria Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.* E così possono pure tali divoti menar quella vita licenziosa e libera che loro piace, che saranno sicuri di non morire in peccato, ed infallibilmente si salveranno.

Qui, per non darvi maggior noia, ho stimato finire il mio simbolo, ed in finendolo ripeto quello stesso di che mi sono protestato nel principio, e torno a concedervi ampia facoltà d'aggiungervi ciò che vi piace, perchè intorno a questi punti di dottrina io non voglio che fra noi vi sia la minima discordanza: uno spirito reggerà i nostri cuori, e un sol concetto le nostre menti. E se il Demonio vi tentasse (che io non crederei poter esser d'altri opera, che di lui) a dirmi che in Roma non tutti tengono questa credenza, nè tutti gli scrittori i mostrarono nelle opere loro tai sentimenti, ah non vi fate ingannare. Tollera ella questi Mediani e non ardisce scovertamente nuocerli; ma la lunga esperienza vi dee aver fatto accorto che questa razza è la più mal vista e mal gradita. Non molto essi profittano in questa corte, che abborrisce questi terzi partiti. Li vuole interamente ed assolutamente convertiti; e se non gli ha per eretici, almeno passano per ingegni torbidi, per troppo saputi, per sediziosi e temerari. Voi sapete i guai che passò il vostro cardinale Bellarmino per questa distinzione di potestà diretta ed indiretta; e credo che sappiate ancora il rischio che corse il cardinal de Luca, perchè della giurisdizione ecclesiastica non sentiva sì altamente quanto conveniva. Niente vi dico di Melchior Cano, di Natale Alessandro, di P. di Marca, di Fleury, di Tillemont, del Pagi, di Dupino, che voi non potete nè meno sentir nominare, e di tanti e tanti altri. Per istorici vi vogliono i Baronii e i Battaglini, vi vuole il vostro Padre Juvenci, che con tanta veracità scrisse gli affari e le controversie della Cina, ed altri di simil farina, i quali abbiano incalliti i volti in mentire, e addestrate le mani a storcere i passi, e troncarli, mutarli, e sovente anche a fingerli. Per giuristi vi vogliono i Rubeis, i Pignatelli, i Marta: e chi potrebbe rammentarne tanti della turba innumerabile ed infinita? Sicchè non mi state in questo a torcere dal mio proponimento, perchè io intendo intorno a questi punti di dottrina più tosto abbondare, che esser posto tra quella disprezzata e mal consigliata razza de' Mediani.

DUBBI INTORNO ALLA MORALE.

Le mie difficoltà unicamente si riducono intorno alla morale; e se mi assicurerete di quest'altra via, che ci è, più agevole, amena e spaziosa della nostra salute, che chi crede negli articoli precedenti, per merito d'una tanta fede acquisti franchezza e libertà di vivere, e regolare le sue azioni come glie ne viene voglia, talchè non se gl'imputerà a peccato qualunque trascorso, allora sì, che le mie obbligazioni verso la vostra cordialità ed affezione saranno veramente memorabili ed eterne. Con ragione potrò chiamarvi il mio benefattore, il mio nume tutelare, il mio liberatore. Mi mette in isperanza, che sarà così, l'esempio vostro. Io ancorchè non avessi avuta la sorte di giammai conoscervi, nè sapere il vostro nome se non in questa occasione, nè mi fossero noti i vostri fatti ed i vostri andamenti, pure da quest'opera delle Riflessioni Morali, che vi è piaciuto dar fuori alla luce del mondo, comprendo che tutte le altre vostre operazioni debbano corrispondere alla medesima, e che le avrete regolate colle stesse massime e colla stessa morale. Sicchè i dubbi che io ora vi propongo, non si restringono solamente a quelle virtù che veggo esercitate in quella, ma a tutte le altre umane azioni, ed in tutto ciò che può occorrere nella società civile degli uomini, ne'contratti, ne' giudizi, ne'traffichi, ed in fine in tutte le umane faccende.

DUBBIO PRIMO.

Primieramente domando, se chi professa una tal dottrina, possa impunemente malignare il suo prossimo presso il principe e suoi ministri, anche valendosi di menzogne e d'impudenti calunnie.

Me ne mette in dubbio questa vostra opera: poichè essendo l'unico vostro intento di discreditarmi in questa corte, senza che io vi avessi fatto alcun male, come a me ignoto, e lusingandosi la vostra semplicità e dabbenaggine che qui ed in Napoli fossero uomini simili a voi e così scemi di cervello che non conoscessero il vostro perverso fine e la vostra melensaggine, sicchè vi potesse riuscire farmi cadere nell'abominazione di tutti, veggo a questo fine poste in opera le più sciocche sì, ma che non lasciano d'esser insieme le più nere e sfacciate malignità che da'tristi diavoli dell'Inferno possano mai a mente umana suggerirsi. E perchè nell'impudenza non vi sia chi vi oltrepassi, cominciate fino dal dire tom. 1, pag. 3, che nell'Istoria Civile parli ingiuriosamente e con molto strapazzo degli Austriaci stessi, e non ho risparmiato lo stesso nostro augustissimo Monarca, a chi l'opera fu dedicata e consegrata. Ma buono è, che siccome queste accuse danno orrore per la loro manifesta malignità, così muovono stomaco per la loro scipitezza, e compassione insieme in vedere sin dove ed a qual estremità di delirii possa arrivare un cervello d'uomo, una volta che forte passione lo alteri e stravolga. Forse io terrò miglior ordine di voi, e perciò senza conturbarlo, siccome vi è accaduto spesso nelle vostre fanatiche lettere, comincerò da Carlo VI, facendomi indietro sino al re Ferdinando il Cattolico.

Parvi dunque che sia ben fatto, e lo possa permettere questa nuova morale, che fra le lodi che io dò a questo augustissimo principe avendovi annoverata anche quella « d'aver distinti i confini tra'l sacer» dozio e l'imperio, talchè oggi ammirasi » la giustizia e la giurisdizione ecclesiasti» ca nel suo giusto punto, lasciandosi al » sacerdozio quel ch'è d'Iddio, ed all' im» perio quel ch'è di Cesare »: parvi, dico, che questa lode, dopo averla anche trascritta colle mie parole, con inaudita impudenza e malignità siavi permesso di guastarla, torcerla ed interpretarla a sì perverso senso, che ciò fosse lo stesso che «stabilire a Cesare un trionfo, in cui tra le » insegne di tanti regni e provincie con» quistate la più bella a vedersi sia la sola » del sacerdozio strascinato in catena? » Queste sono le vostre parole, che si leggono al tom. 1, pag. 6 delle vostre Riflessioni. E se per voi, come lo date a sospettare nella pag. 4, il ridurre ad armonia queste due potenze, sia lo stesso che strascinare il sacerdozio in catena, perchè siete nella credenza de'primi articoli fondamentali del precedente simbolo, che il sacerdozio non meno nello spirituale che nel temporale dee signoreggiare, e non avere altri in questo mondo che sudditi; dovevate avvertire che quando allora io scrissi

così, non poteva avere questo sentimento, poichè la mia conversione non era ancor seguita, nè io la devo ad altri se non alla vostr'opera che ultimamente ebbi nelle mani.

Di Carlo II, come, senz'aver punto di rossore e con fronte dura più che un macigno, avete potuto francamente dire nella pag. 9 « che per tutti gli anni del suo governo, » di cui si contano gli avvenimenti, non » meritò aver nome nell'Istoria Civile? » quando nella pag. 482 del 4 tomo che voi stesso additate nel margine (ch'è una forte riprova che nell'impudenza non avete pari), non fu risparmiata alcuna delle sue lodi di pietà, di clemenza, di tenerezza, di coscienza e di beneficenza inverso la città di Napoli e il regno, per molti privilegi e grazie concedutegli, e che lasciò pure a noi questo piissimo principe alcune sue leggi? E questa vostra morale dunque che vi ha pure addestrate le mani a malignamente stravolgere e falsificare le mie parole, e trascriverle tutt'altro che sono nell'originale? Io favellando di Carlo II scrivo così. « Fra » le sue virtù furono ammirabili la pie» tà e la religione: giammai se n'intese pa» rola alcuna ingiuriosa: avea una somma » applicazione al dispaccio, privandosi so» vente dell'ore del divertimento per non » mancare alla spedizione di quello; nè mai » risolveva cosa senza che precedesse il » consiglio de'suoi ministri, ed eseguiva i » loro dettami con tanta esattezza, che an» che le cose ch'egli ardentemente deside» rava, si asteneva di farle, e sovente ne » ordinava di molte anche contro il pro» prio sentimento; sempre che così gli era » da'suoi ministri consigliato, riputando » che in cotal guisa operando, non avea di » che render conto a Dio dell'amministra» zione de'suoi regni ». Or rileggete ora le vostre trascritte pag. 10, dove oltre i crudeli scempi e troncamenti vi aggiungete anco quella benigna interpretazione che io « col proporne la pietà lo fo apparire qual » re da niente ». Sarà pure un fino tratto della vostra morale quello che scopro nella vostra opera, che nell'indice fra le proposizioni ingiuriose notate questa, che « Carlo II » condusse nel suo regno la monarchia a » miserabilissimo stato » riportandovi al tom. 1, pag. 10, dove non recate altro che le mie parole del principio del lib. 33, dove riferendosi l'opinione di alcuni che credettero che la monarchia di Spagna da Filippo II cominciasse a declinare, si prosegue a dire « onde le Fiandre si perderono, » ed in decorso di tempo nel regno di Fi» lippo IV suo nipote la Catalogna, Napoli » e Sicilia si videro in pericolo; Portogallo » sottratto, e la monarchia finalmente » ridotta in quello stato deplorabile che fu » veduta nel regno di Carlo I ». Forse alcuni diranno che questo non sia difetto della vostra morale, ma della vostra logica, credendo esser lo stesso aver Carlo II ridotta la monarchia a stato deplorabile che cominciando a declinare sin da'tempi di Filippo II, si fosse poi tratto tratto a' tempi del suo pronipote ridotta in quello stato che ciascuno co' suoi propri occhi vedea. Ma costoro immaginando così, mostrano non meno essere ignoranti che temerari. Come posso avere un tal ardimento di attaccare per iscimunita la vostra logica, quando in raziocinii ben tirati non ha pari al mondo? Ignoranti, perchè non hanno avvertito che voi in quell'indice, per renderlo più orrendo, avete assentata non pur questa, ma moltissime altre proposizioni, le quali, riportandosi anche il lettore alle stesse pagine delle vostre Riflessioni, non si trovano affatto. Essi ripiglieranno: Ma ben matto e scimunito sarà costui che faccia un indice il quale poi non corrisponda coll'opera. Questo appunto è il non sapere la finezza di questa morale, e non intendere i sottilissimi suoi artifizi. Vi riderete della loro semplicità, non sapendo che l'unica vostra fiducia ed appoggio, per potermi discreditare in questa corte ed altrove, era riposto in quest'indice, il quale senza l'opera in una nuova maniera faceste subito volar attorno, ed aveste la cura di farne pervenire anche in Vienna in mano de' vostri compagni alcuni esemplari, ma l'opera non mai. Costoro, mostrandogli ad alcuni idioti, dov'è l'ordinaria loro pastura, e ad altri che non avean letta l'Istoria Civile, nello stesso tempo che ne inculcavano l'orrore, non lasciavano per la loro carità di compatire il mio stato infelice in vedermi in un baratro d'errori e confusioni. E tengo di certo che quando loro avviserete questa mia conversione, ne avranno non disugual piacere e contento di quello che sarà stato il vostro.

Per non rompere il filo di tutti i re Au-

striaci, con Filippo IV avete voluto unire anche Filippo III, e così nell'indice, come nell'opera, pag. 9, dite: « Di Filippo III e IV » sarebbe lungo riferire le maniere dispregevoli con cui spesso ne fa menzione, fin » a dar anche loro nome di Grande, come » suol darsi al fosso ». Qui sì che io scuopro apertamente quanto sia grande l'efficacia di questa morale, in virtù della quale io potrò da ora innanzi sicuramente far ciò che voglio. Non additate però contro il vostro costume la pagina ove dò io a questi re tal nome. Taci, so che mi direte all'orecchio, se io scuopro il foglio, la calunnia sarà manifesta: senti, figlio caro, quando noi trattiamo d'infamare e discreditare qualcuno, poichè lo facciamo per fine di ridurlo in via, e di salvargli l'anima, tutto ci lece, tutto si può. È vero che voi nella pag. 355 del 4 tomo della vostra Storia del solo Filippo IV scrivete, e che del fastoso titolo di Grande che gli fece assumere il conte Duca, ne incolpate questo ministro, a cui, e non al re, erano drizzati i motteggiamenti de' suoi emoli, dicendo: « Tanto » che gli emoli del conte Duca con argutez» za spagnuola solean motteggiarlo, dicen» do che il re era *grande come il fosso*, il » quale s'ingrandiva tanto più, quando » più si scemava il terreno dalla sua cir» conferenza »: contuttociò quando io a Filippo IV ho aggiunto di mio capriccio anche il III, e che questo motteggiare, ancorchè fosse d'altri, io l'ho addossato a voi, questo niente vi dee importare, e molto meno a me, quando si tratta di salvare un'anima traviata e perduta. Sì, io vi rispondo, tutto va bene, e tanto e non meno si potea sperare dall'efficacia di questa morale; ma come facciamo per quel passo che soggiungete tratto dal tomo 4, pag. 370, dove si rapporta ciò che tutti gl'istorici concordemente scrissero del sistema d'allora della corte di Madrid, e che que' reali confessori erano Gesuiti, e, quel che è peggio, che niente l'Istorico civile ci pone del suo, ma non fa altro che trascrivere le parole stesse di Batista Nani? Qui la vostra morale certamente non potrà giovarvi, poichè si entra in punti d'istoria; ed io un'altra volta vi ho riverentemente avvertito che non vi lasciate far tirar dentro quest' intrighi. Il vostro forte sia la morale e la logica, in che niuno potrà vincervi, e lasciate andare tutto il resto. Ecco, per non dipartirmi da ciò, voi pure alla pag. 10 declamate contro quello stesso passo, lusingandovi che bastasse a far conoscere « l'odio intestino con» cepito contro la nazione spagnuola; e » che non mi cadesse neppur in pensiero » quanto ha Cesare amore per quell'inclita » nazione ». E pure quelle non sono mie parole, ma del Nani stesso, ed i sentimenti sono di quanti mai hanno scritto l'istoria di quei tempi. Che voi per non far manifesta la calunnia abbiate taciuto le lodi che io dò a questa nazione al tomo 3, pag. 544, questo si può difendere colla vostra morale; che voi non sappiate le leggi dell'Istoria che prescrivono, nè per amore doversi tacere i vizi delle nazioni, nè per odio occultar le virtù, si condona alla vostra ignoranza ma aver allegati in prova dell'impostura que' sentimenti che sono universali di tutti gli storici, e quelle parole che non sono mie, ma del Nani, a questo sì che io non vi trovo scampo. Non mi maraviglio perciò, che notiate quel che non io, ma quanti mai scrissero de' costumi e difetti di questa nazione osservarono; e che non notaste quelle lodi, le quali mi lusingo che non troverete in altro scrittore italiano. Le replicherò qui per farvi divenir rosso, sebbene io fortemente dubito, se questo colore fosse mai noto al vostro volto. « Non vi ha dubbio » (sono le mie parole alla pag. 544) che gli » Spagnuoli, per ciò che riguarda l'arte del » regnare, s'avvicinassero non poco a' Ro» mani; e Bodino e Tuano, ancorchè franze» si, siccome ancora Arturo Duck inglese, » portarono opinione che di tutte le nazio» ni che dopo la caduta dell'imperio signo» reggiarono l'Europa, la spagnuola in co» stanza, gravità, fortezza e prudenza ci» vile fosse quella che più alla romana » s'assomigliasse. Nello stabilir delle leggi » niun'altra nazione imitò così da presso i » Romani, quanto che la spagnuola. Essi » diedero a noi leggi savie e prudenti, » nelle quali non vi è da desiderare altro, » che l'osservanza e l'esecuzione ».

Di Filippo II ve ne sbrigate in poche parole, e di Carlo V un poco più. Ma nel primo vi accade lo stesso, poichè alla p. 8 non rapportate che alcune parole, le quali troverete pure in quanti hanno scritto delle azioni di quel principe. Nel secondo sì, che vi potrebbe entrare un poco della vo-

stra morale e della logica ancora, poichè alla pag. 6 indefinitamente e generalmente dite che io scrivo, « Carlo V non aver » avuto consiglio »; e poi la cosa si riduce ad una spedizione particolare, qual fu quella di Tunisi; e chi legge la pag. 56 del tomo 4 dell' Istoria Civile troverà che non io, ma a que' tempi non mancò chi giudicasse quella spedizione aver avuto infelice ed inutile successo per poco consiglio di Cesare, che potendosi fare assoluto signore di quel regno, avesse col rendersselo solo tributario voluto lasciarlo al re Muleassen. E Tommaso Campanella in que' suoi fantastici discorsi sopra la Monarchia di Spagna non si ritiene perciò di biasimarlo. Ma in ciò, in che poi vi siete voluto inoltrare, eccovi caduto ne' medesimi intrighi, poichè quando trascrivete delle somme riscosse da Clemente VII, che si governasse col consiglio di M. Cevres, e de' donativi esatti, credendo declamare contro di me, gridate contro il Guicciardino e contro tutti gli storici di que' tempi; e intorno a' donativi, contro gli scrittori napoletani che han tessuti de' medesimi particolari cataloghi.

Per la stessa cagione io non so trovarvi scampo per ciò che alla pag. 3 riflettete sopra Ferdinando il Cattolico. È vero che per vostra difesa vi potrebbe entrare un poco di morale, primieramente, perchè additate un foglio falso, rimettendo il lettore al tomo 3, pag. 153, affinchè non trovando niente in quello, ed all' incontro trascrivendone le parole, almeno lo mettete in dubbio; e per secondo, perchè vibrate l'accusa nel principio della vostra prima lettera, affinchè i lettori nel cominciare si raccapricciassero nel sentire « cor» rere ingiurie espresse di Carlo e degli » Austriaci ». Ma quali saranno queste ingiurie espresse? Ah male avveduto! Ecco che lasciando la morale, non ve n'accorgendo date di piglio all' istoria, e precipitate nel fosso. Trascrivete quelle parole che non già si leggono alla pag. 153, ma alla pag. 543 del tomo 3, e credendo di trascrivere le mie parole, non v'accorgete che trascrivete quelle del Guicciardino. Le mormorazioni che s' intese Ferdinando d' Aragona per avere spogliato il casato suo proprio del regno d'Aragona, per far maggiore la grandezza del successore degli altri regni di Castiglia, qual era il re Carlo d'Austria, e consentito contro il desiderio comune della maggior parte degli uomini, che il nome della casa sua si spegnesse e si annichilasse, sono rapportate non pur dal Guicciardino, ma da quanti storici mai scrissero di que' tempi. Ma la vostra disgrazia è stata, che l'autore dell' Istoria Civile non si contentò solo di narrarle, ma si è servito in narrandole delle parole stesse del Guicciardino; sicchè tutti costoro si sono lasciati in far correre ingiurie sì espresse degli Austriaci. Chiamate voi dunque ingiuria il rapportare che fanno gli storici i vari discorsi che il mondo fa sopra le azioni de' principi grandi? Ma l'intrigo non finisce qui. Quest' infame autore dell'Istoria Civile al tomo 4, pag. 481, narrando le insinuazioni che gli Spagnuoli, e fra gli altri il cardinal Portocarrero, suggerivano al re Carlo II, perchè tutta intiera facesse pervenire la monarchia di Spagna al duca d'Angiò, poichè altrimente essi l'avrebbero veduta lacerata e divisa in mille pezzi, soggiugne queste parole: « Ricordavangli che » il savio re Ferdinando il Cattolico, an» corchè avesse potuto innalzare al trono, » almeno de' regni propri, e da lui acqui» stati colle forze d'Aragona, uno del suo » casato, volle nondimeno chiamare alla » successione di tutti Carlo d'Austria fia» mengo, perchè ben conosceva che nella » persona di quel potentissimo principe, e » per quel che era e per quel che dovea » essere, potevano que' regni mantenersi » uniti, formando una ben ampia monar» chia, la quale avrebbe potuto lungamente durare, e non dissolversi con iscadimento della sua gloria e dell' inclita » nazione spagnuola ». A quale de' due partiti vi risolverete ora, di lodare il re Ferdinando, o di biasimarlo per quell'azione? Voi che volete mostrarvi così bravo lodatore degli Austriaci, avvertite bene all' inviluppo in cui siete, dal quale nè la vostra morale, nè la vostra logica son sicuro che potran distrigarvene. E così vi lascio in pena della vostra curiosità, di voler fuori del vostro forte spiare ciò che si passa nell'altre professioni, delle quali, e spezialmente dell' istoria, osservo che ne state affatto ignudo, non sapendo nemmeno, che obbligazion dell'istorico sia, parlando di

qualunque gran principe o nazione, rapportare non meno le sue virtù che i vizi, niente per amore amplificando, niente per odio detraendo. Queste sono le prime e pur troppo note regole; e pure a voi sono ignotissime. Che dovrò fare? Rimettervi a Luciano in quel suo trattatino, *Quomodo conscribenda sit Historia*. Ma voi o avete scrupolo di leggerlo, o difficoltà d'intenderlo. Leggete il Mascardi, e se pur questo che scrive italiano non v'aggrada, almanco leggete il Don Chisciotte tradotto in nostra lingua, che vi riuscirà più facile insieme e più piacevole.

Vi lascio perciò e v'abbandono in tutto il resto che non sia morale; ed io intanto ho voluto parlarvi delle cose precedenti, perchè potesse con maggior certezza assicurarvi sin dove possa stendersi nel malignare la forza e l'efficacia di quella che voi possedete. Del rimanente so che perderei il tempo in seguir la vostra traccia intorno a ciò che per lo stesso fine soggiungete degli elettori e dell'origine della dignità elettorale. E che dovrei dire intorno a ciò che notate alla pag. 12, additando nel margine la pag. 5, 6 del quarto tomo dell'Istoria Civile, dove si parla delle guerre passate per l'elezione all'imperio tra Carlo V e 'l re di Francia, e che tutto il successo è narrato quasi colle stesse parole del Guicciardino, di cui pur s'allega il suo libro 13 dell'Istoria d'Italia? Ma ove mi metterei, se entrassi a parlare dell'origine del Collegio elettorale, di cui tanto oggi si trova scritto e pubblicato, che è venuto ormai il più tratterne a nausea? E pur voi ne siete così digiuno, che chi ne scrive contro il vostro concetto, credete che l'abbia preso da Mattia Illirico, autore da me neppur veduto nella corteccia, quando, spezialmente dei moderni, ve ne sono delle migliaia assai più accurati e diligenti investigatori di una tale istituzione. Ve ne farò sapere i nomi ed i trattati, quando mi darete più accertati riscontri d'aver fatto miglior profitto in questo mestiere.

Ma fin dove potranno stendersi queste arti maligne che lecitamente possono usarsi presso Cesare e' suoi supremi ministri? Forse al sol fine che il traviato venga corretto con carceri, proscrizione, ergastoli o esilii, e più oltre ancora insino alla morte, non senza tremar da capo a piedi io leggo alla pag. 17, che perchè io non sento col Baronio e Bellarmino intorno all'istituzione del Collegio elettorale, « dovreb» be il nostro Augusto mosso da furor » giusto far sentire all'empietà per prova » il taglio, non che vedere il lampo di » quella spada che cinge a difesa del Va» ticano ». Non vi sarà per me spirito di pietate alcuno? Niuno, tornate a replicarmi alla pag. 283. « Bisogna, per far salvo il » tempio, recidere il capo indegno ». Oimè! Non vi sarà di perdono speranza alcuna? Una. E qual sarà? Questa vostra conversione. O mio gran liberatore, e come potrò io aver parole bastanti per esprimere i grandi ed eterni obblighi che vi debbo? Voi in un punto salvate il mio corpo da crudel morte, e date vita eterna ed immortale alla mia anima. Il solo pontefice romano, giusto non meno, che liberal dispensiero di premii e di corone, potrà rimunerare questa vostra sì gloriosa, memoranda e pietosa azione. Non vi è umano premio che basti. Vi son dovuti gli eterni, immortali ed incorruttibili; e poichè ve gli avete meritati, giusto è che gli conseguiate ancora, e non frapponga maggior dimora ad introdurvi nella possessione del regno celeste, di cui ne ha egli ambe le chiavi.

DUBBIO SECONDO.

Se chi professa la dottrina contenuta ne' riferiti articoli, possa francamente calunniare il suo prossimo presso tutti gli ordini delle persone, addossandogli delitti gravissimi, sicchè venuto in odio ed abominazione di quelli, la sua rovina sia certa ed irreparabile.

Mi mette di ciò in dubbio pure la vostra opera, poichè osservo dalla medesima che non si è risparmiata calunnia, sfacciata e nera che si fosse, che non si sia adoperata per rendere abominevole presso tutti l'autore dell'Istoria Civile. Osservo, che con tutto che vi mettiate a scrivere contro un'opera, nella quale la più rigida e sforzata censura di Roma non ha potuto trovare alcuna proposizione ereticale, essendosi contenuta nell'*haeresim ut minimum sapientes*: quando ora pare che quelle Congregazioni abbiano ridotto ad un certo for-

mulario le proibizioni de' libri, nel quale con facilità quasi per ogni libro fanno correre eziandio l' *imo etiam haereticus*, siccome si vide in Napoli a' tempi di Clemente XI nelle proibizioni de' libri stampati per difendere l'editto regio intorno al doversi conferire i beneficii a' nazionali; voi all' incontro co' soli gridi e schiamazzi, senza provarle, piantate nel vostro Indice:

PROPOSIZIONI ERETICHE.

E quali sono queste eresie? Eccole. Al t. I, pag. 52. « Voi dell' esterior polizia » della Chiesa de' tre primi secoli, e del » governo de' vescovi e del presbiterio parlate come un Calvinista: date il *repete* a » S. Cipriano (il *repete a S. Cipriano?*) » Vi mostrate un Presbiteriano; seguite il » sentimento di Grozio intorno al governo delle chiese, che volete che in ciò seguissero l'esempio delle sinagoghe ». Miserabile! e non v'accorgete del delirio ben lungo che vi ha sorpreso, perchè dalla pagina 329 del tomo I continua insino alla pag. 355, che vuol dire sino al fine di quella lettera? Come potete parlar tanto di ciò che non intendete, e senza rispondere a S. Girolamo, a S. Basilio, a S. Epifanio, a S. Cipriano stesso, a Pietro di Marca, ed a tutti quegli argomenti ed autori che si adducono alla pag. 53, 54, 55 e 56 del tomo I dell' Istoria Civile, con ispaventosi gridi solamente e con urli credete aver già dimostrato le Proposizioni ereticbe? Miserabile! E non v'accorgete, che parlando di quel che non intendete, mostrate una prodigiosa ignoranza in non saper distinguere ne' vescovi ciò che sia amministrazione e governo delle lor chiese, e ciò che sia lor proprio ordine ed istituzione? Chi ha mai negato che la lor istituzione ed ordine non siano di ragion divina? E non avete letto al t. I, p. 66, che « fu da Cristo conce» duta potestà agli Apostoli di sostituire » nelle chiese i loro successori », e che con effetto gli Apostoli ordinarono molti vescovi, i quali poi dopo la lor morte succederono nella Chiesa in lor vece? Intorno al governo e polizia, non avete voi letto alla pag. 65 « che fu anche da Cristo con» ceduta agli Apostoli questa potestà di » far de' canoni appartenenti alla discipli» na della Chiesa; essendo indubitato che » N. S. diede autorità a' suoi Apostoli e » loro successori di governare i Fedeli in » tutto ciò che riguarda la religione, così » circa il rischiaramento de' punti della fe» de, come intorno alla regola de' costu» mi? » Così governo di Chiesa ed istituzione de' vescovi, tutto procede per ordinazione divina. Ma non bisogna confondere l'uno coll'altro; e perciò del governo separatamente si trattò alla pag. 53, 64, e 65, e della istituzione alla p. 66.

Cristo S. N. diede autorità a' suoi Apostoli e loro successori di governare i Fedeli; ma qual forma di governo questo si fosse, vario e discorde fu il parere de' teologi. Pietro di Marca disse così: *Juxta receptum ab omnibus Theologis axioma, Monarchicum Ecclesiae Regimen Aristocratico temperari.* I Presbiteriani lo vogliono semplice e puro aristocratico, niente più concedendo a' vescovi che a' preti. Questo errore fu dallo Storico Civile non pur rapportato, ma espressamente confutato e detestato. Ecco le sue parole p. 53. « Alcuni han voluto so» stenere che in questi primi tempi il go» verno e polizia della Chiesa fosse stato » semplice e puro aristocratico presso a' » preti solamente, niente di più concedendo a' vescovi che a' preti, non reputando» gli di maggior potere ed eminenza sopra » gli altri: ma ben a lungo fu tal errore » confutato dall' incomparabile Ugone Gro» zio; ed il contrario ci dimostrano i tanti » cataloghi de' vescovi che abbiamo ap» presso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodo» reto ed altri, da' quali è manifesto che » fin da' tempi degli Apostoli ebbero i ve» scovi la sopraintendenza della Chiesa, e » collocati in più eminente grado soprasta» vano a' preti, come loro capi ». E volli in ciò valermi dell' autorità di Grozio, per maggiormente far vedere che l'errore de' Presbiteriani fu cotanto enorme che non potè sopportarlo lo stesso Grozio, di cui rimane ancor dubbio se avesse avuti sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Si prosegue in appresso, e nella p. 54 si soggiunge. » Così col correr degli anni, dis» seminata la religione cristiana per tutte » le provincie dell' imperio, ancorchè man» cassero gli Apostoli, succedettero in lor » luogo i vescovi, i quali soprastando al » presbiterio ressero le chiese ». In oltre

alla stessa p. 54 dicesi « che gli Apostoli » non in ogni chiesa istituirono i vescovi, » ma molte ne lasciarono al solo governo » del presbiterio, quando fra essi non v'era » alcuno che fosse degno del vescovato ». Ciò comprovando colle parole di S. Epifanio, le quali non danno il *repete* a S. Cipriano; siccome, non senza poter contenere il riso, leggo nella vostra lettera 18, p. 333.

Quel signorAbate « che ha fatto un grande studio ne' santi Padri, e che non potè contenersi di gridare ben due volte: » Oh mio Dio! Un curialetto di Napoli dà » il *repete* a S. Cipriano, il *repete* a S. Cipriano! » non già due volte ha fatto rider me e la brigata, ma lo fa sempre, quando vogliamo prenderci spasso a sentirlo tutto spaventato gridare così. Il *repete*, se fossero veri i vostri delirii, non il curialetto di Napoli, ma S. Epifanio e S. Girolamo, de' quali, usando le solite arti, non avete voluto trascrivere le parole, lo darebbero a S. Cipriano, di cui anco vi è piaciuto occultar le parole. Ma il fatto sta che il signor Abate con tutto il suo grande studio ne' santi Padri, si vede che non ha letto nè gli uni, nè l'altro, poichè questi Padri in ciò concordano. S. Cipriano disse così: *Jam quidem per omnes Provincias, et per Urbes singulas constituti sunt Episcopi.* S. Epifanio: *Presbyteris opus erat, et Diaconis; per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, et erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi.* Ciascun vede che l'un detto non distrugge l'altro, poichè S. Cipriano dice generalmente che in tutte le provincie e città furono costituiti i vescovi: il che non esclude, che se in una non si fosse trovata persona degna del vescovato, non avesse potuto rimanere senza vescovo, siccome di Mareote città dell'Egitto testifica S. Attanasio, che fino a' suoi tempi non avea avuto vescovo, e si governava dal solo presbiterio. Onde S. Girolamo ebbe a dire che queste chiese *communi Presbyterorum consilio gubernabantur.* Che ve ne pare? Replichi ora il signor Abate, e non ridendo, ma da dovero dica: *Confice, namque instat fatum mihi triste.*

Questa fu la polizia di que' primi secoli dello stato ecclesiastico, e secondo S. Epifanio a questi tempi non ravvisavasi nella Chiesa altra gerarchia, se non di vescovi, preti e diaconi, riconoscenti per loro capi i vescovi, i quali essendo succeduti in luogo degli Apostoli, siccome questi riconobbero S. Pietro per loro capo, non già per signore, così essi riconobbero quei che succederono in suo luogo nella sede di Roma.

Tutto ciò si dice, parlandosi del governo della Chiesa de' primi tempi, ne' quali non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragione de' metropolitani sopra i vescovi delle loro provincie, come fu fatto di poi nel IV secolo, siccome lungamente fu dimostrato nel lib. 2 al cap. ult. della Storia Civile, al quale vi rimetterei, se foste capace d'intenderlo.

Della elezione ed ordinazione de' vescovi si parla nell'Istoria più innanzi al § 7, pag. 66, dicendosi, come mancati gli Apostoli, erano quegli ordinati da' vescovi più vicini, i quali unendosi insieme col presbiterio e col popolo fedele della città, procedevano all'elezione, la quale seguita, tosto il nuovo eletto era da' vescovi consegrato. E perchè non vi fosse occasione di dubitare, o di confondere la loro ordinazione con quella de' preti e de' diaconi, e per far conoscere anche in questo l'eminenza de' vescovi sopra de' medesimi, si soggiugne alla pag. 67: « L'elezione de' preti e de' diaconi si apparteneva al vescovo, al qual unicamente » toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il clero ed il popolo v'avessero la » lor parte ».

Dove sono adunque le proposizioni ereticlie? E se non vi piace il sentimento di Grozio, che questa forma di governo si fosse introdotta ad esempio della sinagoga degli Ebrei, datene voi un altro migliore, e sarò contento di rifiutar quello suspicato da Grozio. Ma da voi non è da pretender tanto. Vorreste forse che il modello si fosse più tosto preso da' Gentili, siccome fa sovente il cardinal Baronio, il quale è più inclinato a derivar molti riti ed istituti da' Gentili che dagli Ebrei. Ma i più diligenti investigatori delle origini cristiane fanno meglio ad attenersi più agli Ebrei, che a qualunque altra nazione, siccome saviamente fecero intorno al governo delle prime loro chiese; poichè gli Apostoli predicando per la Palestina e per le provincie d'intorno il Vangelo, trovarono in que' tempi molte sinagoghe ben istituite sin da' tempi della

dispersione Babilonica; e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogni altro fu predicato il Vangelo, non v'era cagione perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella che l'esperienza di molti secoli avea approvata e commendata per buona. Così dagli Ebrei fu presa anche la forma delle chiese materiali, divise in nave, in atrio ed in sagrario: la dedicazione altresì e la memoria del giorno anniversario: le feste della Pasqua e della Pentecoste: la lettura dell'Epistole degli Apostoli conforme a quella de' Profeti, che si faceva nelle sinagoghe; e tanti e tanti altri riti ed istituti.

Nè il disputare che si è fatto fra' teologi intorno al governo della Chiesa di que' tre primi secoli, se fosse stato misto di monarchico e di aristocratico, ovvero semplice monarchico o pure aristocratico, offendeva punto i principali dogmi della Chiesa, e la sua fondamental dottrina. Che da Cristo S. N. avesse avuto la Chiesa potestà di governare se stessa ed i suoi Fedeli, in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti di fede, come intorno alla disciplina e regola de' costumi, non v'è dubbio alcuno: talchè da divina istituzione ed ordinazione riconosce il suo governo, e perciò non ad altri che a Dio dee riportarlo, da chi direttamente gli venne. Ma qual forma avesse avuto questo governo in que' tre primi secoli, alcuni reputano ciò esser più tosto question di fatto che di diritto. Le forme de' governi, come dipendenti da disciplina, stan sottoposte a variazioni; ma il governo è sempre stabile e fermo. Iddio lo diede alla sua Chiesa, e glie lo manterrà in eterno. Parimente Iddio alle somme Potestà della terra ha dato egli il potere che esse esercitano in governare e reggere i popoli a sè commessi, e questa potestà lor viene immediatamente da lui, dal quale solo la riconoscono, ed al quale deono rapportarla. Che poi queste somme Potestà sieno sopra la terra variamente rappresentate, quali in forma di repubbliche, o democratiche, o aristocratiche, ovvero miste; quali in forma di monarchie pure e semplici, ovvero temperate d'aristocratico, questo non toglie che il monarca, o gli ottimati, o il Pubblico non eserciti quella potestà assolutamente ed indipendentemente da ogni altro, e che non la debba che unicamente a Dio, *a quo omnis potestas*.

Avverta V. P. che io parlo così per ispiegare i sentimenti che ebbi allora quando stava componendo quella Storia Civile, per far conoscere che in ciò non m'allontanai dalla dottrina degli antichi Padri della Chiesa e de' più gravi e serii teologi moderni: sicchè niuna proposizione ereticale mi poteva essere scappata, siccome non ve la trovò la Censura di Roma, e solo la vostra finissima morale l'ha scoperta. Del rimanente, dopo questa mia conversione, so che debbo tenere altra credenza, e secondando quella che mi mostrate nelle vostre riflessioni morali e teologiche, per i precedenti articoli fondamentali devo tener con voi, secondo m'insegnate alla pag. 79 del tomo 2 « che non i principi e le somme Potestà, » ma solamente il pontefice romano tien da » Dio potestà immediata; tutti gli altri » l'hanno mediata: che la Chiesa ha il suo » monarca, e non vi è ora più da disputare » del suo governo, essendo assolutamente » monarchico puro e semplice, niente affatto contaminato d'aristocratico: al qual » monarca dee tutta la Chiesa ubbidire, » siccome pure m'avverte il vostro P. Bellarmino ».

Ma d'una cosa, prima di passare ad altro, voglio che mi diate istruzione, perchè dubito che avendomi fatto avanzar troppo in quella Professione, non sia colto in qualche intrigo. Voi non vi contentate d'aver la Chiesa per isposa del pontefice romano, ma i vostri canonisti e'l P. Bellarmino la vogliono anche serva. Or perciò non vorrei espormi al pericolo di dover professare eziandio, in conseguenza di ciò, che dal monarchico si dovesse passare un poco più in là, ed entrare nel Turchico. E non vorrei, che siccome voi andate dicendo che io non conosco altra vera ragion d'imperio che l'Ottomana, in vece di cercarla in Costantinopoli, non la trovassimo in Roma. E la mia paura nasce non da leggieri sospetti che forse voi non gli avrete, perchè io leggendo il Cerimonial pontificale, veggo di quando in quando sfavillar certi lampi che mi fanno temere del tuono. Sento parlare di marescialli, di Soldani della corte e d'altri nomi che non troppo mi piacciono. Ecco quando cavalca il papa, dice che *circa Pontificem, aliquando ante, aliquando post, equitabit Ma-*

rescallus, sive Soldanus Curiae. Guardate dunque bene in che mi mettete, e sappiate premunirmi da queste tentazioni, che sarebbero per farmi rinegar la fede che vi ho finora professata.

Nel vostro Indice leggo pure a lettere cubitali scritto:

PROPOSIZIONI EMPIE.

Ma poi riportandomi alle vostre Riflessioni, osservo che voi, lasciando l'opera dell'Istoria Civile, vi rivolgete all'empietà non di quella, ma del suo autore, e contro del medesimo vomitate le più orribili bestemmie che si fossero intese mai da bocca infernale ed esecranda. So che voi di quanto vomitate non ne siete convinto, nè potete convincerne altri; perchè se ne aveste avute prove, non vi sareste astenuto di rapportarle. So che con gridare: All'empio, allo scellerato, al senza Dio e senza Croce, ciò fate per assordar la gente semplice ed idiota, e tirarla dove volete. E poichè avete ben appreso dalla vostra Società che bisogna badar più nel mondo al numero de' più che alla qualità de' pochi, sapete con esperienza che que' si tirano per le orecchie non già con prove e ragioni, delle quali non son capaci, ma con gridi e schiamazzi, e con altre apparenti e strepitose immagini. Ed io di questo appunto vi dimando per mia istruzione, perchè vedendo nell'opera vostra che lo fate a maraviglia, ed in cose gravissime, entro a credere, che facendolo voi, possa ognuno in virtù di quella fede professatavi lecitamente farlo, affine di perdere il suo emolo o rivale: anzi non ci bisogna che sia rivale o nemico, ma sia qualunque anche incognito, e di cui non se ne sappian nè gli andamenti, nè i costumi. Prova evidente ne danno più passi delle vostre lettere; poichè scrivendo contro uno a voi ignoto, e che non vi ha fatto alcun male, vi mettete a declamare non solo contro i suoi andamenti e costumi, che non avete mai veduti o scorti, ma anco contro la sua credenza e pensieri a Dio sol noti.

INTORNO ALLA CREDENZA.

Ecco voi dite alla pag. 205 del tom. 2 che io puto forte d' ateismo; e pur non m'avete ancor fiutato. Dite ancora alla pag. 136, tom. 1, che il sospetto che di me corre, sia o che non creda in Dio, o che pensi non prendersi Dio cura e pensiero delle nostre cose. Fingete perciò nelle vostre tre ultime lettere filosofiche che io sia seguace della dottrina d' Epicuro: eppure donde voi prendiate argomento ch'io segua questo filosofo, e non più tosto Cartesio, o forse qualche altro, non si sa, nè voi lo dimostrate. Ma vaglia il vero, a fingermi tale non fu la sola calunnia cagione, ma vi ebbe ancor parte la vostra vanità. Voi forse per caso vi eravate abbattuto nel Marchetti: vi piacque forse quella traduzione di Lucrezio, e cominciaste a saper qualche cosa di questa filosofia; e siccome è il costume de' poveri novizi, che prendono volentieri ogni occasione che se gli presenti, per mostrare agli altri quel poco che sanno, così voi non sapendo niente nè di Cartesio, nè degli altri filosofi, non voleste perder la congiuntura di fingermi Epicureo, per disputare contro Epicuro e Lucrezio, come farebbe frate Cipolla, e per potere infilzare quelle tante vaghezze, venustà ed argutezze che a ragione porrebbero a riso ed a sollazzo chi vorrà esporsi a rischio del remo nel prendersi il travaglio di leggerle. E mi date maraviglia, come voi che v'intendete tanto e sì bene di attitolar libri, siccome ne date saggio nella lettera 5, pag. 72, e ne avete tanto compiacimento, che lo ripetete nel fine della 7, alla pag. 128, non avete attitolate queste vostre Riflessioni Morali e Filosofiche, poichè quel Teologiche ve lo leggo scritto a disagio, sapendo tanto di teologia questa vostra opera, quanto appunto ne oliva Guccio Imbratta. Almeno quel Filosofiche vi calzava meglio; poichè sebbene avrebbe potuto anche in quello farvisi la medesima difficoltà, non vi si potea negare che vi stava bene riguardandosi almanco la vostra logica.

Voi forse direte: Io vi ho così creduto, perchè tal vi dimostrate nella vostra Istoria Civile. Ho detto alla pag. 155 del 1 tomo che davate « prove evidenti di non conoscere religione in più luoghi delle vostre » Istorie ». Vi ho ridetto alla pag. 179, « che in que' fogliacci non si perdona nè » pure a Dio »; e nella pag. 90 del tomo 2 vi torno a dire che « la vostra Istoria dà a » credere che non credete in Dio ». Ma questo appunto è quello che io torno a

domandare, se senza provare ciò che dite, e senza dimostrarlo, si possa gridare impunemente: All'empio, al miscredente, al senza Dio? Voi alla pag. 155, senza volervi impegnare a portar que'luoghi ov'erano le prove evidenti di non conoscere religione, ve ne sbrigate così: « Piacemi tralasciar» le per ora ». Di poi saltate (per dimostrare che io non conosca religione) a'monaci rosariati, cordonati, coreggiati, ec. E di questa religione dunque voi intendete? Or se è così, già siamo fuori d'ogni pericolo: abbiamo saldati già i nostri conti e le nostre partite. I miei precedenti articoli secondarii avranno fatto ora che in ciò forse avrò io più religione che voi. A quelli mi rimetto, e più di lor non dico avante.

Avete contuttociò alla pag. 179 additati i fogliacci, « in cui non si perdona nè pure » a Dio ». E quali sono? Eccoli: la pag. 28 del 1 tomo. Ivi si legge, che nello stabilir savie e prudenti leggi, bisogna che alla romana ceda la gente ebrea, « la cui legal » disciplina essendo molto semplice e vol» gare, non fu mai avuta in molta ripuda» zione ». Come? Per legal disciplina degli Ebrei voi intendete forse le leggi eterne ed immutabili del Decalogo dettate da Dio a Mosè? Par che vi sembri così per quella chiosa che fate alla pag. 182, dove dite « la » disciplina legale degli Ebrei, cioè la di» vina parola ». E non sapete dunque qual fosse la legal loro disciplina, specialmente a' tempi di Gesù Cristo, quando siccome la romana era arrivata al più alto grado di sua elevatezza, così l'ebrea era caduta in mano de' Farisei e de' Sadducei in questo stato miserabile, che Cristo stesso (e se non vi basta, S. Paolo e tutti quattro i Vangelisti) ve ne può dare colla sua propria bocca autentici riscontri? Non sapete in qual altro ridicolo e fantastico stato si ridusse poi in mano di que'fantastici Rabini e Cabalisti? A questo io non posso rimediare; e se a voi piace di scriver tanto sopra cose che non intendete, io non vi potrei dare altro consiglio, che di tacere e di mandarvi a scuola a cominciar da capo. Per ora non avete a far altro che fortificarvi bene e non uscir mai dal vostro forte, morale e logica, e non pensate a parlar affatto di altra disciplina.

Poichè quai rimedi potrei io prescrivere a quel delirio che vi ha sorpreso nella lettera XI parlando delle leggi romane e delle compilazioni de' Codici Gregoriano e Ermogeniano? Che dovrei dire intorno a quegli invincibili argomenti tom. 1, pag. 202, e tom. 2, pag. 54, tirati così bene dalla vostra logica, che se ne persuaderebbe pure madonna Agnesa? Che di quei vaniloqui sopra la giurisprudenza romana rovinata per li Vangeli di Cristo? E qui veramente cadono a proposito altre riflessioni morali, che le vostre, e che mi fan seriamente pensare alla miserabile condizione delle umane menti, che per niente alle volte sogliono dare in tali frenesie, che arrivan sino a fare sconoscere chi si ha continuamente innanzi agli occhi e tra le mani. Ecco, la vostra professione vi obbliga certamente ad aver sempre in mano gli Evangeli di Cristo; e pur ivi ne parlate come a voi affatto ignoti e sconosciuti, e quel che è peggio, la forza del delirio arriva sino a non farvi distinguere, non dico due cose diverse, ma a confondere le contrarie. Voi dite, e dite vero, che io abbia scritto che la giurisprudenza in Roma fu in fiore sin a' tempi di Costantino (cosa che a niun altro che a voi dovea parer nuova, perchè è così trita e volgare, che io credo che vada scritta sino ne' boccali); ma poi farneticando, soggiungete che io scriva esser decaduta per i Vangeli di Cristo e per la veneranda religione cristiana. Questo è un delirio che a niun altro che a voi potea venire in mente, essendo a tutti notissimo che gli Evangeli di Cristo e la veneranda religione cristiana non furono in altri tempi tenuti in tanta purità ed osservanza, quanto in que' tre primi secoli che a Costantino precedettero, quando appunto la giurisprudenza romana era nel suo bel fiore. Sono forse a voi solo ignoti i comuni voti e desiderii di tutti gli uomini pii e dotti, che non lasciano d'incessantemente pregare Iddio che gli piaccia di ridurre la sua Chiesa in quella santità, in quello spirito ed in quella illibatezza di costumi, ne' quali si mantenne in que' tre secoli? Ne' quali le leggi del Vangelo eran la norma delle azioni de' Fedeli, ed in cui espressamente leggevano che il regno che Cristo prometteva a' suoi credenti, non era mondano e terreno, ma tutto celeste; e che perciò egli era stato mandato dal Padre in terra, e non per distruggere l'imperio e le sue leggi, anzi per istringere maggiormen-

te la divozione de' popoli inverso i loro principi, ed ubbidirgli non solo per timore delle pene che minacciavano, ma per obbligo ancora di coscienza, siccome altamente predicava S. Paolo e tutti i Padri antichi di que' tempi. E se a voi era tutto ciò ignoto, e per il furor pazzo che vi ottenebrava la mente, non avete scorti questi stessi sensi nell'Istoria Civile, che ne' primi libri non v'ha pagina che non ne sia piena, almeno vi doveva esser impresso quell'inno della Chiesa che spesse volte avrete dovuto recitare, o sentire almeno cantare, il quale v'intuona le orecchie con quel

Non eripit mortalia
Qui regna dat caelestia.

Non fu dunque un miserabil vostro delirio prendere per cose opposte, e che l'una distrugga l'altra, buone leggi latine ed Evangeli di Cristo? Chi non sa che la giurisprudenza romana cominciò a decadere ai tempi di Costantino? Ma ciò avvenne non per la veneranda religione cristiana, ma per quelle tante cagioni che vi furono additate nel principio del secondo libro dell'Istoria Civile, che io non voglio qui ripetervi. Le leggi di Costantino e degli altri imperadori suoi successori sino a Valentiniano III portarono all'antica giurisprudenza cambiamento, anche per la religione cristiana, per quella parte che riguardava l'antico jus divino e pontificio de' Romani, che dovea esser certamente tutto vario e diverso, siccome si vede dall'intero lib. 16 del Codice Teodosiano. Si portò anche cambiamento per i nuovi riti e vari istituti introdotti in seguela d'una nuova religione, siccome furono le manumissioni in chiesa, la derogazione delle pene del celibato, la moderazione del concubinato, ne' divorzii, nel dominio de' padroni inverso i servi, lo stabilir nuove feste per il dì di domenica, e l'andar pian piano abolendo l'aruspicina, prima la privata e di poi la pubblica, le naumachie, i combattimenti con le fiere, le lotte, i giuochi de' gladiatori, ed altri antichi riti e superstizioni gentili, siccome potrete vedere alla pag. 103. Giuliano che volle tornare alla religione gentile, ed ebbe intendimento di ristabilire le cose nello stato primiero, andava perciò cassando quel che Costantino avea innovato; e quindi avvenne che questo principe acquistò varia fama presso i Gentili e presso i Cristiani, questi lodando Costantino, quei biasimandolo come novatore. Or un istorico che rapporta le accuse e le lodi così degli uni come degli altri, e che non vi mette niente del suo, additando nel margine gli scrittori contemporanei, anzi le leggi stesse del Codice Teodosiano, vorrei sapere in ciò che male ha fatto? Rileggete di nuovo attentamente, ma con mente chiara e serena, quando v'accorgerete d'essere in qualche lucido intervallo, tutto l'intiero c. 5 del secondo libro, che lo troverete alla pag. 102 del 1 tomo, e son sicuro che avrete compassione di voi medesimo, ed orrore insieme di tanti delirii e vaniloquii, de' quali è tessuta tutta intiera quella vostra lettera. Altro scampo adunque non vi resta che la vostra morale, ed in questo siamo d'accordo. Conosco bene che così dovevate fare per far cader nell'odio e nell'abominazione di tutti gli ordini quell'istorico, affin di perderlo. Presso al popolo non v'è mezzo più efficace per conseguir questo fine, che gridargli all'orecchio fino a stordirlo: All'empio, all'ateo, al senza Dio e senza Croce.

INTORNO A' COSTUMI.

Vi è piaciuto ancora usare delle medesime arti intorno a' miei andamenti e costumi, per farmi creder tale; e come se mi fosse stato sempre attaccato a' fianchi, con una franchezza mirabile vi mettete così ad esclamare alla p. 115, t. 1: « Si vide pur una volta assistere quest'uomo a' sacri uffizi? » Alle chiese de' Gesuiti certamente che no, perchè non avendo coro, onde perciò rendete tante benedizioni al P. Claudio che non ve lo lasciò, non vi era niente ivi da ufficiare; ma presso i Benedettini, e spezialmente in settimana santa nella lor chiesa di S. Severino spessissime volte: e mi maraviglio, com'essendo quella chiesa così prossima al vostro maggior collegio, non ve ne sia stata data notizia. « Ascoltar la divina parola? » Veramente prediche di Gesuiti io ne ho poche intese, poichè non avendo avuto la sorte di nascere a' tempi del vostro padre Lubrani, che era lo spasso de' pulpiti, ed essendo poi succeduti tutti gli altri assai sciapiti e sgarbati, stimai meglio ascoltarle nel Duomo, poichè la vi-

gilanza di quell'arcivescovo lo solea provvedere de' più insigni oratori, dove intesi il P. Casaretti, il famoso P. Dollera, ed altri assai celebri e veramente apostolici. « Gli venne mai in pensiero di dar il no» me a qualche oratorio? » A niuno certamente de' vostri collegi, o alla casa professa, dove in quelle tabelle che a lettere dorate e cubitali hanno l'epigrafe: *Nomina scripta in libro vitae*, non troverete sicuramente scritto il mio nome, ma in quello de' PP. Pii Operari, in S. Nicolò alla Carità forse lo leggerete ancor oggi; e vi fu scritto, quando vi presedeva il P. Torres, celebre per dottrina e per santità di costumi, e nel quale io, per dirvela con sincerità, vi scorgeva un'altra morale totalmente diversa da questa vostra. Onde tanto più vi prego a risolvermi nettamente questi miei dubbii, e senza equivoci, perchè io non cerco altro che la quiete e la tranquillità della mia coscienza. Del rimanente a quel che soggiungete di non essere io stato veduto « a mon» dare prima l'anima a piè d'un confessore», non ve ne maravigliate, perchè io non mi sono confessato mai a' Gesuiti, ancorchè fossi assicurato che erano indulgentissimi, e che in loro bottega vi era roba per tutta sorte di persone ed a buon mercato. Ora conosco che ebbi in ciò un capriccio bestiale di non appartarmi dal mio parroco, e dal P. Torres, e dagli preposti di quell' oratorio dopo la sua morte; ma da ora innanzi vi assicuro che procederò in altra maniera.

Alla pag. 254 dello stesso tomo I dite « che sia stato io veduto piegar bensì il gi» nocchio agli altari, ma non altrimenti » da quel che piegavalo Naaman Siro al» l'idolo di Remmon, quando porgeva il » braccio al suo re che l'adorava ». Io veramente non posso ricordarmi in qual chiesa fossi stato osservato in tal positura. Ho avuto sempre in costume con ambo le ginocchia a terra pormi innanzi agli altari, e starmi al possibile ritirato in me stesso con quella debita riverenza e divozione che si richiede. Forse avrebbe potuto avvenir il contrario, quando dalla brigata ero forzato d'entrar nella chiesa del Gesù Nuovo, dove ordinariamente la gente corre o per veder qualche magnifico apparato di tappezzerie, d'argenti, o qualche sorprendente illuminazione, ovvero per sentir qualche eccellente musica; poichè, per dirvela con ingenuità, entrando io in quella chiesa, ho creduto d'entrare in una magnifica e ben ornata galleria, ove il popolo andasse a ricreare gli occhi e l'orecchie in quelle sì vaghe ed aggradevoli apparenze, ed in que' numerosi ed armonici concenti. Non devo tacervi che fui sorpreso in questo passo dalla vostra erudizione, come non sapendo niente degli Ebrei, nè di Scrittura, vi fosse venuta a mente quell'istoria di Naaman Siro. Ma poi m'accorsi che era potuta pervenire a vostra notizia, perchè nella famosa controversia dell'adorazione permessa a' novelli convertiti Cinesi, giovò molto a' vostri Gesuiti quel fatto, e non tralasciarono d'ingrandirlo ed inculcarlo in tutte le contese ch'ebbero co' Domenicani.

Proseguendo l'analisi de' miei andamenti e costumi, vi siete ancora avanzato in dire che io abbia sostenuto esser lecito il concubinato non meno *in jure*, che *in facto*. Dite nella lettera 7, alla pag. 117, che « io » manifesto espressamente il mio concetto » che il concubinato non era già disdetto » ne' secoli da noi alquanto remoti, ma » che siasi poi tenuto per mostruoso dal » pregiudizio de' nostri tempi ». Tornate di poi nella lettera 16, pag. 301, a ripetere lo stesso con dire « che io reputi il concu» binato niente disconvenevole, e pudica » congiunzione che lice, e che vuol chia» marsi secondo maritaggio, come ivi si » comprova a lungo con erudite disserta» zioni ».

Intorno al *dritto*, io non intendo disputar con V. P. per quell'attenzione e riverenza che vi si dee, poichè sarebbe lo stesso che farvi bruttamente arrossire della vostra ignoranza. Oltrechè niuno profitto ne cavereste, stando in questo stato d'innocenza e di purità, non intendendone nè meno i termini; tanto più che in ciò a niente vi potrebbe giovare la vostra logica, e molto meno la morale. E che dovrei dirvi, quando prendete per due dissertazioni ciò che io brevemente accennai in due occasioni, quando ebbi a spiegare che cosa si fosse il concubinato di quegli antichi tempi, del quale fui quasi forzato a parlare per difesa dell'onestà delle leggi longobarde, e del nostro Ruggiero I re di Sicilia?

Nel primo tomo alla pag. 357 fui obbligato parlare, acciocchè niuno si offendes-

se in leggendo nel secondo libro delle Leggi Longobarde una legge, nella quale si vede permesso il concubinato, vietandosi solamente di potersi ritenere in un medesimo tempo moglie e concubina, dovendo ciascuno esser contento o di una sola moglie, o di una sola concubina. Additai solamente nel margine gli autori, i canoni e le leggi che lo spiegavano, e soggiunsi di più, che per maggior intelligenza di ciò « meriterebbe un discorso a parte, ma tanto basterà per ciò che riguarda il nostro » istituto », il qual era d'illustrare quella legge, perchè non sembrasse disonesta e scostumata, secondo l'idea che si ha presentemente del concubinato de'nostri tempi, affatto diverso da quello del quale parlarono le leggi romane e le longobarde. Forse altri avran riscontrati quegli autori, quei canoni e quelle leggi, e se ne saran persuasi; ma voi con tutto che vi abbiate presa la briga di confutar quell'Istoria, non vi siete nè pur curato di vederne uno, ma tirando avanti giusta il consueto e costante vostro costume, proseguite a gridare ed a declamar solo, ed a parlar maravigliosamente di ciò che non intendete. Io ora mi diffiderei di farvelo capire, anche se vi mandassi quel discorso a parte che io dissi. E che gioverebbe con voi allegarvi i canoni de' concilii Illiberitano e Toletano, di cui forse non avete sentito nè pur anche il nome? Che S. Isidoro, i Capitolari di Carlo M. e di Lodovico Pio, il Decreto stesso di Graziano? Che le leggi di Costantino e di Giustiniano? Che le Novelle di Zenone e di Marziano? Sarebbe tutta opera perduta. Conosco che per voi dovrebbe esser questo un racconto molto lungo, e si dovrebbe cominciare da'primi rudimenti, con ispiegarvi prima i vocaboli; poichè avete dato manifesto indizio di non solo non intenderne la forza, ma nemmeno il latino. Ecco: io dissi che i Romani chiamavano il concubinato *Semimatrimonium*; e voi alla pag. 301 dite che io voglio che si chiami Secondo Matrimonio. E perchè non vi sia occasione da dubitare d'esservi ciò accaduto per inavvertenza, lo replicate alla pag. 392 dicendo: « So che diffinisce per Secondo Matrimo» nio il concubinato ». Ed è veramente da ridere che declamate tanto contro il concubinato, nello stesso tempo che lo fate passare per secondo matrimonio: poichè se non siete seguace della dottrina de'Montanisti, che detestavano le seconde nozze, ognuno dovrebbe credere che ammettete per legittime non solo le seconde, ma anche le terze e quarte nozze. All'incontro in que' due luoghi, ed in tutte le leggi e canoni che ivi si allegano, si parla del concubinato come d'una congiunzione permessa, serbandosi però que'requisiti che se gli prescrivono dalle leggi; onde fu detta anche legittima, perchè le leggi gli davano forma e metodo. Era ancora chiamato Semimatrimonio, siccome la concubina Semimoglie, perchè sebbene intorno a'riti ed alle solennità ed al fine della procreazione della prole era dal matrimonio diverso, in moltissime altre cose però era conforme; siccome di non poter aver luogo se non tra sciolta e sciolto, con deliberazione di viver sempre in tale stato con affezione maritale, ed astenersi da altri illeciti congiungimenti; poichè anche nel legittimo concubinato si commetteva adulterio. Or voi altrove lo prendete al rovescio, ed alla pag. 118 lo confondete colla fornicazione, credendolo simile a quella congiunzione colla quale vostro padre si accoppiò con vostra madre, ed alla quale il mondo è cotanto obbligato per aver dato alla luce un tal eroe qual voi siete: dando perciò di piglio a quella sentenza veramente a pochi nota ed assai pellegrina: *Qui jungit se Fornicariis*, ec. Or non è questo un delirare, ed un parlar più di quello che meno s' intende, che vi porta sino ad infamare la vostra origine ed i vostri natali?

Ebbi un' altra occasione di parlare del concubinato di que'tempi, e fu nel secondo tomo alla p. 226 quando ebbi a favellare del nostro Ruggiero, per noi grande non meno, che fu presso i francesi Carlo M. Nella serie de'suoi figliuoli pur di colui se ne annoverano alcuni che lasciò non dalle mogli, ma dalle concubine che successivamente tenne nel suo palazzo. Gli scrittori francesi, per levare i pregiudizi de'quali, secondo i costumi presenti, sono ingombrati comunemente gli uomini che non sanno la differenza tra l'antico concubinato e'l presente, affin di purgar Carlo M. dalla macchia d'incontinenza, per aver avuto successivamente oltre le mogli anche le concubine, avvertono i lettori a non iscandalezzarsi, se di Carlo M., che in più provincie della Germania non meno che della

Francia si vuol far passare per santo, si scrivono tali congiunzioni; poichè a quei tempi non erano come quelle d'oggi, ma permesse e legittime, come quelle alle quali dalle leggi se l'era prescritta certa forma e metodo, e che poi le leggi stesse ed i nuovi costumi introdotti le abolirono e dannarono. Or questo appunto intesi far io al nostro Ruggiero, di purgarlo cioè da questa taccia, e di far accorti i lettori a non riputarlo per questo un principe dissoluto ed incontinente. Agli altri, che sono intesi d'istorie e d'antichi costumi e leggi, non sembrò questo rapporto cosa strana e nuova; ma a voi, che vi mostrate così fanciullo e semplice di queste cose, che mi pare che siate or ora nato, parrà certamente ogni cosa mostruosa e stravagante. Sicchè stimo esser opera perduta il dover trattenermi di vantaggio a parlar con voi di questo concubinato *in jure*, che ricerca un più istrutto ed addottrinato novizio, e che ne sappia almeno i termini.

Ma del concubinato *in facto*, in questo sì che posso accettarvi per maestro; poichè, oltre l'esperienza, potrete colla vostra morale suggerirmi de' bei lumi, come in effetto me ne porgete in queste vostre lettere. E chi meglio che voi potea istruirmi de' presenti concubinati di fatto (poichè oggi non hanno questi assistenza veruna di legge) quando ne avevate in casa un domestico esempio, anzi ad uno di questi concubinati voi dovete il vostro essere e la vostra nascita? Chi meglio dunque di voi potea esser inteso di tutte le sue minute circostanze, e de' travagli che passò vostro padre bazzicando con vostra madre, e del pericolo che forse corse di vedersi descritto il suo nome nel pubblico cedolone de' concubinarii scomunicati? Voi però senza additar d'onde di me aveste sì minute e particolari notizie, con una franchezza mirabile addossate a me ciò che forse dovette intervenire in casa vostra; e scrivendo alla p. 120 della 7 lettera, che io fui mosso a scrivere con que' sentimenti contro i frati per l'amor della libertà di vivere a mio talento, soggiugnete queste parole, per le quali certamente avrete nella rabbia ed impudenza superati quanti sfacciati menzogneri e neri calunniatori fossero stati nel mondo giammai: « Lo commosse per fine (voi dite) » l'onta del non vedersi per poco descritto » il nome indegno nel pubblico cedolone » dei concubinarii scomunicati ». Come sapete questo rischio che io era per passare? Eravate forse uno di quei che compongono in Napoli quella particolar congregazione di preti che invigilano sempre con non minor avvedutezza, che stretto e sommo segreto, e per maniere occulte e impenetrabili a sciorre tali congiungimenti e staccar tali coniugati? Certamente che l'esperienza domestica vi dovea far sapere che in quella non vi hanno parte nè frati, nè monaci, e molto meno Gesuiti. Aggiungete appresso: « Ebbe allor egli dall'altrui autorevole in» tercessione il favore di esser sottratto da » quell'infamia ». A me veramente di quella congregazione erano stati fatti rapporti totalmente contrarii, che sotto l'arcivescovo Pignatelli era molto severa e rigorosa, che non si perdonava a persona di qualunque condizione, ch'era shandita ogni connivenza e tolleranza, e si rifiutavano intercessioni di persone, per autorevoli che fossero; e che mai fu veduta in tanta austerità e rigidezza, quanto in quest' ultimi tempi, poichè gli arcivescovi passati non molto vi badavano, ed erano in ciò assai indulgenti. Sicchè io certamente non avrei potuto comprometterni quella tolleranza e connivenza che forse a' tempi passati fu praticata con vostro padre da' predecessori arcivescovi. E vero che la vostra morale vi e di grandissimo scampo; ma nel fingere bisogna pur avvertire al verisimile, poichè altrimenti la favola riesce sciocca ed insipida. Questa che avete or tessuta, la potrà difendere la vostra morale, per ciò che riguarda la calunnia e l'impudenza, e toglierle quell' orrendo aspetto di protervia e di malignità; poichè secondo le massime di quella si possono usare tutte le arti maligne, quando s'indrizzano al fine di perdere un uomo per salvargli l'anima; ma non la potrà difendere per l'inverisimilitudine della sua goffaggine e scipidezza. E vero però che l'eccesso della carità, che veggo praticata in questo particolare, potrà coprire tutti questi ed ogni altro difetto: poichè ad ogni altro che a voi dovea passar in pensiero di parlar di concubinato, per non rinfrescar la memoria de' vostri natali; e se pur aveste voluto entrare a parlarne, dovevate conformarvi almeno in questo a' sentimenti di quell'autore, il quale per altro vi dava

in mano cose tali da poter giustificare in qualche maniera la vostra concezione e natività, e non farla credere cotanto inonesta ed obbrobriosa al mondo, quanto oggi si sente. Ma il vostro zelo, e l'ardor che avete avuto per salvarmi l'anima non potea arrestare per qualunque umano rispetto il corso della vostra penna; e se non curaste nè disonore, nè infamia, molto meno poteva arrestarvi questo vano ed ideal rispetto della legittimità de'natali.

Tanto avete creduto bastare per farmi entrare nell'odio e nella generale abominazione di tutti; ma per far conoscere che la vostra morale era proveduta d'armi più fine e più corte, date ora di piglio alle particolari, e che riputate esser più proprie e adattate per i soli Napoletani. Intorno al miracolo di S. Gennaro con vostro dolore avete forse scorto che non si negava alla pag. 25 del 4 tomo, ma sol si parlava dei pronostici che vi si fanno sopra; onde scorgendo che non v'era da profittar molto, contro il vostro costume appena nel 2 tomo alla pag. 210 l'accennate, senza spendervi quelle solite vostre esclamazioni e schiamazzi, e passate ad altro. Io non credo che vi siate astenuto da urlare, perchè forse avevate letto nel P. Antonio Caracciolo *Historia Sancti Januarii* pag. 258, che sebbene per l'osservazioni fatte o di scioglimento, o di durezza, alcuni s'inducono a presagirne o buoni o rei successi, contuttociò il miglior frutto che da tali avvenimenti dee il Cristiano cavarne, sia d'imputare la durezza, che talora si sperimenta, a' nostri peccati, secondo che ci ammonivà pure S. Odone Cluniacense del cessamento de' miracoli; affinchè rivoltandoci ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della divina vendicatrice mano. Son sicuro che nè voi avete letto questo autore, perchè è Teatino, nè vi possono entrar in capo questi concetti. Ma vi avrà fatto andar in ciò un poco ritenuto il ricordarvi forse che il vostro P. Francesco di Girolamo nelle pubbliche piazze sopra le botti con terribile ed ispaventosa voce non inculcava altro a' Napoletani, che non bisognava confidar tanto al miracolo fatto in quell'anno, sicchè fosse loro data impunità di vivere con dissolutezza, perchè erano già assicurati di esser esenti da tutti i pericoli, rinfacciandogli che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto lor amoroso protettore, essi facendone mal uso, volean obbrobriosamente ridurlo a far il mestiere di spione.

Vi riducete adunque, usando delle solite arti, a dire che io avessi scritto de' Napolitani, essere mancatori di fede e ladri: che si feriscono ancora in quell'Istoria le dame napolitane nell'onore; e che de' loro magistrati e giureconsulti se ne parli con istrapazzo, e spezialmente di Andrea di Capua. Per dar risalto a tali accuse, le avete collocate nel vostro Indice sotto la rubrica delle

PROPOSIZIONI INGIURIOSE.

Ma qui è da notarsi cosa forse non ancor intesa, e che fa conoscere che in quell'arte siete giunto all'ultimo punto di perfezione. Quanto sia grande la vostra verecondia e modestia, ben si è potuto vedere dalle cose precedenti; in quest' Indice però ne avete voluto dar un saggio più chiaro, per lo quale non potrà alcuno più dubitarne, poichè in finendolo dite così: « Erano » caduti NN. NN. NN. in mille spropositi » e laidezze ». Chi legge quelle lettere puntate, certamente che raccapriccerà i capelli ed aggriccerà le carni, credendo che sotto que' caduti in mille spropositi e laidezze saranno nascosti personaggi grandissimi, sacrosanti e d'alto affare, giacchè lo scrittore non ha avuto animo, ancorchè non facesse altra parte che di relatore, di chiamarli per nome. O inaudito pudore, o ammirabile verecondia! Temeva il volto dilicato e tenero di non arrossir tutto in nominargli. E quali mai questi saranno, poichè non si cita foglio alcuno per potergli ravvisare? Volete sapergli? Sono suor Giulia di Marco da Sepino del terzo ordine di S. Francesco, il P. Agnello Arciero crocifero, e il dott. Giuseppe de Vicariis, « i » quali in Napoli facendo mal uso della » Mistica diedero in mille spropositi e lai» dezze, ed avean dato principio ad una » abominevol compagnia, alla quale avea» no arrolato più loro discepoli, e ma» schi e femmine ». Così appunto gli leggerete alla pag. 109 del quarto tomo dell'Istoria Civile. E perchè si è avuto rossore di nominargli? Furono forse i loro delitti occulti, e le loro assemblee sì segrete ed impenetrabili, che non furono a niuno

scoperte? Tutto al rovescio. Questa fu una causa in Napoli ed in Roma così strepitosa, e per le forti ed alte protezioni di ciascuna delle parti così contrastata ed accesa che durò molto tempo, e non fu terminata, se non nel pontificato di Paolo V nel 1615. Furon fabbricati più processi, e fatte strepitose esecuzioni. I Gesuiti, che presero la difesa di suor Giulia e degli altri caduti in mille spropositi e laidezze, contrastaron ferocemente co' Teatini che voleano i rei puniti. In fine trasmessi i carcerati in Roma nelle prigioni del S. Uffizio, « Paolo V con particolar attenzione fece » esaminare con molta diligenza ed assi» duità dagli Inquisitori la causa, e con» vinti i rei de' loro falli, furono dichiarati » eretici il P. Agnello, suor Giulia e Giu» seppe de Vicariis, e come tali furono » condannati alla pubblica abbiura ed a » carcere perpetuo; onde a 12 luglio del» l'anno 1615 essendosi fatto ergere nella » chiesa della Minerva un ben solenne ap» parato, in presenza del collegio de' car» dinali, di molti altri principali signori e » d'un infinito popolo, tutti tre abbiura» rono i lor errori, e nelle abbiure confes» sarono tutte le sporcizie ed i loro mistici » delirii; ed affinchè i partigiani di suor » Giulia finissero di credere la sua falsa » santità, per ordine dello stesso pontefice » furono a 9 agosto letti nel Duomo di Na» poli, non senza stupore ed ammirazio» ne di tutti, i sommarii de' loro processi ». Così pure si legge nell'Istoria suddetta alla p. 111, ed alla seguente si aggiunge ancora, che accaddero altri casi consimili in Napoli, d'essersi trasmessi i rei in Roma: « di che, se non fosse il rispetto di alcune » famiglie che ancor durano, potrebbero » recarsi molti esempi ». Qual fu dunque verecondia la vostra di tacer nomi così diffamati e pubblici, ovvero una delle solite finezze della vostra morale per dare orrore a coloro a' quali, senza mandar loro l'opera, avevate trasmessi questi vostri Indici? Venga ora qualunque più fino impostore e maligno che fosse stato al mondo giammai, e veda se può contendere con voi in espertezza di quest'arte?

Non dissimili sono le altre vostre prodezze intorno ciò che notate nella lettera 3 alla p. 31 e 32, dove la sola vostra logica vi può difendere, la quale sovente da un fatto particolare tira induzioni generali. Così voi, che niente sapete d'istoria, e che la taccia che in quel fatto di Manfredi si diede a' Pugliesi, non v'è scrittore che non la rapporti, volete per quell'avvenimento ch' io faccia passare indefinitamente tutta la « nazione napoletana per traditrice insi» gne de' suoi signori ».

Non imputo io alla pag. 428 del quarto tomo i Napoletani di ruberia; ma dico che i forestieri viaggianti e riflessivi che vivono in questo mal concetto, vedendo tante ricchezze nelle chiese, maggiormente ei si confermano, sapendo le massime che si fan correre, che si salda con Dio ogni conto, quando chi ruba in vita, lascia alla Chiesa in morte; e molto più vi si confermerebbero, se più d'appresso avessero scorta quella vostra morale.

E che volete che io vi dica de' nostri giurisconsulti e magistrati, e di Andrea e Bartolommeo da Capua, sopra i quali in quella lettera vomitate tante inezie e scurrilità, che oltre il riso muovono anche il dubbio se voi avete veramente letta quell'Istoria, la quale per la sua maggior parte non contiene che il pregio e l'eminenza che in giurisprudenza ebber sempre i dottori napoletani sopra tutti gli altri dell'altre nazioni, massimamente nella feudale? Che vi dovrei dire di Andrea e di Bartolommeo di Capua, de' quali l'ultimo spezialmente corre luminoso in tutta quell'Istoria, e che non vi era affare di Stato più grave e rilevante del regno che non si commettesse alla sua insigne dottrina e prudenza? Talchè chi oggi rappresenta questa non meno antica che illustre casa, ne diede espressi e perenni documenti all'autore di suo compiacimento e gratitudine? Che in fine sopra quel che delirate intorno alle dame napoletane? Ed un semplice rapporto delle querele portate da' suoi emuli alla corte contro il duca d'Ossuna, affinchè fosse rimosso dal governo, imputandogli, fra l'altre cose, che si facesse lecito di conversare con troppa libertà colle dame, senza nominare quali fossero, voi tosto lo addossate allo scrittore, quasi che egli volesse in ciò toccarle nell'onore? E non fate voi peggio alla pagina 40, che quando ivi si parla generalmente, voi venite a particolarizzare, e ci additate « per la sua favorita taluna illu» stre per nobiltà di sangue, ma però umi-

2

»˝ca », e con ciò mettete curiosità alla gente di sapere chi quella si fosse stata, e di qual famiglia?

I favori che poi spargete nelle vostre lettere a Napoli, sono singolari, or ravvisando in quello gran mondo spiriti sublimi e forti, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i Santi, la Chiesa e l'indulgenze: talora vi ravvisate anche de' libertini; anzi non arrossite alla pag. 208 del secondo tomo di dire che io l'abbia posto « in sospetto » di giudaismo, di macomettismo, d'eresie di varie sorti, ed alla fine sin d'ateismo »; ed in fine, per quanto a voi, gli avreste tolto quel pregio onde va gloriosa nel concetto di tutte le nazioni del mondo, di aver avuto sempre in odio ed abborrimento l'orrendo tribunal del S. Uffizio. E voi all'incontro con una inudita impudenza e sfacciata menzogna dite essere ostinazione di pochi il non volerlo accettare. Ora intenderete la forza e la proprietà di quelle parole del decreto della meritata proscrizione: *Conviciis et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra Privatos et Publicum agentem*; e del ben dovuto bando: « di lacerarsi crudelmente la » reputazione de' privati e del Pubblico ». Almen per questo fu ben fatto che la vostra opera, condannata a perpetua dimenticanza, giacesse sepolta in tenebre oscurissime, e che appena nata, dormisse un'eterna e tenebrosa notte.

Ma cade pure qui a proposito quella stessa domanda che si fece nel precedente dubbio. A che tanti ordegni e macchine? A qual fine si mettono in opera arti sì nere e maligne? Per correggere forse il traviato, e ridurlo in via? No. Affinchè questo « istorico curiale si trovi in bando infame per » furor pubblico? » Non basta. Che dunque si avrà da fare? « Bisogna che Napoli » incrudelisca contro sì fervido cittadino. » Bisogna, per far salvo il tempio, recidere » il capo indegno ». Così gridate alla p. 282 e 283 della vostra 13 lettera. E questa diminuzione di capo doverà essere civile, o naturale? Naturale, di modo che il capo fisicamente sia separato dal busto. « E forza » che viva altrove, se non vuole essere morto ». Così con voce orrida e tremenda mi sentenziate alla pag. 50 della lettera 4. Chi mi salverà e trarrà fuori dal gran periglio? Questa vostra conversione; per conseguire la quale, e non per altro fine, si sono adoperati tali mezzi giusti, legittimi ed onesti, perchè non altronde derivano, che da una pura, sincera e perfetta carità cristiana. Amen.

DUBBIO TERZO.

Se un tal credente possa impunemente addestrar la bocca a mentire, e le mani a falsificar passi, sensi e date, ancorchè ne possa seguir danno al prossimo o nella stima, o nella roba, o nell'onore.

Più cose mi mettono di ciò in dubbio; poichè sapendo che avete sempre in bocca gli Evangelii di Cristo, ne' quali non s'inculca altro, che schiettezza e sincerità con quell'*Est Est*, *Non Non*, insin a vietarsi perciò il giurare: voi all'incontro, non so per qual virtù ed efficacia, con una franchezza ammirabile mentite prodigiosamente più, e spesse volte in tutta quella vostr'opera, e sovente avete addestrate le mani così bene a falsar parole e sensi, siccome le avete a storpiar versi e nomi. Intorno a' miei andamenti e costumi ne avete pur dette delle grosse, ma assai maggiori e più impudenti intorno a' miei avvenimenti, che non sapendogli, franco franco gli narrate nella lettera 4, pag. 45, 46, 47, 48. Non voglio perder il tempo a convincere di falso tutta quella mal tessuta favola, perchè penso che a tutti fuor che a voi sarà nota la verace istoria; nè io pretendo giustificar presso di voi la mia condotta, e se la deliberazion presa di venir a presentare in persona la mia opera a Cesare a cui era dedicata, fosse stata, o no, maggiormente spinta ed accelerata per gli romori e schiamazzi d'alcuni frati parasiti e ghiottoni, i quali temendo non si dovessero chiudere tosto le loro botteghe, e seccar tutte le sorgive e le miniere de' loro tesori, si posero non pure ne' confessionari, ma nelle pubbliche piazze a guisa di Baccanti a declamare, ed un de' vostri Gesuiti a farlo sin sopra i pulpiti. Solamente intendo di palesarvene le più sfacciate, non ad altro fine, che per sapere se l'efficacia della vostra morale sia così grande, che ci salverà anche da quelle che avranno una simil tempra.

Ecco voi parlando della mia opera, francamente dite alla pag. 46 « che io con un

» sottil ritrovato andava cercando una maniera di darla alle stampe, senza interessarvi l'autorità d'alcun pubblico magistrato ». E poi soggiugnete alla p. 47 che » con tali artificiose maniere ottenni dalla » connivenza altrui la balìa di metter in » effetto quanto avea per appunto avuto in » pensiero». E state così intrepido e forte in questo, che lo tornate a replicare nel tomo 2, alla pag. 70, dicendo » che certamente non » sarebbe stata mai messa in campo, s'egli » non avea modo d'usar torchi privati, ed » involarla agli occhi dell'uno e dell'altro » magistrato ». Che voi non sapevate che io non pretesi mai d'aver licenza dalla curia arcivescovile di stamparla, perchè contenendo quell'opera infinite dispute giurisdizionali che si risolvono contro l'ecclesiastica giurisdizione, distesa oggi prodigiosamente oltre i suoi confini, ho fermamente creduto che non fosse necessaria; e che siccome non era io obbligato cercarla, così quella curia non poteva darmela; giacchè i revisori ecclesiastici il meno che curano ne' libri, è di vedere se vi sieno cose contrarie alla nostra S. Fede ed a' buoni costumi, ma la maggior loro premura, e che se gl'impone, è di spiar diligentemente se occorra cosa contraria all'ecclesiastica giurisdizione, libertà ed immunità, secondo quell'alto concetto che essi ne tengono: non è meraviglia, perchè queste cose vi paiano strane e nuove, e non potevate nemmeno arrivare ad immaginarle. Ma all'incontro sapendo un fatto così pubblico e notorio, che io ne ottenni dal Collateral Consiglio, precedente revisione fatta, licenza in iscritto di poterla stampare e pubblicare in Napoli, e poi dire francamente che la sottrassi non men dall'uno che dall'altro magistrato; or questo sì, non altro che la vostra morale potea permetterlo. Vi condono pure di chiamar pubblico magistrato quella curia, e tanto più ora, stante questa mia conversione, perchè io in altri tempi avrei stimato offendere i tribunali del re, se avessi dato questo nome, ch'è lor proprio, a' tribunali ecclesiastici.

Dite ancora nella lettera 3, p. 42: « Che » propostosi alla città di Napoli, ragunata » per i suoi Eletti in S. Lorenzo, di doversi rimeritar l'uffizioso autore della Storia » Napoletana, fu rigettata la deridevole » inchiesta con disprezzo ». Come? Questa vostra morale suol indurire i volti in guisa, che non ostante che le pubbliche conclusioni registrate ne' libri autentici possano smentire il bugiardo, contuttociò si acquista tal vigore ed intrepidezza, sicchè si possa e vaglia francamente dire il contrario? Ecco che in quegli atti si trova non pur conchiuso di doversi rimunerar l'autore, con eleggerlo avvocato ordinario della città, e mandarsegli un dono « in segno di gratitudine per il libro composto dell'Istoria Civile del Regno di Napoli, che può » ridondare in tanto beneficio di questo » Pubblico », come sono le parole della conclusione de' 17 marzo 1723, ma di più essersi effettivamente il dono mandato, e l'autore averlo ricevuto; e quel che ora gli sa a male, è di averselo anche speso. Aspetto però con desiderio ardentissimo di sapere in questi casi la vostra morale che rimedi dà per i perdnti e sfacciati mentitori; perchè io, per dirla, mi sconfido altronde poter loro trovare scampo. Soggiugnete alla p. 48, scordandovi così presto di ciò che avevate detto nella pag. 42, « che rivocarono incontanente il voto accordato di commetter- » gli l'onorato carico di avvocato »; e pure negli atti medesimi non si legge tal rivocazione, e molto meno quel che con inaudita sfacciataggine aggiugnete: « provvedendo » che non mai si mentovasse l'odiato nome » di lui, non che si avesse considerazione » per tal uomo ». Che ve ne pare? siam dunque sicuri di poter avanzare le nostre mentite sin a questo grado?

Inoltre tutti sanno, e niun meglio di voi, la mia dimora in questa imperial corte sostenuta da Cesare con quella stessa benefica mano colla quale clementissimamente accolse me e quel mio umile e basso dono. E pur mentite alla p. 49 della lettera 4, dicendo « essermi convenuto passar l'Alpi ban- » dito »; ed alla pag. 282, ripetendo lo stesso, dite « che mi trovo in bando infame per » furor pubblico ». Ed in sul principio dell'Avviso a chi legge, pag. 9, per far credere maggiormente la calunnia, fingete di non sapere, per la sorte disgraziata avvenutami, dove io mi trovi. Si crederebbero, se co' proprii occhi non si leggessero menzogne sì sfacciate ed impudenti?

Ma un'altra io ne ravviso al tomo 2, alla pag. 73, la quale eccede di gran lunga tutte le precedenti, poichè parmi che assicuriate

di poter mentire anche sopra i libri sacri, noti eziandio che fossero, e da tutti letti. Puossi dir cosa che più giri fra le mani degli uomini, quanto gli Atti degli Apostoli? E pure osservo che fin qui possiamo avanzarci, ancorchè fosse imminente il pericolo d'esser tosto scoperti. Voi al solito mettendovi a parlare di quel che non sapete, voleste pure entrare a discorrere nella lettera 24 di proibizioni di libri, ed ecco ci piantate questa carota, e quel che è più gustoso, increpando ed insultando. In quegli Atti al cap. 19, vers. 19, si legge, che essendo S. Paolo in Efeso, convertì molti; onde alcuni de' credenti, i quali prima avean atteso alle arti di magia, e ad altre vane curiosità, da per se stessi e di loro spontanea volontà bruciarono al cospetto di tutti questi loro superstiziosi libri. Or voi dite così. « Ed avvegnachè (sono vostre parole alla » pag. 73) lo Storico voglia espresso, quei » libri essere apocrifi, non così espresso » vorrà che apocrifi sieno gli Atti scritti » da S. Luca, ove leggiamo ch'ebbero gli » Apostoli in costume di far ardere in loro » presenza i libri di falsa dottrina a' novelli convertiti ». Ed il mirabile è, che non dite che lo facessero una o due volte, ma che l'ebbero in costume. Andavano dunque gli Apostoli per l'Asia, per la Giudea, per la Galilea, e per le altre provincie d'Oriente bruciando libri a que' tempi? Non citate nè il capitolo, nè il numero, dove negli Atti degli Apostoli si legga tal costume. Credevate con ciò uscir d'impaccio; ma dovevate avvertire che quegli Atti si riducono a pochi fogli, e vanno in giro per le mani di tutti, spezialmente degli ecclesiastici, sicchè la menzogna era facile a scoprirsi. Ed io perciò l'ho collocata a questa classe, perchè, prodigiosa che fosse la vostra ignoranza, non ho potuto mai credere che non gli aveste letti, e che per mentire, non per ignorare, la piantaste.

Risolvetemi ancora quest' altro dubbio, se non ostante i divieti del concilio di Trento, e le regole dell'Indice prescritte di suo ordine, si possa mentire nell'edizione de' libri? Io leggo in un decreto di quel concilio sotto il *tit. de edit. et usu librorum*, che proibisce i libri i quali si fossero impressi *ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine authoris*. Voi all'incontro in mezzo Roma avete stampato le vostre Riflessioni, con mentir luogo dell'edizione, facendole apparire impresse a Colonia, e di più senza mettervi il vostro nome, avete finto quello di Eusebio Filopatro. Scipitamente per altro, perchè voi non potendo mostrare chi fosse vostro padre, perchè i nostri giurisconsulti dicono che *nuptiae patrem demonstrant*; e se questi gli avrete per curialetti, sappiate che lo stesso dice l'imperador Giustiniano; perciò come a voi ignoto, non potendolo amare, meglio vi sarebbe stato il nome di Filopatride. Ma da voi non è da ricercar tanto. Solamente domando, se avendo pure soggiunto *con licenza de' Superiori*, nella sola Roma vi sia questa impunità e franchigia, e se colà solamente i superiori sogliono dare contro il prescritto del concilio di Trento tali licenze? Di ciò vi prego risolvermi, e senza equivoci, o restrizioni mentali a voi cotanto familiari; poichè il mio capo non lo veggo niente disposto nelle cose morali a tali astrazioni.

A questo fine vi lascio al fuoco colle vecchiarelle a raccontare quelle fole onde avete empite le pag. 48 e 49 del 1 tomo, perchè sono degne di voi e della vostra semplicità. Io non pretendo altro, che d'essere rassodato in questi punti, ch'io reputo più gravi e più necessari per ottener la tranquillità della mia coscienza, poichè l'altre menzogne sparse dappertutto, delle quali io non istò qui a far catalogo, non mi danno alcuna pena, perchè o nascono da ignoranza, o da una somma credulità e dabbenaggine.

FALSIFICAZIONI DI PASSI.

Cerco ancora di sapere, come io possa lecitamente addestrar le mani a falsar passi, sensi, e ciò che verrà fra loro; e se il solo vostro esempio basti, ovvero vi bisogni qualche altra cosa a me forse ignota. Me ne pose in dubbio, oltre que' troncamenti crudeli su i rapporti di Carlo II e V e de' Filippi, un'annotazione che trovai nell'esemplare venutomi da Napoli delle vostre Riflessioni, dove nel margine del tomo 2 alla pag. 26 lessi una postilla simile a quella che si trovò nell'Istoria di D. Chisciotte scritta da Cide Hamete Benengeli storico arabo. Quella dicea così: « Questa Dulcinea del Toboso, che tante volte la ricorda questa » istoria, dicono che per salar porci ebbe

» la miglior mano di quante donne nacque» ro mai nella Mancia ». In questa si leggeva così: « L'autore di queste Riflessio» ni per storpiar nomi e versi, variar sensi, » troncar parole e falsar passi, ha le miglio» ri e più diligenti mani di quanti falsari » nacquero al mondo giammai ». Mi posi perciò in sospetto, ed a farne altre ricerche, e trovai che voi in quella pagina raccorciando quel che io dico alla pag. 50 del t. 1, orridamente falsificate il mio senso e le mie parole. E quando io parlando della potenza ecclesiastica, dico che non può appartenere agli uomini in proprietà nè per diritto di signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione, fino a tanto che Iddio commette loro questa potenza soprannaturale per esercitarla visibilmente in questo mondo sotto suo nome ed autorità, come suoi vicarii e luogotenenti, ciò che non è della potenza mondana conceduta alle somme Potestà, il cui oggetto consistendo in cose terrene, è capace di ricever la signoria, o potenza pubblica, siccome i principi l'hanno ottenuta ne' paesi del mondo, de' quali alcuni non solamente hanno ottenuta la signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il loro popolo in ischiavitudine: voi malignamente ciò che io dico della potenza mondana di questi ultimi, lo rapportate alla potenza soprannaturale, ed a' vicarii e luogotenenti di Dio, e dite che « l'hanno essi » guadagnata da gran tempo in tutti i pae» si del mondo, ed in molti hanno ottenu» to dominio così pubblico, come privato, » riducendo il lor popolo in ischiavitudi» ne ». Che ve ne pare? quell'annotazione non fu opportuna per avvertirne i lettori?

Alla pag. 362 del 1 tomo vedete pure come bruttamente avete falsificato quel passo dell'Istoria Civile tom. 1, pag. 57 e 58 per far credere che l'autore fosse del sentimento di Salmasio. Il passo è tale: « Il più impegnato » per questa parte si vede esser Salmasio (si addita nel margine il luogo, soggiungendosi: *de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto Orbe destitutam: Grotius epist.* 53) « il quale contro ciò che credettero i » Padri antichi della Chiesa (e qui s'allegano S. Ireneo, Tertulliano, S. Cipriano, Arnobio, Lattanzio, Caio, Dionisio Corintio, ed altri rapportati da Leone Allacci) » e ciò » che a noi per antica tradizione fu tra» mandato dai nostri maggiori, vuol egli » per ogni verso che S. Pietro non fosse » mai stato a Roma, ponendo in disputa » quel che con fermezza ha tenuto sempre » e costantemente tiene la Chiesa; il che » diede motivo a Giovanni Ovveno di cre» dere falsamente che rimanesse questo » punto ancor indeciso:

» *An Petrus fuerit Romae, sub judice lis est.*

» Ma checchessia di questa disputa, la » quale tutta intiera bisogna lasciarla agli » scrittori ecclesiastici che ben a lungo » hanno confutato quell'errore *eccet.* « Or rileggete ciò che farneticate nella cit. pag. e nelle susseguenti, e se non arrossirete, sarà perchè avete già indurita la fronte a simili scempii, resivi già pur troppo familiari, siccome lo dimostra la pag. 249, t. 1, e quasi tutti i vostri trasportamenti, e addestrate le mani a foggiar altre sconciature assai più mostruose, che queste non sono.

Alle pag. poi 379 e 380 del tomo stesso quali scempi e falsità non si vedono praticate? Credevate forse con non citare il foglio dell'Istoria Civile di passar libero e franco? Ve lo citerò io. E la pag. 324 del 1 tomo. Or rileggetelo, e se potete, arrossite di vergogna. Vi dispiacque forse di vedere il vostro Gesuita Giannettasio tra la folla di quegli eretici e scismatici che in tutte le maniere vogliono che Gregorio II avesse scomunicato l'imperador Leone, avesselo deposto, comandando che non se gli pagasse il tributo, e quel che è più, che offerendosegli il principato da' ribellanti Romani, l'avesse accettato. Or via, voglio io ora toglierlo da quella mischia, e doppiamente stringerlo con voi e rendervelo indivisibil compagno. Sappiate che colui non meno che voi si dilettava di simili finezze; ed ancorchè in quella sua Storia non avesse assunto altre parti che di traduttore, pure di quando in quando faceva delle simili scappate. Ecco che rapportandosi la permissione che diede l'imperador Zenone a Teodorico di scacciare Odoacre d'Italia, concedendogli tutto ciò che domandava, nel partir che fece Teodorico da Costantinopoli, l'imperadore caricatolo di ricchissimi doni, gli raccomandò sopra ogni altra cosa il senato ed il popolo romano, di cui dovesse avere ogni stima e rispetto. Così questa storia la narrano Gior-

nando, Procopio, ed altri, che avrete potuto pur osservare nell'Istoria Civile al t. 1, pag. 166. Or questo vostro compagno, sapete come rapporta questo fatto? Leggetelo nella sua Storia e consolatevi. Ciò che quegli scrittori dicono che l'imperador Zenone raccomandò a Teodorico il senato e'l popolo romano, egli in vece di S. P. Q. R. scrive che caldamente gli raccomandò il pontefice romano. Ed osservo che in usar queste delicatezze non vi sgomenta che vi sia contraria tutta l'istoria, ed i vari cangiamenti delle cose, poichè dovea essere a tutti notissimo che l'imperador Zenone non avea alcuna corrispondenza col papa, nè i pontefici romani nella corte di Costantinopoli erano a quei tempi riputati più che sudditi de' loro Cesari, ed all'incontro del senato romano si aveva tutto il rispetto, siccome è manifesto da' libri di Cassiodoro. Sicchè sempre più cresce la mia curiosità di sapere se tra voi v'è qualche nuovo spirito di morale che dirige e v'assicura di potere impunemente commettere simili attentati.

Ma dove e sotto qual classe potrò gli altri scempii crudeli che si leggono sparsi in tutta l'opera delle vostre Riflessioni? Il loro numero mi sgomenta, e più la loro qualità, non sapendo se dovrò collocargli sotto quella delle falsità, ovvero delle calunnie. E dove collocherò ciò che farneticate nella lettera 1, pag. 17, e che avete pur piantato nel vostro Indice sotto le Proposizioni sediziose, che io reputi la più giusta elezione de' principi esser quella fatta dagli eserciti e colle armi? Dove il vaneggiare della p. 19 intorno all'imperio ottomano, che pur nel vostro Indice sotto le Proposizioni ingiuriose avete voluto per me farlo passare per il più giusto e legittimo? Dove quel lungo delirio intorno al re Teodorico e l'imperador Federico II, il quale non si sa perchè volete farlo passare per eroe della mia Storia? E perchè non far quest'onore fra' Normanni a Roberto Guiscardo, o al gran Ruggiero I re di Sicilia? perchè fra gli Angioini non al savio re Roberto, e fra gli Aragonesi al magnanimo Alfonso? Dove quella impudente calunnia sopra Gregorio M., non arrossendo di dire alla p. 249 del primo tomo che nell'Istoria Civile « si narra espresso che fra moltissimi miracoli spacciasse de' falsi, e ne componesse libri a guadagno? » Dove tante e tante altre, delle quali non mi fido tenerne conto e ridurle in quinterno? Io mi confondo, e per ciò commetto a voi la cura, come espertissimo, d'arrolarne sotto quella classe che stimerete lor dovuta; e dove crederete che siano più propriamente e ben collocate, ponetele, poichè io per non più lungamente attediarvi, e perchè ho paura che troppo facendomela fra tanti delirii e vaniloquii, non stravolga anco il mio cervello, voglio finirla e passare al

DUBBIO QUARTO.

Se in virtù di una tal morale si acquisti franchigia di poter impunemente conviciare il suo prossimo, ancorchè l'ingiurie fossero gravi, ed offendessero l'onore e la riputazione dell'ingiuriato. E se passando non pure in iscritto, ma in istampa tali libelli famosi, rendano immuni ed esenti i loro autori dalle pene stabilite dalle leggi.

Io cerco essere risoluto di questo dubbio; non perchè pretendessi di andar ingiuriando il terzo e 'l quarto, e quanti, stando forse di mal umore, mi si parassero davanti; perchè la vostra morale, se costoro si trovassero di peggiore umore che il mio, non mi potrebbe salvare dalle bastonate; ma unicamente lo voglio sapere per mia regola e per quiete della mia coscienza. Veggo che voi in ciò vi avanzate sino all'ultima estremità, e non risparmiate le ingiurie più orrende e capitali. Non pure sul volto, ma in istampa mi date dell'ateo, che non creda in Dio, nè alla Croce, che non conosca religione, che la mia empietà sia pur troppo chiara e manifesta; che ne' miei fogliacci non la perdoni nemmeno a Dio; che l'Istoria Civile dà a credere che io non conosca Iddio; che io sia acciecato da rabbia e furor pazzo contro la Chiesa; che i miei costumi sieno empii e nefandi. Mi volete alla pag 118 del tom. a per calunniatore e bugiardo, e nel primo alla pag. 120 per un concubinario non meno *in jure* che *in facto*, e per un curialetto. Mi chiamate infame, stolto e sbandito; che il mio cognome racchiuda in sè quante omai ingiurie e villanie si dieno al mondo, e senta più orrendo ed esecrabile che quel di diavolo, o di capo infame, pag. 48. Voi non sapendo il luogo della mia origine, anzi nè

meno quello della mia natività, mi fate un villano, ed or volete che io sia nato « in un » villaggio non guari da Napoli discosto, » di niun nome » come dite alla p. 50 del 1 tomo; ed ora nel secondo mi fate rinascere in Ischitella nel monte Gargano. Tutto va bene, e tutte queste carezze io rimetto e lascio a voi, a cui bene stanno.

Che faremo però nel resto, e in quel che io vi dimando, dove consiste tutta la mia difficoltà? Potrò dunque io da ora innanzi dopo questa mia conversione far con gli altri il somigliante? Dalle bastonate son certo che non mi potrete campare, nè io lo pretendo; mi salverete almanco dalle pene infernali nell'altra vita, e nella presente dalle pene criminali che son pur troppo gravissime? Voi mostrate nella terza lettera alla pag. 30 esser inteso che tali libelli appena sortiti alla luce si dieno tosto alle pubbliche fiamme. Però se alla proscrizione e bando de'vostri fossevi stato anche aggiunto il bruciamento, siccome era di dovere, e voi stesso lo confessate, io credo che quelle fiamme non vi avrebbero arso nemmeno un pelo. Così per dirla con sincerità, a me non atterriscono tanto le pene de' libelli, quanto quelle stabilite dalle leggi a'loro autori, delle quali scorgo che voi non ne state a pieno inteso, e perciò non vi avranno spaventato tanto, quanto atterriscono e fanno paura a noi poveri curialetti: onde stimo di accennarvele, affinchè vedendo il pericolo nel quale mi mettete, possiate meglio e più posatamente consigliarmi, se ciò non ostante possa esser assicurato dalla vostra morale che me ne salvi. Delle pene infernali potrei promettermene maggior fiducia, perchè essendo la vostra Compagnia una delle legioni, e forse la più distinta e benemerita che militano sotto l'insegne di colui il quale, secondo mi assicura S. Antonino, può *quantum velit animarum numerum, quae in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare, et confestim in Caelis, et Beatorum sedibus collocare*, voglio credere che vi avrà conceduta facoltà, se non di tirarle *ad superas auras*, almeno di trattenerle e non farle precipitare nel Tartaro.

Delle pene criminali che le leggi impongono, è il mio maggior tremore: poichè il magistrato non mi manderebbe tanto lontano, cioè alle Leggi delle XII Tavole, dove in un frammento presso Cicerone l. 4. *de Republica*, rapportato da S. Agostino 2 *de Civit. Dei*, e restituito da Revardo, si legge: *Si quis occentassit, actitassit, sive carmen condidissit, quod infamiam faceret, flagitiumque alteri precaretur, capite poenas luito*; poichè potrei difendermi e dire che per la loro vecchiezza essendo arrugginite, non possono più quelle ora ferire: nè al Codice Teodosiano, dove gl'imperadori Valentiniano e Valente *tit. de famos. libell.* la stessa pena impongono; perchè pure potrei difendermi e dire che quel Codice presso noi non ebbe alcuna autorità, nè uso: ma mi manderebbe al *Corpus Juris*, al Codice di Giustiniano, dove non senza aggricciar le carni leggo nella *L. un. C. de famosis libellis*, che per chi compone libelli famosi vi sia pena capitale di morte: *Capitali poena plectatur*. Anzi non meno nell'uno che nell'altro Codice ne leggo un'altra più terribile; poichè gl' imperadori Valentiniano e Valente non solo puniscono di pena capitale gli autori di tali libelli, ma anco coloro i quali trovatigli, subito non gli laceràssero o bruciassero, e non manifestassero l' autore. *Universi, qui famosis libellis inimicis suis, velut venenatum quoddam telum injecerint; hi etiam, qui famosam seriem scriptionis impudenti agnita lectione, non illico discerpserint, vel flammis excusserint, vel lectorem cognitum prodiderint, ultorem suis cervicibus gladium reformident.* Ed il peggio sarebbe, che seguitando io l'esempio vostro, non mi potrei giovare di niuna benigna interpretazione di criminalista, nè di qualunque lor distinzione, insegnante doversi attendere se ne' libelli si apponessero delitti gravi e capitali, ovvero leggieri e non capitali; poichè osservo che la vostra morale gli permette sino all'ultima estremità, capitalissimi che fossero, come di non credenza nè a Dio, nè alla Croce, di non conoscere nè Dio, nè religione, di empietà pur troppo chiara e manifesta, ed in fine di ateismo.

Questo è quel che mi sgomenta; tanto più che io non posso in ciò giovarmi dell'esempio vostro, perchè voi ed i vostri avete una gran cappa che vi cuopre, e che vi rende *Exleges*, la qual non ho io. E perciò vi prego, prima di risolvermi, a studiar bene questa materia, passando intanto al dubbio quinto.

DUBBIO QUINTO.

Se tali credenti possano, tuta conscientia, *usar l'arti d'imposturar il prossimo, affettando di apparir dotti e probi, quando non lo sono, e possono francamente parlare di quelle cose che non intendono, e nello stesso tempo insultare altri per sciocchi ed ignoranti.*

Osservo con gran stupore nella vostra opera che vi date un'aria così franca di parlar di cose che non intendete, di voler essere riputato intendentissimo non men di lingua toscana e latina, che d'istoria e d'ogni altra facoltà, mostrando nello stesso tempo una prodigiosa ignoranza che mi mette in dubbio se tal bravura nasca pure da questa credenza. Ecco voi al tom. 2 nella lettera 22 vi mettete a parlare della monarchia di Sicilia, e pur si vede chiaro da quanto ne dite, che non sapete che cosa si fusse ed in che consista. E nella pag. 34 ci fate veramente ridere per quella savia postilla che aggiugnete alle mie parole; poichè dicendo io al tom. 2, pag. 99 che « i papi non hanno fatta difficoltà di » praticarla in più occasioni, nominando » legati i quali erano semplici diaconi, per » giudicar materie di fede e cause di ve» scovi »; voi mi correggete e dite: « Igno» rante che non soggiugne: Secondo le » istruzioni prima ricevute da' medesimi». Come se i papi mandando legati per giudicar materie di fede e cause di vescovi, non fosse lo stesso che dar loro potestà sufficiente, o per via d'istruzioni, o di brevi e bolle, di poterlo fare. Vi poneste a parlare di leggi romane, e non sapevate che quelle si fossero, nè l'origine, nè l'incremento, nè quanto cominciasse il lor declinamento. La disciplina legale degli Ebrei la pigliaste per gli precetti del Decalogo; ed avete sempre in bocca gli Evangelii di Cristo, quando date forte indizio di non avergli mai letti.

Vi piacque di entrar a parlare delle istituzioni delle feste nel tomo 1 alla pag. 249, e nello stesso tempo che credete di notare gli altrui svarioni, non v'accorgete della propria ignoranza. Notate per errore il non avere io distinto la Circoncisione dall'ottava di Natale; e pure non devono distinguersi, essendo la festa della Circoncisione la stessa che l'ottava di Natale, della quale si ha che fosse istituita nel settimo secolo, nel qual secolo appunto io porto l'accrescimento di questa festa nella Chiesa. Ed i canoni del concilio di Reims celebrato nell'anno 630, e gli scrittori sacri di que' tempi e de' seguenti chiamano questa festa ora di Circoncisione, ora ottava di Natale. Nel canone del concilio di Reims si legge così: *Festa... celebranda haec sunt: Nativitas Domini, Circumcisio, Epiphania, Annunciatio Beatae Mariae.* Leggete poi Godegrando vescovo di Metz, che fiorì a' tempi del re Pipino, e troverete che di queste feste, serbando il medesimo ordine, dice così: *In solemnitatibus praecipuis, idest Natali, et in Octava, et in Epiphania Domini.* Vedi che quella festa che il concilio di Reims chiamò Circoncisione, Godegrando la chiama ottava di Natale. Il concilio di Magonza celebrato l'anno 813 pur chiamò ottava del Signore ciò che quello di Reims disse Circoncisione: *In Natali Domini* (ei dice) *Dies IV, Octavam Domini, Epiphaniam Domini.*

E quel che in voi è ammirabile, è che nello stesso tempo che insultate e che il vostro Fabio sorridendo si maraviglia di tanti svarioni, mostrate in questo stesso soggetto delle feste una ignoranza prodigiosa, poichè non sapete altra esser la festa dell'Epifania che non si dubita esser più antica e conosciuta nel IV secolo non pur da S. Gio. Grisostomo, *Homil.* 36, ma dagl'imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, e della quale si fa memoria in molte leggi del Codice Teodosiano; ed altra esser la festa dell'ottava dell'Epifania, della quale io parlo, ch'è di più moderna istituzione, e della quale da' Capitolari di Carlo Magno cominciasi ad aver notizia, poichè riferendosi nel lib. 1, cap. 164, le feste che questo imperadore ordinò doversi in ciascun anno venerare, si dice così: *Hae sunt Festivitates in anno, quae per omnia venerari debent, Natalis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistae, Innocentium, Octavae Domini* (che qui è lo stesso che la Circoncisione), *Epiphaniae, Octavae Epiphaniae, Purificatio S. Mariae*, ec. E notò in questo passo Giovambatista Thiers teologo di Parigi nel suo libro *De Festorum Dierum imminutione*, c. 11, la differenza che vi è tra 'l novero delle feste di Carlo Magno, e quello che quasi nel medesimo tempo fece il concilio primo di Ma-

gonza nell'anno 813, poichè in quest'ultimo non vi è la festa dell'ottava dell'Epifania, e quella della Litania maggiore, cioè delle Rogazioni, ma vi è quella dell'Assunzione di Maria. All'incontro in quel di Carlo vi sono quelle due: e dell'Assunzione dice l'imperadore così: *De Assumptione Sanctae Mariae interrogandum relinquimus. Contra vero* (sono le parole del Thiers) *Carolus M. Octavam Epiphaniae, Letaniam Majorem, id est Rogationum tres dies percurrit, quos insalutatos dimittit Concilium Maguntinum. Assumptionem Sanctae Mariae apertis verbis nominat Concilium: hanc revocat in dubium Imperator, ubi dicit: De assumptione S. Mariae interrogandum relinquimus.* Ciò che mi mosse a chiamar questa festa della morte, siccome altri la chiamavano della dormizione, *Dormitionis Beatae Virginis;* poichè a que' tempi dell'assunzione se ne dubitava assai, siccome potrete osservare nell'Istoria del P. Natale d'Alessandro, sec. 2, cap. 4, art. 3, §. unic. E molto meno potevo metterci quella della Concezione, quando (poichè allegate S. Bernardo) credo che sapete che questo Santo nella lettera 174 scritta a' canonici di Lione, siccome non dubita di quella della Natività, così biasima quella della Concezione. E così vi prego ad avvertire al vostro signor Fabio, che non sorrida e si meravigli tanto, perchè il riso e la maraviglia alle volte sogliono nascere da pazzia e da ignoranza; ed a voi di legger meglio quel mio passo, nel quale brevemente accennai l'accrescimento di queste feste, e dovendolo trascrivere, non lo storpiate di vantaggio, ma lasciatelo stare come si trova scritto così. « Si accrebbero nella Chiesa le » feste, l'ottava di Natale, quella dell'Epi» fania, l'altra della Purificazione, dell'An» nunciazione della Vergine, della sua Mor» te, della sua Natività, e finalmente quel» la di tutt'i Santi ». Dove desidererei che avvertiste che io non intesi che tutte queste feste si restringessero nel VII secolo, come furono quelle della Circoncisione ch'è la stessa dell'ottava di Natale, della Purificazione e dell'Annunciazione della Vergine, che pure dagli scrittori è rapportata nel VII secolo, ma agli altri due seguenti, ottavo e nono: anzi perchè della Tusanti il primo che ne facesse memoria, siccome fu avvertito da Thiers, cap. 13, fu Eraldo vescovo turonense che divolgò i suoi Capitoli nella metà del nono secolo l'anno 858, perciò soggiunsi: » E finalmente quella di tutti » i Santi ». Con voi chiamo questa festa Tusanti, perchè so quanto v'intendete di finezza di lingua toscana. E se il vostro signor Fabio di quanto sopra ciò brevemente vi scrivo, ne vorrà maggiori riprove, legga questo libretto del Thiers, stampato in Lione l'anno 1668, legga il Tommasino *de celebrat. Festor.* lib. 1, c. 4, e se non avrà scrupolo, il Van-Espen *in Jure Eccl.* part. 2, tit. 17, cap. 2.

Vi piacque ancora di parlar tanto del tribunale del S. Uffizio, che par che non ve ne mostriate mai satollo. Non contento di empirne ben 116 faccie (che tanto dura la vostra lettera 25 del 2 tomo) tornate di nuovo nella lettera 30, pag. 286 ad empirne altre trenta. Chiunque vorrà prendersi la pena di leggerle tutte intiere, avrà certamente bisogno di uno stomaco straordinariamente forte e robusto, perchè è impossibile che agli ordinarii o non se gli provochi il vomito, o alla prima non si atterriscano. Scipitamente, e con un delirio non men lungo che forte, volete mostrare non meno la santità che l'utilità, anzi la necessità di quel tribunale: che non se ne debba aver tanta paura; anzi che i Napoletani, toltone alcuni pochi, non l'hanno in orrore, e dite alla p. 127, che perchè io dica al tom. 4, p. 97 » essere » per i Napoletani questo tribunale cotan» to odioso ed abborrito, e che per questo » stesso motivo che io l'abomino, ben si » vede che si dà poca pena che la gente ci » tenga per nemici dichiarati del S. Uffi» zio ». Volete in fine che sia questa una macchia obbrobriosa, colla quale io pretenda bruttare i Napoletani, quando che essi non l'abborriscono; e nella pag. 208 dite ch'io riputandogli tali, gli metto » in so» spetto, ed anco più che in sospetto di giu» daismo, di macomettismo e di eresie di » varie sorti, ed alla fine fin d'ateismo ». E chi potrebbe annoverare i tanti prodigiosi delirii, per i quali siete stato miseramente sorpreso in distendere tante sconcezze e pazzie? Basterà questa per tutte, che la lor forza è stata tanta, che vi ha spinto alla pag. 210 sin a farvi dire che impugnando le mie stravaganze circa del S. Uffizio, » la » città gliene saprà buon grado ».

Qual maraviglia sarà dunque che, oltre

al vostro costume di parlar sempre più di quel che manco intendete, un delirio sì forte vi abbia fatto ignorare ciò che tutti sanno, e non sapere che fosse e in che consistesse questo tribunale del Sant'Uffizio? Poichè voi farneticando non solo non intendete ciò che parlate, ma togliete affatto una delle singolari e pregiatissime grazie concedute dal nostro monarca alla città e regno: ciò che deve per altro condonarsi, stante il brutto accidente che vi tenne sì lungamente sorpreso. Ecco alla pag. 118, rimproverandomi che io non senza calunnia dica essersi per quest'ultima grazia di S. M. l'Inquisizione affatto sterminata, delirate così: « E smentono il calunniatore » bugiardo, così Carlo II piissimo re dal » cielo, come altresì con tutto insieme il » mondo cattolico il nostro Augusto dal » trono religioso del sacro Imperio. Fu » provvedimento del prenominato re che » la Chiesa tenesse il governo delle cause » del S. Uffizio per mezzo de' vescovi or» dinarii, e non già di straordinario in» quisitore; e questo stesso fu confermato » con suo diploma dall'Augustissimo. L'e» sterminio, ch'ei vanta, niun lo vede: co» me l'abbia a gloria de' regnanti cattolici, » niun l'intende; e dove si vedesse, e fosse » anche gloria, sarebbe non già di Cesare, » ma di Carlo II suo antecessore ». Si crederebbero in uno che dice aver letta l'Istoria Civile, se non co' proprii occhi si leggessero sì portentose mattie, alle quali io credo che Orlando nel suo maggior furore non arrivasse giammai? E la mia costernazione è questa, che temo che il male non sia insanabile. Orlando pur trovò chi andasse a raccorgli il cervello, e glielo restitui; ma voi chi troverete? Ben la città stessa di Napoli, ragunata in deputazione del S. Ufficio, ha cercato di farvi questa carità con due conclusioni, l'una de' 7 e l'altra de' 23 maggio, nelle quali fu decretato pubblico rendimento di grazie al signore Vicerè per la proscrizione e bando delle vostre Riflessioni, avendo in quelle scorto, oltre i molti pregiudizi alla sacra potestà de' sovrani, non meno contro i privati che del Pubblico, i vostri delirii, « particolarmente » (sono le parole della conclusione de' 7 » maggio) dove tratta dell'orrendo tribu» nale del S. Ufficio, tanto odioso a questo » fedelissimo Pubblico per l'irregolarità » delle sue procedure per la via straordina» ria, dicendo che sia ostinazione di pochi » particolari di questo Comune il non vo» lerlo accettare: per lo che si è determinato » e conchiuso che debba questa Eccellen» tissima Deputazione portarsi da S. E. Vi» cerè, e sincerarla dell'universal sentimen» to ed abborrimento del detto tribunale, » con dargli le dovute grazie per la data » proibizione di un tal libro, la quale anco » ha ridondato in beneficio di questo fede» lissimo Pubblico ». Ma con tutto ciò io ancor temo del vostro ravvedimento, e dubito forte che non vi sia bisogno di forza maggiore per rendervi sano; poichè se non ha bastato l'ignominiosa vostra proscrizione, e del vostro libro, che lo qualifica per un libello famoso, e voi per uno scostumato, maligno, sfacciato, satirico, ignorante ed ingiurioso alla sacra potestà de' principi, e per un conviciatore e crudel lacerator: e della reputazione de' privati e del Pubblico, qual altra speranza mi rimane, se non che ritorni a noi Astolfo, e vada nelle valli della luna a cercar l'ampolla del vostro perduto cervello? E pur temo che non la trovi, poichè egli trovò quella d'Orlando, perchè era ben grande; ma la vostra, che dee esser sì piccola e minuta che appena fra tante potrà ravvisarsi, chi m'assicura che, con tutta la diligenza che si usi, e dopo mille ricerche, si possa trovar giammai?

Non più ora mi sorprendono quelle tante altre bravure ed insolenze, delle quali è piena la vostra opera, poichè nascono da un furor pazzo che vi ha talmente ottenebrato, che non sapete voi stesso quel che vi dite. Ecco voi, non sapendo che fosse polizia e governo di Chiesa, molto meno polizia dell' imperio, arrivate a delirar tanto nella pag. 24 del tomo 2, che vi pare aver detto un solenne sproposito Ottato Milevitano, quando scrisse che la Chiesa era nell' imperio, e non già l' imperio nella Chiesa. « E se la Chiesa è nella repubblica (so» no le vostre parole) come dice Ottato » Milevitano, non già la repubblica nella » Chiesa, e dove scrisse questo santo vesco» vo un tanto sproposito, che la repubbli» ca non sia nella Chiesa? » Che voi non abbiate mai veduto nè meno nella corteccia questo autore, non fa maraviglia, poichè se non sapete gli altri Padri più noti e familiari; come volevate saper questo? Ma

che vi sia ignoto questo detto di Ottato cotanto celebre e famoso, che non v'è libro che non lo rapporti, e poi con tanta franchezza chiamarlo sproposito, oh questo sì che non solo dimostra la vostra prodigiosa ignoranza, ma molto più la vostra sfacciataggine e inudita impudenza. Delle edizioni di Ottato io ne so due le più emendate e moderne, quella di Parigi del 1679, e l'altra d'Anturpia in foglio del 1702. In questa io lessi nel lib. 3 *de schismate Donatistar.* pag. 56, così: *Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica est, idest in Imperio Romano.* Or andate, e se potete, arrossite per tanta petulanza ed impudenza.

Delirate ancora sin a muover lagrime per compassione alla pag. 252 e 253 del 1 tomo, quando vi mettete a parlare del patriarca di Costantinopoli, e dell'estensione del suo patriarcato, che nel vostro Indice sotto la rubrica delle Proposizioni scandalose avete voluto che invadesse anco la Francia. La bravura poi e la franchezza colla quale parlate al tomo 2, pag. 74, delle proibizioni de' libri, è maravigliosa. Come franco asserite ch' ebbero gli Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i libri di falsa dottrina a' novelli convertiti. Come franco dite alla pag. 86 del 1 tomo, che perchè io scrissi ne' primi tempi esservi stato gran contrasto, se il ricever i monasteri, nell'entrar delle monache, doti e livelli, fosse simonia, fossi « io il primo e 'l solo che con » accortezza mirabile scuopro una mali» gnità esecranda ». E nell' istesso tempo che insultate me, mostrate in ciò una prodigiosa ignoranza, di non aver letto, non dico Van-Espen, che questo autore sarebbe a voi sospetto, ma nè pur uno de'canonisti.

E che dirò della franchezza colla quale maneggiate tutte le altre professioni? Che dirò della filosofia? Basta leggere quelle tre vostre ultime lettere filosofiche, e poi mi dica chi l'avrà lette, se non vi lasciate di gran lunga indietro e Guccio Imbratta, e Calandrino, e gli stessi frati Rinaldo e Cipolla. Che dell'istoria? In questo sì che veramente avete superati tutti, poichè ne avete dato un saggio che fa vedere averne somma perizia, e di averle tutte tutte così a memoria, che senza libri avete potuto confutare que' quattro ben grossi volumi dell' Istoria Civile. È stato mai al mondo alcuno che avesse potuto darsi questo vanto? Vi è stato mai chi avesse fatto abbattere gli Ussiti da S. Domenico e S. Francesco, come avete fatto voi nella pag. 131 del 1 tomo delle vostre Riflessioni? E chi potrebbe annoverare le singolari prerogative che in ciò possedete, che col solo urlare e declamare, senza impegnarvi ad altro, avete rovinati ed abbattuti quanti storici mai fossero stati al mondo, togliendogli ogni fede ed autorità, siccome avete fatto sopra i miei rapporti di Teodorico e di Federico II?

Intorno poi alla perizia delle lingue, e spezialmente della latina, chi poteva dubitarne, quando fu vostra professione propria, e l'avete insegnata a' fanciulli? Perciò vi dilettate spesso di spargere a tempo e luogo così graziosamente per tutte le vostre Riflessioni que' tanti versi di Orazio, di Lucrezio e di Marziale: e mostrate alla pagina 317 del tomo 1 che sapete ancora foggiarne di pianta. Ma come vi è accaduto, che volendone al vostro intento stirar uno di Giovenale nella pag. 330 del tomo stesso, vi avete fatto scoprire che non solo avete una buona mano a storpiargli, ma che non v' intendete affatto di latino? Ecco voi guastate un verso di Giovenale, che nell'autore dice così: *Occidit miseros crambe repetita Magistros*: dove *crambe*, che vuol dire *cavolo*, è nominativo greco, e *repetita* è il suo addiettivo, che poi si è detto, per forma d'adagio, *brassica recalefacta.* Or questo verso voi, per acconciarvelo a vostro modo, lo portate così: *Fastidiunt miseri crambe repetita Magistri.* Così in un colpo rovinate la sintassi, dando al verbo *fastidio* due nominativi, e l'arte metrica, perchè *fastidiunt* non è parola che possa capire in verso. Che ve ne pare?

E che dirò finalmente della vostra fina perizia mostrata nella toscana favella? Or in questo sì che bisogna che tutt' i Toscani vi cedano. Vedete se un Salviati, o qualunque altro più esperto maestro di questa lingua può parlare più misterioso e grave, come voi fate alla pag. 56 del 2 tomo? Imputandomi d'aver io con disprezzo parlato di papa Clemente XI, per averlo indicato col pronome *costui*, dite così: « Lascio l'in» dicarlo con quel pronome sprezzante *co*» *stui*, perchè dall' uso che ne fa altrove, » ho veduto che nè egli, nè i suoi aiutanti

» di studio, per quanto si picchino di finezza di lingua toscana, ne sanno la vera forza ». Chi vi sente parlare in questo tuono, non vi crede almeno un Salviati, un Pergamini, o un Castelvetro? E pur mostrate che non avete letta grammatica alcuna italiana, che vi avrebbe potuto insegnare che questo pronome niente dà e niente toglie, ma è solo indicativo della persona, sia illustre, sia infame, che si fosse precedentemente nominato. Ed il peggio è che tutti gli scrittori di questa lingua in ciò concordano, nè vi è stato pur uno a chi fosse venuto in mente un delirio tale. Ma in quanto a me, vi condono questa comunque sia iattanza o ignoranza. Come facciamo, che mi pare che pizzichi anche di calunnia? perchè voi non contento di mostrar le vostre prodezze in grammatica, vi avanzate a dire che *tal sia l'uso ch'io fo di questo pronome altrove*. Come? Non avete voi letto nell'immediate pagine precedenti tomo 4, pag. 488, 89 e 90, che io dò il *costui* eziandio a Innocenzo XIII, del quale, avendolo prima commendato così: « che ora con somma lode di prudenza e » bontà regge la sede apostolica », soggiungo immediatamente. « Non ha costui ec. » Del nostro incomparabile giurisconsulto Francesco d'Andrea non dissi pur lo stesso alla pag. 490, e di tanti e tanti altri da me in tutto il corso della mia Istoria lodati e commendati? Questo è l'uso che io ho fatto sempre di questo pronome in tutti i miei libri, perchè il Signore per sua bontà ha voluto preservarmi da simili delirii, a'quali io vedo che voi siete pur troppo soggetto in ogni cosa che vi ponete a dire. E perciò prima di finire mi è entrato in testa quest'altro dubbio che vi propongo, e che io voglio in tutte le maniere, per non più annoiarvi, che sia l'ultimo.

DUBBIO VI ED ULTIMO.

Se non vi sia altra pena per tali credenti che la perdita del cervello, e di esser condannati ad un perpetuo delirio.

Questo dubbio, ancorchè lo vedete posto nell'ultimo luogo, non eredete però che sia di poca importanza; ed io per me lo stimo di sì gran momento, che questo solo mi potrebbe fare rinnegare tutta quella fede che sin ora vi ho professata. Se si trattasse della sola pena dell'esilio e bando che vi avete meritata e conseguita, a me non graverebbe tanto. La terra è molto larga e lunga, nella quale troverei qualche ricovero, siccome voi l'avete trovato in Roma, la quale per altro suol nudrire altri scioperati scimioni e parasiti, che voi non siete. Ma esser condannato ad un perpetuo delirio, or questo sì, che forte mi sgomenta e m'atterrisce. E a qual delirio? Al più portentoso e miserabile, quale è quello che si vede nelle vostre lettere. Puossene sentire un altro più sconcio e stravolto di quello che vi prese nella lettera 10 e 11; di quell'altro onde foste agitato e scosso nella lettera 18? E dove lascio quegli altri più orrendi della pazzia stessa d'Orlando, che non senza muover lagrime di compassione si leggono nelle lettere 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 2 tomo? Dove finalmente quelli onde foste tutto sorpreso nelle tre ultime lettere filosofiche? Se così a caro prezzo doverà comperarsi quell'impunità e franchigia che promette questa vostra morale, io, per dirvela con sincerità, non mi ci veggo niente disposto finora. È vero che potrete dirmi che quello che presso gli uomini sarà riputata stoltezza, appresso Iddio sarà sapienza. Ma chi mi assicura che ciò non sia anche flagello e gastigo di lui, poichè leggiamo eziandio che *Deus quem vult dementat*, e che sovente per punir gli uomini permetta che siano invasi da spirito di vertigine, che tutto gli scuote e gli contorce? A questo fine, quanto più posso e vaglio, vi scongiuro che con una risposta risoluta e senza equivoci facciate cessare il soffio di venti sì contrari ed impetuosi, che han mossa questa gran tempesta nell'animo mio, e che in vece di portargli voi riposo e tranquillità, lo tengono ancora agitato e mosso.

Questi sono i dubbi che mi occorrono, e che vi propongo in seguela della Professione di fede che vi mando, li quali tanto più ho affrettato di tosto mandarveli, perchè mentre io era sull'opera, sento che avete qui dirizzata un'altra scrittura, attaccando il decreto regio, ed il bando della proscrizione del vostro libro, la quale è di quattro fogli, stampati in Roma, che per voi si chiama Colonia; ed avendola letta, non solo mi confermo nel concetto che il vostro male sia incurabile, ma mi dà maggiore stimoli, e

porge altre cagioni di affrettare questa mia conversione.

Primieramente, perchè mi lusingo che dopo averla letta vi leverete ogni collera e stizza, ed avendo rasserenato l'animo, e resolo tranquillo, vi quieterete; perchè io temo che se prima che vi giunga, vi pervenisse in notizia che il Comune di Napoli rappresentato per la Deputazione del S. Uffizio vi ha pure smentito in ciò che avevate farneticato intorno a questo tribunale, voi contro la città non faceste qualche altra bravura ed insolenza, siccome l'avete fatta contro il Collateral Consiglio di Napoli e suo vicerè.

Per secondo, vedendo che tanto gridate, e vi dolete che quel supremo Consiglio abbia riputata la vostra opera per un libello famoso, pieno d'ingiurie e di gravi contumelie, e contro *bonos mores*, maggiormente cresce il mio desiderio d'esser presto risoluto de'dubbi propostivi intorno alla vostra morale; poichè se voi non riputate essere contra *bonos mores* quel tanto che avete vomitato in quell'opera, dunque bisogna che la vostra morale sia tutt'altra di quella che comunemente si tiene: bisognerà veramente mutare i vocaboli, e quelle che sono scelleraggini ed empietà, chiamargli buoni costumi. Sebbene in quel vostro parlare io vi conosco più difetto di logica che di morale, e difetto tale che mi toglie ogni speranza di ravvedimento, e che il vostro delirio veramente sia insanabile. Poichè può sentirsene uno più prodigioso e stupendo, che volere far passare quel vostro Indice per la mia opera, ove volete che il lettore corra di volo? A don Chisciotte nel più forte della sua frenesia le greggi gli sembravano eserciti armati, i molini a vento giganti, e le osterie castelli. Così a voi quel vostro Indice vi sembrano i quattri volumi dell'Istoria Civile. Ed affinchè conosciate che il delirio vostro quanto più si sta, più si avanza e si rende insanabile, ecco prima nell'opera vostra rimettevate il lettore alla mia, siccome era di dovere, quando volevate appurare le mie scelleraggini ed empietà e non le vostre; da poi nell'Indice rimettete il lettore non alla mia, ma alla vostra opera; ed ora in questa novella scrittura non volete che si ricorra più nè alla mia, nè alla vostra, ma al vostro Indice. Volete far vedere le mie scelleraggini ed empietà subito subito? Eccolo: *Corra di volo il lettore ai titoli dell'Indice:* vedrà ben venti passi dell'Istoria sotto il titolo di *Proposizioni empie*; ne vedrà altri sotto le *temerarie*, altri sotto le *scandalose*. Passi all'*eretiche*, alle *offensive*, alle *ingiuriose*. Non è questo un far ridere i morti? Il lettore troverà in quest'Indice le vostre, non le mie scelleraggini: troverà le più inaudite falsità e le più nere calunnie: troverà le più orribili impudenze e malignità: troverà le più sfacciate menzogne e le più impudenti ed infami contumelie. Veda se io mi apposi al vero, che intanto voi senza l'opera mandaste attorno quell'Indice a'vostri emissari, perchè volevate farlo passare per testo autentico, sopra il quale dovessero appoggiarsi tutte le vostre malignità e calunnie; e pretendete farlo ancor oggi, dopo tante riprove della vostra prodigiosa ignoranza, della vostra nera malignità, impudenza ed inudita ioceaggine e sciocchezza; e credendo che gli altri uomini fossero così matti, come voi, non vi curate di niuno ed imperversate contro tutti.

Ma quello di che a ragione molti stupiscono, è che queste mattie vi si permetta di farle in mezzo Roma, e, quel che è più, dite alla p. 23 di questa vostra ultima scrittura, che siete stimolato a farle *per consiglio di una Autorità pubblica, anzi con qualche cosa di più*. Ed avete pure messo in quella: *Con licenza de' Superiori*. Or voi certamente, e chi vi ha consigliato a questo (poichè non credo esser voi solo matto nel mondo), ci avete divolgato un grande arcano e datoci un bell'esempio. Ciò che voi dunque avete fatto con licenza de'Superiori in quel decreto del Consiglio Collaterale, potremo fare ancor noi in tutti gli altri decreti proibitorii di libri che escono dalle Congregazioni del S. Ufficio e dell'Indice di Roma, e forse con maggior ragione.

Poichè i vostri Gesuiti stessi, e specialmente il P. Fabbri nel suo *Prodromus veritatis* p. 222 (che sebbene porti il nome del P. Neuser francescano, non si può metter in dubbio che non sia del Fabbri) insegnano che tali decreti proibitorii, che escono dalle Congregazioni di Roma, non sono decreti di Chiesa, perchè non ci vengono dal papa stabiliti in un concilio, o almeno in concistoro, ma da particolari tribunali eretti modernamente in Roma, i quali riguardano più lo stato politico di quella cor-

te, che la Sede Apostolica, e che perciò vi sia gran differenza fra i decreti di queste Congregazioni e quelli della Chiesa: onde i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Quindi il P. Fabbri acremente rimproverò ad Errico, che aveva detto, il libro di Pietro Halloix essere stato condannato dalla Chiesa. *Falsum est, Henrice* (ei dice), *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam: ejus tantum liber a sacra Congregatione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, et Sede Apostolica ex cathedra.*

Donde è nato, che non riconoscendo le altre nazioni queste Congregazioni, o sien del S. Uffizio, o dell'Indice, per loro legittimi e competenti tribunali, quando ne'loro dominii capitano tali decreti proibitorii di libri, non si ricevono se non precedente l'esame de'loro propri Consigli, e si ributtano, o si ammettono, secondo si troverà convenire a'loro Stati. La Francia è a tutti nota che non riconosce queste due Congregazioni, perchè sono invenzioni nuove di Paolo III e di Sisto V, per render l'autorità del papa più assoluta, e deprimer quella de'cardinali; ed Antonio Arnaldo nelle *Difficult's proposées a M. Steyaert*, p. 9, *diffic.* 100, ha ben dimostrato che non meno la Francia che tutti gli altri Stati che non riconoscono i tribunali dell'Inquisizione e dell'Indice, non sono meno cattolici degli altri. In Ispagna, narra il Salgado *de supplic. ad SS.* part. 9, c. 38, n. 141, che que're ordinarono che tali decreti proibitorii di libri fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' regni fossero ritenuti ed esaminati. Onde quell'Inquisizione non permette che si promulghi Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell'Indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi Indici e nuovi Espurgatorii, niente attendendo ciò che si faccia in Roma: e non solo ciò pratica ne'regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel regno di Sicilia, siccome ne rende testimonianza lo stesso Salgado c. 33, n. 145: siccome nelle provincie di Fiandra, ch'eran sottoposte a quella monarchia, non facevano i re di Spagna valere cotali decreti ed Indici proibitorii che tutto dì escono da queste Congregazioni di Roma, ma gli facean prima esaminare ne'supremi Consigli di ciascuna provincia; siccome infiniti esempi di questa pratica ce ne rapportano gli scrittori fiamminghi.

Nel regno di Napoli pur ciò si è sovente praticato ne'decreti proibitorii che escono dalla Congregazione dell'Indice, siccome fu fatto ne'libri di Camillo de Curte e di Pietro de Uries; poichè quelli ch'escono dalla Congregazione del S. Uffizio, non solo non sono riconosciuti, ma sarebbe un grave attentato in Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro Augusto Monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi decreti. Non se gli dà mai *regio exsequatur*, perchè sarebbe offendere e contravvenire all'ultime grazie che per occasione d'un editto pubblicato in Roma da questa Congregazione nel 1695, e che poi si volea far osservare nel regno, furono concedute dal nostro re, mentre tenea la sua sede regia in Barcellona, a chi si ebbe ricorso, il quale con sua regal carta spedita a'28 agosto dell'anno 1709, e dirizzata al cardinale Grimani allora viceré, precisamente comandò che non si desse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve o altra provvisione che venisse da Roma dalla Congregazione del S. Uffizio, concernente affari d'Inquisizione, o che avessero a quelli la minima anzi la più remota connessione, come si legge nel regal dispaccio al tomo 2 de'Capitoli e Grazie di Carlo VI, pag. 231. Talchè presso i Napoletani quella Congregazione è affatto incognita, siccome lor sono incogniti i tribunali della Cina e del Mogol.

Or voi che fate il bravo, e che vedete farlo con licenza de' Superiori, facendo passare sotto il vostro esame un decreto d'un tanto senato, quanto è quello del supremo Consiglio Collaterale di Napoli, riprendendolo, deridendolo, sprezzandolo, e dicendo pag. 24 che vi sarà poco male, anzi alla pag. 22 colla solita vostra impudenza non v'arrossite di chiamar gli autori, calunniatori: che direste e che direbbero que'Superiori che vi danno queste licenze, se noi facessimo pure lo stesso a'decreti delle loro Congregazioni? E pur avremmo maggior ragione di farlo. Che direbbero, se se gli rinfacciasse che ne' primi tempi la proibizione de'libri s'apparteneva unicamente a'princi-

pi, ed a loro magistrati, e la censura era solamente della Chiesa?

Voi pretendete alla pag. 12 che il Collaterale vi dia conto e vi additi quali siano le proposizioni contro la potestà de' principi, che sono nella vostra opera, perchè voi non sapete trovarcene alcuna. Ed in questo dite il vero, perchè nè voi, nè i vostri Superiori saprebbero trovarcele. E qual per essi sarà proposizione contro la potestà de' principi, se non le sanno trovare nemmeno nell'opera del Pignatelli, nè in tanti altri libracci che tutto dì escono di Roma, e che permettono stamparsi altrove? Niente per essi è contro l'autorità de' principi, sempre chè tutto quello che si toglie a' medesimi, si rifonda al papa e alle sue Congregazioni. Piacemi ancora che voi ed i vostri Superiori cerchiate che si additino le proposizioni contumeliose, temerarie, satiriche, delle quali sono stati incolpati i vostri libri, poichè da ora innanzi questo stesso potremo noi pretendere de' decreti delle loro Congregazioni, e tanto maggiormente, quanto che i cardinali che le compongono, non esaminano essi i libri, ma gli commettono ad altri, ed ordinariamente a frati, e han ridotte le proibizioni a formolarii, e con un *respective* sogliono gentilmente uscire d'ogni impaccio. Ed in questo avete preso errore, credendo che il Collaterale di Napoli, dovendo proibir qualche libro, commettesse ad altri l'esaminarlo. Non ha questo Consiglio di Napoli revisori, censori, o qualificatori, come hanno le Congregazioni di Roma. In questi essi i reggenti stessi, che han da giudicare, veggono i libri, e sopra ogni altro il delegato della Giurisdizione, che n'è il commessario o sia il relatore, o il ponente, che ha l'incombenza d'esaminargli e proporgli. Nè sono così delicati, che cercano per amor di Dio sfuggir il travaglio, come si fa in Roma; ma chi giudica, esamina, e non si sta all'informazione de' frati, o di altri, ma di chi deve giudicare con essi nella causa stessa. Così que' censori che voi dite, sono i reggenti medesimi, a' quali avete fatta grazia di dare quell'onorevole titolo di calunniatore. Ma se l'avete fatto con licenza de' Superiori, state pur sicuro che non possono farvi alcun male.

Minacciate pure alla pag. 16, che se tornate a stampare la vostra opera, vi bisognerebbe aggiugnere più lettere in difesa della giurisdizione ecclesiastica. Fatelo pure, che i difensori della regale ve ne avranno grazia; anzi vi so dire che senza dispendiare l'erario pontificio s'impegnerebbero a farvi costituir salario, e farvelo prontamente pagare dalla Camera di Napoli; tanto piacer gli fareste.

In fine par che I vostri delirii tutti finiscano in bravure e rodomontate: pessimo segno di ravvedimento, e brutto indizio d'essere il vostro male veramente insanabile; poichè alla p. 29, ch'è l'ultima di questa vostra scrittura che non è più che quattro fogli di stampa, dite « che in sì pochi » fogli avete messa in breve la sostanza » per altro di quattro tomi d'Istoria e due » di Riflessioni, perchè si possa da tutti » con miglior agio pesare il merito delle » censure napolitane che nocciono meno al » censurato e più a' censori ». Che vi pare? È stato mai alcuno nel mondo che abbia potuto darsi questo vanto di sei ben grossi volumi strignere il sugo in soli quattro fogli, e sì nettamente, che da questi soli può ciascuno e con agio discernere tutto, e dar esatto giudizio di ciò che si passa? Peccato a non aver in Lipsia i compilatori di quegli Atti un sì bravo abbreviatore; ed esser priva la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra di uno che ha in ciò le mani sì diligenti, che in minor tempo e con maggior esattezza potrebbe mettere a sesto i loro giornali.

Io adunque vedendo ridotto il vostro male a tale estremità, ho pensato di far quest'ultimo sperimento, se mai vi fosse qualche altra speranza di ravvedimento, credendo che vi possa giovar molto questa mia conversione. E perciò vi mando questa Professione di fede co' dubbii intorno alla vostra Morale; ma con questa indispensabil legge e patto, che non gli palesiate a persona del mondo; poichè intendo che il tutto passi fra noi due soli soli, come voi dite, ed a quattr'occhi, senza che altri il sappia. Sol vi dispenso, se vorrete, di potergli comunicare a' vostri Fabii e Marcelli, al vostro Campano, ed a quel signor Abate, di cui « per aver fatto un grande stu- » dio ne' Santi Padri », come mi assicurate nella lettera 18, pag. 333, forse potrete giovarvi per una risoluzione pronta ed accertata. Ma se o voi, o i vostri amici per gloria vana d'avermi convertito, foste ten-

tato dal diavolo, o consigliato da altri a rendergli pubblici, e per maggior mio affronto, che tale io lo reputo, di darli alle stampe, sappiate che per vendicarmi di questa ingiuria, io, senza aspettare altra vostra risposta, comincerò a valermi della morale, e con franchezza non minore della vostra impudenza dirò che voi ne mentite, e che questa Professione e Dubbi sieno tutte vostre invenzioni per vantarvi di aver finalmente debellato e vinto un nimico si rabbioso della Chiesa, ed un che si era studiato di mettere ne' cuori de' principi implacabil odio contro gli Evangeli di Cristo. Così altamente vi protesto e vi sgrido, e così vi lascio. Addio.

PROIBIZIONE E BANDO

Del libro italiano di *Eusebio Filopatro*, diviso in due tomi in 4, col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli*, colla data di Colonia 1728.

DECRETUM

Del Collaterale Consiglio di Napoli toccante la proibizione del libro italiano sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli esposte al pubblico in più lettere familiari di due Amici*, diviso in due tomi in quarto, colla data di Colonia dell'anno 1728.

In causa prohibitionis libri infrascripti die 4 aprilis 1729, Neapoli. Facta de contentis in libro praedicto relatione coram Excellentissimo Domino Regio Collaterali Consilio per Illustrem Ducem Spectabilem Regentem D. Cajetanum Argento Praesidem Sacri Regii Consilii, ac Regalis Jurisdictionis Delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis.

Illustrissimus et Excellentissimus Dominus Vice-Rex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, etque mandat damnari ac proscribi, prout praesenti decreto proscribit et damnat, librum italico sermone impressum, in duos tomos bipartitum sub titulo: *Riflessioni Morali e Teologiche sopra* la Storia Civile del Regno di Napoli, *esposte al Pubblico in più lettere familiari di due Amici da Eusebio Filopatro. In Colonia*, 1728. *Con Licenza de' Superiori.* Tanquam contra bonos mores, laicae potestati injuriosum, conviciis et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos et Publicum agentem; jubetque ne quis in posterum cujuscumque gradus et conditionis librum praedictum, vel quocumque Idiomate et inscriptione imprimat, vel sic aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat, sub poenis Relegationis per tres annos contra nobiles et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, et retinentibus praecipit sub eisdem poenis in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper praesens Decretum ad formam Banni redactum per loca solita publicari; lapsoque triduo post ejusdem promulgationem Magnam Curiam Vicariae, Regiasque Provinciales Audientias contra secus facientes ad poenarum executionem procedere.

MAZZACCARA Regens.
ULLOA Regens. CASTELLI Reg.
Caeteri Illustres Regentes non interfuerunt.
MASTELLONUS Regius e mandatis Scriba.

Concordat cum suo Originali penes me sistente, meliori collatione semper salva, et in fidem.

MARIANUS MASTELLONUS Regius a mandatis Scriba.

BANDO

Per esecuzione del sopraddetto decreto del Collateral Consiglio di Napoli, toccante la proibizione di detto libro di Eusebio Filopatro.

CAROLUS Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, et Hispaniarum Rex.

D. ALOYSIUS THOMAS COMES DE HARRAC, Eques insignis Ordinis Aurei Velleris, Intimus Consiliarius Status, et Conferentiae Financiarum, S. C. et C. Majestatis Senescalcus major hereditarius, Provinciarum Austriae Inferioris et Superioris Marescallus, et Tribunus militum Generalis, Austriae Inferioris, et in praesenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.

La saggia sperienza ha dimostrato che certi libri di niuno o poco conto, i quali troppo per loro stessi, mercè la loro insipidezza o sfacciata malignità, resterebbero negletti, sogliono il più delle volte ricever pregio e corso dalla proibizione, la quale, per un terribile capriccio della umana condizione, non serve che di una piacevol cote alla curiosità degl'ingegni cattivi. Su questo piede dovrebbe abbandonarsi nella sua

ben degna oscurità un certo libro di consimil farina, o piuttosto un libello famoso che, diviso in due tomi in 4, colla data di Colonia dell'anno 1728, sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli esposte al Pubblico in più lettere familiari di due Amici*, si è ultimamente introdotto in questa capitale senza la dovuta permissione regia, ed in fraude del rigoroso divieto di più regie prammatiche. Ma poichè nel medesimo si lacera crudelmente la riputazione de' privati e del Pubblico, e si ardisce anche di sacrilegamente attentare alla sacra potestà de'sovrani, e poichè potrebbe all'incontro l'indolenza de'magistrati in questa occasione esser sinistramente interpretata come una tacita approvazione di tutte le false massime e di tutte le ingiurie che nel medesimo si vomitano: convenendo dunque di reprimere l'audacia e la nera malignità di questa satira, abbiamo stimato col voto e parere del Collateral Consiglio presso di Noi assistente di fare il presente Bando, col quale condanniamo, proscriviamo e proibiamo il libro suddetto impresso in italiana favella, ed in qualunque lingua o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi: vietando a tutti, di qualunque grado e condizione, di leggerlo, tenerlo, reimprimerlo, venderlo, o in qualunque modo alienarlo, sotto pena di tre anni di relegazione per i nobili, e di galera per gl'ignobili: ordinando e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro che presso d'essi lo ritengono, di portarlo nella Regale Cancelleria fra lo spazio di tre giorni; ed alla gran Corte della Vicaria ed alle regie Udienze Provinciali di procedere irremissibilmente all'esecuzione delle pene contro quelli che contravverranno. Ed a fine che venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente Bando si pubblichi nelli luoghi soliti e consueti di questa illustrissima e fedelissima città, e nelle città, terre e luoghi del presente regno, e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 16 *mensis aprilis* 1729.

LUYS CONDE DE HARRAC.

Vidit MAZZACCARA Regens.
Vidit ULLOA Regens.
Vidit CASTELLI Regens.
D. NICOLAUS FRAGGIANNI a Secretis.
MARIANUS MASTELLONUS Regius a mandatis Scriba.

In Bannor. I, fol. 85. *Imparatus. Banno ut supra.* A dì 16. Apr. 1729. Io Luise Moccia, lettore de'Regii Bandi, dico di aver pubblicata la retroscritta prammatica coi trombetti reali ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima città di Napoli. *Luise Moccia.*

In Napoli, per Secondino Porsile regio stampatore, 1729 a dì 7 maggio.

Uniti e congregati gli eccellentisimi signori Deputati del S. Uffizio in S. Lorenzo, luogo solito:

Essendosi discorso sopra la proibizione fatta con pubblico regio bando del libro in due tomi colla data di Colonia dell'anno 1728, sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, esposte al Pubblico in più lettere familiari di due Amici*; nel qual libro si contengono molti pregiudizi alla sacra potestà de' sovrani, non meno che contro de' privati e del Pubblico, particolarmente dove tratta dell'orrendo tribunale del S. Uffizio, tanto odioso a questo fedelissimo Pubblico per l'irregolarità delle sue procedure per la via straordinaria, dicendo che sia ostinazione di pochi particolari di questo Comune di non volerlo accettare: per lo che si è determinato e conchiuso che debba questa Eccellentissima Deputazione portarsi da S. E. Viceré, e sincerarla dell'universale sentimento d'orrore del detto tribunale, con dargli le dovute grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ridondato in benefizio di questo fedelissimo Pubblico. *Et ita conclusum.*

ASCANIO ROSSI.
IL DUCA DELLA ROCCA.
FRANCESCO DI SANGRO.
GENNARO VILLANI.
MICHELE CARAFFA di Monte Calvo.
IL PRINCIPE DI VALLE.
IL PRINCIPE DI S. NICANDRO.
GIACOMO ROSSI.

ANNOTAZIONI
CRITICHE
SOPRA IL LIBRO NONO

DELLA

STORIA CIVILE DI NAPOLI

DEL SIGNOR

PIETRO GIANNONE

Offundit nebulas imperitis. Quis feret tantam fallaciam, tantamque superbiam? Non modo non exhibet scientiam, atque veritatem, quam promittit, sed ea dicit quae vehementer sunt scientiae et veritati contraria.

Augustin. in Epistol. Fundamen. contra Manich. tom. VIII, pag. 106, edit. Antuerpiae 1700.

GENTILISSIMO SIGNORE.

In pronta esecuzione de'vostri riveriti comandamenti vi trasmetto quelle poche notarelle che il nostro comune Amico ha lasciate scritte dietro al secondo tomo della Storia Civile del signor Pietro Giannone. Egli in far ciò ebbe tutt' altro in pensiero, che porsi di proposito a censurare questo rinomato autore. Ma occorrendogli, per non so qual suo disegno, rivedere i fatti de'Normanni nel regno di Napoli, si appigliò al signor Giannone, come colui che ultimo di tutti avea scritto di sì celebre nazione. E perchè il suo originale eragli stato regalato da un dotto e generoso cavaliere, legato con alcuni fogli di carta bianca in fondo di ogni tomo, si trovò assai comodo il notare ivi ciocchè andava osservando nel predetto storico. Ben è vero che dopo la lettura del primo libro del secondo tomo, che è il nono in ordine agli altri libri, si arrestò, nè proseguì avanti, o fossene la cagione il non aver d'uopo d'altre notizie per ciò che ei pensava di fare, come io ho qualche ragione di credere, o pure perchè egli abbia riserbato ad altro tempo e a migliore ozio il proseguimento di questo suo studio sopra li Normanni. Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio. Mi suppongo che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità.

I, pag. 2. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla .... sua figliuola, o sua parente, secondo il parere del Pellegrino.* E certo che il Pellegrino qui si abbaglia: nè dovea ignorarlo un buono storico. Guglielmo Monaco Gemmeticense, che fu Normanno, e che scrisse nel 1131, dice che Gisla fu figliuola di Carlo il Semplice: lib. 2, cap. 17, *cum Filia sua nomine Gisla.*

II, pag. ivi .... *così fu eseguito intorno l'anno 900 di nostra salute.* Parla l'autore del battesimo di Rollone. Ma è fuori

di dubbio che costui fu battezzato nel 912. E l'essere attento quanto è possibile nella cronologia, è uffizio di buono storico. E opinione comune di tutti che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896. Orderico Vitale, poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140, dice che vi militarono sedici anni avanti che si battezzasse Rollone; sicchè si battezzò nel 912. Oltre che il citato Gemmeticense scrive chiaramente: *anno nonagentesimo duodecimo Rollo baptizatur.*

III, pag. 2: *Altavilla città della stessa provincia di Normandia.* Altavilla non era città, ma un picciolo villaggio della provincia di Costanza, o Costantino in Normandia. Goffredo Malaterra, autore seguìto e lodato dal signor Giannone, nel lib. 1, capit. 3 scrive: *Civitas est quae Constantinum dicitur* (da cui piglia nome quella provincia) *in cujus Territorio villa est, quae Altavilla nominatur.*

IV, pag. ivi: *e da Roberto II ne nacque Guglielmo II.* Qui necessaria cosa è che l'autore parli di Guglielmo il Bastardo, poichè a lui solamente fra li duchi di Normandia conviene l'esser nato da Roberto II, e dirsi Guglielmo II, *del quale* (segue l'autore) *comunemente si crede che fosse nato Tancredi conte di Altavilla.* Ma essendo morto questo Guglielmo nel 1087, secondo Orderico Vitale nel libro 7, pagina 656, e seguito dall'eruditissimo P. Antonio Pagi nella Critica agli Annali del Baronio all'anno 1087, num. 10, e secondo il Gemmeticense lib. 7, cap. 44, essendo venuto a mancare in età di presso a 60 anni: *decessit fere sexagenarius .... anno Incarnationis Domini* MLXXXVII, bisogna anche dire che nascesse il MXXVII. Essendo che poi i figliuoli di Tancredi vennero in Italia (secondo che scrive il sig. Giannone alla pag. 2 di questo IX libro) *intorno all'anno* 1035, bisognerà anche dire che vi venissero quando Guglielmo II loro avo avea intorno a nove o dieci anni.

V, pag. 4. *Tirenceno Hauteneo.* Il nome di questo autore è storpiato: ma sarà errore della stampa: *Joannes Tiremeus Hautoneus.*

VI, pag. ivi: *il di lei MS. fu ritrovato in Saragozza l'anno 1579 da Geronimo Surita.* Costui stampò la Storia di Goffredo Malaterra il 1578, come ce ne assicura il sig. Muratori, e Gio. Battista Carusio nelle ultime edizioni della medesima, e come si ricava dalla lettera dell'istesso Surita ad Antonio Augustino, a cui dedicò l'opera, *anno Domini* XVI *Kal. Maj.* 1578. Onde è d'uopo che fosse stata ritrovata prima del 1579.

VII, pag. 7. *Nel cominciare dell'undecimo secolo,* ec. I Normanni vennero la prima volta in Italia il 1017, a seguitare Leone Ostiense, come fa qui l'autore, il quale però avea avanti fissata l'epoca della venuta de' primi Normanni assai giustamente nel 1016. Intanto, per quel che appartiene a questo luogo, il passo che egli cita dell'Ostiense, è corrotto, e per tale è stato riconosciuto dal Pagi; e dove Leone all'anno 1018 dice *ante annos sexdecim* deve leggersi *ante menses sexdecim.* E questa correzione si ricava chiaramente dallo stesso Leone, il quale dice che allora era papa Benedetto VIII; e al cap. 4, che era imperadore Errico. Nè quello fu papa avanti al 1012, nè questo imperadore avanti al 1014. Nello spazio poi di 16 mesi, secondo l'emendazione del Pagi, i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il monte Gargano (non entrandovi nè punto nè poco Gerusalemme) poterono essere ritornati in Normandia, e di là nel regno ad aiutare Melo Barese.

VIII, p. ivi. *Ma ecco che sovraggiunse un altro accidente*, ec. Se l'autore vorrà uniformarsi alla Storia di Guglielmo, ravvisato da lui *per fedele e per ordinato* scrittore, dovrà riconoscere tutto ciò che ci qui dice de' Normanni contro de' Saraceni per una solennissima favola, come per tale la spaccia ancora il Pagi nella Critica anno 1016, num. VI.

Il Pugliese conta che i Normanni vennero la prima volta a visitare il monte Gargano.

Horum nonnulli Gargani culmina Montis
Conscendere tibi, Michael Arcangele, voti
Debita solventes.

Che ivi trovarono Melo, a cui promettorono di andarsene in Normandia, e ritornare in compagnia d'altri in sua difesa, come fecero venendo nella Campagna, dove essendo stati proveduti da Melo, combatterono a suo favore contro de' Greci. E

questa fu la prima volta che i Normanni sparsero sangue in queste nostre provincie.

Fama volat Latio Normannos applicuisse :
Melus ut Italiam Gallos cognovit adisse,
Ocyus accessit ; dedit arma carentibus armis ;
Armatos secum comites properare coegit.

La Cronica di Gio. Monaco Piscauriense conta parimente per prima azione de' Normanni le battaglie di Puglia: *anno ab Incarnatione Domini millesimo sextodecimo Normanni Melo duce coeperunt expugnare Apuliam.* Ma l'Ostiense è stato in ciò malamente seguito da molti, ingannati ancora dal ritrovarsi appunto in quel tempo assediato Salerno, benchè non da'Saraceni : dalla corrente de' quali scrittori non si lasciò trarre fuori del cammino il sig. Muratori, che nella prefazione a Guglielmo Pugliese dice con i sentimenti dell'istesso autore: *Saeculo Christi XI*, ma non dice NEL COMINCIAR DEL SECOLO : *ex Normannia digressi aliquot viri fortes, ac in Apuliam peregrinationis causa delati :* ma non che venissero da Gerusalemme, *a Melo quodam contra Graecos:* ma non contro i Saraceni : *ibi regnantes incitantur.*

IX, p. 8. *Nella corte di Roberto duca di Normandia.* E qui pure l'autore è stato ingannato da Leone Ostiense. Allora era duca di Normandia Riccardo III, non Roberto II, che non succedè al fratello se non nel 1027. L'errore dell'Ostiense è stato scoperto dal Pagi Critic. tom. 4, pag. 112, num. 9. *Errat quoque Ostiensis in eo quod dicit Robertum Ducem Normanniae fuisse.*

X, p. 9. *Per l'aspro governo che di essi faceva Curcuva nuovo Catapano, animati da Melo,* ec. Se crediamo a Lupo Protospata, prima morì Curcuva, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo : *Anno 1010 ..... eodem anno Longobardia rebellavit a Caesare opera Meli Ducis*, ec.

XI, pag. ivi. *Basilio Bagiano nuovo Catapano*, ec. Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci sotto Melo, non era altrimente Catapano Basilio Bagiano, ma Turnicio, che il sig. Leibnizio sospetta che debba dirsi Tunizio, o Tomizio. Guglielmo Pugliese lib. 1 :

Turnicii tandem rumor pervenit ad aures,
Qui Catapan fuerat Graecorum, ec.

Quando poi si riseppe a Costantinopoli la prima disfatta de' Greci, allora venne in Puglia Basilio Bagiano, sotto di cui i Normanni ebbero la rotta di Canne :

Cui Catapan factus cognomen erat Bagianus,
Vicinus Cannis, qua defluit Aufidus amnis,
Circiter Octobris pugnatur, ec.

Sicchè questi due fatti seguirono non sotto un solo Catapano, come dice l'autore, ma sotto due. Eccone una riprova di Lupo Protospata : *Anno 1017 obiit Butunti Mesardoniti Catapanus* (il codice d'Andria legge *Basilius*, differente però da Bagiano), *et descendit Turnichi Catapanus mense Maii, et fecit praelium cum Melo et Normannis.* Questa fu la prima battaglia. Ecco l'altra di Canne : *anno 1019 fecit praelium supradictus Bagianus mense Maii cum Francis, et Melus fugit : et hoc praelium factum est ad Civitatem Cannensem.*

XI, pag. 13. *Intanto Errico dopo avere regnato 22 anni finì i giorni suoi in Alemagna nel 1025.* Errico Imperatore regnò 22 anni, 5 settimane ed un giorno, e morì nel 1024, non nel 1025.

XIII, pag. ivi. *Per suo successore designò loro Corrado duca di Franconia detto il Salico ... I principi di Germania, acconsentendovi, lo elessero per re di Germania ed imperadore.* Primieramente, Wippone prete nella Vita di Corrado il Salico, e che essendo stato presente all'elezione ragionava di ciò che veduto avea, nulla dice che egli fosse stato nominato da Errico, nè l'avrebbe taciuto. Argomento negativo, ma che, unito con quel che soggiungniamo adesso, non lascia di avere la sua forza.

XIV. Secondariamente, è tanto lontano dal vero che questa elezione seguisse pacificamente e acconsentendovi subito i principi di Germania, che anzi l'istesso Wippone narra distesamente le loro risse e le loro discordie per la pretensione che ciascuno di essi avea all'imperio. E conchiude finalmente che Corrado fu eletto per consiglio dell'arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'avesse in punto di morte nominato all'imperio : *Cum Imperator sine Filiis obiisset, quilibet potentissimus saecularium Principum, vi magis, quam ingenio nitebatur aut fieri primus, aut quocumque*

pactione a primo secundus: ex qua re discordia pene totum regnum invasit; adeo ut plerisque in locis caedes, incendia, rapinae fierent .... Cum diu certaretur qui regnare deberet ... Archiepiscopus Moguntinus, cujus sententia inter alios accipienda fuit, elegit majorem Chunonem (cioè *Cunradum*) *in suum Dominum et Regem.*

XV, pag. 17. *Di ricorrere in Germania all' imperador Corrado.* Così veramente dice l'Ostiense. Ma il Mabillone negli Annali Benedettini, tom. 4, lib. 56, prova che i monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado, quando già era in Roma. Ma può essere che sì nell'uno che nell'altro luogo lo facessero, giacchè anche in Milano non lasciarono di rinnovarle, come narra l' istesso Ostiense.

XVI, pag. ivi. *Corrado con valido esercito avendo passate l'Alpi nel* 1038, *entrò in Italia.* Questo se non è errore di stampa, è sbaglio di cronologia; perchè Corrado entrò in Italia l'anno 1036, e *celebravit Natalem Domini Veronae*, dice Wippone prete. Nel 1037 era già a Milano, e nel 1038 quietò le sedizioni nella città di Parma, come si ha dallo stesso autore che scrive quel viaggio in cui egli stesso accompagnava l' imperadore.

XVII, pag. ivi: *e portatosi nel monastero di Monte Cassino, manda legati a Pandolfo* ec. I legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse, da Vittore III papa, o sia l'abate Desiderio, che in quel tempo vivea, il quale nel libro 2 Dialog. scrive: *Cum igitur Romam venisset, optimos ex latere suo viros Capuam mittere placuit Pandulpho Principi.* Così la cosa è fuori di dubbio.

XVIII, p. ivi. *Fu incoronato con gran celebrità.* L'autore ha seguìto in ciò l'Anonimo Cassinese, e le Note fatte a questo scrittore dal dottissimo Pellegrino. Chi volesse fidarsi agli argomenti negativi, darebbe per falsa questa coronazione di Corrado in Capua, non dicendone nulla Wippone prete, nè Vittore III, nè Lupo Protospata, nè la Cronica Australe presso il Freero, nè Ermanno Contratto, nè Leone Ostiense: il quale anzi scrive che l' imperadore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste, *altera die Civitatem egressus apud veterem Capuam tentoria figit*. Nulladimeno se fu cortesia il crederlo al Cassinese, sarebbe stata fedeltà di buono storico di porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro autore.

XIX, pag. 22. *Avendo innalzato sul trono Michele Paflagone, permisero che da costui l'imperadore Romano fosse miseramente ucciso.* Primieramente è falso che Romano fosse ucciso da Michele, attesochè egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dalla impudica Zoe sua moglie, come narrano Zonara, Cedreno ed il Curopalata, alcuno de' quali pone la cosa in dubbio. E 'l signor Egizio nella Serie degl' Imperadori aggiugne assai prudentemente: *come si sospetta.*

XX. Secondariamente, è falso che egli morisse dopo che il Paflagone *fu innalzato sul trono*, perchè costui non cominciò a regnare, se non dopo che, morto l'Argiro, fu marito di Zoe.

XXI, pag. 25. *Il sopranominato Paflagone ..... cui l' imperadrice Zoe ..... innalzò al trono imperiale, cadde in una sorte di mal caduco.* È falso che egli cadesse in questa sorta di mal caduco dopo essere stato eletto imperadore. Il Psello, autore contemporaneo presso del Pagi, che scrisse tanto accuratamente la Vita del Paflagone, dice averne patito egli fin da giovanetto, e che per questo effetto non potè mai l' imperadore Argiro persuadersi che egli fosse applicato agli amori di Zoe: *Graecus enim quispiam morbus statim a pube illi inciderat.*

XXII, p. 25. *Rimisero Zoe sul trono. Costei, tosto che fu in quello ristabilita, scacciò Calefato, facendogli ancora cavare gli occhi.* Primieramente, Zoe non fu mai sola sul trono dopo la deposizione del Calefato, ma vi fu posta insieme con Teodora sorella, che dal popolo e dai potentati era stata acclamata Augusta. Il Psello: *Erat igitur illi anceps imperium. Verum senior*, (cioè Zoe sorella maggiore) *actutum eis dubium solvit, ac tum primum sororem osculatur, placideque amplectitur; ac communi utrique sorte velut haereditatem partitur ... ac imperii consortem, sibique collegam facit.* Già dice anche Glica: *Ita rursus Imperatrix Zoe cum sorore Theodora praeficitur.* Così Manasse: *Remoto Calaplaste degeneravit in gynaeceum Imperium.... sed duabus sororibus Imperii fasces, et Majestas asserta.*

XXIII. Secondariamente, non ella sola, ma ambedue le sorelle fecero cavare gli occhi al Calefato. Guglielmo Pugliese citato dall'autore:

Hoc fecere simul Zoes et Theodora Sorores:

a cui si accorda Lupo Protospata nella Cronica an. 1042. *Et excaecatus est Zoes et Theodorae Sororum jussione.*

XXIV, pag. 26. *Con ordine di non fare quartiere a' Normanni, ma di sterminargli affatto.* Tutt'altro dice Leone Ostiense lib. 2, c. 67 dell'edizione di Napoli, citato dall'autore: *Mandatum fuerat Graecis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori ligandam in vinculis manciparent.* L'altro autore citato, che è il Malaterra, non dice nulla.

XXV, pag. ivi. *Intanto la corte di Costantinopoli, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo.* Guglielmo Pugliese lib. 1 dice che, lasciato il comando, si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto.

Inde redit Siculas Michael Duchianus ad oras.

XXVI, p. 28. *Ragunatisi quest'anno nella città di Matera, elessero (Guglielmo) loro comandante; e datogli per onore il titolo di Conte, fu perciò che egli fosse il primo il quale conte di Puglia si nomasse.* Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell'elezione di Guglielmo in conte, nulla ne dicono nè l'Anonimo Barense, nè Lupo Protospata, nè l'Anonimo Cassinense, nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Leone Ostiense; nè l'autore ci fa sapere onde ciò ricavasse, se non fu dall'Inveges, che egli cita parlando delle cerimonie che forse avranno usate nel crearlo conte. Il Pugliese, lib. 1, narra bene d'una ragunanza di Normanni; ma in questa non uno, ma dodici conti si elessero: e ciò avvenne avanti alla battaglia del fiume Olivento, e conseguentemente avanti a questa ragunanza che l'autore qui rammemora:

Omnes conveniunt, et bis sex nobiliores,
Quos genus et gravitas morum decorabat et aetas,
Elegere Duces: provectis ad Comitatum
His, alii parent: Comitatus nomen honoris.

La mente del poeta, per altro chiaramente espressa, viene illustrata dal signor Leibnizio nelle note, dicendo che *Comitatus cuique simul assignatur.* Sicchè tutti insieme costituivano un contado, e quella specie di governo aristocratico che l'autore tanto dottamente ravvisa in questi popoli: non essendo quell'esser conte un solo vocabolo di onore, *sed et ditionis*, come insegna l'istesso signor Leibnizio. Sicchè io sono di parere che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto comandante dell'esercito, ma che, senza aggiugnere a sè nuovo titolo, rimanesse uno di que' 12 conti, com'era prima. E lo ricavo dall'istesso Pugliese, che raccontando di essersi i Normanni ritirati dagli stipendi di Argiro, soggiugne che una parte di costoro andò sotto il comando di Drogone, e l'altra sotto quello di Pietro; essendo morto in breve Guglielmo. Quasi dica, se non lo dice chiaramente, che costoro successero nel comando dell'armi a Guglielmo:

.... Interea Populus quem rexerat ipse,
Pars Comiti Petro, pars est sociata Drogoni
Tancredi genito, modico quia vixerat ejus
Tempore germanus: Vir ferrea dictus habere
Brachia, ec.

Ecco che era conte Pietro, era conte Drogone, come anche avanti la ragunanza di Matera era conte Guglielmo. Lupo Protospata dice che all'anno 1042 *descendit Maniachus Magister Tarentum.... obsitque ad Civitatem Materam, et fecit ibi grande homicidium, et mense Septembris Guilielmus electus est Comes Materae.* Ecco di dove l'autore, se mal non mi appongo, ha ricavata la notizia della solenne ragunanza di Matera, in cui con tanto applauso fu eletto conte Guglielmo, che poi s'intitolò conte di Puglia. E che sia così, lo fa credere la menzione che egli fa delle stragi di Maniace: *ove Maniace pochi mesi fa avea esercitato le più grandi crudeltà*, che è quel *grande homicidium* del Protospata.

Primo, ciò avvenne almeno nel 1042, non nel 1043, come dice l'autore.

Secondo, quell'esser fatto *Comes Materae*, io sono di opinione che non voglia dire altro, che esser fatto conte di Matera, cioè uno delli dodici conti normanni. Così l'istesso Lupo poche righe avanti dice che Argiro secondo la vana ostentazione de' Gre-

ci era stato fatto *Dux Italiae*, cioè *duca d'Italia*. Del rimanente questo titolo di conte era comune a tutti i Normanni, come osserva il dottissimo Pellegrino: *Primi Nortmannorum Ductores promiscue Comites Ducesque dici consueverunt, et fuere Comites Drogo, aliique ex Gentis institutione. Duces autem ex usurpatione et ad exemplum Apulejensium, qui suos Praefectos dixere quoque Duces.* Si conceda dunque al signor autore che il conte Guglielmo, fatto capo delle milizie, si usurpasse a poco a poco il titolo di conte di Puglia: ma *di quei signori italiani, longobardi e normanni capi e maggiori dell'esercito, i quali unitisi a consiglio decretarono che si conferisse il titolo di conte a Guglielmo Braccio di ferro; il quale decreto approvando tutti i capitani minori e tutto l'esercito italiano e normanno, la soldatesca tutta l'acclamò conte, che fu il meglio dato e il più legittimo che se dagl'imperadori d'Oriente e d'Occidente o dal papa lo ricevesse: dell'essere credibile che li Normanni, oltre il suono de' timpani e delle trombe, l'avessero eletto conte col dargli in mano lo stendardo, quasi che fosse stato costituito gonfaloniere della nostra lega italiana e normanna contro l'imperador greco, e che da ora sopra dell'arme per segno di corona usasse un semplice cerchio senza gioia per distinguerlo da' titoli di marchese e duca, e senza raggi per distinguerlo dai titoli di principe;* di tutto ciò, dico, e di questo strepitoso comento a quattro sole voci del Protospata, *electus est Comes Materae*, si contenti il gentilissimo autore che noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, dacchè non troviamo autore di que' tempi che ne faccia motto o parola.

XXVII, pag. 31. *Ma, come osservò l'Inveges, questa è una ragione in tutto vana; poichè appresso i Normanni il ducato si trasferiva da padre in figlio.* Il celebre Puffendorff però nell'introduzione della Storia tom. 3, l. 2, cap. 45, la stima vera, dicendo che li figli di Tancredi fecero *la loi, que les Freres, qui les avoient conquises à fraix communs, succederoient seuls les uns aux autres.* E poteva bene un nuovo patto di questi conquistatori guastare le vecchie leggi di Normandia.

XXVIII, p. 33. *Venne Errico in Roma in quest'anno* 1047. Egli era già in Roma il 1046, nelle feste del Natale di nostro Signore, nelle quali fu il papa coronato. Alcuni cronografi antichi, anche italiani, cominciano a contare gli anni dalla Natività del Signore, ciò che bisogna osservare per non fallire. Altri pure lo cominciano dal settembre all'uso dei Greci che abitavano in Puglia, come Lupo Protospata, il quale trattando del concilio di Bari, dice, *anno MXCIX mense octobris Papa Urbanus congregavit universam Synodum in Civitate Bari.* Qual concilio dal nostro autore alla pag. 103 di questo tomo vien posto malamente sotto il 1099, quando dovea riporsi sotto il 1097; e il non avere avuto simile avvertenza, credo che sia stata cagione di molti abbagli cronologici.

XXIX, pag. 36. *Argiro co' tesori che avea recati da Costantinopoli procurò corrompere molti Pugliesi più familiari del conte Drogone*, ec. Il Malaterra, qui citato dall'autore, lib. 1, cap. 13, nulla dice di Argiro, nè de' familiari del conte da lui corrotti. Anzi scrive che una tale congiura fu ordita da' Longobardi Pugliesi senza parlare de' Greci. Fanno parimente menzione della morte di Drogone Lupo Protospata all'anno 1051, e l'Anonimo Barese all'istess'anno, e Guglielmo Pugliese lib. 2, e niuno parla nè di Argiro, nè de' suoi tesori. Guglielmo Gemmeticense, che fu Normanno, e scrisse nel 1135, nè pure lo rammenta: dice bensì che quel Viso o Visone o Riso uccisore di Drogone fu suo compare, come nota benissimo il nostro autore; e aggiugne di più, ma non so con qual fondamento, duca di Napoli, *Waso Neapolitanus Comes Compater ejus.* E 'l Summaripa antico poeta, che in un poemetto raccolse da vari autori i fatti più celebri de' Normanni:

> Per prima Droge de vita privato
> Da Vison senza causa justa alcuna
> Napolitano Conte nominato.

XXX, pag. 40. *Dopo la morte di Clemente II accaduta in Germania.* Il nostro diligentissimo autore è stato ingannato da Leone Ostiense, lib. 2, cap. 82, il quale scrivendo in Italia, dice falsamente che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro sicura cosa si è che egli morì in Italia; e solamente il suo cadavere fu portato ad essere sepolto in Bamberga. Vegansi Ermanno Contratto, Lamberto Schafnaburgense, l'autore della Vita di Errico presso

il Pagi, *Critica*, tom. 4, pag. 173, ed il Pagi giovine nella Vita di Clemente II, ed il Papebrochio *in Conatu Historico*, che riferisce l'epitaffio posto in Bamberga sopra l'ossa del papa. Il fatto è si chiaro, che non ha d'uopo di pruove.

XXXI, pag. 40. *E questo morto di veleno.* Il Pagi giovine nella Vita di Damaso: *Hunc veneno extinctum asserit Benno; sed cum Historici hujus plura sint mendacia quam verba, id falsum esse non immerito putat Baronius.*

XXXII, pag. ivi. *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti pontificali, incontrandosi a Clugnì con Ildebrando . . . si fece da costui persuadere che entrasse in Roma da pellegrino, ed ivi dal clero e dal popolo si facesse eleggere pontefice, togliendo l'abuso da mano laica ricevere quel sacerdozio. Seme che fu di discordia*, ec. In queste poche righe vi sono sei errori. Se l'autore avesse consultato gli scrittori sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabro di tante favole.

Primieramente, è favola che Leone traversasse la Francia *vestito di abiti pontificali.* Wiberto arcidiacono della chiesa di Toul, testimonio oculato di ciò che scrisse, nella Vita del suo arcivescovo Brunone, poi Leone IX, stampata prima dal Sirmondo, e poi dall' Enschenio, nel lib. 2, cap. 2, dice che ei da Toul vestito da pellegrino si pose in viaggio per andare a Roma: *Inde humilitate magistra contra omnium Apostolicorum morem peregrino habitu Romanum arripuit iter.*

XXXIII. Secondariamente, è favola che s'incontrasse a Clugnì con Ildebrando monaco. S. Brunone vescovo di Segni, altro scrittore della Vita di S. Leone, dice che Ildebrando era in Vormazia, e che il papa l'invitò a girsene seco a Roma. *Erat ibi Monacus quidam nomine Ildebrandus . . . Hunc igitur Beatus Episcopus vocavit ad se, et rogavit eum, ut simul Romam veniret.*

XXXIV. Terzo, è favola che Leone passasse per Clugnì. L'Enschenio nella prefazione alla vita di S. Leone mostra che da Vormazia passò in Augusta, nè vi fu tempo per lui di andare a Clugnì. *Et apud Urbem Augustam*, soggiugne il Pagi nella Vita de' Pontefici p. 150, tomo 1 della nuova edizione, *Angelica modulatione recreatum; neque fuit tempus intermedium, quod itineri Cluniacensi attribueretur.*

XXXV. Quarto, è favola che ivi Ildebrando lo consigliasse a spogliarsi gli abiti pontificali, e vestirsi da pellegrino; perchè quelli non avea presi, e questi recati seco dal dì che partì dal suo vescovado.

XXXVI. Quinto, è favola che Ildebrando *persuadesse* Leone *a farsi eleggere pontefice dal clero e dal popolo romano, e non ricevere da mano laica quel sommo sacerdozio.* Conciossiachè quel santo uomo erasi protestato fino in Vormazia che la sua designazione al pontificato sarebbe stata nulla, se non vi fosse concorso il clero romano. Wiberto arcidiacono lib. 2, capit. 1. *Coactus suscepit injunctum officium . . . ea conditione, si audiret totius Cleri, ac Romani populi communem esse sine dissidio consensum.* E S. Brunone di Segni: *se sub hac conditione facturum esse promittit: Vado Romam, ibique si Clerus, et Populus sua sponte me sibi in Pontificem elegerit, faciam quod rogatis. Aliter autem electionem nullam suscipit.*

XXXVII. Sesto, è favola che ciò fosse *seme di discordie*, e che per questa elezione *cominciassero gl'imperadori a perdere questa prerogativa* di eleggere il pontefice. Poichè si tutto il clero e'l popolo ragunato in Vormazia, sì ancora l'imperadore stesso vollero e intesero che andasse a Roma a farsi eleggere: e lodarono la condizion di volere rinunziare a questa presentazione imperiale, se non vi concorreva il clero romano. S. Brunone immediatamente alle parole lodate qui sopra aggiugne: *at illi gavisi confirmant sententiam, et laudant conditionem.* Anselmo monaco della chiesa di S. Remigio a Reims, autore contemporaneo, nella Storia della dedicazione della stessa chiesa, chiamata alcune volte l'Itinerario, ed altre gli Atti del Concilio Remense, presso Mabillone *Saecul.* VI, Benedettino part. 1, num. 7: *Apostolicae dignitatis adjudicata sunt insignia: jussumque ab Augusto, ut ad haec secundum ecclesiasticas sanctiones suscipienda Romana viseret moenia.* E se qui taluno credesse che si parlasse solo o del camauro, o del triregno, che non è vero, come apparisce dal contesto, ascolti Leone stesso nell'orazione che ebbe avanti la sua elezione al clero e popolo romano, ove confessò ad alta voce, come riferisce Wiberto: *electionem Cleri, et Populi Romani canonicali au-*

thoritate aliorum dispositionem praeire, *et affirmat se gratanti animo in Patriam rediturum, nisi fiat electio ejus communi omnium laude*. Ciocchè avea fatto l'imperadore per farlo papa, chiamalo *dispositionem*, e ciò che dovea fare il clero romano, *electionem*.

XXXVIII, pag. 41. *Venne nell'istesso anno che fu assunto al pontificato*, 1049, *a visitare il santuario di Monte Gargano. . . . indi a Monte Cassino*. Il papa in questo primo anno della sua elezione non fu nè a Monte Gargano, nè a Monte Cassino. Egli *Apostolicae dignitatis infulis insignitus fuit in Hypapante Domini*, cioè a' due di febbraio, dice Wiberto. Alli 12 di aprile in circa, secondo le lettere del papa appresso il Brovverio lib. IX degli Annali Trevirensi, e secondo Ermanno Contratto, nella settimana della Pentecoste *aliam Synodum Papiae congregavit*, come narra l'istesso: e quell'anno la Pentecoste fu a'14 di maggio. Da Pavia se n'andò in Sassonia, e partitosi da Colonia, *Tullum in Exaltatione Sanctae Crucis venit* a' 17 di settembre. Nel mese di ottobre celebrò a Reims il concilio, che è nel tomo IV della Raccolta del Labbè. Da Reims andò a Metz: *ibique Sancti Pontificis Arnulfi Basilicam consecravit*, come dice Wiberto libro 5. Da Metz passò in Magonza, ed ivi *generale Concilium habuit*; nel qual concilio dice il Tritemio che Bardone arcivescovo di Magonza fu dichiarato legato della sacrosanta romana Chiesa: e dopo il concilio di Magonza, *Romam rediens, plebem de sua diutina absentia moestam laetificavit*, segue Wiberto lib. 2, cap. 26. In quest'anno dunque il santo pontefice avea viaggiato assai, senza farlo andare al Monte Gargano e a Monte Cassino.

XXXIX, pag. ivi. *Ma non fece passar molto tempo*, *che nell'anno seguente* 1050 *vi ritornò di bel nuovo*. Anzi fu la prima volta che vi andò, e vi celebrò la festività delle Palme, che in quest'anno cadde il dì 8 di aprile, come dice l'Ostiense. E se egli, lib. 2, cap. 82, seguito dal nostro autore, dice *eodem quo ordinatus est anno, orationis gratia Montem Garganum petit*, egli o *anno uno peccat*, come dice il Pagi Critica pag. 178, n. 8, o pure in questo racconto conta gli anni dalla Pasqua, come suppone l'Enschenio. Comunque siasi, il papa venne in Puglia la prima volta il 1050. Il Cronografo di S. Benigno, dopo aver raccontato tutto ciò che il papa fece nel 1049, parlando di Alinardo arcivescovo di Lione, dice: *Rursus sequenti anno Romam pergens cum ipso Domino Apostolico properavit Beneventum, et Capuam, Montem Cassinum, atque Montem Garganum*.

XL, pag. ivi. *Ma di questo concilio Sipontino solo Wiberto ne fa menzione; poichè nè presso Ostiense nè in altri ve n'è memoria*. L'Anonimo Barese nella Cronica Barese, libro non ignoto al sig. Giannone, per essere stato illustrato con note dal celebre Pellegrino, scrive: *M. L. Indict. III. venit Leo Papa in Siponto: fecit Synodo*.

XLI, pag. ivi. *Nell'anno seguente* 1050 *si portò prima in Benevento*. L'autore ha troppo già confusa la cronologia: difficile cosa è che si rimetta bene in cammino. Questa volta però l'Ostiense lib. 2, cap. 83, è stato male inteso. Dice egli: *Sequenti praedictus Pontifex rursus ad Monasterium*, cioè di Monte Cassino, *venit: et in crastinum, ac die altero Apostolorum Petri et Pauli Missas celebravit. Et cum die illo Sabbatum esset*... *Beneventum inde profectus*. Chi ebbe cura dell'edizione di Napoli del 1616 per Tarquinio Longo, pose nel margine per nota cronologica *Anno* 1050. Ma falsamente, perchè avendo detto lo scrittore che quell'anno in cui il papa da Monte Cassino andò a Benevento, la festa de'SS. Apostoli Pietro e Paolo cadeva in sabbato, ciò non poteva essere avvenuto nel 1050, in cui la detta solennità cadeva in venerdì, ma bensì nel 1051, in cui s'incontrava col sabbato; come osserva dottamente l'Enschenio nella prefazione alla Vita di S. Leone.

XLII, pag. 42. *Stando questa città sottoposta all'interdetto di Clemente suo predecessore*, *egli lo tolse*. Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del 1050 essendosi partito il papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, egli gli scomunicò. Ermanno Contratto, allora vivente, scrive all'anno presente 1050: *Nonnullos locorum Principes, et Civitates*, *tam sibi*, *quam Imperatori subjecit*: *Beneventanosque adhuc rebellantes excommunicavit*. *Certe*, soggiugne il Pagi nella Vita di Damaso, accomodandosi a'sentimenti del Pagi seniore nella Critica al card. Baronio, *Beneventani a Damaso II Leonis Praedecessore* (l'Ostiense dice che fu Clemente II, come anche accuratamente dice il sig. Gianno-

ne) *excommunicati non fuerant: Beneventum enim non adisset S. Leo anno* 1050, *nec ibi aliquandiu commoratus esset.* E che vi si trattenesse, lo dice Wiberto lib. 2, cap. 6. Vide forse questa non dispregevole incongruenza l'autore; onde unì insieme la prima andata del papa a Benevento, e l'assoluzione dall'interdetto; ma errò nel porre questa assoluzione nel 1050, quando non avvenne che nel 1051; e nel porre la seconda andata del papa a Monte Cassino nell'istesso anno 1050, quando questa fu la prima. Si potrebbe dire, per difesa del primo abbaglio, che Leone, nel 1050 assolvè dalla scomunica di Clemente i Beneventani, e partitosi di nuovo gli scomunicò; ma l'autore segue l'Ostiense, il quale non fa menzione che d'una sola scomunica e d'una sola assoluzione.

XLIII, pag. 42. *Deliberò intanto di passare in Alemagna*, cioè il papa, *e portatosi dall'imperadore Errico, gli espose che i Normanni resi ormai insoffribili agli abitanti del paese, estendevano i loro confini oltre i luoghi de' quali non furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle provincie, e sottrarle dall'impero di Occidente; che insolenti depredavano ancora le robe delle chiese; che non bisognava più sofferirgli, perchè arrebbero portata maggior ruina, ma che dovessero d'Italia scacciarsi; che gli dava il cuore di farlo, se fornito di un numeroso esercito lo rimandasse in Italia, perchè egli ponendosi alla testa di quello avrebbe scacciato questi tiranni.* Di tutto ciò si cita per testimonio Leone Ostiense nel lib. 2, cap. 83, dell'edizione di Napoli: *Dehinc expellendorum Nortmannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites inde conducturus.* Ma neppure queste poche parole, che tanto vagamente sono state amplificate dal nostro autore, reggono, come suol dirsi, al martello.

Primo, egli non partì da Roma per andare in Germania a trovare l'imperadore, come dice il sig. Giannone, e come pare che dir voglia l'Ostiense, ma in Francia, dove si condusse, celebrato il sinodo di Vercelli: *inde in Galliam, et Episcopatum suum Leucorum Civitatem revisit*, dice Ermanno Contratto... e Wiberto arcidiacono: *eodemque anno in patriam reversus.*

XLIV. Secondo, il fine per cui si partì da Roma, non fu ad oggetto di stimolare Errico a discacciare i Normanni, ma per celebrare la traslazione del B. Gerardo: ciocchè egli stesso avea già promesso e determinato dal dì che in Roma lo canonizzò: *eodemque anno in patriam reversus ipsius Sanctos artus cum summa gloria transtulit*, segue a dire Wiberto lib 2, cap. 6 nel fine.

XLV. Terzo, in questo suo secondo viaggio in Francia, e di là in Germania, dove il secondo giorno del mese di febbraio del 1051 celebrò la festa della Purificazione in Vormazia, e subito se ne tornò a Roma, nè recò seco soldati, nè cercò aiuto all'imperadore contro i Normanni. Ma passò da Roma a Monte Cassino, indi a Benevento, e assolvè i Beneventani dalla scomunica fulminata contro di loro nel primo viaggio del 1050. Nel qual tempo sarà bene notare, per le cose che dovranno dirsi, e per quelle che ha dette il sig. Giannone, le diligenze operate dal papa per porre pace e concordia fra i Normanni e i paesani. *Semper autem memor officii sibi a Deo commissi iter sumpsit peragraturus fines Apuliae, ut Christianam repararet Religionem, quae ibidem videbatur pene deperi se, maximeque inter Accolas regionis, et Nortmannos concordiam componere satagens, quos dudum odjutores contra exteras gentes susceperant Principes regni. Sed tunc saevissimos Tyrannos, ac Patriae vastatores non sponte sustinebant. In hoc grato opere sancto sollicitus intentus venit Beneventum*... Wiberto arcidiacono lib. 2, cap. 6. Sicchè se il papa nel 1051, tornato di Germania, andò in Benevento, e cercò di porre pace fra' Normanni e Pugliesi, sarà falso che in questo stesso anno 1051 passasse in Alemagna, e conducesse truppe contro di loro, come scrive alla notata pag. 42 il sig. Giannone.

XLVI, pag. 43. *Non tralasciò allora Leone in questa occasione di pensare anche agl'interessi della Chiesa romana per una commutazione*, ec. Parla qui l'autore della permuta della città di Benevento col vescovato di Bamberga. Ma questa non fu fatta nè in questo secondo viaggio del papa in Germania, nè nell'anno 1051, com'ei dice. Ma ciò avvenne la terza volta che il santo pontefice passò in Alemagna, cioè il 1052. Poichè partito egli da Benevento il 1051, celebrò la santa Pasqua a Roma: *Magnificus autem Pastor Romanam revisens Sedem, dum Paschalibus solemniis apud Sanctum*

Laurentium esset celebraturus ec. Wiberto l. 2, c. 8 nel principio. E questa Pasqua fu quella dello stesso anno 1051. *Post Pascha*, segue Ermanno Contratto, *Synodum Romae collegit, ubi inter alia Gregorium Vercellensem Episcopum*, ec. Da poi partì la terza volta per Francia, Wiberto lib. 2, cap. 8 verso la metà: *quapropter sancta commonente pietate coactus est tertio antiquam Patriam repetere*. E nel 1052 era di là giunto in Ratisbona, ove fece la traslazione de' santi Wolfango ed Erardo. Corrado detto *de Monte Puellarum* presso i Bollandisti, agli 8 di gennaio, cap. 2: *Leo IX transtulit corpus B. Erhardi temporibus Imperatoris Henrici III sub annum MLII*. Finalmente questo medesimo anno celebrò la Natività del Signore in Vormazia insieme con Cesare. Ermanno Contratto all'anno 1053, che viene ad essere tuttavia il 1052 dell'Era volgare, contando egli gli anni dalla Natività: *Imperator cum Domino Papa, multisque Principibus Natalem Domini Vormatiae egit*. E in questa congiuntura e in questo anno ed in questo terzo viaggio del papa avvenne la permuta di Benevento. *Ubi*, così Ermanno, *cum Papa Fuldensem Abbatiam, aliaque nonnulla loca, et Caenobia, quae S. Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore exigeret, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit*. Narra anche ciò Leone Ostiense, e lo narra sotto questo stesso anno 1052, se si avverte bene alle sue parole, e non alli numeri degli anni malamente segnati in margine. Già abbiamo osservato di sopra al num. XLI che l'Ostiense parlando della gita del papa a Monte Cassino, dice che il giorno de'SS. Apostoli era sabbato: dal che ne ritrasse l'Enschenio che ciò era nel 1051. Ora si osservi che egli contando le cose avvenute in quest'anno, comincia il capitolo 83 con queste parole: *Sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad hoc Monasterium venit in vigiliis S. Petri* ec., e dopo sette righe: *Anno iterum tertio . . . expellendorum Nortmannorum gratia ad Imperatorem abiit* ec.; ma se per *anno sequenti* avea egli inteso il 1051, che altro mai potea intendere per *anno iterum tertio*, se non il 1052?

XLVII, pag. 43. *Errico I, da' Germani appellato II, aveva in Bamberga a spese del proprio patrimonio edificata una magnifica chiesa in onore di S. Giorgio; e volendola ergere in cattedrale, procurò da Benedetto papa che la consecrasse, ed in sede vescovile la ergesse*. L'autore copia troppo fedelmente Leone Ostiense, lib. 2, cap. 46: *Hic idem Augustus ex proprii Patrimonii sumptibus construxit Ecclesiam ad honorem Sancti Georgii in Bamberga, et advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens*, ec. Poco peneranno gli eruditi a ravvisare in queste poche linee cinque errori.

Primo, è errore il dire che la chiesa di Bamberga fosse stata eretta in cattedrale ed in sede vescovile da Benedetto. Ella sino dall'anno 1006 era stata dichiarata tale da Giovanni XVII papa, allorchè istituì in Bamberga la sede vescovile alle preghiere di Errico. Nel tomo 11, ora 11, de' Concilii si leggono le lettere di questa erezione, nel fine delle quali si ha: *Scriptum per manus Petri Notarii, et Seriniarii S.R.E. in mense Junio Indict. V.* La quale indizione, cominciata o a 25 di decembre, o al primo di gennaio, denota l'anno 1006, quarto del pontificato di Giovanni XVII. Le quali lettere furono recitate e sottoscritte nel concilio di Francfort l'anno seguente 1007, e sesto del regno di Errico; come dall'istesso tomo de'Concilii pag. 784. Onde si Ermanno Contratto dell'edizione del Canisio, come il Cronografo Wirziburgense presso il Baluzio nel tomo 1 de'Miscellanei, riferiscono l'istituzione del vescovado di Bamberga all'anno 1006, sotto il quarto anno del pontificato di Giovanni. E nella Cronica Australe presso il Freero, t. 1, pag. 437, della terza edizione si legge: *Anno MVII Episcopium Babenberg ab Hainrico Rege constituitur, et Eberhardus ibi Episcopus ordinatur*.

XLVIII. Secondo, è errore il dire che la chiesa cattedrale fosse consecrata da Benedetto papa. Ella fu consecrata dal patriarca di Aquilea, assistito da più di trenta vescovi, il 1011. Ditmaro, lib. 6, pag. 74, che vi fu presente: *Peracta in Civitate Bambergensi Ecclesia majore, cum natalitius Regis dies esset, et XXXV jam inciperet annus II, Nonas Maji, omnis Primatus ad Dedicationem istius aulae ibidem congregatur, et Sponsa haec Christi per manus Joannis Patriarchae de Aquileja, et aliorum plusquam triginta Episcoporum dedicatur. His ego

peccator interfui. Era nato Errico il 977, come dimostra il Pagi *Critica* t. 4, pag. 102, num. 1.

XLIX. Terzo, è errore il dire che la chiesa consecrata da Benedetto fosse la cattedrale. Nell'anno 1019 andato egli in Bamberga, consecrò alle preghiere dell'imperatore Errico la basilica di S. Stefano, che non era altrimente la cattedrale. L'autore della Vita di S. Cunegonda appresso il Surio a 3 di maggio, parlando della basilica di S. Stefano eretta in Bamberga, aggiunge: *ad quam dedicandam Benedictum Papam, quem praefatus Deo dignus Imperator Henricus advocaverat venire rogavit.* Ecco un'altra riprova che Benedetto non eresse la sede vescovile in Bamberga.

L. Quarto, è errore il dire che la chiesa di Bamberga fosse stata eretta in sede vescovile dopo, o nell'istesso tempo della sua dedicazione. Ella fu eretta in vescovado il 1006, e fu dedicata il 1011, come abbiam veduto.

LI. Quinto, è errore il dire che la chiesa cattedrale di Bamberga eretta dall'imperadore Errico fosse intitolata a S. Giorgio. Ella era dedicata a S. Pietro principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma pontificio di Giovanni XVII, spedito a questo effetto, e che nell'ultima edizione de' Concilii in Venezia è riportata al tomo 11, pag. 1055. *Quia dilectus et spiritualis noster Filius Henricus... pro sua, suorumque Parentum anima Episcopatum in loco, qui dicitur Babenberk perfectae fidei et charitatis devotione in honorem Beatissimi Petri Apostolorum Principis esse constituit*, ec.

LII, pag. 43. *Così fu fatto:* cioè Bamberga fu fatta vescovile a richiesta *di Errico I, da' Germani appellato II. Ma bisognò che l'imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d'un generoso cavallo con tutti i suoi ornamenti ed arredi, e di cento marche di argento.* Non abbiamo anche finiti gli errori in ordine alla chiesa di Bamberga.

Primieramente, questo censo non fu accordato al papa per l'erezione del vescovado di Bamberga, come vuole l'autore, ma fu in contraccambio della donazione dell'istesso vescovado alla S. Sede.

LIII. Secondariamente, questo censo fu accordato da Errico I, da' Germani appellato II, a Benedetto VIII, non nell'occasione della chiesa cattedrale, ma della basilica di S. Stefano consecrata dall'istesso pontefice. Per conoscenza di ambedue questi abbagli si legga la bolla dell'erezione del vescovado di Bamberga, spedita da papa Gio. XVII l'anno 1007, da me citata più sopra, e nulla vi si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico III, detto il Negro, fatto in Bamberga l'anno 1020, a Benedetto VIII, e vi si leggerà ancora: *Sub tuitione praeterea Sancti Petri, et vestra, vestrorumque successorum praetaxatum Episcopium Bambergense offerimus, unde sub nostrae pensioni debuo equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus.* Questo diploma è inserito nella Raccolta de' Concilii, tomo IX, ora XI, pag. 186.

LIV. Terzo, quelle cento marche di argento che dice l'Ostiense, e da lui l'autore, in questo diploma non ve le leggo: e pure il Baronio, che lo trascrive egli ancora, protesta di averlo collazionato con quattro manoscritti, fra' quali v'è l'*autographum molis Hadriani.*

LV, pag. ivi. *Diede in iscambio a Leone per cento marche d'argento la città di Benevento.* O sia la città, o sia il principato di Benevento, ella si sarebbe cambiata per molto poco. Ma la verità si è, che si cambiò coll'abbadia di Fulda ancora, e con altri luoghi e conventi che erano di giurisdizione del papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto scrittore contemporaneo. La quale abbadia di Fulda ed altri luoghi erano stati confermati al papa dall'istesso imperadore Errico nel diploma più su mentovato. *Super hoc confirmamus vobis Fuldense Monasterium et Abbatis ejus consecrationem*, ec. Ond'è che l'imperadore ritenendolo, ed il papa ricercandolo, si convennero di permutare questo ed altri luoghi colla città di Benevento.

LVI, pag. ivi. *Non abbiamo scrittore più antico che parli di questa commutazione, di Leone Ostiense.* Ne parla, come si è visto di sopra num. XLVI, Ermanno Contratto. Leone Ostiense era vivo nell'anno 1112, come può vedersi nella Relazione della sua Cronica. Ermanno Contratto, come apparisce dal Continuatore della sua Cronaca e dall'Abate Uspergense, morì nel 1054. Sicchè, a far bene i conti, sarà stato più

vecchio dell'Ostiense, quando anche a cagione di sua continua indisposizione, per cui ebbe il cognome di Contratto, non fosse morto in età senile.

LVII, pag 44. *Una grossa armata fornita di truppe alemanne.* Avendo io detto che il papa non andò in Germania la seconda volta per cercare aiuto all'imperadore contro i Normanni, si potrà immaginare taluno che egli vi tornasse la terza volta per questo solo effetto; giacchè il sig. Giannone dice esservi andato a solo fine di esterminare i Normanni. Ma falsa sarebbe codesta immaginazione. Conciossiachè lo chiamasserò colà le disunioni, le quali con tanto pregiudizio dell'imperio e del cristianesimo erano insorte fra l'imperadore e Andrea re di Ungaria. L'Undio nel lib. 15 della Metropoli di Salisburg: *Leo IX Pontifex Maximus ab Andrea Rege Ungariae pro pace cum Imperatore Henrico III construenda accitus Ratisbonam venit.* Wiberto nella Vita di S. Leone lib. 2, cap. 8: *Qua propter sancta commonente pietate coactus est tertio antiquam Patriam repetere, et pro reorum miseratione, qui contra Imperium moverent bellum, persuasoriis precibus imperiales aures expetere.* Ermanno nell'anno 1052: *Interim Dominus Leo Papa ab Andrea accitus cum pro pace componenda intervenisset, Imperatorem ab obsidione revocavit.* Ma mi si dirà che il papa giunto, all'imperadore domandò aiuto contro i Normanni. Ma sia così: tutto che Romualdo Salernitano scrittore di tanta fede, e che non scriveva più tardi del 1160, dica: *Anno MLIII, Indictione VI, mense Julii Leo Papa multis precibus ab Henrico monitus Imperatore per quorumdam Samnitum suggestionem venit in Beneventum, ut Normannos Apulia expelleret: inde movens gressum simul cum Alemannis*, ec.; tuttochè Guglielmo Pugliese autore contemporaneo, di tanto credito presso del nostro autore, ne dia la colpa ad Argiro.

Veris commiscens fallacia, nuncia mittit
Argirous Papae, precibusque frequentibus illum
Obsecrat Italiam quod libertate carentem
Liberet, ac populum discedere cogat iniquum;

tuttochè il Summonte, scrittore anche egli accreditato, nel lib. 1 della sua Storia di Napoli, la rovesci addosso a' Pugliesi: *per il che li Pugliesi incitarono il pontefice Leone alla ricuperazione di Benevento*; tuttochè al Summonte faccia spalla il Malaterra, lib. 1, cap. 14: *Apulienses vero per occultos Legatos IX Leonem Apostolicum, ut in Apuliam cum exercitum veniat, invitant, dicentes Apuliam sibi jure competere*, ec.: non ostante, dico, tutto questo, si conceda che Leone giunto in Germania chiedesse aiuto all'imperadore contro i Normanni. Ma Dio buono! Perchè dire che vi andò a questo effetto, e tacere il fine principale che ebbe quel santo pontefice di andare in Germania, che fu un fine sì giusto e sì caritatevole? E perchè dipingerci quell'uomo di Dio messosi a fare un viaggio non con altro disegno, che di porsi alla testa d'un esercito? E perchè tacere che in far ciò fu egli ingannato e mal consigliato da gente scaltra, e che vedeva essere suo interesse l'impegnare il papa in questa guerra? O, io m'inganno, o lo scrivere in maniera che il lettore faccia un'idea falsa delle cose e discorde dal vero, è contro la veracità di buono e fedele scrittore. Volle scrivere anche ciò che scrisse il nostro autore intorno a questo fatto, il celebre Dupin; ma dopo aver detto che il papa *fit cette année 1052 un troisième voyage en Allemagne pour empecher la guerre entre l'Empereur et André Roi d'Hongrie*, soggiugne in questa congiuntura: *se plaignit aussi à l'Empereur des violences des Normands, qui s'étoient emparez des terres de S. Pierre.*

LVIII, pag. ivi. *Per dare con sì formidabili forze la battaglia a' Normanni.* Veggiamo adesso quali furono i motivi che forzarono il papa ad ascoltare le insinuazioni de' Pugliesi ad armarsi contro i Normanni. Il nostro autore, p. 42, lin. 18, adduce questi soli: *Mal sofferiva che i Normanni si avanzassero tanto; ed avendo scorto che erano uomini non così facili da potergli ridurre a lasciare l'acquistato, e che sovente facevano delle scappate sopra i beni delle chiese, riputò non bene convenire agl'interessi suoi, dell'imperador Errico suo cugino e dell'Italia, che questa nazione più oltre si avanzasse.* S. Leone stesso in una sua lettera scritta all'imperadore di Costantinopoli, e riportata da Wiberto lib. 2, cap. 10, e stampata ancora fra l'altre sue nel tom. IX de' Concilii della vecchia edizione, adduce questi altri soli: *Videns in-*

disciplinatam gentem Nortmannorum crudeli et inaudita rabie, et plusquam pagana adversus Ecclesias Dei insurgere, passim Christianos trucidare, et nonnullos novis, atque horribilibus tormentis usque ad defectionem animae affligere: nec infantili, nec foemineae fragilitati aliquo humanitatis respectu parcere: nec inter sanctum, et prophanum aliquam distantiam habere, Sanctorum Basilicas spoliare, incendere, et ad solum usque diruere; saepissime perversitatem ejus redargui, commonui, obsecravi, importune, opportune obstiti, terrorem divinae et humanae vindictae denunciavi . . . unde non tantum exteriora bona pro liberatione ovium Christi cupiens impendere, sed super impendi ipsi quoque optans, visum est mihi ad testimonium nequitiae ipsorum mihi sic expedire ad repletionem contumaciae, quam humanam defensionem undecumque attrahendam fore: audiens ab Apostolo, Principes non sine causa gladium portare, sed Ministros Dei esse, ec. Leone fu un pontefice che, secondo il candidissimo testimonio del sig. Giannone, pag. 47 *morì santamente con lasciar di sè, per la sua pietà e candidezza di costumi, titolo di Santo.* Vegga ora il lettore a chi di loro vuol credere. Io solo osservo, ma però dopo aver letto nella Vita di questo santo papa scritta da Vippone il capitolo XI del lib. 2, che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contro di S. Leone, e averlo più tosto venerato e rispettato, come l'argomenta il nostro autore, è l'istessa cosa che il voler dedurre essere stato Attila un uomo pio e religioso, perchè si appiacevolì e si umiliò alla comparsa di S. Leone il Grande.

LIX, p. 44. I Normanni all'udire la vicinanza dell'esercito pontificio, *ne concepirono grande spavento . . . Pensarono perciò a' modi come potessero sottrarsi dalla tempesta . . . onde spedirono a tal effetto ambasciadori al papa per domandargli la pace. Ma Lione, che credea avere tra le mani la vittoria, stimolato anche dagli Alemanni .... rimandò gli ambasciadori con risposta pur troppo dura, che egli non volea aver pace con essi, se non uscivano d'Italia. Ma replicando coloro che era quasi impossibile ridurre una sì gran moltitudine a cercare altrove una ritirata, furono sparse al vento le loro preghiere*, ec. Di questi ambasciadori inviati al pontefice da' Normanni nulla ne dicono nè il papa stesso nella sopracitata lettera di relazione all' imperatore greco, nè Wiberto nella sua Vita, nè la picciola Cronica Normanna, nè Leone Ostiense, nè Goffredo Malaterra, nè l'Anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l'Anonimo Cassinense, i quali tutti per altro ragionano di questa guerra. Sicchè può assai verisimilmente credersi che l'autore abbia ricavato ciò da Guglielmo Pugliese poco dopo il principio del libro secondo, il quale solo fra tutti costoro ne parla. Ma stando appunto a quel ch'ei ne dice:

Primieramente, è falso che Leone, fidatosi nelle sue armi e nella forza de'suoi, non volesse ascoltare gli ambasciadori, nè dare orecchie alli loro trattati: nè è vero che si dichiarasse *di non voler pace con essi.* Anzi più tosto è vero ch'ei s'ingegnò con varie maniere e ragioni di placare gli animi superbi de' Tedeschi, giacchè essi furono quei che rigettarono colle cattive gli ambasciadori normanni.

Teutonici quia caesaries et forma decoros
Fecerat egregie proceri corporis illos,
Corpora derident Normannica, quae breviora
Esse videbantur, nec eorum nuntia curant.
Conveniunt Papam verbis, animoque superbi:
Praecipe Normannis Italas dimittere terras
Abjectis armis, patriosque revisere fines.
Quod si noluerit, nec foedera pacis ab ipsis
Suscipias volumus, nec eorum nuntia cures.
Papa licet tumidis varia ratione renitens,
Non animos gentis potuit sedare superbae.

E dopo seguita la battaglia non lasciò di lagnarsi dell'essere stati dagli Alemanni sprezzati i messi di pace.

Vocibus ille piis hos admonet ac benedicit,
Conquestusque nimis quia pacis spreta fuere
Nuncia. . . . .

E come è possibile l'accordare questo aspro rifiuto fatto agli ambasciadori, con quel che ei scrisse all'imperadore di Costantinopoli, a cui, come interessato in questa guerra e che avea suoi ministri in Puglia, non potevasi fare una relazione che vera non fosse? *Interea nobis eorum pertinaciam salutari admonitione frangere tentantibus, et illis ex adverso omnem subje-*

ctionem ficte pollicentibus, repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur.

LX. Secondariamente, è falso che quelle aspre e rigide risposte date agli ambasciadori uscissero dalla bocca del papa, ma furono date da' Tedeschi, vogliosi di attaccarsi con esso loro ad ogni patto. Più su l'ha detto il Pugliese, e qui lo ripete:

Turbati redeunt Normanni pace negata,
Atque Alemannorum responsa tumentia pandunt.

LXI, pag. 46. *Cui egli avea trattati con tanta durezza.* Quali furono i sentimenti di Leone, e quali le maniere con cui trattò co'Normanni, l'abbiamo già veduto abbastanza.

LXII, pag. ivi. *Aveagli dipinti presso l'imperadore Errico di gente barbara, inumana e senza religione.* Questa dipintura veramente fu fatta da S. Leone, ma all'imperadore Costantino Monomaco, non ad Errico.

LXIII, pag. 49. *Ma morto egli in Firenze.* Da Leone Ostiense, lib. 2, c. 98, n. 96, si ha che il papa morì in Toscana, ma non si sa se in Firenze: *repente Bonifacius Albanensis Episcopus ex Tuscia veniens Romani Pontificis obitum nuntiavit.* Il Baronio fu quello che scrisse esser morto in Firenze, adducendone per testimonio un altro luogo dell'Ostiense lib. 3, cap. 8, n. 9 in fine. Ma è chiara e lampante cosa che ivi l'Ostiense parlò di Stefano IX, non di Vittore II. Nell'assegnare il tempo della sua sede, parla qui il nostro autore in numero rotondo, come è costume di molti storici: del rimanente egli sedè più di due anni. Come pure parla in numero rotondo, quando alla pag. 50 dice che Errico imperadore *era morto un anno avanti il papa;* perchè veramente Errico morì, secondo Mariano Scoto, alli 5 di ottobre del 1056, e 'l papa a'28 di luglio del 1057.

LXIV, pag. 52. *Niccolò II, il quale poco dopo nel* 1059 *tenne un sinodo di* 113 *vescovi, dove comparve Benedetto,* cioè l'antipapa, *domandò perdono, e protestò che gli era stata fatta violenza.* Benedetto antipapa era già stato deposto nel concilio di Sutri, celebrato avanti che il papa arrivasse in Roma. E se egli vi andò poi a chieder perdono, e protestare che gli era stata usata violenza, ciò non fece già egli nel concilio di 113 vescovi, ma bensì privatamente a'piedi del papa e fuori del concilio: come chiaramente ricavasi dal card. di Aragona nella Vita di Nicolao II, seguito dall'uno e l'altro Pagi, e da più altri scrittori. *Transactis autem diebus memoratus Mincius,* cioè l'antipapa, *ad praesentiam Nicolai Papae veniam petiturus accessit: et ad ejus vestigia procidens violentiam se fuisse perpessum asseruit.* Si vede dalle sue parole che questo è il fonte onde ha ricavato l'autore la sua notizia; ma qui non si fa menzione veruna di sinodo.

LXV, pag. 53. *Michele Stratiotico fu dagli uffiziali del palazzo posto in suo luogo: ma questi resosi poi monaco, lasciò volontariamente la corona nell'anno* 1057.

Primieramente, è falso che costui lasciasse volontariamente la corona. Psello, citato dal Pagi, tomo 4, p. 204, num. 6 (il quale scriveva cose non solamente succedute a suo tempo, ma nelle quali egli vi avea avuta tanta parte), dice che costui non essendosi voluto piegare alle istanze che per parte de'capi dell'esercito gli fece Isacio Comneno, fu per violenza di alcuni fazionarii scacciato dal trono, e costretto in abito di privato a ricovrarsi nel tempio di S. Sofia. *Ejectum solio Regali Imperatorem nonnullorum Senatorii ordinis insidiis, et factione, qui ei habitum mutare, et ad divinae Sapientiae sacram aedem fugere coegerunt.* E la ragione perchè se gli ribellarono contro, è accuratamente notata dal sig. Egizio nella Serie degl'Imperatori: *per avere usato ingiustizia nella distribuzione de'premii militari.*

LXVI. Secondariamente, è ancora falso che si facesse monaco. Il Psello citato: *Imperator quidem Michaelius senior per anni curriculum in imperio versatus, inde depositus; breveque aliud tempus privati habitu superstes vitam cum morte commutavit.* L'autore ha preso abbaglio da Michele ad Isacio Comneno suo successore, il quale spaventato da un fulmine si fece monaco, e lasciò l'imperio a Costantino Duca.

LXVII, pag. ivi. Isacio Comneno. *Fu questi salutato imperadore l'anno* 1058. Cedreno. *Omnium consensu Isacium Comnenum Imperatorem salutant die octava Junii, Indictione X, anno Mundi* 6565. Questa è l'Era costantinopolitana, e corrisponde all'anno 1057 della nostra.

LXVIII, pag. 53. *Chi a Roberto conferisse questo nuovo titolo di Duca, non è di tutti conforme il sentimento. Leone vescovo d'Ostia*, ec. *Curopalata*, ec. *Sigonio*, ec. *In cotal guisa adunque Roberto in questo anno* 1059 *apparve a' suoi sudditi adornandosi coll' abito e corona ducale.* Ragionando l'autore di chi desse il titolo di Duca l'anno 1059 al duca Roberto, si è dimenticato di riferire l'autorità di un celebre scrittore da lui stimato e seguito, e ch'è più antico di Leone Ostiense e del Sigonio, come colui che scrisse avanti il 1088, e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese, il quale ragionando del concilio di Melfi celebrato da Nicolao II nell'istesso anno 1059, in cui Roberto comparve col titolo di Duca, dice così:

Finita Synodo multorum Papa rogatu
Robertum donat Nicolaus honore Ducali,
Et Papae factus est jurando jure fidelis,
Unde sibi Calaber concessus et Appulus omnis
Est locus, et Patriae dominatio gentis.

Magna quidem ista sunt pondere suo: sed fiunt eorum, quae illaturus essem, comparatione leviora.

Hieron. Increpat. ad Sabinian. Epistol. XLVIII, pag. 147, edit. Roman. 1576.

RISPOSTA

ALLE

ANNOTAZIONI CRITICHE

SOPRA IL NONO LIBRO

DELLA STORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

MOLTO REVERENDO PADRE.

Quelle poche notarelle che il nostro comune amico lasciò scritte dietro al secondo tomo della Storia Civile del Regno di Napoli, e che V. P. promise volermi trasmettere, lungo tempo ha che con desiderio grandissimo io attendeva; ma vedendo prolungar tanto l'adempimento delle vostre reiterate promesse, e sentendo voi vagare per varie città d'Italia, e d'esservi finalmente fermato in Bologna, cominciai a perdere ogni speranza di poterle più avere.

Mentre, deposta ogni curiosità, a tutt'altro pensava, fummi riferito che erano da Roma giunti qui in Napoli due dottissimi prelati, persone, oltre al lor carattere, degnissime di fede, li quali aveano ad alcuni loro letterati amici data notizia che in Roma in nome di V.P. si andava dispensando a'cardinali ed altri prelati di quella corte un libricciuolo stampato, nel quale s'attaccava la Storia Civile del Regno in alcuni punti di cronologia, spezialmente su la discesa de'Normanni in Puglia: e ch'essi non avean avuta curiosità di leggere, sentendo dire da'dotti che quelle annotazioni erano così puerili, sterili ed asciutte più che un giunco marino, che non meritavan la pena d'esser lette. Fui sorpreso dall'avviso, fra me stesso dicendo: Come il mio Padre Confessore, d'una cosa ch'era fra noi passata con somma confidenza, ne fa cotanta pompa, sicchè in vece di mandar a me le notarelle scritte a penna in uno o due fogli, e acchiudermele in un piego, le fa stampare, ed in suo nome le va divulgando e presentando in Roma a' cardinali e prelati? E che sa egli di cronologia e di storia, spezialmente normanna? Il comune amico che gliele ha somministrate, quantunque, per esser un uomo dabbene non sia capace di averlo potuto maliziosamente ingannare, contuttociò si sa che in queste cose, ancorchè grave d'età e di mole, è ancor fanciullo è troppo gli piacciono queste minuzie e puerilità: e sovente gli è accaduto che mentre è tutto inteso a far calcoli d'epatte e d'indizioni, a fissar epoche, ed andar incappando tafani e mosche, ha perduto di vista il principal lavoro che avea per le mani, e per l'*amphora* che intendeva, *currente rota urceus exit*. Oltre che ciascuno nel margine de'suoi libri, o ne'fogli di carta bianca che ha in fondo di quelli, può schiccherare per privato uso ciò che gli piace, facendolo in *fundo proprio*, nè dee ad altri darne conto; ma divolgarlo alle stampe, qui vi potrebber essere de'guai e degl'imbarazzi. Come dunque farà egli, e che conto potrà darne al Pubblico, giacchè gli è piaciuto divolgare

in istampa, quando di queste cose non ne sa verbo? Il comune amico più tosto se ne stomacherà vedendole impresse; tanto è lontano che voglia prestargli aiuto e soccorso. Io gli avea richiesto queste notarelle per altro uso, e non per questo. Ora veramente e per proprio esperimento conosco essere pur troppo vero che mal fa chi s'intriga con Cappucci, e molto più con Berrette.

Essendo io in questi pensieri, e per alleggerirmene avendogli in parte comunicati ad alcuni miei amici, non passarono molti giorni che uno de'medesimi venne a dirmi che più esemplari de'libri di V. P. si eran veduti in Napoli, e si vendevano da PP. della Congregazione de' Cherici Regolari di Lucca nella lor casa di S. Brigida a buon mercato. Mandai tosto il mio servidore a comprarne uno, dicendogli che per prezzo non rimanesse di far la faccenda, ma che lo pagasse quanto i Padri ne volevano, e presto tornasse, giacchè vedea l'impazienza nella quale mi lasciava. Andò volando, e prestamente fece ritorno portandomi tre fogli di stampa. Quando gli vidi, presigli in mano, dissi: A questi pochi fogli si riduce dunque il libro del P. Predicatore? Gli dimandai quanto gli avea pagati? Mi rispose: Avere inteso che prima si vendevano un grosso l'uno: ora per lo merito dell'opera fatti più rari, si danno per tre grana, ed un quattrino di più; e se non mi aveste dato quell'ordine, io gli avrei potuto avere per meno, poichè quel buon Padre che ha cura di venderg li, mi disse che il P. Predicatore gli avea dati questi impicci, credendo di farvi guadagno, e non si rifarà nè meno della spesa della stampa: così rari erano i compratori che non sapeva che farne. Oh, diss'io, il caro mio Padre quanto ha cura del mio risparmio: se mi mandava queste notarelle in un piego per la posta, mi avrebbe fatto spender più: vedi quanta economia.

Impaziente, dopo letto il frontispizio, voltai la prima pagina, e m'incontro in una terribile sentenza di S. Agostino contra 'l Manicheo stampata nel rovescio di quella pagina così: *Offundit nebulas imperitis. Quis feret tantam fallaciam tantamque superbiam? Non modo exhibet scientiam atque veritatem, quam promittit, sed ea dicit, quae vehementer sunt scientiae et veritati contraria. Augustin in Epist. fundamen. contra Manich.* tomo VIII, p. 106, *edit. Antuerpiae*, 1700. Ah, diss'io, questo è tutt'altro di ciò che si vociferava e della mia aspettazione; qui non si tratterà di notarelle critiche sopra cronologia, epatte ed indizioni; quì si sarà attaccata l'Istoria Civile nella dottrina e nella scienza e verità delle cose, non già in minuzie di tempi e calcoli, in correzioni di stampa, ed altre puerilità e seccaggini. Oh bisogna aprir bene gli occhi, e star attento, perchè si noteranno all'autore di quell'Istoria delle cose gravi ed importanti, giacchè se gli adattano quelle stesse increpazioni e rimproveri che S. Agostino scagliava contro al Manicheo, chiamandolo fallace e superbo. Se mal non mi ricordo, le contese ch'ebbe S. Agostino con colui, non furono di bagattelle, ma niente meno che intorno alla natura di Dio e dell'anima umana, e d'altri punti importantissimi.

Ma in questo debbo rendere molte grazie a V. P. che tosto mi levò da ogni inganno; poichè mettendo gli occhi alla seguente pagina, leggo la vostra lettera a me drizzata, nella quale mi scrivete che in esecuzione de' miei desiderii, che per vostra gentilezza chiamate comandamenti, mi trasmettete *quelle poche notarelle che il nostro comune amico ha lasciate scritte dietro al secondo tomo della Storia Civile;* e scorrendo frettolosamente i fogli, vidi ch'erano appunto quelle delle quali si parlava, di *notarelle* non men puerili e sciapite, che aride ed asciutte; dove l'amico che ve le somministrò, e del quale prima si avea concetto che in queste minuzie facesse consistere il suo forte, mostra pure una prodigiosa ignoranza, e che non sia molto versato nell'istoria, spezialmente de'Normanni, e molto più inetto ad andar accordando tempi e fissar epoche nell'intrigato lor passaggio che fecero in Italia. E se io avessi potuto almen sognarmi che la cosa avesse dovuto riuscire a simili inezie, non l'avrei certamente con tanta istanza richieste; ma fui troppo credulo alle vostre rodomontate. E pure mi avevate dati molti saggi della vostra trasoneria, ed io non seppi mai ricredermene, cotanto in quest'arte siete destro e valente, che sapete ingannare eziandio i più accorti. Vi ringrazio con tutto questo, perchè prestamente mi avete tolta quella paura nella quale era entrato in leg-

gendo quelle terribili parole di S. Agostino. Pure, prima di passar avanti, mi metteste in curiosità d'osservar quel passo, per accertarmi se veramente l'avevate letto in S. Agostino, ovvero preso da' vostri libri manuali di sentenze e concetti predicabili, de' quali i predicatori vostri pari soglion valersi, giacchè non molto si dilettano di leggere que' Padri, e sogliono per amore di Dio sfuggir anche il travaglio di riscontrar i luoghi allegati con i loro originali autori. Per buona sorte il mio S. Agostino è dell'edizione appunto d'Antuerpia del 1700. Prendo l'ottavo tomo, leggo la pag. 106 che citate, e nulla di ciò trovo. Buon principio, diss'io: il P. Predicatore, che in queste Annotazioni critiche ha tanta cura ed ambascia d'andar notando fino agli errori di stampa, ne commette egli uno nella prima citazione alla fronte del libro: or che sarà in tutto il resto? Leggo il principio del libro di S. Agostino contra l'Epistola del Manicheo, chiamata del *fondamento*, nella p. 106, scorro questa e le seguenti pagine, ed in vano. Mi sovviene: forse sarà la pag. 116 che per error di stampa si sarà notata per 106, e qui trovo sparpagliate di qua e di là quelle parole onde unite insieme, dandosi loro altro torno, fu composta quella sentenza. Quivi S. Agostino disputando della natura di Dio, e dimostrando i vaniloquii e delirii del Manicheo, il quale senza che recasse prove di ciò che farneticava intorno alle rivelazioni, le quali millantava avere dallo Spirito Santo, ed a' principii del buono, del male e delle cose tutte, pretendeva doversegli credere, alla cit. pag. 116, lit. B, num. 18, dice così: *Hoc ille metuens ne sibi diceretur, offundit nebulas imperitis, primum pollicens rerum certarum cognitionem, et postea incertarum imperans fidem. Cui tamen si hoc dicatur, ut saltem vel sibi haec doceat esse monstrata, similiter deficit, et hoc quoque, ut credamus jubet. Quis ferat tantam fallaciam, tantamque superbiam?* Soggiugne da poi al num. 19, lit. C: *Quid si non solum incerta, sed etiam falsa esse quae dicit, Deo et Domino nostro mihi opitulante monstravero? Quid infelicius ista superstitione inveniri potest, quae non modo non exhibet scientiam quam promittit, atque veritatem, sed ea dicit, quae vehementer sunt scientiae, veritatique contraria.*

Che ve ne pare, Maestro mio dolciato? vedi dove s'incappa quando non si vuole pigliar la pena di riscontrar le citazioni ne' loro fonti. Voi avete forse trovata quella sentenza in qualche libro, e senza badar ad altro l'avete affastellata qui insieme colle altre vostre scipitezze; ma vorrei che Vostra Paternità da ciò prendesse ammaestramento, e riflettesse quanta derisione cagioni quell'abito che i predicatori simili a voi hanno contratto di storcere, troncare e malmenar i passi de' Padri, e tirargli a torto e traverso nelle prediche dove men si conviene; e sovente a profanare ed abusarvi anche delle parole stesse più sacrosante della divina Scrittura, e sopra quelle laidamente appoggiare tanti arzigogoli, e sovente anche bestemmie orrende.

Qui non avevate da recitar una predica, ma unicamente trasmettermi quelle poche notarelle, che il nostro comune amico vi lasciò scritte. E pure non avete potuto cominciare se non da un passo di S. Agostino, che vi calza così bene ed a proposito, siccome invece del salterio e de'veli stavan le brache del Prete in capo alla riverenda badessa Usimballa.

Niuno poi cercava di sapere da voi quel che mi soggiugnete, dell'occasione ch'ebbe il nostro comune amico di farle, e molto meno se quel suo originale dell'Istoria Civile gli fosse stato regalato da un dotto e generoso cavaliere (circostanza per altro importantissima a sapersi), e della cagione perchè si fosse arrestato in quel solo libro, e non avesse proseguito avanti, e si abbia riserbato in altro tempo ed a maggior ozio il proseguimento. Basta ora averne dato questo saggio, per far giudicio del rimanente.

Ma per dirvela sinceramente, alcuni maliziosi, e che sanno la vostra accortezza e furberia, non riputano oziosa e posta a disagio quella circostanza dell'original regalato all'amico da un dotto e generoso cavaliere, e sospettano che voi l'abbiate espressa per farvi credere il solo autore di quelle notarelle; e molto più se ne sono insospettiti da queste parole ironiche che soggiugnete: *Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio.* Que' che simulano di nascondersi, e nello stesso tempo amano che sian creduti essi gli autori, di simili ironie so-

glion valersi. E chi sa, dicono questi maliziosi, se il vostro caro Padre non abbia scroccato a qualche semplice ed idiota cavaliere quell'originale, dandogli a credere ch'essendo dannato, non poteva in coscienza ritenerlo: ma che per togliersi ogni scrupolo e salvarsi l'anima, ne facesse a lui un regalo, che avea, come predicatore, teologo e confessore, licenza ampissima di leggere e tenere qualunque libro dannato, non pur se fosse di Lutero o di Calvino, ma eziandio di Carlo Molineo? O quanti confessori e teologi sappiam noi che con simili arti si hanno acchiappato da' semplici lor divoti e penitenti quell'Istoria Civile, così come altri libri, per altri, ma non per essi, proscritti, e postigli nelle loro scanzie ne facean pompa, deridendo la dabbenaggine di que' semplici e idioti! Il Padre vostro amico, come vanaglorioso, certamente che a più di quattro avrà raccontato questo dono fattogli, e per gratitudine avrà trasformato in un cavaliere dotto e generoso quell'innocente e semplice idiota. Sicchè sapendosi il regalo almanco da' suoi amici e conoscenti, e leggendo in questa lettera che queste notarelle l'autore le scrisse ne' fogli di carta bianca che si trovavano in fondo di quell'originale regalatogli, non oziosamente espresse questa circostanza, ma per dar ad intendere che veramente non il comune amico, ma che egli ne fosse l'autore.

Comunque siasi, V. P., che con tante arti finissime ed accorto ingegno procurava che in ciò non vi si desse credenza, siete stato per vostra disgrazia pienamente creduto; ed a quelle vostre parole di non aver fatto altro che di mandarmi una copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla vi aveste posto del vostro, si è prestata intera fede; poichè il concetto che si ha di voi in queste cose, è tale, che puerili, insulse ed inette che fossero quelle notarelle, contuttociò nemmeno possono darsi a credere che voi sareste abile di averle potute fare. È vero bensì che altri non ammettono assolutamente per vera quell'aggiunta: *senza che nulla io vi abbia posto del mio.* Tre cose essi dicono che ci avete posto del vostro: la fronte dura più che un macigno, poichè quelle notarelle che se ne stavano appiattate in un fondo di libro ed in perpetua dimenticanza, della quale sono ben degne, voi avete avuta l'impudenza, in vece di trasmetterle a me con quella confidenza colla quale io ve le cercai, di darle alle stampe, e farne pompa e galloria. La seconda è quella bella sentenza di S. Agostino che ci avete premessa, che ci va così a pelo, che nulla più. La terza, che, secondo scorgerete dallo scrutinio che si farà di queste notarelle, di quando in quando se ne veggono alcune sporcate d'imposture monacali, le quali certamente non possono procedere dal nostro amico comune, che è un uomo dabbene, e nemico d'imposturar la gente con troncamenti di parole e storcimenti di sensi; e siamo assicurati che quanto egli vi ha somministrato, è nato da imperizia ed ignoranza, non già da animo livido che avesse di malignare ed ingannar il prossimo.

Ma passiamo avanti. Voi finite la vostra lettera a me diretta, così: *Mi suppongo che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità.* Caro mio P. Predicatore, che uso posso far ora delle notarelle trasmessemi, se non quello che vedrete più innanzi? Nel tempo istesso che m'imponete che io non ne faccia altro uso, se non quello di soddisfare la mia curiosità, voi l'avete già poste in istampa, ed avete cominciato a farne altr'uso tutto contrario di quel che imponete a me. Si vanno in Roma dispensando a vostro nome a' cardinali e prelati di quella corte, perchè almanco vi diano un vescovado, avendovelo ben meritato per la scoperta fatta della fallacia e superbia di un Manicheo con quella terribile sentenza di S. Agostino; avendo già dimostrato ad evidenza e fatto toccar con mani che quelle cose che scrisse l'autore dell'Istoria Civile, *vehementer sunt scientiae et veritati contraria.* Vi par poco questo? Non ci basta tutto un cardinalato per compensare un tanto merito.

Avete mandato di quelle più esemplari in Napoli per trarne guadagno, facendole esporre venali a vostro conto; ed io poveretto non posso farne altro uso, che di soddisfare unicamente la mia curiosità.

Io intanto vi richiesi con istanza quelle notarelle, perchè dando scioccamente credenza alle vostre rodomontate, le credetti di qualche momento; e l'uso che dovea farne, era non per unicamente soddisfare la mia curiosità, ma per in-

viarle all'autore dell'Istoria Civile, del quale mi pregio esser buon amico; seguitando l'esempio degli altri suoi amici, i quali egli avea sovente pregato che ristampandosi quella sua opera, e traducendosi in altre lingue, gli mandassero nota di qualche errore ed inavvertenza che forse avessero scorto, e che stimavano doversi emendare, affinchè potesse mandar le correzioni ai traduttori e stampatori, siccom'egli avea già fatto d'alcuni che in rileggendola erano caduti sotto i suoi occhi. E sapeva che rendè perciò molte grazie ad alcuni che l'avvertirono d'alcuni abbagli, e spezialmente ad un personaggio di profondissima letteratura e studio, il quale si prese la pena di attentamente leggere e rileggere non pur un sol libro, come ha fatto il nostro comune amico, ma ben due tomi, che furono il primo ed il secondo, e gli diede un foglio di ciò che credeva potersi emendare; ed io ebbi la ventura d'averne copia, che conservo, la quale avendola con questa occasione riscontrata con le notarelle trasmessemi, e veduto ciò che fu notato da colui nel nono libro, non trovasi neppur una di queste vostre sciapite critiche; onde subito compresi che doveano essere puerili e sciocche, siccome, postele poi in un più rigoroso esame, me n'accertai, e V. P. similmente potrà scorgere dalle risposte che, seguendo il vostro esempio, leggerete pure in istampa. Questo è l'onesto e legittimo uso che dee farsi di simili annotazioni critiche, quando vive ancora l'autor dell'opera che si vuol criticare. E ben io da voi potea promettermi non solo che non me l'avreste impedito, ma data di ciò lode e commendazione, sapendo per vostra confessione istessa che quell'autore era vostro buon amico, e mi diceste che più volte in Vienna avevate trattato insieme, e conosciutolo per uomo onesto, e di somma docilità e piacevolezza; e son sicuro che se io gli avessi mandato queste notarelle, quantunque non gli sarebbero state d'alcun uso, e forse leggendole l'avrebbero provocato a ridere, contuttociò pure me ne avrebbe rendute molte grazie, e molto più se avesse saputo che per suo mezzo l'avessi strappate dal nostro comune amico, ch'egli stima molto attento in tali squadri di cronologia e punti di luna. Così fecero sempre gli uomini savi e dabbene, avvertendo gli amici, dopo le prime edizioni delle loro opere, se mai vi avessero conosciuto alcun abbaglio, che nelle seconde lo facessero emendare. Potrei recarvene moltissimi esempli, ma basterà quest'uno per tutti.

Avea il presidente Tuano dato fuori nell'anno 1604 la prima parte dell'Istoria de' suoi tempi, che fece imprimere a Parigi in foglio presso Patisson, e che fu reimpressa quivi nello stesso anno da Drovart in 8°, dalle quali n'erano poi uscite ne' seguenti anni altre edizioni non meno in Parigi che in Germania, siccome furono quelle del 1606, 1609, 1714 e 1717. In queste edizioni gli amici di Tuano si avvidero che vi erano scorsi alcuni errori; infra gli altri, nel libro primo, essendo stato il Tuano malamente informato della moneta che fece coniar Lodovico XII re di Francia contra Giulio II con quel motto: *Perdam Babilonis nomen*, l'avea descritta così: *Cuso etiam Neapoli aureo nummo, qui effigiem suam ex una parte, et insignia Neapolis, ac Siciliae ex altera referebat, cum hoc elogio: Perdam Babilonis nomen;* quando quella moneta non fu coniata in Napoli, nè portava l'arme e l'insegne di Napoli e di Sicilia, ma quelle di Francia, siccome si vede in più musei che ancor la conservano; ond'egli, avvertito dell'errore, in una nuova edizione più corretta, che commise alla diligenza di Roberto Stefano, emendò il passo. Sicchè in quella che poco da poi della sua morte diede fuori lo Stefano, cioè nel 1618, secondo l'emendazione dell'autore si legge in quest'altra guisa: *Cuso etiam aureo nummo, qui titulos Regis Franciae, Regnique Neapoli, cum effigie sua ex una parte, et insignia Franciae ex altera parte referebat, cum hoc elogio: Perdam*, ec. E così fece anche negli altri esemplari da lui corretti e compiti, che avea nel suo testamento raccomandati al Puteano e al Rigalzio, ed a quello che in vita aveva mandato al Lingelskeim, consigliere dell'Elettore Palatino, il quale adempiendo le leggi di una fedele amicizia, ci diede nell'anno 1620 quella famosa ed esatta edizione dell'Istoria di questo insigne scrittore fatta in Ginevra, sebbene in alcuni esemplari appaia la data d'Orleans, la quale da tutti fu riputata la più compiuta e perfetta, e su della quale si fecer poi l'altre in Francfort nell'anno 1625 e 1628, onde è che in que-

ste edizioni, come le più esatte, si vede l'addotto passo emendato e corretto.

Parimente dopo la prima impression di Patisson, per sinistre informazioni avute della *pietra di Bologna* presentata al re Errico II, che la diedero a credere al Tuano per *indiana*, sopra la quale s' inventarono mille sogni e sciocchezze, egli per troppa semplicità dandovi credenza, fece aggiugnere nella seconda impressione di Drovart in 8° alla pag. 453, lin. 3, quella favola. Ma non tardò guari, che avvertito da' suoi amici della sua troppa credulità, nella terza edizione di questa prima parte, fatta da Drovart istesso in foglio nel 1606, fece tosto levar il passo aggiunto della *pietra indica*; talchè a Camdeno, che accorto di ciò, e non sapendo l'emendazione, gli avea agramente rimproverata cotal sua credulità, siccome si legge in una sua lettera p. 97, potè Tuano, dopo avergli rendute molte grazie dell'ammonimento, rispondergli che nella terza edizione avea fatto già levar quel passo: *Ut ex editione*, gli dice, *tertiae primae partis ante annum publicata constare poterit, in qua totum hoc omissum est*. Sebbene non si potè evitare che nelle edizioni di Germania non fosse trascorso l'errore: *frustra reclamante Auctore*, siccome se ne dolgono i fratelli Puteani in una loro lettera scritta nell'anno 1639, dicendo: *Quomodo illustrissimus Historiarum Scriptor, vir et alias emunctissimae naris, sibi tam facile imponi passus sit. Sed agnitum errorem cito emendavit; nam haec mira de lapide illo Bononiae Regi nostro Henrico II oblato in omnibus editionibus Lutetiae cusis omissa sunt, praeter quam in una sola, eaque valde manca, in cujus calce, inter additamenta, haec scripta reperiuntur, quae postea Typographi Germani in omnes suas editiones, frustra reclamante Auctore, transtulerunt*. Ciò che diede occasione a Fortunio Liceto nell' anno 1640 di dar fuori alla luce quel suo libro *de Lapide Bononiensi*.

Avendo questo stesso insigne scrittore nel lib. 70 delle sue Istorie trattato delle cose di Scozia, pregò gli amici e specialmente Camdeno, come più inteso di quei fatti e pratico di quei luoghi, che se gli occorreva cosa, in leggendole, che dovesse correggersi, gliele scrivesse, perchè l'avrebbe nelle altre edizioni emendate; e Camdeno osservando in quel libro alcuni errori di corografia, e di essersene alcuni altri commessi dagli stampatori ne' nomi propri, gliele addita, scrivendogli una lettera ai 10 agosto del 1612, nella quale gli dice: *Ego comiter in re tantilla, scilicet Chorographica, ostendam viam rectam, a qua ductoris tui, et Typographi incuria in libro 70*, pag. 347, B, *te abduxit*; e notando la correzione prosiegue: *Alia alibi erant, sed a Typographis in propriis nominibus. Verum ea emendentur ex Commentariis Domini Cottoni*, ec.

Questo fu sempre il commendabile uso che han fatto gli uomini onesti di simili annotazioni, d'avvertirne gli autori, perchè nelle seconde edizioni procurassero far emendar gli errori forse trascorsi nelle prime, massimamente nell'opere lunghe e voluminose, nelle quali è quasi impossibile, ancorchè vi s'usi somma accuratezza, che non ne scappino. Oltrechè l' intento di coloro che scrivono istoria, ed il loro sommo studio dee esser di purgarla, per quanto sia possibile, da ogni macchia di errore, poichè quanto più quella si conformerà alla verità, tanto sarà più pregevole e gradita; e perciò a guisa de' savi e periti dipintori, ch'esponendo al Pubblico le loro dipinture, con piacere ascoltano i difetti che son notati dagli spettatori affin d'emendargli, se conosceranno apporsi al vero; così essi nelle prime edizioni espongono al Pubblico le loro opere, *auscultaturi si quae sorte retractanda, vel acrius pervidenda notarentur*, siccome soleva dire e fare il Tuano, secondo la testimonianza che ce ne rende Roberto Stefano nella prefazione dell'edizione delle di lui opere del 1618, soggiugnendo: *Quippe Historia, sicut pictura, bono quidem in lumine collocanda est, sed tanto probanda, quanto ad propositum exemplar, id est veritatem accedit*.

E molto più all'autore dell' Istoria Civile ciò si conveniva, e n'avea forti cagioni di ciò istantemente pregarne, siccome fece, i suoi amici; poichè prevedendo l'invidia e l'odio che dovea addossarsi in tempi sì rei per la pubblicazione di quell'opera, non ebbe quell'agio e tempo ch'ebber gli altri scrittori di dar fuori parte delle lor fatiche, ed aspettar intanto il giudizio de' leggitori sopra i primi libri, per regolarsi da poi nell'edizione de'segnenti. Dal successo si è ben veduto che non furono vani i suoi

pronostici, e che s'egli voleva partire l'edizione in più tempi, e stamparne solo il primo tomo, certamente che non solo non avrebbe avuta permissione, anzi se gli sarebbero frapposti mille ostacoli da poter stampare il secondo, e molto più il terzo ed il quarto: sicchè l'opera l'avrebbe a' posteri lasciata manca ed imperfetta; onde con ostinate fatiche e lunghe vigilie, tacito e solo, e senza poter aver il conforto, per tema di non iscovrirsi, di comunicar i fogli nemmeno agli amici che avrebbero potuto avvertirlo degli abbagli, bisognò dar fuori un'opera sì voluminosa, sopra cui v'avea travagliato venti anni, tutta intera in un fiato ed in un sol punto.

Da queste cagioni io fui spinto a cercare a V. P. quelle notarelle che il nostro comune amico scrisse dietro il secondo tomo dell'Istoria Civile, non unicamente per soddisfare la mia curiosità, credendole però tali, delle quali avessi potuto farne un somigliante uso. Ma avendole ora lette, e conosciutele così sciapite ed inutili, non ho stimato nemmeno di dar questa noia ed impaccio all'autore d'inviargliele, sapendo che non solo non possono essergli di alcun profitto, ma con derisione l'avrebbe disprezzate e vilipese, non altrimente che soleva far pure il Tuano a somiglianti critiche che sentiva farsi sopra la di lui Istoria da alcuni stolti e sciocchi ciarlatani, siccome narra lo stesso Roberto, dicendo: *Igitur infrunitas eorum voculas, qui rigidum historici tenorem ab inanibus aretalogi fabulis differre noluerunt, aut nescieverunt, vir incontaminati candoris, et incorruptae fidei pro nihilo duxit.* Ed avrebbe avuto l'autore dell'Istoria Civile assai più ragione di vilipenderle, sentendo che quelle tutte si raggiravano in isquadri di cronologia, in calcoli d'epatte ed indizioni, e simili seccaggini, poich'egli in più luoghi della sua Storia espressamente dichiarossi che avendo per le mani una tela molto larga e lunga, se nelle cose che non conducono al suo istituto, e sol si accennano di passaggio, voleva impacciarsi a fissar minutamente epoche e tempi, non ne sarebbe mai venuto a capo. Così, nel primo tomo al lib. 4, cap. 1, pag. 243, favellando dell'entrata de' Longobardi in Italia, e del principio del regno di Alboino, essendo sol contento di riferire le varie opinioni del Sigonio, del Pellegrino e dell'abate Bacchini intorno a fissarne l'epoca del preciso anno, soggiugne: *Ma che che ne sia, non essendo del nostro istituto esaminar tanto sottilmente i tempi.* Ma sempre che poi accade di trattar punti di cronologia e d'istoria che si appartengono al suo istituto, ch'era per lo reame di Napoli, e de' suoi ducati e dinastie, delle quali prima era composto, delle loro istituzioni, ed origini e progressi de' loro stabilimenti, ovvero difetti ne' loro declinamenti, non tralasciò di farlo, per quanto dall'umana diligenza può ciascun promettersi, siccome vedesi al tomo 1, lib. 4, cap. 2, pag. 251, nel fissar l'epoca del ducato di Benevento, ed altrove favellando di simili istituzioni e stabilimenti: seguendo in ciò lo stile ed il costume degli altri savi e prudenti storici, li quali se volessero in tutto ciò che di passaggio son costretti accennare, fermarsi, ed andar sottilmente investigando il come ed il quando, o farebbero tutt'altro di quel che stan facendo, ovvero non vedrebbero delle lor opere giammai la fine. E ben l'autore di quello istesso ne avvertì i leggitori nell'introduzione, dicendo: *Anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esaminamento; ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso che non venirne a capo.*

Questo solo sarebbe bastato per risposta, anche se quelle annotazioni critiche di cronologia, che vi ha somministrate il comune amico, fossero salde e reggessero a martello. Ma come facciamo, essendo tutte sciocche e ridicole, e che non meriterebber la pena neppure d'esser lette, non che di perderci dietro il tempo a confutarle? Mi direte: perchè dunque voi vi avete preso questo travaglio di farlo? Vi rispondo: perchè voi, e non già le *notarelle*, ve lo meritate. Se altri e lo stesso amico comune l'avesse date fuori, potea farsene di manco; ciascuno che avesse voluto prendersi la pena di solo riscontrar gli autori allegati nel margine del 9 libro di quell'Istoria colle *Annotazioni critiche*, facilmente si sarebbe accorto della loro scipitezza e puerilità, e che procedevano più da pura ignoranza ed infingardaggine, che da altro. Ma avendole voi messe in istampa, ed ingegnandovi d'esserne creduto autore, con farne pompa e galloria, presentandole e sparpagliandole di qua e di là, in Roma ed altrove, ed espo-

stele venali in Napoli, e lo stesso deesi credere che facciate nell'altre città d'Italia che sono da voi spesso corse e ricorse; giusto è che per quegli luoghi stessi dove ne avete fatta fastosa mostra, vi veggano anche gli spettatori in quest'altra più graziosa e ridevole figura. Il concetto che si ha di voi, è che siete un vanaglorioso, che solete spesso vender gusci a ritaglio, e spacciarvi per saccente e letterato, e che in ciò sapete far bene il don Chisciotte. Se non si reprimeva con questa risposta la vostra petulanza, e si fosser solo disprezzate e derise, voi subito avreste detto: Oh i vili! non han coraggio d'affrontarsi meco: io gli ho convinti e costretti a tacere, perchè gli errori scoverti sono tali, che nemmeno Demostene gli potrebbe difendere. Or dunque vi deon bastare fin qui que'vanti e millantate lodi d'avere scoperta la fallacia e la superbia d'un Manicheo, e fatto conoscere che quanto egli scrisse in quel libro nono, sia contrario *scientiae et veritati*; di avere in sì pochi fogli mostrato gli errori del nono libro dell' Istoria Civile, *il quale nono libro è compreso in cinquantasei pagine in quarto*, come avvertite nel frontispizio, perchè ognun comprenda quanto sia ubertosa la messe; anzi in finir le vostre critiche, con un altro passo di S. Girolamo millantate che gli altri errori che potreste addurre, sarebber di tanto peso, che i già notati, ancorchè per se stessi gravi, a petto di questi altri tralasciati, sembrerebbero assai leggieri: *Magna quidem ista sunt pondere suo, sed fiunt eorum, quae illaturus essem, comparatione leviora*. O il mio Trasone smemorato, come sì presto vi siete dimenticato delle precedenti simulazioni, con quell'*illaturus essem*, ed avete scoperta la brama che avevate d'esser creduto voi autore degli errori notati, ancorchè vi fossero stati somministrati dal comune amico?

Or dunque per correzione di questa vostra vanagloria, ed affinchè più lungamente non perseveriate in sì gran peccato che potrebbe esser cagione della vostra dannazione, dopo avervi recitata questa breve predica, passo a disingannarvi, ed a mostrarvi che le notarelle scritte in fondo del 2 tomo sopra il 9 libro di quell'Istoria del comune amico sono le più sciapite, puerili ed inette, che ardisco dire che sino a V. P., che non molto s'intende di sì fatte cose, si farà le croci in sentire tante beffaggini, e stupirà come il comune amico, che l'avrete forse fin qui creduto per un archimandrita in queste materie, vi abbia sì grossamente ingannato, sicchè, prestandogli fede, siete caduto in questo fosso, donde non so chi trar ve ne possa. Per non recar confusione, non andrò dietro alle pagine de'vostri fogli, ma sì bene dietro a'numeri che avete posto nel margine, affinchè non ne scappi nè pur uno degli errori notati.

I.

L'autore dell'Istoria civile nel 2 tomo, alla pag. 2, rapportando la convenzione passata tra Carlo il Semplice re di Francia con Rollone e suoi Normanni, scrisse così: *Che Carlo dovesse stabilmente assegnar loro la Neustria, una delle provincie della Francia, per loro sede, e dovesse dar a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino* (e qui addita il luogo di questo autore, segnato nel margine, che è nel lib. 2 *Hist. Norm.*), o *sua parente, secondo il parer del Pellegrino*. Voi smozzicate il passo, e lo trascrivete così: *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, o sua parente, secondo il parere del Pellegrino*. Da poi, lasciando l'autore dell'Istoria Civile, vi scagliate contro il Pellegrino, e dite: *È certo che il Pellegrino qui si abbaglia, nè dovea ignorarlo un buono storico*. E perchè è certo che il Pellegrino si abbaglia? Perchè, voi soggiugnete, *Guglielmo Monaco Gemmeticense, che fu Normanno, e che scrisse nel 1131* (ancorchè nel num. XXVIII mutate presto sentenza, e lo fate scrivere nel 1035) *dice che Gisla fu figliuola di Carlo il Semplice*: lib. 2, cap. 17, *cum filia sua nomine Gisla*. Viva il mio campione, che con questo recondito passo del Gemmeticense, ignoto allo storico, ha atterrato il Pellegrino che nemmen lo sapeva. Or qui permettetemi che io prenda per un poco le parti del confessore, e vi dimandi: Ditemi in coscienza, avete voi smozzicato quel passo con occultare il nome di Dudone di S. Quintino, che pure scrisse Gisla esser figliuola di Carlo il Semplice; ovvero il nostro comune amico? Se questi se l'ha inghiottito per non farvelo sapere, state certo che qui vi è malizia ed inganno. Se voi

l'avete tolto, il delitto è minore, perchè procede da semplicità ed ignoranza. A quel che voi fate, recando per pruova *certa*, che Gisla fosse figliuola di Carlo, l'autorità del Gemmeticense scrittore del 1131, date ad intendere che non sapete chi si fosse questo Dudone di S. Quintino. Sappiatelo dunque ora, e voglio farvi io questa carità, giacchè non l'avete potuta trovare nel nostro comune amico. Dudone di S. Quintino fu uno scrittore più antico del Gemmeticense. Egli, essendo prima clerico, fu fatto canonico di S. Quintino, e poi decano di tutta quella congregazione; visse a' tempi di Riccardo I duca di Normandia, nipote di Rollone, a cui istanza si pose a scrivere la sua Istoria de'Normanni, la quale cominciò egli da Hastingo duca de'Dani che precedè a Rollone, e la termina nella morte di Riccardo I. Avea interrotto il lavoro per la morte di questo suo caro principe, che amaramente pianse; e vinto dal dolore s'era ostinato a non voler più proseguirla. Ma succeduto al padre Riccardo II, questi tanto fece, sicchè l'indusse a continuarla, e la terminò colla morte di Riccardo, dedicandola ad Adalberone vescovo Laudunense. Leggete la prefazione di Andrea Duchesne nella Raccolta fatta degli Scrittori dell' Istoria de'Normanni, e ne troverete le prove. Dudone in due luoghi del libro 2 della sua Istoria Normanna fa Gisla figliuola di Carlo: in uno, parlando del trattato che precedentemente in nome di Carlo ebbe il vescovo Rotomagense con Rollone intorno a questo matrimonio, dice: *Filiam suam Gislam nomine uxorem in conjugio dabit tibi*, pag. 81; in un altro, pag. 83 in fine, conchiuso già il trattato, scrisse: *Deditque itaque filiam suam Gislam nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam in allodio et in fundo*, ec. Guglielmo Monaco Gemmeticense scrisse molto tempo da poi, e non fece altro che raccorciare l'Istoria de'Normanni scritta da Dudone, *eamque eleganter abbreviavit* (come di lui scrisse Orderico Vitale, *prol.* lib. 3) *ac de aliis Ducibus, qui Riccardo I successerunt breviter et diserte res propalavit*; seguitando la fede di Dudone, come colui che de'fatti e della venuta de' primi Normanni in Francia avea minutamente scritto, e perciò lo chiama *peritum virum*. E lo stesso concetto ebbe di Dudone Orderico Vitale, il quale così nel prologo del libro 3, come nel libro 6 della sua Istoria per ciò molto lo loda, dicendo: *De adventu Normannorum... Dudo Veromanduensis Decanus studiose scripsit, et Riccardo II Gunnoridis filio Duci Normannorum destinavit.* E la Cronaca de'Normanni d'incerto autore, che raccolse pure Duchense fra gli Scrittori Normanni, seguitando eziandio la fede di Dudone, scrisse anche pag. 34: *Rex Carolus Rollonem per praedictum Pontificem* (intendendo del vescovo Rotomagense) *ad colloquium invitavit, desponsavitque illi filiam nomine Gislam, concedens ei pariter terram, quae nunc Normannia vocitatur.* Sicchè quando l'autore dell'Istoria Civile scrisse, *e dovesse dar a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino*, allegò uno scrittore classico ed il più antico, dalla cui autorità gli altri posteriori storici si eran messi a scriver lo stesso; onde il nostro comune amico, che vi somministrò quel passo del Gemmeticense, dandovelo a credere come raro e pellegrino per decidere che Gisla fosse figliuola, e non parente di Carlo, o volle ingannarvi, ovvero egli stesso non sapeva chi Dudon di S. Quintino si fosse, credendolo forse uno scrittore moderno, per la cui autorità sola non si potesse convincere d'abbaglio Camillo Pellegrino, come avete creduto voi scioccamente che potesse farsi con quella del Gemmeticense.

Ma qui sono obbligato in coscienza d'avvertirvi che di quegli scrittori che voi non avete letto, nè ne sapete il valore e la forza, non bisogna magistrevolmente giudicarne, siccome avete fatto del Pellegrino, con quella franchezza ed asseveranza alla quale nemmeno il nostro comune amico si sarebbe arrischiato, sapendo che colui *foenum habet in cornu*. Voi, che siete semplice ed ignorante di queste cose, subito decidete: *È certo che il Pellegrino qui s' inganna, nè dovea ignorarlo un buono storico.* Credete dunque che il Pellegrino abbia ignorato quel recondito passo del Gemmeticense? V'ingannate. Al Pellegrino non pur il Gemmeticense, ma Dudon di S. Quintino istesso, e tutti gli altri più accurati scrittori dell'Istoria Normanna eran così noti, e familiari, che in leggendogli gli avea stanchi. Contuttociò essendo uno scrittore *emunctissimae naris*, ed un finissimo critico, non gli bastarono le testimonianze di questi autori

per fargli credere che Gisla fosse figliuola di Carlo il Semplice, ma ne sospettò sempre: onde non si arrischiò dirla figliuola, ma di crederla parente di Carlo. L'autore dell'Istoria Civile dopo aver detto, per l'autorità di Dudone, scrittor quasi contemporaneo, che val assai più che qualunque altra di tutti gli altri posteriori, che Gisla fu figliuola di Carlo, per darci notizia del parer del Pellegrino che la stimò parente, e non figliuola, soggiunse, o *sia parente secondo il parer del Pellegrino*, rimettendo i leggitori alla di lui Istoria *Princ. Longob.*; perchè se essi avean voglia d'esaminare se veramente gli fosse figlia, o parente, potessero farlo a lor agio. E pur voi che pretendete far del critico non avete voluto nemmeno incomodarvi di farlo: di che non me ne maraviglio, perchè so quanto vi piaccia la poltroneria. So ancora che il nostro comune amico qui avrebbe voluto che l' autore della Storia Civile si fosse posto ad esaminar questo punto con una lunga dissertazione, siccom'è il suo costume, ed a vagar tanto, sicchè si perdesse di vista quel lavoro che egli aveva per le mani, e far tutt'altro, come sovente è a lui accaduto. Ma agli storici prudenti e savi basta sol accennare quelle cose delle quali son costretti favellar incidentemente, per dar maggior lume ed intelligenza alle altre cose da dirsi, senza interrompere il corso della loro principal istoria, per la quale certamente niente importava se Gisla fosse stata figliuola, o parente del re Carlo. Tanto maggiormente che Rollone non da Gisla, ma da Popa, altra sua moglie, ebbe la famosa progenie de'duchi di Normannia. Così eziandio fece Agostino Inveges, accuratissimo scrittore, negli Annali di Palermo, il quale trattando pure della discesa de'Normanni in Puglia ed in Sicilia (ciò ch'era il principal suo intento) dovendo favellare della loro origine e di questo matrimonio di Gisla con Rollone, fu sol contento di dire *che Carlo gli diede per moglie Gisla sua figliuola, secondo Dudone di S. Quintino; e secondo Camillo Pellegrino, sua parente*. Così appunto leggerete nella parte 3 de' suoi Annali, pag. 6. Che ve ne pare ora, mio signor Critico, della prima notarella del nostro comune amico? Non è degna di lui e della vostra dabbenaggine? Andiamo avanti.

II.

Continuando lo scrittore dell'Istoria Civile il racconto della convenzione passata con Carlo il Semplice, alle parole già dette soggiunse: *ed all'incontro Rollone, deposta l'idolatria ed il gentilesimo, nel quale questi popoli viveano, dovesse abbracciare la religion cristiana. Così fu eseguito intorno l'anno* 900 *di nostra salute* (si allega nel margine Grozio *in Prolegom. ad Hist. Gothor.*). *A Rollone con titolo di duca fu data stabilmente la Neustria, e sposata Gisla; il quale nello stesso tempo fu da Roberto di Poitiers tenuto al sacro fonte.* Sotto quelle parole, *intorno l'anno* 900, si nasconde un gran delitto, grida la seconda notarella. Qui si parla del battesimo di Rollone, come seguito *intorno l'anno* 900, quando non fu così; poichè *è fuor di dubbio che costui fu battezzato nel* 912. *E l'esser attento quant'è possibile nella cronologia, è uffizio di buono storico.* Oimè, già si è verificata qui la sentenza di S. Agostino, che le cose che avea scritte quello Storico, erano contrarie *scientiae et veritati*. Vi par poco questo? un battesimo seguito nel 912, metterlo *intorno l'anno* 900? Oh questo sì che non si può comportare. Piano, non tanti romori ed ammonimenti; ben si sa che sia uffizio di buono storico esser attento quanto è possibile nella cronologia; ma qui ove è il fallo di cronologia? Perchè, voi dite, *è fuor di dubbio* che costui fu battezzato nel 912. Chi ve l'ha rivelato, messer mio Zucca al vento, che ciò sia *fuor di dubbio?* Come, chi me l'ha rivelato? Io ci ho qui un argomento in *Darii* che non ha risposta. Eccolo: « *È opinione comune di tutti* » che i Normanni venissero la prima volta » nella Neustria l'anno 896; *atqui* Orderi» co Vitale poco meno antico del Gemme» ticense, perchè scrisse nel 1140, dice che » vi militarono sedici anni avanti che si » battezzasse Rollone; *ergo* si battezzò nel » 912». *Nego majorem, Pater admodum Reverende;* poichè non è opinione comune di tutti che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896; anzi per questo appunto, che non può fissarsi certo anno di questa venuta per la varietà delle antiche cronache e degli autori delle Cose Normanne, i più savi ed accurati scrittori moderni per uscire da questi intrichi si guardano di segnare i posteriori successi

in determinati anni, e perciò si vagliono della parola *intorno* ovvero *in circa*, siccome saviamente fece l'autore dell'Istoria Civile, seguendo l'esempio di Ugon Grozio, che pur fece lo stesso. *Assumptum probo.* Dudon di S. Quintino lib. 2 *Hist. Norman.* fa invadere la Neustria da Rollone, e che i Neustriani ricorressero a Francone vescovo di Roano capitale della Provincia sin dall'anno 876. *Anno igitur*, e' dice, 876 *ab Incarnatione Domini Nobilis Rollo*, ec. Non ricusa il vescovo il travaglio, e mentre dura l'invasione e la guerra, gli somministra ogni sua opera e tutto il suo potere. Vedendo che colla forza non si poteva resistere al valore de' Normanni, procurò col re Carlo che si trattasse di pace, ed egli ne fu il mediatore. Fa proposizione in noma del re a Rollone, dicendogli p. 84: *Filiam suam Gislam nomine uxorem in conjugio dabit tibi.* Si prosieguono ne' seguenti anni i negoziati, finchè furono conchiusi; ma in qual anno, non si sa precisamente, dicendo Dudone nella pag. 83 in fine: *deditque itaque filiam suam Gislam nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam*, ec.

Se si vogliono attendere gli antichi Atti de' Normanni, raccolti pure da Andrea Duchesne, che han questo titolo: *Gesta Normannorum in Francia ante Rollonem ab anno* 877 *ad an.* 896, il possesso della Neustria dato a Rollone si fissa nell'anno 895, o al più nel seguente, come si legge alla pag. 7: *Anno Domini* 895. *Postea Carolus simplex Rolloni Neustriam tradidit, quam NortmanniamNortmanni vocaverunt eo quod de Northwega egressi sunt.*

La vecchia Cronaca d'incerto autore, che si legge presso Duchesne, alla pag. 34. mette maggior inviluppo, poichè dice: *Verum tandem tricesimo et sexto anno. quo Francorum regnum a memorata gente coeperat infestari, Rollo Dux ille potentissimus voluit esse Christianus*, ec. Da poi soggiugne: *Rex Carolus Rollonem per dictum Pontificem* (intendendo il vescovo di Roano) *ad colloquium invitavit; desponsavitque illi filiam suam nomine Guillam, concedens ei pariter terram, quae nunc Normannia vocatur.* Quando i Normanni avessero cominciato ad infestar il regno di Francia, ed in che preciso anno, *hoc opus, hic labor.* Chi dice ch'entrarono la prima volta in Francia, e scorsero insino sotto le mura di Parigi l'anno 845. Altri, che invasero l'Aquitania l'anno 855, siccome rapportano i mentovati Atti de' Normanni, i quali all'anno 857 gli fanno scorrere sino sotto le mura di Parigi: *An.* 857 *Luthec iam Parisiorum invadunt.* Altri mettono questo secondo passaggio nell'867, nel quale diedero il guasto a' paesi di Turon e d'Aquitania. Chi vuole che avessero infestata la terza volta la Francia nelle contrade d'Angiers l'anno 874, e che da poi vi tornarono nell'881. Vi è chi scrive ancora, come Emilio, Reginone e Sigeberto presso Gordonio nella sua Cronaca ad An. 889 e 891, che ottennero la Neustria la prima volta per loro abitazione da Carlo il Grosso nell'anno 887, ma che da poi, di quella non contenti, nell'889 tornarono ad infestar la Francia. In questa ultima irruzione, seguita a' tempi di Carlo il Semplice, si rapporta la guerra ch'ebbe questo re con Rollone per la Neustria. Chi la narra accaduta nell'anno 892. Gli antichi Gesti de' Normanni la mettono nell'anno 895. Tra' moderni Giovan Villani la vuole nel 900, il Baronio nel 905, il Fazzello e Gordonio nel 912. Che ve ne pare, mio Padre Maestro Diffinitore, che con un'aria franca vi mettete a dire, *essere opinione comune di tutti che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno* 896? Vedi quanto è vero quel proverbio, *che chi nulla sa, tantosto decide.*

Soggiugnete che il citato Gemmeticense scrisse che Rollone ai battezzò nell'anno 912. Dunque perchè costui lo scrisse, sarà ciò *fuor di dubbio?* Mostra il nostro comune amico, che vi somministrò questo passo, che sia dottore di un sol libro. Legga gli autori e le Cronache antiche de' Normanni, raccolte da Duchesne, e troverà quanta fosse la varietà degli autori intorno a consegnar gli anni di questi successi. Legga la Cronaca di S. Stefano Cadomense, rapportata da questo autore alla pag. 1016 del primo volume della sua Raccolta, e troverà questo battesimo di Rollone nel 913: *Anno* 913 *baptizavit Franco Archiepiscopus Rollonem, deditque ei Carolus filiam suam Gislam, de qua nullum filium habuit.* In tanta varietà fra gli antichi fu savio avvertimento de' moderni scrittori, e spezialmente quando il loro istituto non comporta che sopra tali incidenze debbano andar molto vagando e disperdersi in queste inutili ricerche, di contentarsi d'accennar solo gli autori, e par-

larne con molta riserva ed incertezza. E con tanta maggior ragione il fece l'autore dell'Istoria Civile, il quale si era già dichiarato che non era del suo istituto *esaminar tanto sottilmente i tempi*. Così appunto fece Ugon Grozio nell'Istoria de' Goti e de' Vandali, dove ne' Prolegomeni dovendo favellar dell'origine de' Normanni, e come da Carlo il Semplice fu loro assegnata la Neustria, dice: *accepere circa annum Christi DCCCC Caroli Simplicis foedere Neustriam*. Date ora in sul muso a Grozio quel rimproccio, ed avvertitelo pure che stia più attento nella cronologia, essendo ciò ufficio di buono storico. Avanti.

III.

Proseguendo l'autore dell'Istoria Civile a favellar di Rollone, il quale dopo il battesimo si chiamò Roberto dal nome del suo compare, dice: *Da questo Roberto primo duca di Normannia nacque Guglielmo, che il padre creò conte d'Altavilla, città della stessa provincia*. Qui non so se voi stesso o il nostro comune amico con tuono Fidenziano, alzando la scutica, rimproverate: « Altavilla non era città, ma un picciolo villaggio della provincia di Costanzo, o Costantino in Normannia. Goffredo Malaterra, autore seguito e lodato dal signor Giannone, nel lib. 1, cap. 3, scrive: *Civitas est quae Constantinum dicitur* (da cui piglia nome quella provincia) *in cujus Territorio villa est quae Altavilla nominatur* ». Avete finito? Ditemi un poco, qual grammatica avete voi letto, e qual dizionario? L' *Ingeniosa Apis*, mi direte, ed il Calepino. Questo non basta, caro mio P. Predicatore, per ben intendere gli scrittori latini de' secoli corrotti. Bisognava provvedervi del Glossario di Dufresne *ad Scriptores mediae et infimae latinitatis*. Quivi avreste appreso che presso costoro *villa* è lo stesso che *città*, ond'è che i Francesi la città la chiamano *ville*. Sentite il Dufresne: *Villa, civitas, Gallis ville;* il qual rapporta moltissimi passi di tali scrittori, cominciando da Rutilio Numaziano, il quale nel suo Itinerario distinguendo i villaggi dalle città, dice che quelli che prima erano piccioli villaggi, a' suoi di erano grandi città, che chiama ville.

Nunc Villae ingentes, oppida parva prius.

Lamberto Scafnaburgense *ad Ann.* 1073, parlando della città di Hartesburg, dice: *Et quia Villam viris fortibus vallis, et feris undique munitam incursare haud satis tutum putabatur*, ec. Guglielmo Baritone lib. 2. *Philip.* pur disse:

Hic obstat comiti ne vires transferat ultra,
Tam bona ne pereat sub eodem Villa furore.

E Niccolò di Braia in Ludovico VIII, parlando della città di Roccella, pur cantò:

Ingreditur Villam, victori supplicat hostis.

E lo stesso disse della città d'Avignone:

Quos Villae statuit custodes Rex Ludovicus.

Se oltre al Calepino aveste avanzato un poco più i vostri studi, avreste compreso che Malaterra per villa intendeva dir città, e non picciolo villaggio. Oltrechè dovevate riflettere che Altavilla, giacchè era stata innalzata da Roberto a titolo di Contea, avendone di quella fatto conte Guglielmo suo figliuolo, dovette essere una delle migliori città di quella provincia, la quale perciò s'avesse meritato il nome di Altavilla.

Secondo questa vostra grammatica dubito forte che se mai vi foste incontrato in quel passo d'Orderico Vitale che dice: *Tancredus de Altavilla de Pago Constantiensi extitit;* ovvero nelle *Gesta di Guglielmo Arcidiacono Pictaviense*, che si leggono presso Duchesne p. 184, che pure fa Tancredi *de Constantino Pago*, avreste detto anche che Costanza è un picciolo villaggio, non avendo letto questo Glossario di Dufresne che v'insegnava: *Pagus pars est Regionis; atque ut Regio in Pagos, ita Pagi in villas, oppida et burgos tributi erant;* siccome ben dimostrarono Frehero *in Orig. Palatin.* l. 1, cap. 5; Cluverio lib. 1, *Germ. antiq.* pag. 91; Piteo *ad Leg. Salic.;* Bignonio ad lib. 1. *Form. Marculfi;* Lindembrogio, ed altri autori indiani per un uom da sermone.

IV.

Seguitando l'autore dell'Istoria Civile la Genealogia de' Duchi di Normannia, trascritta da un antico codice ms. da Andrea Duchesne p. 213, e la Cronaca Normanna

del t. 3. *Hist. Norm.* pag. 1069, seguitata dal Gordonio *in Chron. in indice*, tirò la discendenza di Rollone da padre in figlio sino a Guglielmo II, il quale stese le sue conquiste in Inghilterra. Da poi soggiugne: *dal quale comunemente si tiene che fosse nato Tancredi conte d'Altavilla, quegli che ci diede gli eroi per li quali queste nostre provincie furono lungo tempo signoreggiate;* rimettendo i lettori ad Inveges, e notando nel margine: *Vedi Inveges nel princ. della part. 3 degli Annali di Palermo.* Voi notate ch'essendo morto questo Guglielmo, secondo Orderico Vitale, nel 1087, e secondo il Gemmeticense in età di quasi sessanta anni, ed i figliuoli di Tancredi essendo venuti in Italia intorno l'anno 1035, secondo che scrive il sig. Giannone, *bisognerà anche dire che vi venissero quando Guglielmo II loro avo avea intorno a nove o dieci anni.*

Questa notarella sì, che è degna del vostro ingegno ed acume, poichè non vi dilettate molto d'intendere il misterioso favellar degli scrittori; e, quel ch'è peggio, non volete nemmeno prendervi il fastidio di veder gli autori che allegano, a' quali si rimettono. Non avete inteso il mistero che si nasconde sotto quelle parole: *dal quale* (cioè da Guglielmo II) *comunemente si crede che fosse nato Tancredi conte d'Altavilla;* nè ha bastato all'autore dell'Istoria Civile, per farvelo intendere, di rimettervi ad Inveges; perchè voi in tutte le maniere, per isfuggire il disagio per amor di Dio, non volete aprir un libro, con tutto che vi sia venuta ora la fantasia di far il critico. Se aveste letto Inveges nella parte 3 degli Annali di Palermo, pag. 6, vi sareste accorto perchè quell'autore fermato a Guglielmo II non tirò più avanti la certa progenie, come avea fatto prima, dei duchi di Normannia, ma disse che da quel Guglielmo *comunemente si tiene che fosse nato Tancredi*, rimettendosi ad Inveges. Questo scrittore lungamente espone la parentela che si è voluta tirare da' duchi di Normannia a' nostri Normanni di Puglia e di Sicilia: ciascuno ingegnandosi, per render più cospicua e nobile la famiglia de' propri principi, tirarla da principii non men antichi che illustri.

Non vi è dubbio che il ceppo della casa normanna di Puglia e di Sicilia fosse stato Tancredi d'Altavilla, dal quale, e dalle due mogli ch'ebbe furono procreati dodici figliuoli maschi, che furono i nostri eroi i quali conquistarono la Puglia e la Sicilia. Se questo Tancredi avesse avuto parentela co' duchi di Normannia, Goffredo Malaterra il tace, e sol dice nel lib. 1, cap. 4: *Erat miles quidam praeclari admodum generis, qui ab Antecessoribus suis haereditario jure sibi hanc villam* (cioè Altavilla) *possidens, Tancredus nomine.* Ed altrove nel libro 5, cap. 4, afferma che era nella famiglia di Riccardo II, quarto duca di Normannia: *Fuit in Familia Comitis Riccardi II, qui IV a Rollo Duce fuit.* Orderico Vitale tralascia pure questa parentela ducale, e sol dice: *Tancredus de Altavilla de pago Constantiensi extitit.* E lo stesso misterioso silenzio osservano Guglielmo Pugliese e Lione Ostiense lib. 2, cap. 67. Il primo che cominciò a dirlo, secondo che scrive Tolomeo da Lucca, *fuit Martinus Historiographus, qui scribit Robertum* (Guiscardum) *fuisse de genere Ducis Normannorum, qui primum baptismum suscepit.* Giovan Villani affermò lo stesso, e Camillo Pellegrino in *Stemmate* si avanzò pure a dire .... *Tancredus ex genere natus Rhollonis.* Stabilita così generalmente questa parentela, gli altri scrittori, come suole avvenire, vollero avanzarsi più, e fissare fino il grado; furon perciò varie l'opinioni. Il Fazzello fa Tancredi figliuolo di Roberto III. Ma comunemente fu creduto che fusse figliuolo di questo Guglielmo II, poichè così scrissero Charibai, Elia, Maurolico, il Summonte, Bonfiglio e Pirri, rapportati da Inveges. Ma costui vedendo l'intrigo, se ne sbriga così: *Che che ne sia di questo grado di parentela, ec., certo è però che questo Tancredi ebbe due mogli*, ec. Eccovi spiegato il mistero perchè l'autore dell'Istoria Civile usò quella frase e si rimesse ad Inveges.

V, VI.

Queste altre due annotazioni critiche pure son terreno da' vostri ferri, perchè si riducono a correzioni di stampa. Avete corretto quel *Tirencenò Hauteneo* in *Tiremeus Hautoneus;* ma non l'avete corretto bene, poichè *Tiremaeus Hautenaeus* legge Caruso nella sua Raccolta; del qual errore si sarebbero accorti pure tutti coloro

che hanno occhi e sanno leggere le prefazioni del poemetto istorico di Guglielmo Pugliese che corre ora stampato e ristampato. La correzione però al testo italiano, l'avete fatta in latino, quando se aveste letto l'Inveges, l'avreste potuto far anche in italiano, poichè questo scrittore alla pag. 10 della 3 parte degli Annali di Palermo, favellando di questo poemetto, disse pure che fu trovato da Giovanni Tiremeo Hauteneo.

Vi siete mostrato ancor valente in correggere l'altro errore di stampa al num. VI con emendare quel 1579 nel 1578. Ne bisognava allegar Zurita istesso, il Muratori ed il Caruso nelle loro ristampe, poichè chi ha occhi, vede che il Zurita diede alla luce la Storia di Malaterra nel 1578, e non nel 1579.

Che pretendete perciò che vi si spedisca una patente di accurato correttore di stampa? Ma sentite come vi grida contro questo stesso vostro libricciuolo, ond' è dovere ch'io mi taccia. Non si può: Non si dee: Non lo merita: Vedete, signori (e' dice), se può esser capace di ottenere questo privilegio. Io così corto e miserabile che sono, e che non mi cuoprono che quattro stracci, pure in queste poche cartucce notate quanti errori di stampa vi ha commessi. Fin al rovescio della prima pagina, allegando un solo passo di S. Agostino, nel cominciare ne ha commesso uno; al numero VII un altro allegando Ostiense al cap. 4, e pure è nel 39. E che sto io ad annoverar gli errori delle citazioni, che non ne verrei a capo? Erra fino in additando le pagine del nono libro dell'Istoria Civile, dove vuol far la critica, con gran pregiudizio di chi legge (facendogli voltar la testa per trovarle) e mio, che perciò mi scardassano e malmenano. Ecco nel num. XX volendo additar la pag. 25, mette la pag. 35 Al num. XXVI, in vece della p. 31, addita la p. 30. Colui che vuol far il correttore di stampa nell'abbaco degli anni, al n. XXIX, in vece del 1098, dice 1097; oltre altre simili taccarelle che mi leggono addosso. Perciò chi mi getta di qua e chi di là, strapazzandomi con molta acerbità, senza averne compassione, sentendo lor dire: In altri queste cose sono minuzie, e compatibili; ma con costui, che viene a romperci la testa con quattro cartucce, non bisogna usare misericordia alcuna. — E così straziato mi lasciano, ed il vostro naso vel dica dove mi condannano.

VII, VIII, IX.

L'autore dell' Istoria Civile alla pag. 7 seguitando quelle stesse orme che furono prima calcate da Lione Ostiense e da Orderico Vitale, narra il primo passaggio dei Normanni da Francia in Italia, che seguì *nel cominciar dell'undecimo secolo*, secondo il Pellegrino che si allega nel margine; li quali al numero di quaranta, siccome scrive Lione Ostiense l. 2, c. 37, ovvero secondo Orderico Vitale lib. 3, al numero di cento, dalla Neustria in abito di pellegrini girono al santuario di Gerusalemme; e da poi nel ritorno, solcando il mare Mediterraneo, sbarcarono nella spiaggia di Salerno, dove da Guaimaro principe di Salerno caramente accolti, furono invitati a trattenersi in Salerno, per ristorarsi dalle fatiche del viaggio. *Ma ecco che sopraggiugne un accidente*, nel quale a questi pochi Normanni diedesi opportunità di mostrare il lor valore, e di compensare insieme con Guaimaro le accoglienze che usò loro. E prosiegue a narrare ciò che Ostiense ed Orderico scrissero delle valorose loro azioni quivi adoperate contro i Saraceni, obbligandogli con vergognosa fuga a lasciar que' lidi.

Qui voi, mio signor Critico, v'appiccate due *criticature*. Al num. VII dicendo che il passo dell' Ostiense è corrotto, e deve emendarsi, siccome fece il Pagi, ed in vece di *ante annos sexdecim*, deve leggersi, *ante menses sexdecim*: poichè voi dite, *nello spazio di 16 mesi i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il monte Gargano, (non entrandovi nè punto nè poco Gerusalemme) poterono esser ritornati in Normannia, e di là nel regno ad aiutare Melo Barese*. Al num. VIII sul sopposto che i Normanni la prima volta venissero in Puglia a visitare il monte Gargano, secondo Guglielmo Pugliese, dite che dee riputarsi ciò *che si dice de' Normanni contro de' Saraceni per una solennissima favola, come per tale la spaccia ancora il Pagi nella Critica* anno 1016, num. VI.

Or sentite ora quanto siete infelici voi altri criticuzzi di tromba marina, che non

leggete altro che un sol libro, e senza giudizio e discernimento seguite il Pagi in ciò che non dee seguirsi, e tralasciate i più accurati critici, li quali, trattando di proposito su questo suggetto, han veduto più di quel che poteva veder il Pagi, ch'era ad altro inteso, e facilmente potè ingannarsi intorno a ciò che ne veniva a parlar quasi di passaggio. Che direte se quell'emendazione del Pagi è tutta sforzata e sconcia, mostrando non aver ben inteso l'Ostiense, e che niente vi giovi allegar in contrario Guglielmo Pugliese, per provare che i Normanni furono la prima volta non in Gerusalemme, ma in Puglia a visitare il monte Gargano, e tornarono poi ad aiutar Melo, combattendo a suo favore contro de'Greci? E molto più mostrate la vostra ignoranza, quando decisamente dite: *E questa fu la prima volta che i Normanni sparsero sangue in queste nostre provincie.*

Lione Ostiense, per quanto scrisse in quel cap. 37, narrando l'occasione della prima venuta de'Normanni da Gerusalemme in Salerno, non ha bisogno di essere corretto ed emendato, perchè concorda in ciò con quel che anche scrisse Orderico Vitale nel cit. lib. 3, che voi l'avete confessato poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140, e sol discordano nel numero de'Normanni e de'nomi, e si osserva qualche diversità ancora intorno a'tempi. Leggete questo scrittore nella Raccolta di Duchesne alla pag. 472, lit. B, e troverete: *Deinde Drago quidam Normannus miles cum centum militibus* (qui discorda dall'Ostiense) *in Hyerusalem peregre perrexit: quem inde revertentem cum sociis suis Waimalchus Dux apud Psalernum aliquantis diebus causa humanitatis ad refocillandum retinuit. Tunc 20000 Saracenorum Italico Litori applicuerunt, et a Civibus Psalernitanis tributum cum summis comminationibus exigere coeperunt,* ec.; proseguendo da poi a narrare la sorpresa e fuga de' Saraceni. L'Ostiense così anche rapporta questa lor prima venuta da Gerusalemme in Salerno. E perchè si conosca quanto sia sciapita l'emendazione del Pagi, leggete attentamente Lione, e troverete che dice: *hujus Abbatis anno septimo* (che l'Anonimo Cassinese lo fissa nel 1017) *coeperunt Normanni, Melo Duce, expugnare Apuliam.* Or dovendo l'Ostiense favellare di questa azione de'Normanni Melo Duce, si fa indietro e dice: *Qualiter autem, vel qua occasione Normanni ad has partes primo devenerint; et quis vel unde Melus hic fuerit . . . . opportune referendum videtur.* E con tal occasione immediatamente comincia a raccontare questa prima lor venuta dicendo: *Ante hos circiter sexdecim annos, quadraginta numero Normanni in habitu pellegrino, utpote a Jerosolimis, ubi causa orationis perrexerant, revertentes, Salernum applicuerunt . . . quam a Saracenis obsessam reperientes, accensi nutu Dei, a Guaimario majore, qui tunc Salerni principabatur, equis, armisque expostulatis inopinate super illos irruunt, et pluribus eorum peremptis, ceterisque fugatis, mirabilem victoriam, Deo praestante, adepti sunt.*

Qui ciascuno vede che non vi ha luogo correzione alcuna. Il Pagi che, seguendo il Pugliese, fermamente credette che la prima volta i Normanni venissero al santuario del monte Gargano, non in Gerusalemme, volle, per accordar l'Ostiense col suo autore, emendar quel passo, ma infelicemente; perchè per accordarlo bene ed in tutto col Pugliese ne doveva emendare altri, togliere pure quel *Jerosolimis*, e mettervi *Gargano*: levar *Salernum*, e surrogar*e Apulia*: radere *Saracenis*, e sostituirvi *Graecis*. *Longe fuge emendatrices manus.* Il senso dell'Ostiense è chiaro, poichè dovendo narrare questa seconda venuta de'Normanni in Puglia *Melo Duce*, per dar notizia *qualiter autem, vel qua occasione Normanni ad has partes primo devenerint*, rapporta la lor venuta in Salerno, della quale ne parla anche Orderico: onde saviamente a quelle parole, *ante hos circiter sexdecim annos*, notò l'abate della Noce, *nempe circa annum Christi millesimum ex Anonimo Cassinensi; ideoque Ostiensis dixit circiter, non enim exacto calculo se obstringere voluit.*

Sovente incappano questi infelici critici a tal fallo, mettendosi subito ad emendare, perchè credono che possa trovarsi in cronologia un punto determinato e fermo; ma spesse volte fra gl' intrighi degli scrittori antichi, spezialmente de'secoli bassi ed incolti, s'ingannano, e molto più quando si mettono avanti un sol autore, che pretendono averlo per base e fondamento, e per un punto fisso donde vogliono tirar poi le lor linee, e non leggono altri. Quindi non al Pagi, ma al Pellegrino ed all'Inveges dee

ricorrersi, che di proposito e non per incidenza han trattato di questi passaggi de' Normanni in Italia, ed han veduto ed osservato minutamente il tutto, e notato la diversità de' rapporti degli scrittori. Voi che siete semplice ed ignorante di queste cose, colla notizia che vi somministrò il nostro comune amico di Guglielmo Pugliese, il qual diversamente racconta questo passaggio, credendola assai rara e pellegrina, avete subito deciso che la prima volta che i Normanni sparsero sangue in queste nostre provincie, fosse in Puglia, quando sotto Melo combatterono contra i Greci; e che debba riputarsi una solennissima favola ciocchè trovasi scritto de' Normanni contro de' Saraceni nella spiaggia di Salerno. Credete forse che il Pellegrino, Inveges e tanti altri non sapessero ciò che di questo passaggio scrisse il Pugliese? Miseri criticuzzi d'un solo libro! Chi di costoro ha ignorato che Guglielmo diversamente lo narrava? Leggete Inveges nella terza parte degli Annali di Palermo, dove, dopo di aver rapportato il primo passaggio de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, secondo ciò che ne scrisse l'Ostiense ed Orderico Vitale, soggiunse alla pag. 10: *Questo primo e famoso passaggio de' Normanni da Francia in Italia, assai diversamente il canta Guglielmo Pugliese nel suo poema istorico ms. trovato da Giovanni Tiremeo Hguteneo*; e prosiegue a dire che secondo il Pugliese alcuni Normanni andando a visitare la chiesa di S. Michele Arcangelo nel monte Gargano, ivi trovarono Melo; e continuando a narrare quei fatti, e notando altre diversità tra Guglielmo e gli altri scrittori, dice alla pag. 11: *se dobbiamo dar fede al Pugliese*, il fatto con Melo accadde con *Turnicio Catapano*, che fu fugato da Melo, non con *Basiano*. Di più nota nel Pugliese un'altra diversità alla p. 17, dicendo: *Canta pure il Pugliese il principio della conquista di Puglia, ma con varietà, poichè dice che l'imperadore Michele mandò Michele Dochiano (contro la comune sentenza, che dice aver mandato Maniace) contro il Saracino di Sicilia*, ec. Or dunque, perchè nel racconto di questi successi Guglielmo è vario dagli altri scrittori parimente antichi, dobbiamo riputar solennissime favole ciò che coloro scrissero de' Normanni da Gerusalemme venuti in Salerno, perchè il Pugliese non disse parola di quel fatto, o della fuga data da' medesimi a' Saraceni? Niuno in questi casi ha prescritto leggi di dover seguitare più un partito, che l'altro: è in arbitrio di ciascuno appigliarsi a quel che stimerà più verisimile. Ed in ciò hanno ottenuto più seguaci l'Ostiense ed Orderico Vitale, che il Pugliese, poichè gli scrittori posteriori si sono attenuti a' rapporti de' primi, siccome fecero Scipione Ammirato, il Fazzello, il Summonte, il Baronio, Francesco Capecelatro, ed altri riferiti da Inveges.

Siete poi assai grazioso, quando per dare un'affettata lode al Muratori, con tante barzellette e contrapposti dite: «Dalla corrente de' quali scrittori non si lasciò trarre fuori dal cammino il signor Muratori, che nella prefazione a Guglielmo Pugliese dice con i sentimenti dello stesso autore: *Saeculo Christi XI*, ma non dice NEL COMINCIARE DEL SECOLO, *ex Normannia digressi aliquot vi'i fortes, ac in Apuliam peregrinationis causa delati*, ma non che venissero da Gerusalemme; *a Melo quodam contra Graecos*, ma non che contra i Saracini, *ibi regnantes incitantur*». Non è questo un far ridere i morti? E che volevate, Padre mio caro, che il Muratori, il quale in una nuova Raccolta fa ristampar Guglielmo Pugliese, e vi attacca una prefazione, che in questa dovesse favellar di altro linguaggio del suo autore? Vedi con quanto poco giudizio sono da voi lette le prefazioni di queste Raccolte, che non sapendo farne quel buon uso a che i compilatori intendono, nemmeno arrivate a cavarne quel profitto ch'essi vorrebbero.

Al n. IX vi scagliate, non tanto contro l'autore dell'Istoria Civile, quanto contra Lione Ostiense, imputandolo d'errore ed inganno, perchè pose la disfida tra Repostel ed Osmondo a' tempi di Roberto duca di Normannia, dicendo: *E qui pure l'autore è stato ingannato da Leone Ostiense. Allora era duca di Normannia Riccardo III, non Roberto II, che non succedè al fratello se non nel 1027. L'errore dell'Ostiense è stato scoperto dal Pagi Critic. tom. 4, pag. 112, num. 9.*

E qui pure tornate col Pagi? Vi dico il vero, Padre mio dabbene, che da questo tanto trascrivere il Pagi son portato a credere che il comune amico, che voi vi studiate di coprire, sia certamente un

cotal segretario di cifre, di cui ne abbiamo una confessione aperta e stampata, d'esser egli un solennissimo copiatore del Pagi. Basta fin qui, nè voglio io svelar ciò che voi volete nascondere; ma non m'obbligate ad altro, perchè vi prometto a fermo d'additarvi il foglio, e di non errare. Chi ha rivelato a costui il preciso mese ed anno della disfida tra Guglielmo Repostel ed Osmondo Drengot, e se era allora ancor vivo Riccardo, o pure seguisse a' tempi del suo successore Roberto? Criticuzzi di feccia d'asino, che subito accagionate d'errore e d'inganno uno scrittore di quella stima ed autorità, quanto per tanti secoli e da tutte le nazioni è stato riputato Lione cardinale e vescovo d'Ostia, che dal Ciacconio, Baronio e da altri autori non viene nominato se non con questi elogi, di uomo *sanctitate et doctrina clarus*, e di scrittore *integerrimus*, *et sincerae fidei!* Ignoranti che siete. L'errore non sarebbe solo dell'Ostiense, ma eziandio d'Orderico Vitale, il quale pure scrisse che a' tempi di Roberto seguì la briga fra Repostel e Drengot. Ecco le sue parole che si leggono al lib. 3, pag. 472 della raccolta di Duchesne: *His diebus Osmundus cognomento Drengotus Willelmum Repollum, qui se de stupro filiae ejus in audientia optimatum Normanniae arroganter jactaverat, inter manus* ROBERTI *Ducis in silva, ubi venabatur, occidit*, ec. Questi due scrittori fiorirono nella fine di quel secolo istesso nel quale ciò accadde; e pure con franchezza ed inaudita impudenza vengono ora questi novelli criticuzzi a scoprir gli errori e gl' inganni di Lione Ostiense.

X e XI.

Rapportando l'autore dell'Istoria Civile, p. 7, la cagione degli spessi tumulti e sedizioni de' Baresi, per l'aspro governo de' Catapani, e spezialmente sotto Curcua, che dieder poi fomento alla ribellione, e finalmente sotto la condotta di Melo crebber tanto, che i Baresi sperarono dar libertà alla lor patria; voi notate al num. X così: *se crediamo a Lupo Protospata, prima morì Curcua, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo;* ed allegate un passo di Protospata che niente fa al proposito, nè distrugge ciò che quell'autore, seguitando la fede di Lione Ostiense lib. 2, cap. 37, aveva detto. Non una, ma più furono le sollevazioni de' Pugliesi, e cominciarono non pur sotto Curcua, ma fin da' tempi dell'imperador Ottone I, che morì nel 973, e proseguirono anche dappoi, a con la morte di Curcua maggiormente s'ingrossarono sotto i governi degli altri suoi successori Catapani. Ed in ciò non discorda Protospata da Lione, di cui ecco le parole: *Sed cum superbiam, insolentiamque, ac nequitiam Graecorum, qui multo antea, tempore scilicet primi Octonis, Apuliam sibi, Calabriamque, sociatis in auxilium suum Danis, Russis, et Gualanis, vindicaverant, Apuli ferre non possent, cum eodem Melo, et cum Dato quodam eque nobilissimo, ipsiusque Meli cognato, tandem rebellant.* Lupo Protospata dice così: *Anno* 1010 *obiit Curcua, et descendit Basilius Catapanus.* Il codice d'Andria soggiugne: *Eodem anno Longobardia rebellavit a Caesare opera Meli Ducis.* Se in questo stesso anno per opera di Melo fosse seguita questa ribellione prima o dopo la morte di Curcua, niun lo dice, ed importava ben poco di sapersi; nè so dove vi avete letto che prima morì Curcua, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo.

Ciò che notate al num. XI, vi dimostra per un prodigioso scimunito e smemorato. L'autore dell'Istoria Civile, dopo Curcua fa calar in Italia Basilio Bagiano nuovo Catapano, seguendo l'autorità istessa di Protospata, che voi nella precedente linea avete allegata, che dice: *Obiit Curcua, et descendit Basilius Catapanus.* Poi in un punto mutate sentenza, e dite: *Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci sotto Melo, non era altrimente Catapano Basilio Bagiano, ma Turnicio.* E perchè così presto cassate Basilio, e mettete Turnicio? Perchè così canta Guglielmo Pugliese lib. 1. *Risum teneatis, amici.* Nello stesso anno che morì Curcua calò Basilio: come dunque si fan combattere i ribelli la prima volta con Turnicio, e non con Basilio, che fu l'immediato successore di Curcua? e volete che costui dopo la prima disfatta de' Greci sotto Turnicio fosse mandato in Puglia per attaccar nuova battaglia, quando Protospata dice: *Obiit Curcua, et descendit Basilius?* Come potrete accordar Lupo col Pugliese, che in ciò non convengono? Miseri

criticuzzi, che con sì fatti arzigogoli volete conciliar testi ed antinomie, come se fosse cosa rara tra antiche cronache e diverse trovar simili contrarietà e discrepanze! I serii critici non fanno così. Confessano che sovente Guglielmo Pugliese discorda dagli altri autori e cronologi, siccome saviamente avvertì Inveges, lib. 3. *An. Pal.* p.11, in questa contrarietà appunto di Turnicio, dicendo che il fatto con Melo altri lo rapportano con Basilio, *ma se dobbiamo dar fede a Guglielmo Pugliese, accadde con Turnicio Catapano che fu fugato da Melo.* Parimente tutti dicono che l'imperadore Michele mandò contro i Saraceni di Sicilia Maniace; ma il Pugliese lib. 1 canta *che vi mandò Michele Dochiano, contro la comune sentenza*, come notò Inveges loc. cit. pag. 17.

In fine voi soggiugnete, per un altro passo di Protospata (che non lo dice), che furono due fatti sotto un sol Catapano, e ponete per secondo fatto la battaglia di Canne. E pur Lione Ostiense loc. cit. scrive che questa fu la quarta battaglia accaduta nell'anno 1019. *Quarta demum pugna apud Cannas, Romanorum olim clade famosas*, ec. Ma ciò niente mi gioverà, perchè subito mi direte: Qui Lione s'inganna, è un error manifesto; e simili temerità ed impudenze.

XII, XIII, XIV.

Avendo l'autore dell'Istoria Civile nella p. 31 detto: *Intanto Errico, dopo aver regnato ventidue anni, finì i giorni suoi in Alemagna nell'anno 1025*, voi con più esatti e minuti calcoli alla mano tornate a far il conto, e dite: *Errico imperadore regnò 22 anni, cinque settimane ed un giorno; e morì nel 1024, non nel 1025.* Bravo! vedi che diligenza ed accuratezza! Ma mostrate altrove esser inteso che il costume degli storici sia di notar gli anni con numero rotondo, siccome infra gli altri fece Struvio *Synt. Histor. Germ.* pag. 387, il quale parlando appunto della morte di questo Errico, dice: *Defunctus est anno vitae suae 52, Regni vigesimo secundo*, senza badar a queste minuzie e fanciullaggini; se non fosse quando dall'appuramento di una settimana o di un giorno dipendesse lo scoprirsi vero o falso un diploma o un fatto. So però che non avete letto che quello storico espressamente dichiarossi che non era del suo istituto *andar sottilmente esaminando i tempi*, spezialmente in ciò che incidentemente gli accadde parlare. Se l'aveste saputo, son sicuro che non v'avreste preso la pena di tirar tanto sottilmente questi calcoli. A ciò che soggiugnete, che Errico morì nel 1024, non nel 1025, *Distinguo, Pater Admodum Reverende: Secundum quamplurimos Scriptores Germanos, concedo. secundum omnes, nego.* Secondo Ermanno Contratto, Wippone, Lamberto Scafnaburgense, gli Annali Ildesheimensi ed altri scrittori Germani, rapportati da Struvio *Synt. Hist. Germ.* diss. 13, § 28, e da Simone Federigo Hahn *in Henrico Sancto* § 8, pag. 197, Errico morì nel 1024; ma secondo altri scrittori non meno antichi che questi, come l'Anonimo Cassinese, Lione Ostiense, Ottone Frisingense ed altri, la costui morte si consegna nell'anno 1025. Lione Ostiense l. 2, cap. 58, scrisse così: *Defuncto igitur augustae memoriae Imperatore Henrico, anno Domini MXXV.* E qui torno a rammentarvi che questo scrittore fiorì in questo secolo stesso nel quale accadde la morte d'Errico, perchè ho paura che non gridiate: *E qui erra anche l'Ostiense*, siccome è la consueta vostra frase. Oltre all'Anonimo Cassinese, lo stesso scrisse Ottone Frisingense l. VI, cap. 27: *Anno ab Incarnatione Domini MXXV defuncto sine filiis Henrico.* E anche voglio che sappiate che questa varietà fu notata non meno dagli ultimi nostri scrittori italiani, che da' Germani istessi, li quali ancorchè fissino l'anno di questa morte nel 1024, come fece Struvio, pure questi non si dimenticò di Lione e d'Ottone, che la consegnarono nel seguente anno, rapportando anche le loro parole, come leggerete presso il medesimo, loc. cit. dissert. 14, § 2, pag. 391; siccome viceversa l'abate della Noce, in quel luogo dell'Ostiense, non si dimenticò anche di notarla, scrivendo: *Anonymus Cassinensis eodem anno, etsi alii anno praecedenti.* Non deve dunque V.P. tanto scandalizzarsi se l'autore dell'Istoria Civile in questa varietà seguitasse il partito de' suoi Italiani, e spezialmente di Lione, e non quello de' Germani.

Proseguite ne' numeri seguenti XIII e XIV ad avventar altre critiche sopra ciò che quell'autore scrisse, che Errico avvicinan-

dosi alla morte, non lasciando di sè figliuoli, chiamò i principi dell'Imperio, *e per suo successore disegnò loro Corrado duca di Franconia, detto il Salico:* rapportando ancora che *i principi di Germania acconsentendovi, lo elessero per re di Germania ed imperadore.*

Voi qui strasillogizzate assai bene, quantunque non vi siate potuto astenere, in facendolo, di mescolarvi un tantin d'impostura. Dite, *primieramente*, che Wippone prete nulla dice che Corrado *fosse stato nominato da Errico, nè l'avrebbe taciuto.* Vi fate la difficoltà esser questo un *argomento negativo, ma che unito con quel che soggiugniamo adesso, non lascia d'avere la sua forza.* E come acquisterà forza per quel che soggiugnete nel num. XIV, non uscendovi di bocca che maggiori spropositi? Dite: *Secondariamente, è tanto lontano dal vero che questa elezione seguisse pacificamente* (quell'istorico non disse che l'elezione seguisse pacificamente) *ed acconsentendovi subito i principi di Germania* (togliete quel *subito* che è tutta roba vostra, e non la date ad altri): *che anzi l'istesso Wippone narra distesamente le loro risse e le loro discordie per la pretensione che ciascuno di essi avera all'Imperio. E conchiude finalmente che Corrado fu eletto per consiglio dell'arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'avesse in punto di morte nominato all'Imperio.* Avete tosto finito i vostri sillogismi. Cominciate con un *primieramente*, e finite subito nel *secondariamente.* Or permettetemi che ora ancor io annoveri i molti spropositi che o a voi o al nostro comune amico sono scappati dalla penna in queste quattro righe.

Primieramente il *disegnar* che si fa del successore in questi casi non importa *nomina*, e molto meno *elezione*, la qual dovea esser tutta de' principi Elettori. Nè perchè Errico *disegnò* il successore, perciò non dovea venirsi all'elezione ed unirsi gli Elettori, siccome fecero in Kamba, luogo posto tra' confini di Magonza e di Wormazia. Dappoichè l'imperio uscì dalla casa di Carlo Magno, e fu trasferito a' Germani, s'è dato sempre per elezione, e non per eredità o testamento. La designazione non importava altro che un consiglio ed una preghiera, che il predecessore morendo senza figliuoli, per ben della pace e quiete dell'imperio, porgea a' principi Elettori, affin d'evitarsi il più, che si potesse quelle contenzioni e disordini che sovente accadono nelle elezioni.

Secondariamente, se questa designazione d'Errico la tacque Wippone, non se ne dimenticarono gli altri. Ugo Flaviacense *in Vita Sancti Richardi Abbatis Virdunensis, ex Chronico Virdunensi sumpta*, c. 5, § 45, pag. 987, t. 2. *m. Junii Actor.* 55 *ad d. XIV*, espressamente la rapporta dicendo: *Henricus, quia erat absque filiis, videns, quia ad Regni fastigium plures Duces et Comites adspirabant, elegit Conradum, aliquando sibi suspectum, sed strenuum.* Sigeberto Gemblacense ad A. 1024 scrisse: *Henricus Imperator, consulentibus sibi Principibus super substitutione Regni, designans Conradum ... moritur.* Lione Ostiense lib. 2, c. 58: *Defuncto... Henrico, et Chunrado Duce, qui et Cono dictus est, ejusdem Henrici electione in Regem levato.* Ottone Frisingense l. VI, cap. 27: *Defuncto sine filiis Henrico, Conradus natione Francus,* CONSILIO ANTECESSORIS SUI... *ab omnibus electus.* Li quali furono poi seguitati dagli altri scrittori moderni Germani, infra gli altri da Struvio loc. cit. dissert. 13, § 28, e da Simone Hahn *in Conrado* 2, § 2, p. 327, li quali su la fede de' medesimi scrissero pure lo stesso. *Henricus igitur designato sibi successore* (dice Struvio) *Conrado Sueviae Duce, Grunae decumbens, defunctus est.*

Per terzo, la designazione fatta da Errico non solo fu commendata per savia e prudente, ma giovò molto a Corrado, il quale avendo grandi oppositori, ne arrestò molti per questo giudizio che prima di morire avea di lui fatto il defunto; poichè Errico in vita l'odiò sempre pel suo costume libero ed altiero, che non voleva soffrir giogo di servitù alcuna, e sovente ribellò. Quindi scrive il Frisingense loc. cit. che Corrado, mentre visse Errico, non gli fu mai in grazia: *cujus tamen, dum adhuc viveret, gratia carebat;* e lo stesso Wippone, pag. 427, parlando a Corrado gli disse: *Permisit te antecessoris Henrici gratiam perdere, et eandem iterum recipere;* ma per l'insigni sue virtù avendolo conosciuto per un principe saggio e valoroso, morendo lo disegnò per successore, e così a' principi, che di ciò lo richiesero, consigliò che facessero. Magnanima azione, la quale siccome molto innalzò la fama e la virtù d'Errico; che quel che odiò in vita, volle per bene della repubblica rac-

comandarlo a' principi Elettori in morte; così fu per Corrado una gran testimonianza della sua prudenza; valore e sapienza, che in amministrar l'imperio di lui si presagiva.

Per quarto, contendendo insieme i due Corradi pari di nobiltà e di splendor di natali, ancorchè il minore di potenza superasse il maggiore, contuttociò per la virtù e probità del maggiore, *et quod* (come dice Struvio loc. cit.) *ab Henrico jamdudum esset designatus*, proposta che fu dall'arcivescovo di Magonza ne' comizi di Kamba la di lui persona, *fit clamor populi* (narra Wippone stesso), *omnes unanimiter in Regis electione Principes consentiebant, omnes majorem Chunonem desiderabant: in illo persistebant: ipsum cunctis dominantibus nihil haesitando praeposuerunt; eundemque regali potentia dignissimum judicabant.* Anzi Wippone loc. cit. dice: *Credo huic electioni caelestium virtutum favorem non deesse, cum inter singularis potentiae viros, tot Duces et Marchiones absque invidia, sine controversia (Conradus) eligeretur.*

E tanto credo che basti per rintuzzar la vostra presunzione, compiacendovi tanto da parlar di quelle cose che non sapete, e molto meno intendete. Passiamo avanti.

XV, XVI, XVII, XVIII.

Narrando l'autor dell'Istoria Civile pagina 17 le frequenti scorrerie e rapine che faceva al monastero Cassinese Pandolfo principe di Capua, seguendo la fede di Lione Ostiense scrittor quasi coetaneo agl' infortunii che narra accaduti a quel suo monastero, dice che que' monaci furon costretti, per liberarsi dalla sua tirannia, di ricorrere in Germania all'imperador Corrado. Così appunto scrisse di questi primi ricorsi Lione coll' occasione di narrar i secondi che fecero que' monaci, quando Corrado era a Milano. *Ibi* (cioè in Milano, dice l'Ostiense lib. 2, cap. 65) *de nostri Monasterii Prioribus aliquot, qui ad eum ultra Montes proclamationis gratia* JAMDUDUM *perrexerant*; e così voi anche il confessate dicendo: *Così veramente dice l'Ostiense.* Che cosa dunque ci avete voi in contrario, Zucca mia da sale? Eccolo, replicate. *Ma il Mabillone negli Annali Benedettini tomo 4, lib. 56, prova che i Monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado, quando già era in Roma.* Al parer vostro adunque credereste più al Mabillone che scrisse di questi ricorsi dopo sette secoli, che a Lione che fiorì in quel medesimo secolo, nel quale avvennero, a' suoi monaci del proprio monistero dov'egli dimorava? Non s'arriva a capire la cagione perchè questo buon cardinale, riputato da tutti per uno scrittore integerrimo e di sincera fede, abbia meritato presso di voi tanta disgrazia, che non volete crederlo nemmeno narrando i fatti dei suoi monaci, alcuni de' quali potean vivere ancora a' suoi dì, che glieli avessero narrati, come testimoni di veduta; siccome Lione istesso ci rende testimonianza nel prologo del lib. 3, che quanto e' scrisse in quella sua Cronaca, parte l'apprese dalla propria bocca del celebre abate Desiderio, ed intese colle proprie orecchie dagli antichi monaci priori di quel monastero, e parte vide egli co' suoi propri occhi: *Multa praeterea ex ejus ore veridico* (intendendo di Desiderio) *cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adhaerere, percepi: nonnulla etiam a Prioribus quibusdam audivi: caetera postremo, et oculis propriis plurima vidi.* Ma il Mabillone rapportando solo le lamentanze di que' monaci a Corrado, quando era in Roma, non esclude che non ne potessero essere state altre precedentemente fatte. Tre ricorsi narra Lione dei monaci Cassinesi a Corrado: il primo *jam dudum* fatto *ad eum ultra montes*; il secondo a Milano: *ibi de nostri Monasterii Prioribus aliquot ... illum adeuntes, universa quae per tot annos a Pandulfo mala pertulerunt, flebilibus et querimoniis denuo retulerunt*; il terzo quando spinto da queste preghiere e lamentanze, *Romam concitus venit, ubi etiam innumerabilium aliorum, tam videlicet Ecclesiasticorum, quam reliqui Ordinis virorum innumeras super Pandulfo querelas accepit.* Voi, ancorchè tutto ciò chiaramente si legga in Lione, soggiugnete alla fine: *Ma può essere che si nell'uno che nell'altro luogo lo facessero, giacchè anche in Milano non lasciarono di rinnovarle, come narra l'istesso Ostiense.* Come *può essere*, se Lione espressamente narra tutti tre questi ricorsi? E disgrazia dell'Ostiense di non dover essere creduto nelle cose del suo monistero, che avven-

nero non gran tempo prima ch' egli nell'età di quattordici anni v' entrò, e prese ivi l'abito sotto il famoso Desiderio, da cui fu educato ed istrutto; ovvero vostra temerità, ignoranza ed impudenza, che non sapendo chi si fosse Lione, vi mettete a parlarne da frenetico con tanta bizzarria e disprezzo?

Al num. XVI, accennando l'autore dell' Istoria Civile le rivoluzioni accadute in Lombardia, autore delle quali in gran parte era riputato l'arcivescovo di Milano, soggiugne. *Per queste cagioni finalmente fu risoluto Corrado intraprender il cammino verso queste nostre parti, e nell'anno* 1038 *con valido esercito, avendo passato l'Alpi, entrò in Italia, ed a Milano fermossi.* Non facendo altro che trascrivere le parole dell'Ostiense loc. cit., che così scrisse: *Anno divinae Incarnationis MXXXVIII Conradus Imperator cum valido nimis Exercitu, transitis Alpibus, Italiam introivit, venitque Mediolanum.* Voi dopo avere sconciamente troncate quelle parole, con dire, *Corrado con valido esercito avendo passato l'Alpi nell'anno* 1038, *entrò in Italia*, soggiugnete un'altra annotazione critica, e dite: *Questo se non è error di stampa, è sbaglio di cronologia: perchè Corrado entrò in Italia l'anno* 1036: ET CELEBRAVIT NATALEM DOMINI VERONAE, dice Wippone prete. *Nel* 1037 *era già a Milano, e nel* 1038 *quietò le sedizioni nella città di Parma.*

Notate adunque un altro sbaglio di cronologia a Lione Ostiense, o se è error di stampa, bisogna avvertirlo in tutte l'edizioni di questo autore, e spezialmente nell' ultima emendatissima che ci diede l' abate della Noce in Parigi nell'anno 1668, in foglio, nella quale in abbaco romano vedrete l'istesso anno 1038. Voi miseri criticuzzi d' un sol libro, leggendo in Wippone ed in qualche altro scrittor Germano qualche varietà nel consegnar gli anni di questi successi, subito, non so per qual disgrazia, rifiutate l' Ostiense, ancorchè scrittore domestico, e seguitate gli stranieri. Lione non per isbaglio di cronologia, nè l'abbate della Noce per error di stampa, tutti que' successi gli consegnarono nell' anno 1038, ma di proposito; nè in Ostiense è ciò da dubitare, poichè chiaramente in quel luogo stesso narra che Corrado disbrigato da tutti questi affari d' Italia, in quest' anno 1038 ritornò in Germania, dove non passò molto tempo che morissi. Ecco le di lui parole, il quale parlando di Corrado disse: *Pandulfi secum obsides ferens Beneventum concessit, indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit, atque post non integrum annum defunctus, Heinrico filio reliquit Imperium.* Tutti gli scrittori, anche Germani convengono che Corrado tornato in Germania, morì nel mese di giugno dell' anno seguente 1039, dopo aver composto nel precedente anno le cose d'Italia, siccome potrete leggere presso Struvio, *Synt. Historiae Germaniae* dissert. 14, § 13, e presso Simone Hahn loc. cit. *in Conrado II*, pag. 250; e perciò disse Lione che Corrado morì *post non integrum annum.* Parimente Lione stesso nel cap. seguente 66. parlando di Richerio che a preghiere de' monaci stessi Cassinesi fu eletto abate di quel monastero da Corrado, mentr' era già a Capua, dice: *Huic Chonradus Imperator anno Domini millesimo trigesimo octavo, quo Abbas ordinatus est;* onde non è da dubitare che l' Ostiense nell' anno 1038 consegnasse que' fatti accaduti in Milano, in Roma, in Monte Cassino ed altrove.

La varietà che si osserva in questi scrittori, nasce, come si è detto, che i nostri, e spezialmente Lione, fan Corrado eletto imperadore l'anno 1025; altri, e spezialmente i Germani, nel 1024. Quindi chi nota gli anni del suo imperio, come fece Ottone Frisingense, l. VI, cap. 31, che seguitò Lione, così: *Imperii vero XIV anno;* chi in altra guisa, dicendo: *Reversus tandem Trajectum, ibidem incidit in infirmitatem, et obiit, Regni sui XV*, siccome scrisse Wilhelmo Heda *in Hist. Trajectensi* pag. 118. Così parimente discordano in consegnar gli anni di questi successi. Ecco come Lione ed Ottone Frisingense, che in ciò concordano, tirano il filo di tutti questi avvenimenti, che gli ristringono in questo solo anno 1038. Corrado celebrò il Natale del Signore del 1037 in Verona: indi nel principio del nuovo anno 1038 *per Brixiam ac Cremonam Mediolanum venit* (scrive il Frisingense loc. cit.) *ejusdemque Urbis Episcopum, eo quod conjurationis erga eum factae reus diceretur, caepit, ac Papiae Aquilejensium Patriarchae custodiendum commisit. Episcopus vero clam elapsus aufugit. Ea propter Imperator Paschate Domini Ravennae celebrato, per no*

tempore praefatae Civitatis territoria vastans, ec. Ecco che Frisingense gli fa celebrare la Pasqua nella primavera di quest'anno in Ravenna. Lione Ostiense poi dice: *Quod Imperator querimoniis, et precibus, ut erat valde piissimus, inclinatus, Romam concitus venit*. Da Roma lo fa passar tosto in Monte Cassino, indi a Capua, dove entrò nella vigilia di Pentecoste, dicendo: *Imperator vero Capuam in ipsis Vigiliis Pentecostes introivit. Altera die Civitatem egressus apud Capuam veterem tentoria figit*. Lo fa quivi trattenere qualche tempo, mentre durarono i negoziati con Pandolfo. Scoverta la costui doppiezza, l'imperatore crucciato, *Pandulfi secum obsides ferens Beneventum concessit*. Ottone Frisingense rapporta (ciò che Lione, come non confacente al suo istituto, tralasciò) quel che Corrado negli ultimi mesi di quest'anno adoperasse nel fatto di Parma, dove l'imperadore celebrò il Natale del Signore. e dice : *Ea tempestate Placentinus, Vercellensis, Cremonensis Episcopi, dubium utrum licite an secus, majestatis rei judicati, in exilium deportantur; proximo dehinc Imperatore Natale Domini Parmae celebrante, tumultu orto. Dapifer Regis necatur. Qua de re commotus Princeps, omni nisu Urbem impugnat. Quibus autem fortiter defendentibus, sed tamen impetum Regis diutius ferre non valentibus, fusi multi, tandem misera Civitas crematur*. Gli Annali Ildesheimensi nel medesimo A. 1038, p. 729. pur dicono : *Parmenses pro insolentiae (suae) temeritate . . . cum Civitate, omnibusque, praeda, igne, ferro perierunt*. Ed in questa maniera placida e soave *nel* 1038 *quietò le sedizioni nella città di Parma*, secondo la vostra frase, che così si legge nella fine di questa vostra annotazione critica. Lione, a cui niente ciò importava di riferire, dopo aver fatto passare Corrado in Benevento, tralasciando tutto ciò, soggiunse solo il passaggio e il ritorno in Germania, dicendo: *Indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit, atque post non integrum annum defunctus, Heinrico filio reliquit Imperium*. Ecco come questi due gravissimi scrittori in questo sol anno 1038 ristringono que'successi che voi, seguendo gli scrittori Germani, avete ripartiti in due anni. Ma che direste, se Simone Friderigo Hahn, il più accurato e l'ultimo degli scrittori Germani, il quale non ha guari che nel 1721 diede fuori la sua Istoria, pure in questo anno 1038 rapporta il fatto di Pandolfo principe di Capua, anzi prima narra il bruciamento di Parma, e poi la deposizione del principe Pandolfo comandata da Corrado, il quale gli sostituì nel principato di Capua Guaimaro principe di Salerno ? Mettetevi ora in iscranna, mio signor Criticuzzo d'un libro, e decidete questi punti di cronologia, che tutti ve ne avran grazia, sapendo che in questi squadri e misure non vi è al mondo chi vi oltrapassi.

Al num. XVII tornate col Mabillone a far un altro contrapposto a Lione Ostiense. Mi vien pietà di questo povero cardinale. Questi narra nel cit. cap. che i monaci Cassinesi, essendo Corrado venuto in Roma, sentendo quivi le loro lamentanze contro il principe Pandolfo, l'imperadore *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros*. Si cominciò a trattar per questi legati di ridurre il principe a dovere; ma vedendo Corrado la di lui ostinazione, da Roma andò in Monte Cassino, per passar indi a Capua, siccome fece. Pandolfo vedutosi stretto, offerì per li medesimi all'imperadore, cercandogli perdono, trecento libbre d'oro, *cujus quidem auri medietatem ad praesens dare, pro medietate vero altera filiam, et nepotem obsides transmittere spondet. Annuit Imperator : ille pecuniam delegat, et obsides*. Questi erano gli affari che si maneggiavano allora *per necessarios*, come gli chiama Lione, dell'imperadore e di Pandolfo. Questi mediatori sin da Roma furon mandati, e passato Corrado in Monte Cassino ed in Capua, andavano e riandavano per conchiuder il trattato, siccome fu conchiuso. Così chiaramente scrisse Lione, e seguendo la di lui fede, l'autore dell'Istoria Civile, il quale parlando di Corrado disse : *Mandò legati a Pandolfo*. Or voi che vi mettete a far critiche, senza pure volervi pigliar la pena di leggere l'Ostiense, falsate in prima il passo di quell'autore, ed in vece di *mandò*, trascrivete *manda*, e poi soggiugnete: *I legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse, da Vittore III papa, o sia dall'abate Desiderio, che in quel tempo viveva; il quale nel lib.* 2 Dialogor. *scrive: CUM IGITUR ROMAM PERVENISSET, OPTIMOS EX LATERE SUO VIROS*

Capuam mittere placuit Pandulfo principi. *Così la cosa è fuor di dubbio.*

Or vedi che pazienza bisogna avere con voi altri ignoranti, non meno che presuntuosi ed impudenti. Come? che Corrado da Roma mandasse legati a Pandolfo, non l'aveva chiaramente scritto l'Ostiense, allegato da quell'autore nel margine? Ci voleva Mabillone per crederlo? E questi aveva bisogno di ricorrere a' Dialoghi dell'abate Desiderio per saperlo? Non scrisse pure l'Ostiense cit. cap. 65, che venuto Corrado in Roma, *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros?* Bisogna dunque, al parer vostro, da ora innanzi, la Cronaca Cassinese di Lione vescovo d'Ostia metterla nella classe de' romanzi, e riputarla un mucchio di fole più vane di quelle che contano

Stando al fuoco a filar le vecchiarelle.

Lione non fu allievo dell'abate Desiderio, di cui, siccome egli stesso ci rende testimonianza in prologo lib.3, *vix dum quatuor et decem annos egressum, in hoc sancto loco quam libenter suscepit, instruxit, enutriit, ac provexit?* Di cui parimente testifica: *Multa praeterea ex ejusdem ore veridico, cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adhaerere, percepi?* Si è intesa giammai una tanta audacia e monacale tracotanza? Disprezzar con tanto fasto e alterezza uno scrittore sì chiaro e sincero, che la sua autorità non varrebbe danaio, se non venisse a soccorrerla un Pagi ed un Mabillone, e che ad un sol fiato di voi altri miseri criticuzzi stesse esposta ad esser rovinata e disfatta?

Non minore insolenza praticate in quel che soggiugnete nel num. XVIII, che non ostante la testimonianza dell'Anonimo Cassinese e l'autorità di Camillo Pellegrino, pretendete con sciocchi argomenti metter in dubbio la coronazione di Corrado seguita in quell'anno in Capua con solenne apparato ed allegrezza nel giorno di Pentecoste: siccome scrisse l'autore dell'Istoria Civile, seguendo la fede dell'Anonimo, e le savie annotazioni del Pellegrino, e siccome voi stesso confessate dicendo: *L'autore ha seguitato in ciò l'Anonimo Cassinense, e le Note fatte a questo scrittore dal dottissimo Pellegrino.* Che cosa dunque ci avete voi in contrario? Eccolo: *Chi volesse fidarsi,* soggiugnete, *agli argomenti negativi, darebbe per falsa questa coronazione di Corrado in Capua, non dicendone nulla Wippone prete, nè Vittore III, nè Lupo Protospata, nè la Cronaca Australe presso il Frecco, nè Ermanno Contratto, nè Lione Ostiense: il quale anzi scrive che l'imperadore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste,* ALTERA DIE CIVITATEM EGRESSUS APUD VETEREM CAPUAM TENTORIA FIGIT. Ed è possibile o in voi, o nel comune amico tanta stupidezza e milensaggine, che mi state qui a far il dottor Graziano, e non avete letto non pur il Pellegrino, ma nè meno l'autor istesso della Storia Civile che vi mettete a criticare? Credete forse che il Pellegrino non avea letto questi scrittori, e che perciò desse così facile credenza all'Anonimo Cassinese? Se aveste letto o l'uno o l'altro, e se foste capace d'intendergli, avreste forse conosciuto la cagione perchè quegli autori, che avete infilzati, non ne fecero memoria, come di cosa non molto rara e rimarcabile. Il Pellegrino in quelle sue dottissime note questo appunto avverte, che le coronazioni che solevano praticare gl'imperadori in simili occasioni di festività principali, come del santo Natale, della Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, e simili, erano frequenti; poichè queste coronazioni non s'usavano se non per render maggior onore e riverenza a quel giorno, e renderlo più festivo e magnifico. Queste coronazioni erano tutt'altro di quelle che si praticavano in prender la corona nel principio del governo del regno e dell'imperio, le quali non si reiteravano; ma le festive erano praticate sovente, e sempre che all'imperadore piaceva in qualche pubblica e grande celebrità comparire agli occhi del popolo, assiso nel soglio con clamide, con scettro in mano e con corona in capo. E gl'imperadori di Germania, calando in Italia, le praticavano sovente, per rendersi più augusti e maestosi a' popoli lontani ed a loro soggetti. In questo istesso luogo che criticate, l'autore dell'Istoria Civile pur l'avvertì dicendo: *L'imperadore ricevuto con solenne apparato ed allegrezza nel giorno di Pentecoste, fu quivi incoronato con grande celebrità e colle consuete cerimonie. Era allora costume degl'imperadori d'Occidente di replicar sovente queste funzioni ne' giorni più*

celebri dell'anno, nel che è da vedersi l'incomparabile Pellegrino nelle Castigazioni all'Anonimo Cassinese; poichè Corrado non in Capua fu la prima volta incoronato re, o imperadore: fu egli prima salutato re nell'anno 1026, ed imperadore nell'anno seguente, quando la prima volta venne in Roma. Che maraviglia è dunque se quegli scrittori non abbiano riferito questa consueta funzione praticata in Capua, specialmente gli autori Germani, a cui ciò nulla importava? Lione Ostiense descrisse la venuta di Corrado in Capua, drizzando la sua narrazione per li guai che passava allora il suo monastero di Monte Cassino con Pandolfo principe di Capua, e sol per incidenza fa motto di altre cose. Nè perchè Corrado *apud veterem Capuam tentoria fixit*, non poteva quivi celebrarsi quella festività; anzi *in tentoriis* solevan più magnificamente e con maggiori apparati e moltitudine di popolo celebrarsi simili funzioni.

In fine voi avreste voluto che si fosse almeno posta in dubbio questa coronazione, e non senza riso insieme ed indignazione così terminate questa vostra critica: *Nulladimanco se fu cortesia il credere al Cassinese, sarebbe stata fedeltà di buono storico di porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro autore.* Come quell'autore dovea porla in dubbio, quando l'incomparabile Pellegrino non lo fece, ma seguì la fede dell'Anonimo; e quando il Cassinese, scrittore antico, l'afferma, nè vi è altro suo coetaneo o posteriore che ne dica il contrario? Dovea forse porla in dubbio per questi vostri sciapiti argomenti negativi, che vi mostrano non men ignorante che senza discorso, e che avete affatto perduto ogni raziocinio? Ma non ne sia più: passiamo avanti.

XIX, XX, XXI, XXII, XXIII.

Siccome nelle precedenti annotazioni critiche avete fatto il bravo intorno a' fatti degl'imperadori d'Occidente, così ora volete mostrarvi ancor valente per ciò che riguarda i successi degl'Imperadori d'Oriente. Avendo l'autor dell'Istoria Civile, pag. 22, detto che i Greci imputando la loro declinazione alla dappocaggin de' loro sovrani, sovente tumultuanti si facevano lecito ammazzare il proprio principe, ed in suo luogo sostituirne un altro, ch'essi stimavano atto a poter restituire l'imperio nell'antica grandezza; *permisero a questo riguardo, essendo innalzato sul trono Michele Paflagone, che da costui l'imperadore Romano fosse ucciso.* Voi appiccate qui nel num. XIX una notarella, e dite: *esser falso che l'imperador Romano fosse ucciso da Michele, atteso che egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dall'impudica Zoe sua moglie.* Soggiugnete appresso al n. XX, esser parimente falso *che egli morisse da poi che il Paflagone fu innalzato al trono; perchè costui non cominciò a regnare se non da poi che, morto l'Argiro, fu marito di Zoe.*

Mostrate però con queste notarelle, che voi leggendo i libri, non molto badate all'istituto ed intento ch'ebbero gli scrittori in comporgli; e pretendete che sovente dovendo accennare di passaggio qualche fatto, del quale occorre farsene menzione per maggior chiarezza delle cose che dovran dire, che dovessero ivi fermarsi, e descriverlo secondo tutte le sue più minute circostanze, e così perder di vista il proprio lavoro che han per le mani. E pure il nostro comune amico ve ne avea dato un fresco esempio di queste sconcezze e mostruosità, e voi non avete saputo profittarne. L'autore dell'Istoria Civile accennò solo l'intronizzazione di Michele Paflagone, e la morte dell'imperadore Romano, per proseguire con maggior chiarezza la narrazione de' fatti propri ed a sè appartenenti, quali erano i successi seguiti dopo la missione fatta dal nuovo principe di Giorgio Maniace con armata in Italia, per discacciar i Saraceni dalla Sicilia. Il Maniace, per eseguire i disegni del suo sovrano, avendo inteso per fama il valore de' nostri Normanni di Puglia, stimò necessario, per agevolar l'impresa, aver di questi valorosi campioni; onde fece perciò in nome dell'imperadore pregare il principe di Salerno Guaimaro per fargli avere di questi prodi soldati, siccome Guaimaro glie li accordò. Li Normanni, accettando il partito, uscirono di Salerno in numero di trecento, avendo alla lor testa Guglielmo, Drogone ed Umfredo figliuoli di Tancredi, che non avea molto che dalla Normannia erano quivi venuti. E si prosegue di poi dall'autore la narrazione de' valorosi fatti adoperati da costoro in Sicilia.

Che volevate dunque, Criticuzzi senza

giudizio e discernimento, che quell'autore, tralasciando la propria istoria, dovesse fermarsi nell' intronizzazione di Michele: esaminasse minutamente, se nella morte data all' imperador Romano vi fosse stata anche complice l'impudica Zoe sua moglie che gli apprestò il veleno: avesse distintamente avvertito che prima morì l'Argiro, e poi Michele cominciò a regnare quando fu marito di Zoe: ed empier le carte di mille scipitezze, cose improprie ed inutili, siccome è il costume del nostro comune amico? Chiunque è mediocremente inteso dell' Istoria Bizantina, sa le scelleraggini ed impudicizie di Zoe, e che spesso mutava mariti per nuovi drudi, i quali si faceva compagni al trono. E pure l' autore istesso dell'Istoria Civile nella seguente pag. 25 per altra occasione l'avea anche detto, scrivendo: *L' imperador Michele sopranominato Paflagone, cui l' imperatrice Zoe amò tanto, che in ricompensa del commercio che seco avea avuto, lo innalzò al trono imperiale, cadde in una sorte di mal caduco, che attediato del governo l'obbligò a rendersi monaco.*

Della farina istessa sono le tre altre notarelle che aggiugnete. Al num. XXI ne appiccate una a queste parole: *cadde in una sorte di mal caduco*, dicendo: *È falso che egli cadesse in questa sorte di mal caduco, dopo essere stato eletto imperatore. Il Psello autore contemporaneo presso al Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paflagone, dice averne patito egli fin da giovanetto.* Vedi la pazienza che ci vuole con voi altri arroganti e fastidiosi Ser Contrapponi. Quell' autore accennò solo la infermità del Paflagone, la quale negli ultimi tempi l'incomodò tanto, che attediato del governo, l' obbligò a rendersi monaco. Voi, come se ne steste scrivendo la Vita, avreste voluto che ne notasse ancora i principii, dicendo che colui patì di questo male fin da giovanetto: notasse eziandio i progressi, e finalmente gl' incrementi ed il suo ultimo stato di grandezza, sicchè lo ridusse ad abbandonar l' imperio e farsi monaco. Non vi accorgete dunque del vostro poco giudizio e discernimento, che non fate differenza tra scrittore e scrittore: di chi scrive la Vita del Paflagone, e di chi di passaggio sol accenna quel suo male che finalmente l'obbligò a lasciar il governo e rendersi monaco?

Più graziose sono l' altre due che si leggono al num. XXII e XXIII. L' autor dell' Istoria Civile, proseguendo la narrazione di questi successi, soggiugne. *Questi* (intendendo del Paflagone) *lasciò l' imperio al suo nipote, chiamato parimente Michele, cognominato Calefato, sotto il governo di Giovanni suo zio. Ma questo novello Cesare per le sue crudeltà, e per aver discacciato Giovanni a cui tanto dovea, e molto più per aver trattato ingratamente l' imperatrice Zoe, dalla quale era stato adottato per figlio, e che avea procurato innalzarlo alla dignità imperiale, si rendè cotanto odioso e abbominevole presso i suoi sudditi, che apertamente tumultuando, rimisero Zoe nel trono. Costei, tosto che fu in quello ristabilita, scacciò Calefato, facendogli anche cavar gli occhi, e sposossi con Costantino Monomaco, che divenne ancora consorte all'imperio.*

Che cosa di male trovate qui, Pinca mia da seme? Due cose, rispondete. Primieramente dite al num. XXII: *Zoe non fu mai sola sul trono dopo la deposizione del Calefato, ma vi fu posta insieme con Teodora sorella.* Soggiugnete poi al num. XXIII: *Secondariamente non ella sola, ma ambedue le sorelle fecero cavar gli occhi al Calefato.* Dunque al creder vostro era necessariamente obbligato quell'autore, non trattando delle rivoluzioni di Costantinopoli, ma sol di passaggio accennando la mutazione di quegl' imperadori, che oltre di Zoe, che in quella tragedia vi rappresentava la principal figura, dovesse far anche menzione della sorella che associò pure all' imperio? e di più, che scoprisse tutti i complici nel delitto del cavamento degli occhi di Calefato, e che palesasse ancora che Teodora pur vi ebbe parte? E non vi bastava che quell'autore citasse al margine Guglielmo Pugliese che lo scriveva, donde voi l'avete appreso? Dovea adunque empier le carte di queste cose estranee, e divagarsi tanto in ciò che non era del suo istituto? Chi ha ignorato che Zoe non mai imperò sola? Ella, siccome avrete letto in Protospata *ad Ann.* 1050, regnò con tre mariti ch'ebbe, cioè con Romano, Paflagone e Costantino Monomaco, 22 anni; e morta che fu nell'anno 1050, *regnavit ipse Constantinus Imperator cum Teodora sua Cognata jam novem annis*, siccome dice il Protospata. Non vi ha dunque somministrate rare notizie il nostro comune amico, ma ben triviali e note, non

vi essendo scrittore di quelle Istorie che non le rapporti.

XXIV e XXV.

Queste due notarelle putono un poco di impostura monacale, e perciò l'ho separate dalle altre, credendo che fosse tutta vostra farina, nè che il nostro comune amico vi avesse parte alcuna; poichè scrivendo l'autore dell'Istoria Civile nella pag. 26 che l'imperador Costantino Monomaco vedendo, per la congiura ordita da Arduino, essergli ribellati i Normanni che s'erano posti a depredar la Puglia, unì tosto un validó esercito, e lo mandò in Puglia, sotto il comando di un nuovo generale, Duclione appellato, per ripigliare le città ch'erano state da coloro occupate, *con ordine di non far quartiere a' Normanni, ma di sterminargli affatto*: voi a queste ultime parole vi appiccate questa critica, ed al num. XXIV dite così: *Tutt'altro dice Lione Ostiense, lib. 2, cap. 67, dell'edizione di Napoli, citato dall'autore*: *MANDATUM FUERAT GRAECIS, UT NORMANNORUM PARTEM OCCIDERENT, PARTEM IMPERATORI LEGANDAM IN VINCULIS MANCIPARENT.* Or notate qui la vostra malizia, ovvero, per darle una più benigna interpretazione, la vostra sciocchezza ed ignoranza. Primieramente, quell'autore si valse sempre nella sua opera di Lione Ostiense dell'ultima edizione, come più corretta, di Parigi, secondo ce la diede l'abate della Noce nell'anno 1668, e non dell'edizione di Napoli, sicchè voi dovevate ricorrere a quella, e non a questa. Per secondo, voi non avete letto nè l'una nè l'altra: e se l'avete lette, l'impostura è manifesta, e niuno può salvarsi; poichè Lione nel lib. 2, cap. 67 dice espressamente che l'ordine dato a Duclione fu d'esterminare i Normanni, e voi sporcamente ne avete occultato le parole, con troncare di più e storpiare il passo. Eccolo intero. *Mittitur interea Constantinopolim de praesenti calamitate relatio: remittitur Ducliano AD NORMANNORUM EXTERMINATIONEM maximus Graecorum exercitus. Tandem condicto die ac loco juxta Fluvium, scilicet Oliventum, conveniur in pugnam. Mandatum autem fuerat Graecis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legandam vinculis manciparent.* Per ultimo, ancorchè Lione non si fosse valuto di quella parola *ad Normannorum exterminationem*, ma di quelle sole che trascrivete, non vi par dunque, Ser Mestola, che sia sterminato un esercito, con parte trucidarlo e tagliarlo a pezzi, e parte mandarlo legato in catena all'imperatore in Costantinopoli?

Più graziosa è l'altra che appiccate al numero XXV. Dopo avere quell'autore narrato la disfatta de' Greci in Puglia, che sotto Duclione furono in tre battaglie sconfitti da' Normanni, soggiugne: *Intanto la corte di Costantinopoli, cui questi infelici successi aveano oltre modo sorpresa, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo, e fatto unire una più considerabil armata, la fece passare in Calabria sotto la condotta di un altro generale*: voi, come a vipera, smozzicate il capo e la coda di questo passo, e dite così: *Intanto la corte di Costantinopoli, imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo*; poi soggiugnete: Guglielmo Pugliese lib. 1 dice che *lasciato il comando si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto*. Che pretendete dunque, che Duclione, dopo veduto disfatto il suo esercito, abbia lasciato volontariamente il comando, e vedendo che in Puglia vi era mal aria, volle da se stesso agiatamente ritirarsi in Sicilia a respirare un'aria migliore? Non gli fu dunque tolto il comando; nè richiamato, perchè desse luogo al successore destinatogli, che fu Exaugusto? Quell'autore pur fece favore a Duclione con dire che fu dall'imperadore richiamato, perchè Lione Ostiense lib. 2, cap. 67 dice *che ne fu cacciato*. Ecco le sue parole: *PULSO DUCLIANO, Exaugustum nomine quendam, vice illius, cum Normannis dirigit congressurum.* Privato del comando, si ritirò in Sicilia; poichè egli militava in Puglia, e la Sicilia era in quei tempi la principal sede de' magistrati greci. Se l'autor dell'Istoria Civile avesse detto che l'imperadore lo richiamò in Costantinopoli, ed egli colà, per ubbidire al suo principe, fosse tornato, poteva aver luogo la critica; ma dice semplicemente, che richiamollo, e addita anche nel margine il luogo di Guglielmo Pugliese, lib. 1; da chi voi l'avete appreso, il quale narra, che toltogli il comando, ritirossi in Sicilia. Ma che direste, se l'Anonimo Barese narrando questi successi medesimi, dice che Duclione dopo l'ul-

tima sanguinosa battaglia; toltogli il comando, se ne fuggì in Sicilia? *et Dukiano ibi in Siciliam*. Leggete Inveges nel t. 3 degli Annali di Palermo p. 24 e 25, e non state ad infradiciar la gente con queste vostre storpiate criticature.

XXVI e XXVII.

In queste due altre annotazioni sì che mi fate veramente strasecolare. Vi veggo sedere a scranna e disputar di contadi, e regolar successioni di ducati così bene ed artagoticamente, che son per provare a chi che sia che voi discorrete meglio e più a fondo di queste cose, che non faceva Frate Cipolla dando lezione di geografia a'suoi Certaldesi. Ma appuriamo prima il fatto, e poi verremo a disputar della legge. L'autore dell'Istoria Civile alla p. 28, dopo aver narrato le ulteriori conquiste de' Normanni fatte in Puglia sotto il valoroso Argiro, figliuolo del famoso Melo, che l'avean eletto per lor duce, soggiunse, che *rassodate con maggior fermezza le lor fortune per altre conquiste che di giorno in giorno facevano, pensarono per maggior sicurezza a non voler altri capitani che della lor nazione. E sebbene Argiro era da essi tenuto in molta stima, nulladimeno avendo scorto che sotto la di lui condotta mal avevano potuto sostenere gli sforzi di Maniace, e che le maggiori azioni e più gloriose a Guglielmo Bracciodiferro si doveano, credettero di far meglio di sottomettersi a lui. Onde radunatisi in questo anno 1043 nella città di Matera, ove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, l'elessero lor comandante, e datogli per onore il titolo di conte, fu perciò che egli fosse il primo il quale conte di Puglia si nomasse.* Voi al num. XXVI negate questo fatto e dite: *Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell'elezione di Guglielmo in conte, nulla ne dicono nè l'Anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l'Anonimo Cassinense, nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Lione Ostiense; nè l'autore ci fa sapere onde ciò ricavasse.*

Or io voglio qui far pruova della vostra fronte, se sia così dura e marmorea che non sia capace di rossore, e se questo sia in voi incognito colore. Voi dite che di questo congresso de' Normanni in Matera, e dell'elezione di Guglielmo in conte, nulla ne dicono Lupo Protospata, nè Lione Ostiense; ed aggiugnete di più che quell'autore non vi fa sapere onde ciò ricavasse. E pure Lupo lo dice, e Lione lo conferma, e quell'autore ve gli ha additati nel margine; ma voi, che con ragione avete paura de' lupi e de' lioni, fuggite lontano mille miglia per non vedergli. Quelle parole, che almeno ora leggerete, del radunamento de' Normanni in Matera nell'anno 1043, dove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, e dell'elezione di Guglielmo in conte, le trascrisse fedelmente da Lupo Protospata che così dice: *Anno 1043 Mense Aprilis descendit Maniachus Magister Tarentum, et mense Junii Monopolim, abiitque ad Civitatem Materam, et fecit ibi grande homicidium. Et mense Septembris Gulielmus electus est Comes Materae.* Ora intenderete meglio le di lui parole, quando disse: *Radunatisi in quest'anno 1043 nella città di Matera, ove pochi mesi prima Maniace aveva esercitato le più grandi crudeltà, l'elessero lor comandante, dandogli per onore il titolo di conte.* L'elezione seguì nel mese di settembre. Le più grandi crudeltà, ch'è quel *grande homicidium* (perchè non vorrei che intendeste che Maniace in Matera avesse ammazzato qualche gigante) le commise nel mese di giugno. Voi che v'intendete di calcoli, tirate ora il conto, e vedete se fu ben detto *pochi mesi prima*. Protospata dice: *Guilielmus* ELECTUS *est Comes Materae*. Secondo i miei calcoli (non so se concorderanno co' vostri) *elezione* non credo che possa farsi senza ragunamento per sapersi i voti di tutti, siccome era allora il costume in simili elezioni. Se dunque Lupo scrive che fu eletto conte in Matera, necessario è dunque che ciò si facesse, ragunati quivi i Normanni. Avete dunque fatto bene di fuggir il lupo, il quale di voi avrebbe certamente fatto un fiero pasto. Fuggite ora assai più il lione, che vi sbranerà sicuramente. Vedi come sen vien colla bocca aperta e famelica per ingoiarti: odi come rugghiando vi sgrida al capitolo stesso tante volte rammentato da quell'autore, che è nel lib. 2, cap. 67, dove narrando pure le conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto Argiro, soggiugne: *Post haec Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes, ad Guaimarum omnes conveniunt*, ec. Così Lupo di-

cendo che i Normanni lo elessero conte, e Lione confermandolo, non abbiam più a disputar del fatto.

Veniamo ora ad ascoltar le vostre belle speculazioni intorno alla legge, sentendovi parlar di contee e duchee, della lor natura e successione, che per certo con voi perderiano il Rabatta e Ricciardo da Chinzica. Altri con due parole vi manderebbon via dicendo: questi misteri non fan nè per voi, nè pel comune amico, e subito vi direbbero: *Deh mugnajo non lasci tu mulino.* Ma io non son per lasciarvi, perchè non voglio perdere un trattenimento sì sollazzevole, quanto è questo che or ci somministrate.

Voi in prima, confondendo la ragunanza de' Normanni, fatta ad istigazione di Arduino sotto Rainulfo conte d'Aversa nell'anno 1040; (della quale non pur il Pugliese lib. 2, ma Lione Ostiense anche ne parla nel cit. cap. 67) con quest'altra di Matera che seguì nel 1043, dite che in questa seconda (se mai sia vera) non si aggiunse nuovo titolo al conte Guglielmo, ma gli rimase quello che prima avea. Ecco le vostre savie riflessioni; *Io sono di parere che in questo congresso di Matera (se però avvenne). fosse Guglielmo eletto comandante dell'esercito, ma che senza aggiugnere a sè nuovo titolo, rimanesse uno di que' 12 conti, com'era prima;* e seguitate da poi i vostri discorsi e raziocinii ben lunghi, degni veramente del vostro acume e perspicacia. Or sentite quanti spropositi vi sono scappati dalla penna in questo vostro parere, giacchè vi siete compiaciuto di darcelo. Primieramente, voi confondete le comitive, cioè i capitanati, ovvero l'esser condottiere, duce e comandante d'una parte d'esercito, coll'esser conte in quel senso che fu Guglielmo I conte di Puglia. In quella prima radunanza Rainulfo era il solo conte d'Aversa, siccome fu da poi Guglielmo il solo conte di Puglia; e Rainulfo non era della razza di Tancredi, ma d'altro lignaggio normanno. Sotto questo Rainulfo, avendo piaciuto il consiglio d'Arduino, si deliberò la prima volta invadere la Puglia e cacciarne i Greci, e furono perciò eletti dodici capitani, ciascuno avendo la comitiva e la direzione delle sue truppe. Questi condottieri l'Ostiense gli chiama *capitani*, il Pugliese *duces*, i quali n'aveano la comitiva, ch'era un nome d'onore. Sentite l'Ostiense, il quale dopo aver detto che Arduino *Aversam venit, et Rainulfo Comiti causam suam aperiens, ad universam Apuliam se Duce facile adquirendam, animum illius accendit,* soggiugne: *Placet consilium, adhortatio comprobatur, et id protinus aggrediendum consilio unanimi definitur. Mox idem Comes XII de suis Capitaneos eligit, et ut aequaliter inter se adquirenda cuncta dividerentur, praecipit.*

Il Pugliese, lib. 1, pur disse:

Omnes conveniunt, et bis sex nobiliores.....
Elegere Duces; provectis ad Comitatum
His alii parent: Comitatus nomen honoris.

Questi due scrittori, che furon per tempo coetanei, qui non intendono che di comitive e capitanati; nè dassi titolo di conte se non a Rainulfo, perchè questi fu più antico e primo conte d'Aversa, che non fu Guglielmo I conte di Puglia. Nè si legge che fra questi XII capitani uno fosse stato Guglielmo; ed è tutta fecondità del vostro ingegno il fantasticare, che senza aggiugnere a sè nuovo titolo, rimanesse Guglielmo uno di que' XII conti, com'era prima. Anzi ciò manifestamente ripugna al detto di Lupo Protospata che scrisse, *Guilielmus electus est Comes*, e molto più a Lione Ostiense che espressamente dice: *Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes.*

Per secondo, l'elezione di Guglielmo in conte, che fu fatta in Matera tre anni dopoi, non fu *ditionis*, siccome non comprendo ciò che andate fantasticando con Leibnizio, come se a Guglielmo se gli fosse assegnata Matera in feudo con titolo di conte, ma fu d'onore, poichè l'esser conte non dinotava altro che *dignità*, distinta dall'amministrazione, e dalla *dizione* o dominio delle terre. Quindi nelle antiche carte si legge, quando s'univa alla dignità il dominio o la dizione: *Comes et Dominus;* e quando alla dignità s'univa l'amministrazione, dicevasi: *Dignitate Comes, munere Castaldus.* Quando Guglielmo fu eletto conte in Matera, ed in luogo d'Argiro gli fu dato il general comando dell'armata, gli fu conferita la dignità ed onore di conte: titolo generale, e non ristretto ad una città sola, e molto meno a Matera, poichè nella divisione indi fatta fra' capitani normanni delle città con-

quistate in Puglia, non Matera, ma la città d'Ascoli fu assegnata a Guglielmo, siccome rapporta Lione istesso; e quindi questo autore disse: *Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes.* La qual dignità di conte di Puglia, ristabiliti meglio i Normanni in queste provincie, ed alle conquiste della Puglia avendo aggiunto l'altre fatte in Calabria, parendo loro molto augusto all'estensione di tanto dominio, la immutarono in altra più sublime, onde da conti di Puglia furon da poi salutati *duchi di Puglia.* Così quando voi, proseguendo alla pag. 17 a dar altri vostri pareri, dite: *quell'esser fatto* COMES MATERAE, *io sono di opinione che non voglia dire altro. che esser fatto conte di Matera, cioè uno delli* 12 *conti normanni*, provocate veramente a tutti il riso, non sapendo voi stesso che vi dite, e parlate di quello che affatto non intendete.

Per terzo, per questi vostri pareri istessi date a conoscere che voi non intendete il Pugliese, e che non sapevate come, morto Guglielmo, questo titolo generale di conte insieme colla signoria di tutta la Puglia passasse a Drogone suo fratello, che perciò fu detto secondo conte di Puglia, avendolo i Normanni sostituito in colui luogo. Questi, celebrate l'esequie del defunto Guglielmo, ne prese il governo, siccome scrive il Malaterra lib. 2, c. 12, dicendo: *Exequiis celebratis, secundus frater Drogo totius Apuliae Dominatum suscepit.* Che andate dunque fantasticando del conte Pietro, e de' 12 conti normanni, quando questi non han che fare colla dignità di conte conferita a Guglielmo, della quale si parla, e la quale poi per la costui morte passò a Drogone, chiamato perciò secondo conte di Puglia?

Ma non so se più grazioso, o malizioso vi mostrate in questa istessa pag. 17, quando dite che l'elezione di Guglielmo in Matera *avvenne almeno nel* 1042, *non nel* 1043, *come dice l'autore.* Qui vi si potrebbe notare una grossa ignoranza, e petulanza insieme, se non aveste letto il Protospata, il quale nota non pur l'anno, ma il mese di questa elezione. Che vuol dir quell'*almeno*, quando costui n'addita sino il mese? All'incontro mostrate che il comune amico v'abbia somministrato questo luogo del Protospata; ma voi, sia per malizia, sia per errore di stampa, il che non dee presumersi in un critico sì minuto ed attento come voi, dite così alla pag. 16: *Lupo Protospata dice che all'anno* 1062 DESCENDIT MANIACUS MAGISTER TARENTUM. Come all'anno 1062? Questo sarebbe uno sbaglio non meno che di 19 anni. Perchè non mettete il giusto anno disegnato da Lupo, che fu il 1043? Ma so che voi risponderete: se io non commetteva ad arte questo error di stampa, lasciando con ciò confusi e dubbi i lettori, ed avessi notato lealmente l'anno 1043, come potea soggiugnere appresso quell'altra critica, e dire, *ciò avvenne almeno nel* 1042, *non nel* 1043, *come dice l'autore?* Ed in questo non ho che replicarvi, ed avete ragione.

In fine, rincrescendomi andar più dietro a queste vostre frasche pascendomi di vento, a quel che soggiugnete, che intorno alla celebrità e cerimonie usate nell'elezione di Guglielmo in conte descritte dall'Inveges, si contenti l'autore dell'Istoria Civile *che noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, giacchè non troviamo autore di que' tempi che ne faccia motto o parola*: io in nome di quell'autore, tenendone ampissima facoltà, ve ne do ampia licenza e consenso di farlo; anzi perchè voi peccate nel contrario di esser troppo risolutivo, farete bene a dubitar d'ogni cosa; tanto più che piacendovi la poltroneria, nè dilettandovi molto di aprir libri, e prendervi la pena d'esaminar attentamente le cose, il miglior partito per voi sarebbe questo. Del rimanente colui riferì quelle celebrità e cerimonie, come credibili, e secondo che *suspicava l'Inveges*, al quale si rimise, additando nel margine il luogo che è nella terza parte degli Annali di Palermo, *ad A.* 1043, dove rapportando le celebrità e cerimonie che solean praticarsi a que' tempi in simili elezioni di conti, va conghietturando che forse consimili potevano usar allora i Normanni nell'elezione di conte in persona di Guglielmo. Ma voi, che non vi volete pigliar questi fastidi ed incomodi d'andar scartabellando annali e storie, fate saviamente a dubitarne, e meglio fareste a non parlarne.

Nel num. XXII tornate di nuovo in cattedra feudale, ed a disputar di preferenza di successione ducale tra figli e fratelli del defunto. Per amor di Dio lasciate andar queste cose: attendete a' vostri concetti predicabili, ed il nostro comune amico a' suoi squadri e calcoli: attenda pure a fissar epoche, e numerar indizioni ed epatte, e non

si vada impacciando in quel che non è del suo mestiere. Ecco che per vostra disgrazia, essendosi abbattutò in una introduzione di Puffendorff (poichè si sa che non si passa più avanti che le prefazioni) vi ha somministrato una criticatura che non vi fa troppo onore, dandovi a sentire che presso i Normanni, nella successione de' ducati, i fratelli eran preferiti a' propri figli lasciati dal defunto. Questa fu una fantasia che venne al Pirri, già molti e molti anni sono, il quale nel vedere a Guglielmo esser succeduto nel contado di Puglia Drogone, e a costui Umfredo, indi a Roberto esser succeduto Ruggiero parimente fratello, credette ch'esclusi i figli, succedessero i fratelli maggiori del morto conte o duca. E dovete sapere che in ciò il Pirri immaginò meglio che il Puffendorff, poichè colui almeno si appoggiava al *costume*, dicendo che ciò avveniva *de more Nortmanno;* ma il Puffendorff, che si finge una *legge* stabilita tra' figliuoli di Tancredi, della quale non vi è orma o vestigio, nè chi la rapporti, non meritava in ciò esser atteso. Ma voi *Infarinati terzi*, avendo inteso celebrar tanto questo Puffendorff, lasciando i propri autori, li quali di proposito ed accuratamente han trattato di questa materia, vi appigliate subito ad una paroletta che ad uno scrittore straniero scappò dalla penna in una introduzione. Perchè non avete voluto pigliarvi l'incomodo di leggere il Pirri e l'Inveges, che vi furono additati dall'autore dell'Istoria Civile? Inveges nella part. 3 confuta con pruove fortissime l'opinione del Pirri, come contraria a tutta l'istoria, facendo vedere che non vi fu tal *costume* tra' Normanni; anzi che appariva tutto il contrario nella successione de' duchi di Normannia. Il che si prova manifestamente dalle antiche Cronache Normanne raccolte da Duchesne, dalla lor genealogia trascritta dal medesimo da un codice ms. che si legge alla p. 213, dall'albero della lor discendenza, rapportato pure da Inveges, e dalla Cronaca Normanna presso Gordonio *in Chron. Judic. Nortman.*, dove i fratelli erano invitati alla successione, quando il defunto non lasciava figli; siccome a Riccardo III succedè Roberto II suo fratello, poichè colui non lasciò figliuoli, come notò saviamente Gordonio *ad A.* 1026. Drogone intanto succedè al fratello, perchè Guglielmo o non ebbe moglie in Italia ed in Francia, o se l'ebbe, fu donna sterile ed infeconda. E chi riguarda l'ordine di succedere tenuto da poi da' nostri normanni re di Puglia e di Sicilia, vede chiaro che i figli furono sempre preferiti a' fratelli; e si riputava intrusione o soverchieria, quando i fratelli attentavano d'invadere gli Stati dovuti per successione a' lor nipoti, figliuoli del defunto principe. Così quando l'autore della Storia Civile disse alla pag. 31 quelle parole, che voi non avete potuto contenervi, per il mal abito contratto, pur d'alterarle e smozzicarle: *Ma, come ben osservò Inveges, questa è una ragione tutta vana* (intendendo di quella rapportata dal Pirri), *poichè appresso i Normanni medesimi il ducato di Normannia si trasferiva da padre a figlio. siccome il notano la Cronaca Normanna e Gordonio:* lo disse saviamente, e con ragion veduta. Oltre che quell'istesso autore, non contento di aver rapportato tutto ciò, pur soggiugne nella fine pag. 32 quest'altre parole da voi pur soppresse, dicendo: *ovvero che in questi principii, non per successione, ma per elezione erano rifatti i conti di Puglia.*

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI.

Notate nel primo di questi numeri un abbaglio di cronologia all'autore dell'Istoria Civile, perchè nella pag. 33 avendo detto: *Venne perciò Errigo in Roma in quest'anno* 1047, voi tosto soggiugnete: *Era egli già in Roma il* 1046, *nelle feste del Natale di nostro Signore, nelle quali fu dal papa incoronato.* Qui, per quel che proseguite della varietà de'cronografi antichi, anche italiani, che cominciano a contar gli anni, chi dalla Natività del Signore, chi dal seguente mese di gennaio, o marzo, si vede che il comune amico che vi somministrò quella notarella, v'avesse nello stesso tempo voluto avvertire che se ne poteva far di meno d'affastellarla colle altre; ma voi o che non l'avete inteso, o pure per accrescerne il numero, in tutte le maniere ce l'avete voluta inzeppare.

Negli scrittori antichi si osserva questa varietà in fissar l'anno della venuta dell'imperador Errico in Roma, dove fu incoronato per mano di Clemente II nelle feste di Natale. Molti non meno Italiani che Tede-

schi la notano nell'anno 1047, perchè cominciano a contar il nuovo anno dalla Natività del Signore. Altri che contano da gennaio, la riportano perciò nell'anno 1046. Ma tutti dicono lo stesso. Tra'primi sono Lione Ostiense, il quale nel lib. 2, cap. 79, scrisse così: ***Henricus Imperator Chuonradi filius tot de Romana et Apostolica Sede nefandis auditis, caelitus inspiratus, anno Domini Mill. XLVII Italiam ingrediens, Romam accelerat.*** Ermanno Contratto pur dice *ad A.* 1047: ***In ipsa Natalis Domini die praefatus Svidegerus . . . ex more consecratus, et nomine auctus Clemens II vocatus est. Qui mox ipsa die Henricum Regem, et conjugem ejus Agnetem Imperiali benedictione sublimavit.*** L'Annalista Sassone *ad A.* 1047 *Scriptorum Rerum Brunsuicensium*, pag. 577: ***Anno Domini 1047 Rex Henricus Romae Natale Domini celebravit, et Svitgerum Babenbergensem Episcopum Papam constituit, a quo ipse, et conjux ejus Agnes Regina eadem die imperiali benedictione sublimantur.*** Ottone Frisingense, VI, cap. 33: ***Anno ab Incarnatione Domini MXLVII Henricus Rex victoriosissimus, in die Natalis Domini a Clemente incoronatus.*** Ed altri questo anno notarono, a'quali s'attenne lo scrittore dell'Istoria Civile, seguitando le orme dell'Ostiense, che vien allegato nel margine.

Fra'secondi furono Sigeberto Gemblacense *ad A.* 1046; l'autor della vita d'Alinardo Lugdunense, § 7, pag. 38, che scrisse: ***Anno ab Incarnatione Domini millesimo quadragesimo sexto pervenit (Henricus) Romam, ibique tunc suscepit Coronam Imperii die Natalis Domini per manus Clementis Papae, quem ipse Imperator ordinari jussit;*** Alberico *A.* 1046; Mariano Scoto *ad A.* 1046; ed altri, li quali furon poi seguitati da'moderni Germani scrittori, siccome da Struvio *Synt. Hist. Germ. diss.* 13, § 1, 18, pag. 408, e da Simone Hahn *in Henrico III*, § 4, pag. 18. Non vi è dunque qui error alcuno di cronologia, poichè ed i primi ed i secondi vengono a dir lo stesso.

Quel che poi soggiugnete, che per non essersi osservata questa diversità nel contar gli anni in Lupo Protospata, abbia quell'istorico errato in notar l'anno del concilio di Bari dicendo: ***Qual concilio dal nostro autore alla pag. 103 di questo tomo vien posto malamente sotto il 1099, quando dovea riporsi sotto il 1097*** (volete dire 1098); ***e il non aver avuto simile avvertenza, credo che sia stato cagione di molti abbagli cronologici:*** vi dimostra non meno trasone, che impostore; poichè mentite dicendo che pose colui il concilio di Bari nel 1099, quando nella citata pag. 103 non consegna alcun anno al concilio di Bari, ma sì bene al concilio Romano, che seguì da poi che papa Urbano II si ritirò in Roma nell'anno 1099, poco prima della sua morte. Anzi dalla maniera colla quale nomina il concilio Barese, si vede che più tosto lo riporta nell'anno precedente 1098: poichè dopo aver narrati i congressi tenuti in Salerno da Papa Urbano col duca di Puglia e col conte Ruggiero, ed aver riferita la bolla della monarchia di Sicilia, instrumentata in questo anno 1098 nel mese di luglio, passa alla citata pag. 103 a dire: ***Intanto Urbano, dopo essersi in Salerno trattenuto con questi principi, se ne passò in Bari, ove aveva intimato un concilio.***

E che dirò di quella sfacciataggine che soggiugnete al num. XXIX, quando avendo quell'autore scritto alla pag. 35 e 36 che Argiro fu mandato contro i Normanni dall'imperador Monomaco da Costantinopoli, carico di tesori, d'oro e d'argento e di preziosi drappi, per corrompere i Pugliesi, ed insidiar nella vita Drogone, siccome avvenne, che con un pugnale fu ucciso dal traditor Riso, ch'era anche suo compare; voi, senza aver punto di rossore, dite che quanti autori fanno menzione della morte di Drogone, ***niuno parla nè d'Argiro, nè de' suoi tesori.*** Come? non avete dunque voi letto Guglielmo Pugliese, lib. 2, citato da quell'autore? Non avete letto Lupo Protospata, il quale nell'anno 1051 scrisse così: ***A. MLI. Indict. 4 venit Argiro Magister in Idronto mense Martii cum thesauro, et dona, et honores a Monomacho Imperatore***, soggiugnendo: ***Drogo occisus est in Monte Ylari a suo compatre?*** Non l'Anonimo di Bari, che pur notò: ***MLI. Indiction. IV. occisus est Drogo Comes in Monte Ylari ab incolis ejusdem?***

Ma passiamo alle altre due notarelle, alla XXX ed alla XXXI. Nella prima, accennando di passaggio quell'autore la morte di Clemente II, disse: ***accaduta in Germania, dove nove mesi prima erasi unitamente coll'Imperadore portato:*** voi conoscendo che colui non disse più di quel che Lione Ostiense avea scritto, soggiugnete: « L'autore è sta-

» to ingannato da Lione Ostiense, lib. 2, » cap. 82, il quale scrivendo in Italia, dice » falsamente che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro sicura cosa si è ch'egli morì in Italia ». Vedi con quanta franchezza il mio P. Maestro dà un *falsamente* in faccia a Lione vescovo d'Ostia, ed esser *cosa sicura* che Clemente morì in Italia. Non rivelate contuttociò in qual città o terra chiuse gli occhi, ma confessate che il suo cadavere fu seppellito in Bamberga, e che si legga ancor ivi l'epitaffio posto sopra le sue ossa. Allegate Ermanno Contratto, Lamberto Scafnaburgense, il Pagi vecchio e giovane, ed infino al Papebrochio. E che pretendete con questi abbattere l'autorità dell'Ostiense, scrittore contemporaneo, che descrive di questa morte sino il come ed il quando? Egli nel capo precedente, ch'è l'80, narra il passaggio dell'imperador Errico dall'Italia in Germania, in compagnia di papa Clemente, da cui fece prima scomunicare i Beneventani, che non vollero riceverlo in quella città, e poi lo condusse seco *ultra montes*. Indi soggiugne nel principio del capo seguente 81 così: *Clemente vero post novem menses ultra montes defuncto*, ec. Lione fa prima passare Clemente con Errigo in Germania, e poi dice che quivi se ne morì dopo scorsi nove mesi, siccome quell'autore appunto scrisse. Del rimanente non dee V. P. disprezzare tanto in ciò l'Ostiense, poichè gli scrittori Germani stessi pure in narrar la morte di Clemente si vagliono di questo passo di Lione, siccome infra gli altri fecero Struvio *Synt. Hist. Germ.* diss. 14, § 17, pag. 409, e Simone Hahn *in Henrico III*, i quali non diedero in sul viso a quel vescovo un *falsamente*, come avete fatto voi.

A quel che poi soggiugnete al num. XXXI, dispiacendovi di sentire che il papa Damaso, dopo non più che 23 giorni dalla sua esaltazione, fosse morto di veleno, non so che farci: Benno lo scrisse, nè mancano altri che pure lo dicono. Nè dee maravigliarsi di ciò il vostro giovane Pagi che allegate, poichè in que' tempi turbolentissimi in Roma non vi era scelleraggine che non si commettesse, ed i papi andavan in rivolta; e si venne a tanta abbominazione, che il papato si vendeva a minuto ed a pezzi per contentar tanti che l'ambivano. Credo che saprete che a questi tempi papa Benedetto vendè parte del pontificato a Silvestro III, ed un'altra parte a Gregorio VI, sedendo tutti tre in Roma in un medesimo tempo: che quando a viva forza e colle armi in mano non si potea invadere la cattedra, si ricorreva a' veleni, a' tradimenti e alle uccisioni. Se no 'l sapete, andate adunque ed apparatelo dall'istorie di que' tempi, che sono piene di tali orribili e scellerati esempi.

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII.

Qui, per non interrompere il filo de' vostri discorsi, ho voluto unir tutti insieme questi numeri; poichè tanti errori appunto scoprite in poche righe dell'autore dell'Istoria Civile; e sempre più crescendo in magnificenza il vostro stile, parlate ora più alto, ed in tuono più magistrevole ed autoritativo. Quell'autore alla p. 40, parlando di Lione IX che da Germania, ove da Errico con universal consenso ed applauso di tutti era stato nominato pontefice, giva in Roma a prenderne il possesso, disse così (e riferisco le sue parole siccome si leggono nell'originale, non come voi l'avete trascritte, poichè scorgo che avete una buona mano a stroppiar passi, siccome l'aveva Dulcinea del Toboso a salar porci): *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti pontificali, incontratosi a Clugni con Ildebrando monaco Cassinese, uomo di singolar accortezza, si fece da costui persuadere che, deposti gli ornamenti pontificali, entrasse in Roma da pellegrino, ed ivi dal clero e dal popolo si facesse eleggere pontefice, togliendo l'abuso da mano laica ricever quel sommo sacerdozio. Seme che fu di tanti disordini e guerre crudeli che nacquero da poi tra i papi e gl'imperadori d'Occidente.* Sentiamo ora le vostre censure: *In queste poche righe vi sono sei errori. Se l'autore avesse consultato gli scrittori sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense, unico fabbro di tante favole.* Chi vi sente parlare in tuono sì grave e magnifico, e con un'aria sì franca ed altiera, non vi crede un Salomone? Almanco un Ippia, che sapeva tutto. E pure al fin de' conti vi scoprirete un Cimone, o almanco un Tersite vano, loquace ed arrogante. Così poco conto dunque fate voi d'Ottone Frisingense, che lo riputate il fabro di tante favole? E quali sono questi scrittori *sincroni* che si oppon-

gono in ciò ad Ottone, e lo rendono favoloso? Quelli che allegate, non distruggono punto quanto ei scrisse, ansi lo mostrano più esatto nella narrazione di que' fatti. Come no? voi replicate, si numerano sei favole in que'suoi racconti.

La prima favola è (dite al num. XXXII) che Lione traversasse la Francia vestito di abiti pontificali, quando Wiberto dice che si pose in viaggio, *contra omnium Apostolicorum morem*, *peregrino habitu*. Infelici criticuzzi, che non volendovi pigliar la pena d'esaminar con esattezza l'intera storia di questo fatto, prendete un pezzo di uno scrittore di qua ed un pezzo di là, e secondo i vostri arzigogolì foggiate poi le storpiate vostre criticature. Sentite adunqne l'origine ed il modo di questa elezione di Lione, e come egli, e con quali abiti cominciasse e proseguisse poi il suo viaggio insino a Roma. A'tempi d'Errico gl'imperadori d'Occidente erano in possesso di nominar essi a'Romani il papa, nè poteva ivi alcuno intronizzarsi senza il lor decreto. Così lo dimostrano l'elezione di più papi predecessori di Lione, di Damaso, di Clemente; e di chi no? Si cominciò a questi tempi d'Errico da qualche vescovo a muover dubbi, non ciò fosse contra la disposizione de' canoni, i quali al clero ed al popolo unicamente attribuivano l'elezione de' loro vescovi; ed in effetto quando dopo la morte di Clemente II si venne a darsegli successore, fu dall'imperador Errico, giusta l'usato costume, trascelto Popone vescovo di Brixen, con mandarlo in Roma, dove venne onorificamente ricevuto ed ordinato papa, chiamato *Damaso II*, siccome dice Ermanno Contratto *ad Annum* 1048, p. 330. *Poppo Brixionensis Episcopus ab Imperatore electus Romam mittitur, et honorifice susceptus Apostolicae Sedis CLII Papa ordinatus, mutato nomine, Damasus II vocatur*. Narra Anselmo Leodiense *in Gestis Pontificum Leodiensium* cap. CVI, pag. 303, 4, che il vescovo di Liegi per nome Wazo, essendo stato richiesto da Errico del suo consiglio ed informazione di chi potesse eleggere per successore a Clemente, ebbe l'ardire e l'audacia di mandar persona all'imperadore a protestargli con sue lettere che lasciasse libera al clero ed al popolo l'elezione, e non s'impacciasse di sì fatte cose. Contuttociò riuscì vana ed inutile la missione, poichè giunto alla corte l'inviato, trovò ch'erasi già fatta l'elezione in persona di Popone vescovo di Brixen: *Contigit post haec*, scrive Anselmo, *ut in obitu papae Clementis . . . Imperator de subrogando illi alio consilium ejus expeteret . . . . Et quoniam in hac electione agenda Natalis Dominica dies fuerat constituta, audacissimus purae veritatis assertor (Wazo) Responsalem suum cum suis literis illo transmisit, haec continentibus . . . Credimus per Ecclesiasticos Ministros absque potentia seculari electiones, et promotiones Apostolicorum fieri debere . . . . Proficiscitur itaque Responsalis ad Curiam Imperatoris cum Episcopalibus literis, et invenit Poponem Brixionensem Episcopum jam in Summum Pontificem electum, quem postea Romani Damasum appellaverunt*.

Accaduta pochi giorni, dappoichè arrivò in Roma, la morte di Damaso, i Romani secondo il solito spedirono legati ad Errico, che alla vedova lor Chiesa desse altro sposo, essendo morto Damaso; e fra l'imperadore ed i Romani cominciò a trattarsi di mandarvi per successore Alinardo arcivescovo di Lione: ma questi schivando la carica, *dissimulavit ad Curiam ire*, dice Alberico pag. 2 *Chron. ad Ann.* 1048, pag. 80. Sicchè trattossi per altra persona. L'imperadore avendo convocati i legati romani, i vescovi ed i magnati dell'imperio, fra' quali fu chiamato anche Brunone vescovo di Toul, poichè la sua autorità era sì grande, che niuna cosa di momento si risolveva nella corte imperiale senza il suo consiglio; proponendo questo affare, chiese loro consiglio per risolversi ad eleggere persona ch'essi avessero riputata meritevole e degna di sostener la carica in tempi in Roma turbulentissimi, caduta nell'estrema deformità e disordine. Si pensò che la persona di Brunone istesso vescovo di Toul fosse ben propria ed idonea, come d'età maturo, di costumi e scienza chiaro, e di sangue nobilissimo, essendo parente dell'imperadore istesso. Proposto che fu, tutti, così i legati romani, come i vescovi e proceri, consentirono nella di lui persona; onde non men da Errico che da tutti fu concordemente eletto. Brunone, che tutt'altro si aspettava, essendo un uomo dabbene, tutto divoto ed amante della quiete, temendo pure non s'offendessero con ciò i sacri canoni, non concorrendovi in questa

sua elezione il consenso del clero e del popolo romano, ricusò la carica; ma sempre più da tutti stretto e premuto che l'accettasse, cercò tre giorni di tempo per risolversi: e vedendo che in niuna maniera potea sfuggire il comando dell'imperadore ed il comune desiderio di tutti, accettò finalmente in loro presenza, ed in quella de' legati romani il pontificato: ma (per torsi ogni scrupolo) con condizione, se a questa elezione vi acconsentisse ancora il clero ed il popolo romano.

Se non fossimo certi della sincerità e bontà de' costumi di Brunone, in altri ciò si sarebbe interpretato per una ipocrisia, apponendovi quella condizione di cui Brunone potea esser sicuro dell'adempimento; poichè se i legati romani instantemente lo desideravano, che dubbio vi potea essere che giunto in Roma, il clero ed il popolo non avrebbe fatto lo stesso? Siccome il successo lo confermò; imperocchè dal clero e popolo romano fu ricevuto con sommo applauso e lor contento, e subito fu intronizzato. Acclamato pertanto papa in Wormazia, *more majorum* gli furono aggiudicate le consuete insegne di tal dignità, solite darsi agli eletti in tali promozioni, e fugli dall' imperadore imposto che tosto dovesse partire per Roma a prenderne possesso, secondo quelle celebrità e riti prescritti dalle ecclesiastiche costituzioni. Così appunto Wiberto istesso ed Anselmo Remense narrano cotal elezione. Wiberto *in Vita Leonis IX*, lib. 2, cap. 2, pag. 82, scrisse così: *Anno* 1049 *apud Wangionum Urbem ante praesentiam glorio i Enrici Secundi Romanorum Augusti, fit Pontificum, reliquorumque Procerum non modicus conventus. Inter quos hic (Bruno) Christo dignus Praesul convocatur, quippe sine cujus consilio intra Imperialem Curiam nihil magni disponebatur. Et repente, illo nihil tale suspicante, ad onus Apostolici honoris suscipiendum eligitur a cunctis. Quod onus, humilitate commonente, diutissime refugiens, dum magis ac magis cogitur, triduanum consulendi deposcit spatium .... Videns ergo nullo modo se posse effugere Imperiale praeceptum, et commune omnium desiderium, coactus suscepit injunctum officium, praesentibus Legatis Romanorum, ea conditione, si audiret totius Cleri, et Romani Populi communem esse sine dubio consensum.* Anselmo Remense nel suo Itinerario, ovvero *in Actis Remensis Synodi*, rapportati dal Baronio XIX *Annal. Eccles. ad Ann.* 1049, num. 17, più distintamente descrive l'elezione di Brunone, e d'essergli aggiudicate, dopo l'accettazione, le insegne della nuova dignità, dicendo: *Romani, Legatione de ejus obitu* (intende della morte di Damaso) *ad Imperatorem Henricum directa, petierunt, ut Ecclesiae pastore viduatae ab eo subrogaretur alius. Qui super hoc negotio Episcoporum et Optimatum Imperii suae quaerens consilium, invenit inter caeteros Dominum Brunonem Tullensem Praesulem ad idem officium subeundum esse idoneum, utpote qui aetatis maturitate, morumque et scientiae videbatur conspicuus, sibique sanguinis affinitate proximus. Unde APOSTOLICÆ DIGNITATIS EI ADDICATA SUNT INSIGNIA, jussumque ab Augusto, ut ad haec secundum Ecclesiasticas sanctiones suscipienda, Romana inviseret moenia....* Co' quali scrittori concorda Lione Ostiense, il quale, da' legati romani essendo richiesto Errico a dar successore alla lor vedova Chiesa, e con loro consenso ed in loro presenza seguendo l'elezione di Brunone, scrisse perciò nel lib. 2, cap. 81: *Brunonem Tullensem Episcopum Teutonicum natione, et stirpe regali progenitum, Romani ab ultramontanis partibus expetentes in suum Pontificem eligunt.*

Seguita questa elezione nella città di Wormazia, Brunone, secondo ciò ch'era in costume, prese l'insegne della nuova dignità, siccome scrisse chiaramente Anselmo: *unde Apostolicae dignitatis ei adjudicata sunt insignia*: le quali non dovettero essere certamente un maestoso triregno ed un pomposo camauro, come usansi oggidì in Roma, ma insegne purpuree, e tali che dinotassero in lui la nuova dignità, delle quali ordinariamente solevansi insignire tutti gli altri che erano nominati dagl'imperadori per romani pontefici. Del rimanente la condizione apposta da Brunone nella sua elezione, non dovea farlo rimovere dall' usato stile, e da ciò ch' erasi praticato con gli altri. E che vuol dire questa novità di prender abito di pellegrino? Anche se avesse voluto attendere a quella condizione, per togliere dalla sua coscienza ogni scrupolo, egli era già vescovo di Toul; e perchè non viaggiare, come facevano tutti gli altri vescovi, co' loro propri abiti, ma prender quelli di

pellegrino? Questa mutazione d'abiti non si fece, se non quando traversando la Francia per portarsi in Roma, incontrossi a Clugni col monaco Ildebrando, il quale con assai maggior fervore ed audacia di quella usata da Wazo vescovo di Liegi, per essere un uomo fervido ed imperterrito, acceso di zelo e di ferocia, tanto declamò increpando e biasimando Lione, che da mano laica avesse ricevuto quel sommo sacerdozio, finchè non solo indusse quell'uomo dabbene a levarsi le insegne pontificali, ma lo fece vestir da pellegrino, perchè così entrando in Roma, il mondo conoscesse che niente dall'imperador Errico, ma dalla nuova elezione che il clero ed il popolo romano avrebbero fatta della di lui persona, avea ricevuto il pontificato. Così appunto narra questo cambiamento d'abiti, seguito a Clugni ad istigazione del monaco Ildebrando, Ottone Frisingense, scrittore non men antico, perchè fiori ne' principii del XII secolo, non gran tempo dopo i successi da lui narrati, che d'incorrotta fede, il quale a niuno degli scrittori antichi *sincroni* in ciò contrasta: anzi è conforme a quello che scrisse Anselmo Remense, ed alla naturalezza della cosa istessa, essendo affatto inverisimile, anzi incredibile che Lione contra il costume de' suoi maggiori non solo avesse rifiutate le consuete insegne di quella nuova dignità, ma di vantaggio con somma ingratitudine, per far maggior onta e dispetto all'imperadore, a tanti vescovi e magnati che avean con tanta ardenza e desiderio promossa la sua persona, e con tanto giubilo acconsentito alla sua elezione, nemmeno avesse voluto vestirsi de' proprii abiti, ma comparir da pellegrino per far una mostra non men dispettosa per gli altri, che per sè molto ridicola e da commedia. Chi non conosce che questa trasformazione non poteva procedere se non da istigazione di un monaco fervido, novatore e turbolento, qual universalmente era riputato Ildebrando? Ecco le parole del Frisingense, il quale nel lib. VI, cap. 33, narrando la partenza di Lione per Roma, dopo essere stato eletto, dice: *Cumque assumpta purpura pontificali* (che furono l'insegne della nuova apostolica dignità, le quali scrisse Anselmo che gli furono aggiudicate) *per Gallias iter ageret, contigit cum Cluniacum veniret, ubi forte tunc praefatus Hildebrandus Prioratus, ut dicitur, obedientiam administraba. Is Leonem adiens, aemulatione Dei plenus, constanter eum de incepto redarguit, illicitum esse inquiens, per manum laicam Summum Pontificem ad gubernationem totius Ecclesiae violenter introire. Verum si suis se credere velit consiliis, utrumque, et quod Majestas Imperialis in ipso non exacerbetur, quodque libertas Ecclesiae in electione canonica renovetur, se pollicetur effecturum. Inclinatus ille ad monitum ejus, purpuram deponit, peregrinique habitum assumens, ducens secum Hildebrandum, iter carpit. Igitur ad Urbem usque venientes, consilio Hildebrandi a Clero, et Populo Bruno in Summum Pontificem eligitur; sicque utcunque Romana Ecclesia ad faciendam electionem informatur*. Questa narrazione di Ottone, come propria e connaturale, è stata da tutti riputata verace e fedele; nè vi è stato scrittore che abbia avuta questa temerità ed impudenza di riputarla favolosa. Anzi gli scrittori Germani stessi, i quali, senza nemmeno averli veduti, solete spesso allegare, narrando questi successi, si vagliono di questo passo d'Ottone, siccome fanno degli altri scrittori che voi riputate *sincroni*; nè fanno avvertirci fra di loro questa discordanza che voi vi sognate, perchè sanno distinguere i tempi ed i luoghi con giudicio e discernimento, non come voi altri meschini critici, che di quello solete aver sempre penuria. Leggete Struvio *Hi t. Germ. dissert.* 14, § 19, pag. 409, dove, parlando dell'elezione di Lione, si vale di questo passo del Frisingense: leggete Simone Federico Hahn *in Henrico III*, che sono gli ultimi e più accurati scrittori di queste Storie, li quali fanno sommo pregio quando possono empire le loro carte con spessi e lunghi passi di questo sì rinomato e grave autore.

Ma è veramente cosa da muovere non solo indignazione e stomaco, ma anche riso, in sentire voi altri criticuzzi debaccar tanto contra questo passo di Ottone Frisingense, chiamandolo perciò unico fabbro di tante favole, quando sopra questo intero passo tutti gli scrittori romani, e spezialmente coloro che con divini encomii commendano tanto l'intrepidezza e zelo d'Ildebrando, che usò intorno a render libera l'elezione de' pontefici romani con sottrarla dall'autorità imperiale, ne fanno gran pompa e galloria, allegandolo qua

e là, e trionfando, ed insino al cielo estollendo questo eroico fatto d'Ildebrando con Lione. Anzi Ottone istesso è dalla lor parte, poichè in riferendolo lo commenda per prudente e savio, e che Ildebrando *aemulatione Dei plenus* spinse Lione a deporre la porpora pontificale e vestirsi da pellegrino: e dice che per questo fatto cominciò la Chiesa romana a riassumer nell'elezioni l'antica autorità secondo il prescritto de' canoni, la qual opera si perfezionò poi pienamente a'tempi di papa Alessandro. L'abate della Noce istesso nelle note che fa a Lione Ostiense, nel lib. 2, cap. 81, non può contenersi di non trascriver tutto intero questo passo d'Ottone, per far conoscere che Lione deve il papato alla sola elezione del clero e popolo romano per opera d'Ildebrando, che lo fece spogliare ed entrar da pellegrino in Roma. Come dunque s'accordano queste cose? V. P. in un colpo getta a terra il fondamento di tutta questa gran fabbrica riputandolo per vano e favoloso, e nello stesso tempo in suo nome si van dispensando in Roma a cardinali e prelati queste annotazioni critiche, perchè almanco vi diano un vescovado? Altri che non vi sanno, non l'intendono: io per me che vi so, l'intendo benissimo; poichè conoscendovi per un prodigioso ignorante di tali cose, avendovi dato in mano queste storpiate criticature il nostro comune amico che nemmeno sa, nè molto gl'importa di saperlo, quanto siasi fabbricato sopra questa autorità di Ottone Frisingense, voi a guisa di cieco date colpi a dritto ed a traverso, senza vedere dove vanno a cadere, e che rovinano i vostri stessi mal conceputi disegni.

Ma torniamo alla filza delle favole e degli errori che non posso dire dell'autore dell'Istoria Civile, ma d'Ottone Frisingense. Da tutto ciò svaniscono, come nebbia al vento, quelle sei favole che voi sognaste in Ottone. Svanisce la prima, poichè Lione prese l'insegne della nuova dignità, seguitando l'esempio de' suoi maggiori, ed il consueto stile di quei tempi. Svanisce la seconda, la terza e la quarta, che voi notate al num. XXXIII, XXXIV e XXXV, avendole moltiplicate in tre per accrescerne il numero, essendo una sola vostra storpiatura: poichè il Frisingense, scrittore prossimo a quei tempi, narra fino il perchè si trovasse il monaco Ildebrando a Clugni, essendo priore di quel monastero, dicendo: *Contigit cum Cluniacum veniret, ubi forte tunc praefatus Hildebrandus Prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat.* Ma notate qui quanto siete ridicoli voi altri infelici criticuzzi. Ottone chiaramente scrisse, che Lione traversando la Francia in questo viaggio passò per Clugni. Voi con una prefazione d'Enschenio e con una notarella del Pagi il giovane alla Vita di S. Lione, scrittori dell'altro giorno, volete dar a sentire che Lione in quel viaggio non ebbe questo tempo d'andare a Clugnì, come se costoro avessero viaggiato insieme con Lione, e notato minutamente ne' loro manuali diarii tutte l'osterie ed alberghi dove capitarono.

E che dirò della 5 e 6 favola notate al num. XXXVI e XXXVII, che vi dimostrano ignorantissimo di ciò che tutti sanno, e che non vi è libro che non ve l'avrebbe potuto insegnare, se foste un poco curioso di rivoltargli? A chi è ignoto che al famoso Ildebrando si dee l'origine e la cagione di tante brighe ed aspre contese intorno all'elezione de' papi, per vindicarla dalle mani degl'imperadori d'Occidente, e farla ricadere al clero e popolo romano? Alcuni vescovi adattando le regole antiche canoniche dell'elezioni de' vescovi all'elezione del papa di Roma, credettero pure che nell'elezione del medesimo dovesse unicamente ricercarsi il consenso del clero e del popolo di quella Chiesa, siccome si è veduto di Wazo vescovo di Liegi, e forse Brunone n'era pur persuaso; ma niuno ebbe questo ardimento di tentarlo, e resistere poi con tanta audacia ed intrepidezza agli sforzi degli Errichi imperadori Germani, siccome fece Ildebrando che cominciò da questo fatto di Lione. L'istorie sono piene de' funesti avvenimenti che da ciò ebber origine: andate a leggerle, e sì l'apparerete. Vi manderei ad Ottone istesso Frisingense, il quale nella sua Cronaca prende il partito de'Romani, e sta per la libertà della lor Chiesa; ma perchè l'avete per favoloso, non mi fido dirvelo. Pure fatemi il piacere di sentirlo in queste sue quattro parole, e poi tacendomi passerò innanzi. *Romana Ecclesia* (ei dice lib. VI, cap. 32) *in electione Canonica Pontificum intantum infirmata invenitur, quod iste (Papa), quatuorque sequentes ab Imperatore ibi positi in Catalogo inveniuntur. Qualiter autem in-*

dustria et opera praefati Hildebrandi sub Leone juniore libertatem suam ex parte, sub Alexandro vero plene rehabuerit, sicut probatorum virorum relatu cognovimus, infra dicemus.

XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII.

In queste altre criticature che aggiugnete intorno a'viaggi di Lione IX, bisogna ingenuamente che non meno io che l'autore dell'Istoria Civile confessiamo di restarvi di gran lunga indietro, e che li sappiate più distintamente che noi altri, che si può dire che venimmo ieri al mondo; ma voi all'incontro che viaggiaste in compagnia di Lione, non è maraviglia se vi ricordate minuto minuto come quel papa nell'anno 1049 s'intronizzasse in Roma il dì della Ceraiuola, dove si trovasse nel dì della Pentecoste, che in quell'anno ei fate avvertiti esser venuta a'14 di maggio; dove ed in che mese del medesimo anno tenne consiglio, e consecrò chiese ed in Pavia ed in Colonia ed in Rems ed in Metz ed in Magonza; e finalmente quando ritornasse in Roma. Solamente ci tacete qual ufficio Lione vi diede, se di caudatario, o di confessore, giacchè vi teneva sempre dietro, o ne'fianchi, per notar tutti questi suoi passi ed alloggi. Voi l'avete qui al num. XXXVIII raccontati tutti per convincere d'errore quell'autore che alla pag. 41 avea detto che *Lione nello stesso anno 1049 che fu assunto al pontificato, venne a visitar il santuario del Monte Gargano: indi al ritorno portossi a Monte Cassino.* Ed in finendo il minuto itinerario di Lione, dite così: *In questo anno dunque il santo Pontefice avea viaggiato assai senza farlo andare al Monte Gargano ed a Monte Cassino.* Ma, Padre mio, lasciate ch'io vel dica: voi l'avete potuto portare di qua e di là in Lombardia, in Sassonia, in Francia ed in Germania, e non volete che quell'autore abbia l'onore d'accompagnarlo da Roma sino al Gargano ed a Monte Cassino, luoghi a Roma sì prossimi e vicini?

Ma veniamo al fatto. Io ho trovato in ciò un miglior testimonio, che voi non siete, il quale pochi anni da poi che Lione visitò Monte Cassino, v'entrò ivi monaco, e credo che potea ben sapere i fatti di quel monastero. Questi si chiama Lione Ostiense, il quale nel lib. 2, cap. 81, scrisse così: *Qui Sanctus Pontifex eodem anno quo ordinatus est* (cioè nel 1049) *orationis gratia Montem Garganum adiit. Inde revertens, in ipsa festivitate Palmarum, valde devotus ad hoc Monasterium ascendit; et reverentissime susceptus a Fratribus, eo die Missam solemniter celebravit, et in Refectorio cum ipsis comedit.* Or vedi se i monaci di Monte Cassino si potevano dimenticare di questo anno e giorno delle Palme da essi *albo lapillo signato*, poichè tutto un papa lor fece l'onore di mangiare con essi nel loro refettorio, dove fecero gozzoviglia, e dove veramente si sarà mangiato e bevuto *papaliter*. Guarda ancora che la visita fatta da Lione a questi due santuarii a Roma sì vicini può accordarsi eziandio col vostro Itinerario; poichè dicendo voi che questo papa s'intronizzò in Roma nel dì della Ceraiuola, cioè a'due di febbraio, e poi facendolo in Pavia nella settimana di Pentecoste che in quell'anno, come dite, fu a'14 di maggio, veniva per conseguenza la Pasqua a cadere ne'26 marzo, ed il giorno delle Palme a'19 dello stesso mese; onde poteva ben Lione nel fin di febbraio e'l cominciar di marzo visitar Monte Gargano, e nel ritorno passar a Monte Cassino, e trovarsi ivi il giorno delle Palme, ed indi tornar in Roma a celebrar la Pasqua, e mettersi poi in viaggio per Pavia. E sappiate che a quei tempi questi pellegrinaggi si facevano alla leggiera, e non con quella pompa e fasto che ora vedesi in Roma; e papa Lione voi ben sapete che era un viaggiante massimo, ed Ildebrando l'avea pur instrutto a far bene il pellegrino. Sicchè bisogna dire che voi non entraste ne'servizi di Lione, se non da poi che da Monte Cassino tornò in Roma, e perciò per vostra disgrazia non vi trovaste a quella gozzoviglia che ivi si fece in refettorio; perchè se aveste avuto la fortuna di metterci ancor voi la pancia, secondo il vostro lodevol costume, son sicuro che ve ne sareste ricordato assai meglio che que' buoni Padri, e non avreste trascurato di notarla nel vostro Itinerario.

Al num. XXXIX appiccate un'altra notarella, non già all'autore dell'Istoria Civile, ma pure all'Ostiense; poichè colui dicendo che papa Lione *non fece pausar molto tempo, che nell'anno seguente 1050 vi tornò* (cioè in Monte Cassino) *di bel nuovo*, non

fece altro che trascrivere le parole dell'Ostiense, che così scrisse nel c. 83: *Sequenti anno praedictus Pontifex* ITERUM *ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri, et die sequenti, et altero Apostolorum Petri et Pauli Missas solemniter celebravit*. E qui pure vi fu un altro *gaudeamus;* poichè da que' monaci caramente accolto, dopo aversi con grand'umiltà vicendevolmente lavati i piedi, il papa a' monaci, ed i monaci al papa, *in Refectorium quoque cum illis ad bibendum nimis devotus perrexit*. Che cosa ci avete voi qui in contrario, dolce mio Bietolone? Perchè forse quei Padri non v'invitarono a bere, voi così bruscamente gli avete a smentire, dicendo: *Anzi fu la prima volta che vi andò, e vi celebrò la festività delle Palme*. Ma, Padre, la prima volta che vi andò e vi celebrò la festività delle Palme, fu l'anno precedente 1049, e qui dice l'Ostiense: *Sequenti anno praedictus Pontifex* ITERUM *ad Monasterium venit*. Allora s'entrò in refettorio nel mese di marzo nel giorno delle Palme: ora si ritorna quivi a bere nella fine di giugno, in tempo che i giorni soglion esser molto calorosi, e fan voglia di bere. Che pretendete, che possiate voi meglio ricordarvi dell' *haustum* che si fece allora, non avendo assaggiato di quel vino di cui quei monaci per la gran sete vôtarono più boccali? Replicate: si è vero che l'Ostiense nell'anno precedente mette l'andata di Lione in Monte Cassino nel dì delle Palme; ma sappiate che colui *anno uno peccat*, come dice il Pagi *Critica*, pag. 178, num. 8. Infelici criticuzzi di tromba marina! Perchè l'Ostiense *anno uno peccat?* quando ciò che disse nel capitolo precedente concorda col presente, e colla serie degli anni susseguenti, non facendo memoria d'altre entrate in refettorio, se non di quella dell'anno 1049, quando fu eletto papa, nel dì delle Palme, e di quest'altra, dicendo: *Sequenti anno* ITERUM *ad Monasterium venit?* Puossi per questi fatti trovare miglior testimonianza di coloro che mangiarono ivi e bevvero col papa, da' quali l'Ostiense l'apprese per notarlo nella Cronaca di questo stesso monastero, dove tutte queste cose accaddero? E voi ve ne venite col Pagi, e con un'aria franca soggiugnete: *Comunque siasi, il papa venne in Puglia la prima volta il* 1050, perchè dite che il Cronografo di S. Benigno in questo anno mette l'andata del papa *in Beneventum, et Capuam, Montem Casinum, atque Montem Garganum*. Vedi con quanto poco giudizio sono letti da voi altri infelici critici gli scrittori, che non sapete distinguere i proprii dagli stranieri, e vi appigliate sempre al peggio per mostravi letterati di tre sillabe. Chi potea saper meglio queste cose, l'Ostiense, o il Cronografo di S. Benigno? Non vi accorgete, che costui trattando di cose lontane e straniere, confonde e turba l'andate di Lione in Puglia, mettendo che prima gisse a Benevento, a Capua e Monte Cassino, e poi al Monte Gargano; quando fu tutto al rovescio; che prima fu al Gargano, ed al ritorno in Monte Cassino, ed i viaggi di Benevento e Capua furono gli ultimi? Finita che fu in quest'anno la seconda visita di Monte Cassino, prosiegue l'Ostiense, che passò a Benevento, quando nella prima disse che tornò in Roma.

E qui, dandone voi stesso l'occasione, scoprite quanto poco sia il discernimento e giudicio del nostro comune amico, che vi somministrò, quando men si conveniva, un passo dell'Anonimo Barese, per conferma che papa Lione tenne in Siponto un concilio: onde aggiugnete al num. XL un'altra critica, dicendo che di questo concilio Sipontino, oltre Wiberto, ne faceva anche menzione l'*Anonimo Barese, libro non ignoto al sig. Giannone*. Questo autore vedendo che l'Ostiense da Monte Cassino faceva passar il papa a Benevento, senza che facesse di ciò alcun motto, disse che di questo concilio Sipontino solo Wiberto ne faceva menzione. Il nostro comune amico ci somministra quest'altra notizia, che oltre a Wiberto ne fa anche menzione l'Anonimo Barese. Bene sta; dunque a Wiberto aggiugneremo d'ora innanzi anche l'Anonimo Barese: e certamente che questo libro fu noto a quell'autore; ma chi può contendere coll'oculatezza e minuta diligenza del nostro amico, che nel Barese ha saputo co'suoi microscopii scoprire quelle cinque sillabe, *fecit Synodo*, che scapparono dalla veduta degli occhi altrui? Ma non si è accorto, che somministrandovi questo passo, per far dell'avveduto critico, ruinava tutti i vostri argomenti, e scovriva falsa la critica del Pagi dell'*anno uno peccat*. Ecco qui l'Anonimo Barese concorda negli anni coll'Ostiense; poichè questa venuta di papa Lione in Si-

ponto, dove fece sinodo, la mette appunto in questo anno 1050, quando *iterum* visitò Monte Cassino, dicendo: *ML. Indict.* 3 *venit Leo Papa in Syponto: fecit Synodo.* Lione Ostiense non fa menzione alcuna di questa andata del papa in Siponto, ma dopo aver fatto bere il papa nel refettorio con que' monaci, dice che indi passò a Benevento, dove assolvè i Beneventani dalla scomunica scagliata loro dal suo predecessore Clemente. Or dunque come può dirsi che l'Ostiense *anno uno peccat*, e che quel che notò esser avvenuto nel precedente anno 1049, nel quale fu ordinato papa, debba trasportarsi in questo seguente anno 1050? quando i fatti consegnati in quest'anno sono altri e tutti differenti da quelli che avvennero nel precedente, nel quale si narra la prima visita fatta nel dì delle Palme in Monte Cassino, donde passò poi il papa in Roma: e qui si tratta della seconda, dicendo l'Ostiense che Lione *iterum* nel seguente anno venne in quel monastero nella vigilia degli Apostoli Pietro e Paolo, e quindi partissi per Benevento; ed il Barese lo fa passare anche a Siponto. Vedi ora qual sia il genio di questi infelici critici, che, purchè non gli scappi una minuzia, non si curano farsi conoscere senza giudicio, e privi affatto di raziocinio e di discorso, e di ruinare quella fabbrica istessa la quale sono tutti intesi d'innalzare.

Ne' seguenti numeri XLI e XLII vi mostrate non pur senza discorso, ma anche un tantino impostore, poichè falsate le parole di quell'autore, e, quel ch'è peggio, lo insultate appresso. Colui proseguendo la narrazione di que' fatti, secondo che gli rapporta l'Ostiense, disse che *papa Lione da Monte Cassino, terminate le visite de' santuarii, volle vedere le città più copiose del paese, e si portò prima in Benevento, ove ebbe occasione di ben affezionarsi que' cittadini, e tirargli alla sua devozione; poichè stando ancora quella città sottoposta all'interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse. Di poi nell'anno seguente volle veder Capua, indi tornò la seconda volta a Benevento, nè volle tralasciare di portarsi in Salerno in questo medesimo anno* 1051. Vedete ora se fedelmente trascrisse ciò che si legge nell'Ostiense, il quale da Monte Cassino fa passare il papa in Benevento, dicendo: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam praedecessori sui Clementis tandem absolvit. Anno iterum altero Capuam veniens, rursum Beneventum, et inde Salernum perrexit.* Sicchè quello scrittore, proseguendo i successi dell'anno 1050, narra che Lione si portò in Benevento. Nel seguente anno 1051, siccome fa l'Ostiense che dice *Anno iterum altero*, rapporta il viaggio fatto in Capua ed il ritorno a Benevento, donde poi portossi a Salerno.

Or dunque vergognatevi ora, in prima della vostra impostura, e poi della sfacciataggine, quando falsando quelle parole le trascrivete così: *Nell'anno seguente* 1050 *si portò prima in Benevento;* e poi insultando soggiugnete: *L'autore ha troppo già confusa la cronologia: difficile cosa è che si rimetta bene in cammino.* Si crederebbero se co' propri occhi non si leggessero tali impudenze? Si è intesa mai tanta protervia, che nello stesso tempo che si corrompe il passo, s'insulti; anzi l'unico appoggio dell'insulto è la falsità istessa commessa dall'insultante? Quello scrittore non avea mestieri, proseguendo i fatti del 1050, dire *nell'anno seguente* 1050. Ciò disse quando narrava il viaggio fatto in Capua, dove capiva l'anno seguente, poichè accadde nel 1051, dicendo l'Ostiense perciò *anno iterum altero*. Dov'è qui dunque troppo confusa la cronologia, che sia difficile cosa di rimettersi bene l'autore in cammino, se colui non ne uscì mai, seguendo la traccia dell'Ostiense, che nello stesso anno che fu in Monte Cassino, fa il papa in Benevento, e nel seguente anno lo fa a Capua? E che vaniloquii son quelli che poi soggiugnete dell'edizione dell'Ostiense di Napoli per Tarquinio Longo, che pose falsamente nel margine per nota cronologica l'anno 1050, quando dovea mettersi l'anno 1051? Ci è bisogno di nota marginale, e che gli editori additino l'anno, quando quello espressamente si legge nel testo? Tutte l'edizioni, e di Napoli e di Parigi, e spezialmente l'ultima fatta imprimere con somma accuratezza dall'abate della Noce nel 1668, della quale si valse quell'autore, portano che nell'anno 1049, *eodem anno quo ordinatus est*, il papa si portò la prima volta in Monte Cassino, e che *sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad Monasterium venit.*

E che andate fantasticando e lambiccandovi il cervello, miseri criticuzzi, sopra ca-

lendarii per vedere dopo settecento anni, se nel 1050 la festa de' SS. Pietro e Paolo venne di venerdì, o di sabbato, quando non pur non intendete l'Ostiense, ma dubito forte che non l'abbiate veduto, poichè dalle parole che ne trascrivete, tutte difformate e sconcie, date indizio che non l'avete letto. E giacchè la mia disgrazia vuole, che ben lo merita la mia dappocaggine di avermi voluto intrigar con voi, mio signor Neutro, perchè non so se debba chiamarvi Frate, o Monaco, di andar raddrizzando tutti i passi degli autori che o storpiate o falsate; e di sentire le criticature di quell'altro signor Lunario, o Calendario del nostro comune amico, che finalmente mi obbligherà pure a provvedermi d'almanacchi; voglio qui trascrivervi le giuste parole dell'Ostiense, non come voi l'avete contraffatte: *Sequenti anno praefatus Pontifex ITERUM ad Monasterium in Vigiliis Sancti Petri, et die sequenti, et altero Apostolorum Petri et Pauli, missas solemniter celebravit. Cumque die illo Sabbatum esset, ad Fratrum mandatum ingressus, duodecim Monachis pedes lavit, et ipse etiam ab eis lotus in Refectorium quoque cum illis ad bibendum nimis devolus perrexit.* Vedi qui Lione che arrivò nel monasterio nel giorno della vigilia di S. Pietro: *Cum die illo* (che non può riferirsi al *die sequenti*, *et altero*, che fu occupato il papa alla celebrità e solennità delle messe) *sabbatum esset;* perciò fuvvi la lavanda de' piedi, e perciò s'andò in refettorio a bere solamente, non a mangiare, essendo vigilia, giorno di digiuno; poichè a que' tempi era costume de' Monaci Benedettini il sabbato di lavarsi: il qual costume lo ritengono ancora i Cisterciensi della più stretta osservanza, siccome notò in questo luogo l'abate della Noce, dicendo: *Ex hoc loco colligitur, Sabbato consuevisse Monachos lavare, qui mos apud Cistercienses strictioris observantiae adhuc perseverat.*

Or se l'Ostiense espressamente dice che Lione arrivò in Monte Cassino nel giorno della vigilia, e non della festa di S. Pietro, ed in quel giorno che arrivò, si fece la lavanda, perchè era sabbato; la festa di S. Pietro nell'anno 1050 venne in domenica, e nel 1051 dovette essere di lunedì e non di sabbato. Ma vergognandomi di far più parole intorno a queste seccaggini, passiamo ora all'altra critica che notate al num. XLII.

Quell'autore disse, che portatosi papa Lione a Benevento, *stando ancora quella città sottoposta all'interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse,* secondo che scrisse l'Ostiense: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam praedecessoris sui Clementis tandem absolvit.* Sentiamo ora le vostre petulanze: *Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del 1050 essendosi partito il papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, gli scomunicò.* Citate Ermanno Contratto, allora vivente, *ad Ann. 1050*, che dite di Lione avere scritto: *Beneventanos adhuc rebellantes excommunicavit.*

Puossi sentire raziocinio più stravolto di questo? L'Ostiense pur era allor vivente: poco dopo tali successi entrò monaco in Cassino: albergò spesso nel monastero di Santa Sofia di Benevento, e trattò co' Beneventani di que' tempi, che vuol dire che questi fatti potea meglio saperli che Ermanno Contratto scrittore straniero, il quale non potea averne contezza se non per fama e rapporti di viandanti. E pure i nostri novelli criticuzzi vogliono dar più fede ad uno straniero, che ad un testimonio domestico. Se Ermanno disse che Lione scomunicò i Beneventani, disse ciò, essendo stato mal informato; poichè i Beneventani una sola volta furono scomunicati da Clemente e non da Damaso, nè mai furono assoluti, sicchè avesse Lione dovuto nuovamente scomunicargli. Non fu loro tolto la scomunica, se non questa volta, che Lione nell'anno 1050 andò in Benevento; poichè sebbene nell'anno seguente vi tornasse, non mai si legge che altra assoluzione ne avesse loro data. E non vi accorgete della vostra sciocchezza dagli spropositi che soggiugnete del Pagi il giovane, il quale dite avere scritto che Damaso II predecessore di Lione non iscomunicò i Beneventani, per questa graziosa cagione, perchè altrimente papa Lione non sarebbe andato a Benevento a dimorarvi? Infelici! Damaso non iscomunicò i Beneventani, perchè erano già scomunicati dal suo predecessore Clemente; nè ebbe questo tempo di andare a Benevento, nè per iscomunicargli, nè per assolvergli, perchè appena giunto in Roma, il suo pontificato non durò più che 23 giorni. Papa Lione andò in Benevento, perchè seppe che ivi non vi era pestilenza, e che i Beneventani erano

sani e robusti, e non appestati, onde non avesse ivi potuto trattar della loro assoluzione, siccome fece, rendendosegli ben affezionati con toglier loro quella scomunica. Ma mi richiamano altre vostre criticature, che veramente muovono a pietà e compassione, onde bisogna tastar loro pure il polso, e sapere di che infermità languiscono.

XLIII, XLIV, XLV, XLVI.

Dappoi che l'Ostiense nell'anno 1051, *anno iterum altero*, fa passare il papa in Salerno, soggiugne queste parole: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Altri codici, secondo che nota l'abate della Noce, leggono così: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia milites undecumque ardens contrahere, ultra montes ad Imperatorem abiit*. All'Ostiense, a cui niente importava notar le vie che calcò Lione in questo viaggio, se per la Francia, o pel Norico; dove albergò, ove divertì, e quando in Ratisbona fece la traslazione de' santi Wolfango ed Erardo: ma solamente di narrare che papa Lione ebbe ricorso all'imperadore in Germania, perchè gli desse milizie per discacciar i Normanni dalla Puglia; bastò di dire che Lione, dappoichè si sbrigò in quest'anno 1051 de' suoi viaggi di Capua, Benevento e Salerno, deliberò passar in Germania all'imperador Errico per cercargli soldati. E se voi stesso dite, per testimonianza di Corrado, detto de *Monte Puellarum*, che trovaste presso de' Bollandisti, che il papa agli 8 di gennaio del 1052 si trovò a Ratisbona, ove fece la traslazione di quei corpi santi; dunque era già partito d'Italia almanco verso la fine dell'anno precedente 1051, siccome pare che voglia anche dire l'Ostiense, il quale dopo que' viaggi che accenna, pe' quali bisognò consumare più mesi di quell'anno, soggiugne: *Dehinc ultra montes ad Imperatorem abiit*.

Or all'autore dell'Istoria Civile, cui molto meno importava di andar seguitando quel papa per tutti i suoi viaggi, ma solamente di descrivere gli sforzi di Lione presso Errico per discacciar i Normanni dalla Puglia, pure bastò dire ciò che l'Ostiense aveva appunto notato, scrivendo così alla pag. 42, e non come voi avete maliziosamente fatto occultando l'anno: *Deliberò pertanto di passar in Alemagna, come fece in quest'anno 1051. E portatosi dall'imperador Errico, gli espose che li Normanni, resi oramai insoffribili agli abitanti del paese, estendevano i loro confini oltre a' luoghi de' quali furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle provincie, e sottrarle dall'imperio d'Occidente*, ec.

Leggete ora le vostre critiche notate al numero XLIII, XLIV e XLV, e vergognatevi de' vostri vaniloquii e delirj. Nè l'Ostiense, nè quell'autore dissero che papa Lione da Roma parti per andare in Germania, ma solamente che in quell'anno 1051 deliberò il papa di passar in Alemagna. Nè all'uno, e molto meno all'altro importava andar notando tutti gli alloggi di Lione in quel viaggio, siccome importava a voi, stando a' suoi servigi e tirandone salario; ma accennando il viaggio intrapreso verso la fine dell'anno 1051, disse semplicemente: *e portatosi dall'imperador Errico*, e secondo le cose precedentemente dette, l'abboccamento con Errico non potea seguire se non nel nuovo anno 1052; tanto più che voi stesso fate il papa in Ratisbona in gennaio di quest'anno. Nè quell'autore si sognò di dire che papa Lione conducesse truppe in Italia contra i Normanni nell'anno 1051, come senza aver punto di rossore in faccia, avete voi mentito nel fine del n. XLI. Anzi, dalla serie delle cose narrate appresso, notò il giusto tempo della calata di Lione alla testa dell'armata in Italia, ed il combattimento indi seguito co' Normanni, come sentirete ora, venendo a scoprire gli altri vostri delirii mescolati anche d'imposture che avete unite al numero XLVI.

L'autore dell'Istoria Civile dopo gli abboccamenti di Lione coll'imperador Errico, e d'averlo già persuaso a dar mano all'impresa del discacciamento de' Normanni, avendo questi ordinato che si unisse un numeroso esercito d'Alemanni sotto il comando di Lione istesso, soggiugne alla pag. 43: *Non tralasciò allora Lione in questa occasione di pensare agl'interessi della sua Chiesa romana, per una commutazione, nella quale così egli, come Errico trovavano i loro vantaggi*. Qui voi tornando di nuovo a' viaggi del papa, dove fece la Pasqua, dove tenne sinodo e dove celebrò la Natività del Signore, dite così: *Parla qui l'autore della permuta della città di*

Benevento col vescovado di Bamberga; ma questa non fu fatta nè in questo secondo viaggio del papa in Germania, nè nell'anno 1051, come ei dice.

Ed è possibile che in tutte le criticature che vi ponete ora a fare, non ve ne sia una che non la sporcate d'imposture. Dove dice quell'autore che quella commutazione fu fatta nell'anno 1051, quando i congressi con Errico si consegnano nell'anno seguente 1052? E che secondi e terzi viaggi del papa m'andate fantasticando, se quell'autore non si curò d'altro, siccome era il suo istituto, che di narrare questi congressi con Errico, ed i trattati avuti per quella permuta e per discacciar i Normanni dalla Puglia? Non avete adunque voi letto in questo scrittore, che dopo questi trattati Lione calò in Italia coll'armata fornita di truppe alemanne nell'anno 1053, e che quella memorabile battaglia e sconfitta dell'esercito di Lione, e sua prigionia avvenne nel mese di giugno di quell'anno, siccome aveva pure scritto l'Ostiense, le cui pedate furono da colui seguite? Ecco le parole dell'Ostiense al cap. 87: *Reversus itaque ab ultra monte Romanus Pontifex, ascendensque iterum ad hoc Monasterium, valde suppliciter se Fratribus commendavit.* Indi raccomandatosi alle orazioni di quei Padri, accingendosi alla militar spedizione, soggiugne: *Post haec adjunctis sibi fere cunctis partium istarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit anno Domini millesimo quinquagesimo tertio.* Chi non sa che papa Lione insino alla fine dell'anno 1052, e nello stesso giorno del Natale del Signore fu insieme coll'imperadore Errico in Wormazia, siccome, oltre ad Ermanno Contratto, notarono l'Uspergense, il Sigonio, il Gordonio, il Baronio, l'Inveges; e chi no? Perciò tutti la calata di papa Lione colle truppe in Italia la consegnano nell'anno 1053, siccome pur fece quell'autore, non già nell'anno 1051, siccome voi sognate.

E che avrebbe detto quell'infelice criticuzzo del nostro amico, se nell'Anonimo di Bari avesse avvertito essersi consegnata la battaglia di papa Lione cogli Normanni nel 1052? Che, se avesse letto Malaterra, il quale nel lib. 1, cap. 14, scrisse che Lione s'accordò colli Normanni intorno all'anno 1052, e pure questo accordo non seguì se non molti giorni dopo la sconfitta del suo esercito? Che, se avesse saputo che Guglielmo Pugliese nel lib. 2 in una stessa continuata narrazione rapporta l'assassinamento del conte Drogone, e la disfatta che i Normanni fecero delle truppe papali? E pure la morte di Drogone, siccome si è veduto, accadde nell'anno 1051. Io son di parere, che siccome il caso lo portò a leggere Ermanno Contratto, Wiberto ed altri scrittori Germani, l'avesse spinto a leggere questi nostri scrittori Pugliesi, trovando nell'autore dell'Istoria Civile consegnata questa calata di papa Lione in Puglia con truppe, e la disfatta del suo esercito nel 1053, avrebbe cangiato stile, ed ora leggeremmo così: *Qui è sbaglio di cronologia: l'Anonimo di Bari non dice così, e Guglielmo Pugliese ed il Malaterra lo convincono pure d'errore. E l'essere attento quanto è possibile nella cronologia è uffizio di buono storico.* Criticuzzi di feccia d'asino, che abbattendovi in un sol libro, senz'esame e senza discernimento, e senza badare al fine ed istituto degli scrittori, vi mettete subito a decidere e notar altri d'errori nello stesso tempo che mostrate una prodigiosa ignoranza. Non così fecero i savi, accurati e veri critici, li quali con somma maturità e fino discernimento considerarono in ciò il costume degli autori, i loro istituti, e le maniere colle quali narrarono i successi. Così l'accuratissimo Pellegrino nelle note all'Anonimo di Bari *ad A.* 1052 avvertì che sebbene costui consegnasse in quell'anno la pugna di papa Lione co' Normanni, e fosse suo costume d'anticipare gli anni per quattro mesi, quest'anno però l'avea prolungato per otto mesi insino a settembre dell'anno 1053, e perciò non doverci rimuovere dall'epoca stabilita nel 1053, poichè il concorde sentimento degli autori è che questo combattimento accadde quasi un anno prima della morte di Lione, la quale comunemente e dallo stesso Anonimo Barese si fissa nell'anno 1054; nè in ciò cade alcun dubbio presso tutti gli scrittori. Parimente le maniere usate dal Malaterra e da Guglielmo Pugliese in raccontar questi successi non possono recare verun pregiudicio alla comune sentenza, perocchè questi non si astringono a diffinitivamente disegnare l'anno della pugna e dell'accordo con esatti e minuti calcoli, ma generalmente insieme con altri successi gli rapportano.

Ma non bisogna tralasciare le vostre prodezze che aggiugnete alla fine di questo

num. XLVI, poichè tornate a'primi delirii in una maniera non men compassionevole che vergognosa. Di nuovo cominciate a malmenare il povero Ostiense; e quando costui chiaramente avea detto nel rapportato cap. 87, che il papa tornò d'oltre i monti e calò in Puglia a combattere co' Normanni nel 1053, voi non avendo letto questo passo, sopra il medesimo delirate così: « Ora si osservi che egli contando le cose avvenute in quest'anno (che voi intendete il 1051) » comincia il cap. 83 con queste parole: *Sequenti anno praedictus Pontifex iterum ad hoc Monasterium venit in Vigiliis S. Petri*; e dopo sette righe: *Anno iterum tertio.... expellendorum Normannorum gratia ad Imperatorem abiit* ec.; ma se per *anno sequenti* avea egli inteso il 1051, che altro mai potea intendere per *anno iterum tertio*, se non il 1052?

Almanco ora avremo speranza di guarirvi, poichè il male è sì palese e scoperto, che conoscendolo forse voi stesso, saprete darci rimedio, e raddrizzarvi il cervello. Ascoltatemi dunque ora, che mostrate esser in lucido intervallo. L'Ostiense nell'istesso anno 1049 che fu intronizzato papa Lione in Roma, lo fa venire a visitar Monte Cassino nella festività delle Palme. Da poi nel capitolo che allegate, cominciò così: *Sequenti anno praedictus Pontifex Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri*. E ciò fu nell'anno 1050, perchè credo che ora comprenderete che così dee chiamarsi quest'anno, giacchè susiegue al 1049. Prosiegue quivi l'Ostiense a dire che il papa passò a Benevento, e qui finisce di narrare i successi accaduti in quest'anno. Soggiugne da poi: *Anno iterum altero*. Avvertite qui il peccato commesso, e cercatene a Dio perdono· tanto più che l'avete reiterato, poichè ben due volte invece d'*altero*, avete falsato il passo e detto *tertio*. Come, Padre, vi avete sognato di nominar questo *altro* anno, *terzo*, quando non mai l'Ostiense avea nominato il *primo* ed il *secondo?* In questo altr'anno adunque, che fu il 1051, dice l'Ostiense che il papa *Capuam veniens, rursus Beneventum, et inde Salernum perrexit. Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Ravvediti ora, che nell'*altro anno*, che fu il 1051, l'Ostiense non fa subito passar il papa in Alemagna, ma lo fa andare in Capua, poi tornare a Benevento, e finalmente lo manda a Salerno. Per far tanti viaggi, per accessi, recessi e more, credo che vi bisognassero molti mesi. Sicchè verso la fine di quest'anno potè intraprendere il cammino di Alemagna; ed in fatti voi stesso lo fate già in Ratisbona agli 8 di gennaio del nuovo anno 1052. Così quando l'Ostiense soggiugne, *Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit*, chi dubita che questo scrittore con ciò non venga a consegnare tutti gli abboccamenti, i trattati, permute ed altri negozi avuti coll'imperador Errigo nel seguente anno 1052? Laonde quando dite che il trattato della permuta di Benevento, l'Ostiense lo narra sotto questo istess'anno 1052, dite vero; ma non per que' vaniloquii che vi hanno inaridita la mente, per quelle seccaggini che vi somministrò il nostro comune amico, ma perchè l'Ostiense venne chiaramente a darlo ad intendere, non solo per quel che in questo capitolo scrisse, ma per quel che soggiunse al cap. 87, quando disse che il papa tornò d'Alemagna, ed uscì a combattere co' Normanni nel 1053. Questa pugna certamente avvenne nel mese di giugno di quell'anno. Il papa è certo che la festa del Natale del precedente anno la celebrò in Wormazia: che tornato in Italia, era stato prima in Monte Cassino ed in vari altri luoghi, ed indi passò in Puglia al combattimento; sicchè ne' principii di quest'anno 1053 non era in Alemagna. Negli ultimi mesi dell'anno 1051, secondo l'Ostiense, era forse ancor in Salerno. Dunque questo scrittore, tutto ciò che trattò Lione con Errico in Alemagna, fu mestieri che lo consegnasse nell'anno 1052, siccome parimente fece l'autore dell'Istoria Civile. L'avete inteso? Siete persuaso? Se no, io non ne posso altro, essendo già affievolito e stanco di correre più dietro a queste vostre frasche, poichè non potendomi pascere se non di vento, sento in me mancar ogni lena ed ogni forza.

XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI.

Per correr miglior acque alza le vele
Omai la navicella del mio ingegno,
Che lascia dietro a sè mar sì crudele.

Sia benedetto il potente Alà, e lo replico anch'io qui ben tre volte, che finalmente per queste nuove altre criticature ci fate

uscire da un mare veramente crudele, pieno di secche ed arenoso, che poco ha mancato che non seccasse a me pure il mio cervello. Parvi, Padre mio, leggiera penitenza quella che fin ora m' avete fatta fare, di mettermi fra tante sterilità e seccaggini, e farmi andar sempre co' squadri in mano, e con calendarii alla cintola andar notando punti di luna; e farmi fare qui il Natale, là il dì della Ceraiuola, in un luogo la Pasqua, in un altro la Pentecoste, in Monte Cassino il giorno delle Palme e la vigilia di S. Pietro; in Rems farmi assistere alla consegrazione di questa basilica, in Ratisbona farmi intervenire alla festa della traslazione del corpo di S. Erardo; ed in fine farmi miglior banditore di sacre, di vigilie e di feste, che non fu il nostro messer Riccardo da Chinzica? Almanco ponendovi ora a parlare del contratto di permuta della città di Benevento col vescovado di Bamberga, di crezioni di chiese collegiali in cattedrali, di ambasciadori e loro negoziati, di battaglie ed eserciti sconfitti, ed in fine dell' esaltazione di Roberto da conte a titolo di duca, ci fate respirare un poco, e non essere sempre condannati a disputar di bazzecole, come si sta con una filatrice a disputar del filato. Eccovi dunque posto in cattedra ad esaminar meglio quel contratto di permuta, ed a darci migliori e più appurate notizie di quel cambio di Benevento, anzi più recondite, poichè non le sapeva neppure lo stesso Lione Ostiense che fu il primo a darcele.

Voi dunque avendo nel numero precedente fissato l'epoca di quel contratto nell'anno 1052, di che niuno ne mosse dubbio, poichè papa Lione in quell' anno lo stipulò coll'imperador Errico, proseguite in questi numeri a scoprir gli errori dell' Ostiense, che mal seppe darcene conto. L' autore dell' Istoria Civile, per far meglio intendere in che consistesse questa permuta, e quali fossero le cose cambiate fra Lione ed Errico, scrisse così nella pag. 43: *Errico I, da' Germani appellato II, aveva in Bamberga a spese del proprio patrimonio edificata una magnifica chiesa in onore di S. Giorgio; e volendola ergere in cattedrale, procurò da Benedetto papa, che la consacrasse, ed in sede vescovile la ergesse.* Qui con poca urbanità interrompendo il discorso a quello scrittore, ma nel tempo istesso chiamandolo cortesemente fedel copista, dite così: *L'autore copia troppo fedelmente Lione Ostiense lib. 2, cap. 46.— Hic idem Augustus ex proprii Patrimonii sumptibus construxit Ecclesiam ad honorem S. Georgii in Bamberga, et advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea sedem constituens, cc. — Poco peneranno gli eruditi a ravvisare in queste poche linee cinque errori.* Manco male, che la tempesta è venuta a scoppiare sopra l'Ostiense; ed io per me avendo posto in salvo quell'autore, dovrei curarmi poco che il nembo e la procella lo nabissasse. Ma pure mi vien compassione di quel buon cardinale e vescovo, e stimerei una somma ingratitudine se in questo pericolo che passa, non gli prestassi soccorso, poichè noi altri Napoletani siamo molto obbligati a questo scrittore, ed alla divina Provvidenza dobbiamo che ci avesse lasciato quella sua Cronaca; imperocchè altrimente dove saremmo andati per aver qualche lume delle nostre memorie di que' tempi sì oscuri e barbari? Dove sotto i Longobardi la notizia di tanti conti, contee e gastaldati? Dove sotto i Normanni la storia della lor venuta in Italia, ed in Puglia ed in Calabria? Dove le tante altre preclare notizie, onde gli scrittori del regno di Napoli han potuto illustrare le loro istorie? Niente dico della serie de' papi, de' duchi e principi di Benevento, di Capua e di Salerno, e de' titoli degli acquisti del monastero di Monte Cassino, anzi della Chiesa romana istessa; ed in questo soggetto appunto che abbiamo per le mani di Benevento, non se ne saprebbe il titolo dell' acquisto, se l'Ostiense l'avesse taciuto. Per quello di Avignone l'istorie ne son piene; ed ultimamente Giovanni Cristiano Lunig nel secondo volume del suo *Codice Diplomatico d' Italia* ce ne ha dato sin allo strumento della compra che ne fece papa Clemente VI dalla nostra regina Giovanna I per prezzo di ottantamila fiorini; ma di questa permuta di Benevento non se n' ha altro riscontro, se non quello che ce ne ha lasciato l'Ostiense. Or dunque dovrà comportarsi che venga ora uno straniere, e tratti per favoloso questo scrittore, e che millanti in queste poche sue linee avervi ravvisato cinque errori? Un Lucchese poi, quanto ignorante di queste cose, altrettanto presuntuoso ed impudente? Or via, man bas-

si, e non se gli usi compassione alcuna.

Quali dunque sono questi cinque errori che avete scoperti in queste poche linee di Lione? Eccoli: *Primo, è errore il dire che la Chiesa di Bamberga fosse stata eretta in cattedrale ed in sede vescovile da Benedetto. Ella fino dall'anno 1006 era stata dichiarata tale da Giovanni XVII papa, allorchè istituì in Bamberga la sede vescovile alle preghiere di Errico.* Avete finito? Or vedete quanta pazienza ci vuole con voi altri criticuzzi senza giudicio, e che non sapete negli scrittori discernere la cagione che gl'induce a far menzione di qualche fatto, del quale incidentemente occorrerà parlarne fuor del proprio loro istituto e soggetto delle loro opere. Lione Ostiense dovendo parlare di questa permuta di Benevento, e di quali cose si facesse il cambio fra papa Lione e l'imperador Errico il Negro, dovea per necessità favellar del diritto che la Chiesa romana avea sopra la chiesa di Bamberga, perchè potesse farne cambio colla città di Benevento. Questo diritto non l'acquistò la Chiesa di Roma, se non per la consecrazione ed erezione in sede vescovile che fece Benedetto della chiesa di Bamberga; onde di questa sola dovea far menzione, non delle altre precedenti, per le quali la Chiesa romana non avea acquistato diritto alcuno che potesse cambiarlo con Errico per Benevento. Se l'Ostiense avesse avuto a trattare della chiesa di Bamberga, siccome han fatto per proprio istituto gli scrittori Germani che voi allegate, avrebbe fatto male di tralasciar il come ed il quando cominciò la chiesa di Bamberga piano piano per li favori dell'imperador Errico il Santo ad estollersi tanto, fin che non fu contento se non vide venir un papa di persona a consecrarla ed ergerla in sede vescovile. Dunque tutto ciò che voi narrate delle precedenti erezioni, non facendo al caso dell'Ostiense, mostra non già alcun errore di questo savio scrittore, ma sì bene la vostra stupidità; ignoranza ed impudenza.

Ma il fatto sta che voi nè men sapete l'origine dell'innalzamento della chiesa di Bamberga in cattedrale, e m'obbligate a dirvelo, per sol correggere questa tanta vostra petulanza ed impertinenza. L'Ostiense disse vero ch'Errico fondò ed innalzò quella chiesa *ex proprii patrimonii sumptibus*; poichè la città di Bamberga con tutte le chiese, edificii, presidii, terre colte ed incolte che avea intorno, Errico l'ebbe in proprietà per donazione fattagliene da Ottone II, come proprio patrimonio, potendone disporre a suo arbitrio così tra' vivi, come in ultima volontà. E la carta di questa donazione potrete leggerla presso Gretsero *de Divis Bamberg. in vita Henrici Sancti*, cap. 19. Ond'è che Errico, sin da ch'era giovanetto, amò tanto questa città, che volle adornarla d'una magnifica chiesa, alla quale fu in donare cotanto profuso che (vedendo che non procreava figliuoli) vi consumò anche il dotalizio di Cunegonda sua moglie. Quindi Sigeberto Gemblacense scrisse *ad Ann.* 1004 che di tanta profusione cominciò a sdegnarsene Dioderico vescovo di Metz fratello di Cunegonda, dicendo: *Et quia liberis carebat, eum omnium rerum suarum haeredem facit, unde Deodericus Metensium Episcopus dolens, dotem, et patrimonium sororis suae Cunigundis Imperatricis delegari ab Imperatore Bambergensi Ecclesiae, rebellat.*

Avendo Errico fondata e cotanto arricchita questa chiesa, ardeva di desiderio d'ergerla in vescovado. Non poteva ciò farsi senza il consenso del vescovo d'Erbipoli, nel cui territorio era Bamberga. Errico pose ogni studio per ridurre quel vescovo a darglielo: ma colui essendosi accorto dell'ardente brama dell'imperadore, sebben se ne mostrava pronto, ricercava però condizioni assai dure e pesanti. Voleva ch'Errico ottenesse dal papa che la sua chiesa d'Erbipoli l'ergesse in arcivescovado, gli procurasse perciò il pallio, e se gli assegnasse per suffraganeo il vescovo Aistetense: e fatto questo, egli avrebbe smembrato dalla sua diocesi Bamberga. Tutto accordò e promise di voler fare Errico, cotanto preso dal forte desiderio di veder in quella chiesa seder un vescovo, e mandò legati in Roma per trattar di questo affare. Ma il papa non volle confermare l'accordo fatto col vescovo d'Erbipoli; tanto più che il vescovo Aistetense ripugnava sottoporsi a quello d'Erbipoli; onde Errico mutò sentenza, e si pensò ad altro espediente, siccome rapporta Ditmaro lib. 6, pag. 383, e si legge negli Annali Bambergensi presso Martino Hoffmanno lib. 1, § 65, pag. 40, e negli scrittori Bambergensi raccolti da Ludevig,

ove nel t. 1 si leggono queste parole: *Accipit conditionem Henricus, et missis Romam .... nuntiis, rem summa diligentia peragi jubet. Pontifice autem confirmationem pactionis inter Henricum et Episcopum initae, et Pallii usum pernegante, et Magingoso Aistetensi Episcopo Ecclesiae Wirceburgensi subesse renuente . . . Rex mutat paulatim sententiam.* Si pensò pertanto ad altro mezzo; e finalmente dopo tanti sforzi ed interposizioni adoperate col vescovo d'Erbipoli si ottenne, che lasciato da parte stare que' suoi alti pensieri di voler esser metropolitano, si contentasse di riceversi in iscambio alcune possessioni e beni che Errico gli avrebbe conceduti nel distretto di Gabfeld, li quali furono, secondo si legge nel diploma rapportato dalla Cronaca di Lorenzo Friesens, pag. 1008, *Mainungam in pago Gabfeldico sitam, una cum Marca, et Waldorf*; siccome fu eseguito nell'anno 1006: assegnando all'incontro il vescovo d'Erbipoli alla chiesa di Bamberga parte della parrocchia del suo vescovado. A questa commutazione si cercò la conferma da papa Giovanni XVII, il quale nel medesimo anno non ebbe difficoltà per sua bolla, che si legge presso Gretsero, cap. 11, di confermarla, e di averla per rata e legittima, dicendo: *Commutatione facta jure ac legaliter cum Henrico Wirzeburgensi Episcopo, de aliqua parte Parochiae suae sui Episcopatus.*

Questa conferma; che seguì nell'anno 1006, non bisogna confonderla coll'erezione del vescovado, come avete fatto voi, la qual si fece nel seguente anno 1007 in un sinodo convocato a Francfort, nel quale alla presenza d'Errico e di que' vescovi fu eletto ed ordinato vescovo di Bamberga Eberardo, che fu il primo vescovo di quella chiesa; e per questa ragione negli Annali Einsidelensi presso Mabillone t. iv *Analectorum*, pag. 479, nella Cronaca Australe presso Freero tom. 1, p. 437, presso l'autore della Cronaca d'Erbipoli pag. 1007, presso Ermanno Contratto pag. 383, ed il Cronografo Sassone nell'anno 1007, si consegna l'erezione della chiesa di Bamberga in cattedrale, essendo in quest'anno stato eletto ed ordinato il suo primo vescovo Eberardo. In questo sinodo di Francfort disse Errico a' vescovi ivi ragunati: *Episcopum in Bamberga cum licentia Antistitis mei facere hactenus concupivi, et odie perficere volo desiderium*, come si legge negli Atti di questo sinodo presso Ditmaro lib. 6, pag. 383, il quale soggiugne che allora Errico nominò Eberardo suo cancelliero per vescovo, e dagli altri fu ordinato: *Eberardo tunc Cancellario cura Pastoralis a Rege committitur.* Ciò che fu poi anche confermato da papa Giovanni, il quale, sebbene con questa nuova fondazione Eberardo si fosse sottratto dalla soggezione del vescovo d'Erbipoli, volle però che rimanesse soggetto ed ubbidiente al suo metropolitano, ch'era l'arcivescovo di Magonza: *Sit tamen idem suo Metropolitano subjectus atque obediens*, siccome si legge presso l'autore della Vita d'Errico. Di poi da Benedetto VIII, che cominciò, e finalmente da Lione IX, che gli concedette sino all'uso del pallio, ne fu sottratto, come più innanzi dirassi. Quindi l'imperator Errico in un diploma spedito in Francfort in novembre di quello stesso anno 1007, che si legge in *Diplomatum Bambergensium Codicillo*, num. 1, pag. 11, 12, 13, disse: *Quendam nostrae paternae haereditatis locum Bamberg dictum, in sedem et culmen Episcopatus sublimando pervenimus, et Romana auctoritate atque venerabilis Henrici Wirciburgensis Episcopi, ac puro communique omnium nostri fidelium tam Archiepiscoporum, quam Episcoporum, Abbatumque, necnon Ducum et Comitum consultu decretoque ... stabilivimus, atque corroboravimus.*

Conoscete dunque in questo primo errore che avete voluto notare nell'Ostiense, in primo luogo, la vostra sciocchezza e petulanza, che perchè quello scrittore non fece motto di questa prima erezione, perchè non dovea farlo, non facendo ciò niente a quello che dovea narrare della permuta di Benevento; voi perciò negate che Benedetto non ci avesse avuto mai parte; e questo è falso, perchè la consecrazione ed erezione di Benedetto, della quale parla l'Ostiense, si fece da poi, come sentirete appresso. Per secondo, avvertite pure in ciò i vostri errori, avendo confuso gli anni della conferma di papa Giovanni alla commutazione fatta col vescovo d'Erbipoli, coll'erezione della chiesa di Bamberga in cattedrale. Assai più gravi sono quelli che avete commessi in notare il secondo errore di Lione Ostiense nel num. XLVIII.

Dite in questo così: *Secondo, è errore*

il dire che la chiesa cattedrale fusse consecrata da Benedetto papa. Ella fu consecrata dal patriarca di Aquilea, assistito da più di trenta vescovi, il 1011. Scimunito mio Trasone, ignorava forse Lione Ostiense quella gran celebrità che si fece nella cattedrale di Bamberga in quell'anno? A chi era ignota questa magnifica solennità descritta da Ditmaro, nella quale, oltre al patriarca d'Aquileia e tanti vescovi, *interterant etiam*, come prosiegue Ditmaro, *regio gaudio Dominae Sorores Abbatissae Sophia, et Aldebrida, quod erat insigne decus Imperatoriae aulae: Aderat et incredibilis frequentia Cleri, ac Populi, inter quos multis Regis indulgentia a Rege donata est, aliis venia repromissa?* Ma che importava all'Ostiense di riferire questi apparati, celebrità e feste? Che avea che fare tutto ciò colla permuta di Benevento? Lione parla della consecrazione e nuova erezione, o sia conferma della prima, che ad istanza dell'imperadore nell'anno seguente 1012 vi fece papa Benedetto: perchè Errico non contento di quella celebrità, perduto nell'amore di quella basilica, avendola renduta più splendida ed in forma più magnifica, volle anche aver il piacere che venisse da Roma tutto un papa in persona a consecrarla colle sue proprie mani, ed ad ergerla in cattedrale, ed allora si trattò della suggezione e censo da prestarsi alla Chiesa romana. Dubitate forse di questa venuta di Benedetto in Bamberga, perchè non volete credere a Lione Ostiense, che il dice, avendovi mala grazia? Sentite dunque gli scrittori stessi Germani che ne rendono pure testimonianza, anzi una bolla dello stesso papa Benedetto. Udite Burkardo, il quale nel cap. 4 *de casibus Monasterii S. Galli*, pag. 66, scrisse così: *Henricus juxta Castrum Babenberg nobilem et divitem Episcopium construxit, et Benedicto Papa vocato Ecclesiam inibi ... consecrari facit*. Vedi come concorda con quell'*advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit* di Lione Ostiense. Sentite l'autore *Vitae Mainwerci*, § 23, pag. 525: *Rex Episcopatum (Banbergensem) quem ex integro in suo domate fundavit, terminis ejus ab adjacentibus Episcopatibus legitimo concambio communitatis ... speciali jure Romanae Ecclesiae tradidit, ut et primae Sedi debitum honorem divinitus impenderet, et suam plantationem tanto patrocinio firmius muniret*. E lo stesso scrissero l'autore della Vita presso Canisio, p. 389, e Mariano Scoto ad *A*. 1011, con qualche diversità fra di loro in consegnar l'anno: poichè, siccome osservò Struvio *Synt. Hist. Germ. diss.* 13, § 26, pag. 386; *Marianus Scotus haec ad A.*1011,*Auctor Vitae Mainwerci ad An.* 1013 *refert*. Ma non vi rincresca di ascoltar ora l'istesso pontefice Benedetto, il quale in una sua bolla rapportata dall'autore della *Vita Henrici Sancti*, p. 305 parla così: *Venimus Bambergam, ubi ab (Henrico) Imperatore suscepti sumus, prout poterat, et noverat melius. Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus, Sanctae Romanae Ecclesiae, cui Deo auctore praesidemus, et nobis obtulit. Quod videntes aequum consideravimus seriem hujus nostri Privilegii, et Episcopatus confirmare in perpetuum, eumque tibi (Eberhardo) et tuis successoribus concedere ea videlicet ratione, hoc ordine, ut nullus unquam viventium cujuscumque sit dignitatis, vel ordinis, contra hanc nostram confirmationem Episcopatus venire audeat*.

Gli ultimi scrittori Germani, i più accurati e diligenti investigatori delle loro memorie, infra i quali sono Struvio e Simone Federigo Hahn, per prova di questa consecrazione e nuova erezione, o sia conferma della precedente, oltre a'riferiti monumenti, si vagliono anche di questo passo di Lione Ostiense, siccome fece Struvio, loc. cit., che lo trascrive intero, ed il riferito Hahn *in Henrico Sancto*; nè vi notarono questi errori che vi avete voi scoperto, Zucca mia da sale; anzi nelle loro Istorie rapportano che dopo la consecrazione fatta di questa chiesa dal patriarca d'Aquileia, Errico volle che papa Benedetto personalmente ne replicasse la cerimonia, che Struvio la consegna nell'anno 1012, dicendo nel cit. § 26, pag. 384: *Iste etiam Episcopatus, praesente Benedicto VIII Papa, peracta Templi Majoris constructione, Ann.* 1012 *demum fuit consecratus*. Che ve ne pare, mio signor Scopritor d'errori in poche linee di Lione? Ma sentiamo il terzo errore del n. XLIX. *Terzo, è errore il dire che la chiesa consecrata da Benedetto fosse la cattedrale. Nell'anno* 1019 *andato egli in Bamberga consecrò alle preghiere dell'imperadore Errico la basilica di S. Stefano che non era altrimente la cattedrale*. Puossi sen-

tire cosa più sciapita e stomachevole di questa? Lione Ostiense parla della chiesa cattedrale e del vescovado che fu sottoposto alla Chiesa romana, e che in ricognizione di questa superiorità dovesse pagarle un annuo censo, di che parlarono i riferiti autori: tutte le quali cose, collo stabilimento del censo, seguirono nell'anno 1012, per cui si fece poi con Lione IX il cambio con Benevento; e voi saltate ad un'altra consecrazione della basilica di S. Stefano, che seguì sette anni appresso? Era cosa veramente rara a que' tempi che i papi portandosi ne' loro viaggi ora in una città, ora in un'altra, non si mettessero a consecrar chiese dove capitavano, quando n'erano richiesti; e spezialmente a' tempi il' Errico il Santo, di cui la maggior applicazione era in fondar chiese e monasteri, ed assistere a queste funzioni di riti e celebrità ecclesiastiche; tanto che non si penò poco a non fargli rinunziare la corona imperiale, perchè in tutti i modi voleva farsi non pur prete, ma monaco, e ritirarsi in monastero a Verdun.

Intorno al *quarto errore*, che notate al n. L, non accade far parole, perchè le cose stesse precedentemente dette voi replicate, e si vede che l'avete posto per arrivare al numero quinario, poichè altrimente gli errori non sarebbero arrivati a cinque, ma a quattro. Sentiamo adunque il quinto al num. LI, ch'è assai più grazioso de' precedenti.

Quinto, è errore il dire che la chiesa cattedrale di Bamberga, eretta dall'imperador Errico, fosse intitolata a S. Giorgio. Ella era dedicata a S. Pietro principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma pontificio di Giovanni XVII. Se da altri che non fosse stato in Germania, venisse questa difficoltà, potrebbe scusarsi, come non pratico de' Santi di quei paesi; sebbene non potrebbesegli condonare la petulanza, che avendola così chiamata l'Ostiense, il quale potea ben saperlo, egli avesse voluto fare il Ser Contrapponi a sì grave scrittore; ma essendo uscita dalla vostra penna, almeno nella copia che deste allo stampatore, voi che siete stato in Germania, ed avete forse inteso i Santi suoi più rinomati, che sono per lo più quelli che si dipingono con arme e corazza a cavallo, e spezialmente S. Giorgio rinomatissimo, certamente che questo vostro fallo non può condonarsi, imperciocchè s'uniscono insieme e l'ignoranza e l'impudenza e la protervia contra quello scrittore. Moltissime chiese in Germania si denominano da più Santi a' quali furono dedicate, e poche sono che se non presentemente presso il volgo, almeno nelle scritture non ritengano quello di S. Giorgio. La chiesa cattedrale di Bamberga aveva per suo principal titolo quello della Vergine Maria, al quale eran aggiunti anche gli altri di S. Pietro e Paolo, e de' martiri Kiliano e Giorgio; onde questa chiesa negli antichi diplomi e da vari scrittori ora si chiama di S. Pietro, ora di S. Giorgio. Leggete la Raccolta intitolata: *Diplomatum Bambergensium Codicillus*, ed al num. 1, pag. 11, 12, troverete quel diploma, di cui poc'anzi se ne sono rapportate le parole, dove Errico nominando questa chiesa, disse averla eretta *in honorem Sanctae Dei Genitricis Mariae, Sanctorumque Apostolorum Petri, et Pauli, necnon Martyrum Kiliani, atque Georgii.* Alla vergine Maria è accaduto in più chiese ciò che per lei accadde al suo figliuolo Gesù nelle immagini, il quale rimase per appendice, ed all'incontro Maria per figura principale: così molte chiese si denominarono poi dal nome di qualche Santo aggiunto, e si tralasciò quello della Vergine; e dappoichè la chiesa di Bamberga fu da Errico in questo trattato col papa Benedetto offerta a S. Pietro, quindi cominciò più generalmente a chiamarsi di S. Pietro; ma non perciò i Germani lasciarono di chiamarla di S. Giorgio, siccome fece anche l'Ostiense, da' quali ne fu informato. Ma odo i vostri gridi del numero seguente che mi chiamano a dar nuovo soccorso al povero Ostiense per un'altra procella che gli sovrasta. Gridate: *Non abbiamo anche finito gli errori in ordine alla chiesa di Bamberga.* Corriamo adunque per sapergli, e vedete se vi sarà speranza di emendargli.

LII, LIII, LIV, LV, LVI.

Proseguite in questi numeri a rapportar le parole dell'autore dell'Istoria Civile, che avevate interrotte ne' precedenti, che sono: *Così fu fatto; ma bisognò che l'imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d'un generoso cavallo bianco con tutti i suoi ornamenti ed arredi*, e di

cento marche d'argento ogni anno. Qui pure quell'autore copiò fedelmente l'Ostiense, che scrisse: *Ab ipso (Benedicto) illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens, Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis, et faleris suis, et centum marchis argenti.* Ma voi per questo stesso gridate: *Non abbiamo ancor finiti gli errori.* Qui appunto ed in queste altre poche linee io ce ne trovo quattro altri. E quali sono? Eccoli.

Primieramente. questo censo non fu accordato al papa per l'erezione del vescovado di Bamberga, come vuole l'autore, ma fu in contraccambio della donazione dello stesso vescovado alla S. Sede. Oimè, che qui pármi che vi abbia sorpreso un brutto accidente che vi fa delirare. Povero me, io era corso per dar aiuto all'Ostiense, ed ora bisogna affannarmi per dar a voi soccorso, per restituirvi in retto sentimento. Avverta V. P. che il dire che quel censo fu accordato in contraccambio della donazione dello stesso vescovado alla Santa Sede, è un parlar contraddittorio, e mostra che voi stesso non sapete quel che vi dite. Metta un poco di attenzione per sentir bene ciò che scrisse l'Ostiense, che io vi aiuterò con altri passi di buoni autori, anzi colle parole della bolla stessa di papa Benedetto per farvelo capire. Vedi che l'Ostiense dice che Errico (avendo il papa consegrata e costituita in sede vescovile quella chiesa) *Beato Petro ex integro obtulit.* Così scrisse pure l'autore della Vita *Mainwerci* § 23: *Rex Episcopatum Bambergensem... speciali jure Romanae Ecclesiae tradidit, ut et primae Sedi debitum honorem divinitus impenderet, et suam plantationem tanto patrocinio firmius muniret.* Vi ricorderete anche delle parole poc'anzi rapportate della bolla di Benedetto; ma forse in questo turbamento vi saranno uscite di mente: bisogna ripetervele: *Venimus Bambergam, ubi ab Henrico Imperatore suscepti sumus, prout poterat, et noverat melius; Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus Sanctae Romanae Ecclesiae, cui Deo auctore praesidemus, et nobis obtulit.* Questo a que' tempi era il costume, quando si volevano sottoporre le chiese ed i vescovadi alla Sede romana, e renderle a quella soggette; in segno della qual soggezione si prestavano i censi ed i tributi, non altrimenti che si praticava *ne' feudi oblati.* Così Errico, in remunerazione d'averla il papa in persona consecrata ed eretta in sede vescovile, la soggettò immediatamente alla Chiesa romana, imperocchè prima era sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Magonza; ma quindi si lasciò sotto la special protezione Apostolica, stabilendosi in conseguenza di ciò un annuo censo. E perchè meglio l'intendiate, voglio rapportarvi anche le parole della bolla della costituzione di questo censo, e degli autori che lo rapportano, appunto come lo scrisse l'Ostiense. Questi disse così: *Episcopalem in ea Sedem constituens, Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos, equo uno optimo albo, omnibus ornamentis et faleris suis...* Senti ora l'autore medesimo della Vita *Mainwerci* § 27. pag. 526, che scrisse pure lo stesso: *Bambergensem fundum Rex cum omnibus pertinentiis suis Beato Petro contradens, Apostolico Praesuli jugiter defendendum commendavit. Et in commemorationem hujus pactionis album ambulatorem cum faleris singulis annis Romano Praesuli dari constituit.* La sopra addotta bolla del papa pur dice che la prestazione *sub nomine pensionis* dovesse essere *equum album nobis, nostrisque successoribus persolvat, cum sella conveniente Romano Pontifici.* Come poi questo censo fosse cresciuto, lo sentirete appresso, quando verremo a rispondere al terzo errore che in quest'altre poche linee avete scoperto nell'Ostiense. Intanto non bisogna su di ciò perder con voi più parole, perchè dal secondo errore che notate al seguente num. LIII si vede che quel brutto accidente non vi è per anche passato; tuttavia continuando il delirio in una maniera più compassionevole, farneticando così:

Secondariamente, questo censo fu accordato da Errico I, da' Germani appellato II, a Benedetto papa VIII, non nell'occasione della chiesa cattedrale, ma della basilica di S. Stefano consecrata dallo stesso pontefice. Per conoscenza di ambidue questi abbagli si legga la bolla dell'erezione del vescovado di Bamberga, spedita da papa Giovanni XVII l'anno 1007, da me citata più sopra, e nulla si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico III, detto il Negro, fatto in Bamberga l'anno 1020 a Benedetto VIII, e vi si leggerà ....

Scorgete ora, Padre mio, quanti spropo-

siti vi sono usciti di bocca. Dite che questo censo fu accordato, non nell'occasione della chiesa cattedrale, ma per la consecrazione della basilica di S. Stefano; e pure avete letto già che non pur gli autori di sopra addotti, ma la bolla stessa di Benedetto vi smentisce, e vi dice che fu costituito per la chiesa cattedrale. Dite che non fu per l'erezione del vescovado di Bamberga, perchè nella bolla di papa Giovanni XVII del 1007 nullà si legge di questo censo. Certamente che in quella bolla non poteva leggersi, poichè il censo fu costituito nel 1012, in tempo di Benedetto, e non di Giovanni nel 1007. Dite che fu per la consecrazione della basilica di S. Stefano, quando niuno scrittore fa memoria che in quella consecrazione si fusse stabilito censo alcuno; e voi stesso avete detto che quella consecrazione seguì nel 1019, quando di questo censo hassi memoria sin dal 1012. Allegate per ultimo il diploma d'Errico il Negro del 1020, quando questo stesso vi convince che il censo fu costituito per la chiesa vescovile di Bamberga, e non già per la basilica di S. Stefano, rapportandone voi stesso le parole che dicono: *Sub tuitione praeterea Sancti Petri, et vestra, vestrorumque successorum praetaxatum* EPISCOPIUM *Bambergense offerimus, unde sub nostrae pensionis debito equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus*. Che ve ne pare? Io v'ho scoperto il male già; sappiatevene ora per voi stesso guarire, poichè a' mali palesi è facile trovar rimedio.

Passiamo dunque al terzo errore; ed in questo non vi conosco tanta gravezza, poichè deriva unicamente da ignoranza. Dite al num. LIV che Lione Ostiense erra *per quelle cento marche di argento* che aggiugne al censo: e la ragione perchè erra? perchè, roggiugnete: *In questo diploma* (intendendo di quel d'Errico il Negro già detto) *non ve le leggo; e pure il Baronio, che lo trascrive, egli ancora protesta averlo collazionato con quattro manoscritti.*

Or vi mostrerò io la ragione perchè in questo diploma nè voi nè il Baronio avete potuto leggere quelle cento marche d'argento; e quindi nell'avvenire spero che farete più conto dell'Ostiense che ci ha dato questa notizia. Sappiate adunque, che quando fu costituito questo censo tra Errico il Santo e Benedetto VIII, non era che d'un cavallo bianco ben guarnito, co' suoi arredi e sella conveniente ad un papa: e la prestazione dovea farsi non in ogni anno, ma ogni quindici anni; e così fu convenuto e stabilito nella bolla di Benedetto, dove si legge: *Ut singulis quibusque* INDICTIONIBUS *sub nomine pensionis, equum album nobis, nostrisve successoribus persolvat cum sella conveniente Romano Pontifici*. Dappoi, come suole accadere, per l'accortezza de' papi e bontà degl'imperadori, pian piano questo tributo cominciò a crescere; e siccome si prestava ogni quindici anni, poi la faccenda si ridusse a doversi mandare il cavallo bianco in Roma ogni anno: ed in effetto non solo in questo diploma d'Errico il Negro si legge mutato il *singulis Indictionibus* nell'*annualiter*, ma negli antichi scrittori Germani, siccome si è veduto nell'autore della Vita *Mainwerci*, che disse pure: *Et in commemorationem hujus pactionis, album ambulatorem, cum faleris singulis annis Romano Praesuli dari constituit*. A' tempi di papa Lione IX si vede cresciuto questo censo a cento marche d'argento di più. Ed i moderni scrittori Germani, siccome Struvio, loc. cit., e Simone Hahn *in Enrico Sancto*, pag. 21, da questo passo dell'Ostiense confessano aver la notizia di questo augumento, nel che tanto lo lodano e commendano. E pure la disgrazia di questo rinomato scrittore porta che quanto appresso gli esteri ha trovato di stima e commendazione, altrettanto presso i nostri novelli criticuzzi ne abbia riportato odio e disprezzo.

Consimile sventura soffre ora per la notizia che ci dà della commutazione di questo censo colla città di Benevento, fatta da Lione IX con Errico il Negro, coll'occasione di questo passaggio fatto in Germania per sollecitar le truppe dell'imperadore a discacciar i Normanni dalla Puglia. A questo scrittore dee la Chiesa romana che oggi si sappia il legittimo titolo dell'acquisto di Benevento, poichè gli antichi scrittori Germani, come cosa non appartenente a loro, lo tacciono. Solo Lione Ostiense scrittore contemporaneo ce lo palesò nella sua Cronaca. Ma sentiamo che cosa ci hanno in contrario questi nostri criticuzzi. Ecco come al num. LV si scagliano contra l'Ostiense, il qual ben due volte nella sua Cronaca lascionne di ciò memoria. Nel cap. 46 del lib. 2.

disse così; *Postmodum vero Leo nonus Papa vicariationis gratia Beneventum ab Henrico Corradi filio recipiens, praedictum Episcopium Bamberyense sub ejus ditione remisit, equo tantum, quem praediximus, sibi retento.* Nel cap. 74, rapportando i negoziati che papa Lione ebbe in Germania con Errico il Negro, soggiunse: *Tunc temporis facta est commutatio inter eundem Apostolicum, et Imperatorem de Benevento, et Episcopio Bambergense, sicut jam supra retulimus.* Voi al contrario dite così: *O sia la città, o sia il principato di Benevento, ella si sarebbe cambiata per molto poco. Ma la verità si è, che si cambiò coll'abbadia di Fulda ancora, e con altri luoghi e conventi ch'erano di giurisdizione del papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto scrittore contemporaneo. La quale abbadia di Fulda ed altri luoghi erano stati confermati al papa dall'istesso imperadore Errico nel diploma più su memorato... Ond'è che l'imperadore ritenendolo, ed il papa ricercandolo, si convennero di permutare questo ed altri luoghi colla città di Benevento.*

Ma non v'accorgete qui della vostra non men ignoranza che impudenza? Che ha che fare la transazione fatta col papa per le pretensioni sopra la badia di Fulda, della quale parla Ermanno Contratto, colla permuta di Benevento e censo del vescovado di Bamberga, della quale parla l'Ostiense? La pretensione che aveva il papa sopra la badia di Fulda, ed alcuni altri luoghi e conventi di Germania, l'avea promossa molto tempo avanti che fosse in questo anno 1052 con Errico in Wormazia. La pretensione si fondava, che perchè quella badia e conventi erano stati offerti anticamente a S. Pietro, ciò che non importava altro, salvo che mettergli sotto la spezial protezione di quel Santo, affinchè i papi colle loro scomuniche l'avesser difesi contra ogni invasore, pretendeva poi la corte di Roma che queste oblazioni importassero soggezione, sicchè fossero di sua giurisdizione. Ma i Germani non ci diedero mai orecchio. In questa occasione Lione IX tanto seppe fare, finch'Errico il quale pure in Italia avea conceduto a vari monasteri simili protezioni, spedendo a lor favore imperiali *precetti*, che chiamavano a que' tempi *mundiburdii*, e che pur pretendeva perciò esser sottoposti alla Camera imperiale, fatte esaminare le vicendevoli pretensioni, venisse poi a quella transazione, cioè che il papa cedesse alle sue ragioni sopra la badia di Fulda, ed altri luoghi e conventi di Germania, ed Errico all'incontro cedesse al papa quelle appartenenti all'imperadore ne'luoghi d'Italia. Di questa transazione parla Ermanno Contratto *ad Ann.* 1053, p. 334, di cui eccone le parole: *Imperator cum Domino Papa, multisque Episcopis, et Principibus Natalem Domini Wormatiae egit, ubi Papa,* SICUT DUDUM CAEPERAT, *Fuldensem Abbadiam, aliaque nonnulla loca, et Coenobia, quae Sancto Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore reposcens exegisset, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia pro cisalpinis illis per concambium tradidit.*

Lione Ostiense all'incontro qui non parla di transazione, o commutazione di ragioni e vicendevoli pretensioni sopra monasteri e badie, ma di permuta della città di Benevento col vescovado di Bamberga, sopra di che fra il papa e l'imperadore non vi era contrasto, nè vi fu mai precedente liteo pretensione promossa. Da Errico si pagava il censo, e si riconosceva quella cattedrale per soggetta e ligia della Chiesa romana. Per sottrarla adunque da questa soggezione offerse la città di Benevento al papa, il quale trovandoci il suo vantaggio, accettò il partito, e si fece la permuta. Nè credea che fosse sì sciocco Errico, che per sottrarsi da quel censo volesse dar una città come Benevento al papa, se fosse stato allora in suo potere. Quella città si possedeva da Pandolfo principe di Benevento, ed i Beneventani erano venuti a tanta insolenza in non voler riconoscere l'imperador Errico per sovrano, che giunsero sino a chindergli le porte della città in faccia, e non ve lo fecero entrare; anzi villanamente osarono con ingiurie maltrattare anche la suocera, che dal Monte Gargano era tornata a Benevento, siccome avrete potuto sapere dallo stesso Ermanno Contratto, che tanto avete in bocca, il quale *ad Ann.* 1007, pag. 328, scrisse: *Socru Imperatoris de Monte Gargano reversa, orto tumultu, Beneventani Cives quibusdam eam injuriis afficiunt.* Di che Errico ne concepì contra i medesimi odio grandissimo; e non potendosene vendicare per averne rimandato indietro parte del suo esercito, e per non aver forze bastanti per reprimere quelle de'Normanni, li quali col-

legati col principe Pandolfo s'erano impadroniti di quasi tutto il principato di Benevento, si curò poco di cambiare quella odiata città, per vedere libera la sua cattedrale di Bamberga. All'incontro papa Leone, il quale tornava in Italia alla testa di un fioritissimo esercito di valorosi Alemanni che gli aveva accordati l'imperadore, credè facile l'impresa di scacciar da Benevento Pandolfo e soggettarsi i Beneventani. Siccome in effetto alla fama di questa poderosa spedizione Pandolfo col suo figliuolo Landolfo scapparono tosto da Benevento; ed il papa non perdè tempo di eleggervi un nuovo principe, qual fu Rodolfo, *in Beneventanum Principem jam electus*, come dice l'Ostiense citato cap. 87, a cui diede il comando di parte del suo esercito. Ma l'infelice successo di questa spedizione guastò tutti i ben conceputi disegni, siccome è noto dall'istorie, ed io n'accennerò qualche cosa più innanzi per risposta dell'altre vostre sciapite critiche.

Così quando al num. LVI, riprendendo l'autore dell'Istoria Civile che con verità avea scritto: *Non abbiamo scrittore più antico che parli di questa commutazione, che Lione Ostiense*: voi soggiugnete: *Ne parla, come si è visto sopra*, num. 46, *Ermanno Contratto;* non sapete quel che vi dite, non leggendo gli autori che allegate, che vi potrebbono pure far avvertito de'vostri errori, poichè Ermanno parla d'altro, che della commutazione di Benevento. E gli stessi ultimi scrittori Germani, siccome gli allegati Struvio e Simone Hahn, a Lione Ostiense si dichiarano dover questa notizia, che fu il primo a darcela; onde perciò si vagliono della sua autorità e di questi suoi luoghi, rapportandola nelle loro Storie come una verace e fedele testimonianza. Solamente quel gravissimo autore ha incontrato questa disgrazia con voi altri criticuzzi schizzinosi, che vi pute tutto ciò ch'esce dalla di lui bocca; sicchè in questa risposta mi avete obbligato più a prendere la difesa di Lione Ostiense, che dell'autore della Storia Civile. Fuvvi perciò gran contrasto fra due miei amici intorno al titolo che dovea mettere a questa risposta. Uno vedendo non meno la scipitezza e puerilità delle vostre Notarelle, che l'impudenza e sfacciataggine colla quale eravate mosso a darle alle stampe, gli aveva adattato un brutto per voi e vituperoso titolo. L'altro, più benigno e mansueto in tutte le maniere voleva che si ponesse questo: *Apologia del cardinale Lione vescovo Ostiense contro le cavillazioni ed impertinenze dell'Anonimo Lucchese;* allegandomi, e premendomi a ciò fare coll'esempio del P. Paolo Servita, il quale rispondendo alle opposizioni fatte dal cardinale Bellarmino alle sue Considerazioni sopra le Censure di Paolo V contro la Repubblica di Venezia, vedendo che non tanto percoteva lui, quanto Giovanni Gersone, nella replica vi pose questo titolo: *Apologia a' Trattati ed alle risoluzioni di Giovanni Gersone sopra la validità delle Scomuniche, per l'opposizioni fatte dal cardinale Bellarmino.* Ma io che non voglio entrare in questi paragoni, che soglion riuscire sempre odiosi, ho lasciato correre quello che state ora leggendo.

LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII.

In questi numeri pare che il nostro comune amico vi abbia posto in libertà, tutto scapolo e solo; onde lasciando di fare il critico, tornate al vostro mestiere di far il predicatore, poichè con belle rettoriche ed acuti concetti predicabili vi mettete a scusare papa Lione in quella militar spedizione: a dire che il male lo fecero i Pugliesi, che sinistramente l'informarono degli andamenti de'Normanni; e gli Alemanni, che fidando al proprio valore, vollero in tutte le maniere venire alle mani con coloro; che Lione proccurò sempre averci pace, e che non fu gran cosa averlo i Normanni colla sua prigionia trattato con tanto rispetto e riverenza. Ma, Padre mio, qui non ci vogliono ciarle e barzellette; queste serbatevele per li pulpiti, ove siete solo a parlare, e non vi è chi vi possa contraddire. Qui si parla di fatti storici, accaduti sono ormai scorsi sette secoli, e perciò bisogna stare a quel che ne dissero gli scrittori di quei tempi, e non alle vostre declamazioni.

Per ciò che riguarda la prima parte della vostra predica, contenuta ne'primi due numeri LVII e LVIII, dove vi sforzate dar a sentire che papa Lione andò in Germania per sedare le discordie insorte fra l'imperadore ed Andrea re d'Ungheria, e che questo fu il suo fine principale, ancorchè trovandosi in Germania avesse chiesto soccor-

sa ad Errico contro i Normanni, i quali da' Pugliesi, e non da quel santo papa furono descritti a Cesare per ambiziosi ed usurpatori; vorrei che fosse così; ma, Padre mio, l'istoria vi è contraria. Chi niega che il papa, come uomo dabbene non avesse procurato di porre pace tra l'imperadore ed il re d'Ungheria? Ma dal successo si vide che le sue interposizioni niente giovarono, e se ne curò poco. Più gli premeva di discacciare i fastidiosi Normanni da Puglia, i quali sovente facevano delle scappate non solo sopra il principato di Benevento, ma sopra i beni delle chiese, e poco conto facevano dell'imperadore, e molto meno del papa. Chi ha negato (anzi l'autore dell'Istoria Civile in molti luoghi afferma) che i Pugliesi stimolarono il papa ad andar in Germania a cercar aiuto all'imperadore, perchè gli liberasse dal giogo pesante de' Normanni, descrivendogli per gente iniqua e tiranna, mescolando colle cose vere anche le false, come suol accadere de' malcontenti che aggravano i fatti? Quindi Guglielmo Pugliese, i cui versi voi avete storpiati, cantò:

Veris commiscens fallacia...

Ma papa Lione, siccome sono tutti coloro che volentieri prestano credenza a quelle cose che vogliono, sentendo con piacere le lor querele, lor diede intera fede, e credendole vere, così la diede anche a credere all'imperador Errico. E trovandosi a reggere la Chiesa romana, reputò mancare al suo proprio dovere, se non pensasse agl'interessi di quella, e non seguitasse le orme de' suoi predecessori, di star sempre attenti e vigilanti, acciò la soverchia potenza delle nazioni straniere non soprafacesse l'Italia e Roma; essendo già a' suoi tempi passata ivi per base fondamentale di quel governo la massima di reprimere in Italia ne' loro principii qualche nascente imperio, ed accorrere a tempo, prima che si facesse poderoso e grande. Nè Lione fu il primo a stuzzicare l'imperador Errico il Negro contra i Normanni: n'avea egli un esempio ben recente del suo predecessore Clemente II, il quale, venuto che fu in Roma Errico ad incoronarsi coll'imperadrice Agnese, lo stimolò ad andar subito a Capua contra i Normanni. Sicchè Lione adoperò solite cose, quando portatosi in Germania stimolò Errico a dargli truppe per cacciare coloro d'Italia. Nè quello scrupolo che avete voi, mio Padre Predicatore, di confessare questi fatti nella persona di Lione, l'ebbe l'altro Lione vescovo d'Ostia, il quale nettamente scrisse al cit. cap. 74, che *Expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*; nè Lupo Protospata, il quale notando nell'anno 1053 la battaglia seguita perciò in Puglia tra' Normanni e gli Alemanni, disse: *Normanni fecerunt bellum cum Alemanis, quos Papa Leo adduxerat, et vicerunt*; nè quanti mai istorici narrarono questi successi. Anzi gli scrittori Germani, e lo stesso Ermanno Contratto, che vi è tanto a cuore, non potè tralasciare, come cosa pur troppo palese e notoria, di dire che papa Lione delle oppressioni che facevano i Normanni in Italia, e delle querele de' sudditi n'empiè la Germania, inducendo perciò l'imperador Errico a dargli soccorso. Ecco le sue parole *ad A.* 1053, p. 339. *Normanni viribus aducti, indigentes bello premere, injustum dominatum invadere, haeredibus legitimis castella, praedia, domus, uxorem etiam, quibus libuit vi auferre, res Ecclesiarum diripere, postremo divina et humana omnia, prout viribus plus poterant, jura confundere; nec jam Apostolico Pontifici, nec ipsi Imperatori nisi tantum verbotenus cedere.*

Ninno eziandio ebbe scrupolo di narrare, che ottenuto ch'ebbe da Errico un valido esercito, del quale ne fu dato il supremo comando al papa stesso, Gebeardo vescovo d'Eichstat, consigliere dell'imperadore, di questo fatto ne riprese agramente l'imperadore, sicchè parte dell'esercito fece tornar indietro, siccome narra l'Ostiense istesso; il quale nel cap. 87 dice che calato il papa in Italia con quelle truppe alemanne che si trovarono già partite prima del contrordine fatto dare dal vescovo Gebeardo, egli vedendosi scemato perciò il suo esercito, fece lega con gli altri principi di Campagna, ed unì da questi luoghi altre milizie per calare in Puglia a combattere co' Normanni: *Adjunctis sibi fere cunctis partium instarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit anno Domini 1053, et ex parte quidem Apostolici Rodulfus in Beneventanum Principem jam electus, et Guarnerius Suevus signa sustollunt.* Ed in questa ragunanza che fece fare

il papa di soldati in campagna per accrescerne il numero, non si perdonò nemmeno a' chierici, arrolando sotto le bandiere tutti coloro che potea avere, siccome narra Lamberto presso il Baronio *ad Annum* 1053, *num.* 3, dicendo: *Item alios quamplures, tam Clericos, quam Laicos in re militari probatissimos.* Nè il Sigonio *ad An.* 1050, nè quanti mai hanno nelle loro storie narrati questi successi, si sono astenuti di rapportare, come cosa pur troppo notoria, che papa Lione IX cominciando ad avere per sospetta la crescente potenza de' Normanni, fece lega co' principi di Campagna, colle città d' Italia e coll' imperador Errico, la qual lega partorì quella sanguinosa guerra che nel 1053 seguì in Puglia. Nè certamente papa Lione è santo per questo fatto, ma per lo pentimento che poi ne ebbe, vedendone *per giudizio di Dio*, come dice l'Ostiense, l' infelice successo, per la gran sua pietà ed integrità di costumi, e per le altre insigni virtù che l'adornavano.

Passiamo ora alla seconda parte della vostra predica, contenuta ne' quattro altri seguenti numeri, dove non so che farneticate d'ambasciadori, d'aspre risposte, e cento altre inezie. I Normanni vedendo un sì prodigioso numero di soldati che contra loro avea ammassati il papa, scorgendosi inferiori di forze, gli chieser pace. Papa Lione l'accordò loro volentieri, ma con una leggier condizione, purchè fossero usciti d' Italia. Chi ha mai negato che questa dura risposta fu data dal papa, perchè i Tedeschi fidando al proprio valore, al maggior numero di truppe, e schernendo i Normanni per la loro bassa statura, s'ebbero la vittoria in mano? Anzi l'autore stesso dell'Istoria Civile espressamente lo nota alla p. 45 dicendo: *Stimulato anche dagli Alemanni, che dalla statura bassa dei Normanni ne concepirono disprezzo.* Si venne dunque a fiera battaglia, dove ferocemente pugnossi; ed in tre ardite azioni i Normanni si portarono sì valorosamente, che fu l'esercito nimico intieramente sconfitto e tagliato a pezzi: *Omnibus* (dice l'Ostiense loc. cit.) *tandem in ipso certamine trucidatis, Normanni Dei judicio extitere victores.* Il papa, che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia, circondato da' Normanni, fu obbligato a rendersi, i quali siccome narra l'Anonimo di Bari *ad An.* 1052, *comprehenderunt illum, et portaverunt Benevento, tamen cum honoribus.*

Or qui bisogna, dandomene voi l'occasione, che io finisca questa mia predica con un'altra apostrofe. Narrando l'autore dell'Istoria Civile gli atti di pietà, di riverenza e di rispetto che i Normanni, e spezialmente il conte Umfredo, praticarono in questo successo col pontefice Lione, lasciandolo in libertà, ed accompagnandolo con molto onore insino a Benevento, dove il conte Umfredo gli promise, che quando gli piacesse di tornar in Roma, l'avrebbe egli accompagnato insino a Capua, siccome con effetto questo principe adempiè la promessa fattagli; voi insultandolo non avete avuto la vergogna ed il rossore di dire: *che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contra San Lione, ed averlo più tosto venerato e rispettato, come l'argomenta il nostro autore, è la stessa cosa che il voler dedurre essere stato Attila un uomo pio e religioso, perchè s'appiacevolì e si umiliò alla comparsa di S. Lione il Grande.* Impudente Trasone, che attenti col tuo rio veleno corrompere e malignare l'azione più eroica e gloriosa del conte Umfredo e de' suoi generosi Normanni, celebrata dalle penne di tutti gli storici, e per la quale la lor fama correrà luminosa ed immortale per tutti i secoli; e voi non vi arrossite paragonargli in ciò con Attila, al quale venne un papa in atto umile e supplichevole, non già alla testa d'un esercito armato per disfar lui e le sue genti? E che volete con questo? far verificare ciò che i tristi di voi borbottano, che con preti, frati e monaci non bisogna usar misericordia alcuna, nè atto di pietà, di commiserazione, o d'altra virtù, perchè tutto si ci perde, e lo stesso è che usarlo con ingrati e sconoscenti, o stupidi ed insensati, anzi che sovente peggiorano usandosi loro moderazione e cortesia? Meglio dunque fece l'imperadore Carlo V che strinse Clemente VII nel castello di S. Angelo, e gli diede per custodia il capitan Alarcone, il quale avendolo ridotto in abitazioni anguste, lo trattò con tanta acerbità, quanto ben sa chiunque ha letto quella storia che va scritta pe' boccali. Ma passiamo avanti.

LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII.

Oimè, che in questi numeri vi veggo accompagnato un'altra volta col nostro comune amico, e quel ch'è peggio, co'squadri alla mano e calendarii alla cintola. Nuovi punti di luna e nuove epatte ed indizioni s'avranno a notare: nuove seccaggini e puerilità. Ma sappi che io da ora innanzi, per quel poco che mi resta di cammino, non voglio seccarmi di vantaggio con voi il cervello. Bastantemente me l'avete inaridito, e sarei molto dappoco, se passatone il pericolo, non sapessi per l'avvenire sfuggir ogni occasione d'inciamparvi di nuovo. Abbreviamo adunque: Che ci è di nuovo in queste criticature?

Nella prima evvi notato un grande errore, poichè l'autore dell'Istoria Civile alla pag. 49 dice che Vittore II morì in Firenze, quando sebbene Lione Ostiense nel lib. 2, cap. 96, dica che morisse in Toscana, nondimeno non specifica Firenze. Il Baronio fu quegli che per autorità di un altro passo dell'Ostiense scrisse esser morto in Firenze; ma s'ingannò, perchè *chiara e lampante cosa è che ivi l'Ostiense parla di Stefano IX, non di Vittore II.* Avrete dunque trovata voi qual fosse quella città di Toscana dove Vittore morì: ditela, perchè si vegga che non fu Firenze; poichè dicendo l'Ostiense che Vittore morì in Toscana, anche se non avesse specificato il nome della città, si dee intendere Firenze, città principale della medesima, dove i papi solevano fare soggiorno. Io non la so qual fosse stata, replicate. Basta, il Baronio s'ingannò, poichè *l'Ostiense parla ivi di Stefano IX, e non di Vittore II.* Ah sciocco impostore, come con una fronte dura più di un macigno potete dire che l'Ostiense in quel passo del lib. 3 parli di Stefano, quando parla di Vittore? Il Baronio perciò specificò Firenze, perchè l'Ostiense stesso nel lib. 3, cap. 7, disse che Vittore dimorava in Firenze. Quivi fa che andassero a trovarlo Alfano e Desiderio; ed a qual pontefice? *ad Victorem Papam,* dice chiaramente l'Ostiense; i quali, soggiugne, *ad Romanum Pontificem in Tusciam proficiscuntur, eumque apud Florentiam remorantem reperiunt.* E come cosa chiara e manifesta, non pur il Baronio, ma tutti gli altri scrissero lo stesso; onde l'abate della Noce, senza punto dubitarne, notò nel cap. 96 del libro 2: *Obiit Victor Secundus Florentiae anno* 1057. Di papa Stefano, successore di Vittore, e della sua morte seguita pure in Firenze, parla ancor l'Ostiense ben due volte, ma nel lib. 2 al cap. 100, dicendo: *apud Urbem Florentiam obiit;* e nel lib. 3, cap. 9, ivi: *illo apud Florentiam defuncto, atque sepulto.* Andate adunque, e se potete, vergognatevi di tanta sfacciataggine ed impudenza. Veniamo alla seconda criticatura; ma non siamo ancora usciti dalla prima, poichè avendo detto quell'autore che Vittore morì in Firenze nel 1057, due anni dopo la sua esaltazione, la notarella prosiegue a dire: *Nell'assegnare il tempo della sua sede, parla qui il nostro autore in numero rotondo, come è costume di molti storici: del rimanente egli sedè più di due anni. Come pure parla in numero rotondo, quando alla pag.* 50 *dice che Errico imperadore era morto un anno avanti al papa; perchè veramente Errico morì, secondo Mariano Scoto, alli* 5 *di ottobre del* 1056, *e 'l papa a* 28 *di luglio del* 1057. E pur tornate a seccarmi con questi frantumi di giorni e di settimane. Vorreste veramente farmi perdere la pazienza? Avanti dunque.

Nella seconda si nota che l'autore dell'Istoria Civile, pag. 52, disse che l'antipapa Benedetto domandò perdono a Niccolò II, e protestò che gli era stata fatta violenza da alcuni signori romani, li quali di notte e con gente armata lo posero per forza nella santa sede, in un sinodo; quando questa protesta non si fece in pubblico, ma *privatamente* a' piedi del papa. Tali atti e proteste non sogliono mai fare privatamente, ma in pubblico per maggior decoro e riputazione dei veri pontefici, e perchè da tutti si sappia l'attentato e l'emenda; e perciò passate avanti. Nella terza e nella quarta si notano due errori intorno a Michele Stratiotico: il primo, che non volontariamente lasciò la corona, ma fu costretto di lasciarla; il secondo, che si ritirò sì bene nel tempio di S. Sofia in abito di privato, ma non si rendè monaco. Molti autori così scrissero, come scrisse lo Storico Civile; nè era dell'incombenza di quello scrittore esaminare se quella rinunzia fu semplicemente volontaria, ovvero *sponte coacta,* e molto meno se quell'abito privato che prese Stratiotico, ritirandosi in S. Sofia, fosse

stato di monaco, o di laico. Avanti. Nella quinta, dicendo l'autore dell'Istoria Civile alla p. 53 che Isacio Comneno fu salutato imperatore l'anno 1058, viene la notarella a dire che secondo l'era costantinopolitana quella salutazione accadde nell'*indizione x anno mundi 6565*, *che corrisponde all'anno 1057 della nostra*. Tornate un'altra volta all'ere, indizioni e calcoli, e di più numerando gli anni del mondo, secondo il costume de' Greci; e pure dovevate sapere che non tutti concordano in adattar quell'era colla nostra, poichè non tutti serbano il computo delli Settanta in fissare l'anno primo di Cristo nell'anno 5509 del mondo, variando chi in un solo anno, ed altri in più anni, siccome avete potuto vedere in Mabillone ed altri. Ma voi già mi fate entrar di nuovo in queste seccaggini; perciò torno a dirvi: Avanti. Non ci è più d'andar avanti; abbiamo finito i numeri di quella classe. Un solo ce ne rimane, che è l'ultimo, nel quale si tratta dell'esaltazione del conte Roberto in duca. Come abbiam finito? A quando arriva il numero di queste criticature? A LXVIII in tutto. E perchè finir qui? Alla maniera usata si poteva far crescere il numero a quanto si voleva. Almeno si fosse citato sino al novantanove, numero assai più magnifico e sonoro. L'ultimo che rimane, poichè tratta dell'esaltazione di Roberto, serbatemelo a parte, affinchè almanco non si finisca con un'altra seccaggine.

LXVIII ed ultimo.

L'autore dell'Istoria Civile scrivendo alla p. 53 che Roberto Guiscardo nelle prospere spedizioni di Calabria, dopo essersi renduto signore della città di Reggio, capo di quella provincia, non si contentò più del titolo di conte, ma con solenne augurio e celebrità fecesi la prima volta salutare ed acclamare duca di Puglia e di Calabria, siccome appunto scrisse l'Ostiense lib. 3, c. 16: *Regium Urbem obsidens, capit, et ex tunc coepit Dux appellari* soggiugne così, non come voi, Ser Guastatore: *Chi a Roberto conferisse questo nuovo titolo di duca, non è di tutti conforme il sentimento. Lione vescovo d'Ostia par che accenni che fu una casuale acclamazione del popolo; ma Curopalata dice che i signori e baroni pugliesi suoi vassalli, vedendo che egli allo Stato di Puglia aveva aggiunto la Calabria, con pubblico consiglio, ritenendo per essi i titoli di conti sopra le terre che si avevano divise, decretarono il titolo ducale a Roberto: donde si convince l'errore del Sigonio, il quale riputò che insuperbito Roberto per l'espugnazione di Reggio in Calabria, e poco da poi di Troia in Puglia, disdegnando l'antico titolo di conte, per sè stesso e di sua propria autorità s'intitolasse Duca di Puglia e di Calabria.* E poco prima avea anche rapportato il parere di Camillo Pellegrino sopra questa mutazione di titolo, dicendo: *Ma il Pellegrino fa vedere che Roberto ad emulazione de' Greci, e per rintuzzare il loro fasto, lo facesse.* Qui ciascun vede che si parla della maniera tenuta, quando la prima volta Roberto appropriossi questo titolo, dopo l'espugnazione di Reggio in Calabria e di Troia in Puglia. Che cosa ei avete voi in contrario, mio signor Critico? Eccolo: *Ragionando l'autore di chi desse il titolo di duca l'anno 1059 al duca Roberto, si è dimenticato di riferire l'autorità d'un celebre scrittore da lui stimato e seguito, e che è più antico di Lione Ostiense e del Sigonio, come colui che scrisse avanti il 1088, e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese, il quale ragionando del concilio di Melfi, celebrato da Niccolò II nello stesso anno 1059, in cui Roberto comparve col titolo di duca*, dice così:

Finita Synodo multorum Papa rogatu,
Robertum donat Nicolaus honore Ducali, ec.

Non se ne dimenticò, caro mio Cinciglione, quell'autore di questa conferma di papa Nicolao, e de' versi che recate di Guglielmo Pugliese, che pur si trascrivono dal medesimo autore nel lib. 10 alla pag. 65. Nè se ne dimenticò Lione Ostiense, che pur la rammenta. Ma voi, che i libri non solete leggergli se non a pezzi, e che anche ponendovi a far il critico dovete sfuggir ogni travaglio, cotanto vi piace la poltroneria, e che non avete discernimento bastante da distinguere quella che fu prima acclamazione e salutazione di duca in Roberto, dalla conferma che nella prima investitura della Puglia e della Calabria gli diede Niccolò II, non è maraviglia che il poco giudicio e la molta ignoranza vi porti a farneticar così. Dopo questa acclamazione, nella pri-

ma investitura di Niccolò seguì ciò che rapporta il Pugliese. Leggete l'autore medesimo alla cit. pag. 65 che vi dice: *Questa prima investitura, per ciò che riguarda la persona di Roberto, non abbracciava altro che il ducato di Puglia e di Calabria, come cantò il nostro Guglielmo Pugliese:*

Robertum donat Nicolaus honore Ducali ...
Unde sibi Calaber concessus, et Apulus omnis.

Nè di questa conferma se ne dimenticò Lione Ostiense, il quale nel cit. cap. 16 espressamente tale chiamolla, dicendo: *His quoque diebus* (parlando di papa Niccolò) *et Riccardo Principatum Capuanum, et Roberto Ducatum Apuliae et Calabriae, atque Siciliae* CONFIRMAVIT. Quindi tutti gli autori chiamarono questo atto, per quello che s'attiene al titolo, *conferma*, distinguendola dalla prima acclamazione di duca dopo la conquista di Reggio e di Troia: e sol notano fra il Pugliese e l'Ostiense varietà intorno agli Stati compresi in questa prima investitura, nella quale il Pugliese sol vi comprende la Puglia e la Calabria, siccome avvertì Inveges negli Annali di Palermo part. 3, pag. 52, dicendo: *L'Ostiense scrive che gli confermò il nuovo titolo ducale che Guiscardo avea preso di sua autorità. L'istesso canta il Pugliese. Ma l'Ostiense vuole che l'investisse di tre Stati, Puglia, Calabria e Sicilia, ancorchè a questi tempi fosse soggetta a' Saracini — ... Roberto Apuliae, Calabriae et Siciliae Ducatum confirmavit.* Che ve ne pare? Non si vede chiaramente che con un costante tenore avete voluto finir così bene queste vostre criticature, come l'avete cominciate, affinchè il principio ed il mezzo corrispondano esattamente al fine? So che voi avete un grande scudo per coprire tante sciocchezze, quant'è quello della vostra ignoranza prodigiosa; ma le tante impudenti imposture e sciapite cavillazioni, e le tante sfacciate impertinenze non con altro potrete coprirle, se non colla vostra fronte marmorea che vi serve di celata, e colla vostra gran cappa che vi ammanta. Credo che voi stesso potete ora comprendere chi sia colui che *offundit nebulas imperitis*. E poichè avete voluto finire con un passo di S. Girolamo, che quanto vi stia a proposito, ben anche potrete ora comprenderlo, voglio ancor io mandarvi a casa con un avvertimento di questo medesimo Santo, il quale di un'altra razza d'ignoranti presuntuosi vostri pari parlando, disse nell'Epist. ad Lucipium: *Qui scribunt, non quid inveniunt, sed quod intelligunt; et dum alienos errores emendare nituntur, ostendunt suos.* Ed alla perfine dal tanto ch'io v'ho predicato, voi, qual saccente predicatore, cavatene questa moralità, cioè, che non dee l'uomo impigliarsi di quelle cose in cui non è istruito e non sa nulla, perchè darà da ridere fino a' ragazzi; siccome, per quello che ne scrive Plinio lib. 35, cap. 10, avvenne ad Alessandro, il quale entrato un dì nell'officina d'Apelle, e messosi a ragionar disadattamente di pittura, fu alla cortese avvertito dal maestro a tacere, perchè i figliuoli che macinavano i colori, se ne ridevano. Che quanto al rimanente, di ciò ch'è occorso fra l'autore dell' Istoria Civile e 'l vostro Amico, credo averne veduta una dipintura appo Filostrato, che non lascerò di porvela sotto gli occhi per vostra consolazione. Narra dunque il detto autore lib. 1 de *Vit. Sophist.* cap. 19, che ad un retore, per nome Niceta, venuto in disgrazia del governadore di Smirna, gli convenne andar in Roma dall'imperadore Nerva per giustificar sue ragioni. Un uomo di mal talento, colto il tempo della colui assenza, volle trarne profitto, e diede fuori un libro intitolato: *Nicetas expurgatus*, dove facea la critica delle di lui opere. Ma le buone genti condannando l'audacia e la soperchieria del censore, ed abburattato lo scritto di lui, nè scortovi altro, che molto agrume e poco buona fede, ed in somma delle somme certi pochi erroruzzi in gramatica, magnificati con grande ostentazione, sentenziarono non aver colui fatto altro, che *le spoglie de' pigmei attaccarle ad un colosso*: che poi divenne una forma proverbiale mentovata anche dal Manuzio. Mi si dice che in greco quelle parole hanno maggior espressione, onde potrà V. R. ch'è sì gran Grecante, ch'è un sublisso, siccome miracolosamente mostrò in quelle diserte notarelle appiccate dietro alla Merope del Maffei, sicchè ne stordì tutta la Magna Grecia, la qual pensando trovar in lei un scrimonatore assai mediocre nell'arte, come s'era fin allora creduto, avvisò nella vostra persona un Greco che secondo il calcolo e l'apprezzo di Strabone, lib. 6, non che altri, ma il primo de' Cotronesi non l'avria pa-

reggiato; e crebbe lo stupore quando vide la R. S. tantosto trasformata in pesator di tragedie, e così ingrechito montar in bigoncia, e proferir quella diffinitiva sentenza del primato fra' Tragici italiani, cosa che a buon senno non l'avrebbe fatto niuno, se non chi ha il cervello sopra la berretta: potrà, dico, ella portarsi ad abbeverar nel greco originale di Filostrato, ed ivi tra Sofisti *graecari et pergraecari* a suo grand' agio, finchè le faccia noia. Questa briga, Padre, sarebbe per voi, e non già metter al punto gl'istorici e far il censore; perchè così facendo ve ne seguirà sempre ciò ch'intervenne a quegli altri pifferi di Lucca, che, come dice il popolo nostro, andarono per sonare e furono sonati; o, come parla il Malmantile, gliene dier per li beati *Paoli*.

ABBIURA

DI

PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO NAPOLETANO

Fatta avanti il Vicario generale del S. Officio di Torino, Delegato del tribunale dell'Inquisizione di Roma: estratta dagli Atti del medesimo tribunale dal P. Maestro Fra Gian-Domenico Agnani Bibliotecario in S. Domenico della Minerva di Roma, e trasmessa in Napoli al P. Abate Don Placido Troyli dell'Ordine Cisterciense, Teologo della fedelissima città di Napoli ed Istorico del Regno.

ACTA *Retractationis, seu Abjurationis Petri Giannone, die 24 Martii 1738.*

Attentis litteris Sacrae et Supremae Congregationis sub die decima quarta Martii anni currentis, et receptis per Tabellionem sub die vigesima prima ejusdem una cum commissione et instructione nobis transmissa de modo sumendi spontaneam comparitionem, seu retractationem, aut Abjurationem *Doctoris Petri Giannone Neapolitani detenti in carceribus laicalibus positis ad portam dictam* del Po, *prout ipsemet petit a Sacra Congregatione, prout in litteris, et pariter eodem tempore, et cum ejusdem litteris, compendiosum rescriptum omnium ejusdem reatuum, ob majorem informationem sumendi supradictam retractationem spontaneam, cum ordine communicandi ipsam Patri Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi, tanquam Confessori et Directori ejusdem, veluti lumen ad efficaciorem assistentiam pro exoneratione conscientiae ipsius Petri Giannone. Ideo communicata dicta instructione praedicto Patri Prever admodum Reverendus Pater Magister Frater Joannes Albertum Alferius Vicarius Generalis Sancti Officii Taurini, his omnibus consideratis et excussis, decrevit se transferre ad dictos carceres, et ad supradictum Petrum Giannone, ad effectum, secundum instructionem, sumendi supradictam spontaneam comparitionem,* et abjurationem, *prout fuerit in mei praesentia.*

Ita est. Frater Joannes Thomas Villata Notarius Sancti Officii, die quarta Aprilis millesimo septingentesimo trigesimo octavo.

In exsequutione supradicti decreti, supradictus Reverendus P. M. F. Joannes Albertus Alferius Vicarius Generalis Sancti Ufficii Taurini se contulit ad carceres sitos ad portam dictam del Po, *et ad supradictum Doctorem Petrum Giannone Neapolitanum detentum in dictis carceribus ad effectum, ut supra, in meique infrascripti Notarii assumti praesentia, et immediate, sponte, et personaliter comparuit coram eodem loco, ut supra, supradictus Doctor Petrus Giannone in dictis carceribus detentus, una cum eodem Patre Joanne Baptista Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii Notario assumto, et tanquam Confessore Directore ipsius Petri, aetatis suae annorum sexaginta sex, filius quondam Scipionis, Neapolitanus, petens audiri pro exoneratione conscientiae suae, cui data facultate, et juramento veritatis dicendae, quod praestitit tactis Scripturis et Evangeliis, deposuit ut infra.*

Ho fatto chiamare Vostra Paternità, con aver fatto ricorso alla Sagra Congregazione, per essere spontaneamente sentito, affine di sgravare la mia coscienza, e per poter

godere la misericordia del sagro tribunale dell Inquisizione, con deporre tutti i miei reati a piedi del medesimo, ed ottenere, se si compiace, l'assoluzione, intendendo abbiurare, come verrò dal S. Tribunale giudicato, detestare e retrattare tutto ciò in che possa avere e con istampe e con manoscritti, o con fatti o in parole, mancato, sottomettendomi in tutto e per tutto alla santa Madre Chiesa ed al sacro tribunale del S. Ufficio.

In esecuzione dunque della mia spontanea comparsa, per fare la più sincera e reale retrattazione, e rendermi più capace della misericordia di questo Tribunale, colle mie proprie mani ho scritto in questi fogli tutto ciò che posso del mio reato commesso, e capace di censura. Quali fogli tengo qui pronti per presentarli a Vostra Paternità, quando me lo comanderà.

His habitis et auditis, cum dixerit supradictus Doctor Petrus Giannone habere penes se quaedam folia manuscripta, in quibus reperiuntur omnes reatus digni censura, motivo illa praesentandi S. Officio, ideo posuit super Bancum Juris.

Et facto posuit super Bancum Juris sex folia longitudinis unius palmi et duorum digitorum, latitudinis fere unius palmi, scripta tantum per columnam in tribus foliis ex utraque parte, et primum folium incipit Intorno all' Istoria Civile *in principio, et in fine* a condannare li miei errori ed umana debolezza. *Quae folia signata litera A. posita fuerunt in Actis, tamquam per modum suae spontaneae comparitionis; et primo:*

I. Intorno all'Istoria Civile del Regno di Napoli, dico che non ebbi altra mira, se non che di chiarire la polizia e le leggi di quel regno; e poichè non poteva nettamente concepirsi, se non con dare un'idea dell'ordine ecclesiastico che occupa la maggior parte di quello, mi convenne trattare degli Ordini Regolari, e con tale occasione degli abusi. Se ho ecceduto in narrargli, come ora me n'accorgo, intendo ritrattarmene: e se potessi, vorrei che fussero annullate tali stampe, affinchè non si apporti per quello scandalo ad altri, e danno alla Chiesa; con che li condanno e ritratto.

II. Per ciò che riguarda la risposta fatta al P. Sanfelice, il quale con due tomi in quarto stampati in Roma scrisse non tanto contro l'Istoria suddetta, quanto contro il suo autore, caricandolo di molte contumelie, sicchè dal Consiglio Collaterale di Napoli fu dichiarato per libello famoso, non ebbi animo di offendere la Chiesa di Roma, ma fu dettata unicamente per deridere il detto Padre Sanfelice, il quale m'imputava di eretico, perchè aveva finte massime esorbitanti della potestà pontificia: facendogli vedere che quelle si leggono in più autori romani, e ben sapendo che autori serii e gravi abborrivano tali massime: e così parimente de' miracoli che si narrano da altri scrittori, non approvati da' più gravi e serii. Nè intesi mai che quella scrittura si pubblicasse, nè mai consentii che quella fosse data alle stampe: anzi procurai che non mai si stampasse, come fatta per puro scherzo, e per derisione del Padre Sanfelice presso li miei amici; e con dolore seppi poi che manoscritta girasse intorno; onde siccome non fu mia volontà di pubblicarla, così ora protesto e desidero che se ne spenga affatto ogni memoria, e la casso, irrito e ritratto, avendola come non fosse scritta, nè mai da me dettata.

Terzo. Intorno al libro *de Conciliis et Dicasteriis Urbis Vindobonae*, questo libro non lo riconosco per mio, ma fu rifatto da una mia relazione manoscritta che io mandai in Napoli ad un reggente del Consiglio Collaterale, il quale mi ricercò che gl'inviassi una distinta relazione di tutti i Consigli e Dicasterii di Vienna, la quale la dettai in lingua italiana, e gliela mandai per sua istruzione ed uso, non già che dovesse pubblicarsi in istampa. Poi seppi che capitata in mano di alcuni Tedeschi, la fecero tradurre in lingua latina, e che la dettero alle stampe, molto alterata però dal suo originale manoscritto in lingua italiana: onde non devo riconoscerlo per mio; e perciò tutte le proposizioni che per causa mia si fossero ritrovate in quello, scandalose, temerarie, false, contumelioso, erronee e prossime all'eresia, anche le ritratto e condanno, abbiuro e detesto.

Quarto. Per ciò che riguarda gli altri manoscritti mandati in Roma dalla Regia Maestà del re di Sardegna, il primo *de' Rimedii contro le Scomuniche invalide*, fu dettato contro la censura del Vicario di Napoli, il quale credette poterla fulminare, perchè io non aveva cercato a lui la licenza di poter stampare l'Istoria Civile del Regno

di Napoli; onde fu composto per mia difesa, affinchè fosse rimossa come nulla ed invalida; e le altre parti che la compongono, *de' modi de' quali i principi possono valersi per farla rivocare*, furono dettate nel caso che il Vicario non volesse da se stesso rivocarla. Ma tutte queste scritture non furono fatte per darsi alle stampe, nè poi più servirono, poichè il cardinal Pignatelli, allora arcivescovo di Napoli, conosciuto il motivo ove s'appoggiava la censura, ed il mio ricorso fatto a Sua Eminenza, perchè la togliesse, mentre io era in Vienna, mi mandò l'assoluzione; e fu rimossa e cassata da quell'arcivescovo; onde non fu d'uopo nemmeno pubblicare quelle scritture, ma rimasero in profondo obblio, come quelle che più non servivano; nè ebbi mai l'animo di stamparle, e dovunque manoscritte si trovino, anche ora le casso, irrito e ritratto, abbiuro e detesto.

Così l'altro manoscritto intorno alla *Proibizione de' libri* non fu composto per darlo alle stampe, ma unicamente per sincerare l'animo debole di alcuni, e per dimostrare quanto potei a mia difesa in quelle proposizioni, sopra le quali si appoggiò la proibizione; ma questo non bisognò, e si tenne sempre nascosto per non pubblicarsi; onde se in quello ci fosse eccesso, come conosco esservi, nè si conformasse alla santa credenza della Chiesa Romana, lo rivoco, ritratto, abbiuro e detesto.

Quinto. Per ciò che riguarda gli altri manoscritti e note che teneva meco, e ritrovati, non sono che cartole e picciole memorie che secondo andava leggendo alcuni autori, io notava; ed ancorchè avessero relazione fra di loro, e portassero seco un gruppo di diversi errori, non furono da me abbracciati, ma unicamente per notare gli altrui sentimenti. Ed in ciò confesso di aver errato, perchè non doveva nè leggere tali libri, nè trascrivere da essi tali errori; onde le suddette memorie desidero si cassino, aboliscano, e non si serbi di esse memoria, nè vestigio alcuno, mentre le detesto, irrito, ritratto ed abolisco.

Sesto. Intorno al trattato *del Concubinato*, non si ebbe animo di darlo alle stampe, ma fu scritto istoricamente per difesa di due capi dell'Istoria Civile, dove io parlava del concubinato antico de' Romani, nè mai ho creduto che quello oggi fosse permesso. Contuttociò mi rincresce di aver messo in iscritto tale materia, dalla quale avrebbe forse potuto recarsi scandalo. E perciò siccome non ebbi animo di stamparlo, così desidero che se ne perda ogni memoria, e si abbia come non scritto, che però lo detesto, irrito ed abbiuro.

Settimo. In quanto agli scritti filosofici, ben si conosce che non sono miei sentimenti, ma bensì d'altri filosofi, a' quali non mi uniformai; anzi in altre cartuccie furono da me notati i loro abbagli, e da me conosciute le bestemmie e proposizioni ereticali; e li scrissi per notarli, non già per abbracciarli: le quali proposizioni abbiuro e detesto.

Per ultimo. Quanto mai si trovasse in tali cartuccie e manoscritti, ed ogni mia memoria che non fosse conforme alla santa dottrina della Chiesa, e che potesse altrui essere di scandalo e di errore, tutte le ritratto, rifiuto ed abbiuro, e prego la divina misericordia, che siccome mi ha dato lume di conoscere i miei errori, sicchè ne avessi potuto avere pieno dolore e pentimento, così mi conceda il suo perdono, siccome lo chieggo alla santa Madre Chiesa Cattolica, ed a tutti i suoi fedeli, dello scandalo dato e danni recati: pregando infine tutti a condonare i miei errori ed umane debolezze, ed avermi nell'avvenire nel loro concetto per uomo diverso di quello che forse aveva io dato occasione per i miei scritti di farmi credere e riputare, protestandomi di vivere e morire vero figlio ubbidiente alla santa Madre Chiesa.

E per mia maggiore ritrattazione (e ciò sia a tutti noto) quando la santa Chiesa giudichi bene di fare stampare questa mia ritrattazione, per metterla in pubblico ad esempio degli altri, mi sarà somma gloria e consolazione; però per maggiormente assicurare la santa Chiesa ed il suo tribunale di quanto qui in questi fogli ho detestato e detesto, mi sottoscrivo.

Pietro Giannone.

Aggiungo a questa mia spontanea comparizione, che supplico Vostra Paternità molto Reverenda fare scrivere, qualmente nell'anno 1735 nel fine di novembre, non avendo nè sussistenza, nè terreno da potere abitare in Italia, forse a motivo de'miei ma-

noscritti, così pensai di ritirarmi in Ginevra, non già (per Dio grazia) a motivo di cangiar religione, ma per necessità di vivere; e come pure la mia Istoria Civile di Napoli soprannominata la volevano tradurre e farla stampare in franzese, così avevano a caro in Ginevra la mia assistenza; con che mi portai colà per questo fine, non avendo altra strada da mantenermi. Ma non fu poi stampata: ben può essere tradotta, come so in fatti essere in parte tradotta in franzese, ma non mai stampata, che io sappia, essendo ormai tre anni che io fui arrestato, e che manco da detta città di Ginevra.

Debbo ben dire per maggior isgravio di mia coscienza, che quando fosse proseguita la mia dimora in Ginevra, e non avessi avuta sussistenza, probabilmente mi sarei indotto a travagliare e comporre il quinto tomo di detta Istoria. Quando mai fossi perciò incorso in qualche errore, parimente detesto il tutto, e ne chiamo la misericordia di Dio ed assoluzione, con dire che in que' tre mesi e mezzo che ho dimorato in Ginevra, ho sempre vissuto cattolicamente, sì nell'udire la santa messa, che in ogni altro dogma spettante alla Cattolica Chiesa Apostolica Romana; ed in fatti fui arrestato nella domenica delle Palme per essermi portato in un villaggio fuori di Ginevra, Stato di S. M. re di Sardegna, per adempire il precetto pasquale. È questo è quanto devo dire e rappresentare a Vostra Paternità in isgravio di mia coscienza. Pregando ognuno che possa avere de'suddetti libri e manoscritti, consegnargli alla santa Chiesa, come iniqui scellerati e scandalosi, detestando il tutto.

Licet in suis foliis judicialiter consignatis Sancto Officio appareat sua intentio et credulitas; attamen, ut clarius et securius procedatur in absolutione et sententia, fuit

Interrogatus, an credat, vel crediderit licitum esse, vel fuisse viro Catholico typis mandare supradictam Historiam continentem propositiones temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiae Hierarchiae, praesertim Sanctae Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, et haeresim ut minimum sapientes? Respondit Catholice.

Interrogatus, an credat, vel crediderit, licitum esse, vel fuisse viro Catholico manifestare, vel publicare quoddam manuscriptum contra P. Sanfelice sub titulo Professione di Fede scritta dal Dottore Pietro Giannone, *prout in scriptis et in spontanea comparitione? Respondit Catholice.*

Interrogatus, an credat Venetiis imprimere, vel permittere impressionem Operis hujus tituli: Jani Perontini, *prout in scriptione? Respondit Catholice.*

Interrogatus, an credat, vel crediderit, licitum esse vel fuisse viro Catholico scribere, vel aliis tradere manuscripta in ordine ad invaliditatem excommunicationum, prout in scriptis et in sua spontanea comparitione? Similiter Tractatum de falsis imputationibus, *prout in sua comparitione? nec non Tractatum*, di qual forza e vigore esser debbono le proibizioni de'libri fatti in Roma, *prout in sua spontanea comparitione? concludendo*, che simili decreti proibitorii non debbono mai aver forza, *prout in sua comparitione?* e che i spurghi de'libri devono farsi da'Principi, *prout in sua spontanea comparitione, sicut per Judices sunt prohibiti? Respondit:* Già ho detto nella mia ritrattazione, perchè lo feci. Per altro ho fatto male, nè mai ho creduto che fosse lecito.

Interrogatus, an credat, vel crediderit, licitum esse vel fuisse viro Catholico dicere, vel sustinere, che le proibizioni che si fanno in Roma, vengono precedute dalla censura de'Frati Qualificatori, *etc., ut in sua spontanea comparitione? Respondit Catholice.*

Interrogatus, an credat, vel crediderit, licitum esse, vel fuisse viro Catholico dicere, che i Casisti si hanno fatto una morale a loro modo, *prout in spontanea comparitione? Respondit Catholice.*

Interrogatus, an credat, vel crediderit, licitum esse vel fuisse viro Catholico retinere manuscriptum cum titulo del Regno Celeste e Terreno libri due, *continentem plures propositiones haereticales; nec non retinere plura manuscripta, quae possent formare viginti volumina, et multa alia manuscripta, seu folia contradicentia Ecclesiae Catholicae? Respondit:* Replico, che ho sempre vissuto da vero figlio di S. Chiesa Cattolica, come in tutto ciò che sono stato fin ora interrogato, conoscendo benissimo, come allora conosceva, che non si poteva fare quanto ho fatto senza un grande aggravio di coscienza, e contravvenzione alle leggi

cattoliche apostoliche romane. Ma perchè *abyssus abyssum invocat*, mi sono trasportato a tutto ciò che ho detto, fatto e scritto. Perlochè imploro la misericordia del Tribunale ad essere riconciliato con santa Madre Chiesa, rendendo prima a Dio grazia del lume che mi ha dato in farmi conoscere i miei errori, poscia alla Real Maestà di Sardegna e suoi ministri che mi abbiano fatto arrestare, perchè nel misero stato in cui mi trovava, poteva cadere in altri errori. Con che pregherò sempre S. D. M. per la loro conservazione.

Quibus habitis et acceptis, cum Catholice responderit super credulitate, dimissus fuit media sententia abjurationis de vehementi, *nec non salutaribus poenitentiis; et pro fide in confirmationem omnium supradictorum denuo se subscripsit.*

Pietro Giannone.

Acta sunt per me Joannem Baptistam Prever Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii Notarium assumtum.

Deinde sub die 3 Aprilis 1738, praevia abjuratione de vehementi, *fuit absolutus in forma solita, etc. cum poenitentiis salutaribus.*

SENTENTIA ET ABSOLUTIO.

Noi Fra Giovanni Alberto Alfieri Maestro di sacra Teologia, Vicario generale del S. Officio di Torino.

Essendo che tu Pietro Giannone di Napoli, figlio del fu Scipione, comparisti spontaneamente in questo S. Officio, e contro te stesso giuridicamente deponesti d'aver fatto stampare libri e composte molte altre scritture, tutte meritevoli di grave censura; cioè l'Istoria Civile del Regno di Napoli con dottrine e proposizioni false, temerarie, scandalose, calunniose ed ingiuriose alla Santa Sede e religione; di aver pubblicato un manoscritto contro il P. Sanfelice Gesuita, impugnatore della detta Istoria, sotto il titolo di *Professione di Fede*, come nella tua spontanea comparizione, e contro la giurisdizione ed autorità apostolica; di avere sparso in Venezia un'opera col titolo *Jani Perontini*, con proposizioni scandalose, false, temerarie contro la religione, la giurisdizione ecclesiastica, come nella tua spontanea comparizione; di essere stato in Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto tomo di detta Istoria; di avere tenuti varii manoscritti intorno alle scomuniche si invalide che valide, e proibizioni de' libri, come nella tua spontanea comparizione; di avere scritto un trattato del Concubinato anticamente permesso, e scritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuti varii manoscritti contenenti proposizioni temerarie contro la Chiesa, come sopra nella spontanea comparizione; fosti da noi interrogato sopra la credulità, e che rispondesti cattolicamente. Pertanto avendo noi vista e maturamente considerata questa tua spontanea comparizione, e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiva sentenza.

« Invocato il santissimo nome di nostro Signore Gesù Cristo, e della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro protettore, avendo avanti di noi li sacrosanti Evangelii, acciocchè dal volto di Dio proceda il nostro giudizio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo *pro Tribunali* profferiamo in questi scritti, in questo luogo ed ora da noi eletti, diciamo, pronunciamo e sentenziamo, dichiariamo, ed ordiniamo, che tu Pietro Giannone sopraddetto per le cose da te dette e confessate come sopra, cioè per aver fatto stampare libri, e composte molte altre scritture tutte meritevoli di grave censura, cioè l'Istoria Civile del Regno di Napoli con dottrine e proposizioni false, temerarie, scandalose, calunniose, ingiuriose alla Santa Sede e religione; di aver pubblicato un manoscritto contro il Padre Sanfelice Gesuita, impugnatore della detta Istoria, sotto titolo *Professione di Fede*, come nella tua spontanea comparizione, contro la giurisdizione ed autorità apostolica; di avere sparso in Venezia un'opera col titolo *Jani Perontini* con proposizioni scandalose, false e temerarie contro la giurisdizione ecclesiastica, come nella tua spontanea comparizione; di essere stato in Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto tomo della tua Istoria; di aver tenuti varii manoscritti intorno alle scomuniche si invalide che valide, e proibizioni de' libri; di aver tenuti varii manoscritti contenenti proposizioni contrarie alla Chiesa, come nella tua spontanea comparizione: Ti sei

reso veramente sospetto di eresia, e perciò sei incorso in tutte le pene e censure che sono da' sacri canoni, e da altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate ».

« Ma perchè spontaneamente sei comparso in questo S. Officio, e liberamente hai confessati i tuoi errori, domandandone misericordia e perdono, saremo contenti assolverti dalle scomuniche, nelle quali per le predette cose potessi essere incorso, purchè prima col cuor sincero e fede non finta abbiuri, maledichi e detesti li suddetti errori, e generalmente ogni e qualunque altro errore, sortilegio ed eresia che contraddica alla santa Cattolica ed Apostolica Romana Chiesa; come per questa diffinitiva sentenza ti comandiamo che facci nel modo e forma che da noi ti sarà data ».

« Ed acciocchè questi tuoi errori non restino del tutto impuniti, ed ottenghi più facilmente da nostro Signore Iddio misericordia e perdono, per penitenza salutare t'imponiamo: »

« Primo, che quanto prima confessi i tuoi peccati ad un sacerdote dall'Ordinario approvato, e di sua licenza ti comunichi:»

« Secondo, che per un anno reciti per una volta la settimana la terza parte del santissimo rosario per le anime esistenti nel Purgatorio: »

« Terzo, che per tre anni prossimi a venire ti confessi e ti comunichi nelle quattro principali solennità, cioè nella Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, nella Resurrezione, nella Pentecoste e nella solennità di tutti i Santi; riservando a noi l'autorità di accrescere, diminuire, commutare, rimettere e condonare in tutto o parte le suddette penitenze ».

E così diciamo, pronunciamo, sentenziamo, dichiariamo, ordiniamo, penitenziamo e riserviamo in questo ed in ogni altro miglior modo che di ragione potemo e dovemo.

Ego Frater Jo. Albertus Alferius S. T. Magister, Vicarius Generalis Sancti Officii, ita pronunciavi die 4 mensis Aprilis 1730.

Lecta, lata, et in scriptis sententialiter promulgata fuit supradicta sententia per supradictum Patrem Vicarium Generalem Sancti Officii pro Tribunali sedentem. Lecta vero per me Notarium infrascriptum intelligibili voce.

Ita est. Ego Joannes Baptista Prever Oratorii Sancti Philippi Nerii Notarius assumptus.

Abjuratio DE VEEMENTI.

Io Pietro Giannone di Napoli, d'età mia d'anni sessantasei, costituito personalmente in giudizio, ed inginocchiato avanti Vostra Paternità molto Reverenda, Vicario del S. Officio di Torino, avendo avanti gli occhi miei i sacrosanti Evangelii, quali colle mie mani tocco: giuro che sempre ho creduto, crederò adesso, e con aiuto di Dio crederò sempre per l'avvenire tutto quello che tiene, crede e predica ed insegna la santa Chiesa Cattolica Romana. Ma perchè dal S. Officio sono stato giudicato *veementemente* sospetto d'eresia per aver fatto stampare e composto proposizioni false, temerarie, scandalose, calunniose, ingiuriose alla Santa Sede e religione; di aver pubblicato un manoscritto contro il Padre Sanfelice Gesuita, come nelle mie spontanee comparizioni, e contro la giurisdizione ed autorità ecclesiastica; di avere sparso in Venezia un'opera col titolo *Jani Perontini* con proposizioni scandalose, false, temerarie contro la giurisdizione ecclesiastica, come nella mia spontanea comparizione; di essere stato a Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto tomo della detta Istoria; di aver tenuti varii manoscritti intorno alle scomuniche sì valide che invalide, e proibizioni de' libri, come nella mia spontanea comparizione; di avere scritto un trattato del Concubinato anticamente permesso, e scritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuti varii manoscritti contenenti proposizioni contrarie alla Chiesa, come sopra nella mia spontanea comparizione.

Per tanto io per levare dalla mente de' Fedeli di Cristo questa *veemente* sospezione contro di me, con sì giuste ragioni concepita, abbiuro, maledico, detesto i suddetti errori, e generalmente ogni qualunque altro errore e sortilegio che contraddica alla detta santa Cattolica Apostolica Romana Chiesa, e giuro che per l'avvenire non farò nè dirò mai più cosa per la quale si possa avere di me tal sospezione, nemmeno avrò pratica e conversazione di eretici, ovvero che siano sospetti di eresia, ma se conoscerò alcun tale, lo denuncierò al S. Officio, ed all'Ordinario del luogo ove mi troverò. Giuro anche e prometto di adempire tutte le penitenze che mi sono state e mi saranno

da questo S. Officio imposte; e contravvenendo io in alcune di queste mie proteste e giùramenti (che Dio non voglia), mi sottometto adesso per allora a tutte le pene e castighi che sono da' sacri canoni ed altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Così Iddio mi aiuti, e questi suoi sacrosanti Evangelii, quali colle proprie mani tocco . . . . Io Pietro Giannone suddetto ho promesso, giurato ed abbiurato questo giorno quattro aprile 1738, ed in fede mi sono sottoscritto alla presente cedola di mia abbiurazione, recitata di parola in parola nel suddetto carcere.

Pietro Giannone.

Successive et incontinenti supradictus Petrus Giannone genuflexus coram Vicario Generali Sancti Officii uti supra, absolutus fuit ad cautelam ab excommunicatione, quam praemissorum causa et decisione quomodolibet forsitan incurrerat, ac communi fidelium coetui, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, et Sanctae Matris Ecclesiae veritati et gremio restitutus, adhibitis precationibus, fuit dimissus.

Ita est. Pater Joannes Baptista Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii Notarius assumptus Sancti Officii.

Relazione sincera di quello che ho osservato e conosciuto ne' sentimenti del fu Avvocato Pietro Giannone napoletano, sì per il tempo che visse e n'ebbi la direzione, che in occasione della di lui morte.

Prima che dal castello di Miolans, dove era stato rinchiuso, fosse condotto a Torino, io non lo conoscevo, e solamente avevo inteso di lui quello che con rincrescimento criminoso ne sentivano gli uomini dabbene. Fu poi l'anno 1738 trasportato in questa città, col fine che s'adoperasse il zelo di qualche persona religiosa per ridurlo ad un vero ravvedimento, e così ricondurre a Gesù Cristo una pecora così miseramente traviata.

Ebbi per tanto ordine dal fu signor marchese d'Ormea d'intraprendere questa buona opera; ed era veramente grande la premura che si avea di fargli conoscere i suoi errori, disingannarlo e convertirlo. Erano questi errori sparsi nella Storia Civile ed Ecclesiastica del Regno di Napoli da lui composta, ed ancora più ne' pessimi suoi manoscritti, ritrovati presso del medesimo. Mi disse che mi dava sei mesi di tempo: non mi sgomentai pertanto, confidando nel Signore, che tutto può, e dà a chi s'impiega per amor di lui nella conversione de' peccatori, somma virtù e forza. Grazie al Cielo, cui tutto si dee unicamente attribuire, poche visite e conferenze bastarono per toccargli il cuore, e fargli conoscere, confessare e detestare i suoi mancamenti; essendomi singolarmente valso per illuminarlo d'alcuni testi dell'Epistole di S. Paolo e di S. Pietro; ond'egli poi convinto, commosso ed intenerito, m'abbracciò nell'atto che ne partiva, e mi disse: *Fuit homo missus a Deo;* ed io risposi che avevo appunto la sorte di portare il nome di S. Giovanni Battista; soggiugnendo che ringraziasse il Signore d'una così grande misericordia.

Mi ricordo che nella prima mia visita gli dissi che non pensasse più ad uscire di carcere, nè a mutare stato; mentre qualunque esito avesse avuta la mia ingerenza, sarebbe stato, se buono, utile a lui per l'anima solamente, e non per altro, come poi veramente così fu, e potei conoscere che n'era persuaso.

Desiderò poi di leggere buoni libri, e me ne domandò; onde io gli portai quello di S. Agostino *de Civitate Dei*, come paruto a me il più adattato a maggiormente istruirlo, e confermarlo nel suo ravvedimento: me ne ringraziò, e ne ringraziava continuamente il Signore, padre de'lumi e delle misericordie; siccome ancora diceva che Iddio benedirebbe S. M. per avergli usata questa carità, e cercato il suo salvamento, conoscendo, come pure diceva, ogni dì più, che al suo arresto doveva la sua liberazione; e soggiugneva che il Cielo l'avesse condotto a Ginevra, luogo degli errori, per di là ricondurlo pietosamente dove avesse a conoscerli, e piangerli in una prigionia per lui salutare. Venne intanto il venerdì santo di quell'anno, giorno in cui il Padre Vicario del S. Uffizio stimò di sentire e riceverne la ritrattazione ed abbiura, ed io ebbi il contento di servirgli da segretario.

Questa egli fece colle lagrime agli occhi, e colle più affettuose dimostrazioni d'un vero cuore pentito, onde s'intenerì; e pri-

ma dell'atto medesimo si esibì di scriverla, come fece di proprio pugno, e si dichiarò pronto a spiegarvi tutto quello di più che gli fosse suggerito, essendo intenzione sua che la ritrattazione fosse non solamente vera, ma anche intiera, e come per ogni riguardo doveva essere.

Fece poi nelle mie mani una confessione generale, che mi consolò, e ricevette la santa comunione pasquale. Fu indi trasferito al castello di Ceva, e vi stette sino all'anno 1745. Da Ceva mi scrisse una lettera, di cui si trasmette la copia; si può da questa anche conoscere i sentimenti che aveva in quel tempo. L'opera di cui egli parla nella lettera, non è poi capitata nelle mie mani, e per qualche tempo non ricevei nemmeno altre sue lettere.

Per occasione poi della guerra il Signore dispose che fosse ricondotto a Torino e nella Cittadella, dove giunto, fu riconsegnato alla mia direzione. I sentimenti suoi erano sempre costanti nella ritrattazione fatta de'passati errori: e secondo la medesima protestandosi che aveva e dimostrerebbe un vero e filiale rispetto alla Santa Sede, accompagnato da quegli atti di riverenza e d'ubbidienza i quali sono alla santa Chiesa dovuti, e propri d'un fedele Cristiano, confessando che i suoi trascorsi erano provenuti da uno spirito di vanità, per cui cercava di farsi un nome, senza riflettere se quel nome era poi veramente buono, e singolarmente avanti Dio; e che spinto poi dalla passione e dall'impegno preso, si era inoltrato in tanti errori e scandali; e come chi cammina per la dritta strada suol andare di virtù in virtù, così di fallo in fallo chi per l'obbliqua: dichiarando quindi d'aver mal fatto nel comporre e dar alla luce quella Storia del Regno di Napoli, e d'aver conservate quelle altre carte che diceva esser veramente infami.

I suoi costumi in tutto questo tempo sono sempre stati come quegli d'un buon Cristiano, ed i suoi discorsi ancora; parlando con somma riverenza della nostra Santa Fede e de' Santi: si confessava spesso da me, e si comunicava.

La sua occupazione era per lo più la sagra Scrittura, che aveva sempre per le mani, e si tratteneva ancora volentieri nel leggere i sagri Espositori. Non diede mai contrassegno di disgusto o noia della sua prigionia; ed ivi viveva con tranquillità di spirito; e si può dire, per quanto egli mostrava, con una santa contentezza, quella che Iddio dà a chi gliela chiede in angustie ed in istrettezze.

Voleva per fine dar di mano ad un'opera, ed era anche secondo il mio desiderio, per trattare delle massime del Vangelo, e di quelle del mondo; e già ne avea in mente l'idea e l'ossatura, e ne fece una distinta narrazione di cui era contento: ma Iddio dispose altrimenti, perchè caduto infermo, fu troncato il filo dell'opera e della vita.

La di lui malattia non durò più di giorni otto. Gli dissi un dì che si munisse dei santissimi sacramenti, e sì mi rispose: *aggiustiamo bene la coscienza, acciocchè compaia bella al tribunale di Dio, e torniamo a ripigliare alquanto le cose passate.*

Ricevè divotamente tutti li sacramenti, e il dì 17 marzo dell'anno scorso 1748 passò a miglior vita in età di anni 72, facendo la morte che fanno i veri penitenti convertiti al Signore, cui si raccomandava fervorosamente: dicendo alli circostanti: *Pregate Iddio per me.*

Ed ecco il fine che fece quest' uomo per una speciale misericordia di Dio.

Così io dichiaro ed attesto avanti il Signore, cui se ne devono le grazie e la gloria, con mio giuramento, toccato il petto.

Di più attesto con mio giuramento essere la lettera qui acchiusa copia fedele di quella scrittami dal detto avvocato Giannone da Ceva ....

Torino, 26 agosto 1749.

... Dichiaro io qui sottoscritto Protonotario Apostolico, qualmente la presente copia di relazione sincera sopra de'sentimenti in vita e in morte del fu avvocato D. Pietro Giannone sia stata ricavata *ad litteram*, e fedelmente dal suo originale scritto tutto di pugno e sottoscritto dal medesimo Padre Giambattista Prever della Congregazione dell'Oratorio di Torino, vivente, e che a me la consegnò a fine di potersi copiare per farsene buon uso, onde si possa avervi tutta la credenza. In fede di che ne posso fare e fo giuramento, *tacto pectore sacerdotali*; e mi sottoscrivo.

Giulio-Cesare Valmagini Protonotario Apostolico.

RAGIONI

PER LE QUALI SI DIMOSTRA L'UFFIZIO

DI

CORRIERO MAGGIORE

DEL REGNO DI NAPOLI

NON DOVER ESSER COMPRESO NELLA RECIPROCA RESTITUZIONE DE' BENI DA STABILIRSI NEGLI ARTICOLI DELLA FUTURA PACE.

Fu riputato sempre mai commendabile istituto di que' savi e provvidi principi, i quali nel trattar delle paci non solo riguardano gl' interessi propri e dello Stato, ma ancora quelli de' loro sudditi, e specialmente di coloro che, fedelmente servendo e meritando, furon degni della lor grazia e favore. Quindi negli articoli che si sogliono in quelle stabilire intorno alla vicendevole restituzione de' beni, uffizi e dignità, han soluto porre ogni pensiero e applicazione, perchè da quelli non meno lo Stato, che le ragioni e gl'interessi de' suoi vassalli non venissero a ricevere danno o pregiudizio. E fu ancora a' medesimi permesso di ricorrere alla loro clemenza, perchè mira avendo alla loro fedeltà, non lasciassero per que' trattati arrecar loro veruno nocumento; ovvero permettessero per se stessi, o per mezzo de' loro agenti, di assistere a' plenipotenziari destinati a maneggiare affari cotanto rilevanti, e con particolari informazioni additar loro i pregiudizi che nelle ordinarie formole di convenzione potrebbero ad essoloro recarsi, acciocchè nello stabilimento de' capi riguardanti questa reciproca restituzione si togliessero gli equivoci, s'avvertissero le conseguenze pericolose, e fosse chiaramente in essi spiegato ciocchè i trattati possono e debbono comprèndere.

Avendo per tanto il sommo Iddio, nelle cui mani sono i cuori de' re della terra, esaudendo i comuni voti di tutta Europa, e compassionando lo stato infelice di quella, istillato ora ne' petti de' principi contendenti sensi di pietà e di concordia, affinchè dopo una guerra cotanto fiera e sanguinosa, seriamente riguardando lo spargimento di tanto uman sangue, e la desolazione di tante provincie, abbiano finalmente a stabilire una ben ferma e durabil pace: e dovendosi in quella, seguitandosi lo stile di tutti i trattati di pace, fermare l'articolo della restituzione de' beni de' sudditi dall'una parte e dall'altra, si è riputato necessario, per parte del signor marchese di Rofrano D. Girolamo Capece del Consiglio Intimo e Supremo di S. C. C. Maestà, e suo Corriere Maggiore del regno di Napoli, e Generale delle poste d'Italia, di ricorrere alla clemenza dell'Augustissimo Cesare, ed umilmente pregarlo, che rimirando non men la sua fedeltà e i suoi interessi, che i pregiudizi gravissimi che potrebbero venirne allo Stato, non voglia permettere che negli articoli di questa futura pace un uffizio di cotanta importanza e con-

fidenza, che per li suoi lunghi e travagliosi servigi s'ha meritato dalla sua imperial clemenza, sia trattato alla rinfusa senza particolare considerazione, come tutti gli altri, e con ciò si vedesse posto in pericolo da persona leale ed esperimentata passare nelle mani di persona straniera, e ad un principe forestiero soggetta.

A tal fine in questa breve scrittura s'esporranno i motivi che debbono movere l'alta e sublime sua mente, perchè a dare si degni particolari istruzioni a'plenipotenziari che saranno destinati a questa futura pace, di non contenersi, se si verrà a questo articolo della restituzione, nelle consuete e solite formole, ma per togliere ogni equivoco ed occasion di disputa, d'espressamente eccettuare da quella l'uffizio del Corriere Maggiore, così perchè la ragione e la qualità stessa dell'uffizio, e le circostanze che vi concorrono, ciò richiedono, come anche perchè o niente dovrebbe rifarsi a straniero pretensore di esso, ovvero il rifacimento che mai potrebbe pretendersi, molto picciolo e tenue sarebbe.

Ne' trattati di pace che, tralasciando i più antichi per lo corso di due secoli in qua, sono stati maneggiati fra tutti i principi d'Europa, questa vicendevole restituzione de' beni si osserva variamente stabilita ed accordata. Alcune volte s'è quella per intero e senza veruna restituzione convenuta: sovente con riserba d'alcune cose di maggior rilievo e confidenza: altre volte si sono espressamente eccettuati gli uffizi che si trovano alienati o conceduti durante la guerra. Gli autori del Jus pubblico, fra quali meritamente tiene il primo luogo Ugon Grozio, insegnarono che que' che son posseduti con titolo oneroso, non debbano presumersi compresi nella restituzione, siccome quegli che si tengono con titolo lucrativo (*). E titolo non è solo quando siansi conceduti per compra fattane, ma che anche tale debba reputarsi, quando la mercede fosse seguita per rimunerazione dei segnalati servigi prestati al principe dal suo vassallo, è comune opinione de' dottori.

Ma noi senza tener bisogno di ricorrere a queste comuni conclusioni de'dottori, dimostreremo nel caso presente l'uffizio di Corriere Maggiore del regno di Napoli non dover esser compreso nella restituzione, e per conseguenza, affine di togliere ogni pretesto di dubbio, doversi espressamente eccettuare: o ciò o si riguardi la sua natura, e la gelosia e legalità che seco porta, ovvero l'obbligazione indispensabile che ha cotesto uffiziale di risiedere negli Stati del suo principe, o nella sua regal corte.

(*) Grot. de Jure bell. et pac. lib. 3. cap. 20. § 21. Latius interpretandae, quae reddi jubent lucrativo titulo, possessa quam oneroso, ut quae emtionibus, quae dotibus tenentur.

CAPO I.

La natura dell'ufficio richiede di necessità che non possa esercitarsi se non da leali e confidenti sudditi del principe, i quali siano o presso la sua persona in corte, ovvero dimorino ne' suoi propri regni.

Per ciò che s'attiene a questo punto, sarà a proposito che prima d'ogni altro si spieghi la sua qualità e natura, si narri ancora come si fosse esercitato da'valorosi e fedeli Tassis; come poi da questa famiglia passasse a' conti d'Ognatte, e come finalmente nella persona del marchese: affinchè da ciò si comprenda se possa mai far ora ritorno in persona straniera, e che non sia attualmente suddita del nostro augustissimo principe, nè risegga ne' suoi reami, ovvero in corte presso la sua regal persona.

L'uffizio di Corriere maggiore, o sia Maestro dell'osterie e delle poste, secondo la moderna istituzione, è tutto altro dal *corso pubblico* che leggiamo praticato appo i Romani; nè le sue funzioni sono le medesime che si descrivono nel Codice Teodosiano sotto il titolo *de cursu publico*. Presso i Romani almeno negli ultimi tempi dell'impero di Costantino Magno e de'suoi successori, non era cotesto un uffizio separato e distinto, di cui la soprantendenza s'appartenesse ad un solo. Era questo corso pubblico regolato dagli uffiziali ordinari dell'Imperio; ed oltre del principe, i prefetti del pretorio, i maestri de'cavalieri e degli uffizi, i proconsoli ed i rettori delle provincie ne doveano tener cura e pensiero. Non si restringeva nella spedizion sola de'corrieri a piedi o a cavallo che portassero lettere, *quo celerius ac sub manum*, come di Augusto scrisse Suetonio (1), *annunciari cognoscique posset quid*

(1) Sueton. in August. cap. 49.

in Provincia quaque gereretur : o come di Traiano narra Aurelio Vittore (1), *noscendis ocyus quae ubique e republica gerebantur admota media publici cursus* ; ma la più importante cura che veniva compresa in quest'uffizio,si era di provvedere in tutti i luoghi di quanto faceva bisogno per li viaggi del principe: per quegli che intraprendevano i rettori, i consolari, i correttori, o presidi delle provincie,quando dal principe eran mandati al governo di quelle, o quando, finita la loro amministrazione, erano richiamati in Roma: per gli viaggi degli altri magistrati così civili come militari, quando accadeva che dovessero soccorrere prontamente al bisogno delle provincie: per gli legati, o che si mandavan dal senato e popolo romano, o da'provinciali al principe,ovvero per quelli che dall'altre nazioni erano mandati a Roma : ed in breve,per gli viaggi di coloro a'quali o la legge,o il principe concedeva di potersi servire del corso pubblico ; del quale non potevano altrimenti avvalersi i privati se non con indulto e licenza dell'imperadore, concedendo loro lettere di permissione, che chiamavano *evectiones*. Tutte le spese, siano per uomini destinati al pubblico corso, siano per cavalli, buoi, o altri animali ; per carri, barrocci, quadrighe, ed ogni altro a cotal uso bisognevole, si somministravano dal pubblico erario e dal fisco. Quindi avvenne che per mantenere questo pubblico corso, erano alle provincie imposte alcune prestazioni d'angarie, o paranganie, e sovente era dimandato a'provinciali, e da lor prestato qualche tributo. Quindi era che l'uso di questo corso solamente era destinato alle pubbliche necessità, non già alle private ; nè a costoro era permesso di avvalersene, se non, come s'è detto, con licenza e permissione del principe. Furono perciò prescritte tante e sì diverse leggi per ben regolarlo, come si vede nel Codice di Teodosio (2), delle quali metodicamente scrisse il Gutero (3), e più esattamente Giacomo Gotofredo in quel titolo (4).

Ma caduto l'imperio romano, e diviso in tanti regni, sotto varii e diversi principi infra di lor discordi e guerreggianti, non potè più mantenersi questo pubblico corso : i viaggi non eran più sicuri, i traffichi ed i commerci pieni d'aguati e sospetti ; onde si spense affatto cotesto istituto, nè di quello restò alcun vestigio. Stabiliti di poi, col correr degli anni, più dominii in Europa, sebbene non potè ristabilirsi il corso pubblico, ad imitazione però degl'imperadori romani fu ritenuta da'principi e da' sovrani quella parte che riguardava la spedizione de' corrieri a piedi ed a cavallo, e la disposizione almeno de' viaggi di costoro per le pubbliche strade, siccome anche la prontezza e facilità d'essere provveduti nel loro passaggio per l'osterie del bisognevole, affinchè con ispeditezza e celerità fossero informati di quanto si passava ne'loro eserciti ed armate, ne'loro regni e nelle corti degli altri principi dove essi tenevan legati ed ambasciadori. Ed in Francia scrive monsignor d'Argentone(1) che il re Luigi XI avesse ordinato le poste, le quali per l'addietro non vi furono.

Chi presso i Romani avesse prima introdotto questa usanza, par che discordino gli autori dell'Istoria Augusta. Suetonio (2) ne fa autore Augusto· Aurelio Vittore (3), Traiano ; Sparziano (4), Adriano ; e Capitolino (5), Antonino Pio ; di che è da vedersi Giacomo Gotofredo, che gli riduce in consonanza (6). Checchè ne sia, egli è certo che secondo questa nuova introduzione fu istituito su di ciò un nuovo uffizio incognito a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo, e ristretto ad una più gelosa incumbenza, qual era la soprantendenza de' corrieri che dalle loro corti spedivano i principi sovente a'capitani d'eserciti e d'armate, a'governadori de'loro reami e delle provincie, a'suoi ministri provinciali ed a' suoi legati. Dalla fedeltà e secreto del quale uffiziale dipendeva sovente il cattivo, o il buono evento d'una battaglia, d'un assedio, d'una negoziazione, d'un trattato con i principi confederati ; in brieve, la ruina, o il riposo della loro monarchia.

Per questa cagione rimettendosi la cura

(1) Sex. Aurel. Victor. cap. 13.
(2) Cod. Th. de Curs. public. lib. 8. tit. 5.
(3) Jacob. Guther. de Officiis domus Aug. lib. 3. cap. 14 et 15.
(4) Jac. Goth. de Cur. pub. C. Th. tit. 5. in paratit.

(1) Memor. di Mons. Argenton. lib. 5. cap. 10.
(2) Sueton. loc. cit.
(3) Aur. Vict. loc. cit.
(4) Spart. in vita Hadrian. p. 4.
(5) Capit. in Antonino.
(6) Got. loc. cit. in comment. ad l. 1. in princ.

di quello ufficio ad una sola persona, e richiedendosi in amministrarlo un sommo secreto e fedeltà, i principi se non a'sudditi leali e di chiara e sperimentata fede uffizio cotanto geloso non confidavano.

E per avvalerci de' domestici esempi, e propri del soggetto del quale ora trattiamo, e di quelli praticati dagl'istessi augustissimi imperadori Austriaci, da questi si vede che confidarono quest'uffizio a quelli dell'illustre famiglia Turriano, cognominata di poi *de Taxis*, non per altro, se non perchè dato aveano saggi ben chiari della loro fedeltà, sagrificando se medesimi e le loro sostanze, a segno che non fia meraviglia se per ciò leggiamo nelle istorie essere stati essoloro adoperati negl'impieghi più importanti dell'impero e della monarchia, confidando loro i sovrani gli arcani più occulti di Stato, adoperandoli ne'trattati di pace, e quasi perpetuando nel loro casato questo sì importante e geloso uffizio: onde siccome la lor fedeltà verso la imperiale casa Austriaca fu ereditaria, ragion parimente volea che quasi ch'ereditario per lungo tempo rimanesse questo uffizio nel lor casato.

Quando Ruggiero Turriano, ovvero della Torre, dalla Lombardia (dove questa famiglia fece lunga dimora, e dal dominio della valle del Cornello e montagna del Tasso denominossi di Tassis) fu per fama del suo gran valore chiamato a'suoi servigi in Germania dall'imperadore Federigo III, s'aprì con questo a'suoi discendenti una strada così ampia a grandi acquisti, ad onori ed a ricchezze che conseguirono poi dall'imperial casa d'Austria, che non furon veduti i simili in altre famiglie. Fu Ruggiero in prima da quell'imperadore creato gentiluomo della sua camera, adoperato ne'più importanti affari di pace e di guerra, e finalmente elevato all'alto posto di Montiero maggiore. Di Ruggiero nacquero due figliuoli, Francesco primogenito che rimase nell'istessa corte imperiale, e Simone che dopo la morte del padre fe' ritorno in Lombardia, e situato in Bergamo, ivi si ammogliò, e generò un altro Francesco e Ruggiero II di questo nome.

Rimase Francesco primogenito nella corte dell'imperadore Federigo III, e vi ereditò non meno gli onori che le virtù del padre, ottenendo da Cesare i medesimi carichi di gentiluomo della sua camera e di Montier maggiore, e mantenendosi sempre in buonissima grazia dell'imperadore. Ma vedendosi in fine vecchio e senza prole, richiamò da Bergamo Francesco suo nipote figliuolo di Simone, detto perciò Francesco il giovane, il quale essendo dal zio introdotto nella corte dell'imperador Massimiliano, si acquistò tanta grazia presso di costui, che dopo la morte del zio, così per li servigi di colui e del primo Ruggiero, come per gli suoi propri, ottenne dal medesimo i maggiori ed i primi onori della più grande confidenza. Egli fu il primo ch'ebbe in feudo ed in dominio utile il carico di tutte le poste, sotto il titolo di *Corrier Maggiore* (1), di tutti gli Stati Imperiali, non solamente di quelli che allora possedeva Massimiliano, ma d'ogni altro che forse acquistasse per l'avvenire.

Quest' ufficio, come si è veduto e come narrano i nostri autori (2), era riputato una dignità della maggiore confidenza che potesse il principe conferire a' suoi sudditi; ed oltre a ciò era di grande autorità ed emolumento, poichè oltre d'avere quest'ufficiale la soprantendenza e la nomina de' corrieri, di prendere da loro il giuramento necessario per lo fedele e leal uso del loro carico, di tassare i viaggi, ne' quali il Corriere Maggiore esigeva le decime ed altri diritti, veniva anche ad essolui conferita la giurisdizione sopra tutte l'osterie di quegli Stati, ciocchè portava grandissima utilità ed ampia signoria: ond'è che nelle concessioni fatte dall' imperador Carlo V, e da Filippo II e III re di Spagna suoi successori, delle quali parleremo più innanzi, si denominino questi uffiziali *Maestros Mayores de ostes y postas y correos de nuestra casa y corte e de todos nuestros reynos y senorias;* e quantunque i valorosi Tassis si fossero astenuti sopra gli osti d'esercitar giurisdizione, non è però che in vigor delle medesime concessioni non avessero avuta facoltà di farlo.

(1) Franc. Zazzera. Nobiltà d'Italia part. 2 nel disc. della fam. della Torre. Giulio Chifletio nel lib. intit. Los Marques de Nonreur de la Maison de Tassis, stamp. in Anversa nel 1645, part. 2, cap. 2.

(2) Zazzera loc. cit. Chifletio lib. citat. p. 2, cap. 2. Carlo de Lellis part. 1. disc. della famiglia della Torre pag. 404.

Risedendo adunque Francesco de Tassis nella imperial corte presso l'imperadore Massimiliano, ed esercitando quivi questo uffizio di confidenza, finchè visse, si mantenne non pure nella buona grazia del medesimo, ma fece anche acquisto di quella del suo figliuolo Filippo arciduca d'Austria, e poi del principe Carlo suo nipote; onde essendo passato l'arciduca Filippo nell'anno 1504 in Ispagna a prendere il possesso, in nome della regina Giovanna sua moglie, del regno di Castiglia, e poi nel 1517 passato il principe Carlo anch'egli in Ispagna, menarono seco in queste due volte Francesco, dal quale in que' viaggi furono que' principi serviti con molta splendidezza ed ostentazione. Ritornato Francesco in corte, ed assistendo presso la persona di Massimiliano, non guari dopo vedendosi già vecchio e senza figliuoli, ad esempio del zio, fece anch'esso venir da Bergamo nella corte imperiale tre suoi nipoti, nati da Ruggiero il suo fratello, chiamati Giovambattista, Maffeo e Simone, rimanendone un altro in Lombardia nomato Davide (*).

Giunti questi tre fratelli nella corte di Cesare, furono da Francesco lor zio introdotti al servigio dell'imperador Massimiliano, dal quale furono in sommo pregio avuti, onorando sopra gli altri Giovambattista il maggiore di età, a segno che di sua man propria volle armarlo cavaliere, e crearlo anche suo cameriero; e morto nell'anno 1518 Francesco, tenne egli il luogo del zio in quella corte co'medesimi carichi ed onori.

Intanto per la morte di Ferdinando il Cattolico, divenuto il principe Carlo re di Spagna insieme colla regina Giovanna sua madre, e portandosi al governo di que' regni, mentre risedeva in Saragozza, quasi gareggiando con gli altri principi Austriaci del suo sangue in arricchire questa famiglia de'primi onori, volle alzarla in Ispagna nella maniera istessa che gl' imperadori Federigo III e Massimiliano aveano fatto nella Germania. Fu in questo tempo, e propriamente a' 28 agosto del 1518, ch'egli colla regina Giovanna sua madre fece a quelli tre fratelli concessione degli uffizi di Corrier Maggiore di tutti i suoi regni di Spagna, e di tutte le sue signorie. E perchè da questo diploma, e dall'altro che diremo appresso, spedito da questo istesso principe nel 1539, si convince manifestamente non poter godere di questi uffici se non i naturali del paese, da che è necessaria obbligazione di coloro che ne sono onorati, di risedere in que' regni dove si posseggono, o nella corte presso la persona del principe; perciò sarà qui a proposito di notare che la regina Giovanna e Carlo suo figliuolo volendo far mercede di questo uffizio di Corrier Maggiore de' regni di Spagna a questi tre fratelli, credettero non poterlo fare, se prima non gli concedevano, come fecero, privilegio o naturalizzazione ne' regni di Spagna, ed in tutti gli altri suoi dominii; volendo espressamente che tanto essi fratelli, quanto i loro descendenti avessero a godere così nelle cose temporali, come nelle spirituali tutti gli uffici, dignità e prerogative che si godono da' nobili cittadini originarii di detti suoi regni e dominii; quindi parimente nella concessione stessa fatta a' medesimi prima d'ogni altro gli dichiararono espressamente naturali de' loro Stati: « Tenemos por bien y es nuestra voluntad de hazerlos naturales de estos nuestros Reynos y senoiras y queremos y mandamos que seais havidos por tales y podais gozar y gozeis de todas las cosas, que gozan o pueden y deven gozar los otros naturales de ellos assi en lo temporal, como en lo espiritual »; comandando a tutti i suoi magistrati, città e luoghi de' loro regni, che per tali riputar gli dovessero: « que los hayan y tengan de aqui adelante por naturales de ellos (*) ».

Si convince parimente dal medesimo diploma l'obbligazione di risedere in corte presso il principe, o ne'regni dove questo ufficio si esercita, presso le persone de'loro vicerè, o luogotenenti; poichè concedendosi a tutti tre questi fratelli durante la lor vita, fu dichiarato capo principale dell'uffizio Giovambattista, come maggiore degli altri fratelli: « es nuestra merced y voluntad que ahora y de aqui adelante para en todas vuestras vidas seais maestros mayores de ostes y postas y correos de nuestra casa y corte y de todos nuestros

(*) Francesco Zazzera loc. cit.

(*) Questi privilegi di naturalizzazione e di concessione si conservano in Napoli tra le scritture di questo ufficio, e sono anche registrati da Franc. Zazzera part. 2. della famiglia Turriana.

» Reynos y senorias y fuera de ellas que a » nos se ha de proveer. Y vos dicho Baptista de Tassis seais caveza principal de » dicho officio, en lugar y por fin y muerte de Francisco de Tassis vuestro tio, » nuestro *Correo Mayor* que fue ». Con soggiungerci espressamente che debbano godere di tutte le prerogative, onori ed emolumenti che s'appartengono a quelle, risedendo e servendo nella sua corte, non permettendosegli servire per sostituto; e che se accaderà mai che alcuno sia da quella lontano, che debba, in caso d'assenza di Giovambattista, servire Maffeo de Tassis suo fratello, ed in assenza d'ambi due, debba in lor vece servire Simone altro lor fratello: « y quando vos y el dicho Baptista de » Tassis estuvieredes en esta nuestra corte nos useis y servais del dicho officio, y » quando estuvieredes ausente lo sirva el » dicho Maffeo de Tassis vuestro hermano, » y en ausencia vuestra y suya lo sirva el » dicho Simon de Tassis ».

E ben si vide nella maniera praticata dopo nell'amministrazione di questo officio, che bisognava personalmente risedere o nella corte del principe, o ne'suoi reami; poichè assunto che fu al trono imperiale il re Carlo, ed ubbidendo a questo augusto principe non men la Spagna e la Fiandra, che l'Italia e la Germania, avendo confirmato nel 1536 (1) alli suddetti tre fratelli il diploma innanzi detto, e quanto l'imperadore Massimiliano avea lor prima conceduto, con includerci anche a questa mercede l'altro lor fratello Davide, che in quel tempo s'era anch'egli portato in Germania a servire l'imperadore, in guisa che nelle loro quattro persone fu ristretta l'amministrazione di questo ufficio in tutti i suoi vasti regni, Stati e signorie nell'imperio di Spagna, nell'Italia e nella Fiandra e Borgogna; non potendo essi risedere in tanti e sì diversi luoghi, ed all'incontro essendo necessaria in quelli la loro assistenza, si divisero fra di loro le cariche. Giovambattista capo dell'uffizio si elesse per sè la Fiandra, Maffeo la Spagna, Simone l'Italia, cioè il ducato di Milano, che poi dilatò anche la sua giurisdizione in Roma ed in altre parti; e Davide si elesse Trento (1). Quindi avendo costoro in tanti luoghi stabilite le lor case, avvenne che la famiglia de Tassis diffondesse i suoi rami in molte provincie d'Europa. La discendenza di essoloro, come fuori del nostro istituto, non accade andarla in tanti luoghi rintracciando. Ci fermeremo solo nella Spagna, donde come sua appartenenza derivò l'ufficio di Corrier Maggiore del regno di Napoli, del quale ora si tratta. Maffeo eletto per la Spagna, esercitò quivi l'ufficio di Corrier Maggiore; e volendo stabilire la sua casa in Madrid, si ammogliò con D. Maria Enriquez, dalla quale non avendo procreato che tre figliuole femmine, non guari di poi morì senza lasciar di sè prole maschile (2). Questi essendo morto, ed anche Simone, il quale si era fermato in Milano, Giovambattista, capo dell'uffizio, che risedeva in Fiandra, essendo già vecchio ed infermo nel 1539, supplicò l'imperador Carlo, allora dimorante in Madrid, acciocchè avendo mira a'suoi fedeli servigi, all'età sua cadente ed alle sue indisposizioni, le quali non gli permettevano di poter risedere e servire continuamente nella sua corte nel detto ufficio, si degnasse di far mercede dell'ufficio di Corrier Maggiore de'suoi regni di Spagna a Raimondo suo figliuolo: e l'imperadore con magnanimità grande esaudì le sue preghiere, spedendogli in Madrid agli 8 di novembre di quell'anno 1539 ampio diploma (3), nel quale concedette a Raimondo durante la sua vita questo ufficio per gli meriti del padre, colle medesime prerogative ed emolumenti espressi nel primo privilegio « es nuestra » merced y voluntad que ahora y de aqui » adelante para toda vuestra vida seais nuestro *Maestro, y Correo Mayor* de ostes » y postas, y correo de neustra casa y corte y de estos neustros Reynos y senorias » y de fuera de ellas, que a vos se han de » proveer en lugar del dicho vuestro padre y de la manera que el lo ha *tenido* ».

(1) Di questo altro diploma del 1536 ne rendono testimonianza Bernardo Marena de Vargas nei disc. della Nobiltà di Spagna, disc. 17, n. 13; D. Alfonso Lopez de Haro e Gio. Pietro Crescenti nella Corona della Nobiltà d'Italia, narrat. 21.

(1) Carlo de Lellis nella fam. della Torre part. 1. Crescenti, Chifletio e gli altri autori di sopra citati.

(2) Chifletio, Zazzera, Lopez de Haro loc. cit. Privileg. del 1539.

(3) Questo diploma si conserva in Napoli fra le scritture di questo ufficio.

Nel qual diploma più chiaramente e con maggior espressione si legge la necessità della residenza, come vedesi in queste parole. « Nos ha suplicado (parlando di Giovambattista), que porque su edad y algunas » indisposiciones el no puede *residir y servir* continuadamente el dico officio en » nuestra corte, fuessemos servido proveer » y hazer merced de el en la manera y se» gun que el lo ha tenido a vos Raymon» do de Tassis su hijo ». E poco appresso rammentando i meriti del medesimo, e di Giovambattista suo padre, soggiugne « tambien nos haveys servido en el dico » officio *seguiendo continuadamente nuestra » corte y persona en paz y guerra* ».

Non meno da questi diplomi, che dall'osservanza di essi si deduce apertamente la necessità nel Corrier Maggiore di risedere nella corte; poichè Raimondo per godere della mercede fattagli dall' imperador Carlo V, si portò in Ispagna ad esercitarlo, dove fermò la sua sede e stabilì la sua casa, ammogliandosi ivi con D. Caterina d'Acugno, colla quale procreò D. Giovanni suo primogenito, D. Filippo e D. Pietro, e due altre femmine; e non solo mentre visse l' imperador Carlo godè del suo favore, ma morto che quegli fu, entrò in tanta grazia del re Filippo II, che oltre di averlo costui creato gentiluomo della sua camera, ed adoperato negli affari di maggiore confidenza e più gravi dello Stato, nel 1556 a'27 di febbraio fe' altra concessione di questo ufficio alla persona del detto D. Gio. suo primogenito, al quale durante la sua vita furono in questa concessione attribuite le medesime prerogative che si contenevano negli altri privilegi di suo padre ed avo.

Questo D. Giovanni fu il primo conte di Villamediana, adoperato anch'egli dal re Filippo II negli affari più gravi della monarchia di Spagna. Tra i gran personaggi che intervennero per Filippo II nello stabilimento della pace a Vervins, segnata a'2 maggio del 1598 tra questo principe e Arrigo IV re di Francia, spezialmente vi fu questo Giovanni cavalier commendatore de los Santos dell'ordine militare di S. Giacomo, consiglier di Stato, e del Consiglio di guerra di S. M. (*). Nel regno di Filippo III per mezzo di lui si conchiuse la pace tra la corona di Spagna e quella d' Inghilterra nel regno del re Giacomo I; e dell'opera di lui si sentì Filippo III cotanto ben servito, che gli dette più segnalate mercedi, e tali che maggiori non si legge esserne state concedute da' re a' loro vassalli; poichè oltre ad avergli conceduto a' 27 novembre del 1598 di poter testare e disporre in vita ed in morte per uso proprio di tutti i frutti di questo ufficio ch'egli ritraeva in Italia, avendo egli in oltre da D. Maria di Peralta e Mugnatones de'conti Falces procreato un suo unico figliuolo chiamato parimente col nome del padre D. Giovanni, a' 4 dicembre del medesimo anno per gli suoi segnalati servigi concedè al detto D. Giovanni suo figliuolo l'ufficio di Corrier Maggiore di tutti i suoi regni, durante la vita di quello, ed indi a' 20 ottobre dell'anno 1606 gli ampliò questa mercede per altre due vite successivamente dopo la morte di D. Giovanni juniore suo figlio, dandogli parimente facoltà di potere, come sono le parole del privilegio, « al tiempo de su » fin y muerte por su testamento o en » otra manera nombrarse y senalarse, y » en caso no las huviesse nombrado, que » la fuessen las dos primeras vidas que » sobreviviessen en su casa, en majora» sgo despues del dicho su hijo, dandole » licencia, paraque pudiesse libremente » sin contradiçion de hijos; nientos em» penar y enajenar, o cargar sobre los di» chos officios, o bender lo que quisiere » de ellos, a todos en su vida por testa» mento de ultima voluntad (*) ».

Nel privilegio di questa ampliazione il re Filippo III accenna che gli ufficii di Corrier maggiore di Napoli e di Siviglia fossero perpetui nella persona di D. Giovanni, e nella sua casa de' Tassis, « at» tento a que los officios de Correo Ma» yor de Napoles y Sevilla los tenia per» petuos »; onde avendo il suddetto D. Giovanni seniore in vigor della facoltà concessagli istituito un maiorasco, invitando al godimento di quello D. Giovanni suo figliuolo ed i suoi congiunti, nominò gl'invitati in quello al godimento di dette due

(*) Fed. Lionard. nella Raccolta de' Trattati di pace tom. 2 in fin.

(*) Questo privilegio parimente si conserva in Napoli fra le scritture dell' ufficio.

vite, e gli uffici di Corriere Maggiore di Napoli e di Siviglia riputati nella sua casa perpetui. D. Giovanni II di questo nome, che, morto il padre, succedette al contado di Villamediana, ed all'ufficio di tutti gli Stati del re di Spagna, ebbe per moglie D. Anna Mendozza figliuola di D. Errico di Mendozza ed Aragona; ma non avendo lasciato da lei figliuolo alcuno, succedette alla sua casa ed al maiorasco istituito da D. Giovanni seniore D. Indico Velez de Guevara conte d'Ognatte suo cugino, figliuolo di D. Marianna de Tassis sorella maggiore del conte di Villamediana D. Giovanni suo padre, coll'obbligo però imposto dall'istitutore del maiorasco, che tutti coloro a'quali proveniva detta eredità, si dovessero chiamar conti di Villamediana, e portare il cognome ed arme della famiglia de Tassis.

In cotal maniera a' conti d'Ognatte pervenne l'ufficio di Corrier Maggiore de'regni di Spagna; quelli del regno di Napoli e di Siviglia restarono per sempre nella loro casa, come riputati perpetui. A questo modo e per sì fatto dritto i conti d'Ognatte n'ebbero il possesso senz'altro nuovo privilegio o concessione, ma in vigor solamente di quella fatta dal re Filippo III al detto conte D. Giovanni de Tassis; e risedendo cotesti conti d'Ognatte nella corte di Madrid presso la persona del re Filippo III, e de' suoi successori Filippo IV e Carlo II, si goderono non meno l'ufficio di Corriere Maggiore di Siviglia, che anche quello del regno di Napoli, restandone finalmente, dopo molti litigi sostenuti col fisco, che si diranno appresso, pacifici possessori.

Dal vedersi in tanti diplomi nominata sempre ed inculcata la residenza in corte del Corrier Maggiore, ovvero ne' regni dove quello ufficio s'amministra, ne nacquero quelle generali massime ed istituti, che chiunque ritiene questo ufficio, abbia obbligazion d'assistere appresso la persona del principe stando in corte, ovvero de' suoi vicerè e luogotenenti dimorando in que' regni ove l'esercita: che sia tenuto di abitare in una casa quanto più sia possibile vicino al palagio reale, affinchè si ponga menomo intervallo fra l'arrivo del corriero o sia staffetta, e l'avviso che deve darsene tosto al principe o suo luogotenente: se accaderà a costoro di uscire fuori della città per incontrare da lontano altri principi, o personaggi di conto, è tenuto il Corrier Maggiore seguitargli, e preparar loro comodi ed agiate stanze per tutti i luoghi dove dovranno albergare: se dovranno portarsi in guerra, è obbligato il Corriere Maggiore parimente di seguitargli e provvedergli di corrieri, postiglioni e cavalli: se l'esercito dovrà stare in campagna, deve il Corriere Maggiore sempre fare il medesimo, stando di continuo a' fianchi e vicino al principe e a' suoi luogotenenti: e marciando, dee star vicino allo stendardo reale, ove sogliono dimorare i trattenuti gentiluomini e cavalieri che non hanno altro carico (1).

D'ufficio di cotanta confidenza e lealtà si rese immeritevole, per l'occasione della morte accaduta del re Carlo II, il conte d'Ognatte; poichè non avendo voluto riconoscere per legittimo successore di quella monarchia il nostro augustissimo principe (2), anzi postosi nel partito del principe suo nemico il re Filippo V, che pretendea di avere l'imperadore Carlo VI sulla monarchia di Spagna de'supposti diritti, fu sempre ostinato in seguire le parti di quello: tanto maggiormente, che restituito questo regno nel 1707 sotto il dominio dell'imperador Carlo VI, ed avendo questi, usando della sua clemenza, invitati tutti i baroni ed ufficiali che seguitarono le parti del re Filippo V, affinchè venissero a dargli ubbidienza, e prestargli il giuramento di fedeltà, che con ciò sarebbero stati reintegrati ne' beni ed uffici che possedevano, il conte d'Ognatte non ubbidì alla chiamata che gli fu fatta, persistendo tuttavia nel partito contrario; onde decaduto legittimamente dall'ufficio suddetto, l'augustissimo imperador nostro rimirando i segnalati servigi del marchese di Rofrano suo gentiluomo di camera, gli fe' liberamente mercede del detto ufficio di Corrier Maggiore del regno di Napoli, e del generalato delle poste d'Italia, prima interinamente e poi a 10 settembre dell'anno 1711 confirmatogli per

(1) Tutte queste obbligazioni che tiene il Corrier Maggiore sono rapportate nell'Itinerario delle Poste, stampato in Milano nel 1616, cap. 1.

(2) Il Giannone scriveva sotto il regno Austriaco, e dirizzava questa memoria a' ministri Imperiali, e perciò parla de' diritti di casa d'Austria con troppo vantaggio.

tutto il tempo di sua vita con prerogative e privilegi ampissimi.

Si possiede al presente questo uffizio dal marchese di Rofrano, e ad essolui pervenne non già con titolo lucrativo, ma ben, come ora dimostreremo, oneroso; poichè nel privilegio istesso della concessione spiegò il principe i motivi che mossero la sua regal mente a rimunerarlo, ed enumerò tutti i segnalati e rilevanti suoi servigi, per gli quali se n'era reso meritevole. Dichiarò in quello l'imperadore esser egli stato il primo a seguirlo, abbandonando la sua patria e le sue sostanze; essersi il di lui fratello D. Giuseppe Capece gloriosamente sacrificato in suo servigio nell'azione de' 22 settembre dell'anno 1701; averlo servito sopra ogni altro in pace e in guerra con sopraffina fedeltà; essersi esposto in tanti pericoli; aver sofferto tanti lunghi e perigliosi viaggi per mare e per terra in Germania, in Italia, in Inghilterra, ed altrove, ed avere speso del proprio patrimonio in questi viaggi grossissime somme di denaro. In conseguenza delle quali cose avendo sul principio di questa concessione preteso il duca di Nacchera, ch'era nell'attual servigio di S. M., che come a chiamato nel maiorasco del conte Gio. de Tassis, siccome con decreto della G. C. della Vicaria di Napoli avea fatto dichiarare l'ufficio suddetto, per la contumacia del conte d'Ognatte, appartener si dovesse a lui che stava personalmente servendola; nulladimanco poichè l'alienazione era già seguita in persona del marchese per rimunerazione de'segnalati servigi prestatigli, fu escluso dalla dimanda, e solo S. C. M. degnossi concedergli una pensione d'annui ducati sei mila durante la sua vita sopra il medesimo ufficio, la quale presentemente pur si gode dal marchese di Rofrano.

Da quanto si è finora esposto ben si conosce, che dovendosi nella futura pace venire all'articolo della vicendevole restituzione, non possa in conto alcuno in quella esser compreso l'ufficio di Corrier Maggiore, che forse pretendesse di essergli restituito il conte d'Ognatte; e tanto maggiormente, quanto rimanendo le cose nella presente situazione, sarebbe una cosa pur troppo strana e mostruosa se altrimenti si facesse.

Primieramente, secondo il presente sistema, il conte d'Ognatte verrebbe a rimaner suddito d'un principe straniero, ed emulo dell'augustissima casa Austriaca, ed a dimorare nella Spagna, la quale, fatta la pace, dovrà riputarsi totalmente divisa e separata dal regno di Napoli, e da tutto il resto d'Italia; stante la qual divisione non potrebbero aver più luogo que'riguardi che prima potevan considerarsi, quando questo regno era a quella monarchia unito e riputato come appartenente al regno d'Aragona, e sotto un medesimo principe. Cosicchè avrebbe a vedersi un estero occupar questa carica, quando, siccome si è veduto, non possono esercitarla se non i Napoletani; tanto vero, che perchè fossero capaci i fratelli de Tassis di poterla esercitare ne'regni di Spagna, e ne'dominii dell'imperadore Carlo V, fu d'uopo a questo principe dichiarargli prima naturali di que' paesi, e conceder loro la cittadinanza di Spagna, ed in cotal guisa rendergli abili ad ottenerla, siccome oggigiorno pur vediamo che universalmente tutti i principi d'Europa non conferiscono tale impiego se non a loro sudditi naturali e di aperimentata fede.

Secondariamente, la natura dell'ufficio porta con sè la residenza ne' luoghi ove quella si esercita, o 'l dover seguire la corte del principe appresso la sua regal persona. Così abbiamo veduto che morto Maffeo, non potendo Giovambattista de Tassis per la sua vecchiaia e convalescenza risedere in Ispagna, impetrò dall'imperadore Carlo V nuova mercede per Raimondo suo figliuolo dell'uffizio di Corrier Maggiore di que'regni, e bisognò che questi si portasse ivi ad esercitarlo, dove maritatosi vi stabilì fermamente la sua casa, e così ferono tutti gli altri suoi discendenti.

Ed ultimo. Qual maggiore stravaganza potrebbe mai sentirsi, che un ufficio di tanta confidenza, dalla cui fedele amministrazione dipende il riposo del regno, ed all'incontro amministrandosi da persona straniera e sospetta, può lo stato del regno essere esposto a mille disordini e gravissimi pericoli, veggasi appoggiato ad una persona inconfidente, suddita di una Potenza straniera, che fin dal principio si è manifestato avverso all'augustissima casa Austriaca, attualmente padrona del regno di Napoli, ed ha perseverato tenacemente sin dal primo giorno, e ragionevolmente perseve-

rar deve tutto il tempo di sua vita, se tanto durasse la presente guerra, nel servizio di quel principe ne'cui Stati dimora; e per questo si togliesse al più fedele vassallo che abbia il nostro augustissimo principe, che segnalandosi sopra tutti nel suo servigio, egli fra noi fu il primo che seguitò le sue bandiere, e che per ciò si ha meritato tanti onori, quali sono d'esser suo gentiluomo di camera, Grande di Spagna, suo consigliero di Stato, e de'suoi più supremi Consigli; e che adempiendo le sue parti, e quelle specialmente che s'appartengono a questo uffizio, ha seguitato sempre la sua corte, con assistere con tanta lealtà ed ossequio presso la sua imperial persona?

CAPO II.

Che ne'trattati di pace gli uffici di consimile natura furono sempre eccettuati dalla reciproca restituzione.

Ne' trattati di pace fatti, per tralasciare i più antichi, nello spazio de'due precedenti secoli, ed in quelli particolarmente seguiti tra i re di Francia, quegli di Spagna, gli augustissimi imperadori della casa Austriaca, ed altri principi d'Europa, raccolti in sei volumi da Federigo Leonardo, si vede questa materia della reciproca restituzione de'beni variamente praticata e stabilita. In alcuni si veggono espressamente eccettuati i beni confiscati che si trovassero alienati in favor di altri nel tempo di guerra; quando anche quegli s'includevano nella restituzione, s'obbligavano però coloro a'quali doveano restituirsi, e che volessero far dimora ne'dominii del principe con cui erasi fatta la guerra, o ne'regni di altro principe non inimico, a dar giuramento ed omaggio della dovuta fedeltà al principe ne'di cui Stati erano i feudi o gli uffici. Per lo più si veggono esclusi gli uffici e quelle cariche che seco portano maggior confidenza, ma sempre furono eccettuate quelle che richieggono residenza.

Nel trattato di pace e di alleanza che a'5 agosto dell'anno 1498 si conchiuse tra Ferdinando ed Isabella regina di Castiglia e d'Aragona con Luigi XII re di Francia, ancorchè si fosse stabilita una vicendevole restituzione di tutti i beni e possessioni de' loro sudditi, s'aggiunse però per espressa condizione questa clausola: *Dummodo tamen praedicti, quibus dicta bona immobilia restituenda sunt, praestent nobis dicto Franciae Regi, aut praedictis Regi et Reginae fidelitatis juramentum* (1). Parimente nell'altro trattato di pace, e di alleanza che fra i medesimi fu conchiuso a Blois a' 12 ottobre del 1505, ratificato dal re Ferdinando in Segovia a'26 del medesimo mese, ancorchè si fosse stabilita una piena ed integral restituzione de'beni, ancor di quegli che si trovassero alienati, e per qualunque causa ad altri trasferiti, s'aggiunse pure: *dummodo praenominati praestent juramenta et homagia debitae fidelitatis praefatis Catholicis Regi et Reginae* (2).

Si osserva ancora che minor difficoltà si aveva a convenire la restituzione de'feudi, benefizi ed altri beni immobili, che di governi, d'uffizi particolarmente militari, e di altre simili cariche di maggior confidenza. Così nella famosa pace de'Pirenei conchiusa a'7 di novembre nel 1659 da D. Luigi de Haro in nome di Filippo IV re di Spagna e del cardinal Mazarini in nome del re Luigi XIV di Francia, ancorchè nell'articolo 28 si accordasse la integral restituzione de'beni, dignità, beneficii ed onori a'sudditi dell'una parte e dell'altra, comprendendosi anche i Napoletani, non ostante qualunque confiscazione, donazione o concessione, come fu dichiarato nell'art. 30; nulla di manco nel suddetto art. 28 espressamente ne furono eccettuate le cariche, governi ed altri uffici regali: *con exception de los cargos goviernos y otros officios reales* (3).

Ma quando, oltre ciò, l'uffizio, il benefizio, o altra carica avea seco annessa la residenza, in cotesti casi l'eccettuazione fu sempre dichiarata, ancorchè le restituzioni fossero ampissime, ed ancorchè si permettesse a'sudditi di poter dimorare in qualunque parte, e sotto qualunque principe essi volessero. Egli fu perciò in tutti gli ar-

(1) Frid. Leonard. tom. 1. pag. 413.

(2) Leonard. tom. 2, pag. 37.

(3) Quest'art. 28 sta inserito nelle nostre Prammatiche e si legge sotto il tit. *de abolit.* tom. 1, pag. 18.

Ed il trattato di questa pace de'Pirenei si legge tutto intero nella raccolta di Frid. Leonard. tom. 4, art. 28, ove si leggono queste parole: *à l'exception des charges, offices et gouvernemens qu' ils possedoient.*

ticoli di così fatte restituzioni introdotto quasi stile ed ordinaria formola d'eccettuarne quelli che obbligavano l'uffiziale o il benefiziato a risedere.

In questa intera pace de'Pirenei, ancorchè la restituzione, secondo è detto, si stabilisse in ampissima forma, nulla di manco fu espressamente dichiarato che ciò non s'intendeva di quelle cariche che portavan seco residenza, siccome si legge nell'art. 30: *excepto en los beneficios que obligan a residir en ellos para administrarlos y servirlos personalmente* (1).

Nella pace conchiusa per la mediazione del re Carlo II d'Inghilterra in Nimega a'5 febbraio 1679 tra l'imperador Leopoldo e Luigi XIV, re di Francia, parimente nell'art. 24 fu stabilita una intera ed ampla restituzione de'beni a'sudditi, permettendosi ancora ad essoloro di poter dimorare altrove ove volessero, ed amministrare e godersi le rendite per procuratori non sospetti; ma ne furono con tutto ciò espressamente eccettuate le cariche *residentiam requirentes, quae personaliter administrari et obiri debebunt* (2).

Nel trattato di pace che intero fu inserito nelle nostre Prammatiche (3), stabilito parimente in Nimega sotto li 17 settembre del medesimo anno 1679 tra il re di Spagna Carlo II e lo stesso re Luigi XIV di Francia, nell'art. 23, ancorchè intorno all'aggraziamento e stabilimento de'sudditi dell'una e dell'altra parte si fosse convenuto che non ostante tutte le donazioni, concessioni, e dichiarazioni e confiscazioni, dovesse farsi luogo alla piena restituzione de' loro beni, e che per goderli fosse loro permesso di ritornare ne'loro paesi, o stabilire la loro permanenza fuori di detti paesi, ed in luoghi che meglio giudicheranno opportuni, con commettere a persone non sospette il governo e godimento de'loro beni, rendite ed entrate; nulla di manco fu espressamente dichiarato che ciò non dovesse intendersi di quelle cariche e beneficii *che richieggono residenza, perchè questi dovranno essere personalmente amministrati e serviti.*

E quantunque la lettera del trattato pare che solamente parlasse de'beneficii, nulla di manco dal senso si vede chiaro che sotto quella parola si comprendono anche questi uffizi, che non men che i beneficii richiedono personale residenza, per la ragione che ivi si adduce, la qual è comune ad entrambi. Senza che da'beneficii agli uffici, e per contrario dagli uffici a' beneficii vale l'argomentare; e ciò che si dispone degli uni, s'intende anche disposto degli altri, siccome è l'insegnamento comune di tutti gli scrittori non meno del dritto privato che del pubblico (1).

Non è dunque da dubitare, sì per le ragioni di sopra esposte, sì per questi ed altri esempi che per brevità si tralasciano, e che potrebbero con facilità raccorsi da consimili trattati di pace fatti con altri principi, che si debba questo ufficio per ogni politica ed economica considerazione escludere dalla reciproca restituzione, solita a convenirsi in queste paci; e che però i prudenti plenipotenziari, a' quali sarà commesso il trattato di questa, secondando il consiglio del cavalier Marselaer (2), abbiano, per toglier ogni occasione di dubbio e di dispute, ad avvertirlo, e con quella esattezza e lealtà che si conviene, farlo negli articoli del trattato espressamente dichiarare.

CAPO III.

Che nel caso presente non potrebbe il conte d'Ognatte nemmen pretendere gli emolumenti di questo ufficio; e se pure volessero accordarsegli, importerebbero picciola somma.

Vana ancora dovrà riputarsi la lusinga che forse potrebbe entrare nell'animo del conte d'Ognatte, di pretendere cioè, che non potendo egli ritenere questo ufficio, almeno se gli facessero godere gli emolumenti di quel-

(1) Frid. Leonard. tom. 4, art. 30: *mais non à l'égard des bénéfices réquérans résidence qui devront être personellement administrés et desservis.*

(2) Leonard. tom. 4, art. 24.

(3) Si legge nel tom. 1 delle nostre Prammatiche sotto il tit. 53 *de Expuls. Gallor.* Prag. 8, ed è parimente rapportato da Frid. Leonard. nella sua Raccolta tom. 4.

(1) Veggasi Salgado in Labirint. par. 1. cap. 35. n. 23, ove scrive: officiorum provisio et collatio regulantur a collatione et provisione beneficiorum. Et de officiis ad beneficia e contra valet *argumentum*. Vide Hertium et Thomasium ad Puffendorfium de Jure naturae et gentium lib.....

(2) Preder. de Marselaer legatus lib. 2. dissert. 84.

lo; appoggiandosi forse a quella sottile distinzione inventata da' dottori forensi tra *officio* ed *emolumenti* che sono addetti all'officio ed all'opinione d'alcun di essi, i quali insegnarono che qualora o per maggior bene della repubblica, o per altro accidente stimasse il principe estinguere l'officio, o conferirlo ad altra persona, non perciò si potrebbero togliere a chi si possedeva gli emolumenti di quello, particolarmente quando allegasse per sè titolo oneroso di compra o di mercede rimuneratoria (*).

Ciò che sia di questa loro inventata distinzione, la disputa potrebbe aver forse luogo nel caso che l'estinzione o trasportazione voglia farsi o per mera volontà del principe, o per maggior espediente dello Stato, senza colpa o difetto dell'uffiziale; ma quando ciò siegua per sua volontà, o poca fede, non può egli pretendere che anche in tali casi se gli dovessero gli emolumenti dell'uffizio da lui posseduto. Colpa fu del conte d'Ognatte rispetto al nostro principe ed al suo Stato il non aver voluto ubbidire alla chiamata, e'l voler seguire le parti del re Filippo V. Maggiore colpa fu il non aver voluto riconoscere il nostro augustissimo monarca per legittimo successore del re Carlo II. Mancanza fu la sua, venuto il regno nel 1707 nel dominio dell'imperadore, di non venire a risedere in quello, o seguire la corte del suo re attuale e legittimo, per poter godere senza veruna difficoltà dell'officio di Corrier Maggiore del regno di Napoli, la natura del quale richiedeva per necessità quest'indispensabili requisiti (**). Se dunque suo fu il difetto e sua tutta la colpa; e venendo, secondo lo stile introdotto in tutti i trattati di pace, esclusi dalla reciproca restituzione questi uffici che obbligano alla residenza, e che seco hanno annesse tanta lealtà e confidenza non deve dolersi il conte, nè ha ragion di pretendere emolumento alcuno da quello di Corrier Maggiore nell'istesso tempo ch'egli fermo più che mai dimora ne' regni di Spagna, divisi e separati da quegli del nostro sovrano, e sotto principe straniero ed emulo che fu e sarà sempre dell'inclita gente Austriaca.

Ma quando pure per somma indulgenza volessero accordarsegli questi emolumenti, non sarebbero già quelli che presentemente il marchese di Rofrano ritrae da questo uffizio in vigor dell'amplissima concessione fattagli ultimamente dal nostro augustissimo principe. Niente di poi fa uopo di dire del generalato delle poste d'Italia, conceduto al sig. marchese, siccome quello che non s'appartiene all'ufficio di Corriere Maggiore di Napoli, ed è cosa affatto divisa e separata da esso, la quale si gode dal medesimo in virtù di nuova grazia e mercede fattagli dalla clemenza del principe.

Egli non potrebbe pretender altro che gli emolumenti che seco portava questo ufficio, considerato il tempo, e la sua qualità e condizione che avea quando fu conceduto in perpetuo al conte D. Giovanni Tassis, in vigore della quale concessione l'han posseduto gli altri conti d'Ognatte suoi predecessori, ed ora lo pretende egli.

L'officio ed amministrazione di Corrier Maggiore in que' tempi, per ciò che riguarda gli emolumenti, non si riduceva che alla sopraintendenza e nomina de' corrieri, ed al tassar i viaggi, ne' quali ritraeva il Corrier Maggiore i suoi diritti, cioè le decime: consisteva soltanto nella spedizione de' corrieri a piedi ed a cavallo per negozi d'affari del principe e dello Stato. A somiglianza del corso pubblico de' Romani, i privati non vi aveano parte veruna; e le città ed i loro abitanti aveano la libertà di comunicare, per gli mezzi e persone ch'essi voleano eleggere, i loro negozi e traffichi. Il cardinal di Granvela fu quello, che richiamato dal re Filippo II dal governo di Napoli, dov'era stato per quattro anni vicerè, in Ispagna, per esercitare nella sua corte la carica di consigliere di Stato e di presidente del Consiglio d'Italia, istituì il primo nell'anno 1580 negli ordinarii d'Italia le staffette, e poi ad imitazione di ciò nell'anno 1597 furono istituite in Siviglia ed in Ispagna. Essere l'ordinario delle staffette

(*) Gabriel. cons. n. 4. vol. 2. Giurba cons. 44. n. 37. Roland. cons. 18. n. 21. vol. 1. Camill. de Medic. cons. 143. n. 8. Farinac. cons. 5. col. 5. vol. 1. Bot. Rom. part. 1. decis. 769. n. 11. et 812. n. 19.

(**) Bisogna aver riguardo allora che il Giannone parla in isvantaggio de' dritti e pretensioni del re Filippo V alla monarchia di Spagna; ch'egli scrivea in tempo che il regno di Napoli era governato dagli Austriaci, e però si serve sempre per vantaggio della sua causa di termini troppo favorevoli alle pretensioni che nutriva la casa d'Austria su quella stessa monarchia.

differente dall'ufficio di Corriere Maggiore, si convince da ciò, che avendo supplicato gli Spagnuoli al re Filippo II nel detto anno 1597, che per evitar le spese eccessive de' corrieri, si stabilissero le staffette ed ordinarii, furono poi quelle dal re successore Filippo III stabilite a' 2 giugno del 1611; e fu nominato per ordinario di esse per le tre corone Antonio Brandi, con espressa condizione che l'amministrasse giusta la direzione e volontà del Consiglio d'Aragona: onde si vede essere l'uso delle staffette molto posteriore a quello di Corrier Maggiore, ed essere dipendente assolutamente da S. M., e non dal titolo e dalla carica di Corriero Maggiore. Secondariamente, si ravvisa essere questi uffici tra di loro interamente differenti, perchè nell'esercizio delle staffette si ritrova della corrispondenza pubblica, e de' privati ancora, privandosi le città e i loro abitanti della libertà che avevano di eleggere da per loro le persone ed i mezzi per comunicarsi insieme i loro negozi: ma coll'uso degli ordinarii e delle staffette stabilite si pensò ridurre ad una mano ed a vantaggio di uno la comunicazione e la corrispondenza che si mantenea tra' regni di quella monarchia, il cui diritto poteva solo appartenere al sovrano, intervenendoci la causa pubblica, e convertendosi in di lui utile quel che si ricava da' particolari: nè poteva perciò da altri esercitarsi quest'ufficio senza espresso titolo e concessione regale, non potendo quello dipendere dall'ufficio di Corrier Maggiore, che era tutto altro.

Terzo. Essere questi uffici differenti l'uno dall'altro, si convince dalla maniera e differenza con che allora si esercitavano, perchè quello di Corriere Maggiore stava separato dall'altro delle staffette, e si esercitava in casa propria e da differente persona; ed il suo ufficio era di ripartire i viaggi, prendere il giuramento da' corrieri, e ritenersi i diritti delle decime. Le staffette per contrario s'esercitavano in differente forma, in casa differente e con diversi regolamenti.

Per ultimo, si differivano questi due uffici dall'utile, perchè al Corriere Maggiore solo s'apparteneva la decima de' viaggi de' corrieri, ed all'ordinario delle staffette l'utile che si ricavava da' particolari.

Per queste ragioni amministrandosi dal conte d'Ognatte sotto il regno di Filippo IV non meno l'ufficio di Corriere Maggiore, che quello delle staffette, ed esigendosi, come pretendesi, che dipendessero da quello tutti gli utili che seco portavano, fu dal re Filippo a' 27 ottobre del 1622 eretta una Giunta di ministri e fiscali contro il conte, il quale non avendo altro titolo che la concessione del conte Giovanni de Tassis, la qual certamente non poteva comprendere questi nuovi offici ed emolumenti, dovea perciò astenersi dall'esazione ed esercizio di quelli, non avendo per essi titolo veruno.

Parimente i fiscali del Consiglio d'Aragona fecero dopo in Giunta altra istanza, pretendendo che le concessioni, ch'egli allegava di questi uffizi di Siviglia e di Napoli in perpetuo, dovessero riputarsi nulle, non solo perchè non doveano sostenersi queste perpetuazioni in officii cotanto gelosi e di confidenza, e che perciò doveano ridursi ed amministrarsi per le mani del re, come cosa propria e sua regalia; ma anche perchè asserendosi questi uffici di Napoli e di Siviglia perpetui nella casa de' Tassis, e ch'erano stati venduti per prezzo di ducati ottantamila che servirono per l'armata marittima che dovea allora mandarsi nell'Oceano, volendosi concedere al conte questo sborso, di che non appariva vestigio, pure questo contratto dovea risolversi, essendo la lesione chiarissima ed enormissima che un officio di tanto emolumento e perpetuo potesse ritenersi per lo solo sborso di ducati ottanta mila.

E per ultimo, a' 12 ottobre del 1624 il fiscal dell'Azienda nel suo Consiglio, ed a' 24 novembre del 1625 li fiscali del Consiglio, ed a' 23 decembre del 1627 quelli d'Aragona, degli Ordini e dell'Azienda nel Consiglio Reale rinnovarono l'istanze, sopra le quali sempre insistevano che le staffette, ed uso di quelle, come separate per le ragioni già dette, e non dipendenti dall'ufficio di Corrier Maggiore, non potevan ritenersi dal conte; e che perciò dovesse egli condannarsi a non usare più del diritto di quelle, ed a restituire tutto ciò che avea ritratto dagli utili ed emolumenti di quelle dal giorno dell'occupazione sino al tempo che posseduto l'avea.

E quantunque, stando in questo stato la lite, coll'occasione che nell'anno 1633 dovea andare il conte in Allemagna per am-

basciadore straordinario, avesse il re ordinato che non si trattasse di questa causa sino a nuovo suo ordine, e poi nel 1645 si fosse a quella posto perpetuo silenzio per mezzo di una transazione che fu al conte accordata per suoi servigi, e per l'assertiva che in quella si legge, cioè di averlo servito nella somma di ducati novanta mila, onde continuasse però il conte come prima a goder gli emolumenti delle staffette, e riputarsi quelle comprese nell'officio di Corriere maggiore; non è però che il nostro monarca non possa anche ora far trattare di nuovo quella causa, ed impugnar quella transazione come continente lesione enormissima, e farla rivedere ne' suoi primi termini; tanto maggiormente, che quella seguì per mera grazia del re Filippo IV, non costando che quel denaro si fosse con effetto pagato. Oltrechè in quelli ducati novanta mila fu compreso anche l'ufficio di Siviglia, il di cui prezzo o frutto s'ignora. Potrebbe ancora far esaminare la vendita fatta di questi due uffici di Napoli e di Siviglia per la somma di ducati ottantamila, la quale certamente contiene lesione più che enorme, vedendosi solo l'ufficio di Napoli valutato per annui ducati sedici mila di rendita, essersi venduto in perpetuo unito anche con quello di Siviglia, del quale non si sa la rendita, per ducati ottanta mila.

Ma ciocchè sia degli emolumenti delle staffette, per le quali ancorchè al conte d'Ognatte mancasse il titolo, potrebbe forse schermirsi con questa transazione; per quello poi che importano gli emolumenti de' procacci in quella transazione non compresi, egli non avrebbe certamente che pretendere.

I procacci parimente non s'appartenevano all'ufficio di Corriere Maggiore, secondo che fu conceduto a'signori Tassis, da' quali ha causa il conte d'Ognatte. Furono quegli istituiti dopo; e senz'alcun dubbio i corrieri ordinarii e le staffette sono differenti in più cose dalli procacci.

Trae, egli è vero, l'uso de' procacci la sua origine dal corso pubblico de' Romani, ed è una picciola parte di quello per ciò che riguarda la disposizione pure in quello praticata intorno al trasporto delle robe. Ma i procacci presenti secondo questa nuova istituzione sono tutto differenti nel rimanente dal corso pubblico. Questi hanno giorno determinato per la loro partenza: usano cavalli propri, o muli a vettura, e sogliono avere gli alloggiamenti di luogo in luogo, ove sempre vi trovano quelli provvisti e pronti. Furono introdotti non pure per la pubblica comodità del principe e dello Stato, ma per gli commercii, e più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, come anche delle casse, ed altre loro mercanzie. Non s'appartengono punto questi regolamenti de' procacci all'ufficio di Corrier Maggiore, del quale, come s'è veduto, era tutt'altra l'incumbenza; e perciò nelle concessioni fatte alla casa de' Tassis di quello ufficio, non si vede fatta de' procacci alcuna memoria. Nè anche gli emolumenti di quelli può pretendere il conte d'Ognatte in vigor dell' accennata transazione, perchè ivi si trattò solo delle staffette.

Laonde dovendosi riputar questo diritto una mera regalia, s'apparteneva al nostro augustissimo padrone il concederla, il quale nel diploma che spedì al marchese cotanto ampio, gli fe' mercede di tutti questi diritti ed emolumenti, li quali oggi egli gode in vigor di questa imperial sua munificenza; non già perchè andasser compresi nell'officio di Corrier Maggiore, o fossero da quello dipendenti; ed i quali non potevano appartenere al conte d'Ognatte, come non compresi nè nelle concessioni fatte a' signori Tassis, nè nella riferita transazione.

Tutto ciò maggiormente si rende chiaro dal vedersi che l'ufficio di Corriere Maggiore di Napoli, perchè in que' tempi delle riferite concessioni non abbracciava questi emolumenti, dava pochissima rendita. Leggesi essersi quello nell'anno 1578 affittato dal conte D. Giovanni de Tassis a D. Martino Zapatta per ducati 4900 l'anno, e poi dal medesimo conte fu dato in affitto a Gio. Filippo Saluzzo per ducati sei mila.

Parimente dovranno separarsi dalle pretensioni del conte d'Ognatte gli emolumenti che, amministrandosi di presente questo ufficio dal signor marchese, si ricavano per gli nuovi acquisti fatti dal medesimo d'alcuni corpi non contenuti nelle concessioni fatte a Tassis, nè nella transazione fatta dal conte, nè mai da loro posseduti, ma acquistati puramente per industria del marchese, come sono le lettere di Genova, dalle quali il conte non avea se non che grana cinque per oncia per lo jus della

dispensatura, ed ora appartengono tutte a questo ufficio: li due terzi del porto delle lettere che vengono di là di Roma, che prima se li prendeva l'officio di Roma, ed ora si sono acquistati dal marchese all'officio di Napoli: il jus dell'affrancatura delle lettere che da Napoli si mandano ne'paesi di là di Roma, ed altri simili vantaggi ed avanzi procurati per sua opera, che non v'erano in tempo del conte e suoi predecessori.

Deve venir anco in considerazione, che non potendo avere il conte l'amministrazione di questo ufficio, e richiedendo quello assistenza di persona ragguardevole, dalla quale con decoro potesse amministrarsi, resterebbe ad arbitrio di S.M.C.C. di affidarla ad altri, e per conseguenza se l'avrebbe da somministrare a questi decente mantenimento, il quale dovrebbe andare a carico di chi è possessore del medesimo ufficio, e con ciò anche verrebbero a scemarsi di molto per sì fatto motivo gli emolumenti di quello.

E per ultimo, se mai non volesse procedersi col conte a sì minuti riguardi, ma si dovesse stare a quel tanto ch'egli medesimo testificò nel tribunale della Regia Camera di Napoli intorno alla rendita di tal ufficio, si vede da questo che la rendita di quello negli ultimi anni da lui posseduto non giungeva che a ducati 16000 l'anno; perchè essendosi colla occasione della mezza annata, che dall'anno 1702 per tutto il 1707 si prese la Regia Corte, dall'entrate de' forestieri fatto scrutinio della rendita di questo ufficio, fu quella prima valutata per ducati 20000 l'anno, e per tal somma ne fu fatta relazione dal reggente D. Andrea Giovane, allora presidente della Regia Camera. Ma essendosi opposto il conte a tal valutazione, con asserire la rendita esser molto minore, fu dopo un minuto esame tassata la rendita a ducati 16000 l'anno, e sopra tal valutazione si regolò l'esazione. Da questa somma, toltone quel che, per le riflessioni di sopra esposte, dovrebbe di più scemarsi, ben si vede che il godimento che dovrebbe ora avere delle rendite di questo ufficio il conte d'Ognatte, a non molto grave, anzi a picciola quantità si riduce.

Non è da tralasciare di soggiugnere, che qualora fatta la pace, essendo piaciuto ai sudditi de' principi guerreggianti di rimanere attaccati a' loro primi partiti, furono sovente obbligati a vendere i beni che possedevano ne' dominii del principe che abbandonavano, ed a ricever forse meno di ciò che questi valevano; e perciò hanno soluto i principi del lor partito obbligarsi a rifar loro tutto ciò ch'essi perdevano per questa causa; onde il principe di Monaco, prevedendo che ciò doveva a lui accadere dimorando attaccato al partito del re di Francia, ancorchè fra gli Spagnuoli e quel re ne dovesse seguire la pace e la reciproca restituzione, espressamente nondimeno nella lega (*) che nell'anno 1641 fece col re Luigi di Francia il suddetto principe di Monaco, convenne che se, dimorando egli attaccato al partito di quel re, fosse costretto di vendere le sue terre e beni ch'egli avea ne' paesi degli Spagnuoli, ed a ricever per essi o niente, o meno di quel che valessero, fosse obbligato il re di rifarcelo, e di dargli il modo d'impiegare il suo denaro in altre terre di Francia.

Napoli, 28 aprile 1720.

(*) L'istromento di questa lega, conchiusa a' 14 settembre dell'anno 1641, si legge presso Leon. tom. 4, ove nell'art. 9 si legge tal patto.

OSSERVAZIONI

DEL DOTTOR

PIETRO GIANNONE

SOPRA LA SCRITTURA INTITOLATA: DIFESA DELLA REAL GIURISDIZIONE INTORNO A' REGII DIRITTI SU LA CHIESA COLLEGIATA DI S. MARIA DELLA CATTOLICA DELLA CITTA' DI REGGIO.

INTRODUZIONE, *pag.* 4. Vana esagerazione è questa, che sia questa la prima cappella regia che abbiamo nel regno, quando è indubitato che la cappella di Arsofia, posta in Calabria, fu dichiarata reale dallo stesso conte Ruggieri nel 1094, ed il diploma della Cattolica, secondo sentirete da costui, fu istromentato nel 1111, degli anni del mondo 6620. E si deve notare che la carta del conte Ruggieri per la cappella d'Arsofia la trascrive Tassone, e l'autore della Storia Civile l'allega al tomo 3, pag. 158, donde l'A. prese questa notizia, tacendone il luogo; ma solamente si rapporta al Tassone.

§ I, *pag.* 13. Siccome qui si dice come cosa certa che il conte Ruggieri avesse istituita in Reggio la dignità di protopapa, così nel § 3 e 4, che il medesimo conte avesse fondata la chiesa della Cattolica. Questo principe nè istituì esso il protopapa in Reggio, essendo d'istituzione de' Greci, nè fondò quella chiesa, ma dalle ruine che aveva patito, la riordinò ed accrebbe. Che fosse quella antichissima, ce l'avrebbe potuto chiarire il marmo che ivi ancor si vede innalzato in memoria d'un correttore della Lucania e de' Bruzi. La forza di questa verità lo costrinse poi a contraddirsi, poichè nella pag. 31 soggiugne che dal diploma di Ruggiero si debba supporre che fosse stata antecedentemente fatta.

Pag. 14. Favola è questa de' due vescovi in Napoli, siccome contro l'opinion del Chioccarelli dimostrò il P. Caracciolo, come poteva l'A. vedere nel tomo 1 della Storia Civile, p. 432.

Pag. 15. Si parla qui come il conte Ruggieri andasse istituendo protopapi così in Calabria, come in Sicilia, quando erano già prima in tutte le chiese greche, come oggi nelle latine sono gli arcipreti.

Pag. 16. Ridicolo passaggio a questo canone, il quale non ha che far niente con quel che si tratta.

§ II, *pag.* 17. Debbono avvertirsi gl' infiniti abbagli che piglia l'A. in tutto questo paragrafo intorno alla legazione conceduta dal Pontefice Urbano II al conte Ruggieri nel 1098.

Pag. 20. Dalla Storia Civile tomo 2, pagina 88 e seg. avrebbe l'A. potuto sapere che la Calabria era allora sottoposta al duca di Puglia, e che il conte di Sicilia ne possedeva solamente alcune piazze, delle quali poi ne restituì alquante al suo nipote Ruggieri duca di Puglia e di Calabria; laonde molte poche ne gli potevano rimanere, tra le quali è molto verisimile che vi fusse Reggio, e qualche altra posta in quella punta vicino allo Stretto Siciliano, siccome può facilmente ravvisarsi da' diplomi stessi di questo conte. Ma per lo concordato di Adriano col re Guglielmo si rende manifesto che la *Legazione* non abbracciava che la sola Sicilia. Mostra l'A. di avere avuta la notizia di tal concordato; lo cita perchè l' ha trovato allegato nella Storia Civile, e ne dà l'onore a Capecelatro; ma si vede che se pure l'ha letto, non ha cavato nessun profitto.

Notisi ancor qui la poca accortezza dell'A. di passare dal *jus* che pretende per la

Legazione a quello della fondazione con l'esempio del re d'Ungheria, ed alla restituzione fatta delle chiese di Sicilia e di Calabria al trono romano.

Pag. 22. Vuol far pompa l'A. d'aver letta la significazione della parola *anathema* dal du Cange; perciò si apre così largo campo per ispiegarla.

Pag. 24. Dice tanto l'A. su questa pistola di papa Giovanni, e non cura confutare Ottomanno, che la crede apocrifa; dovea almeno aver letto Facchineo, il quale gli avrebbe somministrati buoni argomenti.

Pag. 25. Si compiace tanto l'A. di questa osservazione di Cuiacio; eppure questi ne ricevè riprensione da que' che scrissero dopo lui negli ultimi tempi, quando fu chiarito per molti diplomi che l'uso di quei tempi era che tutti i principi si valevano di quella formola, nè perciò si offendeva la Chiesa, la quale solo poteva e può separare il fedele dalla sua comunione. Li principi hanno altra sorte di scomuniche, le quali tolgono la comunione civile, non quella della Chiesa; oltrachè quelle si riducevano a pure esecrazioni e maledizioni.

Pag. 26. Sono stupendi i tanti granchi che qui piglia l'A. supponendo che il conte Ruggieri *anatematizzasse* ne' suoi diplomi per la *Legazione*, quando ciò non dipende da questa, ma dall'uso di tutti i principi in que' tempi.

Pag. 29. Si mostra l'A. tanto vago di camminare oltre, che non bada dove mette i piedi. Primieramente, quella carta non è di Ruggieri conte di Sicilia, ma di Ruggieri duca di Calabria; e se ne poteva ben ricredere, perchè appartiene a Cosenza, di cui il conte di Sicilia non se n'impacciava. Secondo, perchè essendo del 1093, era anteriore alla *Legazione* che fu da Urbano conceduta nel 1098. L'A. confonde questi due principi, e gli ha per un solo, e confonde per conseguenza li diplomi dell'uno con quelli dell'altro. Consimili inavvertenze si leggono alla pag. 157, dove porta un diploma del 1091, ch'è del duca di Puglia, e vuole che sia del conte di Sicilia, di che egli si poteva accorgere dalla stessa carta di Mabillon, che allega alla pag. 155. Nella pag. 159, 211, 212, 214 215, si leggono delle consimili confusioni.

Pag. 30. Si avverta questo solenne disavvedimento dell'A. d'attribuire l'*anatematizzare* del conte Ruggieri alla *Legazione*. Egli, l'A., se ne avvede alla fine della sua scrittura, e cerca infelicemente scusarlo, rendendosi assai più simile al Medico di Calandrino con una distinzione che si forma a suo capriccio, come si dirà al § 5. Meglio era *sola litura* cassare tutti questi fogli, che farne una più misera e ridicola difesa.

§ III, *pag.* 31. Quanto si dice in questo paragrafo, facilmente potrebbe confutarsi dalla scrittura fatta per monsignor di Capeccio contra l'abate di S. Egidio da Pietro Giannone.

Pag. 51. Che han che fare i granchi con la luna? Che conduce alla sua causa l'avventarsi contro l'autore della Storia Civile? Ma questo non se gl'imputi a novità, perchè è suo ordinario stile di far sovente delle scappate e digressioni che nulla giovano; lo fa per mostrar pompa di erudizione, ma nello stesso tempo lo scuoprono per una Pinca da seme, che senza l'aiuto del Dizionario del du Cange e del Magazzino di Tommasino non varrebbe danaio.

Non capisce quel che ha voluto dire lo Storico Civile, il quale non intese dir altro, se non che Marino Freccia, perchè stava pregiudicato da' comuni errori che correvano a' suoi dì, ne' quali si credeva che l'esenzione degli ecclesiastici fusse *de jure divino*, riputava incapaci i principi a potere esercitare giurisdizione sopra i medesimi o per sè stessi, o per mezzo de' loro ministri. Ma nell'Imperio e nella Francia, dove si teneva per fermo che questa esenzione dipendesse dagl'imperadori e da' principi, ciò non faceva meraviglia, sicchè per sostenere l'usanza si avesse dovuto ricorrere, come fa Freccia, ad indulto ed *assenso apostolico;* ma essi lo pretendevano fare *proprio jure*. A questo fine devesi credere che fu allegato l'esempio di Francia, dove l'arcicappellano, ch'era lo stesso che il G. cancelliero, esercitava giurisdizione *vice Regis* sopra le persone ecclesiastiche del palazzo reale, e sopra tutte le cause ecclesiastiche ch' erano riportate al re. La maraviglia di Marino Freccia era, come un laico, qual era il cancelliere a tempo di Federigo II, potesse esercitare giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche, ch'erano *de jure divino* esenti dalla potestà laicale; perciò egli non trovando altro scampo, ricorse ad indulti e privilegi apostolici, almeno presuntivi e

taciti; la qual meraviglia ancor durerebbe se si dovesse attendere l'imperizia di costui, dico dell'A. di questa scrittura, che si prende la briga e 'l disagio di difendere il Freccia; poichè o il gran cancelliere di Francia fosse stato ecclesiastico, o secolare, esercitando egli giurisdizione sopra gli preti del palazzo reale *vice Regis*, vi corre sempre un medesimo dubbio, come un laico, qual è il re, possa esercitar giurisdizione sopra gli ecclesiastici che sono esenti da ogni potestà secolare? Che il re questa giurisdizione la deleghi ad un ecclesiastico, o ad un laico, poco importa, quando tutta dipende dal principe. Il dubbio non si può sciogliere, se non col negare il supposto di Freccia, che l'esenzione sia di ragion divina. Questa pervenne negli ecclesiastici per concessione de'principi; e perciò i re di Francia lo facevano non già per indulto o privilegio che n'avessero da Roma, ma *proprio jure*, e per ragion del principato. Egli è vero che presso di noi, particolarmente nel regno degli Angioini servi della corte di Roma, introducendosi altre massime, e non più pigliandosi li cancellieri dall'ordine ecclesiastico, riputandosi i secolari abilissimi, si stimò più congruo e di maggior convenienza che quella giurisdizione che i primi re facevano esercitare da'suoi cittadini, si esercitasse sopra i preti del real palazzo dal primo prete della sua cappella, che diciam ora Cappellano Maggiore, ma non già con total sottrazione dal gran cancelliere, come si vede ancor oggi, che la Cancelleria, essendosi unita al Consiglio Collaterale, prende anche la cognizione di quelle cause che in prima istanza furono trattate avanti di quello.

Notisi ancora che riprende lo Storico Civile, perchè aiasi valuto dell'autorità di Pietro di Marca, e non abbia dato di piglio al suo caro du Cange. Certamente a coloro li quali niente saprebbero se non vi fussero al mondo dizionari, parrebbe ciò strano, perchè non han vergogna nè arrossiscono di compilare scritture intere sopra i soli dizionari; ma dallo Storico intanto credesi che fu allegato Marca, perchè costui allega e porta le parole d'Incmaro, il quale dice che in Francia risedeva quella potestà nel cancelliero, chiamato da lui *Apocrisarius, quem nostrates Cappellanum, vel palatii Custodem appellant, et omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebat.* Non si niega che questi *Apocrisarii* erano in Francia, per lo più ecclesiastici, e si chiamavano ancora *Arcicappellani*. Ma questo non fa che il re non avesse potuto creare laici cancellieri, siccome non mancano esempli in quel regno che anche in que'tempi ve ne fossero stati che non erano dell'ordine ecclesiastico, li quali esercitavano giurisdizione sopra i chierici del palazzo regio, perchè la giurisdizione veniva loro comunicata da're che l'avevano *jure proprio*.

Pag. 56. Pare che l'A. pure s'abbaglia come Freccia, perchè non vuole che tale giurisdizione potesse averla il principe per ragion del principato, ma per privilegio o tacito o espresso del papa; ciò ch'è falso, particolarmente ne're di Francia, de'quali non può certamente dirsi che l'esercitassero per li suoi cancellieri per indulto e privilegio apostolico. Durante l'Imperio, era quella presso gl'imperadori, come ne rendono pienissima testimonianza i Codici di Teodosio e di Giustiniano. Nè si legge che i re di Francia ne avessero avuto privilegio dal papa, nè che fossero stati creati mai legati, siccome Urbano fece il conte Ruggieri.

Pag. 60. L'A. qui anche si vuol divertire, malmenando ciò che sta scritto nella Storia Civile della potestà del gran cancelliere di Francia; e con tutto ch'egli allega qui sotto Carlo Loysò, non si avvede che quanto l'Autore Civile disse del cancelliero di Francia, fu preso da questo insigne scrittore, che in quella guisa appunto ci descrive il gran cancelliere, il quale lo poteva sapere meglio del nostro autore, scrivendo delle cose del proprio regno.

Pag. 61. Tutto quello che qui si dice del maestro del palazzo, ovvero del maggiordomo della casa reale di Francia, e cento altre puerilità mostrano l'A. troppo semplice, perchè egli non distingue i tempi, e non ha ben letto Loysò, il quale dice che dalla soppressione del maestro del palazzo, che aveva tanto potere, surse nella stirpe di Ugo Ciappetta il gran cancelliere, siccome sursero altri uffici della corona, li quali ripigliarono la loro antica autorità, che prima si era trasfusa in quella del maestro del palazzo; sicchè quel che prima si diceva di costui, poi si disse del gran cancelliere, per ciò che riguarda le cose di giu-

stizia e gli affari civili del regno; siccome per quello che riguarda gli affari militari, si disse di poi del gran contestabile, mentre al maestro del palazzo si riportavano non meno le cose di giustizia che dell'arme, delle finanze e della casa del re, ed era il primo sopra tutti gli officiali del regno senza eccezione.

Pag. 64. S'egli avesse letto (dico l'A.) la Storia Civile, vedrebbe in quante occasioni parla con molta lode quell'autore di Freccia, e non giammai lo deride. Il nostro A. merita che si rida e si cianci di essolui, perchè non ostante tanti lumi che non si avevano a'tempi di Freccia, per li quali si è chiarito che l'esenzione degli ecclesiastici dalla giurisdizione del principe non sia *de jure divino*, ma per concessione de'principi stessi; pur dice che senza privilegio del papa non potevano i re di Francia o di Sicilia, o essi medesimi, o per mezzo de'loro cancellieri, esercitare giurisdizione sopra gli ecclesiastici.

Pag. 65. Non aggrada al nostro A. che presso di noi si fusse comunicata la giurisdizione del gran cancelliero sopra i prelati del real palazzo al cappellan maggiore, quando Carlo d'Angiò, avendo perduta la Sicilia, fermò sua sede regia in Napoli. Lo Storico Civile nel tom. 2 ove tratta del gran cancelliero, intorno a ciò si rimette al tom. 3 ove narrasi il regno di Carlo I, e più diffusamente si tratta del cappellan maggiore, sicchè bisogna vedere che cosa sopra ciò non gradisce in questo terzo tomo. Mostra aver letto ciò che ivi si scrive, donde prese varie notizie del clero Palatino e del protopapa de' Greci; ma si vede non averne cavato alcun profitto; anzi miserabilmente confondendo i tempi, tutto travolge e conturba. Nel regno degli Angioini s'introdussero presso noi altre massime e nuova disposizione degli ufficiali della casa del re. L'ufficio del gran cancelliere andava in declinazione, e dall'altra parte s'ingrandivano gli altri, fra' quali fu il maestro della cappella reale; ond'è che da questo tempo si reputò conveniente che quella giurisdizione ch'esercitava sopra il clero Palatino il gran cancelliere ch'era laico, l'esercitasse il proto-cappellano capo del clero. Nel regno degli Aragonesi molto più declinò l'autorità del cancelliero, infinochè finalmente Ferdinando il Cattolico, avendo eretto il Consiglio Collaterale, trasferì quivi la cancellaria, onde rimase il gran cancelliere in quella forma che oggi si vede, colla sola sopraintendenza al collegio de' dottori. Hanno le dignità i di loro incrementi e declinazioni, le quali non avvengono tutte in un tratto, ma di tempo in tempo. Così presso di noi avvenne di questo officio, che portò l'ingrandimento nel regno degli Angioini del maestro della cappella reale, ed in quello degli Aragonesi del Consiglio Collaterale.

Pag. 68. Questo nuovo sistema di Ferdinando il Cattolico ebbe origine dalla nuova polizia che quel re introdusse nel regno, e non altronde, siccome sarà manifesto a chi vorrà prendersi la pena di leggere la Storia Civile nel fine del tomo terzo.

Pag. 85. Qui è maraviglioso sino alla fine di questo paragrafo vedere il nostro A. a guisa di Baccante scorrere qua e là, accozzando erudizione, ed inzeppando quanto sa ed ha letto nel Dizionario del du Cange intorno agli spogli, ed altre cose che scrive, le quali non si appartengono punto alla causa che si tratta.

§ IV, *pag. 93.* Stucchevol cosa è a vedere per quattro interi fogli parlare di *juspatronato*, come se ne dovesse compilare qualche trattato, niente facendo alla causa.

Pag. 95. Che ti pare di questa spiega della parola *processio?* Non ci sta a capello? Ci fa chiaramente conoscere l'A. che se la disgrazia porta d'incontrarsi in qualche parola che venga spiegata dal du Cange nel suo Dizionario, non lascia passarla senza farne una gran pompa, siccome fa qui di questa parola *processio*; e bisogna temer sempre, perchè ogni qualunque volta si allega un passo, e vi si legge una consimil parola che sarà nel Dizionario, egli per tutti li conti vuol metterne la spiegazione, poco curando del danno e della spesa del povero cliente.

Pag. 123. Per fare una sforzata adulazione all' odierno pontefice, prende l'occasione di questa lettera di Filippo il Bello, che ha che fare con questa scrittura, quanto i granchi colla balena.

Pag. 125. Per quanto si dice in questa pagina e nella seguente, deve leggersi la scrittura fatta per monsignor di Capaccio contro l'Abate di S. Egidio, donde si conosceranno gli abbagli che prende l'A.

Pag. 131. La ragione di questo è quella stessa che altre volte si è detta, perchè tale esenzione è venuta agli ecclesiastici non già per diritto divino, ma per concessioni de' principi stessi; e perciò potevano limitarla alli vescovi, sottraendo loro i preti del real palazzo, siccome facevano quando fondavano o dotavano le chiese o monasteri, ovvero quando le dichiaravano cappelle regie.

Pag. 149. Questo decreto, con quell' altro che siegue, non par proprio di questo luogo; anzi da questi si ruina tutto il sistema dell'A., poichè da essi si convince che quegli arcivescovi consentano alla presentazione ovvero nomina che s'appartiene alla città, ed alla elezione che s'appartiene al re o suoi vicerè; ma pretendendo che l'istituzione sia lor propria, siccome la giurisdizione, potendo benissimo stare insieme che una chiesa sia non pur di presentazione, ma anche di collazione regia, ma che ciò non importi esenzione dell'Ordinario, come sta fondato nell'allegazione fatta per monsignor di Capaccio.

Pag. 153. Termina infelicemente questo paragrafo, non avendo l'A. provato che la sola collazione basta non solamente per esimere il protopapa dalla giurisdizione dell' Ordinario, ma che gli dia giurisdizione sopra li preti di quella chiesa e suo territorio. Questo punto sta ben diciferato nella nominata scrittura per monsignor di Capaccio.

§ V, *pag. 155.* Da questa carta del conte Ruggieri, riferita dal P. Mabillon, poteva egli l'A. conoscere che vi erano due Ruggieri, come abbiamo notato, uno duca di Puglia e di Calabria, e l'altro conte di Sicilia e di Calabria, perchè in questa si notano anche gli anni del duca di Puglia ch'era suo nipote.

Il P. Mabillon, secondo il calcolo de'Greci, per li diplomi che si portano dall'A. in questa stessa scritturaccia, pag. 185, è vario di un anno, poichè egli dice che secondo il computo de' Greci il primo anno di Cristo era del mondo il 5509, e li diplomi lo fissano nell' anno 5510.

Pag. 156. Questa carta è vera del conte Ruggieri, perchè viene a cadere giusto in suo tempo, siccome la seguente del 6604; l'altra, che soggiunge pag. 157, del 6640, non può essere di questo conte, perchè egli era già morto, e forse sarà di Ruggieri suo figliuolo che fu il primo re di Sicilia, siccome al medesimo deve attribuirsi l' altra del 6638.

Pag. 157. Confonde qui, in conseguenza dello errore nel quale si ritrova, credendo una persona questi due principi, le carte del conte con quelle del duca suo nipote duca di Puglia e di Calabria, siccome fu quella del 1091 che l'A. rapporta. E potevasi facilmente accorgersi dell' errore, se avesse fatta riflessione che quivi si parla di Cosenza, che non apparteneva al conte di Sicilia, il quale non ritenne che alcune poche piazze della Calabria ulteriore. Parimente le carte del 1088 e 1094 fatte per Tropea appartengono al duca di Puglia, e non al conte di Sicilia.

Pag. 157. O che solennissimo Baccalare! Egli stesso porta il documento di Ughelli, dove si fa menzione di tre carte con la data degli anni del mondo, la prima 6607, che ridotti agli anni di Cristo viene a cadere nel 1099. Questa poteva essere del conte Ruggieri, ma non la seconda, che porta la data del 6623, cioè 1115, quando Ruggieri era già morto; e contuttociò il nostro dottissimo autore dice che tutti due questi diplomi fossero di Ruggieri conte di Sicilia. Ma nemmeno il primo è del conte, sì bene del duca di Calabria Ruggieri, siccome doveva avvedersene l' A. dalle stesse parole di questo diploma che io segno con due linee, *Duce Apuliae*, ciocchè non conveniva al conte Ruggieri. L'altro appartenente alle chiese di Biblona e di Taurina può essere del conte, perchè porta la data del 6595.

Pag. 160. Qui si vuole notare la soverchia grossezza dell'A. Secondo Mabillone l'anno primo di Cristo fu del mondo il 5509; secondo le carte rapportate dall'Ughelli viene ad essere il 5510. Dunque l'anno del mondo 6620 secondo Mabillone sarà il 1111 di Cristo; secondo l'Ughelli sarà il 1112. Ora l'A. non dimostrando prima perchè egli seguiti il computo del primo, e rifiuti questo secondo, conformandosi al calcolo di Mabillon, dice che in quest'anno appunto, cioè il 1111, fu spedito dal conte Ruggieri il diploma per la chiesa della Cattolica, quando erano trascorsi molti anni che questo principe era morto; essendo presso gli autori contemporanei co-

stantissimo, come, fra gli altri, presso Lupo Protospata, che Ruggieri conte di Sicilia, a cui Urbano diede la *Legazione*, morì nel 1101. L'errore è nato dall'aver l'A. riputato una sola persona il conte col duca; e perchè ha trovato che questi morì al 1111, s'appiglia a questo anno, per dire che il diploma poteva spedirsi da Ruggieri nell'ultimo anno di sua vita. Sarà dunque falso questo diploma, se se ne vorrà fare autore il conte. E veramente la causa del protopapa, se vorranno attendersi queste vanezze, sarebbe ruinata; e perciò bisognerà o ricorrere ad altri calcoli, perchè li Greci non altrimenti che li nostri Latini furono fra di loro varii nel fissare gli anni del mondo: ovvero riputare questo diploma di Ruggieri II figliuolo di questo conte, quello stesso che gli succedette, e che fu gridato primo re di Sicilia.

Si conosce da ciò che la memoria, la quale si conserva nella chiesa della Cattolica, dove si trovano notati gli anni di Cristo 1100, va assai bene, perchè in quell'anno era ancor vivo il conte Ruggieri; perciò è una inezia ricorrere a quanto l'A. qui allega di Mabillon, quando il conte Ruggieri non poteva che in quell'anno o nel seguente di sua morte far quello che ivi fece.

Pag. 163. Perchè la disgrazia ha portato che in questi passi allegati, siansi incontrate le parole *comonia et dyptycha*, ecco che con il suo Dizionario ce ne fa un lungo sermone.

Pag. 185. Perchè scrive per un Calabrese, si può comportare ch'egli trascriva ed obblighi i signori Ministri a legger tutta questa orazione, ed è assai noioso non voler neppure tralasciare l'elogio fatto a' padri.

Pag. 190. È più lunga la giunta della derrata. Povero cliente!

Pag. 191. Entra da capo a parlare di collazione de' beneficii de' nostri re; cita lo Storico moderno, e s'apre un largo campo di stendere altri fogli, copiando molti luoghi della Storia Civile, ed alcuni non bene intendendogli gli guasta.

Pag. 194. Addenta di nuovo lo Storico Civile, e lo nota di poco avvedimento; ma chi non vede che mentre chiama pazzi gli altri, si tira dietro le catene? Egli dice che, toltane la differenza di potersi pubblicare l'elezione innanzi l'assenso del re, niente si alterò da Innocenzo III, quando dalle parole del concordato d'Adriano, ch'egli l'A. stesso allega, e da quelle d'Innocenzo si vede chiaro la differenza che vi era intorno all'assenso. Nel concordato di Adriano stava in arbitrio del re rifiutare l'elezione, non solo se la persona eletta fosse *de proditoribus aut inimicis*, ovvero a lui odiosa, ma per qualunque causa che paresse al re di non ammetterla, di che non ne dovea dar conto ad alcuno: *Si persona illa*, sono le parole del concordato, *de proditoribus et inimicis nostris vel heredum nostrorum non fuerit, pro qua non debemus assentire*. All'incontro per quelle d'Innocenzo si vede che ricercato l'assenso dovea darsi, *cui requisitum a nobis praebere debeatis assensum*.

Pag. 197. Vedete modestia d'uomo, come dice di Tindaro la Licisca! Si ritratta di quel che malamente riferì ne' primi fogli, donde si conosce che sbadigliando, e senza considerazione alcuna, schiccherava tanti fogli, poteva emendargli, e farne tirar de' nuovi: ma è da credere che il povero cliente si risentisse, potendogli bastare di avere speso egli per lui nell'impressione di più fogli che non servono alla causa, ma per dar pabolo al gran desiderio che teneva di ostentare erudizione.

Pag. 209. Se v'incontra tutto il gusto e 'l diletto, meglio l'avrebbe fatto il nostro A. di compilarne un trattato, che sopra i Dizionari cotanto a lui familiari non poteva durar molta fatica di farlo: ma divertirsi a spese altrui e sopra la sofferenza de' signori Ministri, recando loro quella noia e quella nausea che suole ciascun provare, quando la disgrazia l'obbliga a leggere una simile scritturaccia, è soverchio abusarsi dell'altrui bontà, e massimamente di coloro che sono obbligati a spendere il tempo in servigio del loro principe e del Pubblico, e non inutilmente consumarlo dietro a queste frasche, pascendosi di vento. Notisi qui sotto la sfacciata adulazione che fa a disagio del consultore del cappellano maggiore.

Pag. 210. Qui sì ch'è curioso. Dice che dopo terminata la scrittura gli era sovvenuto un dubbio, il quale era tale che rovinava tutto intero il paragrafo 2. Egli, l'A., lo chiama dubbio; meglio avrebbe detto tremuoto che lo manda a terra sin dalle fondamenta. Se avesse dato fuori la scrittu-

ra, poteva con una nuova ritrattarsi. Qui però non ci bisognava altro, che lacerare que' fogli; ma si sarebbe forse doluto il cliente, perchè la spesa era già fatta, e poi avrebbe perduto presso di esso lui ogni stima e concetto, se avesse scoverta la sua ignoranza che l'obbligava a cancellar tosto il malfatto. L'A., che volge e rivolge spesso il Dizionario del du Cange e l'Ughelli, come non accorgersi alla prima, che quella formola di *anatemizzare* era consueta ne'diplomi di tutti i principi di quel tempo? Troppo si mostra di ciò imperito e negligente; ma il fatto sta, che per sostenere un tale sproposito ne dice altri più solenni, distinguendo i diplomi istrumentati coll'intervento di qualche vescovo da quelli ne' quali solo il principe interveniva. Sciocchezza che torrebbe il vanto al Medico di Calandrino, e si convince per tale dagl'istessi diplomi ch'egli allega ne'fogli seguenti.

Pag. 211. Qui e nella pagina appresso si conosce più chiaramente che non se ne troverebbe un altro da qui alle porte di Parigi, perchè con il supporre che il conte Ruggieri fosse stato il medesimo che l'altro Ruggieri duca di Puglia e di Calabria, confonde i diplomi che allega, li quali soli condannano e convincono per inetta la seguente distinzione. Ne'diplomi di Ruggieri duca di Puglia, che non ebbe certamente da Urbano la *Legazione* senza che v'intervenisse alcun vescovo, si legge ancora l'*anatema*. Questo stesso che qui porta, è del duca di Puglia, perchè riguarda la città di Melfi, della quale non aveva che impacciarsi il conte, e pure ha l'*anatema*. Fu istrumentato nel 1093, che vuol dir prima della *Legazione*, la quale si sa che fu conceduta da Urbano nel 1098; onde non può dirsi, anche se fusse stato del conte, che si fusse valuto della scomunica in virtù della *Legazione*. Parimente la carta di questo stesso Ruggieri duca di Puglia, che l'autore porta nella pag. 29, fu istrumentata nel medesimo anno 1093, quando non vi era *Legazione*; eppure quivi si legge l'*anatema* fulminato da lui, non dall'arcivescovo, perchè nel tempo stesso che impone pene temporali, lancia scomuniche. Dalle altre carte che l'autore porta del conte Ruggieri, così riguardanti la Sicilia, come le sue piazze di Calabria, pag. 27, 28, alcune furono istrumentate prima della *Legazione*; eppure in esse si legge l'*anatema* senza che v'intervenisse alcun vescovo.

Pag. 212. Ma chi potrebbe annoverare tutti gli spropositi che quivi ammassa per difendere il primo? Dice fra l'altre cose, supponendo sempre una persona il conte e 'l duca, che il primo in quelli diplomi che come duca di Puglia concedeva, se non vi era l'intervento di qualche vescovo, non fulminava *anatemi*, perchè la *Legazione* non abbracciava la Puglia. Se fosse vero il suo errore, che il conte Ruggieri fusse stato anche possessore della Puglia, e perciò se ne intitolava Duca, la *Legazione* doveva abbracciare anche la Puglia, perchè la bolla di Urbano l'estende *in terra potestatis vestrae*. Sicchè se possedeva allora anche la Puglia, dovea eziandio quivi stendersi la *Legazione*. Ma la verità è che la *Legazione* non fu conceduta al duca di Puglia che possedeva ancora la Puglia e la Calabria, ma al conte Ruggieri che teneva la Sicilia ed alcune poche piazze di Calabria, e perciò non comprese che la Sicilia, siccome si vede chiaro nel concordato fatto con papa Adriano.

Pag. 215. Oh alla fine è più arguto degli apoftegmi! Perchè nella pag. 84 aveva sforatamente lodato l'autore della Storia Civile, dicendo *che ne venerava la dottrina*, e *l'incomparabile esattezza in tutta l'opera usata*, ora come se avesse parlato d'un grande eresiarca, tutto tremante e pauroso fa molte proteste e scongiuri, che se mai avesse di alcuni degli autori allegati detto di venerarne l'incomparabile esattezza in tutta l'opera usata, e la dottrina, altamente si protesta che ciò intende per quelle proposizioni che si sarebbono approvate dalla Sede Apostolica, rifiutando qualunque altra ch'ella rifiuti e disapprovi. Vedasi a che può giugner l'ipocrisia ed una sfacciata adulazione! Sarebbe da desiderare che questi sentimenti fussero del cuore, e che veramente parlasse daddovero; perchè se fosse così, potrebbe star sicuro che la Sede Apostolica, al giudicio della quale egli sottopone la sua scrittura, in piedi della medesima vi farebbe notare queste parole: *Non esse locum petitis*.

OSSERVAZIONI

DELL' ABATE

BIAGIO GAROFALO

SOPRA LE RIFLESSIONI MORALI E TEOLOGICHE ESPOSTE IN PIÙ LETTERE DA EUSEBIO FILOPATRO.

Il Censore nel crivellare i sentimenti dell' autore dell' Istoria Civile quasi sempre asserisce cose da lui non dette, ovvero malamente interpreta le sue parole, deducendo conseguenze e sequele piene non meno di paralogismi, che d'animo calunnioso e privo d' ogni carità cristiana; quandochè noi gli potremmo raccordare i detti de'Padri che altrimenti c'insinuano, in particolare quel di S. Ilario (lib. 4 *de Trinitate*, cap. 14): *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi, quia non sermoni res, sed rei sermo est subjectus:* nè dissomigliantemente a ciò disse ancora S. Gregorio sopra Giobbe: *Arrogantes viri in eo quod bonorum dicta superbi examinant, verborum magis superficiem, quam verum cardinem pensant;* ed altrove: *arrogantes viri habere hoc proprium solent, ut dum nimia invectione prodeunt, etiam invehendo mentiuntur, et cum non possunt reprehendere juste quae sunt, reprehendunt mentiendo quae non sunt.* Contro a'quali regolatamente noi mostreremo aver gravemente peccato il Censore.

Osservazioni sulla Lettera I.

Il fine ch'ebbe l'autore dell'Istoria Civile di dedicare il suo libro all'Augustissimo Padrone, egli si fu, perchè conteneva i vari avvenimenti del suo gloriosissimo regno, e per dimostrargli gratitudine di tanti benefizi compartiti al Comune di esso e accennati nella *dedicatoria*, e non già quello che asserisce il Censore.

Pag. 3. La providenza di Ferdinando il Cattolico nel lasciare erede de' suoi dominii Carlo V, fu usata per mantenere e viappiù accrescere la grandezza de' suoi regni, siccome vien riferito e confermato da tutti gli storici, nella guisa che il rapporta l'autore dell' Istoria Civile, il quale in questo particolare parlò con verità e da uomo d'onore, e non già da impostore, come fanno i PP. Gesuiti, de' quali, per tralasciare moltissimi esempli, mi raccorda l'Istoria della Società del P. Juvenci, pubblicata e composta in Roma, in cui narra diversamente le controversie e gli affari della Cina, di quel che esigeva la verità e lo stato di essi, nel tempo appunto che si eran chiariti nelle varie Congregazioni di Roma, istituite per l'esame de' Riti Cinesi; del che vi fu non picciola briga col papa Clemente XI, il quale ordinò che rifacesse i fogli.

Pag. 4. Egli è falso che l'Istorico voglia il *sacerdozio ridotto a quel punto in cui lo vorrebbero quei soli che non conoscendo divin culto, han per vano il mestiero de'sacerdoti:* anzi l'autore pretende collocare il sacerdozio in quel grado che i papi stessi lo hanno collocato, i cui detti vengono registrati da Graziano cotanto partigiano della *potestà pontificia*, come si può vedere nel canone *Duo* (*) di Gelasio e Gregorio VII papi, ed in altri che qui tralascio, e nella guisa appunto che lo ha collocato Cristo Signor Nostro in quelle parole: *Reges Terrae domi-*

(*) Distinct. 116. cap. 10.

nantur ei; *vos autem non sic*; maravigliandosi ciascuno che non siano note al Censore queste massime, cioè i termini delle due *potestà*.

Pag. 7. Egli è tutta verità ciocchè l'autore narra di Carlo V, benchè l'Istorico in gran parte ne attribuisca la condotta a monsignor Ceures e agli altri Fiaminghi; così fa ancora quando egli parla di Filippo III e IV, e di Carlo II, accagionando i ministri, i quali si avean posto in mano tutto il governo. Questo è scrivere da galantuomo e da buono istorico; altrimenti bisognerebbe biasimare gli scrittori della sacra Bibbia, in cui, benchè spirata dallo Spirito Santo, si tassano i difetti di Davide, di Salomone e di altri personaggi, i quali erano tanto diletti al Signore Iddio. Tal cammino tennero i migliori storici, de' quali, per tralasciare gli antichi, basta leggere il Guicciardini ministro de' papi, laddove fa il carattere di Alessandro VI e di Giulio II, siccome di Leon X il fa monsignor Giovio e il Varchi, istorico fiorentino, non poche cose enormi scuopre de' duchi di Firenze, e in particolare del gran Cosimo.

Pag. 12. Il ridurre l'elezione dell'imperatore alla volontà e facoltà degli elettori, e non già a quella del papa, fu sentimento espresso da Federigo appresso Matteo Parisiense: *Liberam imperii nostri coronam tantum beneficio divino adscribimus: electionis primam partem* Moguntino Archiepiscopo, *deinde quod superest ceteris secundum ordinem Principibus recognoscimus: realem unctionem Coloniensi, supremam vero quae imperialis est Summo Pontifici;* nel qual luogo si parla dell'unzione da farsi solita dal papa dopo essere stato eletto, e non già in tempo della creazione o elezione, la quale unicamente si riconosce dagli elettori. Questa unzione la pretendevano altresì gli arcivescovi di Milano, per essere una solennità e cerimonia, e non già perchè desse dritto e prerogativa per l'elezione dell'imperatore. Così l'unzione de' re di Francia, che costuma fare l'arcivescovo di Reims, non dava niuna validità alla sua elezione (vedi Giansenio nel *Mars Gallicus*), la quale dipende dalla potestà e dichiarazione degli Stati Generali e del Parlamento, siccome dimostra il Limiers nella Vita di Ludovico XIV. D'offesa fu all'Imperio ed a' suoi diritti la pretensione di Paolo IV, il quale ricusò di riconoscere per imperadore Ferdinando, a cui da Carlo V fu rinunciato l'imperio, pel dritto ch'egli pretendea di dover convalidare e confirmare la suddetta rinunzia. Anzi che neppure la corte di Roma abbia alcun diritto circa l'accrescimento degli elettori, l'abbiam veduto col fatto a'dì nostri, che a dispetto di lei il duca di Annover è stato posto nel numero di essi.

Pag. 18. Il Censore biasima l'autore della Storia Civile a riguardo de' titoli e del principio della signoria della Casa Normanna in Puglia e in Sicilia, in farla derivare dall'elezione de' capitani, de' soldati e del popolo. Ma ciò ebbe luogo anco nell'imperio romano, dove sotto la libera repubblica l'elezione de' generali e de' pubblici amministratori apparteneva al popolo:

. . . . *qui dabat olim*
Imperium, fasces, legiones. . . . .

al dir di Giovenale (1). Ma poi variò sotto i Cesari:

. . . . *nunc se*
Continet atque duas tantum res anxius optat,
Panem et circenses (2) . . . .

per aver i soldati la principal parte nell'elezione degl'imperadori; come si narra di Giulio Cesare, di Ottavio, di Adriano, di Pertinace, di Giuliano, di Severino, di Macrino, di Massimo, di Aureliano, ed altri, venendo sforzata dall'elezione fatta dai soldati l'approvazione del popolo e del senato: anzi, dopo Galba, leggiamo essersi fatta l'elezione non in Roma, ma nelle provincie, che è quello che disse Tacito: *evulgatum Imperii arcanum*.

Nella medesima pagina 18 il Censore accagiona l'autor dell'Istoria Civile, quasichè stimasse *non altro vero imperio durar oggi nel Mondo, se non il Greco*, e per conseguenza quel del Turco, occupante la sede di Costantinopoli: ma non so conoscer veramente d'onde ciò deduca; poichè egli solo pretende, che essendo Carlo Magno da patrizio romano acclamato, incoronato ed unto per imperadore da Leone papa, non per questo si deduce esser trasferito l'im-

(1) Giovea. sat. 10. v. 78 et 79.
(2) Giovea. ibid.

perio in Occidente; poichè i greci imperadori, come leggesi nelle loro istorie, si querelano fortemente dell'attentato, e di aver usurpato il nome e i diritti imperiali che ad essi convenivano, oltre le altre giuste ragioni che aveano sul territorio ecclesiastico; come in fatti i popoli della città del nostro regno, che rimaste sotto il dominio greco non vollero riconoscere Carlo Magno, siccome nol fecero altresì i Beneventani stessi. Nè scorgo come il Censore incolpi la spedizione e 'l giusto possesso che Teodorico ebbe dell'Italia, poichè egli la fece per ordine e permissione di Zenone imperadore d'Oriente, il quale si servì di esso per conquistare colle di lui armi quel che gli apparteneva giustamente; e in fatti Zenone gli confermò il dominio per averla conquistata colle proprie forze, siccome fece eziandio Anastasio. Quindi si cava che Teodorico fu giusto principe, e legittimo possessore dell'Italia, la quale conquistata aveva colle sue proprie armi.

Osservazioni sulla Lettera III.

Pag. 30. Questa lettera è tutta piena di tratti sediziosi e di stizza contro l'autore dell'Istoria Civile, mentre il Censore pretende vindicare l'offesa de'Napoletani gravemente ingiuriati dall'Istorico, dove narra il fatto e la morte di Manfredi abbandonato e tradito da'regnicoli, che Dante chiama Pugliesi. Ma ciò non è colpa dell'Istorico, ma bensì di Dante, il quale prima lo scrisse; benchè per altro in questo non dica il poeta se non la pura verità. Similmente laddove l'autore dipinge l'ignoranza de'giureconsulti napoletani, egli imputa i lor difetti ed errori nel trattar le cose legali a mancanza di necessaria cognizione ed a vizio del secolo. Questo è scrivere da istorico, cioè dir le cose tali quali sono con sincerità e verità, e notare i difetti dei popoli e de'principi, secondo le regole di Luciano, laddove tratta dell'istoria. Così han fatto gli antichi, in particolare Tucidide, il quale non lascia d'innalzare con lodi il valore, il coraggio e la condotta de'Lacedemoni, di gran lunga superiore agli Ateniesi, benchè egli Ateniese si fosse; e 'l grande istorico Tito Livio non tralasciò di lodare Gneo Pompeo, in maniera che *Pompejanum eum Augustus appellaret*, benchè egli fosse cotanto amico di Ottaviano, a cui non dispiacquero tali encomii fatti a Pompeo. Solo noi leggiamo sotto i tiranni praticato il contrario. Quindi è che Cremuzio Cordo incontrò l'indignazione di Tiberio per aver lodato Marco Bruto, e per aver chiamato Caio Cassio *Romanorum ultimum*; onde i suoi Annali meritarono le fiamme (vedi Tacito negli Annali al lib. IV). Nè credo che i Napoletani siano così gentili e delicati come lo fu Plutarco, il quale non mancò di tessere un'aringa contro Erodoto, col trattarlo da maligno, perchè disse male de'suoi cittadini. Si loda grandemente la sincerità di Dante, il quale nel canto XV dell'Inferno biasima i suoi Fiorentini in que'versi:

> Vecchia fama nel mondo li chiama orbi:
> Gente avara, invidiosa e superba;

e laddove nel Purgatorio al canto VI biasima il governo di Firenze, e la pessima condizione di tutta l'Italia. Ma io non so come i Gesuiti siano ora tramutati in difensori ed apologisti dell'onore e della gloria de'Napolitani, dappoichè nissuno meglio che essoloro han malmenati e crudelmente strapazzati i Napolitani, e in particolare i più dotti e più letterati, siccome il P. de Benedictis nelle sue *Lettere Apologetiche* ha fatto tacciandogli di novità, e come macchiati di miscredenza e di ateismo: nè l'istesso Censore si è punto dipartito dalla di lui traccia, come si può scorgere in molti luoghi di queste sue lettere, in particolare nella lettera X, pag. 181, dove parla *degli spiriti sublimi e forti della città di Napoli, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i Santi, la Chiesa e l'indulgenze.*

Pag. 32. Non è forse vero quel che l'autore accenna intorno alla maniera con cui i monaci hanno accumulate tante ricchezze e beni temporali, cioè con insinuare a'laici di lasciare eredità e legati alle chiese, in particolare a quei che si sono arricchiti o colla ruberia o colla usura, ovvero che han menato vita lasciva e disonesta, per potersi in questa guisa purgare dalle loro colpe, e trovare facile l'espiazione senza far penitenza de'loro peccati, e senza restituire ciò che avean rubato. Sono pur troppo noti gli artifizi e gl'inganni da essi usati colle donne ed in ispezialità colle vedove ne'primi secoli, per acquistare ampie eredità e legati, on-

de per legge di Valentiniano fu fatto ad essi il divieto di poter acquistare per l'avvenire; e la pratica di comporsi *pro male acquisitis et oblatis* vien pur troppo praticata e approvata, con tanto discapito della santa penitenza ordinata da Gesù Cristo e dagli Apostoli, per la bolla della Crociata nelle Spagne. Egli sarebbe necessario che il nostro Augustissimo Padrone ordinasse che i monaci e i preti non potessero in appresso possedere beni stabili siccome ha prescritto a'Gesuiti di Boemia, e nella guisa che i Veneziani altresì praticano; poichè veggiamo nel nostro regno di tre parti di beni averne già acquistato due porzioni gli ecclesiastici, e quell'una rimasta a'laici soggiacere a tutti i pesi, dazi e gravezze. Anz'io stimo che sarebbe somma prudenza e saviezza della corte di Roma l'impedire ad essi maggiori acquisti, per non perdere in progresso di tempo quel che ora posseggono, accadendo loro quello stesso che avvenne in Inghilterra, dove i monaci e gli ecclesiastici d'immensi beni posseditori, siccome scorgesi dal libro intitolato *Monasticon Anglicanum*, perdettero a tempo di Arrigo VIII in un momento quel che con tanta fatica e industria avean guadagnato pel passato. Ma ciò da noi si può desiderare, ma non già ottenere; poichè colando tutto il denaro degli ecclesiastici nel seno di Roma, questa non vuol cagionarsi sì notabil danno per la sua avidità e strabocchevole avarizia, essendo pur troppo vero quel che disse il Poeta (1).

Ho sempre inteso e sempre chiaro fommi
Ch'argento che lor basti non han mai
Vescovi, cardinali e Pastor sommi.

Vizio e difetto che a'cherici prima di lui rimproccia Dante (2).

Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento:
E che altro è da voi all'idolatre,
Se non ch'egli uno e voi ne orate cento?

Pag. 38. L'autore della Storia Civile col detto di Clenardo non vuol biasimare il Jus Romano, ma l'abuso che se ne fa nel foro, i cavilli e le dilazioni delle cause: il qual disordine non ha luogo nel regno di Fezza, siccome nel nostro pur troppo lo ha. Anche gli antichi si sono querelati del danno che portano le molte leggi, in particolare Tacito, laddove disse (1): *et corruptissima republica plurimae leges*, che a lungo ne divisa il disordine; ed Isocrate loda gli Ateniesi, i quali più alla educazione e al far divenir i suoi cittadini uomini di probità, che a promulgare molte e varie leggi badassero.

Pag. 40. Ciò che si narra nella vita licenziosa del duca d'Ossuna, egli è pur troppo vero, siccome lo fu altresì di Alfonso re di Napoli, del principe di Oranges e d'altri. Questi e simili racconti per esser conformi alla verità, siccome non pregiudicano alla nazione, così accreditano altresì la sincerità dell'istoria; ed egli è una condotta e maniera praticata da tutti gli storici non men greci che latini, e dagli ecclesiastici stessi su i fatti de'principi, de'quali ne han tessuto i lor racconti. Ed in fatti i Greci col narrare i difetti di Pericle, di Alcibiade, di Filippo, di Alessandro, e i Romani quei di Marcantonio, di Cesare, di Nerone, di Gaio Caligola, non hanno punto pregiudicato alla lor nazione, nè li veggiamo per detta cagione da chicchessia biasimati, nè condannati. Anzi siccome gli storici sono da commendare, che alla vista del Pubblico non nascondono i fatti, di qual sorte ch'essi si siano; così per contrario son forte da biasimarsi i Gesuiti, che danno altrui cagione di dover narrare cose turpi e scandalose da essoloro permesse, e sotto la lor condotta eseguite; siccome è lo avere in Venezia permesse le mogli di coscienza, per cui si sono viste mancare non poche nobilissime famiglie: l'essersi con troppa connivenza, per non dir furberia, diportato con Arrigo IV re di Francia, e col trapassato re Luigi XIV; perchè il P. La Chaise soleva dire, esser meglio che un principe fosse lascivo, che crudele e feroce. Basta leggere un libro di Morale, più volte ristampato in Vienna, d'un Gesuita, il quale pretende coll'autorità d'altri suoi *di non doversi cacciare di casa la concubina*; libro che è stato proscritto, non ha guari di tempo, in Roma.

Pag. 42. Il Censore parla con molto astio, e narra cose false contra l'autore dell'Istoria Civile, poichè questi riportò mercede e regalo dal Comune di questa città per la sua

(1) Ariosto Sat. 2. a Mess. Galasso Ariosto.
(2) Dant. Infern. cant. 19.

(1) Tacit. Annal. lib. 3. cap. 28.

Storia Civile, e fu ascritto e annoverato tra gli Avvocati della città di Napoli.

Pag. 43. La nobilissima famiglia di Capua a dispetto del Censore si contenta e si pregia di trarre la sua origine da Andrea di Capua avvocato fiscale a tempo di Federico II, da cui fu impiegato ne' più rilevanti affari, e premiato di feudi liberi e franchi da ogni peso di servizio; e ne è stato l'autore ringraziato, anzi che biasimato dai signori di detta casa, i quali possono ben dire:

Tota licet veteres exornent undique cerae,
Atria, nobilitas sola est atque unica virtus (1):

stimando degnamente esser questo l'unico pregio delle più riguardevoli famiglie, tra le quali è indubitatamente da annoverarsi quella di Capua, dappoichè trovansene pochissime che mostrino la loro origine prima dell'undecimo secolo, in cui s'introdussero i cognomi, per quel che rapporta il P. Mabillon; mentre se si vuole riguardar più oltre, ci mancano le memorie, si confondono le notizie tra per lo difetto de' cognomi, i quali non erano in uso, e perchè gli archivi per le assidue guerre e saccheggi furono arsi e distrutti, senza che nel rintracciare le origini di esse, quando si vuole andare tanto innanzi, avverrà quel che diceva Giovenale de' Romani:

Et tamen ut longe repetas longeque revolvas
Nomen ab infami gentem deducis asylo.
Majorum primus quisquis fuit ille tuorum,
Aut pastor fuit, aut illud quod dicere nolo (2).

Osservazioni sulla Lettera IV.

L'autore dell' Istoria Civile non parla giammai della fondazione degli Ordini Religiosi, ma bensì della corruzione e degli abusi che i monaci da poi fecero delle regole prescritte dai loro fondatori, i quali ordinavano la povertà, il vivere negli eremi e ne' luoghi solitarii, e senza impacciarsi negli affari secolareschi. I Protestanti solamente han biasimato l'istituzione del monachismo ed i suoi fondatori.

Ma egli si è contentato di dire non più di quel che dice S. Bernardo nelle sue lettere, il quale per dimostrare quanto i monaci del suo tempo avessero traviato dalle antiche massime, sempre si querela d'esser essi ignoranti e cattivi, laddove gli antichi furono dotti e santi. Lo stesso fece Erasmo su i monaci del suo secolo, ed il Revelino e Gian Battista Mantuano e Gian Geiero, che fiorì nell'anno 1494, nei suoi libri stampati in Argentina, ne' quali attacca l' ignoranza de' frati, e la loro malvagia vita, tralasciando il Boccaccio, il Poggio nelle facezie, e il Poliziano nel prologo che fa su i *Menecmi* di Plauto; ma sovra tutti è da far attenzione a Dante, il quale nel Paradiso al canto XXII introduce a parlare S. Benedetto in questa guisa:

. . . . e la regola mia
Rimasa è giù per danno delle carte:
Le mura che soleano esser Badia,
Fatte sono spelonche, e le cocolle
Sacca son piene di farina ria.

E poco dopo:

Pier cominciò sanz'oro e sanz' argento,
Ed io con orazione e con digiuno,
E Francesco umilmente il suo convento.
Poscia riguardi là dov'è trascorso,
Tu vederai del bianco fatto bruno.

Simigliantemente al canto XII del Paradiso, parla della corruttela in cui eran caduti i Francescani per aver tralignato dall'orme dell'istitutore:

La sua famiglia, che si mosse dritta
Co' piedi alle sue orme, è tanto volta,
Che quel dinanzi a quel dirietro gitta.
E tosto s'avvedrà della ricolta
Della mala coltura, quando il loglio
Si lagnerà che l'arca gli sia tolta.

E de' Domenicani nel canto X del Paradiso:

Ma il suo peculio di nuova vivanda
È fatto ghiotto sì, ch'esser non puote
Che per diversi salti non si spanda:
E quanto le sue pecore rimote
E vagabonde più da esso vanno,
Più tornano all'ovil di latte vote:
Ben son di quelle che temono 'l danno,
E stringonsi al pastor; ma son sì poche,
Che alle cappe fornisce poco panno.

(1) Juven. satyr. 8. v. 20.
(2) Juven. ibid. ver. 273.

Il Censore fa maravigliare com'egl'imprenda la difesa degli Ordini Regolari, quando i Gesuiti se ne son mostrati e se ne mostrano tuttavia dispregiatori, siccome quelli che si credono superiori di gran lunga ad ogni ordine per la dottrina, per la santità e per l'istituzione della loro Società, siccome si può scorgere nel libro intitolato *Imago primi Saeculi*, da essi composto e stampato in Fiandra, di cui il signor Arnaldo ne forma un'analisi nella *Morale Pratica;* nè ha mancato il P. Rainaldo nel libro *de Immunitate Cyriacorum* di attaccare fortemente i Domenicani, e il P. Germonio a'nostri tempi, d'incolpare i Benedettini, come possessori ingiusti de' beni che hanno in Francia per diplomi e donazioni de' re e di principi, chè essi han fabbricato per qualificare i loro giusti possessi.

Osservazioni sulla Lettera VI.

Pag. 75. L'autore descrive il danno recato e che tutto dì recasi da' monaci e da' frati nel regno di Napoli per l'ampie possessioni, rendite ed entrate che posseggono, restando impoveriti i laici, dai quali si convengono pagare al principe tutte le gravezze ed i pesi pubblici, di cui essi ne vanno esenti; oltracciò dimostra quanto essi cospirano alla maggior grandezza ed ai vantaggi della corte di Roma nel difendere i suoi dritti, e nell'abbattere e discreditare l'autorità, le sacre prerogative e i diritti de' principi. Ma ciò non solo non è falso, ma egli è pur troppo vero, poichè nelle rivoluzioni e nelle mutazioni de' principati, secondo l'insinuazioni ed i comandi della corte di Roma, comunicati per mezzo della confessione, e di altri artifizi usati, han posto sossopra la quiete pubblica, avendo in costume la detta corte in tali occasioni di favorire quel principe ch'è più ad essa divoto ed ubbidiente, e da cui possono sperar maggiori vantaggi. Quindi il papa suol chiamare tutti i Generali delle Religioni, che per detto ed altre cagioni fa risedere in Roma, e loro ordina di scrivere ai loro frati quel ch'egli loro impone e comanda; e si è veduto col fatto quanti tumulti hanno eccitato nel regno di Sicilia per lo famoso interdetto di Clemente XI, il quale chiamò a sè tutti i Generali, e loro impose di far da'suoi frati predicare l'osservanza di quello nel suddetto regno. Son eziandio note le crociate e l'indulgenze che i papi per mezzo de' frati facevan predicare in Italia e fuori di essa a' popoli, perchè costoro prendessero le armi, discacciassero e fortemente resistessero agl'imperadori di Germania, che Ariosto disse:

L'Indulgenze plenarie al fiero Marte.

Pag. 81 e 82. Parla della vita comune de'Mendicanti, prescritta da Roma e non eseguita, poichè a riguardo della povertà ciascun provvedeva al proprio bisogno. Ma qui non parla delle ricchezze de' Gesuiti, i quali posti nel numero de' mendicanti da Pio V hanno acquistato immensi poderi, e sono divenuti straricchi nel regno, non tralasciando di esercitar mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio e di vino, per cui tengono aperto un pubblico magazzino, non senza gravissimo scandalo de' paesani e de' forestieri, ed hanno in questa città, come altresì in Roma un banco aperto da rimettere in ciascun angolo del mondo ogni gran quantità di denaro. Contra di essi per detta cagione il P. Rainaldo lasciò scritto un libro, dove gli tratta da trappeziti e nummulari. Lascia il Censore altresì di parlare de'beni e dell'entrate amplissime de'Benedettini, de'Carmelitani-Scalzi, de'Martiniani, ed altri monaci regolari.

Pag. 85. Le monache altresì, per le doti che restano in patrimonio de' monasteri, sono fuor di misura cresciute in ricchezza, essendovi di quegli a'quali ogni anno avanzano otto e più mila ducati, da impiegarsi in compre, nelle quali i secolari restano addietro, non potendo comprare le case e poderi più di quel che vagliono; laddove a'luoghi pii, purchè ad essi la roba rimanga ed impieghino il denaro, nulla importa comprargli oltre il giusto valore. Queste doti e livelli, secondo il Van-Espen, sono infette di simonia, e da non doversi praticare; e in fatti la nostra città ha supplicato la benignità di Cesare, che dopo la morte di ciascuna monaca siano per l'avvenire le doti restituite ai loro parenti; dalla qual richiesta si scorge quanto danno ricevano i secolari per la spesa di entrate e livelli assegnati alle monache.

Pag. 86. Si scorge chiaramente quanto

il Censore sia ignorante de'canoni, mentre stima essere l'istorico il primo ad affermare che le doti e i livelli puzzan di simonia.

Pag. 100. E favola tutto quel che racconta delle limosine de'Certosini, per altro obbligati pel legato della regina Giovanna di farle nella chiesa dell'Incoronata, il che essi trascurano; e mente men falso è quel che narra eziandio de'Gesuiti, i quali in verità per schifare il concorso de'poveri, cominciarono a fare loro un breve catechismo; e quando interrogati non recitavano bene il *Credo* e le altre orazioni, sotto questo pretesto gli sferzavano in guisa che non più s'accostavano alle loro case.

Pag. 109. Quì viene in acconcio il discorrere un po' a distesa sopra i Gesuiti, e in prima vedere se l'aringa di Errico IV, che dal Censore si rapporta, sia vera, poichè non mi raccordo di averla letta giammai; e quando la fosse, bisogna dire che la condotta del cardinal di Toledo, la quale si legge nelle lettere del cardinal Ossat in favore del Re, ponesse il costui animo in troppo buona fede de' Gesuiti, ma che di poi si accertò del proceder di costoro a spese della sua propria vita nell' enorme attentato di Francesco Ravaillac, il quale non altronde fu derivato che dall'empie massime del libro di Mariana Gesuita spagnuolo. Bisogna leggere il libro di Ridolfo Hospiniano, intitolato *Historia Jesuitica*, in cui vi sono rapportate le aringhe del Passerazio e del padre di Antonio Arnaldo contra di essi, il tentativo fatto da' Gesuiti in Inghilterra di mandar per aria a forze di mine il Parlamento, e gli altri fatti di simile farina da lor praticati in Germania, oltre le pestilenti e perniciose massime de' loro dottori, poste in fine del suddetto libro. Deesi anche leggere un libretto del P. Quesnello, intitolato *Artes Jesuiticae* della seconda edizione (a).

Osservazioni sulla Lettera VII.

Pag. 115. Il censore forma una vana satira sulla credenza dell'autore, quasi ch'egli avesse difeso il peccato filosofico, o la morale de'Casisti, peggiore di quella dei Gentili, o avesse accusato di Manicheismo S. Agostino, siccome han fatto i RR. PP. della sua Compagnia.

Pag. 117. Il concubinato, di cui parla l' autore dell'Istoria Civile, praticavasi legittimamente prima del concilio di Trento, ed era un matrimonio di coscienza, avvalorato dalle leggi civili, e tollerato in appresso dai Gesuiti in molte parti, spezialmente in Venezia ed in Francia.

Pag. 121. Taccia l'autore, perchè ha biasimato la Scolastica. Bisognerebbe anche biasimare S. Bernardo, Gregorio IX, S. Simone di Cassia, il Gersone, il cardinale Alliaco, Melchior Cano, ed il medesimo cardinal Gotti; il quale nella sua Teologia, data alle stampe in quest'anno, confessa che il biasimo di Lutero e Calvino contra i Cattolici non era in altro fondato, che nella maniera di teologizzare da costoro adottata.

Pag. 122. Egli è pur troppo vero che i Decretisti e gli Scolastici cospirarono a stabilire la *monarchia papale*, siccome ci dimostra il Feuret: ed il Fleuri lo attribuisce alle *spurie Epistole decretali*.

Pag. 125. Qual fracasso è mai quello che fa qui il Censore contra l'autore della Storia Civile, il quale assegna il IV secolo e gli altri susseguenti per epoche alla venerazione delle reliquie, a' pellegrinaggi, al canto ed all' ufficiare? Ma questo non è derogare all'autorità della Chiesa, che ha indotte sì fatte costumanze, la quale dall'autore vien sempremai riconosciuta; si biasima soltanto quel falso ed erroneo culto che i frati insinuano ai fedeli, ed in particolare verso dell' immagini, il quale è un pretto abuso, dappoichè ad esse deve rendersi onore e non adorazione, secondo il concilio di Trento. Le peregrinazioni in Gerusalemme dapprima parvero pie, utili e fruttuose, ma poi furono per gl'inconvenienti biasimate da S. Girolamo e da S. Gregorio Nazianzeno, il quale ne scrisse una intera lettera.

Osservazioni sulla Lettera VIII.

Pag. 130. Pone tra i Dottori della Chiesa latina Pier Lombardo, il quale per verità non incontrò in tutti i suoi sentimenti teologici l'approvazione de'Cattolici; ma tuttavia Dio volesse che si fosse poi seguitato il suo metodo di teologizzare, fondato so

(a) Il libro intitolato *Maximes de la Morale des Jesuites* è il vero ritratto in miniatura della loro morale e de' loro moralisti.

pra la Scrittura ed i Padri, e non già sopra il vano e scolastico filosofare, come seguì in appresso. Il Censore non tralascia di por ancora nel ruolo de'Dottori l'Aureolo, l'Erveo, il Mairone, l'Occamo, il Capreolo ed il Suarez, nomi da far spiritare i cani, i quali non avean letto i Padri, ignoravano l'istoria ecclesiastica, la cronologia e la geografia sagra; non intendevan la lingua ebrea, nè la greca, non le origini delle antiche eresie, senza le quali non si possono intendere i Padri; e quel ch'è peggio, introdussero ed accomodarono il vano e sottile filosofare alla teologia, siccome fecero i Manichei, i quali si davano perciò vanto di superare i Cattolici, che avevano cotesto modo di teologizzare trascurato; per lo qual motivo furon i suddetti Manichei gravemente biasimati da S. Agostino nel suo libro *de Utilitate credendi*. I Scolastici ancora introdussero l'indagare il *quomodo* e 'l *quare* ne'venerandi misteri della religion cristiana, metodo cotanto oppugnato e ripreso da S. Cirillo Gerosolimitano nelle Catechesi, e da S. Agostino sulla Genesi.

Pag. 131. Afferma d'essere stata sconfitta la setta degli Ussiti da S. Domenico e da S. Francesco, peccando in ciò un tantino nella cronologia. Questo è un de'frutti della Scolastica, che egli così eccessivamente esalta. Più vero avrebbe detto scrivendo che da' Gesuiti sì bene fu sconfitta la setta dei Luterani e de'Calvinisti; ma col mezzo degl'incendii, delle sedizioni, e con artifizi e cabale nel commuovere i principi di Germania contro di quegli con sì fatti modi, affine d'impossessarsi de'loro beni. Si possono dire i Gesuiti d'aver fatta vera guerra ai Protestanti; ma non si possono già dare il vanto d'essere stati i primi ed i più valorosi a combattergli cogli scritti; il che è stato pregio de'Domenicani e de'Francescani, e sovra tutti di poi del signore Antonio Arnaldi, del Nicolio, e degli atri Dotti franzesi e dottori della Sorbona; conciossiachè le controversie del Bellarmino uscirono assai dopo lo stabilimento delle sette di quegli eretici; nè per esse il Bellarmino si acquistò quel credito e fama ch'egli sperava presso i Protestanti e i Cattolici. Basta leggere il disprezzo che ne mostra Giuseppe Scaligero, il quale per contrario loda assaissimo gli Annali del Baronio, il quale difese per via d'istoria i dogmi cattolici: metodo che non può l'Horbenchio ne'suoi Miscellanei non confessare assai dannoso e pregiudiziale alla sua setta, riconoscendo ingenuamente di quanto svantaggio era a quella stata la pubblicazione di quegli Annali. In oltre non si può negare che il Bellarmino per ignoranza della lingua greca, e per non aver meditato su i Padri greci, vien riputato assai debole e superficiale nelle risposte agli argomenti de'Protestanti. Aggiungasi, ciocchè è peggio, che avendo egli meglio che altri penetrato il sentimento di S. Agostino, e 'l suo sistema intorno alla *Grazia*, procurò di deviare da quella opinione, siccome si può osservare nel P. Serry nell'Istoria della Congregazione *de Auxiliis*, tenuta sotto Clemente VIII e Paolo V; ed in molte opinioni non piacque alla corte istessa di Roma, onde Sisto V fè proscrivere e proibire i suoi libri. Più si potrebbe dire del Petavio, il quale affermò e s'ingegnò di provare non esser nota nè chiaramente manifesta la divinità di Gesù Cristo ne'primi tre secoli, onde i Sociniani ne' loro libri hanno preteso cotanto vantaggio e superiorità sopra i Cattolici.

Pag. 136. I monaci antichi erano in verità pieni di vizi, come il confessa S. Girolamo in molte sue lettere; nè l'autore biasima i Macarii, gl' Ilarioni, i Pacomii, i quali erano uomini dabbene e ritirati negli eremi da tutti gli affari secolareschi.

Pag. 141. Bisognerebbe qui descrivere la maniera colla quale il Generale Acquaviva instruì e addottrinò i Gesuiti nella più fina politica, e fare alcun motto della profezia di S. Francesco Saverio, stampata in Fiandra, nella quale prognostica, *dover la Compagnia dapprima fiorire in uomini savi e dotti, e dipoi in politici, per li quali doveva venirne la sua ruina.* Questa fu mutilata nelle altre edizioni, siccome fecero altresì del libro del P. Ribadeneira, stampato in Roma, il quale, per essere stato compagno di S. Ignazio, descrisse appieno la sua vita, asserendo che egli non fece giammai miracoli, ma che le virtù insigni di cui era fornito, gli valsero per miracoli.

Pag. 149. Se mal non mi raccordo, io lessi nel testamento di S. Francesco, ch'egli ordinava a' suoi frati di osservare esattamente la sua regola, e perciò non ricorressero in Roma per impetrar dispense, da lui gravemente vietate. Bisogna volgere il Wadingo

negli Annali de'Frati Minori, che parla delle riforme de' Francescani, le quali altro non dinotano che corruttele e inosservanza di regole; ivi si possono leggere parimente le contese grandissime tra di loro surte intorno la forma dell'abito e del cappuccio di S. Francesco, per cui s'impiegarono con più bolle i papi a determinarne la figura.

Pag. 155. Stima empietà l' ingiuriare gli Ordini a Dio sagrati, quando lo sono tutti gli uomini dabbene, di cui S. Paolo dice: *Templum Dei estis*. In questa guisa saran empii S. Girolamo, S. Bernardo, e tanti altri che han detto male ed hanno biasimato i vizi, le corruttele ed i disordini de'monaci: i papi stessi, i quali nelle riforme spiegar dovettero i loro rilasciamenti e dissolutezze di vivere: S. Bonaventura, che procurò la riforma de'suoi frati: e sarebbe stato empio sovra tutti, al parer del Censore, ch'è Gesuita, Innocenzio XI, il quale non contento di mortificare la Compagnia in tante guise, e di proibire la loro morale rilasciata, se non fosse stato prevenuto dalla morte, egli avea in animo di riformarne interamente il governo coll'abolire il *despotismo del P. Generale e del Sinedrio*, e col ridurla in tanti Provincialati non dispoticamente soggetti all'arbitrio del Generale, e disposti e regolati giusta l'ordine e la forma delle altre religioni. Egli conoscea la potenza e ricchezza di questa sì vasta monarchia, da cui può ne' tempi susseguenti, come avverrà sicuramente, essere inquietato il papa istesso (*). Ed in effetto pare che i Gesuiti non abbiano altra mira, che di ergersi in *formidabile potenza*, quando crivellano e bilanciano gli affari del mondo, e vanno scuoprendo i segreti de'gabinetti de're e de'principi, nelle varie e spesse congregazioni che si fanno innanzi al Generale ed agli Assistenti ogni settimana in Roma.

Pag. 156. Le picciole divozioni introdotte dai frati, i quali hanno con ciò aperto una strada assai agevole per l'espiazione de' peccati, hanno abolita la vera idea della penitenza; nè so come dopo il concilio di Trento elle si permettano, e non si aboliscano interamente, essendosi quivi ordinato di doversi dispensare l'indulgenze di rado e senza denaro. Non vi sono mancati Cattolici assai dotti, ed in ispecie il signor Tiers, da cui nel libro delle Superstizioni dell'ultima edizione vengono bandite e biasimate. Da questo libro si possono prendere delle notizie su tal proposito.

Pag. 158. Lo Scapolare di Simone Stocco, datogli dalla Vergine, vien riputato per favola dal P. Papebrochio Gesuita. Ed i papi nell'aver voluto dichiarare simili fatti, come fe Giovanni XXII, si possono ingannare, siccome si sono ingannati nel dichiarare che i Carmelitani derivassero da Elia. Vedi il *Propylaeum* del Papebrochio, ed una lettera latina scritta dal cavalier Maffei al signor Cupero, in cui oppugna l' Ordine Costantiniano, non ostante che Clemente XI lo avesse per vero e legittimo dichiarato con particolare bolla.

Pag. 149. Fu opinione insinuata nel volgo da'Francescani, che chi andasse vestito del sacco di S. Francesco, non potesse dannarsi, derisa da Desiderio Erasmo nel dialogo *Franciscani*, e prima da Dante nel canto XXVII dell'Inferno, dove parla di Guido conte di Montefeltro, il quale veggendosi divenir vecchio, per fare ammenda delle sue colpe, si fe'Francescano, e fu quegli che diede il consiglio a Bonifacio VIII, come dovesse ruinare i Colonnesi.

Osservazioni sulla Lettera X.

Pag. 179. Il Censore attacca qui fortemente l'autore dell' Istoria Civile, il quale parlando degli Ebrei, afferma essere stata la lor disciplina *volgare e semplice* in queste parole: *la cui legal disciplina essendo molto semplice e volgare, non fu mai avuta in molta riputazione*. Ma egli parla non con propri sentimenti, ma di passaggio rapporta quel che gli altri han divisato intorno alla legal disciplina degli Ebrei. Egli ha voluto accennare ciò che i Gentili ne pensavano, specialmente Celso (1), il quale presso Origene pretese che tutti i riti e le cerimonie della Legge, come dati agli Ebrei d' ingegno grossolano e ottuso, non contenessero sublimi sensi nella forma che si scorgea nella religione degli Egizi e de' Greci, di gran lunga forniti di sapienza maggiore e di più alto intendimento. Lo

(*) Clemente XIII se ne risente pur troppo, a la Compagnia comincia a veder verificata la pretesa profezia di cui si è fatta qui sopra menzione.

(1) Vid. Origen. contr. Celsum lib. 4 et 5.

stesso dicea Giuliano (1), il quale si maravigliava come la legge degli Ebrei fosse così chiara, e nulla di misterioso dentro di sè contenesse. A queste calunnie e dicerie ebbe riguardo l'autore dell'Istoria Civile, quando scrisse esser l'ebraica disciplina molto semplice e volgare, e che però non fosse mai avuta in molta riputazione: essendo per altro a lui certo, non che manifesto, che sotto il velame della cose sagre, e sotto gli enimmi e le figure de' riti cerimoniali il gran legislatore Moisè volle ascondere sublimi sentimenti di misteriosa sapienza, nella guisa appunto che se ne vantavano gli Egizi e le altre nazioni idolatre, giusta l'espressione di Clemente Alessandrino: il che fu ancora di poi notato da Cirillo Alessandrino, laddove scrive contra Giuliano. Al che vi aggiungiamo l'autorità di Plutarco gran filosofo (2), il quale benchè Gentile, parlando degli Ebrei, non ebbe riparo di confessare: *Quod serias quasdam et philosophicas rationes habeant, quas in vulgus non efferunt*. A questi misteri volle alludere anche Giovenale, chiamando *Arcanum volumen* quel di Mosè . . .

. . . . servant et metuunt jus
Tradidit arcano quodcumque volumine Moses (3).

E certamente bisogna co'segni materiali adattarsi alle menti degli Ebrei, i quali non eran capaci delle cose intellettuali e sublimi. Questo è sentimento di Teodoreto (4), il quale così si esprime: *Non est ignorandum, Dominum sapientissimum per signa corporea studuisse commodo eorum, qui crassioris adhuc erant ingenii, nec ea percipere poterant, quae sunt intellectualia (a).*

Osservazioni sulla Lettera XI.

Qui tesse il Censore un'analisi del progresso della giurisprudenza romana, cavata da'libri dell'autore della Storia Civile, per trarne massime contrarie a'costui piissimi sentimenti con giri di parole oblique e maligne; prima di esaminar le quali cose noi ci maravigliamo, com'egli biasimi (p. 199) l'autore dell' Istoria Civile, perchè proponga il Jus romano *qual solo e chiaro esempio a cui di necessità convien che si adatti la politica di chiunque ama giustizia insieme e felicità di governo*. Questo è un linguaggio conforme a quello degli antichi Padri e greci a latini, anzi de' papi stessi, i quali in somma riverenza hanno avuto le leggi romane, e coll'autorità di esse più volte i loro detti han confermato e stabilito, com' è da vedere in S. Gregorio Nazianzeno, in S. Giovan Crisostomo, ed in altri antichi padri; e S. Agostino nel libro della Città di Dio attribuisce la grandezza e durata dell'imperio romano all'equità e giustizia delle leggi, tralasciando che S. Gregorio papa spesso di esse, ed in particolare delle Novelle di Giustiniano, fa onorata menzione, come fe altresì Giovanni VIII e spezialmente sotto i re Franchi, dell'autorità di quelle si valsero i gran prelati della Chiesa, come può vedersi presso Ivone di Sciartres, ed Incmaro arcivescovo di Reims; di modo che vivendo gli antichi Cristiani ed i papi stessi sotto l'osservanza delle leggi romane, dee di necessità dirsi che eglino conoscessero come da esse la giustizia e la felicità del governo derivava. Indi il Censore fortemente attacca l'autore dell' Istoria Civile, quasichè costui avesse empiamente parlato, dicendo che la religion cristiana avea mutate le leggi romane sotto Costantino; e tutto il discorso che fassi dall'autore sul mutamento e variazione delle leggi romane, avvenuto sotto Costantino, e sulla nuova forma e costituzione dell' imperio dal medesimo introdotta, altro non vuol provare, secondo il Censore, se non che ciò derivasse dalla nuova religion cristiana, la quale egli abbracciò, a che Giuliano per voler ristabilire la grandezza e lo splendore dell' imperio, fu costretto ad abolire la nuova religione cristiana, e stabilir leggi a quella opposte e contrarie. Tutto ciò vien dipinto con colori ed ombreggiamenti di orrore e di empietà, quando che non sono che sentimenti nati da infallibili conseguenze, le quali avvengono negl' imperii e ne'regni per lo cam-

(1) Apud Cyrillum contr. Julianum lib. 9.
(2) Plutarc. Sympos. lib 4. quest. 5.
(3) Juven. Sat. 14. v. 101. 102.
(4) Comment. in Genes.
(a) Quantunque non si possa determinare se il sentimento di Celso e di Teodoreto su gli Ebrei de' loro tempi, qui sopra rapportato, fosse stato allora fondato, e si può con sicurezza però asserire che molti Ebrei de'nostri di loro danno ed in sapere ed in costumi una solenne smentita.

biamento dell'antica religione, colla quale va sempre unita la forma del governo, la quale nelle nuove religioni conviene necessariamente che adotti altri principii ed altre massime. Le massime de' Gentili e dei Cristiani dell' intutto erano tra loro contrarie. Quegli indrizzavano le loro azioni alla dilatazione dell' imperio: si esponevano ai maggiori pericoli e disagi per la salute della patria, per mantenere la gloria della nazione, e per stenderne ampiamente le conquiste, e per ciò avvezzavano l'animo alla ferocia e alla fortezza. Furono presso di loro istituiti a tal fine i sacrifizi cruenti, il combattimento colle fiere, le naumachie, le lotte e i giuochi de' gladiatori: si accostumarono a vendicarsi delle ingiurie e delle offese, ed a tramar la morte e la ruina de' loro nemici. A questa loro condotta dovettero essi formare ed adattare le leggi, i costumi e le maniere di vivere. Vi aggiunsero l'aruspicina e i libri sibillini per regolare a lor piacere gli animi de' sudditi, e volgergli a loro arbitrio, e muovergli secondo gl' interessi e le necessità dello Stato. Queste massime erano direttamente contrarie a quelle della religion cristiana, la quale ordina non solo di perdonare, ma di beneficare l' inimico, di adorare il Signore Iddio nello spirito e nella verità, di mantenere una carità ed amore universale verso tutti gli uomini, di sfuggire la cupidità delle cose terrene, non men le ricchezze che la dominazione; di sagrificare al Facitore di tutte le cose l'animo giusto e purgato da' vani affetti, e di ubbidire alle sovrane Potenze nel regolamento civile; di non turbar la pace pubblica, ed altre somiglianti. Queste massime, io dico, abbracciate da Costantino, insieme colla religione cristiana, di necessità fecero che questo imperadore pian piano venisse mutando la polizia e lo spirito delle leggi romane; il che poi più ampiamente eseguì Teodosio, ruinati i templi de' Gentili, e vietato l'esercizio della loro religione; per guisa che Giuliano volendo ristabilire il Gentilesmo, forzato fu di annullare le leggi di Costantino, di favoreggiare i filosofi Gentili, di proteggere gli Ebrei fieri nemici de' Cristiani, ed a costoro interdire la lettura degli autori Gentili, per ridurgli in una estrema ignoranza ed in universal dispregio. Ma la Provvidenza divina altrimenti dispose di quel ch'egli meditava, poichè non poterono gli Ebrei fabbricar di nuovo il tempio in Gerusalemme per le voraci fiamme che uscirono di sotto la terra; portento accennato e descritto da Ammiano Marcellino, scrittore contemporaneo e Gentile; e Apollinario formando tragedie e commedie in polito e terso stile, per comodo ed addottrinamento de' Cristiani, mantenne loro in quel turbine di persecuzione esercitati nell'eloquenza e nella purità della greca favella. Egli pur è vero che gl' imperadori romani, siccome introdussero in Roma i riti per le cerimonie e il culto delle altre religioni, mostrarono sempremai abborrimento e indignazione non ordinaria alla religione ebrea, sotto la quale compresero la cristiana. Noi ne abbiamo il testimonio di Cicerone nell'orazione a pro di Flacco: *Istorum Religio sacrorum a splendore hujus Imperii gravitate nominis nostri et majorum institutis abhorrebat.* E Tacito chiama i loro istituti (*) *sinistra*, *faeda*, e gli Ebrei stessi *gentem teterrimam*; e però insieme cogli Egizi furono di Roma cacciati, il che accenna anche Suetonio nella Vita di Nerone. Ma donde derivasse mai tale odio e avversione dei Romani contro gli Ebrei, Tacito lo espresse con brevità: *Moses, quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit: profana illic omnia, quae apud nos sacra: rursum concessa apud illos, quae nobis incesta.* Il che prima di lui fu detto altresì da Diodoro Siciliano (1). Per l'istessa o somigliante cagione i Romani impresero a perseguitare ed interamente rovinare la religion cristiana, la quale *judaicam superstitionem* appellò Ulpiano, e Plinio nella lettera a Traiano *superstitionem pravam*; siccome parimente in un marmo di Nerone, rapportato dal cardinal Baronio, leggesi: OB PROVIN. LATRONIB. ET HIS QUI NOV. GENERI HUM. SUPERSTITION. INCULCAB. PURGATAM: vale a dire, non per altro motivo, se non ch'ella avea riti, istituti e massime tutto opposte alle romane, e viveano questi in timore che da essa venir potesse la ruina del loro imperio, siccome viene espresso in un marmo di Diocleziano in queste pa-

(*) Tacit. Histor. lib. 5.

(1) Apud Photium in Bibliot. lib. 34.

role: SVPERSTITIONE CHRISTIANORVM VSQVE DELETA, QVAE IMPERIVM ROMANVM EVERTEBAT. Sicchè quale strano pensamento ha mai formato l'autore dell'Istoria Civile, qualora disse che Costantino, seguendo la religion cristiana, facesse non picciol mutamento alle leggi romane; e che Giuliano volendo ristabilire la Gentile, le leggi del suo antecessore fosse costretto di annullare? Gli Ebrei fecero l'istesso verso le leggi egizie; anzi il Signore Iddio avvertì ad essoloro di non seguire quelle dei Cananei, nel paese de' quali essi dovevano soggiornare (1). La religion cristiana non può dubitarsi che portasse la ruina dell'imperio romano, poichè non prescrivea massime di ferocia nè di conquiste, non di avidità delle cose terrene, nè di oro o d'argento, ma per contrario dettami di pace, di tranquillità e di amore verso Iddio e 'l prossimo, siccome vien predicato dal suo Legislatore ne' sermoni fatti alla turba e agli Apostoli (*). Onde S. Paolo disse: *Ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni patientia et caritate.* Tutto ciò ben anche divisarono e Lattanzio e Tertulliano e S. Agostino, qualora parlarono dei pregi e delle prerogative della nostra santa religione, da cui la pace e tranquillità venne diffusa tra gli uomini, scacciate le guerre, le sedizioni e i turbamenti de' governi, e detestate le stragi e le ruine del genere umano. Il che avvenir non potea senza la mutazione delle leggi, senza l'abolizione de' riti e de' costumi romani, i quali dettavano massime ambiziose, e principii turbolenti e contrari a quegl' insegnati da Cristo.

Pag. 210. Dispiacciono al Censore le lodi date a Giuliano. Ma egli non si può negare che non fosse dotto uomo e valoroso soldato: e l'istesso S. Basilio, e S. Gregorio Nazianzeno, in compagnia de' quali avea studiato in Atene le lettere greche e le scienze, grandemente il lodano nelle loro lettere; benchè l'ultimo giustamente sdegnato gli scrivesse poi quelle fiere invettive che leggiamo nelle sue Opere. Noi ci serviamo di moltissime e savissime sue leggi, che Teodosio e poi Giustiniano posero nei loro Codici; dal signor Spanemio, che fe' la ristampa delle Opere di Giuliano, si possono trarre molte e varie notizie (a).

Pag. 213. Anche le lodi date a Teodorico turbano l'animo del Censore. Questi fu uomo giusto, e regolò con somma prudenza ed accortezza il regno d'Italia (1), mantenendovi la forma di un saggio governo, come appare dalle sue lettere indrizzate al senato e al popolo romano. I papi medesimi si rimettevano alle di lui decisioni, in particolare dopo succeduta la morte di Anastasio nell'anno 498 i due rivali Simmaco e Lorenzo, i quali contrastavano ambedue per lo papato. Radunò più sinodi in Roma, e nel IV sinodo romano noi leggiamo queste parole: *Sancta synodus apud Urbem Romam ex praecepto gloriosissimi Regis Teodorici.* Son degni in oltre di esser rapportati gli stabilimenti di Atalarico suo successore, il quale ordinò che le cause de' cherici fossero trattate dal papa, ma con potestà di potere appellare al giudizio secolare (2): proibì sotto severissime pene la simonia, la quale si praticava nella elezione de' papi, de' vescovi, de' metropolitani e de' patriarchi (3). A qualificare questi due personaggi per uomini giusti e sapienti bastano gli encomii che ne tesse Cassiodoro; e benchè Arriani, fecero nondimeno giuste e savie leggi, siccome son quelle di Costanzo e di Valente, le quali presso noi hanno tanta autorità e potere, ancorchè anche essi fossero Arriani.

Pag. 214. Anche Valentiniano (vedi Ammiano Marcellino lib. 30) fe' un editto che ciascun vivesse nella sua setta e nella sua religione; onde Temistio filosofo grandemente lo esaltò in un' orazione stampata dal P. Petavio Gesuita, e poi dal P. Arduino. Così in Germania pel trattato di Munster anche i principi cattolici tollerano che i Luterani, i Calvinisti e gli altri settarii professino con libertà la loro setta, e ciò per evitar maggiori scandali, sedizioni e turbamenti ne' loro Stati, e perchè i

(1) Levitic. cap. 18. vers. 2 e 3.
(*) Vedi intorno a ciò Arnobio nel lib. 2 contr. Gentes.

(a) E molto più da' frammenti di Giuliano medesimo tirati dalle Opere de' suoi competitori, e con tanto gusto e spirito messi in bella vista dal marchese d'Argens.
(1) Vedi Cassiodoro lib. 6 e 7.
(2) Cassiod. Variar. lib. 8. cap. 24.
(3) Cassiod. Variar. lib. 9. cap. 15.

Cattolici ne' paesi de' Protestanti possan godere eziandio l'istessa immunità e privilegio.

Osservazioni sulla Lettera XII.

Qual maraviglia se la città di Napoli durasse lungo tempo nell'idolatria, secondo il testimonio di Simmaco, quando leggiamo che sin al tempo di S. Benedetto, che fu nel quinto secolo; anch'ella dominasse nella Campania, ed in Inghilterra sino al tempo di S. Gregorio, siccome altresì tra i Sassoni sino a quello di Carlo Magno, il quale per mezzo de' vescovi e de' Benedettini si adoprò a tutto potere per estirpare affatto il Gentilesimo?

Osservazioni sulla Lettera XIV.

Pag. 243. L'autore viene incolpato, perchè ragionando de' Solitarii e de' Monaci, *egli non faccia un minimo motto delle loro insigni virtù, meriti e doni eletti, con cui Dio adornò quelle grandi anime.* Questo non era dovere nè carico dell'autore, che trattò solamente dell'Istoria Civile; e se questi alcuna fiata ha tacciato i monaci per le sedizioni e i turbamenti da loro cagionati nello Stato, e per la inerzia ed infingardaggine loro, non ha preteso però biasimar mai i fondatori, ma bensì i loro seguaci, i quali traligniarono dalle loro regole, virtù, e santità, nella guisa che S. Girolamo, S. Gian Grisostomo ed altri santi Padri avean fatto.

Pag. 245. Continua ad incolpare l'autore per aver dipinto S. Gregorio, siccome il Censore dice, per uomo accorto e prudente a saper vegliare sulla potenza de' Longobardi, perchè non s'impadronissero di Roma, mantenendo perciò divozione, stima e corrispondenza cogl'imperadori d'Oriente. Ma questa prudenza, artifizio ed accortezza l'hanno usata tutto dì i papi col buttarsi al partito or de' Francesi, or degli Spagnuoli, secondo meglio tornava a' loro interessi, come ferono Leon X, Paolo IV ed altri, sin anche a far lega col Turco, come Alessandro VI e Giulio II. Egli però si dee recare per norma de' papi l'esempio di S. Gregorio stesso, il quale potendo cacciare i Longobardi dall'Italia, non ardì di farlo, per non esser convenevole, anzi contrario alla sua dignità e al suo ministero, come appare dalle sue lettere; esempio non seguito di poi da Gregorio VIII, da Giulio I, da Sisto V e da altri pontefici. Dovrebbero in oltre i papi, che si dicono successori di S. Gregorio Magno, imitare la ubbidienza e 'l rispetto alle leggi de' principi, ch'egli mostrò a quelle di Maurizio imperadore, siccome ancora la sua umiltà e moderazione nello aver fortemente biasimato, qual fastoso e superbo, il titolo di Vescovo Ecumenico che prese Giovanni patriarca di Costantinopoli.

Pag. 249. Per dileguare gli abbagli circa il tempo dell'istituzion delle feste, di cui il Censore incarica l'autore dell'Istoria Civile, bisogna leggere il libro del Tommasini intitolato della Celebrazione delle Feste, il quale ora non ho per mani, per poterne fare una retta disamina. Ma credo che il Censore prenda egli errore, e non abbia inteso il sentimento di chi prende a tacciare, il quale parla delle ottave delle feste introdotte da S. Gregorio. Noi abbiamo la legge di Teodosio, registrata nel Codice *de feriis*, dove prescrive solo la domenica, il giorno di Pasqua, della Nascita del Signore, l'Epifania, e i sette giorni che a queste tre ultime feste precedono, e gli altri sette che le susseguono. Nè so vedere come il Censore ponga la festa dell'Annunziata prima del VII secolo, la quale dal sinodo Trullano fu ordinata (*). Della festa dell'Assunta prima de' Capitolari di Carlo Magno non se ne fa altrove menzione: e dubitandosi se si dovesse osservare per festa, fu per tale determinata poi nel sinodo di Magonza, nell'anno 813, sotto Ludovico Pio. Della festa della Natività di nostra Signora S. Bernardo ne fe' menzione nella epistola 174 a' Canonici di Lione, biasimando e riprovando quella della Concezione, da coloro posta in uso. Oltre il Tommasini bisogna volgere l'Ospiniano *de Festis*.

Pag. 252. Parlasi dell'ingrandimento del patriarcato di Costantinopoli, e com'egli crescesse di onorevoli prerogative e di giurisdizione *col favore de' concilii, e molto più degl'imperadori*, spezialmente sotto S. Gian Grisostomo. Su di questo il Censore si que-

(*) Synod. Trullan. Can. 52. Concil. Tolet. X. can. 1.

rela fortemente dell'autore della Storia Civile, quasi che costui procurasse d'insinuar che con usati artifizi, col favore e forza de' Cesari, e con i consigli delle loro intraprese, i patriarchi di Costantinopoli ingrandissero la loro potestà e dignità. Ma il Censore, il quale si mostra tanto difensore dei papi e d'ogni massima della corte di Roma, in ciò si oppone alla condotta di papa Leone, e insieme si manifesta ignaro dell'istoria ecclesiastica, poichè egli è indubitato che il vescovo di Costantinopoli nel concilio Costantinopolitano ricevè dapprima la dignità di patriarca, e insieme l'onore e la prerogativa di sedere prima del patriarca d'Alessandria e degli altri di Oriente, come si scorge dalle iscrizioni in cui appare quella di Nettario prima di Teofilo patriarca Alessandrino, e dalla famosa legge altresì di Onorio e di Teodosio (1); indi vi portò dal concilio di Calcedonia (2) il dritto delle ordinazioni sulle provincie della Tracia, di Asia e di Ponto. Il che dispiacque tanto a S. Leone, che non volle ricevere il suddetto canone XXVIII, come contrario al canone del concilio Niceno, protestandosene espressamente nella lettera scritta al medesimo sinodo Calcedonense e ad Anatolio. Sicchè ciò che afferma l'autore della Storia Civile, è conforme alla storia di que' tempi, da cui si ha senza dubbio che la Chiesa di Costantinopoli non fu dapprima annoverata tra le principali sedi, e che di poi trapassò in onore ed in potestà quella d'Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme *col favore de' concilii, e molto più degl'imperatori*. Nè ciò gli deve parer strano, ovvero interamente nuovo e contrario allo spirito della ecclesiastica disciplina, poichè per rescritto di Teodosio il jus metropolitico, e l'amministrazione della Palestina, della Fenicia e dell'Arabia, possedute prima dal vescovo di Cesarea e dalla Chiesa Antiochena, fu conceduta a quello di Gerusalemme; il qual cambiamento di economia ecclesiastica fu alcune volte necessario nella Chiesa, per isfuggire maggiori tempeste e disagi, per quanto mostrò S. Cirillo a Proclo Costantinopolitano: esempio non seguito, nè imitato dai papi, i quali per un picciolo grado di giurisdizione perduto, ovvero per un palmo di terreno han posto sossopra il mondo, e, quel ch'è peggio, hanno annientato la potestà degli altri vescovi anche col favore degl'imperadori, verso de' quali hanno poi rivolte le loro forze insieme con quelle de' loro collegati per cacciargli dall'Italia (*a*).

(1) L. 6. C. Theodos. de Patrocin. vicorum.
(2) Can. 28.

Pag. 254. Bisognerebbe torre dal mondo tutti gli autori che scrissero nel secolo di Gregorio VII, non solo i Franzesi e gl'Italiani, ma più di tutti i Tedeschi, per torre il biasimo ch'egli riportò dalle sue temerarie imprese, e per l'ingiuste pretensioni ch'egli con violenti e scandalosi modi volle far valere contra l'Imperio. Vedi il Wolfio nelle *Lezioni memorabili*, il qual raccoglie tutte le testimonianze de' sopraddetti autori.

Osservazioni sulla Lettera XVIII.

Il maggior trionfo che fa il Censore nel tacciare la dottrina ed i sentimenti dell'autore, egli si è in questa lettera, in cui rinfaccia di aver seguito il parere e 'l partito de' Protestanti circa l'istituzione del vescovato, e nel confermare e dedurre l'antica disciplina, i riti, le cerimonie cristiane dalle ebraiche. Ma i suoi paralogismi ed i puerili suoi trionfi restano dileguati, qualora si voglia con sincerità indagare e porre in chiaro giorno il sentimento dell'autore, il quale non merita di essere accagionato su quello ch'egli di altri riferisce; conciossiachè (1) il Censore prende per parere dell'autore quello ch'è di S. Girolamo, da cui non pochi han dedotto ch'egli stimasse essere stato in sul principio il presbiterio quello che governava la Chiesa, e che di poi si stabilì il vescovado per ovviare ai disordini. Ma non è questo il parere dell'autore, ma bensì quello dove asserisce che Cristo (2) *lasciò questa potenza agli Apostoli i suoi cari discepoli, ai quali diede l'incombenza d'insegnare e predicare la sua legge per tutto il mondo*; e dette loro

(*a*) In questo la loro politica è da lodarsi. L'Italia loro deve almeno in parte la sua indipendenza; altrimenti da lunga stagione sarebbe ella divenuta provincia de' principi oltramontani che si pretendono successori de' Romani.
(1) Riflessioni Mor. e Teol. p. 332.
(2) Stor. Civ. tom. I. pag. 54.

il potere di legare e sciorre, facendo così derivare il vescovado d' istituzione divina, nella guisa che pensò S. Ignazio scrivendo agli Efesii: *Episcopi per terrae terminos definiti ex Jesu Christi sunt sententia.* Più chiaramente si spiegò l' autore poco appresso, laddove scrisse che ne' *primi tempi i vescovi, e non i preti, avessero la soprantendenza della Chiesa* (1), e che collocati in più eminente stato, come loro capi, soprastassero ad essi sull'amministrazione e governo delle chiese di Alessandria, di Antiochia, di Smirna, di Efeso; e gli Apostoli fondatori di esse furono dapprima vescovi: linguaggio e argomento somigliante a quello di Tertulliano (2), il quale così ragionava contro gli Eretici: *Edant origines Ecclesiarum suarum; evolvant ordinem Episcoporum suorum, ita per successiones ab initio decurrentem, ut primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis vel Apostolicis viris, qui tamen cum Apostolis perseveraverint, habuerit Auctorem et Antecessorem. Hoc enim modo Ecclesiae Apostolicae census suos deferunt: sicut Smirnaeorum Ecclesia Polycarpum ab Joanne collocatum refert: sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum edit: proinde utique et cetera exhibent. quos ab Apostolis in Episcopatum constitutos Apostolici seminis traduces habent.* Nè l'autore niega il primato di S. Pietro, per quanto calunniosamente si sforza di accagionarlo il Censore, anzi espressamente lo confessa e lo riconosce in queste parole (3) *gli Apostoli conoscevano per loro capo S. Pietro* indi non vuole il governo della Chiesa per semplice e puro aristocratico, ma bensì misto di monarchico e di aristocratico. E laddove il Censore lo incolpa ch'egli asserisca, ne' primi tempi molte chiese essere state governate dal solo presbiterio, non biasima meno che S. Epifanio, da cui espressamente ci viene cotesta notizia (4). Il Pearsonio (5) chiaramente ciò dimostra essere succeduto nelle chiese minori, in alcune delle quali vi furon posti soli preti e diaconi prima di esservi collocati i vescovi: in altre soli vescovi e diaconi senza preti. Il che non avvenne nelle chiese ampie e popolate, dove tutti e tre gli ordini, e di vescovi e di preti e di diaconi, si ravvisavano secondo che il medesimo S. Epifanio ne testimonia. In oltre egli vien censurato perchè affermasse (1) che' i Cristiani nella polizia seguissero quella degli Ebrei. Il che è pur vero, non che probabile; anzi che essi lo fecero anche nelle cerimonie e ne'riti, tra perchè, per quanto lor permetteva la ragione dell'economia ecclesiastica, potessero più facilmente tirare al lor partito gli Ebrei, e perchè ancora avevan riguardo alle opinioni e tradizioni degli antichi Rabini, i quali dicevano che il Messia non avrebbe mutato le cerimonie e gl'istituti di Moisè, i quali avrebbe egli più tosto messi in pratica in una migliore e più splendida forma, per quel che osserva il Lightfoot (*).

Io dimando al Censore: le due principali feste e della Pasqua e della Pentecoste non derivan forse dagli Ebrei? La lettura dell'Epistole degli Apostoli, e di quelle degli altri vescovi, anticamente praticata da' Cristiani, non proviene forse dal costume degli Ebrei, i quali dopo i capitoli e le lezioni del Pentateuco leggevano ancora quelle de' Profeti nelle loro sinagoghe, per quanto si cava dagli Evangeli stessi? Gli Ebrei, finite le preghiere, proferivano l'*Amen*, e lo stesso fecero i Cristiani, secondo avvisa S. Giustino nell'Apologia: lo stesso ordine fu ancor serbato intorno al regolamento dell'ore destinate alle preghiere. L' uso degli Sponsorii, appo i Cristiani detti anche Testimoni del Battesimo, fu praticato nella guisa ch'era il testimonio della circoncisione presso gli Ebrei: lo stare in piè nelle preghiere, i due digiuni in ciascuna settimana, la forma de' templi divisi in atrio, in nave ed in sagrario; la dedicazione altresì di essi, e la memoria del giorno anniversario: l'elezione per via di sorti delle persone destinate al sagro ministerio: la distinzione del cherico e del laico: tutte queste cerimonie e riti traggono la loro origine dagli Ebrei. Ma quando non si voglia stare a questo parere, bisogna adottare quel del Baronio, il quale deriva i nostri riti dagl'istituti de' Gentili, migliorati bensì da' Cristiani e

(1) Stor. Civ. tom. I. pag. 52.
(2) Tertul. de Praescrip. cap. 32.
(3) Stor. Civ. tom. I. pag. 53.
(4) Haeres. 75.
(5) Pears. Vindic. Ignat. cap. 13. pag. 11.

(1) Pag. 55.
(*) In horis Hebraic. in prima Corinth. pag 79.

rivolti al culto del vero Iddio (1). *In multis Gentilium institutis contigit, ut superstitionis eorum usus sacris ritibus expiatus, ac sacrosanctus redditus in Dei Ecclesiam laudabiliter introductus sit*; la quale strada presero eziandio il Vicecomite (1), Scacchi (2) e 'l (3) Filesaco (*a*).

(1) Baron. in not. ad Mart. Roman.

(1) De antiq. Baptis. ritib. lib. 2. cap. 22.
(2) Mirotech. par. I. Cap. 7.
(3) Select. lib. I. Cap. 6.
(*a*) Il dotto Abate Garofalo avrebbe potuto aggiungervi sopra tutti il Middleton nella sua *Conformity between Popery et Paganism.*

BREVE RELAZIONE

DEI

CONSIGLI E DICASTERI

DELLA CITTÀ DI VIENNA

La città di Vienna contenendo in sè un prodigioso numero di vari tribunali, reca ad alcuni viaggianti gran maraviglia come nel breve recinto delle sue mura possa racchiuderne tanti e sì diversi: ma chi riguarda lo stato florido ed eminente al quale si vede questa città innalzata, dappoichè divenne sede imperiale e reggia di un grande imperadore e d'un gran re, quandochè prima non era che capo e metropoli del suo ducato dell'Austria inferiore, lascerà di maravigliarsene.

Per evitare adunque ogni confusione, e per ben capire la qualità ed il numero de' suoi Dicasteri e Consigli, è di mestieri riguardare nell'augustissima persona di Cesare, che a tutti soprasta, le varie e diverse dignità che l'adornano, e dalle medesime derivare le istituzioni, le prerogative e le incombenze che a ciascuno si appartengono. Egli a guisa del Sole è il centro di questo gran vortice, intorno al quale gli altri minori si aggirano, e da cui prendon corso, legge e misura secondo i vari suoi aspetti e rappresentamenti.

Non reputo adunque potersi tener miglior ordine per descriverne in breve le loro incumbenze, qualità e preminenze, se non di rappresentargli secondo il rapporto che hanno al primo lor mobile. Il mio intento non è di far qui minuta descrizione di tanti altri piccioli ed inferiori tribunali, e de'loro particolari istituti, ma solamente de' maggiori e supremi, a'quali, in caso di gravamento da' minori fatto, si ha ricorso affine di ripararlo: non solo perchè altrimenti facendo, ciò richiederebbe non una compendiosa relazione, sì bene un giusto volume, ma ancora perchè a'nostri avvocati napoletani, i quali non debbono esercitarsi ne'medesimi, sarà sufficiente una general contezza de' maggiori, per prenderne quell' idea che basta per soddisfare la lor curiosità e'l desiderio che mostrano d'esserne informati.

A questo fine non dividerò questa scrittura in più minute parti, ma solo nelle principali, considerando i tribunali più cospicui di questa città. I. In quanto ella è residenza d'un grande imperadore, quale è oggi questo d'Occidente: II. Qual sede di un gran re, siccome è di Boemia, d'Ungaria, di Dalmazia, di Croazia, Schiavonia e Servia, e principe di Transilvania: III. Come sede degli Arciduchi d'Austria, così inferiore, come superiore, alle quali si sono aggiunte la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il Littorale Austriaco, e tutto ciò che chiamiamo Provincie e Stati ereditarii Austriaci: IV. Come real sede d'un monarca a cui, oltre il titolo di re delle Spagne, ubbidiscono quei regni e dominii d'Italia, e quelle provincie di Fiandra che prima alla corona di Spagna si appartenevano, ed ora ne son disvelte.

PARTE PRIMA

De' Consigli appartenenti alla persona di Cesare come imperadore.

Il Consiglio di Stato, di cui è capo Cesare istesso, e meritamente in tutti gl'imperi e monarchie è reputato il primo sopra tutti gli altri, a giustamente parlare, non

ha luogo in questa serie. Egli non è proprio imperiale, essendo comune a tutti gli altri principi e monarchi, i quali le cose più gravi e concernenti alla somma dell' imperio de' loro Stati riportano all'esame del medesimo; non è perciò ristretto da formole, da' riti, da stili e da ordinarii cancelli. Egli è un Consiglio che trascende l'ordine di tutti gli altri regolari Consigli, supremo, alto ed intimo, ed al quale per via stragiudiziale sovente si riportano le deliberazioni degli altri Consigli, per esaminarvi se alla ragion di Stato convenga, ovver no, di eseguirle, o prender altre più riservate ed arcane risoluzioni. Perciò de'suoi consiglieri non è determinato il numero, siccome non ha parimente giorni statuiti e fissi per lo suo rauno, dipendendo dall' arbitrio del principe il tempo di convocargli e di chiamare in sua presenza quei consiglieri che saran di suo piacimento. Ordinariamente degli attuali ed adoperati ve ne ha sei. Ve n' è in oltre gran numero di onorarii e di attuali, i quali non sono chiamati, e molti ancora sono lontani dalla corte, che hanno il loro domicilio ne' propri paesi, o altrove, a'quali basta solo esser decorati di quest'onore, che porta seco il titolo di Eccellenza, ed altre onorificenze e distinzioni. Sicchè essendo questo Consiglio comune a tutte le supreme potestà della terra, è fuori dell' ordinario corso degli altri. Ci faremo per tanto a trattare in primo luogo degli ordinari Consigli, stabiliti in Vienna, appartenenti e propri del nostro augustissimo principe come imperadore.

CAPITOLO PRIMO.

Del Consiglio Imperiale Aulico.

Ancorchè ne' comizi di Wormazia dell'anno 1495 da Massimiliano I imperadore si fosse istituito il Giudizio Camerale per le controversie che nell' Imperio potevano insorgere, il quale videsi aperto ora in Francfort, ora in Wormazia, ora in Norimberga, lungo tempo in Spira, e presentemente in Wetzlar si vegga eretto; nulla di manco per ciò che si atteneva e quelle controversie che riguardavan la maestà, i dritti, le preminenze, gli emolumenti ed altre ragioni appartenenti e riserbate alla persona dell' imperadore come Capo degli Elettori, principi, duchi, ed altri conti o baroni dell'Imperio, e città istesse imperiali, era mestieri che se n'ergesse un altro Imperiale Aulico, il quale nel luogo della sua residenza fosse a tutti pronto ed apparecchiato, e nella sua corte istessa avesse luogo e permanenza, distinto dal Camerale. Ed avendo avuta la sorte la città di Vienna da Ferdinando II in qua d'essersi resa ferma residenza degl' imperadori, poichè prima i suoi più immediati predecessori l'ebbero in Praga, e gli antichi imperadori non nelle loro terre ereditarie la collocavano, le quali commettevano a persone di lor famiglia, ma nelle città Palatine, dove nemmeno vi aveano perpetua sede, ma secondo stimavano esser più espediente a ciascuna provincia della Germania, ora in una città dell' Imperio, ora in un'altra stabilivano la lor sede: quindi si vide in Vienna fermato questo Aulico Consiglio, il quale ha proprio edificio congiunto al palazzo istesso dove risiede l'imperadore, ridotto presentemente in forma assai più nobile e magnifica di quello che era dinanzi.

Il luogo adunque dov'è stabilito questo Consiglio, essendo dentro i confini dell'Imperio, poichè l'Austria è del territorio del Regno Germanico, e forma un de'suoi Circoli, detto perciò il Circolo Austriaco; quindi questo Consiglio essendo fondato in proprio territorio, ritiene il *jus terrendi*, e per conseguenza è vero magistrato, ed ha precitso costringimento e proprio foro, ed i suoi giudici sono veri magistrati, che possono pronunciare quelle tre parole essenziali d'ogni più perfetto giudizio: *do, dico, abdico;* nè sono essi sottoposti alla giurisdizione del Mareschiallato di Corte, ma a quella sola dell'imperadore.

Capo e giudice di questo Consiglio è l'imperadore stesso, da cui interamente dipende, il quale vi elegge per presedervi in sua vece un presidente, che debbe essere dell'ordine de' conti, ovvero baroni dell'Imperio. Suolsi destinare anche da Cesare un vicepresidente, trascelto dal medesimo rango de' conti o baroni dell'Imperio.

Viene formato da più consiglieri, che si dividono in due banchi. Il primo è di conti, baroni e cavalieri dell'Imperio. Il secondo è di letterati e giuristi. Questi tutti sono costituiti dall'imperadore, e siede ciascuno nel suo banco, secondo l'ordine della loro recezione.

I nobili però più antichi seggono fra i conti e baroni: quei di nuova e fresca nobiltà seggono tra' letterati.

Ordinariamente debbono essere di nazione tedesca: ma come in questo Consiglio si agitano molte cause appartenenti a' feudi imperiali che sono in Italia, soventi volte furonvi ricevuti consiglieri anche italiani di buona fama ed estimazione, e che fossero istrutti del Jus Germanico, ancorchè non fossero intesi della lingua tedesca, poichè in questo Consiglio, a differenza del Camerale, dove solamente la tedesca dee usarsi, gli atti, le scritture ed i voti possono dettarsi e scriversi non meno in tedesco che in latino.

Il numero di questi consiglieri fu ora minore, ora maggiore, secondo che si stimava opportuno o di accrescerlo o diminuirlo. In sul principio ne' *recessi* ovvero diete dell'Imperio di Treveri e di Colonia del 1512 fu stabilito il numero di otto per lo meno. Ma di poi Ferdinando III ordinò che fossero diciotto, eccettuatone il presidente, e che non potesse essere accresciuto di vantaggio. Sotto l'imperadore Leopoldo però si accrebbe il numero pressochè ad altrettanti. Sicchè ora degli attuali consiglieri con esercizio e soldo (che, oltre del quartiere, o sia appartamento delle sportule, e di altri emolumenti, è di fiorini quattromila l'anno) se ne contano per lo meno trenta, decorati col titolo di Consiglieri imperiali aulici. Sempre però il numero de' conti e baroni è maggiore di quello de' letterati e giuristi; ancorchè a questi ultimi più che a' primi stia appoggiato *pondus diei et aestus*, e siano quelli che più travagliano nella costruzion de' processi, nelle relazioni e nell'esame del diritto e del fatto. Vi sono inoltre de' consiglieri onorarii in gran numero, senza esercizio e senza soldo, anche tra quei che dimorano nelle corti di altri principi dell'Imperio, o altrove, a' quali qualche volta accade straordinariamente di commettersi dall'imperadore qualche particolar carico ed incumbenza.

Tiene questo Consiglio un fiscale per le cause di Germania, ed un altro per quelle d'Italia; due segretari, un protonotario e trenta particolari agenti, per le mani de' quali devono passare tutte le spedizioni, ed a cui solo appartiene sollecitarle in nome delle parti: ha quattro giorni statuiti e fissi in ciascheduna settimana, che sono il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì, per render ragione.

Riportandosi a questo Consiglio le cause più gravi di tutti gli Stati, provincie e feudi dell'Imperio, ed essendo dopo la pace religiosa e di Westfalia state ugualmente ammesse nell'Imperio la religione cattolica romana e la protestante, ovvero riformata, quindi procede che i consiglieri che dall'imperadore son costituiti, devono essere non men Cattolici, che Protestanti o Evangelici. Anzi perchè il numero de' Cattolici suol sempre essere maggiore de' Riformati, fu nell'istrumento della pace d'Osnabrug espressamente convenuto (1) che nelle cause appartenenti a religione, le quali fra gli Stati dell'una confessione e dell'altra saranno quivi discusse, debba essere pari il numero de' consiglieri; cioccchè fu dichiarato per una ordinazione di questo Consiglio Aulico Imperiale, in tal maniera che per la decisione di tali cause si scelgano sei Evangelici, li quali ancorchè di numero minori a' Cattolici, *fictione juris*, si reputino pari, in guisachè se nel votare uno de' Cattolici s' unisce a' Protestanti, costoro faranno la maggior parte: e per contrario se uno de' Protestanti s'unirà a' Cattolici, prevalerà la parte de' voti Cattolici, come maggiore. È d'avvertire che sotto il nome di Protestanti, Riformati, ovvero Evangelici, sono compresi non meno i Luterani che i Calvinisti, onde per consiglieri si tolgono non meno gli uni che gli altri: ed ultimamente l'imperador Leopoldo creò consigliere aulico imperiale il barone di Danckelman ch'era Calvinista (2).

Le cause che sono riportate in questo Consiglio, le sue funzioni ed incumbenze sono le più gravi ed interessanti, e le più degne della maestà dell'imperadore che vi presiede. Possono convenirsi avanti questo gran tribunale tutti quelli che immediatamente ovvero mediatamente sono sottoposti all'Imperio. I duchi di Savoia, ancorchè questo ducato, come appartenente al regno Arelatense, non fusse stato incluso a verun Circolo dell'Imperio, con tutto ciò avendo ottenuto voto e sessione ne' comizi, sono subordinati a questo Consiglio, e riputati

(1) Artic. 5, § 51.
(2) Artic. 6.

anche vassalli dell'Imperio, come possessori del Monferrato e del Piemonte, feudi imperiali.

A' tempi dell'imperadore Federigo III i Cantoni Svizzeri erano riputati anche membri dell'Imperio; ma per ispezial privilegio dell'imperadore Sigismondo, confermato anche dallo stesso Federigo, furono esentati dalla giurisdizione non meno del Giudizio Camerale, che del Consiglio Imperiale Aulico, e sottratti di poi interamente da ogni giurisdizione dell'Imperio, e per le paci di Osnabrug (*) e di Munster furono mantenuti nella piena libertà ed esenzione dell'Imperio, senza più essere sottoposti a' dicasteri e Giudicii del medesimo. Tutte le cause però dagli Stati che ora compongono l'Imperio, dopo che in prima istanza saranno state giudicate ne'Giudicii provinciali, per via di appellazione possono quivi essere portate, salvo però se vi siano privilegi che avessero alcuni Stati di terminarsi ne' medesimi ogni istanza, e di non potersi le cause vocare altrove.

Parimente vi si portano tutte quelle cause che si appartengono alla giurisdizione propria ed immediata dell'imperadore, o che possono a quella aver relazione. E poichè vi sono alcune cause civili di tal natura che ugualmente possono agitarsi nel Giudicio Camerale di Wetzlar, che nell'Aulico; quindi è che concorrendo insieme si dà luogo alla prevenzione. Ma occorrendone ancora moltissime, nelle quali non ha luogo la prevenzione, siccome quelle che appartengono privatamente a questo Giudicio Aulico, nè vi si può intromettere il Camerale, si è proposta per ciò una generale regola, che tutte quelle cause che riguardano i dritti riserbati alla persona dell'imperadore, e non sono comunicati con gli Elettori e con gli Stati, chiamati *dritti comiziali*, appartengono unicamente alla giurisdizione di questo Consiglio. Così tutte le cause riguardanti gli emolumenti, le rendite ed i dritti imperiali, come quelle attenenti a' demanii, tributi, censi ed altre ragioni fiscali, a'vettigali, miniere di metalli ed altre regalie imperiali, a' beni vacanti, a' censi e tributi soliti prestarsi dagli Ebrei, alle multe e pene pecuniarie; similmente tutte le controversie intorno alle rendite e regalie d'Italia, secondo che le prescrisse l'imperador Federigo I Barbarossa in una sua costituzione, la qual si legge ne' libri de' Feudi sotto il titolo de *Regalibus;* alle prestazioni dette *fodrum parata et mansionaticum;* ad alcune collette ch'esige dall'Imperio, le quali presentemente si sono ridotte a leggiere somme, oltre i sussidii che soglionsi richiedere per occasione di guerre contro il Turco: tutte coteste cose, e 'l loro governo ed amministrazione si appartengono a questo Aulico Consiglio.

Si rapportano quivi ancora quelle cause che riguardano la sovrana potestà ed i sommi diritti di Cesare, fra'quali il principale è quello *circa sacra*, il jus delle primarie preci, la conoscenza delle cause ecclesiastiche, matrimoniali e di divorzi, di che ci tornerà occasione di più distintamente favellare, quando tratteremo de' tribunali ecclesiastici stabiliti in Vienna: tutte le varie cognizioni parimente che riguardano le concessioni delle dignità dell'Imperio, siccome sono le regali, le arciducali, le principali, le ducali, le marchesali, quelle di conti, di baroni, di cavalieri, di nobili, di conti Palatini, di dottori, di notai e di poeti.

Le cause riguardanti i dritti delle legazioni, siccome ancora delle investiture, e loro innovazioni degli Stati e feudi imperiali, siano ecclesiastici o secolari, le quali a' principi, o a' loro ambasciadori si danno a dirittura dall'imperadore, si trattano solo in questo Consiglio Aulico. Non meno i prelati, i conti, i baroni ed altri nobili che sono nel Corpo Germanico, che tutti i principi d'Italia, i quali siano feudatarii imperiali, ricevono le investiture da questo Consiglio Aulico Imperiale in nome dell'imperadore: le liti di precedenze che insorgono fra gli Stati ed i principi, devonsi quivi assolutamente decidere. Ad esso ancor s'appartiene il punire i rei di falso o viziato conio, e di rasura di monete: d'innalzare le terre e villaggi a grado di città: di regolare le poste dell'Imperio: di conoscere delle controversie intorno a' feudi regali, ed intorno a' privilegi: delle concessioni spezialmente che si appartengono all'imperadore di dare, siccome a Capo dell'Imperio; quali sono le dispense dell'età, le legittimazioni de' figliuoli naturali e spurii, il dritto di restituire alcuno al pristino onore ed alla buona fama, di assolvere dal giuramento,

(*) Artic. 6.

in quanto all'effetto di potere agitare in giudizio, di concedere le lettere moratorie: il jus di protezione, chiamato volgarmente di *protettoria:* le fiere solenni e meno solenni: il jus delle pubbliche strade e delle aperture di quelle; di ergere pubbliche accademie, ovvero università di studi: degli emporii: di notare alcuno nel Bando imperiale: le concessioni di poter coniar monete: e finalmente tutte le controversie che potessero insorgere per le devoluzioni di feudi imperiali, e tutte le cose di simile dritto ed appartenenza.

Ma soprattutto ha giurisdizione in tutte le cause riguardanti i feudi imperiali d'Italia, ed i vassalli che in Italia riconoscono l'imperadore per diretto signore, la quale conoscenza è privatamente di questo Giudicio Aulico Imperiale; laonde nelle cause italiche non ha di che impacciarsi il Camerale. E per questa cagione sogliosi prendere per assessori anche giureconsulti italiani, e vi sta per le medesime deputato in esso un particolar fiscale. Quanto ampiamente s'estenda questa imperial provincia, e quante numerose siano le ragioni feudali dell'Imperio sopra gli Stati dell'Italia, lo ha dimostrato Gian-Guglielmo Ittero nel suo Trattato *de Feudis Imperii;* e ben dall'ultima raccolta fatta dal Lunig, che ha il titolo di *Codex Diplomaticus Italiae*, diviso in due ben grossi volumi, può ciascuno comprenderlo, laddove troverà raccolti tutti i diritti che pretende aver l'Imperio sopra molti Stati, e sopra tanti ed innumerabili feudi imperiali che sono in Italia.

In tutte le sopraccennate cause procede questo Aulico Imperial Consiglio, senza concorrenza col Giudicio Camerale, siccome ampiamente dimostrò Gian-Davide Gutero nel suo libro intitolato de *Causis Excellens Judicium Imperiale Aulicum fundantibus sine concurrentia cum Judicio Camerali;* siccome per contrario annoverò tutte le cause appartenenti al Camerale, e nelle quali non può impacciarsi l'Aulico Imperiale, Giovanni a Schultz Szulecknio nel suo Trattato *de Camera Imperiali cum Judicio Aulico non concurrente.*

Sono obbligati questi consiglieri aulici imperiali, non altrimenti che gli assessori del Giudicio Camerale di Wetzlar, decidere le cause secondo il prescritto delle capitolazioni dell'Imperio, siccome sta pulmente accordato nell'ultima capitolazione Carolina (*), e secondo le leggi fondamentali dell'Imperio contenute nel Corpo de' Recessi dell'Imperio, ristampato ultimamente in Francfort nell'anno 1707. Ed havvi speziali autori che trattano ampiamente non meno di questo Consiglio, delle sue ordinazioni e prerogative, che della sua pratica e stile giudiziario. Andrea Gerardo ed Errico Maurizio ampiamente ne trattarono ne' loro libri de *Judicio Aulico Imperii;* ed Ernesto Goeckelio, Gian-Cristofaro ab Uffembach e Giovanni Deckero scrissero più trattati sopra le sue prerogative, ordinazioni, metodi e pratica.

Da questo grande e supremo Consiglio non si concede appellazione alcuna, ed avrebbesi per un grave attentato se dalle determinazioni di quello volesse appellarsi agli Ordini dell'Imperio. Anticamente era in uso di ammettersi l'appellazione *ab Imperatore male informato ad melius informandum.* Ma ora non è più in vigore, e solo rimane il rimedio della supplicazione; poichè ricorrendosi dopo la sentenza a' consueti rimedi legali delle nullità e restituzione *in integrum*, questi rimedi si devono proporre tutti insieme per modo di supplica, la quale dalla parte che si sente offesa, si propone a Cesare, il quale suol concederne ordinariamente un solo chiamato *revisorio*, in cui il ricorrente ammassa tutti i rimedi di restituzione *in integrum*, di reclamazione e di nullità. Il ricorrente dee fare in questo caso deposito di certa somma, che la perde in caso di soccombenza: e non se gli dan più che quattro mesi di tempo a potere giustificare i suoi gravami con pruove ed argomenti, che dee restringere in breve scrittura. Per direzione degli avvocati, affinchè non s'intrighino in questa cumulazione di ricorsi, e nella maniera di proporgli, Gabriele Schwederio ne compilò uno speziale Trattato sotto il titolo: *De concursu et electione ulteriori remediorum contra sententias in supremo Imperii tribunali latas.* Ancorchè questo rimedio fosse stato prima sospensivo, nulla di manco la moderna pratica ha introdotto la costumanza, che dando la parte vincitrice idonea cauzione di restituire nel caso il supplicante otterrà, si

(*) Artic. 30.

manda intanto la sentenza in esecuzione.

Anticamente nelle cause più gravi ed ardue soleva l'imperadore ordinare al Giudicio Aulico, che prima di pronunciar la sentenza a sè riferisse il suo voto, il qual poi faceva esaminar nel Consiglio di Stato, per risolvere se dovesse pubblicarsi, ovvero appigliarsi ad altro partito. Ma essendosi di questa introduzione altamente lagnati gli Elettori, come di un grave pregiudicio che s'arrecava alla dignità e sovranità di questo Consiglio Aulico Imperiale, il quale non dee riconoscere altri per superiore, obbligarono finalmente Ferdinando III nella sua capitolazione a conceder loro che per l'avvenire il Consiglio di Stato non si sarebbe impacciato più ne'negozi appartenenti al Giudicio Aulico. Ciocchè fu poi rinnovato in tutte le altre seguenti capitolazioni di Leopoldo, Giuseppe e Carlo imperadori. Per ordinazione però del medesimo Consiglio Aulico sta prescritto che nelle cause dubbie, massimamente se i voti de' consiglieri fossero fra di loro contrari, si dovesse riferire il tutto a Cesare con si fatta decretazione: ***Fiat votum ad Caesarem.*** Nel qual caso per l'ultima capitolazione Carolina sta accordato che l'imperadore non possa valersi di altri giudici per la decisione, che di que' del Consiglio Aulico stesso; di che ampiamente trattò Paolo Enningo Geriken nel suo libro *de Voto Iudicii Aulici remisso ad Imperatorem in causis arduis.*

I.

Della Cancelleria del Consiglio Imperiale Aulico.

Ritiene appresso di sè questo supremo Consiglio la Cancelleria, che chiamasi Imperiale Aulica, per distinguersi dalla Cancelleria de' Comizi e dall'altra del Giudicio Camerale. Tutte queste tre Cancellerie sono sotto la direzione dell'Elettore di Magonza, come gran cancelliere dell'Imperio, da cui dipendono, ed al quale ne appartiene la disposizione, visita e reformazione. In questa Cancelleria adunque Imperiale Aulica l'Elettor di Magonza vi crea il vice-cancelliere, e vi costituisce tutti gli altri uffiziali e cancellisti.

Il vice-cancelliere, che in vece dell'Elettore di Magonza presiede in questa Cancelleria, è quegli stesso che prima chiamavasi *Imperialis Aulae Cancellarius.* Nei tempi addietro, quando quel poco che si sapeva di lingua latina e di scienze, era ristretto nell'ordine ecclesiastico, fu questo uffizio conferito a' vescovi ed arcivescovi; ma dappoichè il sapere e l'erudizione passò ne' secolari, ed all' incontro l' ignoranza ne' cherici, si vide tutto al rovescio mutato lo stile; poichè nelle Cancellerie si fecero presedere celebri giureconsulti, e v'erano ordinariamente preposti insigni dottori secolari. Così sotto Carlo V esercitarono questo uffizio di vice-cancelliere successivamente Niccolò Zieglero, Baldassarre Merckelio, Mattia Heldo, Giorgio Sigismondo, Seldio ed altri; e sotto l'imperadore Massimiliano II, Gian-Battista Weber e Gian-Uldarico Zasio. Ma portando quest'uffizio grandi lucri ed emolumenti, si vide da poi passare in mano de' nobili: ed oggi ordinariamente si sceglie il vice-cancelliere dall'ordine de'conti e de' baroni dell' Imperio, ed è ora occupato dal conte di Scöhnborn, il quale ancorchè, per gli vescovati di Erbipoli e di Bamberga, fosse stato innalzato a principe dell'Imperio, non ha però lasciata la carica di vice-cancelliere, la quale di presente viene anche da lui esercitata.

Questo vice-cancelliere, comechè preceda al vice-presidente del Consiglio Aulico Imperiale, è però preceduto dal presidente; poichè questo viene immediatamente creato dall' imperadore, e sostiene le sue veci, ed il vice-cancelliere dall'Elettore di Magonza, rappresentando la costui persona.

Perciò egli conserva il suggello maggiore e mezzano dell'Imperio, sottoscrive tutte le lettere e patenti di giustizia e di grazia unitamente coll' imperadore, siccome tutti i decreti insieme col segretario. E poichè l'Elettor di Magonza, come arcicancelliere dell'Imperio, ha la protezione di tutte le poste imperiali; quindi i corrieri e postiglioni che giungono in Vienna, devono portare le valigie delle lettere a dirittura al vice-cancelliere, il quale di poi le rimanda agli uffiziali delle poste, dopo averne prese quelle drizzate all'imperadore, a lui ed alla sua Cancelleria; e costoro hanno poscia la cura di distribuirle per le poste di ciascun paese e provincia donde vengono ed a cui s'appartengono. Ha, in breve, la cura di tutti i negozi dell' Imperio; ed egli ha la proposta in nome dell'impera-

dore nelle investiture de' feudi maggiori; ha eziandio sessione nel Consiglio Aulico; e se si troverà assente, piglia le sue veci il primo consigliere del Giudicio Aulico.

Tutti i decreti di questo Consiglio, tutte le lettere d'investiture, tutti i diplomi, privilegi, e tutto ciò che concerne le dignità dell'Imperio, specialmente le concessioni della dignità di principe, devono spedirsi per questa Cancelleria, secondo che fu accordato nelle capitolazioni di Ferdinando III, di Giuseppe I e Carlo VI. Ed ancorchè in questo Consiglio seguano ancora molte spedizioni appartenenti all' Italia, le quali forse alcun crederebbe che debbano passare per lo mezzo dell' Elettore di Colonia, come gran cancelliere d'Italia; nulladimanco facendosi queste spedizioni in Germania, dove l' imperadore tiene presso di sè questo Consiglio, non vi ha dubbio che si appartengano al Magontino: sebbene alcuni vogliano che se mai l' imperadore trasferisse la sua sede in Italia, e quivi ergesse il Giudicio Aulico, dovrebbe a quelle spedizioni d' Italia presedere il Coloniese, ed a quelle di Germania il Magontino.

Gli emolumenti che da queste spedizioni provengono secondo certe e determinate tasse, massimamente nelle investiture e privilegi, si appartengono al vice-cancelliere, al quale perciò sono sottoposti due referendarii dell' imperio, uno per la spedizione tedesca, l'altro per la spedizione latina: ciascheduno de' quali ha li suoi uffiziali separati, che sono, oltre il protonotario, sei registratori e diciotto cancellieri per la spedizione tedesca, ed un registratore e tre cancellisti per la spedizione latina. Evvi il tassatore col suo aggiunto, ed un contralloro, che suona lo stesso che in Napoli il *credenziere*: poichè siccome in cotesto regno sotto gli Angioini ai graffieri, a' quali era data l' incumbenza di scrivere e notare, se gli aggiunsero gli antigraffieri, che ora si chiamano *credenzieri*, per contrascrivere e contrassegnare, affinchè non si commettesse frode nell'esazione; così in questa Cancelleria al tassatore e suo aggiunto se gli dette per lo stesso fine un contralloro. Tiene ancora altri servitori minori, destinati a'minuti servizi della Cancelleria. Questa Aulica Cancelleria, a differenza della Camerale, si compone di due sorte di cancellisti, secondo si è detto, giusta i due idiomi latino e tedesco, che vi sono ammessi, laddove in Wefzlar non vi ha luogo altro linguaggio che il solo tedesco. Prima l'usato idioma dell' imperio era solamente il latino; onde tutte le leggi, costituzioni imperiali e decreti, in breve, tutti i pubblici atti di que'tempi eran dettati in latino. Ciò si operava per conservare il titolo e la maestà dell'imperio Romano, ma molto più ancora per arcano de' preti; poichè i laici essendo affatto ignoranti di quel linguaggio, e poca cura prendendosi di apprenderlo, i cherici, che lo professavano, faceano sì che le Cancellerie non si valessero d'altra lingua, affinchè per necessità fossero essi impiegati, ed a loro si appoggiasse la cura de' pubblici negozi. L' imperadore Federigo II fu il primo che cominciò a valersi indistintamente così del latino, come del tedesco nelle sue spedizioni, ma ritenne con tutto ciò ne'giudicii l'uso dell'idioma latino. Assunto poi all'imperio Rodolfo I, questi indifferentemente in tutti gli atti e pubblici e giudiziarii permise che potesse ognuno a suo arbitrio valersi o della lingua latina, o della germanica. E di poi Sigismondo imperadore nell'anno 1417 ordinò che gli affari de'principi Germani, e quelli che dovevano regolarsi secondo il Jus Germanico, si dovessero assolutamente trattare in lingua tedesca. Quindi i cherici cominciarono tratto tratto a decadere da quest'impieghi, e principiando i secolari ad apprender il latino, se ne videro poscia i preti affatto esclusi: e se ora gli arcivescovi di Magonza e di Colonia ritengono le già narrate Cancellerie, e quel di Treveri la Cancelleria della Gallia Belgica e del Regno Arelatense, non è se non perchè le cariche furono addette alle loro chiese, che non muoiono giammai, e non alle persone. Finalmente Massimiliano I nella sua ordinazione *de Notariis*, pubblicata in Colonia nel 1512, stabilì che nell'Imperio fosse ammesso l'uno e l'altro idioma; e gli Elettori a questo stesso obbligarono Carlo V nella sua capitolazione, ciocchè fu poi ratificato dalle ultime capitolazioni di Leopoldo, di Giuseppe e di Carlo. Quindi in questa Cancelleria Aulica Imperiale le spedizioni di Germania promiscuamente si dettano o nell'uno o nell'altro linguaggio, ma nella spedizione degli affari riguardanti l'Italia è adoperato il solo latino.

Ritiene ancora questa Cancelleria il suo archivio, dipendente pure dall'Elettore di Magonza. Due solenni archivii sono riconosciuti nell' Imperio: uno dell' imperadore, nel quale si riportano tutti gli atti o dell'Imperio o della sua famiglia, ovvero delle terre austriache, e degli altri suoi Stati ereditarii, e questo unicamente dipende dall'arbitrio dell'imperadore; l'altro è dell'Imperio, e questo dipende dalla direzione del Magontino, ed è diviso in tre archivi: il primario dell'Imperio, nel quale sono conservati tutti i documenti, le leggi, costituzioni ed atti comiziali, e questo ritiene appresso di sè l'Elettore nella sua corte; l'altro è l'archivio proprio di questo Giudicio Aulico, nel quale si conservano tutti gli atti che a quello si riferiscono, e dal medesimo sono spediti, e questo è nella corte dell'imperadore in questa Cancelleria: il terzo, che riguarda il Giudicio Camerale, è in Wetzlar, dove ora ha quel tribunale fissa permanenza.

CAPITOLO SECONDO

Del Consiglio Imperiale Aulico Militare.

Questo Consiglio di Guerra chiamasi Imperiale, non perchè si appartenga alla milizia dell'Imperio, ma perchè sebbene la sua particolare incumbenza si raggira intorno alle truppe proprie dell'imperadore, che raguna da'suoi regni e Stati ereditarii; nulladimeno l'imperadore istesso vi fa figura di Capo, e si appartengono ad esso molti regolamenti e provvisioni che convien di prendere su di alcune piazze e presidii dell'Imperio. La milizia dell'Imperio vien regolata in altra guisa dall'imperadore si, ma col concorso degli Elettori, de' Circoli e degli Stati, e spezialmente del duca di Sassonia, ch'è il gran contestabile, o sia gran maresciallo dell'Imperio; quantunque, giusta l'ultimo regolamento, dopo il principe Eugenio di Savoia, come supremo general comandante, la principal cura di questa milizia stia appoggiata al duca di Wirtemberg ed al principe di Bevern, come a'marescialli di campo dell'Imperio. Per questa milizia l'Imperio ha propria matricola, nella quale è tassato ciaschedun Circolo a contribuire secondo il suo contingente, in caso di movimento di guerra che riguardi la conservazione dell'Imperio e de' suoi Stati, o il fine di tenergli lontani e custoditi da nemiche invasioni, e di reprimere le armi straniere. Nell'ultima guerra si fatta contribuzione e il numero de'soldati ripartito per rata, per ciascun Circolo arrivò a centoventimila, una terza parte di cavalleria e due terze di fanteria; e nel 1710 il supremo general comando di tutte sì numerose truppe dell'Imperio fu dall'imperadore, col consenso degli Stati, offerto al principe Eugenio di Savoia. Questa milizia non è sempre in piedi ed effettivamente raunata, ma è disposta sulle carte della matricola dell'Imperio, e si assembra quando le occasioni richiedono di doversi dall'Imperio mover guerra; e perciò non ha bisogno di fisso e particolar Consiglio per regolare i suoi Generali, e tutto ciò che concerne la sua giustizia ed economia. Di questa milizia imperiale compilarono più trattati diversi autori tedeschi, siccome Niccolò Myleri ab Erenbach, Giorgio-Rodolfo Boehm, Samuele Strykio, Cornelio Crull, Errico Hahn, e molti altri.

Il Consiglio adunque Imperiale di Guerra, del quale s'intende qui parlare, riguarda la milizia propria dell'imperadore, ch'è realmente sempre in piedi, raccolta da'suoi propri regni e provincie, e la quale sotto il presente imperadore Carlo VI è prodigiosamente cresciuta in tanto numero così di cavalleria, come di fanteria, che non si è veduto mai ne' secoli trascorsi in istato sì poderoso, neppur anche sotto l'invitto e glorioso Carlo V suo grand'avo e predecessore. Questo Consiglio è chiamato Aulico, perciocchè non altrove che nel luogo della residenza imperiale è stabilito, e presentemente si aduna in un'ampia abitazione contigua all'imperial palagio, la quale per mezzo d'un ponte coverto comunica con quello. Dipende unicamente dall'imperadore, che n'è il Capo, ed a lui si appartiene l'elezione de'suoi ministri, non altrimenti che de'Generali ed altri comandanti di guerra; nel che non hanno di che impacciarsi gli Elettori, nè i Circoli e gli altri Stati dell'Imperio.

Si compone questo gran Consiglio di Guerra dal presidente, che vien eletto dall'imperadore, le veci di cui rappresenta, la qual carica vien oggi degnamente sostenuta dal principe Eugenio di Savoia; dal vi-

ce-presidente, che è oggi il conte di Königsegg, da molti consiglieri, così dell'ordine de'conti e de'baroni, come di consiglieri fuori di questo rango. Ma è da avvertire che i consiglieri del primo banco, ancorchè siano dell'ordine de'conti e de'baroni, non è però d'uopo che sian tolti dall'ordine de'conti e de'baroni dell'Imperio; dacchè questa milizia non appartenendo all'Imperio, l'imperadore può eleggere a suo arbitrio o Germani, o Fiamenghi, o Spagnuoli, o Italiani, o di qualunque nazione più gli piaccia, siccome si pratica nell'elezione de'suoi Generali e comandanti, molti de'quali sono assunti a questo Consiglio con carattere di consiglieri aulici imperiali, ancorchè non siano conti o baroni dell'Imperio.

Il numero de' consiglieri attuali suol ordinariamente essere di ventitrè. Il numero de'consiglieri che sono fuori dello stato de' conti e baroni, suol essere di quindici, fra li quali alcuni sono dottori. Ha perciò questo Consiglio l'uditore generale, ed altri assessori giuristi, che sono ricercati de' loro voti nelle cause dubbie civili e criminali. Ma poichè le sue incumbenze più gravi si aggirano intorno al regolar la milizia, dar gradi ne' reggimenti, spedire patenti agli ufficiali, distribuirgli ne'castelli e nelle piazze, e soprattutto invigilare sopra l'economia e distribuzione de' quartieri, perciò il Consiglio ha più mestieri di soldati, di buoni proveditori ed economici, che di giuristi.

Ha questo Consiglio il suo foro militare; e perciò li militari non riconoscono altro tribunale competente, che quello dove devono esser convenuti nelle cause civili, ed accusati nelle criminali, nè sono punto soggetti alla giurisdizione del Maresciallato di Corte. E poichè ha questo Consiglio proprio territorio, siccome stabilito nelle terre dell'Imperio, cioè in Vienna, sede dell' imperadore e del Circolo Austriaco; quindi è che le sue sentenze e decreti sono eseguiti *manu forti et armata*.

La sua giurisdizione si stende sopra tutti i Generali, comandanti, castellani, ufficiali, in breve, sopra tutti coloro che sono ascritti nella milizia dell'imperadore in tutti i suoi regni, provincie e Stati ereditarii; anzi nelle terre istesse sottoposte immediatamente all'Imperio, o a'suoi principi, tiene l'imperadore alcune piazze, alle quali manda i presidii, e dispone gli uffiziali, i quali sono perciò subordinati alla giurisdizione di questo Consiglio. Così i forti di Kehl e di Filipsburg sopra il Reno sono presidiati dall'imperadore, ancorchè il primo sia nel territorio del marchese di Baden, ed il secondo si appartenga al vescovo di Spira. Ha eziandio quattro altre piazze sul Reno, le quali sono pur anco sotto la direzione di questo Consiglio; oltra che il medesimo gode d'altri suoi particolari diritti e prerogative riguardanti l'Imperio stesso.

Ordinariamente suol unirsi il Consiglio Aulico di Guerra due giorni in ciascuna settimana, il martedì ed il venerdì, ancorchè le risoluzioni più frequenti e di maggior considerazione si facciano in casa del presidente, dove sovente si chiamano i consiglieri referendarii, per risolvere prestamente ciocchè non può patire dilazione, o espresso ragunamento di tutto il Consiglio. Per la spedizione de'suoi negozi tiene quattordici segretarii, de' quali otto sono presenti e sei nelle provincie a lor destinate, un registratore con due aggiunti, oltre cinque altri registratori subalterni. Tiene due spedizionieri con due altri aggiunti.

Ha dodici di quei che chiamano concepisti, quattordici cancellisti, e tredici nominati accessisti, un portiere, ed altri servidori minori della cancelleria. Oltracciò tiene il suo particolare archivio, a cui presiede un archivario. Ha proprii e destinati avvocati, il cui numero suol arrivare sino a venti; siccome ancora proprii e particolari agenti, il cui numero è così grande, che di quegli che s'appellano *giurati*, arriva fino a cinquanta, e quegli che sono detti *non giurati*, giungono al numero di nove, per le mani de'quali devono passare tutte le spedizioni.

I.

Del Commessariato Generale di Guerra.

Aggiunto a questo Consiglio Imperiale Aulico è il tribunale chiamato del Commessariato Generale; Capo del quale è il commessario generale di Guerra, presentemente il conte di Nesselrode, che ha sotto di sè un direttore, quattro segretari, un registratore ed uno spedizioniere, quattro concepisti, dieciotto cancellisti e cinque accessisti; fuor de' quali ancora tiene molti altri com-

messarii minori. La maggiore applicazione ed incumbenza di questo Commessariato generale è sopra del ruolo (volgarmente detto *Rollo*) de' soldati su di quelle piazze che tra costoro sono o mancanti o assenti, intorno a' conti, alle provisioni di guerra, ed a tuttociò che si appartiene alla economia ed alla giusta distribuzione de' quartieri, ed a consimili altri provvedimenti.

De' commessarii minori suoi subalterni, altri dimorano in Vienna, come sono quelli che hanno cura de' soldati vecchi ed invalidi; altri sono ripartiti negli eserciti, e ne' regni e provincie di tutti i dominii dell'imperadore, ove sono sue truppe; e costoro tengono particolar conto delle medesime in ciaschedun regno o provincia, e riferiscono il tutto al Commessariato generale, acciocchè questo possa tenere un'esatta e compiuta ragione di tutto l'esercito dell'imperadore e del suo Stato, e di ciò che bisogna o supplire od emendare, affinchè la milizia tutta sia in buona armonia, e non riceva alcun danno o detrimento, e si conservi nel suo giusto piede, nel quale presentemente è posta.

PARTE SECONDA

De' Consigli appartenenti alla persona di Cesare, come re di Boemia e d'Ungheria, e principe di Transilvania.

Dappoichè per vari casi, e dopo tante rivoluzioni e vicende delle mondane cose, questi regni e provincie furono resi ereditarii nell'augustissima famiglia Austriaca, fermando questi principi stabilmente la lor sede regia in Vienna, fu nella città suddetta, siccome nella propria residenza, d'uopo ad essoloro d'ergere vari Consigli, per li quali fossero governati tutti quegli Stati, ed a' ricorsi che si portavano al lor Sovrano, fosse dato provvedimento non meno per ciò che riguarda il lor governo e polizia, che per la giustizia e regolato corso de' loro tribunali. Ma essendo varie le prerogative, le qualità e i diritti de' regni suddetti, quindi i Consigli per loro istituiti non sortirono una medesima natura, ma variamente furon ad essi distribuite le incombenze e 'l potere, dato ora più ampio, ora più ristretto, secondo che anderemo ora partitamente notando ne' seguenti capitoli.

CAPITOLO PRIMO

Del Real Consiglio Aulico di Boemia e sua Cancelleria.

Il regno di Boemia, colla Moravia, Slesia e Lusazia, provincie presentemente a questo regno incorporate (a), comechè non sia del territorio del Regno Germanico, ed a niun Circolo dell'Imperio ascritto, non è però altrimenti che non riconosca la maestà dell'Imperio, ed il diretto ed alto suo dominio, ripetendo i suoi antichi duchi l'origine della dignità reale, alla quale furono innalzati, dagl'imperadori, da' quali i suoi re ottennero parimente la *cittadinanza germanica*, il dritto d'intervenire ne' comizi con sessione e voto, e finalmente la facoltà ed il dritto di eleggere l'imperadore; ond'è che dopo gli Elettori ecclesiastici il re di Boemia, per la real dignità di cui è fregiato, fra gli Elettori secolari tenga meritamente il primo luogo, e sia ad esso loro preposto, e sostenga eziandio una delle più insigni dignità dell'Imperio, qual è quella di Gran Coppiere.

Melchiorre Goldasto ne' suoi libri *de Regni Bohemiae juribus* molto deprime ed abbassa le condizioni di questo reame. Pretende che i suoi re ed i nazionali del regno e delle sue provincie incorporate siano sudditi dell'Imperio: che le regalie maggiori, e spezialmente quella di coniar le monete, si appartengano prima agl'imperadori: che i re di Boemia eran chiamati in giudicio da' medesimi e condannati; anzi che nelle controversie e turbolenze che sovente nascevano tra il re e suoi sudditi, questi aveano dritto di convenirlo appresso l'imperadore: che tutte le cause di angarie e gravamenti, che avevano contro il loro re, erano proposte nel Consiglio Imperiale Aulico, per essere riparate e sovranamente decise: in fine non vi escude il Goldasto dalla competenza dell'appello

(a) La Lusazia da lungo tempo n'è stata smembrata, ed è ora posseduta dalle case di Sassonia e di Brandeburgo; e questa ultima sin dall'anno 1742 possiede inoltre la Slesia, eccetto un pezzo della parte alta di quella provincia.

nemmeno le controversie insorte fra i sudditi stessi. Ma gli scrittori Boemi per contrario s'ingegnano a tutto potere di vendicar la sovranità de' loro re, e la totale indipendenza nelle loro cause dall'Imperio e dal Consiglio Aulico Imperiale. Ed in fatti, pervenuto il regno sotto il dominio degl'imperadori Austriaci, e dichiarato loro ereditario, si è sempre procurato in varie guise, o con amplissimi privilegi, o esenzioni e franchigie, o introducendovi contrari usi e costumanze, di sottrarlo quanto più fosse possibile dalla soggezione dell'Imperio, seguitando gli esempi dell'imperadore Carlo IV, che fu il primo a favorirlo, ed a concedergli molte prerogative ed indulti.

Delle cause private e civili il Goldasto (1) rapporta molti esempi, co'quali studiasi di mostrare che tanto i re di Boemia, quanto i suoi sudditi Boemi, Slesii e Lusazii erano da prima soggetti al foro del Palazzo Magdeburgense, in luogo del quale è succeduto poi il Giudicio Camerale di Spira, ed ora di Wetzlar. Ma il Balbino al lib. 3 delle sue Miscellanee (2) fa vedere che Melchiorre Goldasto mal si valse di quegli esempi, i quali niente conducono alla pruova e dimostrazione del suo assunto. Checchè di ciò ne sia, egli è ora certa ed indubitata cosa che l'imperadore Ferdinando I tolse la via ad ogni ricorso fuori del regno, e stabilì in Praga un particolar tribunale, composto di dodici giudici, nel quale dovessero riportarsi tutte le cause in seconda istanza, e tutte le appellazioni de' tribunali inferiori del regno, e delle provincie al medesimo attribuite.

Fu disputato ancora, se da questo Giudizio Pragense si potesse appellare a Cesare nel suo Consiglio Aulico Imperiale, ovvero nel Giudicio Camerale di Spira, ora di Wetzlar. Ma lo stesso Goldasto confessa che non men la pratica, che il concorde sentimento di tutti gl'interpetri pruovano che non si dia appellazione a niuno di questi due Giudicii: sicchè presentemente i Boemi, i Moravi, gli Slesi ed i Lusazi sono esenti dal Giudicio Camerale e dall'Imperiale Aulico; sebbene lo stesso autore reputi che il re per le sue proprie cause non sia esente dal Giudicio Camerale, poichè ampii privilegi che avesse giammai d'esenzione, non dee perciò riputarsi qual principe forestiero ed estraneo; siccome non per ciò che gli arciduchi d'Austria, i duchi di Borgogna, di Lorena e di Savoia godano di consimili privilegi, possono quindi sfuggire in alcuni casi la sovrana giurisdizione del Giudicio Camerale, ovvero dell'Imperiale Aulico.

Non interviene lo stesso, egli soggiugne, nelle cause civili e particolari de'suoi sudditi litiganti. Di queste dal re o da' suoi supremi tribunali non si dà altro giudicio superiore, nè appellazione alcuna o al Camerale, o all'Imperiale Aulico. Si vale perciò dell'esempio de'regni di Puglia, di Sicilia e di Sardegna, i quali ancorchè in quanto all'universale siano riputati feudi della Chiesa Romana; contuttociò intorno a'singolari baroni e sudditi de' medesimi, ed alle loro particolari cause non si dà appellazione o ricorso alcuno al papa, ma al re. Parimente comechè il regno di Boemia in quanto all'università si reputi feudo dell'Imperio Romano Germanico, per ciò che riguarda però le cause de'suoi sudditi, e i particolari affari del regno, non vi s'ingerisce nè l'Imperio, nè l'imperadore.

Non essendovi adunque niun Giudicio d'appellazione delle cause Boeme fuori del proprio regno, e ciò anche per ispezial privilegio, conceduto dall'aurea bolla a're di Boemia *de non appellando et de non evocando subditos*; quindi per gli torti e gravami che s'inferiscono dal Giudice Pragense, e dagli altri tribunali proprii e supremi di Moravia, Slesia e Lusazia, non vi rimase altro rimedio, che quello chiamato della *supplicazione*, ovvero *ricorso*. Dovendo adunque questo legale rimedio drizzarsi non già all'imperadore, o al suo Consiglio Imperiale Aulico, siccom'è l'inveterato costume, sì bene al re, in quanto ad immediato sovrano della Boemia; quindi si eresse in Vienna, luogo presentemente della sua reale residenza, questo nuovo Real Consiglio Aulico di Boemia.

In questo Consiglio adunque sono riportati tutti i ricorsi e supplicazioni, delle quali i litiganti gravati dalle decisioni seguite nel Giudicio di Praga, ovvero ne'tribunali di Moravia, Slesia e Lusazia, domandano la revisione delle loro cause in que-

(1) Goldast. de Regni Bohem. jurib. lib. 4. cap. 13.

(2) Balbino lib. 3. Mi cellan. cap. 22.

sto Consiglio. Si rivocano quindi le cause a nuovo esame, ma non già per via d'appellazione, sicchè dovessero fabbricarsi nuovi atti giudiziarii, ma semplicemente per via di ricorso. Sovente si ritrattano e talora altresì si confermano le determinazioni già fatte, ovvero si prendono altre risoluzioni, le quali si giudicheranno essere più convenienti ed opportune.

Ha questo Consiglio forma di vero tribunale di giustizia, ed eseguisce le sue sentenze, come se in Vienna avesse proprio territorio. La ragion di ciò n'è manifesta. E tralasciando di dire che oggi l'imperadore stesso è il re di Boemia, è inoltre da riflettere che i re di Boemia, siccome Elettori, intervengono ne'comizi dell'imperio, con sessione e voto, e perciò sono riputati veri principi dell'Imperio; ed avendo altresì la Boemia, ancorchè non fosse nel territorio del Regno Germanico, nè ad alcun Circolo dell'Imperio ascritta, acquistata la cittadinanza germanica, vengono però i Boemi riputati quali Germani. A tutto ciò si aggiunge, come l'Imperio pretendendo che la Boemia sia suo feudo, e che nell'imperadore, Capo del medesimo, risegga l'alto e diretto dominio di quel regno, non si presume quindi questo Consiglio stabilito in Vienna, come in luogo straniero e peregrino, ma più tosto come in proprio territorio del suo sovrano; e confinando l'Austria colla Boemia per lungo tratto di paese, non può già dirsi che i Boemi troppo lungi dal proprio regno debbano andar in cerca d'un tribunale che renda giustizia nelle loro cause.

Si forma questo Consiglio d'un Capo che rappresenta le veci di Cesare, siccome re di Boemia, dal quale vien eletto, e che chiamasi non già Presidente, ma Gran Cancelliere di Boemia, in riguardo agli altri minori cancellieri che sono in Boemia, in Moravia ed in Islesia, a' quali soprasta. Vi è parimente in questo Consiglio un vice-cancelliere anche della primaria nobiltà Boema. Tiene per assessori ordinariamente dodici consiglieri creati dal re, parte conti e baroni, parte nobili Boemi, Moravi e Slesi, che si prendono anche dall'ordine de' letterati delle nazioni stesse, ancorchè alcuni d'essi fossero decorati del titolo di baroni. Hanno tutti costoro stabiliti competenti soldi, oltre degli emolumenti della carica, e l'abitazione, o sia il quartiere. Il Consiglio ha proprio e magnifico palazzo, dove si raguna, posto nella strada chiamata *Wüblingerstrass*; la sua cancelleria è occupata oltre alle cose suddette nella spedizione di cose graziose, come sono le concessioni de' titoli di conti, di baroni, e di altre dignità e posti che riguardano la Boemia, la Moravia, la Slesia e la Lusazia. Ha perciò quattro segretarii, un tassatore, un archivario, un registratore, uno spedizioniere, quattro concepisti, dodici cancellisti ed altrettanti accessisti, tre portieri, quattro avvocati ben istrutti delle leggi proprie di quei paesi, e tredici agenti, per le cui mani debbon passare tutte le spedizioni.

CAPITOLO SECONDO

Del Real Consiglio Aulico d'Ungheria, di Dalmazia, di Croazia e di Schiavonia, e della sua Cancelleria.

Il regno di Ungheria, sotto il cui nome si comprende ora la Dalmazia, la Croazia, la Schiavonia e la Servia (*a*), tanto è lontano che dipenda in menoma cosa dall'Imperio, che anzi per voler gli Ungheri togliere da mezzo ogni sospetto di soggezione, sovente gl'imperadori Austriaci ebbero a sostenere guerre e contrasti, ripugnando essi che il lor reame unito fosse nella persona imperiale, e pretendendo sempre di aver un proprio e particolar re. Non vi è nazione più avversa a'Germani, quanto l'Unghera (*); dacchè sono vari perfettamente infra di loro di leggi, di costumi, di abiti e di linguaggio, ancorchè confinanti per lungo tratto coll'Austria, colla Moravia e colla Stiria.

Fin da che l'Imperio fu nell'illustre casa di Luxemburgo, in persona dell'imperador Carlo IV, e di poi di Wenceslao e di Sigismondo suoi figliuoli, furono gli Ungheri

(*a*) La Servia sul fine del regno di Carlo VI rientrò nel ricinto del dominio turco, da cui la prudenza militare del principe Eugenio e la disciplina europea l'avean per alcuni anni staccata.

(*) E non v'ha nazione che abbia fatto più male agli Ungheri, quanto la Germana, se per Germana voglia il Giannone intendere gli Austriaci, da cui solo da qualche secolo in qua sono stati dominati, e i quali, senza l'avvenimento di Maria Teresa, non sarebbono uno de' paesi più culti della Germania.

malcontenti del matrimonio conchiuso tra Maria figliuola unica di Lodovico re d'Ungheria, morto senza lasciar di sè prole mascolile, ed il re Sigismondo figliuol di Carlo, al quale per ragion della moglie pervenne il regno; quindi, per disturbargli dal trono, invitarono al soglio Carlo III di Durazzo re di Napoli, congiunto del morto re Lodovico, per avere un proprio e particolare re; siccome in effetto chiamatolo di Napoli, l'innalzarono al trono; ma per loro instabilità e naturale inclinazione a pentirsi di ciò che prima han fatto, mutata presto sentenza, uccisero miseramente il re Carlo, e tornarono a gridare per regina Maria figliuola di Lodovico, e per re Sigismondo suo marito. Indi appena morta Maria, mossero nuovi tumulti e sediziose intraprese, le quali giunsero a manifesta ribellione: imprigionarono il re Sigismondo, e chiamarono di Napoli al trono re Ladislao figliuolo del re Carlo III di Durazzo: ma appena giunto Ladislao ne' confini del regno d'Ungheria, e nella città di Zara che gli aprì le porte, ecco che si mutò di nuovo la scena; poichè sprigionarono Sigismondo, e gridandolo loro re, lo riposero sul trono; sicchè obbligarono il re Ladislao, vedendo tanta volubilità, a tornarsene indietro maledicendo ed abbominando i loro perfidi ed instabili costumi. Sigismondo morì senza lasciar prole maschile: ed avendo procreata da Barbara sua seconda moglie, figlia d'Ermanno conte di Ciglia, una figliuola, chiamata Elisabetta, la collocò in matrimonio con Alberto V duca d'Austria, che poi fu eletto imperadore sotto il nome di Alberto II.

Per queste nozze passò il regno d'Ungheria nella famiglia Austriaca, dappoichè gli Ungheri insieme colla moglie Elisabetta ebbero incoronato Alberto per loro re nell'anno 1438; onde si vide poscia di nuovo unito il regno d'Ungheria nella persona d'un imperadore. Morì Alberto senza lasciar figliuoli maschi, ma due sole figliuole femmine, ed il ventre pregnante della regina Elisabetta. Quindi si tornò subito a' primieri disordini e sconvolgimenti, poichè gli Ungheri, senz'aspettare il parto della regina, elessero per loro re Wladislao re di Polonia. Nato da poi da Elisabetta un figliuol maschio, chiamato Ladislao, fu il regno combattuto e conteso tra Uladislao e Ladislao, il quale finalmente ne rimase pacifico e legittimo possessore. Morto il re Ladislao, gli Ungheri elessero per loro re Mattia Corvino, ed altri tra di loro v'invitarono l'imperador Federico III d'Austria, come crede di Ladislao; laonde fra questi due fu il regno conteso; siccome morto Federigo, ebbe l'imperadore Massimiliano I suo figliuolo a contrastarselo con Stefano regolo di Transilvania; e finalmente l'imperador Rodolfo II con gli Ordini del regno, i quali per l'inettitudine e ritiratezza di Ridolfo, che si era reso a' suoi sudditi invisibile, chiamarono al regno Mattia suo fratello. Quanto da poi all'imperador Ferdinando II costasse il rendersene possessore, ben lo dimostrano la battaglia di Praga, e gli altri avvenimenti dall'istorie di quei tempi rapportati. In fine per contenergli in ubbidienza fu mestieri all'imperadori Austriaci star sempre colle armi alle mani, e l'istorie sono piene delle tante guerre, tumulti e ribellioni fatte dagli Ungheri, e sostenute per avere un proprio principe. È ben noto quanto all'imperador Leopoldo convenne soffrire per venir a capo di far abolire l'editto del re Andrea II, e promuovere in re d'Ungheria Giuseppe suo figliuol primogenito. L'editto promulgato dal re Andrea nell'anno 1222, onde negli Ordini del regno si nutriva tanta boria e fasto, e rendeansi cotanto animosi perchè fossero loro osservati i privilegi e le capitolazioni del regno, era concepito in queste parole: *Quod si vero nos, vel aliquis successorum nostrorum aliquo unquam tempore huic dispositioni nostrae contraire voluerit,* LIBERAM *habeant, harum auctoritate, sine nota alicujus infidelitatis, tam Episcopi, quam alii Jobagiones ac Nobiles Regni universi, et singuli praesentes, et futuri, posterique resistendi, et contradicendi nobis, et nostris successoribus in perpetuum* FACULTATEM, secondo che vengono rapportate da Werbeuzio nel tom. 2 del Dritto Ungarico (*). Nè ad altro, che alla prosperità delle armi dell'imperadore Leopoldo, debbesi attribuire, che ragunati in Possonia i comizi, siasi nell'anno 1687 decretata la successione ereditaria del reame d'Ungheria ne' suoi discendenti maschi, secondo il dritto di primogenitura; ancorchè il Teckeli e quei

(*) Werbeut. t. 2 Ju. Hungarici art. 31 pag. 43

del suo partito fortemente contraddicessero ed usassero tutti gli sforzi per impedirne il decreto. Vollero con tutto ciò gli Ordini del regno che Giuseppe si obbligasse con giuramento di conservare intatte ed illese tutte le leggi e diritti del reame, e fosse parimente confermata la libertà di poter pubblicamente professare le tre religioni ivi ricevute, la cattolica romana, la luterana e la calvinista, secondo le leggi del regno: altro non permettendosi al re, che di tener solamente presidii di sue truppe nelle fortezze d'Ungheria e ne' suoi contadi, e la facoltà di prendere i delinquenti contro la sua real persona: ciocchè fu ratificato anche dal suo successore Carlo VI nelle ultime capitolazioni.

Da ciò deriva che il Consiglio istituito in Vienna sopra gli affari d'Ungheria abbia incumbenze molto limitate e ristrette, non potendosi a quello richiamar le cause del regno, che debbono ivi terminarsi secondo le proprie loro leggi e consuetudini, raccolte, per autorità di Uladislao II re d'Ungheria, da Stefano Werbeuzio, ed impresse in un volume nel 1581 in Buda, di poi nel 1628 in Vienna, ed ultimamente nel 1696 in Tirnavia.

È questo Consiglio composto dal cancelliere, Capo del medesimo, da un vice-cancelliere e da quattro consiglieri, che sono tutti nazionali e creati dall'imperadore come re d'Ungheria, i quali sono impiegati più in cose di grazia che di giustizia contenziosa; e la sua cancelleria non è occupata in altro, che nella spedizione di grazie, patenti e concessioni di titoli di conti, di baroni, e d'altre dignità e cariche di quel regno, la cui collazione si appartiene al re. Non ha perciò questo Consiglio proprio territorio, nè proprio foro, onde i ministri che lo compongono stanno soggetti alla giurisdizione del Maresciallato di Corte.

Non ha propria e ferma abitazione, ma si raguna ora in una contrada, ora in un'altra della città, secondo sono situate le case che prende a pigione. Presentemente si assembra nella casa detta *Zwalferichhaus* alla strada chiamata *Altenfleischmark*.

De'quattro consiglieri, due fanno le parti di referendarii, ed uno sostiene anche le veci di segretario. Oltracciò, tiene un altro attual segretario, un registratore col suo aggiunto, un tassatore, un conservatore dell'archivio, uno spedizioniere e concepista, sei cancellisti, due accessisti e due portieri. Ha parimente tredici particolari agenti, ordinariamente tutti nazionali, per le cui mani passano le spedizioni (che regolarmente si fanno in lingua unghera o latina) degli affari appartenenti al regno, ed alle sopraddette provincie sotto il medesimo comprese.

CAPITOLO TERZO

Del Consiglio Aulico del principato di Transilvania.

La Transilvania ancorchè ceduta sin dall'anno 1598 dal principe Sigismondo Battori, col consenso degli Ordini della provincia, all'imperadore Rodolfo II, il quale ne dichiarò principe l'arciduca Massimiliano, fu ciò non ostante e dallo stesso Sigismondo, e dagli altri principi Transilvani pretensori sempre combattuta, e per continue guerre agitata e scossa: e comechè si morisse di veleno il principe Bescaio, a cui da' ribelli era stata la Transilvania conferita, ne fu subito costituito principe Sigismondo Ragozzi. Ebbero perciò gl'imperadori Austriaci sempre cura colle armi alle mani di vindicarla; e sotto l'imperadore Leopoldo, essendo nel 1688 felicemente riuscito alle sue armi di debellare il Teckeli, fu quella resa a Cesare da sua moglie, e fra il bottino furon trovate le insegne del principato, colle quali n'era stato il Teckeli investito. Da questa sconfitta ne derivò che il principe di Wallachia e gli Stati di Transilvania nel medesimo anno si sottomisero a Cesare. Ma persistendo il Ragozzi nella sua pretensione, si vide il nuovo Stato di questa provincia in disordine e sconvolgimento, avendolo i Transilvani nel 1703 nuovamente eletto loro principe; ma furon non guari dopo costretti nell'anno 1705 con pubblico decreto a rivocare l'elezione: onde e sotto l'imperador Giuseppe, e molto più sotto il presente augustissimo principe, avendo le armi Austriache distese le conquiste, e debellati interamente i ribelli, confiscati i loro beni, presidiate di sue truppe le fortezze della provincia, riposa oggi pacifica e tranquilla sotto il clementissimo imperial dominio.

Lasciandosi a'Transilvani la libertà di

vivere colle loro leggi, costumi e religione, per quel che riguarda il lor governo ed economia, fu istituito in Vienna un particolar Consiglio, chiamato la Cancellaria Transilvanica, a cagion che il Capo non è decorato d'altro titolo, fuorchè di Cancelliere; del quale Consiglio è l'incombenza il provvedere a' bisogni della provincia, così per le provviste delle cariche, e di altre dignità e posti, come per l'economia e propria polizia del paese: lasciandosi però al Consiglio Imperiale Aulico di Guerra la cura d'invigilare sopra ciò che si appartiene alla milizia.

Vien composta quella cancelleria, oltre del cancelliere, da quattro consiglieri nazionali, (non essendovi vice-cancelliere) che sono creati dall'imperadore come principe di Transilvania, due de' quali adempiono le parti di referendarii; da un tassatore e registratore, da tre cancellisti o sianotari, e da due portieri. Tiene anche un solo agente, per cui passano le spedizioni del principato. Non ha propria abitazione, ma si raguna ora in una, ora in un'altra casa che prende a pigione, e presentemente l'ha nella contrada chiamata *Klugerstrassen*, nella casa detta *Beym goldenenbrunnen*.

PARTE TERZA

De' Tribunali Austriaci di Vienna, appartenenti a Cesare come arciduca d'Austria, signore di Stiria, di Carintia, del Tirolo, e di tutto ciò che chiamano Provincie e Stati ereditarii Austriaci.

Saremo ora ad annoverare i tribunali proprii del paese, li quali si sono resi più augusti e numerosi, non tanto per l'Austria inferiore, della quale è capitale Vienna, quanto per le sue adiacenze. Le altre provincie, siccome l'Austria superiore, la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il Littorale Austriaco e tutti gli altri Stati ereditarii Austriaci, posseduti nella Svevia, negli Svizzeri ed altrove, ancorchè avessero proprii tribunali di giustizia e proprie Camere per le finanze, indipendenti gli uni dagli altri, poichè queste provincie avean da prima diversi e separati signori: nulladimanco essendosi poi unite in un solo, nella persona di Ferdinando II imperadore, che stabilì in Vienna perpetua sede, siccome di poi fecero tutti gli altri suoi successori Austriaci; quindi non solo i proprii tribunali di questa città furono innalzati, ma fu d'uopo ergere nella medesima due supremi dicasteri, a' quali si riportassero non meno gli affari proprii dell'Austria inferiore, che di tutte le sopraddette altre provincie; ed affinchè i loro tribunali di giustizia e le loro Camere istituite per le finanze avessero co' medesimi la dovuta corrispondenza e rapporto, per aver di tutto lo Stato loro un intero concetto, per miglior metodo e norma del lor governo. Quindi surse il tribunale della Gran Cancelleria della Corte Austriaca, e l'altro dell'Eccelsa Camera Aulica delle Finanze; de' quali prima degli altri, per serbar miglior ordine, fa mestieri in questa terza parte ragionare.

CAPITOLO PRIMO

Della Gran Cancelleria Austriaca di Corte.

Il gran cancelliere di Corte, il cui uffizio presentemente viene sostenuto dal conte Filippo Ludovico di Sintzendorff, tiene qualche rapporto ed analogia cogli antichi gran cancellieri ch'erano nelle case de're di Francia, d'Inghilterra e di Sicilia preposti sopra tutti gli affari di giustizia ed agli uffizi civili del regno, ond'eran chiamati Capi della Giustizia, e Magistrati de' Magistrati, poichè alla sua Gran Cancelleria sono riportate per via di ricorso tutte le determinazioni degli altri tribunali supremi, che sono non pur nell'Austria, che nelle altre provincie ereditarie Austriache; ed invigila parimente al buon governo e retta amministrazione de' medesimi. E conciossiachè gli arciduchi d'Austria tengono privilegio di non potersi da' dicasteri de' loro Stati ereditarii appellare a' Giudicii dell' Imperio, nè avocarsi quivi le cause; quindi è che in caso di ricorso sono riportate non già al Consiglio Imperiale Aulico, ma a questa Gran-Cancelleria Austriaca di Corte. Così ancorchè il tribunale della Reggenza di Vienna fosse il supremo dell'Austria inferiore; pure dalle sentenze del medesimo si dà ricorso all'imperadore, non già come tale, sì bene come arciduca, nel cui spezial nome il gran cancelliere col suo tribunale rivede gli atti ed esamina i processi; ed ora emenda, ora conferma le deliberazioni già prima tolte, secon-

do che gli parrà più convenevole, spiegando sempre la sua giurisdizione e gli atti suoi giudiziali in nome dell'imperadore. Consimili ricorsi egli riceve, che gli sono riportati da'tribunali di Lintz capitale dell'Austria superiore, da quei di Gratz metropoli della Stiria, da Inspruk capitale del Tirolo, e da tutti i supremi tribunali delle altre provincie e Stati ereditarii Austriaci.

Per la stessa cagione godendo gli Arciduchi d'Austria, e per ampissimi privilegi loro prima conceduti, e per diritto territoriale che hanno sopra le provincie ereditarie (siccome l'hanno gli Elettori e gli altri principi dell'Imperio sopra i lor dominii) tutta la sovranità, le preminenze, regalie, ed altre facoltà che godono gli altri Stati e principi dell' Imperio; quindi per questa Gran Cancelleria si spediscono tutti li privilegi, dispense, diplomi, ed altre sovrane concessioni appartenenti alle suddette provincie ereditarie. È ritenendo altresì gli arciduchi il dritto di poter ergere accademie e collegi, ha però il gran cancelliere la soprantendenza dell'Università degli studi di Vienna, del collegio de'dottori e de'medici del paese, di tutti i collegi delle arti e mestieri: soprasta in somma a tutti gli affari politici e civili, e regola tutto ciò che riguarda non meno la retta amministrazione della giustizia negl'inferiori tribunali, che la spedizione e 'l corso di tutte le cose graziose: diffinisce parimente le quistioni di precedenza che nascono tra'magistrati provinciali Austriaci: spedisce loro le patenti quando lor son conferite le cariche: ha la spedizione di tutte le lettere di legittimazioni di naturali e spurii, delle moratorie, delle dispense di età, delle commutazioni delle pene, de'diplomi de'titoli di baroni, di conti, di cavalieri, di nobili, poeti, di notai, e di tutte le dignità ed uffizi de'paesi ereditarii Austriaci. Si appartengono in oltre a questa Gran Cancelleria le concessioni d'immunità e d'esenzioni, degli asili particolari, delle creazioni di villaggi in città, delle fiere solenni e meno solenni; di restituire la fama, di confermare i gradi di dottori, e dar giurisdizione a' collegi, ed il concedere consimili altre prerogative che per ispeziali privilegi furon accordate dagl'imperadori agli arciduchi d'Austria, le quali tutte debbon passare per questa Cancelleria. Questi titoli, onori, dignità e concessioni si distinguono per questo mezzo da quelle dell'Imperio, e sono inferiori alle medesime; poichè queste si concedono dall'imperadore come arciduca d'Austria, e si spediscono i diplomi da questa Austriaca Cancelleria di corte; e quelle per contrario da Cesare come imperadore, e dalla Cancelleria dell' Imperio, ed ottengono vigore e rispetto per tutta l'estensione di esso. È però vero, ch'essendo stato da Carlo V conceduto ampissimo privilegio agli arciduchi d'Austria di poter crear non pur nobili, ma eziandio conti e baroni, fu quindi diffinito nella capitolazione di Giuseppe (*) che i diplomi sopra ciò spediti da questa Cancelleria Austriaca fossero riconosciuti in tutto l'Imperio.

Ha questa Cancelleria proprio e magnifico palagio, prossimo a quello dell'imperadore, dove abita il gran cancelliere, e si raduna il tribunale. Egli è composto dal gran cancelliere, che vien eletto dall'imperadore come arciduca d'Austria, a cui sta aggiunto un vicecancelliere; da otto consiglieri e referendarii, da sei secretarii, da un tassatore col suo aggiunto, e da più cancellisti ed accessisti. Tiene proprii e diversi agenti, secondo richiedono le spedizioni de'vari paesi, li quali o sono nazionali, o intesi delle costituzioni e stili di ciascheduna provincia Austriaca.

CAPITOLO SECONDO

Dell'Eccelsa Camera Imperiale Aulica delle Finanze.

Questo tribunale, per ciò che riguarda le sue incumbenze, ed i ministri ed i tanti uffiziali subalterni che lo compongono, è il più numeroso ed ampio di quanti ne siano in Vienna; poichè le sue appartenenze non solo si ristringono alle finanze dell'Austria inferiore, ma si estendono sopra tutte le Camere dell'altre provincie, regni e Stati ereditarii Austriaci.

Da questo è amministrato tutto il patrimonio ereditario Austriaco dell'imperadore qual arciduca; e poichè e per cagion del dritto territoriale, e per gli ampissimi privilegi conceduti a'duchi d'Austria, siccome è di sopra detto, hanno essi la facoltà di

(*) Artic. 43.

poter imporre nuovi dazi, collette e gabelle in questi Stati, col consenso però de'medesimi, senza richiedere l'autorità degli Elettori e degli Stati dell'Impeno: siccome ritengono il diritto de'tesori, delle miniere, delle monete, de' pesi e misure, delle foreste, delle caccie, delle strade, de' ponti, de' fiumi, della pesca, de' molini, delle saline, delle poste, e di tutte le altre regalie così maggiori come minori; quindi è che soprasta questa Camera imperiale Aulica alle rendite, agli affitti, a'dazi, dogane, gabelle, collette, ed alle esazioni di tutti i dritti ed emolumenti fiscali: riceve i conti non solo dagli ufficiali subalterni dell'Austria inferiore, ma da tutte le altre Camere dell'altre provincie e Stati ereditarii Austriaci, dove viene a radunarsi molto danaro: presiede alle miniere dell'argento vivo, del rame, ferro, argento, oro e sale; ai boschi, alle peschiere, a' fiumi, alle dogane, ec. E sebbene le poste di queste provincie ereditarie Austriache fossero state nell'anno 1624 dall'imperadore Ferdinando II concedute al conte di Paar ed a'suoi successori, in guisa che questa Camera non avea di che impacciarsene; nulladimeno avendosele il presente imperadore Carlo IV ripigliate e riunite al suo arciducale patrimonio, sono di bel nuovo ritornate ad esser sotto l'ispezione di questo tribunale. In fine ha il medesimo l'alta conoscenza di tutto ciò che riguarda le regalie così maggiori come minori, le quali dagl'imperadori furono ampiamente rilasciate agli arciduchi d'Austria nelle suddette provincie e Stati ereditarii, i quali in ciò si riconoscono come dipendenti e sovrani, essendo stata la famiglia Austriaca innalzata a tanta eminenza sopra questi Stati, che poco gli resta di sottrargli interamente alla giurisdizione dell'Imperio.

Tiene questo tribunale il suo presidente ed il vicepresidente, ed è composto, oltre di questi, d'un infinito numero di consiglieri, divisi in due banchi, di conti e baroni, e di nobili e letterati.

I consiglieri del primo banco sono ordinariamente ventiquattro, que' del secondo quarantasette; ed ha in oltre cinque referendarii, diciotto segretari, quindici concepisti ed otto aggiunti. Tiene un legista per procuratore della Camera, e tre viceprocuratori, tre registratori, due spedizionieri, un tassatore (i quali hanno sotto di loro sette cancellisti ordinarii ed altrettanti sopranumerarii), sette protocollisti, e più accessisti e portieri. E poichè secondo le tante e sì diverse incumbenze è stato d'uopo dividere gli ufficiali, e destinarli a particolari affari, affinchè senza disordine e confusione ciascuno attendesse al proprio carico e commissione; quindi è che per l'affare de'conti sono costituiti otto razionali, che hanno parimente il titolo di Consiglieri, i quali tengono subordinati ventisette altri ufficiali de'conti, oltre tanti altri computisti ed assentisti, di cui non può tenersene conto; tanto sono tra loro diversi e numerosi.

Parimente è stato mestieri per la soprantendenza della milizia che si stabilissero particolari ufficiali, i quali tenessero conto degli abiti de'soldati urbani, delle loro paghe, armature, alloggi, e di quanto loro bisogna, onde quella che si chiama la *bancalità militare*, ha proprii cassieri, assentisti ed altri ufficiali subalterni che attendono al pagamento militare. Ciò s'intende della milizia urbana, poichè dell'altra, di cui si è ragionato, ne prende cura e pensiero il Consiglio Imperiale Aulico di Guerra. Così ancora perchè quanto l'imperadore ritrae dalle sue rendite della Boemia e dell'Ungheria, pure si appartiene alla cognizion di questa Camera; vi sono però in essa destinati particolari ufficiali per prenderne conto e ragione, non meno di quello che si faccia delle rendite ed emolumenti che vengono dalle Austrie, e da tutti gli altri Stati ereditarii Austriaci. A questo fine si sono stabilite in questa Camera più principali commissioni. I. Per gli affari già detti della milizia urbana. II. Per gli pagamenti di tutti coloro che servono in corte. III. Vi ha la commissione camerale riguardante l'Ungheria e le sue provincie adiacenti. IV. Quella riguardante la Boemia, la Slesia e la Moravia. V. Quella toccante alli paesi Austriaci ereditarii. VI. Evvi la principal commissione per gli conti. VII. La commissione sopra tutte le arti e mestieri. VIII. La commissione sopra il sale. IX. Quella sopra le miniere. X. La commissione riguardante tutti i paesi nuovamente acquistati, siccome sono la Transilvania, la Servia ed altri. E finalmente vi sono le commissioni sopra i boschi e le montagne, sopra l'arse-

nale, le fabbriche, le fortificazioni, l'artiglieria, le barche, le dogane, le proviande, il banco, gli ospedali e le povere case, e varie altre deputazioni e commissioni, che lungo sarebbe farne qui un più diffuso catalogo. Avendo ciascuna di queste commissioni proprii e particolari uffiziali, può da se stesso ciascun comprendere quanto sia ampio e prodigioso il numero de'medesimi; per guisa che comunemente si tiene che gli uffiziali ed altri subalterni che sono impiegati in Vienna ed in tutti i paesi suddetti sopra gli affari delle finanze, e sopra tutto ciò che riguarda le dipendenze delle medesime, oltrapassino il numero di quaranta mila persone.

CAPITOLO TERZO

Del Supremo Tribunale della Reggenza dell'Austria inferiore.

Questo tribunale ancorchè, come si è detto, abbia qualche subordinazione alla Gran Cancelleria di Corte per gli ricorsi che dalle sue determinazioni possono darsi alla medesima; con tutto ciò reputasi supremo a riguardo degli altri tribunali inferiori così civili che criminali di Vienna, a' quali soprasta, e da quali non per via di ricorso, ma per ordinario rimedio d'appellazione si avocano le cause civili e criminali, e si riportano al medesimo. Conosce ancora in prima istanza delle cause de' nobili ad esso tribunale sottoposti, i quali sono i nobili delle città e della provincia dell'Austria inferiore, i quali non possedono in essa beni stabili che fossero stati descritti nel Maresciallato di provincia; siccome eziandio le cause di tutti i forestieri commoranti in Vienna, i quali vivono con qualche carattere di dignità, e siano riputati e tenuti per nobili; poichè per gl'ignobili vi è un tribunale inferiore, chiamato della *Schrana*, dove sono convenuti nelle cause civili, ed accusati nelle criminali, siccome tutti gli altri borghesi di Vienna.

Questo propriamente si può dire tribunale supremo del paese, poichè la sua giurisdizione non oltrepassa i confini dell'Austria inferiore; la esercita solo nella città e ne' subborghi, ed in tutta questa provincia: onde perciò comunemente è chiamata *Reggenza dell'Austria inferiore*. Sono ad essa sottoposti, oltre i tribunali delle città e villaggi della medesima, tutt'i tribunali inferiori di giustizia sì civile come criminale di Vienna. Così le cause che dalla Schrana passano al Magistrato della città, da questo si riportano per via d'appellazione alla Reggenza, dove giudizialmente si finiscono. Egli è però vero che le sentenze di morte che dalla medesima si proferiscono o in prima istanza, ovvero in grado d'appellazione, non si possono eseguire se non sottoscritte dall'imperadore. Le cause civili de' tribunali de'Cambii e del Magistrato della città pure alla medesima Reggenza si riportano. E poichè l'Università di Vienna ed il suo Collegio per privilegio di Massimiliano I, oltre delle prerogative che il suo rettore sia conte Palatino, ed abbia la facoltà di conferire la laurea ed i gradi, ha giurisdizione sopra tutti i suoi, i quali in prima istanza devono ivi essere convenuti: quindi in caso di aggravio inferito da questi giudici può aversi ricorso alla detta Reggenza; se però le parti non avessero qualche impiego in Corte, poichè allora dee ricorrersi al Maresciallato di Corte, come loro giudice competente. In breve, sopra tutti i particolari e minori tribunali di Giustizia che sono nella città di Vienna ha egli l'ispezione e soprantendenza.

Vien composto questo tribunale di tre banchi, uno de' conti e baroni della provincia, l'altro de' nobili, ed il terzo dei letterati. Tutti hanno titolo di *Consiglieri della Reggenza;* ed il lor numero è assai grande, poichè i conti e' baroni arrivano a trenta, i nobili a ventidue ed i letterati a dodici. Sovrasta a tutti il presidente, che si elegge dall'imperadore come arciduca d'Austria, e vien chiamato *Stadthalter*, al quale vien anche aggiunto un vicepresidente, o sia *Vicestadthalter;* ed oltre questi vi è un cancelliere, il quale insieme cogli altri tutti invigilano sopra le cose non meno criminali che civili dell'Austria inferiore. Si unisce questo Consiglio della Reggenza in tutti i giorni, eccetto che nei festivi, nel proprio palazzo dell'imperadore, e dove ordinariamente rende ragione secondo le particolari costituzioni degli arciduchi d'Austria e le consuetudini del paese. Le costituzioni vanno raccolte in un volume, volgarmente chiamato il *Codice*

Austriaco; e sopra le consuetudini dell'Austria inferiore ampiamente scrissero Gian Battista Sūttinger e Gian Francesco Tassero, siccome di quelle dell'Austria superiore trattò il signor Finsterwalder.

Tiene più uffiziali subalterni, nove ordinarii segretari e tredici sopranumerarii, un registratore con tre aggiunti, uno spedizioniero, un tassatore, tre commissarii, cinque concepisti, cinque accessisti e tre protocollisti. Ha parimente un sottomaresciallo, destinato per l'esecuzioni de' suoi ordinamenti; tiene quattordici cancellisti ordinarii e cinque sopranumerarii, quattro portieri, oltre alcuni altri famigliari destinati per gli minuti servigi del tribunale.

CAPITOLO QUARTO

Del tribunale del Maresciallo del paese.

Ritenendo ciascuno Stato dell'Imperio, siccome è quello dell'Austria inferiore, un'immagine dell'antica libertà, poichè prima i lor governi eran misti di monarchico e di aristocratico, furon per conseguenza ritenute pure nell'Austria alcune reliquie di essa, che si conserva per mezzo di questo magistrato, ancorchè dagl'imperadori fossero stati gli arciduchi d'Austria, per tanti e sì ampii privilegi loro conceduti, quasi che sottratti dall'Imperio, rendendogli assoluti e dispotici signori della medesima. Ciascuno di tutti gli altri membri onde si forma il corpo dell'Imperio Germanico, ritiene il proprio Stato provinciale; ed in fatti questo d'Austria si compone di tre ordini, di prelati, di conti e baroni, di nobili e di Comunità. Secondo più capitolazioni e recessi dell'Imperio trovasi stabilita usanza non mai interrotta, che l'arciduca, tutti i principi e duchi dell'Imperio non possono gravare i loro dominii di nuovi tributi e tasse, se non col consenso degli Stati provinciali onde la provincia od il ducato si compone; quindi gli arciduchi d'Austria, quando sono obbligati per qualche imminente guerra, o altro bisogno, di chieder sussidii a' suoi sudditi, espongono i loro desiderii agli Stati della provincia, uniti sotto un presidente, li quali tengono discussioni sopra la domanda, e sopra la maniera d'imporgli a proporzione delle facoltà de' possessori, regolando la somma che potrebbe al lor principe offerirsi. Tiene perciò questo tribunale la sua matricola, nella quale sono notati i padroni de' beni stabili, con la descrizione de' medesimi, che sono dentro i confini dell'Austria inferiore, affinchè si possa, senza gravarsi alcuno, a proporzione dei beni tassar più o meno i possessori. Quindi essendo i possessori o prelati ecclesiastici, siccome abati di monasteri e preposti di chiese, ovvero conti e baroni, oppure nobili, o finalmente Comunità d'alcune città e castelli della provincia; in ogni anno si eleggono però sei deputati, due cavalieri, due ecclesiastici e due altri del terzo stato, li quali con venti aggiunti intervengono nelle assemblee che si ragunano per deliberare sopra la quantità e 'l ripartimento delle tasse; presiedere a' conti, dirigere l'esazioni, soprastare a' cancellisti, ed a tutti gli uffiziali minori deputati a questo fine.

Tiene perciò questo Maresciallato del paese in Vienna proprio palagio, chiamato *Landhaus*, che vuol dire *casa del paese*, posta nella strada detta *Herrengasse*, dove si uniscono i deputati, il maresciallo, il sotto-maresciallo del paese, i conti, baroni, nobili, consiglieri, e gli altri uffiziali. Si stabilisce in ciascun anno dall'imperadore il giorno e l'ora nella quale in corte debbon trovarsi tutti costoro per sapere la domanda dell'imperadore; e ciò stabilito, sono obbligati tutti andare dal *Landhaus* nel palazzo imperiale, dove l'imperadore si fa trovare in una delle sale assiso sul trono, ed al cospetto di tutti brevemente espone i bisogni e fa la sua domanda, rimettendosi al suo gran cancelliere di corte, ch'è ivi presente per lo di più; il quale di poi parla in nome dell'imperadore, e dà in mano del maresciallo una scrittura, nella quale si dichiara la somma che l'imperadore ricerca. Indi tornati nel *Landhaus*, il maresciallo e i deputati trattano tra di loro per fissar la somma ed il tempo del pagamento. Sono adunque sottoposti alla giurisdizione di questo tribunale tutti coloro che posseggono beni stabili nell'Austria inferiore, descritti nella matricola. Capo e presidente del medesimo è il maresciallo del paese, che si elegge della primaria nobiltà da Cesare insieme e dagli Stati, e la sua dignità non si estingue se non colla morte. Occupa pre-

sentemente questa carica con lode di somma prudenza Luigi Tommaso conte d'Harrach, consigliere di Stato di S. M. Cesarea, che di presente trovasi vicerè e capitan generale del regno di Napoli, adempiendo intanto qui le sue veci il conte di Volkra.

Tiene ancora questo tribunale un sotto-maresciallo, nell'elezione del quale si suol badare che sia giurista, poichè deve insieme con gli altri assessori conoscere de'meriti delle controversie che sono portate in questo tribunale alla loro decisione, il quale perciò è composto di più assessori, per la maggior parte conti baroni e nobili, e si mutano in ogni triennio. Ha quindi del banco de' conti e baroni diciassette assessori, e del banco de' nobili diciotto: ha un imperiale scrivano del paese, un secretario, tre commissarii del paese e propria cancelleria, nella quale vi è uno spedizioniere, un tassatore, un concepista, cinque cancellieri, oltre alcuni altri uffiziali di minor rango, destinati per l'esazione ed altre incombenze del paese.

CAPITOLO QUINTO

Del tribunale del Maresciallato di Corte.

Il maresciallo di corte di Vienna ha presentemente qualche rapporto ed analogia al gran siniscalco del regno di Napoli; poichè siccome colui anticamente avea sotto la sua giurisdizione tutti gli uffiziali della casa del re, ed era il giudice del real palazzo; così ora in Vienna adornando l'imperial corte, per lo corteggio d'un grande imperadore e d'un gran re, tanti ministri ed uffiziali di diverse nazioni che, decorati di varie cariche ed impieghi, tutti militano nel suo imperial palazzo, oltre di tante altre persone illustri che per diversi riguardi seguitano la corte; era quindi di mestieri che si desse loro un giudice ed un tribunal particolare, innanzi al quale dovessero spedirsi le loro cause non men civili che criminali.

Questo gran maresciallo dopo il maggiordomo maggiore occupa il primo luogo in corte, e soprasta a tutti gli altri uffiziali aulici. Si elegge dall'imperadore, il quale per la capitolazione Giuseppina (1), ed eziandio per l'ultima Carolina (1), deve regolarmente trasceglierlo dall'ordine de'conti dell'imperio; e presentemente vien occupata questa carica dal conte di Martinitz, che l'esercita con lode di molta applicazione ed assiduità; e ben merita per verità il suo tribunale la cura che egli ne tiene, poichè sono al medesimo riportate in prima istanza le cause non pure di tutti gli uffiziali che hanno impiego in corte, di tutti i ministri degli altri tribunali e Consigli di Vienna (toltone solamente il Consiglio Imperiale Aulico ed il Consiglio di Guerra), ma indistintamente le cause ancora di tutti i loro uffiziali minori e subalterni, anche de' loro servidori domestici. Parimente tutti i forestieri che dimorano in Vienna, e seguitano la corte per qualche occasione o affare che vi hanno, sono sottoposti alla sua giurisdizione. Gli ambasciadori, gl'inviati, i residenti, gli agenti ed altri ministri de' principi stranieri, in quelle cause ove non possono valersi del dritto *revocandi domum*, sono obbligati di rispondere a questo tribunale; ma i loro famigliari e servidori sono sempre indifferentemente conosciuti e giudicati dal medesimo. Per questa ragione è incaricato il maresciallo di corte di ricevere gli ambasciadori quando arrivano, e d'introdurgli in corte nelle prime udienze dell'imperadore.

Si unisce questo tribunale nel palazzo dove il maresciallo ha propria abitazione. Tiene dieci assessori giuristi, che attendono alla spedizione delle liti, i quali, oltre del soldo e di altri emolumenti, hanno ciocchè si chiama il *quartiere*, ed oltre a costoro ha per servigio del tribunale cinque cancellisti. Ed essendo ancora l'incumbenza di questo maresciallo di distribuire tutti i quartieri di corte a'ministri ed uffiziali che han dritto d'averlo; quindi per la retta distribuzione de'medesimi tiene sotto di sè un quartiermastro di corte, sotto la cui direzione sono sei forieri e quattro altri minori servienti.

Sono nella città di Vienna altri inferiori tribunali, come quello del Magistrato della città, e altro della Schrana; quelli de'cambii e dell'Università degli studi, e de'collegi di arti, ed altri ancor minori, particolarmente attenenti alle finanze ed a certi

(1) Artic. 39.

(1) Artic. 23.

particolari di giustizia, de' quali non accade farne tedioso catalogo. E terminando qui i maggiori dicasteri e Consigli politici di questa città, farem ora passaggio a' tribunali ecclesiastici della medesima.

CAPITOLO SESTO

De' Tribunali Ecclesiastici della città di Vienna.

La giustizia ecclesiastica ha molto poco da impacciarsi in affari di questa città, essendo la sua conoscenza molto corta e ristretta a due soli concistorii, i quali pure si compongono di assessori non meno ecclesiastici che secolari.

Le cause ecclesiastiche in tutti gli Stati che compongono l'Imperio Germanico, variamente sono regolate, dacchè trovandosi in quello pubblicamente ammesse tre religioni, gli Stati Evangelici, sotto i quali sono compresi i Luterani ed i Calvinisti, hanno riposto nelle persone de' loro principi e magistrati tutto l'imperio sopra le persone ecclesiastiche, e i loro beni e tutta la potestà intorno al governo e disciplina delle loro chiese e de' suoi ministri, lasciando solo a' loro preti l'amministrazione delle cose sacre, le prediche, i sermoni, le liturgie, ed altri spirituali esercizi. Gli Stati Cattolici per contrario riconoscono ne' loro vescovi quella stessa potestà che esercitavan prima della Riforma: e ritenendo ancora presso di costoro forza di legge e di osservanza i concordati passati tra Nicolò V e la nazione germanica, ancorchè molto vaotaggiosi alla Santa Sede, e pregiudiziali e ruinosi alla nazione, si è quindi da loro lasciata in arbitrio de' vescovi la cognizione delle cause ecclrsiastiche, il governo delle loro chiese ed il regolamento della disciplina sotto la subordinazione de' romani pontefici come prima.

Ma poichè tutti gli Stati della Germania ancorchè Cattolici, siccome è l'Austriaco, riconoscono nella persona dell'imperadore, fra' diritti a lui spezialmente riserbati, l'alto ed eminente imperio sopra le persone e beni ecclesiastici, il diritto di terminar le controversie che sovente insorgono fra gli Stati delle tre religioni nelle cause a quelle appartenenti; l'avvocazia della universale Chiesa cristiana, e spezialmente delle chiese della Germania e della Sede Romana: il diritto delle primarie preci; l'altro di dichiarar gli asili, di poter sovente dispensare a' gradi, regolare i divorzi, e prendere consimili conoscenze nelle cause matrimoniali; attribuendosi infine ad essolui il reggimento dell'esterior polizia ecclesiastica, ad imitazione degli antichi imperadori, delle quali son pieni i due Codici Teodosiano e Giustiniano, ed i Capitolari di Carlo Magno, e degli altri Imperadori Germani; quindi è che per tali ed altre somiglianti ecclesiastiche occorrenze sogliònsi sovente portar cause di tal natura al Consiglio Aulico Imperiale, siccome a tribunale per ciò competente, avendo egli propria incumbenza di conoscere intorno a tutti i diritti riserbati alla persona di Cesare come imperadore. Non dee perciò sembrar cosa impropria e strana, se sotto la rubrica de' tribunali ecclesiastici di Vienna si vegga in primo luogo collocato di nuovo il Consiglio Aulico Imperiale.

I.

Del Consiglio Imperiale Aulico.

Primieramente, sono in questo Consiglio esaminate tutte quelle controversie di religione che accadono fra gli Stati Cattolici e gli Evangelici intorno all' osservanza dell'editto di Carlo V, pubblicato ne' comizi d'Augusta l'anno 1548, chiamato volgarmente l' *interim* della *Pace religiosa*, stabilita pure ne' comizi Augustani dell' anno 1555, della pace di Westfalia, e delle seguenti altre capitolazioni per l'esercizio libero delle tre religioni. Sovente insorgon liti per le costruzioni di nuove chiese e cappelle antiche negli Stati Evangelici, per l'erezioni di nuove statue ed immagini de' Santi, e per le demolizioni delle chiese riformate negli Stati Cattolici. Sovente accade pure di disputare intorno alla riforma o stabilimento di nuove ferie per gli tribunali, per le quali si comanda la cessazione dalle opere servili; per la riforma del calendario, e simili altre occorrenze, le quali si dibattono e si risolvono in queste Consiglio Imperiale Aulico.

Secondariamente, vengono portate a questo Consiglio tutte le cause riguardanti l'avvocazia ecclesiastica, in vigor della quale appartengono all' imperadore molti diritti sopra alcuni vescovadi e monasteri

della Germania. In virtù di questo è investito l'imperadore di più canonicati, poichè dopo la coronazione è ricevuto nel numero de' canonici d'Aquisgrana, siccome altresì dopo la coronazione di Massimiliano I pure si legge che fu ammesso nel numero de' canonici della chiesa di Colonia, e lo stesso si rapporta d'un altro canonicato della chiesa di Bamberga, il quale vien conferito all'imperadore per istituto d'Arrigo il Santo. Gli appartengono ancora per la medesima ragione i patronati in più chiese cattedrali e monasteri della Germania, e gli spettano altresì più prebende, una nella chiesa di Spira, un'altra in quella d'Argentina, una terza nella chiesa di S. Geltruda della diocesi di Liegi, e la prima prebenda fra' canonici della chiesa d'Utrecht, la quale si faceva servire dagl'imperadori da due sacerdoti in lor nome.

Per terzo, si riportano quivi le controversie che possono insorgere intorno al diritto riserbato all'imperadore delle primarie preci, ch'è una facoltà di presentare dopo la sua elezione una sola volta in molte chiese o cattedrali o collegiate, o monasteri dell'Imperio, siano mediati o immediati, una persona idonea per conseguire un beneficio ecclesiastico sì maggiore come minore che di prossimo dovrà vacare, o sarà vacato e non provveduto.

Quarto, si rapportano pure in questo Consiglio alcune volte cause ecclesiastiche, e matrimoniali di dispense, di gradi, di divorzi, ed altre simili conoscenze, semprechè gl'imperadori abbiano voluto farsi valere i loro supremi e riserbati diritti, e l'alte loro preminenze. Così leggiamo presso Marquardo Frecro nella Raccolta degli Scrittori Germani (*) due formole dell'imperadore Ludovico Bavaro, in una delle quali leggesi la sentenza del divorzio che promulgò tra Giovanni figlio del re di Boemia, come impotente, e Margherita duchessa di Carintia; e nell'altra la dispensa sopra i gradi di consanguinità tra Ludovico marchese di Brandeburgo e la suddetta Margherita duchessa di Carintia, la quale dopo l'accennato divorzio si congiunse in matrimonio col suddetto marchese.

Sopra moltissime altre cause ed occorrenze così riguardanti le scomuniche invalide ed ingiuste, come altri affari e faccende ecclesiastiche, delle quali tesserono lunghi cataloghi Cristiano Tommasio, Gian-Giorgio Reinhardo, Giusto Enningio Bohemero ed altri, può raggirarsi la conoscenza di questo Consiglio. Ma gl'imperadori Austriaci, per la riverenza che hanno mostrato sempre d'avere a' romani pontefici, volentieri se n'astengono. Gli Stati dell'Imperio perciò sovente mostrano di dolersene, e ne fanno ricorsi e querele; poichè sebbene da papa Gregorio VII cominciassero i romani pontefici ad attentare sopra questi supremi regali diritti, i Germani però procuraron sempre di mantenersegli salvi ed intatti; onde son ancora rimase non men nella Francia che nell'Imperio le libertà della Chiesa Germanica, delle quali ultimamente compilò un esatto trattato Giovanni Schiltero, col titolo: *De Libertate Ecclesiarum Germaniae*.

In cause di tal natura assume la cognizione questo Aulico Imperial Consiglio. Prende anco conoscenza delle controversie che possono insorgere negli Stati Cattolici intorno all'osservanza de' concordati di Niccolò V colla nazion germanica; ed a questo fine l'imperador Ferdinando I, riordinando questo Consiglio Imperiale Aulico, comandò che alle leggi fondamentali dell'Imperio si aggiungessero questi concordati, e nel Consiglio l'avessero i consiglieri presenti per la decisione delle liti che potessero nascere sopra l'osservanza de' medesimi. Sopra però le particolari cause ecclesiastiche appartenenti a' vescovi cattolici nelle loro diocesi poste negli Stati Cattolici, e spezialmente nel Circolo Austriaco, non ha di che impacciarsi questo Consiglio, rimanendo quelle nel medesimo stato nel quale eran prima della Riforma. Quindi in Vienna si veggono istituiti due concistorii per le medesime, de' quali saremo ora a ragionare brevemente.

II.

Del Concistoro dell'Arcivescovo di Vienna.

Rimanendo ancor oggi, come si è detto, negli Stati Cattolici dell'Imperio la medesima potestà presso i vescovi, che costoro avean prima; quindi non altri s'impaccia delle cause ecclesiastiche delle diocesi, che

(*) Tomo I. pag. 620 e 621.

i vescovi soli, i quali ritengono la giurisdizione sopra le persone e i beni ecclesiastici, e tutto ciò che dalla munificenza e pietà de' principi per mezzo de' loro privilegi è stato a' medesimi conceduto. Ed ancorchè essi stiano sottoposti e subordinati al pontefice romano, riconoscendolo per lor Capo, ed i concordati passati tra Niccolò V e la nazione tedesca presso di loro ritenessero tutto il lor vigore; nulladimanco per antica osservanza, e per più capitolazioni e recessi ne' comizi, trovasi costituito che non possano le cause per via d'appellazione o per qualunque altro ricorso avocarsi in Roma, ma debbono terminarsi nelle proprie diocesi. Così presso Schafnaburgense si legge, che avendo voluto i Turingi in una lite toccante a decime, che aveano coll'arcivescovo di Magonza, appellare in Roma, Arrigo IV lo proibì loro severissimamente, minacciandogli pena di morte, se avessero un tal ardire avuto: e l'imperadore Federigo III comandò a Seuchardo vescovo di Halberstadt, che restituisse una certa avocazia alla badessa di Quedlinburg, senza che osasse di appellarne a Roma, siccome rapporta Kettnero nelle *Antichità Quedlinburgensi* (1). E nelle ultime capitolazioni di Giuseppe I (2) e di Carlo VI (3) si obbligarono quest' imperadori segnalatamente di rescindere ed abolire ogni atto ed ogni procedimento che tentasse mai il nunzio papale, come delegato apostolico, di fare sopra di così fatte cause, o di altre che appartenessero a' Giudicii dell'Imperio, arrogandosene la giurisdizione, e dalla loro cognizione avocandole. Così nell'anno 1677 l'imperadore Leopoldo fortemente si oppose al nunzio del papa residente in Colonia, che voleva tirare a sè una causa civile d'un debito che si apparteneva alla cognizione del Giudicio Camerale. Parimente fu cassato il breve d'Innocenzo XI, col quale nell'anno 1686 avea ordinato che le cause del tribunale dell'arcivescovo ed Elettore di Colonia non a' Giudicii dell'Imperio, ma al suo nunzio colà risedente per via d'appellazione si portassero.

Nell' anno 1698 l'Imperial Camera di Wetzlar si oppose ad una sentenza di un uditor della Ruota Romana, che voleva di Germania avocare a sè certa causa; ed avendo il Capitolo Torense, in una causa feudale che teneva contro la badessa, appellato al nunzio pontificio, fu annullata l'appellazione. Per la ragione istessa l'imperadore Giuseppe acerrimamente contraddisse a Clemente XI, che voleva tirare in corte di Roma la causa di precedenza, la quale si agitava tra l'abate di Peterhusa e l'abate di Crentalinga. Finalmente il Consiglio Imperiale Aulico, nell'anno 1708 cassò due sentenze che s'erano proferite in Roma sopra due cause d'alcuni Tedeschi, le quali erano state colà riportate contro il prescritto de' comizi e capitolazioni di Germania.

Tiene adunque l'arcivescovo di Vienna la conoscenza delle cause civili e criminali sopra i cherici, monaci ed altre persone e beni ecclesiastici della sua diocesi, ed ha perciò proprio concistoro, dove quelle sono esaminate e decise. Ma poichè sembra ad ognuno strano che nella città stessa di Vienna l'arcivescovo di Passavia vi tenga eretto un altro suo proprio concistoro, è da sapersi, innanzi ad ogni altra cosa, che prima d'essersi conceduto a Vienna un proprio e particolar vescovo, la chiesa collegiata di S. Stefano, e tutte le altre della città e de' castelli intorno erano della diocesi dell'arcivescovo di Passavia, la quale essendo ampissima, abbracciava lungo tratto di paese di ambedue le Austrie. Per erger dunque questa chiesa di S. Stefano in cattedrale, bisognò assegnarsele propria diocesi, onde fu fatta divisione di territorio: in questa divisione però l'arcivescovo di Passavia si riserbò la chiesa di S. Maria della Scala posta in Vienna, ed alcune contrade della stessa città, e lungo tratto di paese ne' contorni che abbraccia molti villaggi e castelli vicini; sicchè non avendo l'arcivescovo di Vienna diritto alcuno sopra di queste chiese, rimasero elleno come prima sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Passavia; onde è che oggidì in Vienna ritenga pur questo il suo proprio concistoro.

Tornando ora a ragionar di bel nuovo del concistoro dell'arcivescovo di Vienna, è da sapere che questo si unisce nel proprio suo palagio, contiguo alla chiesa di S. Stefano. Vi soprasta un proposito ecclesiastico e vicario generale, che ha presso di sè più

(1) Kettn. Antiq. Quedlinbur. pag. 263.
(2) Artic. 17.
(3) Artic. 14.

assessori non meno ecclesiastici che secolari. Si compone, oltre del vicario generale, da un decano, da cinque consiglieri ecclesiastici e da sei altri secolari, fra'quali uno assume il carico di notaio concistoriale. Non ha, nè può tener affatto famiglia armata. Tien sì bene carcere nel cortile del proprio palagio, ed un sol cursore.

III.

Del Concistoro dell'Arcivescovo di Passavia in Vienna.

La diocesi dell'arcivescovo di Passavia si distende, come si è poco fa detto, non pure sino alle mura di Vienna, ma dentro la città stessa ha propria chiesa amministrata da'suoi preti, e più contrade che rimangono tuttavia sotto la sua giurisdizione. Vicino alla chiesa medesima tiene un ampio e magnifico palagio, dove dimora il suo vicario generale, il quale egli destina per esercitarla in sua vece sopra tutte le chiese ed ecclesiastici a sè appartenenti e soggetti. Ha in questo palagio eretto il suo concistoro, dove sono riportate in prima istanza tutte le cause così civili come criminali de'suoi sudditi. Tiene perciò proprie carceri nel suo cortile ed un cursore, ma non ha famiglia armata. E poichè è più ampio il suo territorio nell'Austria, che non è quello dell'arcivescovo di Vienna; quindi è più numeroso di assessori e di altri uffiziali subalterni il concistoro dell'arcivescovo di Passavia, che non è quello dell'arcivescovo di Vienna. Si compone perciò questo concistoro, oltre del vicario generale e preposito ecclesiastico, ed oltre del decano e direttore, di più assessori non meno ecclesiastici che secolari, i quali hanno pure il titolo di consiglieri, ed ascendono al numero di ventotto ordinarii e tre titolari. Tra costoro, i secolari, che sono tutti giuristi, sono quattordici; ed ha parimente, oltre il notaro concistoriale, due cancellisti.

IV.

Della Nunziatura Apostolica di Vienna.

Non è da cercar tribunale alcuno in Vienna del nunzio che quivi risiede. Egli adempie più le parti d'un ambasciadore del papa, come di principe secolare, che d'altro; onde a'nostri dì il titolo di *Eccellenza*, il qual è proprio de'soli ambasciadori de're quivi mandati, non solo fu rifiutato dal passato nunzio Grimaldi, il quale, tralasciato quello d'*Illustrissimo*, riceveasi l'*Eccellentissimo* da'cortigiani adulatori, che cominciarono per proprio e lor vano capriccio ad appiccarglielo; ma di vantaggio il nunzio presente suo successore, come se a dovere gli fosse dovuto, tutto si conturba e mostrane grave cruccio e sopracciglio, se gli altri o per inavvertenza, o per non andare a seconda della vil turba degli adulatori, non sa dipartirsi dalle antiche formole de'suoi maggiori (a). Tutte le incombenze delegate al nunzio in Vienna, costui le adempie per vie estragiudiziali ed informazioni segrete, senza che qui possa esercitare giurisdizione alcuna contenziosa. Non ha perciò non solo famiglia armata, ma nemmeno carceri, nè cursori. Suol fare qualche fiata delle sorprese sopra il concistoro dell'arcivescovo, ma immantinente vengono represse. La sua potestà delegata si raggira per lo più intorno a questo, che la Corte Romana per le mani sue manda giubilei ed indulgenze plenarie, e le dispense nella quaresima di potersi mangiar carne; ciocchè è sofferto dall'arcivescovo più per propria dabbenaggine, che per diritto alcuno legittimo che il nunzio vi avesse. La gente semplice e ghiotta del paese corre volentieri a prenderle dal nunzio, sì perchè agevolmente si ottengono, come anche perchè si dispensano senza denari. Ma essi non avvertono che in questi principii se loro usa tale indulgenza e larghezza, lo fa per maggiormente allettare loro a ricorrervi frequentemente affine di stabilir bene un tal nuovo diritto. In progresso di tempo sentiranno i loro posteri, e forse anch'essi in lor vita, che affine di mantenere nella Nunziatura i cancellisti per la spedizione, bisognerà contribuire qualche denaro, onde al diritto fermamente stabilito vi aggiungeran-

(a) Perchè l'*Eccellenza* compete solo agli ambasciadori del re? E se un nunzio è ambasciadore, perchè non gli convien d'assumere quel titolo? Il papa è re come tutti gli altri: ma molti re non son ancor papi in Europa.... quindi le guerre e le stragi di religione, gli scismi, le sette, le dissensioni, il vacillar de'principi sul trono, le miserie de'popoli, le desolazioni civili e politiche....

no anche gli emolumenti, e non mancheranno da poi tasse e divote imposizioni per augumentargli.

E poichè negli Stati Cattolici, come è questo d'Austria, fra le cose riserbate al papa è il diritto delle dispense matrimoniali fra le persone illustri e meno illustri; suol quindi il papa esercitarlo in Germania per mezzo de' suoi tre nunzi che vi tiene, uno residente in Colonia, l'altro qui in Vienna, ed il terzo a Lucerna fra gli Svizzeri.

PARTE IV ED ULTIMA

De' Consigli stabiliti in Vienna appartenenti a Cesare come monarca di que'regni e Stati d'Italia e di quelle provincie di Fiandra che furon divelte dalla corona di Spagna ed aggiudicate all'imperadore.

Avendo, per la morte accaduta nell'anno 1711 dell'imperador Giuseppe senza lasciar di sè prole maschile, gli Elettori dell'Imperio eletto in imperadore il re Carlo suo fratello, che dimorava allora in Barcellona, convenne a questo principe, lasciando la regina Elisabetta al governo di Catalogna, di ritornare in Alemagna per ricevere la corona dell'Imperio a Francfort, e restituire in Vienna la sua residenza, come i suoi predecessori avean fatto. E portando seco questa immatura ed inaspettata morte la variazione del sistema d'Europa, e facendo mutar sembiante allo stato delle cose; quindi, dopo una sì lunga e sanguinosa guerra, fu dagli alleati e dal re Luigi di Francia seriamente inteso a' trattati di una amichevole composizione: e dopo di essersi fra l'imperadore ed il re di Francia convenuto un armistizio per l'Italia, e l'evacuazione della Catalogna e di Maiorca, essendosi dall'una e dall'altra parte nominati i plenipotenziari per la pace, questi portatisi in Utrecht, quivi la conchiusero nel dì 11 d'aprile dell'anno 1713. Fra le convenzioni in quella stabilite, una fu, che il reame di Napoli ed il ducato di Milano rimanessero all'imperadore, e le piazze della Fiandra spagnuola fossero date in potere degli Olandesi, per essere di poi restituite alla casa d'Austria. Fu indi questo trattato confermato in Rastadt nel seguente anno 1714, e poi in Londra nel 1718, ed eseguito con ogni puntualità fra tutte le Potenze che vi concorsero (a). Ma come che per lo trattato medesimo fosse stata assegnata in reame al duca di Savoia la Sicilia; nulladimeno ripugnando l'imperadore di cedere al re Filippo V le sue ragioni e 'l titolo sopra la monarchia di Spagna, e quindi appresso avendo il re Filippo tentato d'occupare per sè la Sicilia, con discacciarne il duca di Savoia, questa mossa fu cagione che il cambio che di poi se ne fece, riuscisse in maggior vantaggio dell'imperadore, poichè vendicata colle sue armi dalle mani degli Spagnuoli la Sicilia, si cedè in iscambio al duca di Savoia l'isola di Sardegna, così che la Sicilia si riunì, com'era stata prima posseduta da' re di Spagna, col regno di Napoli sotto un medesimo principe; onde agli acquisti dell'imperadore fatti del reame di Napoli e del ducato di Milano si aggiunse anche quello della Sicilia. Le provincie della Fiandra spagnuola furono ancora dagli Olandesi riposte nelle suè mani. Ed essendosi per contrario dalla sua morte (*), poco dopo del trattato di pace, evacuata la Catalogna e l'isola di Maiorca, e l'imperadrice Elisabetta ritornata perciò in Allemagna con tutta la sua corte e con tutti quasi gli Spagnuoli che, abbandonando i paterni lari, vollero seguitare anche il partito Cesareo, quindi nella imperial città di Vienna fermatasi stabilmente la corte ch'era pria dimorata in Barcellona, fu di mestieri pensare di colà al governo di que'regni e provincie che si erano separate dalla corona di Spagna, ergendo ivi nuovi Consigli, siccome erasi fatto in Madrid a'tempi di Carlo V e Filippo II. Per la qual cosa ne furono di questi stabiliti due principali: uno chiamato *di Spagna*, e l'altro *di Fiandra*, de' quali e delle loro dipendenze saremo a trattare in questa ultima parte.

Fu detto il primo *di Spagna*, non perchè s'impacciasse degli affari di quella monarchia non posseduta affatto da Cesare, ma perchè governa e soprantende a quei regni e Stati d'Italia che alla corona di Spagna si appartenevano una volta; e non avendo,

(a) Si sarebbe desiderato un po' più di chiarezza nel dotto autore intorno all'armistizio d'Italia, la pace d'Utrecht e il trattato di Rastadt....

(*) Forse intende parlare della morte dell'imperador Giuseppe, o di quella di Luigi XIV.

a quel tempo che fu eretto in Vienna quel Consiglio, rinunziato l'imperadore alle sue ragioni sopra quella monarchia: quindi è, che siccome egli riteneva il titolo di re di Spagna, così a questo Consiglio fu dato il nome stesso per autorizzarne in alcun modo la pretensione, e per dinotare eziandio con ciò qual fosse il suo imperial animo in conservare sempre vive e ferme le sue pretensioni e 'l suo diritto sopra tutta quell'ampia e vasta monarchia.

CAPITOLO PRIMO

Del Supremo Real Consiglio di Spagna.

Questo Consiglio si chiama ancor oggi *di Spagna*, ancorchè dopo l'ultima pace di Vienna del 1725 si fossero dall'imperadore cedute al re Filippo V tutte le ragioni e diritti che sopra quella monarchia vi avea; così perchè, dato che se gli era una volta quel fastoso nome, altri forse avrebbe riputato di scemarsi la sua dignità e 'l suo splendore, se cambiato si fosse e ristretto al solo nome di Consiglio d'Italia, come anco perchè seguita tuttavia a regolare quei regni e quegli Stati d'Italia che prima alla corona di Spagna si appartenevano. E sebbene dopo questa ultima pace fossero stati dalla medesima assolutamente disgiunti e separati: con tutto ciò ritenendo ancora Cesare in vigore della pace stessa il titolo di Cattolico Re di Spagna, non dee sembrar strano che questo Consiglio conservi pure il medesimo nome. Per queste ed altre ragioni che si diranno più innanzi, ritiene eziandio l'idioma spagnuolo nelle sue spedizioni, ed oltre di avere il suo presidente spagnuolo, per la maggior parte vien composto di consiglieri e di reggenti spagnuoli, siccome altresì di segretarii, d'uffiziali e di subalterni della nazione istessa.

Simile Consiglio, quando fu da Filippo II nell'anno 1558 ristabilito in Madrid (dove fu composto di un presidente, di tre reggenti spagnuoli e di altrettanti nazionali, che da Napoli, Sicilia e Milano si chiamavano), era appellato *d'Italia*, poichè non avea altra incumbenza che negli affari appartenenti a' dominii che la corona di Spagna possedeva in Italia. Presentemente questo di Vienna, ancorchè pure non s'impacciasse d'altri affari che di que' di Napoli, Sicilia e Milano, e fossesi eretto non in Ispagna, ma in un paese lontano e straniero, quanto è la Germania; contuttociò, per gli particolari riguardi già di sopra narrati, ritiene ancora il nome di *Consiglio di Spagna*. I posteri forse nol crederanno, o almeno porterà loro confusione una tal denominazione; ma così sta il fatto, e tal ne fu la cagione.

Il Consiglio d'Italia fondato in Ispagna riputavasi quivi stabilito come in proprio territorio, e non in istraniero, poichè gli Spagnuoli aveano incorporati i regni di Napoli e di Sicilia al regno d'Aragona, ed aveano sì fattamente operato che comprendesse l'Aragona non meno la Valenza e la Catalogna, che Napoli e Sicilia, siccome regni ch'essi dicevano di essere stati dalli re Pietro ed Alfonso acquistati colle forze della corona d'Aragona. Quindi nacque il costume di mandarsi un Aragonese per reggente nel Consiglio Collaterale di Napoli. E quindi è che nel testamento di Filippo II, volendo questo istituire universal erede in tutti i suoi regni Filippo suo figliuolo, bastò solamente che l'avesse dichiarato erede del regno d'Aragona, perchè lo fosse anche di Napoli e di Sicilia: poichè sotto tal nome, oltre la Catalogna, eran compresi i regni di Valenza, di Napoli, di Sicilia, di Sardegna e l'isole Baleari, non altrimenti che sotto il regno di Castiglia erano compresi, siccome a quello uniti, i regni di Lione, di Toledo, di Galizia, di Siviglia, di Granata, e tutti gli altri regni e provincie di Spagna.

Per questa ragione si vide ad un tempo unito il Consiglio d'Aragona con quello d'Italia: e dappoichè furono divisi, fu perciò chiamato questo Consiglio da Filippo II *Tribunale di Giustizia*, spiegando egli i suoi atti e la sua giurisdizione come vero magistrato, non semplicemente con voti consultivi, ma anche con decisivi; perchè essendo i dominii, degli affari de' quali giudicava, incorporati al regno l'Aragona, non meno il Consiglio d'Aragona che quello d'Italia dovean riputarsi veri e formali tribunali; ed ancorchè fondati in Madrid fuori del regno Aragonese, nulladimanco come che istituiti in Ispagna, la quale comprende univocamente tutti quei regni onde si compone, e sotto la stessa forma che la tennero i Goti, da' quali derivò la successione negli ultimi re di Spagna, che vindicarono

da' Mori e riunirono nelle loro persone reali tutti que' regni: quindi sempre che tali Consigli s'istituivano in Ispagna, si riputavano fondati come in proprio territorio. Non altrimenti che il Consiglio Imperiale Aulico, sebbene non fosse istituito nella provincia di Germania propriamente detta, ma in Vienna città posta tra' confini del Norico e della Pannonia, onde chi ad una provincia e chi all'altra l'attribuisce; nulladimanco essendo stata di poi l'Austria incorporata alla Germania, ed ora formando un de' Circoli da' quali è composto l'Imperio, non si dice perciò il Consiglio Imperiale Aulico esser fuori del suo territorio, sicchè non debba riputarsi vero e proprio magistrato. E quindi deriva la ragione perchè in Madrid il Consiglio d'Italia, non meno che quello d'Aragona, avea tra' suoi uffiziali l'Alcuzino maggiore che soprastava a più capitani di giustizia destinati per l'esecuzione de' suoi decreti e sentenze. A ciò si aggiugne, che tutti i Consigli stabiliti in Madrid, come quelli di Stato, di Castiglia, di Guerra, di Azienda, d'Aragona, dell'Inquisizione, d'Italia, di Portogallo, delle Indie e degli Ordini, aveano fra di loro una vicendevole comunicazione, passando, nel caso di doversi dare aggiunti, i ministri di un Consiglio ad un altro; anzi la Giunta generale che chiamano di Competenza, ove si trattano le cause di precedenza, vien composta da più ministri, i quali si tolgono da ciascuno de' suddetti Consigli, e nel loro sedere non si attende la maggioranza ed eminenza che un Consiglio ha sopra l'altro, ma seggono insieme indistintamente, con riguardarsi solamente il tempo della loro ammissione, cosicchè il più antico di quale di que' Consigli che egli si sia precede al meno antico; conciossiachè tali Consigli come eretti in Ispagna, alla quale furono incorporati i regni nuovamente acquistati, si riputavano stabiliti come in proprio territorio, e per conseguenza poteano vicendevolmente comunicarsi gl'interventi e mescolarsi insieme.

Non è da dirsi lo stesso di questo nuovo Consiglio di Spagna, del quale ora si tratta. Egli è stabilito nell'Austria, in territorio affatto straniero, che non ha alcuna connessione o menoma coerenza co' regni e Stati d'Italia, i quali non hanno avuto giammai a quella rapporto, nè sono stati riputati mai a quella incorporati, o alle sue adiacenze. Perciò non avendo proprio territorio, non può dirsi vero magistrato, nè può esercitare giurisdizione alcuna contenziosa, ma solamente la volontaria, la quale unicamente dipende dal principe, in nome del quale devono spiegarsi tutti gli atti: ed i voti de' consiglieri e de' reggenti che lo compongono, non sono che consultivi, non mai decisivi; poichè essendo costituiti fuori di que' dominii de' quali han commessa la cura, non possono sopra de' medesimi spiegare alcun atto di giurisdizione contenziosa o d'imperio; cosicchè impunemente non si ubbidisce loro, secondo che scrisse Paolo nella *l. ultima de jurisdict. om. jud. Extra Territorium jus dicenti impune non paretur.* Si uguagliano tali Consigli istituiti fuori del territorio a' proconsoli, de' quali disse Marciano che usciti di Roma, e permanendo fuori delle provincie loro designate, non possono esercitare giurisdizione alcuna contenziosa.

Da ciò nasce che questo Consiglio di Spagna stabilito in Vienna non abbia proprio foro, nè Alcuzino maggiore, come aveva quello d'Italia in Madrid, nè altri uffiziali di giustizia; anzi il presidente stesso, i consiglieri, i reggenti, i segretarii e tutti gli uffiziali subalterni che lo compongono, sono sottoposti alla giurisdizione del Maresciallato di Corte, avanti il qual tribunale sono convenuti così nelle cause civili che nelle criminali, non altrimenti che tutti gli altri forestieri che dimorano in Vienna per occasione di qualche impiego che gli obbliga a seguitar la corte.

La principal incumbenza adunque di questo Consiglio è di attendere alla spedizione delle cose graziose, ed al governo ed economia di questi regni: alle nomine de' loro ministri, uffiziali, e di altre dignità e cariche, la cui provista tiene il re a sè riserbata; nel che fare i ministri di questo Consiglio non hanno che il solo voto consultivo, stando in arbitrio di Sua Maestà eleggér chi vuole, ancorchè non fosse nominato. Attende parimente alla spedizione degli assensi reali, de' privilegi, delle investiture de' feudi, delle concessioni di titoli, e di altre tali cose graziose che dipendono unicamente dal favore e dalla munificenza del principe, e che sono riserbate alla reale sua potestà, siccome proprie delle alte

sue preminenze e de' suoi sovrani diritti.

Non avendo adunque questo Consiglio giurisdizione alcuna contenziosa, non può impacciarsi nelle cause di giustizia de' regni e Stati a' quali soprantende, nè può da quelli avocarle a sè, dovendo terminarsi ne' propri tribunali dove furon mosse, così per disposizione della ragion comune, come per particolari convenzioni passate tra quegli Stati ed i loro Sovrani; nel che però non è di tutti uguale la sorte e la condizione.

Dal regno di Napoli non possono assolutamente e senza riserba alcuna avocarsi le cause di qualunque natura ch'elleno si fossero, o feudali o criminali, anche per delitti di lesa maestà, e molto meno quelle nelle quali il fisco vi avesse qualche interesse. E ciò nè per via di ricorso, nè di altro rimedio di revisione, di reclamazione, di supplicazione, ovvero *ex mero officio*, eziandio che le parti contendenti vi consentissero; siccome è manifesto dalle capitolazioni passate col re Ferdinando il Cattolico, coll'imperadore Carlo V, col re Filippo II, con gli altri principi successori, e coll'istesso nostro imperadore Carlo VI. Per effetto però di sovrana, eminente e riserbata potestà regia sovente si è praticato in alcune cause gravi e di gran momento, ed in quelle dove per la potenza d'una delle parti si è sospettata oppressione dell'altra, che il re abbia comandato, che prima di pubblicarsi la sentenza si mandassero a sè i voti, i quali suol fare esaminare da questo Consiglio, o da altri ministri che gli piaceranno. Nel qual caso non già il Consiglio assume la cognizione della causa, ma in esso si esaminano i motivi e le ragioni della decisione; e se mai si scorgesse essersi ad una delle parti inferito gravame che avesse bisogno di rimedio, il re comanda che la causa si decida con maggior numero di giudici, o destinando egli gli aggiunti, ovvero ordinando che si votasse a Ruote giunte, o nel Consiglio Collaterale; in ognuno de' quali casi si deve sempre profferir la sentenza in nome di quel tribunale a cui la causa si appartiene. Parimente avendo il re a sè riserbata la punizione de' delitti commessi in uffizio da' suoi ministri perpetui, ch'egli elegge, tocca quindi direttamente alla sua sovrana autorità di ordinare contro a' medesimi le visite, o generali o particolari ch'elle si siano; e perciò le cause di questo genere sono riportate a questo Consiglio, il quale risiede presso il sovrano, non solo dal regno di Napoli, ma da quello di Sicilia e dallo Stato di Milano, poichè al re solo si appartiene la privazione o la sospensione delle cariche ch'egli ha conferite, e l'ordinazione degli altri gastighi, secondo ch'essi l'avran meritati.

Il regno di Sicilia non ha capitolazioni sì assolute ed ampie, poichè nelle preghiere che i Siciliani dettero al re Alfonso, essi medesimi si contentarono che se le parti litiganti consentissero che fosse avocata la causa nel real Consiglio presso il re assistente, ancorchè fuori del regno, potesse questo assumerne la cognizione. In oltre i re di Sicilia si riserbaron sempre, che nel caso di ritardata ovvero denegata giustizia potesse aversi ad essi ricorso; e di vantaggio, che le cause feudali per via di ricognizione potessero pure avocarsi. In tutti questi casi però non avoca propriamente il Consiglio a sè la causa, ma suole il re comandare che si trasmettano i voti de' giudici colle loro giustificazioni; e quelli discussi ed esaminati, se si conoscerà di doversi moderare, si rescrive a' tribunali donde sono venuti, rimandandosi loro indietro i voti colle moderazioni opportune, ed ingiungesi loro che promulghino la sentenza in così fatta forma, la quale si pubblica in nome del tribunale dove la causa fu introdotta, donde si dà luogo all'appellazione, se mai da questo tribunale potesse appellarsi a quello del Concistoro, ch'è in Sicilia un tribunale supremo.

Lo Stato di Milano è in ciò inferiore a' regni di Napoli e di Sicilia; poichè avendo gli antichi duchi di Milano riserbati alla loro suprema cognizione i ricorsi de' sudditi dalle determinazioni de' tribunali, nè di poi da' re Austriaci essendosi passato co' Milanesi quelle capitolazioni che s'interposero co' Napoletani e co' Siciliani, quindi dal Senato di Milano spesso si avocano le cause in questo Consiglio di Spagna. Egli è però vero che non se ne assume propria ed ordinaria cognizione, ma suol dall'imperadore comandarsi la trasmissione de' voti, li quali esaminati in Consiglio si moderano o si variano, secondo che si riputerà espediente, rimandandosi di poi al Senato, affinchè giusta le prescritte moderazioni promulghi la sentenza; ovvero niente decidendosi, si ri-

mettono di nuovo, con ordinarsi che nella causa intervengano altri giudici, destinandogli Sua Maestà da altri magistrati ordinarii, ovvero estraordinarii.

Per attendere alla spedizione di tutte queste incumbenze il Consiglio d' Italia di Madrid era composto d'un presidente d'illustre sangue, e della prima nobiltà di Spagna; d'un general tesoriere, ch' era dal re dichiarato consigliere di questo Consiglio, ed il quale in caso d'assenza del presidente faceva le sue veci, presedendo a tutti gli altri reggenti, e segnando i reali dispacci dopo la firma del re; ed oltre a costoro, di sei reggenti togati, due destinati per Napoli, altri due per Sicilia, e gli altri due per Milano, de'quali uno era spagnuolo e l'altro nazionale, chiamato, per reggervi quel Consiglio, da Napoli, da Sicilia e da Milano, a'quali tutti erano costituiti moderati soldi. Avea tre segretari, i quali secondo gli atti che spedivano, riguardanti ciascuno di que'dominii, spiegavano la loro qualità di segretario o di Napoli, o di Sicilia, o di Milano, ed aveano perciò sotto di loro più uffiziali di segreteria destinati per la spedizione de' dispacci e privilegi. Vi si aggiunse di poi a' tempi di Filippo IV un avvocato fiscale, il quale, quando fu stabilito questo Consiglio da Filippo II, non si pensò a costituire, riputandosi allora non necessario; e quando alcuna volta occorreva di doversi trattare causa nella quale per lo interesse del fisco vi era bisogno di fiscale, pigliavasi da un altro Consiglio, ovvero sceglievasi un de'migliori avvocati del foro per difendere il fisco.

Ma questo Consiglio di Spagna costituito in Vienna, ancorchè si raggiri sopra le medesime cognizioni ed incumbenze, è per numero di ministri e d'uffiziali che lo compongono, e per maggioranza de' soldi loro assegnati, assai più grande e fastoso. Tien egli il suo presidente, il quale si crea dal re pure di nazione spagnuolo. Ne' principii della sua erezione vi fu anche eletto il general tesoriero, la qual carica era esercitata dal duca di Uzeda; ma questi di poi morto, non se gli dette altro successore, esercitandosi ora da D. Emmanuele de Legaspi uffiziale spagnuolo, col titolo di Tesoriero Ricevitore, il quale ha sotto di sè più uffiziali subalterni.

Ha non pure i reggenti che lo costituiscono, ma più consiglieri di spada; e secondo la sua prima costituzione, siccome il Consiglio d'Italia stabilito in Madrid avea due reggenti per ciascheduna provincia che ne dipendea, uno spagnuolo e l'altro nazionale, così parimente furono per questo di Spagna in Vienna costituiti due consiglieri, l'uno spagnuolo e l' altro nazionale. Ma in progresso di tempo il nazionale fu abolito, e lo spagnuolo fu ritenuto; e per ispezial favore si vede oggi in questo Consiglio un sol tedesco, qual è il conte di Zintzendorf, figliuolo del gran cancelliere di corte, il quale occupa la carica di cancelliere per lo Stato di Milano. Non si è già per questo inferito alcun pregiudizio alla nazione spagnuola, poichè per lo stesso Stato di Milano ve ne ha un altro spagnuolo, che è il conte di Bolagnos, ambasciadore presentemente di Sua Maestà Cesarea in Vienna.

Il regno di Napoli avea pure il consigliere nazionale, e vi fu tempo che n'ebbe due; ma essendosi di poi ridotti in uno nella persona del marchese di Rofrano, questo morto, non si pensò più a dargli successore nazionale. All'incontro essendo passato il conte di Montesanto, da consigliere spagnuolo ch'era per Napoli, alla carica di presidente del Consiglio, sebbene per alcuni anni non se gli fosse dato successore, ultimamente non però fu la sua sede vacante provveduta in persona del conte Perlas, figliuolo del marchese di Rialp, segretario di Stato. A questo modo presentemente il regno di Napoli ha il suo consigliere spagnuolo, siccome l'ha lo Stato di Milano, e la Sicilia parimente, per cui v'è il conte di Cervellon; ma niuno di questi Stati ha ora più consigliere nazionale.

De'reggenti si riserba ancora nel Consiglio di Vienna quella stessa disposizione che v'era in quello di Madrid; cioè v'è la piazza per un reggente spagnuolo, ed un'altra per un nazionale. Così per Napoli evvi il reggente Positano nazionale, ed il reggente Smandia spagnuolo, per la Sicilia il reggente Almarez come originario spagnuolo, ed il reggente Perlongo come siciliano; e finalmente per lo Stato di Milano il reggente Pertusati milanese, ed il reggente Alvarez spagnuolo.

Ha questo Consiglio pure un avvocato fiscale, la qual carica prima fu conferita ad un Milanese, qual fu Belgredi, e di poi ad

un Napoletano, qual fu il reggente Riccardi; ma dopo la costui morte si vide uscire questa carica da' nazionali, e capitare in mano di Spagnuoli, dell'Alvarez e dello Smandia, i quali essendo di poi promossi al grado di reggenti, lasciarono vuota la fiscalia, la quale ancor oggi resta non occupata, esercitandola da interino il signor Smandia, come ultimo reggente.

Oltre il fiscale, tiene anche un agente fiscale, al quale ultimamente si sono aggiunti uno scrivano di Camera ed un nuovo uffiziale, chiamato il *Razionale del Consiglio*, ancorchè non avesse molto da impacciarsi a tener conti e ragioni. Tiene eziandio tre segretarii, tutti spagnuoli e decorati col titolo di consiglieri. L'uno di essi è stabilito per Napoli, l'altro per la Sicilia ed il terzo per Milano. Ciascuno ha sotto di sè più uffiziali, per i quali passano le spedizioni ripartitamente di ciascuna provincia. Il segretario per Napoli ne ha otto, e toltone un solo nazionale, entrato ultimamente per ispezial favore e grazia, tutti gli altri sono spagnuoli. Il segretario per Sicilia ne ha otto, parimente ancora tutti spagnuoli. Quello per Milano ne ha cinque della medesima nazione spagnuola; alle quali segreterie se gli sono assegnati tre portieri. E poichè potevano accader negozi in questo Consiglio che fossero indifferenti a tutti questi tre dominii, si pensò pure ad istituire un altro uffiziale spagnuolo che ne avesse commessa la spedizione, il quale fu però detto de' *negozi indifferenti*.

Oltre di queste segreterie, ve n'è un'altra, chiamata del *Real Suggello*, che soprasta all' esazione de' diritti reali del suggello e delle spedizioni appartenenti ora al re. Il suo segretario spagnuolo vien anche decorato col titolo di consigliere, e tiene sotto di sè un uffiziale maggiore e tre altri minori, oltre il portiere, tutti della medesima nazione.

Il tesoriere ricevitore del Consiglio, che ha il titolo di segretario, tiene pure sotto di sè quattro altri uffiziali spagnuoli. Evvi ancora il cappellano del Consiglio, quattro portieri ed alcuni altri uffiziali inferiori destinati per gli minuti servigi. Ultimamente, ad imitazione degli altri Consigli di Vienna, vi furono stabiliti venti agenti, destinati a sollecitare le spedizioni nelle segreterie secondo l' incumbenze che hanno da' loro principali. Questi agenti danno giuramento di lealmente esercitare il loro impiego in mano del presidente, da cui vengono eletti.

Questo Consiglio non ha proprio palagio, ma si unisce in quello del conte di Caprara, nella strada detta di *Wallnerstrassen* che tiene a pigione, in tutt'i giorni, toltone i feriati, e 'l mercordì ed il sabbato destinati per la posta.

I soldi che sono assegnati a' sopraddetti ministri, segretarii ed uffiziali, sono assai magnifici e profusi, ricavandosi il denaro per essoloro da' medesimi dominii d'Italia, per gli quali sono destinati. Oltre al sorprendente soldo assegnato al presidente, che giunge poco meno che a fiorini trentamila l'anno, ognuno de' consiglieri o reggenti ha nove mila fiorini l'anno, ed ai reggenti destinati per la Sicilia e per Milano viene anche pagato il *quartiere* per l'abitazione da quelle provincie, il quale importa per lo meno altri fiorini mille per anno a ciascheduno. Per questa cagione quando prima nel Consiglio d'Italia in Madrid non si chiamavano primarii ministri delle provincie, ma da Napoli si faceva venire per reggente o un consigliere di Santa Chiara, o più regolarmente un presidente della Regia Camera; e di poi dal Consiglio d'Italia credevasi di fare avanzo col passare nel Consiglio Collaterale di Napoli; ora per contrario non meno da Napoli, che da Sicilia e da Milano si chiamano i reggenti del Collaterale, i primi senatori ed altri supremi magistrati, per occupare in Vienna i posti del Consiglio di Spagna; anzi a' dì nostri si è pur veduto che prima nel Consiglio d'Italia in Madrid per fiscale eleggevasi uno dell'ordine degli avvocati, ora s'invitano i reggenti stessi del Collateral di Napoli ed i primi senatori di Milano ad occupar questa carica, come è avvenuto nelle persone delli signori Alvares e Smandia, i quali, per lo stipendio che seco ella porta, volentieri l'hanno ricevuta, ancorchè sovente siano destinati a disputar di precedenza con i segretarii.

I segretarii hanno altrettanto soldo, oltre la decima ch'esige ciascuno di essi sopra tutt' i dritti di spedizione della sua propria provincia. I loro uffiziali maggiori di segreteria, chi ha tre mila fiorini e chi quattromila l'anno. Gli uffiziali minori regolarmente hanno due o mille fiorini per

lo meno. In fine non vi è uffiziale per infimo che sia, il quale non abbia sei o ottocento fiorini l'anno, oltre alcuni emolumenti che traggono dalle spedizioni de' privilegi e dispacci sotto nome di *diritti*, di *firma*, di *registro*, di *portiero*, o di altro.

Alcuni forse si maraviglieranno come questo Consiglio stabilito in Vienna fuori del territorio di Spagna, e de' regni a quella prima incorporati, e 'l quale in oltre non ha tanto da impacciarsi in affari di quella monarchia, siccome faceva il Consiglio d'Italia in Madrid, veggasi presentemente composto di tanti Spagnuoli, e soprabbondantemente accresciuto di ministri, di segretarii e di tanti altri uffiziali, e soprattutto di essersi per esso loro stabiliti così profusi ed eccessivi soldi, quando che gli altri ministri de' primi e principali Consigli di Vienna, eziandio quegli del Consiglio Imperiale Aulico, non ne ricevono nemmeno la metà. Ma finiranno costoro di maravigliarsi, se porranno mente alle circostanze, ed alle qualità de' tempi e delle persone che concorsero, allora quando fu stabilito in Vienna questo Consiglio. Evacuata che fu la Catalogna dagl'Imperiali, convenendo all'Imperadore Carlo VI e poi all' imperadrice di restituire in Vienna le loro reali persone con tutta la real corte, moltissimi Spagnuoli vollero seguitare le Loro Maestà; e chi per non rimaner esposto agl' insulti de' loro emoli del contrario partito Angioino, e chi anteponendo la speranza di maggiori acquisti al timore della perdita de' corti patrimonii che in Ispagna lasciavano, presero la risoluzione di seguitare la corte. Ciocchè fortunatamente loro avvenne, poichè la gratitudine e la clemenza del nostro imperadore non solo provvide loro in Germania, in Italia ed in Fiandra di mezzi di sostentarsi, ma gli onorò eziandio di cariche sì illustri e doviziose, che rimanendo nelle paterne case, non potevano nemmeno immaginare di doverne occupare maggiori, o somiglianti.

A questo fine bisognò pensare di accrescere il numero de' ministri ed uffiziali, di multiplicare i posti, ed inventarne altri nuovi, per dar loro non pur sostentamento, ma lustro e fasto. A ciò si aggiunga, che nell'erezione de' loro Consigli avendovi avuta la maggior parte gli Spagnuoli stessi, seppero ben provvedere che la propria nazione per questi sì abbondanti e numerosi soldi potesse sostenere in Vienna, rimpetto agli altri Consigli e dicasteri della città, la maggior pompa e fasto possibile, affinchè in un paese ancorchè straniero potessero farci una figura molto splendida e decorosa; poco curando, come dovendo il loro denaro venir da' dominii d'Italia, che questi nuovi pesi, de' quali venivan questi caricati, dovessero esser cagione dell'evidente ruina de' medesimi e de' loro nazionali; e niente altresì badando, siccome quelli che tutt'altro aveano avanti gli occhi, fuorchè le vere regole del governo, che ogni superfluo magistrato è per se stesso un carico assai grave e dannoso allo Stato. Per questa cagione non si ebbe veruna mira che in questi Consigli s' impiegassero, ma inutilmente, tante persone inutili che vi doveano rimanere oziosi, e nel tempo stesso a carico dello Stato; poichè il principal intento fu non già d'istituire un savio, dotto e necessario tribunale, qual fu quello d'Italia stabilito da Filippo II in Madrid, ma di accomodare splendidamente tanti Spagnuoli che aveano seguita la corte; ciocchè più manifestamente apparve allora quando ricuperata dalle armi imperiali la Sicilia, ed attribuita a questo Consiglio, si videro eretti in Vienna due nuovi dicasteri affatto inutili e superflui, quali sono quelli dell'Inquisizione Generale, e del Commissariato Generale della Crociata di Spagna, de' quali saremo ora a favellare.

I.

Del Tribunale dell'Inquisizione di Spagna.

I Siciliani ebbero la disavventura sotto gli Aragonesi di vedersi piantato in Palermo un tribunale d'Inquisizione, sottoposto a quello dell'inquisitor generale di Spagna, al quale si avea ricorso ne' casi più ardui, regolandosi così intorno alle proibizioni e censure de' libri secondo gl'Indici e gli Espurgatorii di Spagna, come negli Atti di Fede, ed in ogni altra materia al S. Udizio appartenente, giusta la forma dell'Inquisizione di Spagna. Divelta la Sicilia dalla Spagna, e passata poi sotto il dominio dell'imperadore Carlo VI, non ebbe il suo tribunal dell'Inquisizione più rapporto alcuno con quello di Spagna; sicchè bisognava

ergersene un altro, il quale avesse da soprantendere a quello di Sicilia, siccome faceva il tribunale generale di Madrid. Alcuni forse avrebber riputato che non v'era necessità d'erger per ciò un nuovo tribunale, potendosi ne' casi ardui da questo Consiglio di Spagna istesso mandare le istruzioni necessarie, secondo le quali avrebbero dovuto regolarsi quegl'inquisitori in qualche ardua o difficile occorrenza, per non gravare quel regno d'un tribunale superfluo. Ma non l'intesero così gli Spagnuoli, che aveano altro disegno. Presero volentieri l'occasione che la fortuna lor presentava, di collocare più persone della lor nazione, ergendone uno a parte a somiglianza di quello di Madrid. Così fu tosto eletto un prete spagnuolo per inquisitor generale, gli furono dati assessori, qualificatori, consultori, un segretario, ed altri uffiziali subalterni; e, quel che parrà strano, il qualificarono pure e denominaronlo Inquisitor Generale non già di Sicilia, ma di Spagna. E veramente non vi era maggior ragione perchè il Consiglio dovesse chiamarsi di Spagna, e questo inquisitore non dovesse pure così denominarsi; ancorchè per altro non avesse ad impacciarsi che della sola Sicilia, poichè Napoli non conosce Inquisizione alcuna nè di Spagna nè di Roma. E Milano sebben l'abbia, non essendo mai stata sottoposta a quella di Spagna, ma sì bene a quella di Roma, rimane ora così com'era prima.

A questo inquisitore vien somministrato il suo soldo dalla tesoreria di Sicilia, siccome anche a tutti i suoi uffiziali ed al segretario. I più mesi dell'anno dimora ozioso, e rare volte accade che da Sicilia vengano ricorsi, o se gli somministri materia per aver da fare: e se pur vengono casi da risolvere, si riducono a fanatismi, a stregherie di visionarii ed a bestemmie, le quali tosto si qualificano per ereticali, a sortilegii, bigamie e cose simili. E poichè sovente manca affatto la materia da impiegarsi agl' inquisitori stessi di Sicilia, essi, per non rimanere oziosi, si danno in cerca di fare, e procurano di qualificare ogni delitto per ereticale, affine di tirare i rei al loro foro, ancorchè o da fragilità umana, o da ubbriachezza, o da stizza, ovvero da ignoranza e da scempiaggine procedesse. E se ne vide gli scorsi anni un compassionevole e funestissimo esempio, dappoichè per poter pubblicamente eseguire, come riusciva il meglio, un Atto di Fede, che molti anni non erasi praticato in Palermo, si risolvette dall' Inquisizione, per farlo più tragico ed orrendo, a bruciar vivi due miserabili scimuniti, a' quali un'oscura e stretta prigione avea fatto perdere il cervello, e renduti matti spediti ed insanabili.

Dopo la morte dell' inquisitor generale spagnuolo essendo stato elevato alla dignità cardinalizia il presente arcivescovo di Vienna Colonitz, nè le rendite del suo vescovado potendogli somministrare tanto che dovesse sostenersi con quel fasto e pompa propria de'cardinali, l'imperadore conferì questa carica, con gli emolumenti che seco porta, al medesimo; sicchè presentemente a' suoi fastosi titoli di arcivescovo senza suffraganei, di principe titolare dell'Imperio e di cardinale, aggiugne anche quello d' Inquisitore Generale delle Spagne. Nel suo arcivescovil palagio, quando accade da trattarsi alcuna cosa, s' unisce questo tribunale, che vien composto, oltre dell'inquisitore, da più qualificatori e consultori, preti, Domenicani e Francescani, ed anche Gesuiti, che non tirano stipendii; da un segretario, e da più altri minori uffiziali, a' quali però è stabilito un competente salario; dacchè quasi tutto il denaro che vien da Sicilia, è assorbito dall' imperadore.

II.

Del Tribunale del Commissariato Generale della Crociata.

Per la cagione stessa trovandosi la Sicilia da molto tempo gravata di questa ingegnosa gabella, che chiamasi della *Crociata*, la quale pure era sottoposta al commissario generale della Crociata di Spagna, diviso che fu da questa monarchia quel regno, bisognò pensare ad eleggere in Vienna un simil commissario generale, com'era in Madrid, per dover regolare la Crociata di Sicilia; ed ancorchè non avesse nulla da brigarsi negli Stati di Napoli e di Milano, poichè in questi dominii non si conosce Crociata, con tutto ciò pur ritiene il nome di Commissario Generale; e per la ragione stessa per cui l'inquisitore di Sicilia ebbe il

titolo d'Inquisitor di Spagna, è questo novello uffiziale parimente chiamato Commissario Generale delle Spagne. La sua principal incombenza non si riduce ad altro, che a rivedere i conti dell'esazione, e tener ragione del numero de'biglietti che si dispensano in quel regno per obbligar quei sudditi, pagando il dazio, a riceversi le indulgenze plenarie, ad eleggersi proprio confessore, che tosto che sarà da essi eletto, se gl'infonde la potestà di potergli assolvere da tutti i casi riservati, a poter mangiare cacio ed uova, ed altri sì fatti cibi ne'giorni quaresimali ed in altri di, in Italia vietati, e ad ottenere simili agiatezze di palato e comodità di vivere. Ognun conosce che per questo non era mestieri d'un nuovo tribunale, bastando i Reggenti provinciali di Sicilia per tenerne conto e regolare questa faccenda, che non si riduce finalmente che ad una fruttuosa esazione di dazio, procurandone l'accrescimento, ed invigilando che, non essendo appoggiata che sopra la semplicità de'Siciliani, non venga dagli scaltri alzato il velo, ed accorti della loro dabbenaggine, si corresse pericolo, non volendosi costoro più crociare, di perdersi affatto una tal rendita. Contuttociò per li motivi di sopra espressi fu tosto eletto un prete spagnuolo per commissario generale col soldo di dodici mila fiorini l'anno. Se gli dettero due assessori, a' quali, ancorchè fossero i due Reggenti provinciali di Sicilia, pure per questa nuova incumbenza vengono loro somministrati 400 fiorini l'anno di soprappiù per ciascheduno. Tiene un avvocato fiscale col soldo di 2000 fiorini l'anno, un contadore maggiore, un segretario, uno scrivano di Camera ed un portiere, tutti spagnuoli, i quali tirano salario, chi di mille tallari, chi di minor somma, secondo le loro tasse e graduazioni, ancorchè troppo rare volte in tutto il corso dell'anno loro convenisse di giuntarsi nella casa del commissario generale, dove questo tribunale si regge.

CAPITOLO SECONDO

Del Supremo Consiglio di Fiandra.

Aggiudicate, in vigor delle accennate paci di Utrecht e di Londra, le provincie della Fiandra Spagnuola all'imperadore Carlo VI, fu stimato conveniente, per attendere al governo delle medesime, ergere in Vienna un nuovo Consiglio, che chiamasi per ciò il *Supremo di Fiandra*. Se si riguardano le sue incumbenze, e gli affari che in quello si trattano, non meritava un tanto numero di ministri e di uffiziali che presentemente lo compongono. Poichè ciascuna di quelle provincie ha il suo proprio e supremo Consiglio, dove tutte le cause ed i negozi si finiscono; nè in vigore de' loro privilegi possono le cause da quei Consigli supremi avocarsi altrove. Ha la provincia chiamata strettamente di Fiandra il suo proprio e supremo Consiglio nella città di Gant, che si regola secondo il Codice Belgico, comentato da Antonio Anselmo nel suo *Triboniano Belgico*. Evvi il Consiglio Supremo di Brabante nella città di Bruselles, che ha proprie costituzioni e pratiche differenti da Anversa, e dagli statuti delle altre città della medesima provincia, delle quali ampiamente scrisse il Deckhero, il Kinschotto, il Cristineo ed il Stockmanno. Malines tiene parimente il suo, che vien regolato dalle sue proprie leggi municipali, le quali interpretò Pietro Nannio, e dopo di lui il Cristineo; siccome parimente la città di Gant ha proprie leggi e consuetudini, discordanti da quelle delle altre provincie di Fiandra, illustrate da Gian-Antonio Knobaert, avvocato del Consiglio provinciale di Fiandra; e Namur finalmente tiene pure proprio e particolar dicasterio. Sicchè, per ciò che riguarda la giurisdizione contenziosa nelle cause de' Fiaminghi, non ha questo Consiglio di Vienna da impacciarsene molto. Intorno alla volontaria, e per quella parte la quale spetta al governo, elezione o nomine di ministri ed alle cose graziose, son pure molto rare le sue provvidenze; poichè avendo avuto prima la Fiandra per governatore il principe Eugenio di Savoia, e presentemente reggendola come governatrice l'arciduchessa Elisabetta sorella dell'imperadore, quasi tutto il regolamento degli affari politici ed economici dipende dall'arbitrio della medesima che governa in Brusselles, siccome dipendea prima dal solo volere del principe Eugenio. Ma componendosi questo Consiglio per la maggior parte di Spagnuoli, quindi è che, per le cagioni già dette, non si è osservato alcun risparmio ad accresce-

re il numero de' suoi ministri ed uffiziali, ed a stabilir loro grossi stipendii.

Tiene questo Consiglio il suo presidente spagnuolo; la qual carica fu prima occupata dal principe Cardona, e dopo la sua morte è stata ultimamente provveduta in persona del conte di Savallà, ch'era prima consigliere del medesimo.

Ha, oltre il presidente, quattro consiglieri, due di spada che regolarmente sono spagnuoli, e due che sono dottori fiaminghi: un segretario, il qual è decorato pure del titolo di consigliere, e che tien sotto di sè sei uffiziali di segretaria, la maggior parte spagnuoli, ed alcuni fiaminghi, li quali tutti tiran salarii dell'istessa maniera che i ministri ed uffiziali del Consiglio di Spagna. Ha un cappellano, un portiere e quattro agenti. Non ha proprio palagio, ma s'unisce tuttavia in quello di Caprara, in un appartamento vicino a quello del Consiglio di Spagna, in tutti i giorni della settimana, toltone i feriati, ed il mercoledì ed il sabbato destinati per la posta.

CAPITOLO TERZO ED ULTIMO

Della Segretaria di Stato eretta per la spedizione universale di tutti gli affari appartenenti a questi regni e provincie della Corona di Spagna.

Governandosi questi Consigli e dicasteri all'uso di Spagna, e non avendovi luogo altra lingua che la spagnuola, fu mestieri che la segretaria di Stato che dovea regolargli, e per mezzo della quale doveano comunicarsi al re le consulte, le nomine ed altre occorrenze, siccome per la stessa via doveano ritornare a'medesimi Consigli le reali deliberazioni, fosse parimente spagnuola. Quindi per segretario di Stato fu eletto il marchese di Rialp spagnuolo, il qual fu da poi dichiarato anche consigliere di Stato di Sua Maestà, che presentemente regola questa segretaria con somma accuratezza, sollecitudine e commendazione nelle camere della sua propria abitazione.

Tiene sotto di sè più uffiziali maggiori e minori, che attendono alla spedizione del dispaccio, sino al numero di otto, e per la maggior parte spagnuoli, a'quali sono assegnati grossi stipendii, tirando quattro comunemente, tre, o duemila fiorini di soldo l'anno, secondo le loro graduazioni e la loro anzianità, oltre delle pensioni e mercedi, delle quali non vi è chi non ne sia provvisto. Tiene un portiere, e pochi altri subalterni per gli minuti servigi.

Della conferenza delle Poste d'Italia e di Fiandra.

Essendo riunito nella persona di Cesare il governo delle Poste di Napoli, di Roma, di Milano e di Fiandra, le quali prima erano state concedute a varie famiglie, e si amministravano da loro proprii Corrieri maggiori, che sotto di sè aveano più tenenti ed uffiziali di Poste, fu ultimamente risoluto che la soprantendenza delle medesime non a' Consigli di Spagna e di Fiandra si lasciasse com'era prima, ma che si deputasse una particolar *conferenza*, perchè con maggior esattezza si prendesse di quelle cura e pensiero, e sopra tutto non tanto per meglio disporle e regolarle, quanto per accrescerne la rendita e gli emolumenti. Ed era per verità questo un affare su cui bisognava seriamente pensare: poichè per questa nuova *conferenza* dovendosi assegnare decorosi soldi a'presidenti che dovean reggerla, ed agli altri nuovi uffiziali che vi si doveano impiegare, era altresì necessario pensare a' mezzi donde questi stipendii dovean prendersi. Così accresciuta la rendita, con raddoppiar la spesa del porto delle lettere, con toglier la franchigia a molti ministri e personaggi di conto, la quale prima godeano, potè facilmente risolversi a farvi presedere i più supremi ministri di questa corte, con assegnar loro grossi stipendii. Si vide pertanto dichiarato presidente di questa *conferenza* il conte di Sintzendorf gran cancelliere di corte, e per vicepresidente il marchese di Rialp consigliere e segretario di Stato di Sua Maestà. Non corrisponde il mezzo ed il fine a questo gran principio; poichè sebbene a questa *conferenza* si fossero dati tre assessori, per Napoli il reggente Positano, per Milano il reggente Pertusati, e per Fiandra il consigliere Winantes (per Sicilia non v'è deputato veruno, poichè le Poste di quel regno si sono lasciate al duca di Saponara, che collo sborso di 150000 fiorini ne procurò nuova investitura), questi però o non mai o rare volte sono chiamati, nè fanno nulla di quello che si fa o si risolve, nè tirano salario alcuno, anzi nemmeno essi sono immuni dalla spesa del porto del-

le proprie lettere. Sicchè la *conferenza*, senza veruno considerabile e fisso corpo di ministri, tosto finisce in un segretario, qual è Benedetto Locella, che sovente assume le parti di fiscale e di referendario, regolando egli questi affari sotto la diresione del presidente e vicepresidente, non avendo sotto di sè che due uffiziali per mantener la necessaria corrispondenza con gli amministratori delle Poste di ciascheduna provincia.

Degli Avvocati.

Ciascheduno, dopo essere informato di un sì prodigioso numero di Consigli e dicasteri di Vienna, crederà che il numero degli avvocati debba essere a proporzione assai grande e decoroso. E poichè ne' medesimi sono agitate non pur cause dell'Imperio, ma di tanti altri ampii regni e vaste provincie d'Europa, crederà facilmente che gli avvocati che le difendono, siano i più insigni e rinomati giureconsulti d'Europa, forniti non meno di una gran perizia di leggi romane ed imperiali germaniche, che di quelle degli altri regni e nazioni. Ma erra di assai chi ciò crede; anzi trova tutto il contrario. E certamente siccome sembra straordinaria cosa il vedere in una sì piccola città tanti e sì diversi tribunali, così parimente sembrerà strano lo scorgere che in un pelago sì vasto non appariscano se non rari nuotatori, dappoichè sono sì pochi gli avvocati, e di tanto poca fama e di sì leggiera stima, che si veggono trattati con niun rispetto, e chiamati alle case de' clienti non altrimenti che si fa de'medici e notai. Bisogna adunque togliere la maraviglia con additarne le vere cagioni.

Primieramente, ciò avviene perchè gli affari che più frequentemente si trattano in questi Consigli, si raggirano intorno cose graziose e non contenziose; e per conseguenza sono più adoperati gli agenti, che colle loro pratiche e maneggi sanno condurgli a fine e procurarne la spedizione, di quello che siano usati gli avvocati e gli oratori; tanto maggiormente, che non costumasi di arringare pubblicamente nelle Ruote, restringendosi le difese, quando alcuna volta occorrono, nello scrivere ed informare i ministri per le loro case.

Secondariamente, se avviene nel Consiglio Imperiale Aulico che debba esaminarsi qualche grave causa contenziosa che riguardi gli Stati dell'Imperio, essendovi per lo più in queste provincie, spezialmente in Sassonia, delle celebri Università, siccome quelle di Jena, Wittenberga, Hall e Lipsia, ed in Franconia quella di Altdorff, dove sono insigni professori, siccome scorgesi dalle opere che tutto giorno danno alle stampe, sovente s'impiegano questi a scrivere, ed a venire in Vienna per difenderle; dappoichè dagli avvocati Austriaci non è da promettersene tanto. Se siano cause contenziose riguardanti i feudi imperiali d'Italia, provincia che abbonda di tant'insigni avvocati, i Genovesi, i Milanesi, i Mantovani, i Finalini, i Piemontesi ed altri principi italiani feudatarii dell'Imperio, che vi hanno interesse, mandano sovente in Vienna i loro avvocati per difenderle.

Terzo, dagli avvocati Austriaci non è da sperarne veruna perizia o conoscenza degli affari e del dritto pubblico e privato, poichè non hanno buone Università nè buoni maestri, da' quali poterlo apprendere; il quale è male che succede non solo in tutti i paesi Austriaci ereditarii, ma anche in Boemia, e molto più in Ungheria. L'Università degli Studi di Vienna, per li tanti privilegi conceduti le dall'imperadore Massimiliano I e dagli altri imperadori Austriaci suoi successori, fu prima assai rinomata, e produsse preclari ingegni, siccome altresì era l'Università di Baviera, e quella di Praga in Boemia; ma dal punto che in queste Università vi posero piede i Gesuiti, favoriti pur troppo dall'imperadore Ferdinando II lor benefattore e largo donatore, si vide regnare in esse una mostruosa deformazione; e l'ignoranza de' professori crebbe al sommo, siccome oggidì con grave lor danno sperimentano i giovani, i quali nel maggiore loro profitto nemmeno giungono ad apprendere mezzanamente la lingua latina. Sicchè presentemente alcuni savi padri di famiglia sono costretti a mandare i loro figliuoli a studiare in alcuna delle già dette Università dell'Imperio, ovvero a Leiden in Olanda; e rari son quegli che ne ritornano approfittati, attendendo più essi alle fogge e mode de' paesi forestieri, che a' studi serii e gravi. Ed è osservazione fatta da' più riflessivi e savi uomini, confermata

dalla esperienza, che tal disgrazia si vide arrivare non solo in tutti gli Stati ereditarii Austriaci, ma anche in Boemia ed in Baviera, dacchè i Gesuiti posero mano a regolare quelle Università; poichè le altre dell'Imperio, dove non hanno potuto por piede, sono nella massima floridezza, e forse maggiore di quella nella quale la lasciaronn i loro maggiori. Niente dico dell'Ungheria, la quale per la già espressa cagione siccome fu, così sarà sempre barbara. In breve, ciocchè l'Inquisizione fa in Ispagna, in Sicilia e negli altri paesi ov'è ricevuta, fanno i Gesuiti in tutti gli Stati Austriaci, in Boemia ed in Ungheria (a). Sicchè agli avvocati viennesi, de'quali tutto lo studio non si raggira che intorno al loro Codice Austriaco, e ad alcuni sciapiti e grossolani scrittori del paese, ben gli sta il basso conto e la maniera vile in cui sono avuti e colla quale sono trattati, essendo essi così ignari di letteratura e di giurisprudenza, che convenendomi trattare con un di loro il quale passa per avvocato primario, non sapeva nemmeno il nome di Cuiacio, confessandomi sinceramente ch'era la prima volta che lo aveva da me udito.

In ultimo è da riflettere che Vienna essendosi presentemente resa una corte si splendida e numerosa di tanti signori, di tanti duchi, principi e conti, di tanti ambasciadori, inviati ed altri personaggi di conto; la principal figura è rappresentata dalla nobiltà, la quale avendo eziandio la maggior parte, ed occupando le prime sedi in tutti i Consigli e dicasteri, e non confondendosi, come in Napoli succede, con quei ministri che sono fuori del rango de' conti e baroni; quindi non solo gli avvocati, ma anche i consiglieri stessi del secondo banco sono trattati poco decorosamente, e si mandano a chiamare in casa dalla primaria nobiltà, non altrimenti che si fa degli avvocati, e spezialmente i consiglieri di Camera, de'quali l'eccessivo numero gli rende pur troppo abbietti e dispregevoli. Siano adunque i ministri e gli avvocati napoletani contenti e soddisfatti della lor sorte; ed in ciò devono molto alla sapienza degli antichi Spagnuoli, che seppero mettere in Napoli il lor ordine e ceto in quella stima e rispetto che meritamente se gli presta, e che giustamente è a lor dovuto.

E però a questi tempi da sperare, che siccome sotto l'imperio del nostro augustissimo principe Carlo VI si son vedute restituite in fiore le buone arti in Vienna, resa ora più splendida e magnifica per nobili edificii, per ampissime ed elette biblioteche, per ricchissimi musei, e per istruite accademie intorno alle cose meccaniche e lavori di mano, questa istessa cura siasi per intraprendere intorno allo ristabilimento delle Università degli studi, con rimovere le cagioni donde avviene la ignoranza de'professori, e per conseguenza quella de'giovani, e l'irreparabile lor ruina, perdendo miseramente i loro più freschi anni in cose vane ed inutili; poichè da ciò dipende il ristoramento anche de'Consigli e de'dicasteri, essendosi per lunga esperienza conosciuto, che ove manca ne'giovani la buona educazione, e nelle accademie i buoni ed utili studi, tutto va poi in disordine e confusione; s'empiono perciò i dicasteri di tant'inutili ed insensati tronchi, di tanti garruli e cavillosi causidici, in fine d'innumerabili frodi e scostumatezze. *Consentaneum enim est* (fa dire a Socrate Platone nel suo Euthyphrone) *primam de ipsis juvenibus curam suscipere, ut quam optimi evadant: quemadmodum decet agricolam novellarum plantarum primam curam gerere.* Piaccia a Dio d'istillare ne'cuori de'principi questa verità per dar compenso a tanti mali, affinchè, restituite le accademie in buono e florido stato, possano veder anche risorgere i loro Consigli e tribunali, ed abbiano non già penuria, come ora si sperimenta, ma ben abbondanza di soggetti idonei ed illustri, *quibus se eorumque respublicas committant, ac in tot malorum aegritudine remedium quaerant ac praestent.*

(a) E poteva aggiungervi, per tutto ov'essi son riusciti ad erigersi i maestri del sapere e de'costumi: quantunque i mali nella morale cagionati dalla politica de'Gesuiti non siano in nulla comparabili a quelli che ha prodotti l'istituzione della Inquisizione. Tutte due simili ad un giardiniere: l'una coltiva la pianta per convertirne i frutti quanto più può a suo beneficio, l'altra la sbarbica dalle radici, per ruinare intieramente il proprietario.

RAGIONI

DEL MARCHESE D. MAFFEO BARBERINI

SOPRA

LA SUCCESSIONE DELLA CASA BARBERINI

DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI

DEL PONTEFICE URBANO VIII.

Essendosi S. M. C. C. compiaciuta di rimettere sotto l'esame ed esatto discernimento di quattro signori Reggenti di questo supremo Consiglio di Spagna l'affare non men grave, che di pernizioso esempio, accaduto in Roma intorno al matrimonio di D. Cornelia Barberini, sua feudataria nel regno di Napoli, seguito non solo senza suo real assenso, ma con maniere poco rispettose, anzi disprezzanti ed ingiuriose a' suoi reali comandi; e dovendosi con tal occasione esaminare le ragioni che si appartengono al signor D. Maffeo Barberini marchese di Corese sopra l'intera eredità lasciata dal principe di Palestrina D. Urbano Barberini suo padre, che derivano dal testamento del pontefice Urbano VIII, affinchè S. M. possa prendere quegli espedienti più proprii che convengono al suo real decoro, e possa nel tempo stesso punire con giustizia l'altrui contumacia e disubbidienza, ed usando della sua real clemenza beneficare chi con fiducia e total sommessione si è interamente abbandonato nella sua alta protezione: si è riputato necessario colla maggior brevità e chiarezza mettere sotto i purgatissimi occhi di sì eminenti ministri le ragioni più efficaci e proprie, per le quali si convincerà ad evidenza non meno il diritto del signor marchese sopra l'eredità del principe defunto in vigor del testamento di Urbano VIII, che la potestà e suprema economia del nostro augustissimo principe nel potere a suo sovrano arbitrio valersi de' feudi rimasti nell'eredità del principe di Palestrina, che sono nel regno, i quali per giusta cagione si tengono ora in amministrazione da' suoi regii ministri, senza che debbano più commettersi alla disposizione e governo di D. Cornelia, la quale contro la legge apposta nella concessione fattale dell'amministrazione de' medesimi ebbe l'ardimento di contrattar matrimonio non solo senz'assenso reale, ma con positivo disprezzo e non curanza del medesimo. Sarà adunque divisa questa scrittura in tre capitoli. Nel primo esamineremo in breve le ragioni del signor marchese sopra l'eredità del principe D. Urbano suo padre, derivanti dal testamento di Urbano VIII; nel secondo i diritti e la suprema potestà che ha il sovrano in casi simili di poter punire colla perdita de'beni i disubbidienti; e nel terzo additeremo la maniera colla quale S. M. nel caso presente, senza neppure offendere in minima parte le leggi della giustizia, possa in un tempo stesso correggere gli attentati commessi, e beneficare i suoi fedeli e leali servidori.

CAPO I.

Delle ragioni che in vigor del testamento di Urbano VIII si appartengono al marchese D. Maffeo sopra l'intera eredità lasciata dal principe D. Urbano suo padre.

Chiunque attentamente considererà la disposizione del pontefice Urbano VIII, che in forma di breve apostolico *tamquam supremus Princeps, et de plenitudine potestatis* (siccome si legge in quel breve) dettò al primo di maggio dell' anno 1627, conoscerà chiaramente che nell'invitare alla successione di tutt'i beni della sua famiglia Barberini, prescrisse ordine, modo e forma tutta diversa da quella che regolarmente sogliono usare gli altri fondatori ed istitutori di maioraschi e fedecommessi; poichè sebbene da questi si soglia contemplar anche l'agnazione e la famiglia, e che i beni tutti si riducano ad una mano, affinchè quella si conservi con maggior splendore e lustro, quasi sempre però in mancanza della linea mascolina legittima sogliono invitar le femmine legittime e naturali in esclusione de'maschi illegittimi, e molto più se costoro fossero adulterini, incestuosi, o nati da qualunque coito dannato. Tutt'altra e molto diversa fu la mente di Urbano in questa sua disposizione; poichè attenendosi alle sole leggi di natura, e badando unicamente alla conservazione de'beni nella linea mascolina de'Barberini, che discendesse da' lombi del duca Carlo suo fratello, e dal suo sangue mascolino naturale e fisico, il quale solo potea perpetuare questa famiglia, giacchè dalle femmine ancorchè legittime ciò che nasce deve seguire la paterna e lasciar la materna origine; prepose perciò i maschi ancorchè illegittimi alle femmine legittime e naturali. Ed in un sol caso favorì le femmine legittime e naturali sopra i maschi illegittimi, e fu quando dispose che in mancanza di maschi legittimi potesse l'ultimo possessore maschio legittimo e naturale, lasciando figli maschi illegittimi e femmine legittime, escludere il naturale, e non nominarlo, e fatta tal esclusione, potesse poi nominar una delle sue figlie femmine legittime e naturali, ovvero una delle sue nipoti nata da'suoi figli maschi. Non essendosi però fatta dall' ultimo possessore tal esclusione, nè nominando alcuno, ordinò che dovesse succedere colui ch'egli, secondo l'ordine prescritto, avea invitato alla successione, nel qual caso lo nominava egli ed eleggeva.

Questo è il netto concetto della mente di Urbano, che manifestamente si deduce dalle sue chiare parole, e più dal suo intento e fine ch'ebbe in così disporre.

Chiama egli in primo luogo il duca Carlo suo fratello, e tutta la sua maschile posterità legittima e naturale. Concede al medesimo l'arbitrio (senza legarlo alle leggi di primogenitura e prossimità di grado) di nominare uno de'suoi figli maschi legittimi e naturali, ovvero uno de'suoi figli maschi de'suddetti suoi figli, o altro discendente per linea mascolina de' suddetti suoi figli o nipoti, che sia però nato di legittimo matrimonio. Dispone dappoi, che questo così nominato debba succedere dopo la morte del duca Carlo in tutt'i beni; e poichè sarà succeduto, possa similmente nominare uno de'suoi figli maschi, o altro discendente maschio di quelli, ripetendo questo stesso che avea disposto nella persona del duca, e dandogli la medesima facoltà di variare l'ordine di primogenitura e la prossimità del grado, bastandogli solamente che sia uno de'discendenti del suddetto duca Carlo: *et sit masculus descendens, ac genitus ex masculo, de familia effectiva masculina, legitima et naturali, ut supra, dicti Caroli Ducis, ac ipse quoque legitimus et naturalis.*

In questa istessa prima chiamata della linea mascolina legittima e naturale, come che tutto vien regolato dall'arbitrio dell'ultimo possessore in nominare chi li piacerà, senz'attender grado o maggioranza di età, si previde però il caso che l'ultimo possessore non avesse nominato alcuno, ovvero non avesse potuto o voluto nominarlo. Ed in questo caso dispone il pontefice Urbano che debba succedere quel maschio legittimo e naturale che sarà più prossimo al defunto, e maggiore di età, e discendente *ex linea masculina directa ultimi dictorum bonorum successoris*. Prescrivendosi in tal caso di non fatta nomina, che estinta la linea mascolina più prossima all'ultimo possessore, si faccia luogo alle altre linee mascoline, serbandosi sempre la prossimità del grado e la maggioranza dell'età. *Nominatione praedicto nomine facta* (sono le parole del

breve n. 25) *semper morienti succedat in gradu natu major legitimus et naturalis, ac masculus, ut praefertur, ex linea masculina directa, legitima et naturali, ut supra, ejusdem ultimi successoris, si duraverit; si minus proximior in gradu ex masculo descendens ex aliis lineis masculinis legitimis et naturalibus, ut supra, ipsorum de Barberinis, ab ipsomet Carolo Duce tantum procedentibus, ut supra natu major legitimus et naturalis similiter in perpetuum et in infinitum, ut praefertur, durante linea masculina legitima et naturali ipsius familiae de Barberinis.* Ecco la regola costante che si prescrive in questa prima chiamata della linea mascolina legittima e naturale nel caso non vi fosse nomina, la quale di poi è ripetuta nella seconda chiamata de'naturali, come diremo più innanzi.

Dopo la totale estinzione della linea mascolina legittima e naturale, l'ordinario e regolar tenore degli altri testatori si è d'invitare alla successione le femmine legittime e naturali dell'ultimo possessore in cui si estingue la prole maschile legittima, ovvero i discendenti di quelle, massimamente se fossero maschi. Ma Urbano le pospose a'figli naturali. Egli in questa maschile posterità dopo i legittimi non volle attendere ad altro che alle leggi del natural sangue; e posposte intorno al succedere le leggi civili, che in ciò secondo le nazioni sono varie e difformi, si attenne alle leggi di natura invariabili ed eterne, di cui Dio è il solo promulgatore ed autore. La divina bontà ancor tollera e permette questi congiungimenti illegittimi ed incestuosi che fossero, compassionando l'umana fragilità; ond'è che papa Urbano dispose, che mancando nell'ultimo successor maschio la linea legittima, possa costui, se così gli parrà, nominare un maschio naturale in successore, o in qualunque maniera illegittimo, ancorchè fosse nato da preti, da coniugati, o da qualunque altro dannato ed incestuoso congiungimento, discendente per la stessa linea del duca Carlo suo fratello; ovvero de'suddetti illegittimi un figlio, o nipote, o altro mascolo discendente per la retta linea mascolina. Vuole però che in questa seconda chiamata si osservi tal ordine, cioè, che fra i discendenti maschi del naturale, o in qualunque maniera illegittimo, i maschi legittimi e naturali siano preposti agl'illegittimi o legittimati; e serbandosi quest'ordine nelle nomine, colui che sarà nominato, debba poi nominare in questa successione un maschio legittimo e naturale; ma non essendovi, possa a suo arbitrio nominare il legittimato, ovvero non legittimato, e così possano far tutti gli altri discendenti maschi in perpetuo nominandi. Ecco le parole di Urbano a questa seconda chiamata n. 27, che sono pur troppo chiare ed evidenti. » Deficiente vero linea masculina legitima et naturali praedicti Caroli » Ducis, idem Carolus, si supervixerit, et » eo non exstante, ultimus masculus successor, in quo lineam legitimam deficere » contigerit, nominare possit, si sibi videbitur, in successorem in bonis in successione hujusmodi comprehensis unum sibi » bene visum a dicto Carolo Duce per camdem lineam descendentem masculum naturalem, aut alias quomodolibet illegitimum, etiam ex praesbyteris et conjugatis, » aut ex quocumque damnato etiam incestuoso coitu (Deo permittente) ex humana » fragilitate forsan procreatum, sive fuerit » legitimatus, sive non; vel etiam unum ex » dictis illegitimis seu legitimatis filium, » tum nepotem, vel alium per rectam lineam » masculinam descendentem masculum, legitimum tamen et naturalem, ut praefertur; ita ut sit in facultate ipsius Caroli » Ducis seu ultimi masculi vel legitimatum » vel non legitimatum nominare, dummodo tamen existente legitimato per subsequens matrimonium, vel aliquo ex ejus » per lineam masculinam descendentibus » masculis legitimis et naturalibus, aut » similiter per subsequens matrimonium » legitimatis, ille semper in nominatione » praeferatur quibuscumque illegitimis et » legitimatis; qui sic electus seu nominatus possit et debeat ipse quoque unum » masculum legitimum et naturalem, ut » supra ex ejus descendentibus masculis » vel ex aliis illegitimis, ut praefertur, a » dicto Carolo Duce, et ejus descendentibus masculis natis, nominare; ita tamen » ut semper legitime natus praeferatur » cuicumque illegitimo et etiam quomodocumque legitimato. Et idem facere » possint alii omnes ab eo, et aliis descendentibus masculis in perpetuum nominandi ».

Tutti i sopradetti discendenti dalla li-

nea naturale mascolina di Carlo, o dell'ultimo successore mascolo, in cui finisce la legittima, sono invitati alla successione in questa seconda chiamata · e siccome nella prima era riposto in arbitrio dell'ultimo possessore di nominare chi volesse de'compresi in quella, senz'attendere la prossimità o la maggioranza dell'età, così in questa seconda si ripone in arbitrio del medesimo di nominare (servato però l'ordine e la forma prescritta di preferire i legittimi a' legittimati e non legittimati) chi volesse de' compresi nella medesima. E siccome il savio disponente nella prima chiamata previde che poteva darsi il caso di non essersi alcuno nominato dall'ultimo possessore, il che accadendo, volle che succedesse il maggior di età ed il più prossimo all'ultimo defunto, intendendosi in questo caso averlo egli nominato; così in questa seconda si dà eziandio provvidenza di chi debba succedere non avendo alcuno de'suddetti chiamati ed ultimi possessori fatto uso della facoltà di nominare; e si dispone che in tal caso dovesse sempre succedere il più prossimo maschio di maggior età discendente per retta linea mascolina dallo stesso duca Carlo. E perchè sopra ciò non potesse nascervi oscurità alcuna, ed acciocchè chiaro s'intendesse il suo senso della linea soltanto naturale mascolina invitata in questa seconda chiamata dopo la legittima, e non si confondesse con quella invitata nella prima, soggiunge espressamente, che succedesse il più prossimo e maggior nato *eo modo et forma* « ae in omnibus » et per omnia prout supra de MASCULIS LEGITIMIS ET NATURALIBUS, EX LINEA LEGITIMA D. CAROLI Ducis descendentibus expressum fuit. Ipso autem CAROLO DUCE » (sono le parole del pontefice Urbano nel caso di non essersi fatta la nomina in questa seconda chiamata della linea mascolina naturale) « vel ultimo successore masculo » ex ejus legitima linea masculina descendente, aut ab eis nominato, et aliis omnibus qui successerint non nominantibus, » debeat semper proximior masculus natu » major, et ab ipso CAROLO Duce per rectam » lineam masculinam descendens SUCCEDERE, modo et forma ac in omnibus et per » omnia prout supra de masculis legitimis » et naturalibus ex linea legitima dicti » CAROLI Ducis descendentibus expressum » fuit; ita tamen, ut semper legitime natus cuicumque illegitimo praeferatur ».

Questo solo basterebbe nel caso presente al marchese Barberini figliuolo naturale del principe D. Urbano ultimo defunto, in cui mancò la legittima maschile discendenza, e che non ha nominato alcuno, per escludere dalla successione della casa Barberini la signora D. Cornelia figliuola ancorchè legittima e naturale dell'istesso principe D. Urbano; poichè sebben non nominato dal medesimo, era già compreso in questa seconda chiamata, nella quale in mancanza della linea legittima e naturale si fa luogo alla maschile naturale, preferendosi alle femmine ancorchè legittime, come chiaramente si vedrà appresso. Nel qual caso trovandosi egli il più prossimo maschio naturale al principe defunto suo padre, sebben dal medesimo non nominato, s'intenda non però nominato dal pontefice Urbano, siccome chiaramente il medesimo dispose in questo suo breve n. 39, dove riferendo le chiamate prima fatte di più linee, e la facoltà data agli ultimi possessori di nominare il successore, secondo l'ordine prescritto, in caso che da'medesimi non fosse stato nominato alcuno di quelli che avea invitati alla successione suddetta, da ora per allora lo nomina egli ed elegge « *quos* ut » supra successores (sono le sue parole) ex » nunc prout ex tunc, et e contra in eventum, in quem MODO per Nos, ut praefer» tur, praefixo, per ultimum successorem » ante ejus obitum nemo nominatus fuerit, ad successionem hujusmodi *nominamus et eligimus* ».

Ma evidenza maggiore ci vien somministrata da quel che soggiunge il pontefice Urbano nella terza chiamata, dove vengono invitate le femmine legittime e naturali dell'ultimo possessore, ovvero i di loro discendenti maschi, quando fossero interamente estinti, e non vi fossero più illegittimi o legittimati, ovvero loro discendenti maschi; oppure se ve ne fosse alcuno, l'avesse però l'ultimo possessore maschio legittimo espressamente escluso, e non avesse voluto nominarlo. In questo caso se gli dà facoltà di passare dalla linea maschile naturale alle figlie femmine legittime e naturali, ovvero a' discendenti maschi di quelle, ripetendo, nell'introdursi la successione in questa terza chiamata, quell'istesso ordine

e modo di succedere che avea prescritto nella prima e nella seconda, cioè che nominata la femmina, dappoichè sarà succeduta, debba nominare uno de' suoi figli maschi o di altri discendenti per linea mascolina, maschi legittimi e naturali. Sicchè può farsi luogo a questa terza chiamata delle femmine legittime naturali, quando non vi siano gl' illegittimi, o fossero stati questi espressamente esclusi dall'ultimo possessore defunto; siccome è manifesto non men dalla mente che dalle parole stesse del pontefice: NON EXTANTIBUS *autem* (ei dice), seu » DEFICIENTIBUS quandocumque illegitimis, » vel LEGITIMATIS, aut eorum descendentibus masculis, vel NOLENTE eodem CAROLO » Duce, seu ultimo masculo legitimo, *ut* » *supra nominare* NATURALEM ILLEGITIMUM, » SEU LEGITIMATUM, aut ex eis descendentem, ut praefertur; idem CAROLUS Dux, » si supervixerit, seu ultimus successor nominare possit et debeat unam ex FILIABUS vel NEPOTIBUS ex filiis masculis, aut » unam ex PRONEPOTIBUS et ABNEPOTIBUS, vel » alio descendente masculo praemortuis, » vel etiam FOEMINAM ex aliis quibuscumque descendentibus masculis dicti CAROLI Ducis procreatam, dummodo tamen » sit legitima et naturalis ».

Dove è da notare che Urbano VIII distingue il caso di non essersi fatta alcuna nomina dal caso del non volere l'ultimo possessore nominare il naturale illegittimo, o il legittimato. Nel primo caso di *non nominantibus* non vuole che si passi alle femmine legittime e naturali, ma che debba succedere il maschio più prossimo e di maggiore età discendente per retta linea mascolina dal duca Carlo, siccome sopra avea disposto de' maschi legittimi e naturali, ciocchè convince che qui si parla del maschio più prossimo discendente per linea retta mascolina naturale e non legittima. Nel secondo caso di NOLENTIBUS, cioè di non essersi voluto nominare l'illegittimo, allora, stante la formale esclusione di quello, potea nominarsi la femmina legittima e naturale, e farsi passaggio alla terza chiamata. Ed il disponente uguaglia questo caso del non volere alla mancanza e total estinzione di tutt' i maschi o illegittimi, ovvero legittimati.

Ed in ciò si procedette saviamente, e secondo che le leggi dettavano; perchè venendo invitati alla successione nella seconda chiamata tutt'i maschi illegittimi, e preposti alle femmine ancorchè legittime, affinchè secondo l'arbitrio e facoltà data all'ultimo possessore potesse questi escludergli dal loro diritto e jus di succedere, era preciso bisogno di apertamente escludergli, e con atto speciale ed espresso mostrare di non avergli voluto nominare; affinchè potesse far passaggio alla nomina delle femmine legittime, che venivano invitate alla successione dopo la total estinzione de' maschi naturali, ovvero nel caso che fossero stati quelli espressamente esclusi e non voluti nominare.

E che le femmine legittime e naturali, durante la linea mascolina o sia legittima o illegittima del duca Carlo, fossero state escluse dalla successione, oltre delle chiare ed evidenti ragioni già dette, l'istesso pontefice Urbano manifestamente lo dichiarò e spiegò in questa medesima sua disposizione, dove al n. 56 chiaro espresse d'aver escluse le femmine della sua famiglia Barberini durante la linea mascolina di quella tanto legittima quanto illegittima: *Foeminas autem* (sono le sue parole) *ex familia praedicta de* BARBERINIS *durante linea mascolina tam* LEGITIMA *quam* ILLEGITIMA, *supra exclusas*.

Donde si convince apertamente, ch'essendovi maschi illegittimi, le femmine legittime sono escluse, e sono invitati quelli alla successione in caso di mancanza di maschi legittimi; e per conseguenza avendo i medesimi acquistato ragione e diritto in vigor d'una chiamata sì aperta alla successione, non possono escludersi se non con un atto positivo ed espresso, che lor tolga il diritto già acquistato. E per questa cagione il savio disponente nel caso del *non nominantibus* volle che gl'illegittimi succedessero, avendosi per lui nominati ed eletti da ora per allora che non si trovasse alcuno nominato.

Le femmine furono poi nell'ultimo luogo invitate in questi due soli casi: o quando totalmente fosse estinta la linea mascolina illegittima, o mancassero tutt'i maschi illegittimi, o i loro discendenti maschi; ovvero l'ultimo possessore non avesse voluto nominarli, e quegli esclusi, avesse nominata una delle femmine legittime.

Dunque nel caso presente, affinchè la signora D. Cornelia Barberini potesse escludere da questa successione il signor D. Maf-

feo Barberini suo fratello naturale, avrebbe a mostrare che il principe D. Urbano ultimo possessore e loro comune padre avesse con atto specifico ed espresso dichiarata la sua volontà di non averlo volnto nominare, e quello escluso, avesse nominato lei. Di che non può dimostrare nè l'uno ne l'altro; poichè il principe D. Urbano morì *ab intestato*, nè ordinò veruna esclusione per D. Maffeo suo figlio naturale, nè nomina alcuna per D. Cornelia sua figliuola legittima, la quale, secondo il prescritto del pontefice disponente, dovea farsi, *si extra mortis articulum, in scriptis coram Notario et duobus testibus; si vero in mortis articulo, in scriptis, vel extra mortis articulum sine scriptis, coram Notario et saltem quinque testibus*, siccome sono le parole del suo breve n. 46. Non essendovi niente di questo, noi siamo dunque nel caso del *non nominantibus;* ed essendo così, qual dubbio potrà esservi, che non avendo il principe D. Urbano fatta nomina alcuna, debba succedere D. Maffeo suo figliuol naturale, come compreso nella seconda chiamata, dove è invitata la linea mascolina naturale in difetto della legittima?

Noi mal volentieri in simili controversie, in cui tutto l'esame deve unicamente restringersi nell'interpretar la mente e le parole de'disponenti, e dove la base e 'l fondamento di tutti gli umani discorsi e raziocini non deve essere altro, fuorchè la volontà de' medesimi, ricorriamo, per illustrarle ed interpretarle, a chiose e dottori, e spezialmente a' loro consigli ed allegazioni, secondo il detestabile costume de'forensi. Ma a questo proposito non mi s'imputerà a superfluità, se oltre alla chiara disposizione del pontefice Urbano, che per noi deve essere l'unico testo e la sola legge che riguardar si deve ed osservare, aggiungerò che per disposizione anche delle leggi romane la forza e la podestà della parola NOLENTE, della quale si valse Urbano VIII, questo appunto importa, cioè un atto positivo ed espresso di esclusione, per cui non nominandosi l'illegittimo, ed espressamente escludendosi, il dritto se gli tolga di poter succedere.

I giureconsulti romani distinsero, come pur fece Seneca (1), tre gradi di volontà.

(1) Lib. 6. de Benef. cap. 20.

A' due estremi ed opposti, cioè di *velle* e *nolle*, ve ne frammezzarono un terzo che chiamarono *non nolle* e *non velle*, siccome si vede presso Ulpiano nella *l. D. de regul. jur.*, ed in Cicerone (1). La differenza la qual passava tra questo terzo stato dell'animo ed i due primi, si era che in questo non si richiedeva, per indurre volontà e non volontà, atto positivo ed espresso, ma bastava una tacita approvazione, ovvero che *sciens patiebatur, nec expressim fieri juberet*.

Ne' due estremi opposti, per pruovare la volontà e non volontà, eran necessarii segni positivi e manifesti che lo denotassero. Così propriamente si diceva *velle*, quando alcuno *sciens nec coactus jubet, mandat et imperat, aut expressim approbat* (2). Parimente si diceva *nolle*, quando alcuno *sciens, nec coactus expressim vel palam vetat, aut refragatur* (3). Saviamente perciò il Gotofredo (4) disse: « *Non nolle is videtur qui* » *tacite approbat, qui sciens patitur, nec* » *expressim fieri jubet; estque inter* VELLE » *et* NOLLE *medium*. Non est velle quia palam non jubet, non est nolle quia palam » non repugnat, sed tamen probat. NON » VELLE non est espressim refragari, sed » factum tacite approbare. *Non est* VELLE » *quia non jubet*. Non est NOLLE *quia palam non vetat*. NON NOLLE non est jubere, » sed adprobando pati, *l.* 1. § 3. *sup. de trib*. NON VELLE non est vetare, sed tamen » reprobando pati: VELLE *igitur* et NOLLE » est jussio et prohibitio expressa, *l.* 86. » *sup. de haered. instit*. NON VELLE et NON » NOLLE, tacita ».

Per questi principii Giustiniano imperadore decise nella *l. si quis* 24. *C. de negot. gest.* la questione che si agitava fra gli antichi giureconsulti, se dovea concedersi azione al *negotiorum gestore* per ricuperare le spese fatte nell'amministrazione, nella quale si era mescolato senza volontà del padrone. Se gli dà l'azione dall'imperadore, sempre che questi manifestamente non abbia ripugnato, ma si fosse contenuto in quello stato di mezzo, cioè di *non velle*, ov-

(1) Lib. 13. Epist. ad Attic. Ep. 12. Gothof. ad l. 3. D. de reg. jur.

(2) L. 1. § 3. D. de Trib. l. 4. D. de reg. juris.

(3) L. 24. C. de negot. gest.

(4) In cit. l. 3. D. de regul. jur.

vero *non nolle*. Ma se sia in uno degli estremi già detti, cioè del *nolle*, che dinota special proibizione, in questo caso non se gli dà azione alcuna. Dove è da notare che presso Giustiniano la forza e potestà della parola *nolente* val l'istesso che *specialiter prohibente*, poichè il *nolle* importa, come si è detto, espresso e manifesto divieto. *Si quis* NOLENTE (egli dice nella cit. *l.* 24.) et *SPECIALITER PROHIBENTE domino rerum administrationi eorum sese immiscuerit*, ec.

Sicchè la forza della parola *nolente*, della quale si valse papa Urbano nella specie presente, importa atto espresso d'esclusione, affinchè il caso della non volontà possa pareggiarsi col caso della non esistenza e total estinzione della linea mascolina illegittima, per potersi far luogo alla terza chiamata, ed esser nominate le femmine legittime e naturali.

Per la qual cosa con somma giustizia la Ruota Romana nella decisione profferita *coram Cerro* in questa istessa causa della successione de' Barberini *super aperitione oris* a' 21 giugno 1723 ammise il marchese D. Maffeo a poter sperimentar le ragioni che avea sopra la successione suddetta, non ostante l'ultimo breve di Clemente XI, poichè la sua pretensione era fondata nel breve di Urbano VIII; e perciò non poteva darsegli taccia che promovesse una pretensione calunniosa, dappoichè questo pontefice, affin di potersi escludere gl'illegittimi, richiedeva espresso e positivo atto di esclusione, il quale si fosse fatto dall'ultimo possessore legittimo; laonde il principe D. Urbano ultimo defunto non avendolo espressamente escluso, si faceva luogo al caso del *non nominantibus* figurato dal papa istitutore, nel quale non erano esclusi gl' illegittimi. Ed invano si allegava dal cardinal Francesco Barberini che il principe D. Urbano negli ultimi anni suoi avesse tramutato l'intenso amore che prima portava al suddetto D. Maffeo suo figliuolo, in avversione ed in odio, cacciandolo di casa e negandogli gli alimenti; poichè oltre di essere così fatti sdegni ed ire cose ad avvenire solite tra'padri e figli, le quali non però sogliono aver poca durata, tornandosi poi facilmente a'primieri amori e carezze, tutto ciò pur anco niente poteva giovare per indurre nel caso presente pruova di averlo escluso, dove si ricercano non congetture ed implicite presunzioni, ma atti univoci ed espressi di *non volontà* e di esclusione. Sicchè la Ruota rifiutò giustamente un sì vano ed inutil refugio, dicendo: *Noluntatem faciendae nominationis in ultimo masculo non potuisse desumi ex implicitis, sed non nisi expresse et per actum univocum declarari debuisse.*

Il pontefice Urbano non contento di quanto aveva disposto in questo suo breve del primo di maggio, a' 15 di settembre del medesimo anno 1627 ne dettò un altro, nel quale conformandosi al precedente intorno agl'inviti fatti in questa successione de'maschi della famiglia Barberini legittimi o illegittimi che fossero, dà in quello varie altre provvidenze, e fra le altre vuole che si comprendano in questa successione, toltine solamente que'di Firenze, tutti i suoi beni così acquistati come da acquistarsi, *tam hactenus acquisitorum quam acquirendorum*, non solo in Roma e nel suo distretto, ma anche in qualsivoglia altra provincia o regno, ancorchè fuori del dominio e Stato Romano, *in qualibet provincia alia* (come sono le sue parole al n.° 5.), *Regno et loco etiam extra ditionem et Statum nostrum Ecclesiasticum.*

I quali beni tutti vuole che s' intendano incorporati nella successione suddetta, replicando ciocchè avea detto nel breve precedente, ch'egli ciò disponeva *tanquam princeps supremus auctorque et ordinator dictae successionis*. Dichiara parimente che s'induceva a tanto fare, affinchè riducendosi ad una sola mano i beni suddetti tanto acquistati, come da acquistarsi, potesse chi rappresentava la sua famiglia conservare con maggior lustro e splendore la sua nobiltà e grandezza. E perciò espressamente comandò che in ogni dubbio o controversia si dovesse decider sempre *pro conservatione praefatae familiae, ac descendentium ex ea.*

Ma essendo poco dopo, vivente Urbano, mancato per morte il duca Carlo, lasciando il principe di Palestrina D. Taddeo Barberini suo figliuolo legittimo e naturale, dal quale dovea rappresentarsi la famiglia Barberini, papa Urbano al primo di novembre dell'anno 1632 diede fuori un terzo breve, nel quale ripetendo nella persona del medesimo ciocchè avea disposto per quella del duca Carlo suo padre, confermando i

precedenti brevi per ciò che concerne l'ordine e la forma di succedere ne' beni suddetti, spiegò più precisamente questo suo volere, che tutti i beni così acquistati, come da acquistarsi in qualunque luogo, fossero incorporati in questa successione, ed andassero sempre uniti, e fossero posseduti da un solo della sua famiglia, affinchè questa si conservasse con maggior splendore e lustro: *ut bona in perpetuum in uno tantum capite nostrae agnationis in infinitum, servato certo ordine, in ipsa familia remaneant.* Perciò volle che tutt'i dubbii che potessero mai insorgere, si dovessero decidere secondo questa sua volontà, leggendosi nel suddetto breve n. 7: « Ita tamen quod in omnibus dubiis capi semper deberet illa interpretatio, per quam plenius adimpleretur nostra voluntas, *quae in hoc potissimum consistebat*, *ut* BONA OMNIA IN UNA TANTUM PERSONA de agnatione et familia nostra BARBERINI familiaque ipsa, seu saltem ejus stipes et cippus in sua nobilitate et dignitate conservarentur. In quem sensum, et ad quem effectum tam primae et secundae, quam novissimae dispositiones, et aliae, si quae fieri contingat, capi et interpretari semper mandavimus». Inculcando in tutto il suddetto breve quasi sempre lo stesso, come si legge al n. 10 ed altrove.

In questo terzo breve al n. 15, il pontefice valendosi *delle facoltà riserbatesi* ne' primi, varia, *per singolar favore* de' cardinali Francesco ed Antonio Barberini suoi nipoti, le disposizioni precedenti per ciò che riguarda l'esclusione degli ecclesiastici da questa successione, e vuole, che temendosi di poter mancare il principe D. Taddeo senza figli legittimi e naturali, in questo caso succedesse il cardinal Francesco, se si trovasse superstite; e se morto, il cardinal Antonio, con facoltà di nominare alla successione quei ch'egli avea inclusi nelle chiamate già precedentemente fatte, serbando la stessa disposizione, ordine e forma.

Dalla qual disposizione niente può ricavarne a suo beneficio il presente cardinal Francesco Barberini, così perchè quella si fece da chi poteva farla, valendosi *delle facoltà riserbatesi*, siccom'espressamente lo dichiarò lo stesso pontefice, dicendo: *vigore facultatum nobis reservatarum*; come anche perchè questo fu un singolar favore dispensato a quei due soli cardinali suoi nipoti, com'ei dice, *favore prosequi singulari*, il quale non potea tirarsi in esempio, tanto maggiormente in quello stato nel quale si trovavano le cose, quando Clemente XI spedì a suo favore quel breve, poichè erasi acquistata già ragione ad altrui, la quale per qualunque breve pontificio non poteva togliersi, come si dirà più innanzi.

Nè dalla medesima disposizione niente potrà ricavare a suo favore D. Cornelia Barberini nella controversia presente, poichè per l'istesse cagioni or ora notate non può giovarle qualunque nomina che si fosse fatta o si facesse in suo beneficio dal suddetto cardinale suo zio. E molto meno può ricavarlo da quelle parole che soggiungono al n. 19, dove il pontefice esorta ed ammonisce le femmine legittime della sua famiglia, che nel caso si trovassero a succedere, si debbano maritare con i maschi naturali legittimati, se vi fossero, affinchè *sanguine conjuncti* siano mantenuti i beni nella medesima famiglia: poichè questo non importa rivocazione dell'ordine già prescritto, nel quale, siccome si è dimostrato, i maschi illegittimi debbano essere sempre preferiti alle femmine legittime; ma dee intendersi nel caso che quei due cardinali ammessi alla successione in mancanza de' maschi legittimi, a' quali fu data la facoltà di nominare, avessero esclusi gl' illegittimi, e nominato le femmine legittime; poichè espressamente in questo istesso articolo papa Urbano dà loro questa facoltà di nominare, ma volle che s'intendesse data colla medesima norma e regola ch'egli avea già prescritta ne' precedenti suoi brevi, dicendo: *cum facultate nominationem modo in dictis literis praescripto faciendi*; e poco dopo: *juxta in dictis literis disposita et expressa*; le quali *eadem Apostolica auctoritate tenore praesentium decernimus et declaramus*, *atque observari volumus et mandamus*.

Rimane adunque chiaro ed incontrastabile il diritto che il marchese D. Maffeo tiene sopra l'intera successione de' beni che al suddetto principe D. Urbano suo padre pervennero per providenza del pontefice Urbano VIII e degli altri suoi maggiori, i quali, seguendo la disposizione del medesimo, incorporarono nella successione suddetta tutti gli altri beni da essi acquistati non solo in Roma e nel suo distretto, nello Stato Ec-

clesiastico, ma in altre provincie, e spezialmente nel regno di Napoli, ciocchè saremo più partitamente a dinotare.

§ I.

Intorno a' beni acquistati nel regno di Napoli, ed incorporati nella successione suddetta.

Morto il pontefice Urbano, Taddeo suo nipote principe di Palestrina, che rappresentava la casa Barberini, e nel quale si erano uniti i beni di essa, si conformò alle disposizioni di Urbano VIII suo zio, e dopo la sua morte colle stesse leggi e forme prescritte furono tramandati a D. Maffeo Barberini suo figliuolo legittimo e naturale.

Questo principe D. Maffeo accrebbe notabilmente con nuovi acquisti questa successione. Egli nel regno di Napoli acquistò molti beni non men feudali che burgensatici, e comprò, stante la devoluzione seguita in beneficio della regia Corte dello Stato del principe di Gallicano D. Pompeo Colonna, per lo prezzo di più di ducati 600000 tutt' i beni che in quello erano compresi, così feudali come burgensatici.

Fu maneggiata questa compra nell' anno 1661, in tempo del re Filippo IV, dal conte di Pegneranda, allora viceré del regno, che ne ottenne consenso dal re, il quale gliene spedì investitura. In questa concessione si compresero non solo i corpi feudali, ma anche i burgensatici, che bisogna credere che fossero numerosi e di gran valore, poichè nella lettera di Filippo IV scritta a'5 novembre del detto anno 1661 al conte di Pegneranda sopra questo trattato, si legge che, oltre de' corpi feudali e burgensatici già dati in nota, se n' erano scoverti *altri sessantasette, li quali non furono inclusi nella nota e stima che si fece di questo Stato per ordine del tribunale della Camera; li quali vagliono di rendita 5800 ducati tra feudali e burgensatici, come apparisce dalla relazione trasmessa dal viceré*, come sono le parole della suddetta lettera del re Filippo.

Il principe D. Maffeo eseguendo la volontà del pontefice Urbano, affinchè tutti questi beni ed altri acquistati dopo, si unissero in una persona, gl' incorporò nella successione suddetta; ma poichè, per ciò che riguardava i beni feudali, non poteva variarsi la lor successione senza beneplacito ed assenso del re, dette supplica a Filippo IV, nella quale rappresentandogli il contenuto delle disposizioni di Urbano VIII, le quali lasciavano in arbitrio del possessore di nominare chi gli piacesse in quella successione, senz' attendere nè primogenitura nè prossimità di grado, e che tutti i beni dovessero unirsi in quel solo che rappresentasse la casa Barberini: e per contrario stante che nel regno di Napoli li feudi passano dirittamente al figlio primogenito, avrebbe potuto farsi il caso che l'ultimo possessore nominasse nella successione suddetta altri che non avesse la qualità di primogenito; e così contra la mente del pontefice potrebbe dividersi l'eredità della casa Barberini in grave danno e diminuzione di quella, poichè il nominato che non fosse primogenito, succederebbe ne' feudi ed in tutti i beni dello Stato Ecclesiastico, ed il primogenito dovrebbe di necessità succedere ne' beni feudali del regno: lo priega perciò di concedere facoltà e suo real assenso così a lui come a' suoi discendenti, che possano disporre de' suddetti feudi, ed istituire in quelli erede *qualsivoglia* de' suoi figli, ancorchè non sia il primogenito, derogando a tutte le leggi, costituzioni e prammatiche che in quel regno dispongono al contrario.

Il re Filippo a' 28 giugno dell'anno 1663 gli concedè la grazia di poter variare la successione de' beni suddetti feudali, ed istituire in quelli erede *qualsivoglia* de' suoi figli, apponendovi però la solita spiega, che ciò si abbia ad intendere nelli gradi e persone che per le costituzioni e capitoli di esso regno avranno dritto di succedere ne' feudi. Non vi ha dubbio che, per ciò che riguarda i beni feudali, l'arbitrio d' alterare e variar la successione dovesse raggirarsi fra quelle persone che fossero comprese nelle investiture, e che fossero in grado successibile ne' feudi. Ed escludendo le costituzioni e capitoli del regno e le consuete investiture dalla successione feudale i figli naturali, devono intendersi questi esclusi dalla grazia del re Filippo. Ma è altrettanto indubitato che ciò non ha luogo nella successione de' beni burgensatici, i quali rimangono nell' intero arbitrio e volontà de' disponenti, i quali possono, senz' aver bisogno di grazia del principe, unirgli, separargli e lasciargli a chi lor piace;

onde avendo il principe D. Maffeo incorporati alla successione tutt' i beni che avea acquistati nel regno di Napoli, per gli burgensatici non avea bisogno d'assenso reale; e perciò la dimanda fu ristretta a'soli beni feudali. Sicchè considerandosi nell' eredità de'baroni due patrimonii, l' uno feudale e l' altro burgensatico, morto il principe D. Urbano, in tutto il patrimonio burgensatico che lasciava nel regno di Napoli, dovea succedere colui che fosse stato nominato nella successione della casa Barberini, o se pur non nominato, che venisse chiamato dalle disposizioni del pontefice Urbano, il quale volle che in una sola mano si unissero tutt'i beni acquistati e da acquistarsi. Se nel caso presente adunque il marchese D. Maffeo è il chiamato, siccome di sopra si è dimostrato, nella sua persona non solo devono unirsi i feudi e tutt'i beni dello Stato Ecclesiastico, ma anche tutti i beni burgensatici che il principe D. Urbano suo padre possedeva nel regno di Napoli, poichè per questi non gli ostano le leggi feudali del regno.

La signora D. Cornelia Barberini siccome figlia legittima e naturale, la quale sarebbe compresa nelle investiture, avrà solamente la pretensione di poter succedere ne'beni feudali. Ma nelle circostanze presenti più cose le fanno ostacolo: il disprezzo usato a' comandi del padron diretto di questi feudi, ed il non avergli mai posseduti, nè dopo la morte di suo padre essersi a lei intestati; l'essersi sempre ritenuti dal padrone diretto, e dati in amministrazione ora al cardinal Francesco Barberini suo zio, ora ripresi e dati pure in amministrazione a' suoi ministri regii, ed ora in altra guisa disposti e governati, siccome si dirà più innanzi.

Cosicchè trovandosi le cose in questo stato, per gli motivi e ragioni che saranno considerate nel 2 e 3 cap. di questa scrittura, non sarebbe cosa molto strana che il nostro augustissimo imperadore, e per correggere gli attentati commessi, e per secondare la mente e la precisa ordinazione del pontefice Urbano, d'unir tutti i beni in una sola mano, quel che rimase a fare a Filippo IV, il facesse egli, cioè che venendo oggi chiamato il Marchese D. Maffeo nella successione della casa Barberini, e dovendo egli succedere ne' feudi ed in tutt'i beni dello Stato Ecclesiastico, ed in tutt'i beni burgensatici del regno di Napoli, il potrebbe S. M. I. rendere anche capace per ispezial suo favore e grazia della successione feudale del regno stesso. Ciocchè quivi non sarebbe nuovo, dove oltre l'esempio del re Alfonso, che alla succession del regno chiamò Ferdinando suo figliuolo naturale ed escluse il suo legittimo fratello Giovanni, vi sono moltissimi altri esempi di concessioni di feudi fatte a' naturali ed illegittimi, nelle quali non concorrevano quelle circostanze che militano nel caso presente, e spezialmente avendosi riguardo alla cotanto desiderata unione de' beni; talchè ai feudi ed altri beni dello Stato Ecclesiastico ed a' burgensatici di Napoli potessero anche unirsi i feudi del regno, acciocchè con maggior splendore e lustro fosse conservata la non men nobile che antica famiglia Barberini, la quale altrimenti già si vedrebbe totalmente finita ed estinta, e ancor rese vane ed inutili le tante provvidenze date dal pontefice Urbano, il quale, perchè ciò non seguisse, invitò a questa successione non solo i figli naturali, ma anche gli adulterini, i sacrileghi, o qualunque altro nato da incestuoso e dannato congiungimento.

Questi sono i diritti che si appartengono al marchese D. Maffeo sopra l' intera eredità lasciata dal principe D. Urbano suo padre nel o Stato Ecclesiastico, e ne' burgensatici del regno di Napoli, ad esclusione di D. Cornelia Barberini sua sorella. Risolveremo ora le difficoltà che si frappongono dal cardinal Francesco Barberini suo zio.

§ II.

Risposta alle obbiezioni del cardinal Barberini.

Il principe D. Maffeo Barberini ancorchè lasciasse tre figli maschi legittimi, Francesco, Urbano e Taddeo, de'quali fu il primogenito Francesco poi cardinale, valendosi nondimeno della facoltà del breve di Urbano VIII e della grazia di Filippo IV, nominò alla successione Urbano il secondogenito, poichè Taddeo si fece cavalier di Malta; onde nella persona di D. Urbano, morto il padre, si unirono così i feudi e beni dello Stato Ecclesiastico, che que' del regno di Napoli. Costui nel fiore della sua giovanezza non essendo ancor maritato, ed

acceso di ardente amore di una onesta vergine romana, l'ebbe finalmente a' suoi piaceri, da cui nell'anno 1668 procreò un figliuol maschio, al quale impose il nome del padre, Maffeo, e 'l fece nutrire ed allevare con molta cura e vigilanza. Prese dipoi il principe D. Urbano moglie, dalla quale in fino all'anno 1703 non si trovava aver prole alcuna legittima.

Il cardinal Francesco suo fratello pensando tirar nella sua persona la successione Barberina nel caso D. Urbano venisse a mancare senza legittima discendenza mascolina, ebbe ricorso al pontefice Clemente XI, dal quale a' 19 giugno del suddetto anno 1703 estorse un breve, col quale, ad esempio di ciò che il suo predecessore Urbano avea fatto co' cardinali Francesco ed Antonio Barberini suoi nipoti, dispose ed ordinò che nel caso il principe D. Urbano morisse senza lasciar figli maschi legittimi e naturali, dovessero succedere in tutt' i suoi beni il cardinal Carlo Barberini zio del principe, se si trovasse superstite, e se morto, il cardinal Francesco suo fratello, *perinde ac si in sacris ordinibus constituti non essent;* i quali avessero la facoltà di nominar poi il successore secondo l'ordine prescritto ne' brevi del pontefice Urbano.

Su questo sì debole e rovinoso fondamento ha appoggiato sempre il cardinal Francesco Barberini la sua pretensione, e se l' ha fatta così ben valere, che fu creduto in Roma ed altrove in mancanza del principe suo fratello senza legittima prole maschile dover egli rappresentare la casa Barberini, e nella sua persona doversi unire tutt' i beni in qualunque provincia e regno situati. E gli fu così profittevole questa credenza per gli feudi e beni del regno di Napoli, ch' essendo nel 1707 confiscati dalle armi imperiali, per non aver il principe D. Urbano prestato il giuramento di fedeltà al re Carlo III d'Austria, e per aver seguito apertamente il partito del re Filippo IV, il cardinal Francesco ricorse alla clemenza del re Carlo risedente allora in Barcellona, ed avendogli esposto tutta diversa essere stata l'inclinazione sua e 'l suo rispetto verso la sua real persona da quella di suo fratello, e che rappresentando egli la casa Barberini, sarebbe suo dovere di conservarla nell' istessa ubbidienza e divozione colla quale i suoi maggiori avean servito a' re suoi predecessori; lo supplicava per tanto che tolto il sequestro di quei feudi e beni, desse a lui l'amministrazione, i frutti e la giurisdizione de' medesimi, dispensando alle leggi del regno ch'escludono da' feudi gli ecclesiastici, sicchè gli potesse godere e possedere nel modo che furono per lo passato posseduti dal principe D. Urbano suo fratello. Il re Carlo sotto il 20 marzo dell'anno 1708 assentì a questa dimanda, ed ordinò che si levasse subito il sequestro de' beni, e fossero a lui dati in amministrazione, dispensando a tutte le leggi del regno, siccome fu eseguito. Entrò allora il cardinale nella possessione e tenuta de' medesimi per sola munificenza e spezial favore che S. M. volle compartirgli, senza che potesse egli allegare verun titolo o diritto col quale giustificasse la pretensione di possedergli.

Morto di poi nel 1722 il principe D. Urbano, ancorchè lasciasse superstiti il suddetto D. Maffeo Barberini suo figlio naturale, e D. Cornelia sua figlia legittima, sul solo debole fondamento del breve di Clemente XI ottenne in Roma il cardinal Francesco immissione nel possesso di tutt' i beni compresi nell'eredità del defunto, come preteso chiamato nella successione della casa Barberini, nel qual giudizio d'immissione non furono intesi affatto nè D. Maffeo, nè D. Cornelia, figli ambedue dell'ultimo possessore.

Si oppose in appresso D. Maffeo a sì fatta violenza del cardinal Francesco, allegando per sè le disposizioni di papa Urbano, alle quali Clemente non poteva nè s'intendea di voler dispensare, essendosi acquistata a lui la ragione di succedere sin dal giorno che nacque, la quale non poteva essergli tolta per qualunque breve pontificio; ma il cardinale pretese di non dover essere D. Maffeo affatto inteso, anzi aversi a rimuovere *a limine judicii*, ostandogli il breve suddetto e contrastandogli anche la natural filiazione; talchè fu d'uopo a D. Maffeo di ricorrere al pontefice Innocenzio XIII allora regnante, dal quale per mezzo della Congregazione di Segnatura di grazia, a chi fu commessa la cognizione della sua istanza, ottenne contro il breve di Clemente un rescritto: *Pro aperitione oris*, *pro arbitrio Rotae*, *cum facultate subministrandi alimenta, et sumptus litis*

Fu lungamente discussa ed esaminata questa causa nella Ruota romana; e per quanto comportava lo stato nel quale era, furon considerati i punti più principali della medesima, cioè se il diritto che allegava D. Maffeo sopra la pretesa successione, avesse valido appoggio su i brevi d'Urbano, sicchè non gli ostasse quello di Clemente, e se fosse nella quasi possessione della filiazione; sicchè potesse obbligarsi il cardinale alla somministrazione degli alimenti ed alle spese della lite. In tutti due questi punti decise la Ruota a favore di D. Maffeo. Conobbe che la sua pretensione non era calunniosa, ma ben fondata su i brevi di Urbano per le ragioni già dette, e per conseguenza non ostargli quello di Clemente, il quale non poteva valersi dell'esempio d'Urbano per quel che per ispezial favore concedette a' cardinali Francesco ed Antonio Barberini suoi nipoti in vigore delle facoltà riservatesi ne' primi suoi brevi. Si aggiungeva, che in tempo che Clemente spedì quel breve, che fu nell'anno 1703, erasi già acquistata ragione a D.Maffeo, il quale era allora di età di quindici anni; onde v'avea luogo la massima quanto vera, altrettanto ammessa dal comun consenso de' dottori: *Principem tanquam justum omnium patrem, et justitiae cultorem noluisse suo rescripto cuiquam tertio inaudito jacturam inferre, seu jus illius de medio tollere ad gratificandum alteri*, secondo che vien disposto dalla l. *quoties*, e l. *Rescripta Cod. de precib. Imp. oblat.*, e nella l. *si quando 35. C. de inoffic. testam.*, ed a tenore di quello che insegnano comunemente i dottori rapportati da Larrea *Allegat. fiscal.* 115, n. 1 e seg. Aggiungevano anche quei giureconsulti Rotali, che se ciò dee presumersi di qualunque principe, quanto più del sommo pontefice romano, *penes quem sicuti peculiari cura residet studium justitiae et aequitatis, ita multominus censeri poterit voluisse ut jura cujuslibet everterentur*, secondo l'ammonimento d' Innocenzo III nel cap. 2 *de Nov. oper. nunciat.* ?

Intorno alla negata filiazione del marchese D. Maffeo l'obbiezione fu riputata non men contumeliosa che calunniosa; poichè ciocchè si fosse delle pruove che potrebbero farsi *pro et contra* in giudizio plenario, nello stato presente non poteva negarsi che D. Maffeo non fosse nel quasi possesso di questa filiazione. Costava ad essi dagli atti prodotti, che il principe D. Urbano fece aver somma diligenza e custodia del ventre pregnante: che nato il fanciullo, ebbe cura di farlo battezzare, a cui volle che s'imponesse il nome del padre suo Maffeo: che lo fece allevare e nutrire in una casa contigua al suo proprio palazzo: che essendosi nel libro del parroco tralasciato il suo nome, glielo fece poi mettere nel vòto lasciato a questo fine, siccome vi fece ancora aggiungere, esser questo Maffeo nato da lui e da una onesta donzella. In oltre, che giunto all'età di sette anni fu mandato dal principe D. Urbano nel suo Stato nel regno di Napoli, dove lo fece istruire da quel medesimo precettore che avea ammaestrato l'istesso D. Urbano e gli altri fratelli di lui: che prossimo già alla pubertà, lo chiamò in Roma, dove ne prese spezial cura e pensiero: che dipoi lo mandò in Ravenna nel collegio de'nobili di quella città fondato dal cardinal Francesco Barberini, dove fu accompagnato da Masetto segretario del suddetto cardinal Francesco, e fu ascritto nel libro di quel collegio come figlio naturale del principe di Palestrina. In Ravenna medesima ricevè la cresima, come figlio del suddetto principe, e come tale, precedente dispensazione apostolica sopra il difetto de' natali, prese la prima tonsura. Poco dopo fu nominato dall'istesso principe D. Urbano ad alcuni beneficii di juspatronato della famiglia Barberini; ma non inclinando D.Maffeo di militare sotto gli stipendii della Chiesa, riununciò alle nomine, ed essendo già adulto, fu fatto ascrivere dal principe D. Urbano nella milizia di più principi secolari. Prima procurò che militasse sotto le bandiere del re Cattolico, ed indi sotto quelle del re Cristianissimo, scrivendo per tal effetto a' varii principi lettere in sua commendazione, nelle quali sempre lo appellava figliuolo proprio. Nè solo in quest'occasione, ma in tutte le altre che in processo di tempo avvennero, non men dal principe Urbano e da tutt'i parenti e familiari della casa Barberini, che da più signori e magnati anche forestieri fu trattato e riconosciuto come figlio naturale del suddetto principe di Palestrina; ed ultimamente il medesimo gli dette il titolo di marchese di Corese, ch'è un luogo dipen-

dente dallo Stato di Monte de'Libertini alla casa Barberini sottoposto.

Da tutto ciò, e da moltissimi altri documenti che qui si tralasciano, riputò la Ruota che non poteva contrastarsi al marchese D. Maffeo la quasi possessione nella quale era della filiazione del principe D. Urbano: e conoscendo parimente la sua pretensione esser ben fondata su i brevi del pontefice Urbano, e non capricciosa e temeraria, sotto li 21 di luglio del 1723 decise dover egli esser ammesso ad istituire le sue azioni e pretensioni sopra la successione suddetta, non ostante il breve di Clemente; e che frattanto se gli dovessero somministrare gli alimenti e le spese per la lite, tassandogli provvisionalmente per mese la somma di scudi cento per gli alimenti, e per le spese della lite *pro nunc* scudi trecento, siccome si legge nella decisione suddetta, della quale se ne sono addotti più esemplari, e posti sotto i purgatissimi occhi de'Signori della Giunta.

Ammesso il marchese D. Maffeo a proseguire in Roma le sue ragioni, per quindi far dichiarare doversi a lui l'intera successione della casa Barberini, a tenor dell'espressa chiamata del pontefice Urbano, cominciò a sperimentare da un sì potente competitore, qual era il cardinal Francesco, le più dure ed aspre vessazioni e lungherie; sicchè costernato di proseguir oltre la lite, gli bisognò finalmente a'22 ottobre del seguente anno 1724 condescendere ad una vergognosa ed in tutto lesiva transazione, colla quale come vinto ricevendo le leggi dal cardinale, gli convenne quasi *nihilo recepto*, come i forensi dicono, abbandonar la lite, essendogli dal cardinal promessi per suo manteoimento dugento scudi al mese a titolo d'alimenti durante la natural sua vita, e duemila e cinquecento scudi per una sola volta, con abitazione e godimento parimente sua vita durante di un casino co'mobili e d'alcune vigne intorno, situate in Roma presso il convento de' Carmelitani scalzi di S. Maria a Vittoria: e ciò gli fu dato con tante riserve, patti e restrizioni, e spezialmente di non dover mai ammogliarsi, che fa compassione in leggendogli.

Ma la divina Provvidenza ha operato che tanti legami servissero al marchese per farlo più presto uscir fuora da sì dure condizioni; poichè pensando il cardinale di stringerlo maggiormente a non dover prender mai moglie nobile che fosse, convenne nella medesima transazione espressamente art. 9: *Quod in casu quo praedictus* D. MAFFEUS MARCHIO *Coresii quocumque tempore uxorem duceret, et matrimonium contraheret cum qualibet persona etiam cujuscumque nobilitatis, praesens concordia et transactio non remaneat, et sit ipso facto et ipso jure resoluta et extincta perinde ac si facta non fuisset*. E nell'art. primo promettendo il marchese in vigor di questa transazione di desistere dalla pretensione sopra la successione suddetta in vigor de'brevi del pontefice Urbano VIII, obbligandosi questa non più di promuovere, si soggiunse: *nisi in casu resolutionis ut infra praesentis concordiae et transactionis*.

Sicchè il marchese D. Maffeo, senz'esser obbligato di mostrarla in tutto lesiva con un particolar giudicio, ha la maniera pronta e spedita di risolverla, e far sì come se non fosse mai seguita, maritandosi, siccom'è disposto di fare, sempre che sia per piacere a S. M., nella di cui real clemenza e protezione confida totalmente e riposa. Non deve dunque far niun ostacolo al medesimo la transazione suddetta, che può facilmente rimaner risoluta ed estinta: nè per quella potrà impedirsegli, presa che abbia moglie, di proseguire la lite in Roma per gli feudi e beni dello Stato Ecclesiastico, e farsi valere le sue ragioni sopra i beni burgensatici posti nel regno di Napoli, come incorporati nella successione suddetta, e dipendenti dalla medesima.

Nè può opporsi al medesimo che troppo tardi si risolva a prender questo partito, avendo il pontefice Urbano voluto nel suo primo breve (*) che debba il chiamato in questa successione maritarsi, se ha passati i trent'anni, fra lo spazio di due anni, dopo ch'egli sarà pervenuto alla successione; poichè Urbano VIII parla solo ne' termini che al successore non vi sia chi contrastasse la successione, e che senz'alcun impedimento fosse stato immesso nella possessione di tutt'i beni di quella; e ciò affinchè badi ed attenda alla prole, ed a conservar con isplendore e lustro la famiglia Barberini. Il marchese D. Maffeo, morto il principe

(*) Num. 51.

D. Urbano, non poteva certamente risolversi a toglier moglie, quando il cardinale non solo in vigor del breve di Clemente era stato immesso nel possesso di tutt'i beni; ma gli contrastava anche gli alimenti e la filiazione. E molto imprudente e stolta sarebbe stata allora la deliberazione di prender moglie, e molto più se l'avesse di fatto presa su'l dubbio e timore, se le cose non l'avvenissero propizie, di metter fuori al mondo una posterità misera e mendica.

Queste sono le ragioni che si appartengono al signor marchese D. Maffeo sopra l'intera successione de'beni della casa Barberini siti in Roma e nello Stato Ecclesiastico, e sopra i beni burgensatici del regno di Napoli. Vediamo ora quale sia il diritto di S. M. sopra i feudi posti nel regno, in occasione del disprezzo de' suoi reali comandi, e quale il supremo arbitrio e volontà che può ella esercitar sopra di essi; ch'è quello che rimane a dimostrare in questo secondo capitolo.

CAPO II.

Del supremo diritto di S. M. di poter punire nel regno di Napoli colla perdita de'feudi i suoi vassalli che contraggono matrimonii contro ed in disprezzo de'suoi reali ordini.

Perchè più chiaramente si conosca quanto siano adattate le particolari costituzioni, gli stili e le pratiche del regno, che saremo per rammentare, al caso presente, sarà bene mettere prima innanzi gli occhi de' Signori della Giunta lo stato nel quale furono e presentemente sono i feudi che nel regno possedeva l'ultimo principe di Palestrina D. Urbano Barberini, e come ed a chi dopo la sua contumacia pervennero.

Avendo il principe D. Urbano nel 1707, quando entrarono le armi Austriache nel regno di Napoli, mancato di prestare il giuramento di fedeltà al re Carlo III, e seguito apertamente il partito del re Filippo V, gli furono dal re Carlo confiscati i feudi che possedeva nel regno, ed incorporati al real patrimonio, amministrandosi da regii ministri della Camera di Napoli. Ciò seguito, il cardinal Francesco Barberini, il quale, come si è detto, in vigor del breve di Clemente XI, in mancanza del principe D. Urbano suo fratello senza figli maschi legitimi, si riputava chiamato nella successione della casa Barberini, ebbe ricorso al re Carlo, dimorante allora in Barcellona, ed esponendogli che siccome gli era piaciuto di punire l'infedeltà di suo fratello, con privarlo de'feudi, così sarebbe proprio della real sua clemenza d'ammettere al godimento de'medesimi la persona di lui, il quale imitando gli esempi de'suoi maggiori avea perseverato con singolar costanza e zelo nella stessa loro divozione verso la serenissima casa d'Austria. Piacque al re Carlo, mosso da tali ragioni, conceder al cardinal Francesco l'intera amministrazione, i frutti e la giurisdizione de'riferiti feudi, affinchè gli godesse e possedesse nel modo istesso che l'avea per lo passato goduti e posseduti D. Urbano suo fratello, volendo che in lui passassero tutt'i diritti secondo il tenore dell'investitura e delle disposizioni che riguardano la primogenitura, dispensando ancora e derogando per quella volta alle Prammatiche ch' escludono gli Ecclesiastici dalla successione feudale del regno. Incaricò quindi ed ordinò al signor conte Daun, allora viceré di Napoli, che desse in conseguenza di ciò gli ordini opportuni, acciò osservandosi le formalità del giuramento di fedeltà che devono praticarsi, restasse il cardinal Francesco Barberini *costituito amministratore de'feudi, della giurisdizione e delle rendite* che possedeva in regno D. Urbano suo fratello, e che si togliesse subito il sequestro di quelli, siccome si legge nel real dispaccio spedito in Barcellona a'20 marzo del 1708, il quale fu di presente eseguito.

Dee riflettersi che nel tempo che fu spedito questo dispaccio, il principe D. Urbano non avea alcun figliuolo legittimo nè maschio nè femmina, poichè D. Cornelia nacque in appresso nel 1715. Sicchè tolta di mezzo la confiscazione, allora il cardinale, come fratello del principe e più prossimo, trattandosi di feudi antichi, veniva certamente compreso nell'investiture, ed era in grado successibile, e solo gli ostava l'essere ecclesiastico; al che il re dispensò, derogando alle Prammatiche del regno. E certamente se dovessero attendersi le formole colle quali fu concepito il riferito dispaccio, dove si esprimono i diritti a tenor dell'investitura, primogenitura e giuramento di fedeltà, si avrebbe dovuto ripu-

tare il cardinal Barberini vero feudatario ed utile signore de' feudi suddetti. Ma non ce ne mette tanto in dubbio la mente del re, la quale così nel principio come nel fine del dispaccio troppo espressamente si dichiara di non altrimenti concedere al medesimo, che in amministrazione e tenuta i feudi suddetti, chiaramente dicendo che rimanesse egli costituito *amministratore* de' medesimi. Ed in effetto il decorso degli anni seguenti dimostrò che il cardinale non fu riputato che un semplice *amministratore* e *tenutario* de' feudi suddetti; poichè nel 1722 morto il principe D. Urbano suo fratello, che avea ricevuto il toson d'oro dal re Carlo II, il cardinale nol consegnò già al cardinal Cienfuegos ministro Cesareo, si bene lo fece pervenire nelle mani del cardinal Acquaviva ministro del re Filippo V; perchè sdegnato l'imperador Carlo VI gli tolse l'amministrazione de' feudi del regno di Napoli, li quali tornarono di nuovo ad essere amministrati da' ministri regii.

Dipoi avendo il cardinal raddolcito lo sdegno da S. M. I. conceputo, ed in vigor del breve di Clemente XI, per la morte del principe D. Urbano senza figli maschi legittimi, fattosi dichiarare successore della casa Barberini, ed avendo ottenuta l'immissione nel possesso di tutta l'eredità del suddetto principe, pregò di nuovo S. M. I.; ed esponendo, che rappresentando egli la casa Barberini, era entrato nell'amministrazione della suddetta successione col peso di corrispondere annualmente quattromila scudi alla principessa vedova ed a D. Cornelia sua figlia, supplicolla pertanto voler anche unire nella sua persona l'amministrazione de' feudi del regno, reintegrandolo in quella, e rivocando gli precedenti ordini.

Si compiacque l'imperador Carlo VI di condiscendere alla domanda, e comandò quindi che il cardinal Barberini fosse reintegrato nell'*amministrazione degli Stati suddetti*, e de' beni pertienti alla casa Barberini posti nel regno; con condizione nondimeno, che oltre il peso di quattromila scudi annui dovesse pagare in ciaschedun anno per ragion di cotesti Stati mille scudi alla principessa di Palestrina per alimenti di sua figlia *D. Cornelia, insino a che contraendo con suo reale assenso matrimonio entri costei nel governo e possessione di detti Stati e beni, poichè in questo caso è sua real volontà che cessi l'amministrazione*, che allora veniva di nuovo a concedergli; siccome si legge nel real dispaccio dirizzato al cardinal Althan vicerè, e spedito in Vienna nel primo di marzo dell'anno 1724, in vigor del quale, che fu prontamente eseguito, fu reintegrato il cardinale colle condizioni suddette nell'amministrazione de' feudi del regno.

Da tutto ciò si rileva che la mente di S. M. I. non fu altra, che abilitare il cardinal Barberini all'amministrazione di questi feudi, sopra de' quali ancorchè ecclesiastico potesse esercitare giurisdizione, esiger le rendite, e tutti gli altri emolumenti e comodità, giusta il linguaggio de' dottori, come semplice *tenutario*. All' incontro come dopo la morte del principe D. Urbano rimase superstite D. Cornelia sua figlia legittima e naturale, che non avea allora che sette anni, la quale, tolta di mezzo la confiscazione, secondo le leggi del regno avea il diritto alla successione feudale in vigor delle investiture, che in mancanza de' maschi discendenti ammettono, in esclusione anche de' collaterali, le femmine similmente discendenti: dal dispaccio innanzi riferito si comprende che non volle S. M. privarla di tal dritto, ma ammetterla anzi al governo e possessione degli Stati suddetti nel caso che pervenuta in età abile contraesse matrimonio con suo real consenso.

La pace di Vienna, che seguì nel seguente anno 1725, maggiormente le confermò questo diritto a poter succedere. Ma l'articolo 9 di quella, per cui si convenne della reciproca restituzione de' beni confiscati, per ciò che riguarda *reintegrazione* nel possesso, non può comprendere D. Cornelia, perchè ragiona di *reintegrazione* e di reduzione di cose in quel primiero stato nel qual erano prima di cominciarsi la guerra. Se D. Cornelia in questo tempo avesse posseduti questi feudi, o fosse ora vivo il principe D. Urbano che gli possiede, potrebbe questi esecutivamente pretendere d'esser reintegrato nel possesso di quelli: ma D. Cornelia, che non era allora nel mondo, oggi non può pretendere se non di avere il jus di poter succedere ne' medesimi. La possessione però ed il governo può impedirsele per non aver adempita la condizione apposta nel riferito dispaccio, cioè per essersi maritata non solo senza real assenso, ma contra il

positivo dissenso di S. M. I., e contro i suoi reali comandi. Dal che fu mossa la M. S. ad ordinare che i feudi suddetti tornassero sotto l'amministrazione de' suoi regii ministri, siccome presentemente si trovano. Tal essendo dunque lo stato delle cose, veggiamo ora qual fosse stata nel regno di Napoli la potestà de' principi intorno a' matrimonii de' loro sudditi, e con quali pene avessero corretti i trasgressori e disubbidienti a' loro ordini reali. Stabilito il regno da Ruggiero I re di Sicilia, si ritennero da lui e da' suoi successori intorno a' matrimonii quegli stessi dritti e preminenze che vi ebbero gl'imperadori d'Occidente ed i re d'Italia. Sono pieni i Codici non men di Teodosio che di Giustiniano, e le costui Novelle di leggi appartenenti al regolamento ed alla polizia de' matrimonii, secondo che si riputava conveniente allo stato civile della repubblica; ed insino da' tempi di Teodorico re d'Italia e di Luitprando leggiamo ch'essi non solo vi stabilirono leggi intorno al modo e forma di contrargli, ma di vantaggio prescrissero i gradi ne' quali eran vietati. Nè ad altri, che al principe, si apparteneva il dispensargli; e Cassiodoro(1) ci lasciò fino le formole usate da' re Goti per tali dispense. Ciò a quei tempi non sembrava cosa che impedisse la libertà de' matrimonii, siccome in appresso non la riputarono i più gravi teologi che fiorirono ne' secoli più bassi, quando sopra ciò si cominciarono a sentire altre massime ed altri dettami: poichè S. Tommaso (2) pur insegnò che il matrimonio, in quanto viene ordinato al bene della repubblica, soggiace alle ordinazioni de' principi ed alle leggi civili, la qual verità fu conosciuta non pur da Soto (3), ma fino ancor da Sanchez (4). Questo diritto ed autorità nel regno di Sicilia, che sotto i Normanni abbracciava non men quell'isola, che la Puglia e la Calabria, e tutte le altre provincie di qua dal Faro, con maggior cura e vigilanza fu conservato su' matrimonii de' feudatarii, e spezialmente delle loro figlie e nipoti; poichè invitando le leggi di quel regno alla successione feudale anche le femmine, contro le comuni costituzioni ed usanze de' feudi d'Italia e di Lombardia che l'escludevano, fu saviamente da' sovrani provveduto, acciocchè queste maritandosi con famiglie forestiere a' principi ignote, o forse non fedeli o sospette, non trasferissero i feudi a persone odiose; laonde fu vietato che potessero toglier marito senza l'espresso consenso e permissione del principe. Queste leggi non cominciarono nel regno di Sicilia dal tempo dell'imperador Federigo II, ma erano già in vigore ne' tempi de' re normanni, e fin dal regno di Ruggiero I, siccome si vede nella sua costituzione sotto il titolo *de matrimoniis contrahendis* (1). Nè Gugliemo I suo figliuolo fu di ciò l'autor primiero, poichè la sua costituzione sotto il tit. *de fratribus obligantibus partem Feudi pro dotibus sororum* (2), nella quale pur si legge che i matrimonii non possono contrarsi senza suo permesso ed assenso, ed altrimenti facendosi, tutte le convenzioni fossero nulle ed invalide, pare che parli di tal divieto come di cosa già stabilita. E le doglianze che allora facevano i baroni del regno contro al re Guglielmo per lo rigore sopra di ciò da lui usato, non erano già contro la legge, ma contro gli abusi che il re ne faceva; conciossiachè questo principe, perchè i feudi ricadessero al suo fisco, o non mai concedeva licenza a' baroni di poter maritare le loro figliuole, ovvero la differiva fino a tanto che divenute già vecchie si rendevano sterili: onde a ragione se ne lagnavano i Grandi del regno, dolendosi *filias suas innuptas*, siccome rapporta Ugon Falcando (3), *domi toto vitae tempore permanere; nec enim inter eas absque permissione curiae matrimonia posse contrahi; adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut aliis quidem tunc demum liceret nuptui dare cum jam omnem spem sobolis senectus ingruens sustulisset: aliae vero perpetua virginitate damnatae sine spe coniugii decessissent.*

Dopo che il regno da' Normanni passò agli Svevi, l'imperador Federico II volendo restituirlo nel suo antico lustro e vigore, dal quale per le precedute rivoluzioni e guerre era decaduto, e volendolo riordinare con più savie leggi, impose al famoso giureconsulto Piero delle Vigne la compilazio-

(1) Lib. 7. cap. 46.
(2) Lib. 4 contra gentes cap. 78.
(3) Sect. 4. de matrim.
(4) Lib. 7. de matrim. disputat. 3. num. 7.

(1) Constit. Sicul. lib. 3. tit. 22.
(2) Constit. Sicul. lib. 3. tit. 17.
(3) Falcand. Histor. Sicil.

ne delle sue costituzioni, fra le quali se ne leggon due, dove queste leggi intorno al non contrarre de'matrimonii senza permesso del re sono rinovate; la prima per gli baroni si legge sotto al tit. *de uxore non ducenda sine permissione curiae* (*), ed è espressa con queste parole. *Honorem nostri diadematis debitum conservantes praesenti constitutione sancimus ubique per Regnum, ut nullus* COMES, BARO, *vel* MILES, *vel quilibet alius, qui Baronias, Castra, vel Feuda in capite a nobis teneat, vel ab alio, quae in quaternionibus Dohanae nostrae inveniuntur in scriptis, sine permissione nostra uxorem ducere audeat, maritare filias, sorores, aut neptes, vel quaslibet alias, quas ipsi possent aut debeant maritare: aut filios uxorare cum immobilibus, aut mobilibus, huic legi consuetudine quae in aliquibus Regni partibus obtinuisse dicitur non obstante.* La seconda costituzione, stabilita per tutt'i sudditi che ardissero contrarre matrimonii con persone estere, o sospette, si legge immediatamente dopo la prima sotto lo stesso titolo, ed incomincia: *Cum haereditarium Regnum nostrum Siciliae.* Viene in questa stabilita la pena a'trasgressori; cioè la perdita de'feudi e delle altre loro possessioni ne'primi, e di tutt'i loro beni ne' secondi: *Eos qui contra praesumserint*, dice l' imperador Federico, *bonorum omnium spoliatione mulctamus.* Vengon ancora questi divieti di Federico rapportati da Riccardo di S. Germano scrittor contemporaneo nella sua Cronaca, che ora leggiamo impressa nel 3 tomo dell'Italia Sacra di Ughello, laddove narra che Federico in un generale parlamento ragunato in Siracusa nell' anno 1233 stabilì *ut nulli liceat* (sono le parole di Riccardo) *de filiis et filiabus Regni matrimonia cum externis et adventitiis, vel qui non sint de Regno, absque ipsius speciali requisitione, mandato, seu consensu curiae suae contrahere; videlicet ut nec aliquae de Regno nubere alienigenis audeant; nec aliqui alienigenarum filias ducere in uxores, poena apposita omnium rerum suarum amissione.*

Queste costituzioni furono nel lor vigore ed osservanza non solo durante il regno degli Svevi (**), ma anche sotto il re Carlo I d'Angiò. E Marino di Caramanico celebre giureconsulto di quei tempi, il quale scrisse le note sopra le medesime sotto il re Carlo, attesta che questá era a' suoi tempi la pratica della Gran Corte di punire i trasgressori feudatarii colla perdita d'uno o di più feudi, secondo le circostanze meno o più gravi di contumacia; siccome gli altri che non avean feudi, colla pubblicazione di tutti i loro beni. Ecco le sue parole nella chiosa alla suddetta costituzione *Honorem*. *Sed quis erit iste modus? Responde, dicunt quidam, omnium bonorum publicatio*, arg. l. proxim. Cum haereditarium. *Tu dic quod sufficit si Feudo quaternato, quod habet uno vel pluribus privetur. Et sic tenetur in Magna Curia de Regni consuetudine approbata.* Nè sino a questi tempi venne ad alcuno in pensiero di riputar queste leggi e questa pratica della Gran Corte come offensiva alla libertà de'matrimonii; passando allora per certo ed indubitato che si appartenesse alla potestà ed economia del principe di regolare i matrimonii de'suoi sudditi con sue leggi, e molto più quelli de' suoi baroni, e soventi volte impedirgli se si ravvisassero non convenienti al suo real servizio, o perniciosi allo Stato, ovvero cagioni di discordie interne tra famiglie nobili e di numerose fazioni, ovvero di dovere ricadere i feudi in persone odiose e sospette. E la chiosa di Andrea d'Isernia sopra la suddetta costituzione *Honorem* (il quale secondo i pregiudizi che correvano negli ultimi tempi del regno degli Angioini, ne'quali egli fiorì, rammentando quelle parole dell'imperador Federico: *Honorem nostri diadematis*, soggiunse, *imo destructionem animae istius Friderici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso*) meritò d'essere derisa dal nostro incomparabile giureconsulto Francesco d'Andrea nella sua celebre disputazione feudale (1), siccome da tutti quegli altri valent' uomini rapportati da Francesco Ramos (2). Succeduto poi nel regno Carlo II d'Angiò principe, per le cagioni ben note e da tutte l'istorie di quei tempi rapportate, ossequiosissimo a'romani pontefici, proccurò di mitigare nel regno di Napoli tal divieto; onde in uno de' suoi

(*) Constit. Sicul. lib. 3. tit. 23.
(**) Andreas de Isernia in Constit. *Honorem*, in 2. colum

(1) Disput. Feud. *An fratres* cap. 3. §. 8. n. 46.
(2) Ramos del Manzano in Commentar. ad Legem Juliam et Papiam lib. 3. cap. 49. 50. 51.

capitoli stabiliti nel piano di S. Martino, che si legge sotto il *tit. de matrimoniis contrahendis* (1), ordinò che tanto i feudatarii quanto qualsivoglia altra persona potessero liberamente contrarre matrimonii senza richiedere assenso dal re, o dalla sua corte. Ma vi si stabilisce ancora, che non perciò possano senza special assenso del re costituire e dar feudi in dote, e dati senz'assenso, quelli si perdano da'feudatarii, e si applichino alla sua regia corte. Ed in ciò solamente corretta venne la costituzione *Honorem* di Federico, che siccome in quella contraendosi i matrimonii con assenso, potevansi costituire i feudi in dote, e per contrario contraendogli i baroni senz'assenso, oltra la perdita de'feudi, erano quelli riputati nulli ed invalidi (2): in questo capitolo del re Carlo II si dà permissione a tutti di potergli liberamente contrarre; ma se nell'assegnar delle doti si dessero senz'assenso i feudi, s'abbiano questi da' feudatarii per perduti, e siano incorporati alla regia corte, rimanendo però i matrimonii stabili e fermi.

Si tolse dunque da questo capitolo del re Carlo II d'Angiò la general proibizione a'baroni ed agli altri sudditi di contrar matrimonii senza licenza del re; ma non per questo si tolse a're la suprema potestà, il sovrano lor diritto di poter ne'casi particolari, e quando lo stimassero conveniente allo Stato ed a'loro alti e sovrani fini, di poter imporre a tali baroni, e molto più alle donne feudatarie, che non contraessero matrimonii senza lor permesso, ovvero spezialmente che non gli trattassero con tali persone a sè odiose o sospette. E l'istesso Andrea d'Isernia cotanto zelante della libertà de'matrimonii pur disse (*), che se vi fosse il comando del re, *ut non nuberet talibus odiosis Domino, perdet tunc Feudum, licet matrimonium teneat.*

Questa fu la pratica del regno, ancorchè avvilito e depresso sotto gli ultimi re della casa d'Angiò; ma di poi trasferito nell'inclita nazione spagnuola sotto i re Aragonesi ed Austriaci, riacquistarono maggior vigore e forza le preminenze sopra di ciò della potestà reale. Gli Spagnuoli sebbene per la somma loro moderazione non si avanzassero a stabilir leggi proibitive sopra i matrimonii, e frapporre impedimenti *dirimenti*, sicchè contratti contro il lor prescritto fossero riputati nulli ed invalidi, siccome fecervi arrivare i Franzesi la potestà de'loro re, e l'autorità de'loro Parlamenti, secondo che ce ne rendono testimonianza i volumi delle loro *Libertà* ed i Trattati di Giovanni Launoio (1) e di Giovanni Gerbasio dottore della Sorbona (2); con tutto ciò mantennero fermo il diritto de'loro sovrani di poter proibire a'sudditi, e spezialmente a baroni, di contrattar per essi o per le loro figliuole e nipoti matrimonii con persone che a're non siano in grado, e lor fossero sospette ovvero odiose; e punire i trasgressori colla perdita de'beni e de'feudi ancorchè non ardissero far dichiarar nulli ed invalidi i matrimonii già contratti. Sostennero nella persona del re questi diritti molti autori spagnuoli, come Bovadilla (3) ed altri, ma sopra tutti il famoso Francesco Ramos ne'suoi Comentarii *ad l. Juliam et Papiam*, il quale gli confermò con molte ragioni ed esempi, scrivendo sopra questo soggetto tre ben ampii capitoli (4). Da ciò nacque la costante pratica nel regno di Napoli, che ne'matrimonii delle persone illustri sia inteso il Governo di ciò che si fa e si opera; d'invigilare che non seguano contro il piacere del re, o contro gl'interessi dello Stato; di procacciare che per suggestioni non siano estorti i consensi delle donzelle, o non succedano fazioni nelle famiglie, o altre turbolenze e disordini. Quindi soglionsi far secondo le occasioni rigorosi divieti di non contrar nozze senza permissione del principe; assicurar le persone, e metter le donzelle in sicura custodia, e punire i trasgressori con pene severissime.

L'esempio che lasciò nel regno di Napoli il savio, giusto e magnanimo re Alfonso nelle persone di D. Antonio Centeglia e di Errichetta Ruffo marchesa di Cotrone e contessa di Catanzaro, ci dimostra quanto gelosa cosa sia la sovrana potestà del prin-

(1) Cap. *item statuimus quod licitum sit.*

(2) Gloss. Marin. de Caraman. ad Constit. *Honorem.*

(*) Isernia in cit. constit. *Honorem.*

(1) Launoius in Tractatu: Regia in matrimonium potestas.

(2) Gerbais de potestate Ecclesiae et Principis super impedimentis matrimonii.

(3) Bovadilla Polit. tom. 1. lib. 2. cap. 18. num. 252.

(4) Ramos ad l. Jul. et Pap. lib. 3. cap. 49. 50. 51.

cipe, l'usar disprezzo a'suoi comandi intorno al soggetto de'matrimonii delle sue feudatarie; per modo che fu obbligato quello, per altro mitissimo e clementissimo principe, a depor la sua solita mansuetudine, ed a vindicar l'ingiuria fattagli con severissime pene e gastighi. Zurita, gravissimo istorico d'Aragona, ed il nostro Summonte (*) narrano, che desiderando il re Alfonso d'aggrandir nel regno la famiglia d'Avalos nelle persone di D. Innico e D. Alfonso, che avea seco portato in Napoli, deliberò dar per moglie a D. Innico Errichetta Ruffo, unica figliuola ed erede di Niccolò Ruffo, la qual possedeva il marchesato di Cotrone ed il contado di Catanzaro con altre terre in Calabria. Trovavasi allora D. Antonio Centeglia pur benemerito del re per aver ridotta la maggior parte della Calabria alla sua ubbidienza, onde fu investito di più terre in quella provincia, e fatto preside della medesima, chiamato a quei tempi vicerè. Scrisse per tanto Alfonso al Centeglia che trattasse il matrimonio con D. Errichetta, e lo conchiudesse per D. Innico. Portossi in esecuzione degli ordini reali il Centeglia in Catanzaro, e veduta la giovine, la quale era bellissima e signora di un così florido Stato, trattò sì bene il matrimonio non già per D. Innico, ma per sè stesso, ed avendolo conchiuso sollecitamente il consumò. Si fidò il Centeglia a'segnalati servigi prestati al re, e lusingossi di poterlo placare, avvisando che il re non dovesse riputare ciò ch'egli fatto avea per grave delitto. Ma il re Alfonso, udita tanta arroganza ed infedeltà, trafitto amaramente nell'interno del suo cuore, e pensando a man salva farne crudel vendetta, simulò al di fuori l'oltraggio; e dovendo il Centeglia per ordine del re passare per Capua colle sue truppe per andar contro Francesco Sforza, pensò di andare in Napoli a trovare il re con isperanza di placarlo, ch'era quello a che mirava Alfonso, il quale arrivato che fosse, avea già deliberato ciò che dovesse fare della sua persona, che altro non era che di fargli mozzar il capo. Grande che fosse stata la dissimulazione del re, fu contuttociò penetrato il suo pensiero dal marchese di Girace zio del Centeglia, il quale opportunamente l'avvisò del pericolo a cui si esponeva venendo a Napoli, scongiurandolo perciò che non venisse, poichè gli sarebbe troncata la testa. Il Centeglia, ch'era giunto a Capua, letta la costui lettera, si voltò a'suoi, dicendo che il re gli comandava che ritornasse in Calabria per alcuni sospetti che avea, e rivolgendo indietro con celerità il cammino si fortificò in Cotrone e Catanzaro, sicchè obbligò il re, dopo di aver preso Cotrone, ad assediarlo in Catanzaro, dove lo strinse tanto, ch'egli e la marchesa sua moglie furono obbligati a rendersegli. Aggiungono gli scrittori del regno, che andarono insieme a buttarsi a'piedi del re; ed il Centeglia postasi una fune al collo, prostrato gli chiese perdono de'suoi misfatti: ma Alfonso gli rispose *che il disubbidire al re era tanto quanto levargli la corona dal capo*; e benchè meritasse d'esser punito nella persona, gliela lasciava nondimeno salva insieme co'suoi beni mobili (a). Tolsegli però non solo tutte le terre che gli avea donate in Calabria, ma anche lo Stato di Cotrone e di Catanzaro, ch'era dotale di sua moglie, e che incorporò al suo fisco, privandone la marchesa, perchè consapevole della volontà del re, ch'era di sposarla con D. Innico d'Avalos, avea consentito a prendersi per marito il Centeglia; il quale mostrando di ricevere il perdono dal re e la vita,

(*) Zurita Annali d'Aragona lib. 5. Summonte Istor. di Napoli t. 3. lib. 8. cap. 1.

(a) Il Giannone rende mostruosa lui rendendo generale la risposta d'Alfonso. Qual è il suddito che d'una maniera o d'un'altro non disubbidisce al suo sovrano? E s'intende e perciò aver voluto torgli la corona dal capo? .... Il contrarre un maritaggio vantaggioso piuttosto per sè, che per colui di cui si è il mezzano, è egli un delitto di Stato? Merita d'esser punito della testa? Il Centeglia meritava ben di perder i feudi per aver ascoltato il suo zio, per non essersi presentato ad Alfonso, e molto più per essersi trincierato in Cotrone e Catanzaro. S'egli ottenne la vita fra le armi da lui impugnate contro il suo sovrano, dovea disperare d'una simile clemenza a'piedi del trono? Il sovrano è padre, e deve punir da padre i delitti che non interessano lo Stato. E' non si dee stimar disubbidito dove la natura ci sprona a disubbidire, e dove la ragion non c'imprime rimorso. E tale è la natura de'matrimonii. Se la ragion feudale obbliga qualche volta il sovrano a sforzare il suddito su questo punto, e'non dee dimenticar d'esser padre, e i ministri che il consigliano altrimenti, cessano d'esser gli amici del principe ed i consoci de' sudditi.

gliene rese grazie, baciandogli i piedi, e per suo ordine venne ad abitare colla moglie in Napoli, donde non potendo soffrir vita privata fuggì in Venezia pigliando soldo da quella Signoria, e poi dal duca di Milano.

Questo fece il re Alfonso, di cui il Panormita (*) scrisse che sovente era ripreso da' suoi che fosse troppo mite e piacevole verso i suoi sudditi, a' quali, ancorchè molte volte gravemente l'offendessero, soleva perdonare, rispondendo a' suoi riprensori che *più tosto voleva colla sua clemenza e mansuetudine molti conservare, che pochi distruggere colla severità* (a). Ma ne' delitti che toccano non la privata persona, ma il *decoro del principe e l'autorità pubblica*, siccome principe riputato molto savio e giusto, soleva dire, secondo che rapporta lo stesso Panormita, che *in sì fatti casi bisognava usar rigore e molta severità in punire i disubbidienti*, onde a ragione tolse gli Stati non men al Centeglia che alla marchesa sua moglie, e gl'incorporò al regio fisco.

Non si cerca nell'affar presente tanto rigore: si pretende sol di riflettere quanto grave fosse stato il disprezzo de' supremi comandi di S. M., e quanto abominevoli gli artifizi usati per deludere il real suo volere nell'istesso tempo che si facea sembiante di cercare l'imperial protezione verso D. Cornelia intorno al fatto del doverla collocare in matrimonio con sua sovrana volontà e piacere, dal quale si dava a credere volersi interamente dipendere.

Ben sono a tutti conti e palesi l'indegni modi usati dal cardinal Barberini in questa faccenda: ma molto più è noto a S. M. ed a' suoi alti ministri ciocchè sia passato in questo affare col cardinal Cienfuegos ministro Cesareo, e coll'istesso cardinal Barberini: gli ordini positivi dati, e la volontà dichiarata da S. M. di non essere soddisfatta del matrimonio che trattava il cardinal Barberini con persona a sè odiosa; l'inganno usato nell'istesso tempo che si cercava da S. M. il suo real assenso, e senz'aspettarne risposta il procedere tanto innanzi, sicchè le cose si riducessero a stato irretrattabile; e con atti troppo solleciti e violenti far seguire con effetto, anzi far consumare il matrimonio appena che fu giunta D. Cornelia all'età di dodici anni. E pure alla medesima erasi da S. M. con suo real dispaccio del primo di marzo 1724 promesso di volerla far entrare nell'amministrazione e governo de' feudi di Napoli, quando fosse in istato di maritarsi col suo real assenso, nel qual caso voleva che cessasse l'amministrazione ripresa dal cardinale suo zio, e si desse a lei.

Si mette ora innanzi gli occhi, per raddolcire il giusto sdegno di S. M., l'età tenera di D. Cornelia, che non comporta alcun rigoroso gastigo, e la quale non deve riportar pena della colpa forse commessa dal cardinal suo zio che l'avea in custodia, dal cui volere era dura necessità dipendere. Ma più cose dimostrano vano ed inutile questo scampo.

Primieramente, se si riguardano le pretensioni del cardinal Barberini, il quale (esclusa D. Cornelia come femmina, e per gli beni burgensatici anche il marchese D. Maffeo) si è riputato in vigor del breve di Clemente XI il solo rappresentante della casa Barberini, a cui ancorchè ecclesiastico fu accordata dal principe l'amministrazione de' feudi e degli altri beni, con l'esercizio della giurisdizione, dispensando alle Regie Prammatiche; non potrà negarsi, io dico, secondo questo supposto del cardinale, che volendo S. M. I. disporre de' feudi e de' beni a suo arbitrio, questi non si tolgano già a D. Cornelia, sì bene a lui che pretende di esserne il solo chiamato e il legittimo possessore, e che si vuole solo reo di una sì punibile trasgressione agli ordini imperiali. Se per contrario si dica che questi legittimamente appartengono a D. Cornelia, si è già di sopra dimostrato che D. Cornelia ne' beni feudali non vi può aver altro dritto in vigor dell'ultima pace di Vienna, che il jus di succedere in essi, non potendovi pretendere possesso, poichè ella mai non n'ebbe veruno. Per ciò che riguarda i beni burgensatici, si è parimente provato ch'è maggiore il diritto di D. Maf-

(*) Panorm. lib. 2. de dictis et factis Alphonsi Regis.

(a) Quanto questa risposta è degna d'un cuore eroico e magnanimo, altrettanto il sentimento de' cortigiani siede ad un'anima depravata e ferina. Non è forse la clemenza che assicurò a Tito l'immortalità, e che le' di quel principe *le delizie del genere umano?* .... Ma perchè il Giannone procurava contro D. Cornelia Barberini, vuol far vedere la clemenza d'Alfonso eccessiva, e per conseguenza difettosa.

feo, e più ben fondato nelle disposizioni del pontefice Urbano, che quello che potesse mai avervi D. Cornelia. Sicchè per tutte le vie raggirandola, si vede bene che niente a lei toglierebbe S. M. I. fuori solamente della speranza e del dritto a potere i feudi acquistare e possedere. Ed ad un disprezzo sì enorme non deve riputarsi che picciola perdita, anzi gastigo assai leggiero e mite, se S. M. in conformità del suo dispaccio del 1724 a lei niega quell'amministrazione che avea promesso, sempre che si maritasse con suo real assenso.

Secondariamente, in que' casi ove si tratta per pubblico esempio di vendicare l'offesa del principe, non devono venire in troppa considerazione o la poca età, o la sforzata volontà de'trasgressori. Non giovò presso il re Alfonso alla marchesa di Catanzaro, perchè non le fossero tolti i suoi Stati ereditarii, l'addotta ragion forse d'esser condiscesa al matrimonio col Centeglia, dappoichè non poteva femmina e sola contrastare al volere del medesimo, che faceva in quella provincia la figura di vicerè, e che armato era venuto in sua casa per teotarla. Senza che nel caso presente niente si toglierebbe a D. Cornelia con ciò che da noi si pretende, ma si ragiona solo ne' termini di non dover meritare dal re maggiori grazie e beneficii.

Per terzo, non dobbiamo riputare così semplice ed innocente D. Cornelia in questo fatto, sicchè debba sfuggire ogni gastigo. Ben ella in questa stessa occasione ha chiaramente mostrato che l'accorgimento e la malizia trascendeva la sua età; dappoichè ostinata più che mai alle insinuazioni fattele, che il matrimonio stabilito era di dispiacere a S. M. I., ella mostrò un total disprezzo ed una positiva non curanza de'sovrani voleri; anzi minacciata dal papa istesso, ch'ella correva rischio di perdere i feudi del regno di Napoli, essa con raro coraggio ed inudita franchezza gli rispose che questa per lei sarebbe stato piccola perdita, ed avrebbe desiderato che fossero assai più e di maggiore valore, poichè egualmente pronta si sarebbe dimostrata a sacrificargli tutti, e non rimoversi punto da quello che aveva fermamente risoluto; dal qual proponimento nè il papa nè qualunque altro più gran monarca del mondo avrebbela giammai potuta distorre.

Si conosce adunque da ciò chiaramente che assai maggiori e bene adoperati sarebbono i gastighi che potrebbe praticare S. M. I. in un caso si enorme e scandaloso. Rimane ora soltanto da esaminarne la maniera, ciocchè sarà brevemente trattato nel seguente capitolo, che sarà l'ultimo della presente scrittura.

CAPO III.

Intorno all'ordine giudiziario, ed alla maniera colla quale S. M. senz'usar rigore alcuno, beneficando solo il marchese D. Maffeo, può correggere gli attentati commessi.

Niuno è che pretende, che stando le cose in questo stato, debba decidersi ora la controversia fra D. Maffeo e D. Cornelia intorno alla successione della casa Barberini, sicchè dovessero aggiudicarsi a D. Maffeo tutt'i beni burgensatici che il principe D. Urbano suo padre possedeva nel regno di Napoli. Ben è palese che ciò richiederebbe un formal giudizio, da istituirsi innanzi a tribunali legittimi e competenti, per gli beni cioè del regno in Napoli, e per quelli dello Stato Ecclesiastico, in Roma: dovrebbonsi pienamente sentir le parti, formar il processo ed aspettarne la sentenza. Non cercano questo di presente le parti, nè è volere sovrano che ora si risolva. Solo intende S. M. I. che dalla Giunta a ciò eretta venga esaminato se le ragioni che allega il marchese D. Maffeo sopra l'intiera successione della casa Barberini in vigor de' brevi del pontefice Urbano VIII, siano ne' medesimi ben fondate, sicchè sperimentandole ne'tribunali competenti possa sperarne buon successo, e non siano già affatto vane ed insussistenti; affinchè S. M. informata della sussistenza delle medesime, possa deliberare ciocchè le convenga di fare per quei beni incorporati a questa successione che sono nel regno di Napoli, e qual favore e protezione possa compartire al marchese D. Maffeo, mettendolo in istato di proseguire le sue ragioni in Roma.

Per ciò che riguarda il correggimento degli attentati commessi, e di punizione della contumacia e disubbidienza agli ordini imperiali, non abbiamo uopo, per le risoluzioni che a S. M. piacerà prendere, di formal processo, nè di mandati di *non con-*

trahat, siccome si pratica ne' tribunali di Napoli; poichè non siamo ne' termini di matrimonio, di cui il Collateral Consiglio di Napoli ne avesse presa conoscenza. Di questo che ora si tratta, fin dall'anno 1724 ne prese S. M. il pensiero, e si dichiarò precisamente di volerne esser intesa; e prendendo sotto la sua special protezione D. Cornelia, particolarmente allora che costei dovesse prendere stato maritale, comandò che con suo real assenso contrarre il dovesse: promettendole in oltre che ciò così seguendo, l'avrebbe ammessa nell'amministrazione e governo de' feudi del regno di Napoli, togliendolo al cardinal suo zio, siccome si legge nel suo real dispaccio, il quale deve valere molto più che qualunque ordine forense di *non contrahat*.

Ciocchè poi fra lo spazio poco men d'un anno si negoziò intorno a questo affare ed in Vienna ed in Roma, fu maneggiato a dirittura da S. M. I. e da' suoi supremi ministri di Stato, qui, e dal suo Incaricato in Roma; cosicchè a S.M. devono esser meglio che ad ogni altro noti gli espressi comandi di suo real ordine dati, e i divieti fatti sì a D. Cornelia che al cardinal Barberini, la costoro non curanza e disprezzo di essi, gl'inganni, le frodi e le macchine da loro praticate, e le maniere finalmente tenute pur troppo ingiuriose ed indecenti all'imperial suo decoro.

Essendosi adunque dimostrato nel primo cap. di questa scrittura che le ragioni del marchese D. Maffeo siano ben fondate su i brevi d'Urbano VIII, e per conseguenza doversi a lui aggiudicare i beni burgensatici che il principe D. Urbano suo padre possedeva in Napoli, siccome compresi nella successione della casa Barberini, alla quale ad esclusione di D.Cornelia viene dal primo istitutore invitato: essendosi in oltre nel capo secondo fatto vedere sin dove sogliono stendersi i gastighi che sono stati soliti d'adoperare i re di Napoli, quando si fossero disprezzati i loro comandi o divieti ne' matrimonii de' loro sudditi; non rimane ora che piana ed aperta a S.M. la via di potere, senza usar molto rigore, e senz'offendere in minima parte le leggi di giustizia, con modo assai facile e moderato punire insieme gli altrui protervi modi e contumaci, e proteggere con sovrana clemenza la giustizia ch'è dal canto del marchese D. Maffeo, mettendolo in istato di potere in Roma proseguire i suoi diritti e le sue ragioni.

Al marchese D. Maffeo, per quel che riguarda i beni burgensatici posseduti dal principe D.Urbano ne' suoi Stati di Napoli, assiste somma ragione: per ciò che riguarda l'amministrazione e governo de' feudi, egli non ha nè diritto nè ardire di pretenderlo per giustizia quindi altro non fa che riposare di buon grado nelle mani di S.M. e de' suoi regii ministri, rappresentando loro umilmente che a lui concedendosi l'amministrazione de' suddetti feudi, non si toglie già a D. Cornelia, alla quale fu solo promessa nel caso si maritasse con real assenso. Oltracchè sopra i medesimi non avendo ella, secondo è di sopra dimostrato, se non il nudo diritto a potervi succedere, potrebbe bene S. M. I. per gli attentati commessi, usando di sua sovrana autorità, anche affatto privarnela; ma quando pur ciò far non le piacesse, e serbar per quandochessia a D. Cornelia volesse l'alta clemenza di S. M. cotesto suo preteso diritto, non verrebbe già questo in minima parte leso, concedendosi i feudi in tenuta ed in amministrazione al marchese D.Maffeo. Ognun sa che le tenute solite a costituirsi nel regno di Napoli sopra i feudi non toccano, nè alterano la natura di quelli, nemmeno inducono sopra di essi usufrutto o servitù alcuna, ma importano unicamente una pura comodità e percezione di frutti coll'esercizio della giurisdizione, siccome è indubitato presso tutti gli scrittori di quel regno (1).

Queste tenute nel regno sono riputate burgensatiche, e non solo dal re possono costituirsi, ma anche dai feudatarii, senza che abbiano bisogno per costiturle così ne' contratti, come nelle ultime volontà, d'assenso reale, secondo il comune insegnamento de' dottori di quel regno, siccome, per tralasciar altri, potrà vedersi presso il Teodoro (2) e 'l reggente de' Marinis; per

(1) Reggente Revertera Decis. 359. Il Reggente Rovito sopra le Pram. 4. n. 51. et seg. *de Feudis*. Il Reggente de Ponte Consil. 136. a num.93. lib. 1. Capecelatro lib. 2. consult. 77. n. 18. De Marinis lib. 21. resolut. cap. 38. et Alleg. 140. t. 3. Il Cons. Marciano vol. 1. consult. 26. n. 13 et consil. 27. in fin. e gli altri tutti.

(2) Teodor. Allegat. 3. De Marinis lib. 2. Resolut. cap. 38. num. 29 et t. 3. Allegat. 140.

guisa che dice questo scrittore (1): *Qui illas tenet, nullo pacto affirmari potest ut dicatur Feudum tenere.* Ed è da notare ciò che fa al proposito del nostro caso, che chi è incapace di successione e di dominio feudale, non lo è già di queste tenute, come poco appresso ivi soggiugne il medesimo autore; laonde se mai non si volesse dispensare al marchese D. Maffeo l'incapacità della successione feudale per esser figlio naturale del principe D. Urbano, non ha egli certamente bisogno di dispensa per ottener le tenute de' feudi suddetti, le quali nulla hanno di comune co' feudi, essendo puramente allodiali e burgensatiche.

Così facendosi se gli rimoverebbe l'ostacolo della transazione avuta col cardinal Francesco Barberini; poichè colla tenuta de' feudi suddetti si porrebbe in istato di potere secondo il piacere di S. M. contrarre decoroso matrimonio con dama illustre e nobile. Dal che ne seguirebbe non solo alcuna correzione senza usar troppo rigore degli attentati commessi, ma due altri importantissimi effetti.

Primieramente, il marchese D. Maffeo, toltosi quest'ostacolo della transazione, il quale, come si è detto, *ipso facto* si risolve e si estingue col prender moglie, e proseguendo col vigore che gli verrebbe somministrato e dalla giustizia della sua causa, e dalla protezione di S. M. I., la lite in Roma contro D. Cornelia ed il cardinal Barberini dalla Ruota Romana, che nella riferita causa dell'*oris aperitione* odorò lui *fovere bonam caussam*, potrebbe sperarne felice successo; sicchè, esclusa D. Cornelia ed il cardinale in vigor de' brevi di Urbano VIII, fosse dichiarato egli, come in quelli compreso, successore della casa Barberini, e quindi ricadessero nella sua persona i feudi e beni tutti dello Stato Ecclesiastico, in conseguenza di che dovrebbono anche *jure dominii* unirsegli i beni burgensatici del regno di Napoli, come incorporati nella successione suddetta. Nel qual caso siccome S. M. dispensò nel cardinale la qualità di essere *ecclesiastico*, così potrebbe dispensare parimente al difetto della legittimità de' natali del marchese, per renderlo capace del possesso de' feudi, e molto più se frattanto si trovasse d'aver procreati figliuoli legittimi e naturali, con ammettere almeno questi alla successione de' feudi suddetti, conformandosi in ciò alla cotanto desiderata unione che così il pontefice Urbano VIII come il principe di Palestrina D. Maffeo procurarono per ogni via di stabilire, perchè tutt'i beni si riducessero in una sola mano, per sostener con maggior lustro e splendore la famiglia Barberini.

Secondariamente, da ciò ne seguirebbe anche il risorgimento di sì illustre ed antica famiglia, la quale in altra maniera si vedrebbe totalmente finita ed estinta; dappoichè avendo il cardinale contro gli espressi comandi di S. M. voluto maritar D. Cornelia non già con un secondogenito, ma col ceppo della famiglia Colonna, viene la Barberini assorbita dalla Colonnese contro il preciso ed espresso volere del pontefice Urbano, il quale, perchè ciò non seguisse, invitò appunto a questa successione, ad esclusione delle femmine ancorchè legittime, non solo i maschi naturali, ma anche gli spurii, adulterini, sacrileghi, incestuosi, o qualunque altro nato di dannato coito.

Per ultimo, dee venire in considerazione de' signori giudici il non doversi trascurare per gl'interessi di S. M. I. di prendere tutt'i mezzi per conservare in Roma una famiglia de're di Spagna, per gli spaziosi feudi che possedeva nel regno di Napoli, cotanto benemerita e partigiana. E se dal savio istorico Francesco Guicciardini fu riputato un saggio tratto di fina politica di quei re tener in simil modo obbligati i primi baroni e signori romani, molto più conviene ora a S. M. di emulare gli esempi di sì savi e prudenti suoi predecessori.

Queste sono le considerazioni che, per quanto ha permesso la brevità del tempo, ho giudicato convenire al caso presente, le quali riverentemente sottopongo alla savia censura ed esatto discernimento de' Signori della Giunta. Del rimanente non è a noi cotanto umili e bassi conceduto di penetrare negli alti e sovrani voleri di S. M. I., da cui non potranno derivare se non deliberazioni savie ed al suo ed all'altrui proposito convenienti, le quali non sogliono mai esser discompagnate da una esatta giustizia, e da un'ammirabile e somma prudenza.

(1) Cit. allegat. 140. num 4.

RAGIONI

PER LE QUALI SI DIMOSTRA

CHE

L'ARCIVESCOVADO

BENEVENTANO

NON OSTANTE CHE IL DOMINIO TEMPORALE DELLA CITTA' DI BENEVENTO FOSSE PASSATO A' ROMANI PONTEFICI, SIA COMPRESO NELLA GRAZIA CONCEDUTA DA S. M. C. C. A' NAZIONALI, E SOTTOPOSTO AL REGIO *EXSEQUATUR*, COME TUTTI GLI ALTRI ARCIVESCOVADI DEL REGNO.

Essendosi compiaciuta S. M. C. C. a preghiere della città e regno di Napoli, fin da che tenne la sua sede regia in Barcellona, con suo real editto comandare, non men per utile de' suoi fedelissimi sudditi, che secondo il prescritto de' sacri canoni, che tutti gli arcivescovadi, vescovadi, ed altre prelature, dignità e beneficii del regno dovessero conferirsi a' naturali di quello, *exclusis semper in omnibus tam alienigenis, quam Regio dominio non subjectis*; ed assunta da poi al trono imperiale, lo stesso con maggior precisione e fermezza piacquele confermare nelle ultime grazie spedite in Vienna a' 6 agosto del 1713, ed a' 19 aprile del seguente anno 1714 (che si leggono nel secondo volume de' Privilegi del Regno, pag. 227, 228, 233 e 254). Vennero con sì giusti, saggi e commendabili provvedimenti a togliersi in gran parte gli abusi e le corruttele che da più anni eransi introdotte nel regno, di conferirsi queste cariche senz'aversi riguardo alcuno a' nazionali, ma alla rinfusa ammettendosi non men regnicoli che forestieri.

Con pari sapienza e precisione fu provveduto anche a maggiormente stabilire la necessità del regio *exsequatur* in tutte le bolle, brevi, decreti, lettere, e qualunque altra provvisione che venisse da Roma, specialmente sopra le collazioni di chiese, sian cattedrali o collegiali, di prelature, beneficii, e di qualsivogliano altre dignità ecclesiastiche del regno: alle quali non potesse darsi esecuzione alcuna, se prima presentate al vicerè e suo Collateral Consiglio, ed esaminate non esservi in quelle cosa che ripugni a' diritti del principe, alle leggi e costumi del regno, ed alle grazie e privilegi che gode per la munificenza de' suoi re, se le concedesse il placito regio; negandosele al contrario, quando a quelle si oppongono. Questo è stato sempre l'inconcusso stile e pratica del regno, la quale perchè sovente o per trascuraggine o per compiacenza non era con quella vigilanza ed esattezza che merita un punto sì geloso ed importante, attesa, eziandio ad istanze e preghiere della città e regno, il nostro prudentissimo ed augustissimo monarca negli anni 1708 e 1709, risedendo in Barcellona, con più sue regali carte che si leggono nel mentovato vol. II, pag. 230 e 231, dirette al cardinal Grimani allora vicerè del regno, con costante e fermo animo premurosamente comandò ch'esattamente fosse osservata, e che in tutte e qualsivogliano provvisioni che vengono di Roma, questo requisito sia inevitabilmente ricercato ed indispensabilmente osservato. Ma non dee al nostro proposito tra-

lasciarsi l'altro preciso comando di S. M., diretto pure al cardinal Grimani e spedito da Vich a' 26 gennaro dell'anno 1710, che si legge alla pag. 233, poichè riguarda unicamente la necessità imposta dell'*exsequatur* alle collazioni e provvisioni e bolle attinenti a tutte dignità e beneficii del regno, affinchè quelle non si veggano conferite agli stranieri e non soggetti a' dominii di S. M., ma le provviste cadano a' naturali del regno, indispensabilmente dichiarando il suo real animo essere di mirar con ciò al bene de' suoi vassalli, e che le rendite di quelle non vadano in mano degli stranieri; onde fra le altre cose incarica a quel vicerè, e gli dice: *Os encargo y mando que en tales casos de provisiones en forasteros suspendays el exsequatur, y me embieys las Bullas, paraque io vea, y reconosga si puede sospechar de la inclinacion y genio de los interessados, que como no vassallos mios piden mas exacta informacion; y quiero ir muy cauto en tales casos, paraque con la omission no se abra la puerta a los inconvenientes, que podrian producir, y en esta consequencia dareys luego las ordenes convenientes a este mi Consejo Collateral, paraque punctualmente se execute todo lo que en esto despacho va prevenido.* Fu questa real cedola esecutoriata nel Collateral Consiglio a'28 aprile del 1710, e ne' seguenti anni, e per tutto il tempo che durò il governo del conte Daun successor vicerè, fu con molto rigore ed esattezza fatta osservare in tutte le provvisioni che venivano di Roma, e sopra tutto intorno alle collazioni di prelature e dignità ecclesiastiche di qualunque grado e qualità che si fossero.

Ristabiliti con sì provvide leggi non meno i reali diritti che gl'interessi nazionali del regno di doversi preferire agli stranieri nelle provviste degli arcivescovadi, ed altre prelature e beneficii del regno, siccome con effetto inviolabilmente furono eseguite ed osservate in tutte le provviste che seguirono dopo la concessione della grazia, non vi fu occasione di far uso della medesima, e farla valere nella provvista dell'arcivescovado di Benevento, il più cospicuo ed il maggiore che sia nel regno, se riguardasi l'estensione dell'ampio suo territorio, distendendosi sopra cinque provincie, cioè Principato citra, Principato ultra, Contado di Molise, Capitanata e Terra di Lavoro; il più maestoso e splendido, se si attende il numero de' vescovi suoi suffraganei, degli abati infulati, ed altre dignità e prelature ecclesiastiche, alle quali egli soprasta; ed il più dovizioso e ricco, se si riguardano le immense rendite e proventi che ricava dalle provincie suddette. Trovavasi questo arcivescovado sin dall'anno 1686 provveduto in persona del cardinal Orsino, non pur di nobilissima famiglia napoletana che gode gli onori del Sedile di Nido, ma nato anche in regno, dove gl'illustri suoi genitori avevan domicilio o in Napoli, o nelle ampie signorie che vi posseggono. Ed assunto che fu poi al pontificato col nome di Benedetto XIII, avendo fatto suo coadiutore e designato per successore nell'arcivescovado suddetto il cardinal Coscia parimente nazionale, come nato in regno e di parenti regnicoli, non vi era da por guardia se con questa nuova provvisione si fosse violata la grazia. Ma dopo la morte di papa Benedetto essendo stato costretto dal presente pontefice suo successore il cardinal Coscia a resignare in sue mani l'arcivescovado suddetto, si pose la città di Napoli e sua Deputazione de' Beneficii del regno in attenzione se mai Roma pensasse a farne nuova provvista; ed essendosi da poi saputo che S. S. con effetto avea provveduto l'arcivescovado in persona di monsignor Doria genovese, non della famiglia de' duchi di Tursi che gode gli onori del Sedile di Nido, nè di quella de' principi d'Angri ammessa a quel di Porto; ma d'altra famiglia affatto straniera, non cittadina napoletana, nè di regno: allora per prevenire ogni novità che si potesse attentare contro le riferite grazie di S. M., ebbe la città ricorso al signor vicerè e suo Collateral Consiglio, al quale avendo con sua particolar memoria esposto i gravi pregiudizi che coll'esecuzione di una tal provvista potevano inferirsi a' naturali del regno, ammettendosi un forestiere al godimento di tante e sì ampie rendite e proventi ch'esige l'arcivescovo di Benevento sopra cinque provincie del regno, dove sono situati non pur la propria diocesi, ma tre vescovadi di regno soppressi ed uniti alla sua Mensa, dodici badie mitrate, molte dignità e prelature, ed infiniti beneficii di sua collazione, che rimarrebbero esposti ad esser tutti conferiti a' Beneventani, ed a quei

della propria famiglia, a tenor delle bolle pontificie e più indulti apostolici, da' quali vengono esclusi i regnicoli, e con ciò verrebbe in pregiudizio de' naturali del regno a sottrarsi quasi il terzo del regno dalla grazia di S. M. conceduta a' suoi fedelissimi sudditi: supplicava perciò S. E., che dovendo monsignor Doria presentar le sue bolle d'istituzione in Collaterale per ottener il regio *exsequatur*, siccom'era di necessità tenuto farlo per poter esercitare giurisdizione sopra cinque provincie del regno e sopra tanti vassalli di S. M., si compiacesse d'ordinare che nell'esame che dovrà farsi sopra l'impartizione dell' *exsequatur*, fosse il procuratore di essa città ammesso ed inteso a proporre le ragioni della medesima, acciocchè non s'inferisse alcun pregiudizio alla grazia suddetta, ma resti all' incontro eseguita la concessione fatta da S. M., ed ubbiditi i tanti replicati suoi ordini, sicchè i fedelissimi suoi vassalli possano godere il frutto della reale benignità e beneficenza; onde dal Collateral Consiglio con regia decretazione fu ordinato che fosse intesa la città nelle sue ragioni nell' impartizione del suddetto *exsequatur*.

Essendosi in questa espettazione, la corte di Roma deluse non men la città che il Consiglio Collaterale; poichè s' intese che monsignor Doria di fatto, avendosi spedite le bolle d' istituzione, senza richiedere a quelle placito regio, e senza permesso d'entrar ne' confini, erasi da Roma a dirittura, traversando il regno, portato in Benevento: dove giunto, aggiungendo novità sopra novità, erasi intronizzato, ed avea non pur spiegata la sua carica in quella città, ma spediti più editti e lettere pastorali ai vescovi suoi suffraganei ed a' parrochi, ed affissele per tutte le diocesi delle già dette provincie del regno che compongono l'arcivescovado Beneventano; spedendo di più dimissorie, che si fanno eseguire nel regno, anzi nella città stessa di Napoli, ed esercitando altri atti giurisdizionali in quelle in vigor di bolle e facoltà concedutegli da Roma, senza presentarle in Collaterale ed averne ottenuto placito regio, siccom' è l' inconcussa pratica del regno. Questi ultimi imperiosi ed irregolari passi pregiudiziali non meno alle regali preminenze ed alte regalie di S. M., che ruinosi a' dritti della città e regno, han data l'ultima spinta alla Deputazione de' Beneficii della città e regno di farne umile ricorso a S. M., supplicandola volergli correggere ed emendare, dichiarandogli nulli ed attentati, ed impedirsi al nuovo provvisto d'esercitar atti giurisdizionali nelle provincie del regno, delle quali si compone l'arcivescovado di Benevento.

Ed affinchè non sia rovesciata e resa vana ed inutile la grazia di S. M. conceduta a' naturali del regno, parimente si supplica dar vigorose provvidenze che a tutte e ciascheduna provvisione che attentasse monsignor Doria spedire, riguardanti collazioni di badie, arcipreture, arcidiaconati, tesorierati, cantorati, canonicati, parrocchie, e di qualunque altra dignità ecclesiastica, denotata sotto qualunque nome; siccome di qualunque beneficio, pensione o altra provvisione che intenda di fare sopra i frutti, rendite ed emolumenti de' beni di tutte le chiese che sono poste nelle suddette provincie, e che sono fuori della città e distretto di Benevento, non se le dia esecuzione alcuna, ma che i provveduti debbano presentare le lettere di concessioni nel Collateral Consiglio, a fine d'esaminar se abbiano i requisiti prescritti dalla grazia di S. M. conceduta a' nazionali del regno, e non siano odiosi alla M. S., ed ottenerne regio *exsequatur*. Parimente che si proibiscano l'esazioni che pretendesse fare il prelato suddetto per mezze annate, procurazioni, cattedratico, o per qualunque altro titolo dalle chiese così cattedrali come collegiali, parrocchiali o semplici, poste nelle suddette provincie fuori del distretto della città di Benevento; siccome se gl'impediscano tutte l'esazioni di rendite, frutti ed emolumenti, tasse, sovvenzioni o altro sopra tutt'i beni e persone suddite di S. M. naturali delle provincie, e che si sono uniti ed appropriati alla Mensa arcivescovile o Capitolo di Benevento; affinchè contro la mente di S. M. e le grazie suddette concedute dalla medesima a' nazionali non capitino in mano d'un forestiero, qual è monsignor Doria genovese, ed esca il danaro fuori del regno. Supplicandosi per la esatta e puntual esecuzione, che in caso di morte delli presenti beneficiati possessori, si abbiano a sequestrar le rendite de' loro beneficii, con destinarvi regii economi, li quali, trattone il bisogno pel mantenimen-

to delle chiese, il rimanente debbano riserbarlo a' successori che ne avranno ottenute collazioni corroborate di placito regio. E per osservanza di tutto ciò, spedirsi premurosi ordini, diretti a' presidi, a' tesorieri delle provincie, a' governatori delle città e comunità di tutte le terre e villaggi posti nelle medesime, che così facciano inviolabilmente eseguire, con invigilare specialmente ad impedire qualunque possesso che potesse attentarsi da' provvisti, senza presentargli prima il regio *exsequatur* che avranno ottenuto dal Consiglio Collaterale di Napoli sopra le lettere di loro concessione.

Per far conoscere la giustizia di queste necessarie provvidenze, due cose si porranno in chiaro in questa breve scrittura, le quali in questo presente affare vanno complicate insieme, e vicendevolmente l'una riceve maggior forza e vigore dall'altra. La prima è, che la collazione dell'arcivescovado di Benevento, per ciò che riguarda le diocesi ch' essenzialmente lo compongono, senza le quali non potrebbe sussistere e svanirebbe in tutto, è compresa nelle grazie di S. M. concedute a' nazionali per essere vero ed indubitabile arcivescovado di regno. La seconda, che dopo tanti vigorosi ordini di S. M. emanati sopra la necessità del regio *exsequatur* in tutte le provvisioni di Roma, sia un grave attentato degli arcivescovi e vescovi mettersi ad esercitar atti di giurisdizione nel regno in vigor di bolle, brevi, lettere, o altre facoltà concedute loro da Roma, senza richiedere ed ottenersi prima dal Collateral Consiglio il placito regio, e molto più degli arcivescovi Beneventani, la cui giurisdizione si estende sopra cinque provincie del regno; confutando nel tempo istesso tutte le opposizioni e difficoltà promosse per sottrarre non men da questa indispensabil legge, che dalla grazia di S. M. conceduta a' nazionali, l'arcivescovo di Benevento.

CAPO I.

Che l'arcivescovado Beneventano, per le diocesi che lo compongono, sia compreso nella grazia di S. M. come arcivescovado di regno, niente importando che il dominio temporale della città sola di Benevento fosse per concessione de' nostri principi passato nel pontefice romano.

Per risolvere tutte le difficoltà che mai potesser occorrere nella presente controversia, acciocchè sia questa verità posta in più chiara luce, e non vi rimanga occasione alcuna di più dubitarne, si priega nell'esame della medesima separare e non confondere l'arcivescovado Beneventano dal dominio temporale della città di Benevento, essendo due cose così disgiunte, che l'una non ha che fare con l'altra. Da ciò si spera che possa con evidenza dimostrarsi che non si variò punto la polizia della chiesa Beneventana, nè la natura e qualità dell'arcivescovado e sue diocesi che lo compongono, poste tutte nel regno, perchè il dominio temporale d'una città sola per concessione del padrone istesso del regno passasse ad un altro. Siccome niente perdè il principe delle sue ragioni e dritti che prima avea sopra tutte le chiese e diocesi suddette, così quelli riguardanti la cura che gli è da Dio commessa, e che deve avere della loro esterior polizia, e che in quella sia mantenuta l'osservanza de' sacri canoni e la buona disciplina; come quelle che riguardano le prerogative che prima vi tenevano intorno all' elezione de' vescovi ed arcivescovi, ed altre sue regalie e preminenze. A questo fine brevemente descriveremo che cosa sia l'arcivescovado Beneventano, per ben distinguerlo dal temporal dominio della città di Benevento.

L'arcivescovado di Benevento a' tempi de' nostri principi longobardi stese gli ampii suoi confini sopra quasi la metà di ciò che ora è regno di Napoli; poichè secondando ne' primi tempi la polizia della Chiesa quella dell' Imperio, ed adattandosi alla disposizione delle sue provincie, poichè, come dice Ottato Milevitano lib. 3 *de Schysm. Donatist.*, *Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Respublica*: siccome il ducato di Benevento, che a' tempi d'Arechi fu innalzato anche a principato, si stese

cotanto, parimente il vescovado di Benevento si dilatò a proporzione dell'estensione de' confini di quello: onde avvenne che ebbe tanti vescovi soggetti, e che a' tempi del duca Romualdo alle persuasioni di S. Barbato vescovo di Benevento gli fosse da questo principe attribuito anche il vescovado di Siponto, che lungamente fu amministrato pure da' vescovi e poi arcivescovi Beneventani.

E siccome piacque al principe Arechi d'innalzar il ducato Beneventano in principato, così a' tempi dell' imperadore Ottone I e di Pandolfo principe di Benevento trovandovisi vescovo Landulfo suo fratello, *postulante Principe et hortatu Imperatoris*, fu nell'anno 969 dal pontefice Giovanni XIII il vescovado di Benevento innalzato in arcivescovado; ed il primo ch'ebbe quest'onore, fu Landulfo, a cui papa Giovanni concesse il pallio ed il titolo di Metropolitano; siccome è manifesto da un'epistola di questo papa, che si legge tom. 9 *Concil. general.* col. 1238. Fu poi questo arcivescovado cotanto favorito non men dagl'imperadori e da' suoi proprii principi, che da' romani pontefici, che sopra tutti gli arcivescovadi del regno estolse il capo, e videsi ornato di tanti privilegi e prerogative, e fra le altre di portar la mitra rotonda a guisa dell'antica tiara pontificia, con una sola corona fregiata d'oro, e di portar seco, mentre andava visitando la provincia, il Sacramento dell' altare; ed or ancor ritiene a guisa de' romani pontefici l'uso di segnare col suggello di piombo le sue bolle. Ebbe un tempo la temporal signoria della città di Varano in Capitanata, ora distrutta, con molte altre terre e castelli, ed esercitava in molti luoghi del regno temporal giurisdizione; e presentemente, secondo la testimonianza che ce ne rende Ferdinando Ughello *in Ital. Sacr. de Archiep. Benev., est etiam Archiepiscopus hujus Sedis, illiusque Vicarius Iudex ordinarius appellationum in causis civilibus a laicis judicibus in eadem Civitate provocantium: item merum mixtumque imperium habet in casalibus S. Angelis et della Motta.* Ritiene ancora, secondo scrive il medesimo autore, la giurisdizione temporale nel castello di S. Bartolomeo e nel castello di Foiano, ed il suo Capitolo gode parimente nel regno la terra di S. Lupo con giurisdizione speciale *nullius* sopra 1400 anime, tenendovi un ampio clero, e deputandovi ivi il suo vicario generale.

L'estensione del Beneventano principato portò in conseguenza che il numero de' vescovi suffraganei che furono attribuiti a questo metropolitano, fosse maggiore di quanti mai ne ritenessero tutti gli altri metropolitani del regno. Ne annoverava un tempo fino a trentadue, infino che alcuni d'essi non fossero stati da poi innalzati a metropolitani, o sottratti e sottoposti immediatamente alla Sede apostolica, ovvero le città ov'eran collocate le loro cattedre, per tremuoti, guerre, pesti ed altre calamità e flagelli non fossero ruinate e disfatte; sicchè da poi si ridusse il numero de' vescovadi a ventiquattro, i cui nomi si leggono ancor incisi in bronzo nella porta maggiore della chiesa metropolitana di Benevento, de'quali col tempo pure per le medesime cagioni ne perdè otto altri.

Riguardandosi il presente suo stato, è chiaro ed evidente che questo arcivescovado sia composto di diciassette diocesi situate tutte dentro il regno, e che occupano cinque provincie di quello. Nella provincia di Principato ultra, dov'è posto Benevento, ha questo metropolitano la sua *propria* diocesi, la quale, toltone il recinto delle mura di quella città ed il suo picciol distretto, è tutta racchiusa in questa provincia, dove ha sei chiese collegiate in alcune città e cospicue terre della medesima, le quali sono Montefuscolo, Morcone, Altavilla, Montecalvo, un'altra di S. Bartolomeo In-Paduli, e la sesta della Trinità in Vitulano, eretta ultimamente nell' anno 1716, oltre le moltissime altre chiese semplici e parrocchiali, o non collegiate, che sono in tante altre terre e villaggi, delle quali questa diocesi si compone, la qual è sì numerosa d'abitatori, che si fa il conto che il numero arrivi a cento e otto mill'anime, ed il numero de'luoghi più riguardevoli arrivi a novanta, a'quali aggiunti i piccoli e meno riguardevoli, sormonta il numero di tutti a 178 luoghi in circa.

Nella provincia di Principato citra ha cinque diocesi, che regge come metropolitano, avendo queste proprii vescovi a lui suffraganei, e queste sono le diocesi d'Avellino, di Ariano, di Trivico, di Volturara e di Monte Marano. Nella provincia del contado di Molise ne ha due con due vesco-

vi suffraganei, e queste sono le diocesi di Boiano e di Guardia Alfiera. Nella provincia di Terra di Lavoro ne ha tre con altrettanti vescovi suffraganei, quali sono le diocesi di S. Agata de'Goti, di Alife e di Telese.

Nella provincia di Capitanata ha sei diocesi con sei suffraganei, e sono Ascoli, Bovino, Larino, S. Severo, Termoli e Lucera. Ritiene ancora questo metropolitano incorporati alla sua Mensa tre altri vescovadi di tre chiese cattedrali estinte, che furono unite alla sua Mensa, e vi esercita in queste diocesi, ancorchè estinte, le ragioni vescovili; eleggendo nelle chiese rimasevi i parrochi, e conferendo ivi altri beneficii e dignità ecclesiastiche; e queste sono situate pure nel regno. La prima è la chiesa di Lesina in Capitanata, distante da Benevento 60 miglia italiane, la quale fu cattedrale, ed ebbe il proprio vescovo suffraganeo all'arcivescovo di Benevento, e soppressavi poi la dignità vescovile, fu unita la cattedra alla sede Beneventana, ed ora rimane arcipretura. La seconda è la chiesa di Limosani, un tempo città posta in Principato, lontana da Benevento da 30 miglia, la qual ebbe pure il suo proprio vescovo suffraganeo al metropolitano di Benevento, alla quale, essendo soppresso, si unì pure la chiesa che ora vien retta da un arciprete. La terza è la chiesa di Tocco nella Valle Vitulana in Principato ultra, lontana da Benevento otto miglia, che pur ebbe proprio vescovo; ma distrutta da'tremuoti la città, rimase soppressa la dignità vescovile, ed unita la diocesi alla Mensa arcivescovile di Benevento; ed oggi è terra posta nel sito istesso, ed ha tre chiese parrocchiali, una delle quali ritiene ancora il suo arciprete, che rimangono alla provvisione di questo arcivescovo.

A tutto ciò che fin ora si è esposto, concordano Ferdinando Ughello nell'*Ital. Sacr. de Archiep. Benev.*, Carlo a S. Paulo nella Geografia Sacra, e tutti gli Scrittori moderni che trattarono della Metropoli Beneventana, e de' suoi vescovi ed arcivescovi, ed è palese da'Sinodi stessi Beneventani fatt' imprimere dal cardinale Orsini in Benevento. Oltre a ciò, sono sottoposti a questo metropolitano dodici abati che han l'uso della mitra, del pastorale e della croccia, li quali hanno le loro badie tutte poste nel regno, donde gli abati ricavano grosse rendite ed emolumenti. Tiene un'altra badia chiamata di S. Fortunato in Paduli, di vasti campi e poderi assai utili ed ubertosi, e soprattutto la badia ricchissima di S. Sofia, la quale dentro il regno tiene tutte le sue grandi rendite, e quivi esercita pur sopra le ville a sè soggette giurisdizione non men spirituale che temporale, e ciò oltre le due badie di S. Giovanni a Mazzocca, e l'altra di S. Maria della Grotta Benedettina in Vitulano. Secondo anche ciò che a' suoi tempi narra Ferdinando Ughello, il numero di tutte le città, terre e villaggi posti nel regno che compongono la sola propria diocesi, e che sono immediatamente soggette all' arcivescovo di Benevento, arrivava pure a cent'ottanta due, *in quibus* (e' dice, e siccom' è in verità) *sunt multi Principatus, Marchionatus, Comitatusque*. E tutti questi principi, marchesi, conti ed infiniti altri baroni riconoscono colle loro signorie, che tutte sono nel regno, il metropolitano di Benevento. Calcolato similmente il numero delle anime che sono in tutta sì vasta provincia, presentemente arriva a 250000, che rimangon tutte sottoposte alla sua giurisdizione (*a*).

Questo è l' arcivescovado di Benevento che vien composto da cinque provincie del regno; e la città sola di Benevento comparata a sì grand'estensione e numero di tante città, chiese cattedrali e collegiate, badie, ed infinite altre terre e villaggi, sparisce e rimane come un punto a riguardo d'una sì ampia e spaziosa circonferenza.

Or chi avendo innanzi agli occhi questa descrizione dell'arcivescovado di Benevento potrà non riputarlo arcivescovado di regno, quando tutto e quanto egli è lato e lungo, è posto dentro e nelle viscere di quello; sicchè togliendo le diocesi che lo compongono, ed attribuendole ad altri metropolitani, rimarrà affatto estinto e risoluto, e non apparirà di lui nè meno orma o vesti-

(*a*) Ecco un calcolo ben chiaro ed esatto della *politica ecclesiastica*: ma è egli egualmente chiaro ed esatto quello dell'*aritmetica politica secolare*, che lascia tuttavia subordinato all' *Ordine ecclesiastico* un sì gran numero di sudditi, e di cui anzi una buona parte non riconoscono altro sovrano che un prete forestiere? Che meraviglia fia dunque che i cherici passeggino in fiocchi in Roma, mentre i secolari degli altri Stati e regni ne tirano a spese loro il cocchio?

gio alcuno? Chi dunque potrà mai sognarsi, che venendo chiaramente disposto nella grazia di S. M., specialmente in quella dell'anno 1714, che tutti gli arcivescovadi del regno debbano conferirsi a'nazionali, *exclusis semper in omnibus tam alienigenis quam Regio dominio non subjectis*, che da queste amplissime parole abbiane da esser escluso l'arcivescovado di Benevento posto tutto nel regno, ch'è il più ampio e disteso di tutti gli altri arcivescovadi che sono nel medesimo? Con verità dunque potremo noi dire agli arcivescovi di Benevento ciòche S. Bernardo disse ad altro proposito ad Errico arcivescovo di Sens ep. 42: *Quis vox excepit ab universitate? Certe qui tentat excipere, tentat decipere.*

§ I.

Si oppone: perchè il dominio temporale di Benevento, ove è posta questa sede, fece passaggio nel pontefice romano, e non è più de'nostri re, dee perciò quell'arcivescovado riputarsi straniero. Questa è un' opposizione sì vana ed insussistente,che non meriterebbe la pena di una risposta molto lunga e ricercata; ma poichè ad alcuni sembra aver molta apparenza, non mi rincrescerà prendermi il travaglio di confutarla secondo tutti i suoi lati e spaziosi aspetti che se le voglion dare.

Primieramente, è da riflettere che noi non siamo nel caso che per convenzione de' principi, dopo essere preceduta una guerra, siasi poi con trattati di pace quella composta, e smembrando una provincia, o parte della medesima, siasi attribuita al principe competitore, siccome in più istromenti di pace osserviamo essersi frequentemente e fatto e tuttavia farsi di queste dismembrazioni e partaggi. Noi siamo nel caso di non essersi praticata niuna partizione di provincia, ma d'essersi solamente ceduto il dominio temporale d'una città posta in mezzo e nelle viscere d'un ampio regno che tutto intiero rimase com'era prima al cedente. Or se anche nel primo caso non si varia la polizia, la naturalezza e la disposizione de'vescovadi ed arcivescovadi, ma rimangono dell'istessa natura che avean prima, siccome più innanzi diremo; molto meno nel caso presente potrà dirsi che per la cessione fatta della sola città di Benevento siasi alterata o mutata la natura dell'arcivescovado Beneventano; e che perciò ora non venga compreso nella grazia e negli altri editti e provvedimenti dati da S.M., sicchè abbiano i nazionali ed i re di Napoli da perdere per la cessione sola d' una città tutti que' dritti e preminenze che prima aveano in tutto l'arcivescovado Beneventano, e sopra i suoi arcivescovi, con riputargli affatto *exleges*, e non sottoposti a'reali editti ed ordinanze.

Se il principato di Benevento fosse stato prima posseduto da'romani pontefici, e poi avendolo i Normanni invaso, fosse passata convenzione tra' medesimi di ritenersi il papa la città di Benevento, e lasciarsi a'Normanni il principato, potrebbe forse disputarsi ciò che in simili dismembrazioni suol accadere; ma il fatto avvenne tutto al contrario. Il principato Beneventano era posseduto da'principi longobardi come immediati signori, e dagl'imperadori d'Occidente come re d'Italia e diretti padroni. Questo da poi, per ragion di conquista e per investitura avutane dall'imperadore Errico il Negro, passò a'Normanni, li quali si ritennero il principato, e cederono al papa la città di Benevento, per la pretensione che la Chiesa Romana ci avea in vigor d'una permuta fatta coll' istesso imperadore Errico. Eccone brevemente l'istoria, secondo che la rapportano Leone Ostiense lib. 2, cap. 46, Pietro Diacono ad Ostiense l. 3, c. 84, la Cronaca de'Duchi e Principi di Benevento, l'Anonimo di Bari ed altre antiche memorie raccolte da Camillo Pellegrino nella sua *Hist. Princip. Longob.* pag. 266.

Il principato di Benevento sebbene, come si è detto, avesse proprii principi che lo reggevano, riconosceva però per sovrani gl'imperadori d'Occidente come re d'Italia e de' Longobardi, titoli ad essi tramandati dall'imperadore Carlo M. per le conquiste che questo principe riportò sopra i re longobardi, discacciandogli d'Italia. E quantunque il principe Arechi e Grimoaldo suo successore contrastassero a Carlo M. questa sovranità; nulladimanco, secondo le varie vicende delle mondane cose, finalmente i principi beneventani successori non potendo contrastare alla potenza degli Ottoni e degli altri, si resero tributarii e soggetti. Ma sovente ribellavansi loro, e secondo che le lor forze andavan avanzando o declinando

in Italia, così prestavano o negavano ubbidienza.

A'tempi dell'imperadore Errico il Negro, reggendosi la città di Benevento dal principe Pandolfo e da Landolfo suo figliuolo, i Beneventani fecero sì poco conto di quest'imperadore, ch' ebbero l' ardimento di chiudergli in faccia le porte di Benevento, nè lo lasciarono ivi entrare; e nell'istesso tempo essendo passato quasi tutto il principato per ragion di conquista a' Normanni, a'quali Errico per non poter contrastare, da dura necessità costretto, ne avea conceduta l'investitura, lo stato delle cose di questo principato era tale, che quasi tutto era passato sotto la dominazione de'Normanni, toltone la città di Benevento, che si reggeva ancora dal principe Pandolfo, sopra la quale l' imperador Errico, per non esser compresa nell'investitura data a' Normanni, riteneva le ragioni di sovranità col dominio alto e diretto che vi pretendeva.

Ma resisi sospetti i Normanni a'pontefici romani, che mal soffrivano tanta lor potenza in queste provincie, Leone IX pensò discacciargli d'Italia con invogliarne l'imperador Errico all'impresa; onde a questo fine passò in Alemagna, e portatosi dall'imperadore, gli espose che i Normanni eransi resi insoffribili agli abitanti del paese, e ch'estendevano i loro confini oltre i luoghi de'quali furono da lui investiti, e non era altro il loro intento, che soggiogar tutte quelle provincie, e sottrarle dall' imperio d'Occidente; che non bisognava perciò più soffrirli, ma discacciargli d'Italia, ed egli avrebbe avuto coraggio di farlo, se fornito d'un numeroso esercito lo rimandasse in Italia, perchè egli ponendosi alla testa di quello, avrebbe scacciati questi tiranni. Furono così efficaci gli uffici di Leone appresso Errico, che lo persuase a dar mano a questa impresa; ed avendo comandato che s'unisse un numeroso esercito d'Alemanni, ne diede il comando a Leone istesso, siccome narra Ostiense lib. 2, cap. 84.

In questo tempo e con tale opportunità si fece la commutazione della città di Benevento col diritto che avea la Chiesa Romana sopra quella di Bamberga, acquistato in questo modo. L' imperadore Errico il Santo, non contento di aver innalzata la chiesa di Bamberga in cattedrale col consenso del vescovo d'Erbipoli, a cui si apparteneva per un sinodo tenuto a Francfort, e d'averne ottenuto anche conferma da papa Giovanni XVII; non contento nemmeno che in un altro sinodo, convocato pure in Francfort, con gran celebrità fosse dedicata questa chiesa e consecrata per mano di Giovanni patriarca d'Aquileia, coll'intervento di 35 vescovi; avendola poi più ampiamente ingrandita e resa magnifica, volle anche avere il piacere che papa Benedetto VIII venisse egli in persona a consecrarla ed erigerla in cattedrale. Non ricusava il papa, ma per far ciò bisognava che si dasse qualche cosa alla Chiesa Romana; ed in effetto fu accordato un annuo censo d'un cavallo bianco con tutt'i suoi ornamenti ed arredi, e cento marche di argento ogni anno, siccome scrive Ostiense lib. 2, cap. 46: *Per annos singulos equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis et phaleris suis, et centum marchis argenti.* Stabilito il censo, tosto papa Benedetto si portò in Bamberga, consacrò la chiesa e la eresse in sede vescovile. Or trovandosi Leone presso Errico il Negro, venne fantasia a questo imperadore di liberar la chiesa di Bamberga da questo censo e soggezione della Chiesa Romana. Papa Leone presa l'opportunità non ricusò di farlo, ma bisognava darsi in iscambio alla Chiesa di Roma altra cosa equivalente. Errico sdegnato co' Beneventani, e che per gl'indegnissimi tratti usatigli odiava a morte quella città, pensando che con difficoltà avrebbe potuto da quella scacciarne Pandolfo, e ridurla sotto la sua ubbidienza, per vendicarsene, l'offerì al papa per cambio delle ragioni ch'avea sopra la chiesa di Bamberga. E trovato questo modo molto vantaggioso per la Chiesa Romana, tosto si conchiuse il trattato. Così una città fu cambiata per cento marche di argento ogni anno, poichè papa Leone non volle interamente rilasciargli il censo, ritenenendosi pure per segno di soggezione il cavallo bianco, come dice Ostiense lib. 2, cap. 46: *Equo tamen, quem praediximus, retento.*

Con questo titolo passò il dominio temporale della città di Benevento alla Chiesa di Roma, ma non già la possessione, poichè dovea da quella scacciarsene il principe Pandolfo che la reggeva. Ma il pontefice Leone ritornando in Italia alla testa d'un fioritissimo esercito, ebbe per facilissima

l'impresa di scacciare non solo il principe da quella città, ma tutti i Normanni dal principato, anzi da' confini d'Italia. Ed in fatti alla fama d'un passaggio sì poderoso e formidabile non pur si avvilì il principe e scappò fuori di Benevento col suo figliuolo Landolfo, ma i Normanni stessi si costernarono e mandarono ambasciadori al papa, chiedendogli umilmente pace. Ma Leone, che credea per le sue vantaggiose forze aver tra le mani certa la vittoria, ne rimandò gli ambasciadori con risposta troppo dura, dicendo ch'egli non voleva punto aver pace co'Normanni, se non uscivano d'Italia. Allora questi valorosi campioni si risolvettero di ricever tosto la battaglia, ancorchè con tanto loro svantaggio, fermi e risoluti o di morir tutti, o di vincere.

Si pugnò ferocemente, e furono in questo combattimento incredibili le ardite azioni del famoso Roberto Guiscardo e del principe Pandolfo col suo figliuolo Landolfo, che usciti da Benevento prestarono in quella grande azione validissimo soccorso a'Normanni. Furono in fine con gran empito e vigore confuse e sconfitte le nemiche schiere, ne fecero strage infinita, e con replicati assalti furon tutte trucidate e tagliate a pezzi: *Omnibus tandem* (prosiegue Ostiense loc. cit.) *in ipso certamine trucidatis, Normanni Dei judicio exstitere victores.* Il pontefice Leone, che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia, fu costretto a rendersi prigioniere a'vittoriosi Normanni, i quali usandogli un profondo rispetto, lo condussero con ogni sorte d'onore e riverenza nel loro campo. Non pure lo lasciarono in libertà, ma il conte Umfredo ricevendolo sotto la sua parola, gli promise che volendosene tornar in Roma, l'avrebbe egli accompagnato infino a Capua. In effetto l'accompagnò egli stesso con gran numero di suoi ufficiali in Benevento, siccome narra l'Anonimo di Bari presso Pellegrino: *Comprehenserunt illum, et portaverunt Benevento tamen cum honoribus.* E quivi per gli travagli sofferti e per passione d'animo caduto infermo, avendo a sè chiamato il conte Umfredo, si fece condurre a Capua, dove, avendo dimorato dodici giorni, in Roma fece ritorno. Quivi menò questo pontefice il restante di sua vita, dove non molto da poi con molti segni di pietà e di pentimento finì santamente i giorni suoi, con lasciar di sè, non già per questo fatto, ma per la bontà e candidezza de' suoi costumi, fama di un gran Santo, scrivendosi che San Pier Damiano soleva dire, che siccome adoriamo S. Pietro non perchè negò Cristo, ma per lo pentimento che n'ebbe, e per l'altre insigni e preclare sue virtù, così dobbiamo far anche di questo santo pontefice.

Ecco qual successo ebbe questa spedizione. I Normanni avendo disfatta l'armata di Leone, maggiormente si stabilirono nel principato; e per aver il principe Pandolfo e Landolfo suo figliuolo prestati loro validissimi aiuti in questa battaglia, furon contenti che ritornassero in Benevento a regger come prima quella città; siccome narra la Cronaca di que'principi, rapportata dal Pellegrino: *Postmodum autem reversi sunt in Beneventum.* Ed essendo premorto Landolfo all'infelice suo padre, continuò Pandolfo solo a regger quella città per tutto il tempo che visse, cioè insino all'anno 1077. In quest' anno essendo già d'età grave e cadente, dopo aver regnato in Benevento 33 anni, finì Pandolfo i giorni suoi; nè lasciando di sè altra prole, mancò in lui la successione de'principi di Benevento.

Seguita adunque la morte di Pandolfo senza prole, tosto il duca Guiscardo voltò l'animo a ridurre la città di Benevento sotto la sua dominazione, siccome avea fatto del principato; ma trovandosi assunto a questi tempi al pontificato romano l'intrepido e forte Ildebrando chiamato Gregorio VII, questi pretese che in vigor della permuta fatta coll'imperadore Errico dovesse la città restituirsi alla Chiesa Romana. S'inasprirono perciò maggiormente le discordie fra Gregorio e Roberto; ma frappostosi per comporle il celebre abate Desiderio di Monte Cassino, la cui autorità era a que'tempi grandissima, seppe costui con tanta prudenza e destrezza condursi ch'ebbe la gloria di por pace fra di loro; fra le cui condizioni una fu, che assoluto Roberto, co'suoi Normanni dalle censure alle quali il papa avealì sottoposti, dovesse Roberto lasciar a Gregorio libera la città di Benevento, come la pretendeva, siccome fu con buona fede eseguito.

Da questo tempo cominciò la Chiesa Ro-

mana a regger la città di Benevento, e da questo tempo cominciarono i pontefici romani a mandarvi per governarla un rettore, che poi fu detto Governatore. Ciocchè si dee più alla munificenza del duca Roberto che gliene diede il possesso, che alla premura dell'imperadore Errico che sol ne le avea ceduto il dominio che vi pretendeva. Fu variato il solo governo della città, ma niente fu alterato o mutato l'arcivescovado Beneventano, il quale rimase così, come prima era, sotto la disposizione e cura di quel principe. Mutò la città di Benevento governatore, ma non già il principato arcivescovo, rimanendo la sua metropoli com'era prima, e per conseguenza rimasero intatti tutt'i diritti e le supreme regalie che prima vi aveano esercitate non meno gl'imperadori d'Occidente che i principi stessi longobardi, e poi i Normanni. Quanto finora si è detto non ammette controversia alcuna, convenendo in ciò tutti gli scrittori contemporanei, e molto meno oggi, dappoichè Camillo Pellegrino diede fuori alla luce l'antichissima Cronaca de' Duchi e Principi di Benevento, scritta fin da quei tempi da un monaco del monastero di Santa Sofia di Benevento, che si conserva nell'archivio stesso del Vaticano, e che da Roma dall'abate Costantino Gaetano monaco Cassinese, il quale da quell'antico codice Vaticano la trascrisse, fu trasmessa al Pellegrino, che la fece imprimere nella sua *Histor. Princip. Longobard.*, dove al n. 15 parlandosi di Pandolfo ultimo principe di Benevento, si leggono queste parole: ***Post cujus Principis obitum recta est Civitas per Romanam Ecclesiam.*** Niente dunque per questa mutazione di governo della città di Benevento fu alterato o mutato l'arcivescovado Beneventano.

E non pure per questo fatto si convince, che per lo passaggio del dominio e possesso della città di Benevento al pontefice romano non si variò in niente la natura dell'arcivescovado Beneventano; nè i principi e poi i re normanni perderono alcuna preminenza di quelle che prima vi aveano, ma molto più per gli avvenimenti che poi seguirono; poichè i re normanni e svevi riputarono sempre questo arcivescovado del regno di Puglia, siccome a que'tempi si chiamava il regno di Napoli; ed ancorchè intorno allo stato civile variassero la disposizione di quel principato, partendolo in più provincie, due delle quali ancor ritengono il nome di Principato, ed altre assumessero il nome di contado di Molise, d'Apruzzi, Capitanata e Terra di Lavoro, mandandovi a ciascheduna particolari giustizieri, o sian presidi; con tutto ciò per quel che riguarda la polizia ecclesiastica, rimase lo stesso nè fu perciò variato punto l'arcivescovado di Benevento, nè si portò scemamento o variazione alcuna a tutti que'diritti che sopra quell'arcivescovado vi tenevano, concernenti l'esterior polizia delle sue chiese, cioè che in quelle fossero osservati i sacri canoni, e che all'elezioni delli vescovi istessi di Benevento, come dirassi più innanzi, dovesse ricercarsi pure il loro assenso, secondo la disciplina ecclesiastica praticata a que'tempi, con approvazione e consenso de'pontefici romani istessi; poichè l'amministrazione di tal dignità e l'esercizio di sua giurisdizione non si restringeva dentro le sole mura della città di Benevento, ma si dilatava ampiamente in tutta la sua vasta metropoli posta tutta dentro le diocesi e provincie del regno che la componevano.

Niun'alterazione o cangiamento si reca alla polizia ecclesiastica del regno, ed alle preminenze reali, perchè il principe ceda ad altri il dominio d'alcuna città del medesimo, ancorchè in quella vi fosse stata prima eretta cattedra arcivescovile; nè perchè disponga e partisca in altra guisa le provincie per ciò che riguarda il suo governo civile, si varia punto l'ecclesiastico. E la ragione è in pronto: poichè sebbene la Chiesa quand'era infante adattò le pargolette sue membra all'Imperio già adulto e grande, stabilita che fu poi col correr degli anni in quella polizia, ancorchè l'Imperio prendesse poi altra forma, e fosse divisa in tanti regni e tanti nuovi dominii e signorie, non potè così facilmente variarsi e prender quelle nuove altre forme ed aspetti; tanto maggiormente, che se la Chiesa avesse dovuto seguitar sempre le nuove divisioni e partaggi che si son fatti da' principi de' loro regni e provincie, si sarebbe veduta in continue alterazioni e disordini, massimamente negli ultimi secoli, ne' quali secondo ci dimostrano i tanti volumi de' trattati di pace, di queste divisioni, dismembramenti e partaggi ne son se-

guiti e tuttavia ne seguono infiniti. Per questa ragione trovandosi nel regno di Napoli stabilita la polizia ecclesiastica de' tre arcivescovadi di Benevento, Capua e Salerno, secondo la polizia de' tre principati, Beneventano, Capuano e Salernitano, ancorchè poi i re Normanni, Svevi, Angioini ed Aragonesi avessero partite in altra forma le provincie, sovente con accrescerne, altre volte con iscemarne il numero; questo era per la polizia civile, e niente perciò alterandosi l'ecclesiastica, sicchè rimasero quei tre arcivescovadi come prima: ed è la ragione, perchè le loro metropoli sian più ampie delle altre, e che ritengano ora più vescovi suffraganei, che non hanno non pur Bari, Reggio, Otranto, e l'altre più cospicue città, ma Napoli stessa, oggi capo e metropoli del regno.

Tutto ciò fu anche saviamente avvertito e provveduto non men dalle leggi degl'imperadori, che da' regolamenti istessi de' romani pontefici. Savissima perciò si reputa quella prudente risposta che diede Innocenzio I romano pontefice ad Alessandro Antiocheno, il quale domandandogli se sempre la Chiesa abbia da secondar le nuove partizioni delle provincie fatte dagl'imperadori, secondo che avran stimato esser più espediente ed utile all'Imperio, gli risponde: *Non visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator. Innoc. ep. 18. n. 2. ad Alex. Antioch.* tom. 2. *Conc.* p. 1269. Quindi il non men savio che pio imperador Giustiniano, avendo diviso le due Armenie in quattro provincie, espressamente dichiarò nella sua Novella 31, c. 2, che ciò non dovea alterar punto la disposizione delle loro chiese, nè in quelle, intorno a' sacerdozi, ordinazioni e tutto ciò che concerne la lor ecclesiastica polizia, farsi alcuna innovazione, ma di rimanere nello stato istesso nel qual prima erano. *Quae vero* (ei dice) *ad Sacerdotia spectant, ea (ut saepe diximus) volumus in pristina manere forma, negotio ipso, neque circa jus metropoliticum, neque circa ordinationes, vel mutationem vel novationem suscipiente, sed prius ordinatis nunc quoque ex ordinatione auctoritatem obtinentibus, et prioribus item Metropolitanis in suo permanentibus ordine ut quantum ad ipsa nihil penitus innovetur.* Ed all'incontro avendo unite le due provincie d' Elenoponto, la di cui metropoli era Amasia, e Ponto Polemoniaco, che avea per metropoli Neocesarea, e fattane una sola, ch'abolito affatto il nome di Polemone, volle che si chiamasse di Elenoponto, nome impostole da Costantino in memoria d'Elena sua madre, sottoponendola al governo d'un sol moderatore: si dichiarò pure che ciò non dovea portar innovazione alcuna a' metropolitani d'Amasia e di Cesarea, nè alla polizia e sacerdozi di quelle chiese. *Nihil enim* (dice nella Novella 28, c. 2) *circa Sacerdotium illorum innovamus.*

Or se nelle unioni o partaggi delle provincie istesse non si altera punto la natura de' sacerdozi e delle chiese, qual mutazione adunque potrà sognarsi esser seguita colla cessione del dominio della città sola di Benevento nell'arcivescovado Beneventano, sicchè non dismembrandosi già una provincia, ma cedendosi il dominio della città sola, dov'era situata la cattedra, insieme col governo civile si fosse mutata anche la natura dell'arcivescovado, e non rimanesse più qual era prima, ed il principe ed i naturali della provincia avesser perduti tutti i loro diritti e preminenze che innanzi vi aveano?

Quanto fin ora si è detto, ha molto più vigore e forza nella presente controversia di Benevento, il dominio della qual città fu sempre vacillante e mobile nella persona de' romani pontefici; variandosi spesso, ora tornando in mano de' nostri re, ora ripassando di nuovo in quella de' pontefici, secondo le frequenti brighe che non mancaron mai fra di loro; e la lor possessione fu sempre precaria, dipendendo dal volere de' nostri principi, che ora la toglievan loro, ora gliela restituivano. Ancorchè da Roberto Guiscardo ne fosser posti in possesso, Ruggiero però I re di Sicilia gliela ritolse, e lo stesso fece Guglielmo II sotto i re Svevi, e specialmente sotto l'imperador Federico II ed il re Manfredi, come le congiunture della guerra od inimistà portavano, soffrì spessissime volte tali riandamenti e vicende. Ed ancorchè sotto i re Angioini ligi de' romani pontefici avesse qualche riposo; nulladimanco passato il regno nella casa d'Aragona, il magnanimo re Alfonso avendo avuto contrarii due papi, si riprese Benevento, senza che pensasse più di restituirlo,

come avean fatti gli altri re suoi predecessori; anzi una volta intimò i baroni del regno a dover ivi tenere un general parlamento; e ne' trattati di pace conchiusa con papa Eugenio, dove fu molto dibattuto sopra la pretesa restituzione, non fu quella accordata dal re, ma Benevento fu ritenuto finchè visse il re Alfonso. Nè dopo la sua morte fu restituito alla Chiesa Romana, ma Ferdinando I suo successore parimente lo ritenne per lungo corso di tempo, in fin che dopo varii trattati avuti col pontefice Pio II non lo restituisse al medesimo. Ma quando venne fantasia a Paolo IV di mover guerra al re Filippo II con intento d'occupar il regno, il duca d'Alba non pur si riprese Benevento, ma del metallo delle campane delle sue chiese e monasteri fece fondere tanti cannoni che opportunamente gli servirono per quella spedizione sopra lo Stato Romano; e non fu restituito, se non dopo la pace indi conchiusa per la mediazione de' Veneziani e de' cardinali stessi, per estinguer quell'incendio che vedevano ardere in casa propria.

Or chi potrà in tanta volubilità e sì spessi cangiamenti di dominio, che si son sempre veduti della città di Benevento, sognarsi che l'arcivescovado Beneventano abbia perciò ricevuta alterazione alcuna, e che allo spesso variar del dominio temporale di quella città l'arcivescovado non sia rimaso sempre lo stesso, fermo ed immutabile, o che abbia perciò in minima parte mutata la sua forma e natura? Dicea perciò saviamente il pontefice Innocenzio I, che la Chiesa giammai si muta o cangia *ad mobilitatem necessitatum mundanarum*, ma rimane sempre ferma e stabile, e nello stato istesso in cui era prima, e questi passaggi e mutazioni niente a lei toccano o si appartengono.

Per queste ragioni in tutto il regno de' Normanni e degli Svevi, ancorchè il dominio e possesso di quella città avesse fatto passaggio nel pontefice romano, sopra l'arcivescovado Beneventano esercitaron que' principi tutti que' diritti e preminenze che prima vi aveano, nè vennero per tal passaggio in cosa alcuna alterati o scemati.

Tra gli altri diritti che gl'imperadori d'Occidente ed i principi longobardi esercitavano sopra l'arcivescovado Beneventano, e che furon poi tramandati a' principi normanni e svevi, era quello che lor forniva la ragion istessa del principato; cioè di aver cura dell'esterior polizia delle sue chiese, d'invigilare che i sacri canoni fossero in quelle osservati: avessero perciò la maggior parte nell'elezione, non pur de' vescovi suffraganei, ma del metropolitano istesso, anzi che non si potessero intronizzare senza il di loro assenso: fosse in quella mantenuta un'esatta disciplina ecclesiastica conforme a' sacri canoni, e sopra tutto che non capitasser male le ampie rendite de' loro beni, de' quali essi l'avean profusamente arricchite; poichè non vi furon principi cotanto profusi in donare alle chiese e monasteri, ovvero ad erigerne nuovi ed accrescergli di tanti beni e rendite, quanto fecero i principi longobardi e normanni verso l'arcivescovado Beneventano. Tante chiese che lo compongono, tante ricche badie e monasteri ampissimi, tanti fondi di beneficii e rendite doviziose che lo sostengono, tutti si devono alla munificenza e generosità di questi principi. Per queste ragioni non pur nell'elezioni de' vescovi, ma del metropolitano istesso era ricercato il loro assenso, nè alcuno poteva intronizzarsi e prendere possesso della chiesa senza prima impetrarlo dal principe. Disciplina per altro comunissima a que' tempi, commendata ed approvata da' romani pontefici stessi, siccom'è chiaro da più Epistole di S. Gregorio M. e dal Decreto istesso di Graziano, e che durò in tutte le nostre chiese fin al secolo XIII, quando passato il regno sotto gli Angioini, questi per gratificare i romani pontefici, che gli avean invitati a quell'acquisto, nell'investiture preseda essi, non lo rinunciassero, siccome più innanzi diremo.

Questo diritto, non è alcun dubbio che l'esercitassero sopra la chiesa Beneventana gl'imperadori d'Occidente ed i principi di Benevento; e Ferdinando Ughello, ancorchè si guardasse di farne memoria nella Serie de' Vescovi ed Arcivescovi di questa chiesa; pure favellando dell'elezione di Alone, che fu il secondo arcivescovo di Benevento, non so come gli scappasse dalla penna che vi fu posto ed eletto dall'imperadore Ottone II, e consecrato da papa Giovanni XIV nell'anno 984. Ma ora che l'istoria ecclesiastica ha ben chiarito che tal era la disciplina di tutte le chiese nell'elezioni de' vescovi ed arcivescovi, siccome fra moltis-

simi han dimostrato Cristiano Lupo *in dissert. de regia nominat.* tom. 3. *schol. praefixa* cap. 6, e Van-Espen *Jur. Eccl.* part. 1, tit. 13, cap. 3, in vano si affaticano questi scrittori, per compiacere alla Corte di Roma, di nascondere questa pratica ed inconcusso stile di que' tempi.

I nostri re normanni succeduti ne' medesimi diritti, poichè, siccome si è veduto, niente loro si scemava per aver fatto passaggio in altri il dominio temporale della città di Benevento, rimanendo l'intiero arcivescovado nel regno, continuarono ad esercitargli, e specialmente il gran Ruggiero I re di Sicilia; e poichè sovente i papi lor contrastavano quest' assenso, volendo che l'elezioni sede vacante fosser libere del clero, nel concordato stabilito tra il pontefice Adriano IV e il re Guglielmo I, volle questo principe espressamente convenirlo, promettendo di darlo nel caso la persona eletta fosse di suo piacimento: *Si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, vel haeredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiae nostrae non extiterit odiosa, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debemus assentire*; come sono le parole del concordato che si legge in Rainaldo, Capecelatro ed altri autori. E quantunque caduto poi il regno, per mancanza di stirpe virile, in mano di femmina, qual fu la regina Costanza, ultima del sangue normanno, ed avesse poi fatto passaggio nella casa di Svevia nella persona di Federico II suo figliuolo, Innocenzio III, profittando del sesso e dell' infantil età di questo principe, procurasse alterare i patti accordati con papa Adriano; non osò però mai toglier l'assenso, ma pretendeva che sempre che i re ne fosser ricercati, e l'elezione si fosse canonicamente fatta, fosser obbligati, senz'aver altro riguardo, di darlo: dicendo nell' investitura che diede a Costanza, rapportata da Rainaldo, e che si legge anche fra le sue Epistole lib. 1, ep. 410: *Electiones autem secundum Deum per totum Regnum canonice fiant, de talibus quidem personis, quibus vos, ac haeredes vestri requisitum a vobis praebere debeatis assensum*. Ed in un breve che nell'anno 1198 dirizzò alla medesima, che si legge pure fra le sue Epistole t. 1, lib. 1, ep. 411, le prescrisse questo modo: « Sede vacante, Capitulum significabit vobis, et vestris haeredibus » obitum decessoris: deinde convenientes » in unum, invocata Spiritus Sancti gratia, » secundum Deum eligant personam idoneam, cui requisitum a vobis praebere » debeatis assensum; et electionem factam » et publicatam denuntiabunt vobis, et vestrum requirant assensum. Sed antequam » assensus regius requiratur, non intronizetur Electus, nec decantetur laudis solemnitas, quae intronizationi videtur annexa: nec antequam authoritate Pontificali fuerit confirmatus, administrationi » se nullatenus immiscebit ». Consimile breve inviò poi a tutti gli arcivescovi, vescovi, prelati e cleri di tutte le chiese del regno, perchè fossero informati di quanto egli avea stabilito sopra l'elezioni con Costanza, che si legge pure fra le sue Epistole t. 1, lib. 1, ep. 412. L'intento d'Innocenzio era di ridurre l'assenso ad una cerimonia, e che bastasse che si fosse ricercato, perchè il principe fosse obbligato a darlo, pretendendo di dover egli conoscere le cause che si allegavano di non assentire.

Ma adulto che fu Federico, e reso accorto delle alterazioni fatte da Innocenzio ai concordati di Adriano e di Guglielmo, riprese gli antichi diritti ed obbligò tutti all'assenso, rifiutando sovente l'elezioni fatte, nè permettendo che si fossero intronizzati i nuovi prelati senza quello, impedendo loro il possesso delle sedi loro assegnate; donde nacquero le tante brighe e contese ch'ebbe a sostener poi con papa Gregorio IX e con Onorio III successori d'Innocenzio. Quindi gli altri romani pontefici, dopo che fortunatamente lor successe di veder estinta questa illustre famiglia, e di far passare il regno nella casa d'Angiò, pensarono nell' investitura che diedero a Carlo I, di fargli rinunciare a questo assenso; ma non fu però tolto il placito regio, che dovea ricercarsi in tutte le bolle d' istituzioni de' vescovi ed arcivescovi del regno, per ottener il possesso delle loro sedi, siccome si fonderà nel cap. II.

Or tutte queste contese ch'ebbe a sostener l' imperador Federico II co' pontefici romani furono per l'elezioni di tutte le chiese del regno, fra le quali era allora senz'alcun dubbio annoverata la chiesa di Benevento; nè si contrastava l'assenso per l'arcivescovado Beneventano, perchè il dominio di quella città era passato alla Chie-

sa Romana, ma correva la fortuna di tutti gli altri arcivescovadi del regno. Nè passò mai ad alcuno in pensiero che non dovesse quello riputarsi del regno, e che perciò i suoi revi avessero perduto ogni lor diritto.

A molti vescovi di Germania l'imperador Carlo Magno, Ludovico, Lotario, ed assai più Ottone I suo figlio e nipote, e gli altr' imperadori Germani lor successori donarono il dominio della città dov'erano collocate le loro sedi, facendogli signori temporali di quelle, unendo insieme nelle loro persone alla potestà spirituale anche la temporale; ma non perciò fu mutata la natura de'vescovadi, nè perciò gl'imperadori perdevano sopra quelli i diritti che vi avevano nell'elezioni, e nell'altre cose appartenenti alla loro esterior ecclesiastica polizia, ma rimasero nello stato medesimo nel quale prima erano; non avendo niente di comune il dominio temporale d'una città vescovile col vescovado ed esterior polizia ecclesiastica del medesimo.

E se è lecito *parva componere magnis*, niun più illustre esempio potrebbe maggiormente confermare e metter in più chiara luce questa verità, quanto quello della città di Roma istessa. E questo argomento dovrà far più forza a' scrittori romani, ed a coloro che gli prestan fede, che agli altri; poichè i più addetti alla Corte di Roma danno a credere che il dominio temporale di questa città passò a' romani pontefici fin da' tempi di Lione Isaurico e di Gregorio II intorno l'anno 727. E pur è vero che i successori imperadori d'Oriente infino a Carlo Magno nell'elezione de' romani pontefici ritennero i diritti istessi che prima vi aveano, nè senza il lor consenso potea in quella cattedra intronizzarsi l'eletto. Altri più moderati fanno passare il dominio di questa città al papa a' tempi di Carlo Magno; ed è pur anche certo che non men Carlo Magno, che li suoi successori Ludovico Pio e Lotario si mantennero in questo possesso, cioè ch'eletto il papa dal clero e dal popolo, si mandasse il decreto dell' elezione all' imperadore, il quale se l'approvasse, fosse l'eletto consecrato. E quantunque Ludovico per suoi Capitolari restituisse la libertà dell' elezioni, non pur de' papi, ma di tutti i vescovi, non perciò derogò all'assenso ed all'approvazione del principe, poichè egli sempre fu richiesto dell'assenso, nè permetteva la consecrazione senza il suo permesso, siccome dopo l'anno 820 si vide nell' elezione di Gregorio IV, il quale non fu prima ordinato, se non dappoichè il legato di Cesare giunto a Roma non esaminasse l'elezione: tanto è dal ver lontano ciocchè alcuni ingannati dall' apocrifo c. *Ego Ludovicus*, che si legge nel Decreto di Graziano dist. 63, c. 30, dissero che Ludovico avesse rinunciata questa facoltà di confermare il papa eletto: essendo ancor certo che non pur Ludovico, ma anche Lotario di lui figliuolo e Ludovico II suo nipote confermarono tutt' i papi eletti nelle loro età, siccome ha ben provato Pietro di Marca arcivescovo di Parigi, *Concord. Sac. et Imper.* lib. 8, cap. 14.

Gli scrittori francesi fanno autore di questa cessione del dominio temporale della città di Roma alla Sede apostolica l'imperador Carlo il Calvo. E contuttociò pur è evidente che trasferito l'imperio a' Germani, gli altr' imperadori suoi successori si mantennero pure nell'elezione de' papi questo medesimo diritto. Niente dico di Ottone I, come cosa pur troppo nota e manifesta: infino a' tempi di Ottone III non si vide variato questo costume, leggendosi presso Ditmaro lib. 4, p. 353, et lib. 6, p. 399, il Cronografo Sassone *ad a.* 996, ed altri scrittori contemporanei, che morto Giovanni XII, Ottone III gli diede per successore Brunone, che si fece chiamare Gregorio V, al quale morto che fu, gli sostituì Silvestro II, siccome rapportano gli Annali Ildesheimensi *ad a.* 989, ed Ermanno Contratto *ad a.* 997.

Quegli in fine che stimano favola questa cessione di Carlo il Calvo, e forse apponendosi più al vero, dicono che il dominio di questa città passò al papa per la decadenza dell'Imperio, in quella maniera appunto che tanti altri principi d'Italia acquistarono per prescrizione la sovranità di molte città di quelle, nelle quali il lungo corso degli anni potè validare gli acquisti, e render legittimi i possessori; convengono che il dominio di questa città passò ne' romani pontefici fin dal principio del decimo secolo; e ciò per la testimonianza che ce ne lasciò ne' suoi *Temi* l'imperadore Costantino Porfirogenito, il quale nel lib. 2, *Thema X*, descrivendo lo stato d'Europa del suo secolo intorno l' anno 914, così di Roma scris-

se: *Roma Regium deposuit Principatum, et propriam administrationem, ac jurisdictionem obtinuit, eique proprie dominatur quidam suo tempore Papa.* Ma che perciò? Forse perchè il dominio della città di Roma a questi tempi si vide presso i pontefici, gli imperadori Germani sopra il pontificato romano e l'elezione de' papi perderono i loro diritti? Niente affatto. Continuarono sempre ad esercitargli. Quel che facea Ottone III, proseguirono a fare i suoi successori. Errico il Negro, detto da' Germani III, nell'anno 1046 diede per papa a' Romani Clemente II. *Herman. Contract. ad a. 1046; Sig. Gembl. ad a. 1046; Marian. Scotus ad a. 1046; Acta Clementis II apud Leibnitium* t. 1, p. 577; *Lamb. Schafnab. ad an. 1047*, e diffusamente Ottone Frisingense VI, cap. 32. E morto Clemente nell'anno 1047, gli sostituì Damaso II. *Herman. Contract. ad a. 1048; Lamb. Schafnab. ad a. 1048; Otto Frising.* VI, cap. 33; *Marian. Scot. ad a. 1047; Gottofr. Viterb.* p. XVII, p. 493. E questi estinto nell'anno 1049, gli diede per successore Leone IX. *Lamb. Schafnab. ad a. 1049; Otto Frising.* VI, cap. 33; *Wibertus in vita Leonis IX* lib. 2, cap. 2; *Leo Ostiens.* lib. 2, c. 81: *Herman. Contr., Marian. Scot. ad a. 1049.* E finalmente morto costui nel 1054, gli diede per papa Vittorio II. *Leo Ostiens.* 2, c. 89; *Lamb. Schafnab.*; Bertoldo Costanziense il Continuatore di Ermanno Contr.; il monaco Erveldense *ad a.* 1054: Alberico *ad a.* 1055; *Otto Frising.* VI, cap. 34. L'imperadore Errico VI suo successore lo stesso praticò col famoso Ildebrando Gregorio VII, che lo costrinse nell'assunzione del pontificato a prendere il suo assenso. *Lamb. Schafnab. ad a.* 1073, p. 191; *Otto Frising.* VI, cap. 34. Da cui poi cominciarono per la sua intrepidezza le tante turbolenze e contrasti intorno a quest'elezioni, di cui son piene l'istorie, pretendendo Gregorio che dovessero esser libere, e che gl' imperadori non dovessero ingerirsene; ma in tutte queste acerbissime contese non si sognò mai Gregorio, che perchè il dominio della città di Roma era del papa, perciò non si dovea richieder assenso nell'elezione dagl' imperadori. Tutt'altre erano le sue pretensioni. E la ragione perchè non se ne mosse alcun dubbio, era molto chiara ed evidente, perchè niente avea di comune il dominio temporale della città di Roma col pontificato romano, il quale rimase lo stesso, nè ricevette alterazione alcuna, perchè il dominio di quella città non fosse dell' imperadore, ma d'altri; e perciò per l'acquisto di quel dominio niente venivano a pregiudicarsi i diritti e le ragioni che gl'imperadori aveano nel pontificato, e sopra l'elezione de'pontefici, li quali non come signori di Roma, ma come papi avean con essi correlazione e corrispondenza.

Non è dunque da dubitare nel caso presente, che perchè il dominio della città di Benevento passò a'romani pontefici, si fosse perciò in cosa alcuna alterata la natura dell'arcivescovado Beneventano. Rimase quello così com'era; e come tutto posto dentro i confini del regno, fu sempre riputato, siccome deve per verità riputarsi, per vero ed indubitato arcivescovado di regno, e per conseguenza è compreso nella grazia, e sopra il quale i nostri principi niente perderono di quelle ragioni e diritti che vi tenevano prima che il dominio di quella città passasse alla Chiesa Romana. Non ha niente di comune questo dominio coll'arcivescovado, massimamente nelle cose che riguardano l'esterior polizia ecclesiastica, i diritti del principe, e la cura che dee averne per far in quello osservar i sacri canoni, che precisamente comandano che le chiese si abbiano a conferire a'nazionali, e non agli stranieri. Nè la grazia che S. M. ha conceduta a'suoi fedelissimi sudditi, è altro che di far valere nel suo regno non men le leggi civili, che i canoni e le costituzioni de'papi stessi, e conformarlo alla pratica e consuetudine generale di tutte le provincie d'Europa. Non han niente i nostri re da impacciarsi sopra il dominio della città di Benevento, ma sì bene dell'arcivescovado, ch'è tutto loro, come posto dentro le viscere del regno.

Conobbe questa verità il defunto pontefice Benedetto XIII, quando trovandosi arcivescovo di Benevento stese per propria e connatural interpretazione il breve d'Alessandro VII, col quale le festività di S. Domenico e di S. Gennaro si resero di precetto nel regno, volendo che in quello si comprendesse non pur l'arcivescovado, ma la città istessa di Benevento, per questa ragione appunto che deve separarsi ciò ch'è temporale dall' ecclesiastico e spirituale, non avendo l'uno che far con l'altro, e

che in ciò il capo non deve dissentir dalle membra, ma a quelle conformarsi, siccome stabilì in un suo sinodo sotto il titolo *de feriis et festorum dierum celebrat.* cap. 6, dicendo: *Ut autem juxta sacros Canones a capite membra discedere non decet, ita nec a membris caput convenit dissentire: et aliud sane quod temporale est, aliud omnino quod spirituale.*

E se i Beneventani stessi fortemente sostengono non doversi riputar forestieri, ma di regno, ed han sempre preteso che sian parimente inclusi nella grazia di S. M. e capaci de' beneficii del regno, siccome si vide nella provvista della chiesa di Boiano fatta in persona di don Anello Rendina Beneventano, e la pretensione fu appoggiata dalla Corte di Roma: come ora si può pretendere che l'arcivescovado di Benevento non sia compreso nella grazia, sol perchè il dominio temporale di quella città ha fatto passaggio nel romano pontefice?

§ II.

Ma un'altra ragione, non men vigorosa che la già detta, convince che non può l'arcivescovado Beneventano escludersi dalla grazia; poichè sarebbe lo stesso che rovesciare la mente di S. M., ed il fine pel quale fu quella conceduta a' suoi fedelissimi sudditi, e toglierne da quella quasi un terzo del regno. Non sol per l'osservanza de' sacri canoni, ma per beneficio de' nazionali del paese fu quella stabilita, affinchè i frutti e le rendite di tanti e sì doviziosi beneficii, de' quali il regno abbonda, sian goduti da quei medesimi regnicoli nel cui regno nascono e son prodotti; e quelle rendite acquistate dalle chiese del regno per munificenza e liberalità de' proprii principi, e per pietà de' loro antenati, da essi sian godute, siccome ancor detta la ragion naturale, e non capitino in mano di gente aliena e straniera che venga a raccogliere i frutti della munificenza e della pietà altrui, e delle fatiche ed industria d'altri, e de' frutti dell'altrui terreno venga ad arricchirsi.

Questo appunto avverrebbe, se si volesse sottrarre dalla grazia l'arcivescovado Beneventano, con volersi conferire ad uno straniere; poichè le rendite di quello non si ritraggono da ciò ch'è compreso nel recinto delle mura di Benevento e dal suo breve distretto, ma, come si è veduto, da cinque provincie del regno; e l'estensione ed il numero delle diocesi che compongono l'arcivescovado, fa che sia il più ricco e dovizioso di quanti ne sono nel regno, arrivando la sua rendita a 14 in 15 mila ducati l'anno, siccome facilmente si raccoglie da' Sinodi stessi stampati dal card. Orsino. E queste rendite si ricavan dal regno per le tante chiese soppresse e monasteri, per le tante badie e beneficii che furon uniti alla Mensa arcivescovile di Benevento, infra l'altre della chiesa di S. Benedetto *de Alferis* unitavi fin dall'anno 1368, della chiesa di S. Marcello *de Collinis* unitavi nel 1418, e da tante altre di sopra rapportate. Si ricavan pure per la maggior parte da' frutti ed emolumenti che gli danno i tre vescovadi soppressi di Lesina, Tocco e Limosani, li quali si visitano ogni anno dagli arcivescovi come loro diocesi; dalla propria diocesi, che è tutta racchiusa nella provincia di Principato ultra, sì numerosa di città, terre, castelli e villaggi, e d'infinito numero d'abitatori, quanto si è detto, da' quali ritrae la Mensa ubertosa messe e grossi guadagni.

Non men come Ordinario nella propria diocesi, che come Metropolitano nelle altre sedici diocesi a sè soggette, esige altri frutti ed emolumenti in somme considerabilissime, poichè le rendite ecclesiastiche di tutto l'arcivescovado, compresa la propria diocesi e quelle degli altri vescovi, arrivano non meno che a ducati 135936 l'anno, siccome costa dal foglio della Collettiva generale num. XI, registrato ne' medesimi Concilii Diocesani del cardinal Orsini, giusta lo stato dell'anno 1715. Or l'arcivescovo di Benevento sopra queste esige le *procurazioni* delle visite, che in sì vasta provincia giungono a somme riguardevolissime, colla facoltà speciale d'esigerle in denari contanti in vigor d'una costituzione di Paolo III emanata a suo favore nell'anno 1538, e rapportata da' medesimi Concilii Diocesani tit. 26, cap. 1, fol. 114. Riscuote parimente un pingue *cattedratico*, per la dichiarazione fatta dalla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari a' 28 febbraro dell'anno 1687, registrata nel Concilio Diocesano celebrato nell'anno 1693, sess. ult. cap. 5, tit. *de censibus*. In oltre riscuote la *mezz'annata* di tutti i beneficii che si conferiscono dall'arcivescovo sia a' regnicoli o l'a-

palini, per riparazione e mantenimento della chiesa metropolitana di Benevento, per concessione fattane da Pio II durante il bisogno della medesima: ma il cardinal Orsini assunto al papato, con nuova sua bolla, che si legge nel sinodic. cap. 5, fol. 116, stabilì che *in perpetuo* si pagasse la mezz'annata di tutt'i beneficii che si conferiscono dall'arcivescovo Beneventano.

E non pur dal regno ricava la Mensa arcivescovile Beneventana questi emolumenti, ma anche tutte le dignità e molti canonicati del Capitolo di quella chiesa tengono situate molte prebende e rendite in varii luoghi e terre delle provincie suddette, delle quali il Sarnelli ne fece un lungo catalogo nelle sue Memorie cronologiche, fol. 126, notato nel numero XIV.

Or non sarebbe render vana ed inutile la grazia di S. M., se si permettesse che tutte queste ampie rendite destinate a'naturali del regno capitassero in mano d'un arcivescovo forestiere, il quale farebbe uscir tanto danaro dal regno, convertendolo in Genova sua patria o altrove ad altri usi, dal quale i naturali del paese ed i sudditi di S. M. non possono sperare nè meno di raccoglierne le miche?

Donde si convince quanto giusta e all'equità conforme sia la supplica che presentemente porge a S. M. la città e regno, che volendo persistere la Corte di Roma nel suo impegno, affinchè non si rendan vane le pregiatissime sue grazie, si compiaccia d'ordinare che al nuovo prelato forestiere si proibiscano l'esazioni che pretendesse fare ne'luoghi soggetti al dominio di S. M. per mezze annate, procurazioni, cattedratico, o per qualunque altro titolo sopra le chiese così cattedrali, come collegiali, parrocchiali e semplici poste nelle provincie suddette fuori del distretto della città di Benevento. E parimente che se gl'impediscano tutte l'esazioni di rendite, frutti, tasse, sovvenzioni, e qualunque altro emolumento che ricava dalla propria diocesi, che è tutta racchiusa nel regno, e da tutti gli altri luoghi, chiese, beneficii e prebende che si sono unite ed appropriate alla Mensa arcivescovile o Capitolo di Benevento, affinchè contro la mente di S. M. e le grazie concedute a'nazionali non capitino in mano d'un prelato forestiere, ed esca il denaro fuori del regno.

Molto più si renderebbe vana ed inutile la grazia, se si permettesse in Benevento un arcivescovo straniero, per ciò che riguarda la collazione di più badie, beneficii, ed altre dignità e cariche ecclesiastiche che stanno riserbate alla sua provvisione, tutte poste nel regno. L'arcivescovo di Benevento tiene l'autorità di conferire le dodici badie, delle quali si è fatta menzione, che sono di sua collazione, leggendosi nel lib. XII. *Concil. sub Archiep. Pulumbaria fol.* 133, notato nel num. XIX, *duodecim extant Abbatiae, quae ab Archiepiscopo Beneventano conferuntur.* E dalla Pinacoteca Beneventana del Nicastro, fol. 59, notato nel numero XX, si osserva che di queste ne sono state unite due in pregiudizio de'naturali del regno a'corpi stranieri, siccome la badia di S. Maria a Guglieto al Collegio Beneventano de'Gesuiti, e l'altra di S. Maria di Venticano alla Biblioteca Vaticana di Roma. Conferisce più canonicati e dignità nelle chiese collegiali poste dentro la propria diocesi che è tutta racchiusa nel regno, in Montefuscoli, in Altavilla, Morcone, in Montecalvo, in Paduli, in Vitulano ed altrove: più arcipreture non pur nella propria diocesi, ma anche in quelle estinte di Lesina, Tocco e Limosani, ed unite alla sua Mensa. Dispensa più beneficii e pensioni non meno nella propria che in queste diocesi. Ed essendo regolarmente gli arcivescovi di Benevento cardinali, non stando questi ristretti da quelle leggi imposte agli altri vescovi ed arcivescovi, possono in vigor di più indulti apostolici disporre de' beneficii a lor arbitrio, e conferirgli a chi loro piace.

Ma ciò che merita maggior riflessione nel caso presente, è che agli arcivescovi di Benevento sta prescritto per bolla del pontefice Sisto IV, spedita nell'anno 1482, che tutti i beneficii di loro provvisione non possano conferirgli ad altri, che a'soli cittadini Beneventani. E di vantaggio per altre lettere apostoliche date in Roma a'18 marzo del seguente anno 1483, rapportate dal Sarnelli ed altri nelle Memorie Cronologiche di Benevento e notate al num. XV, dallo stesso pontefice fu dichiarato che per cittadini Beneventani s'intendano anche i famigliari dell'arcivescovo. Or chi dunque potrà dubitare che presidendo nella chiesa Beneventana un estero, e che pretende non

esser sottoposto alle leggi del regno, nè all'*exequatur regium*, e molto meno alle grazie da S. M. concedute a'suoi sudditi, voglia costui preferir i nazionali a'suoi proprii famigliari, ovvero a'cittadini Beneventani che gli stanno sempre a fianchi, e che pretendono in vigor di lettere apostoliche doversi ad essi, e non ad altri, conferire? Vorrà forse un estero e non suddito di S. M. ubbidir più alla sua grazia conceduta a' nazionali, ovvero alla bolla di Sisto IV che vuol che si diano a' Beneventani? Vorrà forse negargli a' suoi famigliari, co'quali conferendo lor beneficii, risparmierà le spese del lor salario, e dargli a' regnicoli, ch'egli reputa estranei e non compresi nella bolla di Sisto? Non sarà dunque quello un voler rovesciare la grazia di S. M., e renderla vana ed inutile?

§ III.

Si oppone, che a questo pericolo staranno i nazionali sempre esposti, o che l'arcivescovo sia suddito di S. M., ovvero straniero. E che la grazia avrà sempre il suo effetto nella collazione di questi beneficii; poichè o sia suddito, o non suddito, dovrà in vigor di quella conferirgli a'nazionali; e quando si farà il caso che ne abbia alcuno conferito a straniero, allora ricorrendosi si rimedierà dal Consiglio Collaterale e dal Delegato della Real Giurisdizione di Napoli con quegli espedienti economici soliti a praticarsi in somiglianti casi.

Questo appunto sarebbe lo stesso che aspettar riposatamente che cadesse pure un fendente ad aprirci il capo, perchè abbiamo subito dove ricorrere per impiastri ed unguenti per guarirci della ferita. Questi rimedi la lunga esperienza ha dimostrato che sono riusciti sempre peggiori del male istesso.

Primieramente, non è lo stesso essendo un arcivescovo suddito di S. M., che uno straniero che nel regno non avrà nè parenti nè roba. Ed il suddito per proprio dovere penserà più ad ubbidire agli ordini e comandi del suo natural signore, che non farà certamente uno straniero e non soggetto; e quando colui non vorrà adempire le sue obbligazioni, li castighi per lui sono pronti e facili, o di carcerazioni de'suoi parenti o di sequestri de'proprii beni; poichè l'altro dell'espulsione dal regno, che sarebbe comune ad ambedue, non potrà porsi così facilmente in esecuzione, avendo Benevento per asilo; e dovendosi venire *manu forti et armata* all'effetto, ciò non potrebbe seguire senza scompigli e commozioni.

Secondariamente, aspettare che siegua il caso e poi pensar al rimedio: il rimedio o non si darà mai, ovvero sarà molto tardo ed infruttuoso, con dispensar intanto inutilmente le parti, le quali con molto strapazzo e disagi da lontane parti avrebber da ricorrere in Napoli, e cercar aiuto e misericordia da chi forse a tutto altro baderà che a disgustare l'arcivescovo o la Corte di Roma. Molti ancorchè oppressi non ricorrono, o perchè per la loro povertà e miseria non possono soffrir spesa veruna, ovvero per timore e minacce che lor si useranno. E chi di quanti diocesani o provinciali sono in sì vasta metropoli, sian preti o laici, vorrà disgustarsi il suo arcivescovo, o i di lui ufficiali e ministri, ovvero i suoi famigliari, a' quali forse i beneficii si saran conferiti? Di molte perniciose e ree conseguenze fu alla real giurisdizione questa massima di rimediare quando succederà il caso; siccome, per tralasciar molti altri esempi, si vide nel regno, quando permettendosi a' vescovi di stampar i loro Sinodi diocesani, e farli girar attorno liberi e franchi, ne' quali alla rinfusa e sopra preti e laici s'imponevan pene pecuniarie, e non vi era canone che non fosse proferito per osservanza della bolla *in Coena Domini*, non ricevuta nel regno: si copriva una tanta indolenza col dire, che quando i vescovi vorranno metterli in esecuzione, succedendo il caso, allora si sarebber adoperati rimedi forti ed efficaci. Ed intanto i poveri sudditi di S. M. che o non avean modo di ricorrere, o che temean la potenza del vescovo, eran oppressi con tasse ed esecuzioni reali, e sovente con ingiuste ed invalide scomuniche.

Ma noi nello stato presente siam fuori de' termini di dover aspettar il caso; poichè avendo monsig. Doria preso possesso della chiesa Beneventana senz' impetrarne prima regio *exsequatur*, non si arriva a comprendere come possa esercitar giurisdizione e spezialmente conferir beneficii in quelle cinque provincie del regno onde si compone la sua metropoli, senza che i provveduti in ciascheduna collazione che vorrà

farne, non sian obbligati, per mettersene in possesso, al regio *exsequatur*. Non crediamo che l'arcivescovo di Benevento possa presumer di sè più che lo stesso pontefice romano: e se a tutte le provvisioni che ci vengon da Roma, spezialmente nelle collazioni di qualunque benchè minimo beneficio o pensione che voglia farsi di regno, per inconcusso stile ed indubitata pratica niuno de' provveduti potrà ottenerne possesso, se non presentate le sue lettere di concessione in Collaterale, non otterrà da quello il placito regio, perchè lo stesso non dovrà praticarsi coll' arcivescovo di Benevento? Certamente che sarebbe costui di miglior condizione e di più assoluta autorità che il papa medesimo, il quale da Benevento, città nel regno e del dominio di S. M., si mettesse a conferir beneficii nel medesimo, ed usar in quello atti giurisdizionali senza che le sue provvisioni fosser sottoposte all' *exsequatur regium*, siccome vi sono quelle che dal papa ci vengono da Roma. Intanto gli altri vescovi ed arcivescovi del regno non han bisogno in ciascun loro atto giurisdizionale, o collazione che voglion fare nelle loro diocesi di beneficii o altro, di regio *exsequatur*, perchè avendo ottenuto l'*exsequatur* alle bolle d'istituzione de' loro vescovadi ed arcivescovadi, procedendo tutti questi atti in conseguenza del loro ministero, o per esercizio di quella carica della quale ne hanno ottenuto già regio placito, non fa mestieri cercar poi ad ogni atto nuovo altro permesso. Ma se un vescovo non per sua ordinaria potestà, ma come delegato di Roma vorrà esercitar giurisdizione, non potrà farlo, se non presenterà la delegazione venutagli da Roma in Collaterale, ed avrà ottenuto sopra quella l' *exsequatur*, siccome è l'inconcussa pratica del regno.

Da tutto ciò maggiormente si convince quanto giusta e ragionevole sia la dimanda che si è presentemente fatta alla Maestà di Cesare, alla quale la città e regno è umilmente ricorsa: che non avendo preso monsignor Doria *exsequatur* alle sue bolle d'istituzione colle quali gli fu conferito l'arcivescovado di Benevento, si compiaccia ordinare che in tutte e ciascheduna collazione o concessione di beneficii, pensioni, o proviste di qualunque dignità ecclesiastica, sotto qualunque nome denotata, di canonicati, arcipreture, parrocchie, badie o altro che spedisse riguardanti le cinque suddette provincie del regno donde si compone la sua metropoli, abbiano i provveduti da ricercare dal Collateral Consiglio il regio *exsequatur*, nè prima d' ottenerlo possano esser posti nella possessione de' beneficii, affin di riconoscere se i provisti abbiano i requisiti ricercati dalla grazia di S. M. e non siano a quella odiosi. E per tal effetto spedirsi premurosi ordini a' presidi, tesorieri, governatori e Comunità delle dette provincie, città e terre poste nel regno, affinchè non permettano far dar esecuzione alcuna a tutte e ciascuna provvisione dell' arcivescovo, se prima non presenteranno i provvisti l' *exsequatur* che avranno ottenuto sopra le lettere di loro concessione. E per più sicura e puntual esecuzione di tutto ciò, comandare che nel caso di morte de' presenti possessori debbano sequestrarsi le rendite delle chiese o beneficii che verranno a vacare, con destinarsi regii economi, li quali toltone il bisogno delle chiese debbano riserbare i frutti a' successori che ne avranno ottenuta legittima collazione roborata dl regio *exsequatur*, affinchè senza la presentazione di quello non permettano che il nuovo provisto sia posto nella possessione delle medesime.

CAPO II.

Che gli Arcivescovi Beneventani non possano esercitar giurisdizione alcuna ecclesiastica nelle cinque provincie del regno donde si compone la lor metropoli, se non avranno prima ottenuto regio exsequatur *alle bolle di loro istituzione.*

Fra le altre pregiatissime grazie colle quali in tempo del suo felicissimo imperio ha il nostro augustissimo monarca ricolmato il regno di Napoli, la più ragguardevole e fruttuosa non men per lo maggior stabilimento de' suoi reali diritti e preminenze, che per sollievo de' suoi fedelissimi sudditi, fu quella di avere con più precisi reali ordini stabilita la necessità del regio *exsequatur* in tutte le provvisioni di qualunque sorte che da Roma si mandassero nel regno, e specialmente quelle riguardanti le collazioni de' vescovadi, arcivescovadi, ed altre prelature e beneficii del regno; poi-

chè sebbene anche nel regno degli Angioini, che cederono all'assenso, si fosse quello ritenuto ed inviolabilmente praticato, con tutto ciò nel pontificato di Pio V si vide impegnata più che mai la Corte di Roma per toglierlo affatto, ed adoperati tutti gli sforzi, ancorchè lo trovasse nel regno ben radicato e fermo, per farlo crollare; procurando almeno metter in controversia un punto già da più secoli stabilito e certo. Quindi profittando sovente della debolezza o trascuraggine de' ministri regii, quando potea loro venir ben fatto, lo scansavano volentieri, sicchè bisognava, dovendosi trattar con gente destra ed accorta, star sempre vigilante ed attento, perchè non seguissero delle sorprese. Ma non sempre si vigilava, e spesse volte coloro che non dovean dormire, si videro sonnacchiosi e torpidi. Ma essendo avventurosamente passato il regno sotto il dominio del più savio e poderoso monarca che abbia oggi il mondo(*a*), e considerato che questo era un dritto il più importante e geloso sopra tutte le altre reali preminenze, e che per conservarlo illeso ed intatto dovea porsi ogni cura e vigilanza: quindi ad istanza anche e premurosi uffici della città e regno furon date ed in Barcellona ed in Vienna quelle vigorose provvidenze di sopra rapportate, le quali specialmente nel governo del conte Daun vicerè con tutta avvedutezza ed attenzione furon eseguite in tutte le occasioni che si presentarono, massimamente nelle collazioni de' vescovadi ed arcivescovadi del regno, non permettendosi ad alcuno prender possesso delle chiese, se non dato che si fosse alle loro bolle il regio *exsequatur*.

Lo stesso credevasi che dovesse praticarsi nel caso presente; e perciò dalla città s'ebbe ricorso in Collaterale perchè fosse intesa nell'impartizione del placito regio alle bolle di monsig. Doria. Da quel che poi avvenne, può ciascun comprendere quanto importi alla città che siano anche in ciò esattamente eseguiti gli ordini di S. M.; poichè obbligandosi gli arcivescovi di Benevento a dover cercare alle loro bolle d'istituzione il regio *exsequatur*, rimarrebbe assai più sicura che nell'interposizione di quello non sarebbe violata la grazia di S. M. conceduta a' nazionali, e di frapporre i legittimi e debiti ripari al giusto tempo, a fine di non dover cercare aiuti, dopochè il prelato avrà presa la possessione, e con maggior travaglio e dispendio riparare al fatto per metter in salvo le sue ragioni.

Incombendo perciò alla città che S. M. si compiaccia dichiarare che nelle provvidenze date intorno alla necessità del regio *exsequatur* venga anche compreso l'arcivescovo di Benevento, essendo come tutti gli altri di regno, non dovrà riputarsi fuori della sua incumbenza se ora se ne facciano premurose suppliche a S. M., con dimostrare le forti e convincenti ragioni che devono indurla a ciò espressamente comandare: risolvendo le opposizioni che si fanno in contrario, e specialmente quella di non esservi esempio che gli arcivescovi di Benevento siano ricorsi in Collaterale a dimandarlo, nè questo di concederlo, o di negarlo.

Non può mettersi in controversia, che sebbene, dopo aver fatto passaggio il regno dalla casa di Svevia a quella di Angiò, il re Carlo I, siccome gli altri re Angioini suoi successori avessero nell'investiture che ricevettero da' romani pontefici, rinunciato all'assenso nell'elezioni de' vescovi, ritenessero contuttociò il regio *exsequatur* di necessità richiesto non meno alle collazioni de' vescovadi ed arcivescovadi del regno, che a tutte le provvisioni che di Roma venivano, non avendo l'uno rapporto all'altro, essendo due cose e per sè stesse, e per li principii dove sono fondate, differentissime.

L'assenso regio si richiedeva in tutte l'elezioni de' prelati del regno, o perchè, secondo che ponderano gravissimi autori, i principi, a' quali il popolo trasferì tutta la sua potestà, come rappresentanti le veci del medesimo, che nell'elezioni de' vescovi insieme col clero vi avea la maggior parte, dovean per conseguenza averci la ragione stessa; ovvero dall'aver essi ne' loro Stati da' fondamenti erette le chiese, o ristorate o arricchite d'ampii poderi e rendite, siccome nel nostro regno fecero i Longobardi ed i Normanni in ciò non pur liberali, ma molto larghi e profusi. L'*exsequatur regium* dipende da altro principio, e si appartiene ad essi *titulo sui principatus*, ovvero *jure*

(*a*) Cosa avrebbe detto il Giannone d'Augusto, se fosse gli accaduto di vivere diciotto secoli addietro? O come avrebbe parlato di Carlo, s'avesse scritto pochi anni più tardi? *Bonus aliquando dormitat Homerus*....

regaliae, per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano introdotte da straniere parti persone che possano esser a'principi sospette, o scritture per le quali si pretenda esercitar in quello giurisdizione o sia spirituale o temporale; onde fu sempre mai lecito a'medesimi, e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando ne'loro regni scritture di fuori, di riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione. Così ancorchè si fosse tolto l'assenso nell'elezione de'prelati, ciò però non tolse il regio *exsequatur*, nè di non poter rimediare alle provvisioni che venivano di Roma, nel caso che il provvisto fosse nemico, o al re sospetto ed odioso; anzi nel regno istesso degli Angioini papa Niccolò IV lo dichiarò in una sua bolla data a' 28 luglio del 1288, in tempo del re Carlo II d'Angiò, dicendo che non potevano in modo alcuno esser assunti a dignità arcivescovile, o altra dignità e prelatura del regno, coloro che saranno sospetti al re, siccome è manifesto dalla bolla rapportata dal Chioccarelli t. 4 *de Reg. Exseq.* Quindi i nuovi provvisti erano tutti obbligati presentare al re le bolle di loro istituzione, per mettersi in possesso delle loro chiese, alle quali si concedeva il regio *ex. equatur*, e spessissime volte anche si negava; siccome lo stesso re Carlo II praticò con Manfredi di Gifuni, il qual essendo stato eletto per vescovo di Melito, ancorchè fosse canonico della stessa chiesa, il re non volle a verun patto dare il suo beneplacito alle di lui bolle, e gl'impedì il possesso; e la carta del re data in Napoli l'anno 1299 vien rapportata dall'Ughello t. 1 *de Episc. Melitens.* n. 16.

Lo stesso si praticò nel regno degli Aragonesi; ed Alfonso I avendo esposto ad Eugenio IV, dappoichè ebbe dal medesimo l'investitura colle solite clausole, che nel regno vi era consuetudine di non riceversi i prelati provvisti da Roma senza il suo beneplacito, il papa non ebbe difficoltà alcuna di rispondergli che per l'avvenire potesse valersi di questa prerogativa. Ed è tanto vero che in tempo di questi re non vi fosse chi lor la contrastasse, che Ferdinando I successor d'Alfonso nel 1473 ne stabilì prammatica, che è allegata in una consulta del duca d'Alcalà, rapportata dal Chioccarelli *loc. cit.*

Lunga e noiosa cosa sarebbe il rapportar qui le pretensioni che poi promosse la Corte di Roma per toglier questa inconcussa pratica ed indubitato stile, specialmente nel pontificato di Pio V; ma trovandosi a que' tempi per buona sorte per vicerè in Napoli il duca d'Alcalà, seppe costui non solo con intrepidezza e vigore rompere tutt'i disegni, e render inutili gli sforzi di quella Corte, ma per istabilire più fermamente questo diritto, a' 30 agosto del 1561 fece pubblicar prammatica, colla quale ordinò che non si eseguissero bolle, o pubblicassero rescritti, brevi ed altre provvisioni apostoliche senza regio *exsequatur* e senza sua licenza; e coloro che ardissero d'usare tale temerità, fossero severamente puniti; e questa prammatica la leggiamo oggi giorno impressa ne'volumi delle Prammatiche del regno sotto il tit. *de citationib.* prag. 5, tit. 29, la quale fu sottoscritta da' celebri reggenti Villano e Revertera.

Ed è da notare che l'istesso duca d'Alcalà in esecuzione della medesima spedì nel 1566 varii ordinamenti, perchè esattamente si osservasse, inviando perciò lettere a tutti gli arcivescovi del regno, fra' quali non si dimenticò dell'arcivescovo istesso di Benevento, siccome è manifesto dalla carta rapportata dal Chioccarelli *loc. cit.*, poichè a que' tempi non si movea dubbio che il medesimo non dovesse riputarsi come tutti gli altri arcivescovi del regno. E quantunque la Corte di Roma non perciò si quietasse, e secondo che scorgeva o debolezza, o vigore e costanza ne'ministri regii, si regolasse nelle sorprese; fu sempre però ritenuta ferma e costante la massima di non doversi ammettere alcun prelato investito da Roma di alcuna dignità ecclesiastica del regno, nè darsegli possesso, se non dopo d'aver ottenuto placito regio alle sue bolle; nè darsi esecuzione alcuna a qualunque breve, bolla, rescritto, decreto, lettere, o altre provvisioni che venissero di Roma, senza questo indispensabile requisito; ancorchè quella Corte, riputandolo come una *disautorizzazione* della Sede apostolica, non cessasse, quando gli veniva in acconcio, d'usar tutte le arti e gl'ingegni per sottrarsene; fin che a tempi del nostro augustissimo monarca, riflettendosi seriamente alla gravità ed importanza dell'affare, non si dassero que'severi e rigorosi provvedimenti

rapportati di sopra, e spezialmente nelle provviste di prelature del regno a'forestieri, incaricando perciò al vicerè e suo Collateral Consiglio « que en tales casos de » provisiones en forasteros suspendais el » *exsequatur*, y me embieys las Bullas, para» que io bea, y reconozga si se puede so» spechar de la inclinacion, y genio de los » interessados, que como no vassallos mios » piden mas exacta informacion, y quiero » ir muy cauto en tales casos, paraque con » la omission non se abra la puerta a los » inconvenientes que podrian producir ».

Or chi dopo sì chiare e manifeste espressioni, dopo essersi compresa la mente del principe, la forza e la potestà della legge, ed il suo fine ed intento, qual fu d'invigilare perchè prelati stranieri e non sudditi di S. M. non entrino ad amministrar giurisdizione nel suo regno, ardirà da quella sottrarne l'arcivescovo di Benevento, il quale sopra tutti gli altri arcivescovi del regno ha più ampio territorio, posto in mezzo e nelle viscere del regno, alla cui giurisdizione vengono a sottoporsi cinque provincie di quello, tante città, terre e villaggi, tanti baroni, conti, marchesi, duchi e principi, e finalmente un sì prodigioso numero di sudditi dimoranti in tutta la sua vasta metropoli, che secondo lo stato presente arriva a due cento cinquanta mill'anime, che rimangon tutte soggette alla sua giurisdizione? Puossi considerare nel regno prelatura più gelosa, ed alla quale più propriamente convengano que' riflessi e quelle savie considerazioni espresse nella menzionata cedola di S. M., che quella di Benevento? Dovranno forse quelle più convenire al vescovo di Lavello, a quel di Vesti, o altri minuti del regno, le cui diocesi si stendon poco più delle mura delle lor città, e non all'arcivescovo di Benevento? Non sarebbe questo col pretesto che il dominio temporale della città di Benevento fosse della Chiesa Romana, burlarsi della legge, e non curando del suo fine, della sua forza e potestà, sottrarne da quella il più ampio, poderoso e splendido arcivescovado del regno? Che ha che far qui, o che importa che la città della sua sede stia sottoposta ad altro dominio, e non a quello del nostro principe? Se la sua giurisdizione si restringesse in quella città sola, niuno certamente si prenderebbe cura di voler indagare e sapere se fosse forestiere o cittadino, suddito o non suddito, bene o mal affetto, nè s'impaccerebbe de'fatti suoi. Siccome niente importerebbe all'imperadore, a're di Spagna e di Francia, ed agli altri gran principi d'Europa di esser intesi nell'elezione del papa, se la sua giurisdizione si restringesse nel solo vescovado romano; ma poichè nella sua persona devono riguardarsi le qualità di vescovo di Roma e di pontefice massimo, e per riguardo del papato la sua giurisdizione si stende anche sopra i loro dominii; quindi con somma ragione furon ammessi ad esserne intesi, ed i più poderosi di acquistarne anche il dritto dell'esclusiva, nel caso che il soggetto proposto fosse ad essi odioso od inimico.

La giurisdizione dell' arcivescovo di Benevento è così ampia e diffusa, non già per la città di Benevento, la quale paragonata a quella ch' esercita nella sua vasta metropoli, sparisce e si risolve in un punto, ma a riguardo della maggiore ch'esercita e nella *propria* sua diocesi, ch' è tutta racchiusa nella provincia di Principato ultra, e nelle altre sedici diocesi degli altri vescovi suoi suffraganei, poste in altre provincie del regno. Nella *propria* ha egli ogni anno le visite *jure ordinario*. Le ha parimente nelle tre diocesi estinte di Lesina, che è lontana da Benevento sessanta miglia, Tocco e Limosani, che visita pure *jure ordinario*. Parimente *jure metropolitico* ha le visite delle altre sedici diocesi; e poichè ordinariamente questi arcivescovi soglion esser anche decorati della dignità cardinalizia, s'assumono molta autorità, e non tanto osservano il prescritto del concilio di Trento sess. 24, cap. 3, quanto il cap. 1 *de censib. in VI*, liberamente visitando ed esigendo le procurazioni da' luoghi visitati, a tenore del cap. suddetto, che gliene dà facoltà, dicendo: « Metropolitanum per totam Provinciam » vel ejus partem visitationis officium exer» cere: Civitates, Dioeceses, suffraganeos » suos, eorum subditos, Cathedralium, et » aliarum Ecclesiarum Capitula, et Mona» steria, Ecclesias, et alia religiosa et pia » Loca, Cleros, et Populos libere visitando, » ac procurationes a Locis tantum recipe» re usitatis ». Ed in tempo del cardinal Orsini ciascun sa quanto furono spesse queste visite. E quando tutt' altro mancasse, ben essi son provveduti di delegazioni, che

spedisce la Corte di Roma, in vigor delle quali esercitano in tutte le diocesi un'ampissima *et omnimoda* giurisdizione per le tante incumbenze che vengon lor date sopra varii ed innumerabili affari che lor si commettono. E chi osserva la giunta fatta all'Ughello nell'ultima edizione di Venezia sopra gli Arcivescovi di Benevento, non potrà non rimaner sorpreso di maraviglia in leggendo le tante e sì innumerabili delegazioni che la Corte di Roma mandava al cardinal Orsini, il quale l'eseguiva con assoluto imperio in tutte le diocesi della vasta sua metropoli. Conosce eziandio come metropolitano di tutte le cause d'appellazioni, ricorsi e gravami che sono portati alla sua curia dalle diocesi a sè sottoposte; e chiama i vescovi suoi suffraganei in Benevento nelle occasioni di concilii provinciali ch'egli intima e convoca. Or dunque un prelato che viene ad amministrar nel regno tanta e sì ampia giurisdizione, dovrà mandarsi da fuori, ed entrar in quello ad esercitarla senza che il monarca e padrone del regno ne sia inteso e consapevole? ed ammettersi qualunque egli si fosse, suddito o non suddito, odioso o no, bene o mal affetto al principe, nella di cui casa viene ad esercitar tanto potere ed autorità? Pure ne' piccioli vescovadi a' confini tra 'l regno e lo Stato Romano si pratica, che avendo taluno qualche picciola parte della sua diocesi dentro i confini del regno, chiede il regio permesso per esercitarvi giurisdizione, che a richiesta de' vescovi si spedisce colle consuete formole, siccome ne fanno fede i pubblici registri notati al numero v, sebbene come di cosa minima non dovrebbe di ciò molto curarsi; poichè avendo pure qualche vescovo di regno confinante qualche picciola porzione della sua diocesi dentro i confini dello Stato Romano, possono fra di loro usarsi vicendevolmente queste licenze e dire:

Scimus, et hanc veniam petimusque, damusque vicissim.

I.

Si oppone, non trovarsi esempio che gli arcivescovi di Benevento abbian preso regio *exsequatur* alle loro bolle d'istituzione. Ma questa opposizione la dimostran vana ed insussistente più forti ed irrefragabili ragioni.

Primieramente, questa trascuraggine (se mai ciò fosse vero) siccome manifesta la poca vigilanza de' ministri regii, così niente offende il diritto del principe, che non dee star sottoposto all'altrui difetto o mancanza. Secondo, in questo soggetto del regio *exsequatur* non val l'argomento: Non si trova esempio che alle bolle d'istituzione d'una tal chiesa si fosse dato *exsequatur*: dunque non è necessario; e per conseguenza la collazione della medesima non sarà a quello sottoposta. Infiniti esempi si troveranno nel regno, che non si vedran dati placiti regii in molte provvisioni venute da Roma, perchè questi non si danno se non si cercano e si presentano le bolle o brevi. Or la Corte di Roma vivendo con quella massima che l'*exsequatur regium* sia una *disautorizzazione* della Sede apostolica, proibisce a' provveduti di cercarlo, dicendo che le loro bolle per sè stesse devono eseguirsi, e che non abbian bisogno che altri ciò lo comandi; e se i vescovi, o altri, a chi è stato conferito il beneficio, per non esporsi ad esser loro impedito il possesso a'sequestri, o ad altri economici espedienti soliti a prendersi in questi casi, vengono a presentar le bolle per ottener l'*exsequatur*: essi dicono che in ciò usano connivenza, e tollerano che lo facciano per non esporsi sempre in continue brighe; non mai confessandolo, o riconoscendolo per diritto legittimo e dovuto, anzi usurpato, almeno tollerato. Sicchè sempre che possono farlo senza danno de' provvisti, lo sfuggono, e cercano tutte le occasioni ed usano ogni arte ed ingegno, perchè sovente si mettano le loro bolle, o brevi, o altre provvisioni in esecuzione, senza che si cerchi *exsequatur*. Anzi regolandosi secondo le congiunture de' tempi a lor favorevoli, han pur tentato di far intronizzare nel regno arcivescovi mandati da Roma a dirittura a prender possesso delle loro chiese, senza partecipazione alcuna del viceré e suo Collateral Consiglio, e di vantaggio de' vescovi che si trovavano in Roma esiliati dal regno per delitti di lesa real giurisdizione. Celebre è il caso accaduto nel regno a' tempi del governo del conte di Monterey viceré in persona del vescovo di Capaccio, poi cardinale. Era costui per giuste cagioni stato esiliato dal regno per ordine del viceré e del Collaterale, e itosene in Roma ebbe la sorte d'en-

trar in somma grazia del cardinal Antonio Barberini nipote di papa Urbano VIII allora regnante, il quale ad intercessione del nipote, e per mostrar di premiare coloro che s'eran portati forti e costanti nella difesa della giurisdizione ecclesiastica, nel concistoro de' 28 di novembre dell'anno 1633 lo dichiarò cardinale, fuor dell'aspettazione e con maraviglia di tutti: e poco da poi gli conferì l'arcivescovado di Bari, e di più lo rimandò nel regno per prenderne la possessione; e sarebbe seguito l'atto, se il vicerè non ne fosse stato opportunamente avvisato, il quale crucciato per un tanto disprezzo, al suo arrivo in vece del possesso gli fece apprestare una galea, perchè tosto ritornasse in Roma, nè mai più nel regno capitasse. Da questo esempio può ciascuno chiaramente comprendere che la Corte di Roma, se mai potesse, non farebbe richiedere *exsequatur* non solo agli arcivescovi di Benevento, ma a tutti quanti ne sono nel regno, perchè lo riconosce per usurpato, o almen tollerato, non già per giusto e legittimo: e per conseguenza non dee recar maraviglia se si trovano dati possessi di chiese senza potersene mostrar *exsequatur*, e data esecuzione ad altre provvisioni di Roma senz'esser richiesto, e molto più della chiesa di Benevento riputata propria, come posta in città di suo dominio; essendo quasi impossibile poter subitamente occorrere, ed esser sempre pronto ed apparecchiato ad impedire simili sorprese di chi sempre vigila ed è in perpetuo aguato. Di che non mancano infiniti altri esempi non meno antichi che nuovi, e che sono accaduti e tuttavia succedono a' nostri dì, non ostante la premura colla quale S. M. con più sue regali cedole ha data a' suoi regii ministri, perchè in ciò sieno attenti e stiano sempre desti e vigilanti; onde non perchè forse non si troverà esempio essersi dato *exsequatur* all'arcivescovo di Benevento, dunque sarà il medesimo sottratto da questa indispensabil legge? Non bisogna in questi casi riguardare *quid Romae factum est*, *quam quid fieri debeat*, siccome saviamente n'ammonisce Proculo nella legge 12. *D. de off. Praesidis.*

In oltre nel tempo che Benevento stette in dominio o possessione de' nostri re Alfonso I e Ferdinando I suo successore, che fu ben lungo, furono assunti all'arcivescovado di questa chiesa successivamente Astorgio Agnese e Giacomo della Ratta nobili napoletani, siccome si legge in Ughello. Forse nemmeno per questi si troverà spedito regio *exsequatur*, con tuttochè siasi veduto quanto questi due principi fosser gelosi su questo punto, e che Ferdinando ne pubblicò fin una prammatica; nè potea esservi il pretesto che Benevento allora si possedesse dal papa. Niente dunque impedisce anche volendosi supporre trascurato, ovvero che non se ne possa portar documento: nè perciò si toglie al principe il suo diritto di darlo, e la necessità di domandarlo, semprechè si voglia usare in ciò la debita attenzione e vigilanza.

Per ultimo, checchè di ciò fosse seguito ne' passati tempi (di che ancor ne siamo incerti, poichè finora non si è avuto agio nè tempo di farne migliori ricerche), noi siamo nel caso di far eseguire i premurosi ordini di S. M. dati ultimamente con tanta precisione sopra questa necessità dell'*exsequatur*, che non vi furono per l'addietro così pressanti e vigorosi, siccome ciascuno potrà osservare nel 2 volume delle Grazie e Privilegi del Regno. Ed intorno alla chiesa di Benevento questo è il primo caso che accade dopo la spedizione delle grazie suddette; e perciò a dovere la città e regno e sua Deputazione de' Beneficii ora insiste e più che mai porge fervorose suppliche a S. M. affinchè sian quelle esattamente eseguite anche a riguardo dell'arcivescovado Beneventano, con doversi dichiarar compreso in quelle, non meno che tutti gli altri arcivescovadi del regno: ridondando ciò non pur a beneficio de' suoi fedelissimi sudditi, ma a maggiormente stabilire i suoi reali diritti e supreme preminenze.

§ II.

Ma se mai la Corte di Roma vorrà persistere nell'impegno di sottrarre gli arcivescovi di Benevento dalla necessità del regio *exsequatur*, non è molto da affliggercene o dolercene; poichè in questo caso porrà in necessità quegli arcivescovi di dover in ciascun conto di giurisdizione che voglian esercitare fuori delle mura e del distretto della città di Benevento, anche nella propria diocesi, non che delle altre de' suoi vescovi suffraganei, di dimandare

dal Consiglio Collaterale il placito regio, se vorranno che lor si dia esecuzione. E se voglion esser riputati arcivescovi stranieri ed indipendenti, lo siano; ma non crediamo che in ciò possan presumere d'esser riputati più del pontefice romano stesso: e se tutte le bolle, brevi, lettere, ed altre provvisioni che manda il papa da Roma nel regno, non posson esser esegnite, se prima non si sarà a quelle dato il regio *exsequatur;* molto meno gli ordini, decreti ed altre provvisioni che possa mai spedire l'arcivescovo di Benevento, potranno eseguirsi in quelle cinque provincie del regno onde la sua metropoli si compone. E se gli altri vescovi ed arcivescovi del regno intanto non han bisogno di *exsequatur* in ciaschedun atto che spediscono, perchè avendolo preso alle loro bolle d'istituzione, s'intende parimente conceduto a tutti quegli atti che procedono in conseguenza, e per esercizio ed amministrazione di quella dignità, della quale furon posti in possesso precedente regio placito: gli arcivescovi di Benevento, che non lo vogliono, esercitino pure la lor giurisdizione dentro le mura e distretto della città sola di Benevento, che niuno gliela impedirà; ma volendo che i loro decreti, ordini, collazioni, e qualunque altra loro provvisione sian eseguiti in quelle cinque provincie, giusto è che sian sottoposti al regio *exsequatur*, siccome vi sono quelli che il papa istesso manda di Roma nel regno. Per la qual cosa comandandosi a' presidi, a'governatori, ed a tutti i magistrati delle città e terre delle diocesi poste nelle provincie suddette, che non diano o facciano dare esecuzione alcuna a' decreti, collazioni di beneficii, editti, mandati, o qualunque sorta di provvisione che si spediranno dall'arcivescovo di Benevento, se prima non si sarà a quelli impartito il regio *exsequatur*: rimarranno in salvo non meno le reali preminenze ed i supremi diritti di S. M., che quelli de' suoi divoti sudditi naturali del paese; e quelle grazie colle quali con tanta munificenza e paternal amore ha ricolmato quel suo fedelissimo regno, otterranno il debito effetto, e lor sarà prestata quell'esatta e puntual esecuzione che è meritamente lor dovuta.

SUPPLICA

UMILIATA

ALLA S. CESAREA R. E C. MAESTÀ

CHE DIO GUARDI

DALLI DEPUTATI SOPRA LA COLLAZIONE DE' BENEFIZI ED OFFIZI DELLA FEDELISSIMA CITTÀ E REGNO DI NAPOLI PER LA PROVVISIONE DELL'ARCIVESCOVATO DI BENEVENTO, CON RISTRETTO DI DOCUMENTI E RAGIONI CHE NE GIUSTIFICANO L'ESPOSTO.

S. C. R. E C. M.

I Deputati per la Collazione de' Beneficii a' naturali della vostra fedelissima città e regno di Napoli rappresentano alla M. V. essere ben noto alla vostra sovrana grandezza con quanta benigna clemenza e supplica de' suoi amorevoli sudditi della fedelissima città e regno di Napoli si degnasse concedere, sin dall'anno 1714, che in avvenire qualsisia dignità ecclesiastica, arcivescovati, vescovati, abbadie, con quali dovessesi esercitare dominio spirituale e giurisdizione sopra sudditi regnicoli, canonicati, prelature, ed ogni qualunque altro beneficio ecclesiastico non dovesse conferirsi che a' nativi sudditi della M. V., escludendo sempre ed in perpetuo tutti gli esteri, e non sudditi al glorioso dominio della medesima, con dichiarazione che si sarebbe sempre degnata con mano potente fare ovviare a tutte le fraudi che si potessero sopra tal affare commettere.

2. Procurossi fin d'allora con diversi pretesti dalla Dataria e Corte di Roma di rendere senz'esecuzione la sopra lodata grazia, prima con il supposto che ciò fosse stato fomento di particolari cittadini, e non istanza premurosa di città e regno in comune, troppo aggravato dalla collazione de' beneficii negli esteri, poscia con la pretesa antica libertà di conferire, e con altre eccezioni ben note alla M. V. che più volte ha fatto negare il regio *exsequatur* alle provviste, ne' termini contrarii alla sua benigna concessione onde finora è restata eseguita ed osservata la grazia reale.

3. Non si è però mancato dalla suddetta Corte di continuare nelle sue opposizioni, ed anco senz'opporsi renderla senza effetto o intestando beneficii in persona di qualche naturale suo ben affetto di regno, commorante in Roma, chiamato *Testa di Ferro*, facendone ad altri usufruttuare le rendite, solo prestandone esso naturale il nome, o con far riserve di eccessive pensioni tanto sopra vescovati, quanto sopra beneficii, costringendo i provvisti ad obbligarsi in Curia Romana sotto pena di censure a pagarle, e ciò contro l'altra grazia della M. V. concessa nell' anno 1723 per ovviare le fraudi delle pensioni, o con altre invenzioni per distruggere la giusta e chiamata *Santa* dalla stessa Rota Romana disposizione della privativa de' beneficii a favore de' sudditi naturali, come per tutto ciò con altra umile supplica la fedelissima città e regno rappresentano particolarmente i loro gravami, implorandone dall'istessa benigna mano che si degnò provvedervi, il modo e forma per farne mantenere la provvista.

4. Essendosi ora conferito l'arcivescovado di Benevento in persona di monsignor Doria Genovese, la di cui chiesa resta tutta per l'intiero (alla riserva della città ove

risiede e da cui si denomina) situata nel dominio di V. M., e credendo questa fedelissima città e regno che, per quello ne spetta alla grazia della M. V., resti questa vulnerata ed offesa dall'esercizio di tale giurisdizione arcivescovile sopra regnicoli, e pregiudicati i suoi vassalli che vivevano e vivono sicuri sotto tal sovrana disposizione, ha stimato suo dovere sì per quello riguarda la venerabil maestà della sua dovuta regalia, sì per quello appartiene all'interesse de' suoi fedelissimi vassalli, umiliare alla sua real notizia e le ragioni che pare escludere possano il suddetto arcivescovo da essere tale in regno senza riconoscerne per principe di esso la M. V. con ricercarne il dovuto e regio permesso ad entrarvi, e che per il vigor della grazia paia ancor da negarsi.

5. Premettendo dunque che l'allegarsi non essersi mai spedito a tali arcivescovi il regio *exsequatur*, non stabilisce, quando ancor vero fosse, verun stato nel caso presente, mentre questo è il primo che succede dopo la grazia della M. V., onde non essendo il passato contenuto ne' termini del presente, le rimane questa pretesa osservanza contraria totalmente inapplicabile; con tutto ciò il permesso o sia licenza d'entrare e governarne in regno sempre si è ricercato, il che o per titolo di *exsequatur*, o di regio assenso, o di real permesso, ha per fine l'istessa causa, che è quella di riconoscere e domandare dal sovrano una potestà che per altra via non può aversi, e che la riconosce da chi può unicamente concedergliela e negargliela; partorisce anco l'istesso effetto, che è quello di aver la libertà di esercitare giurisdizione ne' sudditi altrui o per l'una o per l'altra denominazione di reale licenza o permesso che gli si conceda.

6. Ciò dunque premesso, avverte la fedelissima città e regno che l'arcivescovado di Benevento resta intieramente posto tutto in regno di Napoli, restringendosi il dominio del papa nella sola città e poco contado limitato con pubblici confini, che chiamano epitaffio, si estende all'incontro con la sua diocesi sopra novanta e più luoghi riguardevoli, città, terre e castelli con principati e maggiori baronaggi, e compresi alcuni luoghi piccoli per fino a 178, risultando tutto ciò dagl'istessi Concilii diocesani e provinciali di essa chiesa, ne' quali sono minutamente descritti i luoghi all'archiepiscopale soggetti, e questi tutti regnicoli, comprendendo i regii tribunali di due provincie di Montefusco che è in diocesi, e di Lucera che gli è soggetta come a metropolitano.

7. Nè qui ferma la sua ordinaria giurisdizione, mentre rimane ancor vescovo di tre chiese regnicole, Tocco, Limosani e Lesina, nelle quali essendovi per il passato risieduto il suo vescovo locale, soppresse poscia, per esser restate nella maggior parte distrutte da' terremoti, ed unite alla giurisdizione ed alla Mensa della chiesa Beneventana, il di lui arcivescovo *pro tempore* resta anche Ordinario locale di quelle tre città e diocesi che anticamente gli appartenevano come suffraganee, le quali ora, benchè unite ad altra Mensa, non hanno mai lasciato nè lasciano di essere chiese di regno.

8. Onde con tal titolo e potestà ordinaria si estende l'arcivescovo di Benevento per queste tre vie di vescovati uniti a governare e dominar sudditi di V. M. nelle più interne viscere di questo regno per la via di Tocco otto miglia, per quella di Limosani trenta miglia, e per quella di Lesina miglia sessanta; considerando in oltre Benevento lontana dallo Stato Ecclesiastico, e situata ben dentro regno, come posta in mezzo tra questa fedelissima capitale e la città di Lucera.

9. Tanto che esercita la sua giurisdizione e spirituale dominio sopra molte migliaia e migliaia di ecclesiastici, e sopra di cento e ottomill'anime così numerate da' Concilii Beneventani, riferiti dall'autor Nicastro, cercando alla giornata di acquistar nuovi sudditi con nuovi patentati, tra' quali infiniti cursori, non solo con patente dell'arcivescovo, ma degli abbati mitrati ed abbadie protese concistoriali, in ispecie della riguardevole di S. Sofia, in cui si esercita da chi la ritiene giurisdizione spirituale e temporale in regno, quasi che non fossero sufficienti tanti diaconi selvatici, tanti eremiti, tanti chierici coniugati, ministri de' vicariati sì abbaziali che foranei, tanti patentati delle Commende Gerosolimitane, ne' quali tutti facendosi tanti esenti e sottoposti alla chiesa, si tolgano tanti vassalli a' baroni e tanti sudditi a V. M., e restan depauperate le università del regno, incapaci a soffrire altri pesi in caso di qualche urgente necessità o per il principe, o per il popo-

lo; e perciò aggravati i semplici laici a depauperarsi le proprie sostanze, pagando non solo per essi loro, ma anco per quelli che sono esentati. Questi gravami, più che negli altri luoghi, si soffron da'regnicoli nella diocesi di Benevento, in cui tanto si è stesa la giurisdizione ecclesiastica con numeroso patenti, che si sono resi se non nella maggiore, almeno in buona parte ed ecclesiastici e secolari tutti sudditi della chiesa; e ciò contro l'istesse regole di essa chiesa medesima, delle costituzioni apostoliche e risoluzioni delle sacre Congregazioni di Roma (a).

10. Descrive la maggior parte del rappresentato, e narra lo stato di essa chiesa con la solita ingenuità il già fu arcivescovo cardinale Orsini nella sua Lettera pastorale al Capitolo e Clero Beneventano. « Ampia » in oltre è la diocesi, che sebben pria mi» suravasi colla vastità del principato di » Benevento, oggi nondimeno, dopo di aver» vi gli arcivescovi istituiti più vescovadi, » distendesi pur tuttavia per lungo trat» to, contenendo oltre alla città 178 (prima » erano 217, ma oggi ne sono dirute 39) » tra terre e castelli, soggette in tempora» le a due regii tribunali di due provincie, » cioè di Monte Fuscoli che è in diocesi, e » di Lucera che è in provincia; dominate » in oltre da principi, duchi, marchesi e » conti, molte delle quali possono parago» narsi colle stesse città. Oltre alle tre col» legiate della città, ve ne sono altre cin» que in Altavilla, Monte Calvo, Monte » Fuscoli, Morcone, Paduli. E di più vi » sono 12 abati secolari coll'uso della mi» tra e del bacolo e della croccia, come sta » registrato nel Sinodo provinciale dell'ar» civescovo Ugone dell'anno 1374.

» Vastissima poi è la provincia Beneven» tana, detta pria metropoli della Cam» pagna, dell'Apruzzo e della Puglia, pre» cisamente quando ebbe unita la prima » nostra dilettissima sposa, la metropoli » Sipontina, cioè dall'anno del Signore 969 » (unitale anche pria quando era vesco» vado, cioè dall'anno 668 sotto S. Barba» to) infino al 1066, toltine gli anni 16 » che vi sedette Leone arcivescovo Sipon» tino solamente. Per maniera che suffra» ganei aveva trentadue vescovadi, nume» ro che di niun'altra provincia si legge. » Ma di poi per le unioni fatte in diversi » tempi per varie cagioni ne conta suffra» ganee infino a 24, che leggonsi incise in » bronzo nella porta maggiore della santa » chiesa metropolitana di Benevento, de» dicata alla gran Madre di Dio assunta al » Cielo: oggi rette da sedici vescovi suffra» ganei, parte nel Sannio, parte nel Prin» cipato ultra, e parte nella Puglia e con» tado di Molise ».

11. La maggior parte delle rendite della Mensa arcivescovile rimangono, Signore, situate in regno, e si disfruttano dalla medesima beneficii regnicoli, mentre che oltre molte chiese abbaziali e beneficii semplici unitile, registrati ne' libri conciliari pubblicati dal pontefice Benedetto XIII, oltre le rendite opulenti che riscuote da' tre sopra riferiti vescovati unitile, anco da numerose chiese e beneficii che occupano le migliori rendite di quei luoghi, per fino alla somma di annui centotrentacinquemila novecento trentasei ducati, giusta la Collettiva generale stabilita ne' suoi sinodi nel tempo di esso pontefice, esige oltre tutto ciò l'arcivescovo come Ordinario le procurazioni nella visita, che in sì vasta provincia giungono a somme riguardevolissime, specialmente colla facoltà concessali per pontificia costituzione di Paolo III nel 1538 di poterle avere in contanti, riscuotendo anco di più un pingue cattedratico, per la dichiarazione fatta a suo favore dalla Congregazione de' vescovi e regolari nel 1687.

12. Nè qui si ferma, o Signore, l'aggravio che i sudditi della M. V. ricevono dalla chiesa di Benevento, mentre che, oltre esse rendite arcivescovili, l'istesso suo Capitolo tutto si sostenta di beni e beneficii regnicoli, mentre l'arcivescovo Ugone vi unì le rendite della chiesa di S. Benedetto de Alferiis, e l'arcivescovo di Aquino nel 1418 vi unì quella di S. Marcello de' Collinis.

13. Ottiene di più per unione concessale da Nicolò V la terra di S. Lupo con giurisdizione spirituale *NULLIUS* sopra di 1400 anime e ben regolato clero, e questa situata in regno, deputandovi il suo vicario, che

(a) Quando non avessero i Deputati esposta altra verità che questa, sarebbe sufficiente a dichiararli ripieni di amore verso il sovrano e de' sentimenti patriotti d'un onesto cittadino: e questa sola causa sostenuta dal Giannone basterebbe a dichiararlo il martire delle virtù civili.

indipendentemente governa e regge tal terra, onde non solo si disfruttano rendite regnicole per mantenere un intiero estero Capitolo, ma di più si ritiene una chiesa e diocesi nel vostro regno, in cui si esercita da un effettivo estero, anzi mano morta e perciò estero perpetuo, autorità vescovile.

14. Anzichè tutte le dignità della chiesa Beneventana ottengono le loro prebende anco in particolare ognuna di esse ne' beneficii regnicoli, e per fino alla mano morta della biblioteca arcivescovile per dote Ugone Guidardi arcivescovo assegnò con estinguerla la parrocchiale di S. Maria a Carfangiano di Monte Fuscolo, alla prebenda del bibliotecario vi unì la parrocchiale di S. Michele a Porta Rettore nel 1373, al primiceriato maggiore la parrocchiale di S. Paolo, giusta la relazione dell'Ughellio, che per fino ne riferisce dell'unioni le apostoliche costituzioni: ed avendo questo Capitolo, tutto composto di forestieri, il privilegio di nominar canonici prebendati e beneficiati, in esteri parimenti ne fa cader l'elezione.

15. Ma quello che rende intollerabile l'aggravio che s'inferisce dalla chiesa di Benevento, si è, che con tutto che la diocesi, come si è detto e dimostrato, sia tutta in regno situata, verun però diocesano regnicolo può ottenere in Benevento e suo Stato alcun beneficio, secondo il Sarnellio nella seguente Relazione:

« Leonardo Griffo patrizio Beneventano » di vescovo di Gubbio fatto arcivescovo XLII nel 1482 sotto Sisto IV, il quale » sommo pontefice concesse che i beneficii » non si conferissero che a'cittadini Beneventani; anzi che acciò non rimanesse » veruna speranza a' diocesani, nè meno » in macanza de'naturali di Benevento, di » ottenere i loro beneficii, volle più tosto » ammettervi gli esteri di qualsivoglia nazione: *proseguendo l'istesso autore:* E » nel 1483 il medesimo pontefice dichiarò » che per cittadini s'intendono anche i famigliari dell'arcivescovo, come nelle sue » lettere apostoliche *sub datum Romae 18* » *Martii 1483, Pontificatus anno 12* ».

16. All'incontro però ha preteso e pretende la città di Benevento essere i beneficii regnicoli comuni ne'suoi naturali, avendone per fino allegate le sue pretese ragioni in tomo impresso dal Nicastro archidiacono di quella metropolitana: anzichè nata questione sopra il vescovato di Boiano per il vescovo Rentina Beneventano, pretese quegli, come naturale, di non poter esser escluso dalla grazia di V. M., onde poi non con tal titolo, ma come ad oriundo del regno si degnò concederegliene il regio *Exsequatur;* forse sin d'allora ignorando i Beneventani che nello stendersi di essa grazia, fattasi la riflessione alla loro esclusione, nè parendo ben compresi con la parola *alienigenis*, potendo da essi pretendersi esser almeno in regno, se non di regno, e perciò non esclusi con la denominazione di alienigeni, vi furono chiaramente esclusi coll'espressione *et Regio Dominio non subjectis*, come si degnerà tener presente la Maestà Vostra.

17. Con tutto ciò essendo nata disputa se le grazie dalla Sede Apostolica concesse al regno si estendessero per ragion della sua diocesi, e comprendessero anco la *città, o contado di Benevento*, in un concilio diocesano fu risoluto in esse grazie esservi sempre compresa la Città Beneventana colla ragion espressa nel cap. 7 di detto concilio; *ut autem juxta sacros Canones a capite membra discedere non decet, ita nec a membris caput convenit dissentire; et aliud sane quod temporale est, aliud omnino quod spirituale.*

18. Il medesimo jus di conferir beneficii, canonicati e dignità, eccetto la prima dell'archiepiscopio, sì nella metropolitana che in sei collegiate ed altre chiese regnicole della diocesi, specialmente colla maggior potestà, quando è cardinale, ritiene esso arcivescovo: onde nel dispensare a sua voglia specialmente a'suoi famigliari abilitati, secondo la sopr'allegata costituzione Sistina, a'beneficii della diocesi, caderà la maggior parte delle collazioni in forestieri, esclusi i naturali, e si commetteranno in essa infinite fraudi, sofferendo e temendo anco quei cleri ed ecclesiastici, benchè regnicoli, che potrebbero unicamente riferirlo ed opporsi con il timore di soffrire un mal maggiore, incontrando l'indignazione del loro superiore arcivescovo, al che la V. M. colla sua eccessiva clemenza si è degnata dichiararsi voler riparare: *Parique serietate et vigilantia providebitur, ut in posterum evitentur exterorum fraudes, quae contra has dispositiones committuntur.*

19. Ha di più la libertà di conferire le

abbadie mitrate dentro regno, menzionate in più concilii provinciali, *habet etiam Archiepiscopus Abbates infra Dioecesim, et crocias ad suam dispositionem et nominationem*, la maggior parte de'quali o è conferita a'Beneventani, come si ritrova presentemente, o ad altre nazioni, occupando le pingui rendite di tante vaste ed opulenti abbadie in pregiudizio de'naturali di esso, ed in distruzione della pregiatissima grazia di V. M.: *Exclusis omnibus alienigenis, ac Regio Dominio non subiectis.*

20. Nè qui cessa il gravame, mentre che sin dal 1459 Pio II pontefice, per sovvenire alla caduta metropolitana, concedette che in avvenire l'arcivescovo di Benevento nella collazione che far dovea de' beneficii, si facesse pagare da ogni provvisto la metà de'frutti della prim'annata, per erogarsi nella reparazione e fabbrica di essa metropolitana. E cessato, o Signore, questo bisogno, ma non è stato abolito il peso imposto per ripararsi, mentre che non solo si è esatta sempre e si esige anco presentemente con tutto il rigore tal gravosa assegna di mez-z'annata, ma di più, acciò per l'avvenire avesse da stabilirsi in perpetuo, con bolla speciale Benedetto XIII ne dispose per sempre la continuazione, dichiarando di più non solo esservi soggetti i beneficii da conferirsi dall'arcivescovo, ma ancor dal Capitolo che alterna un anno per l'altro con il medesimo, e di più ancora quei beneficii che dagli abati sopra nominati si conferiscono a'nativi del regno, secondo il tenor della bolla: *Ac dispositionem, et decretum hujusmodi comprehendere omnia Beneficia Ecclesiastica, tam collationis Archiepiscopi, quam Capituli et Canonicorum dictae Ecclesiae Beneventanae, vel Abbatis de Paduli nuncupatarum, aut alterius cujuscumque inferioris Collatoris pro tempore exsistentium ab eis conferenda*: onde quando anco in qualche caso raro si conferisca qualche picciolo e tenue beneficio a' regnicoli, pure questi sono obbligati a rilasciare, dopo la spesa della spedizione, che nelle provviste archiepiscopali intera va a cadere nell'erario dell'arcivescovo il quale ne spedisce le bolle, anco la metà del fruttato di un anno per il mantenimento della chiesa di Benevento, che non ne ha alcun bisogno, ed al quale i figli di regno non sono tenuti, essendo ricca sì di beneficii unitile per suo mantenimento, sì per il pingue assegnamento in più e più centinara di ducati di annue rendite stabilitele dalla munificenza del cardinale Orsini; onde negando Benevento di conferire a'naturali di regno in vigor della bolla di lor privativa ciò che è loro, e conferendone qualche poco, e volerne per suo utile privato una buona porzione, fa che rimangono questi delle loro sostanze spogliati contr'ogni giustizia, e contro la benignissima mente di V. M. verso i suoi fedeli vassalli; oltre di che pur troppo continuamente gli ecclesiastici di regno trasportano il migliore delle loro sostanze a quella città o colle spedizioni delle bolle arcivescovili, o con pagare le procurazioni della visita, o con il cattedratico, o con le spese dell'intervento a'concilii, o con le ordinazioni e sue tasse e spedizioni di dimissorie, o con cause civili e criminali in prima e seconda istanza e diocesana e metropolitana, e molte con pene di composizioni, che tutte restano in Benevento, e sono di denaro estratto dal vostro regno.

21. Quello che è più da considerarsi alla fine, o Signore, si è, che la giurisdizione della chiesa di Benevento non si restringe ne'soli limiti di sì per altro ben vasta diocesi, ma si estende colla sua potestà metropolitica sopra 17 vescovati che restano in tre provincie di regno, Campagna, Abruzzo e Puglia, oltre il contado di Molise con lungo spazio di cammino, con ampie e ben dilatate diocesi; e sopra di esse l'arcivescovo esercita tutta quella piena giurisdizione che a'metropolitani da' sacri canoni è permessa, colla sua autorità le visita, correggge quei sudditi, riconosce ne' casi non eccettuati i gravami degli Ordinarii per ricorsi de'soggetti in grado di appellazione, ivi stabilisce decreti, forma ordinazioni, alza tribunale, decide cause civili e criminali, chiama a'concilii provinciali diciassette vescovi regnicoli, ed a celebrarli in Benevento, Stato del Papa, gli fa giurare e votare a Dio l'esecuzione di quei stabilimenti, onde viene ad essere superiore, ed a correggere, giudicare e condannare tanti sudditi, molte volte nobilissimi, di V. M.; tanto che estendendosi sopra suffraganei per cinquanta e più miglia, nel Concilio provinciale del Palombara si numerarono tra le soggette *jure ordinario* nella diocesi e potestà metropolitica nella provincia, nella quanti-

tà anco maggiore di 25000 anime, alle quali tutte l'arcivescovo ne'loro ricorsi amministra giustizia, traendoli, benchè sudditi di V. M., alla sua curia, situata in Benevento, nell'altrui dominio, e tutta per lo più composta di ministri sudditi di altro principe, e specialmente a' vicarii generali per lo più esteri, che giudicano in una buona parte di regno sopra centinaia di migliaia de' suoi naturali.

22. Che oltre le suddette due giurisdizioni ritiene anco la delegata, che quotidianamente le riporta commissioni speciali da eseguirsi nella provincia, facendosi facilmente dalle sue chiese soggette eseguire le risoluzioni, delle quali le se ne incarica l'esecuzione di Roma, che anco molte volte o turbano o feriscono *directe* o *indirecte* le giuste convenienze e regalie di V. M., com'è successo più volte, e specialmente nel concilio Romano e nelle due bolle dell'immunità, ed altre registrate e rinnovate in quanto all'esecuzione nell'ultimo concilio provinciale dell'anno 1729, celebrato in Benevento coll'intervento del papa, e per il quale concilio Romano e le sopra riferite bolle furono dati in tutto il regno così precisi e rigorosi ordini, ben noti alla M. V., e pure di queste si fanno promettere a' vescovi regnicoli suffraganei l'esecuzione e l'osservanza; anzi che alcune commissioni pubblicate contro i baroni, acciò si eseguissero a qualsisia costo da questi suffraganei, si sono fatte registrare, imprimere, e ne' concilii provinciali a' vescovi intervenienti giurare e promettere di farle a tutto costo e forza eseguire, come dal tenore di essi apertamente ne' concilii risulta.

23. Oltre di che, o Signore, benchè la grazia della M. V. abbia sempre e da per tutto, sì nella picciola che nella maggior parte dell'intiero del regno, da sortire lo stesso effetto, e riportare in ogni luogo la sua piena esecuzione ed osservanza, non perciò secondo le circostanze più gravanti de' casi non dev'essere molto più accuratamente esaminata, intrapresa e fatta con maggior o minor rigore eseguire, mentre ogni legge e suprema disposizione dalle contingenze de' casi distinti, distinta parimente esige la sua interpretazione ed appropriazione.

24. « Che qualche piccola e tenue chie-
» sa de' confini ecclesiastici abbia a sorte
» alcun infelice luogo situato nel regno in
» quella ben povera provincia, si può dalla
» clemenza della M. V., benchè per altro
» non sia contraria alla grazia, e purchè
» non inferisca qualche grave pregiudizio
» a' beneficii regnicoli, o tollerarsi, o con-
» cedersi: ma non è questo il caso di Bene-
» vento, che ha, come si è distintamente
» fatto riconoscere, per diocesi una provin-
» cia, e per provincia arcivescovile tre vaste
» provincie di regno, oltre il contado di Mo-
» lise; che celebra non solo i concilii dio-
» cesani sopra tanti sudditi di V. M. in cen-
» tomila e più anime, ma ancor convoca i
» provinciali con diciassette vescovi regni-
» coli nello Stato Pontificio, e che perciò
» estende in regno la sua potestà metropo-
» litica sopra duecento cinquanta mila e più
» anime suddite della M. V.; che ha tutte
» le sue rendite negli Stati ad essa sogget-
» ti, disfruttando beneficii regnicoli, ed a
» quelli i soli esteri nominando; che è ve-
» scovo nelle viscere del regno di tre vesco-
» vati regnicoli, i quali per governare e
» visitare è necessario passi a perturbare
» le diocesi altrui che vi sono per mezzo »,
con altre considerazioni di sopra bastantemente ponderate ed umiliate alla M. V.; onde non sono queste circostanze per ogni riflesso o di sua regalia, o di quiete de' sudditi, o dell'interesse degli ecclesiastici regnicoli, o di ogni altra ragionevole equitativa, da potersi con egual paragone de' piccioli luoghi di qualche vescovado della Campagna considerare e con egual giudizio da risolvere.

25. Nel fermare il presente caso, che è il primo ed è il maggiore, consiste, o Signore, lo stabilimento e la piena osservanza futura della grazia di V. M., a cui in altra forma sono note le pratiche della Corte di Roma in procurar di distruggerla, come si degnò nel fatto dell'arcipretura delle Grottaglie, toccante in altri termini la grazia, con sua regia clemenza benignamente di esprimere:
« Sopra di che avete considerato li pregiu-
» dizi che si anderanno introducendo con-
» tro il diritto che compete a' miei vassal-
» li, e contra l'impegno che ho contratto di
» difenderli in questo punto, se non si tron-
» ca ne' suoi principii il mezzo artificioso
» delle sicurezze *bancarie*, o *deposito*, che
» in Roma si è inventato per disporre a suo
» arbitrio delle rendite de' beneficii, e ren-

» der vane le nostre giuste provvidenze; e » *più a basso*: E perchè è molto convenien» te di chiudere intieramente la porta al» l'eccesso ed abuso che potria seguirne, » se in questo primo caso non si applichi » con rigore il rimedio che sta nelle nostre » mani ».

26. Niente di più, o Signore, di questi clementissimi sentimenti implorano dalla M. V. nel presente caso i suoi fedelissimi sudditi supplicanti.

27. E queste sono le ragioni che han stimato questi fedelissimi Deputati per obbligo del loro fedele vassallaggio rappresentare alla M. V., solo aggiungendo al sinora esposto, che permettendosi la libertà all'arcivescovo di Benevento d'entrare nella sua diocesi regnicola, s'introduce un estero *ad esercitar giurisdizione e dominio spirituale, a disfruttare rendite de' beni ecclesiastici, ed a giudicare tanti sudditi di V. M.*, indirettamente impedendo l'esecuzione ed osservanza della sua benignissima concessione a favore de' naturali in TUTTI E TALI DOCUMENTI per l'appunto, per li quali e sopra de' quali si degnò benignamente di concederla, supplicandola umilmente acciò, in vista di simile ragionevole e ben fondata rappresentanza, si degni l' impareggiabil clemenza della M. V. ordinare tutto ciò che le parrà più opportuno per il maggior vantaggio ed utile di sì fedeli ed obbedientissimi vassalli, ec.

Domenico di Liguorò per Portanova — D. Carlo Carmignano di Luigi per Montagna — Vincenzo Carafa di Chiusano per Nido — D. Fabrizio de Silva per Capuana — Antonio Caracciolo di Marsico Vetere per Capuana — Ascanio Caracciolo per Capuana — Bartolomeo de Maio per Montagna — Fabio Rossi per Montagna — Giuseppe Colonna principe di Spinoso per Porto — Luigi Mormile duca di Campochiaro per Portanova — Il duca di Carfizzi per Portanova — Antonio Capece Zurolo per Capuana — Nicola Capece Minutolo per Capuana — Antonio de' Dura per Porto — Il principe di Stigliano per Porto — Giuseppe Piccolomini d'Aragona principe di Valle per Nido — Il duca Maresca eletto per lo fedelissimo popolo — Il dottor Scipione del Tufo per lo fedelissimo popolo.

DOCUMENTI E RAGIONI

CHE GIUSTIFICANO LA SUPPLICA

Num. I.

Grazia concessa dall'Augustissima M. C. C. sopra la privativa collazione de' Beneficii ed Offici del Regno a favore de' naturali e nativi di esso.

Ex Libro Capitulorum etc. tom. 2, fol. 254, cap. 8.

Item, che avendo i Serenissimi Re predecessori con più capitoli e grazie dichiarato e comandato di non doversi concedere gli offici, beneficii, ed altre cariche di qualsisia sorta del regno, se non a' regnicoli, e specialmente alli cittadini napoletani, come dal capitolo di Ferdinando I dell'anno 1466, nel capitolo 27 dello stesso Ferdinando dell'anno 1476, nel cap. 4 del re Ferdinando II dell'anno 1495, e successivamente infiniti capitoli impressi nel volume de' Capitoli e Grazie a questa città e regno conceduti da Federico nel capitolo 6, e sotto li 26 ottobre 1496 dal gran Capitano, e precisamente dal re Cattolico con particolar dispaccio de' 5 ottobre 1505, e nel capitolo 25 dello stesso mese ed anno, e capitolo 3 de' 30 gennaro 1507; li quali capitoli, e grazie furono in qualche modo ristrette dall'imperador Carlo V sotto Brusselles nell'anno 1550 al 4 capitolo trascritte nella prammatica 1. *de offic. provis. loci distribut. faciendi Regnicolis et exteris*; e di tal limitazione e restrizione questa città e regno ne ha sempre avuto ricorso alli Serenissimi Re

successori, supplicando di confermarli, e *quatenus* fosse di bisogno nuovamente concedergli gli avvisati capitoli e grazie antiche; dalla gloriosa memoria dell'augustissimo imperadore Leopoldo nel cap. 4 del suo diploma spedito a'31 agosto 1701, sottoscritto da V. M., si promise che tutte le cariche così civili, com'economiche e militari si sarebbero distribuite a'nazionali, ed ultimamente nell'altro editto spedito dalla medesima Cesarea Maestà a'3 febbraro 1702, ratificato altresì dalla M. V. fra le cose in esso contenute vi sono le seguenti parole: *Facciamo medesimamente noto così alla Nobiltà, come a tutti gli altri Ordini della fedelissima città e regno di Napoli, tanto ecclesiastici, quanto secolari, che avendone per re al medesimo regno in virtù delle nostre ereditarie ragioni il Serenissimo Arciduca Carlo nostro amantissimo figlio*, ec.

E per tal effetto si supplica V. M. a prendere tutti quelli espedienti e mezzi che la sua real mente e prudenza stimerà più opportuni e convenevoli, acciò abbia la giustizia e ragione il suo luogo, e s'eseguano i molti capitoli, grazie e privilegi che questa città e regno tengono a lor favore, si osservino inviolabilmente le promesse suddette, e si adempiscano gli ordini e comandamenti di V. M. senza limitazione veruna di doversi godere da' cittadini e regnicoli tutti gli offici, cariche, dignità, pensioni, beneficii, ed altre cose simili e di sopra spiegate, ridondando questa grazia in maggior servizio di Dio, di V. M. e della giustizia, aumento del commercio, bassamento de'cambi, sollievo del Pubblico, sovvenimento de'poveri, e splendore e gloria della città e regno di Napoli: « Placet Suae » Caesareae et Catholicae Majestati, quod » illi Archiepiscopatus, Episcopatus, Praepositurae, Personatus, ceteraque Ecclesiastica Beneficia et Dignitates *fidelissimae* » *Civitatis et Regni* ad Regiam nominationem, et respective collationem spectantia, » regni naturalibus tantummodo conferantur: illi vero, ac illa, que non sunt de nominatione, sive de collatione Regia, Sua » Caesarea et Catholica Majestas constanti » animo, atque omni conatu procurabit, ne » aliis, quam naturalibus eant collata, » exclusis semper in omnibus tam alienigenis, quam Regio Dominio non subjectis, » firmis interea remanentibus ordinibus a » Majestate Sua datis in hac materia ad fa» vorem ipsorum naturalium Regni, pari» que serietate et vigilantia providebit, ut » in posterum evitentur exterorum frau» des, quae contra has dispositiones com» mittuntur, ec. »

Num. II.

Opposizione data alla Corte di Roma per non far dare esecuzione alla detta grazia con il supposto che non fosse la supplica se non che a nome ed incumbenza di persone private.

Conclusione dell'anno 1715 28 decembre per gli Beneficii.

In S. Lorenzo la Giunta dell'Eccellentissima Piazza di Capuana

Avendo inteso per parte delli ministri della Corte Romana, a fine d'impedire che Sua Maestà Cesarea Cattolica (Dio guardi) venga alla risoluzione intorno agli espedienti economici domandati per far conferire i beneficii alli naturali di questo regno, abbia procurato di far apparire alla medesima Maestà e sua Corte, che questo impegno per la causa de'beneficii non sia già universale di tutti gli ordini di questo regno, ma solamente di pochi della nobiltà e civiltà: è di parere di doversi proporre all'Eccellentissime Piazze di farne supplica a Sua Maestà, ec., nella quale, ec.

Num. III.

Catalogo d'alcune pensioni riservate sopra i vescovadi di Regno dal 1723 finora, senza altre molte, delle quali non se ne ha ancora l'accertata notizia.

Pensioni riservate a favore di esteri sopra Beneficii e Chiese di Regno.

L'obbligo per le pensioni si fece fare per ducento scudi sopra il vescovado di Venosa, quando l'ottenne monsignor Corsignani, il quale avendo poi litigato in Roma, e fatta vedere l'insufficienza delle rendite della chiesa a pagarla, ottenne da papa Benedetto l'assolutoria, e dal presente sommo pontefice è stato obbligato a pagarla.

Il medesimo è successo al vescovo di Ni-

cetera. A monsignor Orsini nell'ottenere la chiesa di Melfi fu caricato il vescovato di pensioni a favore de' forestieri, e specialmente de'Beneventani totalmente esteri da regno.

A monsignor Leoni, translato dalla chiesa d'Isernia al medesimo vescovato di Melfi, è stata imposta una pensione di mille scudi a favore del cardinal Corsini, ed altre minori.

A monsignor Orsini nell'arcivescovato di Capua sono state imposte pensioni riguardevoli a favore di esteri.

A monsignor Firraù vescovo di Aversa si dice imposta una pensione a favore della sagrestia di S. Pietro, ed altre molte.

Num. IV.

Ordine di S. M. e reale disposizione sopra il regio *exsequatur* ad ogni costituzione apostolica, ad ogni ordine e dispaccio che provenga da Roma, e suoi tribunali.

Ex libro Capitulorum et Gratiarum, fol. 223, tom. 2.

EL REY.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardinal Grimani mi muy caro y muy amado Amigo de mi Consejo de estado, mi Virrey Lugarteniente y Capitan General del Reyno de Napoles. Enterado de quanto me haveis representado con Carta de 5 Noviembre, solicitando que os advierta la regla, que deveys observar en el *Exsequatur* de las Bullas de provisiones Ecclesiasticas, en caso de que estas las haga el Pontefice en naturales del Reyno de Napoles, o en vassallos mios de otros dominios, haviendo sido mi Real animo en la orden, con que abdique del Colateral la facultad de dar el *Exsequatur*, mirar por el bien de mis vasallos y su mayor quietud, examinando immediatamente la inclinacion y affecto de los sugetos, que obtuviesen Dignitades Ecclesiasticas; considerando ahora quanto perjuicio podria resultarles de la dilacion de darme quenta y haver de esperar mis Reales Ordenes; para evitarlo en quanto me sea possible y precaver al mismo tiempo el incombeniente que podria resultar de que recaiesen los Beneficios en personas poco bien intencionadas; os encargo, y mando, que procediendo un muy rigoroso, fiel y attento examen de sí son affectos, y leales vasallos los sugetos naturales de este Reyno, en quienes el Papa confiere los Beneficios de provision suya, hagaisle de el *Exsequatur* a las Bullas che presenderan, haziendome distinta relacion, e informe con el correo immediato, para que yo vea si se ha procedido bien en este examen, y reconozga todo lo que en ello ha passado, y las razones que han concurrido, para no dilatar el *Exsequatur*, y en el caso de que se encuentre algun motivo de sospechar de la fidelidad, y affecto de la persona provista, hareis sospender el *Exsequatur*, y me dareis cuenta, esperando sobre ello mis Reales Ordenes, siendo inexcusable esta providencia por la obligacion, en que me hallo de obviar por todos los medios imaginables los malos, que podrian nazer en perjuicio de la quietud de mis vasallos, de que se constituian en dignidades, y rentas dentro de mis dominios personas affectas a mi servicio, a que en conciencia esta obligado cada Soberano, y yo no puedo dispensar, ni me persuado de la gran justificacion, y recto animo de Su Sanctidad, que de ello formava que era pues; antes bien se conoziese, que no descuidava en un punto, que tanto conduze al comun sossiego de mis Dominios, deviera advertirmelo como padre comun espiritual. Y porque la mayor difficultad en examinar radicalmente el genio, y affecto de los forasteros, que obtuvieren de Su Santidad Beneficios, o Dignitades Ecclesiasticas en este Reyno, por necesitarse en su averiguacion de major prolixidad, y reservadas noticias, que hay, no se podran tener con los fundamientos necessarios, y no deviendo yo permitir, que en unos tiempos tan turbados, y en que mis enemigos procuran por muchos medios indirectos alterar el reposo y fidelidad de mis vasallos, entren personas poco seguras a posseder en mis Dominios dignidades, ni rentas Ecclesiasticas, y que la auctoritad y combeniencia de ellas las combiertan en danno de los pueblos, para cuyo consuelo y beneficio espiritual le regieron, movido de todas estas tan justas consideraciones os engargo, y mando, que en tales casos de provisiones en forasteros, suspendays el *Exsequatur*, y me embieys las Bullas para que

vo bea, y reconozga si se puede sospechar de la inclinacion y genio de los interessados, que como no vassallos mios piden mas exacta informacion: y quiero ir muy cauto en tales casos, paraque con la omission no se abra la puerta a los incombenientes, que podrian producir; y en esta consequencia dareys luego las ordenes combenientes a este mi *ConsejoColateral*, paraque punctualmente execute todo lo que en este Despacho va prevenido. Que es quanto se ofrece deciros sobre esta materia; y sea, Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy caro, y muy amado Amigo, nuestro Sennor en vuestra continua guardia. De Vigue a 26 de Henero de 1710.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo y Anderaz.

Num. V.

Non solo dai vescovi confinanti con parte della loro diocesi in regno, ma nel caso medesimo di Benevento si è ricercato il regio permesso.

Diversi casi nei quali si è domandato il regio permesso da' vescovi confinanti.

In vigore di tal decreto reale contenuto nel di sopra numero quarto, come anco delle antecedenti ordinazioni, o siasi per l'arcivescovato di Benevento, o altri piccioli vescovati nell'adiacenze e confini della provincia della Campagna di Roma, che ritengono qualche picciolo luogo delle loro diocesi in regno, non è entrato mai verun vescovo nominato dal papa ad esercitare, benchè in ristretto luogo, governo e dominio in regno, se prima non abbia richiesto ed ottenuto il regio permesso, che si spedisce colle consuete formalità, come apparisce da' libri pubblici, ne' quali dette licenze e permissioni reali si registrano, nè si può controvertere.

Il vescovo d'Ascoli nello Stato ecclesiastico per alcuni pochi luoghi dentro regno ha domandato ed ottenuto l'*exsequatur*.

Nel caso preciso di Benevento, destinato vicario apostolico con tutta la potestà arcivescovile il vescovo di Claudiopoli, esibì le sue bolle apostoliche nel R. C. C., domandandone l'esecuzione; e sopravvenuta la provvista del medesimo arcivescovato in persona di monsignor Doria, non fu spedito il positivo *exsequatur* dal suddetto vicario, per essere terminata la sua carica.

Dopo la morte della f. m. di papa Benedetto XIII, il cardinal Coscia, che gli successe nella chiesa come coadiutore, intentò di mandare i visitatori per la provincia; ma perchè non aveva ottenuto il regio *exsequatur*, gli fu fatto sapere ch'esso non esercitasse tali atti giurisdizionali senza il regio permesso, e furono richiamati i visitatori, e pur era nativo regnicolo.

Num. VI.

Tutta la diocesi di Benevento resta situata dentro il regno di Napoli.

Ex Pinacotheca Nicastri cap. 14, fol. 57 e 59.

DE BENEVENTANA ARCHIDIOECESI.

Amplae Dioecesi Beneventana praeest Ecclesia. Enim vero a Caudinis Furculis incipiendo usque ad Lesinae lacum sexaginta passuum millia enumerantur. A finibus Abellinensis Dioeceseos usque ad Termulensem ac Triventinam Dioecesim ultra quinquaginta passuum millia Beneventana prodit Dioecesis. In ea plura recensentur Oppida, quae Urbium aequant splendorem, nempe Monsfusculus, ubi Regia Audientia, ac Tribunal Provinciae Principatus ultra residet, et Civitatis nomenclatura Regio permissu decoratur. Alia sunt Murconum, Monsherculis, Monsclavus, ac Vitulanum. Fere omnia Principatus, Ducatus, Marchionatus, et Comitatus titulis sunt honestata; Oppida et Castra sunt, quae sequuntur.

Altavilla
Appellusia
Balnearea
Basilicis
Bonea
Campuslaetarius
Campuslaetus
Campus Petrae
Castrum Paganum
Castrum Potum
Castrum Vetus
Ceppalonium cum Casalibus
Cervinaria Casalibus xviii constans

Apicium
Aricia
Molinaria
Monsaileonis
Monsapertus
Monscalvus
Monsfalcionus
Monsfusculus Civitas
Mons Militum
Monsursus
Monsrocchettus
Monsherculis
Murconum
Padulium
Palearea
Clusanum
Cirignanum
Collis
Cripta Cassancarum
Fojanum
Fragnetum Monforte
Gambausia
Gildonum
Ginestra
Greci
Jelfi
Lentacis
Lesina, olim Civitas
Limosanum, olim Civitas
Labigium
Machabaei
Macchia
Mancusium
Matricis
S. Petrus in Delicato
Sabinianum
Terranova Fossacchae cum Casalibus
Toccanisium
Toccum, olim Civitas
Torrecusium
Tufaria
Tufum
Turrionum
Turris Nucellarum
Torum
Varonum
Vitulanum Folianense
Pagum
Panderanum
Pastinae
Paulisii
Paupisii
Perillum
Pescum la Mazza
Petturium
Petracatella
Petra Elcina
Petrafusorum cum Casalibus
Petrasturnina cum Casalibus
Plancha
Planchecella
Ponslandulphus
Poppanum
Quercus major
Reginum
Roccabasciarana cum Casalibus
Rotundi quinque constans Casalibus
S. Agnes, et Calvi
S. Angelus ad Cancellos
S. Angelus ad Capulum
S. Angelus Limusanorum
S. Angelus ad Schalam
S. Crux Murconi
S. Elias
S. Crucis
S. Mariae
S. Petri
Caccianum
Cautanum
Campoli
Fernillum
S. Georgius Montaneae
S. Georgius de Molaria
S. Joannes in Galdo
S. Leucius
S. Marcus de Cavotis
S. Marcus ad Montes
S. Maria in Grisone
S. Maria ad Torum
S. Martinus
S. Nazzarus
S. Nicolaus Manfredi
S. Paulina.

Ex Concil. Dioeces. fol. 133. De fide instrumentorum.

CATALOGO

Delle terre diocesane in cui si sono terminati gl' inventarii e formate le piante degli stabili spettanti alle chiese ed altri luoghi pii.

Altavilla
Apellosa
Apice
Bagnara
Baselice
Bonea

Campolattaro
Campolieto
Campo di Pietra
Casal Nuovo
Castel Pagano
Castel Poto
Castel Vetere
Ceppaloni
Cercello
Cercia Maggiore
Cervinara
Chiancha
Chianchetella
Chiusano
Colle
Foiano
Fragneto Monforte
Gambatese
Gildone
Ginestra
Greci
Grotta Castagnara
Jelfi
Lapio e Poppano
Lentace
Lesina
Limosani
Maccabei
Macchia
Mancusi
Matrice
Molinara
Monacilioni
Monteaperto
Montecalvo
Montefalcione
Montefuscolo
Monte Miletto
Montorso
Monterocchetto
Montesarchio
Morcone
Paduli
Pagliara
Pagò
Pandarano
Paolisi
Pastene
Paupisi
Perillo
Pesco la Mazza
Petruro
Pietracatella
Pietra de Fusi
Pietra Elcina
Pietra Sturnina
Pontelandolfo
Reino
Riccia
Roccabasciarana
Rotondi
S. Agnese e Calvi
S. Angelo a Cancello
S. Angelo a Cupulo
S. Angelo a Limusani
S. Angelo a Scala
S. Croce di Morcone
S. Elia
S. Giorgio la Molara
S. Giorgio la Montagna
S. Giovanni in Galdo
S. Leucio
S. Marco de Cavoti
S. Marco a Monti
S. Maria Attoro
S. Maria in Grisone
S. Martino
S. Nazaro
S. Niccolò Manfredi
S. Paolina
S. Pietro Indelicato
Savignano
Terranova fossa loca
Toccanisi
Tocco
Toro
Torrecuso
Torre delle Nocelle
Torrioni
Tufara
Tufo
Vitulano.

Num. VII.

L'arcivescovo di Benevento è anco Ordinario di tre vescovati uniti, cioè di Limosani, Tocco e Lesina, i quali qualsivoglia anno visita, come il rimanente della sua diocesi più prossima a Benevento.

Vescovati uniti all'arcivescovato Beneventano.

Il vescovato di Limosani, sua unione alla mensa di Benevento.

Nel registro della Geografia Sacra dell'abate Tuliense Ciarlant. lib. 3, cap. 36, et cap. 37, num. 8, della sua suppressione ed unione alla Mensa arcivescovile, l'Ughel.

nella sua *Italia Sacra* tom. 8, col. 444. Sarnell. fol. 225. Memoria della Provincia Beneventana cap. 2.

Tocco, annoverata fra le città suffraganee dal Vipera, *Chron. sub Uldarico*, pag. 90. Di cui scrive S. Antonino nell'anno 1456: *quae dicitur Tocco in Valle Vitulana ad solum usque deducta functorum numerum descriptum non recepi.*

Oggi è terra nell'istesso sito con tre parrocchiali, una delle quali è arcipretura, benchè l'arciprete risieda in Tacciano, edicesi arciprete di tutta la valle di Vitulano, che costa di trentasei casali.

Lesina fu vescovato alle radici aquilonari del monte Gargano, perchè il suo vescovo si trova nel concilio di Trento sotto Pio IV sottoscritto, come anco nel concilio provinciale Beneventano del cardinale arcivescovo Savelli, nell'anno 1571 nel Sinodicon provinciale.

Il Sarnelli fol. 224. Memoria della Provincia Beneventana, ec. così ne parla.

« Pio II unì questa chiesa alla Mensa » arcivescovile, come si legge nel libro » concistorial. anno 1459: fu di nuovo di» visa, e finalmente correndo il XVI secolo » fu unita di nuovo alla Mensa arcivesco» vile, come anco le città di Limosani e di » Tocco, oggi diocesi di Benevento ».

Num. VIII.

L'arcivescovo di Benevento, come Ordinario di Tocco, essendo la giurisdizione dentro regno per miglia otto, come di Limosani per miglia trenta, e come vescovo di Lesina per miglia sessanta.

Ex Sarnell. *Memorie della Provincia Beneventana* fol. 223 ad 227.

TOCCO

Tocco lontana da Benevento otto miglia, detta nella bolla di papa Clemente VI, intorno a'confini della città di Benevento, *Castrum Tocci cum casalibus sub datum Avenione 7. Kal. Junii anno nono*, che è l'anno 1351, è annoverata fra le città suffraganee di Benevento nella bolla di papa Stefano X *sub datum in Monte Casino 9. Kal. Febr. Ind. XI. Pontificatus sui anno primo*, che è l'anno 1058.

LIMOSANI

Questa città, detta anche Li-Musani, lontana da Benenevento per la via di Morcone e Campobasso miglia trenta, riconosce i suoi principii dalla nobile famiglia Pantasia beneventana, e perciò i Limosanesi come originarii godono in Benevento del privilegio di cittadini.

Era suffraganea della chiesa Beneventana, come si vede nella porta di bronzo della metropolitana; leggesi registrata in tutti gli antichi Provinciali. In quello della Cancelleria apostolica stampata nel 1549 *sub Archiepiscopo Beneventano*, ec.

LESINA

È questa città lontana da Benevento per la via di Casadalbero, Castelnuovo e S. Severo miglia sessanta, alle radici aquilonari del monte Gargano, fondata da'cristiani pescatori di Lesina, isola della Dalmazia; fu distrutta e desolata da'Saracini, e poi di nuovo da'cittadini edificata.

In fin da'suoi principii ebbe la sedia vescovile soggetta alla metropoli Beneventana.

Num. IX.

Esercita l'arcivescovo di Benevento solamente come Ordinario la sua giurisdizione sopra anime 107643.

Nicastro de Familiis Illustribus Beneventi, Status generalis Civitatis et Archidioecesis Beneventi, de mandato cardinalis archiepiscopi Ursini confectus et evulgatus in 31 dioecesana synodo die 24 august. 1716.

Cathedralis Metropolita	1
Chatedrales suppressae et unitae Metropolitanae	3
Dignitates et Canonici Metropolitanae	27
Collegia	9
Mansionarii, Dignitates et Canonici	132
Clerici receptitii	22
Ecclesiae omnes existentes . . .	446
Quarum	
Consecratae usque ad diem 26 Julii 1716	249
Parochiales	144

Non Parochiales	302

Parochialium vero

Patronatae existentes	29
Patronatae dirutae	3

Non Parochialium

Patronatae	25
Monasteria, sive Conventus Regularium	47

Quorum

Novitiatus	6
Professorii	6
Granciae Regularium	13
Monasteria Monialium	4
Moniales cum Sororibus	121
Conventus et Monasteria suppressa	24
Caemeteria	90
Eremitoria existentia	38
Eremitoria suppressa	16
Oratoria viarum	43
Oratoria domestica	38
Confraternitates	350
Sodalitates Clericorum et Laicorum	20
Hospitalia	55
Montes Connubiorum	130
Abbatiae Consistoriales	6
Abbatiae Seculares	12
Abbatiae Regulares	3
Beneficia simplicia	682

Quarum

Patronata	55
Missae annuales ex obligatione	117373

Quarum

Cum Cantu	5912
Anniversaria	2703
Sine Cantu	109388
Presbyteri simplices	592
Diaconi	28
Subdiaconi	27
Clerici in minoribus	150
Tonsurati	282
Ecclesiastici omnes seculares	1079
Protonotarii Apostolici	45
Presbyteri seculares Confessarii	209
Presbyteri seculares Concionatores	28
Diaconi Sylvatici	89
Cursores	114
Bizochae	98
Ludimagistri	107
J. U. Doctores	151
Notarii	146
Doctores Phisici	96
Chirurgi	54
Pictores	23
Sculptores	4
Obstetrices	102
Oppida et Pagi	217
Familiae	20665
Animae	107643

Quarum

Communionis	73182
Confirmandorum septennio majorum	6398

Num. X.

Il cardinale fra Vincenzo Maria Orsini già arcivescovo di Benevento nella sua lettera pastorale diretta alla medesima città descrive minutamente l'ampiezza della diocesi.

Fra Vincenzo Maria ec. prete cardinale Orsini della S. Chiesa di Benevento, eletto arcivescovo, al suo dilettissimo Clero e Popolo della città, della diocesi e della provincia di Benevento, salute, ec.

Per la prima fiata, ec.

Ampia in oltre è la diocesi, che sebben pria misuravasi colla vastità del principato di Benevento, oggi nondimeno dopo di avervi gli arcivescovi istituiti più vescovadi, diffondesi pur tuttavia per lungo tratto, contenendo, oltre alla città, 171 (prima erano 217, ma oggi ne sono dirute 39) tra terre e castella, soggette in temporale a due regii tribunali di due provincie, cioè di Montefuscoli ch'è in diocesi, e di Lucera ch'è in provincia, dominate in oltre da principi, duchi, marchesi e conti, molte delle quali posson paragonarsi colle stesse città; onde oltre alle tre collegiate della città, ve ne sono altre cinque in Altavilla, Montecalvo, Montefuscoli, Morcone, Paduli. E di più vi sono dodici abati secolari coll'uso della mitra e del bacolo e della croccia, come sta registrato nel Sinodo provinciale dell'arcivescovo Ugone dell'anno 1374.

Vastissima poi è la provincia Beneventana, detta pria metropoli della Campagna, dell'Apruzzo e della Puglia; precisamente

quando ebbe unita la prima nostra dilettissima sposa, la metropoli Sipontina, cioè dall'anno del Signore 969 (unitale anche pria quando era vescovado, cioè nell'anno 668 sotto S. Barbato) infino al 1066, toltine gli anni 15 che vi sedette Leone arcivescovo Sipontino solamente. Per maniera che suffraganei avea trentadue vescovadi, numero che di niun'altra provincia si legge. Ma di poi per le unioni fatte in diversi tempi per varie cagioni ne conta suffraganee infino a ventiquattro, che leggonsi incise in bronzo nella porta maggiore della S. Chiesa Metropolitana di Benevento, dedicata alla gran Madre di Dio assunta al Cielo: oggi rette da sedici vescovi suffraganei, parte nel Sannio, parte nel Principato ultra, e parte nella Puglia e contado di Molise.

Num. XI.

Rendita della Mensa arcivescovile ed altri luoghi pii della diocesi, dalle quali l'arcivescovo esige un pingue cattedratico, procurazioni in contanti, ed altre contribuzioni sopra beneficii e de'beni di regno.

COLLETTIVA GENERALE

Delle rendite della Mensa arcivescovile, chiese, monisteri, beneficii, confraternite, spedali, ed altri luoghi pii urbani e diocesani, soggetti alla giurisdizione arcivescovile, o delegata, giusta lo statuto del 1715, che si conservano nell'archivio metropolitano.

Benevento	36408	33	2
Altavilla	2470	38	11
Apellosa	516	64	11
Apice	2018	0	0
Bagnara	254	57	7
Baselice	1553	33	5
Bonea	648	55	3
Campolattaro	479	83	4
Campolieto	1549	24	6
Campo di Pietra . . .	1249	03	9
Casal Nuovo	315	53	11
Castel Pagano	182	71	10
Castel Poto	317	56	6
Castel Vetere	1652	40	1
Ceppaloni	721	59	9
Cercello	1758	36	10
Cercia Maggiore . . .	1009	30	9
Cervinara	2273	48	10
Chiànca	116	57	2
Chianchetella	92	09	4
Chiusano.	1438	13	2
Colle	3727	74	11
Foiano	2723	30	0
Fragneto.	1259	59	10
Gambatese	798	39	11
Gildone	1408	21	6
Ginestra	193	83	6
Greci	325	81	0
Grotta Castagnara. . .	346	58	5
Jelfi	1160	54	10
Lapio	551	60	0
Lentace	121	03	5
Lesina	368	49	4
Limosani.	1673	68	11
Maccabei.	99	75	0
Macchia	873	39	10
Mancusi	82	16	5
Matrice	957	34	1
Molinara.	1049	9	10
Monacilioni	1028	27	7
Monte Aperto	473	69	10
Monte Calvo.	3631	57	1
Monte Falcione. . . .	891	62	6
Monte Fuscolo	4928	39	3
Monte Miletto	1190	19	3
Montorso	197	59	0
Monte Rocchetto . . .	127	62	2
Montesarchio	3458	62	11
Morcone	3574	95	3
Paduli	2206	88	7
Pagliara	133	74	11
Pago	302	36	6
Pandarano	381	38	0
Paolisi	985	28	8
Pasten	164	66	9
Paupisi	186	23	4
Pesco	556	43	0
Petruro	132	65	2
Pietra Catella	1332	05	8
Pietra de Fusi	1604	83	7
Pietra Elcina	676	54	3
Pietra Sturnina . . .	935	85	0
Ponte Landolfo. . . .	1522	33	10
Reino	462	23	4
Riccia	1561	31	6
Rocca Basciarana . . .	519	15	7
Rotondi	529	19	0
S. Agnese e Calvi . . .	322	49	0
S. Angelo a Cancello . .	303	93	9
S. Angelo a Cupulo . .	353	35	3
S. Angelo a Limosani . .	511	16	2
S. Angelo a Scala . . .	1222	70	6

S. Croce di Morcone . .	395	66	8
S. Elia	1914	61	1
S. Giorgio la Molara . .	2077	18	11
S. Giorgio la Montagna .	581	97	9
S. Giovanni in Galdo. .	1711	73	5
S. Leucio.	103	0	7
S. Marco de' Cavoti . . .	708	48	11
S. Marco a' Monti . . .	94	27	0
S. Maria a Toro . . .	321	00	8
S. Maria in Grisone . .	214	32	2
S. Martino	810	21	3
S. Nazzaro	509	84	9
S. Niccolò Manfredi . .	150	82	9
S. Paolina	1036	48	1
S. Pietro Indelicato . .	47	74	10
Savignano	599	38	6
Toccanisi	85	62	0
Terranova	207	34	4
Tocco.	379	39	4
Toro	1755	1	9
Torrecuso	391	22	2
Torre delle Nocelle . .	1089	24	0
Torreiuni	144	61	6
Tufara	1400	45	5
Tufo	338	33	0
Vitulano.	4362	48	3
	135936	28	—

Lib. Concil. Dioecesanorum, fol. 111, tom. 1.

Ex ultima Sessione Concilii Dioecesani Beneventani Tit. de Censib. et Exaction. cap. v.

De Cathedratico.

Quamvis autem Sacra Episcoporum Congregatio die 28 Februarii decurrentis anni 1687 a nobis consulta decreverit, dictum Cathedraticum posse per nos exigi in summa duos solidos, Constitutione Honorii Papae III relata in Cap. Conquerente 16 de offic. Ordinarii taxatos non excedente, qui duo solidi duos ducatos nostrae pecuniae efficiunt etc. Nos etc. exigemus ab Ecclesiis et Beneficiatis.

1. Quibus sunt redditus infra decem ducatos, duos carolenos, denis granis, ut dicunt, constantes.

2. Quibus sunt redditus infra quinquaginta, quinque carolenos ejusdem valoris.

3. Quibus sunt redditus infra centum, decem carolenos valoris praedicti.

4. Quod superest usque ad duorum solidorum, sive ducatorum summam, praedictis omnibus ex nostra liberalitate condonamus.

5. Ab Ecclesiis vero, ubi plures Sacerdotes de Massa participant, ab omnibus simul cujuslibet Ecclesiae hujusmodi duos integros solidos, sive ducatos monetae praedictae.

Tit. XXVII.

De Procurationibus.

Capo I.

Ut sancta Visitationis actio, quae in maximam Ecclesiae utilitatem vergit, sanctissime peragatur, et omni deinceps fraudi, superfluisque impensis aditus occludatur, licet praedecessorum nostrorum pietas practer solitam pecuniarum procurationem nihil ultra susceperit, juxta Bullam Sanctae Memoriae Pauli Papae III, qui ante Summum Pontificem in hac Metropolitana sederat, quique Francisco della Rovere in eadem Metropolitana successori suo Bullam dedit Velletri anno Incarn. Domin. 1638. X. Cal. Septembris Pontificatus sui anno IV, ubi de procuratione, quam et ipse antea in eandem formam susceperat, haec habet. *Atque ad exactionem procurationis a suffraganeis dictae Ecclesiae, et quibuscumque aliis personis visitationis hujusmodi debitis* IN PECUNIA NUMERATA JUXTA SOLITUM; *nec non quascumque alias dictae Ecclesiae consuetudines, quae hactenus in viridi observantia fuerunt, approbamus, confirmamus, et innovamus, illaque, prout ante concessionem literarum hujusmodi observabantur, in posterum observari debere,* ec.

Num. XII.

Molti beneficii di regno soppressi dagli arcivescovi di Benevento, ed uniti al Capitolo della Metropolitana.

Ex Sarnell. *nelle Memorie Cronologiche de' Vescovi di Benevento*, fol. 134 e fol. 126.

L'arcivescovo di Aquino nel 1418 unì la chiesa di S. Marcello *de Collinis* al suo Capitolo Beneventano.

L'arcivescovo Ugone le unì le rendite della chiesa di S. Benedetto *de Alferiis* nel 1368.

Il pontefice Benedetto XIII ordinò che si procedesse alla unione del monastero insieme con le sue rendite de' PP. Celestini di Vitulano al monistero di Benevento, acciocchè quello si potesse abbadiare a libera collazione dell'arcivescovo a favore di qualsisia estero, ec.

Num. XIII.

Unione dell'abbadia di S. Lupo *Nullius Dioecesis* situata in regno in temporale e spirituale, posseduta dal Capitolo Beneventano.

ABBADIA DI S. LUPO *NULLIUS*.

Nell'anno 1450 Niccolò V unì al Capitolo Beneventano la badia di S. Lupo.

Il Nicastro *de Viris Illustribus Beneventi*, cap. 13, § 2 *a Romanis Pontificibus*.

Capitulum Episcopalem habet jurisdictionem in Oppido S. Lupi de Monte Petroso, ubi et generalem adjungit Vicarium, ibique, et Ceppaloni in Oppido, vel temporalem olim ditionem habebat.

Il medesimo nel Compendio delle Memorie di Benevento *nuper* impresso al fol. 12, parlando di esso Capitolo:

« Gode parimenti la giurisdizione spirituale nella Terra di S. Lupo *Nullius Dioecesis*, quale numera 1400 anime in circa, » ed ha ben regolato clero ».

Num. XIV.

Diverse chiese soppresse in regno per fondare le prebende delle dignità e canonicati della metropoli di Benevento con il fruttato delle medesime.

Ex Sarnellio Memoriae, etc. fol. 126 e 127.

Ugone Guidardi il II unì alla Biblioteca Beneventana la Parrocchiale di S. Maria a Carfangiano di Monte Fuscoli nel 1371, la Parrocchiale di S. Michele a Porta Rettore alla prebenda del bibliotecario 1375; la Parrocchiale di S. Paolo al Primiceriato maggiore, ec. *Ughell. Ital. Sacr. de Episc. et Archiep. Beneventanis* tom. 8, num. 65, *incipien. Ea quae sunt*, e più diffusamente nello Stato della Chiesa Beneventana che siegue.

Delle rendite delle dignità e de' canonici.

Le prebende sono sei, giusta il numero delle dignità, oltre a quella del penitenziere e dell'uffizio del maestro delle cerimonie canonico.

La prebenda arcidiaconale consiste come appresso:

In censi in danaio duc. 104.

In decima personale in danaio nelle terre del Colle Cercello e Castel-Pagano duc. 11 gr. 50.

In censi in grano tum. 121.

In affitti di masserie tum. 120.

In quarte in grano, che riceve dalle terre suddette, tum. 175.

Sono in tutto tum. 416.

Che ridotti in danaio un anno per l'altro a carlini sette il tumolo sono duc. 912 gr. 20.

In orzo e marzatiei, che riceve per quarta dalle suddette terre, num. 50, che ridotti in danaio a carlini 4 il tumolo sono duc. 20.

Rendite in tutto duc. 426 gr. 70.

Pesi.

Per ispoglio e galere ducati 7 gr. 76.

Restano netti duc. 411 gr. 94.

La prebenda dell'arciprete consiste come sotto.

In censi in danaio duc. 78 gr. 97 cav. 6.

In censi in grano tum. 184, che ridotti in danaio un anno per l'altro a carlini sette il tumolo sono ducati 128 gr. 80.

Rendite in tutto duc. 207 gr. 77 ca. 6.

Pesi, oltre gli altri numerati nel cap. v.

Quarta arcivescovile in grano tum. 2, in danaio ducati 10 gr. 40.

Spoglio e galere duc. 5 gr. 81.

Al parroco di S. Maria duc. 10.

Al Capitolo gr. 70.

Sono duc. 17 gr. 91

Restano netti duc. 189 gr. 86 ca. 6.

La prebenda del Primicerio primo consiste come siegue:

In censi in danaio ducati 29 grana 70.

In grano tum. 8 a carlini 7 il tumulo come sopra
duc. 5 gr. 60.

In tutto sono duc. 35 gr. 30.

Pesi.

Spoglio e galere gr. 80.
Al parroco di S. Maria duc. 3.
Sono duc. 3 gr. 80.

Restano netti duc. 31 gr. 50.

La prebenda del Primicerio secondo consiste
In censi in danaio duc. 20 grana 97 ca. 6.
In grano tum. 9 a carlini 7 il tumulo come sopra ducati 6 grano 30.
Per una libra di cera gr. 30.
Per lo quindennio ogni anno ducato 1.
In tutto sono duc. 28 gr. 57 ca. 6.

Pesi.

Spoglio e galere gr. 60.
Restano netti duc. 27 gr. 97 ca. 6.

La prebenda del tesoriere consiste
In censi in danaio ducati 36 gr. 18.
In grano tum. 20 e mezzo, a carlini sette il tumulo come sopra duc. 14 gr. 35.
In tutto sono duc. 50 gr. 53.

Avrà in oltre al suo tempo le rendite del benefizio di S. Niccolò *Turris Paganorum*, unito a questa prebenda, che frutta presentemente duc. 28.

Pesi, oltre agli altri numerati nel cap. VIII.

Cattedratico per gli benefizi uniti di S. Giovanni in Pino, S. Angelo, S. Maria del Sangue e S. Maria *Triginta Annorum* in Ceppaloni duc. 1 gr. 10.
Più per lo benefizio di S. Felicita in San Leucio gr. 20.
Spoglio e galere gr. 78.
Al parroco di S. Maria duc. 2 gr. 50.
Sono duc. 4 gr. 58.

Restano netti duc. 45 gr. 95.

La prebenda del bibliotecario consiste
In censi in danaio duc. 61 gr. 50.
In censi in grano tum. 49, che ridotti in danaio a ragione di carlini 7 il tum. come sopra sono duc. 34 gr. 30.
In tutto duc. 95 gr. 80.

Pesi, oltre agli altri numerati nel cap. IX.

Cattedratico per lo benefizio di S. Antonio da Padova de' Tuori grana 50.
Per S. Maria dell' Arco in S. Angelo a Cancelli gr. 50.
Spoglio e galere duc. 2 gr. 64.
Restano netti duc. 92 gr. 16.

La prebenda del penitenziere consiste
In affitto di un territorio di S. Spirito in Paduli di tum. 176 duc. 16 gr. 66 ca. 8.

Pesi.

Cattedratico per lo suddetto benefizio gr. 50.
Spoglio e galere gr. 9 ca. 76.
Sono duc. 1 gr. 29 ca. 6.

Restano netti duc. 15 gr. 37 ca. 2.

La prebenda dell'uffizio del maestro di cerimonie consiste come appresso:
In censi in danaio duc. 17 gr. 70.
In grano tum. 10 e mezzo, a carlini 7 il tumulo come sopra, duc. 7 gr. 35.
In tutto sono duc. 25 gr. 5.

Pesi.

Cattedratico per gli benefizi di S. Felice e S. Andrea in Monte Calvo duc. 1.
Spoglio e galere gr. 78.
Sono duc. 1 gr. 78.

Restano netti duc. 23 gr. 27.

Le rendite capitolari avanti il tremuoto del 1688 importavano duc. 2022 gr. 94.
Perduti per cagione del detto tremuoto duc. 352 grana 14.
Restano duc. 1670 gr. 80.

Ricuperati dopo il tremuoto per gli stabili rinvestiti duc. 232 gr. 19.
Perduti per compimento della suddetta somma di duc. 2022 gr. 94 duc. 119 gr. 95.
Accresciuti con gli anniversarii fondati da noi duc. 269.
Più per legato dell'arciprete di S. Giorgio della Montagna abate Andrea Volla-

ri, fatto in questo anno, ducati 7 gr. 60.
Sono attualmente le rendite ducati 2179 gr. 59.

Per gli suddetti duc. 119 gr. 95 perduti vi sono attualmente quarantasette stabili di case in demanio da riconoscersi, da quali prima del tremuoto se n'esigevano di canone annui duc. 68 gr. 90.

Le rendite adunque presenti che annualmente si dividono fra le dignità e canonici sono le seguenti:

Censi in danaio de' beni stabili duc. 1096 gr. 99.

Censi in grano tum. 910 in danaio, a ragione di carlini 7 il tumolo, come sopra duc. 637.

Legati pii duc. 130.

Legato di monsignor arcivescovo Poppa ducati 20.

Legato del qu. arciprete de Sanctis duc. 19.

Fondazione di venti anniversarii fatta da noi duc. 269.

Legato ultimamente fatto dal suddetto arciprete Vollari duc. 7 gr. 60.

In tutto sono duc. 2179 gr. 59.

Per le suddette entrate ha il Capitolo ogni anno obbligazione di soddisfare:

Messe piane num. 811.
Anniversarii cantati num. 23.
Pesi annui del detto Capitolo:

1. Cattedratico duc. 13 gr. 50.
2. Quarta arcivescovile tum. 12 di grano a carlini 7 il tumolo, come sopra, ducati 8 gr. 40.
3. Spoglio e galere duc. 43.
4. Quindennio un anno per l'altro ducati 13 gr. 50.
5. Porzione teologale transatta co' Padri Gesuiti in duc. 20, ed in grano tum. 40, che sommano duc. 48.
6. Procura duc. 10.
7. Provvisione all'avvocato duc. 4.
8. Cere nelle due processioni del Santissimo, ed altre straordinarie; associazione de' canonici defonti; carboni ed altre spese, secondo il calcolo dell'anno ultimamente scorso duc. 82. Sono duc. 222 gr. 40.

Quali duc. 222 gr. 40 dedotti dalla somma suddetta di duc. 2179 gr. 59 d'introito
Restano netti duc. 1957 gr. 19.

Divisione de' suddetti duc. 1957 gr. 19.

Al collegio de' Missionarii per le due porzioni canonicali, non partecipando de' legati pii detti di sopra, eccetto del legato quondam arciprete de Sanctis, spettano duc. 104 gr. 93 cav. 8 e due terzi.

26. A' canonici spetta per ciascheduno, compresa anche la porzione de' legati pii, con peso di messe num. 30 per ciascheduno, oltre agli anniversarii num. 23, la somma di duc. 68 gr. 63 cav. 10 e 7 noni, che fra tutti 26 importano duc. 1748 gr. 71 cav. 4 e 5 noni.

All'ultimo canonico, cioè al vigesimo settimo, spettano per sua porzione duc. 67 gr. 63 cav. 10 e 7 noni, per cagione della fondazione degli anniversarii num. 20 fatta da noi, in virtù della quale gli pervengono soli duc. 9, quando agli altri ne vengono 10, e questi anche ha l'obbligazione di messe num. 30, e l'una, che resta per compimento del num. 811, si celebra per giro.

Qual divisione fa la somma suddetta
di duc. 1957 gr. 19.

Num. XV.

I beneficii della Chiesa Beneventana per costituzione del sommo pontefice Sisto V non possono conferirsi che a' cittadini Beneventani, esclusi i regnicoli ed ogni altro estero.

***Memorie cronologiche de' Vescovi ed Arcivescovi Beneventani, del vescovo di Bisseglia,* fol. 141, n. 93.**

Leonardo Griffo patrizio Beneventano, di vescovo di Gubbio, arcivescovo 42 nel 1482 sotto Sisto IV; il quale sommo pontefice avendo conceduto che i benefizi non si conferissero che a' cittadini Beneventani, nel 1485 dichiarò che per cittadini s'intendessero anco i famigliari dell'arcivescovo, come dalle lettere apostoliche *sub datum Romae 18 Martii 1483, Pontificatus anno 11.*

Num. XVI.

Pretensione de' Beneventani, che i beneficii regnicoli siano a loro comuni, e che non gl' impedisca la privativa della grazia di S. M.

Alla pretensione di Aniello Rendina Beneventano, che allegava come tale essere cittadino napoletano, nè ostarle la grazia di Sua Maestà a favore de' naturali per il vescovato di Boiano, al quale era stato nominato; il sacro Regio Collateral Consiglio si degnò farne relazione a Sua Maestà, che nella particola opportuna al caso presente è quella che siegue.

Haviendo electo y consagrado Su Santidad a D. Anielo Reidina Patricio Beneventano por Obispo de Boyano, y aviendo esso supplicado se le conceda el Regio *Exsequatur*, para superar la dificultad, que ha encontrado en las Reales Ordines, con las quales si bien Su Magestad (Dios le guarde) haya restituydo al Virrey del Reyno, y Consejo Colateral la facultad de dar el *Exsequatur* a las colaciones, que se hicieren de Obispos, y otros Beneficios, que antecedentemente se avia reservado, assi a respecto de naturales de este Reyno, y subditos del Rey nuestro Sennor, precedente examen de ser fieles y leales vassallos, ha presentado el dicho Prelado diferentes escrituras en este Consejo, por las quales ha hecho constar ser oriundo, u originario de Napoles, por ser nieto de Silvio Rendina, y de Angela de Avinnano, ambos Ciudadanos Napoletanos, con todo esso, porque tocante el origen, que se allega de el Obispo, entra el examen, y la discussion de muchos puntos, y son: Si este se tramuta en el nieto, quando no es concedido en vida del abuelo, o nacido debaxo de potestad: y bien que este segundo requisito por la mas verdadera, y approvada sentencia no sea necessario, parece, que lo sea el primero por la translacion del domicilio a otra parte, se pierdan los Beneficios de l'origen; de lo que si bien se hubiese dudado en tiempo de Afflicto, prevaleciò despues la opinion de la immutabilidad de la origen: la qual bien si se puede dispudar si haya lugar quando se transfiere el domicilio debaxo de otro Principe: y por lo que toca a las embestiduras, quando la clausola expressada en ellas, y nombrada fuesse propria del caso, rendiria al Beneventano Ciudadano por privilegio, y por convencion; lo que quando quisiesse suponer, que fuesse sufficiente, tambien faltaria al dicho Prelado la qualidad de subdito, deseada en el ultimo Real Despacho, para poner de parte si Benavente haya sido comprehendido en el Reyno de Napoles, haya estado siempre distincto y separado de el; y porque en las materias Ecclesiasticas de Beneficios, el Jus Canonico tiene resguardo solo al origen paterna, no a los abuelos; que considerada del jus civil, porquo los Ecclesiasticos, aun lo que se haga por particulares motivos, suelen alegarlo por exemplo: y para condescenderse a alguna cosa, se ha experimentado, que criecen siempre mas sus pretenciones: y quando se trata de Beneficios y Dignidades Ecclesiasticas el derecho de aquellos, que son verdaderamente Ciudadanos, fundado en las Constitutiones Canonicas, en los Concilios, y en las Leyes divinas, y humanas, y en razones indubitadas, parece, que deva preponderar a lo que aquellos pretenden ser tales por finciones legales, o por privilegio: y occurriendo duda, y dificultad en la Constituciones, o Rescriptos del Principe, toca al mismo declararlas, o interpetrarlas: se ha juzgado ponerlo todo en la noticia de Su Eminencia, paraque lo passe a la de Su Magestad, a fin que con su soberana comprehension resuelva, y determine come deva el Colateral contenerse, quien sin dar sobre esto otro passo, espera sus Reales Ordenes, Dios guarde a V. S. Palaco a 8 de Julio 1710.

El Marques de Sancto Lauro.
Secretario D. Antonio Dias y Gueme.

Num. XVII.

Costituzioni sinodali de' Concilii Beneventani, ne' quali si dichiara che le grazie concesse dalla Sede Apostolica al regno di Napoli comprendono anco la città e contado di Benevento.

Ex compilatione Synodalium Constitutionum Ecclesiae Metropolitanae Beneventi.

C A P. VI.

De feriis et festorum dierum observatione.

Cum S. M. Alexander PP. VII suo Brevi,

sub datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 28 Junii 1664, concesserit, Festum S. Dominici, aeque ac Januarii Regni Neapolitani Patronorum in eodem Regno de praecepto, et officium cum octava servari, et celebrari debere, quemadmodum in universa nostra Archidioecesi ab illo die servatum, et celebratum est: in nostra vero Civitate, quae cum aliis Regni non computatur, cives ancipites fuere, an id eisdem competeret.

C A P. VII.

Ut autem juxta Sacros Canones a capite membra discedere non decet, ita nec a membris caput convenit dissentire: et aliud suae, quod temporale est, aliud omnino quod spirituale. Idcirco mandamus, ut tam S. Januarii Pontificis et Martyris, cujus locum licet indigni tenemus, quam S. Patris nostri Dominici, in Civitate nostra (quae jam diu eosdem speciali titulo patronos veneratur) veluti, et in tota Archidioecesi, et festa serventur, et eorum officia cum octava celebrentur, quod praesenti Constitutione perpetuo valitura sancimus.

Num. XVIII.

L'arcivescovo di Benevento ottiene il jus di conferire molti beneficii, come anco canonicati e dignità, eccettuatane la prima alternativamente con il Capitolo.

Ex Nicastro, fol. 51, cap. 13, fol. 2.

A Romanis Pontificibus plura huic Capitulo concessa fuere privilegia. Omnium maximum hoc est, ceteras, post primam, Dignitates, Canonicatusque Martio, Junio, Septembri, ac Decembri mensibus vacantes conferat; praefatisque mensibus eidem Basilicae alternis cum Beneventano Antistite vicibus mansionarios dare. Adeoque pro Canonicorum electione tam a Ferdinando I Neapolitano Rege, anno 1482 decimo Kalendas Octobris, quam ab aliis aut Eminentissimis, aut Serenissimis Principibus Capitulo preces datae fuere, Capitulum Episcopalem pene habet jurisdictionem in Oppido S. Lupi de Monte Petroso, ubi et generalem adjungit Vicarium, ibique et Ceppaloni in Oppido, vel temporalem olim ditionem obtinuit.

Ex eodem *Compendio delle Memorie di Benevento*, fol. 16, n. 18.

Questo Capitolo ha l'elezione delle dignità, salvo la prima, e de'canonici ne'mesi di marzo, giugno, settembre e decembre, ed anco de'mansionarii ne'medesimi mesi; però questa l'ha alterna vice con l'arcivescovo.

Num. XIX.

Ottiene anco la facoltà di conferire più insigni abbadie mitrate, e tutte queste dentro regno.

Ex concilio Provinciali Beneventano XII anno 1599 celebrat. lib. Concilior. Synodal. fol. 333 *sub initio.*

Atque in hanc curam ut ardentius incumbamus, monet nos ipsius Ecclesiae magnitudo et nobilitas, Dioecesis enim ipsius amplissima est nonaginta sex, scilicet, Castrorum, et quidem insignium, exceptis Oppidalis: sunt hic multae Abbatiae, quae ab Archiepiscopo Beneventano conferuntur: latissima est ejus Provincia decem et octo Episcoporum, licet non multum sit temporis, cum viginti quinque essent, ut in valvis aereis ipsius Ecclesiae et nomina Episcoporum, et effigies monstrant. Olim vero triginta duo habuisse, et Metropolim Campaniae, totiusque Apuliae appellatam esse antiquissima ipsius documenta testantur.

Ex relatione Status Ecclesiae Beneventanae illius Archidiaconi Nicastri, fol. 59.

In hac Dioecesi duodecim recensentur Abbatiae, quarum Abbates usum Mitrae habent; nempe S. Mariae de Strata, S. Mariae de Fasolis, S. Mariae de Eremitorio, S. Petri de Planisio, S. Laurentii de Apicio, S. Maria a Guglieto, in praesentiarum Collegio Beneventano Societatis Jesu unitae, S. Mariae de Decorata, S. Mariae de Campobasso, S. Mariae de Ferraria prope Sabinianum, S. Mariae de Venticano Bibliothecae Vaticanae unitae, et S. Silvestri in Oppido S. Angeli ad Scalam. Sunt aliae quatuor Abbatiae, et S. R. E. Cardinalibus commendantur: S. Sophiae Beneventi, S. Joannis in luco Mazzocca, S. Mariae de Cripta in Oppido Vitulani, et S. Fortunati

in Oppido Paulisiorum. Tres Commendae Equitum S. Joannis Hierosolymitani, Beneventi, Montisfusci, et in Oppido Montisherculis enumerantur. Praeter duas, easque insignes existentes in hac Civitate Collegiatas Ecclesias S. Bartholomaei praecipui Patroni, et S. Spiritus, sex aliae in Dioecesi habentur, nempe S. Joannis in Balneo praefatae Civitatis Montisfusci, SS. Annunciationis Altavillae, SS. Assumtionis Montiscalvi, S. Salvatoris Morconi, S. Bartholomaei Padulii, et SS. Trinitatis in Oppido Vitulani anno 1716 erecta. Praeterea plures Conventuales Ecclesiae, ubi festis diebus horae Canonicae exolvuntur. Beneficia simplicia quamplurima exstant cum Laicorum sodalitiis, et hospitalibus recte administratis. Archipresbyterales Ecclesiae plures recensentur redditibus divites, omne vero ornatu ditissimae, quum interius decentiorem in modum exornatae, exterius vero loricatae sunt, ac dealbatae.

Num. XX.

In tutti i beneficii che si conferiscono nella città e diocesi di Benevento dall'arcivescovo, Capitolo ed altri abati mitrati, che hanno il *jus conferendi*, si paga nella spedizione delle bolle la mezz'annata de'frutti.

Della mezz'annata che pagano i sudditi di regno.

Nel 1459 papa Pio II, per sovvenire alla rovina della metropolitana, concedette che in avvenire l'arcivescovo di Benevento nella collazione che far dovea de'beneficii, si facesse pagare la metà de' frutti della prima annata, da spendersi nella riparazione e fabbrica della detta metropolitana, come appare per bolla dell'istesso pontefice *sub datum Mantuae anno Domini* 1459, *nonis septembris, anno 2 Pontificatus*, registrata nel libro de' Statuti della città.

Ex cap. 7 Conciliorum Dioeces.

Octava a Christi Domini adventu civitatis nostrae concussio enumeratur, qua nuper eadem subversa est in momento. In sexta vero de anno 1456, quam S. Antoninus fuse describit, cum nostra Metropolitana Ecclesia ingentem passa fuisset jacturam, atque Archiepiscopi vires impares essent ad eam restituendam, restitutamque manutenendam: Papa Pius II pietatem, qua re, et nomine pollebat, exercens, concessit, ut in posterum Metropolitanae Ecclesiae nostrae Archiepiscopi inquibuscumque Ecclesiasticis Beneficiis conferendis dimidios primi anni fructus cujusvis Beneficii sibi reservarent, eosque in ejusdem Metropolitanae Ecclesiae fabricam, et reparationem impenderent, prout ex ejus Diplomate sub datum Mantuae anno Incarnationis Dominicae 1459 nonis Septembris, Pontificatus sui anno secundo.

A questo gravame si è posto in perpetuo la conferma dalla Costituzione Benedettina, emanata dopo la grazia di S. M. a favor del regno, registrata *post Concil. Romanum* fol. 267.

Benedictus etc. Romanus Pontifex aequi bonique supremus Assertor etc. Alias siquidem fel. rec. Papa Pius II praedecessor noster, per quamdam ejus Constitutionem ab eo editam favore Ecclesiae, et civitatis Beneventanae sub datum Mantuae anno Incarnationis 1459 nonis Septembris, Pontificatus sui anno II, inter cetera statuit, disposuit, et decrevit, quod omnes primi medii fructus Beneficiorum Ecclesiasticorum pro tempore vacantium, qui a pro tempore existente Archiepiscopo Beneventano percipiebantur, in reparationem, fabricam, et augmentationem dictae Ecclesiae Beneventanae, juxta ejusdem pro tempore existentis Archiepiscopi, ac unius ejusdem Ecclesiae Beneventanae Canonici arbitrium converti debeant. Nos considerantes praefatam Pii praedecessoris Constitutionem, commodum, utilitatem, et incrementum praefatae Ecclesiae Beneventanae summopere concernere; ac cupientes illam perpetuis futuris temporibus semper inviolabiliter observare, ac Pii praedecessoris praefati Constitutionis desuper editae hujusmodi tenores etiam veriores, praesentes pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicujus nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine, dispositionem, et Decretum hujusmodi Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo confirmamus, et approbamus, illique perpetuae, et inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus.

Num. XXI.

Vescovati in numero diciassette che sono sottoposti al metropolita di Benevento, e che occupano porzione di vaste provincie.

Ex conciliis Provincialibus Beneventi, fol. 562.

L'arcivescovato di Benevento estende la sua provincia, e governa jure metropolitico, e come tale giudica in grado di appellazione, e molte volte jure delegato assiste a'vescovi, e fa eseguire le ordinazioni della Corte di Roma sopra gl'infrascritti vescovati situati in regno.

S. Agata de' Goti, lontano da Benevento miglia quattordici.

Alife per la via della Guardia e Cerreto, lontano miglia trenta.

Ariano per la via d'Isca longa, vicino ad Apici miglia sedici.

Ascoli per la via nuova d'Adriano e Ponte di Bovino, lontano da Benevento miglia quarantasei.

Avellino per la via d'Altavilla, lontano miglia dodici.

Boiano per la via di Morcone e Sepino, lontano miglia ventiquattro.

Bovino, lontano per la via nuova del Passo di Mirabella ed Ariano, miglia quaranta.

Guardia Alfiera, lontano da Benevento per Morcone, Campobasso e la Lupara, miglia quarantuno.

Larino per la medesima via, miglia quarantaquattro.

Lucera per la via Paduli e del Boccolo, miglia trentasei.

Monte Marano per la via di Monte Miletto e della Pia, lontano miglia sedici.

S. Severo, lontano da Benevento per la via di Paduli, Castel Franco e Castel Nuovo, miglia quarantotto.

Telese, lontano per la via di Ponte e Santa Maria della Strada, miglia quattordici.

Termoli per la via del Colle, Riccia, Macchia e Serra Capriola, lontano da Benevento miglia sessantatrè.

Trivico per la via del Passo di Mirabella e Grotta, miglia ventitrè.

Vulturara per la via di Baselice, miglia ventotto.

Troia per la via del Ponte di Bovino, miglia quaranta: questo vescovo interviene solamente al concilio provinciale, nel resto è esente.

Trivento per la via di Morcone e Campo Pignano, miglia trentanove; è soggetto come Troia.

Num. XXII.

Diverse delegazioni ingiunte dalla Corte di Roma all'arcivescovo Orsini, da esso eseguite, registrate ne'Concilii, e fattane promettere da'vescovi suffraganei e soscrivere l'osservanza.

Ex Conciliis Provincialibus, fol. 566.

Lettera della Sagra Congregazione dell'Immunità, con cui si commette all'Eminentissimo Arcivescovo di Benevento, che non solo come metropolita, ma anche come delegato della Sagra Congregazione invigili che i Baroni della provincia non s'intromettano nel doversi i sudditi chericare.

Foris

All'Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo il Signor Cardinale Orsini arcivescovo di Benevento.

Intus

Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo.

È pervenuto alla notizia di questa Sagra Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica, come molti baroni di cotesta provincia di Benevento si sono avanzati a proibire a' loro vassalli l'iniziarsi di prima tonsura, se prima non ottengono da essi un'espressa licenza, con darla poi a chi e quando loro piace: e se talvolta alcuno de'vassalli passa ad ordinarsi senza pigliarne la pretesa licenza, non lasciano li medesimi baroni gastigare e perseguitare li parenti degli ordinati. Ma perchè queste procediture de'baroni sono contrarie alla libertà e giurisdizione ecclesiastica, che viene violata direttamente tanto con la proibizione suddetta, quanto con la pretesa licenza, ed indirettamente con la persecuzione che si fa de'parenti; per tanto questi Eminentissimi miei Signori della medesima Congregazione, conoscendo il zelo singolare dell'E. V., sono stati di sentimento di commettere, come fanno, alla medesima, acciocchè non solo con l'au-

torità metropolitana, ma ancora con quella della stessa Sagra Congregazione, che se le comunica colla presente, si compiaccia ordinare a'vescovi suoi suffraganei il dover invigilare ad ovviare questi pregiudizi nelle loro diocesi; e quando, ciò non ostante, non si desista da'suddetti procedimenti, debbano i vescovi valersi delle vie canoniche per conservare illesa la libertà e giurisdizione ecclesiastica. Mentre io, con partecipare a V. E. questi sentimenti dell'EE. loro, le bacio umilmente le mani. Roma, 2 ottobre 1691. — Di V. E. — Umilissimo ed Affezionatissimo Servidore — G. Cardinal di Carpegna — *Gratis etiam quoad scripturam* — N. Grimaldi Segretario — Sig. Cardinale arcivescovo di Benevento.

Lettera della Sagra Congregazione de' Riti, con cui si commette all'arcivescovo di Benevento, che invigili o proceda anche come delegato apostolico per lo mantenimento dell'onore e riverenza dovuta a'vescovi della sua provincia.

Foris

Eminentissimo et Reverendiss. Domino Observandissimo D. Cardinali Archiepiscopo Beneventano.

Intus

Eminentissime et Reverendissime Domine Observandissime.

Innotuit Sacrorum Rituum Congregationi quod nonnulli Episcopi suffraganei ipsius Beneventanae Metropolis sui status obliti, et contra Sacrorum Canonum, Apostolicarum Sanctionum, et Conciliorum, praecipue Tridentini praecepta in sess. 25, cap. 17 *de reform.* tam indecenti submissione cum Baronibus, et Regiis Ministris se gerant, ut in supscriptionibus, et reliqua forma litterarum, in mutuis visitationibus, omnique alio commercio habeant se tamquam inferiores, et tam extra, quam intra Ecclesias cedant illis locum digniorem. Haec, et alia his similia cum Sacrosancto Concilio Tridentino Sacra Congregatio detestans, et probe noscens, Ecclesiasticum zelum, quo flagrat E. V. ex praecepto etiam SS. D. N. Innocentii XII committit eidem, ut auctoritate non solum metropolitica, sed etiam delegata ab hac Sancta Sede, praecipiat suffraganeis suis, quod ab hujusmodi in posterum omnino se abstineant. Mandet eisdem, ut tam in Ecclesia, quam foris suum gradum, et ordinem prae oculis habentes, ubique Patres, Pastores, et Magistros esse meminerint, et omnia, quae in canonicis sanctionibus, et in Sacrorum Rituum Congregationis decretis ad Dignitatis Episcopalis decorem, et gravitatem pertinentia continentur, adamussim servent, et, si opus fuerit, tam Barones, quam omnes alios laicos, ut Episcopos paterno honore, ac debita reverentia prosequantur, serio admoneant. Ita exsequi dignetur Em. Vestra, cui manus humillime exosculor. Romae 29 Septembris 1691. Em. V. Reverendissimae — humillimus, ac addictissimus servus — J. Vallemanus Sac. Rit. Congreg. Secretarius — Eminentissimo et Reverendissimo D. Cardinali Archiepiscopo Beneventano, *ec.*

Num. XXV.

Provvisione economica, con cui S. M. si degnò provvedere sopra la provvista dell'arcipretura delle Grottaglie Tarentine, che pretendeva gravarsi di pensione.

Cedola reale sopra le provvidenze economiche per abuso delle riserve delle pensioni, registrata nel tomo de' Capitoli e Grazie, cap. ult.

EL REY.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Althan, mi muy caro y muy amado amigo de mi Consejo de Estade mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Hase visto vuestra carta de quatro de Diciembre proximo passado, con que haveis referido la instancia, que os ha sido presentada por parte del Primicerio de la Yglesia Colegial de la Tierra de las Groctallas en la Diocesis de Taranto; para ser apoyado, y sustenido en el cumplimiento de la gracia de la Dignitad de Arcipretre de la misma Yglesia, que le ha conferido el Papa como mas digno en vista la de proposicion, que en concurso, y oposicion de otros le fue hecha: pues se in-

tenta por la Dataria cargarle cinquenta escudos de pension a favor de un forastero, y obligarle a prestar caucion bancaria, o al efectivo deposito del importe de diez annos de la misma pension, con la amenaza de que no cumpliendolo assi, se proveeria en otro la misma Dignitad, sobre lo qual haveis ponderado las lesiones, que se iram introduciendo contra el derecho, que compete a mis vassallos, y contra el empenno, que he contraido de defenderlos en este punto, sino se ataxa en sus principios el medio artificioso de las cauciones bancarias, y depositos, que en Roma se hs discurrido, para disponer a su arbitrio de las rentas de los Beneficios, y eludir neustras justas providencias, instando, que en este caso tenga yo por bien aplicar los medios mas combenientes, y enterado de todo, ha parecido encargaros y mandaros (como lo hago) que propuesto el enunciando recurso en este mi Consejo Colateral, con intervento de los Cabos de Tribunales, y Delegado de mi jurisdiction, resolvais con su consulta, y pratiqueis todos los medos mas proprios a tenor de lo que està pirescripto, y dispuesto por reiterados Reales Ordenes, para defensa, y protection del referido Primicerio en el cumplimiento de la gracia, que ultimamente ha obtenido; impidiendo el gravame, que la Dataria intenta inferirle con la pension, la qual aunque cupiesse en la renta de la nueva Dignidad, y el Provisto la consentiesse, no la deveriais permitir, y tolerar a favor de un forastero; y porque combiene mucho cerrar enteramente la puerta al excesso, y abuso, que podria seguirse, si en este primer caso no se aplica con rigor el remedio, que està en nuestras manos; hareis la prevencion necessaria, paraque non se conceda el *Exequatur* a las Bullas, que a caso s'expedieren en Roma con la misma Dignidad, a favor de algun otro, por haver consentido el ya provisto a za pension intentada; y paraque en aquella Corte se passen opportunos officios en apoyo de la justicia, y razon adquirida por el, informareis el Cardenal Cienfuegos de lo que con consulta del Colateral, resolvereis; pues ya se le previene en derechura, que lo protexte y se entienda sobre ello con vos, como lo deve hazer en todo lo que concierne a la defensa de mis regalias, y derechos, y razones de mis vassallos: y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Althan mi muy caro, y muy amado amigo, Nuestro Sennor en vuestra continua guardia. — De Vienna a 23 de Henero 1723. — Yo el Rey. — Bermudez de lo Torre Secret. con las sennales del Consejo. — Executado en el Colateral el 26 Febrero 1723.

EX OPERIBUS SELECTIS

IOANNIS HARDVINI

E SOCIETATE IESV PRESBYTERI

Amstelaedami, in fol., MDCCXIX, pag. 905

EXPLICATIO NVMI SVB LVDOVICO XII FRANCORUM REGE CVSI INSCRIPTIQVE

PERDAM BABILONIS NOMEN

NVMVS *Ludovici XII* Francorum Regis, cujus meminit *Jacobus Augustus Thuanus* libro I Historiarum sui temporis, est sane eximius ac singularis, sed ab ipso perperam explicatus. Aureus est in gaza Regia, et in cimelio Illustrissimi D. *Foucault* Regi a sanctioribus consiliis. Numi illius iconem primus exhibuit D. *Petavius* Senator Parisiensis; et post eum D. *le Blanc*, in libro inscripto gallice: *Monnoyes de France.* Prior numi pagina vultum Principis exhibet capite cincto corona e liliis Francicis cum hac epigraphe: LUD. FRAN. REGNIQ. NEAP. R. Posterior habet insignia Regni Franciae, quae sunt tria lilia superposita corona, pro more illius aevi, aperta. Inscriptio cruce praefixa: ✠ PERDAM BABYLONIS NOMEN. Adlusio est ad locum Isaiae cap. XIV, 22, ubi de Chaldaica Babylone dicitur: *Perdam Babylonis nomen.*

Existimavit D. *Thuanus*, comminatum esse hoc dicto Regem *Ludovicum XII* se deleturum esse Urbem Romam, quoniam esset ei cum Summo Pontifice *Julio II* simultas maxima: probrosoque *Babylonis* nomine eumdem ipsam Romam designasse. Hanc vero interpretationem amplectuntur avidissime Sanctae Sedis Apostolicae hostes: quibus credi perplacet, a Christianissimo etiam Rege summopere spretam fuisse Sedem Christi Vicarii. Verum est haec interpretatio prorsus falsa, ac memoriae religiosissimi sane Principis injuriosa valde, et contumeliosa.

Animadvertendum enim est 1. quidem numum istum tunc cusum fuisse, cum esset Francorum Rex *Ludovicus XII* idem Rex Neapolitanus. Nam id aperte praefert inscriptio: *Ludovicus Francorum, Regnique Neapolitani Rex:* 2. Reges Neapolitanos etiam inscribi, et esse reipsa Reges Hierosolymitanos a temporibus *Friderici II* Imperatoris: 3. Tunc eumdem incripsisse se, ut in edicto ejusdem legitur pro creatione Parlamenti Provinciae anno 1501 apud D. *Jolly* tom. 1. Officiorum Franciae, pag. 472, *Regem Franciae, Neapolis, et Jerusalem:* 4. Anno illo ipso, quo capta a *Ludovico XII* Neapolis est, aut anno certe sequente numum hunc cusum fuisse: hoc est ante annos ipsos novem quam cum *Julio II* Summo Pontifice simultates exerceret. Nam post annum certe 1503 nunquam inscripsit se *Ludovicus XII* Regem Neapoleos. Non igitur Urbi Romae minas intentat Rex certe Christianissimus, hoc dicto: *Perdam Babilonis nomen.*

Sed tunc factus ille nimirum Rex Hierosolymitanus, cum et Rex Neapolitani Regni, pollicetur hoc lemmate, se *Terram Sanctam*, ditionem utique suam recuperaturum esse, deleturumque postea ipsammet Ægyptum usque ad Cairum, quae Urbs Ægypti Soldani primaria tunc sedes fuit; quoniam

simul is Terram Sanctam, et Jerusalem tunc tenebat. Cairum autem errore populari Occidentales omnes Scriptores a temporibus Belli sacri, ut plerique eruditi putant, *Babylonem* vocabant pro *Babyllone*, quod veteris Cairi nomen fuit. Sic enim in hoc nummo scriptum est: *Babillonis*, ut recte D. Petavius edidit, et nos ipsi vidimus in numo eo, qui perpulcher est, ac nitidissimus; non ut Thuanus retulit, pag. 8, *Babylonis*. Nam quod ad illud Martialis epigramma adtinet e libro xiv, epigr. 150,

Haec tibi Memphitis tellus dat munera: victa est
Pectine niliaco jam Babylonis acus

ubi Ferrarius in Geographia videre sibi visus est Ægiptiam Babylonem, longe adlucinatus est. Caldaicam enim, quae Euphrati amni imposita fuit, vates indicat Babylonem, versuque solum illud Plinianum exprimit » libro viii, pag. 231. « Acu facere id Phryges invenerunt — Colores diversos picturae intexere Babylon maxime celebravit, et nomen imposuit. Plurimis vero liciis texere, quae polymita appellant, Alexandria instituit ».

Soldani igitur Ægyptii in *Babillone* nova sedem tunc habebant, hoc est in Cairo, et Terram Sanctam obtinuere iidem usque ad annum 1516, quo *Selimus I* Turcarum Imperator hanc occupavit, ut et *Ægyptum* anno consequente. Is ergo anno 1517 praestitit, quod *Ludovicus XII* anno 1501 pollicebatur se facturum esse hoc dicto: *Perdam Babillonis nomen*.

Haec sequens refutatio nunc primum ex MS. vulgata, Jo. Harduini S.J. explicationis numi sub *Ludovico XII* Francorum Rege cusi, Inscriptique: *Perdam Babillonis nomen*, perbenigne nobis transmissa fuit a viro nobili extero; quem minime dubitamus, quin omnes melioris notae eruditi, lecto hoc ejus scripto, multijuga doctrina ornatum, et exquisito judicio feliciter esse praeditum, facile pronunciaturi sint.

Jo. Harduinus S. J. absurdis, novisque in litterario Orbe opinionibus, non minus ac subtilibus, audacibusque, et quod ingenue fatendum est, quandoque non infelicibus interpretationibus clarus, cum opinaretur, se huic Ludovici numo veram, et mirum quantum ab ea diversam, quam ceteri Galli Scriptores prodiderant, interpretationem nactum esse, tanta est delectatione perfusus, ut morae impatiens minime se continere potuerit, quin prima quaque data occasione eamdem typis evulgaret: itaque inter Ephemerides Eruditorum Parisiensium in supplemento mensis Januarii an. 1707 brevi schediasmate referri curavit; nec eo contentus, e Gallico in Latinum sermonem versam, aliquantum tamen immutatam, et auctam, sua inter *Opera Selecta*, quae an. 1710 Amstelaedami prodierunt, denuo in publicum prodire voluit. Putavit igitur Harduinus, Jacobum Augustum Thuanum Historiarum sui temporis libro primo, ante alios in eum sensum hujus numi epigraphe accepisse, nempe, quasi Ludovicus, mutuatis verbis ex Isaiae cap. xiv, 22, Romae quam cum antiquis et ejus temporis Scriptoribus ob deploratam morum Aulae illius corruptionem, *Babylonem* appellat, comminaretur; idque propter simultatem maximam ipsum inter et Julium II P. M. extremis ejus Pontificatus annis cum maxime exacerbatam. Reprehendit id propter Thuanum ea de interpretatione, quam prorsus falsam, ac memoriae Religiosissimi Principis non minus, quam Sedi Apostolicae injuriosam valde, et contumeliosam existimat. Odiosae huic, reprobataeque interpretationi novam ipse, subtilemque explanationem substituit ex titulo *Regis Neapolitani*, quo Ludovicus in numo utitur, dum legitur: *Francorum, Regnique Neapolitani Rex*. — Ex quo argumentatur, Ludovicum, ut qui tanquam *Rex Neapolis*, esset etiam *Rex Jerusalem*, nihil aliud ea inscriptione, *Perdam Babillonis nomen*, voluisse, quam minari, sese abs Ægypti Rege quem Soldanum vocant, Hyerosolymam, Terramque Sanctam tum temporis obtinente, non modo Hierosolymitanum Regnum utpote suum vindicaturum, sed etiam ejus sede ejecturum, *Babillonem* ita subvertendo, ut nomen adeo ejus pereat. Is etenim Rex regiam sedem in Urbe *Cairo* dicta habebat, quam Urbem etiam *Babillonem* jam inde a sacri Belli temporibus Occidentales Scriptores appellare consueverant.

Porro epocham, qua nummum hunc cusum imaginatur, statuit ad annum 1501, vel sequentem. Ac ponit post annum 1503 Ludovicum nec Regis Neapolitani titulum usurpasse; et ideo nec *Babillonis* nomine *Romam* designare potuisse. Profecto si ita

se res haberet, sat firmum ejus argumentum esset, saltem ad propulsandam Thuani interpretationem; quoniam eo tempore nullae Regi cum *Julio II* contentiones esse poterant, cum constet ex Historia, *Alexandrum VI* maxime viguisse Regi foedere, amicitiaque conjunctissimum; tantum abest ut ei Romae exitium sub *Babillonis* nomine minaretur. Sed laetius exsultasset Harduinus, si scisset prioribus Thuani editionibus, nempe Parisiensibus annorum 1604 et 1609, atque Germanicis 1614 et 1617 ipsum Thuanum, dum hunc refert nummum, scripsisse eum Neapoli curatum, his verbis: *cuso etiam Neapoli aureo nummo*, etc. Etenim si Neapoli cudi jussisset, certum est, id aut 1501, aut 1502, aut prioribus an. 1503 mensibus, non in sequenti tempore potuisse; nam apud omnes historicos constat, Ludovicum a Magno Duce *Consalvo a Corduba* coactum Neapoli excedere, atque ea Regni parte, quae ipsi obvenerat, ex pacta divisione cum Ferdinando Rege Catholico, prid. idus Maii anni 1503, quo die Consalvo Neapolim ingresso, Aversa et Capua dedita, ac tandem primo novi anni 1504 die Galli, tradita Cajeta cum arce, ac ceteris, quae tenebat in Regno oppidis, excessere, uti patet ex Historia Guicciardini, atque apud omnes alios tam Italos, quam Gallos Scriptores in confesso est.

Verum qui super debilibus, ruinosisque fundamentis struit, saepe patitur, ut omne superimpositum aedificium humi prolapsum videat. Putavit Harduinus, a Thuano primum eam interpretationem illi nummo tributam: putavit etiam, Ludovicum post annum 1503 non amplius sibi titulum Regis Neapolis sumsisse; ac proinde prioribus hisce annis numum fuisse cusum, non postea. Opinatus est quoque, Hierosolymam cum Terra Sancta eo tempore ab Ægypti Soldano possessam fuisse. Quae positiones si falsae demonstrentur, et numum non Neapoli cusum, sed potuisse in Gallia a Ludovico curari sequentibus annis, eum donec vixerit, Regis Neapolitani titulum usurparit, acceptasque a Julio Pontifice injurias respexerit: concidant, et in fumum evanescant omnia ejus inventa, necesse est. Et quidem ante omnia falsum est, a Thuano primum eam interpetrationem nummo adsignatam; nam Galli Scriptores asperrimi, crudelisque Ludovicum inter et Julium belli temporibus proximiores, quamvis numum, quem non inspexerint, varie describant, conveniunt tamen, cusum a Ludovico in Gallia fuisse, postquam Julius adeo in Regem saevit, ut Regnum diris devoveret, comparatisque in eum copiis ipse accinctus ense, et thoracatus ducem se praebuerit. Imo clarissimi Italorum, et Gallorum ejus aevi Scriptores, quos inter Arnoldus Ferondus in *Ludovico XII*, ferunt Julium ita armatum dum ponte Tiberim trajiceret, haec protulisse alta voce, ut ab omnibus audirentur verba: *Quando me nihil Petri claves juvant, Paulli ensem distringam*: atque haec inter, clavibus in flumen projectis, ensem, quo cingebatur, e vagina eduxisse. Quod sane amplam poetarum ejus temporis scommatibus praebuit materiam, unde celebre per Gallorum ora Carmen apud Ferondum legimus:

In Gallum, ut fama est, bellum gesturus acerbum,
Armatam educit Julius Urbe manum.
Accinctus gladio, claves in Tibridis annem
Projicit, et saevus talia verba facit:
Cum Petri nihil efficiant ad praelia claves,
Auxilio Pauli forsitan ensis erit.

Quo factum est, ut Gulielmus Budaeus ejus temporis scriptor lib. de 5 de asse, dum in Julii scelera, saevosque conatus invehitur, non se contineat, quin sanguinarium, sacrilegum, furiosumque dicat, qui *animo* plusquam *gladiatorio* (ejus sunt verba) *grassaretur ad Christiani nominis cultorem, nempe Regem Christianissimum, Mundo stupente, delendum.* Tum ait: *Cleri Magister sanguinarius, qui, effractis timoris divini repagulis, feras rationes in domini Populum immittebat, et Gallorum partes, eorumque fautores diris exsecrationibus devovens, scelere plusquam tragico totum paene Orbem religione solutum in devotos concitabat.* Per haec tempora, cum maxime hostili odio, vi minisque arderet Julius, totusque fueret *ad Regem Christianissimum delendum*, Ludovicus hunc numum cudi jussit, suas tam diri, infensique hostis minis objecturus; qua de re vere a Thuano refertur, uti *moribundi senis inanes diras contraria obnunciatione generose revicerit, cuso etiam aureo nummo*, qui etc. Nec Thuanus est, qui princeps scripserit numum eo tempore, et causa cusum; nam Franciscus Ho-

tomanus non secus ac Budaeus gravissimus, clarissimusque inter Gallos J. C. qui aeque adversus *Sixti V* in Galliam incepta, ac Budaeus contra Julium, scripsit librum, cui titulus: *Sixti V fulmen brutum*: qui liber, *Placcio* de Script. anonym. n. 751, pag. 84, auctore, in lucem prodiit a. 1585, viginti annos antequam Thuanus suas ederet historias: Hotomanus dico, pag. 177 scripserat, *Ludovicum XII* post exsecrandas Julii diras cudi curasse in Gallia numos cum illa epigraphe: *Perdam*, etc. hisce verbis. « Quam » animi magnitudinem Ludovicus ille Rex » noster duodecimus, parens patriae nominatus, ac servitutis illius pertaesus susceperat, cum post illam Papae Julii furibundam exsecrationem numos aureos in Gallia cum hac inscriptione cudi jussit: Lvd. XII D. G. Franc. Rex, Dvx Mediolani. » Tum ex altera parte insignia Franciae, » et Mediolani conjuncta, cum hac inscri- » ptione: *Perdam Babylonem* ». Qui numus uti ab Hotomano describitur, licet nec in Regis Galliae Musaeo, nec in aliis, quantum sciam, reperiatur, ac *Petavius*, et *le Blanc* tantum recenseant aureum illum perinde ac a Thuano correctioribus in editionibus describitur; tamen nihil id derogat tam gravis J. C. auctoritati, cum facile suo tempore ambo hi numi aurei superesse potuerint, quorum unus ab Hotomano observatus titulos *Franc. Rex, Dux Mediolani* cum Galliae, Mediolanique insignibus, et inscriptione: *Perdam Babylonem*; alter eidem fortasse invisus exhiberet titulos *Francorum, Regnique Neap. Rex*, cum solis Galliae insignibus, ac epigraphe: *Perdam Babillonis nomen*. Et sane nisi tempore rerum omnium edaci factum esset, ut numus ab Hotomano descriptus desideraretur, omnem Harduino, tam novae et insolentis interpretationis ansam praeripuisset; nam cum in illo non legatur titulus *Rex Neap.* ex quo ejus subtilitates ortum ducunt, sed alter nempe *Dux Mediolani*, qui nihil ad rem Ludovico pro Hierosolyma esse poterat, nullo pacto ipsum juvare potuissent quae de Cairo, et Ægypto somniarit. Sed etsi ponamus, nunquam in rerum natura fuisse numum ab Hotomano descriptum, et verum ipsi ignotum, haud tamen id sententiae Francorum Julianis jurgiis proximiorum officeret, qui ipsi nedum patres ipsorum meminisse poterant a Ludovico cudi jussum in Gallia aureum numum, quo furorem, audaciamque Julii retunderet illa epigraphe: *Perdam Babylonem*, sive *Babyllonis nomen*; quod uti deinceps demonstrabimus, non nisi de Roma intelligi poterat, quam nihil aptius esse poterat, frangendo efferati Julii animo, qui vires omnes intendebat, uti ait Budaeus, *ad Regem Christianissimum delendum*. Nec solus Hotomanus memorat, a Ludovico hunc numum in Gallia cudi jussum, sed idem Franciscus Pithoeus in libro, cui titulus, *de la grandeur, droits etc. des Rois, et du Royaume de France*, testatum reliquit, nempe retundendae audaciae Julianae causa fuisse cusum, describitque talem qualem ab Hotomano habemus, cum titulo *Dux Mediol.*, et inscriptione *Perdam Babylonem*: quod alterum numum a Petavio, le Blanc, et aliis descriptum ignotum ei fuisse demonstrat. Atque adeo verum est, a Scriptoribus Gallis communiter adscri, et pro certo haberi, iis temporibus, eaque occasione hos aureos numos in Gallia cusos, ut Paullus Petavius Senator Parisiensis primus, ipso Harduino docente, eum numum, in quo habetur *Perdam Babillonis nomen*, cum titulo *Regnique Neap. Rex*, typis evulgavit; isque imprimi curavit una cum numo a Julio cudi jusso, post expulsum a Bononia Joannem Bentivolum cum insolenti hac, et superba inscriptione: *Bononia per Julium a tyranno liberata*, qua aperte Bentivolum tyrannidis incusat, et clam perstringit Ludovicum, qui suis viribus, ac clientela Bentivolum tuebatur. Ex quo opinatur Petavius, hac etiam de causa, praeter quas superius memoravimus, impulsum Ludovicum, ut post cusum a Julio numum, par pari relaturus, cudi in Gallia suum juberet, cum inscriptione: *Perdam Babilonis nomen*. Quidquid de hujus opinione sit, certum omnino est, omnes Francos Scriptores, aut antiquiores, aut Thuano coaevos pro certo habuisse ejusmodi occasionibus, ac turbolentissimis Julii temporibus, postremisque ejus annis, jussos esse in Gallia aureos hosce numos a Ludovico cudi. Extra omnem controversiam res esset, si aliquo in musaeo, qui hunc numum reperiret, qualis a Luckio describitur pag. 23 typ. Argentinae a. 1620 fol. similiter ac apud Petavium, le Blanc, et alios, excepto quod in hoc Luckii ex parte insignium Franciae adnotatur annus, quo cusus est, nempe 1512,

qui annus incidit in id tempus, cum maxime exarderent bellum, ac odia Ludovicum inter ac Julium.

De hujus numi ingenuitate nullus scrupulus suboriri potest, nam a Luckio impressus est a. 1620, quum nondum cuiquam in mentem venerat, Ludovicum, non quo diximus tempore, et occasionibus eum numum cudi jussisse, sed circa annos 1501, aut duobus proxime sequentibus, eo quod animo conceperit Hierosolymitanum Regnum sibi adserere, ex Ægipti Regis manibus eruere, ac *Babillonem* regiam ejus sedem subvertere. Singularem vero hanc, subtilemque opinionem Harduinus tandem suo e capite deprompsit, inque dias luminis auras sua pro audacia gloriosus produxit; adeo ut nulla suspicio supersit, Luckium arguendae Harduini interpretationis gratia de suo annum adjecisse.

Nec nobis dubium facessit le Blanc, qui in libro *Monnoyes de France*, pag. 258, adnotatum reliquit ab *Henrico II* morem inductum, ut in Galliae numis annus adponeretur; nam id constanti de more intelligi debet, cum et antea in aliquibus numis adscriptum videamus; quia idem *le Blanc* numum recenset Annae Reginae, in quo annus legitur 1494. Luckius eodem loco numum Ludovici Mediolani cusum eodem ipso anno 1512, et Maezereus in *Lud. XII* plures refert hujus Regis numos, in quibus anni leguntur 1507, 1509, etc. Luce igitur meridiana clarius adparet, Francos omnes Scriptores aut antiquiores, aut Thuano coaevos non aliam interpretationem hisce numis dedisse, nec nisi iis temporibus, et occasionibus cusos existimasse.

Thuanus suam dum historiam scriberet, certus quidem de rei veritate erat; sed quia numum nec ullo in musaeo, nec libro impressum viderat, cum Petavius primum typis ediderit, et Luckius non ante annum 1620 librum suum Argentorati protulerit, aliorum fidei, qui nec numum inspexerant, nec quid certi de eo noverant, innixus, facile deceptus est, ut falso crederet, scriberetque numum *Neapoli* cusum cum Neapolis, et Siciliae insignibus. Ideo in prioribus sui Operis editionibus Parisiensibus annorum 1604, 1606 et 1609, atque etiam in Germanicis ex hisce exemplis, auctore adhuc vivente 1614 et 1617 curatis, ita legitur: « Quin et eo usque provectus est, ut, » spretis multorum, quibus alioqui plurimum tribuebat, suasionibus, moribundi » senis inanes diras contraria obnunciatio» ne generose revicerit, cuso etiam Neapoli » aureo numo, qui effigiem suam in una » parte, et insignia Neapolis, ac Siciliae » ex altera referebat cum hoc elogio: *Per» dam Babylonis nomen:* quales adhuc ho» die multi reperiuntur ». Sed quemadmodum Scriptores, qui dum vivunt, sua ipsi typis evulgant Opera, invidis, iniquisque judiciis saepe subjacent, ita commodius praesertim in Magnis Operibus, in quibus fieri nequit, ut omnia accurate usque pervideant, quin quandoque somnus obrepat, eo fruuntur beneficio, ut oculis omnium illis expositis bona fide ab amicis errorum admoniti, emendationem exsequi possint: eodem pacto Thuanus inter cetera admonitus numum illum non Neapoli fuisse cusum, nec Neapolis, ac Siciliae insignia, sed Galliae exhibere, locum historiae suae emendavit in editione, quam Roberti Stephani diligentiae commiserat. Et quamquam is suam editionem non nisi anno 1618 vulgaverit, nempe post annum a Thuani morte; constat nihilominus priores libros, vivente auctore, fuisse cusos, ac propterea in primo libro locum hunc ab ipsomet fuisse castigatum. Tum imminentem sibi mortem sentiens, Operum suorum curam Puteano, et Rigaltio amicis optimis testamento reliquit, qui prioribus editis libris, et a se emendatis, ceteros adhuc ineditos adiungendo, emendatiorem, pleniorem que editionem promoverent. Quod cum hi exsequi nequissent, effectum est a Lingelshemio, cui Thuanus ante mortem castigatum, integrumque exemplum miserat: is itaque anno 1620 integrae amicitiae legi satisfaciens, celebrem illam et adcuratam *Aurelianensem*, seu verius *Genevensem* editionem curavit, quae ab omnibus, atque ab ipso Harduino perfectior, emendatiorque habita est, ex qua deinde altera Francofurti 1625 prodiit, et in ambabus ablatum est verbum *Neapoli*, et adiunctus titulus *Franc. Regniq. Neap. Rex.* et loco Neapolis, ac Siciliae insignium, *insignia Franciae* exhibentur, perinde ac in aureis numis, quos in multis musaeis videre est, et in editis a Petavio, Luckio, le Blanc, Harduino, Deylingio, atque aliis; ita enim in hisce editionibus legitur: « Eo usque provectus etc. cuso etiam

» aureo numo, qui titulos Regis Franciae, » Regnique Neap. cum effigie sua ex una » parte, et insignia Franciae ex altera par» te referebat, cum hoc elogio: *Perdam*, etc. » ex quo factum est, ut omnes deinceps Scriptores nedum in hoc, sed omnibus aliis in locis, spretis antiquioribus Thuani editionibus, Aurelianensi tamquam optima usi sunt. Ac omnes deinde auctores, qui post Thuanum, tam Galli, quam exteri scripsere, non aliis temporibus epocham illius numi adsignarunt, nec alienum a majorum sententia sensum dederunt. Ita Luckius loc. cit. le Blanc, pag. 263. Struvius dissert. de nummo *Perdam Babyl.* insert. Bibl. antiq. 1706 mense Februar. p. 73. Ita porro ceteri Scriptores Germanici tamquam imaginariam Harduini interpretationem improbarunt; veluti Cornelius Dieter. Koch. Strictura Theol. in Jo. Arduini Oper. select. p. 26; Deylingius obser. sacr. part. 3, obs. 50, § 101; Sigismundus Liebe, et alii plurimi.

Altera falsa Harduini hypothesis, qua probare nititur, munum hunc haud cudi potuisse a Ludovico, nisi cum tardissime anno 1503, ac proinde nullo pacto respicere potuisse contentiones cum *Julio II*, ea est, qua sit, *post annum certe* 1503 *nunquam inscripsit se* Ludovicus XII *Regem Neapoleos*. Si itaque evidenter demonstretur, Ludovicum etiam post exactos e Regno Gallos quod illo contigit anno, retinuisse quoad vixit titulum Regis Neapolis, concidet quidquid super tam ruinoso fundamento exstructum est.

Namque ex publicis pacis foederibus initis sequenti tempore Ludovicum inter ac Ferdinandum Catholicum, Gallum licet Regno Neapoli, et ea parte, quae ipsi obtigerat exutum, semper titulum illum retinuisse; ad pacem certe Bloësensem, quae sancita est IV non. Octob. 1505, usurpasse constat, quando cum hos duos inter Reges conveniret « ut Ferdinandus uxorem du» ceret Germanam Foxiam sororis Galli » Regis filiam, eique dotis nomine jus in » ea Regni Neapolitani parte, quae in di» visione Ludovico obvenerat, Germanae » ab Avunculo cederetur », inter conditiones expresse adpositum est, ut post contractum matrimonium Rex Galliae titulum Regis Hierosolymitani, ac Neapolitani deponeret. In alio articulo etiam conventum est « uti si Germana Regina ante Ferdi» nandum moreretur, ea pars marito ad» cresceret; sin marito ante sine liberis » mortuo decederet, ad Ludovicum redi» ret ». Quae conventiones nedum a Guicciardino lib. 6, a Jovio lib. 3, in vita Consalvi, et ab ipso Thuano lib. 1 referuntur, sed etiam leguntur in Tabulis hujus foederis exscriptis a Federico Leonardo *collectione tractatuum pacis*, etc. tom. 21, fol. 35. Ex quo evidentissime adparet, Ludovicum illam Regni partem semper pro sua habuisse, quamvis non possideret, atque ideo dotis nomine despondere, et Germanae sororis F. cedere ac Ferdinando potuisse; ac proinde convenit etiam, ut postea titulo *Regis Hierosolymitani*, ac *Neapolitani* abstineret. Quod si titulum illum deponere deberet, evincitur, ad ea usque tempora minime abjecisse, sed tam in monumentis, quam numis usurpasse. Atqui dicet quis saltem: igitur Ludovicus hoc inito matrimonio deposuit, ac proinde is, de quo agitur, numus minime cudi poterat tempore contentionum cum Julio, quae quidem juxta omnes Scriptores, ac praesertim Blasium Bonaccursium coaevum auctorem ad annum 1509 suae ephemeridis, Guicciardinum, ac Jovium, haud coepere nisi ineunte anno 1510. Ita profecto existimandum, nisi Ferdinandus ipse prior foederis pacta violasset: etenim vix Germana Regina ducta, ne forte ea sibi superstite, sine liberis decedente, dotalis Regni pars Ludovico reddi ex contractu deberet, palam professus est, se totum Regnum possidere ex *Alphonsi I* successione, hereditario quidem, ut non egeat dotalis, uxoris, jure, quoad Neapolim, Campaniam et Samnium: quin imo proprio, excluso prorsus ab omnibus actis Reginae, uxoris nomine, fidem, sacramentumque a Baronibus, et Civitatibus Neapoli exegit; quemadmodum iidem Historici, ac Thuanus narrant, cujus haec sunt verba ex lib. 1. « Nec certior in eo foede» re conservando, quam in reliquis Ferdi» nandi fides fuit, nam contra dotales ta» bulas ipse mox se totum Regnum ex suc» cessione *Alphonsi I*, excluso Germanae » uxoris jure, possidere palam professus » est ». Qua de re merito Ludovicus Rex offensus, ut jura sua in eo Regno servaret, quoniam Ferdinandus Rex conditiones in eo foedere statutas posthabebat, ipse Regis Neapolitani titulo ut ante utebatur, et qui-

dem intentius post detectum in se Julii odium, ex ea quod sentiit, hunc Pontificem omnem operam consumsisse, quo omnes Europae Principes secum in Ludovicum conciret, sed frustra omnibus scilicet ejus societatem renuentibus, uno Ferdinando excepto, qui ut erat astutus occasione simultatum Julii uti minime neglexit. Is itaque, quemadmodum Bonaccursius coaevus Scriptor in suo diario an. 1510 refert « Fece una lega seco a difesa degli Stati comuni con obbligo di servire ogni anno S. S. in quello che gli occorresse di trecento uomini d'arme gratis, con altre condizioni, le quali andarono tra loro molto segrete: e S. M. ebbe all'incontro l'investitura del regno di Napoli, la quale desiderava assai. » Id est « cum eo foedus iniit pro tutandis utriusque Imperiis, ac lege ut ipse quotannis Pontifici ad quodcumque opus ter centum cataphractos equites praestare; deque suo stipendia pendere teneretur; praeter haec alias secreto pactus conditiones; ac ipse contra, quod maxime cupiebat, fiduciariam Regni Neapolitani possessionem (quam vulgo investituram vocant) ex formula a Pontifice obtineret ». Quam investituram nunquam antea Ferdinandus a Pontifice obtinere potuerat, eo quod foedus Bloësense peteret eam: hoc anno 1510, quo jam exasperatae erant Ludovicum inter ac Julium contentiones, ex animi sententia obtinuit, et quidem totius regni suo nomine, tanquam *Alphonsi I* successor, non quod ad partem, nempe Neapolis, Campaniae, et Samnii, quae dotis nomine Germanae Reginae uxori pacta fuerat. Hinc facile quis intelligit quam maxime Ludovici animus exacerbaretur, qui ea de causa hoc tempore potiori jure, et contentione Regis Neapolitani titulo insigniretur, quo jura sua in illud Regnum firmiora foveret, et adversum Catholici Regis artes illo pacto ea infirmare nitentis iret; Bloësensi enim pace non observata, ipse ea firma sibi, et illaesa servaret.

Sed manifestius id apparet ex altero Bloësensi foedere deinde icto cal. dec. A. 1513 hos inter Reges Ludovicum, et Ferdinandum, postquam aliis ductu temporis enatis circumstantiis, uterque sibi suas ob simultates et dissidia timere, et suspectam Austriacae domus potentiam habere coeperunt. Itaque inter alias hujus pacis conditiones Ludovicus denuo suis juribus, et titulis super Neapolitano Regno se abdicavit, quemadmodum legitur tomo II Actorum pacis Amstelaedami sub hoc titulo editorum: *Recueil des traités de paix*, pag. 35. Patet igitur, ideo Ferdinandum in hoc novo foedere curasse, ut Ludovicus rursus suis juribus ac titulis cederet, quia fracto priori, ipse ut antea sua retinuerat jura, et quidem merito, ne sibi ullum crearet praejudicium, quod iis omissis contigisset: adeo ut posita hujus numi epocha ad an. 1512, minime absonum videri debet, Ludovicum, quamvis Neapolis possessione exutum, hoc titulo usum esse et cum Regis Franciae titulo coniunxisse.

Profecto Harduinus historiae, ac hujusmodi moris apud omnes Principes vigentis ignarum se praebet; ii namque et in numis, et in actis hosce titulos usurpant, ut suas rationes, ac jura in eas, quas non possident, regiones servent; quo quandocumque eveniat, ac temporum ratio suadeat, ea exercere, et adserere valeant. Ac ne per alia Regna, Regionesque, ex quibus infinita supersunt exempla, divagemur; ad idem solummodo Neapolitanum Regnum, Regesque Galliarum animi mentem contrahere satis erit. Hi namque, antequam Ludovicus eam Regni partem sibi ex pacta cum Ferdinando divisione tributam possideret, jura Renati Andegavensis ultimi Neapolitanorum ex ea gente Regis sibi adserentes, titulum Regis Neapolis, et Hierusalem usurparunt, atque ex hoc fonte Galliae Reges sua jura desumunt. Unde alterum Harduini in historia erratum detegitur, qui Galliarum Regis jura in Hierosolymitanum Regnum ab Imperatore *Friderico II* deducit: quando Aragonenses quidem, et Austrii ab *Jole* dotis nomine Friderico quaesita desumere possunt; at Andegavenses trahunt a *Carolo I* Andegavensi, cui Maria Principis Antiochiae filia ea cesserat, ut clarissime demonstratur in *Hist. Civili Regni Neap.* lib. 20, cap. 2, n. 1. Is igitur Renatus Andegavensis Regno pulsus, et exutus, Joanne filio suo praemortuo Carolum Andegavensem Comitis Meduanensis fratris sui filium heredem fecit, qui mox sine liberis moriens, *Ludovici XI* Galliarum Regi ex Renati sorore genito hereditatem suam Testamento reliquit. Testamentum hocce a Ca-

rolo factum *Massiliae IV* idus Decembris a. 1481 refert Fridericus Leonardus in *collectione tractatuum pacis*, edita Parisiis 1697: eo instituitur heres universalis Ludovicus, cui substituitur Carolus Franciae Delphinus Ludovici filius, qui patre mortuo, ut erat juvenis gloriae avidus, hisce juribus Regni Neapolitani expeditionem molitur, potitur, et sex tantum mensibus obtinet. Cui per infortunium in flore aetatis, ac sine liberis Ambaciae mortuo, Dux Aurelianensis *Ludovicus XII* appellatus, qui gradu eum proximiore contingebat, in Galliarum Regnum successit. Atque is nihil ardentius concupivit, quam Neapolitanum Regnum utpote hereditarium recuperare. Itaque paucos post dies, quam Rex Carolus obierat, non modo Galliae Regis, sed etiam ex sui Senatus consilio, Regni Neapolitani ratione Regis Hierusalem, et utriusque Siciliae titulum sumsit; in quo non recensiti tantum Scriptores omnes conveniunt, sed etiam numi a Ludovico cusi, in quorum aliquibus a Blanco relatis, praeter Regis Franciae, Hierusalem adhuc, ac Siciliae tituli leguntur sub hac inscriptione: *Rex Franc. Sicil. Hil.*; ex quo deinde factum est, ut in pacta Ludovicum inter et Ferdinandum Regni divisione conveniret, ut Ludovicus Regis *Siciliae* titulum deponeret, ac solum appellaretur *Rex Neapolis et Hierusalem*, et contra Ferdinandus, eo quod ei cederet Calabria, et Apulia, ipse Dux Calabriae, et Apuliae diceretur. En igitur Ludovicum ante annum 1501 ex antiquis tantum in eum Regnum juribus titulos utriusque Siciliae, et Hierusalem usurpasse: qui minus id quaeso faceret sequentibus annis, postquam Ferdinandus, pacis Bloësensis pactionibus ruptis, ac violatis, foedus cum *Julio II* saevo, et infenso ejus hoste inierat. Sed quin ab eodem Neapolitano Regno divertamur, eumdem plane morem in Lotharingiae Ducibus advertemus, qui aeque ac Galliae Reges, et scripto, et numis ejus Regni Reges, et Calabriae Duces nominabantur, suis stemmatibus insignia Neapolis, et Hierusalem adjungentes ex iisdem juribus, quae a Renato Andegavensi ultimo Neapolitanorum ex ea gente Rege ad se transmissa contendebant. Constat ex Historia, Renato nullum filium, sed tantum *Violantam* filiam superstitem fuisse, *Friderico II* Valdemontii Comiti nuptam, ex quo matrimonio prognatus est *Renatus II* Dux Lotharingiae. Is adversum *Carolum VIII* contendebat, a Renato Avo minime relinqui potuisse Neapolitanum Regnum Carolo Meduanensi Comiti: sed sese utpote ex filia natum praeferri debuisse Carolo, qui fratris modo filius Renato Andegavensi erat; ac proinde sibi vindicabat, non solum Andegavensem Ducatum et Provinciae Comitatum, sed potiori jure Neapolitanum Regnum, ad cujus successionem foeminae admittuntur, ita ut ipsae recta linea ex defuncto descendentes excludant laterales etiam mares praesertim cum ipse mas esset quamvis ex foemina natus. Quod si juri, votis, et invitationi *Innocentii VIII* Pontificis, et Neapolitanorum Aragonenses aegre ferentium vires ad Regnum sibi adserendum adcessissent, profecto Pontificis, et Baronum consilia ipsum Regno inaugurandi felicem sortita essent exitum. Sed quamvis omnes conatus frustra cessissent, omnisque spes conquirendi abjecta esset, non ideo Lotharingiae Duces, ut jura sua foverent, iis titulis insignire desierunt. Ex hoc Friderici cum Violanta conjugio sua repetunt jura Lotharingii in Neapolim, et Hierusalem; ac post id temporis non ante, in ipsorum stemmatibus insignia Neapolis, et Hierusalem cernuntur, quemadmodum Balcicourt verum sectatus observavit, in exponendo indice numorum Lotharingicorum pag. 28 quam inseruit in suo *Traité historique et critique sur l'origine et généalogie de la Maison de Lorraine*. In quo sane plures horum Ducum numos cum eorumdem Regnorum insignibus, et plerumque titulo Ducis Calabriae, videre est. Cuso igitur eo numo in Gallia per Ludovicum, qui eo titulo uti poterat, et quo tempore cum maxime ejus animus a Julio esset exasperatus, quid illa epigraphes, *Perdam Babillonis nomen*, interpretatione, qua Rex elatae jactantiae, julianisque eum perdendi minis adposite responderet, quid, inquam, sensui, rationique convenientius? Quid inscriptione ipsa illius audaciae, ferociaeque retundendis adcommodatius? Verba quidem ex Isaia sumserat, et belle Romae aptaverat, cui ob morum illius Aulae eo maxime tempore foeditatem, eo quod post *Alexandri VI* Pontificatum improbiores facti essent, aptius quadrabat, quam olim *Babillonis nomen*. Id quippe nomen variis semper rationibus Roma sibi vindicaverat.

Joannes enim, Apocalypseos cap. XVIII, 4, juxta communem antiquiorum Ecclesiae Patrum interpretationem, non aliam intellexit *Babylon*, quam Romam idolis addictam, ac nostri Theologi passim, quo probent, Divum Petrum Romae fuisse, co utuntur ipsius epist. 1 loco « *Salutat* vos Ecclesia, quae est in *Babylone* coëlecta » Ethnicam Romam ita iis temporibus adpellatam esse docentes. Videsis *Natalem Alexandrum saec.* 1 dissert. 13, tom. 2. Hist. Eccl., qui totis viribus id statuere conatur adversus eos, qui scripserunt, Divum Petrum intellexisse non quidem de Roma, sed de *Babylone* Assyriorum, aut Ægyptiorum. Idem etiam nomen ipse deinde, licet Christianam Fidem amplexae tributum, non ob Ecclesiam, sed corruptos ob mores, qui, depositis etiam idololatriae erroribus, ea in civitate permanserunt. Ita Hieronymus exsceranda ejus vitia, improbitatesque deplorans epist. 7 ad Marcellam ait: *Lege Apocalypsin Joannis, et quid de muliere purpurata, et scripta in fronte ejus blasphemia septem montibus, aquis multis, et Babylonis cantetur exitu contuere.* Ac in praefatione ad libros Didymi Alexandrini de *Spiritu Sancto* aperte Romam *Babylonem* adpellat; « cum, inquit, in Babylone ver» sarer, et purpuratae meretricis essem » colonus, et jure Quiritium viverem, vo» lui garrire aliquid de Spiritu Sancto, et » coeptum opusculum ejusdem Urbis Pon» tifici dicare ». Sed potiori deinde ratione tale nomen a sequentium saeculorum Scriptoribus inditum, quando plures per Romanos Pontifices, praesertim post Gregorii VII tempora, ea in Urbe constituta videbatur Aula ambitione, luxuria, avaritia, et rerum maxime sacratarum commercio diffluens, tunc certe communi adpellatione vulgo Roma *Babylonis* nomine designabatur; ita Episcopi, totusque Leodiensis Dioeceseos Ordo Romam adpellare aperte consueverunt in literis ad Paschalem II, quae leguntur in 2 Conciliorum tomo, et apud Aventinum lib. 5. Ita Petrus Bloësensis epist. 44, ita Eberhardus Salisburgensis apud Aventinum lib. 7, pag. 420 et 421, et eos inter Doctores, qui in Italia Fraticellorum nomine claruerunt, propria jam adpellatione denominabatur. Hinc Saeculo XIV Franciscus Petrarcha Parmensis Ecclesiae Archidiaconus, ac deinde Patavinae Canonicus, dum in Romanae Curiae corruptos suo tempore mores invehitur, aeque in Lyricis, ac in Epistolis (Epist. 5, 14, 17, 18, 19) Romam saepe avaram *Babilonem* dicit, interque increpationes canit, *Pia Roma, or Babilonia falsa e ria.* Ac temporibus Ludovico huic proximioribus Theodoricus Nyhemius, Nicolaus Clemangius et alii, quos inter Joannes Gerardus in *Confessione Catholica*, et Heideggerus in *Historia Papatus*, § 20, 93, 120, 135 et 147, semper tali nomine adpellarunt. An igitur congruentius unquam illa Isaiae verba aptari huic numo potuerunt, quem juxta Gallicorum omnium Scriptorum sententiam cudi in Gallia jussit Ludovicus, ut compesceret *Julii II* superbiam, protervamque ferociam? Imo contra animadvertemus quam insulsa, quamque absurda ex insolenti Harduini interpretatione sequantur.

Primo enim, si mens Ludovico Regi fuisset interminari Cairi Sultano, eo quod putaretur, Terram Sanctam Hierosolymitani Regni causa ad se adtinentis occupare, profecto Ludovicus haud contentus fuisset, in numo exprimi solummodo titulum *Regis Neapolis*, sed quo intentiores, firmioresque suas proderet minas illum *Regis Hierusalem* expresse, non sub Regis Neapolis titulo absconditum inscripsisset; praesertim cum in aliquot aliis suis numis is titulus legatur, et in monogrammate tam brevi, quod modico spatio contineretur, facile ex altera parte inscribi potuisset; ejus enim artifices tribus hisce literis Hil. Hierusalem significare solebant, quemadmodum in aliquibus a Blanco relatis cernitur hoc modo, Franc. Sicil. Hil. quos numos Ludovicus cudi jusserat ante Regni cum Ferdinando pactam divisionem, qua Ludovicus coactus est Regis Siciliae titulum deponere, retento tamen Hierosolymitano.

Deinde, nec porro eodem tempore in mentem cadere Ludovico poterant tam elatae, et heroicae cogitationes, tantum abest, ut sui in numis exprimi jussisset, quae nihil nisi deridendum vulgo, ac ex sapiente, prudentique, ut erat, Principe vanum, levemque prodidissent. Quinam quaeso, Ludovico molestissimas inter, gravesque curas in mentem veniret inceptum terrae Sanctae, ac nedum ab Ægipti Sultano subducere, sed Regiam ejus sedem Cairum subvertere, ut nomen adeo *Babillonis* interiret? In-

stabant quippe ejus lateri infensi duo, ac molesti hostes, a quibus etiam domi suae territabatur. Ferdinandi quippe Regis Catholici potentia, ac fortuna eo creverant, ut ne resistere quidem ei valuerit, quo tributam sibi Regni partem retineret; suosque Gallos foede omnibus Regni oppidis per injuriam aeque ac dolos abactos vidit. Tum Austriacae domus ingentes vires, sub Carolo Principe prout tunc erant, multoque magis prout deinceps minabantur, non modo a Gallis, sed ab ipso Ferdinando Rege suspiciebantur. Quinam igitur nisi Harduini audax ingenium tam ardua et heroica fingere auderet?

Tertio, rerum eo tempore status Christianus omnes Principes contra Turcam communem hostem urgebat, qui mirum in modum per Asiam, et Europam Imperium suum bello extendebat, ac nisi reprimeretur, omnibus ipsorum Regnis exitum minabatur, adeo ut non quidem adversus Ægypti Sultanum bellum gerendum esset, sed adversus *Baiazetum II*, qui gesta *Mahometi II* patris ingenti cumulo suis augebat. Occupaverat jam Mahometus duo imperia, duodecim Regna, ac supra his centum Christianorum Urbes ceperat, unde primus Turcarum Imperator salutatus est. Baiazetus, qui huic in imperio successit aeque felici fortunae cursu ulterius progressus est, siquidem anno 1484 Valachiam, an. 1492 Ceraunia juga, omnemque Albaniae regionem, anno 1499 Methonem, et Æpeam in Peloponneso, et sequenti anno Peronem Urbem a Venetis ablatam suo imperio subjecit. Qui horribiles progressus seriam Pontifici, aliisque Christianis Principibus imminentium suis Regnis malorum cogitationem immittebant: iisque avertendis omnia quidem ipsorum foedera, studia, conatusque impendebantur; nulloque prorsus modo adversus Ægypti Regem, qui non minus eo tempore, ac Europae Principes timore, trepidationeque percellebatur, imo majori, imminentiorique periculo, ne a tam immani potentia absumeretur, ut eventus mox docuit: nam paucis post annis *Selimus I* Baiazeti filius praelio victum, fugatumque an. 1516 mori adegit, eoque victoriae cursu sequenti anno Cairum, Alexandriamque cepit, totiusque Ægypti potitus est. Non igitur in Ægypti Regnum potiori, praesentiorique periculo pressum minae intentari debuissent, sed in Turcarum Imperatorem, qui horribili super aspectu non minus Asiae, et Africae, quam toti Europae instabat.

Falsi denique, et absurdi omnino convincemus Harduini commentum, si advertamus, Terram Sanctam eo tempore non Ægypti, sed Damasci (Regiae tunc Syriae Sedis) Sultano paruisse. Habemus quippe ex Historia *Babyloniae*, sive Cairi Alexandrini, Regem antiquioribus temporibus Syriam simul, uti Saladinus, qui Damasci, et *Babyloniae* Rex vulgo *Soldanus* dicebatur, tenuisse; at defuncto sine liberis Saladino successit ejus frater Sephadinus. Is plures filios superstites habuit, praesertim Melabadinum natu majorem, et Corradinum, inter quos Imperium divisum est; ac Corradino quidem natu minori Siria obtigit, ac ideo titulus Damasci Regis, sive Sultani; ad cujus Regnum Terra Sancta, et Hierusalem; quae totum forte Christianorum erant in manu, cum pertinerent, is aeque ac pater omnem expertus est conatum, quo sibi vindicaret: quemadmodum patet ex Chronico Ricardi a S. Germano ad an. 1214, ubi statum earum regionum suo tempore nempe sub *Friderico II*, refert his verbis « Mortuo Saladino — regnavit Sephadinus — ». Sephadinus vero habuit filios quindecim, de quibus hereditaverunt septem, scilicet Melkekemne, qui primus est, et major natu omnibus. Is tenet Alexandriam, *Babyloniam*, Cairum, et totam Terram Ægypti in Meridie, ac Septentrione, qui post mortem patris sui Sephadini de generali constitutione patris, et fratrum debet esse dominus omnium, et totius Terrae. Secundus filius est nomine Corradinus qui habet Damascum, Sanctam Jerusalem, et totam Terram, quae fuit Christianorum, praeter modicam, quam adhuc tenent Christiani. Qua de re, cum *Fridericus II* Imperator expeditionem in Terram Sanctam suscepisset, inque Syriam pervenisset, certior factus a *Gregorio IX* suum Neapolitanum Regnum armis invadi, coactus est cum Ægypti Sultano foedus inire, ac meliori quo poterat modo cum eo pacisci, quo posset ad Apuliam remeare, Regnum a Pontifice invasum recuperaturus. Inter alia qui Fridericum de subitariis gestis incusabant, id vitio dabant, nempe injuriosum Christianis foedus iniis-

se, eo quod convenerit Christi Sepulchrum Saracenorum praesidio relinqui, easque inducias cum Ægypti tantum Rege, non aeque cum damasceno, in cujus potestate et jure illud erat Regnum, pepigisset: qua de re *Gregorius IX* in Epistola ad Archiepiscopum Mediolanensem, quae ab Oderico Raynaldo tomo XIII ad an. 1229 n. 2 refertur, ita de Friderico queritur: « Fridericus cum Soldano *Babyloniae*, qui Hierusalem, vel circumpositam regionem nec de facto, nec de jure tenebat, irrequisito Soldano Damasci, qui terram detinebat eamdem, iniit pactionem ». Ita quoque Gerardus Hierosolymitanus Patriarcha Friderico exprobrabat foedus illud neque totum fore, neque durabile, eo quod non simul cum Damasci Rege esset sancitum. Hujus Patriarchae querimoniae a multis referuntur, epist. XXXIV Regesti Gregoriani lib. 3, et apud Raynaldum ad an. 1229, ac ad verbum a Simone Han sub *Friderico II* in historia recens edita. Duos ergo Sultanos distinguere oportebat. Ægyptium scilicet, cum princeps erat sedes in Urbe Cairo, et Damascenum, ad quem Hierosolyma cum Terra Sancta pertinebat, qui Damascum caput, sedemque Regni Syriae incolebat.

Ludovici XII Galliarum Regis tempore Ægypti Sultanus erat *Camso Gaurus*; Damasci vero Rex erat alter, qui Syriam, Hierusalemque tenebat; uti ex historia constat: qua de re nihil Ludovico agendum cum Camsone, frustraque in eum fuissent minae Hierusalem, ergo quae cum Terra Sancta a Damasci Rege possidebatur. Falsi hinc etiam arguuntur illae duae literae Ludovicum inter et Camsonem a Joanne le Maire relatae de Christi Sepulchro, aliisque Locis Sanctis, quae ultro Legatis Galliae reddere promittebat, cum ea Damasci Sultanus possideret. Ambo hi Reges mox perditi sunt a *Selimo I* Baiazeti filio: eodem quippe tempore, quo Camsoni vita, Regnumque ademptum est, in Damasci Regem majores injuriae, immanitatesque a *Selimo I* inlatae sunt: proelio enim superatum, captum, carceribus vexatum, tandem palo misere transfigi jussit, ablato Damasco, Terra Sancta, totoque Syriae Regno. Quod inter alios recenset Scipio Ammiratus octavo Miscellanearum sermone, qui tamen laqueo strangulatum adserit.

Satis igitur superque manifestum est, Ludovici minas nequaquam Ægypti Sultanum respicere potuisse, sed apte Romam ipsam, cui aptius post *Alexandri VI* et *Julii II* Pontificatum *Babyloniae* nomen congruebat, quam priorum Pontificum temporibus, quibus Romana Curia nunquam tantam in improbitatem, corruptionemque pervenerat, in quantam hi duo Pontifices perduxerunt.

FINE.

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

DELLE

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

A

H

R

T

INDICE DELL'APOLOGIA

PARTE PRIMA

PARTE TERZA

CONTENENTE LA PROFESSIONE DI FEDE.

TAVOLA DELLE MATERIE

FINE.





